RACCOLTA

DELLE

LEGGI SPECIALI ITALIANE E TRATTATI INTERNAZIONALI

Serie Seconda

COMMENTO ALLE LEGGI

SULLE

IMPOSTE COMUNALI

CON UN'APPENDICE

SULLE

IMPOSTE PROVINCIALI

III.

Dello stesso Autore:

IL COMUNE NEL DIRITTO TRIBUTARIO. Commento alle leggi sulle Imposte comunali, con un'Appendice sulle Imposte provinciali. (3 vol.). Unione Tip.-Editr. 1885-1889.

Volume primo . . . . L. 11. »

L'imposizione delle tasse di esercizio o di rivendita — di famiglia o di fuocatico — sul valore locativo delle abitazioni — sul bestiame — sulle bestie da tiro, da sella, da soma — sui cani — sulle vetture pubbliche e private — sui domestici — di licenza — sulle fotografie — sulle insegne — occupazione di aree pubbliche. —

Volume secondo . . . . L. 12 »

Tasse per l'affitto di banchi in fiere e mercati — Privativa del peso e misura pubblica — Tasse per la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie ; fondo speciale ; sovraimposta ; tassa sui maggiori utenti ; prestazioni d'opera ; pedaggi — Sovrimposte ai tributi diretti governativi — Tasse scolastiche e tasse per la spedizione di copie degli atti dello stato civile — Decimo della tassa di ricchezza mobile a favore dei Comuni — Imposte e tasse soppresse dalla legislazione vigente e con essa incompatibili — Procedura amministrativa per l'accertamento delle tasse comunali dirette — Riscossione delle imposte dirette comunali.

DAZI DI CONSUMO Monografia nel *Digesto italiano.* Unione Tip.-Editrice, 1888.

SANITÀ PUBBLICA INTERNA, MARITTIMA E MILITARE. Monografia nel *Digesto italiano* Unione Tip.-Editrice, 1888.

LE STRADE VICINALI. Unione Tip.-Editrice, 1889.

In preparazione.

COMMENTO ALLE NUOVE LEGGI SANITARIE.

SEGRETARIO COMUNALE. Monografia nel *Digesto italiano.*

IL COMUNE

NEL DIRITTO TRIBUTARIO

COMMENTO ALLE LEGGI

SULLE

IMPOSTE COMUNALI

CON UN'APPENDICE

SULLE

IMPOSTE PROVINCIALI

DELL'AVVOCATO

G. B. CERESETO

Patrocinante a Genova.

Volume III.

Legislazione e Giurisprudenza

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

MILANO – ROMA – NAPOLI

1891

PREFAZIONE

In questo volume destinato ad essere il complemento del tema: *Il Comune nel Diritto tributario*, è compresa tutta la legislazione che più o meno direttamente si riferisce alle imposte locali. E fu necessario dare posto a leggi che pure si occupano contemporaneamente anche di materia non strettamente attinente ai tributi locali, perchè, tra le numerose e troppe leggi che costituiscono il corpo del Diritto comunale, nessuna ve ne ha che tutta disciplini la materia dei tributi, e quasi nessuna, che più o meno non abbia con essa attinenze strettissime.

Parve cosa utile cominciare col riferire il testo unico della legge comunale e provinciale, non tanto perchè le varie leggi speciali hanno ivi la loro radice, quanto perchè era necessario coordinare le disposizioni della nuova legge comunale colle varie leggi anteriori. E a complemento dell'opera vennero in fine anche riprodotti i vari progetti di riforma delle leggi vigenti sui tributi locali.

Così la materia contenuta nel presente volume, venne divisa in undici parti:

I. La Legge comunale e provinciale.
II. Sovrimposte comunali e provinciali.
III. I Dazi di consumo.
IV. Tasse locali di esercizio e rivendita; sulle vetture pubbliche e private; sui domestici; sulle fotografie; sulle insegne.
V. Tasse sul valore locativo di famiglia o di fuocatico; sul bestiame e sulle concessioni governative. Tasse di licenza.
VI. Privative comunali e tasse minori.
VII. Tasse speciali per la costruzione e conservazione delle strade.
VIII. Leggi sulla riscossione delle imposte dirette.
IX. Leggi sulla riscossione delle rendite patrimoniali dei Comuni.
X. Amministrazione e contabilità comunale.
XI. Studi e progetti di riforma delle Leggi sulle imposte comunali.

Le leggi comprese in ciascuna di dette parti, furono riunite semplicemente in ordine cronologico, perchè, se questo è ordine, questo solo si poteva non dare, ma conservare: e fu provveduto con opportune note e richiami a collegare le une colle altre, specialmente nelle parti in cui le leggi posteriori avevano modificate le anteriori, illustrandole tutte con un ordinato riassunto delle più importanti massime di giurisprudenza.

Genova, Settembre 1891.

G. B. Cereseto.

IL COMUNE NEL DIRITTO TRIBUTARIO

PARTE PRIMA

LA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

I.

INTRODUZIONE — LA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

1. — La legislazione comunale e provinciale.

1. Nel Regno subalpino la vita libera della Provincia e del Municipio fu inaugurata colla legge del 7 ottobre 1848, promulgata mentre il Re era investito dei poteri straordinarî che il Parlamento gli aveva conferiti. In quella legge si dichiarava che le sue disposizioni avrebbero avuto forza solo provvisoriamente, e che sarebbe stata presentata alle deliberazioni del Parlamento nella prima sessione, per esser poscia convertita in legge definitiva.

Varî progetti di modificazioni furono proposti dal Governo addì 2 dicembre 1850, addì 5 maggio 1854, addì 10 dicembre 1855, addì 9 gennaio 1857, addì 13 gennaio 1857. Fra tutti questi progetti, il primo fu il solo di cui venisse fatta relazione (1).

---

(1) *Atti della Camera*, Documenti; Sessione I, 1880, n° 39.

2. La legge del 7 ottobre 1848 rimase così in vigore insino a che non fu sostituita dalla nuova legge del 29 ottobre 1859, pubblicata mentre il Governo del Re era di nuovo investito dei poteri straordinarî. — Colla nuova legge si trattava allora di regolare l'amministrazione comunale e provinciale, non più nelle antiche Provincie, ma nella Lombardia, di recente unita al Regno, in seguito ai preliminari di Villafranca; e la nuova legge del 1859, che non portava più, come quella del 1848, la riserva di essere sottoposta alla discussione del Parlamento, segnava un progresso in ciò che appartiene alla amministrazione comunale.

Un maggior numero di cittadini era chiamato all'elezione mediante l'abbassamento del censo; era tolta la necessità dell'assenso governativo in parecchi casi pei quali era prima prescritto. Anche negli altri casi, l'obbligo di una tale approvazione non assumeva la forma di uma disciplina preventiva, ma si affacciava come un semplice divieto, da opporsi nei casi in cui l'amministrazione comunale eccedesse i limiti della propria autorità. La Provincia era più fortemente costituita, mediante l'istituzione di una Deputazione permanente; la pubblicità delle sedute dei Consigli comunali e provinciali rendeva più potente l'azione dell'opinione pubblica.

Così la legge del 1859 segnava in massima ancora un progresso su quella precedente del 1848: per quanto lungi ancora dal corrispondere alle nuove aspirazioni della nazione, che si andava felicemente ricostituendo ad unità.

3. Appena compiute le annessioni della Toscana e dell'Emilia, il Re ricordava al Parlamento, in cui sedevano per la prima volta i deputati di dodici milioni d'Italiani, che « fondata nello Statuto l'unità politica, militare e finanziaria, e la uniformità delle leggi civili e penali, la progressiva libertà amministrativa della Provincia e del Comune, doveva rinnovare nei popoli italiani quella splendida e vigorosa vita, che in altre forme di civiltà e di assetto europeo era il portato dell'autonomia dei Municipi ». E il Parlamento riconosceva la necessità che la riforma amministrativa fosse preparata con uno studio diligente delle condizioni e delle consuetudini delle varie parti del Regno.

Frutto di questi studî furono prima il progetto della Giunta, stampato nel 1861, indi i varî altri progetti di legge proposti dall'onorevole Minghetti, allora ministro per gli affari interni, alla Camera dei Deputati, nella seduta del 28 novembre 1861. Per essi il Governo rinunciava a varie incombenze amministrative, che venivano distribuite ai quattro Dicasteri dell'Interno, dell'Istruzione pubblica, dei Lavori pubblici, di Agricoltura e Commercio, ampliandosi nei Comuni e nelle Provincie l'autorità di provvedere da sè ai proprî interessi.

Con la legge d'amministrazione provinciale e comunale era agevolata la riunione dei piccoli Comuni, erano chiamati all'elettorato tutti, senza distinzione, coloro che contribuivano in qualunque grado al pagamento dell'imposta diretta, rese più facili le convocazioni dei Consigli comunali, attribuita loro l'elezione del Sindaco, fatta più libera l'amministrazione e scemati i casi di tutela, stabiliti i limiti della polizia municipale, aboliti i provvedimenti annonali; poste le basi della libertà provinciale in un' amministrazione dipendente dalle autorità governative, solo in quanto era indispensabile, affinchè avesse luogo la tutela; attribuiti alla Provincia così riordinata tutti quei rami di servizi pubblici, cui poteva sopperire la sua azione spontanea.

Allorquando furono proposti cotesti progetti di legge, la Camera dei Deputati mostrò quanto le stesse a cuore di farne oggetto di esame diligente, deputando quest'incarico ad una Giunta numerosa, affinchè gli studî preparatorî fossero condotti con maggiore diligenza.

La varietà delle materie a cui si doveva provvedere, e la moltiplicità delle disposizioni fecero sì che gli studî si prolungassero più che non si era da principio creduto. Venne meno la speranza che un ordinamento amministrativo, riconosciuto dalle due Camere appieno consentaneo al principio liberale a cui si informano le nostre leggi politiche, terrebbe dietro fra non molto alla proclamazione del Regno d'Italia. La legge che fu proposta dal barone Ricasoli, procacciava almeno a tutto lo Stato il beneficio di una amministrazione uniforme. La Giunta credè non doverla ricusare, solo perchè il beneficio fosse minore che non si era dapprima sperato. Perciò, essa si accinse con tutta diligenza all'esame del progetto proposto.

La legge emendata dalla Commissione si trovava già inscritta all'ordine del giorno della Camera, quando, addì 10 giugno 1867, questa, secondando la deliberazione del presidente del Consiglio, deliberò di sospendere ogni deliberazione in proposito.

L'ultimo articolo del progetto emendato dalla Commissione diceva che nella Sessione del 1863 il Governo del Re avesse da proporre una definitiva riforma dell'ordinamento generale amministrativo, tale da assicurare le più larghe libertà comunali e provinciali.

4. Il Governo pensò non potersi assumere quest'obbligo, e pensò che senza provvedere a tanto grande mutazione, si potesse ridurre la legge del 1859 per via di correzioni, di aggiunte a soddisfare il bisogno presente, di ordinare lo Stato in modo uniforme, e di fondare la vera libertà amministrativa. Intese perciò a modificare di tanto la legge comunale e provinciale del 1859, da porre in essa i fondamenti di un largo discentramento amministrativo. Il pro-

getto venne senza grandi modificazioni accettato, e si ebbe così la legge del 20 marzo 1865, all. A, compilata in gran parte su quella precedente del 1859, e diretta soprattutto all'*unificazione amministrativa del Regno*, perchè appunto quella legge fu estesa a tutte le Provincie e Comuni.

2 — La legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 e progetti di riforma.

5. Però, fin dai primi tempi in cui andò in vigore la legge del 20 marzo 1865, apparve che la stessa, pur segnando sotto molti aspetti un progresso notevole sulle precedenti, conteneva ancora varie disposizioni, che non bene rispondevano alle esigenze di una buona amministrazione: quindi il desiderio di una nuova riforma.

I criterî direttivi della riforma, sui quali si era formata una concordia quasi generale di opinioni, erano sostanzialmente i seguenti: semplificare gli ordinamenti comunali e provinciali; dare nuovo sviluppo all'autonomia dei Comuni e delle Provincie; creare un sistema di guarentigie legali per gli amministrati circa i provvedimenti e le deliberazioni delle amministrazioni locali; determinare meglio l'ingerenza del Governo su queste amministrazioni.

Parecchi ed importanti furono i progetti di riforma presentati e studiati nel Parlamento italiano.

Il primo progetto di riforma venne presentato da quello stesso ministro, che aveva sottoposto alla sanzione sovrana la legge del 20 marzo 1865.

Nella tornata del 7 marzo, ed in quella del 7 luglio, l'onorevole Lanza presentava infatti alla Camera un progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato, delle Provincie e dei Circondari, ed un progetto di legge portante *modificazioni alla legge comunale e provinciale* (1). Questi progetti vennero riprodotti con qualche variazione nella tornata del 1° dicembre 1871 (2); ma non ebbero sorti propizie.

6. In base agli studî ed alle proposte fatte da una Commissione istituita con Decreto 30 aprile 1876, l'onorevole Nicotera presentava alla Camera, nella tornata del 7 dicembre dello stesso anno, un progetto di riforma della legge comunale e provinciale (3), e vi allegava la relazione della Commissione e quella di una Sotto-

---

(1) *Atti della Camera*, Documenti; Sessione 1867-1870, n[i] 12, 13 e 124.
(2) *Atti della Camera*, Documenti; Sessione 1871-1872, n[i] 18 e 18 *bis*.
(3) *Atti della Camera*, Documenti; Sessione 1876-1877, n° 33.

Commissione, incaricata di riferire sul discentramento amministrativo.

Preso in esame da una Commissione il progetto, con importanti innovazioni, fu sottoposto alla deliberazione della Camera, con una notevole relazione (1); ma non potè venire in discussione.

7. L'onorevole Depretis nella tornata del 24 febbraio 1880 propose un disegno di legge, che per l'avvenuto scioglimento della Camera, non potè essere discusso (2).

Lo ripropose nella tornata del 31 maggio dell'anno stesso (3), e fu oggetto di una accurata relazione (4); ma la decimaquarta legislatura si chiuse prima che il progetto, messo all'ordine del giorno, fosse discusso.

L'onorevole Depretis presentava ancora alla Camera dei Deputati nella seduta del 22 giugno 1886, un completo disegno di legge per la riforma della legge comunale e provinciale; e questo progetto, se non ottenne l'approvazione, fu però il sustrato del nuovo progetto, presentato poi poco tempo dopo dall'on. Crispi e che divenne la legge 30 dicembre 1888.

8. Il progetto Crispi non era però una riforma della intera legge comunale e provinciale, ma soltanto conteneva notevoli modificazioni alla legge 20 marzo 1865, ricalcato in gran parte sul progetto Depretis, sebbene meno completo ed anche meno liberale di quello proposto dal precedente ministro.

3. La nuova legge 30 dicembre 1888, N° 5865, e il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Decreto 10 febbraio 1889, N° 5921 (Serie 2ª).

9. Le modificazioni alla legge comunale e provinciale constano di 90 articoli: nella parte non modificata doveva mantenersi ed aveva efficacia, come si disse, la legge del 20 marzo 1865.

L'articolo 90 della legge 30 dicembre 1888 dava facoltà al Governo « di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato *A*, e delle altre che l'hanno modificata ».

---

(1) *Atti della Camera*, Documenti; Sessione 1876-1877, tornata 13 giugno 1876-1877, numero 33-*A*.

(2) *Atti della Camera*, Documenti; Legislatura XIII, Sessione 1880, numero 48.

(3) *Atti della Camera*, Documenti; Legislatura XIV, Sessione I, 1880, numero 39.

(4) *Atti della Camera*, Documenti; Sessione 1880-81, tornata 21 dicembre 1881, numero 39 (Mazza, Relatore).

Il testo unico fu poi effettivamente pubblicato col R. Decreto 10 febbraio 1889, e questo forma ora la legge comunale e provinciale, quella cioè che viene pubblicata nel presente volume.

10. Le più importanti innovazioni portate dalla nuova legge, e la cui conoscenza popolare è più desiderabile, sono quelle che si riferiscono:

1° all'elettorato;
2° alla nomina dei Sindaci;
3° alla Giunta amministrativa;
4° ai limiti imposti ai Comuni nel contrarre debiti;
5° alle garanzie date agli amministrati verso gli amministratori.

11. *L'elettorato amministrativo*. Dopo la legge 24 settembre 1882 per le elezioni politiche, le restrizioni imposte dalla legge comunale e provinciale all'elettorato amministrativo erano divenute incompatibili: e la nuova legge notevolmente estese il diritto di voto. Salvaguardò poi la sincerità delle operazioni elettorali coll'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Contrariamente però a quanto era proposto nel citato progetto dell'on. Depretis, non fu però esteso il diritto di voto anche alle donne.

12. *Nomina dei Sindaci*. Tutti i progetti presentati dal 1870 in poi rendevano elettivo il Sindaco; e oggimai poteva parere superflua la dimostrazione dell'utilità di questa riforma. Si ritenne però che per i piccoli Comuni l'esercizio di tale facoltà non sia scevro d'inconvenienti. Ma si poteva osservare che nei piccoli Comuni gli interessi da amministrare non sono nè gravi, nè complicati; che il buon senso pratico di un piccolo proprietario di campagna, il quale si dedica con amore alla direzione delle cose comunali, può fornire guarentigie maggiori dell'ingegno brillante di chi assuma l'ufficio di Sindaco, per sola soddisfazione di amor proprio. E d'altra parte, mantenendo l'unità del tipo giuridico e amministrativo pei Comuni, non v'era forse sufficiente motivo per sottoporli a diverso trattamento nella elezione del primo magistrato municipale.

Comunque, la nuova legge ha accolto solo in parte tale riforma, e ha solo dato facoltà ai Comuni più importanti di nominare essi direttamente il Sindaco: pei Comuni meno importanti la nomina continua ad essere riservata al Re.

Il Sindaco, nei Comuni capoluoghi di Provincia e di Circondario, o che abbiano una popolazione superiore a 10 mila abitanti, è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

Negli altri Comuni la nomina è fatta dal Re, fra i Consiglieri comunali.

Il Sindaco dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile; purchè conservi la qualità di Consigliere.

I Sindaci eletti dal Consiglio comunale possono essere rimossi dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio stesso.

Le funzioni di Deputato al Parlamento, Deputato provinciale e di Sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da 6 mesi.

Però il Sindaco può essere eletto Deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di Sindaco.

13. *Giunta amministrativa.* La creazione di questo corpo è una novità molto importante. La vigilanza che la legge istituisce per i Comuni e le Provincie ha la sua ragione di essere nella necessità di coordinare le diverse amministrazioni pubbliche al fine comune che è il benessere morale, intellettuale e materiale della nazione. Non si tratta solo di sorvegliare, o di integrare la capacità di enti soggetti: lo scopo cui mira la legge è ben più elevato, e più conforme ai principî del diritto moderno. La vigilanza che la legge istituisce è l'esercizio dell'alto dovere che incombe alla potestà sovrana di contenere le varie amministrazioni pubbliche nei limiti che la legge ha tracciati, d'impedire che esorbitino e di proteggere efficacemente gli amministrati.

Questa è la vera dottrina della tutela sui Comuni e sulle Provincie, il cui vero carattere è quello sopra accennato, di organi dello Stato; e vanno soggetti al diritto civile solo in quanto vi è soggetto lo Stato medesimo.

Chiarito questo concetto fondamentale, agevolmente si renderà ragione delle disposizioni colle quali la legge provvede a mantenere l'osservanza della legge nelle deliberazioni dei Comuni, delle Provincie e delle altre amministrazioni indicate nello articolo 7, e deferisce a una autorità costituita, coi criterî sopraindicati, la vigilanza sull'amministrazione comunale e provinciale.

14. Questa autorità è rappresentata dalla Giunta amministrativa e ad essa sono soggetti non solo i Comuni, ma anche le Provincie, ed ha a tale scopo tutte le attribuzioni che finora aveva la Deputazione provinciale, e anche maggiori.

La Deputazione provinciale è ancora conservata dalla nuova legge, ma solo come rappresentanza degli interessi della Provincia, rispetto alla quale ora si trova semplicemente come la Giunta di

fronte al Consiglio comunale. Presidente della Deputazione provinciale non è più il Prefetto, ma un Consigliere provinciale.

In ciascuna Provincia è istituita una Giunta provinciale amministrativa, ed è composta del Prefetto che la presiede, di tre Consiglieri di prefettura designati, due come membri effettivi ed uno come supplente, al principio di ogni anno dal Ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per metà ogni biennio.

Il Ministro dell'interno designa pure un Consigliere di prefettura come Commissario supplente della Giunta.

I Commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili, nel loro rispettivo grado di effettivi e di supplenti, se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale pel primo biennio è determinata dalla sorte.

I supplenti non hanno obbligo di intervenire alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi: non è però vietato loro di assistervi con semplice voto consultivo, come si rileva dalla discussione parlamentare e dalla modificazione dal Senato introdotta nella primitiva formola « non intervengono *sotto pena di nullità* », e dalla soppressione delle ultime parole nella detta formola.

Sono deferite alla Giunta amministrativa le attribuzioni date alla Deputazione provinciale dagli articoli 113, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 144 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, e dagli articoli 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie; nonchè « ogni altra attribuzione di tutela data dalle leggi alla Deputazione provinciale ».

La frase usata dalla legge non è però esatta e completa. La Deputazione provinciale non aveva solo attribuzioni *tutorie*, ma ne aveva anche di *contenziose*, come per esempio la giurisdizione in materia di reclami da certe tasse comunali, e ne aveva anche di semplicemente *consultive*, come quando era richiesto il suo parere per certi provvedimenti non sempre a tutela dei Comuni.

Era certamente migliore sistema quello, di determinare le attribuzioni, del resto limitate e ben definibili, riservate ancora alla Deputazione provinciale, dichiarando che in tutte le altre attribuzioni in materia tutoria, contenziosa e consultiva era sostituita la Giunta provinciale. Certo del pari è però che così la legge ha voluto, per quanto meno esatte furono le parole usate.

Ai Commissari elettivi viene corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura determinata per Decreto Reale.

15. *Limiti imposti ai Comuni e alle Provincie nel con-*

trarre debiti. — Anche in questa parte la legge 30 dicembre 1888 ha introdotto disposizioni importanti.

L'imprevidenza degli amministratori comunali e provinciali, aveva fatto moltiplicare le spese. Dal 1871 al 1881 le spese dei Comuni da 346 milioni annui erano salite a 505 milioni.

Ad impedire l'aumento delle spese per via di prestiti, hanno provveduto gli articoli 67 e 78 della legge 30 dicembre 1888.

I Comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° Che vengano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune;

2° Che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3° Che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria; e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione, ci siano i tipi, progetti o studî debitamente approvati dal Genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4° Che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge, ovvero il pagamento di un debito a cui sia il Comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;

5° Che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, non che i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi, con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolano i Comuni per oltre cinque anni e le spese facoltative, quando le sovraimposte provinciali e comunali eccedano l'imposta erariale, debbono essere votati nel modo stabilito più sopra. Il termine stabilito superiormente potrà essere abbreviato dal Prefetto con Decreto motivato.

Le Provincie non possono contrarre mutui:

1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia;

2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quello pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di quest'articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere approvate pure nel modo stabilito più sopra.

16. *Garanzie date agli amministrati verso gli amministratori.* La legge però era insufficiente senza un'efficace sanzione: e questa fu data colla responsabilità degli amministratori, e col diritto negli amministrati di esercitare l'*azione popolare.*

Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale cessa solamente allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi Consigli.

Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.

I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Il Deputato provinciale o l'Assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo Consesso, senza giustificati motivi, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione del Comune.

La Giunta prima di concedere l'autorizzazione sentirà il Consiglio comunale, e quando la concede il magistrato, ordinerà al Comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Altre innovazioni meno importanti sono contenute nella legge del 30 dicembre 1888: e tutte sono coordinate e riunite nel testo unico che qui pubblichiamo, aggiungendovi anche le disposizioni transitorie.

17. *Riforma tributaria.* Promesso tante volte, ed ancora nella recente legge 1° marzo 1886, n° 3682, il riordinamento dei tributi locali non fu dato nemmeno dalla nuova legge comunale.

All'art. 147 del testo unico non fu che ampliata, e non bene e non in modo completo, l'enumerazione delle tasse locali indicate nel corrispondente art. 118. Così, a ragion d'esempio, non si parla della tassa comunale di *licenza,* non delle *comandate* e delle tasse sugli *utenti delle strade obbligatorie,* non dei *pedaggi,* e via dicendo. Meglio valeva non parlare affatto di imposte comunali, riferendosi genericamente alle leggi speciali che ne trattano di proposito. — Altre disposizioni poi furono riprodotte che dove-

vano essere soppresse o almeno grandemente modificate, come, ad esempio, quella dell'art. 148, trascritta dal corrispondente art. 119 della legge del 1865, a termini della quale « in caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte si supplirà alla deficienza delle rendite colle sovraimposte alle contribuzioni dirette »: senza avvertire che se ciò era possibile nel 1865, quando le sovraimposte non avevano limiti, ciò non lo è più attualmente.

18. Il sistema tributario dei Comuni è rimasto così come era anteriormente alla vigente legge comunale e provinciale. La sovraimposta alle tasse fondiarie erariali è rimasta tuttora il nerbo delle finanze locali, e insieme ai proventi del dazio consumo costituisce la principale risorsa dei Comuni. Vengono poi dopo, ed estremamente al di sotto per importanza, le singole tasse locali.

Crediamo utile al riguardo esporre alcune cifre in cui è riassunta una completa statistica delle imposte comunali.

Dalla *statistica di bilanci comunali* (previsione per l'anno 1885) risulta che dalle imposte comunali in tutto il Regno si riprometteva un prodotto complessivo di lire 283,271,97.

È utile conoscere di quali fattori si componeva questa somma, per vedere quale in pratica sia l'importanza e la misura di sviluppo della singole tasse.

Le sovraimposte sui terreni ascendevano a 79,932,763 (pari al 28,2 per 100 sulla somma totale); le sovraimposte sulla tassa fabbricati a lire 39,001,200 (pari al 13,8 per 100). Sugli 8257 Comuni del Regno, 8080 avevano stanziato nei loro bilanci la sovraimposta: soli 177 Comuni avevano la fortuna di non avervi attinto. — Dal dazio di consumo comunale si era avuto un prodotto di lire 112,566,106 (pari al 39,7 per 100) quasi uguale al prodotto delle due sovraimposte riunite: i Comuni che applicano il dazio di consumo erano 8256, cioè tutti meno uno, vale a dire il Comune di Sondrio che gode di una immunità daziaria.

Così l'ottanta per 100 circa dei proventi delle imposte locali è dato dalle sovraimposte e dai dazi comunali: il venti per cento rimanente è dato dalle altre imposte minori.

Segue la distribuzione delle tasse e dei diritti, secondo gli stanziamenti del 1885:

	Numero dei Comuni	Ammontare della tassa
1. Tassa di esercizio e di rivendita . .	4851 . .	4,295,808
2. Tassa sulle vetture pubbliche . . .	1617 . .	337,298
3. Tassa sulle vetture private	3284 . .	1,242,121
4. Tassa sui domestici	3576 . .	824,568
5. Tassa sul valore locativo	835 . .	1,121,922

	Numero dei Comuni	Ammontare della tassa
6. Tassa di famiglia	5164 . .	17,881,409
7. Tassa sul bestiame agricolo	3545 . .	9,964,385
8. Tassa sulle bestie da tiro, da sella e soma	1218 . .	2,589,046
9. Tassa sui cani	1583 . .	504,530
10. Tassa sulle fotografie e sulle insegne	34 . .	4,647
11. Tasse scolastiche	269 . .	625,699
12. Tassa per l'occupazione di aree pubbliche	1534 . .	2,469,214
13. Tassa di macellazione	520 . .	2,145,184
14. Diritto di peso e misura pubblica . .	1530 . .	922,076
15. Privativa dell'affitto di banchi pubblici, in occasione di fiere e mercati .	311 . .	360,118
16. Diritti di licenza per alberghi, caffè, ecc.	5645 . .	356,356
17. Diritti per gli atti dello Stato civile, del Conciliatore, ecc.	4823 . .	2,550,739

Come si vede, la forma più generale e più produttiva delle tasse minori qui mentovate è quella della tassa di famiglia; viene seconda per importanza finanziaria la tassa sul bestiame agricolo; segue la tassa di esercizio e rivendita. Molto diffusi, ma poco proficui, sono i diritti di licenza per alberghi, caffè, ecc. La tassa sul valore locativo, sulla quale si erano fondate tante speranze, è applicata soltanto in 835 Comuni, e frutta appena 1,121,922 lire.

19. Col R. Decreto 6 luglio 1870 fu pubblicato il regolamento sulla contabilità e amministrazione dei Comuni.

Le più importanti disposizioni di tale Regio Decreto riguardano:

1° La durata dell'anno finanziario che comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre, senza la protrazione di altri tre mesi, stabilita dall'art. 105 del precedente Regolamonto 8 giugno 1865;

2° La compilazione del conto generale del patrimonio da allegarsi al consuntivo, colle variazioni occorse durante l'anno finanziario;

3° La stipulazione e l'approvazione dei contratti, i cui progetti devono essere sottoposti al Consiglio di Prefettura quando superino le lire 800, e che devono farsi ai pubblici incanti salvo i casi tassativamente indicati;

4° La formazione di appositi Regolamenti per i servizi ad economia;

5° Stanziamento in bilancio di una somma, detto fondo di riserva, per coprire le deficienze che si verificassero nelle assegnazioni del bilancio.

Essendo il detto R. Decreto obbligatorio per le Provincie e pei Comuni, è necessario che per l'avvenire le amministrazioni vi si uniformino nei loro atti.

Devesi però avvertire che il Ministero dell'interno, con nota del 2 ottobre 1890, n. 15800-4, ha dichiarato che finora non si provvederà alla compilazione dei nuovi moduli di bilancio, e che in conseguenza le amministrazioni comunali e provinciali, per il bilancio e per il conto dell'esercizio del 1891, potranno seguire le norme e i moduli fin qui in uso.

II.

MASSIME GENERALI DI GIURISPRUDENZA

APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI. DELIBERAZIONI DEI COMUNI.

20. *Inalienabilità dei tributi.* — 21. Segue. — 22. Segue. — 23. *Servizio della Cassa depositi e prestiti.* — 24. *Regolamenti sulle imposte locali.* — 25. *Loro esecutorietà.* — 26. *Facoltà del Ministero di annullarli.* — 27. *I regolamenti locali devono uniformarsi alla legge.* — 28. *Uguaglianza delle imposte.* — 29. *Frazioni di Comune.* — 30. Segue. — 31. *Imposte locali che i Comuni possono applicare.* — 32. *Deliberazioni dei Comuni relative ad imposte.* — 33. *Il Comune non può sospendere la applicazione delle tasse locali.* — 34. *Privilegi.* — 35. *Contribuenti poveri.* — 36. *Diritti sugli atti dello Stato civile.* — 37. *Ritardo nell'esazione delle tasse.* — 38. *Condono delle imposte.* — 39. *Rinuncia alla esazione.* — 40. *Ordine nell'applicazione delle imposte.* — 41. Segue. — 42. *Deficienza di entrate.* — 43. Segue. — 44. *Spese obbligatorie e facoltative.* — 45. *Tariffe.* — 46. *Conflitti fra Comuni.* — 47. *Esenzioni.* — 48. *Danneggiati dal terremoto.* — 49. *Rimborso di tasse fra Comuni.* — 50. *Padre di dodicesima prole.* — 51. Segue. — 52. *Tassa a carico dei parrocchiani.* — 53. *Avvisi riguardanti fiere e mercati.* — 54. *Diritti di segreteria.* — 55. *Cassazione di Roma.* — 56. *Diritti di segreteria: R. Decreto 25 settembre 1881, n° 475.*

20. I tributi sono da annoverarsi fra i beni d'uso pubblico, e perciò di loro natura inalienabili. — Firenze, 12 marzo 1879, Comune di Firenze-Borchi-Luchi-Finanze, ecc. (*Ann.*, XIII, III, 87; *Foro It.*, IV, I, 1256).

21. Non hanno fondamento nel Diritto romano, e ad ogni modo non sarebbero fra noi invocabili le antiche teorie che ammettevano la facoltà nei Comuni di alienare, se non il diritto d'imporre i tributi, la comodità di percepirli. — Firenze, 12 marzo 1879, Comune di Firenze-Borchi-Luchi-Finanze, ecc. (*Ann.*, XIII, III, 87; *Foro It.*, IV, I, 1256).

22. Dall'essere fra le spese obbligatorie del Comune il pagamento dei debiti esigibili, non viene la conseguenza che il provento dei tributi sia commerciabile ed alienabile. — Firenze, 12 marzo

1879, Comune di Firenze-Borchi-Luchi-Finanze, ecc. (*Ann.*, XIII, III, 87; *Foro It.*, IV, I, 1256).

23. Le leggi del 27 marzo 1871 e 27 maggio 1875 non riconobbero nei Comuni la facoltà di alienare i tributi, ma la crearono per uno scopo eccezionale, per assicurare cioè i crediti dello Stato e della Cassa dei depositi e prestiti. — Firenze, 12 marzo 1879, Comune di Firenze-Borchi-Luchi-Finanze, ecc. (*Ann.*, XIII, III, 87; *Foro It.*, IV, I, 1256).

24. La Deputazione provinciale (ora Giunta amministrativa) ha competenza di approvare non solo i regolamenti dei dazi e delle altre tasse locali consentite dalla legge, ma eziandio le relative tariffe che costituiscono un tutto coi regolamenti stessi. — Not. Minist. 19 novembre 1870, prefetto di Napoli (*Riv. Amm.*, XXII, 140); Cons. di Stato, 4 giugno 1869, Comune di Polesella (*Riv. Amm.*, XX, 524).

25. I regolamenti delle imposte comunali, approvati che sieno dalla Autorità tutoria, hanno forza esecutiva, tuttochè non muniti del *visto* del Ministero, a norma dell'art. 138, ultimo allinea della legge comunale.

26. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullare i predetti regolamenti in tutto o in parte, in quanto sieno contrari alla legge, ma questa facoltà di controllo riservata al Governo non importa che l'esecutorietà di quei regolamenti rimanga in sospeso, finchè la legalità non sia stata riconosciuta dal Ministero medesimo. — Cass. Torino, 16 maggio 1870, Fossa (*Gazz. N.*, XXII, 373); Casale, 19 novembre 1878, Comune di Asti-Rusero, Borelli e Comp. (*Legge*, IX, II, 190).

27. Non è lecito ai Comuni, specialmente quando trattasi di imposte, di introdurre variazioni alle disposizioni legislative. — Prefettura di Novara, 16 giugno 1867, Comune di Miggiandom (*Gazz. G.*, VIII, III, 223).

28. La disuguaglianza nell'applicazione delle tasse locali in un Comune, quando esso non sia diviso in frazioni riconosciute come all'art. 16 della legge comunale, non può essere ammessa, perchè sorgente di abusi e fomite di dissidî che importa di evitare al possibile, e perchè, offendendo il principio dell'unità comunale, male potrebbe accordarsi colla ragione e col testo della citata legge, alla quale l'art. 8, 2° capoverso della legge 26 luglio 1868 si riferisce sul proposito.

29. Perciò un Comune costituito in parte dalla città chiusa e murata e in parte da borgate aperte o frazioni foresi in condizioni diverse, che non si trovi nelle condizioni contemplate dagli art. 13 e 16 della legge comunale, non può, nel fare applicazione della tassa di famiglia o fuocatico e sul valore locativo, usare una differenza limitando l'imposizione della prima alle frazioni foresi, e della seconda all'interno della città.

30. Invece nel caso di separazione di patrimonio e così delle rendite patrimoniali come delle passività speciali tra le frazioni (all'infuori delle spese generali comuni al corpo amministrativo) stabilite le passività speciali delle frazioni, la deficienza delle rendite patrimoniali per farvi fronte dev'essere supplita con mezzi particolari a carico esclusivo delle frazioni stesse.

In applicazione di tale principio è a ritenere che la frazione o

le frazioni aventi spese speciali a proprio carico, se mancano d'altri mezzi per farvi fronte, possono ricorrere alle tasse che i Comuni sono autorizzati a stabilire. — Cons. di Stato, 17 giugno 1870, Comune e frazioni di Bologna (*Riv. Amm.*, XXI, 757; *Legge*, X, II, 334; *Gazz. G.*, XI, III, 249; *Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, XV, 77).

31. La facoltà ai Comuni di imporre tasse deriva non dall'articolo 87 della legge comunale, ma dal 118. Essa non è dunque illimitata ma soggetta alle disposizioni del detto articolo 118. — Deputazione prov. di Verona, 7 giugno 1869, Comune di Lucca (*Legge*, IX, II, 212).

32. L'art. 137 della legge comunale e provinciale sottopone all'approvazione della Deputazione provinciale, ora Giunta amministrativa, i regolamenti per le imposte o dazi comunali, ma non le deliberazioni con cui i Comuni rifiutano di attivare dazi ed imposte speciali. — Consiglio di Stato, 9 giugno 1874, Comune di Specchia (*Legge*, XIV, II, 336; *Man.*, XIII, 265; *Rivista Amministrativa*, XXV, 728).

33. Essendo stata regolarmente deliberata l'attuazione di una tassa speciale, non può il Comune sospenderne l'esecuzione pel motivo che da una verifica di cassa sia risultato un avanzo sull'esercizio scaduto. — Cons. di Stato, 9 giugno 1875, Comune di Scalca (*Man.*, XIV, 296).

34. In materia di tasse non è ammissibile niuna esenzione o privilegio; e perciò è nulla la deliberazione di un Consiglio comunale con cui, per un dato tempo, esime da ogni imposta municipale un nuovo stabilimento.

Tale esenzione non può sorreggersi allegando che fu concessa per semplice forma, tanto cioè per sussidiare lo stabilimento e promuovere la creazione e l'incremento di un istituto d'interesse generale degli abitanti, in quanto che tale sistema di imposizione ed esenzione è sempre contrario alla legge. — Consiglio di Stato, 3 ottobre 1872, Comune di Castagnole (*Legge*, XII, II, 375; *Man.*, XI, 359; *Riv. Amm.*, XXIII, 316; *Racc.*, XXIV, 363).

35. Viola la legge il Consiglio che delibera di far pagare ai comunisti poveri soltanto la metà del dazio governativo sulla macellazione degli animali suini, provvedendo il Comune all'altra metà con un proporzionale aumento della sovraimposta fondiaria. — Consiglio di Stato, 7 febbraio 1871, Comune di San Germano Vercellese (*Man.*, X, 109; *Riv. Amm.*, XXII, 169).

36. Perciò non è facoltà del Consiglio comunale rinunziare, a beneficio degli amministrati, ai diritti sugli atti dello Stato civile stabiliti dal R. Decreto 15 novembre 1865, n° 2602. — Decreto del prefetto di Napoli, 17 giugno 1866 (*Riv. Amm.*, XVII, 825).

37. Per quanti motivi possano attenuarne la gravità, è però sempre condannevole il ritardo di una deliberazione comunale in materia di tasse, in modo che ai contribuenti venga in un anno solo a gravare il carico di parecchie annate. — Consiglio di Stato, 1° giugno 1877, Comune di Arena (*Giurisp. C. S.*, II, 1248; *Man.*, XVII, 36; *Riv. Amm.*, XXIX, 193; *Legge*, XVIII, II, 166).

38. Provvede regolarmente la Deputazione provinciale che nega di approvare il condono delle tasse comunali deliberato dal Consiglio municipale. — Cons. di Stato, 30 agosto 1876, Comune di Grisolera (*Man.*, XV, 309; *Riv. Amm.*, XXVII, 710).

39. Viola la legge quel Comune che dopo avere stanziato in bilancio la sovratassa al dazio consumo ed essere stato conseguentemente autorizzato ad eccedere il limite legale della sovraimposta, rinuncia successivamente ad attivarla esonerandone gli esercenti. — Consiglio di Stato, 8 agosto 1877, Ministero Interno (*Giurisp. C. S.*, III, 34).

40. Non è stabilito da alcuna legge che i Comuni non possano applicare le tasse stabilite dalle leggi 26 giugno 1866 e del 26 luglio 1868, se prima non hanno applicato tutte le tasse loro attribuite dall'art. 118 della legge comunale. — Consiglio di Stato, 9 dicembre 1880, Comune di Gressano. — Deputazione provinciale di Potenza (*Foro it.*, VI, 17; *Man.*, XX, 37).

41. La legislazione vigente proibisce bensì che i Comuni possano essere autorizzati ad eccedere il limite normale della sovraimposta, se non hanno prima esperito un dato numero delle tasse loro attribuite, ma non prescrive punto che i Comuni non possano esperire le loro tasse speciali, prima di avere raggiunto il limite legale della sovraimposta fondiaria. — Consiglio di Stato, 9 dicembre 1880, Comune di Grassano — Deputazione provinciale di Potenza (*Foro it.*, VI, 17; *Man.*, XX, 37).

42. I crediti liquidi di un Comune che rappresentano una spesa ordinaria alla quale si fece fronte non già con l'erogazione di capitali, ma sibbene colla sovraimposta a carico dei contribuenti, devono, a titolo di giustizia, erogarsi a scarico dei contribuenti medesimi. — Consiglio di Stato, 10 marzo 1875, Comune di San Michele a Quarto (*Man.*, XIV, 101)

43. Quindi non potrebbe il Comune omettere di stanziare tali crediti nell'attivo del bilancio, allegando il pretesto di volere impiegare la relativa somma in modo fruttifero o in spese straordinarie. — Consiglio di Stato, 10 marzo 1875, Comune di San Michele a Quarto (*Man.*, XIV, 101).

44. Secondo il prescritto dalla legge comunale i Comuni debbono far fronte alle spese obbligatorie e facoltative colle rendite proprie e colle imposte.

Conseguentemente i capitali disponibili (in ispecie il capitale ritirato dal Comune per affrancamento di un canone a lui dovuto) che debbono essere impiegati giusta il disposto dell'art. 114 della legge comunale non possono essere consumati per mettere in pari i bilanci senza violare le regole più elementari della pubblica amministrazione. — Consiglio di Stato, 26 agosto 1873, Comune di San Zeneso (*Riv. Amm.*, XXIV, 708); 20 dicembre 1867, Comune di Nosadello (*Riv. Amm.*, XIX, 162; *Legge*, VIII, II, 53; *Man.*, VII, 92; *Gazz. G.*, VIII, III, 287).

45. Le autorizzazioni a variare i limiti della tariffa provinciale, così per la tassa bestiame, come per quella di famiglia, quando non portino espresso alcun termine o limite della loro durata, si debbono ritenere continuative e da dover valere fino a che non venga disposto regolarmente in contrario nei modi stessi onde furono concesse.

Il dover essere la tassa annualmente deliberata dai Comuni, non è motivo per dedurre che parimenti annuali debbano essere pure il suo regolamento e le sue norme.

Le norme e le tariffe speciali sanzionate per qualche Comune

con Decreto sovrano hanno lo stesso vigore che il regolamento e la tariffa provinciale a cui si sostituiscono, e sono la legge a cui i deliberati annuali si debbono confermare. — Cons. di Stato, 12 ottobre 1876, 27 aprile 1877, Comune e Deputazione prov. di Roma, (*Giurispr. C. S.*, II, 1145-1149; *Riv. Amm.*, XXVIII, 899).

46. L'Autorità giudiziaria è competente a decidere se una data zona di territorio appartenga piuttosto ad un Comune che ad un altro per l'effetto del pagamento delle imposte. — Cass. Torino, 4 luglio 1877, Comune di Frabosa, Comune di Magliano (*Riv. Amm.*, XXVIII, 824; *Giorn.*, VI, 1094; *Giuripr. T.*, XIV, 657).

47. Deve ritenersi legale e deve quindi rispettarsi tuttora la esenzione dalle tasse comunali (sostituita poi da equivalente annua corrisposta) spontaneamente accordata al parroco *pro tempore*, attesa la tenuità della prebenda della cura, da un Comune dell'ex Governo pontificio, mediante deliberazione consigliare, regolarmente approvata dal principe e per lunghi anni osservata. — Cons. di Stato, 18 agosto 1877, Parroco diIgengo la (*Racc.*, XXX, II, 5).

48. Giusta il disposto della legge 28 giugno 1879, n. 4943, i Comuni danneggiati dalle eruzioni dell'Etna, dai terremoti, dalle inondazioni, possono sospendere la riscossione dell'imposta diretta e conseguentemente delle sovraimposte comunali e provinciali, ma non hanno eguale facoltà per quanto riguarda le *tasse comunali*. — Cons. di Stato, 15 dicembre 1880, Comune di Fellonica (*Man.*, XX, 38).

49. Un Comune non ha diritto di esigere in confronto di altro Comune la rifusione delle sovraimposte percepite da quest'ultimo sopra un fabbricato erroneamente compreso nei suoi ruoli di esazione, quando pure avesse dovuto includersi nei ruoli del primo.

Tale domanda non è sorretta da azione di rivendicazione nè da azione accessoria per rifusione di frutti; non si fonda sopra azione derivante da quasi contratto o da quasi delitto; nè finalmente si appoggia ad azione utile *de in rem verso*.

Nella specie, la esazione dell'imposta non costituì arricchimento del Comune che la percepì, nè danneggiamento del Comune nei cui ruoli non fu incluso il fabbricato.

Un Comune che riscuote ciò che dai competenti organi governativi gli fu assegnato a titolo di sovraimposta, procede secondo le sue attribuzioni e in perfetta buona fede. — Venezia, 25 luglio 1878, Comune di Tolmezzo — Comune di Almaro (*Temi V.*, III, n° 534).

50. Secondo la notificazione pontificia del 18 settembre 1826, il padre di 12 figli non godeva esenzione in natura del pagamento delle *tasse ordinarie commulative*, ma aveva diritto soltanto ad un annuo compenso pecuniario, fisso, invariabile, proporzionato al numero dei componenti della famiglia del privilegiato, e calcolato secondo lo stato delle cose al tempo dell'ammissione al privilegio.

Nello stesso modo e non per esenzione reale, va calcolata nel compenso pecuniario anche la *tassa comunale sul bestiame*, oppure tenuto dal privilegiato al tempo della concessione per uso della famiglia o per la coltivazione dei proprii fondi, non a causa d'industria o di commercio. — Cass. Roma, 5 aprile 1880, Comune di Frosinone-Cagiano (*Foro It.*, V, I, 344).

51. I padri di 12 figli viventi, giusta gli articoli 1, 4, e 6

della notificazione del cardinale camarlingo, 18 settembre 1826, avevano diritto all'esenzione del pagamento delle *tasse ordinarie* di ogni specie di fronte a quel Comune dove avevano il loro domicilio legale.

Tale diritto conservarono sempre nonostante che dimorassero abitualmente in Comune diverso dal loro domicilio. — Ancona, 1° agosto 1876, Comune di San Severino — Caccialupi (*Riv. B.*, 8, 21).

52. Le somme che i parrocchiani si sono spontaneamente obbligati di pagare al parroco od ai cappellani per concorre nelle spese di culto, non possono essere inscritte nel bilancio comunale fra le partite di giro, nè possono essere riscosse dall'esattore colla procedura stabilita per le imposte comunali, anche se i parrochiani abbiano dichiarato di acconsentirvi e data facoltà al Comune di formare i ruoli e di ripartire la spesa in proporzione alla rendita sui terreni e fabbricati.

Deve quindi essere cancellato dal bilancio il fondo stanziato tanto in entrata quanto in uscita, ed il Prefetto opera rettamente negando l'esecutorietà dei ruoli preparati dal Comune, trattandosi di un contributo e di procedura completamente estranei alla amministrazione comunale. Parere del Consiglio di Stato, 25 maggio 1888, adottato — (*Man. Amm.*, 1889, n° 2).

53. Sono esenti dal bollo gli avvisi pubblicati dai Municipi annunzianti l'epoca della fiera o mercato da tenersi nei rispettivi Comuni. — (Parere del Consiglio di Stato, in data 14 maggio 1886, adottato — Comune di Lonigo).

54. In materia di diritti di segreteria per gli atti che si stipulano dal segretario comunale non si debbono fare distinzioni a seconda, cioè, che si tratti di atti che interessino il solo Comune il cui segretario stipula, o più Comuni; nè distinzioni circa la qualità dei servizi cui i contratti medesimi si riferiscono.

Per tutti indistintamente, i diritti di segreteria debbono essere versati nella cassa del Comune nel quale (e per opera del cui Segretario) segue il contratto, a termini del R. decreto 25 ottobre 1881. — (Note del Ministero dell'Interno 15 ottobre 1887, 25 gennaio 1888, 26 gennaio 1889, ai Prefetti di Novara, Salerno e Perugia).

55. Non rientrano fra le questioni, deferite alla cognizione esclusiva della Corte di cassazione di Roma, dall'articolo 3, n° 5, lett. *A*, della legge 12 dicembre 1875, n° 2837, quelle relative alle tasse esclusivamente comunali, come quella sul bestiame autorizzata dalla legge 26 luglio 1868, n° 4513 — Corte cass. di Roma, 19 maggio 1888 — Iunari-Niccoli e Jaccino (*La Legge*, 1889, n° 15).

56. R. Decreto 25 ottobre 1881, n° 475, che varia l'intestazione della tabella numero 3 annessa al regolamento 8 giugno 1865 per l'applicazione della legge comunale e provinciale.

Art. 1. — All'intestazione della tabella, n° 3 annessa al Regolamento 8 giugno 1865, n° 2321, è sostituita la seguente:

« Elenco descrittivo delle tasse ed emolumenti che i Comuni sono
« autorizzati ad esigere per le spedizioni degli atti infradescritti,
« oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei
« casi in cui questi sono prescritti dalla legge ».

Art. 2. — Sono fatti salvi i diritti di quei Segretari comunali

ai quali al presente, o per convenzione speciale o per consuetudine sia stata rilasciata dai Consigli comunali l'esigenza per loro conto dei diritti stabiliti dalla tariffa.

III.

INGERENZA E FUNZIONI DELL'AUTORITÀ TUTORIA. AUTORITÀ TUTORIA E CONTENZIOSO.

57. *Bilanci preventivi.* — 58. *Quando provvede d'ufficio la Giunta amministrativa.* — 59. *Suoi doveri.* — 60. *Sue attribuzioni.* — 61. *Sindacato della Giunta sulle spese.* — 62. Segue. — 63. Segue. — 64. *I Comuni non possono modificare i bilanci in corso dell'anno.* — 65. *Eccedenza del limite delle sovraimposte.* — 66. *Sospensione dell'esazione delle tasse.* — 67. *Il fondo delle* casuali. — 68. *Ricorso dei contribuenti alla Giunta in via tutoria.* — 69. Segue. — 70. Segue. — 71. *Facoltà della Giunta.* — 72. Segue. — 73 .*Giurisdizione contenziosa della Giunta.* — 74. *Termine per ricorrere.* — 75. *Perentorietà del termine.* — 76. Segue. — 77. *Inappellabilità in via amministrativa.* — 78. *Ricorso all'Autorità giudiziaria.* — 79. *Competenza.* — 80. Segue. — 81. *Competenza del Ministero delle Finanze.* — 82. *Competenza dei Consigli comunali.*

57. I Comuni non possono sotto verun pretesto ritenersi dispensati dall'obbligo della formazione del bilancio preventivo. — Cons. di Stato, 23 dicembre 1871, Consiglio comunale di Predosa (*Riv. Amm.*, XXIII, 35; *Legge*, XII, II, 98; *Man.*, XI, 117).

58. Se essi trascurano l'obbligo loro, provvede la Deputazione, ora Giunta provinciale, d'ufficio. — Cons. di Stato, 23 dicembre 1871, Consiglio comunale di Predosa (*Riv. Amm.*, XXIII, 35; *Legge*, XII, II, 98; *Man.*, XI, 117).

59. È nulla di diritto la deliberazione della Deputazione, ora Giunta provinciale, con cui modifica un bilancio comunale sottoposto alla sua approvazione per eccedenza al limite legale della sovraimposta, senza prima avere ottemperato a quanto prescrive l'art. 140 della legge comunale. — Cons. di Stato, 6 maggio 1881 (*Legge*, XXI, II, 749).

60. A fronte del disposto della legge 14 giugno 1874, non può essere dubbio della facoltà, anzi del dovere della Giunta provinciale di *sindacare il bilancio* attivo e passivo del Comune, pel quale si domanda di eccedere la sovraimposta sui tributi diretti, sia per esaminare se siano state applicate le tasse prescritte, sia per riscontrare se per avventura sieno iscritte *spese facoltative*, od obbligatorie eziandio, che non cadano sotto la sanzione degli articoli 2 e 3 della suddetta legge, mentre in tal caso è debito della Deputazione provinciale di rilevarlo per giustificare il rifiuto o la limitazione dell'autorizzazione che si concede.

61. È incensurabile (in ispecie) la decisione colla quale la Deputazione, ora Giunta provinciale, limita fino ad una data con-

correnza la richiesta autorizzazione di eccedere la sovraimposta, riducendo la somma stanziata dal Comune per *fondo di riserva* e quella stanziata per la spesa obbligatoria della solennità della *festa nazionale*, affine di contenerle in limiti ragionevoli, avuto riguardo alla condizione del Comune, e fatti i confronti con altri Comuni; mentre ciò entra negli apprezzamenti discretivi della Deputazione provinciale. — Cons. di Stato, 4 giugno 1875, Comune di Dolo (*Riv. Amm.*, XXVI, 587; *Man.* XIV, 236).

62. La legge nell'attribuire alle Deputazioni ora Giunte provinciali, facoltà di sindacare le spese di bilanci comunali agli effetti dell'aumento dell'imposta, ha inteso conferire loro un *giudizio discrezionale*, di guisa che i loro apprezzamenti, tranne che appariscano capricciosi ed ingiusti, non possono essere contraddetti dal Governo. — Cons. di Stato, 4 agosto 1875, Comune di Noventa (*Riv. Amm.*, XXVII, 137; *Legge*, XVI, II, 42; *Giurispr. C. S.*, I, 433).

63. I Comuni non possouo riparare al disavanzo del bilancio con debiti a lunghe scadenze, aggravando così i bilanci futuri con carichi nuovi ed eccessivi.

La Deputazione provinciale, in vista di questo principio, opera legittimamente quando, potendosi sopperire alla deficienza del bilancio colla sovraimposta entro il limite legale, neghi che vi sopperisca per intero con un mutuo.

Quando il Comune sia reluttante a stabilire la sovraimposta entro il detto limite, la Deputazione provinciale deve provvedere d'ufficio ai termini degli art. 118 e 141 della legge comunale e provinciale. — Consiglio di Stato, 17 luglio 1874, Comune di Giffoni Vallepiana (*Legge*, XIV, II, 305; *Man.*, XIII, 278; *Boll. Giur.*, I, 64).

64. I Comuni non possono modificare nel corso dell'anno i loro bilanci per far luogo a rettificazioni di esiti o a riparazioni di spese omesse, in guisa da venire variati i ruoli dell' imposta dell'anno stesso che non possono subire variazioni, mentre i ruoli suppletori riguardano soltanto le ommissioni e rettificazioni del ruolo principale: tanto meno quando dovessero per ciò eccedere il limite legale dell'imposta.

Alle necessità dipendenti da casi straordinarî, i Comuni debbono provvedere con mezzi del pari straordinarî. — Consiglio di Stato, 12 agosto 1873, Cons. com. di Caldogno (*Riv. Amm.*, XXIV, 775; *Legge*, XIII, II, 275).

65. Se il Comune eccede nella sovraimposta, il bilancio *non diviene esecutorio*, finchè la Deputazione provinciale non abbia esaurita la sua giurisdizione a senso della legge 14 giugno 1874. — Consiglio di Stato, 28 agosto 1878, Comune di Rivarolo ligure (*Riv. Amm.*, XXIX, 833; *Man.*, XVII, 318; *Legge*, XIX, II, 90).

66. Se la Deputazione provinciale coll'autorizzare un Comune a eccedere il limite legale della sovraimposta abbia fatto assegnamento anche sulla tassa di famiglia iscritta in bilancio, non potrebbe il Consiglio comunale deliberare di non riscuotere la detta tassa e di far fronte alle spese, coll'avanzo sui fondi iscritti per altri scopi; ad esempio, per la costruzione di strade obbligatorie, poichè in tal guisa verrebbero alterate le condizioni del bilancio che determinarono il giudizio della Deputazione, ora Giunta provinciale, quando emanò il decreto di autorizzazione per la eccedenza;

e si violerebbe la legge 14 giugno 1874. — Cons. di Stato, 25 giugno 1869, Comune di Castelfidardo (*Racc.*, XXXI, 55).

67. Il fondo dei *casuali* rappresenta nei bilanci comunali una spesa facoltativa non dipendente da impegni precedenti, ma continuativa, e perciò la Deputazione, ora Giunta provinciale, quando è chiamata ad autorizzare l'eccedenza della sovraimposta, può esercitare su quel fondo un apprezzamento discrezionale. — Cons. di Stato, 15 dicembre 1876, Comune di San Michele al Tagliamento (*Man.*, XVI, 57).

68. I ricorsi dei contribuenti, che paghino insieme più del ventesimo delle contribuzioni dirette, contro le deliberazioni comunali che aumentino la sovraimposta, quando sono presentati fuori dei termini portati dall'articolo 251 della legge comunale e dall'art. 6 della legge 14 giugno 1874, sono inattendibili. — Consiglio di Stato, 24 agosto 1880, Comune di Berbenno (*Man.*, XIX, 375).

69. L'esistenza della tassa di famiglia non potrebbe dispensare il Comune dall'uniformarsi al Decreto della Deputazione, ora Giunta provinciale: questa trovando eccessiva la misura di una delle tasse, potrebbe contenerla entro giusti limiti. — Cons. di Stato, 9 luglio 1879, Com. di Francavilla sul Sinni (*Riv. Amm.*, XXX, 818; *Legge*, XX, II, 38).

70. Ai termini dell'art. 6, n° 1 della legge 14 giugno 1874 la giurisdizione della Deputazione provinciale in caso d'aumento delle imposte comunali non può spiegarsi se non viene eccitata da un reclamo dei contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al Comune. — Consiglio di Stato, 30 giugno 1877, Prop. di Roasio (*Riv. Amm.*, XXVIII, 661; *Giurispr. C. S.*, II, 562; *Man.*, XVI, 266).

71. La Deputazione, ora Giunta provinciale, nel rilevare la necessità per un Comune di eccedere il limite della sovraimposta ai tributi diretti, può dichiarare l'obbligo del Comune stesso di stabilire altre tasse, come la sovratassa al dazio di consumo governativo, la tassa di esercizio e rivendita, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, ed ove il Comune si rifiuti all'attivazione di esse, l'autorità tutoria usa del suo diritto coll'imporle d'ufficio.

72. Per la ricevibilità di un ricorso di contribuenti, che insieme paghino più del ventesimo delle contribuzioni dirette, è necessario che la deliberazione comunale, contro cui si reclama, abbia aumentato l'imposta e non sia ancora divenuta esecutoria. — Consiglio di Stato, 27 marzo 1875, Contribuenti del Comune di Putignano (*Giurispr. C. S.*, I, 315).

73. È perentorio il termine utile per l'interposizione dei ricorsi alla Deputazione, ora Giunta provinciale, in materia di *tasse speciali comunali*. — Cons. di Stato, 19 maggio 1875, Comune di Abano (*Man.*, XIV, 217; *Riv.*, *Amm.*, XXVI, 523; *Boll. Giur.*, II, 399).

74. Se sui regolamenti per l'applicazione delle tasse speciali dei Comuni (nella specie tassa di fuocatico) è fissato un termine agli interessati per ricorrere contro le decisioni del Consiglio comunale, agisce illegalmente la Deputazione provinciale che prenda in esame un ricorso presentato, scorso il termine suaccennato. — Cons. di Stato, 20 maggio 1874, Comune di Rieti (*Man.*, XIII, 247; *Riv. Amm.*, XXV, 722).

75. È tardivamente prodotto alla Deputazione, ora Giunta provinciale, e deve quindi essere rigettato un reclamo avverso l'imposizione di una tassa comunale, se lo è dopo che l'autorità tutoria ha approvato la proposta daziaria del Consiglio comunale. — Deputazione provinciale di Napoli, 8 gennaio 1869 (*Legge*, IX, II, 70; *Riv. Amm.*, XX, 352).

76. Imposta dal Comune una tassa, l'opposizione è ammessibile dopo la pubblicazione della deliberazione stata approvata dalla Deputazione, ora Giunta provinciale. — Tribunale di Nicastro, 20 giugno 1869, Cavallo-Odardo (*Gazz. G.*, X, III, 186).

77. Le decisioni emesse dalla Deputazione, ora Giunta provinciale, in materia di tasse comunali, sono inappellabili.

L' art. 7 della legge 11 agosto 1870, all. *O*, col quale si stabilisce che nascendo contestazioni fra Comuni appartenenti a diverse Provincie intorno alle tasse vetture e domestici, dovrà decidere il Ministero dell' Interno, non è applicabile per analogia alle altre tasse comunali.

78. In ispecie, il contribuente costretto a pagare la tassa di focatico in due Comuni in seguito alle decisioni di due Deputazioni, ora Giunte provinciali, non può ricorrere in via amministrativa al Ministero dell'Interno, ma deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenere un più equo riparto della tassa e l'intera cancellazione della medesima in uno dei due Comuni. — Cons. di Stato, 23 giugno 1877, Carucci (*Racc.*, XXIX, II, 94; *Man.*, XVI, 230).

79. Le cause in materia d'imposte comunali sono, come quelle in materia d' imposte erariali, di competenza dei tribunali civili, qualunque ne sia il valore. — Cass. Torino, 12 febbraio 1875, Comune di Canelli-Castino (*Boll. Giur.*, II, 153).

80. In materia di tasse dirette comunali le Deputazioni, ora Giunte provinciali, pronunciano non come autorità tutoria, ma come ultimi giudici amministrativi, contro i quali non può ammettersi appello nè puossi ricorrere al Re; solo rimedio è il ricorso all'Autorità giudiziaria ai termini dell'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo. — Nota Minist. 24 agosto 1874 (*Man.*, XIV, 24; *Riv. Amm.*, XXVI, 70).

81. Tutte le questioni che si sollevano nell' interpretazione delle tasse speciali consentite ai Comuni dalle leggi 20 marzo 1865, all. *A*, 28 giugno 1866, 26 luglio 1868 e 11 agosto 1870, sono di competenza del Ministero delle Finanze. — Nota Minist. 22 agosto 1872 (*Riv. Amm.*, XXIII, 724).

82. Il Consiglio comunale allorquando è chiamato a decidere in materia di tasse sui ricorsi degli interessati agisce come tribunale amministrativo, e non potrebbe quindi essere supplito dalla Giunta come negli altri casi contemplati dalla legge comunale. — Consiglio di Stato, 26 aprile 1869, Comune di Ancona (*Giurispr. C. S.*, I, 500; *Man.*, XV, 77).

IV.

IMPOSTE SOPPRESSE O INCOMPATIBILI COLLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

83. *Le tasse locali sono esclusivamente quelle indicate dalla legge.* — 84. *Tassa a carico dei mugnai.* — 85. *Tassa di* moggiatico. — 86. *Tassa sui teatri.* — 87. *Tassa sugli stampati.* — 88. *Ispezione del Catasto.* — 89. *Decime.* — 90. *Tasse sulle navi.* — 91. *Sopratasse di tonnellaggio e ancoraggio.* — 92. *Acque pubbliche.* — 93. *Atti dello Stato civile.* — 94. *Varie forme di tasse mobiliari.* — 95. *Emolumenti ai Segretari.* — 96. *Tasse sui molini ed opifici idraulici.* — 97. *Tassa per le guardie campestri.* — 98. *Matrimoni.* — 99. *Tassa per il medico.* — 100. *Trasporto al cimitero.* — 101. *Prestazioni sui demanii comunali.* — 102. *Tassa sulla caccia.* — 103. *Vendita della neve.* — 104. *Pedaggi.* — 105. *Privativa della fabbricazione del pane.* — 106. *Tassa per le operazioni di delimitazione delle proprietà.*

83. Non è permesso ai Consigli comunali imporre tasse di genere diverso, o sopra oggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 118 della legge comunale e provinciale.

Benchè la legge nel citato articolo permetta l'imposizione d'una tassa sullo *strame*, pure per questa tassa non può gravare che sul consumo di esso, e proporzionatamente a questo consumo.

Le tasse comunali anche permesse dalla legge non possono essere determinate in quota fissa e gravare su tutti gli abitanti del Comune, indipendentemente dall'estremo della consumazione del genere o della quantità che se ne consuma.

Benchè la legge permetta ai Comuni di far partito dell'uso dei beni comunali, pure non si può, senza che sia provveduto al regolamento per questo uso, imporre una tassa a titolo di correspettivo dell'uso stesso, nè in ogni caso farla pagare anche a quelli che non usano dei beni comunali.

Indipendentemente dalle disposizioni della legge comunale e provinciale non è permesso ai Comuni ristabilire sotto altro nome una delle tasse che furono già abolite, quando fu imposta la tassa erariale sulla ricchezza mobile. — Consiglio di Stato, 10 ott. 1867, Comune di Isola S. Giulio (*Legge*, VII, II, 378; *Man.*, VI, 378; *Riv. Amm.*, XIX, 46).

84. Non possono i Comuni imporre ai mugnai una tassa obbligatoria sul compenso in natura o in danaro dell'opera da loro prestata. — Consiglio di Stato, 27 luglio 1875 (*Boll. giurid.*, II, 548; *Man.*, XV, 13)

85. Fra le tasse che i Comuni sono autorizzati ad imporre non è compresa quella di moggiatico. — Consiglio di Stato del 18 gennaio 1873, Comune di Marcianise (*Legge*, XIII, II, 69; *Rivista Amm.*, XXIV, 131).

86. Non può l'Autorità comunale ingerirsi di quanto riguarda

l'apertura dei teatri, a meno che si tratti di teatro di proprietà comunale o di servizio da prestarsi dagli agenti del Comune.

Dopo la legge del 1865, qualsiasi disposizione di precedente regolamento municipale sui teatri, non può ritenersi esecutoria.

Non può quindi il Comune imporre una tassa sulla licenza per l'apertura dei teatri, spettando all'Autorità di pubblica sicurezza il concederla senza percepire altro diritto che l'importo della carta bollata e della stampa. — Consiglio di Stato, 26 luglio 1866, Morini (*Legge*, VI, II, 249; *Gazz. G.*, VII, III, 189).

87. L'Autorità municipale può determinare i luoghi per le affissioni di stampati al pubblico.

Non possono per altro i Comuni imporre tasse sulla medesima affissione e tanto meno darla in appalto con privativa. — Consiglio di Stato, 2 maggio 1871, Comune di Napoli (*Riv. Amm.*, XXIII, 311; *Legge*, XII, II, 86; *Man.*, XI, 96).

88. I Comuni che conservano una copia del catasto del territorio comunale non possono imporre una tassa a ciascun contribuente per la visione o ispezione volontaria di ogni partita ed intestazione catastale. — Nota Minist. Interno, 10 giugno 1874 (*Legge*, XIV, II, 264; *Man.*, XIII, 218).

89. In virtù della enumerazione *tassativa* contenuta nell'articolo 118 della legge dei mezzi per far fronte alle spese comunali, sono escluse le decime, le quali sono inoltre esplicitamente abolite dalla legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile. — Consiglio di Stato, 8 giugno 1866, Comune di Cannero (*Gazz. G.*, VII, III, 200).

90. Non può essere assecondata l'istanza di un Comune per venire per legge autorizzato ad imporre un contributo o tassa in ragione di cinquanta centesimi per tonnellata sopra legni mercantili, mentre questa tassa, venendo a risolversi in un'addizionale a quella di ancoraggio, non è conforme ai principii che regolano il vigente sistema delle imposizioni comunali, e costituirebbe una sovraimposta speciale onerosa pel commercio marittimo.

La tassa non potrebbe neppure essere consentita, quando avesse lo scopo apparentemente provvisorio di sopperire alle spese di costruzione del porto e del cantiere e se ne volesse limitare l'aggravio a carico « dei soli armatori del Comune, per quanto residenti altrove o nativi di altri Comuni, e in base al tonnellaggio nei legni mercantili superiori alle venti tonnellate ». — Nota Minist. 1° marzo 1873, Comune di Procida (*Riv. Amm.*, XXIV, 297).

91. Deve annullarsi la deliberazione comunale, che, per provvedere alle spese pel mantenimento di un porto messo a carico del Comune, impone una sovratassa sulla tassa governativa di ancoraggio e tonnellaggio. — Decreto prefettizio di Napoli, 25 novembre 1868, Comune di Portici (*Legge*, IX, II, 31; *Riv. Amm.*, XX, 169).

92. Il Comune non ha facoltà di imporre tasse sul corso delle acque correnti, e molto meno esso può pretendere la tassa qualificandola quale mezzo della concessione dell'uso delle acque medesime, quando manca il relativo contratto. — Catanzaro, 11 aprile 1870, Molì-Comune di Polia (*Gazz. G.*, XI, III, 255); Tribunale di Nicastro, 20 giugno 1869, Cavallo-Adoardo (*Gazz. G.*, X, III, 186).

93. Siccome i diritti che si riscuotono per gli atti dello Stato

civile costituiscono un'imposta a pro dell'erario comunale, il cederne la percezione al Segretario del Comune importa cedere un'imposta a un privato. La relativa deliberazione deve perciò essere annullata. — Deputazione provinciale di Napoli, 9 gennaio 1869, Comune di Ottaiano (*Legge*, IX, II, 64).

94. Tutte le tasse dirette, personali e mobiliari in favore dei Comuni e delle Provincie, e conseguentemente anche la tassa medica che esisteva in Lombardia, furono abolite il 1° gennaio 1864, al qual tempo si retrotrasse l'attuazione della legge 14 luglio 1864 relativa all'imposta sui redditi di ricchezza mobile. — Consiglio di Stato, 9 maggio 1871, Comune di Zinasco (*Legge*, IX, II, 237; *Riv. Amm.*, XXII, 581).

95. In quanto agli emolumenti che in alcuni Comuni gli ingegneri municipali sogliono esigere in occasione di appalti di lavori comunali, occorre ben distinguerli.

Se si tratta di onorari per allestimento di progetti, perizie, capitolato, per sorveglianza e collaudazione, a cui attendano i predetti ingegneri, e questi onorari, per patto espresso sono posti a carico degli intraprenditori, nulla osta alla loro riscossione, non essendo che un correspettivo dell'opera che prestano gli ingegneri, e un modo col quale i Comuni intendono soddisfarli del loro avere.

Se si tratta invece di emolumenti anche sugli appalti, nei quali non sia concorsa l'opera dell'ingegnere municipale, la loro riscossione non può essere permessa, risolvendosi in tal caso in una tassa non consentita da alcuna legge, e dovendo invece l'ingegnere che è impiegato del Comune essere pagato come gli altri impiegati del Comune. — Nota Ministeriale 4 marzo 1870 (*Riv. Amm.*, XXI, 171; *Legge*, X, II, 92).

96. Colla promulgazione della legge comunale 20 marzo 1865, deve intendersi cessata nei Municipi toscani la facoltà d'imporre e riscuotere la tassa speciale sui molini ed altri opifici idraulici, stabilita dalla legge granducale del 7 ottobre 1817. — Nota Ministeriale del 12 dicembre 1870, Prefetto di Lucca (*Man.*, X, 29; *Riv. Amm.*, XXII, 133).

97. La spesa che fa il Comune per le guardie campestri deve essere sostenuta colle somme iscritte sul bilancio ed a carico di tutti i contribuenti, e non la si può mettere a carico, mediante una speciale sovraimposta, dei soli proprietari dei terreni. — Consiglio di Stato, 8 nov. 1876, Comune di Cittanuova (*Man.*, XVI II; *Riv. Amm.*, XXVIII, 115); Cons. di Stato, 11 luglio 1877, Comune di Pomigliano d'Arco (*Man.*, XVI, 278).

98. Nè dall'art. 118 della legge comunale e provinciale, nè da altre disposizioni legislative i Comuni sono autorizzati ad imporre una tassa a coloro che vogliono celebrare il matrimonio nelle ore in cui gli uffizi comunali non sono aperti.

Non è neppure conveniente una tassa di questa specie, dacchè si creerebbero con essa degli ostacoli ad un atto che devesi invece, nell'interesse morale e sociale, quanto più si può facilitare. — Consiglio di Stato, 18 maggio 1879, Comune di Lucca (*Racc.*, XXIX, II, 78; *Man.*, XVI, 233; *Legge*, XVIII, 34); Consiglio di Stato, 28 maggio 1877, Quesito Ministeriale (*Giur. C. S.*, II, 790).

99. È legittimo il Decreto prefettizio col quale fu annullata una deliberazione comunale nella parte in cui, istituendosi la con-

dotta medica fra la generalità degli abitanti, si stabilì di far fronte alla relativa spesa con una tassa da imporsi per mezzo di ruolo speciale a tutte le famiglie residenti nel Comune in proporzione della loro agiatezza. Nè la legge comunale, nè altra legge speciale autorizza i Comuni ad imporre una consimile tassa. — Consiglio di Stato, 6 agosto 1879, Comune di Terranuova-Pausanio (*Man.*, XVIII, 285).

100. Non è ammissibile l'imposizione di una tassa a carico delle famiglie o degli eredi dei defunti non poveri, pel semplice trasporto di cadaveri al cimitero, essendo ciò obbligatorio pei Municipii, salvo ai privati di provvedere con mezzi proprii. — Consiglio di Stato, 11 novembre 1876, Comune di Cingoli (*Man.*, XVI, 75; *Riv. Amm.*, XXVIII, 421; *Legge*, XVII, II, 158).

101. A termini della Ministeriale del 12 febbraio 1812, non era interdetto ai Comuni di imporre delle prestazioni sui demanii comunali. — Cassazione Napoli, 10 settembre 1877, Vegri-Comune di Gorgoglione (*Gazz. proc.*, XII, 458).

102. Secondo il disposto dell'art. 712, Codice civile, i Comuni possono vietare la caccia sui proprii loro fondi.

Però gli stessi Comuni violano le disposizioni della legge comunale se deliberano d'imporre una tassa personale a quei forestieri che facessero domanda d'esercitare la caccia sul territorio comunale, non essendo questa tassa annoverata fra quelle che i Comuni possono imporre. — Consiglio di Stato, 16 settembre 1880, Prefetto di Novara (*Foro it.*, V, III, 139; *Man.*, XIX, 334).

103. Solamente il Governo può stabilire privative temporanee, non espressamente autorizzate dalla legge; epperò un Comune non ha facoltà di dare in appalto la privativa sulla vendita della neve (legge comunale e provinciale, art. 118). — Consiglio di Stato, 5 giugno 1878, Consiglio comunale di Sambuca-Zambut (*Racc.*, XXX, II, 67; *Foro it.*, III, III, 82; *Riv. Amm.*, XXIX, 639; *Man.*, XVIII, 231; *Legge*, XIX, II, 258).

104. Gli articoli 37 e 40 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici limitando la facoltà ai Comuni o alle Provincie di istituire pedaggi sulle loro strade al tempo presumibilmente necessario al rimborso delle spese di costruzione, escludono rigorosamente la manutenzione.

Questo principio si applica eziandio ai pedaggi preesistenti alla promulgazione di detta legge, nè si potrebbero mantenere con carattere di perpetuità, perchè si offenderebbe il principio capitale della legge, che è la libertà assoluta della viabilità.

La legge comunale e provinciale esclude recisamente il provento di pedaggi dalle rendite comunali, e lo consente solo all'effetto ed alle condizioni indicate dall'art. 40 della legge sui lavori pubblici, al quale corrisponde l'art. 118 della detta legge comunale. — Consiglio di Stato, 10 gennaio 1879, Comune di Peschiera (*Man.*, XIX, 171).

105. La deliberazione, colla quale un Consiglio comunale dichiari di stabilire la privativa della fabbricazione del pane per un determinato tempo (ad es. per un anno) e di formolare apposito regolamento, è in opposizione ai principî economici della nostra legislazione, fondata sulla libertà dell'industria e della libera concorrenza.

La temporaneità della privativa non toglie l'offesa alla legge ed ai piú sani principî economici.

Epperò se nel caso la Deputazione, ora Giunta provinciale, avesse approvato il regolamento per l'anzidetta privativa, si dovrebbe procedere all'annullamento, in senso dell'articolo 227 della legge comunale, non solo della deliberazione del Comune, ma anche del Decreto della Deputazione. — Consiglio di Stato, 31 luglio 1874 (*Riv. Amm.*, XXV, 846; *Legge*, XIV, II, 321; *Man.*, XIII, 292; *Boll. Giur.*, I, 118).

106. È contraria alla legge 1° marzo 1886 e al relativo regolamento 2 agosto 1887, e deve perciò essere annullata la deliberazione del Consiglio comunale, colla quale vengono assoggettati tutti i proprietari dei fondi del Comune ad una tassa a titolo di rimborso delle spese occorrenti per la redazione dei verbali di delimitazione delle rispettive proprietà nella revisione del catasto.

N. 1.

Decreto 10 febbraio 1889, n° 5921, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Veduto l'art. 90 della legge 30 dicembre 1888, n° 5865, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico, con le disposizioni di detta legge, quelle della legge 20 marzo 1865, all. *A*, e delle altre che l'hanno modificata;

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 1° febbraio 1889;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico della legge comunale e provinciale:

TITOLO PRIMO

DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL REGNO E AUTORITÀ GOVERNATIVE E AMMINISTRATIVE

ART. **1.** Il Regno si divide in Provincie, Circondari, Mandamenti e Comuni.

Uguale all'art. 1 della legge 1865.

ART. **2.** In ogni Provincia vi è un Prefetto, un Consigliere delegato e un Consiglio di Prefettura.

ART. **3.** Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia;

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'Autorità amministrativa, promuovendo, ove

occorra, il regolamento di attribuzione fra l'Autorità amministrativa e l'Autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n° 3771 (Serie 2ª);

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed, in caso d'urgenza, fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Presiede la Giunta provinciale amministrativa;

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata;

Dipende dal Ministro dell'Interno e ne eseguisce le istruzioni.

L'art. 3 della legge 1865 invece di *promuovendo, ecc.*, diceva: *elevando ove occorra i conflitti di giurisdizione secondo la legge del* 20 *settembre* 1865, *n.* 3780.

Art. 4. Se il Prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il Consigliere delegato.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, potrà essere con Reale Decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5. Il Consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e, quando ne sia richiesto dal Prefetto.

I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal Prefetto affidate.

I Segretari presso le Prefetture potranno essere incaricati per Decreto Reale delle funzioni di consigliere.

Eguale all'art. 5 della legge 1865.

Art. 6. Il Consiglio di Prefettura si compone di un numero di Consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due Consiglieri aggiunti.

È presieduto dal Prefetto o da chi ne fa le veci.

Pari all'art. 6 della legge 1865.

Art. 7. In ogni Circondario vi è un Sotto-Prefetto che compie, sotto la direzione del Prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Prefetto, e provvede nei casi d'urgenza, riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 7, legge 1865.

Art. 8. Il Prefetto od i Sotto-Prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore Autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Pari all'art. 8 della legge 1865.

Art. 9. Presso ogni Prefettura e Sotto-Prefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per Decreto Reale.

V. art. 9 legge 1865.

Art. 10. In ciascuna Provincia è istituita una Giunta provinciale amministrativa, ed è composta del Prefetto che la presiede, di due Consiglieri di Prefettura designati al principio di ogni anno dal Ministro dell'Interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per metà ogni biennio.

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.

Il Ministro dell'Interno designa pure un Consigliere di Prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per Decreto Reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della Provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Corrisponde all'art. 64 della legge 30 dicembre 1888.

« ART. 11 (1). Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa :

« *a*) I Deputati al Parlamento nella Provincia in cui furono eletti ;

« *b*) I Consiglieri provinciali della Provincia;

« *c*) I Sindaci dei Comuni della Provincia ;

« *d*) Gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

« *e*) Gli impiegati e agenti contabili della Provincia e dei Comuni « e delle Opere pie;

« *f*) Coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il « disposto degli art. 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n° 1938.

« Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le per- « sone contemplate nelle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* del presente articolo, che « in caso di elezione non avranno, fra 8 giorni dall'elezione medesima, « rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili ».

---

(1) L'art. 11 del testo unico (corrispondente all'articolo 65 della legge 30 dicembre 1888) fu però modificato in senso della legge seguente:

Legge in data 7 luglio 1889, n° 6173, che modifica l'art. 11 del testo unico della legge comunale e provvede alla nomina di Commissioni nei casi di scioglimento del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.

ART. 1. L'art. 11 del testo unico della legge comunale e provinciale è così modificato:

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa :

a) I Deputati al Parlamento nella Provincia in cui furono eletti;

b) I Consiglieri provinciali della Provincia;

c) I Sindaci e gli Assessori dei Comuni della Provincia;

d) Gl'impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio ;

e) Gl'impiegati ed agenti contabili della Provincia, dei Comuni e delle Opere pie ;

f) Coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli art. 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n° 1939.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della Giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* del presente articolo che in caso di elezione non avranno fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

La elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* del presente articolo rimarrà annullata di pieno diritto quando essi non rinunzino all'ufficio di commissari elettivi fra otto giorni della detta elezione o nomina.

I membri elettivi nella Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti Deputati al Parlamento nella Provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

TITOLO SECONDO

DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO I.

Del Comune.

Art. 12. Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco. Deve inoltre avere un Segretario ed un Ufficio comunale.

Più Comuni di un medesimo Circondario possono valersi dell'opera di un solo Segretario : più Comuni contermini possono, con l'approvazione del Prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Il Segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni; le conferme successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa al Consiglio di Stato.

Art. 1 della legge 30 dicembre 1888 che riforma l'art. 10 della legge 1865. — Al paragrafo terzo era scritto : « più Comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario, ed avere un solo archivio. Le altre disposizioni sono nuove ».

Art. 13. Il Consiglio è composto :

Di 80 membri nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di 60 membri nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti ;

Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

Di 30 membri nei Comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

Di 20 membri in quelli che superano i 3000 abitanti ;

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Corrispondente all'art. 11 della legge 1865.

Art. 14. La Giunta municipale si compone, oltre il Sindaco :

Di dieci Assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di otto assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti ;

Di sei nei Comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3000 ;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Art. 12, legge 1865.

Art. 15. Il Governo del Re potrà decretare l'unione di più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni, che verranno trasmesse al Prefetto. Questi trasmetterà al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei Comuni, che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno

di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 145, e nel primo paragrafo dell'art. 269.

V. art. 13, legge 1865.

Art. 16. I Comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro unione, potranno per Decreto Reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i Consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gli interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai Comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

Art. 14 della legge 1865.

Art. 17. Le borgate o frazioni di Comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere, in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un Decreto Reale che le costituisca in Comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal Comune al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un Comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue, per circostanze locali, sieno naturalmente separate da esso, ed abbiano le condizioni per essere costituite in Comune distinto.

Per Decreto Reale può una borgata o frazione essere segregata da un Comune ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del Comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del Comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

V. art. 3 della legge 30 dicembre 1888, eguale all'art. 15 della legge del 1865, eccetto una aggiunta fatta al secondo paragrafo, e nel terzo la sostituzione di *elettori residenti nella borgata o frazione a elettori della borgata o frazione*.

Art. 18. Ferma stando l'unità dei Comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per Decreto Reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al Consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il Prefetto trasmetterà al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

CAPO II.

Dell'elettorato.

Art. 19. Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1° di avere compiuto il 21° anno di età;

2° di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;

3° di sapere leggere e scrivere;

4° di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre Provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere.

V. gli art. 4, 5 e 12 della legge 30 dicembre 1888.

Art. 20. Sono elettori coloro che, in virtù della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n° 999, trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù dell'art. 2 della legge stessa.

Gli elettori, di cui al presente articolo, possono esercitare il loro diritto solamente nel Comune dove hanno il domicilio civile.

Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro Comune, e vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al Sindaco del Comune dove siano stabiliti, che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunziato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al Sindaco del Comune che abbandona.

La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

V. i paragrafi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 1888.

Art. 21. Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 19, coloro che provino di pagare annualmente nel Comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino L. 5 per tasse comunali di famiglia, di focatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Sono parimenti elettori:

1° coloro che tengono a mezzadria, o in affitto di qualunque specie, beni stabili colpiti da un'imposta diretta di qualsiasi natura, non minore di L. 15;

2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione o per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei Comuni che hanno meno di 1000 abitanti, di L. 20;
in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di L. 50;
in quelli da 2.500 a 10,000 abitanti, di L. 100;
in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di L. 130;
in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di L. 160;
in quelli superiori a 150,000 abitanti, di L. 200.

I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

L'ultimo capoverso non fa che riprodurre il primo paragrafo dell'art. 19 della legge 1865; il rimanente è eguale all'art. 6 della legge 30 dicembre 1888, il quale modifica l'art. 17 della legge 1865.

Art. 22. Si ritengono come inscritti da sei mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Conforme all'art. 20 della legge 1865.

Art. 23. L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato, non viene computata nel censo,

se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'inscrizione nelle liste.

Per gli effetti di cui ai n[i] 1 e 2 dell'art. 21, si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali.

V. art. 7 della legge 30 dicembre 1888.

Art. **24.** Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Eguale all'art. 21 della legge 20 marzo 1865.

Art. **25.** La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre revocabile.

Pari all'art. 22 della legge 1865, coll'aggiunta però del terzo alinea.

Art. **26.** La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. 23 della legge 1865.

Art. **27.** Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 24, legge 20 marzo 1865.

Art. **28.** I sott'ufficiali e soldati del Regio Esercito e della Regia Marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati per servizi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Havvi una simile disposizione nella legge elettorale politica del 24 settembre 1882.

Art. **29.** Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei Capitoli e delle Collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

gli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

coloro che hanno il maneggio del danaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col Comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal Comune medesimo.

Uguale all'art. 10 della legge 30 dicembre 1888.

Art. **30.** Non sono elettori, nè eleggibili:

a) gli analfabeti, quando resti nel Comune un numero di elettori doppio di quello dei Consiglieri:

b) le donne;

c) gli interdetti e gli inabilitati;

d) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

e) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglienza speciale.

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;

f) i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge;

g) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità;

h) i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento.

V. art. 11 della legge 30 dicembre 1888, completato coll'art. 26 della legge 20 marzo 1865.

Art. **31.** Non possono essere contemporaneamente Consiglieri nello stesso Comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale.

Pari all'ar. 27 della legge 20 marzo 1865.

Delle liste elettorali.

Art. **32.** Le liste elettorali sono permanenti: esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità delle disposizioni seguenti.

Sono modificati gli art. 28 e seguenti della legge 1865 — V. in proposito l'art. 12 della legge 30 dicembre 1888.

Art. **33.** Il 1° di gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che, non essendo inscritti sulle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 gennaio la loro inscrizione.

Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 maggio dell'anno in corso.

Art. **34.** Chi presenta la domanda per essere inscritto nelle liste elettorali del Comune, deve corredarla colle indicazioni comprovanti:

1° il luogo e la data della nascita;

2° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel Comune;

3° i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la inscrizione.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente; ove non possa

sottoscriverla, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. 35. Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d'inscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.

Art. 36. Trascorso il termine di cui all'art. 33, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

Art. 37. La Giunta deve formare o rivedere la lista degli elettori prima del 31 gennaio.

Essa può dividersi in sezioni di tre membri, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

Art. 38. La Giunta deve inscrivere nelle liste d'ufficio coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, quelli che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro inscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio civile nel Comune.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 1° gennaio.

Il primo capoverso di questo articolo è il disposto sostituito dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1888, alla prima parte dell'art. 21 della legge elettorale politica del 1882.

Art. 39. Le liste debbono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome, il nome e la paternità di tutti gli elettori del Comune, colle indicazioni di cui nell'art. 34.

Nella formazione delle liste è compilato colle stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle, un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 28.

Questo articolo riforma l'art. 29 della legge 20 marzo 1865.

Art. 40. Non più tardi del primo giorno di febbraio, la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste, a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 febbraio. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso all'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La Giunta immediatamente notifica al Prefetto della Provincia l'affissione dell'avviso.

Modifica l'art. 30 della legge 20 marzo 1865.

Art. 41. La pubblicazione prescritta dall'articolo 40 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l'inscrizione nelle liste elettorali.

Art. 42. La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta inscrizione, deve notificargli per iscritto al domicilio la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Art. 43. Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 40, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi inscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

Il reclamo, con cui s'impugna una inscrizizione, deve, entro i tre giorni successivi, essere notificato per cura della Giunta alla parte interessata.

Art. 44. Fra il 20 e l'ultimo giorno di febbraio, il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che

reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi e pronunziarsi sui reclami che fossero stati presentati.

Riforma l'art. 31 della legge 20 marzo 1865.

Art. 45. Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 marzo, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 marzo stesso.

I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al Prefetto della Provincia.

Riforma l'art. 31 della legge 1865.

Art. 46. Il Sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellati dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'art. 4, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Modifica l'art. 32 della legge 20 marzo 1865.

Art. 47. Qualora la Giunta o il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il Prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del Comune.

Art. 48. Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita inscrizione o cancellazione fatta nella lista.

Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto di usciere o per mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre giorni per rispondere.

Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

La Giunta provinciale amministrativa può anche inscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari; e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente inscritti, quantunque la inscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione.

Quest'articolo corrisponde all'art. 13 della legge modificatrice.

Art. 49. Spirato il termine di cui al precedente articolo, e non più tardi del 5 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 39, coi documenti relativi alle inscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al presidente della Giunta provinciale amministrativa.

L'altro esemplare della lista è conservato nella Segreteria del Comune.

Il presidente della Giunta provinciale amministrativa, entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta allo ufficio comunale.

Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Giunta provinciale amministrativa.

L'art. 15 della legge modificatrice diceva: « Sono applicabili alle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 37 e 42 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n. 999 ». Su questo articolo vennero plasmati gli articoli 49 e seguenti della presente legge.

Art. 50. La Giunta provinciale amministrativa, entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste e i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. 48.

Essa deve compiere gli esami sugli appelli e decidere sui medesimi non più tardi del 15 maggio.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa devono essere motivate.

Il n. 5 dell'articolo 12 della legge modificatrice diceva: « La definitiva approvazione della lista sarà decretata non più tardi del 15 maggio, e la pubblicazione sarà fatta non più tardi del 31 maggio ».

Art. 51. Il giorno 15 maggio la Giunta provinciale amministrativa decreta la definitiva approvazione della lista.

La lista deve essere pubblicata nel rispettivo Comune non più tardi del 31 maggio, e rimanervi affissa sino al 16 giugno.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, a cura del Sindaco, e nei modi stabiliti dall' art. 46, sono notificate agli interessati entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista.

Quest'articolo e il precedente riformano l'art. 36 della legge del 1865.

Art. 52. Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua istanza dinanzi alla Corte d'appello, producendo i titoli che dànno appoggio al suo reclamo. L'azione deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte d'appello indica una udienza in cui la causa è discussa in via di urgenza e con rito sommario.

Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nell'art. 51, il sopradetto ricorso con l'analogo decreto, si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare, per cura dell' appellante, alla parte interessata, qualora si impugni la inscrizione di uno o più elettori; ed invece al Prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine è invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'art. 51, a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell' articolo precedente.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, conservano il diritto di voto tanto gli elettori che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell' anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa

Quest'articolo e i seguenti fino al 57 riproducono gli art. 37, 38 e 39 della legge elettorale politica e riformano gli articoli dal 39 al 45 della legge del 1865.

Art. 53. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella Cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un Consigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. 54. Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al Sindaco le sentenze della Corte d' appello per curarne la esecuzione e la notificazione senza spesa agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d' urgenza l' udienza per la discussione della causa.

Art. 55. La Giunta municipale, appena le venga notificata la profe-

rita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.

Egual disposizione si trova pure nella legge elettorale politica.

Art. 56. Tutti gli atti concernenti l' esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui agli art. 43, 48 e 52, hanno l'obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultano inscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclama per la iscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto ad una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Art. 57. Tutti gli atti e documenti concernenti l' annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque presso la Segreteria comunale e provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Giunta provinciale amministrativa, sarà conservata negli archivi della Prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Art. 58. L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell' anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente approvate.

Sino alla revisione dell' anno successivo, e salvo quanto è disposto nell' art. 55, non possono farsi alle liste altre variazioni all' infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dello elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

Spetterà inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco di cui all'art. 28 le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta amministrativa almeno 15 giorni prima delle elezioni di cui al presente articolo.

Corrisponde all'art. 15 della legge modificatrice.

Art. 59. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Giunta amministrativa, che cancella gli elettori dal Consiglio comunale nuovamente inscritti, non è sospensivo

Quest'articolo e l'ultimo comma dell'art. 52 riformano l'art. 43 della legge del 1865.

Art. 60. Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal Sindaco un certificato comprovante la loro inscrizione sulla lista, in base alla quale si procede alle elezioni.

Anche negli ultimi tre giorni che precedono quello fissato per le elezioni, gli elettori possono richiedere il certificato d'inscrizione che non avessero prima ricevuto.

L' ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti all' elezione almeno ore cinque per giorno, sotto la responsabilità del segretario, che in caso di contravvenzione sarà punito con multa da L. 50 a L. 500.

Art. 17, legge modificatrice.

Art. 61. Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Art. 18, legge modificatrice. In esso è riprodotto il 1 paragrafo dell'art. 46 della legge del 1865, sostituita *sessione* a *tornata*.

Art. 62. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni Consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori d'una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei Consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei Consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Corrisponde all'art. 19 della legge modificatrice. Riproduce in sostanza l'art. 47 della legge del 1865 sostituendo *Giunta amministrativa* a *Deputazione provinciale.*

Art. 63. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il Comune si divide in Sezioni. Ogni Sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i Consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo paragrafo dello articolo 62.

V. art. 49, legge 1865.

Art. 64. Il Prefetto, d'accordo col primo Presidente della Corte di appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun Comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi della riunione.

Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane.

V. art. 20, legge modificatrice.

Art. 65. La lista degli elettori, quella dei Consiglieri da surrogarsi e la lista dei Consiglieri che rimangono in ufficio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

V. art. 51, legge del 1865.

Art. 66. Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori, o da ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali.

In caso di necessità riconosciuta dal primo Presidente della Corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-pretore o il conciliatore.

Il primo Presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'articolo precedente, e non più tardi di otto giorni prima dell'elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola Sezione.

In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assumerà la presidenza il Sindaco o uno dei Consiglieri per ordine di anzianità.

V. art. 21, legge modificatrice.

Art. 67. Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al Presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza di voti i quattro scrutatori definitivi, ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda, e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti, nell'ordine seguente:

1° I cancellieri, vice-cancellieri di Corti, Tribunali o Preture, segretari e vice-segretari degli uffici del Pubblico Ministero;

2° Notai;

3° Segretari e vice-segretari comunali;

4° Altri elettori.

Il presidente, se è elettore, vota in quella Sezione dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo; esso è rimunerato con un onorario di L. 10.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

V. art 2, legge modificatrice.

Art. 68. Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo, perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo.

V. art. 23, legge modificatrice.

Art. 69. Tre membri almeno dell' ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

V. art. 56, legge del 1865.

Art. 70. Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

V. art. 59, legge del 1865.

Art. 71. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei Consiglieri, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza della Corte d' appello, con cui si dichiari ch' essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dall'art. 52.

V. art. 60, legge del 1865.

Art. 72. Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

V. art. 48, legge del 1865.

Art. 73. Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua inscrizione nelle liste.

Uno degli scrutatori tiene innanzi a sè un'esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della Sezione. Questa lista deve contenere una colonna per la firma dello scrutatore, di fronte ai nomi degli elettori.

L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un' urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò constare, apponendo la propria firma di fronte al nome dell'elettore nella colonna della lista indicata al secondo paragrafo del presente articolo.

Quest'articolo riforma gli art. 61 e 62 della legge del 1865. Corrisponde all'art. 24 della legge modificatrice.

Art. 74. Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i Consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei Consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei Consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i Consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

V. art. 25, legge modificatrice.

ART. 75. Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane.

Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Riforma l'art. 63 della legge del 1865. Corrisponde all'art. 26 della legge modificatrice.

ART. 76. Compiute le operazioni, di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione: apre quindi l'urna, riscontra il numero delle schede deposte dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale, e le ripone nell'urna.

Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare, secondo i casi, allo scrutatore eletto con minor numero di voti, o al più giovane di età.

Gli altri scrutatori notano ed il segretario rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Riforma l'art. 65 della legge del 1865. Corrisponde all'art. 27 della legge modificatrice.

ART. 77. La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

V. art. 64, legge 1865.

ART. 78. Quando il numero dei Consiglieri da eleggere non ecceda i 20, e gli elettori che votarono nella Sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente, e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando per il numero dei Consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa mandare a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio dovranno apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta, e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'ommessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni.

V. legge 30 dicembre 1888, art. 28.

Art. 79. Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Quest'articolo corrisponde all'art. 54 della legge del 1865.

Art. 80. Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei Consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Corrisponde all'art. 55, legge 1865.

Art. 81. Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 74;

2° quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto; come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Quest'articolo corrisponde all'articolo 29 della legge modificatrice 30 dicembre 1888, e non è che la riproduzione degli art. 69 e 70 della legge del 1865.

Art. 82. L'ufficio di ciascuna Sezione pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della Sezione e sulla nullità delle schede.

Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 83. L'ufficio della Sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale la adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del Comune.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle Sezioni che contengono il riscontro dei voti.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il secondo alinea dell'articolo 74 della legge 20 marzo 1865.

Art. 84. Il presidente dell'ufficio della prima Sezione, quando il Comune ha più Sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore, i presidenti delle altre Sezioni, e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna Sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, ai quali è provveduto ai termini dell'art. 82.

Il segretario della prima Sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Gli art. 82, 83 e 84 corrispondono agli art. 30, 31 e 32 della legge modificatrice 30 dicembre 1888 e riformano l'art. 73 della legge 1865.

Art. 85. Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al Prefetto o Sotto-Prefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

La Giunta nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Quest'articolo riproduce il 1 e il 3 alinea dell'art. 74 della legge del 1865.

Art. 86. S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Conforme all'art. 76, legge 1865.

Art. 87. Quando l' elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 88. Quando in alcune Sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, in tal caso, se il voto degli elettori di tali Sezioni non influisse sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà entro un mese nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto di concerto col primo Presidente della Corte di appello.

Art. 33 e 34, legge modificatrice.

Art. 89. Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 31, il Consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Conforme all'art. 72 della legge del 1865.

Art. 90. Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avervi interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

Il Sindaco notificherà entro cinque giorni all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di 5 giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a norma degli art. 52, 53 e 54.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

Quest'articolo corrispondente all'art. 35 della legge modificatrice, riforma l'articolo 75 della legge del 1865.

Art. 91. Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.

Art. 92. Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto a ingannare, ottiene o per sè o per altri la inscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito con la detenzione da uno a tre mesi o con la multa da L. 100 a 1000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita inscrizione o cancellazione.

Con la pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

Art. 93. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla metà.

Art. 94. Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dallo esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della multa fino a L. 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazione, è applicato il massimo della pena.

Art. 95. I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica Amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione sono puniti con multa da L. 500 a 1000, o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un auno.

La predetta multa, o la detenzione, si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minaccie spirituali, o con le istruzioni sopra indicate.

Art. 96. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, con la dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a L. 2000.

Art. 97. Chiunque senza diritto s'introduce, durante le operazioni

elettorali, nel luogo dell'adunanza, è punito con ammenda estensibile a L. 100, e col doppio di questa ammenda chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile a L. 200, è punito chi, nella sala dove si fa la elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine, dal presidente, non obbedisce.

Art. **98**. Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una Sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più Sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 100 a 1000.

È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 73 e 74.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è elevata al doppio.

Art. **99**. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a L. 500.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od ommissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali e cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e dalla trasmissione dei verbali all'Autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di iscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a L. 500.

Art. **100**. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste, ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità, od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8.

Art. **101**. Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove, per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di due, nè maggiore di cinque anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Gli articoli 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 corrispondono agli articoli 37 a 46 della legge modificatrice.

Art. **102**. Gli articoli 69 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Corrisponde all'art. 76 della legge del 1865.

CAPO III.

Del Consiglio comunale.

Art. **103**. Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente o per determinazione del Sindaco, o per deliberazione della Giunta comunale, o per domanda d'una terza parte dei Consiglieri.

Nei due ultimi casi, la riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

In tutti i casi, il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

È in facoltà del Prefetto d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Quest'articolo corrisponde all'art. 47 della legge modificatrice. L'art. 77 della vecchia legge comunale, modificato colla legge 1 luglio 1873, n. 1409, stabiliva il mese di *settembre* ed *ottobre* per le sessioni antunnali. Per l'art. 73 della legge del 1865 era necessaria l'autorizzazione del Prefetto per *la riunione straordinaria del Consiglio comunale per deliberare sopra oggetti particolari* che dovevano *essere indicati.*

Art. **104**. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, e con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 48, legge modificatrice. Quest'articolo riforma gli articoli 79 e 80 della legge del 1865.

Art. **105**. Il Prefetto ed il Sotto-prefetto possono intervenire ai Consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 81, legge 1865.

Art. **106**. Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue fra-

zioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne lo andamento, e vederne i conti.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, ed i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Dalle decisioni del Prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Sarà inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Corrispondente all'art. 82, legge 1865.

Art. **107**. Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle Amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune.

Il Prefetto, udito il Consiglio di prefettura, pronuncia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

V. art. 83, legge 1865.

Art. **108**. Il Consiglio comunale nella Sessione di primavera:

rivede e stabilisce le liste elettorali;

esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

V. art. 85, legge 1865.

Art. **109**. Nella Sessione d'autunno:

elegge i membri della Giunta municipale;

delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i Consiglieri estranei alla Giunta municipale.

V. art. 84, legge 1865.

Art. **110**. Tanto il Sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, potrà presiedere il Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

V. art. 86, legge 1865.

Art. **111**. Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1° Agli uffizi, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2° Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre e degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale;

3° Agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni;

4° Alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5° Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla crea-

zione di prestiti, alla natura degl'investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6° Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni;

7° Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8° Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9° Al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10° Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11° Ai dazi od alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprii dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla Giunta od al Sindaco.

V. art. 87, legge 1865.

Art. **112**. I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degl'intervenuti. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

V. art. 89, legge 1865.

Art. **113**. Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel Comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con Decreto Reale.

V. art. 90, legge 1865, e art. 44, Regolamento.

Art. **114**. Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, colla autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione del Comune.

La Giunta prima di concedere l'autorizzazione sentirà il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordinerà al Comune d'intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di Comune avesse da far valere una azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potrà nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

V. art. 88, legge modificatrice.

CAPO IV.

Della Giunta municipale.

Art. **115**. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta comunale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportata la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione

Gli Assessori si rinnovano ogni anno per metà; quelli che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Corrisponde all'articolo 49 della legge modificatrice — Riforma l'articolo 91 della legge del 1865.

Art. **116.** La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

V. art. 92 della legge del 1865.

Art. **117.** Appartiene alla Giunta:

1° Di fissare il giorno per l'apertura delle Sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2° Di nominare e licenziare, sulla proposta del Sindaco, i servienti del Comune;

3° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4° Di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatorii per legge, e deliberati in massima dal Consiglio;

5° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali;

6° Di formare il progetto dei bilanci;

7° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

9° Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

10° Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

11° Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

12° Di promuovere le azioni possessorie.

Conforme all'art. 93 della legge del 1865.

Art. **118.** La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al Prefetto; e ne sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica. Ad esse è applicabile la disposizione dell'articolo 113.

Quest'articolo ehe non è che la riproduzione dell'art. 58 della legge modificatrice, riforma l'articolo 94 della legge del 1865 specificando i casi d'urgenza, e prescrivendo espressamente la ratifica del Consiglio.

Art. **119.** La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono per lo meno in numero di tre.

Corrispondente all'art. 95 della legge del 1865.

Art. **120.** La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

Corrispondente all'art. 96 della legge del 1865.

CAPO V.

Del Sindaco.

ART. **121**. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Corrispondente all'art. 97 della legge del 1865.

ART. **122**. Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più Comuni.

Corrispondente all'art. 99 della legge del 1865.

ART. **123**. Il Sindaco, nei Comuni capoluoghi di Provincia e di Circondario o che abbiano una popolazione superiore a 10 mila abitanti, è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

Negli altri Comuni la nomina è fatta dal Re fra i Consiglieri comunali.

Il Sindaco dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di Consigliere.

I Comuni che, per virtù del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del Sindaco, non lo perderanno quando cessassero di essere capoluoghi di Provincia o di Circondario.

Corrisponde all'art. 50, legge modificatrice — Riforma l'art. 98 della legge del 1865.

ART. **124**. Per la elezione del Sindaco da farsi dai Consigli comunali saranno osservate le norme seguenti:

Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, l'elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di Sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta coll'intervento di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio, ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei Consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del Sindaco è presieduta dall'Assessore anziano, se la Giunta comunale è in funzione, altrimenti dal Consigliere anziano.

Eguale all'art. 51 della legge modificatrice.

ART. **125**. I Sindaci eletti dal Consiglio comunale possono essere rimossi dall'ufficio, per deliberazione motivata, dal Consiglio stesso.

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sopra la rimozione del Sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del Prefetto, o di un terzo almeno dei Consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i Sindaci rimangono sospesi delle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio

a giudizio, o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati, decadono di pieno diritto del loro ufficio.

I Sindaci, siano eletti dal Consiglio o nominati dal Re, possono essere sospesi dal Prefetto o rimossi dal Re per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

Il Sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due trienni.

La qualità di Sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere.

I decreti di rimozione del Sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato ed alla Camera dei deputati.

L'art. 109 della legge del 1865 stabiliva soltanto « la rimozione dei Sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal Prefetto, che dovrà immediatamente riferire al Ministero dell'interno per gli ordini del Re ». Il presente art. corrisponde all'art. 52 della legge modificatrice.

Art. 126. Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo, o non li adempia regolarmente, può con decreto del Prefetto, o per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico del commissario saranno addossate al Comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il Sindaco. Su di essa pronunzierà l'Autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Riproduce l'art. 53 della legge modificatrice.

Art. 127. Ogni Consigliere può essere nominato Sindaco, ad eccezione:

di chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

del ministro di un culto;

di colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici.

Riproduce l'art. 54 della legge modificatrice.

Art. 128. Il Sindaco, prima di entrare in funzioni, presta dinanzi al Prefetto il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il Sindaco che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione o della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Riproduce l'art. 56 della legge modificatrice. Quest'articolo riproduce quasi letteralmente la formula del giuramento prescritto dall'art. 50 del regolamento. L'art. 50 della legge 1865 diceva soltanto: *Il Sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il prefetto od un suo delegato.*

Art. 129. Sono applicabili alle elezioni del Sindaco le disposizioni penali degli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

Art. 57 della legge modificatrice.

Art. 130. I distintivi dei Sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

V. art. 51 del Regolamento.

Art. 131. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:

1° Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2° Convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli Assessori da esso delegato;

3° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4° Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;

5° Stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

6° Provvede all'osservanza dei regolamenti;

7° Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8° Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° Rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del Comune;

10° Sovraintende a tutti gli uffizi e istituti comunali;

11° Può sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12° Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Conforme all'art. 102, legge 1865.

Art. **132.** Quale ufficiale del Governo è incaricato, sotto la direzione delle Autorità superiori:

1° Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2° Di tenere i registri dello Stato civile a norma delle leggi;

3° Di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4° D'invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6° D'informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I Consiglieri comunali che surrogano il Sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Conforme all'art. 103, legge 1865.

Art. **133.** Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al numero 5 dell'art. 167, nonchè di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Conforme all'art. 104, legge 1865.

Art. **134.** Contro il rifiuto opposto dal Sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Riproduce l'art. 55 della legge modificatrice.

Art. **135.** Nei Comuni divisi in borgate o frazioni il Sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni dove, per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni, lo creda utile, ad uno dei Consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. **136.** I Comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri: nel quale caso competerà al Sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo a senso degli art. 132, 133, e 135

della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del Prefetto.

Art. **137**. Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate a tenore degli articoli 15 e 18, risiederà un delegato del Sindaco, da lui nominato ed approvato dal Prefetto. Esso verrà scelto tra i Consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di ufficiale del Governo a termine degli articoli 132, 133 e 135. Farà osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella Sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al Prefetto per lo effetto degli articoli 162 sino a 164.

Art. **138**. In caso di assenza od impedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, ne fa le veci l'Assessore anziano, ed in mancanza degli Assessori, il Consigliere anziano.

Art. **139**. Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicabili ai Sindaci.

Gli articoli 135, 136, 137, 138 e 139 sono conformi agli articoli 105, 106, 107, 108, 110, della legge del 1865.

CAPO VI.

Dell'amministrazione e contabilità comunale.

Art. **140**. In ogni Comune si deve formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Devesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di Sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al Prefetto o rispettivamente al Sotto-Prefetto.

Conforme all'art. 111, legge 1865.

Art. **141**. I beni comunali devono di regola esser dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

Conforme all'art. 112, legge 1865.

Art. **142**. L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio comunale.

Conforme all'art. 113, legge 1865.

Art. **143**. I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 114, legge 1865

Art. **144**. Le spese comunali sono obbligatorie e facoltative.

Art. 115, legge 1865.

Art. **145**. Sono obbligatorie le spese:

1° Per l'ufficio e per l'archivio comunale;

2° Per gli stipendi del Segretario e degli altri impiegati ed agenti;

3° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

4° Per le imposte dovute dal Comune;

5° Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto da istituzioni particolari;

6° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;

7° Pel pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9° Per la costruzione e il mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformità delle leggi;

10° Pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente;

11° Pei cimiteri;

12° Per l'istruzione elementare dei due sessi;

13° Per l'illuminazione dove sia stabilita;

14° Per i registri dello Stato civile;

15° Per l'associazione alla Raccolta ufficiale degli atti del Governo;

16° Per le elezioni;

17° Per le quote di concorso alle spese consorziali;

18° Per la polizia locale. E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative del Regno;

19° Per la sala d'arresto presso la giudicatura del mandamento e per la custodia dei detenuti.

Conforme all'art. 116 della legge del 1865, dal quale venne tolto il n. 14 *per la guardia nazionale*.

ART. 146. Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Conforme all'art. 117, legge 1865.

ART. 147. Potranno i Comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° istituire dazi da riscuotersi per l'esercizio o per abbonamento sui commestibili e sulle bevande non colpite da dazi governativi, sui foraggi, sui combustibili, sui materiali da costruzioni ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, escluso però sempre ogni divieto od onere sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nello interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;

2° imporre una sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a pro dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani non addetti alla custodia degli edifici rurali o del gregge;

4° esercitare direttamente o dare in appalto l'ecercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera e mercato, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

5° imporre una tassa per la occupazione di spazio ed aree pubbliche ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione;

6° fare sovraimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

Conforme all'articolo 118 della legge del 1865: fu modificato il n. 1 mettendolo meglio in relazione colle vigenti leggi daziarie e completandolo col n. 2; al n. 3 furono indicate le nuove tasse locali autorizzate dopo il 1865; al n. 5 si limitò la sovrimposta alle sole contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

ART. 148. In caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovraimposta alle contribuzioni dirette.

Conforme all'art. 119 della legge del 1865. — La disposizione del testo non è però più esattamente conforme alla legge perchè se la disposizione stessa doveva avere efficacia piena quando nessun limite era stabilito alla sovraimposta, non può più averla in oggi, dopo la legge 1 marzo 1886 (art. 50 e 52) e le leggi anteriori ad essa che avevano in tanti modi limitata la sovraimposta. La redazione dell'articolo è dunque incompleta perchè manca del necessario coordinamento alla legge posteriore a quella del 20 marzo 1865, allegato *A*.

ART. 149. L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del Comune.

Conforme all'art. 120, legge 1865.

ART. 150. L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli con privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Conforme all'art. 123, legge 1865.

ART. 151. Nella prima metà di gennaio i Sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

ART. 152. Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al Prefetto e rispettivamente al Sotto-prefetto.

Dietro il loro *visto*, e trascorsi i termini stabiliti dall'articolo 164, la Giunta ne rimetterà nota all'esattore per la riscossione.

Conforme all'art. 121, legge 1865.

ART. 153. La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'articolo 106 farà parte del bilancio.

Conforme all'art. 122, legge 1865.

ART. 154. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco, da un Assessore e dal Segretario del Comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Conforme all'art. 124, legge 1865.

ART. 155. Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un Comune, rimarrà per questo solo fatto contabile sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Conforme all'art. 126, legge 1865. A questo riguardo v. art. 289, Cod. penale.

ART. 156. Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Conforme all'art. 127, legge 1865.

ART. 157. Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il Prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Conforme all'art. 128, legge 1865.

Art. **158.** Il Prefetto e rispettivamente il Sotto-Prefetto hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.

In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più membri delegati dalla Giunta municipale.

Rogherà gli atti il Segretario di Prefettura e Sotto-Prefettura, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al Segretario comunale.

Conforme all'art. 129, legge 1865.

Art. **159.** I Comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che vengano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune;

2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni.

3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria; e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione ci siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal Genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge, ovvero il pagamento di un debito a cui sia il Comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;

5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i Comuni per oltre cinque anni, e le spese facoltative quando le sovraimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo potrà essere abbreviato dal Prefetto con Decreto motivato.

Art. **160.** Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può essere contratto se gl' interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da inscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del Comune valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori saranno in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulterà a carico del Comune.

Per la validità delle cartelle del debito comunale e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del Prefetto, al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.

Gli articoli 159 e 160 corrispondono rispettivamente agli articoli 67 e 68 della legge modificatrice.

CAPO VII.

Della vigilanza e della ingerenza governativa sull' amministrazione comunale, e delle relative attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa.

Art. **161.** Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte comunali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, sarà, a cura dei Sindaci, trasmesso ai Prefetti, e rispettivamente ai Sotto-prefetti, entro otto giorni dalla loro data.

Il Prefetto ed il Sotto-prefetto ne mandano immediatamente ricevuta all'Amministrazione comunale.

Corrisponde all'art. 59 della legge modificatrice, riproducendo sostanzialmente l'art. 131, legge 1865.

Art. **162.** Il Prefetto, od il Sotto-prefetto esamina se la deliberazione:

1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

2° se con essa siansi violate disposizioni di legge.

Art. **163.** Se il Prefetto, o Sotto-prefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'art. 161, sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al Sindaco, ed anche al Prefetto, se sia emanato dal Sotto-prefetto.

Art. **164.** La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del Prefetto o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di quindici giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e per i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza dei due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne la esecuzione.

Il Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell' atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'art. 162.

L' annullamento non potrà essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'art. 161.

Art. **165.** Contro il decreto di annullamento può il Consiglio comunale ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Gli articoli 162, 163, 164 e 165 riproducono gli articoli 60, 61, 62 e 63 della legge modificatrice.

Art. **166.** Sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

1° L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione dei prestiti;

2° L'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del Tesoro;

3° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

Corrisponde all'art. 137, legge 1865, fuorchè invece di Deputazione provinciale nel presente è detto Giunta provinciale amministrativa.

Art. **167.** Sono altresì soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

1° Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;

2° I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostituzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del Genio civile della Provincia a termini della legge;

3° I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del Comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli interessati;

4° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

5° I regolamenti di edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni;

Il Prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla Giunta provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai n[i] 4 e 5. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Corrisponde all'art. 138, legge 1865, venne però tolto il n. 3: « l'istituzione di fiere e di mercati ».

Art. **168.** Sono egualmente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano:

1° L'introduzione dei pedaggi;

2° Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al Comune.

Il reclamo potrà essere presentato fino al giorno in cui la deliberazione comunale, diventa esecutoria. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio comunale, specifica le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. **169.** Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il Prefetto, quanto la Giunta provinciale amministrativa, ne faranno conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del Comune le indagini che crederanno necessarie.

Art. **170.** Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. **171.** Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Giunta provinciale amministrativa.

Art. **172.** Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa i Consigli comunali e i Prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvederà con Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. **173.** Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio una azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla Giunta provinciale amministrativa nella cui giurisdizione è posto il Comune.

Art. **174.** Il Prefetto, o Sotto-prefetto, potrà verificare la regolarità del servizio degli uffizi comunali.

In caso di ommissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Gli articoli dal 168 al 174 sono conformi agli articoli dal 139 al 145, legge 1865.

CAPO VIII.

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.

Art. 175. Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai Prefetti, dai Sotto-prefetti e dai Sindaci.

Art. 146, legge 1865.

Art. 176. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà, sino a prova contraria, la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore, dinanzi al Sindaco, di uno degli agenti del Comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel Codice di procedura penale.

Art. 147, legge 1865.

Art. 177. Sì prima che dopo la detta deposizione, il Sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambo le parti col Sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare obblazione per l'interesse pubblico.

L'obblazione sarà accettata dal Sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 148, legge 1865.

Art. 178. Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo 176 saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco, per l'opportuno procedimento al Pretore che ne spedirà ricevuta.

Art. 149, legge 1865.

Art. 179. Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 150, legge 1865.

TITOLO TERZO.

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

CAPO I.

Delle Provincie.

Art. 180. La Provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed a un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Art. 181. L'amministrazione d'ogni Provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale.

Il Prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Art. 182. Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

1° I beni e le attività patrimoniali della Provincia e dei suoi Circondari;

2° Le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della Provincia e dei suoi Circondari;

3° I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle Provincie dalle leggi speciali;

4° Gli interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

I tre articoli di questo Capo corrispondono rispettivamente agli art. 152, 153 e 154 della legge del 1865.

CAPO II.

Del Consiglio provinciale.

Art. 183. Il Consiglio provinciale si compone:

Di 60 membri nelle Provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;

Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

Di 20 nelle altre.

Conforme all'art. 155 della legge del 1865.

Art. 184. Il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per Mandamenti.

Conforme art. 156, legge 1865.

Art. 185. I Consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del Mandamento. Essi però rappresentano l'intera Provincia.

Conforme art. 157, legge 1865.

Art. 186. Per le elezioni dei Consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo Comune dello stesso Mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il Consigliere provinciale, quand'anche trovisi inscritto nelle liste di più Comuni.

Corrisponde all'art. 9 della legge modificatrice.

Art. 187. Niuno può essere contemporaneamente Consigliere in più Provincie.

Chi è eletto in due o più Provincie, ovvero in due o più Mandamenti di una stessa Provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più Provincie siede nel Consiglio della Provincia nella quale ottenne un maggiore numero di voti; ed ove sia eletto in più Mandamenti di una stessa Provincia, la Deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Conforme, art. 158, legge 1865.

Art. 188. Alle elezioni dei Consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e norme fissate per le elezioni dei Consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di più Mandamenti o Comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i Comuni che la compongono.

Il primo alinea corrisponde all'art. 159, legge 1865. Il secondo è il secondo paragrafo dell'articolo 70, legge modificatrice

Art. 189. Compiute le operazioni a termini dell'art. 84, il Presidente dell'ufficio principale di ogni Comune trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla Deputazione provinciale.

La Deputazione provinciale in seduta pubblica verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a Consiglieri provinciali i condidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Secondo l'art. 160, legge 1865, gli atti venivano trasmessi al Prefetto.

ART. **190**. Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima Sessione. Il Consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai Tribunali.

Conforme art. 161, legge 1865.

ART. **191**. Sono eleggibili a Consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

coloro che, non essendo domiciliati nella Provincia, non vi possiedono beni stabili e non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'articolo 29;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la Provincia;

coloro che hanno stipendio dalla Provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla Provincia, nonchè gli impiegati contabili ed amministrativi dei Comuni e delle Opere pie poste nella Provincia;

coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'art. 30;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Provincia, od in società od imprese a scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dalla Provincia.

I magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Corrisponde all'art. 69, legge modificatrice, e riforma l'art. 162, legge 1865.

ART. **192**. Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della Provincia.

Conforme art. 163, legge 1865.

ART. **193**. Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal Prefetto o da chi lo rappresenta.

Il Prefetto può intervenire alle sedute in qualità di Commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al Ministro.

Conforme art. 164, legge 1865.

ART. **194**. Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del Prefetto, o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei Consiglieri.

La sessione straordinaria è annunziata dalla *Gazzetta Ufficiale* o dal *Foglio degli annunzi legali* della Provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti da consegnarsi al domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al Prefetto.

ART. **195**. La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.

ART. **196**. Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga

della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

Gli articoli 194, 195, 196, corrispondenti agli articoli 71, 72, 73 della legge riformatrice, modificano gli articoli 165, 166 e 167, legge 1865.

Art. **197.** Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal Consigliere anziano di età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri, a maggiorità assoluta di voti nel primo scrutinio, e relativa nel secondo, un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario ed un Vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione provinciale, di cui al numero 11 dell'art. 201.

Conforme art. 168, legge 1865.

Art. **198.** Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei Consiglieri.

Conforme art. 169, legge 1865.

Art. **199.** I Presidenti del Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al Ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Conforme art. 170, legge 1865.

Art. **200.** Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

Elegge ogni anno, nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti il Presidente della Deputazione provinciale.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'articolo 115.

Corrisponde all'art. 171, legge 1865, completato coll'art. 74, legge modificatrice.

Art. **201.** Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle Leggi e dei Regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

1° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2° Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti;

3° Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della Provincia;

4° All'istruzione secondaria e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali

5° Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della Provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria e consorziale;

6° Al mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia;

7° Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari;

8° Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della Provincia;

9° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari;

10° Ai sussidi in favore di Comuni o consorzi per opere pubbliche per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

11° Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili

12° Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

13° Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali

14° Al concorso della Provincia ad opere e spese per essa obbligatori a termini della legge;

15° Alla creazione di prestiti;

16° Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e per gli interessi amministrativi della medesima;

17° Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a benefizio della Provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

18° Alla nomina, sospensione e revoca degl'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

19° Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

20° Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

21° Alla conservazione degli edifizi di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della Provincia.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'articolo 175.

Conforme art. 172, legge 1865.

ART. **202**. Alle spese provinciali, in causa di insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Conforme art. 173, legge 1865.

ART. **203**. Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

1° Per gli stipendi degli impiegati dell'amministrazione della Provincia e suo ufficio;

2° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;

3° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi;

4° Per la costruzione e il mantenimeato di porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi;

5° Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

6° Per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma;

7° Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia;

8° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

9° Pel contributo alle spese consortili;

10° Pel mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia;

11° Pel pagamento dei conti esigibili;

12° Per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari;

13° Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato in forza dell'art. 365 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica;

14° Per gli uffici di Prefettura e Sotto-prefettura e relativa mobilia;

15° Per alloggio e mobilia dei Prefetti e Sotto-prefetti.

E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della Provincia.

Sono facoltative le spese non comtemplate dai paragrafi precedenti, che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Conforme art. 174, legge 1865.

ART. **204**. Il Consiglio provinciale esercita sugli Istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico, le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Conforme art. 175, legge 1865.

ART. **205**. Delibera a termine delle leggi:

1° Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia dei Circondari, dei Mandamenti e dei Comuni, sulle designazioni de Capoluoghi;

2° Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strad nazionali discorrenti nella Provincia;

3° Sulla direzione delle nuove strade consortili;

4° Sullo stabilimento dei consorzi;

5° Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e su cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi.

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiest dalla legge, e domandato dal Prefetto.

Conforme art. 176, legge 1865.

Art. 206. Può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare su regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti spese della Provincia. o dei suoi Circondari.

Conforme art. 177, legge 1865.

Art. 207. Può anche demandare ad uno o più dei suoi membri l incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle su attribuzioni.

Conforme art. 178, legge 1865.

Art. 208. Le Provincie non possono contrarre mutui:

1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei Consi glieri asssegnati alla Provincia;

2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinari ed obbligatorie;

3° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando mezzi di provvedervi e quelli pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di quest'articolo i contratt di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in pi di 5 anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n° 1 del present articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio provin ciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio dell Provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n° 1 del pre sente articolo.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo no sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa

Corrispondente all'art. 78, legge modificatrice.

CAPO III.

Della Deputazione provinciale.

Art. 209. I membri della Deputazione provinciale sono in numero d dieci nelle Provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; di ott in quelle di oltre 300,000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *quattro* nelle Pr vincie eccedenti le 600,000 anime, e di *due* nelle altre, per tenere luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Corrisponde all'art. 179 legge 1865, nel quale venne soppresso il paragrafo primo che ven surrogato coll'art. 200.

Art. 210. La Deputazione provinciale:

1° Rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni;

2° Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provin

ciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più dei suoi componenti;

3° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4° Sospende gli impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

5° Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della Provincia;

6° Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

7° Delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro d'una stessa categoria;

8° Fa gli atti conservatori dei diritti della Provincia;

9° In caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;

10° Compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11° Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12° Esercita verso i Comuni e i consorzi le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;

13° Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia, e sottoporle, tanto al Governo che al Consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;

14° Dovrà dare il suo parere al Prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Corrisponde all'art. 180 legge 1865, tolte però le attribuzioni verso le Opere pie.

Art. **211**. La Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al Prefetto; e ne sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica.

Ad essa è applicabile il disposto dell'art. 118.

Quest'articolo deriva dall'art. 76 della legge modificatrice.

Art. **212**. Il Presidente della Deputazione provinciale:

1° Rappresenta la Provincia in giudizio;

2° Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli art. 176, 177, 178;

3° Firma gli atti relativi all' interesse dell'amministrazione provinciale;

4° Ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;

5° Assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;

6° Firma i mandati col concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale.

Il Presidente della Deputazione presta giuramento ai termini dell'articolo 128.

Le attribuzioni date da quest'articolo al Presidente della Deputazione Provinciale erano date dall'art. 181, legge 1865 al Prefetto come Presidente della Deputazione medesima.

Art. **213**. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, ne fa le veci il deputato anziano.

Riforma l'art. 182, legge 1865.

Art. **214**. Non possono essere eletti Deputati provinciali:

1° I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 31;

2° Gli stipendiati dello Stato.

Chi è Sindaco di un Comune o Assessore comunale non può essere

contemporaneamente Deputato provinciale nella Provincia in cui è situato il Comune, e nel quale esercita il proprio uffizio ai termini dell'art. 1 della legge 5 luglio 1882, n° 842 (Serie 3ª).

Quando un Consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degl'Istituti di carità, di beneficenza e di culto esistente nella Provincia, sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non potrà nè votare, nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'Amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

Quest'articolo non fa che riprodurre in sostanza gli articoli 183 e 184 della legge 1865.

Art. 215. Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale, si richiede l'intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti.

Conforme art. 185, legge 1865.

Art. 216. La Deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Conforme art. 186, legge 1865.

Art. 217. I componenti la Deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili.

Conforme art. 187, legge 1865.

Art. 218. Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati nell'art. 214.

CAPO IV.

Della vigilanza ed ingerenza governativa sull'amministrazione della Provincia.

Art. 219. I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali sono dal rispettivo Presidente trasmessi al Prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il Prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Art. 220. Il Prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consiglio e della Deputazione, se sono conformi alla legge.

Art. 221. Le deliberazioni divengono esecutive se il Prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Art. 222. L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal Prefetto sentito il Consiglio di Prefettura.

Contro queste decisioni è aperto ricorso al Ministro dell'Interno il quale provvede con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

L'art. 76 legge modificatrice, disponeva: *sono applicabili alle deliberazioni della Deputazione provinciale le disposizioni .... degli art. dal 190 al 193 della legge 20 marzo 1865.* A questi articoli corrispondono quindi gli art. dal 219 al 222 della presente legge.

Art. 223. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del Consiglio provinciale quando riflettano atti della natura di quelli cui si riferiscono gli articoli 142, 166 167, 168, 169, 170, 171, 173, o siano relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della Provincia.

Riproduce sostanzialmente il 2° paragrafo dell'art. 192 e l'art. 194, legge 1865, riformando le giurisdizioni.

Art. 224. Le deliberazioni dei Consigli provinciali che porteranno nodificazioni nell'andamento e nelle condizioni generali tecniche ed eco- iomiche delle strade che interessano diverse Provincie, come pure quelle ier cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, lovranno essere approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici, previo iarere del Consiglio Superiore.

Conforme art. 195, legge 1865.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 225. Il Consiglio provinciale avrà impiegati proprii.

I capi di servizio saranno nominati dal Consiglio provinciale, gli altri lalla Deputazione.

Eguale ai primi due paragrafi dell'art. 196, legge 1865.

Art. 226. Saranno osservate per la spedizione dei mandati e pei con- ratti delle Provincie le norme stabilite per quelli dei Comuni negli arti- oli 154 e 157 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti pro- inciali non eccedenti le lire 3000.

Eguale all'art. 198, legge 1865.

Art. 227. Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Eguale all'art. 200, legge 1865.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 228. I Comuni e le Provincie non possono mutare di rappresen- anza se le variazioni della popolazione residente, desunte dai registri i anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per n quinquennio ai termini dell'art. 9 della legge 15 luglio 1881, n° 308.

Riproduce sostanzialmente l'art. 202, legge 1865.

Art. 229. I Consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano er quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è deter- iinata dalla sorte.

Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della iunta municipale e della Deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Perdendosi la qualità di Consigliere, si cessa dal far parte della Giunta della Deputazione.

Saranno estratti a sorte i Consiglieri che, oltre quelli i quali, per qual- asi ragione, avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno scire per arrivare al quinto da surrogarsi, ai termini del primo para- rafo del presente articolo.

Eguale all'art. 203, legge 1865.

Art. 230. Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di Consiglieri el corso dell'anno, eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a eno dei due terzi dei suoi membri.

Eguale all'art. 204, legge 1865.

Art. 231. Coloro che, a termini della presente legge, sono nominati

a tempo, rimangono in ufficio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Eguale all'art. 205, legge 1865.

Art. 232. Fra gli eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti s' intende eletto o si avrà per anziano il maggiore di età.

Eguale all'art. 206, legge 1865.

Art. 233. Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Eguale all'art. 207, legge 1865.

Art. 234. La qualità di Consigliere, di Assessore o di Deputato provinciale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Riproduce sostanzialmente l'art. 208, legge 1865.

Art. 235. Le funzioni di Deputato al Parlamento, di Deputato provinciale e di Sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di Presidente del Consiglio provinciale e Presidente della Deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però il Sindaco può essere eletto Deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di Sindaco.

Corrisponde all'art. 80 della legge modificatrice.

Art. 236. I Consiglieri che non intervengono ad una intiera Sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

Il Deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il Prefetto la può promuovere.

Corrisponde all'art. 81 della legge modificatrice.

Art. 237. I Consiglieri entrano in carica nel primo giorno della Sessione ordinaria del Consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

Eguale all'art. 209, legge 1865.

Art. 238. Le funzioni dei Consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Dànno diritto però al rimborso delle spese forzose, sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione, non residenti nel capoluogo della Provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del Sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Eguale all'art. 210, legge 1865.

Art. 239. Chi presiede l' adunanza dei Consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto od al Sotto-prefetto, se si tratta di Consiglio comunale o di Giunta municipale, ed al Ministro dell'Interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali, quando ne sia il caso.

Eguale all'art. 210, legge 1865.

Art. **240**. Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del Sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, del seggio di Presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.

Corrisponde all'art. 82, legge modificatrice, e art. 88, legge 1865.

Art. **241**. Nessuna proposta può, nelle tornate periodiche ordinarie, essere sottoposta a deliberazione definitiva, se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Eguale all'art. 213, legge 1865.

Art. **242**. I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea allo oggetto speciale della convocazione.

Eguale all'art. 214, legge 1865.

Art. **243**. Non può mai essere dato ai Consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato non è obbligatorio.

Eguale all'art. 215, legge 1865.

Art. **244**. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'Autorità governativa, ai Presidenti ed ai Consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'Autorità governativa, poi quelle dei Presidenti, ed infine quelle dei Consiglieri per ordine di presentazione.

Conforme art. 216, legge 1865.

Art. **245**. I Consigli possono incaricare uno o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Conforme art. 217, legge 1865.

Art. **246**. Il Ministro dell'Interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Conforme art. 218, legge 1865.

Art. **247**. I Consigli che ommettono di deliberare sopra proposte della Autorità governativa e dei Presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Conforme art. 220, legge 1865.

Art. **248**. Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Conforme art. 221, legge 1865.

Art. **249**. I Consiglieri, gli Assessori, i Deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa si asterranno dal prendere parte

alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corp cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza ; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Corrisponde con alcune modificazioni all'art. 222, legge 1865.

ART. **250.** I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. **251.** Terminate le votazioni, il Presidente, coll'assistenza di tre Consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Gli art. 250 e 251 corrispondono all' art. 83, legge modificatrice, e modificano l'art. 223, legge 1865.

ART. **252.** I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario ; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Conforme art. 224, legge 1865.

ART. **253.** Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Conforme art. 225, legge 1865.

ART. **254.** I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal Segretario.

Conforme art. 226, legge 1865.

ART. **255.** Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Conforme art. 227, legge 1865

ART. **256.** Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale cessa solamente allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi Consigli.

Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il Consiglio di Prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.

Col regolamento saranno stabilite le modalità del procedimento.

Conforme art. 86, legge modificatrice.

ART. **257.** I Tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di Prefettura li farà compilare d'ufficio a spese dei Tesorieri.

I Consigli comunali e provinciali dovranno discutere i conti nella prima Sessione dopo la loro presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al Consiglio di Prefettura.

Il Consiglio di Prefettura deve pronunziare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione.

I conti della Provincia sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale giudicherà con giurisdizione contenziosa; e in caso di reclamo od appello ne giudicherà la Corte stessa a Sezioni riunite.

Conforme art. 87, legge modificatrice.

Art. 258. Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Conforme art. 228, legge 1865.

Art. 259. Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti, il cui ammontare oltrepassi le lire 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Non si potrà deviare dal progetto, nè variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio.

Art. 260. Le spese facoltative devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

Art. 261. Sarà sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Conforme art. 229, legge 1865.

Art. 262. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovrimposta alle contribuzioni dirette, stabilita dalle Provincie e dai Comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette.

Conforme art. 230, legge 1865.

Art. 263. I Comuni e le Provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Conforme art. 219, legge 1865.

Art. 264. Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Conforme art. 231, legge 1865.

Art. 265. Ove, malgrado la convocazione dei Consigli, non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Conforme art. 232, legge 1865

Art. 266. L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli, a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Conforme art. 233, legge 1865.

Art. 267. I membri delle amministrazioni ed uffizi provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'Autorità giudiziaria, dietro richiesta del Prefetto o Sotto-prefetto, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Conforme art. 234, legge 1865.

Art. 268. I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per Decreto Regio, il quale deve essere preceduto da una Relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi Decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati.

Corrisponde all'art 84, legge modificatrice, e riforma l'art. 225, legge 1865.

Art. 269. In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un Commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal Consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a Consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Il Commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al Sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

Tanto il Commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con Decreto Reale.

Corrisponde all'art. 85, legge modificatrice, e riforma gli articoli 151 a 201, legge 1865.

Art. 270. A meno che sia diversamente stabilito, pei singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle Autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 271. Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei Comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, le spese pel mantenimento degli esposti saranno a carico dei Comuni e delle Provincie, in quella proporzione che verrà determinata da Decreto Reale, sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

Conforme art. 237, legge 1865.

Art. 272. Cessano di far parte delle spese poste a carico dei Comuni e delle Provincie dal 1° gennaio 1893:

a) Le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffici di Prefettura e Sotto-prefettura, dei Prefetti e Sotto-prefetti;

b) le spese ordinate dal Regio Decreto 6 dicembre 1865, n° 2628, sull'ordinamento giudiziario;

c) le spese ordinate dalla Legge 23 dicembre 1875, n° 2839, per le indennità di alloggio ai Pretori;

d) le spese ordinate dalla Legge 20 marzo 1865, allegato *B*, sulla pubblica sicurezza. relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza, come pure le spese relative alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, poste a carico dei Comuni di Sicilia;

e) le spese di casermaggio dei Reali Carabinieri;

f) le spese relative alla ispezione delle scuole elementari;

g) le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'art. 202, n° 13.

Conforme art. 79, legge modificatrice.

Art. 273. Nei primi due anni dalla elezione generale dello Stato l'estrazione, di cui all'art. 229, non si estenderà alla persona del Sindaco nei Comuni in cui è nominato dal Re.

Art. 274. I conti delle amministrazioni comunali e provinciali e degli Istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Conforme art. 239, legge 1865.

Art. 275. Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Conforme art. 241, legge 1865.

Art. 276. Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche Provincie del Regno, in esecuzione dell'art. 242 della Legge 20 marzo 1865, all. *A*, saranno condotte a compimento in conformità di questa disposizione.

Corrispondente all'art. 242, legge 1865.

Art. 277. Diverranno comunali e provinciali gli Istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono a spese obbligatorie a termini della presente legge.

Un Decreto Reale dichiarerà quali siano questi Istituti.

Conforme art. 243, legge 1865.

Art. 278. I funzionari e salariati governativi addetti alle Prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, a servizi stradali, ed ogni altro ramo di servizio, che da governativo diventa provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per Decreti Reali, sentiti i Consigli provinciali.

Conforme art. 244, legge 1865.

Art. 279. I funzionari e salariati, che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle Provincie, conservano il diritto di conseguire, sia pei servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle Provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Conforme art. 245, legge 1865.

Art. 280. Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della Provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la Provincia abbiano corrisposto all'impiegato.

Conforme art. 246, legge 1865.

Art. 281. Nel caso di soppressione d'impiego o di riduzione di ruoli, all'atto del passaggio degl'impiegati dello Stato alla Provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Conforme art. 247, legge 1865.

Art. 282. Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi a tutte le vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato saranno pure appli-

cabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Conforme art. 248, legge 1865.

Art. 283. Nel caso di destituzione le Autorità provinciali dovranno riferirne al Ministero, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio: e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Conforme art. 249, legge 1865.

Art. 284. Con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, saranno pubblicate le disposizioni transitorie necessarie alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare (1).

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1889.

UMBERTO.

Crispi.

---

(1) A complemento della legge, pubblichiamo qui in nota gli altri due R. Decreti del 10 febbraio 1889, n[i] 5925 e 5926.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

N° 5925 (Serie 3ª

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 90, § 4, della Legge 30 dicembre 1888, n° 5665;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, in data 10 febbraio 1889, n° 5921;

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 1° febbraio 1889;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le Giunte municipali il 1° marzo 1889 inviteranno con pubblico manifesto tutti coloro che sono chiamati dalla legge comunale e provinciale (testo unico) del 10 febbraio 1889, n° 5921, all'esercizio del diritto elettorale amministrativo, e non sono inscritti nelle liste attuali, a presentare entro il 15 marzo la domanda per la loro inscrizione.

Art. 2. Il manifesto della Giunta dovrà contenere le disposizioni degli art. 34 e 35 della legge comunale e provinciale (testo unico), i quali stabiliscono le indicazioni delle quali deve essere corredata la domanda e dovrà precisare la scadenza del termine entro cui la domanda e i necessari documenti giustificativi dovranno essere presentati.

Art. 3. L'agente delle imposte e gli esattori comunali spediranno rispettivamente senza spesa agli uffici comunali, non più tardi del 31 marzo, un esemplare dei ruoli delle imposte dirette ed un esemplare delle imposte comunali certificato conforme all'originale.

Art. 4. Le Giunte municipali dovranno, entro il 20 aprile, formare la lista degli elettori e l'elenco di quelli che sono nelle condizioni previste dall'art. 28 della citata legge.

Art. 5. Non più tardi del giorno 21 aprile le Giunte inviteranno, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste, a presentarli all'ufficio comunale entro il 30 aprile.

N. 2.

Regio Decreto 10 giugno 1889, n° 6107, che approva l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Veduta la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n° 5921;
Veduti i pareri del Consiglio di Stato del 13 aprile e 18 maggio 1889;

Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso all'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

Le Giunte notificheranno immediatamente al Prefetto della Provincia l'affissione del manifesto.

Art. 6. I reclami dei cittadini al Consiglio comunale contro le inscrizioni, ommissioni e cancellazioni fatte dalla Giunta dovranno essere presentati entro il termine indicato nel precedente articolo.

Art. 7. I Consigli comunali dovranno riunirsi tra il 1° ed il 20 maggio per rivedere le liste compilate dalle Giunte, aggiungere quei cittadini che reputassero indebitamente ommessi e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

Art. 8. Le liste approvate dai Consigli comunali dovranno essere pubblicate non più tardi del 25 maggio e restare affisse all'albo pretorio fino al 10 giugno.

I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio comunale si dovranno pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni dovrà darsi immediatamente notizia al Prefetto della Provincia.

Art. 9. I Prefetti convocheranno nella prima quindicina di aprile i Consigli provinciali per l'elezione dei quattro membri effettivi e dei due supplenti che dovranno far parte della Giunta provinciale amministrativa.

Ove il Consiglio provinciale sia sciolto, l'elezione dei quattro membri effettivi e dei due supplenti che dovranno far parte della Giunta provinciale amministrativa sarà fatta dal Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura.

I membri della Giunta così nominati scadranno dal loro ufficio appena sarà ricostituito il Consiglio provinciale.

Art. 10. Gli appelli alle Giunte provinciali amministrative contro il rigetto dei reclami deliberato dai Consigli comunali e contro l'indebita inscrizione o cancellazione fatta nelle liste, dovranno essere proposti entro il 20 giugno, e notificati entro lo stesso termine alla parte interessata qualora si impugni una inscrizione.

Gli atti di appello potranno essere presentati direttamente ai Prefetti Presidenti delle Giunte provinciali.

Art. 11. Spirato il termine indicato nell'articolo precedente, e non più tardi del 25 giugno, i Sindaci trasmetteranno ai Prefetti Presidenti delle Giunte provinciali un esemplare delle liste elettorali, e degli elenchi di cui nell'art. 4 del presente Decreto, con documenti relativi alle inscrizioni e alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclami e tutti gli atti di appello.

Art. 12. Le Giunte provinciali, entro i dieci giorni successivi a quello nel quale avranno ricevute le liste, i documenti e gli atti suindicati, si raduneranno per esaminare gli appelli e decidere sui medesimi.

Art. 13. Il 5 agosto le Giunte provinciali decreteranno la definitiva approvazione delle liste elettorali.

Le liste dovranno essere pubblicate nei rispettivi Comuni non più tardi

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

---

del 15 agosto e rimanervi affisse fino al 31 agosto dello stesso mese inclusivamente.

ART. **14.** I Prefetti, giusta il disposto dell'art. 21 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, inviteranno le Giunte municipali a cancellare dalle liste elettorali politiche coloro che siano stati indebitamente inscritti, quantunque la loro inscrizione non sia stata impugnata.

Qualora le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste politiche non siano compiute nei termini stabiliti dalla legge, i Prefetti ne ordineranno l'esecuzione col mezzo di un Commissario all'uopo delegato, a spese del Comune.

ART. **15.** Il termine per le elezioni amministrative, di cui all'art. 61 della legge (testo unico), è prorogato.

Le elezioni generali avranno luogo entro il mese di settembre 1889.

ART. **16.** La elezione del Sindaco e della Giunta nei Comuni capoluoghi di Provincia e di Circondario, ed in quelli che abbiano una popolazione superiore a 10.000 abitanti, dovrà farsi entro 10 giorni dalla ricostituzione del Consiglio comunale.

ART. **17.** Entro lo stesso termine dovrà farsi l'elezione della Giunta negli altri Comuni.

ART. **18.** Non più tardi di un mese dalla loro ricostituzione i Consigli provinciali dovranno eleggere il Presidente del Consiglio, la Deputazione provinciale e il suo Presidente.

ART. **19.** Per l'anno 1889 i Consigli comunali si riuniranno in Sessione ordinaria di autunno nei mesi di ottobre e novembre.

I Consigli provinciali si riuniranno in Sessione ordinaria il secondo lunedì di ottobre.

ART. **20.** Le attuali amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi sino a che le nuove amministrazioni non siano entrate in ufficio.

ART. **21.** I Prefetti faranno pervenire ai singoli Comuni delle rispettive Provincie un esemplare della legge (testo unico).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

N° 5926 (serie 3ª).

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della Legge 30 dicembre 1888, n° 5865;
Veduto il parere del Consiglio di Stato del 1° febbraio 1889;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. **1.** Come prova del saper leggere e scrivere varrà la domanda per l'inscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga l'in-

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per l'esecuzione della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto, in un col detto regolamento, nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

V. *il Guardasigilli* — G. ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

TITOLO PRIMO

DEI PREFETTI, SOTTO-PREFETTI E DEI LORO UFFICI

ART. **1.** Il Prefetto dipende direttamente dal Ministro dell'Interno ed eseguisce gli ordini degli altri Ministri nelle materie di loro competenza.

Esercita la sua sorveglianza su tutti i servizi governativi, provinciali e comunali, sui corpi morali, sulle società ed imprese nelle quali lo Stato è interessato, sui funzionari ed agenti addetti ai servizi dello Stato, pro-

---

dicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente.

ART. **2.** Tale prova, quando si renda necessaria per mancanza di documenti, che attestino della capacità del cittadino, dovrà essere data in presenza di un notaio e di tre testimoni.

Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni.

Dichiarerà inoltre che egli o i testimoni conoscono la persona.

La domanda e l'autenticazione saranno estese in carta libera e non laranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento ı favore del notaio.

ART. **3.** L'esperimento potrà essere ordinato dalla Giunta municipale, lal Consiglio comunale, dalla Giunta provinciale amministrativa, dalla Corte d'appello, prefiggendo al cittadino il termine di cinque giorni, lecorso il quale inutilmente si intenderà avere egli rinunciato alla prova tessa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia nserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, nandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

ponendo ai rispettivi Ministeri quei provvedimenti che reputa opportuni nell'interesse della pubblica amministrazione.

Mantiene la disciplina negli uffici che dirige; invigila sulla osservanza di una scrupolosa riservatezza nella trattazione degli affari e delle norme che provvedono al buon andamento dei pubblici servizi.

Fa ogni anno una relazione al Ministero dell'Interno sulle condizioni economiche e morali della Provincia e dei suoi corpi morali, e sulle altre materie che possono essere indicate dal Ministro dell'Interno e dagli altri Ministri.

Art. 2. Il Prefetto provvede alla pubblicazione degli atti del Governo in conformità della legge.

Pubblica un bollettino periodico della Prefettura per la diramazione nella Provincia di tutte le circolari e di atti e altri provvedimenti.

Art. 3. Il Prefetto per richiedere la forza armata dovrà rivolgersi all'Autorità militare superiore del luogo, la quale è in obbligo di ottemperare alla richiesta.

Nei casi d'urgenza può, come autorità di sicurezza pubblica, chiedere l'intervento della forza armata per mezzo di ufficiali di sicurezza pubblica.

Art. 4. Il Prefetto può assegnare a ciascun Consigliere la direzione di uno speciale servizio amministrativo.

Art. 5. Ogni ufficio di Prefettura è ripartito come appresso:

Gabinetto.

Affari riservati — Personale della Prefettura, Sotto-prefettura, e degli altri uffici governativi — Sindaci — Associazioni — Avvenimenti politici — Emigrazione — Rapporti colle Autorità politiche e militari — Stampa — Affari diversi.

Divisione Prima.

Incanti e contratti nell'interesse dello Stato — Approvazione di contratti stipulati dall'Intendenza di finanza — Cauzioni — Rilascio di copie di atti — Legalizzazione di firme — Naturalità e cittadinanza — Dazio consumo governativo — Tasse e demanio — Esattorie — Ricevitoria provinciale — Asse ecclesiastico — Personale della Commissione provinciale e delle Commissioni mandamentali per le imposte dirette — Belle arti — Antichità — Culto — Protocollo generale — Archivio — Biblioteca — Copisteria — Spedizione — Pubblicazione, diramazione e conservazione delle leggi e degli atti del Governo — Affari non attribuiti ad altre divisioni.

Divisione Seconda.

1. Affari comunali e provinciali — Circoscrizioni — Liste elettorali politiche e amministrative — Elezioni — Demanii comunali.
2. Opere pie e affari relativi.

Divisione Terza.

1. Igiene e sanità pubblica — Leva e servizi militari — Tiro a segno nazionale — Milizia territoriale.
2. Servizio forestale — Miniere e Cave — Pesi e misure — Fiere e mercati — Affari diversi di agricoltura, industria e commercio.
3. Carceri — Lavoro nelle prigioni — Personale di custodia — Mantenimento dei detenuti.

Divisione Quarta.

Lavori pubblici — Viabilità — Ferrovie — Espropriazioni — Bonifiche Poste e telegrafi — Affari diversi relativi all'amministrazione dei lavori pubblici.

Ragioneria.

1. Contabilità dello Stato — Servizio di cassa della Prefettura — Conto corrente colla Tesoreria provinciale e conti correnti per ciascun servizio.
2. Contabilità dei Comuni della Provincia e degli altri corpi morali sottoposti a tutela e vigilanza governativa.

Ufficio del provveditore agli studi.

1. Amministrazione scolastica provinciale, istruzione primaria, secondaria e tecnica — Scuola d'arti e mestieri — Scuola agraria — Istituti speciali.
2. Protocollo ed archivi speciali.

Ufficio di pubblica sicurezza.

1. Polizia giudiziaria e amministrativa.
2. Protocollo ed archivi speciali.

ART. 6. Il Prefetto può suddividere in Sezioni le materie attribuite a ciascuna Divisione nel modo più vantaggioso alla spedizione degli affari.

Nelle Sotto-prefetture si osserverà, possibilmente, un metodo conforme.

ART. 7. Ogni ufficio di Prefettura e di Sotto-prefettura dovrà avere un registro di protocollo generale e, in corrente, un indice alfabetico per la ricerca delle carte.

Ogni ufficio di Prefettura dovrà avere anche un registro dei provvedimenti del Prefetto, delle decisioni e dei pareri del Consiglio di Prefettura.

Per la forma del protocollo generale, dell'indice alfabetico e di altri registri che potessero occorrere il Ministero darà istruzioni e moduli speciali.

ART. 8. Nel primo e nel sedicesimo giorno di ogni mese, l'impiegato incaricato della tenuta del registro di protocollo deve presentare al Prefetto od al Sotto-prefetto un elenco degli affari registrati da oltre 15 giorni, che ancora non fossero spediti.

ART. 9. Ogni Prefettura e Sotto-prefettura ha due archivi, l'uno *generale* o di deposito, che riflette gli affari ultimati da 3 anni; l'altro *corrente*, che comprende tutti gli altri.

Negli archivi le carte devono essere ripartite in serie e categorie.

Due sono le serie:

Quella degli affari generali;

Quella degli affari dei corpi morali.

Ogni serie si divide in categorie.

Le carte devono custodirsi in buste chiuse.

Le carte che passano agli archivi di deposito devono essere accompagnate da inventario.

ART. **10**. L'archivista della Prefettura o Sotto-prefettura è responsabile del regolare assetto degli archivi, non che della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti, delle circolari, delle istruzioni ed altri stampati.

ART. **11.** I Sotto-prefetti faranno ogni anno al Prefetto un rapporto sulle materie indicate dall'art. 1.

TITOLO SECONDO

CAPO I.

Della Giunta provinciale amministrativa.

Art. **12.** Il Consiglio provinciale nella Sessione ordinaria elegge i quattro membri effettivi e i due supplenti che devono far parte della Giunta provinciale amministrativa.

Art. **13.** Gli eletti entrano in carica nella prima adunanza della Giunta amministrativa che avrà luogo nel gennaio successivo.

Art. **14.** Nel caso di decadenza, di morte o di dimissione di alcuno dei Commissari elettivi il Consiglio provinciale sarà convocato straordinariamente per la surrogazione nel termine di un mese.

Art. **15.** La decadenza dall'ufficio di Commissario elettivo della Giunta provinciale amministrativa per causa delle incompatibilità o degli impedimenti di cui all'art. 11 della legge, sarà pronunziata dalla Giunta medesima, sentito l'interessato.

Art. **16.** Ad ogni membro elettivo della Giunta provinciale amministrativa è assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di L. 10. Questa medaglia per i membri non residenti abitualmente nel Capoluogo è determinata in L. 15.

La somma complessiva sarà stanziata nel bilancio provinciale e pagata dal tesoriere provinciale sulle note approvate dal Presidente.

Art. **17.** La Giunta provinciale si riunisce nell'ufficio di Prefettura.

È assistita da impiegati della Prefettura.

Tiene il suo carteggio per mezzo del Prefetto.

Art. **18.** La Giunta provinciale approverà per l'esercizio delle sue attribuzioni un regolamento interno.

CAPO II.

Procedimento dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di tutela.

Art. **19.** L'ufficio di Segreteria della Giunta provinciale amministrativa terrà il registro delle deliberazioni e quello degli intervenuti alle singole adunanze.

Questo secondo registro, firmato in ogni singola seduta dai membri intervenuti, sarà presentato al Consiglio provinciale nella prima adunanza della Sessione ordinaria.

Art. **20.** Per la validità delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono secondo l'art. 10 della legge.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta di voti.

Art. **21.** Se un ricorso presentato alla Giunta riguardi l'interesse diretto di terzi, essa ordina che per cura del ricorrente venga notificato a ciascun interessato nel termine di legge, o, quando la legge non lo disponga, nel termine stabilito dalla Giunta medesima, la quale sospende l'esame dell'affare finchè non consti della seguìta notificazione.

Art. **22.** La Giunta prende le sue decisioni in base agli atti prodotti. Essa può, quando lo crede utile, invitare tutte le parti interessate a comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti legali, per ottenere schiarimenti e ragguagli circa i fatti relativi di sua competenza.

I rappresentanti delle Amministrazioni e gl'interessati hanno diritto di presentare memorie e documenti, l'elenco dei quali è sottoscritto da chi li produce e dal Segretario della Giunta.

La Giunta può ordinare alle Amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza ed agl'interessati, e richiedere alle Autorità governative, la produzione dei documenti e degli schiarimenti che ritiene necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23. La Giunta può ordinare inchieste, perizie, verificazioni ed accessi sui luoghi: alle spese relative provvedono le Amministrazioni e le parti interessate.

Art. 24. I provvedimenti che la Giunta emette per la istruzione degli affari hanno nome di ordinanze; quelli che hanno carattere definitivo, hanno nome di decisioni.

Le ordinanze sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, e le decisioni dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario.

Art. 25. Prima che la Giunta abbia emanato il provvedimento definitivo non è ammesso ricorso contro le ordinanze, le quali possono soltanto essere impugnate coi ricorsi presentati contro le decisioni.

Art. 26. I provvedimenti della Giunta debbono essere motivati.

Tuttavia, ove si tratti di deliberazioni o di atti per la cui esecutorietà la legge richiede la semplice approvazione, che non diano luogo ad alcuna osservazione e contro i quali non sia proposto alcun ricorso o reclamo, la decisione della Giunta può essere espressa colla formola: *si approva*.

Art. 27. Spetta al Prefetto, come Presidente della Giunta:

1° Di determinare il giorno per le sedute;

2° Di proporre l'ordine del giorno per le sedute;

3° Di distribuire gli affari tra i membri della Giunta;

4° Di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta;

5° Di curare che siano eseguite le occorrenti notificazioni alle Amministrazioni ed agl'interessati;

6° Di prendere tutte le misure richieste pel buono andamento del servizio.

Art. 28. Le sedute sono annunciate ai membri della Giunta da un avviso notificato loro almeno 24 ore prima.

L'avviso enuncia il giorno e l'ora della seduta.

Il Segretario redige il verbale della seduta a norma della legge e dell'art. 116 del presente regolamento.

Le disposizioni dell'art. 7 del regolamento sono applicabili agli atti e alle deliberazioni della Giunta, le quali debbono essere trascritte nel modo indicato dall'articolo predetto.

Art. 29. Le parti interessate hanno diritto di avere copia a loro spese dei provvedimenti che le riguardano.

Art. 30. Le notificazioni degli atti sono eseguite dai messi comunali, salvo che la legge prescriva che un dato atto debba essere notificato nelle forme giudiziarie.

TITOLO TERZO

CAPO I.

Del Comune, dell'Ufficio e del Segretario comunale.

Art. 31. La facoltà accordata ai Comuni dal § 3 dell'articolo 12 della legge si estende anche al locale della Segreteria, purchè vi si tengano sempre distinti i registri e le carte di spettanza di ciascun Comune.

Però in ogni sala delle adunanze comunali od in altra contigua vi saranno armadi, separati per ogni Comune, muniti di serratura e di chiave, pel deposito delle carte.

Questa chiave rimarrà presso il Segretario, il quale dovrà tenere il registro delle carte e ne avrà la responsabilità.

Non si potranno estrarre carte dall'archivio, nè esportarle dall'ufficio comunale senza l'ordine in iscritto del Sindaco e della Giunta al Segretario, il quale restituirà l'ordine quando le carte gli vengono ritornate.

In ciascuno dei Comuni riuniti in consorzio vi sarà un albo pretorio per le pubblicazioni che la legge prescrive.

ART. **32**. Per essere nominato Segretario comunale bisogna provare:

1° Di essere maggiore di età;

2° Di non essere mai stato condannato per reati contemplati dall'articolo 30 della legge;

3° Di avere conseguita la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica;

4° Di avere ottenuta la patente di idoneità in seguito ad esame.

Terrà luogo della patente il certificato d'idoneità agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione centrale e provinciale dipendente dal Ministero dell'Interno.

La Commissione per gli esami sarà composta del Prefetto, che la presiederà personalmente o per mezzo del Consigliere delegato, di un Consigliere di Prefettura e di un Segretario comunale, a scelta del Prefetto.

Ciascun membro della Commissione avrà voto deliberativo.

Con speciale istruzione il Ministero nell'Interno determinerà il modo di procedere agli esami e le materie intorno alle quali dovranno versare.

L'apertura degli esami, i quali devono aver luogo almeno una volta all'anno nell'ufficio di Prefettura, sarà annunciata tre mesi prima con avvisi da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel *Foglio degli annunzi legali* della Provincia e all'albo pretorio, tosto che i Sindaci ne avranno ricevuto partecipazione dalla Prefettura.

ART. **33**. I Prefetti e Sotto-prefetti verificheranno se gli inventari e le successive aggiunte o modificazioni, di cui all'art. 140 della legge, siano compilati con esattezza, e faranno alle Amministrazioni comunali le opportune osservazioni.

Gli inventari devono essere vidimati dal Sindaco e dal Segretario.

Della regolarità degli inventari e della conservazione di tutti i titoli, atti, carte e scritture di spettanza del Comune sono responsabili il Sindaco e il Segretario.

ART. **34**. Il Segretario è responsabile d'ogni incombenza che debba essere disimpegnata dall'ufficio comunale.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione il Segretario dovrà sostenere la spesa del commissario che il Prefetto o il Sotto-prefetto, ai termini dell'articolo 174 della legge, è in facoltà d'inviare sul luogo per la spedizione dell'affare in ritardo.

Sono tenuti nello stesso modo alla indicata spesa, nella proporzione che sarà determinata dal Prefetto o Sotto-prefetto, gli altri impiegati comunali ai quali risultasse imputabile la verificata negligenza o dilazione.

Queste spese saranno anticipate dalla cassa del Comune, salvo il rimborso per via di ritenuta sullo stipendio degli impiegati.

ART. **35**. In ogni Comune il Segretario deve tenere in corrente i registri indicati nella tabella n° 1 annessa al presente regolamento, oltre quelli prescritti da leggi e regolamenti.

Deve inoltre tenere in ordine cronologico:

1° Gli originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i quali devono essere legati in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione;

2° Gli originali delle liste elettorali di ciascun anno approvati dall'Autorità competente;

3° Le leggi e i decreti del Regno appartenenti all'edizione ufficiale e il Bollettino della Prefettura;

4° I bilanci o stati presuntivi;
5° I conti consuntivi;
6° I ruoli delle tasse comunali non che quelli degli appartenenti al Comune tenuti a prestazioni militari;
7° I libri od atti relativi al censo o catasto, semprechè, per la tenuta di questi libri e per tutti gli atti relativi, non vi sia uno speciale impiegato;
8° Gli atti relativi al censimento della popolazione e della statistica;
9° Le mercuriali periodiche dei cereali;
10° I verbali di verificazione di cassa;
11° Le carte relative alla leva militare di ciascun anno;
12° I registri dello stato civile;
13° Il registro di popolazione;
14° L'elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari;
15° Gli altri atti e registri che siano prescritti da leggi o da regolamenti.

ART. **36**. Ogni Comune è in obbligo di compilare e tenere nella Segreteria comunale:
1° L'inventario dei beni stabili posseduti dal Comune e dalle frazioni di esso, dei demani e promiscuità, servitù attive e passive, e d'ogni diritto relativo a beni stabili;
2° L'inventario dei mobili, dei crediti e delle altre attività;
3° L'elenco dei debiti e delle altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie;
4° L'elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica;

ART. **37**. L'esazione dei diritti di Segreteria verrà fatta a cura del Segretario comunale, il quale, alla fine di ciascun mese, ne dovrà versare il prodotto nella cassa comunale.

Per tale esazione si terrà in ogni ufficio comunale un registro secondo il modulo prescritto da speciali istruzioni.

Questo registro dovrà essere tenuto in conformità delle vigenti leggi sul bollo e vidimato in ogni mezzo foglio dal Sindaco.

Ogni quietanza sarà controdistinta dal numero progressivo.

Il registro delle esazioni fatte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere unito al conto consuntivo del Comune.

Tali disposizioni sono anche applicabili nei Comuni nei quali l'esazione dei diritti è ceduta ai Segretari comunali ai termini dell'articolo 2 del R. Decreto 25 ottobre 1881, n° 475.

È applicabile ai Segretari comunali il R. Decreto 14 settembre 1862, numero 840.

CAPO II.

Delle elezioni.

ART. **38**. Come prova del saper leggere e scrivere, di cui all'art. 19 della legge, varrà la domanda per l'inscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente.

ART. **39**. Tale prova, quando si renda necessaria per mancanza di documenti, che attestino della capacità del cittadino, dovrà essere data in presenza di un notaio e di tre testimoni.

Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di averla veduta scrivere in presenza sua e dei testimoni.

Dichiarerà inoltre che egli o i testimoni conoscono la persona.

La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

ART. **40**. L'esperimento potrà essere ordinato dalla Giunta municipale,

dal Consiglio comunale, dalla Giunta provinciale amministrativa, dalla Corte d'appello, prefiggendo al cittadino il termine di cinque giorni, decorso il quale inutilmente, si intenderà aver egli rinunciato alla prova stessa.

Art. **41**. Il Prefetto deve curare che la Giunta provinciale amministrativa sia convocata e pronunci le sue decisioni sulle liste e sui reclami entro i termini fissati dalla legge.

L'ufficio di Segreteria della Giunta amministrativa deve tenere in corrente un registro speciale, firmato in ciascun mezzo foglio dal Presidente della Giunta provinciale, in cui si annoteranno in separate colonne il giorno dell'arrivo e quello della restituzione di ciascuna lista, i reclami presentati coi relativi documenti e la decisione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. **42**. Quando il Consiglio comunale sia sciolto, il Delegato straordinario assumerà la presidenza dell'ufficio provvisorio e definitivo nel caso che, a termini dell'art. 66 della legge, dovrebbe essere assunta dal Sindaco.

Art. **43**. Nel caso di sospensione delle operazioni elettorali previsto dall'art. 78 della legge, dovrà stendersi processo verbale così della chiusura e suggellamento come della riapertura e dissuggellamento dell'urna.

Al riprendersi delle operazioni elettorali dovrà accertarsi e dichiararsi nel verbale se i suggelli siano intatti.

Art. **44**. I Consigli comunali e le Giunte provinciali amministrative non possono ingerirsi nelle operazioni elettorali se non è presentato loro un ricorso.

Le Giunte provinciali amministrative non possono conoscere che delle quistioni che abbiano formato oggetto di una decisione del Consiglio comunale.

I Consigli comunali conoscono dei ricorsi ancorchè si aggirino su questioni non sollevate nell'ufficio elettorale.

Art. **45**. La determinazione della Giunta provinciale amministrativa, di cui all'art. 62 della legge, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell'intero Consiglio comunale, procedendosi all'elezione dei nuovi Consiglieri nella forma prescritta dal § 4 dell'articolo suddetto.

Art. **46**. Gli elettori delle frazioni, di cui nell'ultimo alinea dell'articolo 62 della legge, votano esclusivamente per la scelta dei Consiglieri attribuiti alla frazione cui appartengono; ma possono sceglierli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni.

Art. **47**. Compiuto lo scrutinio, e prima ancora di proclamare il risultato della votazione, l'ufficio elettorale deve verificare se i candidati che hanno riportato maggior numero di voti presentano i requisiti voluti per essere eleggibili; ed il Presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, scrivendo poi nel verbale i motivi d'ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati.

L'ufficio, anche quando dichiari sussistente qualche motivo d'ineleggibilità, registra nel verbale i voti dati al candidato ritenuto ineleggibile indicando nel verbale stesso i motivi della sua risoluzione.

L'ufficio deve parimenti far menzione nel verbale delle proteste presentate, ancorchè le abbia reiette.

Dopo queste operazioni si proclama il risultato della votazione.

CAPO III.

Del Consiglio comunale.

Art. **48**. Nel numero fissato dall'art. 112 della legge non debbono computarsi i Consiglieri interessati presenti, quando si deliberi su questioni nelle quali detti Consiglieri hanno interesse.

I Consiglieri che depongono nell'urna una scheda bianca o dichiaran

di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Non si computano i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

ART. 49. È seduta di seconda convocazione per ogni oggetto inscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero.

Quando, in seguito alla prima convocazione la seduta non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale è indicato il nome degli intervenuti.

ART. 50. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati dall'art. 104 della legge.

ART. 51. Il delegato del Sindaco nelle borgate o frazioni di cui all'art. 135 della legge, nella Sessione autunnale presenterà una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni.

ART. 52. Il verbale di approvazione del conto consuntivo dovrà contenere un sunto del rapporto dei revisori.

ART. 53. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

In tal caso il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e deliberazione.

L'esclusione del Segretario comunale è di diritto, quand'egli si trovi in uno dei casi ai quali accenna l'art. 249 della legge.

ART. 54. Le deliberazioni concernenti persone debbono consegnarsi in un verbale separato, da cui consti essersi proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernano questioni di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.

ART. 55. Le copie di cui è cenno nel paragrafo secondo dell'art. 113 della legge debbono essere certificate conformi all'originale dal Sindaco o da chi ne fa le veci ed essere munite del bollo del Comune.

Per tali copie non si possono esigere tasse o emolumenti maggiori di quelli stabiliti dalla tariffa annessa al presente regolamento (tabella n. 2).

Il Segretario certifica in margine della tassa o dell'emolumento percepito.

Nessun emolumento è dovuto quando la copia è richiesta nell'interesse dello Stato e nei casi previsti da speciali disposizioni di legge.

Se gli uffizi comunali ricusano o indugiano a dare le copie suddette il Prefetto o il Sotto-prefetto, sul ricorso degli interessati, possono provvedere a senso degli articoli 174 della legge e 34 del presente regolamento.

ART. 56. Il certificato della pubblicazione eseguita a mente dello art. 113 della legge deve eziandio annunziare se siansi prodotte opposizioni contro le singole deliberazioni.

CAPO IV.

Della Giunta municipale.

ART. 57. All'elezione dei membri della Giunta il Consiglio comunale procede nella prima seduta della Sessione autunnale.

ART. 58. Il ballottaggio deve essere preceduto da due votazioni libere a termini dell'art. 115 della legge.

ART. 59. I Consiglieri eletti a far parte della Giunta entrano in carica non appena la deliberazione colla quale furono nominati sia divenuta esecutiva.

ART. 60. Ove la Giunta non prepari e non trasmetta, entro il termine prescritto, i ruoli dei quali è cenno nel num. 5 dell'art. 117 della legge, il Prefetto provoca entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine i provvedimenti necessari dalla Giunta provinciale amministrativa.

CAPO V.

Del Sindaco.

Art. **61**. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Prefetto od all'Autorità da lui delegata.

Art. **62**. Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta attorno ai fianchi.

La fascia deve avere alle due estremità una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri due e dell'altezza di centimetri otto.

Art. **63**. Il Sindaco delega un Assessore a supplirlo in caso di bisogno. Può anche fare speciali delegazioni ai singoli Assessori.

CAPO VI.

Dell'amministrazione e contabilità comunale.

Art. **64**. Quando il Comune delibera di nominare un Tesoriere, in conformità dell'articolo 149 della legge, il Sindaco al principio d'ogni mese, deve procedere in confronto del Tesoriere e coll'assistenza del Segretario comunale, ad una verifica dei fondi esistenti nella cassa e dello stato delle riscossioni.

Di ogni verifica si stenderà verbale in doppio originale firmato dal Sindaco, dal tesoriere e dal segretario, uno da conservarsi nell'ufficio comunale, l'altro da rimettersi al Tesoriere.

Gli Esattori che sono anche Tesorieri comunali, sono, per quanto concerne il servizio di tesoreria, soggetti alle verifiche mensili.

Essi devono tenere contabilità separate e conservare distintamente i fondi e i titoli di credito spettanti ai Comuni dei quali sono tesorieri.

Non possono farsi sostituire dai loro collettori per la firma del conto comunale.

Art. **65**. Il Tesoriere comunale è tenuto a prestare una congrua cauzione in beni stabili od in rendita dello Stato.

Non può il Comune esonerarlo da tale obbligo.

Art. **66**. L'Esattore e il Tesoriere non pagheranno alcun mandato che non si riferisca ad uno speciale stanziamento del bilancio e non dipenda da deliberazione regolarmente presa.

Art. **67**. I conti delle entrate e delle spese prima d'essere presentati al Consiglio di Prefettura dovranno essere esaminati dall'ufficio di ragioneria, che li accompagnerà con una relazione.

Art. **68**. Le decisioni dei Consigli di Prefettura in materia di conti devono essere notificate ai contabili per atto di usciere giudiziario.

Art. **69**. Se il Tesoriere comunale ricorre in appello alla Corte dei conti, l'atto d'appello coi motivi deve essere notificato al Comune.

Art. **70**. Nell'esame e giudizio dei conti, se il Consiglio di Prefettura riconosce che gli amministratori ordinarono spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai Consigli comunali o che ne contrassero l'impegno, oppure riconosce che le spese deliberate come urgenti dalla Giunta municipale non ebbero la ratificazione del Consiglio, pronuncia sulla responsabilità degli amministratori previa intimazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

Art. **71**. La decisione del Consiglio di Prefettura deve essere notificata per atto di usciere alle persone dichiarate responsabili delle spese illegalmente fatte.

Nella decisione medesima sarà prefisso un termine congruo pel rimborso delle somme alla cassa comunale.

Art. **72**. La decisione del Consiglio di Prefettura diviene titolo esecu-

tivo dopo la notificazione alle parti interessate non seguìta nei trenta giorni da appello alla Corte dei conti.

Art. 73. Il carcere mandamentale, ossia sala d'arresto o casa di deposito, di cui al n° 19 dell'art. 145 della legge, oltre i necessari requisiti li salubrità e di sicurezza, deve rispondere alle esigenze del servizio, n relazione colla custodia dei detenuti, colla giurisdizione penale del Pretore e colla popolazione soggetta alla medesima.

Art. 74. Gli agenti di custodia delle carceri mandamentali sono proposti dalla Giunta municipale del Capoluogo del Mandamento e nominati lal Prefetto, il quale ha facoltà di sospenderli e di rimuoverli.

Art. 75. Le spese necessarie per lo stabilimento del carcere mandamentale, per la pigione, quando occorra, dei locali, per lo stipendio dei anitari, pel salario e per altre competenze attribuite agli agenti di custodia, in quanto queste non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenuti, giusta i contratti in vigore, sono a carico dei Comuni del mandamento in ragione composta delle rispettive popolazioni e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Queste spese sono amministrate dal Comune capoluogo del mandamento, che in ogni caso e anticipa, salvo il regresso verso gli altri Comuni.

Il Prefetto regola e rende esecutivo il riparto della spesa fra i Comuni lel mandamento.

Art. 76. I contratti accennati nell'articolo 157 della legge non sono secutorii senza il *visto* del Prefetto o del Sotto-prefetto, i quali debbono ccertarsi dell'osservanza delle forme prescritte.

Il *visto* deve apporsi agli atti di aggiudicazione definitiva, quando non lebbano essere seguìti da formale contratto.

La licitazione, di cui nel secondo paragrafo dello stesso articolo, potrà nche essere seguìta da una gara fra i diversi offerenti.

La scelta della licitazione o trattativa privata dev'essere determinata all'importanza dell'oggetto, ovvero dalla natura del servizio cui si tratta i provvedere.

Il *visto* non può mai tener luogo dell'autorizzazione preventiva espressamente voluta dall'articolo 157 della legge medesima.

CAPO VII.

Delle deliberazioni comunali soggette al *visto* od all'approvazione superiore.

Art. 77. I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte omunali di cui all'art. 161 della legge dovranno trasmettersi al Prefetto Sotto-prefetto in duplice copia, affinchè una sia conservata nell'archivio ella Prefettura o della Sotto-prefettura.

Art. 78. Le deliberazioni, gli atti e i conti per la cui validità la legge spressamente richiede l'approvazione di un'Autorità superiore, non sono secutorii quand'anche muniti del *visto*, se non interviene quest'approvazione.

Art. 79. Spetta al Prefetto annullare le deliberazioni dei Consigli che ontravvengono al disposto dell'art. 260 della legge.

Art. 80. I regolamenti comunali relativi alle materie di cui all'articolo 167, num. 4 e 5 della legge, quando sono stati approvati dalla Giunta rovinciale amministrativa, diventano esecutivi, senza pregiudizio della coltà attribuita al Ministero di annullarli in tutto od in parte.

CAPO VIII.

Dei regolamenti municipali.

Art. 81. I Comuni possono con regolamenti di polizia urbana:

1° Provvedere all'annona, dichiarando le regole e le cautele oppor-

tune per la fabbricazione, per lo smercio dei commestibili e delle bevande, come per l'esercizio delle arti relative;

2° Determinare le norme per le mete o calmieri dei generi annonar di prima necessità, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustifichino temporaneamente l'opportunità;

3° Provvedere alla nettezza dell'abitato, determinare i modi e il tempo di costruire, mantenere e spurgare i luoghi e depositi immondi;

4° Prescrivere norme per lo sgombero delle immondezze e delle nev dalle vie e da altri luoghi pubblici e per l'innaffiamento dei luogh pubblici;

5° Determinare gli obblighi dei privati in ordine alla sistemazione conservazione dei canali di spurgo e degli scoli, dei selciati, fossi e stillicid sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva per tali spese;

6° Provvedere alla libera circolazione nei luoghi pubblici ed a rimuovere i pericoli derivanti dalla costruzione e riparazione di strade, ponti fabbriche, depositi di materiali, scavi e da altre simili cause;

7° Vietare il passaggio in certi luoghi dei carri o degli animali quando ne sia dimostrata la necessità; determinare gli spazi per le fiere i mercati ed i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;

8° Regolare l'uso dei bagni in luogo pubblico;

9° Fissare norme per la custodia e circolazione dei cani;

10° Prescrivere norme per l'ammasso, il deposito e la custodia dell materie accendibili; determinare le altre cautele necessarie per evitar gli incendi tanto nell'abitato che nelle campagne e provvedere per l loro pronta estinzione;

11° Provvedere in generale ad altri oggetti consimili che non sian già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali dello Stato.

In nessun caso i Comuni potranno prescrivere l'uso di mezzi che no siano nel dominio pubblico, od il cui monopolio appartenga ad altri pe privilegio, senza che sia convenuta coi proprietari del privilegio un tariffa che escluda ogni abuso. Questa tariffa deve essere sottopost all'approvazione dell'Autorità cui spetta di approvare il regolamento.

Art. 82. I Comuni possono con regolamento di polizia rurale prescrivere norme:

1° Per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privat

2° Per condurre e custodire gli animali al pascolo ed impedire furti campestri;

3° Per vietare i passaggi abusivi nelle private proprietà;

4° Per i Consorzi risguardanti l'uso delle acque quando interessar la maggior parte degli abitanti o delle terre di un Comune o di ur frazione;

5° Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati fognati;

6° Per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili s beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;

7° Per la manutenzione e la polizia delle strade vicinali soggette servitù pubblica, in quanto non vi provvedano le leggi od i regolamen generali;

8° Per il divieto dei modi di trasportare carichi che siano contra alla conservazione in buono stato delle strade;

9° Circa i tempi ed i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame e delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi e regolamenti generali.

Art. 83. Sono materie dei regolamenti edilizi le norme concernent:

1° La formazione delle Commissioni edilizie;

2° La determinazione del perimetro dell'abitato, cui si debbo intendere circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;

3° I piani regolatori dell'ingrandimento e della livellazione, di nuo

allineamento e disposizione delle vie, piazze o passeggiate pubbliche; le costruzioni, le demolizioni e gli obblighi relativi dei proprietari, all'oggetto che siano osservati i piani di cui al numero precedente ed al fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturpato l'aspetto dell'abitato;

4° L'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate, quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edifizi di carattere monumentale sì pubblici, che privati;

5° L'altezza massima dei fabbricati in relazione all'ampiezza della via e dei cortili;

6° Le sporgenze di qualunque genere sulle vie e piazze pubbliche;

7° I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sottosuolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi di pubblico passaggio;

8° La posizione e conservazione dei numeri civici;

9° La formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei lastricati, dei portici e dei selciati nelle vie e piazze;

10° La visita dei lavori di costruzione da farsi giornalmente da un delegato del Municipio accompagnato da un funzionario di pubblica sicurezza, ove esiste, al fine di prevenire disgrazie.

Art. 84. Nei regolamenti i Comuni possono stabilire la pianta organica dei loro agenti.

Non possono però adottare divise e distintivi di grado simili a quelli dell'Esercito e della Marina, degli agenti doganali e di pubblica sicurezza.

Art. 85. Fra le tariffe che le Giunte municipali sono autorizzate a stabilire dall'art. 117, n° 10 della legge, non sono comprese quelle delle barche nei porti marittimi, le quali continuano ad essere stabilite dai capitani dei porti coll'autorizzazione del Ministero della Marina, conformemente al disposto degli articoli 163 a 187 del Codice per la Marina mercantile ed 837 del relativo regolamento approvato con Regio Decreto 20 novembre 1879, n° 5166, serie 2ª.

TITOLO QUARTO

DELLE PROVINCIE

CAPO I.

Del Consiglio provinciale.

Art. 86. Il riparto dei Consiglieri provinciali per Mandamenti, prescritto dall'art. 184 della legge, si farà in ragione di popolazione e la relativa tabella sarà approvata con Decreto Reale.

Saranno pure approvate con Decreto Reale le successive modificazioni che potranno anche occorrere in dipendenza degli articoli 15 e seguenti della legge, come nei casi di aumento o di riduzione del numero dei Mandamenti.

Art. 87. Ove accada che ad una seduta del Consiglio provinciale non intervenga nè il Presidente nè il Vice-presidente, il Consigliere più anziano assumerà provvisoriamente la presidenza.

In mancanza del Segretario e del Vice-segretario ne assumerà provvisoriamente le funzioni il Consigliere più giovane.

CAPO II.

Della Deputazione provinciale.

Art. 88. L'elezione della Deputazione provinciale deve essere fatt dal Consiglio in una delle prime sedute della sua Sessione ordinaria.

Art. 89. La Deputazione provinciale è convocata dal suo President

In caso di impedimento giustificato il Presidente potrà delegare tempo raneamente le sue funzioni ad uno dei membri della Deputazione.

La Deputazione provinciale si adunerà almeno due volte al mese pe la spedizione degli affari.

Art. 90. Il Ministero dell'Interno, presi gli opportuni accordi cog altri Ministeri, darà le necessarie istruzioni per la relazione genera che la Deputazione provinciale è tenuta di presentare in ogni ann secondo l'art. 210, n° 13 della legge.

Art. 91. Il Segretario della Deputazione provinciale deve tenere u registro degli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Quest registro, firmato in ciascuna seduta dai membri intervenuti, sarà pre sentato al Consiglio provinciale nella prima adunanza della Session ordinaria.

CAPO III.

Della vigilanza ed ingerenza governativa nell'amministrazione della Provincia.

Art. 92. I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Deput zioni provinciali, di cui all'art. 219 della legge, saranno trasmessi Prefetto in estratti distinti per ogni singolo oggetto ed in duplice copi

Una delle copie dovrà conservarsi nell'archivio della Prefettura.

Art. 93. Nella Sessione ordinaria il Prefetto farà inscrivere all'ordi del giorno del Consiglo provinciale tutti gli oggetti che riguardano l'i teresse generale dello Stato, ai quali il Consiglio provinciale è tenu di provvedere.

CAPO IV.

Dei locali per le Prefetture e Sotto-prefetture e della relativa mobilia.

Art. 94. I locali tanto per gli uffizi, quanto per gli alloggi dei Pr fetti e Sotto-prefetti e la qualità e quantità dei mobili, arredi ed attrez sì grossi che minuti, da somministrarsi dalle Provincie a termine d numeri 14 e 15 dell'articolo 203 della legge, debbonsi intendere propo zionati alle esigenze del servizio, non che al grado ed all'importan dei funzionari chiamati a farne uso, tenuto conto del decoro voluto p la città in cui risiedono e in pari tempo della convenienza di non abbo dare soverchiamente nella provvista di oggetti di puro lusso.

Art. 95. Nella mobilia che le Provincie sono tenute a fornire, n sono comprese e perciò restano a carico dei Prefetti e Sotto-prefetti

1° Le argenterie;
2° Le biancherie;
3° Le carrozze ed oggetti relativi.

Art. 96. Sorgendo per parte delle rappresentanze provinciali obbiezio intorno a richiesta di mobilia, ovvero divergenze intorno alla conv nienza dei locali, il Prefetto deve riferirne al Ministero dell'Interno.

Quando il Ministero approvi la richiesta del Prefetto, questi invita la rappresentanza provinciale a deliberare, e in caso di rifiuto procede in conformità delle disposizioni richiamate nel capo terzo del presente regolamento.

Art. 97. Il Prefetto ed i Sotto-prefetti hanno la responsabilità della conservazione in buono stato del locale, della mobilia e degli attrezzi dei rispettivi uffizi ed alloggi.

Quando occorrano riparazioni o rinnovazioni, debbono fare in tempo utile le opportune richieste alla rappresentanza provinciale, affinchè provveda; altrimenti sottostaranno del proprio alle maggiori spese cagionate da grave negligenza.

Non sono però responsabili del deterioramento derivante dal semplice uso.

Art. 98. A cura della Deputazione provinciale, si farà in contraddittorio del Prefetto o dei Sotto-prefetti un regolare inventario in triplice originale, uno da rimettersi al Ministero dell'Interno, gli altri agli archivi del Consiglio provinciale e della Prefettura o Sotto-prefettura.

L'inventario sarà riveduto una volta all'anno e del relativo verbale sarà trasmessa una copia al Ministero dell'Interno.

Art. 99. Tra l'antico ed il nuovo funzionario, o chi per essi, si procederà ad una ricognizione dello stato sì dei locali che della mobilia e degli arredi coll'intervento di un delegato della rappresentanza provinciale e colla scorta dell'inventario primitivo, e del verbale delle successive variazioni dei medesimi.

Prima di lasciare l'antica residenza, il funzionario cessante dovrà presentare formale istanza, perchè sia fatto luogo alla ricognizione suddetta; in difetto sarà tenuto responsabile in proprio di quanto fosse in seguito per riconoscersi mancante.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 100. Sono applicabili ai contratti stipulati dalle amministrazioni provinciali a cui si riferisce l'art. 226 della legge le disposizioni dell'articolo 76 del presente regolamento.

Art. 101. Le deliberazioni prese nel corso dell'anno dal Consiglio provinciale in adunanze straordinarie debbono essere pubblicate cogli atti della Sessione ordinaria.

Non si pubblicheranno le deliberazioni annullate.

Art. 102. Nel caso di scioglimento del Consiglio provinciale, previsto dall'art. 269 della legge, spetta alla Commissione straordinaria di compiere anche gli atti di cui è cenno nell'art. 189 della legge.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 103. Il Consiglio comunale nella Sessione di primavera, ed il Consiglio provinciale nella Sessione ordinaria procederanno, in conformità dell'art. 229 della legge, all'estrazione del quinto dei Consiglieri da rinnovarsi.

Se nell'intervallo che corre sino al giorno dell'elezione si verifican vacanze, si toglieranno dal numero dei Consiglieri da rinnovarsi gl ultimi estratti, in numero corrispondente ai posti vacanti.

Art. **104**. Quando, per morte o per altra causa siansi resi vacanti al momento delle elezioni, posti di Consiglieri provenienti dalle elezior generali, i Consiglieri morti o scaduti si computano nel quinto d surrogarsi.

Ove il numero di questi venisse ad eccedere il quinto da rinnovars si procede alla surrogazione di tutti i Consiglieri mancanti; ma si inten dono eletti per un quinquennio e scadono per anzianità quelli che otten nero maggior numero di voti fino al compimento del quinto. Gli altr Consiglieri eletti si considerano come surrogati a coloro che provenivan dalle elezioni generali e sono perciò soggetti all'estrazione annuale.

Art. **105**. I Consiglieri entrano in carica nel giorno indicato dall art. 237 della legge quand'anche la loro elezione sia contestata.

Art. **106**. Quando il Consiglio è ridotto a meno dei due terzi dei suo membri, il Prefetto deve ordinare la surrogazione straordinaria dei Con siglieri.

Nel caso di surrogazione straordinaria di Consiglieri nel corso dell'anno gli eletti entrano in carica nella prima adunanza che ha luogo dop l'elezione.

Art. **107**. Se le elezioni fossero annullate prima dell'apertura della tornata autunnale, la tornata deve aprirsi coll'intervento dei Consiglier scaduti.

Art. **108**. Se le elezioni fossero annullate dopo l'apertura della tornat autunnale, i Consiglieri eletti non possono prendere parte alle delibera zioni del Consiglio se non hanno reclamato contro la decisione del Consigli comunale.

Art. **109**. L'Assessore eletto straordinariamente in surrogazione d un altro non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pre giudizio degli Assessori in carica.

Art. **110**. Le Giunte e le Deputazioni prendono atto delle rinunci presentate dai loro membri, e quando non sono aperte le Sessioni dei Con sigli, anche di quelle dei Consiglieri.

Tanto le Giunte che le Deputazioni non possono dispensarsi dal pren dere atto delle rinuncie presentate.

Art. **111**. L'incompatibilità o la decadenza dagli uffici di Consigliere di Assessore o di Deputato provinciale, è dichiarata d'ufficio, rispettiva mente dai Consigli comunali e provinciali, dalle Giunte e dalle Deputa zioni, nella prima adunanza successiva al giorno in cui si è verificat la condizione prevista dalla legge.

Art. **112**. Nell'esame e giudizio dei conti provinciali se la Corte de conti riconosce che gli amministratori ordinarono spese non autorizzat dal bilancio e non deliberate dal Consiglio provinciale, o che ne contras sero l'impegno, oppure riconosce che le spese deliberate come urgent dalla Deputazione provinciale non ebbero la ratificazione del Consiglio pronuncia sulla responsabilità degli amministratori, previa intimazion ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni

Art. **113**. La decisione della Corte dei conti deve per atto di uscier essere notificata alle persone dichiarate responsabili delle spese illegal mente fatte.

Nella decisione medesima sarà prefisso un termine pel rimborso dell somme alla cassa provinciale.

Art. **114**. La decisione della Corte dei conti diviene titolo esecutiv dopo la notificazione alle parti interessate non seguita nei trenta giorn da opposizione.

Art. **115**. Non sono comprese fra le spese forzose, delle quali è cenn nell'art. 238 della legge, quelle di viaggio e di soggiorno dei Consiglier residenti fuori del capoluogo per intervenire alle sedute dei Consigli.

Art. **116**. Il verbale delle adunanze conterrà il nome dei Consiglier

presenti alla votazione sui singoli oggetti, colla indicazione di quelli che si sono astenuti.

Art. **117.** Il Governo del Re può in qualunque tempo dichiarare con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità delle deliberazioni di cui nell'art. 255 della legge e dei regolamenti contrari alla legge.

Il provvedimento del Re potrà essere preso sopra ricorso o denuncia, come per iniziativa del Governo.

Art. **118.** In caso di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali la spesa del Commissario e della Commissione, di cui all'art. 269 della legge, è a carico, rispettivamente, dell'erario comunale e provinciale.

Art. **119.** Entro tre mesi dalla data del Decreto che metterà in vigore il presente regolamento, i Prefetti e Sotto-prefetti ordineranno i loro uffici nel modo indicato dagli art. 5, 6, 7 e 9.

TABELLA N. 1

degli elenchi e dei registri da tenersi in corrente dall'Ufficio comunale oltre a quelli prescritti da leggi o regolamenti.

1° Elenco dei Consiglieri comunali, con indicazione della scadenza rispettiva;

2° Elenco degli Assessori, colla stessa indicazione;

3° Indice delle deliberazioni del Consiglio, con indicazione dei Decreti dell'Autorità relativi alle medesime;

4° Indice delle deliberazioni della Giunta e relativi Decreti dell'Autorità;

5° Indice delle circolari;

6° Elenco dei diversi inventari esistenti nell'archivio e nell'ufficio;

7° Elenco delle inscrizioni ipotecarie sì a favore, che contro il Comune, delle loro rinnovazioni operate a termini di legge e della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare;

8° Elenco dei certificati rilasciati dal Sindaco, colla indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto;

9° Registro di protocollo per l'annotazione delle lettere pervenute all'ufficio comunale e di quelle spedite dal medesimo;

10° Registro dei mandati comunali;

11° Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali.

TABELLA N. 2.

Elenco descrittivo delle tasse ed emolumenti che i Comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti, oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge (R. Decreto, 25 ottobre 1881, n° 475 (serie 3ª).

1. Manifesti ossia editti	Per affittamento di case o di fondi appartenenti ai Comuni . . . . . . Per vendita di tagli di boschi. Per appalto di lavori o di somministranze da farsi dai Comuni. Per appalto di dazi. Per appalti diversi. Per concessioni di qualunque natura.	L. 0,40 per la minuta originale .	L. 0,30 per ciascuna copia fatta a mano. Nessun diritto è dovuto per quelle stampate.
2. Incanti . .	Per ogni atto d'incanto compresovi il verbale relativo agli oggetti descritti sotto il n° 1.	L. 1,50 per l'originale	L. 0,60 per ciascuna copia. Per le copie degli atti L. 0,60.
3. Deliberamenti ossia aggiudicazioni	Per ogni atto relativo agli oggetti descritti al n° 1 se l'oggetto ascende a L. 100	L. 2.	Per le copie delle ins., se richieste dalle parti, L. 0,40.
	Id. Id. » 500	» 3.	Id. Id.
	Id. Id. » 2,000	» 5.	Id. id.
	Id. Id. » 10,000	» 10.	Id. id.
	Se eccede le lire 10,000 e qualunque sia la somma	» 20.	Id. id.

4. Sottomissioni	vore dei Comuni)	Per l'orig. L. 0,60	Per ciascuna copia L. 0,60.
	Se con presentazione di fideiussore . .	Id. » 1,20	
	Se con fideiussore coll'aggiunta di un approbatore ossia garante	Id. » 1,50	
5. Scritture estratte dall'archivio .	Ivi compresa la copia di deliberazioni comunali	—	Id. id.
6. Certificati . .	Per ottenere passaporti o licenze di viaggio sì all'estero che all'interno .	L. 0,20.	Id. id.
	Diversi ed atti di notorietà, esclusi i certificati di sopravvivenza dei pensionati, quando la pensione non ecceda le mille lire annue	» 0,20.	Id. id.
7. Stati di famiglia	(Esclusi quelli rilasciati per militari, i quali sono gratuiti	» 0,60.	Id. id.
8. Verbali di conciliazione. . .	In materia demaniale nelle Provincie Napoletane e Siciliane	Per l'orig. L. 1,—	Per le copie L. 0,60.

AVVERTENZE. — 1. Nulla resta innovato alle discipline che nelle diverse Provincie del Regno reggono la spedizione degli atti in materia censuaria o catastale e la competenza dei relativi proventi.

2. Qualora in un solo contratto vi fossero più intervenienti, ovvero più disposizioni, non si potrà percepire che il diritto di un solo contratto pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse.

3. In nessun caso il diritto di copia, sia dell'atto che delle inserzioni, potrà eccedere il doppio del diritto di emolumento dell'atto stesso.

4. Il diritto come sopra fissato per le copie s'intende dovuto per ogni foglio o carta di due facciate, ciascuna delle quali deve contenere 25 linee e 25 sillabe.

5. Nessun diritto è dovuto per le procure ai Comuni stese dai Segretari stessi, nè per la scrittura di attestati di povertà nè per la legalizzazione ed autenticazione di firme.

N. 3

NORME GENERALI

per la scelta dei locali e provvista della mobilia per gli uffici ed alloggi dei Prefetti e Sotto-prefetti.

A) L'ufficio della Prefettura devesi comporre:

1° Per la Giunta provinciale amministrativa, di una sala e di due stanze;

2° Pel Prefetto, di una sala di ricevimento, di un gabinetto da lavoro, d'una sala d'aspettazione e d'una anticamera;

3° Pel Consigliere delegato e per gli altri Consiglieri di Prefettura, d'una camera conveniente per ciascuno;

4° Per la Segreteria, di tante stanze, quante sono necessarie per contenere comodamente quel numero d'impiegati ed inservienti che è determinato dalla pianta organica di ciascuna Prefettura;

5° Per l'archivio, d'un locale vasto che possa servire al bisogno per molti anni e disposto in guisa che l'archivio della leva sia separato dall'altro;

6° Per l'ufficio telegrafico, di un locale capace ed appropriato allo scopo, avente una comunicazione interna coll'ufficio della Prefettura ed un accesso esterno pel pubblico.

B) L'ufficio della Sotto-prefettura deve avere:

1° Pel Sotto-prefetto una sala, un gabinetto da lavoro ed un'anti-camera;

2° Per la Segreteria, un numero di stanze proporzionato al perso-nale determinato dalla pianta organica;

3° Per l'archivio, gli ambienti necessari a norma di quanto è detto per la Prefettura;

4° Per l'ufficio telegrafico, un locale idoneo, possibilmente annesso alla Sotto-prefettura, avente gli stessi requisiti indicati per l'ufficio tele-grafico della Prefettura.

C) L'alloggio deve constare:

pel Prefetto:

Di un'anticamera;
Di una prima e seconda sala di ricevimento;
Di cinque camere da letto con accesso possibilmente indipendente
Di una sala da pranzo con stanza attigua;
Di una cucina e una dispensa;
Di una conveniente guardaroba;
Di un numero sufficiente di camere per alloggiarvi almeno sei per-sone di servizio;

Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

La Provincia è inoltre tenuta, ogniqualvolta il Prefetto ne facci[a] richiesta, a provvedere una scuderia con camera contigua pel cocchiere una rimessa per due carrozze ed un locale per i foraggi.

pel Sotto-prefetto:

Di un'anticamera;
Di una conveniente sala di ricevimento;
Di quattro camere da letto, con accesso possibilmente indipendent[e]
Di una sala da pranzo con stanza attigua;
Di una cucina con dispensa;
Di una conveniente guardaroba;

Di un numero di camere da letto sufficiente per alloggiarvi tre persone di servizio;

Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

I locali per gli uffici e per gli alloggi suindicati debbono essere sani, convenientemente disposti, mobiliati ed arredati, situati in luogo centrale con scale ed accessi decorosi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
CRISPI.

N. 3.

Legge 7 luglio 1889, n° 6173, che modifica l'art. 11 del testo unico della legge comunale, e provvede alla nomina di Commissioni nel caso di scioglimento dei Consigli comunali.

Questa legge fu già inserita nel presente volume sotto l'art. 11 della legge comunale (testo unico).

È quindi inutile qui riprodurla, e basta averla richiamata.

N. 4.

R. Decreto 6 luglio 1890, n° 7036, sull'amministrazione e contabilità dei Comuni.

Veduto l'art. 89 della legge 30 dicembre 1888, n° 5865, che dà facoltà al nostro Governo di mettere in armonia l'amministrazione e la contabilità dei Comuni e delle Provincie colle norme della legge e del regolamento sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

Veduti i pareri della Corte dei conti 27 febbraio 1890, e del Consiglio di Stato 18 novembre 1889 e 6 giugno 1890;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO

DEL PATRIMONIO DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE

ART. 1. In ogni Provincia e Comune si deve formare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniale, mobili ed immobili.

Art. 2. L'inventario dei beni di uso pubblico consisterà in uno stat(descrittivo dei medesimi.

Art. 3. I beni patrimoniali immobili saranno inventariati e descritt in appositi registri di consistenza colle seguenti indicazioni:

a) Il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità ed i connotat catastali;

b) I titoli di provenienza;

c) L'estimo o il reddito imponibile, la rendita annuale media, decenni(per decennio, ed il valore fondiario approssimativo;

d) Le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

e) L'uso speciale cui sono addetti.

I detti registri di consistenza debbono presentare la distinzione de beni fruttiferi dagli infruttiferi.

Art. 4. I diritti, le servitù e le azioni, che per l'art. 415 del Codic(civile sono considerati come beni immobili, saranno annotati nei dett registri insieme al relativo fondo, e saranno descritti a parte, quand(non riguardino immobili di demanio pubblico comunale o provinciale

Art. 5. Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili.

La consegna si effettua per mezzo d'inventari.

Art. 6. L'inventario dei beni mobili dovrà dimostrare:

a) La designazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano

b) La loro denominazione secondo la diversa natura e specie;

c) La quantità o numero secondo le varie specie;

d) Il valore determinato in base al prezzo di acquisto; ove non si altrimenti stabilito.

I diritti e le azioni che per l'art. 418 del Codice civile sono conside rati come beni mobili, saranno descritti a parte.

Art. 7. Tutti gli aumenti, le diminuzioni che si avverano nel valor e nella consistenza dei beni debbono essere registrati nell'inventario.

TITOLO SECONDO

DEI CONTRATTI

Art. 8. Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed oper debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi seguenti, quelli indicati da leggi speciali:

1° Quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giusti ficato non eccede le lire cinquecento se stipulati nell'interesse dei Comur e le lire tremila se in quello delle Provincie;

2° Quando si tratti di spesa comunale che non superi annualment le lire 100 e di spesa provinciale che non superi le Lire 600 all'ann(ed il Comune e la Provincia non restino obbligati oltre i cinque ann semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

3° Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobi quando la rendita complessiva non ecceda i limiti sopraindicati e la durat del contratto non ecceda i 12 anni, purchè non ne sia stata data un parte a fitto con altro contratto per una somma e per un tempo, ch uniti a quelli del nuovo contratto, eccedono i limiti qui determinati.

Art. 9. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potr stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non in ragione dell'oper prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fai con case o stabilimenti commerciali di notoria solidità presso cui nc sia in uso l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazio di parte del prezzo.

Art. 10. Saranno comunicati al Consiglio di Prefettura, per averne l parere, i progetti di contratti da stipularsi quando superino le L. 800. Il Consiglio di Prefettura darà il suo parere tanto sulla regolarità di contratto quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

Art. 11. I contratti non sono esecutorii senza il visto del Prefetto o Sotto-prefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

Art. 12. Se nella esecuzione di un contratto, al quale non abbia preveduto il parere del Consiglio di Prefettura, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'art. 10 prima che si provveda al pagamento finale, dovranno conti relativi comunicarsi al Consiglio di Prefettura per il suo parere.

Art. 13. Quando un contratto pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Prefettura, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

Art. 14. I servizi che per la loro natura possono farsi ad economia debbono essere determinati e retti da speciali regolamenti approvati nei modi di legge.

Sarà necessaria l'approvazione del Consiglio comunale o provinciale gni qualvolta si tratti di fare spese ad economia in casi straordinari on preveduti dai regolamenti, ove la spesa superi le lire 500 se fatta ell'interesse dei Comuni, e lire 3000 se fatta in quello delle Provincie.

TITOLO TERZO

DELL'ANNO FINANZIARIO

Art. 15. L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col dicembre dello stesso anno.

Art. 16. L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni lative alle entrate ed alle spese autorizzate col bilancio e cogli altri odi legali, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause indipendenti da esso. La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio il conto generale del patrimonio.

Art. 17. Sono materia del conto del bilancio:

a) Le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;

b) Le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso riodo di tempo in virtù di deliberazioni consigliari debitamente approte dalla competente Autorità;

c) Le riscossioni degli Esattori e Tesorieri, i versamenti nella Tesoria del Comune e della Provincia, e i pagamenti effettuati nel periodo praindicato.

Art. 18. Sono materia del conto generale del patrimonio il valore gli immobili giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, rrate, materiali ed altri valori risultanti dagl' inventari, i crediti e biti, e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del ancio, sia che si verifichino per qualunque altra causa.

Art. 19. Col 31 dicembre l'esercizio finanziario si chiude e non può ere protratto.

Le operazioni tutte per accertare entrate, per ordinare spese, per ettuare riscossioni od eseguire pagamenti, in conto di detto esercizio, compiono col suddetto giorno.

In conseguenza tutti i conti relativi al medesimo esercizio si chiudono le operazioni compiute in quel giorno.

TITOLO QUARTO

DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 20. Nella Sessione di autunno del Consiglio comunale ed in quell ordinaria del Consiglio provinciale, il Sindaco ed il Presidente dell Deputazione provinciale presenteranno il bilancio di previsione per l'ann seguente.

Art. 21. Il bilancio di previsione per l'esercizio seguente conster della previsione dell'entrata e della spesa.

Le entrate e le spese che s'inscrivono in esso rappresentano l competenze dell'esercizio, cioè per entrate, ciò che si crede potrann produrre durante l'anno finanziario i diversi cespiti di entrata, e per spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto period

Art. 22. Le entrate del bilancio sono classificate in tre titoli: entrat effettive, movimento di capitali, contabilità speciali.

Le entrate effettive rappresentano vere entrate ed importano aument nella sostanza patrimoniale. Si dividono in due capi, entrate ordinar ed entrate straordinarie.

Sono ordinarie le entrate originate da cause permanenti o dipenden dal normale andamento dell'amministrazione. Sono straordinarie tutte altre.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concerno trasformazioni della sostanza patrimoniale attiva, come vendite di be fruttiferi, affrancazioni di canoni attivi, creazione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi: partite di giro, ci entrate che hanno effetto puramente figurativo, ed entrate degli stal limenti speciali amministrati dal Comune o dalla Provincia.

Art. 23. Le spese del bilancio sono distinte in tre titoli:

Spese effettive, movimento di capitali e contabilità speciali.

Le spese effettive rappresentano vere spese ed importano diminuzio nella sostanza patrimoniale.

Le spese si dividono in obbligatorie e facoltative: le obbligatorie ordinarie e straordinarie; le ordinarie in fisse e variabili.

Sono spese obbligatorie quelle poste a carico dei Comuni e delle Pr vincie dalle leggi. Le altre sono facoltative.

Sono spese ordinarie quelle originate da cause permanenti o dipe denti dal normale andamento della amministrazione, le altre sono str ordinarie.

Sono spese fisse quelle derivanti da leggi organiche o da impeg permanenti e che hanno scadenza determinata. Le altre sono variab

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concerno trasformazioni della sostanza patrimoniale passiva, come rinvestimen di capitali in acquisto o costruzioni di immobili capaci di dare u rendita, affrancazione di canoni passivi, estinzione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi; partite di giro, c spese che hanno effetto puramente figurativo; e spese degli stabilime amministrati dal Comune o dalla Provincia.

Art. 24. Le entrate e le spese di ciascuna delle due parti di cui precedenti articoli sono inscritte in bilancio in categorie distinte:

a) Secondo che varia la materia in amministrazione;

b) Secondo i diversi servizi attinenti alla stessa materia ed al me simo scopo;

c) Per le spese fisse che debbono essere tenute distinte dalle variabi

d) Per le spese di materiale.

Non si cumulano in una stessa categoria entrate e spese afferent diversi servizi.

Le categorie del bilancio debbono avere un numero d'ordine con nuativo per le entrate ed un altro per le spese.

Esse si suddividono in articoli.

Art. 25. Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcun diffalco per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimenti le spese debbono figurare in bilancio per intero e senza essere diminuite di qualunque entrata.

Art. 26. Al bilancio di previsione saranno uniti gli allegati necessari a giustificazione delle proposte, e una relazione nella quale siano svolti i motivi generali delle proposte stesse.

Il bilancio deve chiudersi con un riassunto delle diverse parti e categorie, e presentare distinte le spese ordinarie dalle straordinarie, e le spese obbligatorie dalle facoltative, e dimostrare i risultati finali che emergono dalle previsioni.

Art. 27. Ogni spesa straordinaria da eseguirsi ripartitamente in più anni devesi inscrivere in apposito articolo della categoria relativa, e per quella parte soltanto che scade nell'anno.

Quest'articolo si ripete nella stessa categoria dei bilanci successivi fino ad estinzione della somma totale ripartita.

Art. 28. Dopo approvato il bilancio di previsione, qualunque nuova spesa non potrà essere autorizzata che per speciale deliberazione del Consiglio comunale e provinciale.

Nelle proposte di spese nuove o maggiori da presentarsi ai Consigli, saranno indicati i mezzi per provvedere ad esse.

Art. 29. Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio sarà inscritta in apposita categoria una somma sotto la denominazione del fondo di riserva.

Le prelevazioni di somma da questo fondo e la loro inscrizione alle varie categorie del bilancio saranno fatte con deliberazione della Giunta comunale o della Deputazione provinciale, da presentarsi alla prima adunanza del rispettivo Consiglio per l'approvazione.

Art. 30. Costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, ordinate, liquidate ma non pagate.

Nel bilancio il conto di essi sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa relativa ai residui possa essere computata sul fondo della competenza o viceversa.

Art. 31. In nessun caso si può inscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata od in spesa, che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi antetiori.

TITOLO QUINTO

DELLE ENTRATE

Art. 32. L'ufficio di Tesoreria del Comune, ove manchi un apposito Tesoriere comunale, è adempiuto, senza correspettivo, dall'Esattore delle imposte dirette.

Il Ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere l'ufficio di Tesoriere della Provincia quando ne sia richiesto dalla Deputazione provinciale.

Art. 33. I Tesorieri e gli altri agenti di riscossione debbono rilasciare quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia, con un numero continuativo per ogni esercizio e per ogni agente.

Art. 34. Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella Tesoreria comunale o della Provincia nei termini stabiliti dai regolamenti.

Art. 35. L'entrata è accertata quando l'Amministrazione, appurata la ragione del credito e la persona debitrice, inscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

ART. 36. Per la eliminazione totale o parziale dei crediti che vengono riconosciuti in tutto od in parte insussistenti per la già seguìta legale estinzione, o perchè indebitamente od erroneamente liquidati, o perchè riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con speciale deliberazione del Consiglio comunale o provinciale, da emettersi in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

TITOLO SESTO

DELLE SPESE

ART. 37. Il Sindaco o il Presidente della Deputazione provinciale ordinano le spese nei modi indicati dagli articoli che seguono, e nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Essi non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza, per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio.

ART. 38. Prima che sia emesso un mandato di pagamento sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto, e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione. secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

ART. 39. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco o dal Presidente della Deputazione provinciale, da un Assessore o Deputato Provinciale e dal Segretario rispettivo o Capo di servizio.

Saranno altresì contrassegnati dal Ragioniere ove esiste.

ART. 40. Il pagamento degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d'importo e scadenze fisse ed accertate potrà seguire sopra ruoli o prospetti di variazioni emessi colle cautele di cui ai precedenti articoli, e trasmessi quindi ai Tesorieri che ne cureranno il pagamento nel modo prescritto dai regolamenti.

ART. 41. I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti di cui è parola nel precedente articolo saranno emessi solo alla scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli a prospetti annuali complessivi.

ART. 42. I Tesorieri estinguono i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagheranno ma alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non sieno conformi alle disposizioni dei precedenti articoli.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati.

ART. 43. Potranno effettuarsi dopo il 1° gennaio, anche prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio chiuso col 31 dicembre, le spese autorizzate col bilancio dell'anno precedente, che vennero impegnate e non pagate prima della chiusura di esso, nei limiti però soltanto della somma per effettivi residui passivi della rispettiva categoria, risultant al 31 dicembre, ed osservate le prescrizioni e formalità di cui ai precedenti articoli.

I mandati che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizic del precedente anno finanziario, saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, osservate però le prescrizioni e le formalità di sopra indicate

Qualora questi mandati non fossero stati pagati nemmeno nell'anno finanziario successivo a quello in cui vennero emessi, s'intenderanno definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi speciali, e salvo altresì il disposto dell'articolo 30 del presente Decreto.

Art. 44. Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario la differenza che in quel giorno può esistere tra l'importare dei mandati, regolarmente spediti, e la somma inscritta nelle rispettive categorie del biancio deve costituire una economia.

Saranno considerati come residui e si potranno trasportare nell'esercizio successivo, purchè non oltrepassino i limiti della somma disponibile nella corrispondente categoria:

a) Le spese permanenti e d'indole generale che sono annualmente dovute in virtù di legge;

b) Le spese che ebbero principio di esecuzione, ordinate con deliberazione speciale per l'intero, o per la quota che si doveva erogare nell'esercizio scaduto;

c) Le spese dipendenti da contratti per la parte scaduta nell'anno, e non pagata;

d) Le spese per stipendi, assegni, pensioni, fitti, censi, canoni, liveli ed altre di simile natura di somma e scadenza fissa e prestabilita entro l'anno.

Art. 45. I residui passivi non pagati in un quinquennio, e pei quali in un egual periodo non sia intervenuta alcuna dimanda giudiziale od in via amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono però riproporsi in uno speciale articolo della rispettiva categoria dei successivi bilanci.

Art. 46. I mandati che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso, debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scadenti.

TITOLO SETTIMO

DEL RENDIMENTO DEI CONTI

Art. 47. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, Tesorieri presenteranno il conto consuntivo della propria gestione.

Il conto sarà accompagnato dalla relazione dei Revisori e da quella della Giunta municipale o della Deputazione provinciale, nella prima sessione che avrà luogo dopo trascorso un mese dalla presentazione del conto stesso.

Art. 48. Il conto consuntivo delle Provincie e dei Comuni sarà diviso nello stesso modo, in cui è diviso il bilancio di previsione.

Esso dovrà dimostrare:

a) Le entrate effettive della competenza dell'anno, accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) Le spese effettive e della competenza dell'anno, accertate, pagate e rimaste da pagare;

c) L'entrata e l'uscita per movimento di capitali;

d) Le partite di giro;

e) La contabilità degli stabilimenti speciali;

f) La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

g) La dimostrazione delle somme incassate e pagate per ciascuna categoria ed articolo del bilancio;

h) Il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Al consuntivo sarà allegato il conto generale del patrimonio della Provincia o del Comune colle variazioni che hanno subìto le attività e le passività disponibili ed i beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito in relazione a qualunque causa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

PARTE SECONDA

SOVRIMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI

(G. B. Cereseto — *Il Comune nel diritto tributario*, vol. II, tit. VII e VIII).

I. Introduzione. — *Esame della legislazione italiana e successive modificazioni alle leggi sulla sovrimposta dal 1865 in poi* (107-124).

II. *I cespiti d'imposta* (125-141).

III. *Reclami in via amministrativa e giudiziaria. Privilegi nell' esecuzione. Prescrizione* (142-163).

IV. *Limite delle sovraimposte comunali e provinciali. Eccedenza. Attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa. Le sovraimposte in relazione al Comune e frazioni di Comune* (164-197).

N. **5.** — Legge 14 luglio 1864, n° 1831. — Conguaglio provvisorio della imposta fondiaria.

N. **6.** — Regolamento approvato con R. Decreto 25 maggio 1865, n° 2320, per l'esecuzione dell' art. 4 della legge 14 luglio 1864, n° 1831.

N. **7.** — Legge 26 gennaio 1865, n° 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

N. **8.** — Legge 20 marzo 1865 (all. *A*), sull'amministrazione comunale e provinciale.

N. **9.** — R. Decreto 25 maggio 1865, n° 3319, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 26 gennaio 1865, n° 2136, concernente l' unificazione dell'imposta sui fabbricati.

N. **10.** — R. Decreto 25 agosto 1865, n° 2447. — Proroga di termini per le operazioni sull'imposta fondiaria, sulla ricchezza mobile, sui fabbricati.

N. **11.** — R. Decreto 8 novembre 1865, n° 2603. — Nuova proroga.

N. **12.** — R. Decreto 4 marzo 1866, n° 2845. — Esazione provvisoria dell'imposta fondiaria del 1866 e riparto dei centesimi addizionali a favore dei Comuni e delle Provincie.

N. **13.** — R. Decreto 28 giugno 1866, n° 3023 per l'imposta fondiaria sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile.

N. **14.** — R. Decreto 30 giugno 1866, n° 3034. — Sovraimposte comunal provinciali sulla ricchezza mobile e sull'imposta fondiaria.

N. **15.** — R. Decreto 25 luglio 1866, n° 3015. — Riparto delle sovraimpost provinciali e comunali sui terreni nelle Provincie di Piemont e Liguria.

N. 16. — Legge 28 maggio 1867, n° 3718. — Riparto del contingente fondiario a carico delle Provincie Venete e a quella di Mantova.

N. 17. — Legge 28 maggio 1867, n° 3719. — Modo di riscossione della imposta prediale e di quella sui fabbricati; abolizione della tassa sull'entrata fondiaria e modificazioni alle disposizioni che regolano l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

N. 18. — Legge 8 dicembre 1867, n° 4097, che determina l'importo e il riparto annuale delle sovraimposte provinciali e comunali.

N. 19. — Legge 26 luglio 1868, n° 4513 per l'aumento delle contribuzioni dirette e pel riparto nel compartimento ligure-piemontese.

N. 20. — R. Decreto 30 ottobre 1869, n° 5312 che riordina il procedimento dell'imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui redditi dei fabbricati, sulle vetture e sui domestici.

N. 21. — Legge 11 agosto 1870, n° 5784, all. *F*, che approva i provvedimenti finanziarii. — Tassa sui fabbricati.

N. 22. — Legge 11 agosto 1870, n° 5784, all. *E*. — Legge sulle volture catastali.

N. 23. — Legge 11 agosto 1870, n° 5784, all. *N*. — Legge dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

N. 24. — Legge 11 agosto 1870, n° 5784,, all. *O*. — Disposizioni relative ai Comuni.

N. 25. — R. Decreto 18 settembre 1870, che fissa l'epoca e il modo di pagamento del compenso accordato ai Comuni dall'art. 15 all. *O*, della legge 11 agosto 1870, n° 5784.

N. 26. — R. Decreto 21 agosto 1870, n° 5834, concernente il pagamento alle Provincie dei quindici centesimi della tassa governativa principale sui fabbricati.

N. 27. — Legge 16 giugno 1871, n° 260, per il conguaglio dell'imposta fondiaria fra la Provincia romana e le altre Provincie del Regno.

N. 28. — Legge 23 giugno 1873, n° 1444.

N. 29. — Legge 23 giugno 1873, n° 1445, serie 2ª, che stabilisce un solo ruolo per le imposte dirette erariali e le sovraimposte provinciali e comunali.

N. 30. — R. Decreto 31 agosto 1873, n° 1566, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1873, n° 1444.

N. 31. — Legge 14 giugno 1874, n° 1961, serie 2ª, concernente l'avocazione allo Stato dei 15 centesimi dell'imposta sui fabbricati già assegnata alle Provincie.

N. 32. — Legge 6 giugno 1877, n° 3864, portante modificazioni alle leggi di imposta sui fabbricati.

N. 33. — R. Decreto 24 agosto 1877, n° 4024, che approva il regolamento per l'imposta sui fabbricati.

N. 34. — R. Decreto 28 agosto 1877, che approva il testo unico della legge per la tassa di ricchezza mobile.

N. 35. — Legge 4 gennaio 1880, n° 5222. — Riduzione del contingente d'imposta fissato pel compartimento modenese.

N. 36. — Legge 2 luglio 1885, n° 3197, relativa alla tassa di ricchezza mobile.

N. **37.** — Legge 1° marzo 1886, n° 3682, per il riordinamento dell'imposta fondiaria.

N. **38.** — Circolare del Ministero delle Finanze 14 agosto 1886, sull'applicazione degli art. 50 e 52 della legge 1° marzo 1886, e parere del Consiglio di Stato 3 dicembre 1887.

N. **39.** — Legge 18 luglio 1887, n° 4774.

N. **40.** — Legge 25 marzo 1888, n° 5308, che autorizza alcuni Municipii ad eccedere pel 1887 il limite medio dei centesimi addizionali 1884-85-86.

N. **41.** — Legge 10 giugno 1888, n° 5458 sulle decisioni delle Commissioni sui reclami per l'imposta di ricchezza mobile e per quella di fabbricati.

N. **42.** — Legge 26 luglio 1888, n° 5617, colla quale è data facoltà ad alcuni Comuni di delegare centesimi addizionali a favore della Cassa depositi e prestiti.

N. **43.** — Legge 11 luglio 1889 che autorizza il Governo del Re ad eseguire una revisione dei redditi dei fabbricati.

N. **44.** — Legge 11 luglio 1889, n° 6223 che autorizza alcuni Comuni ad eccedere il limite medio della sovraimposta.

1.

INTRODUZIONE. — ESAME DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLA SOVRAIMPOSTA DAL 1865 IN POI.

107. *La tassa sui terreni.* — 108. *La tassa sui fabbricati.* — 109. *La tassa* erariale *e le sovraimposte* comunali *e* provinciali *sui terreni e fabbricati.* — 110. *La tassa sui redditi di ricchezza mobile, e soppressione della relativa sovraimposta a favore dei Comuni e delle Provincie.* — 111. *Decimo del provento della tassa di ricchezza mobile riservato ai Comuni.* — 112. *L'art. 118 della legge comunale del 1865 e i due Decreti legislativi 28 giugno 1866.* — 113. *La legge 3 luglio 1864.* — 114. *Il Decreto 10 luglio 1864.* — 115. *La legge 7 luglio 1868 e la* ritenuta. — 116. *La legge 26 luglio 1868.* — 117. *La legge 11 agosto 1870.* — 118. *La legge 14 giugno 1874.* — 119. *La legge 23 giugno 1877.* — 120. *La legge 1° marzo 1886 sulla perequazione fondiaria.* — 121. *Difetti ed inconvenienti di questa legge.* — 122. *Inconvenienti che derivano dall'uguale applicazione della sovraimposta sui terreni e sui fabbricati.* — 123. Segue. — 124. *Statistica della sovraimposta.*

107. Nel sistema dei tributi vigenti in Italia, il più antico e il meno perfetto è certamente quello che si riferisce alla *tassa sui terreni.* Mentre la tassa sulla ricchezza mobile, ed anche la stessa tassa fondiaria per ciò che si riferisce ai soli fabbricati, hanno avuto un assetto definitivo e norme precise e categoriche, la sola tassa sui terreni non risentì in alcun modo dell'alito vivi-

ficatore del rinnovamento compiutosi nei più importanti rami del patrio diritto. Nè questo soltanto si verifica di anormale, ma vi è anche di peggio, perchè colle molteplicità dei catasti, siamo ancora soggetti ad una distribuzione dell'aggravio, diversa tra regione e regione, tra Provincia e Provincia, tanto da parere che ci trovassimo non di fronte alle condizioni dell'oggi, ma a quella di più di mezzo secolo fa.

La legge del 1886 ha provveduto per assicurare la desiderata perequazione, ma finora il grande lavoro è appena iniziato.

108. La tassa sui fabbricati, invece, è regolata dalle leggi del 26 gennaio 1865 e successive, che fecero della tassa fabbricati una tassa distinta da quella sui terreni, colla quale una volta era confusa: e la tassa commisurata non sull'estimo fisso e inderogabile, ma sulla rendita che può essere variata ad ogni nuova legge di revisione.

Il sistema ed il meccanismo della distribuzione dell'imposta è quello stesso che regola la tassa sui redditi mobiliari: si procede cioè per denunzia da parte dei contribuenti, e con rettificazioni e accertamenti da parte dell'agente delle tasse. Nel conflitto tra contribuenti e agenti giudicano in prima istanza le Commissioni consorziali o comunali. Dalla decisione di queste è ammesso l'appello alle Commissioni provinciali.

Con esse finisce la procedura ordinaria del contenzioso amministrativo: procedura poco costosa, e anche semplice, consistendo nella presentazione da parte del contribuente di un semplice ricorso in carta da bollo di 0.50, senza accompagnamento di alcuna formalità sostanziale, eccetto quella dell'osservanza del termine perentorio di venti giorni dall'accertamento o decisione contro cui si ricorre.

Vi è poi una procedura amministrativa straordinaria, ed è quella dei ricorsi alla Commissione centrale contro le decisioni della Deputazione provinciale. La giurisdizione della Centrale è diversa da quella delle due Commissioni inferiori, giacchè mentre queste giudicano di tutte le questioni di *fatto* e di *diritto*, quella giudica soltanto delle questioni di diritto, ed è come la Cassazione, nella giustizia amministrativa tributaria. Però anche nei ricorsi alla Centrale, nessuna formalità che impacci viene richiesta, bastando la produzione di un semplice ricorso in uguale carta da bollo.

L'Intendenza di Finanza ha poi speciali incombenze per ciò che concerne la cessazione o variazione di redditi: ed anche al riguardo sono applicabili le norme stabilite per le tasse di ricchezza mobile.

Finalmente come controllo e salvaguardia ulteriore e definitiva sta l'azione della Magistratura, e l'esperimento delle ragioni giudiziarie, da proporsi sempre in prima istanza davanti al Tribunale, in appello alle varie Corti del Regno; e in Cassazione, davanti alla Suprema Corte di Roma, unica competente nella materia.

109. I terreni e i fabbricati sono soggetti ad una tassa governativa, e ad una sovraimposta a favore dei Comuni e delle Provincie.

La tassa *erariale*, ossia governativa, si esige per contingente per ogni Provincia, e si ripartisce sui ruoli, in base alle risultanze dei singoli catasti.

La tassa *provinciale*, destinata a favore dell'ente Provincia, si esige come sovraimposta sull'imposta erariale.

La tassa *comunale* a favore dei Comuni, si esige pure col sistema della sovraimposizione. — Si avverta però che mentre, a termini della legge del 1865, non vi era limite per la sovraimposta comunale, le successive leggi posero un limite, stabilendo come dai Comuni non si potesse pareggiare le sovraimposte all'imposta erariale, che dopo avere fatto esperimento di numerose tasse locali. — (Vedansi in questo senso le leggi: Regio Decreto 28 giugno 1866, n° 3023; legge 26 luglio 1868, n° 4513; legge 11 agosto 1870, allegato *O*, n° 5784; legge 14 giugno 1874, n° 1961). Ma di ciò parleremo ora più diffusamente.

110. La legge comunale del 20 marzo 1865 estendeva la sovraimposta anche alla tassa sulla ricchezza mobile, ma con successive leggi questa facoltà fu dapprima limitata in vario modo, e poi tolta affatto.

111. In seguito, e cioè col R. Decreto 28 agosto 1877 (art. 72), si concedette ai Comuni un decimo sull'imposta della riscossione fatta dallo Stato su alcuni cespiti di ricchezza mobile: e ciò non come una tassa vera e propria, ma come compenso per speciali spese addossate ai Comuni.

112. L'articolo 118 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 conteneva la disposizione seguente:

« Potranno i Comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi: Fare sovraimposte alle contribuzioni dirette ».

Col Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, venne limitata ai Comuni (a datare dal 1° luglio 1866) la facoltà di sovraimporre sui terreni e fabbricati, prescrivendo che la sovraimposta comunale addizionata con quella provinciale non dovesse superare l'imposta erariale principale, e che i Comuni prima di andare oltre questo limite dovessero sperimentare la tassa sul valore locativo, concessa loro con la stesso Decreto.

Venne anche ristretta la facoltà di sovraimporre sui redditi di ricchezza mobile con lo stabilire che il Comune e la Provincia insieme non potessero sovraimporre più di 50 per cento dell'imposta erariale principale. Nello stesso tempo furono sottratti ai ruoli della ricchezza mobile e perciò alla relativa sovraimposta i redditi provenienti da stipendi, pensioni ed altri assegni fissi

pagati dal tesoro per conto erariale, nei quali redditi fu stabilita la riscossione dell'imposta per via di ritenuta.

Con Decreto legislativo del 28 giugno 1866, n° 3022, fu conceduta ai Comuni la facoltà di sovraimporre alla tassa governativa sulle vetture e domestici.

113. La legge 3 luglio 1864, n° 1827, con la quale fu definitivamente regolata la materia del dazio di consumo, rimandava ad un Decreto reale la determinazione del *maximum* che i Comuni potessero raggiungere, tanto per la tassa addizionale a quella governativa, quanto per il dazio esclusivamente comunale.

114. E il Decreto 10 luglio 1864, n° 1839, che approvò il regolamento per l'esecuzione della citata legge, stabilì:

1° che la sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo governativo non potesse eccedere i 2[5 (40 per cento) della tassa imposta dallo Stato;

2° che il dazio proprio del Comune non potesse oltrepassare 1[10 del valore del genere, desumendo tale valore da quello medio dell'ultimo quinquennio, eccezione fatta per la neve, rispetto alla quale fu stabilito un *maximum* di lire 10 il quintale, e per i generi coloniali e per il ferro, adoperato come materiale da costruzione per i quali venne fissato una misura massima di 10 per cento dei diritti doganali d'importazione, esclusa la sovraimposta di guerra;

3° che i Comuni i quali avevano imposto sui generi di esclusiva loro tassazione un dazio superiore a quello prescritto, potessero mantenerlo tale fino a tutto il 1866, fatta eccezione per i coloniali e per il ferro, rispetto ai quali la disposizione fu immediatamente applicata;

4° che i Comuni, i quali prima della legge 3 luglio 1864 avevano un dazio di consumo sulle carni, sulle bevande e sulla fabbricazione della birra, dell'alcool e delle acque gassose, superiore al tutto insieme della tassa governativa e della sopratassa, secondo i limiti stabiliti, potessero fino a tutto il 1866 imporre la sopratassa nella misura delle differenze fra il dazio vigente prima della legge e il dazio governativo.

Anche il Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018, riguarda il dazio di consumo. Esso estese il dazio di consumo governativo alla farina, al riso, agli olii, al burro, al sego, allo strutto bianco e allo zucchero, ed aumentò le tariffe esistenti: stabilendo però che i Comuni non potessero oltrepassare, tanto nella sopratassa, quanto nel dazio proprio di consumo, il 10 per cento del valore (15 per cento su domanda dei Comuni al Governo, previo parere favorevole della Deputazione provinciale) e che il rapporto fra la sopratassa ed il dazio di consumo governativo non dovesse essere

maggiore del 30 per cento. Per le farine, il pane, le paste e il riso potevasi applicare il *maximum* del 10 per cento anche quando fosse stato superiore al 30 per cento del dazio di consumo governativo.

115. La legge 7 luglio 1868, n° 4490, applicò il sistema delle ritenute ai redditi provenienti dagli interessi dei titoli del debito pubblico: tali redditi vennero quindi sottratti alla sovraimposta, giusta il citato Decreto legislativo del 28 giugno 1886, n° 3023.

116. La legge 26 luglio 1868, n° 4513, estese il sistema delle ritenute alle annualità e agli interessi pagati dallo Stato e per conto dello Stato, e da qualunque persona, in qualunque luogo, sì all'interno che all'estero.

La stessa legge 26 luglio 1868 limitò nuovamente la facoltà di sovraimporre alle imposte dirette, prescrivendo che le Deputazioni provinciali non dovessero approvare l'eccedenza al limite legale, *senza che i Comuni avessero prima esperimentato o la tassa sul valore locativo o la tassa di famiglia o quella sul bestiame agricolo.*

E fu appunto con questa legge che i Comuni ebbero la facoltà di applicare i nuovi tributi.

117. Con la legge dell'11 agosto 1870, n. 5784:

1° Fu portata a 12 per cento l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e venne tolta ai Comuni e alle Provincie la facoltà di sovraimporre centesimi addizionali;

2° Fu concessa ai Comuni la facoltà di imporre tasse speciali di esercizio e rivendita sui generi non riservati al monopolio governativo;

3° Furono assegnate ai Comuni le tasse sugli esercizi soggett a sorveglianza pubblica, che per lo innanzi erano percette dall Stato;

4° Fu concessa per intero ai Comuni la tassa sulle vettur e domestici, e furono loro restituite le somme riscosse dallo Stat negli anni 1867-70 per la tassa sulle vetture pubbliche;

5° Fu accordato ai Comuni per gli anni 1871-73 un compens di 30 per cento, prendendo a base la massima somma di sovraimpost sui redditi mobiliari del secondo semestre 1869 e dell'anno 1870

6° Fu stabilito che le Deputazioni provinciali non dovesser permettere ai Comuni di eccedere il limite legale per la sovraim posta, qualora non avessero fatto ricorso a una almeno delle tass sopra nominate (valore locativo, famiglia, bestiame), e alla tass di esercizio, licenza, vetture e domestici.

L'allegato *L* della stessa legge contiene modificazioni alle dispo sizioni che prima regolavano il dazio di consumo. I Consigli comu nali vennero autorizzati a portare da 30 a 50 per cento la sopratass

sui generi colpiti da dazio di consumo governativo; ad alzare il lazio proprio sopra gli altri oggetti sino al 20 per cento del valore. Nulla fu innovato per le farine, il pane, le paste e il riso.

118. La legge 14 giugno 1874, n. 1961, stabilì che i Comuni per eccedere il limite legale della sovraimposta sui terreni e fabbricati, non dovessero avere spese facoltative, tranne quelle dipenlenti da impegni anteriori e di carattere continuativo.

Le spese obbligatorie dovevano rimanere nei limiti del necessario. Furono mantenute le disposizioni della legge 11 agosto 1870 per quanto riguardava l'applicazione delle tasse comunali per poter eccedere il limite legale della sovraimposta sui terreni e sui fabbricati, e fu concessa la tassa sulle fotografie e sulle insegne.

119. Con legge del 23 giugno 1877, n° 3903, lo Stato avocò a sè i 3[4 di centesimo per le spese di distribuzione dell'imposta sui redditi mobiliari ed accordò ai Comuni, dal 1° gennaio 1879, [10 sulla esazione dell'imposta sui redditi mobiliari delle categorie *B* e *C*, non tassati a nome di enti morali (1).

120. Infine, nell'occasione del riordinamento dell'imposta fondiaria, colla legge 1° marzo 1886, n° 3682 (serie 3ª), mantenendo ferme le restrizioni e i principî sopra espressi, fu disposto:

1° Che là dove nel complesso delle due sovraimposte il limite legale fosse stato già oltrepassato, non solo i Comuni, ma altresì le Provincie non avessero altro maggior diritto, che quello di mantenersi nel limite medio di fatto (e si deve intendere per limite medio, non il montare della somma riscossa, ma il rapporto percentuale della somma erariale) raggiunto nei rispettivi bilanci per gli anni 1884-85-86, previa autorizzazione da ottenersi, in quanto ai primi, dalla Deputazione provinciale, e relativamente alle seconde, mediante Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato;

2° Che volendosi eccedere per la prima volta, o dal Comune o dalla Provincia, il limite legale mantenuto nei cento centesimi della lira d'imposta principale erariale fosse necessaria l'autorizzazione di una legge speciale.

Una sola eccezione fu ammessa a queste due disposizioni, cioè

---

(1) Notiamo che per virtù della legge 2 luglio 1885, n° 3197, coloro che possedono più stabilimenti industriali, ovvero più sedi o succursali dello stesso stabilimento, situati in Comuni diversi, debbono indicare il reddito particolare di ciascuno stabilimento e di ciascuna sede o succursale, compresi gli stipendi e assegni dei loro dipendenti. Appunto in ragione di questa rendita è ora proporzionalmente riparito il decimo fra i Comuni, nel territorio dei quali i vari opifici industriali e le loro sedi o succursali si trovano. Così avviene allorchè il contribuente possiede un solo stabilimento industriale, situato in un Comune diverso da quello del suo domicilio. Siffatte disposizioni furono proposte dal Parlamento e approvate allo scopo evidente di giovare ai piccoli Comuni.

a favore delle Provincie, le quali fossero per deliberare l'aumento di sovraimposta al solo fine di accelerare la formazione del nuovo catasto (articolo 53). L'aumento in questo caso è acconsentito senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione.

121. Qui però giova notare che, ogni qualvolta alle Provincie o ai Comuni occorra l'autorizzazione del Parlamento per oltrepassare i limiti delle sovraimposte, si affaccia la difficoltà di conseguirla a tempo opportuno, giacchè le maggiori sovraimposte sono da esse rispettivamente deliberate nell'agosto o nel settembre e ottobre. La legge di autorizzazione dovrebbe dunque essere emanata il 1° novembre, affinchè le sovraimposte nuove potessero essere comprese e ripartite nei ruoli del nuovo esercizio. Vero è che in questi casi di difficoltà si potrebbe rimediare con ruoli speciali, che lo articolo unico della legge 23 giugno 1873, n° 1445, pone a carico della Provincia e dei Comuni. Ma se questo provvedimento può essere giustificato per casi eccezionali, e quando i ritardi dipendono dal fatto degli enti interessati, tuttavia non sarebbe opportuno, nè ragionevole di renderlo generale e di convertirlo in regola, sia per non moltiplicare il numero dei ruoli separati che incepperebbero la stessa amministrazione finanziaria, sia per non obbligare i Comuni e le Provincie a sostenere, senza colpa, una maggiore spesa. Laonde nello intendimento di meglio conciliare gli interessi di questi enti colle esigenze della nuova legge, pare conveniente di stabilire che, quando manchi il tempo necessario per accordare con legge speciale l'autorizzazione richiesta dalla legge del 1° marzo 1886, possa la medesima a cura del Governo essere data con Decreto Reale, da convertirsi in legge appena convocate le Assemblee legislative.

122. Nel progetto di riforma dei tributi locali proposto dall'on. Crispi, si proponevano le seguenti disposizioni, dirette ad evitare gli inconvenienti sopra enunciati, e accennati nella relazione che precede il relativo progetto di legge:

« 1° In caso d' insufficienza delle rendite patrimoniali, le Provincie e i Comuni hanno la facoltà di sovraimporre centesimi addizionali all' imposta sui terreni e fabbricati, ai termini delle leggi vigenti e nei limiti e colle condizioni stabilite dalla legge 1° marzo 1886, n° 3682, sul riordinamento dell' imposta fondiaria;

« 2° Quando manchi il tempo necessario per impartire mediante legge speciale ai Comuni e alle Provincie l'autorizzazione di oltrepassare i limiti fissati dagli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886, n° 3682. Tale autorizzazione potrà essere accordata con Decreto Reale, da convertirsi in legge;

« 3° La facoltà dei Comuni di sovraimporre si esercita sulla somma che risulta disponibile, tenuto conto del montare delle

;ovraimposte provinciali, fino al limite massimo di cento centesimi :omplessivamente, per ogni lira d'imposta principale;

« 4° I Comuni non possono esercitare la facoltà di sovra-mporre, se non dopo che abbiano applicato le imposte e le tasse ıutorizzate dalla legge, e solo per coprire la deficienza dei proventi lelle medesime pel pareggio del bilancio, salve le particolari dispo-izioni concernenti la tassa sul bestiame agricolo » (1).

123. Vi è perciò un inconveniente gravissimo nell'applica-ione della sovraimposta, e a cui nessuno ha mai pensato di porre 'imedio.

La legge del 20 marzo 1865 ha stabilito un principio giusto in ıpparenza, ma che se aritmeticamente è esatto, non lo è così econo-nicamente, il principio cioè che la sovraimposta dovrà in ogni aso gravare ugualmente sui terreni e sui fabbricati.

Questa uguaglianza aritmetica si raggiunge collo stabilire la tessa *aliquota* di sovraimposta alla tassa erariale sui terreni e sui abbricati. Ora questa uguaglianza aritmetica, che parve racchiu-esse un grande principio di tutela a favore dei contribuenti, si 'isolve spesso in una grave sproporzione nei carichi imposti ai nedesimi.

Il principio sarebbe ineccepibile se uguale fosse il sistema di 'pplicazione delle due tasse fondiarie: ma così non è. La tassa ui terreni è fissata per *contingente* e si esige in base ai singoli *stimi catastali* che tutti sanno quanto siano errati, non fosse altro el tempo antico a cui rimontano le relative operazioni di estimo. nvece la tassa sui fabbricati è basata sul *reddito attuale* accer-ato in base alle vigenti leggi e alle leggi di revisione del reddito ei fabbricati che ordinariamente si fanno ad ogni quinquennio.

Nella pratica si verifica quindi questo inconveniente. In moltis-imi Comuni la tassa governativa sui terreni è rimasta mite, ragguaˈliata com'è agli estimi che spesso rimontano oltre il secolo; ıentre invece la tassa sui fabbricati, continuamente rimaneggiata alla fiscalità degli Agenti della tassa, ha raggiunto qualche volta ei limiti, che se non rasentano l'espropriazione, fanno dell'Esattore na specie di socio in partecipazione nei redditi.

Questa condizione deteriore fatta ai redditi dei fabbricati è portata ra alla estrema disastrosa conseguenza della sovraimposta comunale provinciale, che conserva sempre un'aliquota *uguale* per la sovra-nposta sulla tassa terreni e per quella sui fabbricati: e sotto pre-esto di un'eguaglianza aritmetica raddoppia l'aumento alla tassa ıi fabbricati a tutto beneficio dei possessori di terreni.

---

(1) Relazione sul progetto Crispi-Magliani presentato nella seduta del 9 novembre 1887, Legisl. XVI, 2ª Sess. 1887, Doc. nº 13.

Questi inconvenienti cesseranno quando sarà un fatto compiuto la perequazione fondiaria; ma intanto ora durano e si fanno sempre più gravi: ed è certamente da augurarsi che concedendo una maggiore libertà ai Comuni e meno diffidando di essi, si lasci loro di rendere davvero proporzionate le due sovraimposte, concedendo loro la facoltà di fissare, sotto la tutela dell'autorità tutoria, delle differenti aliquote fra le due imposte.

124. Dalla *statistica dei bilanci comunali* risulta che il provento della sovraimposta sui terreni rappresenta il 28,2 per 100 sulla somma totale dei proventi di imposte comunali: e le sovraimposte sui fabbricati rappresentano il 13,8 per 100: in tutto il 42 per 100 del provento generale della imposta (ved. *retro*, n° 18).

II.

I CESPITI DELL'IMPOSTA.

125. *Esenzioni accordate da antiche leggi.* — 126. *Sussidio ai contribuenti danneggiati.* — 127. Segue. — 128. *Fusione della tassa terreni nella tassa fabbricati.* — 129. *Corsi d'acqua.* — 130. *Fondo enfiteutico.* — 131. *Fondi censiti.* — 132. *Proprietà demaniali* — 133. *Proprietà danneggiate da incendio, inondazione, ecc.* — 134. Segue. — 135. *Esenzioni a titolo oneroso.* — 136. *Padre di dodicesima prole.* — 137. Segue. — 138. *Dotazione regia.* — 139. *Patti privati circa il pagamento delle tasse.* — 140. *Tassa per contingente.* — 141. *Tassa per qualità.*

125. Per le disposizioni della legge sull'imposta fondiaria de luglio 1864 e gennaio 1865, debbono dirsi caducate le esenzion che mettono capo alle leggi preesistenti, di cui perdurasse ancor il godimento. — (Tribunale di Napoli, 19 giugno 1867).

126. Abolito colla legge 14 luglio 1864 il fondo di riserva, e posto a carico dello Stato un sussidio a favore dei contribuenti danneggiati, non può più farsi differenza fra i contribuenti più impost e i contribuenti meno imposti. — (Corte d'appello di Cagliari 14 settembre 1870).

127. Il sussidio però non può mai eccedere la quota dell imposta. — (Corte d'appello di Cagliari, 14 settembre 1870).

128. Nel pagamento dell'imposta dei fabbricati relativo a una casa fabbricata nel suolo su cui precedentemente si corrispondeva l'imposta assegnata ai terreni, quest'ultima è implicitament trasfusa e contenuta. – (Cassazione di Napoli, 14 settembre 1870)

129. La imposta fondiaria colpisce ogni sorta di propriet immobiliare capace di reddito speciale, e conseguentemente anch i corsi d'acqua quando costituiscano una fonte particolare di rendita mediante le concessioni fatte dal proprietario. — (Torino, settembre 1870).

130. Il pagamento dell' imposta fondiaria deve essere fatt

nella misura corrispondente ai redditi ritratti dal fondo enfiteutico tanto dal dominio diretto che dall'utilista. — (Cassazione di Napoli, 8 novembre 1873).

131. La tassa fondiaria già pagata dal possessore del fondo censito non può essere d'ostacolo a che vengano pure colpite dalla tassa di ricchezza mobile le annualità censuarie da lui pagate al creditore del censo. — (Cassazione di Torino, 19 maggio 1875).

132. La legge italiana 14 luglio 1864 avendo quindi stabilito un contingente per ciascun compartimento del Regno, e dichiarato nel tempo stesso che ogni contingente dovesse colpire la proprietà già soggetta ad imposta, non ha dappertutto colpito, nè esentato dall'imposta le proprietà demaniali. — (Cassazione di Torino, 15 settembre 1875).

133. La remissione dell'imposta fondiaria deve farsi ai contribuenti pel caso che le loro proprietà siano state grandemente danneggiate da incendio, grandine, inondazione, ed altri infortuni atmosferici. — (Legge 14 luglio 1852, art. 2, e 14 luglio 1864, art. 13) — (Cagliari, 14 settembre 1870).

134. Fra questi infortuni atmosferici deve annoverarsi anche la invasione delle cavallette. — (Cagliari, 14 settembre 1870).

135. Gli articoli 10 e 11 della legge 4 aprile 1864, i quali aboliscono ogni privilegio ed esenzione dalla imposta fondiaria, non si applicano a quelle esenzioni che furono ottenute dalla legittima autorità in virtù di contratto e in seguito di oneri, dei quali si vincolava il concessionario. — (Corte d'appello di Messina, 19 luglio 1867).

136. Al padre di dodicesima prole compete la continuazione dell'esenzione dall'imposta fondiaria, che acquistò a tenore delle RR. Costituzioni del 1770 e delle Reali patenti del 19 febbraio 1819. — (Corte d'appello di Torino, 14 aprile 1868).

137. L'immunità dall'imposta prediale che le leggi già vigenti in Piemonte accordavano ai genitori di dodicesima prole non era reale, ma personale: non era di mero favore, ma a titolo oneroso e derivante da una specie di quasi contratto intervenuto fra i genitori e lo Stato; epperciò costituiva per gli stessi genitori un diritto acquisito, del quale non potevano essere spogliati da una legge posteriore, salvo che la legge stessa lo avesse manifestamente dichiarato con chiara disposizione retroattiva. — (Cassazione di Torino, 7 maggio 1869).

138. Quando non siavi clausola e dichiarazione in contrario, i beni assegnati al Re in dotazione della Corona a titolo di semplice godimento, per abilitarlo a sostenere con decoro la rappresentanza nazionale, o sono esenti dall'imposta prediale, o se questa deve pagarsi, essa è sempre a carico dello Stato, che continua ad essere il solo e vero proprietario dei beni medesimi. — (Cassazione di Torino, 31 luglio 1867).

139. Il riparto dei tributi costituisce una prerogativa della sovranità, che non si può atterrare con private convenzioni. — Il venditore di una parte di fondo si può obbligare a favore del compratore di pagare tutta o una parte dell'imposta che grava il fondo venduto; ma questa convenzione però se può dar vita a rapporti personali fra i contraenti, non può alterare l'estimo, e far sì che una parte dell'imposta del fondo venduto venga traspor-

tata nel catasto a carico della parte del fondo invenduto. — (Cassazione di Torino, 27 luglio 1880).

140. La tassa fondiaria, sempre quando è stabilita per contingente, colpisce tutto il territorio senza eccezione per le proprietà demaniali, per le quali sono quotate e comprese nei ruoli, portandosi la loro parte di tributo a discarico di quello gravante le altre proprietà dei privati e dei corpi morali. Tale fu il sistema della legge sarda del 15 agosto 1851. — (Cassazione di Torino, 15 settembre 1875).

141. Ma la tassa fondiaria, stabilita per quotità, colpisce esclusivamente i singoli individui possessori di terre, non le proprietà demaniali: tale fu il sistema della legge 14 luglio 1852. — (Cassazione di Torino, 15 settembre 1875).

III.

RECLAMI IN VIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA. PRIVILEGI NELL'ESENZIONE — PRESCRIZIONE.

142. *Autorità giudiziaria: sua competenza.* — 143. *Vendita del fondo.* — 144. *Incompetenza dell'Autorità amministrativa nelle questioni di indebito.* — 145. *Quando è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria.* — 146. *Intervento del Comune in causa.* — 147. *Domanda per rettificare la misura e l'estensione del fondo.* — 148. *Controversia fra Comuni per l'esazione di sovraimposte.* — 149. *Trasferimento della proprietà e termine per ricorrere all'Autorità giudiziaria.* — 150. *Pubblicazione dei ruoli e termine per ricorrere.* — 151. Segue. — 152. *Conciliatore: sua competenza.* — 153. *Aggregazione di Comuni: legge 23 giugno 1877.* — 154. *Competenza dell'Autorità giudiziaria.* — 155. *Perentorietà dei termini per ricorrere.* — 156. *Privilegi per la riscossione della tassa: art. 1962, Cod. civ.* — 157. *Estensione del privilegio.* — 158. *Divisione fra comproprietari e suoi effetti.* — 159. *Prescrizione.* — 160. *Prescrizione quinquennale.* — 161. Segue. — 162. *Azione per rimborso di indebito prescrizione.* — 163. *Legge 10 giugno 1817 nell'ex-Reame di Napoli*

142. L'Autorità giudiziaria deve accogliere i reclami dei contribuenti contro i ruoli, in virtù dei quali un Municipio pretenda di esigere una sovraimposta fondiaria superiore alla quota governativa senza avere prima applicate le altre tasse indicate dalla legge: e ciò anche quando la deliberazione del Comune per l'elevazione della sovraimposta sia stata approvata dalla Deputazione provinciale, e non vi sia stato il tempo necessario per l'emanazione dei Regolamenti occorrenti per l'applicazione delle altre tasse — (Cassazione di Roma, 13 luglio 1877).

143. Avvenuta la vendita fiscale di un fondo per debito d'imposta prediale, ed annullatasi poscia sull'istanza del proprietario del fondo, questi ridiventa debitore della prediale. — (Consiglio di Stato, 15 giugno 1876).

144. La Deputazione provinciale non ha la rappresentanz

dei contribuenti dell'imposta fondiaria nella Provincia, per chiedere che venga dichiarata illegale una disposizione del potere esecutivo producente aumento nella relativa aliquota, e conseguentemente restituito a detti contribuenti il di più pagato. — (Corte d'appello di Brescia, 18 agosto 1880).

145. Finchè pendono le operazioni per la formazione dello estimo catastale pel reparto delle quote, e per la compilazione dei ruoli, il contribuente non può adire l'Autorità giudiziaria, e promuover dispute sul modo di eseguire quelle operazioni. Egli può soltanto dopo la pubblicazione dei ruoli, chiedere giudizialmente che questi sieno riveduti, corretti o modificati, per ciò che riguarda il di lui particolare interesse, pagando frattanto l'imposta nella misura in essi determinata.

146. Quando alcuni proprietari di un Comune chiamano in giudizio l'Amministrazione delle finanze, negandole la facoltà di riscuotere le basi dell'imposta fondiaria, il Comune ha interesse ad intervenire in causa per tutelare i proprii diritti. — (Cassazione di Roma, 1° maggio 1876).

147. Compete al contribuente il diritto di ottenere dall'Amministrazione delle tasse che si faccia a proprie spese la misura dell'estensione dei suoi terreni per darsi luogo, ove ne fosse il caso, alla rettifica del reddito imponibile. — (Corte d'appello di Trani, 19 dicembre 1877).

148. Trattandosi di reclamo di un privato o di un Comune colpito da doppia tassa sopra un fondo, perchè due diversi Comuni pretendono che esso sia situato nel rispettivo loro territorio, è competente l'Autorità giudiziaria quando anche la decisione sul punto che l'imposta fondiaria debba venir pagata in uno piuttosto che in altro Comune, porti la conseguenza di modificare il contingente.

Tale controversia è di diritto civile, nella quale non è interessata la pubblica Amministrazione, non è in contesa il contingente dì imposta, nè l'estimo catastale, nè l'accertamento di detto contingente o riparto di esso, nè si tratta di vera questione di confini comunali.

Se in quella controversia la Commissione provinciale sarebbe stata competente per riconoscere e provedere sulla duplicazione che si verifica per l'iscrizione dello stesso fondo nei ruoli dei due Comuni, non lo sarebbe più per decidere nei ruoli di quali dei due Comuni debba cancellarsi. — (Torino, 23 aprile 1875).

149. È competente l'Autorità giudiziaria per invalidare gli atti esecutivi praticati dall'esattore di fondiaria in danno del contribuente, il quale afferma non essere debitore perchè trasferito ad altri, mediante l'eseguita voltura, l'articolo del ruolo.

L'articolo 67 del Regio Decreto 28 agosto 1870, con linguaggio largo e generale prescrive che nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli deve proporsi il reclamo giudiziario per qualsivoglia questione sul debito, e che in tutti i casi il ricorso deve essere accompagnato dal certificato del pagamento preventivo della tassa.

La questione sul debito di che parla il Decreto abbraccia così l'eccezione di presunto pagamento che quella di prescrizione.

L'espressione *in tutti i casi* adoperata dal legislatore, non dà

luogo a sottrarre alcun caso all'applicazione della massima *solve et repete*. — (Corte d'appello di Palermo, 13 dicembre 1875).

150. Dalla pubblicazione dei ruoli della fondiaria, corre il termine al ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria contro qualsiasi persona che vi sia stata materialmente inscritta. — (Tribunale di Messina, 16 giugno 1879).

151. Pubblicati i ruoli e pagata l'imposta, possono proporsi giudizialmente le questioni relative all'estimo catastale e riparto di quota a fondamento della domanda di rimborso della imposta pagata. — (Corte d'appello di Casale, 27 marzo 1877).

152. È competente il conciliatore a risolvere tra due privati la questione, se chi aveva in realtà posseduto un fondo e percepiti i frutti dovesse pagare la relativa tassa fondiaria, inferiore alle L. 30, a chi la aveva pagata per lui. — (Cassazione di Roma, 17 gennaio 1877).

153. Ratificatosi con legge un provvedimento del potere esecutivo, contro il quale erano sôrti reclami per asserita incostituzionalità, vengono ad essere convalidati tutti i suoi effetti, come se fin dall'origine il Governo avesse avuto dal potere legislativo corrispondente mandato. — La legge 23 giugno 1877, n° 3904 colla quale, nel mentre ordinavasi la formazione di un unico compartimento catastale lombardo-veneto, furono approvate le aggregazioni di 239 Comuni dell'alta Lombardia al compartimento lombardo di nuovo-censo, fatte nel 1865 e 1874, legittimò, in quanto occorresse, tali agregazioni, anche all'effetto del derivatone aumento d'aliquota e così tolse ogni fondamento alle domande di ripetizione di indebito, che per imposta in più pagata erano giudizialmente in corso. — (Corte d'appello di Brescia, 18 agosto 1880).

154. Pubblicati che siano i ruoli dell' imposta fondiaria, la Autorità giudiziaria è competente a decidere sulla legalità dell'aumento indotto dalla Commissione provinciale alla quota d'imposta fondiaria dovuta da un Comune. — (Cassazione di Roma, 8 agosto 1876).

155. È perentorio il termine di sei mesi stabilito dall'art. 16 della legge 26 gennaio 1865 per ricorrere contro i ruoli della tassa fondiaria.

Un siffatto termine decorre dal giorno della pubblicazione dei ruoli nei rispettivi Comuni. — (Cassazione di Roma, 10 novembre 1870).

156. L'anno in corso, a termini dell'art. 1962, Cod. civ., deve intendersi per quello in corso al giorno della trascrizione del precetto, se trattisi di esecuzione forzata (art. 2085) o di purgazione d'ipoteche coatte (art. 2014 e 2041), o della notificazione dell'offerta ai creditori se trattisi di purgazione d'ipoteche volontarie (art. 2044). — (Corte d'appello di Torino, 23 marzo 1868),

— Il privilegio accordato all'Erario dall'art. 1962 del Codice civile pel tributo fondiario si estende anche al tributo degli anni successivi a quello in cui seguì la trascrizione del Prefetto, e fino alla vendita degli immobili. — (Corte d'appello di Bologna, 1° marzo 1875).

157. Sono guarentiti dal privilegio spettante allo Stato in forza dell'art. 1962, Cod. civ., non solo le tasse dell'annata precedente e quella in corso al momento della trascrizione del precetto,

ma ancora quelle delle annate successive scadute durante il giudizio di espropriazione. — (App. Bologna, 7 giugno 1875).

158. Nè si distingue se i frutti spettino al proprietario stesso o ad altri, come ad un affittuario od usufruttuario, ecc.

Finchè l'atto di divisione fra più coeredi non sia reso pubblico nell'ufficio del Catasto possono le finanze agire contro uno di essi per la totalità dell'imposta fondiaria. — (Appello Cagliari, 20 settembre 1870).

159. Anche il tributo fondiario, come ogni altro credito che si esige ad anno, va soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dall'art. 2144 del Codice civile.

Il tributo fondiario si prescrive col decorso di cinque anni. — (Corte d'appello di Napoli, 5 dicembre 1875).

160. Le rate d'imposta fondiaria verso lo Stato, vanno soggette alla prescrizione quinquennale.

La prescrizione è opponibile anche contro l'esattore che ha pagato allo Stato il non riscosso per riscosso, ed agisce in rimborso contro il contribuente. — (Cassazione di Roma, 16 giugno 1877).

161. Il debito della imposta fondiaria verso lo Stato è soggetto alla prescrizione quinquennale. — (Cassazione di Roma, 15 giugno 1877).

162. L'azione per ricuperare dal contribuente una rata d'imposta già da lui pagata e statagli poi restituita per errore, non va soggetta alla prescrizione quinquennale. — In ogni caso il quinquennio non potrebbe decorrere se non dal giorno della indebita restituzione fatta al contribuente. — (Corte d'appello di Torino, 1 giugno 1877).

163. La prescrizione di cui all'art. 6 della legge 10 giugno 1817 ordinatrice del catasto fondiario nell'ex Reame di Napoli, non può riferirsi ai reclami degli interessati, fondati sopra elementi di fatto anteriori alla promulgazione di detta Legge, o per lo meno verificati fino a tutto aprile 1818. — (Cassazione di Roma, 22 agosto 1879).

IV.

LIMITE DELLE SOVRAIMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI — ECCEDENZA — ATTRIBUZIONI SPECIALI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA — LE SOVRAIMPOSTE IN RELAZIONE AL COMUNE E ALLE FRAZIONI DI COMUNE.

164. *Preferenza a darsi alle sovraimposte.* — 165. *Riparto.* — 166. *Eccedenza. Poteri della Giunta provinciale amministrativa.* — 167. Segue. — 168. *Sovraimposte comunali e provinciali e limite rispettivo.* — 169. Segue. — 170. *Competenza dell'Autorità giudiziaria.* — 171. Segue. — 172. *Condizioni per ottenere di eccedere il limite normale.* — 173. Segue. — 174. *Applicazione incompleta delle tasse locali.* — 175. *Applicazione illusoria di dette tasse.* — 176. *Sovraimposta vincolata a favore della Cassa Depositi e Prestiti.* — 177. *Spese obbligatorie.* — 178. *Devono risultare dal bilancio.* — 179. *Strade obbligatorie, e le sovraimposte considerate come cespite del fondo sociale.* —

164. Per massima generale e di fronte alle disposizioni degl art. 116, 118 e 119 della legge comunale e provinciale e dell spirito della legislazione, non si può ammettere nei Comuni l facoltà di prescindere dalla sovraimposta sulle contribuzioni dirette tranne il caso che per rendite patrimoniali, o per altre tasse con sentite dalla legge avessero di che far fronte alle spese obbligatorie

165. Tanto meno si può ammettere nei Comuni la facoltà d modificare il metodo di riscossione della sovraimposta e di alterarn il riparto, giacchè gli articoli 1, 23, 24 e 25 della legge 20 aprile 187 per la riscossione delle imposte dirette, comprendendo le impost erariali e le sovraimposte provinciali e comunali determinano tass tivamente il riparto e il metodo della riscossione egualmente pe tutte, e non è lecito mutarli se non per espressa disposizione (legge speciale.

Pertanto se per interpretazione benigna potè il Governo del R riconoscere facoltà nelle Provincie e nei Comuni di valersi o no valersi delle disposizioni della legge 28 giugno 1879 per applicar alla riscossione delle sovraimposte, questa facoltà per sospender si intese e non poteva intendersi altrimenti che in dipendenza restrittivamente alle modalità determinate per la sospensione del riscossione delle imposte dirette.

Regolare è perciò il Decreto della Deputazione provinciale co cui si rifiutò al Comune l'autorizzazione di sospendere l'esazio delle sovraimposte comunali oltre il termine acconsentito dal legge 28 giugno 1869. — Cons. di Stato, 23 maggio 1881 (*Legg* XXI, II, 828).

166. Secondo la lettera e lo spirito della legge 11 agosto 187 alleg. *O*, e la invalsa giurisprudenza, le Deputazioni provinci (ora Giunte amministrative) sono bensì impedite di concedere l'aut rizzazione di eccedere il limite normale della sovraimposta loca a quei Comuni che non siansi valsi delle *tre tasse obbligator* (tassa di esercizio e rivendita, tassa sulle vetture e domestici, tassa di dazio consumo) e di *una almeno delle tasse facoltati* accordate ai Comuni colle leggi 28 giugno 1866 e 26 luglio 18 (valore locativo, fuocativo e bestiame), ma non già dal nega *quando pure i Comuni abbiano applicato le quattro tasse,* ragioni particolari attestino la convenienza del rifiuto; poichè c rientra nelle facoltà discretive di apprezzamento dell'Autori tutoria medesima, per la ragione evidente che la facoltà del conc

lere importò di necessità la facoltà di negare. - Cons. di Stato, l1 giugno 1875, Comune di Trevi (*Giurisp. C. S.*, I, 425; *Riv. Amm.*, XXVI, 586; *Man.*, XIV, 251).

167. Allorquando in seguito agli stanziamenti fatti d'ufficio nel)ilancio di un Comune per spese obbligatorie, la sovraimposta non ; sufficiente nel limite legale a pareggiare l'attivo col passivo, non)uò la Deputazione provinciale stanziare altra sovraimposta, dovendo)rima lasciare al Comune, obbligandovelo se occorra, di valersi legli altri redditi stabiliti dalla legge 11 agosto 1870, all. *O*. — Nota Minist. Interni, 27 febbraio 1874, al Prefetto di Catanzaro *Man.*, XIII, 84).

168. La somma che i Comuni, entro il limite legale, possono ovraimporre ai tributi diretti, è quella che, tolta la quota deli-erata dalla Provincia, rimane disponibile per raggiungere comples-ivamente fra la Provincia ed il Comune il cento per cento del ributo erariale.

Quindi se la Provincia, per la quale non vi è limitazione, ha ovraimposto, ad esempio, il 70 per cento del tributo erariale, al omune per limite legale della sua sovraimposta, non rimane che 30 per cento; e per sorpassare tale cifra occorre l'autorizzazione ella Deputazione provinciale, servate le forme prescritte. — Nota linist. Interni, 26 ottobre 1884 (*Man.*, XIII, 348; *Riv. Amm.*, XXV, 08; *Boll. Giur.*, I, 192).

169. Non è quindi fondato il ricorso del Municipio che pretende he la facoltà di sovraimporre centesimi addizionali alla imposta ondiaria, spetti in eguale misura alla Provincia e ai Comuni, sì ne la Provincia non potesse eccedere l'aliquota del cinquanta per ento per lasciare a disposizione di Comuni un'aliquota eguale. — ons. di Stato, 4 aprile 1871, Comune di Canicatti (*Legge*, XI, , 332; *Riv. Amm.*, XXII, 382; *Man.*, X, 176).

170. È competente l'Autorità giudiziaria a conoscere delle ondizioni di legalità di una imposta comunale straordinaria di ntesimi addizionali alla fondiaria, non dei giudizii di estimazione mmessi al criterio sovrano dell'Autorità amministrativa.

Così per l'applicazione dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874, 1861, è competente l'Autorità giudiziaria a verificare se inter-enne la debita autorizzazione della Deputazione provinciale, se spese cui la sovraimposta è destinata, siano dichiarate obbli-torie dalla legge, ovvero se, essendo facoltative, dipendano da pegni antecedenti con obbligo della continuazione, o da ultimo la quantità della sovraimposta corrisponda al complesso di quella.

171. Però il determinare la somma necessaria a ciascuna cate-ria di spese obbligatorie, per legge o per impegni anteriori, è idizio amministrativo sottratto alla competenza ordinaria, riser-ta alla estimazione del Consiglio comunale con approvazione della putazione provinciale (ora Giunta amministrativa). — Cass. Roma, giugno 1878, Marchese di Cimaglia – Comune di Poggio Imperiale *acc.*, XXX, I, 1, 748; *Gazz. Proc.*, XIII, 473; *Riv. Amm.*, XXX, ; *Man.*, XVIII, 9).

172. La Deputazione provinciale non può esimersi dall'ac-rdare ad un Comune l'autorizzazione di eccedere la sovraimposta r tutta la somma che gli è necessaria a coprire la deficienza rificatasi nel bilancio e non per una parte soltanto, quando è

dimostrato che il Comune dopo di avere stabilito tutte le tasse di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1870, alleg. *O*, non ha altri mezzi per soddisfare a talune spese obbligatorie dipendenti da vincoli già presi. — Cons. di Stato, 8 maggio 1880, Comune di Racale (*Foro It.*, v, 92; *Riv. Amm.*, xxx, 534; *Man.*, xix, 182).

173. I prestiti sono l'ultimo rimedio cui appigliarsi e soltanto in circostanze eccezionali.

Deve perciò essere riformata la deliberazione della Deputazione provinciale che negava l'autorizzazione di eccedere il limite massimo della sovraimposta nella somma stabilita dal Consiglio comunale, imponendo invece la contrattazione di un prestito, e deve pure autorizzarsi l'eccedenza richiesta. — Cons. di Stato, 11 giugno 1880, Com. di Luzzara (*Man.*, xix, 252; *Legge*, xx, ii, 334).

174. Perchè un Comune sia autorizzato ad eccedere il limite della sovraimposta deve dimostrare di avere attivate pienamente ed intieramente tutte le tasse indicate dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1870, alleg. *O*. — Non soddisfa il voto della legge e perciò non può eccedere il limite legale della sovraimposta, il Comune che ha imposto la tassa esercizi e rivendite soltanto sulle bevande alcooliche, mentre avrebbe dovuto imporla su tutte le rivendite. Cons. di Stato, 7 maggio 1879, Contribuenti del Comune di Livorno (*Racc.*, xxxii, iii, 112; *Legge*, xix, ii, 244; *Man.*, xviii, 182).

175. È legittima la deliberazione della Giunta provinciale, la quale abbia rifiutato ad un Comune la facoltà di eccedere la sovraimposta, quando nel bilancio precedente del medesimo Comune furono stanziate quelle tasse che la legge richiede per avere la facoltà di eccedere la sovraimposta, ma effettivamente non furono esatte — (*Racc.*, xxxiv, iii, 94).

176. Per ricorrere contro l'aumento della sovraimposta decretata dalla Giunta provinciale, i ricorrenti debbono dimostrare in complesso il ventesimo delle contribuzioni dirette.

Le disposizioni dell'art. 15 della legge 11 agosto 1870, alleg. *O* e dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874, debbono osservarsi pienamente eziandio nel caso che nel bilancio comunale la sovraimposta eccedente o meno sia stata vincolata a garanzia della Cassa depositi e prestiti per mutui dal Comune contratti a termini dell'art. 1[?] della legge 27 maggio 1875. — Cons. di Stato, 9 aprile 1880 Comune di Livorno (*Riv. Amm.*, xxxi, 727; *Legge*, xxii, ii, 250)

177. Nei regolamenti comunali per pensioni agli impiegati bisogna distinguere quando esse sono stabilite per diritto dopo dati anni di servizio o di compimento di una certa età, da quando è lasciata all'amministrazione la facoltà di accordarle nel concorso di determinate condizioni.

In questo secondo caso la spesa di una simile pensione che si consente non può dirsi obbligatoria ma è tutta facoltativa.

178. La Deputazione provinciale non può quindi concedere al Comune l'eccedenza del limite normale della sovraimposta, se la spesa anzidetta non è prima recata dal bilancio. — Cons. di Stato, 2 agosto 1879, Consiglio comunale di Arezzo (*Man.*, xviii, 293).

La Deputazione provinciale nell'autorizzare o no l'eccedenza di sovraimposta deve pigliare norma dallo stato di cose accertato pel bilancio a lei sottoposto.

179. È massima di giurisprudenza amministrativa che anche per la costituzione del fondo speciale per strade obbligatorie, i Comuni non possono essere autorizzati ad eccedere il limite legale della sovraimposta se non siansi valsi del dazio consumo, delle tasse concesse dalla legge 11 agosto 1870, e di una almeno delle tasse loro concesse col decreto legislativo 28 giugno 1866 e colla legge 26 luglio 1868. — Cons. di Stato, 18 aprile 1877, Comune di Gioiosa Jonica (*Man.*, XVI, 237; *Legge*, XVIII, II, 34).

180. Se, dopo aver accordato l'autorizzazione, la Deputazione (ora Giunta) venga a riconoscere che il Comune, per far fronte ai suoi impegni, non ha d'uopo di eccedere nella sovraimposta, può revocare l'autorizzazione stessa. — Cons. di Stato, 26 ott. 1877, Comune di Riposto (*Riv. Amm.*, XXIX, 169; *Man.*, XVII, 23; *Legge*, XVIII, II, 158).

181. Esorbita dalla sua facoltà la Deputazione provinciale, quando, per impedire l'eccedenza della sovraimposta, impone senza altro una nuova e determinata tassa, e ne fissa il provento presunto, invece di invitare il Comune a provvedere prima all'equilibrio del proprio bilancio. Tale provvedimento sarebbe solamente giustificato quando si verificassero le condizioni previste dall'art. 141 della legge comunale e provinciale, e lo stanziamento del prodotto della tassa fatto dal Comune si chiarisse illusorio. — Cons. di Stato, agosto 1878, Comune di Castalia Eraclea (*Racc.*, XXX, II, 166; *Man.*, XVII, 323).

182. Se non appaiono prima applicate le tasse speciali prescritte dall'art. 15 della legge 11 agosto 1870, alleg. *O*, non si può autorizzare l'eccedenza oltre il limite legale della sovraimposta fondiaria, ancorchè si tratti del 5 per cento del fondo speciale fra le strade obbligatorie. — Cons. di Stato, 5 maggio 1875, Comune di S. Gregorio (*Giurisp. C. S.*, I, 65; *Boll. Giur.*, II, 501); Consiglio di Stato, 2 settembre 1874, Comune di Nocera (*Man.*, XIII, 377; *Riv. Amm.*, XXV, 390); Cons. di Stato, 4 marzo 1874, Comune di Gambellara (*Man.*, XIII, 119; *Riv. Amm.*, XXV, 584).

183. La dizione usata coll'art. 15 della legge 11 agosto 1870, n° 5734, alleg. *O*, non importa che debba un Comune esaurire tutta la produttività del dazio di consumo prima di aver diritto di aumentare la sovraimposta alla fondiaria, giacchè in quell'art. si dice semplicemente non potersi dalle Deputazioni provinciali permettere l'aumento della sovraimposta oltre il limite in esso indicato, se i Comuni non siansi prima valsi del dazio consumo e delle altre tasse. Basta quindi che un Comune ricorra in qualche modo ai proventi daziari (non però in maniera di eludere la disposizione di legge) per aver diritto di oltrepassare poi il limite della sovraimposta fondiaria. — Nota Minist. Interni, 28 novembre 1870, Prefetto di Udine (*Man.*, X, 80; *Riv. Amm.*, XXII, 334).

184. Alla risorsa della sovraimposta ai tributi diretti non possono i Comuni ricorrere che quando hanno già esaurito tutte le materie su cui la legge permette loro di imporre dazio. — Deput. prov. di Napoli, 21 aprile 1869, Comune di Liciniano (*Legge* IX, II, 247); Deput. prov. di Napoli, 13 gennaio 1869, Comune di Panicoli (*Legge*, IX, II, 80; *Riv. amm.*, XX, 609).

185. La sovraimposta deve pesare in proporzione su tutte le imposte.

E dunque necessario che essa non ecceda per tutte quel massimo che è fissato dalla legge per la sovraimposta alla tassa su cui meno si può aggravare. — Deput. prov. di Napoli, 12 maggio 1869, Contrib. di Napoli (*Legge*, IX, II, 298).

186. Rettamente la Deputazione provinciale nega di autorizzare l'eccedenza della sovraimposta nella somma richiesta dal Comune, quando la differenza fra la somma richiesta e quella che la Deputazione provinciale intende accordare riguarda una *spesa facoltativa* del novero di quelle non ammesse dalla legge 14 giugno 1874. — Cons. di Stato, 10 marzo 1875, Comune di S. Michele (*Riv. Amm.*, XXVI, 292).

187. Nel limitare la sovraimposta fondiaria al conguaglio dell' imposta principale, la legge non ha diviso queste sovraimposte per metà tra la Provincia ed il Comune.

Non può quindi il Comune pretendere che la Provincia non assorba colla eccedenza della sovraimposta provinciale anche la quota comunale, poichè tale quota non è assegnata al Comune in modo determinato, avendo esso i mezzi per provvedere altrimenti al suo bilancio, deliberando le altre imposte comunali autorizzate da altre leggi, onde anche così ripartire l'aggravio sopra gli altri contribuenti e sollevare alquanto i proprietari di beni stabili. — Cons. di Stato, 4 luglio 1871, Comune di Laureano (*Legge*, XII, II, 292; *Man.*, X, 254; *Riv. Amm.*, XXII, 575).

La Deputazione può essere solo chiamata ad approvare le deliberazioni dei Comuni riflettenti la sovraimposta, nel caso previsto dall'art. 139 della legge suddetta......., e quando il Consiglio Comunale delibera di eccedere il limite della sovraimposta.

188. Perciò deve ritenersi illegale, e quindi annullabile, per difetto di competenza, un Decreto della Deputazione provinciale, che rifiutò di approvare la deliberazione di un Comune con la quale aveva stabilito di far fronte alla deficienza del bilancio con la sovraimposta, entro i limiti però dalla legge prescritti. - Cons di Stato, 23 giugno 1874, Comune di Specchia (*Legge*, XIV, II, 336; *Man.*, XIII, 356; *Riv. Amm.*, XXV, 728).

189. La facoltà attribuita alla Deputazione provinciale di negare o concedere a un Comune di passare il limite della sovraimposta consentito dalla legge, non è soggetta nel suo esercizio alle formalità dell'art. 140 della legge comunale. — Cons. di Stato, 26 ottobre 1872, Comune di Noventa (*Man.*, XII, 382; *Riv. Amm.*, XXIV, 35).

190. I ruoli suppletivi per l'eccedenza delle sovraimposte comunali devono essere eseguiti presso le agenzie delle imposte dirette, però a condizione che il lavoro materiale di esecuzione sia affidato ad amanuensi straordinari incaricati dai Comuni interessati, non potendo essere punto distratto il personale di quegli uffici finanziari dalle occupazioni cui deve attendere per conto del Governo. — Nota minist., 20 marzo 1871, al Prefetto di Venezia (*Legge*, XI, II, 132).

191. Va a carico dei Comuni la spesa dei ruoli suppletivi quando per colpa di essi Comuni siasi resa impossibile l'approvazione del bilancio in tempo utile per la denuncia dell'aliquota. — Cons. di Stato, 9 agosto 1881 (*Legge*, XXI, II, 568).

192. Il Consiglio di un Comune non ha veste in qualità pe

proporre reclamo dinanzi la Deputazione provinciale, in nome e nell'interesse dei suoi comunisti, contro una deliberazione del Consiglio di altro Comune che li colpisce di un aumento alla sovraimposta fondiaria, come possidenti nel suo territorio. — Cons. di Stato, 30 marzo 1872, Comune di Prata (*Legge*, XI, II, 116; *Man.*, XI, 152; *Riv. Amm.*, XXIII, 431).

193. Il contingente comunale d'imposta, di cui gli articoli 11 e 14 della legge 26 luglio 1868, può essere ripartito fra le frazioni del Comune, le quali abbiano patrimonio e spese separate, e subripartite poscia tra i contribuenti delle frazioni stesse. — (Cassazione di Roma, 18 maggio 1876).

194. Quando però quel modo speciale di riparto non sia stato espressamente autorizzato, il contingente comunale deve ripartirsi fra tutti i contribuenti del Comune, senza distinzione di frazioni. — (Cassazione di Roma, 18 maggio 1876).

195. Colla separazione del patrimonio e delle spese di una frazione di Comune, non si attribuisce a questa un'autonomia, ma resta ferma l'unità del Comune. — (Cassazione di Roma, 18 maggio 1876).

196. La separazione di patrimonio e spese fra diverse frazioni di un Comune, non scinde l'unità del Comune stesso rimpetto al Governo, nè importa fra i proprietari di cadauna frazione una diversa misura di contributo nel pagamento di contingente comunale d'imposta fondiaria. — Corte d'appello di Torino, 12 luglio 1873).

197. Le frazioni nella soggetta materia sono assimilate ai singoli contribuenti ed al pari di questi sono vincolate dalle deliberazioni del Consiglio comunale. — (Corte d'appello di Torino, 3 luglio 1873).

N. 5.

Legge 14 luglio 1864, n° 1831. — Conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

ART. 1. Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette all'imposta prediale, è fissato in 110 milioni escluso il decimo di guerra e le spese di riscossione.

Il contingente di 110 milioni è così ripartito tra i diversi compartimenti catastali del Regno:

1. Piemonte	L.	20,079,106
2. Lombardia	»	17,717,478
3. Parma e Piacenza	»	2,508,719
4. Ex Ducato di Modena	»	3,491,696
5. Toscana	»	8,270,598
6. Ex Pontificio	»	11,570,675
7. Provincie Napolitane	»	33,530,353
8. Isola di Sicilia	»	10,184,586
9. Sardegna	»	2,646,789
Totale	L.	110,000,000

Però negli anni 1864, 1865 e 1866 la ripartizione sarà fatta tra i singo compartimenti nelle seguenti proporzioni:

1. Piemonte	L.	18,679,876
2. Lombardia	»	19,110,295
3. Parma e Piacenza	»	2,776,087
4. Ex Ducato di Modena	»	3,437,114
5. Toscana	»	7,820,040
6. Ex Pontificio	»	12,027,271
7. Provincie Napolitane	»	33,895,334
8. Isola di Sicilia	»	9,625,833
9. Sardegna	»	2,628,150
Totale	L.	110,000,000

ART. 2. I contingenti designati nell'articolo precedente verranno applica in ragione dei riparti d'imposta ora in vigore pei compartimenti 3, 7, 8 e 9.

Pei compartimenti 2 e 6 e contingenti verranno applicati secondo quadri *A* e *B* annessi alla presente legge.

Pel compartimento 4 il Ministro delle Finanze applicherà il subripar del contingente, tenuto conto della condizione e trattamento dei diver estimi e sentiti i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato. Gli aumen d'imposta in conseguenza del subriparto non potranno oltrepassare nessun caso il 50 per cento.

ART. 3. La imposta principale sui fabbricati urbani in Piemonte e nel Lombardia di vecchio censo è stabilita nella misura di 12 1[2 per cen delle rendite imponibili determinate a norma della legge del 31 marzo 18 vigente nelle antiche Provincie.

Il totale aumento d'imposta che è portato dalla presente legge s terreni del compartimento numero 1 sarà nel 1864 distribuito in conti genti speciali sui Comuni o Consorzi stabiliti per l'imposta sui redd della ricchezza mobile in ragione delle loro quote attuali.

Però nei Comuni o Consorzi di censo lombardo il contingente sa limitato in guisa che il totale sull'imposta principale non ecceda 14 cent simi per ogni scudo dell'estimo comunale o consorziale. La ecceden d'imposta non distribuita per la precedente limitazione sarà compens all'Erario coi proventi dei beni non censiti del compartimento n. 1.

Questa disposizione avrà effetto negli anni 1864 e 1865.

ART. 4. Per il 1864 il contingente del Comune o Consorzio sarà ripart fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni, la qu sarà valutata secondo la media dell'ultimo triennio o dell'ultima rotazior se questa eccede il triennio.

La rendita netta sarà determinata nei modi prescritti da speciale Reg mento e colle norme indicate agli articoli 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 33, 35 e 36 della legge d'imposta sulla ricchezza mobile da Commissioni comunali o consorziali ivi fissate sulle proposte degli Agen della finanza assistiti da periti delegati dal Ministro delle Finanze.

Per il 1885 l'aumento d'imposta sarà distribuito in contingenti provi ciali in proporzione della rendita netta che fu determinata in ciascu Provincia nell'anno precedente.

I Consigli provinciali, sulla proposta degli agenti della finanza, e c le norme stabilite da Decreto reale, ripartiranno il contingente provi ciale tra i Comuni o Consorzi della Provincia. L'aumento d'imposta c ripartito in nuovi contingenti comunali o consorziali si distribuirà ragione della rendita netta dei contribuenti determinata nell'anno pre dente, salvo quelle rettifiche che ad istanza degli interessati e de Agenti della finanza fossero ammesse dalle Commissioni.

Nei casi in cui le operazioni di riparto sopra esposte non fossero ul mate col 30 novembre di ciascun anno, l'intero contingente d'impo sarà esatto in proporzione delle quote attuali.

Art. 5. Per il 1866 il Ministro delle Finanze, sulla base delle predette operazioni e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti, uditi i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, delibererà il riparto di tutta l'imposta fondiaria applicata al compartimento numero 1.

Art. 6. In dipendenza della prossima legge provinciale che dovrà provvedere in modo uniforme circa i pubblici servizi da porsi egualmente a carico di tutte le Provincie, la somma di sette milioni ora gravitante sul tributo fondiario delle Provincie Piemontesi, Sarde, Lombarde, Parmigiane e Modenesi per rimborso allo Stato delle spese già provinciali, sarà sovraimposta in ragione dei nuovi contingenti alle medesime assegnati.

Le provincie Toscane ed ex-Pontificie continueranno intanto a provvedere direttamente alle proprie spese provinciali.

Le Provincie Napolitane e Siciliane conserveranno pure, in via provvisoria, il sistema ora vigente di pagare le spese provinciali in parte direttamente, ed in parte mediante rimborso allo Stato di L. 2,463,234 per le Provincie Napolitane, e di lire 768,813 per le Provincie Siciliane.

Art. 7. Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, nei compartimenti segnati coi numeri 2, 4 e 5 dell'art. 1 si continuerà la riscossione a carico diretto dei contribuenti; negli altri compartimenti distinti coi numeri 1, 3, 6, 7, 8 e 9 lo Stato si rimborserà delle spese di esazione mediante l'addizionale di centesimi 3 per ogni lira di tributo principale; e continueranno nel resto ad avere vigore nelle varie parti del Regno le norme attuali per la riscossione dell'imposta fondiaria, che saranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette.

Art. 8. Il decimo di guerra sarà applicato al contingente principale stabilito nell'art. 1, ma non agli addizionali prescritti dagli articoli 6 e 7.

Art. 9. Mediante l'attuazione della presente legge cesseranno di aver effetto i diversi titoli d'imposta fondiaria sin qui vigenti per conto dello Stato nei vari compartimenti catastali, e che si descrivono nell'annesso quadro *C*.

Art. 10. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili:

1° I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

2° I cimiteri e le loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati;

3° I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze;

4° L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaje, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

5° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gl'immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sui contingenti compartimentali o della Provincia.

Art. 11. Dal 1° gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili, sin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente nel compartimento catastale a cui appartengono.

Essi però non pagheranno per gli anni 1864, 1865 e 1866 che due terzi dell'imposta medesima.

Art. 12. Ai Comuni o Consorzi del compartimento numero 1, i quali non pagano imposta sui terreni, si applicherà nel 1864 un contingente in ragione di una lira per individuo, secondo la popolazione risultante dal Regio Decreto 10 maggio 1863, n° 1268. Questo contingente andrà in beneficio all'Erario a norma dell'articolo 3.

I beni non censiti dello stesso compartimento dei quali parla l'art. 1 della legge 1° gennaio 1857, numero 1, compresi entro a Comuni censiti, pagheranno un'imposta analoga a quella che è stabilita per i beni dello stesso Comune o Consorzio.

Rispetto ai beni non censiti degli altri compartimenti, il Ministro delle Finanze darà i provvedimenti necessari per istabilire sopra di essi una imposta analoga a quella del rispettivo Comune o del territorio confinante.

Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, ferma per il compartimento numero 1 la parte che fosse dovuta in compenso all'Erario a norma dell'articolo 3.

Per i fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle varie Provincie del Regno fino alla generale perequazione censuaria.

Art. **13.** Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari, o in altro modo non esigibili, saranno compensate all'Erario nell'anno successivo in aggravio dei contingenti rispettivi stabiliti dalla presente legge per le Provincie, pei compartimenti o per le categorie dei beni.

Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

Le rendite ulteriormente dichiarate dei fabbricati urbani del Piemonte e di quelli compresi nel territorio del vecchio censo di Lombardia si tasseranno con una aliquota d'imposta eguale a quella stabilita nella presente legge.

Le variazioni d'imposta dipendenti da rendite accresciute o diminuite saranno tenute a calcolo nella determinazione dei contingenti annuali d'imposta.

Art. **14.** La presente legge non ha effetto che per gli anni 1864, 1865 1866 e 1867. Dentro il mese di febbraio 1867, al più tardi, il Ministro delle Finanze presenterà al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le Provincie del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 14 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

Quadro **A.**

Lombardia.

1864, 1865, 1866.

Fabbricati di vecchio censo	L. 2,396,788
Terreni di vecchio censo	» 11,567,915
Terreni e fabbricati di nuovo censo	» 5,145,592
	L. 19,110,295

1867.

Fabbricati di vecchio censo	L. 2,396,788
Terreni di vecchio censo	» 10,603,902
Terreni e fabbricati di nuovo censo	» 4,716,788
	L. 17,717,478

Quadro **B.**

1864, 1865, 1866.

ROMAGNE	Terreni	L. 4,644,128	
	Fabbricati	» 1,047,334	
			L. 5,691,462
MARCHE E UMBRIA	Terreni . . .	L. 5,431,346	
	Fabbricati . .	» 821,563	
			L. 6,252,909
			L. 11,944,371
BENEVENTO . . .	Terreni e fabbricati		» 68,537
PONTECORVO . . .	» »		» 14,363
			L. 12,027,271

1867.

ROMAGNE	Terreni	L. 4,466,601	
	Fabbricati	» 1,007,297	
			L. 5,473,898
MARCHE E UMBRIA	Terreni . . .	L. 5,223,719	
	Fabbricati . .	» 790,158	
			L. 6,013,877
			L. 11,487,775
BENEVENTO . . .	Terreni e fabbricati		» 68,537
PONTECORVO . . .	» »		» 14,363
			L. 11,570,675

Quadro **C.**

Titoli d'imposta fondiaria vigenti nei diversi compartimenti catastali che sono trasformati e surrogati dalla presente Legge.

PIEMONTE.

1. Imposta principale sui terreni e sui fabbricati;
2. 1[2 centesimo di sussidio pei Comuni soggetti al tributo;
3. 1[2 centesimo sui Comuni della riviera d'Orta e di Valsesia;
4. Centesimi 1 1[2 per spese di catasto;
5. Centesimi 23 addizionali per spese fisse e variabili.

LOMBARDIA.

1. Contribuzione prediale e addizionale;
2. Imposta sulla rendita dei fabbricati di vecchio censo;
3. Rifusione d'imposte arretrate.

PARMA.

1. Contribuzione prediale e principale;
2. Centesimi 2 per lira per rimborsi, moderazioni e condonazioni.

Modena.

1. Contribuzione prediale e principale coll'aumento portato dal Decreto del dittatore del 4 gennaio 1860;
2. Esigenza d'imposta per aumento d'estimo;
3. Sovraimposte speciali per lavori idraulici, ecc.

Toscana.

1. Tassa prediale;
2. Reimposizione per quote rimborsate al Comune di Bagno;
3. Spese per la vaccinazione e per riscontro dei pesi e misure;
4. Spese per ristauri ai fabbricati, pigioni e mobili per gli impiegati;
5. Spese militari, arruolamento e casermaggio;
6. Spese per la formazione del nuovo catasto;
7. Indennità a carico dei Comuni per la guerra di Napoli.

Provincie Romane.

1. Principale;
2. Decimo per le strade nazionali;
3. Ventesimo pel nuovo catasto;
4. Un centesimo già destinato per la riedificazione della Basilica Ostiense;
5. Sovraimposte speciali per lavori idraulici;

Napoli.

1. Tributo prediale principale;
2. Decimo pel debito pubblico;
3. Ruoli supplettivi per disgravi nel 1865;
4. Reimposizione per compensare il Tesoro di sgravi accordati nel 1863.

Sicilia.

1. Tributo prediale principale;
2. Ruoli supplettivi per disgravi nel 1865;
3. Reimposizione per compensare il Tesoro di sgravi accordati nel 1863.

Sardegna.

1. Contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati;
2. 1/2 centesimo di sussidio.

N. 6.

REGOLAMENTO

approvato con Regio Decreto 25 maggio 1865, n° 2320, per l'esecuzione, nel compartimento catastale di Piemonte e Liguria, dell'art. 4 della legge 14 luglio 1864, n° 1831, sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

CAPO I.

Liste dei contribuenti.

Art. 1. Nel primo compartimento catastale indicato all'articolo 1 della legge 14 luglio 1864, numero 1831, cioè nelle Provincie di Alessadria,

Cuneo, Genova, Novara, Portomaurizio, Torino; nei Circondari di Bobbio, Mortara e Voghera, e nei Mandamenti di Cava e Sannazzaro della Provincia di Pavia, la Giunta d'ogni Comune, appena pubblicato il presente Regolamento, formerà, secondo il modulo *A*, una lista degli individui tenuti, in forza della predetta legge, a contribuire alla tassa fondiaria nel corrente anno 1865, comprendendovi quanti possiedano, nel territorio del rispettivo Comune, beni stabili non urbani, di tutte le specie che saranno indicate qui appresso all'articolo 8.

Art. 2. La lista suddetta sarà formata in due esemplari, uno dei quali, non più tardi del 15 luglio, verrà trasmesso all'Agente delle tasse del distretto nel quale è posto il Comune; e l'altro sarà mandato al Presidente della Commissione di sindacato, istituita per la esecuzione della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Art. 3. L'Agente delle tasse, appena ricevuta la lista dei contribuenti, la riscontrerà o farà riscontrare, coi libri del catasto, e coi ruoli esistenti della fondiaria, e la compierà, aggiungendovi i nomi di quei contribuenti, che non figurassero nei libri catastali e nei ruoli.

A tal uopo avrà facoltà di esaminare, nei vari uffizi, tutti i registri e le carte che crederà necessari.

Uguali riscontri e correzioni si faranno dalla Commissione di sindacato sull'esemplare ad essa spedito.

Art. 4. Se, nel termine di sopra prescritto, l'Agente delle tasse non abbia ricevuto la lista, la farà tosto compilare a spese del Comune, valendosi degli elementi che già abbia raccolti, e ne spedirà un esemplare alla Commissione di sindacato.

CAPO II.

Invio delle schede per le dichiarazioni.

Art. 5. Sulla base dell'anzidetta lista, l'Agente delle tasse, prima del 31 luglio, spedirà al Sindaco le schede (modulo *B*) per la dichiarazione delle rendite, affinchè il Sindaco, per mezzo del serviente comunale, le dirami a ciascun contribuente, od a chi per esso è obbligato a fare la dichiarazione, come sarà detto all'articolo 9.

Per i contribuenti domiciliati o residenti in altro Comune od all'estero, la scheda sarà inviata al domicilio o residenza dei loro legali rappresentanti, Agenti o Procuatori, domiciliati o residenti nel Comune; e mancando questi, o non essendo conosciuti, la scheda sarà inviata ai coloni od affittaiuoli dei fondi stessi.

Quando i coloni od affittaiuoli fossero parecchi, la scheda sarà inviata al principale fra di essi.

I servienti comunali faranno constare della rimessione delle schede. mediante annotazione da farsi sull'elenco (modulo *C*), che loro sarà rimesso dal Sindaco contemporaneamente alle schede stesse.

Art. 6. Il Sindaco pubblicherà il giorno 31 luglio nei luoghi più frequentati del Comune una notificazione (modulo *D*), colla quale inviterà tutti i contribuenti, che non ricevettero la scheda, a ritrarla dall'ufficio o dall'Agente delle tasse, per farvi la dichiarazione della rispettiva rendita.

Un esemplare della notificazione verrà pure affisso alla porta degli uffizi degli Agenti delle tasse.

CAPO III.

Dichiarazione dei beni e delle rendite.

Art. 7. Ricevuta o ritirata la scheda, il contribuente, o chi per lui, sarà tenuto di riempirla colle norme indicate agli articoli seguenti.

Art. 8. Quanto alla specie dei beni, sono soggetti ad essere dichiarati:

1° I terreni culti od inculti, in quanto siano produttivi di rendita in danaro o derrate, od utilità qualsivogliano;

2° Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acque, in quanto tali acque producano al possessore una rendita separata da quella dei suoi terreni, e per quella parte della loro rendita che non sia compenetrata con quella di opifizi, pei quali si paghi l'imposta stabilita sui fabbricati;

3° Le saline, le cave, le torbiere, le miniere, i laghi e stagni da pesca, per la parte della rendita che rappresenti la proprietà, indipendentemente da quella su cui cade l'imposta della ricchezza mobile.

Nella suddetta dichiarazione dovranno essere compresi anche quei fondi che prima della legge 14 luglio 1864, n° 1831, erano esenti dall'imposta; e quelli che in forza di quella legge devono essere censiti, benchè non lo siano ancora.

Sono però esenti dall'imposta e dalla dichiarazione:

1° I cimiteri e le loro dipendenze;

2° I terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze;

3° L'alveo de' fiumi e de' torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

4° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

Non sono compresi fra gli esenti i terreni occupati dalle strade ferrate.

Art. 9. Quanto ai contribuenti, sono obbligati alla dichiarazione:

a) I proprietari, sia direttamente, sia per mezzo dei loro agenti, procuratori o rappresentanti legali per la rendita di beni stabili non urbani, di loro dominio o godimento quando anche questo fosse di indole precaria, come nel caso di possesso sotto patto di riscatto ed il pagamento delle imposte fosse per convenzione a carico del primitivo proprietario;

b) Gli utilisti o livellari, per i beni enfiteutici;

c) Gli usufruttuari e gli usuari per i beni di cui hanno l'usufrutto o l'uso;

d) Il comproprietario incaricato dell'amministrazione dei beni indivisi, o in difetto di speciale amministratore, tutti i comproprietari in solido;

e) Il marito, per i beni dotali di cui abbia l'amministrazione ed il godimento;

f) Il padre, per i beni dei figli soggetti alla sua podestà, o dei figli minori emancipati;

g) I tutori, per i beni dei minori e degli interdetti sottoposti alla loro tutela;

h) I curatori, consulenti giudiziari ed amministratori, per i beni dei minori abilitati o degli emancipati che non possono essere assistiti dal padre; degli assenti, delle eredità giacenti, delle persone inabilitate, ed in genere per tutti quei beni che siano affidati alla loro cura od amministrazione;

i) I Beneficiati, Economi ed Amministratori, per i beni degli Enti e dei corpi morali religiosi;

j) Gli amministratori ed i rappresentanti legali delle Società, Corporazioni ed Enti morali, quali i Comuni, le Provincie, gli Stabilimenti di pubblica utilità, i Consorzi e simili per i beni da loro amministrati o custoditi.

Art. 10. Ciascun contribuente farà una separata dichiarazione per ciascun Comune in cui possieda dei beni soggetti all'obbligo della dichiarazione, a termini dell'art 8.

Art. 11. La dichiarazione dovrà farsi per corpi di terre appartenenti al medesimo possessore, e dovrà contenere la superficie, la situazione

la specie di coltura, il sistema colonico sotto cui siano tenuti e la rendita, il tutto conformemente al modulo *B*.

Quando più corpi di terre costituiscono un fondo, cascine o podere, sia esso affittato o tenuto ad economia, a mezzadria o a colonia, la rendita può essere dichiarata in complesso per ciascun fondo, cascina o podere.

Però quando un fondo o podere sia in parte affittato ed in parte tenuto ad economia, mezzadria o colonia, si dovranno fare parziali dichiarazioni come se fossero fondi o poderi distinti.

Art. 12. La dichiarazione delle rendite sarà fatta al lordo; e si inscriveranno a parte nella scheda le spese di cui si domanda la deduzione.

Art. 13. La rendita dei beni dati in affitto sarà determinata dall'ammontare medio del fitto nell'ultimo triennio, sotto deduzione delle spese ordinarie di manutenzione, e dei fitti d'acqua che siano a carico del proprietario.

Art. 14. Per i beni tenuti ad economia, mezzadria o colonia parziaria la loro rendita netta sarà determinata dalla somma dei prodotti, ottenutine nell'ultimo triennio o nell'ultimo periodo di rotazione agraria, valutandoli ai prezzi medii nell'ultimo triennio e sottraendone le spese ordinarie di coltivazione e manutenzione.

Laddove i terreni siano irrigati con acque d'affitto, sarà pure dedotto il relativo canone, o il valore di quella parte di prodotti in natura che si corrispondesse al proprietario delle acque.

Nelle spese di coltivazione vanno comprese le rimunerazioni date in danaro, derrate o altro, in quantità determinate od in compartecipazione, a coloni, mezzadri o lavoranti, i cui redditi siano colpiti dalla tassa sulla ricchezza mobile.

Non sarà computata, tra le spese ordinarie di coltivazione e di manutenzione, e non sarà quindi detratta quella parte di spesa, che ha per oggetto d'accrescere la rendita normale dello stabile.

Nel caso di fondi tenuti ad economia, e coltivati personalmente dal loro proprietario, o da membri della sua famiglia, non si potrà dedurre il compenso per l'opera loro, se non in tal misura che rimanga imponibile una rendita eguale al fitto presunto del fondo.

Art. 15. In ogni caso nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari o censuarii, salvo al contribuente il diritto di ritenzione o rivalsa che legalmente o convenzionalmente possa competergli verso terze persone.

Parimenti non sarà detratta alcuna imposta o sovraimposta fondiaria.

Art. 16. Il dichiarante dovrà unire alla sua dichiarazione le scritte di affitto, di mezzadria, o di colonia parziaria, se ne esistono, o una copia di esse in carta libera firmata dal proprietario o dall'affittuario, mezzadro o colono; e qualora manchino, darà a propria firma un sunto dei patti verbalmente convenuti.

Art. 17. Quante volte il possessore di rendite provenienti da beni stabili non urbani, sia al medesimo tempo possessore di redditi provenienti da fabbricati o da ricchezza mobile, sarà tenuto di dichiarare separatamente questa specie di redditi determinandone lo ammontare secondo le leggi e regolamenti speciali a ciascuno.

Nondimeno, se si tratta di unica proprietà ed impresa, nella quale le varie specie di reddito non sieno separate e distinte, il dichiarante attribuirà, secondo una sua prudenziale estimazione, a ciascuna specie una quota del reddito complessivo, riportandola nella rispettiva dichiarazione con la espressa avvertenza di averla prudenzialmente valutata e separata dal reddito complessivo.

Contro la dichiarazione d'un reddito così ripartito, l'Agente delle tasse, la Giunta comunale o Rappresentanza consorziale, avranno facoltà di provare presso la Commissione di Sindacato che l'uno o l'altro reddito, essendo separato o distinto, debba essere determinato con le regole ordinarie, anzichè per calcolo di ripartizione prudenziale.

Potranno parimente provare l'inesattezza della ripartizione proposta dal contribuente, chiedendo che sia in altro modo eseguita; e ciò indipendentemente dalle contestazioni e decisioni che possano aver luogo intorno alla cifra complessiva del reddito.

In ambi i casi, qualora la Commissione di Sindacato non creda di consentire alla proposta del contribuente, egli potrà appellare alla Commissione provinciale, della quale è parola agli articoli 39 e seguenti, cui si unirà, per questa specie di giudizi, la Giunta provinciale di appello per i fabbricati, sotto la presidenza comune del Prefetto. Il contribuente sarà ammesso a porgere gli schiarimenti che occorrano, ma dovrà sempre uniformarsi alla ripartizione che da essa verrà definitivamente fissata.

Art. 18. Quante volte il medesimo stabile si trovi a far parte del territorio di più Comuni, il contribuente per adempiere all'obbligo della dichiarazione nel modo che è detto all'articolo 10, ne ripartirà prudenzialmente la rendita presentando altrettante dichiarazioni, quanti sono i Comuni interessati, e facendone espressa avvertenza in ciascuna.

Contro un tal riparto si potrà del pari reclamare come all'articolo precedente e la questione sarà portata presso la Commissione e la Giunta provinciale di appello insieme riunite, se si tratti di Comuni o Consorzi posti in una stessa Provincia, o presso la Commissione centrale istituita per l'imposta della ricchezza mobile, se si tratti di Comuni appartenenti a Provincie diverse. Il contribuente potrà far valere le sue ragioni, ma dovrà uniformarsi alla ripartizione che da essa verrà definitivamente fissata.

Art. 19. Rispetto ai possessori, le dichiarazioni dovranno contenere il cognome, nome, paternità, e domicilio del possessore, il titolo del possesso, cioè se di proprietà, enfiteusi, usufrutto od uso.

Nel caso d'enfiteusi, usufrutto, od uso, dovranno contenere anche il nome del proprietario o direttario.

Trattandosi di benefizi od altri Stabilimenti ecclesiastici o Cappellanie s'indicherà tanto il titolo del benefizio o della Cappellania, quanto il cognome e nome del beneficiato, Cappellano, Economo od Amministratore.

Nelle dichiarazioni fatte dai padri, mariti, tutori, curatori ed amministratori, questi indicheranno anche i loro cognomi e nomi.

Il comproprietario incaricato dell'amministrazione indicherà del par il nome e cognome dei singoli comproprietari.

Gli Agenti, i Procuratori, e i rappresentanti, nelle dichiarazioni che facessero a tenore dell'articolo 9, indicheranno pure il nome, cognome domicilio o residenza dei loro clienti o mandanti.

Delle Società, degli Istituti pubblici, e degli Enti o Corpi morali s'indicherà esattamente la denominazione e la sede.

Art. 20. Le dichiarazioni si potranno eseguire anche da Procuratori generali o speciali dei dichiaranti, presentando, in originale ed in copia l'atto pubblico o privato, che può consistere anche in una semplice lettera da cui risulti la procura di mandato, o l'incarico.

Questo documento resterà annesso alla scheda, e nel caso che la dichiarazione sia fatta in varii Comuni, il deposito fattone in uno basterà anche per gli altri, mediante un richiamo nella scheda.

Art. 21. Il dichiarante che non sapesse scrivere, potrà far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà in sua vece, dichiarando di farla alla presenza dell'interessato e di sua commissione.

Potrà anche fare la sua dichiarazione orale all'Agente delle tasse, al Sindaco o ad un loro supplente o delegato, dai quali verrà riportata sopra una scheda e firmata alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 22. La dichiarazione non più tardi del 31 agosto, dovrà rimettersi all'Agente delle tasse ovvero al Sindaco del Comune.

Il rinvio per la posta godrà della franchigia. Quando la scheda sia consegnata, o fatta consegnare, direttamente all'Agente delle tasse od al Sindaco, od a chi per loro, il dichiarante avrà diritto di ottenere una ricevuta (modulo *E*), staccata da un registro a matrice.

Delle schede consegnate, o rimesse al Sindaco, questi, non più tardi lel 1° settembre farà spedizione all'Agente, accompagnandole con un elenco in due esemplari (modulo *F*), uno dei quali sarà dall'Agente firmato restituito al Sindaco, e resterà poi nell'ufficio comunale a prova dell'eseguita dichiarazione.

ART. 23. Il contribuente che, avendo ricevuta la scheda, non faccia a sua dichiarazione entro il termine stabilito nell'articolo precedente, i intenderà aver dichiarato che non possieda rendita alcuna soggetta ll'imposta di cui si tratta.

ART. 24. L'Agente delle tasse fa d'ufficio la proposta delle rendite per uei contribuenti ai quali fu inviata la scheda e che non fecero dichiarazione; come pure la fa per quegli altri, ai quali, non essendogli prima tati noti, non fosse stata inviata la scheda: spedisce agli uni ed agli ltri un avviso secondo il modulo *G*.

ART. 25. Dal 1° settembre al 20 ottobre il contribuente che non avesse atta la dichiarazione nel termine fissato dell'art. 22, potrà farla tardiamente presso l'Agente delle tasse; e potrà del pari confermare la ichiarazione per lui fatta d'ufficio dall'Agente delle tasse, o chiedere he venga rettificata.

CAPO IV.

Compilazione delle tabelle delle rendite.

ART. 26. L'Agente delle tasse procederà alle seguenti operazioni:

1° Raccoglie ed ordina le schede inviategli, e le annota in apposito egistro (modulo *H*);

2° Rettifica sulle schede stesse le rendite che ravvisasse inesatte;

3° Forma in doppio originale la tabella delle rendite (modulo *I*), scrivendo nelle colonne, a ciò destinate, le rendite dichiarate dal contribuente, o d'ufficio per mancanza di dichiarazione del contribuente; e ielle che l'agente abbia rettificate, avendole riconosciute inesatte.

ART. 27. L'Agente delle tasse sarà assistito, per gli schiarimenti e le dicazioni che gli potessero occorrere al compimento delle suaccennate erazioni, da un perito, che sarà nominato dal Direttore delle tasse, il iale ne proporrà al Ministero la retribuzione.

L'Agente delle tasse, per lo adempimento di siffatti incarichi potrà chiedere da tutti gli uffizi pubblici, governativi, provinciali e comunali, n che dai rappresentanti dei Corpi morali, tutte le indicazioni, gli tratti e documenti, che gli possono occorrere.

ART. 28. Dei due esemplari della tabella *I*, uno sarà tenuto in ufficio ll'agente delle tasse; e l'altro sarà da lui mandato prima del 25 settembre Presidente della Commissione di sindacato, unitamente alle relative hede.

ART. 29. Non più tardi del 31 ottobre l'Agente delle tasse riassumerà, po averle esaminate, come all'articolo 26, in una tabella suppletiva odulo *I*), le dichiarazioni tardive, e vi comprenderà pure le rettificazni alle dichiarazioni fatte che avrà creduto di ammettere, e che non esse potuto comprendere nella prima spedizione della tabella, di cui cenno all'articolo 28.

Anche delle tabelle suppletive terrà un esemplare presso di sè, e ltro manderà al Presidente della Commissione, come è stabilito nel idetto articolo 28.

CAPO V.

Sindacato delle dichiarazioni. — Correzioni e pubblicazioni delle Tabelle.

ART. **30**. Per il 25 settembre la Commissione comunale o consorzial deve aver rivedute e, dove occorreva, completate le liste che furon compilate ed a lei trasmesse dalle Giunte comunali, o dall'Agente dell tasse; e quindi, appena ricevute dall'Agente stesso le tabelle delle rendit colle schede e coi documenti relativi, metterà subito mano a confrontarl colle liste anzidette; e riconoscendo che nelle tabelle manchino nomi contribuenti, ve li scriverà di proprio ufficio, riportandovi poscia l rendite dalle schede che essa avrà pure d'ufficio compilate.

Se la Commissione inscrive d'ufficio nuovi contribuenti, ne darà medesimi avviso siccome è prescritto all'Agente delle tasse dall'articolo (modulo *G*).

ART. **31**. La Commissione, per l'esame e giudizio delle rendite, si varı delle disposizioni dell'art. 23 della legge 14 luglio 1864, n° 1830.

Inerentemente al numero 4 di quell'articolo, potrà chiamare presso sè, a dare giustificazioni delle rendite dichiarate dal proprietario ed fornire indicazioni, tanto l'affittuario che il colono del fondo; e pot istituire prove contro la veridicità delle scritture private d'affitto, contro il sunto dei patti somministrato dal dichiarante a norma del articolo 16 del presente Regolamento.

L'Agente delle tasse, ed il perito che lo assiste, avranno diritto prender parte alle sedute delle Commissioni e Sotto-commissioni; pe non vi avranno voto deliberativo.

La Commissione di Sindacato potrà farsi assistere anch'essa da perito, la cui retribuzione andrà a carico del Comune o dei Comu riuniti in consorzio, proporzionalmente alle loro rendite accertate.

ART. **32**. I capi degli uffici pubblici ed i rappresentanti dei corpi mor daranno anche alle Commissioni di Sindacato le notizie e i documen che potessero chiedere per l'adempimento del loro incarico.

ART. **33**. I contribuenti e le altre persone che la Commissione chi masse innanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove, o informazio riceveranno, per mezzo del servizio comunale, l'avviso (modulo *E*) l luogo, giorno ed ora in cui saranno uditi.

ART. **34**. Le Commissioni o le persone dalle medesime delegate, potran accedere sui fondi, visitarli e prendere le informazioni occorrenti.

Nel procedere alla visita dovranno essere munite di una dichiarazi del Sindaco locale, che attesti la qualità delle persone e lo scopo de visita (modulo *L*).

ART. **35**. Le Commissioni e Sotto-commissioni procederanno al giudio intorno alla rendita fondiaria di ciascun contribuente, ed alle deduzi che a termini degli articoli 13 e 14 si ammettono per determinare rendita netta, su cui deve commisurarsi l'imposta.

Questo giudizio sarà istituito, tanto sulle cognizioni particolari Commissari e Sotto-commissari, quanto sui documenti e su tutti qu altri mezzi d'informazione che sieno possibili ed opportuni a procur per accertare la veridicità degli elementi tutti contenuti nella dichia zione del contribuente, e per giudicare delle proposte fatte dall'Age delle tasse.

Qualora si creda essere il caso di riforme, se ne indicheranno i pı ed i motivi.

Nello emettere i giudizi, si potrà votare per liste, se si tratti di con mare le dichiarazioni dei contribuenti o di rettificazioni fondate su do menti non contestati; si voterà partitamente per ciascun caso se si tr di documenti contestati o di estimazione prudenziale.

ART. 36. La Commissione di Sindacato dovrà aver compiuto i suoi iudizi prima del 19 novembre; e deporrà nell'ufficio del Comune, ove ssa siede, la tabella *I* autenticata dal suo Presidente: la quale, nell'aposita colonna, porterà la somma della rendita di ciascun contribuente ıe la Commissione avrà determinata.

Quando il Consorzio sia composto di Comuni fra loro distanti, la Comissione potrà, se lo crede conveniente, deporre in altri Comuni la copia elle relative tabelle.

Ogni contribuente avrà diritto di esaminare queste tabelle, e di rivolere al Presidente della Commissione le proprie osservazioni, in carta bera, sopra la determinazione della rendita sua, sia in modo assoluto, a in modo comparativo.

ART. 37. La tabella delle rendite rimarrà a disposizione del pubblico egli uffici comunali dal 19 al 24 novembre, in quelle ore che saranno dicate in una notificazione (modulo *M*) da tenersi affissa in vari punti el Comune, o Comuni, durante tutto il tempo suddetto.

Anche le schede e i loro documenti potranno essere consultati.

I Presidenti delle Commissioni consorziali daranno notizie del fatto eposito ai Sindaci di tutti i Comuni del Consorzio, acciocchè questi cciano pubblicare la suddetta notificazione.

ART. 38. Trascorso questo tempo, la Commissione prese in accurato ame tutte le osservazioni e comunicazioni che le saranno pervenute, serà definitivamente le rendite di ciascun contribuente.

Le tabelle, ancorchè non fossero state fatte osservazioni o comunicaoni, o queste non avessero dato luogo ad alcuna rettificazione, saranno nuovo depositate come sopra dal 17 al 22 dicembre, e ne sarà dato vviso al pubblico come è detto all'articolo precedente (modulo *N*).

Scaduto tale termine, la Commissione invierà le tabelle all'Agente lle tasse.

CAPO VI.

Appello e determinazione definitiva delle rendite.

ART. 39. I reclami cui desse luogo la pubblicazione, di cui all'articolo ecedente, dovranno essere stesi su carta bollata da centesimi 50, e vranno essere consegnati o fatti consegnare prima del 7 gennaio 1866 a Commissione di Sindacato od alla Segreteria comunale, le quali vranno rilasciarne ricevuta staccata da un registro a matrice (modulo *O*).

ART. 40. Il Sindaco, di mano in mano che li riceve, spedirà i reclami i documenti annessivi, e colle osservazioni che stimerà opportune alla mmissione di Sindacato, accompagnandoli con un elenco in due originali odulo *P*), uno dei quali sarà dal Presidente della Commissione firmato restituito al Sindaco.

ART. 41. Il Presidente della Commissione di Sindacato dovrà, a sua lta, trasmettere i reclami suddetti, in un colle relative schede e docunti annessi, alla Commissione provinciale già istituita per l'applicane dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, e vi unirà pure le ervazioni che credesse del caso, ma tutto ciò nel termine perentorio otto giorni da quello in cui ricevette il reclamo.

l Presidente della Commissione di Sindacato trasmetterà poscia tutte schede e documenti, che gli son rimasti, all'Agente delle tasse.

ART. 42. L'Agente delle tasse dovrà reclamare, nell'interesse pubblico ntro i giudizi della Commissione comunale o consorziale, che reputasse er lasciato o abbassato notevolmente al disotto del vero le rendite dei ntribuenti.

ART. 43. La mancanza di reclamo nel termine fissato dall'articolo 39, nde definitiva la somma della rendita fissata nella tabella *I*, pubblicata 17 dicembre.

Art. **44.** Le Commissioni d'appello avranno tutte le facoltà d'indagi di cui si possono valere gli Agenti delle tasse, e le Commissioni di sind cato ai termini degli articoli 31 e 32; e nei casi di necessaria visita ispezione, delegheranno persona di loro fiducia, a cui la dichiarazion prescritta dall'articolo 34, sarà rilasciata dal Prefetto (modulo *L*).

Quando la Commissione d'appello creda utile di farsi assistere da perito, ne farà la scelta, fissandone la retribuzione che sarà a cari della Provincia.

Fra le persone che le Commissioni d'appello possono chiamare a da schiarimenti, informazioni e notizie, sono pure gli agenti delle tasse, i rispettivi periti.

Art. **45.** Le Commissioni d'appello procederanno senza alcun ritar all'esame dei reclami che loro vennero spediti dalla Commissione di Si dacato; e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta da u dei Commissari effettivi o supplenti, delegato dal Presidente, pronu cieranno giudizio definitivo, mandandone a partito la proposta che riguarderà approvata quando ottenga la pluralità dei voti.

Per la validità del giudizio occorre la presenza di almeno tre Co missari, effettivi o supplenti.

Art. **46.** La Commissione provinciale, esauriti i reclami, come all' ticolo 45, porta nell'apposita colonna della scheda la rendita definiti del contribuente.

Art. **47.** La Commissione provinciale prima del 15 febbraio 1866 av compiute le operazioni indicate negli articoli precedenti.

Art. **48.** Il Presidente della Commissione provinciale, prima de scadenza del termine suddetto, farà conoscere al reclamante il ten della decisione pronunciata, e trasmetterà all'Agente delle tasse un su della decisione stessa, e le schede coi relativi documenti.

Trasmetterà poi i verbali, coi documenti di corredo, alla Direzi delle tasse, presso cui saranno conservati.

Art. **49.** L'Agente delle tasse, appena ricevute le decisioni e le sch suddette farà sulle schede e sulle tabelle le occorrenti annotazioni.

CAPO VII.

Multe.

Art. **50.** Il contribuente che ai termini dell'art. 25, avesse fatto t divamente la sua dichiarazione; quello per cui, non avendo ricevut a scheda, sia stata fatta dichiarazione d'ufficio ai termini dell'art. 24 e quello che avendo ricevuta la scheda, ed essendosi fatta per lui a dichiarazione d'ufficio, l'abbia confermata o ne abbia chiesta la rifor a, ai termini dell'art. 25; incorreranno soltanto in un'ammenda o m a eguale al quarto della tassa cui vadano soggetti.

Art. **51.** Il contribuente che, non essendosi fatta per lui alcuna dich razione d'ufficio dall'Agente delle tasse, abbia lasciato trascorrere il r- mine stabilito nell'art. 25, senza fare la sua dichiarazione; e quello e non siasi curato di confermare la dichiarazione d'ufficio o domanda e la rettificazione, com'è detto nel medesimo articolo; incorrerann n una multa o ammenda eguale al doppio della tassa.

Art. **52.** Il contribuente cui, nel fare, nel confermare o nel vo re rettificata la dichiarazione, risulterà d'avere scientemente nascosto n elemento della propria rendita, o di averla dichiarata in una som a inferiore al vero, incorrerà in una multa o ammenda eguale al do io della tassa dovuta sulla differenza tra la rendita dichiarata e l'accert a.

Per i beni tenuti ad economia, a mezzadria o a colonia parziaria n si presumerà falsità nella dichiarazione, se tra la rendita dichiarat e l'accertata non ecceda la proporzione di un ottavo.

Art. 53. Il contribuente e l'affittuario che senza legittima e giustifi-
ata ragione, in seguito all'avviso ricevuto a termini dell'art. 33, non
presentassero in persona, o per mezzo di loro legittimo mandatario
termini dell'art. 20, alle Commissioni o Sotto-commissioni, pagheranno
n'ammenda o multa da 5 a 500 lire.

Ad eguale ammenda o multa sarà soggetto chi negherà, contro il
sposto dell'art. 34, ad alcuno dei membri della Commissione, o ad altra
ersona da lei delegata, l'accesso o la visita nei suoi fondi e ciò senza
egiudizio della facoltà a questi serbata di richiedere l'assistenza del-
Autorità locale per l'esecuzione del loro mandato.

L'applicazione delle ammende o multe stabilite nel presente articolo
rà fatta sul processo verbale della Commissione e ad istanza dello
gente delle tasse, dalle Autorità competenti, a tenore delle vigenti leggi.

CAPO VIII.

ormazione dei ruoli esecutivi. Sovraimposte. Riscossione. Ricorsi.

Art. 54. Il Direttore delle tasse e del demanio, non più tardi del
dicembre, deve aver comunicato agli Agenti delle tasse un prospetto
odulo *Q*) trasmessogli dal Ministero per ciascun Comune o Consorzio
l quale risulti:

a) Il contingente annuale di ciascun Comune o Consorzio, come riuscì
i terreni già soggetti all'imposta per l'applicazione degli articoli 1 e 3
lla legge 14 luglio 1864, nº 1831, dopo averlo accresciuto del decimo
guerra;

b) La quota-parte dei sette milioni di spese già provinciali spettante
ciascun Comune o Consorzio, di cui all'art. 6 della legge predetta, e
quali per tutto l'anno 1865, a termini della legge sull'Amministrazione
munale e provinciale del 10 marzo 1865, restano a carico del bilancio
llo Stato;

c) La quota-parte di reimposizione.

Art. 55. Gli Agenti delle tasse, dividendo il contingente provinciale (*a*)
ciascun Comune o Consorzio per l'ammontare delle rendite dei beni
Comune o Consorzio già soggetti all'imposta fondiaria prima del
luglio 1864, troveranno l'aliquota d'imposta spettante in media ai
ni del Comune o Consorzio.

Applicando poi detta aliquota alle rendite dei beni predetti già soggetti
'imposta fondiaria, troveranno l'imposta principale loro spettante.

Art. 56. L'Agente applicherà l'aliquota d'imposta, di cui all'articolo
ecedente, anche alle rendite dei beni non censiti del Comune o Consorzio,
ai due terzi delle rendite dei beni censiti, ma che prima della legge
luglio 1864, nº 1831, erano esenti dall'imposta fondiaria; e troverà
nposta principale spettante agli uni ed agli altri.

'Agente spedirà quindi prima del 28 febb. 1866 la tabella modulo *Q bis*,
saranno state registrate le imposte risultanti da questo e dal prece-
ite articolo al Direttore delle tasse.

Art. 57. Il Prefetto, prima del 31 dicembre, deve avere comunicato
Direttore delle tasse l'ammontare della sovraimposta provinciale, e
le singole sovraimposte comunali.

Direttore delle tasse distribuirà quindi l'ammontare di dette sovra-
oste in ragione dell'ammontare dell'imposta sui terreni determinata
ne agli articoli 55 e 56, dell'imposta sui fabbricati e dell'imposta sui
diti di ricchezza mobile soggetti a sovratassa.

gli determinerà quindi i centesimi addizionali provinciali e comunali,
ttanti all'imposta erariale principale sui terreni, e li invierà all'Agente
e tasse non più tardi del 15 marzo 1866.

arimenti egli troverà e invierà i centesimi addizionali spettanti al

rimborso delle spese provinciali di cui al § *b*) dell'art. 54, ed i centesim addizionali spettanti alla reimposizione, di cui al § *c*) dello stesso articolo

ART. 58. L'Agente delle tasse procederà quindi alla compilazione de ruoli, che saranno formati separatamente per Comuni, e secondo il modulo *R* scrivendo nelle apposite colonne il cognome e nome, la paternità, il domi cilio del contribuente, e la sua rendita imponibile. Quindi applicherà l'al quota della tassa principale, di cui all'art. 55, alle rendite dei terren di ciascun contribuente, computate come è detto negli articoli 55 e 5(e troverà l'imposta principale a ciascuno spettante.

All'imposta principale di ciascun contribuente si aggiungerà posci l'ammontare dei centesimi addizionali:

1° Per il rimborso delle spese provinciali;

2° Per la reimposizione;

3° Per le sovraimposte provinciali e comunali.

Sulla somma complessiva delle imposte e sovraimposte predette, s applicherà il 3 per cento per le spese di riscossione.

ART. 59. Così compiti i ruoli, l'Agente v'inscriverà le ammende o mult in cui i contribuenti fossero incorsi ai termini degli articoli 50, 51 e 5: dopo averle liquidate in base alle risultanze delle schede e delle rendit come furono definitivamente fissate.

Le ammende o multe, di cui all'articolo 53, saranno applicate e riscos separatamente.

ART. 60. La tabella delle rendite e i ruoli saranno, non più tardi d 15 aprile 1866, trasmessi al Direttore delle tasse e del demanio, il qua riconosciuti regolari i ruoli stessi, li passerà al Prefetto perchè sian resi esecutorii, e li invierà quindi non più tardi del 30 aprile 1866 ag Agenti della riscossione.

ART. 61. Appena ricevuti i ruoli, l'Agente della riscossione darà avvi nelle forme solite ai contribuenti, del giorno in cui avrà principio riscossione; e li avviserà pure che dall'1 al 15 maggio potranno esam nare i ruoli nel suo ufficio, nel quale saranno a tal fine depositati nel ore che saranno indicate (modulo *S*).

ART. 62. Per gli errori materiali, che fossero occorsi nella compila zione dei ruoli, si potrà nel corso di un mese reclamare al Diretto delle tasse, il quale, previe le opportune verificazioni, ordinerà, ove occorr i dovuti rimborsi.

Questi reclami non sospendono, in nessun caso, l'esazione della tass salvi i rimborsi suddetti.

ART. 63. Contro il risultato dei ruoli, e contro le ammende o mul inflitte, è ammesso il reclamo in via giudiziaria, entro il termine mesi sei dalla data della pubblicazione dei ruoli, purchè il reclamo s accompagnato dal certificato di pagamento.

Il reclamo non sospende il pagamento delle successive rate che scade sero prima della decisione.

Non sono però ammissibili in via giudiziaria i reclami contro le dete minazioni della rendita imponibile, che a termini dell'articolo 26 de legge 14 luglio 1864, n° 1830, esteso all'imposta fondiaria in virtù de art. 4 della legge 14 luglio 1864, n° 1831, siano definitive.

ART. 64. Venendo il reclamo deciso in senso favorevole, si fa luo alla rettificazione della rendita, dopo che la sentenza sia passata giudicato.

Per cura del reclamante sarà presentata copia autentica della dec sione all'Agente delle tasse, il quale farà l'occorrente annotazione su scheda e sulla tabella, conservando la copia suddetta a documento de eseguita annotazione.

La rettificazione darà luogo al rimborso della somma riscossa oltre dovuto.

Ogni tre mesi, l'Agente comunicherà al Direttore delle tasse le ret ficazioni, che avesse dovuto introdurre nelle tabelle delle rendite seguito a decisione dell'Autorità giudiziaria.

Art. 65. Sarà tenuto conto ai contribuenti delle somme pagate confor-
ıemente ai ruoli preesistenti, come anche saranno compensate le somme
he qualche contribuente avesse per avventura pagate in eccedenza
ll'aliquota di imposta erariale, e delle sovraimposte provinciale e comunale,
isultanti dall'applicazione del contingente delle rendite fondiarie dichia-
ate ed accettate.

CAPO IX.

Disposizioni generali.

Art. 66. Alle spese necessarie per la esecuzione di quanto sopra, si
rovvederà dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, secondo che esse
ıranno state ordinate dagli Agenti finanziarii, dalle Commissioni provin-
ali, o dalle Commissioni comunali o consorziali.

Art. 67. Tutto il carteggio, che dovrà scambiarsi fra i pubblici uffiziali
ell'ordine politico e amministrativo, regio, provinciale o comunale, e
a le Commissioni comunali, consorziali, provinciali e gli uffici pubblici,
ell'interesse generale del servizio dell'imposta sui beni non urbani, in
nseguenza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, potrà
rcolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio senza indi-
zione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta,
il contrassegno a bollo somministrato dalla Direzione generale delle
oste, o, in mancanza di questo, la qualità del mittente colla sua sotto-
rizione.

Art. 68. Dagli stati appositi che saranno trasmessi dai Direttori delle
sse, il Ministro delle Finanze desumerà il totale ammontare delle
ıposte principali pagate nel 1865 sopra i beni non censiti, e lo para-
nerà colla perdita sostenuta dalla finanza per l'applicazione dell'ultimo
nea dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1864, n° 1831.

Quando l'ammontare dell'imposta sui beni non censiti oltrepassi detta
rdita, la differenza sarà abbuonata al compartimento n° 1, mediante
duzione del relativo contingente pel 1866.

In eguale modo si troverà l'ammontare dell'imposta totale spettante
beni che, fino al 14 luglio 1864, erano censiti ma esenti, e questo
drà in aumento del contingente del compartimento n° 1, pel 1866.

Art. 69. Nulla è innovato ai Regolamenti vigenti riguardo alla conser-
zione dei catasti attuali, ed alla tenuta in evidenza delle mutazioni
e accadano nella proprietà fondiaria.

Art. 70. Per il riparto e la distribuzione dell'imposta fondiaria negli
ni 1866 e 1867 sarà provveduto con apposite disposizioni.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze, Quintino Sella.

N. 7.

Legge 26 gennaio 1865, n° 2136, per l'unificazione dell'IMPOSTA sui FABBRICATI (1).

ART. 1. I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione saranno soggetti in proporzione del loro reddito netto, ad una imposta, la cui aliquota uniforme sarà determinata con apposita legge.

Saranno considerati come costruzioni stabili anche i molini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scale, ed ogni altra costruzione di simile natura, stabilmente assicurata alle rive.

ART. 2. Saranno esenti dalla detta imposta:

1° I fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

2° I cimiteri con le loro dipendenze;

3° I fabbricati demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze;

4° Le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione de coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni cui servono.

ART. 3. Il reddito netto dei fabbricati e delle costruzioni indicate all art. 1 sarà fissato, deducendo dalla rendita lorda dei medesimi a titolo di riparazioni, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, un terzo per gli opifici ed un quarto per ogni altro fabbricato costruzione.

Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, fitti d'acqua debiti e pesi ipotecari e censuari.

ART. 4. L'imposta che verrà assegnata ai fabbricati enfiteutici o soggetti ad oneri reali di censi o di altre corrisponsioni annue, dovr pagarsi dal possessore del fondo, salvo al medesimo il diritto di ritenzione o rivalsa, che gli possa competere per patto o consuetudine.

Con altra legge sarà statuito intorno alla quota che in mancanza patto i possessori di detti fabbricati avranno diritto di ritenere rimanend frattanto in vigore a questo effetto le leggi locali.

ART. 5. Saranno considerate come opifizi tutte le costruzioni specia mente destinate all'industria, e munite di meccanismi e di apparecchi fiss

Sono pure considerati come opifizi i ponti soggetti a pedaggio, ed ogn specie di costruzione galleggiante assicurata a ponti fissi del suolo.

ART. 6. Nel termine di giorni 60 dalla promulgazione del Regolament di cui all'art. 24, i proprietari possessori od amministratori di fabbrica o di altre costruzioni dovranno farne esatta denunzia, in carta liber al Sindaco del Comune in cui sono situati, indicandone la situazione la qualità, l'uso, la destinazione ed il reddito lordo effettivo, ed in man canza di questo il reddito presunto.

Saranno eziandio denunziati i fabbricati esenti da imposta.

Il reddito effettivo da denunziarsi per le costruzioni soggette all'im posta sarà quello risultante dagli affitti in corso all'atto della denunzi

Il reddito presunto sarà quello che il proprietario potrebbe ricava in via d'affitto comparativamente ad altri fabbricati posti in simili co dizioni e circostanze.

ART. 7. Quando gli edifizi dei quali si denunzia la rendita sono affittat deve essere unita alla denuncia la scrittura di locazione, o una cop

---

(1) Vedansi sulla materia delle tasse sui fabbricati, le varie leggi q riprodotte sotto i numeri 17, 20, 21, 31, 32, 33 e 38.

di essa in carta libera, firmata dal locatore e dal conduttore ; se non vi è scrittura di locazione sarà presentata una dichiarazione in carta libera firmata egualmente dal locatore e dal conduttore, che descriva l'edifizio, o la parte di esso locata, ed indichi il canone della locazione ; ove in questo caso il denunziante si trovi nell'impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella denunzia ed indicarne i motivi.

La denunzia di un edifizio affittato, non appoggiata dalla richiesta scrittura d'affitto, o dalla dichiarazione indicata di sopra, si avrà per non eseguita.

Art. 8. Chi ometterà di fare la denunzia nei termini e nei modi sovra stabiliti incorrerà in una multa eguale al triplo della imposta che ricade sul reddito non denunziato.

Se la denunzia del reddito sarà minore del vero, il denunziante incorrerà nella stessa multa del triplo dell'imposta, calcolata sulla differenza tra il vero reddito e il reddito denunziato; e se alla denunzia sarà stata unita la scrittura o la dichiarazione in carta libera firmata dal conduttore, anche questi sarà tenuto solidalmente al pagamento di detta multa del triplo.

Però, ove si tratti di reddito effettivo, la multa avrà luogo, qualunque sia la differenza in meno, ove invece si tratti di reddito presunto, s'incorrerà nella multa allora solamente che la diminuzione del reddito risulti maggiore del quarto.

Art. 9. Scaduto il termine di cui all'art. 6, il Sindaco dovrà formare uno stato generale delle denunzie eseguite, separando i fabbricati esenti da quelli soggetti all'imposta, e distinguendo fra questi ultimi i fabbricati ordinari dagli opifizi.

Art. 10. Una Commissione nominata dal Consiglio comunale, o dalla Rappresentanza consorziale di più Comuni prenderà ad esame lo stato indicato all'articolo precedente, introducendo in esso quelle modificazioni che ravviserà convenienti riguardo alla classificazione dei fabbricati, al loro reddito lordo, e principalmente ai fabbricati non denunziati.

Il Presidente di detta Commissione sarà nominato dal Prefetto.

Le operazioni indicate agli articoli 9 e 10 dovranno essere compiute entro giorni 60.

Art. 11. Terminate le operazioni indicate nell'articolo precedente, il Presidente della Commissione di cui sopra, trasmetterà lo stato delle denunzie con le rettificazioni sopra stabilite all'Agente delle finanze appositamente destinato, il quale proporrà quelle rettificazioni che crederà opportune, e fra giorni 50 rinvierà lo stato anzidetto al Sindaco coi motivi delle proposte correzioni.

L'Agente delle finanze potrà procedere alla visita degli edifizi denunciati, ed, in caso di opposizione, sarà assistito dal Sindaco o da un Consigliere comunale.

Art. 12. Lo stato delle denunzie dei fabbricati, colle modificazioni proposte dalla Commissione e le rettificazioni introdotte dall'Agente delle finanze, sarà, a cura del Sindaco, notificato al pubblico, mediante deposito degli atti nell'Ufficio comunale, con avviso e diffidamento agli interessati di produrre nella cancelleria municipale, entro il termine di giorni 30, in carta libera, quelle osservazioni od eccezioni che credessero loro competersi.

Art. 13. Trascorso il termine sovra stabilito, il Sindaco trasmetterà al Prefetto gli atti, unitamente ai reclami prodotti.

Art. 14. Una Giunta, composta dal Prefetto, da due Consiglieri provinciali nominati dalla Deputazione provinciale, da un Delegato del Ministero delle Finanze e da un Ingegnere governativo, deciderà in via amministrativa su tali ricorsi ed eccezioni, e fisserà il reddito netto sulla base del quale dovrà essere tassato ciascun edifizio.

Art. 15. Colla scorta degli stati delle denunzie e delle decisioni della Giunta provinciale, si procederà, nel modo da stabilirsi per regolamento,

alla compilazione delle matrici, le quali, vidimate dal Prefetto, saranno trasmesse ai Sindaci per essere pubblicate nel modo prescritto dall'articolo 12, e per servire poscia alla compilazione dei ruoli di riscossione.

I ruoli saranno resi esecutorii dai Prefetti e pubblicati per giorni 30 nei rispettivi Comuni.

Art. 16. Contro il risultato delle matrici sarà ammesso il ricorso in via giudiziaria. Questo ricorso però non sospenderà l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alle rettificazioni e al relativo rimborso. Non saranno più ammessi i ricorsi dopo trascorso il termine di sei mesi dal giorno della notificazione e pubblicazione delle matrici nei rispettivi Comuni.

Art. 17. Coll'applicazione dell'imposta determinata nei modi prescritti dalla presente legge, rimarrà soppressa ogni altra imposta fondiaria governativa attualmente vigente sugli edifizi stessi, compresa l'area dei medesimi e le loro dipendenze.

Art. 18. Le nuove costruzioni sono assoggettate all'imposta dopo due anni dacchè saranno rese abitabili o servibili all'uso cui sono destinate.

Art. 19. Gli edifizi che venissero demoliti in tutto od in parte saranno esentati proporzionalmente dalla imposta nell'anno immediatamente successivo alla loro totale o parziale demolizione.

Art. 20. Trascorsi cinque anni dopo l'attuazione della presente legge si procederà ad una revisione generale secondo le norme stabilite nella medesima per determinare nuovamente il reddito netto di tutti gli edifizi.

Art. 21. Oltre alle modificazioni per nuove costruzioni e demolizioni indicate dagli articoli 18 e 19, ed oltre alla revisione generale ordinata coll'art. 20, si farà luogo eziandio a parziali revisioni, ogni qualvolta venga dimostrato che il reddito lordo di un edifizio sia aumentato o diminuito di un terzo.

Art. 22. Alle spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni prescritte da questa legge si provvederà dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni secondochè esse saranno state ordinate dagli Agenti finanziari, dalle Giunte provinciali, o dalle Commissioni comunali o consorziali.

Art. 23. Per i tre primi anni nei quali andrà in vigore la presente legge, si farà eziandio luogo a parziali revisioni ogni qualvolta per cause straordinarie il reddito lordo di un edifizio sia aumentato o diminuito di un quarto.

Art. 24. Il Governo del Re ha facoltà di costituire i Consorzi de Comuni, di provvedere alla costituzione delle Commissioni comunali consorziali colle norme stabilite nella legge 14 luglio 1864, nº 1831, e d regolare quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Art. 25. Sono abrogate tutte le leggi anteriori contrarie alla presente salvo il disposto dell'ultimo paragrafo dell'art. 11 della legge 14 luglio 1864

N. 8.

Legge 20 marzo 1865, nº 2248, All. *A*, per l'UNIFICAZION AMMINISTRATIVA del Regno (legge comunale e pr vinciale).

Art. 87. Nell'una e nell'altra Sessione il Consiglio comunale, in confo mità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

. . . .

11° Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'int resse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la lo applicazione.

ART. 93. Appartiene alla Giunta:

. . . .

5° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali;

6° Di formare il progetto dei bilanci;

7° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

. . . .

ART. 118. Potranno i Comuni, nel caso di insufficienza delle rendite oro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° Istituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbuonamento su ommestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, trame e simili, destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immeliato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del Capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione;

2° Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, lella misura pubblica dei cereali e del vino e la privativa d'affittare anchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

3° Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, on che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato ed ll'importanza della posizione;

4° Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui ani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici urali e del gregge;

5° Fare sovraimposte alle contribuzioni dirette.

ART. 119. In caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione ell'una o dell'altra di dette imposte si supplirà alla deficienza delle endite colla sovraimposta alle contribuzioni dirette.

ART. 138. Sono altresì soggetti all'approvazione della Deputazione rovinciale:

. . . .

5° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

. . . .

ART. 139. Sono egualmente approvate dalla Deputazione provinciale deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano:

1° L'introduzione dei pedaggi;

2° Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta ve siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle ontribuzioni dirette imposte al Comune.

Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la delibezione diventi esecutoria.

La Deputazione, sentito il Consiglio comunale, provvede specificando spese delle quali ricusa l'approvazione.

ART. 140. Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste ai precedenti articoli, tanto il Prefetto quanto la Deputazione provin-

ciale ne faranno conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del Comune le indagini che crederanno necessarie.

Art. 141. Spetta alla Deputazione provinciale, udito il Consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 173. Alle spese provinciali, in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette e con le altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 230. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovraimposta alle contribuzioni dirette, stabilita dalle Provincie e dai Comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci dovrà colpire con egual proporzione tutte le contribuzioni dirette.

N. 9.

Regio Decreto 25 maggio 1865, n° 3319, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 26 gennaio 1865 n° 2136, sull'unificazione dell'IMPOSTA sui FABBRICATI

TITOLO PRIMO

NUOVA TASSAZIONE DEI FABBRICATI

CAPO I.

Liste dei possessori.

Art. 1. In tutti i Comuni del Regno, la Giunta comunale, appen pubblicato il presente Regolamento, formerà, secondo il modulo *A*, un lista di tutti gli individui che possiedono, nel territorio del rispettiv Comune, fabbricati ed ogni altra stabile costruzione imponibile a termi della legge 26 gennaio 1865, n° 2136.

A tal uopo potrà l'Autorità comunale, in quei casi in cui ciò sia ind spensabile, domandare agli inquilini dei fabbricati le indicazioni cl questi possano fornire intorno al nome del rispettivo possidente.

Art. 2. La lista suddetta sarà formata in due esemplari, uno dei qua non più tardi del 15 luglio verrà trasmesso all'Agente delle tasse, l'altro sarà mandato al Presidente della Commissione comunale o conso ziale di Sindacato, instituita per l'esecuzione della legge d'imposta s redditi della ricchezza mobile.

Art. 3. L'Agente delle tasse, appena ricevuta la lista dei contribuen la riscontrerà o farà riscontrare coi libri del catasto o coi ruoli esister

della fondiaria, e la compierà aggiungendovi anche i nomi di quei contribuenti che non figurassero nei libri catastali e nei ruoli.

A tal uopo avrà facoltà di esaminare, nei vari uffici, tutti i registri e le carte che crederà necessarie.

Uguali riscontri e correzioni si faranno dalla Commissione di Sindacato sull'esemplare ad essa spedito.

Art. 4. Se nel termine di sopra prescritto, l'Agente delle tasse non ıbbia ricevuta la lista, la farà tosto compilare a spese del Comune, valendosi degli elementi che già abbia raccolti, e ne spedirà un esemplare ılla Commissione di Sindacato.

CAPO II.

Invio delle schede per le dichiarazioni.

Art. 5. Sulla base dell'anzidetta lista, l'Agente delle tasse, prima del ;l luglio, spedirà al Sindaco le schede (modulo *B*), per la dichiarazione, .ffichè il Sindaco per mezzo del serviente comunale le dirami a ciascun ›ossessore od a chi per essi è obbligato a fare la dichiarazione, come arà detto all'art. 9.

Per i contribuenti domiciliati o residenti in altri Comuni, od all'estero, ı scheda sarà inviata al domicilio o residenza dei loro legali rappreentanti, agenti o procuratori, domiciliati o residenti nel Comune; e ıancando questi, o non essendo conosciuti, la scheda sarà inviata a ualcuno dei principali inquilini od affittuari dei fabbricati.

Il serviente comunale farà constare della rimessione delle schede, ıediante annotazione da farsi sull'elenco (modulo *C*) che gli sarà rimessa al Sindaco contemporaneamente alle schede stesse.

Art. 6. Il Sindaco pubblicherà il giorno 31 luglio, nei luoghi più frequenıti del Comune, una notificazione (modulo *D*) colla quale inviterà tutti possessori che non ricevettero la scheda a ritirarla dall'ufficio comunale, dall'Agente delle tasse, per farne la dichiarazione.

Un esemplare della notificazione verrà pure affisso alla porta degli ffici degli Agenti delle tasse.

CAPO III.

Dichiarazione dei beni e delle rendite.

Art. 7. Ricevuta o ritirata la scheda, il possessore, o chi per lui, ırà tenuto di riempirla colle norme indicate agli articoli seguenti.

Art. 8. Quanto alla specie dei fabbricati, sono soggetti ad essere chiarati:

1° Gli edifizi di qualsiasi materiale, piantati sul suolo;

2° Le costruzioni galleggianti che la legge 26 gennaio 1865, n° 2136, chiara stabili in quanto che, poste sulle acque, come i molini natanti, bagni, i ponti e porti di barche, le chiatte, le scafe, sono nondimeno sicurati alle rive, al letto o fondo delle acque, e in generale a ponti si del suolo.

Gli uni e le altre dovranno dichiararsi sempre, qualunque fosse l'uso cui sieno destinati.

Non sono eccettuati dall'obbligo della dichiarazione, nè i fabbricati o struzioni stabili, che la legge ha esentati dalla tassa, nè quelli per i, a termine dell'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n° 2136, non fosse ıscorso il biennio, durante il quale godono la esenzione, nè quelli che ima della legge 14 luglio 1864, n° 1831, e della stessa legge 26 genio 1865, erano esenti dall'imposta prediale; nè infine quelli che, in

forza delle stesse leggi, debbono essere censiti, benchè non lo siano ancora.

Art. 9. Quanto alle persone sono obbligati alla dichiarazione:

a) I proprietari, sia direttamente, sia per mezzo dei loro agenti, procuratori o rappresentanti legali per i beni di loro esclusivo dominio e godimento, quand'anche questo fosse d'indole precaria, come nel caso di possesso sotto patto di riscatto, ed il pagamento delle imposte fosse per convenzione a carico del primitivo proprietario;

b) Gli utilisti o livellari per i beni enfiteutici;

c) Gli usufruttuari e gli usuari, per i beni di cui hanno l'usufrutto o l'uso;

d) Il comproprietario incaricato dell'amministrazione dei beni indivisi, o, in difetto di speciale amministrazione, tutti i comproprietari in solido;

e) Il marito per i beni dotali di cui abbia l'amministrazione ed il godimento;

f) Il padre, per i beni dei figli soggetti alla sua podestà o dei figli minori emancipati;

g) I tutori per i beni dei minori o degli interdetti sottoposti alla loro tutela;

h) I curatori, consulenti giudiziari ed amministratori, per i beni dei minori abilitati, o degli emancipati che non possono essere assistiti dal padre; degli assenti, delle eredità giacenti, delle persone inabilitate, e in genere per tutti quei beni che siano affidati alla loro cura od amministrazione;

i) I beneficiati, economi od amministratori, per i beni degli Enti dei corpi morali e religiosi;

j) Gli amministratori ed i rappresentanti legali delle Società, Corporazioni ed Enti morali, quali i Comuni, le Provincie, gli stabilimenti di pubblica utilità, i Consorzi e simili, per i beni da loro amministrati o custoditi.

Art. 10. Ciascun possessore farà una separata dichiarazione per ciascun Comune in cui possiede dei beni soggetti all'obbligo della dichiarazione ai termini dell'art. 8.

Art. 11. La dichiarazione dovrà precisare per ciascuno di essi:

1° La natura, l'uso e la destinazione;

2° La situazione, se cioè nel recinto del capoluogo, città o borgo ovvero nel territorio esterno, e in quale regione, sezione o rione, isolato contrada, vicolo;

3° Il numero delle porte, o numero civico, ove esistano;

4° Il numero delle stanze o vani, ed il piano in cui si trovino, ritenendo per primo piano, quello immediatamente superiore al piano terreno, senza distinzione;

5° Il numero dell'articolo, o partita del catasto, o numero di mappa quando il dichiarante lo conosca.

Il tutto conformemente al modulo *B*.

Art. 12. Per i fabbricati esenti, compresi nell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, saranno nella scheda date le sole indicazioni di cui ni 1 e 2 dell'articolo precedente, omettendo quelle dei ni 3, 4 e 5, salvo a completare la scheda quando sieno riconosciuti non esenti.

La dichiarazione deve invece essere completa per i fabbricati che termini dell'art. 18 della legge predetta, non fossero soggetti all'imposta per il 1866.

Art. 13. Sono esenti dall'imposta i fabbricati destinati all'esercizio dei culti; i cimiteri con le loro dipendenze; i fabbricati demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze.

Art. 14. Saranno considerati come fabbricati rurali, pure esenti dall'imposta sui fabbricati, le case appartenenti al proprietario di un fondo rustico, esclusivamente abitate da chi personalmente lo coltivi e dalla sua famiglia, e che non si trovino situate in centri di Comuni o in case

Per centro s'intende un'aggregazione di case (città, borgata o villaggio) separate da strade, ed ove concorrono gli abitanti dei luoghi vicini, onde soddisfare a qualsiasi comodo o bisogno.

Per casale s'intende un aggregato di case separate da strade, e determinato dalla utilità della convivenza locale, senza concorso dai luoghi vicini.

Art. 15. Sono pure considerate come rurali, e perciò esenti dall'imposta sui fabbricati, le altre costruzioni rurali, destinate sia al ricovero del bestiame o alla conservazione dei prodotti, come stalle, scuderie, rimesse, magazzini, fenili, tettoie, cantine, tinaie, granai e simili; sia alla prima manipolazione dei prodotti agrari, come torchi da vino e da olio, frantoi da olive, brillatoi da riso, forni da pane, bigattiere, maceri da canape e simili, purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni e servano alla coltura dei loro fondi, anzichè formare oggetto di altre industrie e commerci, il cui reddito vada soggetto alla tassa della ricchezza mobile.

Art. 16. Per tutti gli altri fabbricati, sarà inoltre dichiarata la rendita effettiva o presunta come appresso.

Art. 17. Per gli edifizi e le costruzioni che si trovano affittati si dichiarerà come loro rendita effettiva la somma annua della pigione in corso nel momento della dichiarazione.

Art. 18. Quando gli edifizi, dei quali si dichiara la rendita, sono affittati, deve essere unita alla dichiarazione la scrittura di locazione, o una copia di essa in carta libera, firmata dal locatore e dal conduttore; se non vi è scrittura di locazione, sarà presentata una dichiarazione in carta libera, firmata egualmente dal locatore e dal conduttore, che descriva l'edifizio o la parte di esso locata, ed indichi il canone della locazione: ove, in questo caso il dichiarante si trovi nell'impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella dichiarazione ed indicarne i motivi.

La dichiarazione di un edifizio affittato, non appoggiata dalla richiesta scrittura d'affitto, o dalla dichiarazione indicata di sopra, si avrà per non eseguita.

Art. 19. La rendita presunta pei fabbricati non dati in affitto, che dovrà a termini di legge, calcolarsi mediante il paragone con altri fabbricati posti in simili condizioni e circostanze, sarà determinata colle norme e gradazioni seguenti:

1° Pei fabbricati ordinariamente capaci di dare una rendita effettiva, e perciò paragonabili con fabbricati consimili, la loro rendita si desumerà dalla pigione dei fabbricati posti in condizioni identiche o analoghe, nello stesso Comune se ve ne siano, o in Comuni circostanti, tenendo a calcolo le differenze provenienti dalle diverse condizioni economiche o da circostanze eccezionali;

2° Per quei fabbricati, la cui destinazione e particolare costruzione non li renda paragonabili con altri consimili di cui sia nota la rendita, come conventi, collegi, ospedali, luoghi di delizia e simili, si attribuirà loro quella rendita che si potrebbe cavarne affittandoli nel loro stato attuale e per quell'uso di cui sieno o possano essere capaci.

Art. 20. Il dichiarante non potrà fare, per nessun titolo, alcuna deduzione alle rendite come sopra determinate, restando salvo quanto sarà detto all'art. 55.

Art. 21. Qualora si tratti di quei fabbricati a cui è applicabile per il 1886 la eccezione conceduta nell'ultimo alinea dell'art. 11 della legge di conguaglio 14 luglio 1864, n° 1831, il dichiarante dovrà farne espressa menzione nella scheda alla colonna delle osservazioni.

Uguale menzione dovrà farsi per quei fabbricati, cui non fosse applicabile l'imposta nel 1866 in virtù dell'art. 18 della legge 26 gennaio 1865.

Art. 22. Quante volte il possessore di rendita proveniente da fabbricati od altre costruzioni sia al medesimo tempo possessore di redditi provenienti da ricchezza mobile, sarà tenuto di dichiarare separatamente questa

specie di redditi, determinandone l'ammontare secondo le leggi e i regolamenti che sono speciali a ciascuno.

Nondimeno, se si tratti di unica proprietà, ed impresa nella quale le varie specie di reddito non sieno separate e distinte, il dichiarante attribuirà, secondo una sua prudenziale estimazione, a ciascuna specie una quota del reddito complessivo, riportandola nella rispettiva dichiarazione: con la espressa avvertenza di averla prudenzialmente valutata e separata dal reddito complessivo.

Per i compartimenti di Piemonte e Liguria, questa disposizione è parimente applicabile al caso in cui il possesso di fabbricati soggetti a tassa si trovi commisto a quello di terreni o altri stabili soggetti all'imposta prediale.

Contro la dichiarazione di un reddito ripartito come sopra, l'Agente delle tasse e la Giunta comunale, o rappresentanza consorziale, avranno la facoltà di provare presso la Commissione di sindacato che l'uno o l'altro reddito, essendo separato e distinto, debba essere determinato colle regole ordinarie, anzichè per calcolo di ripartizione prudenziale.

Potranno parimente provare l'inesattezza della ripartizione proposta dal contribuente, chiedendo che sia in altro modo eseguita; e ciò indipendentemente dalle contestazioni e decisioni che possono aver luogo intorno alla cifra complessiva del reddito.

In ambi i casi, qualora la Commissione di sindacato non creda di consentire alla proposta del contribuente, egli potrà appellarne alla Ginnta provinciale, della quale è cenno agli articoli 46 e seguenti, cui si unirà, per questa specie di giudizi, la Commissione provinciale di appello per la ricchezza mobile, sotto la presidenza comune del Prefetto. Il contribuente sarà ammesso a porgere gli schiarimenti che occorrano, ma dovrà sempre uniformarsi alla ripartizione che da essa verrà definitivamente fissata.

Art. 23. Quante volte il medesimo stabile si trovi a far parte del territorio di più Comuni, il contribuente ne ripartirà prudenzialmente la rendita, presentando altrettante dichiarazioni quanti sono i Comuni interessati, e facendone espressa avvertenza in ciascuna.

Contro un tal riparto si potrà del pari reclamare come all'articolo precedente; e la questione sarà portata presso la Giunta e la Commissione provinciale d'appello insieme riunite, se si tratti di Comuni o Consorzi posti in una stessa Provincia, o presso la Commissione centrale istituita per l'imposta di ricchezza mobile, se si tratti di Comuni appartenenti a Provincie diverse.

Il contribuente potrà far valere le sue ragioni, ma dovrà uniformarsi alla ripartizione che da essa verrà definitivamente fissata.

Art. 24. Rispetto ai possessori, le dichiarazioni dovranno contenere il cognome, nome, paternità e domicilio del possessore, il titolo del possesso, cioè se di proprietà, enfiteusi, usufrutto od uso.

Nel caso di enfiteusi, usufrutto od uso, dovranno anche contenere il nome del proprietario o direttario.

Trattandosi di benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici o cappellanie, si indicherà tanto il titolo del benefizio o della cappellania, quanto il cognome e nome del beneficiato, cappellano, economo od amministratore.

Nelle dichiarazioni fatte dai padri, mariti, tutori, curatori ed amministratori, questi indicheranno anche i loro cognomi e nomi.

Il comproprietario incaricato dell'amministrazione, indicherà del pari i nomi e cognomi dei singoli comproprietari.

Gli agenti, i procuratori ed i rappresentanti, nelle dichiarazioni che facessero a tenore dell'articolo 9, indicheranno pure il nome, cognome, domicilio o residenza dei loro clienti o mandanti.

Delle società, degli istituti pubblici e degli altri enti o corpi morali, s'indicherà esattamente la denominazione e la sede.

Art. 25. Le dichiarazioni si potranno eseguire anche da procuratori generali o speciali dei dichiaranti, presentando in originale od in copia

atto pubblico o privato, che può consistere anche in una semplice lettera, a cui risulti la procura, il mandato o l'incarico.

Questo documento resterà annesso alla scheda; e nel caso che la ichiarazione sia fatta in vari Comuni, il deposito fattone in uno basterà nche per gli altri, mediante un richiamo nella scheda.

ART. 26. Il dichiarante che non sapesse scrivere, potrà fare riempire ι scheda da persona di sua fiducia che la firmerà in sua vece, dichiaando di farlo alla presenza dell'interessato e di sua commissione.

Potrà anche fare la sua dichiarazione orale all'Agente delle tasse, al indaco o ad un loro Supplente o Delegato, dai quali verrà riportata opra una scheda e firmata alla presenza del dichiarante medesimo.

ART. 27. La dichiarazione, non più tardi del 31 agosto, dovrà rimetersi all'Agente delle tasse, od anche al Sindaco del Comune.

Il rinvio fatto per posta godrà della franchigia.

Quando la scheda sia consegnata o fatta consegnare direttamente allo gente delle tasse, od al Sindaco, od a chi per loro, il dichiarante avrà ritto di ottenere una ricevuta (modulo *E*) staccata da un registro a atrice.

ART. 28. Coloro che, entro il termine indicato all'articolo precedente, on avessero fatto la loro dichiarazione, e rinviata la scheda, saranno ggetti ad un'ammenda o multa eguale al triplo della tassa dovuta sui bbricati di cui sono possessori.

Il non aver ricevuta la scheda non libera il possessore dall'ammenda multa in cui sia incorso per non eseguita dichiarazione.

ART. 29. Qualora si tratti di costruzioni date in affitto, se la rendita chiarata sia minore della vera, sarà dovuta un'ammenda o multa eguale triplo della tassa spettante alla differenza tra la loro rendita dichiaata e la vera; e al pagamento di questa ammenda o multa, sarà anche nuto solidariamente il conduttore del fabbricato, se alla scheda si sarà nita la scrittura o la dichiarazione firmata dal conduttore, della quale parola nell'art. 18.

Per le costruzioni la cui rendita, mancando l'affitto, si sia data in mma presunta, la differenza tra la rendita dichiarata e quella accerta non darà luogo ad ammenda o multa se non sia maggiore del quarto.

CAPO IV.

Compilazione delle tabelle delle rendite.

ART. 30. Il Sindaco raccoglie le schede, prendendone sucessivamente ta sul registro modulo *F*; ed ordina in una tabella (modulo *G*) le chiarazioni eseguite, separando i fabbricati esenti da quelli soggetti imposta, e distinguendo, in questi ultimi, i fabbricati ordinari da elli che la legge dichiara opifizi.

ART. 31. Saranno considerati come opifizi:

1° Tutte le costruzioni specialmente destinate alle industrie, munite d meccanismi ed apparecchi fissi come molini, magli, cartiere, forni, f naci e simili;

2° Le costruzioni galleggianti, quando sieno assicurate a punti fissi r suolo;

3° I ponti soggetti a pedaggio.

ART. 32. La tabella *G*, eseguita con le norme anzidette, sarà compilata i due esemplari, che verranno dal Sindaco trasmessi all'Agente delle t se del rispettivo Comune o Consorzio unitamente alle relative schede e ocumenti, non più tardi del 7 settembre.

L'Agente delle tasse completerà dette tabelle colle dichiarazioni da lui r evute.

Se per detto giorno il Sindaco non avesse trasmesso i due esemplari

della tabella, l'Agente delle tasse ritirerà le schede e farà compilare la tabella stessa, a spese del Comune, e ne farà l'uso che è detto agli articoli seguenti.

Art. 33. L'Agente delle tasse compie i due esemplari della tabella colle schede da lui ricevute, indi:

1° Scrive d'ufficio le rendite di quei fabbricati, i cui possessori non fecero dichiarazione, sia che abbiano o che non abbiano avuta la scheda e ne spedisce avviso alle persone indicate agli articoli 5 e 9 (modulo *H*)

2° Rettifica, sulle schede e sulla tabella, le rendite e gli altri elementi delle dichiarazioni che trovasse inesatti.

Art. 34. L'Agente delle tasse per l'adempimento di siffatti incarichi potrà richiedere da tutti gli Uffici pubblici, governativi, provinciali comunali, non che dai rappresentanti dei Corpi morali, tutte le indicazioni, gli estratti e documenti che gli possano occorrere.

Inoltre, nel caso in cui l'Agente delle tasse ravvisasse indispensabil l'opera di un perito, ne riferirà al Direttore delle tasse, il quale decider se la domanda debba essere secondata; e ne farà, in caso affermativ la scelta, e ne proporrà al Ministero la retribuzione.

Art. 35. Dei due esemplari della tabella, come sopra rettificata compiuta, uno sarà tenuto in ufficio dall'Agente delle tasse, e l'alt sarà da lui spedito, prima del 25 settembre, al Presidente della Commi sione di sindacato unitamente alle relative schede e documenti anness

Però anche dopo questo tempo, e prima del 31 ottobre, l'Agente del tasse potrà inviare alla Commissione di sindacato una tabella suppleti (modulo *G*) contenente le rettificazioni ed aggiunte, che credesse dover introdurre nella tabella precedentemente mandata.

CAPO V.

Sindacato delle dichiarazioni, correzione e pubblicazioni delle tabelle.

Art. 36. Per il 25 settembre la Commissione comunale o consorzia deve aver rivedute e, dove occorre, completate le liste che furono compila ed a lei trasmesse dalle Giunte comunali, o dall'Agente delle tasse: quindi, appena ricevute dall'Agente stesso le tabelle delle rendite co schede e coi documenti relativi, metterà subito mano a confrontarle co liste anzidette: e, riconoscendo che nelle tabelle manchino nomi di cont buenti, ve li scriverà di proprio ufficio, riportandovi poscia le rend dalle schede che essa avrà pure d'ufficio compilate.

Se la Commissione inscrive d'ufficio nuovi contribuenti, ne darà medesimi avviso, siccome è prescritto all'Agente delle tasse al n° 1 de art. 33 (modulo *H*).

Art. 37. La Commissione, per l'esame ed il giudizio delle dichia zioni, si varrà delle disposizioni dell'art 23 della legge 14 luglio 18 n° 1830 (1).

---

(1) Tenore dell'art. 23 della legge 14 luglio 1864, n° 1830.

Art. 23. La Commissione, per ben accertare l'equità dei suoi giud potrà:

1° Richiedere da pubblici uffiziali un estratto dei documenti che possono abbisognare;

2° Intimare al contribuente di comparire, in persona o per me di un suo legittimo mandatario, onde fornire dilucidazioni e prove;

3° Accedere ne' locali destinati all'esercizio di industrie e comme ;

4° Chiamare nel suo seno per essere consultato qualunque indivi o atto a fornire informazioni;

Inerentemente al n° 4 di quell'articolo, potrà chiamare presso di sè, ι dare giustificazione delle rendite dichiarate dal proprietario ed a fornire ndicazioni, anche gli inquilini ed affittuarii; e potrà instituire prove ontro la veridicità delle scritture private d'affitto, o contro la dichia-azione di cui è parola all'art. 18.

L'Agente delle tasse ed il perito che lo assiste, avranno diritto di rendere parte alle sedute delle Commissioni e Sotto-commissioni, però on vi avranno che un voto consultivo.

La Commissione di sindacato potrà anch'essa farsi assistere da un erito, la cui retribuzione andrà a carico del Comune o dei Comuni iuniti in Consorzio, proporzionalmente alle loro rendite accertate.

Art. 38. I capi degli uffici pubblici ed i rappresentanti dei corpi norali, daranno anche alle Commissioni di sindacato le notizie e i docu-nenti che potessero chiedere per l'adempimento del loro incarico.

Art. 39. I contribuenti e le altre persone che la Commissione chiamasse nnanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove o informazioni, iceveranno per mezzo del serviente comunale l'avviso (modulo *I*) del uogo, giorno ed ora in cui saranno uditi.

Art. 40. Le Commissioni o le persone dalle medesime delegate, potranno ccedere nei fabbricati, visitarli e prendere le informazioni occorrenti.

Nel procedere alla visita dovranno essere munite di una dichiarazione lel Sindaco che attesti la qualità delle persone e lo scopo della visita moduio *K*).

Art. 41. La Commissione di sindacato, o per lei le Sotto-commissioni alendosi delle particolari nozioni di cui possono essere forniti i membri lella medesima circa al numero, alla qualità, all'uso e alla destinazione, circa al reddito dei fabbricati posti nel rispettivo Comune o Consorzio, giovandosi anche dei lumi che si potrà procurare dalle informazioni ssunte, procede alle operazioni seguenti:

1° Esamina e riconosce se siasi omessa dal contribuente la dichia-azione delle rendite di qualche fabbricato e in questo caso lo determina;

2° Esamina e rettifica, occorrendo, la rendita stabilita d'ufficio dall'A-gente delle tasse, e fa altrettanto per la rendita dichiarata dal contribuente, infedelmente rispetto ai fitti reali, o inesattamente rispetto ai fitti resunti;

3° Riconosce se le rendite dei fabbricati dichiarati come esenti, sieno a considerarsi come tali, e se siasene indicato esattamente la natura, uso e la destinazione;

4° Per le nuove costruzioni di cui è parola all'articolo 18 della legge 6 gennaio 1865, determina l'anno da cui debba computarsi il biennio urante il quale debbono andare esenti dall'imposta;

5° Esamina se la qualificazione di opificio sia stata bene applicata;

6° Esamina anche le rettificazioni fatte dall'Agente delle tasse, poten-ole accogliere, modificare o respingere.

Qualora si creda essere il caso di riforma, se ne indicheranno i punti motivi;

7° Eseguisce sulla rendita degli opifizii la riduzione di un terzo e su uella degli altri fabbricati la riduzione di un quarto; dalla quale ridu-ione risulterà la rendita netta su cui si deve commisurare l'imposta;

8° Essa annota pure sulla tabella *G* nella colonna delle osservazioni anno in cui le rendite accertate per nuove costruzioni, di cui è parola ll'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, devono assoggettarsi all'imposta.

Nell'emettere i loro giudizii, le Commissioni o Sotto-commissioni otranno votare per liste, se si tratti di rettificazioni fondate su docu-

---

5° Ispezionare i registri delle Società anonime o in accomandita per zioni;

6° Farsi presentare i titoli di cui si parla all'art. 13;

7° Tener conto del valor locativo dell'abitazione dei contribuenti.

menti non contestati; voteranno partitamente per ciascun caso, se si tratti di documenti contestati o di estimazione prudenziale.

Art. 42. Il contribuente, l'inquilino e l'affittuario che, senza legittima e giustificata ragione, in seguito all'avviso ricevuto, non si presentassero a termini dell'art. 37 in persona, o per mezzo di loro legittimo mandatario, come è detto all'art. 25, alle Commissioni o Sotto-commissioni pagheranno un'ammenda o multa da 5 a 500 lire.

A eguale ammenda o multa sarà soggetto chi negherà contro il disposto dell'art. 40 ad alcuno dei membri della Commissione od altra persona da lei delegata, l'accesso e la visita nei suoi fabbricati senza pregiudizio della facoltà ad essi riserbata di richiedere l'assistenza dell'Autorità locale per l'esecuzione del loro mandato.

L'applicazione delle ammende o multe stabilite in questo articolo sarà fatta, sul processo verbale della Commissione, e ad istanza dell'Agente delle tasse, dalle Autorità competenti a tenore delle vigenti leggi.

Art. 43. La Commissione di sindacato dovrà aver compiuto i suoi giudizi prima del 19 novembre, e deporrà nell'ufficio del Comune, ove essa siede, la tabella *G* autenticata dal suo Presidente; la quale nell'apposita colonna porterà la somma della rendita di ciascun contribuente che la Commissione avrà determinata.

Quando il Consorzio sia composto di Comuni fra loro distanti, la Commissione potrà, se lo crede conveniente, deporre in altri Comuni la copia delle relative tabelle.

Ogni contribuente avrà diritto di esaminare queste tabelle e di rivolgere al Presidente della Commissione le proprie osservazioni in carta libera sopra la determinazione della rendita sua, sia in modo assoluto, che in modo comparativo.

Art. 44. La tabella delle rendite rimarrà a disposizione del pubblico negli uffici comunali dal 19 al 24 novembre, in quelle ore che saranno indicate in una notificazione (modulo *L*), da tenersi affissa in varii punti del Comune o Comuni durante tutto il tempo suddetto.

Anche le schede ed i loro documenti potranno essere consultati.

I Presidenti delle Commissioni consorziali daranno notizia del fatto deposito ai Sindaci di tutti i Comuni del Consorzio, affinchè questi facciano pubblicare la suddetta notificazione.

Art. 45. Trascorso questo tempo, la Commissione, prese in accurato esame tutte le osservazioni e comunicazioni che le saranno pervenute fisserà definitivamente la rendita di ciascun contribuente.

Le tabelle, ancorchè non fossero state fatte osservazioni e comunicazioni, o queste non avessero dato luogo ad alcuna rettificazione, saranno di nuovo depositate come sopra, dal 17 al 22 dicembre, e ne sarà dato avviso al pubblico come fu detto all'articolo precedente (modulo *M*).

Scaduto tale termine, la Commissione invierà le tabelle all'Agente delle tasse.

CAPO VI.

Appelli e determinazione definitiva delle rendite.

Art. 46. Prima del 30 novembre la Deputazione provinciale nominerà due Consiglieri provinciali a far parte della Giunta istituita dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1865. Nominerà pure due supplenti che possono essere scelti anche fuori del Consiglio provinciale.

Nello stesso termine il Ministro delle Finanze sceglierà un ingegnere governativo, ed un proprio delegato speciale, e due rispettivi supplenti ad oggetto di completare la Giunta anzidetta, ai termini della medesima legge.

La Giunta sarà presieduta dal Prefetto, il quale potrà farsi rappr

sentare nella presidenza, con voto deliberativo, anche da persona estranea alla Giunta.

La Giunta siederà nell'ufficio della Prefettura, dalla quale saranno somministrati gli impiegati e gli oggetti occorrenti.

ART. 47. Per la facoltà di non accettare l'incarico d'essere membro dell'anzidetta Giunta, come per la penalità in caso di rifiuto o non intervento, si seguiranno le stesse norme stabilite per la Commissione d'appello nel regolamento sull'imposta della ricchezza mobile, approvato con Regio Decreto in data d'oggi.

ART. 48. I reclami, cui desse luogo la pubblicazione di cui all'articolo 45, potranno essere stesi su carta libera, e dovranno essere consegnati o fatti consegnare prima del 17 gennaio 1866 alla Commissione di Sindacato, od alla Segreteria comunale, le quali dovranno rilasciarne ricevuta staccata da un registro a matrice (modulo *N*).

ART. 49. Il Sindaco, di mano in mano che li riceve, spedirà i reclami coi documenti annessivi, e colle osservazioni che stimerà opportune, alla Commissione di sindacato, accompagnandoli con un elenco in due originali (modulo *O*), uno dei quali sarà dal Presidente della Commissione firmato e restituito al Sindaco.

ART. 50. Il Presidente della Commissione di sindacato dovrà a sua volta trasmettere i reclami suddetti, in un colle schede e documenti annessi alla Giunta provinciale, e vi unirà pure le osservazioni che credesse del caso, ma tutto ciò nel termine perentorio di otto giorni da quello in cui ricevette il reclamo.

Il Presidente della Commissione di sindacato trasmetterà poscia tutte le schede e documenti che gli sono rimasti all'Agente delle tasse.

ART. 51. L'Agente delle tasse dovrà reclamare nell'interesse pubblico, contro i giudizi della Commissione comunale o consorziale, che reputasse aver lasciato o abbassato notevolmente al disotto del vero la rendita dei contribuenti.

ART. 52. La mancanza di reclamo nel termine fissato dall'art. 48, rende definitiva la somma della rendita fissata nella tabella *G*.

ART. 53. Le Giunte provinciali si riuniranno il 17 dicembre per invito del loro Presidente, il quale avrà facoltà di dividere la Giunta in Sotto-commissioni.

Procederanno senza alcun ritardo all'esame dei reclami che loro venissero spediti dalla Commissione di sindacato e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta da uno dei Commissari effettivi o supplenti, delegato dal Presidente, pronuncieranno giudizio definitivo, mandandone a partito la proposta, che si riguarderà approvata quando ottenga la pluralità dei voti.

Per la validità del giudizio occorre la presenza di almeno tre Commissari effetti o supplenti.

ART. 54. Le Giunte provinciali avranno tutte le facoltà d'indagine di cui si possono valere gli Agenti delle tasse, e le Commissioni di sindacato, ai termini degli art. 34 e 37; e nei casi di necessaria visita ed ispezione, delegheranno persona di loro fiducia, a cui la dichiarazione (modulo *K*), prescritta dall'art. 40, sarà rilasciata dal Prefetto.

Quando la Giunta provinciale creda utile farsi assistere da un perito, ne farà la scelta, fissandone la retribuzione, che sarà a carico della Provincia.

Fra le persone che le Giunte provinciali possono chiamare a dare schiarimenti, informazioni e notizie, sono pure gli Agenti delle tasse e i rispettivi periti.

ART. 55. La Giunta provinciale, esauriti i reclami come all'articolo precedente, porta nell'apposita colonna della scheda e della tabella, la rendita lorda definitiva di tutti i contribuenti, e quindi eseguisce sulla rendita degli opifizi la riduzione di un terzo, e su quella degli altri fabbricati la riduzione d'un quarto, per ottenere la rendita netta, su cui deve commisurarsi l'imposta.

ART. 56. La Giunta provinciale prima del 15 febbraio 1866 avrà com piute le operazioni indicate negli articoli precedenti.

ART. 57. Il Presidente della Giunta provinciale, prima della scadenz del termine suddetto farà conoscere al reclamante il tenore della deci sione pronunciata, trasmetterà all'Agente delle tasse un sunto della deci sione stessa, e le schede coi relativi documenti che furono annessi a reclami.

Trasmetterà poi i verbali, coi documenti di corredo, alla Direzion delle tasse, presso cui saranno conservati.

ART. 58. L'Agente delle tasse, appena ricevute le tabelle e le sched suddette, farà sull'altro esemplare delle tabelle e sulle schede le occo renti annotazioni.

CAPO VII.

Formazione delle matrici, dei ruoli, riscossione e ricorsi.

ART. 59. L'Agente delle tasse procederà alla compilazione dei ruoli ch saranno formati separatamente per Comuni, secondo il mod. *P*, scrivend alle apposite colonne il cognome e nome, la paternità, domicilio del co tribuente e la sua rendita imponibile. Quindi applicherà l'aliquota dell tassa principale alla ragione del 13,75 per cento (1) alle rendite dei fal bricati, e troverà l'imposta principale loro spettante.

Per i fabbricati di cui all'ultimo alinea dell'art. 11 della legge 14 lugl 1864, nº 1831, l'aliquota predetta si applicherà soltanto ai due terzi del rendite.

Non sarà, invece, applicata l'aliquota ai fabbricati che per il 1866 fosse compresi nella temporanea esenzione, di cui all'art. 18 della legge gennaio 1866.

L'Agente delle tasse spedirà quindi non più tardi del 28 febbraio 18 la tabella modulo *Q*, ove saranno stati registrati i risultati preceden al Direttore delle tasse.

ART. 60. Il Prefetto prima del 28 febbraio deve avere comunicato Direttore delle tasse l'ammontare della sovraimposta provinciale e de singole sovraimposte comunali che siano state votate pel 1866. Il Diretto delle tasse distribuirà quindi l'ammontare delle somme che la Provin e ciascun Comune hanno sovraimposto alle tasse dirette in ragione d l'ammontare dell'imposta sui fabbricati, dell'imposta sui terreni e de imposta sui redditi di ricchezza mobile soggetti a sovratassa.

Quando a quell'epoca non sia conosciuta la distribuzione pel 1866 i Comuni o Consorzi dell'imposta erariale sui redditi di ricchezza mob od anche sui terreni, si supporrà che queste imposte abbiano la stes distribuzione che pel 1865, salvo a tener conto a suo tempo dei dov compensi o rimborsi.

Egli determina quindi l'aliquota delle sovraimposte provinciale e co nale, spettante alla imposta erariale principale sui fabbricati e la in all'Agente delle tasse non più tardi del 15 marzo.

ART. 61. L'Agente delle tasse completerà quindi i ruoli, aggiunge all'imposta principale di ciascun contribuente, l'importare dei centesi addizionali, provinciali e comunali.

Sulla somma complessiva della imposta e sovraimposta predett applicherà il 3 per cento per ispese di riscossione, eccetto nei comp timenti di Lombardia, Modena e Toscana, finchè non sia unificato sistema di percezione.

---

(1) L'aliquota fissata è del 12,50 per cento, cui aggiungendo il deci di guerra, si ha in totale 13,75 per cento.

Inscriverà poi nei ruoli stessi le ammende o multe in cui i contribuenti ıssero incorsi in virtù degli articoli 28 e 29, dopo averle liquidate in ıse alle risultanze delle schede e delle rendite come furono definitiva- ıente fissate.

Le ammende o multe di cui agli articoli 42 e 54 saranno applicate e scosse separatamente.

ART. 62. I ruoli saranno non più tardi del 15 aprile, trasmessi al irettore delle tasse, il quale, trovandoli regolari, li passerà al Prefetto erchè siano resi esecutorii.

I ruoli, resi che siano esecutorii, saranno inviati non più tardi del 30 prile ai Sindaci, per cura dei quali saranno pubblicati, dandone avviso i contribuenti con notificazione (modulo *R*).

I ruoli saranno ostensibili al pubblico nell' ufficio comunale per 30 iorni, trascorsi i quali, saranno inviati all'Agente della riscossione.

ART. 63. Appena ricevuti i ruoli, l'Agente della riscossione darà avviso, elle forme solite, ai contribuenti della somma cui essi saranno tenuti pagare nei tempi soliti.

ART. 64. Per gli errori materiali che fossero occorsi nella compilazione ei ruoli, si potrà, nel corso di un mese, reclamare al Direttore delle sse, il quale, previe le opportune verificazioni, ordinerà, ove occorra, dovuti rimborsi.

Questi reclami non sospendono in niun caso l'esazione della tassa, ılvi i rimborsi suddetti.

ART. 65. Gli Agenti delle tasse nel termine di tre mesi, procederanno la formazione delle matrici secondo il modulo *S*, sulla base delle belle, riportandovi i varii capi imponibili colle loro rispettive rendite l il numero dell'articolo o partita del catasto o numero di mappa, e superficie ove sia inscritta sui catasti.

ART. 66. Le matrici saranno vidimate dal Prefetto, ed indi pubblicate ediante deposito negli uffici comunali per giorni dieci, di che sarà ıto avviso nella notificazione modulo *T*.

ART. 67. Contro il risultato delle matrici e dei ruoli, e contro le am- ende o multe inflitte, è ammesso il reclamo in via giudiziaria entro termine di mesi sei dalla data della pubblicazione delle matrici e dei oli, purchè il reclamo sia accompagnato dal certificato di pagamento.

Il reclamo non sospende il pagamento delle successive rate, che sca- ssero prima della decisione.

ART. 68. Venendo il reclamo deciso in senso favorevole, si fa luogo a rettificazione della rendita, dopo che la sentenza sia passata in udicato,

Per cura del reclamante sarà presentata copia autentica della deci- one all'Agente delle tasse; il quale farà la occorrente annotazione ılla scheda, nella tabella e nella matrice, conservando la copia suddetta documento della eseguita rettificazione.

La rettificazione darà luogo a rimborso della somma riscossa oltre il vuto.

Ogni tre mesi l'Agente comunicherà al Direttore delle tasse le retti- azioni che avesse dovuto introdurre nelle matrici delle rendite in seguito decisione dell'Autorità giudiziaria.

Art. 69. Ai contribuenti sarà tenuto conto delle somme pagate con- rmemente ai ruoli preesistenti, come anche saranno compensate le mme che avessero per aventura pagate in eccedenza all'imposta era- ıle ed alle sovraimposte provinciale e comunale, resultanti dall'appli- zione di questo Regolamento.

TITOLO SECONDO

SOPPRESSIONE DELLE ANTICHE TASSE SUI FABBRICATI.

CAPO UNICO

Art. 70. Contemporaneamente alle sopra indicate operazioni, e prim del mese di ottobre 1865, si procederà nei vari compartimenti catasta del Regno, ad estrarre da tutti gli articoli o partite di catasto la rendit o l'estimo corrispondente ai fabbricati non rurali ed alle loro aree, quand essi siano censiti o catastati in modo da potersi distinguere dai terren e ciò secondo le istruzioni che saranno all'uopo diramate.

Art. 71. Nella tabella (modulo *U*), in cui si riporteranno tali estratt verrà annotata la rispettiva quota d'imposta attuale.

Art. 72. La tassa attualmente a carico d'ogni singolo contribuen verrà diminuita dall'anzidetta quota, e il residuo, ove ne sia, reste come tassa dovuta sui soli terreni.

Art. 73. La somma d'imposta sui fabbricati che per ogni compart mento, dalla operazione detta negli art. 70, 71 e 72 verrà a risultar dovrà essere dedotta dai contingenti compartimentali che furono stabili complessivamente pei fondi rustici, urbani, ed altri già soggetti ad im posta prediale nell'art. 1 della legge 14 luglio 1864, n° 1831.

Nondimeno pei fabbricati di vecchio censo nel compartimento lombard e per i fabbricati nelle Romagne, Marche ed Umbria del compartimen ex pontificio, si dedurrà invece la parziale rispettiva somma che trova determinata nei quadri *A* e *B* annessi alla ripetuta legge 14 luglio 186 n° 1831.

Fatte tali deduzioni, le somme residuali rappresenteranno la impos dovuta sui terreni.

I Direttori delle tasse trasmetteranno al Ministro delle Finanze u prospetto, per Comuni, dei risultati di dette operazioni; e questi, cog elementi raccolti, determinerà il contingente di imposta, che in og compartimento rimane sui terreni.

Art. 74. Le tabelle di stralcio, di cui all'art. 71, saranno ostensib presso gli uffizi del catasto o delle tasse per il corso di 20 giorni.

Art. 75. Per quei fabbricati che già erano soggetti ad imposta, m non poterono essere compresi nella tabella dl stralcio, e che furon sottoposti a tassa per effetto delle disposizioni contenute nel presen Regolamento, sarà operata a tempo debito, se occorre, e secondo disposizioni che verranno date, la dednzione dell'antica imposta a termi degli art. 72 e 73.

Art. 76. Quei contribuenti che credessero aver motivo di reclama contro le operazioni di stralcio fatte a norma degli articoli preceden e quegli altri i quali, nel dichiarare la rendita dei loro fabbricati, cred ranno che, in ragione dei vari metodi delle antiche catastazioni, posso aver diritto a vedersi diminuita la tassa rimasta a loro carico sui te reni, da cui fu distaccata quella dei rispettivi fabbricati e le loro are ne faranno domanda nel tempo e modo che saranno stabiliti con apposi istruzioni.

Dei risultati di siffatte rettificazioni sarà tenuto conto per operare debiti compensi, tanto nell'interesse dei privati, quanto in quello d contingenti comunali, provinciali e compartimentali.

All'incontro, quegli stabili che furono compresi nella tabella di stralci perchè inscritti nei catasti come fabbricati e che ora, più non esistend non siansi dichiarati e sottoposti alla nuova tassa, saranno ritolti dal tabella di stralcio, e ripristinati in catasto, per la parte riguardante loro area, a tenore degli allibramenti vigenti.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO UNICO

Art. 77. Alle spese necessarie per la esecuzione di quanto sopra, si provvederà dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, secondo che esse saranno state ordinate dagli Agenti finanziari, dalle Giunte provinciali o dalle Commissioni di sindacato.

Art. 78. Tutto il carteggio che dovrà scambiarsi fra i pubblici ufficiali dell'ordine politico e amministrativo, regio, provinciale o comunale, e fra le Commissioni comunali, consorziali e provinciali e gli uffici pubblici nell'interesse generale del servizio dell'imposta sui fabbricati, in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, potrà circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio senza indicazione del nome della persona che lo esercita, posti sulla soprascritta e il contrassegno a bollo somministrato dalla Direzione generale delle poste, e in mancanza di questo, la qualità del mittente colla sua sottoscrizione.

Art. 79. Per la conservazione del catasto dei redditi dei fabbricati e per le revisioni parziali e generali dei redditi stessi, in conformità degli art. 20 e 23 della legge 26 gennaio 1865, sarà provveduto con apposito Regolamento.

Frattanto nulla è innovato ai regolamenti vigenti riguardo alla conservazione dei catasti attuali ed alla tenuta in evidenza delle mutazioni che accadono nella proprietà urbana.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze, Quintino Sella.

N. 10.

Regio Decreto 25 agosto 1865, n° 2447. — Proroga di termini per le operazioni sull'Imposta Fondiaria, sulla Ricchezza Mobile e sui Fabbricati.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 15 della legge 11 maggio 1865, n° 2276;

Visti i Regolamenti approvati con Nostri Decreti del 25 maggio 1865, per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, n° 2318; per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, n° 2319, e pel conguaglio dell'imposta fondiaria nelle Provincie di Piemonte e Liguria, n° 2320;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono protratti dal 31 agosto corrente a tutto il 15 settembre prossimo i termini stabiliti dagli articoli 38, 27 e 22 dei rispettivi Regolamenti, per le dichiarazioni o rettificazioni dei redditi di ricchezza mobile, per le dichiarazioni della rendita dei fabbricati, e per le dichiarazioni della rendita dei terreni nelle Provincie di Piemonte e di Liguria.

ART. 2. Sono protratti dal 1° a tutto il 16 settembre prossimo i termini stabiliti dagli articoli 42 e 22 del rispettivo Regolamento, dentro i quali i Sindaci dovranno avere trasmesso agli Agenti delle tasse le schede ricevute dai contribuenti, e relative ai redditi di ricchezza mobile, e alle rendite dei terreni.

Il termine stabilito dall'articolo 32 del relativo Regolamento, entro il quale i Sindaci debbono rimettere agli Agenti delle tasse le tabelle della rendita dei fabbricati, viene protratto dal 7 a tutto il 22 settembre prossimo.

ART. 3. Sono protratti dal 25 settembre a tutto il 10 ottobre i termini, stabiliti dagli articoli 66, 35 e 28 del rispettivo Regolamento, entro i quali gli Agenti delle tasse debbono aver compiuta la trasmissione alle Commissioni di sindacato delle tabelle dei redditi di ricchezza mobile, e di quelle delle rendite dei fabbricati e dei terreni.

ART. 4. Tutti gli altri termini stabiliti nei sovracitati Regolamenti rimangono inalterati.

N. 11.

Regio Decreto 8 novembre 1865, n° 2603. — Sono prorogati i termini delle diverse operazioni concernenti l'Imposta Fondiaria, quella sui Fabbricati e quella sulla Ricchezza Mobile.

Veduta la legge 11 maggio 1865, n° 2276;

Visti i Regolamenti approvati con Nostri Decreti del 25 maggio 186[illegible] per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nel 1865, n° 2318 per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, n° 2319, e pel conguagli[illegible] dell'imposta fondiaria nelle Provincie di Piemonte e Liguria, n° 2320

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I termini per le operazioni di cui è cenno agli articoli 81, 82, 84, 8[illegible] 95, 97, 105, 106, 108 e 109 del Regolamento per l'applicazione dell'im posta di ricchezza mobile; agli articoli 43, 44, 45, 48, 53, 56, 59, 60 62 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, ed ag art. 36, 37, 38, 39, 47, 56, 57, 60 e 61 del Regolamento per l'esecuzion della legge di conguaglio, sono prorogati nel modo che appare dall'unit tabella, che sarà vidimata dal Ministro delle Finanze.

Il Nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del pre sente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, si inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Itali[illegible] mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Articoli che stabiliscono i termini pel compimento delle operazioni relative			TERMINI	
all'imposta sulla ricchezza mobile	all'imposta sui fabbricati	al conguaglio dell' imposta fondiaria	Stabiliti dagli articoli indicati nelle colonne precedenti	Prorogati
Art. 81	Art. 43	Art. 36	19 novembre 1865	19 dicembre 1865
» 82	» 44	» 37	Dal 19 al 24 novembre 1865	Dal 19 al 24 dicembre 1865
» 84	» 45	» 38	Dal 17 al 22 dicembre 1865	Dal 15 al 20 gennaio 1866
» 89	» —	» —	Dal 17 dicembre 1865 al 7 gennaio 1866	Dal 15 gennaio al 5 febbraio 1866
» —	» 48	» —	Prima del 17 gennaio 1866	Prima del 15 febbraio 1866
» —	» —	» 39	Prima del 7 gennaio 1866	Prima del 5 febbraio 1866
» 95	» —	» —	18 dicembre 1865	16 gennaio 1866
» —	» 53	» —	17 dicembre 1865	15 gennaio 1866
» 97	» —	» —	Non più tardi del 15 febbraio 1866	Non più tardi del 4 marzo 1866
» —	» 56	» 47	Prima del 15 febbraio 1866	Prima del 4 marzo 1866
» 105	» 59	» —	Non più tardi del 28 febbraio 1866	Non più tardi del 16 marzo 1866
» —	» —	» 56	Prima del 28 febbraio 1866	Prima del 16 marzo 1866
» 106	» 60	» 57	Non più tardi del 15 marzo 1866	Non più tardi del 30 marzo 1866
» 108	» —	» —	Prima del 15 aprile 1866	Prima del 29 aprile 1866
» —	» 62	» 60	Non più tardi del 15 aprile 1866	Non più tardi del 29 aprile 1866
» —	» 62	» 60	Non più tardi del 30 aprile 1866	Non più tardi del 14 maggio 1866
» 109	» —	» —	Prima del 30 aprile 1866	Prima del 14 maggio 1866
» —	» —	» 61	Dal 1° al 15 maggio 1866	Dal 14 al 28 maggio 1866

Il Ministro delle finanze: QUINTINO SELLA.

N. 12.

Regio Decreto 4 marzo 1866, n° 2845. — Esazione provvisoria dell'Imposta Fondiaria del 1866, e riparto dei centesimi addizionali a favore dei Comuni e delle Provincie nei ruoli definitivi.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Considerata l'impossibilità di procedere, pei compartimenti di Lombardia, Parma-Piacenza, ex ducato di Modena, Toscana, ex Pontificio Napoli, Sicilia e Sardegna, alla formazione dei ruoli per l'imposta sui terreni pel 1866 fino a che non siano compiute le operazioni di stralcio dell'estimo dei fabbricati da quello dei terreni;

Considerata l'impossibilità di procedere, per le Provincie di Piemonte e Liguria, alla formazione dei ruoli dell'imposta sui terreni 1866, non essendo ancora compiute le operazioni prescritte dalla legge 14 luglio 1864, n° 1831, per la formazione dei ruoli dell'imposta stessa pel 186[illegible];

Considerato che i ruoli del 1866 per l'imposta sui fabbricati non potranno essere compiuti prima del mese di maggio p. v., nè posti in riscossione prima del successivo mese di giugno;

Considerata la impossibilità, a fronte dello stato dei lavori per l'applicazione delle imposte dirette del 1866, di ripartire proporzionalmente a ciascuna imposta le sovrimposte provinciali e comunali, come è disposto dall'art. 230 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Pei compartimenti di Lombardia, Parma-Piacenza, ex ducato di Modena, Toscana, ex Pontificio, Napoli, Sicilia e Sardegna, la imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati pel 1866, coi relativi addizionali a favore dei Comuni e delle Provincie, sarà provvisoriamente esatta in base ai ruoli del 1865.

Per le Provincie di Piemonte e Liguria la imposta stessa pel 1866 coi relativi addizionali a favore dei Comuni e delle Provincie, sarà provvisoriamente esatta, pei terreni in base ai ruoli raddoppiati del secondo semestre 1864; e pei fabbricati in base ai ruoli dell'imposta stessa [illegible] 1865.

Le somme in tal modo esatte saranno computate nei pagamenti c[illegible] dovranno farsi in base ai ruoli definitivi per lo stesso esercizio 1866.

Art. 2. I centesimi addizionali compresi nei ruoli del 1864 e del 18[illegible] a favore dello Stato per rimborso di talune spese, che ora sono pass[illegible] a carico delle Provincie, saranno versati nelle casse provinciali in co[illegible] delle quote di sovraimposta provinciale, che verranno stabilite nei ru[illegible] definitivi del 1866.

Art. 3. Nei ruoli definitivi per l'imposta sui terreni e per quella [illegible] fabbricati del 1866, saranno provvisoriamente ripartite le sovraimpo[illegible] comunali e provinciali resultanti dalle somme complessive stanziate [illegible] bilanci comunali e provinciali del 1866, salvi a suo tempo i necess[illegible] compensi.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze, addì 4 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE

A. Scialoja

N. 13.

Regio Decreto 28 giugno 1866, n° 3023, per l'Imposta Fondiaria sui terreni, sui Fabbricati e sui redditi della Ricchezza Mobile.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ECC. ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge in data d'oggi, n° 2987;
Visto il progetto di legge sui provvedimenti finanziarii;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Per l'anno 1866 le imposte qui appresso indicate verranno riscosse ella misura e secondo le norme stabilite nel presente Decreto.

ART. **1**. L'imposta fondiaria sui terreni per l'anno 1866 sarà .scossa in conformità della legge 14 luglio 1864, n° 1831, fatta eduzione da ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui ıbbricati che vi era unita, e che ne fu stralciata per effetto della ·gge 26 gennaio 1865, n° 2136.

ART. **2**. L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere ·golata dalla legge 26 gennaio 1865, n° 2136; l'aliquota sarà quella ;sata colla legge 11 maggio 1865, n° 2276.

ART. **3**. La legge 14 luglio 1864, n° 1830, che stabilì una imposta .i redditi della ricchezza mobile è mantenuta in vigore.

Pel primo semestre del 1866 il Governo è autorizzato ad esigere .mposta, valendosi dei ruoli rettificati del 1865.

Pel secondo semestre del 1866 l'imposta sarà applicata colle :odificazioni introdotte in forza degli articoli seguenti.

ART. **4**. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile è stabilita ·l 1° luglio 1866 nell'aliquota uniforme dell'8 per cento sopra il ·ldito imponibile di ciascun contribuente.

Quando i redditi della ricchezza mobile contemplati nel secondo e·erzo capoverso dell'art. 24 della citata legge, non sono supe-·ri alle 250 lire imponibili, sono esenti da imposta.

redditi di ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso d·l'art. 24 della stessa legge saranno tassati su tutto l'ammontare l·o, ancorchè inferiori alle 250 lire imponibili.

Quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti o da ricchezza m·bile, contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della legge s·detta, o da beni stabili spettanti allo stesso contribuente, questi

abbia in complesso un reddito superiore alle 250 lire imponibil ma non alle 350, i redditi imponibili contemplati nel 2° e 3° capo verso dell'art. 24 della legge, pagheranno il 4 per cento.

Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel 2° e 3° capo verso dell'art. 24 della legge, sono superiori alle 250 lire impo nibili, ma non alle 350 imponibili, pagheranno il 4 per cento.

Quando il reddito complessivo di un contribuente, comunqu composto, sia superiore a lire 350 imponibili, sarà tassato con l'al quota dell'8 per cento.

Art. **5**. Non saranno compresi nella determinazione della par imponibile dei redditi quelli provenienti da stipendi, pensioni e altri assegni fissi personali, che si pagano dal Tesoro per con erariale, pei quali si riscuoterà l'imposta mediante ritenuta all'at del pagamento delle rispettive rate di stipendio, di pensioni, o assegni.

Il sistema della ritenuta portava poi alla soppressione della sovraimposta provinciale comunale sui redditi soggetti al pagamento della tassa mediante ritenuta. — Ved art. 15 della presente legge.

Art. **6**. Le Provincie, i Comuni, gli enti morali, le società accomandita per azioni e le società anonime dichiareranno non so i redditi proprii, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni cl essi pagano, gli interessi dei debiti da loro contratti e delle obb gazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relati anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnata e creditori mediante ritenuta.

Art. **7**. Le Direzioni delle Casse ecclesiastiche, gli Economa e le Amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faran altrettante dichiarazioni parziali in ciascun capoluogo di que Provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.

I Consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dich rati fra i Comuni secondo la provenienza loro.

Le Banche, e gli Istituti di credito, dovranno dichiarare i lo redditi parziali in ciascun Comune ove hanno sede, succursale agenzia; e i possessori di più stabilimenti industriali, dove stabilimenti sono posti. I redditi relativi alle obbligazioni de Società anonime saranno dichiarati nella sede principale della socie

Art. **8**. Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, i co tribuenti faranno le loro dichiarazioni e pagheranno le loro qu d'imposta nei luoghi stabiliti dalle disposizioni della legge 14 lug 1864, n° 1830.

Art. **9**. Nella dichiarazione dei redditi sui quali il contribue deve pagare direttamente l'imposta, sarà fatta menzione di qu di cui è parola nei precedenti art. 5, 6 e 7.

Nel caso in cui un contribuente sia tenuto a fare la dichiar

zione in più Comuni, dovrà in ognuno di essi far menzione dei redditi dichiarati.

ART. **10**. Le liste dei contribuenti preparate dalle Giunte municipali, e le dichiarazioni fatte dai contribuenti verranno rivedute ed appurate da uno o più Agenti finanziari ai quali sono date tutte le facoltà, che la legge 14 luglio 1864, n° 1830, attribuisce alle Commissioni di sindacato.

L'Agente finanziario sarà però tenuto di mandare avviso al contribuente per cui avesse fatta la dichiarazione, od aumentato il reddito dichiarato.

ART. **11**. Le rappresentanze comunali o consorziali nomineranno due delegati, che uniti ad un delegato del Governo formeranno una Commissione alla quale potranno ricorrere i contribuenti.

Quando un Comune o Consorzio abbia una popolazione maggiore di dodici mila abitanti la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata le proporzione fra i membri elettivi e i delegati del Governo.

Le Commissioni comunali o consorziali rinvieranno col loro avviso il ricorso all'Agente finanziario, il quale quando annuisca al parere della Commissione, farà sulle schede e sulle tabelle dei redditi le occorrenti rettificazioni e modificazioni; in caso contrario ne deferirà la decisione ad una Commissione provinciale di appello. A questa Commissione potranno ricorrere i contribuenti contro i pareri delle Commissioni locali.

ART. **12**. La Commissione provinciale d'appello sarà composta di cinque membri, uno nominato dal Consiglio provinciale, un altro nominato dalla Camera di commercio della Provincia o del capoluogo della Provincia, e due nominati dalla Direzione generale delle tasse; il quinto sarà nominato dal Prefetto ed avrà la presidenza della Commissione.

Potrà il Governo accrescere, occorrendo, di due o di quattro membri la Commissione, e la nomina di essi spetterà per metà al Consiglio provinciale e per metà alla Direzione delle tasse.

ART. **13**. Pei casi di conflitto fra Comuni e Consorzi intorno all'attribuzione dei redditi di un contribuente, e pei casi d'inscrizione di un contribuente per gli stessi redditi nelle tabelle di più Comuni di diverse Provincie, sarà ammesso il ricorso presso una Commissione centrale nominata dal Ministro delle Finanze.

Sono pure ammessi avanti alla stessa Commissione, dopo il giudizio delle Commissioni provinciali d'appello, ricorsi che riguardino l'applicazione della legge. Ma il giudizio delle Commissioni provinciali quanto alla estimazione delle somme dei redditi imponibili, non è soggetto a ricorso, e quelle somme diventano definitive a norma dell'art. 26 della legge 14 luglio 1864, n° 1830.

ART. **14**. Pel secondo semestre dell'anno 1866 non sarà applicato il decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati, ma in sua vece sarà imposta una tassa straordinaria sulla entrata fondiaria nel modo seguente:

I proprietari dei beni stabili, rustici ed urbani dichiareranno la entrata netta dei loro stabili; la entrata sarà dichiarata dove sono situati i beni, e sarà accertata nelle forme e coi metodi stabiliti per i redditi della ricchezza mobile.

Si terrà conto in deduzione:

1° Dei debiti ipotecari, chirografari e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo;

2° Della tassa fondiaria, e della sovratassa provinciale e comunale.

Sul residuo il proprietario pagherà il 4 per cento all'anno.

ART. **15**. Dal 1° luglio 1866 saranno applicate, rispetto alle imposte e sovraimposte provinciali e comunali, le seguenti disposizioni.

È data facoltà alle Provincie di sovraimporre centesimi addizionali all'imposta principale sulla ricchezza mobile sino al limite del 25 per cento della medesima.

Uguale facoltà è data ai Comuni; però qualora la Provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente, quella dei Comuni si estenderà di altrettanto, in guisa che nel complesso la sovraimposta sui redditi della ricchezza mobile in nessun caso possa oltrepassare il 50 per cento della medesima.

È esente da sovraimposte comunali e provinciali la imposta sui redditi di che agli articoli 5 e 14.

L'articolo citato costituisce una prima deroga all'art. 230 della legge 20 marzo 1865, all. *A* a termine del quale le sovraimposte ai tributi sì mobiliari che immobiliari dovevano essere applicati con uguale proporzione. — La sovraimposta alla tassa di ricchezza mobile fu poi ancora limitata dalle leggi 30 giugno 1866, n. 3034; 28 maggio 1867, n. 3717; 17 luglio 1868, e fu poi completamente abolita colla legge 11 agosto 1870, all. *O*.

ART. **16**. La facoltà concessa ai Comuni dall'art. 118 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, è estesa eziandio ad imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze.

Vedasi il R. Decreto 31 gennaio 1867, che approva il Regolamento per l'applicazione della tassa sul valore locativo

ART. **17**. L'imposta sul valore locativo è dovuta da chiunque privato cittadino o straniero tenga a sua disposizione nel Comune una casa o un appartamento con mobili, siano questi proprî o altrui, quand'anche non occupi o solo rade volte la sua casa od il suo appartamento.

Se la casa od appartamento serve in parte a pubblico ufficio, a scuola, a istituto di beneficenza, a opifizio o magazzino, la parte che è destinata a simili usi sarà esente da tassa.

Per gli appartamenti che si affittano mobigliati, e per quelli che si subaffittano con mobili o senza, la tassa è dovuta dal proprietario o dal primo inquilino, che se ne rivarranno sugl'inquilini o subnquilini.

Le società, circoli, casini e stabilimenti privati sono imposti in nome collettivo in ragione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità.

ART. **18**. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale e presunto senza veruna detrazione.

Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali.

Il fitto presunto è stabilito per via di confronto con le case ed abitazioni poste in parità di condizioni.

ART. **19**. La tassa diretta sul valore locativo potrà essere proporzionale o progressiva.

La tassa proporzionale non sarà maggiore del 2 per cento.

Per applicare la tassa in ragione progressiva sul valore locativo, il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni e graduare la tassa dentro il limite di 4 a 10 per cento, determinando anche le categorie degli esenti.

ART. **20**. Quando i centesimi addizionali, provinciali o comunali sull'imposta fondiaria giungano complessivamente a pareggiare l'imposta principale governativa, i Comuni non potranno aumentare ancora centesimi addizionali sulla fondiaria, se non ottenendone speciale autorizzazione dalla Deputazione provinciale, e semprechè nel tempo stesso sperimentino la tassa sul valore locativo.

L'articolo contiene una prima limitazione alle sovraimposte di qualsiasi genere.

Seguirono poi altre limitazioni contenute nelle leggi: 26 luglio 1868, n. 4513 (art. 8); 11 agosto 1870, n. 1784 all. *O* (art. 15); 11 giugno 1874, n. 1961, (art. 3); 1 marzo 1886, n. 3682 (art. 50 e 52); 18 luglio 1887, n. 4774 (art. 1). — Vedasi anche l'art. 72 del testo unico per la legge sulla tassa di ricchezza mobile approvato col R Decreto 28 agosto 1877, n. 4021.

ART. **21**. È fatta facoltà al Governo del Re, previo l'avviso del Consiglio di Stato, di coordinare con Decreti Reali le disposizioni comprese nel presente Decreto e negli altri della stessa data relative a provvedimenti finanziarî, con quelle delle leggi in vigore, e di concordarle fra loro per quanto concerne la loro esecuzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 giugno 1866.

N. 14.

Regio Decreto 30 giugno 1866, n° 3034. — Sovraimposte comu nali e provinciali sulla Ricchezza Mobile e sull'Impost Fondiaria.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ECC., ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i regolamenti approvati con Decreti del 25 maggio 1865, n[i] 2318 2319, 2320;
Visto l'art. 230 dell'all. *A* della legge 20 marzo 1865, n° 2248;
Visto il Decreto 4 marzo 1866, n° 2845;
Visto il Drecreto 28 giugno 1866, n° 3023;
Considerando che in forza del Decreto 28 giugno 1866 fu stabilita un tassa sulla ricchezza mobile soggetta a sopratasse comunali e provin ciali, la quale non esisteva al 4 marzo di quest' anno, allorchè furon date le disposizioni per la formazione dei ruoli dell'imposta fondiari pel 1866;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Pel 1866 nei ruoli definitivi dell'imposta sui terreni e sui fab bricati, sarà applicato per la sola metà il decimo di guerra, e dove ruoli siano già compilati e spediti, ne sarà ridotta a metà la riscos sione.

ART. 2. L'ammontare dei contingenti comunali dell'imposta di ric chezza mobile stabiliti pel 1865, dedotte le quote dei contribuenti sola tassa fissa, sarà provvisoriamente ritenuto per base pel riparto del sovraimposte comunali e provinciali nell'anno 1866 fra le tasse dirett

ART. 3. Le somme complessive stanziate nei bilanci comunali e pro vinciali del 1866 saranno divise proporzionalmente ai contingenti ricchezza mobile come sopra depurati ed alle somme riunite di impos sui terreni e sui fabbricati dello stesso anno, compresavi la sola met del decimo di guerra.

ART. 4. Quando la sovraimposta comunale e provinciale sulla ricchez mobile, dopo la ripartizione fatta nel modo indicato nell'articolo prec dente, eccedesse in complesso il 50 per cento del contingente di ricchez mobile, la parte eccedente rimarrà a sopraccarico dell'imposta sui terre e sui fabbricati, salvo a suo tempo i necessari compensi.

Vedasi l'art. 15 del Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3023 e la relativa nota.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze, addì 30 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA

A. SCIALOJA.

N. 15.

Regio Decreto 25 luglio 1866, n° 3015. – Riparto delle sovraimposte provinciali e comunali sui Terreni nelle Provincie di Piemonte e di Liguria.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ECC., ECC.

In virtù dell'Autorità a Noi delegata;
Visto il Regolamento approvato con Regio Decreto del 27 maggio 1865, n° 2320;
Visto l'articolo 230 dell'allegato *A* della legge 20 marzo 1865, n° 2248;
Visto il Regio Decreto 30 giugno 1866, n° 3034;
Considerando che nelle Provincie di Piemonte e Liguria i contingenti comunali dell'imposta fondiaria pel 1866 non sono ancora formati e che perciò non potrebbesi dar tosto esecuzione al Regio Decreto del 30 giugno 1866, n° 3034, per quanto concerne il riparto provvisorio delle sovraimposte provinciali e comunali del 1866.
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per eseguire il reparto indicato dal Decreto 30 giugno 1866, n° 3034, delle sovraimposte provinciali e comunali da ripartirsi nei ruoli del 1866 nelle Provincie di Piemonte e Liguria (compresi i Comuni sulla destra del Ticino, aggregati alla Provincia di Pavia) saranno, per l'imposta sui terreni, presi per base i contingenti comunali o consorziali risultati pel 1865.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze, addì 25 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA

A. SCIALOJA.

N. 16.

Legge 28 maggio 1867, n° 3718. — Riparto del contingente Fondiario a carico delle Provincie Venete ed a quella di Mantova.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; — Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
ART. 1. Il contingente principale fondiario a carico delle proprietà rustiche urbane, ed altre già soggette alla imposta prediale nelle Provincie Venete e Mantovana, rimane fissato in complesso, salvo quanto potrà essere stabilito colla nuova legge del conguaglio generale dell'imposta fondiaria del Regno, in lire 12,248,800, e viene ripartito come segue:

— Pei terreni e fabbricati delle Provincie Venete, lire 10,810,544; — Pei terreni della Provincia Mantovana, lire 1,195,015; — Pei fabbricati della Provincia Mantovana, lire 242,741.

Questo contingente così ripartito sarà applicato dal 1° gennaio 1867 sulla base dei rispettivi estimi attuali, premessa per la Provincia Mantovana la separazione dell'estimo dei fabbricati da quello dei terreni.

Art. 2. Mediante l'attuazione del suddetto contingente cesseranno di avere effetto i diversi titoli d'imposta fondiaria sin qui vigenti per conto dello Stato nelle Provincie Venete e nella Mantovana.

Art. 3. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili: — 1° I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato; — 2° I cimiteri e le loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati; — 3° I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze; — 4° L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi; — 5° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito. — Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sul contingente di sopra stabilito.

Art. 4. Dal 1° gennaio 1867 l'imposta fondiaria sarà applicata indistintamente a tutti gli altri immobili fin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza. — L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente sul compartimento catastale a cui appartengono, ed il suo ammontare formerà aumento al contingente fissato all'articolo primo della presente legge.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze darà le disposizioni necessarie per istabilire sui beni omessi in catasto, o non censiti, un'imposta analoga a quella del rispettivo Comune o del territorio confinante. — Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del contingente sopra stabilito. — Pei fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle dette Provincie Venete e Mantovana.

Art. 6. Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari, od in altro modo non esigibili, saranno compensate all'Erario nell'anno successivo in aggravio dei rispettivi contingenti provinciali. — Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

Art. 7. Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, si continuerà nelle Provincie Veneta e Mantovana la riscossione dell'imposta fondiaria a carico diretto dei contribuenti, e continueranno eziandio ad aver vigore le norme attuali per la riscossione della detta imposta, le quali verranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette.

Art. 8. In conseguenza della presente legge le disposizioni degli articoli 118, 119, 173, e 174 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n° 2248 (allegato *A*), la cui esecuzione venne nelle accennate Provincie sospesa col Decreto Reale del 2 dicembre 1866, n° 3252, avranno ivi il loro pieno vigore.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 28 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

F. Ferrara.

N. 17.

Legge 28 maggio 1867, n° 3719. — Modo di riscossione della Imposta Prediale e di quella sui Fabbricati; abolizione della Tassa sull'Entrata Fondiaria, e modificazioni alle disposizioni che regolano l'Imposta sui redditi di Ricchezza Mobile.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; — Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge 14 luglio 1864, n° 1831, per l'anno 1866 pei compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex ducato di Modena, Toscana, Sicilia e Isola di Sardegna, e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle Provincie ex Pontificie e delle Provincie Napoletane, come appare dalla unita tabella *A*, restando ferme nel resto le disposizioni della detta legge 14 luglio. — L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, n° 2136, e l'aliquota sarà quella fissata dalla legge 11 maggio successivo, n° 2276.

Art. 2. Il contingente complessivo per le Provincie Venete e per quella di Mantova rimane stabilito in lire 12,248,300.

Art. 3. Nei compartimenti in cui si trovano beni non censiti, fermi restando i contingenti fissati nell'articolo 1, saranno compiute colle norme stabilite dal Regio Decreto 28 giugno 1866, n° 3023, le operazioni per l'accertamento della rendita netta dei beni non censiti. — La rendita di questi beni sarà pei 1867 tassata coll'aliquota del dodici e mezzo per cento, il prodotto della quale andrà in disgravio dei beni già censiti nel rispettivo compartimento, in favore dei quali saranno operati i necessari compensi.

Art. 4. Le rendite sui fabbricati, omessi o sfuggiti nelle operazioni generali d'accertamento, dovranno essere accertate ed inserite nelle tabelle già formate secondo la legge 26 gennaio 1865. — Le rettificazioni della rendita dei fabbricati, colle quali si tolgono le duplicazioni e gli altri errori materiali occorsi nella compilazione delle tabelle, o con cui vi si inseriscono le rendite dei fabbricati sfuggiti alla catastazione, avranno il loro effetto tanto per l'imposta dell'anno 1866 quanto per quella del 1867; i compensi saranno liquidati sui ruoli dell'anno corrente.

Art. 5. La tassa straordinaria del 4 per cento sulla entrata fondiaria, approvata col regio Decreto del 28 giugno 1866, n° 3023, è abolita. — Però in aumento della imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, si pagheranno due decimi della imposta stessa. — Questi due decimi saranno esenti da sovraimposte comunali e provinciali.

Art. 6. Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto dal 1° luglio 1866 a tutto l'anno corrente 1867. — Quanto alle Provincie Venete ed a quella di Mantova saranno applicate pel solo anno 1867.

Art. 7. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal Regio Decreto del 28 giugno 1866, n° 3023. — Saranno osservate per l'applicazione della stessa le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, n. 1830, e dal citato Regio Decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto colla presente legge.

Art. 8. La imposta, di cui all'articolo precedente, sarà dovuta e commisurata sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento. — Però il contribuente, al quale sarà cessato un cespite di reddito nell'anno 1867, potrà domandarne la riduzione o il rimborso sull'imposta dell'anno medesimo. — Trattandosi di redditi contemplati nel primo capoverso dell'art. 42 della legge 14 luglio 1864, la cessazione s'intenderà verificata colla esazione del capitale, e proporzionatamente alla quota esatta, se l'esazione sia stata parziale.

Art. 9. Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'art. 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti da imposta. I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della stessa legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili. — Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel secondo e terzo capoverso sopracitati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500; e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della legge suddetta, il contribuente abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle 500, i redditi imponibili, contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'art. 24 della legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale. — Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intero suo ammontare. — Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o più famiglie dovrà essere separatamente dichiarato, accertato e imposto il reddito di ciascuna famiglia. — Questa disposizione verrà applicata anche all'associazione di due o più famiglie di fittaiuoli che coltivano colle proprie braccia i terreni affittati.

Art. 10. Le Giunte comunali procederanno alla revisione annuale della lista, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni d'accertamento fatte nel Comune per l'anno precedente, e cancellandovi coloro che per trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa, cesseranno di essere soggetti all'imposta in quel Comune.

Art. 11. Soltanto i nuovi iscritti nella lista del Comune dovranno fare la dichiarazione prescritta dall'art. 11, legge 14 luglio 1864 sopracitata. — Gli altri contribuenti potranno fare anche essi la nuova dichiarazione o riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, o indicare le rettificazioni, o omettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso s'intende riconfermata quella fatta nell'anno precedente. — La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali. — L'Agente delle tasse è autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento già fatto, dandone avviso ai contribuenti. — Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti, quanto quelle proposte dall'Agente finanziario saranno rivedute nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni.

Art. 12. Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; però non si potrà deferire all'Autorità giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi. — I ricorsi contro la estimazione dei redditi di ricchezza mobile imponibile, o contro l'applicazione della legge, purchè le Commissioni locali abbiano pronunciato il loro giudizio o siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del ricorso alle medesime, non sospendono la spedizione dei ruoli nè impediscono la riscossione della imposta, salvi i compensi che fossero dovuti. — Qualsiasi ricorso sarà intimato al contribuente se prodotto dall'Agente del Governo; e se dal contribuente, questi deve sempre inoltrarlo per mezzo dell'Agente delle tasse. I termini, i modi e le forme relative saranno determinate dal Regolamento.

Art. 13. Le disposizioni degli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 avranno effetto al 1° gennaio 1867 e saranno applicate anche pel secondo semestre 1867.

Art. 14. L'accertamento in corso pel secondo semestre 1866 dei redditi di ricchezza mobile servirà eziandio per l'anno 1867 e si spedirà er i tre semestri un unico ruolo di riscossione. — I pagamenti si aranno in sei rate eguali: la prima un mese dopo la pubblicazione dei uoli, la seconda il 31 gennaio, la terza il 31 marzo, la quarta il 31 maggio, la quinta il 31 luglio, la sesta il 30 settembre 1868.

Art. 15. Per le Provincie Venete e per quella di Mantova i pagamenti ella imposta sui redditi di ricchezza mobile che si riferiscono soltanto l 1865, si faranno in tre rate eguali, l'ultima delle quali scadrà il 0 settembre 1868.

Art. 16. La esenzione da sovraimposte comunali e provinciali ammessa all'ultimo capoverso dell'art. 15 del Decreto 28 giugno 1866, n° 3023, estesa anche agli stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, che sono iscossi dagli impiegati delle Provincie e dei Comuni.

Vedasi la relativa nota all'art. 15 del Decreto 28 giugno 1866, n. 3023.

Art. 17. La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno in cui errà promulgata.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 28 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Ferrara.

TABELLA **A**.

COMPARTIMENTI	Contingente generale dell'imposta fondiaria	PARTE DI CONTINGENTE DA DIFFALCARSI PER				Somma risultante a carico dei terreni	Aumento di due decimi	TOTALE
		Fabbricati	Fortificazioni militari	Eccedenza della tassa non distribuita a senso della legge 14 luglio 1864	TOTALE			
Piemonte . .	18,679,876	4,618,902 57	7,365 98	(1) 158,821 51	4,785,090 06	13,894,785 94	2,778,957 19	16,673,743 13
Lombardia .	17,717,478	3,373,934 —	4,813 33	—	3,378,747 33	14,338,730 67	2,867,746 13	17,206,476 80
Parma-Piac.	2,508,719	481,560 10	6,133 60	—	487,693 70	2,021,025 30	404,205,06	2,425,230 36
Ex Ducato di Modena . .	3,437,114	396,815 48	—	—	396,815 48	3,040,298 52	608,059 70	3,648,358 22
Toscana . . .	7,820,040	2,557,925 33	—	—	2,557,925 33	5,262,114 67	1,052,422 94	6,114,537 61
Ex Pontificio	11,570,675	1,806,770 35	6,094 52	—	1,812,864 87	9,757,810 13	1,951,562 02	11,709,372 15
Napoli	33,530,353	8,446,046 39	—	—	8,446,046 39	25,084,306 61	5,016,861 32	30,101,167 93
Sicilia	9,625,833	2,542,386 67	—	—	2,542,386 67	7,083,446 33	1,416,689 26	8,500,135 59
Sardegna . .	2,628,150	392,693 84	—	—	392,693 84	2,235,456 16	447,091 24	2,682,547 40
TOTALE . . .	107,518,238	24,617,034 73	24,407 43	158,821 51	24,800,263 67	82,717,974 33	16,543,594 86	99,261,569 19

(1) L'eccedenza sui quattro centesimi per ogni scudo d'estimo nei Comuni di censo lombardo nel compartimento di Piemonte e Liguria rileva a L. 301,618 72
la quale viene compensata dalla tassa sui beni incensiti per . . . . » 142,797 21

N. 18.

Legge 8 dicembre 1867, n° 4097, che determina l'importo e il riparto annuale delle Sovraimposte provinciali e comunali.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La determinazione dell'importo e il riparto annuale delle sovraimposte provinciali e comunali dentro i limiti stabiliti dall'art. 13 del Regio Decreto del 28 giugno 1866, n° 3022, e degli articoli 15 e 20 dell'altro Decreto della stessa data, n° 3023, saranno fatti tra le imposte dirette state in vigore nell'anno precedente ed in ragione della somma di imposta erariale risultanti dai ruoli dell'anno in corso.

Art. 2. Per il riparto delle sovraimposte del 1867 terranno luogo dei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, come base del riparto medesimo, i contingenti comunali stabiliti pel 1865.

Per le Provincie Venete e Mantovana terranno luogo dei ruoli suddetti quelli dell'imposta sulla rendita e del contributo arti e commercio pel 1866 per la parte erariale.

Art. 3. Resta fermo il riparto della sovraimposta pel 1866, già fatto in conformità dei Regi Decreti del 30 giugno e del 25 luglio 1866.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

L. G. Cambray Digny.

N. 19.

Legge 26 luglio 1868, n° 4513, per l'aumento delle Contribuzioni Dirette e pel reparto nel compartimento ligure-piemontese.

Art. 3. ...Pei redditi provenienti dai titoli del Debito pubblico, cui si debbono applicare le disposizioni dell'art. 24 della legge sul macinato, s'intenderanno tutte le annualità od interessi pagati dallo Stato o per conto dello Stato da qualunque persona e in qualunque luogo sì all'interno che all'estero.

La ritenuta si farà tanto sulle somme pagate a titolo di interesse, quanto sopra quelle pagate a titolo di premio.

Sono invece esenti da imposta le somme pagate a titolo di rimborso di capitale.

Art. 7. ...È esente da sovraimposte comunali e provinciali l'imposta sui redditi di cui all'art. 3.

Art. 8. Per gli anni 1869 e 1870 la facoltà accordata alle Provincie e ai Comuni di imporre centesimi addizionali alle tasse sui redditi di ricchezza mobile è limitata a quattro decimi delle principali, da ripartirsi giusta le norme dell'art. 15 del Regio Decreto 28 giugno 1866, n° 3025.

Le facoltà accordate ai Comuni dall'art. 118 della legge 20 marzo 186ͦ n° 2248, e dall'art. 16 della succitata legge 28 giugno 1866, vengon estese eziandio ad imporre nei rispettivi territori le seguenti tasse:

Tassa di famiglia o di fuocatico;

Tassa sul bestiame.

I Regolamenti per l'applicazione di queste tasse dovranno per ciascur Provincia essere deliberati dalle Deputazioni provinciali ed approva con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Prima di concedere ad un Comune la speciale autorizzazione di cui parola nell'art. 20 del R. Decreto 28 giugno 1866, n° 3023, le Deputazioi provinciali dovranno verificare che il Comune medesimo abbia applica o la tassa sul valore locativo, od alcuna delle tasse permesse dalla leg attuale.

N. B. *Seguono poi alcune disposizioni speciali al contingente dell'ir posta pel compartimento ligure-piemontese.*

N 20.

Regio Decreto 30 ottobre 1869, n° 5312 che riordina il pr cedimento per l'applicazione dell'Imposta sui Redditi Ricchezza Mobile, dei Fabbricati, sulle Vetture e s Domestici.

Art. 1. Il procedimento per l'applicazione delle imposte sui redd della ricchezza mobile, sui redditi dei fabbricati, sulle vetture e domestici, è riordinato a forma del presente Decreto.

Art. 5. Il registro delle vetture e dei domestici sarà formato su matricola principale dell'anno 1870 e diviso in due parti: la prima p le vetture private ed i domestici, la seconda per le vetture pubblicl

Oltre il cognome, il nome e la paternità dei rispettivi contribuer la prima indicherà il numero e la qualità delle vetture, il numero e sesso dei domestici, e se quelle abbiano stemmi e questi portino livr la seconda indicherà se la vettura pubblica sia di prima o seconda ca goria, e per quelle di prima indicherà altresì il numero dei posti e ordinaria percorrenza.

Art. 6. I registri suddetti saranno conservati dagli Agenti delle impo colle norme segnate negli articoli seguenti, e formeranno ogni anno base per l'applicazione delle imposte sui redditi di ricchezza mobile, redditi dei fabbricati, sulle vetture e sui domestici, secondo le pres zioni delle leggi e regolamenti che concernono rispettivamente le impo medesime.

Art. 15. Chiunque voglia intraprendere l'esercizio di una vettu pubblica, dovrà farne denuncia.

Chi diventi possessore di una vettura privata o prenda una pers di servizio, dovrà farne dichiarazione nel termine di 30 giorni. No però obbligato a fare alcuna dichiarazione chi si limiti a cambiare vettura o la persona di servizio per cui già era inscritto nel regist sempre quando tale cambiamento non dia luogo a modificazione di tas.

Art. 16. Tutte le denuncie prescritte dai precedenti articoli dev essere dirette e presentate all'Agente delle imposte. Però i contribue abitanti in Comuni dove non ha sede l'Agenzia, potranno presentare loro denuncia al Sindaco, il quale nel termine di giorni cinque la tr metterà all'Agente colle osservazioni che credesse opportuno di fare

Tanto l'Agente delle imposte quanto il Sindaco rilascieranno ricevuta lle denunzie che siano loro presentate.

Art. 17. Nulla è innovato rispetto al luogo dove le varie denuncie bbono essere fatte, alla forma delle medesime, ed alle penalità comnate nei casi di denunzia mancata, tardiva od infedele.

Art. 18. L'Agente, esaminate le denuncie coi criteri e colle norme gnate dalle leggi e dai regolamenti che rispettivamente le riguardano, terminerà quali debbono essere accettate e quali rettificate

Riguardo alle denuncie accettate, farà immediatamente le occorrenti odificazioni sul registro al quale le denuncie medesime si riferiscono.

Riguardo alle altre, scriverà sulla scheda stessa che servì alla denuncia le rettificazioni opportune, dandone avviso al denunciante entro 30 rni da quello in cui la denuncia fu presentata.

Art. 19. I nuovi redditi di ricchezza mobile o gli aumenti di reddito, nuove costruzioni, le vetture e i domestici, le trasmissioni di possesso fabbricati o d'esercizi industriali e commerciali, che non siano stati nunciati entro i termini stabiliti rispettivamente dai precedenti articoli, anno dichiarati d'ufficio all' Agente, il quale avrà l'obbligo di darne viso agli interessati.

Art. 20. I redditi di ricchezza mobile ed i fabbricati che siano sfug- all'imposta, appena vengano a notizia dell'Agente saranno dichiarati fficio, dandone avviso al possessore.

guale dichiarazione d'ufficio sarà fatta e uguale avviso sarà trasmesso l'Agente, appena conosca l'esistenza d'una vettura pubblica o privata 'una persona di servizio, tassabili secondo le disposizioni delle rispet- leggi, e sfuggite all'imposta.

rt. 21. Nei casi indicati ai due precedenti articoli, quando l'esistenza a nuova costruzione, o del nuovo reddito di ricchezza mobile sog- to all'imposta, o delle vetture pubbliche o private, o delle persone servizio venga accertata secondo le norme prescritte dalle vigenti gi, il possessore non denunciante andrà soggetto alle penalità stabi- per tali casi dalle leggi medesime.

erò per il possessore il quale, entro 20 giorni da quello in cui rice- e l'avviso prescritto dai due articoli precedenti, presenterà all'Agente ropria denuncia, o confermerà la dichiarazione o rettificazione fatta ficio dall'Agente medesimo, le penalità stabilite pei casi di mancata ıncia saranno ridotte alla metà.

conferma renderà definitive le determinazioni dell'Agente. La dichia- one tardiva sarà sottoposta all'ordinaria procedura di accertamento.

rt. 22. Chiunque riceva da un Agente uno degli avvisi di che agli coli 18, 19 e 20, dovrà, ove non intenda accettare le determinazioni 'avviso medesimo indicate, presentare ricorso alla Commissione comu- o consorziale per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, i tratta di tali redditi, o di redditi di fabbricati; ed all'Intendente nanza, se si tratta di vetture pubbliche o private, o di domestici.

e tale ricorso non venga presentato entro 20 giorni da quello in 'avviso fu rimesso, s'intenderà avere l'interessato accettate le deter- ızioni dell'Agente, le quali perciò diventeranno definitive.

rt. 23. Dalla decisione della Commissione locale potranno tanto il ribuente quanto l'Agente appellare alla Commissione provinciale; e o la determinazione dell'Intendente potrà il contribuente ricorrere inistro delle Finanze.

lla è innovato quanto alla competenza delle Commissioni locali, inciali e centrale.

t. 24. Tutti i ricorsi dei contribuenti diretti alle Commissioni locali, nciali o centrale, all'Intendente o al Ministro delle Finanze, a ter- dei precedenti articoli, devono essere presentati all'Agente delle im- , o direttamente, o per mezzo del Sindaco, come è detto all'art. 16.

nto l'Agente quanto il Sindaco rilascieranno ricevuta dei ricorsi loro entati.

L'Agente trasmetterà i ricorsi all'Autorità cui sono diretti, corred doli delle proprie osservazioni.

I Presidenti delle Commissioni provinciali e quello della centrale vranno, entro il termine di 2 giorni dal ricevimento di ciascun ricor, darne comunicazione rispettivamente all'Intendente od al Ministro de Finanze, i quali ne faranno restituzione entro giorni 10 successivi.

Art. **25.** L'Agente dovrà dar avviso ai contribuenti dei ricorsi esso presentati alla Commissione provinciale o centrale, nei cinque gio successivi alla presentazione dei medesimi, indicandone sommariame i motivi.

Avrà pure obbligo di notificare agli interessati le decisioni emesse d Commissioni o dall'Intendente o dal Ministro sui ricorsi degli interess medesimi, o da esso Agente presentati giusta le precedenti disposizi.

Art. **26.** Le decisioni delle Commissioni o dell'Intendente non defi- tive pella loro natura, diventano tali trascorsi 20 giorni da quello in vennero notificate al contribuente, senza che da questo o dall'Age sia stato prodotto ricorso contro le medesime.

Art. **27.** Appena rese definitive le decisioni o determinazioni de quali ai precedenti articoli, l'Agente farà sui registri dei redditi di chezza mobile, o dei redditi dei fabbricati, o delle vetture e dei do- stici, le necessarie modificazioni.

Art. **28.** Le denuncie per modificazioni ai registri dei redditi di chezza mobile, dei fabbricati o delle vetture e dei domestici, che sia presentate dopo il 15 novembre di ciascun anno, non potranno ave effetto nei ruoli principali dell'anno successivo.

Con ruoli suppletivi o con decreti di sgravio a norma delle dispo- zioni vigenti, si provvederà alle modificazioni d'imposta che occorr in conseguenza delle denuncie presentate dai contribuenti, o fatte ufficio dall'Agente, e definitivamente accertate dopo il 15 novembre.

Art. **29.** Le risultanze dei registri al 15 novembre di ciascun ao serviranno di base alla determinazione delle imposte dell'anno succ- sivo.

Riguardo alle questioni che al 15 novembre non si trovassero de- tivamente risolte, l'imposta verrà stabilita sulla cifra di reddito de- minata dalla Commissione locale o provinciale, o sulla cifra inscr dall' Agente quando siano trascorsi trenta giorni dalla presentazie del ricorso alla Commissione locale. In questo caso il termine per ri- rere all'Autorità giudiziaria contro il risultato dei ruoli non decorrà che dal giorno della notificazione dell'ultima decisione amministrat.

Art. **30.** I Comuni e le Provincie che vogliono sovraimporre e imposte dirette dovranno, prima della fine del mese di novembre di ciascun anno, avere comunicato al Prefetto le relative somme, e qui dovrà prima del 15 dicembre far conoscere agli Agenti col mezzo da Intendenza di Finanza le aliquote di sovraimposta.

Ove le dette aliquote non pervengano all' Agente nel termine avti indicato, le sovraimposte formeranno oggetto di ruoli speciali, le spe dei quali saranno sopportate dal Comune o dalla Provincia interess.

Art. **31.** Entro i primi 15 giorni del gennaio di ciascun anno, i r delle imposte contemplate nel presente Decreto, come pure i ruoli l'imposta fondiaria sui terreni, approvati e segnati in cadun fo dall'Intendente e resi esecutorii dal Prefetto, saranno trasmessi agli Ag della riscossione.

Il Sindaco pubblicherà una notificazione per avvertire i contribue che il ruolo trovasi ostensibile presso l'Agente della riscossione.

Art. **32.** La riscossione continuerà a farsi colle norme vigenti n varie parti del Regno.

Tuttavia gli Agenti della riscossioue, anche dove per le leggi e regolamenti vigenti sulla materia non ne abbiano luogo, dovranno, a- riormente alla scadenza della prima rata, trasmettere a ciascun co- buente una cartella staccata da un registro a madre e figlia, nella q

rà indicato l'ammontare dell'imposta e quello di ciascuna rata, come ıre la scadenza delle rate.

Nella cartella, che comprenderà il debito totale del contribuente per tte le imposte dirette, compresa la fondiaria, saranno distinte le somme vute allo Stato, alla Provincia ed al Comune.

Nella cartella vi sarà luogo per le ricevute, che l'Agente della riscos-me dovrà fare sulla cartella stessa.

Art. 33. Rispetto agli errori materiali incorsi nei ruoli, i contribuenti tranno ricorrere all'Intendente di finanza entro il termine di tre mesi lla pubblicazione dei ruoli medesimi, ed entro lo stesso termine l'Agente lle imposte potrà chiedere all' Intendente la facoltà di rettificare gli rori che esso abbia scorti a danno dei contribuenti stessi.

N. 21.

Legge 11 agosto 1870, n° 5784, all. *F* che approva i provvedimenti finanziarii. Tassa sui Fabbricati.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La revisione generale dei redditi dei fabbricati, ordinata dall'ar-ticolo 20 della legge 26 gennaio 1865, n° 2136, verrà eseguita in tutto il Regno nel corrente anno 1870 secondo le disposizioni della legge mede-sima e della presente.

Art. 2. Nelle denuncie da farsi a senso dell'art. 6 della sopracitata legge, dovrà essere aggiunta alle altre indicazioni prescritte, quella del numero con cui ciascun fabbricato risulta inscritto nei catasti e registri catastali esistenti.

Art. 3. La facoltà dell'Agente finanziario di rettificare con le prescritte norme i redditi denunciati come presunti viene estesa con la presente legge anche ai redditi denunciati come effettivi.

Anche trattandosi di redditi effettivi, non si farà luogo alla multa che quando la diminuzione del reddito risulti maggiore del quarto.

Art. 4. Gli edifizi che in tutto od in parte cessano di essere fruttiferi per rovina, incendio, demolizione, saranno esentati proporzionalmente dall'imposta dal giorno dell'avvenimento.

Art. 5. Gli aumenti e le diminuzioni previste dall'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, non daranno luogo a variazioni che quando procedano da cause con effetto continuativo.

Art. 6. Per ogni fabbricato esente non denunciato a senso dell'art. 6 della legge suddetta sarà applicata una multa di lire 25.

Art. 7. Chiusi definitivamente i registri di censuazione dei fabbricati il Governo ne ordinerà la verificazione in ciascun Comune.

Art. 8. Il termine di sei mesi stabilito nella legge 26 gennaio 1865 pei ricorsi in via giudiziaria è perentorio e decorrerà dal giorno della notificazione e pubblicazione dei ruoli nei rispettivi Comuni.

Art. 9. Nessuna esenzione dall'imposta dei fabbricati sarà ammessa oltre le esenzioni tassativamente stabilite con le leggi 26 gennaio 1865, n° 2136 per tutto il Regno, e 15 agosto 1867, n° 3855 per la città di Palermo, come pure le altre derivanti da speciali concessioni a titolo oneroso.

I Decreti 10 giugno 1817 e 8 agosto 1833 per le Provincie Napoletane e Siciliane, il Regolamento 12 luglio 1858, n° 6520, per quelle della Lombardia e della Venezia, in quanto l'uno e gli altri si riferiscono ad esenzioni, ugualmente che tutte e singole le disposizioni generali e speciali,

che regolarono già le esenzioni medesime nei varii compartimenti d
Regno, e che si intendono come individualmente citate, sono abrogat
e cessano di avere effetto.

È abrogata del pari ogni altra disposizione contraria a quelle conte
nute in questa Legge.

Art. 10. Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, provvede
per Regolamento da approvarsi con Decreto Reale, ai modi e forme p
la esecuzione della presente Legge, coordinando la procedura dell'acce
tamento con quella vigente per l'imposta sui redditi della ricchez
mobile, e fisserà, in quanto occorre, i termini relativi, salvo sempre
ricorso all'Autorità giudiziaria a termini dell'articolo 16 della leg
26 gennaio 1865.

A coloro che uniformandosi a tali disposizioni, entro i termini fissa
facciano esattamente le nuove denunzie, non saranno inflitte le mult
nelle quali risulterà essere essi incorsi per mancanza od inesattezza
denunzie relativamente ai redditi accertati nell'antecedente quinqenni

---

N. 22.

Legge 11 agosto 1870, all. *E*, n° 5784, che approva i provvedimenti finanziarii. — Legge sulle Volture Catastal

Art. 1. È resa obbligatoria in tutto il Regno ai proprietarii o posse
sori di beni immobili la voltura in proprio nome di quei fondi che n
si trovino ad essi regolarmente intestati nei rispettivi catasti, e la denunz
di ogni consecutiva mutazione di proprietà o possesso che offra mater
a novella voltura.

I notai, i cancellieri e gli uscieri sono egualmente obbligati a denu
ziare i cambiamenti di proprietà o di possesso di beni immobili, compiu
in forza di atti nei quali siano intervenuti.

Art. 2. Le tasse per la esecuzione delle volture e pel rilascio d
certificati, estratti o copie di documenti catastali, come pure le mul
a carico dei contravventori, saranno regolate dall'annessa tariffa.

Art. 3. È data facoltà al Governo di provvedere, mediante Regol
mento da approvarsi con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato,
quanto occorre per la regolarità delle denunzie da parte dei proprieta
o possessori, nonchè dei notai, cancellieri ed uscieri, in ogni caso
mutamento di proprietà o possesso d'immobili per la esecuzione de
volture; per la formazione del catasto dei fabbricati sulle risultan
della revisione delle rendite ordinata dall'art. 20 della legge 26 gennaio 18
n° 2136; per bene e regolarmente assicurare la tenuta e conservazio
degli antichi catasti e dei nuovi relativi ai fabbricati, non che de
estimari e campioni d'impianto dei catasti stessi, degli elementi occo
alla loro compilazione ed alle volture in essi eseguite, delle mappe,
libri di voltura, e di ogni altro atto che vi abbia attinenza.

Art. 4. La presente legge andrà in attività il dì 1° gennaio 1871, a
quale epoca s'intendono abrogate tutte e singole le disposizioni contrar

A coloro che per la fine di aprile del 1871 avranno fatto regol
denunzia, a termini delle disposizioni regolamentari che il Gover
emanerà in virtù delle facoltà attribuitegli dall'art. 3, non sarà infli
alcuna multa incorsa, sia per contravvenzione alla presente, che a
anteriori leggi relative alle volture catastali.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
Quintino Sella.

TARIFFA

dei diritti da applicarsi e riscuotersi dagli Uffici del Catasto e delle Imposte dirette, in ordine alla Legge.

Titolo	DIRITTI		
	N°	Specie	Ammontare
I. Volture e multe relative.	1	Per ogni voltura . (*Diritto fisso*) L.	1 —
	2	Per ognuno dei primi venti numeri di mappa o catasto da volturarsi. . »	— 20
	»	Per ognuno dei successivi trenta numeri . . . . »	— 10
	»	Per ogni numero oltre i cinquanta »	— 05
	3	Per le contravvenzioni all'obbligo delle volture sarà inflitta per ogni mese di mora una multa uguale al doppio montare dei diritti applicabili alla voltura da eseguirsi.	
	4	Per ogni mancata denunzia di atto traslativo di proprietà o possesso di beni immobili sarà inflitta una multa: Al notaio di . . . . » Al cancelliere di . . . . . » All'usciere di . . . . »	 10 — 10 — 5 —
II. Copie (escluse quelle di mappa), certificati o estratti.	5	Per ogni copia, certificato od estratto (*Diritto fisso*) . . . . »	1 —
	6	Per ogni numero o fondo, come all'articolo 2 della tariffa, da trascriversi sugli atti da emettersi, sia che riferiscasi alla partita estratta, certificata o copiata, o ai confinanti »	— 05
	7	Per ogni provenienza o passaggio, di cui si fa fede . . . . »	— 20
	8	Per ogni pagina di scritturato in tutte le altre copie, certificati od estratti, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti coi precedenti articoli 6 e 7, e qualunque sia l'oggetto o ramo di servizio cui si riferiscono, ritenuta per intiera la pagina incominciata »	— 20
	9	Per ogni Comune il cui catasto occorre riscontrare pel rilascio di certificati negativi . . . . »	— 05

Titolo	DIRITTI		
	N°	Specie	Ammontare
III. Tipi o copie di mappa	10	Per ogni copia od estratto di mappa (*Diritto fisso*) . . . . L.	1 —
	11	Per ogni numero della partita estratta, per ogni numero confinante richiesto e rilevato per intiero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo . . . . »	— 10
	12	Per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto »	— 01
	13	Per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti, ragguagliando la rispettiva misura censuaria alla decimale metrica . . »	— 20
	14	Pei tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti fissati coll'articolo 11 della tariffa in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade e di altri corsi di acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato; e i diritti stabiliti coll'articolo 13 si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso.	
	15	Per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione o frazionamento eseguito da persone estranee all'Ufficio »	— 05

AVVERTENZE

Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà percetto un solo diritto fisso per ambedue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

Il prodotto dei diritti stabiliti col titolo III della tariffa cade per una metà a favore del disegnatore negli Uffici esecutivi non provvisti di personale tecnico stipendiato dallo Stato.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*

QUINTINO SELLA.

N. 23.

Legge 11 agosto 1870, n° 5784, all. *N*, sui provvedimenti finanziarii. — Legge d'Imposta sui Redditi di Ricchezza Mobile.

Art. 1. A cominciare dall'anno 1871 l'aliquota d'imposta sui redditi di ricchezza mobile è fissata al 12 per cento. A partire da quest'epoca, è tolta alle Provlncie ed ai Comnni la facoltà di sovraimporre centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile.

Vedasi la nota all'art. 15 del Decreto legisl. 28 giugno 1866, n. 3023. Dal 1871 le sovraimposte alla tassa di ricchezza mobile, sia a favore del Comune che delle Provincie, furono completamente soppresse.

E da avvertire però che il testo unico della legge sulle tasse di ricchezza mobile approvato con R. Decreto 28 agosto 1877, stabiliva *a favore dei Comuni* un decimo della somma riscossa dallo Stato sui cespiti *b* e *c*, come compenso di certe spese ed oneri addossati ai Comuni, ma non a titolo di sovraimposta (art. 72 del testo unico)

Art. 2. Le Commissioni comunali e consorziali di cui all'art. 18 del Decreto legislativo del 28 giugno 1866, n° 3023, saranno composte di due delegati del Governo e di uno del Comune o Consorzio.

Quando un Comune o Consorzio abbia una popolazione superiore ai 12,000 abitanti, la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata però sempre la proporzione sopraindicata.

La metà dei delegati del Governo sarà scelta fra i Consiglieri comunali che non siano impiegati governativi.

Le Commissioni comunali o consorziali avranno sempre la facoltà di aumentare i redditi della ricchezza mobile che siano stati accertati dall'Agente, e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'Agente.

Art. 3. L'imposta di ricchezza mobile è dovuta per tutti i redditi che vi sono soggetti, nel Comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio.

I possessori di due o più stabilimenti, o di due o più sedi dello stesso stabilimento, posti in Comuni diversi, dovranno fare una sola dichiarazione complessiva nel Comune in cui tengono lo stabilimento, o la sede principale, e pagheranno l'imposta complessivamente nel Comune medesimo.

La corrispondente disposizione di legge contenuta nel testo unico approvata con R. Decreto 28 agosto 1877 fu modificata colla legge 2 luglio 1885, n. 3197, all'effetto di poter ripartire il *decimo* del ricavo della tassa erariale a favore dei Comuni interessati. — Vedasi sopra la nota all'art. 1 di questa legge.

Art. 4. L'imposta non riscossa per ritenuta sarà commisurata sui redditi dell'anno antecedente al giorno in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

Però la cessazione di un cespite di reddito, che abbia luogo nell'anno immediatamente successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, darà diritto a compenso sull'imposta dell'anno medesimo.

Se la cessazione del cespite del reddito avvenga dopo l'anno successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, ma prima della scadenza dell'anno solare a cui si riferiscono i ruoli dell'imposta, il compenso avrà luogo nell'anno successivo.

Art. 5. L'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni dei nuovi redditi, delle variazioni e della cessazione dei redditi, decorrerà dal 1° al 31 luglio.

In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente, si intenderà confermato il reddito precedentemente accertato.

Art. 6. Allorquando un esercizio d'industria o di commercio passa da uno ad altro individuo, il nuovo esercente sarà solidalmente responsabile dell'imposta dovuta dal precedente.

Art. 7. Per la determinazione del reddito minimo non imponibile od imponibile colla detrazione di L. 100, giusta il disposto dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867, n° 3719 sarà tenuto calcolo, oltrechè dei redditi di ricchezza mobile di qualunque specie eziandio dei redditi fondiarii posseduti dal contribuente, quantunque questi ultimi non siano assoggettati alla presente imposta.

Per l'effetto di quest'articolo la valutazione dei redditi fondiarii sarà fatta moltiplicando per otto la relativa somma dell'imposta fondiaria.

L'imposta sugli stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, sarà liquidata sulla metà del loro ammontare.

Art. 8. Le Commissioni istituite per l'applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile, potranno nei loro giudizi di estimazione, riconoscere e valutare l'esistenza di un reddito anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisse stipulato alcun interesse. Ogni qualvolta giudichino che veramente si tratta di un capitale infruttifero, dovranno indicare i motivi del loro giudizio.

La competenza della Commissione centrale è estesa alle questioni che insorgessero, sulla esistenza o valutazione dei redditi contemplati nel precedente paragrafo.

È applicabile ai titoli di questa specie il disposto del secondo capoverso dell'art. 19 della legge 14 luglio 1864.

Art. 9. I redditi che non dipendono da condominio o da dominio diretto benchè percepiti sui frutti, e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi o dal possessore del fondo dal quale provengono, già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi.

La tassa di ricchezza mobile dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, è valutata senza detrazione alcuna al 5 per cento dell'imposta prediale governativa principale che colpisce il fondo, quando questa imposta sorpassa le L. 50 annue. Ove l'imposta principale non giunga a questo limite, il reddito di ricchezza mobile del colono si considera come inferiore al limite minimo. La tassa sarà anticipata dal proprietario che avrà diritto di rivalersi sul colono, sia direttamente, sia per mezzo dell'affittuario, o di chi ha diritto a percepire la parte dominicale.

È abolita la separazione dei redditi ammessa dagli ultimi due capoversi dell'art. 4 della legge 28 maggio 1867, n° 3719. Le colonie e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente.

Art. 10. La ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile, a termini degli articoli 5 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, e 3 della legge 26 luglio 1868, n° 4513, sarà fatta senza alcuna detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito, salvo il disposto dell'art. 24 della legge 14 luglio 1864, e dall'ultimo paragrafo dell'art. 6 della presente.

Sono abolite tutte le esenzioni dalla tassa sui redditi di ricchezza mobile derivanti da titoli, sia nominativi che al portatore, sui quali la tassa si esige per ritenuta.

Art. 11. Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti emessi dai Comuni e dalle Provincie, e da altri per loro conto, come pure da qualsiasi altro ente morale, società od individuo. L'ammontare dei premi dovrà essere dichiarato in ragione delle estrazioni da farsi nell'anno, nei modi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023.

La ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile sarà fatta senza detrazione alcuna e per tutto il loro ammontare, anche sulle somme pagate dallo Stato per vincite al lotto.

Art. 12. Il diritto di ricorso all'Autorità giudiziaria, indicato nell'articolo 12 della legge 28 maggio 1867, n° 3719, sarà, per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta, prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo, o dalla applicazione della ritenuta.

Art. 13. L'ammontare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sarà portato in deduzione dei redditi medesimi nell'applicazione della tassa di manomorta stabilita colla legge 21 aprile 1862, n° 587.

Sono mantenute in vigore tutte le disposizioni fin qui vigenti in materia d'imposta sui redditi di ricchezza mobile, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Art. 14. Con Regolamento da approvarsi con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il Governo del Re darà le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, coordinandola colle leggi anteriori che rimangono in vigore, e fissando i termini e le norme dei procedimenti per la determinazione dei redditi e per l'applicazione dell'imposta.

Nel suddetto Regolamento saranno rifuse tutte le disposizioni che si riferiscono all'imposta di ricchezza mobile secondo le leggi in vigore.

Art. 15. Per l'applicazione dell'imposta del 1871 è fatta facoltà al Governo di fissare l'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni, di cui è cenno nell'art. 5.

Art. 16. È autorizzata una spesa di 500,000 lire da inscriversi in un capitolo 169 *bis* del bilancio passivo delle Finanze 1870, col titolo di Spese *di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati.*

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
Quintino Sella.

N. 24.

Legge 11 agosto 1870, n° 5784, allegato *O*, sui provvedimenti finanziari. — Disposizioni relative ai Comuni ed alle Provincie.

Art. 1. Alle facoltà accordate ai Comuni nell'art. 118 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, si aggiunge quella d'imporre tasse speciali di esercizio o di rivendita di qualunque merce, ad eccezione dei generi riservati al monopolio dello Stato.

Vedasi il Regolamento per l'applicazione della tassa di esercizio e rivendita approvato con R. Decreto 24 dicembre 1870, n. 6137.

Art. 2. Sono assegnate ai Comuni le tasse stabilite nei numeri 31, 32, 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, e contemplate nell'art. 3 della stessa legge; ferme le disposizioni di sicurezza pubblica riguardo agli esercizi predetti.

Si consultino in proposito le leggi seguenti: legge 26 luglio 1868, n. 4520; R. Decreto 15 agosto 1868 che approva il Regolamento per l'esecuzione di questa legge; la legge del 1874; il R. Decreto 16 ottobre 1877, n. 4098 che approva il nuovo Regolamento, e la legge 19 luglio 1880, n. 5536 (all. *F)* e il R. Decreto 6 agosto 1880, n. 5585.

ART. **3**. I Comuni potranno inoltre imporre una tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici.

Si consultino le leggi seguenti: Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022; R. Decreto 3 febbraio 1867, n. 3612; R. Decreto 11 dicembre 1870, n. 6116, e R. Decreto 24 dicembre 1870, n. 1961 che approva il Regolamento per le tasse comunali di esercizio e rivendita, sulle vetture e sui domestici.

ART. **4**. La tassa sulle vetture, dove sarà stabilita, sarà dovuta dai possessori o concessionari di vetture sì pubbliche che private, tanto per uso proprio, che per oggetto di speculazione e per servizio altrui.

ART. **5**. La tassa sulle vetture private che sieno fregiate di stemmi ed emblemi gentilizi, potrà essere maggiore della tassa stabilita per le altre vetture private.

Le gondole e barche di lusso sono parificate alle vetture.

ART. **6**. La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta nel Comuue dove è stabilita la sede principale del servizio.

Quando manchi un criterio per stabilire quale sia la sede principale del servizio delle vetture pubbliche, questa si riterrà nel Comune più popoloso.

ART. **7**. Nascendo contestazioni fra Comuni della medesima Provincia, deciderà la Deputazione provinciale, la quale dovrà anche pronunziarsi sopra reclamo dei contribuenti che avessero pagato in due Comuni diversi.

Se i Comuni appartengono a Provincie diverse, deciderà con suo Decreto il Ministro dell'Interno.

ART. **8**. I Comuni potranno dividere le vetture in varie categorie e sottoporle ad una tassa diversa.

ART. **9**. La tassa sulle vetture pubbliche di prima e seconda categoria, per gli anni 1867, 1868, 1869, 1870 è ceduta ai Comuni nei quali esistono od hanno la loro sede principale i relativi esercizi.

Lo Stato restituirà ai Comuni le somme riscosse per tale titolo, dedotte però le spese di percezione.

ART. **10**. La tassa sui domestici, dove sarà stabilita, dovrà essere corrisposta da chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no l'alloggio o il vitto dalle persone da cui dipendono.

ART. **11**. La tassa sarà pagata nel Comune dove si ha la residenza.

ART. **12**. Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici.

I regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni

che saranno date nel Decreto sopraccennato, e dovranno essere approvati dalla Deputazione provinciale.

ART. **13**. È abrogato il Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3022, che stabilisce una tassa governativa sulle vetture pubbliche e private, e sui domestici.

Sono però mantenute le esenzioni stabilite negli articoli 11 e 12 del Decreto predetto.

ART. **14**. A cominciare dal 1° gennaio 1871 e sino a che non sia provveduto con legge speciale, lo Stato cede alle Provincie quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati esistenti in ciascuna Provincia.

ART. **15**. È accordato un compenso ai Comuni sull'Erario nazionale per gli anni 1871, 1872 e 1873, pagabile in rate semestrali ed eguali al 30 per cento della massima somma che essi potevano sovraimporre a titolo di centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile, sulla base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870.

Le Deputazioni provinciali non potranno permettere che sia ecceduto il limite fissato dalla legge per la sovraimposta sulla tassa fondiaria, ove i Comuni non si siano valsi del dazio di consumo, delle tasse concesse dalla presente legge, e d'una almeno delle altre tasse loro concesse col Decreto legislativo del 26 giugno 1866, e con la legge 26 luglio 1868; nè potranno i Prefetti rendere esecutorio il ruolo della sovraimposta sulla fondiaria, in quella parte che ecceda il limite fissato dalla legge, se non abbiano verificato il contemporaneo ordinamento delle tasse suddette.

Si consultino le altre leggi limitative della sovraimposta: Decreto legislativo 26 giugno 1866, n. 3023 (art. 20); legge 26 luglio 1868, n. 4513 (art. 8); legge 11 agosto 1870, n. 1784, allegato *O* (art. 15); legge 11 giugno 1874, n. 1961 (art. 3); legge 1 marzo 1886, n. 3682 (art. 50, 52); legge 13 luglio 1887, n. 4774 (art. 1).

ART. **16**. A partire dal 1° gennaio 1871 sono classificate tra le spese obbligatorie dei Comuni:

1° La metà delle spese pel corpo dei militi a cavallo, istituito nelle Provincie Siciliane, ad eccezione degli Ispettori, che rimangono a tutto carico dello Stato;

Tale concorso sarà però solo del quarto della spesa per il primo anno;

2° Le spese per la vaccinazione nei Comuni delle Provincie Toscane;

3° Le spese relative ai fabbricati delle carceri pretoriali ed alla custodia e al servizio sanitario dei detenuti in queste carceri, nei Comuni delle Provincie Venete e di Mantova.

ART. **17**. La quota dei Comuni, pel riparto della spesa relativa ai militi a cavallo, sarà stabilita in base alla spesa complessiva

risultante dai ruoli organici della forza per ogni Sezione, ed in ragione della rispettiva popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Nel liquidare le rate dovute dai Comuni si seguiranno le disposizioni dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865 (allegato *B*).

Occorrendo di variare il ruolo organico, si seguiranno le disposizioni dell'art. 24 della legge sopra citata, ma a luogo dei Comuni saranno intese le Deputazioni provinciali.

ART. **18**. Le spese della conservazione del *virus* (vaccino) passeranno fra quelle obbligatorie della Provincia, e la conservazione del vaccino sarà fatta a cura della Deputazione provinciale. Sarà permesso alle Provincie di costituire dei Consorzi a questo effetto.

In ordine alle spese facoltative ed obbligatorie si consulti la legge 11 giugno 1874, n. 1961 e il R. Decreto 10 gennaio 1889, n. 5921 che approva il testo unico della legge comunale e provinciale (art. 144, 145, 146).

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

È opportuno intanto trascrivere qui una Circolare ministeriale del 5 febbraio 1885 circa l'applicazione delle tasse comunali, come condizione per potere eccedere il limite normale della sovraimposta alla tassa sui terreni e sui fabbricati (1).

---

(1) Ecco la circolare:

Circolare del Ministero dell'Interno (*Segreteria generale*), *Div. 4ª*, *Dir. 1ª*, *nº 15200-16 in data 5 febbraio 1885, ai Prefetti.*

APPLICAZIONE DELLE TASSE COMUNALI.

Dalle combinate disposizioni degli articoli 20 del Decreto legislativo 28 luglio 1866, 15 della legge 11 agosto 1870, allegato *O*, e 3 dell'altra legge 14 giugno 1874, emerge che i Comuni non possono per il pareggio del loro bilancio eccedere il limite massimo della sovraimposta ai tributi diretti se non si sono valsi del dazio consumo, delle tasse di esercizi e rivendita, sulle vetture e sui domestici e di una almeno delle tasse sul valore locativo, di famiglia o focatico o sul bestiame. Ad eccezione di pochissimi Comuni, nei quali la mancanza assoluta di materia imponibile renderebbe impossibile la compilazione dei ruoli ed inutile quindi la applicazione delle tasse, le Deputazioni provinciali curano abbastanza rigorosamente l'osservanza delle ricordate disposizioni di legge e non concedono l'autorizzazione di eccedere la sovraimposta se nei bilanci non vedono stanziate le tasse alla cui applicazione è dalla legge subordinata l'eccedenza. Ma con ciò non può ritenersi ultimato il loro cómpito.

Mi consta che non sono pochi i Comuni nei bilanci dei quali le tasse sovraccennate trovansi bensì stanziate, ma che poi non ne curano punto la riscossione sicchè lo stanziamento rimane figurativo, la legge elusa, lo scopo che essa si prefisse non raggiunto, e quasi a coronamento della opera, nei conti consecutivi l'importo di quelle tasse viene per lo più mantenuto e concorre ad impinguare quell'ammasso dei residui attivi di molta problematica esazione. Ad ovviare simili inconvenienti gravi

N. 25.

Regio Decreto 18 settembre 1870, n° 5931, che fissa l'epoca ed il modo di pagamento del compenso accordato ai Comuni dall'art. 15 dell'allegato *O* della Legge 11 agosto 1870, n° 5784, sui provvedimenti finanziarii.

Visto l'articolo 15 dell'allegato *O*, della legge dell'11 agosto 1870, numero 5784;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Il pagamento del compenso accordato ai Comuni dall'art. 15 dell'all. *O* della legge dell'11 agosto 1870, n° 5784, sarà fatto alla scadenza di ciascun semestre degli anni 1871, 1872 e 1873 in base ai due terzi delle somme d'imposta erariale principale inscritte sui ruoli principali del 2° semestre 1869 ed anno 1870, e soggette alle sovraimposte.

---

per sè, gravissimi nelle loro conseguenze, perchè in sostanza con tale sistema si distrugge quella equa ripartizione dei carichi comunali cui il legislatore mirava nello stabilire, a fianco della sovraimposta ai tributi sulla proprietà fondiaria, le tasse che colpiscono più direttamente la ricchezza e l'agiatezza mobiliare, ad ovviare, ripeto, simili inconvenienti la legge stessa traccia la via.

Basta infatti per assicurare l'osservanza della legge che non appena esi esecutori i bilanci in cui figurano tasse comunali, i signori Prefetti e Sottoprefetti rispettivamente, prefiggano alle amministrazioni municipali brevi termini per la compilazione dei ruoli di quelle tasse e per a loro produzione al *visto*, e in caso di ritardo promuovano dalla Deputazione provinciale i provvedimenti d'ufficio demandatile dall'art. 142, egge 20 marzo 1865. Resi esecutori i ruoli poi i signori Prefetti e Sottoprefetti dovranno accertarsi che essi siano stati subito consegnati ll'esattore — cui per l'art. 5, legge 20 aprile 1871, ne incombe la riscosione a non riscosso per scosso — facendosene inviare la ricevuta: ove on pervenga loro nel termine prefisso dovranno provvedere a sensi lell'art. 145, legge 20 marzo 1865.

Naturalmente sovrattutto nei primi mesi dell'anno, questo ramo di ervizio richiede da parte degli uffici di Prefettura una continua sorveglianza ad agevolare e meglio esercitare la quale opportunamente otranno i signori Prefetti (come so essersi fatto in parecchie Prefetture e Sottoprefetture) stabilire e impiantare speciali registri in cui er ciascun Comune siano iscritte le somme stanziate nel bilancio con pposite finche per segnarvi man mano la produzione dei relativi ruoli, a data del *visto* apposto e della consegna all'esattore, l'epoca delle ingole scadenze, ecc., per ciascuna tassa. Con tali registri oltre ad vitare gli inconvenienti sovra lamentati i signori Prefetti assicurando a piena esecuzione dei bilanci ed accertandosene, potranno anche meglio ontrollare le risultanze dei verbali mensili di verifica delle Casse comuali, e così provvedere tosto con cognizione di causa nei ricorsi — ora ur troppo frequentissimi — che loro venissero sporti contro i Comuni er ritardati pagamenti di stipendi, salari od altri debiti.

Gradirò conoscere dai signori Prefetti i provvedimenti presi per l'esezione della presente circolare, di cui intanto li prego di accusarmi cevuta.

Pel Ministro: Morana.

Art. 2. I pagamenti in favore di ciascun Comune saranno fatti me diante mandati sul fondo che verrà inscritto nel bilancio generale dell Stato (Ministero delle Finanze).

N. 26.

Regio Decreto 21 agosto 1870, nº 5834, concernente il paga mento alle Provincie dei quindici centesimi della Tass Governativa principale sui Fabbricati.

Art. 1. L'ammontare dei quindici centesimi della tassa governativ principale, imposta sui fabbricati in ciascuna Provincia, che lo Stat cede alle Provincie, sarà liquidato in base ai ruoli dati in riscossion dall'Amministrazione.

Art. 2. Il pagamento a favore di ciascuna Provincia sarà fatto in rat semestrali, mediante mandati sul fondo che verrà inscritto nel bilanci generale dello Stato (Ministero delle Finanze).

Art. 3. L'ammontare dei quindici centesimi della quota inesigibi sarà sottratto dai pagamenti eventuali a misura che sono liquidate l quote stesse.

N. 27.

Legge 16 giugno 1871, nº 260, all. *B*, per il conguaglio dell'Imposta Fondiaria fra la Provincia Romana e le altre Provincie del Regno.

Art. 1. Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustic già soggette all'imposta fondiaria nella sezione catastale romana (attua provinciale di Roma) è fissato in lire 3,329,223. — Però nell'anno 18 il detto tributo è limitato in lire 2,989,764 e nell'anno 1873 e sino a c il riparto dell'imposta fondiaria è fatto secondo l'art. 1 della legge d 28 maggio 1867, nº 3719, il detto tributo è limitato in lire 3,195,003.

Art. 2. Il contingente di cui all'articolo precedente, sarà applica in ragione dell'estimo censuario riveduto. — Il Governo provvede entro il corrente anno alla pubblicazione ed attivazione dello stes estimo riveduto e darà le norme per le risoluzioni dei reclami — L'aumen o diminuzione che in detto estimo risulterà dall'esito dei reclami, mod ficherà proporzionalmente il contingente fissato coll'articolo precedent

Art. 3. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzio dall'imposta sui terreni, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguen immobili: 1º I cimiteri e le loro dipendenze; 2º I terreni demaniali del Stato, costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze; 3º L'alv dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natu affatto improduttivi: 4º Le strade nazionali, provinciali e comunali, piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli imm bili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubbli

ervizio gratuito. — Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si .ccorderà una diminuzione proporzionata sul contingente stabilito all'art. 1.

Art. 4. Dal 1° gennaio 1872 l'imposta di contingente sarà applicata , tutti gli altri fondi rustici fin qui esenti, di qualunque natura e pertiienza. — L'aliquota d'imposta su questi beni sarà quella che risulterà . carico dei beni già soggetti all'imposta, ed il suo ammontare formerà .umento al contingente fissato all'art. 1. — Essi però pagheranno per . 1872 soltanto due terzi.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze darà le disposizioni necessarie per tabilire sui fondi rustici ammessi in catasto e non censiti una imposta naloga a quella gravante i beni censiti. — Il prodotto dell'imposta sui erreni non censiti andrà in disgravio del contingente sopra stabilito.

Art. 6. Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio moderazione accordata ai particolari, od in altro modo non esigibili, iranno compensate all'Erario nell'anno successivo in aggravio del continente stabilito per la Provincia. — Tali reimposizioni non potranno però ccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

Art. 7. Dal 1° gennaio 1872 cesseranno di aver vigore i diversi titoli 'imposta fondiaria fin qui vigenti per conto dello Stato, nella Sezione Provincia di Roma; cioè imposta principale, decimo per le strade izionali, ventesimo pel nuovo catasto, centesimo già destinato per la edificazione delle Basilica Ostiense. — Parimente da detta epoca cessa aver vigore la tassa a carico dei Comuni di lire 510,936.54 stabilita il Sovrano Editto Pontificio del 7 ottobre 1866.

Art. 8. Dallo stesso giorno 1° gennaio 1872 entreranno in vigore nella 'ovincia di Roma le leggi per la unificazione d'imposta sui fabbricati . gennaio 1865, n° 2136, ed 11 agosto 1870, n° 5784, all. *F*; come pure irt. 1 della legge 11 maggio 1865, n° 2276, salvo il disposto dell'ultimo inea dell'art. 4 rispetto ai fabbricati già esenti.

Art. 9. All'imposta principale sui terreni e sui fabbricati saranno plicati i decimi addizionali in corso nelle altre Provincie del Regno.

Art. 10. Finchè non sia attuato il sistema uniforme di percezione del ibuto fondiario in ogni parte del Regno, lo Stato si rimborserà nella rovincia di Roma delle spese di riscossione mediante l'addizionale di entesimi 3 per ogni lira di tributo principale.

Art. 11. Col 1° gennaio 1872 andrà pure in vigore in detta Provincia l legge sulle volture catastali dell'11 agosto 1870, n° 5784, all. *G*, e la lgge del 3 maggio 1871, n° 202, serie 2ª. — Il termine del quale è parola l'articolo 1 della legge del 3 maggio 1871, n° 202, serie 2ª, scadrà il giugno 1872.

Art. 12. Per l'attivazione dell'estimo riveduto dei terreni e per l'accertnento della rendita dei fabbricati nella Provincia di Roma è autorizza la spesa di lire 100,000 nel bilancio del 1871.

Art. 13. Provvisoriamente, fino a che non saranno esecutorii i ruoli d 1872, la riscossione delle imposte sui terreni e sui fabbricati sarà oerata sui rispettivi ruoli dell'anno 1871, salvo il supplemento od il cnpenso del meno o del più pagato.

N. 28.

Legge 23 giugno 1873, n° 1444.

Art. 1. Chi omette di fare la denunzia nei termini e modi stabiliti dae leggi per le imposte sui redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, che chi denunzia il reddito in somma minore di quella che sia per

risultare dal definitivo accertamento, incorre in una sopratassa corri-spondente alla metà dell'imposta erariale di un anno sul reddito noi denunziato o denunziato in meno.

Art. 2. Non incorre nella sopratassa per omissione chiunque abbi: tralasciato di denunziare un reddito stato precedentemente accertatc sia per denunzia già fatta, sia d'ufficio. Il passato accertamento terr luogo della denunzia anche agli effetti della presente legge. Conseguer temente se il reddito del precedente risulti minore del nuovo accerta mento, si incorre nella sovratassa per denunzia inesatta.

Art. 3. Nei redditi di ricchezza mobile incerti o variabili, e, trann il caso di simulazione nel titolo di locazione, nei redditi di fabbricat la sopratassa è misurata sulla imposta corrispondente alla differenza fr il reddito dichiarato, aumentato del terzo, ed il reddito accertato.

Art. 4. In ogni caso che la omissione venga riparata con la denunzi: la quale non abbia ritardato oltre i 30 giorni dal termine fissato dall legge, o che l'accertamento del reddito resti concordato fra il contr buente e l'Agente, o che il contribuente accetti gli aumenti o le inscr zioni di reddito fatti d'ufficio dalle Commissioni di primo grado, . sopratassa è dalla metà ridotta al quarto d'imposta.

Art. 5. La sopratassa è liquidata dall'Agente dopo accertato irretra tabilmente il reddito, ed ei la notifica al contribuente, al quale, ent due mesi dalla ricevuta notificazione, è aperto l'adito al tribunale civi del luogo dove l'imposta deve essere pagata, senza pregiudizio del ricor in via gerarchica. — Le notificazioni si faranno dal serviente comuna con relazione da lui sottoscritta nei modi e nelle forme prescritte p la notificazione delle dichiarazioni d'ufficio. — I richiami per lo spei mento dell'azione giudiziale si notificheranno all'Intendente di Finan nella persona dell'Agente delle tasse.

Art. 6. Esaurito il procedimento, o trascorso il termine assegna nel precedente articolo, le sopratasse si iscrivono in ruoli distinti quelli delle imposte, e anche questi ruoli, resi esecutorî dal Prefett sono dati a riscuotere agli esattori delle imposte dirette con le norm i privilegi e col medesimo aggio stabiliti per le imposte. Quest'ag sarà a carico dell'Erario.

Art. 7. La pena dalla legge inflitta al contribuente che senza legitti e giustificata causa non si presenti personalmente o per mezzo di un s mandatario nel termine assegnatogli dall'avviso, all'Agente o alle Comm sioni, è dalle lire 5 a 200, ridotta a lire 5 a 50. — A pena uguale soggetto il contribuente che nega ad alcuno dei membri delle Comm sioni, all'Agente o ad un suo rappresentante, la visita dei luoghi e esibizione dei titoli, e quanto alle società anonime o in accomandita p azioni, dei libri d'amministrazione secondo l'obbligo della legge d'impos

Art. 8. La presente legge nelle disposizioni più favorevoli ai cont buenti, si applica anche ai casi passati non per anche definitivame giudicati o transatti negli ultimi accertamenti.

Art. 9. Nulla è innovato all'obbligazione di denunziare i fabbric esenti ed alla solidalità del conduttore nel caso di simulazione nel tit di locazione. — È abrogata ogni disposizione contraria alla presente leg

N. 29.

Legge 23 giugno 1873, n° 1445 (serie 2ª), che stabilisce un solo ruolo per le Imposte Dirette erariali, e le Sovraimposte provinciali e comunali.

ARTICOLO UNICO.

Un solo ruolo sarà fatto per le imposte dirette erariali e le sovraimposte provinciali e comunali.

Dalle Provincie e dai Comuni al primo novembre dovranno ssere comunicate al Prefetto le aliquote delle sovraimposte già la essi stanziate per l'anno avvenire, e sulle quali i Comuni bbiano già riportata l'approvazione della Deputazione provinciale, uando ne sia il caso, ai termini di legge.

A spese delle Provincie e dei Comuni che oltre il 1° novembre bbiano ritardato di comunicare al Prefetto l'aliquota, potrà essere atto un ruolo delle sovraimposte separate dal ruolo delle imposte irette.

N. 30.

egio Decreto 31 agosto 1873, n° 1566, che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge 23 giugno 1873, n° 1444.

ART. 1. La sopratassa per omessa od inesatta denuncia dei redditi lla ricchezza mobile e dei fabbricati, è liquidata e commisurata sulla nposta erariale dell'anno a cui rilevasi l'accertamento.

ART. 2. Non si applica la sopratassa quando il fabbricato o il reddito ricchezza mobile fu dichiarato indebitamente come esente da imposte, quando il reddito fu erroneamente classificato nella scheda di dichiazione, o quando fu proposta qualche detrazione di passività o di spese n ammesse dalla legge.

ART. 3. Nell'accertamento dei redditi dei fabbricati si fa, come nello certamento dei redditi di ricchezza mobile, constare del concordato a il contribuente e l'Agente mediante dichiarazione sulla scheda firnta da entrambi.

ART. 4. Nell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, laddove l'imponibile non superi le lire 500, e perciò debbasi ridurre di 100 lire, di esta riduzione si terrà conto anche nella liquidazione della sopratassa.

ART. 5. Per le omissioni di denuncia e per la denuncia in somma nore relative ai redditi sôrti nel corso dell'anno, la sopratassa si mmisura alla imposta dovuta per la frazione d'anno, per la quale il ldito è stato tassato.

ART. 6. Le notificazioni di cui nell'art. 5 della legge del 23 giugno 1873 n° 1444, sono fatte con le forme prescritte dall'art. 85 del Regolament del 25 agosto 1870, n° 5828. — Il serviente comunale, a piè dell'atto d notifica, dichiara il giorno, il luogo e la persona a cui lo consegna, sottoscrive questa sua dichiarazione, della quale rilascia un altro original all'Agente delle imposte.

ART. 7. I ruoli delle sopratasse sono riscossi alla scadenza delle rat d'imposta, quando siano pubblicati nell'anno stesso al quale si riferisc l'imposta. — Quando i ruoli delle sopratasse vengono pubblicati trascors l'anno al quale si riferiscono, le sopratasse sono pagate alla scadenz delle due rate d'imposta immediatamente successive alla pubblicazion dei ruoli.

ART. 8. L'applicazione delle pene stabilite nell'art. 7 della legge de 23 giugno 1873, n° 1444, sarà fatta dall'Autorità giudiziaria con le norm delle vigenti leggi, ad istanza dell'Agente, e giusta il processo verbal redatto dal medesimo, o dal Presidente della Commissione, secondo casi. — La riscossione sarà effettuata a cura dei Ricevitori del Registr nei modi stabiliti per le pene pecuniarie. Nella stessa guisa sarà appl cata e riscossa la pena stabilita dall'art. 6 della legge 11 agosto 187 all. *F*, n° 5784.

ART 9. Le sopratasse incorse dai contribuenti nei passati accerta menti, che non furono definite con sentenza passata in giudicato, ovver pagate, o in altro modo transatte, devono essere liquidate nuovamen nella misura più favorevole fissata dalla legge del 23 giugno 1873, nu mero 1444, ed applicate nei modi e con le forme stabilite da essa e d presente Decreto.

ART. 10. Sono abrogate le disposizioni dei Regolamenti del 25 e d 28 agosto 1870, n° 5828 e 5832, contrarie al Decreto.

N. 31.

Legge 14 giugno 1874, n° 1961 (Serie 2ª) concernente l'av cazione allo Stato dei 15 centesimi dell'Imposta sui Fa bricati già assegnati alle Provincie.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. **1**. Dal 1° gennaio 1875 cessa di avere effetto la dispos zione dell'art. 14 dell'alleg. *O* della legge 11 agosto 1870, n° 578

ART. **2**. Le spese facoltative dei Comuni, delle Provincie e d Consorzi loro debbono avere per oggetto servizi ed uffizi di ut lità pubblica entro i termini della rispettiva circoscrizione amm nistrativa.

ART. **3**. L'aumento dei centesimi addizionali sull'imposta fondiar oltre il limite massimo fissato dalla legge, e salva la disposizio dell'alinea dell'articolo 15, allegato *O*, della legge 11 agosto 187 n° 5784, non sarà concesso ai Comuni dalla Deputazione provi ciale, se non è destinato a spese obbligatorie, o a spese facoltati

che dipendano da impegni precedenti alla pubblicazione di questa legge ed abbiano carattere continuativo.

Trattandosi di spese obbligatorie la Deputazione provinciale non concederà il detto aumento, se non è tenuto nei limiti del necessario per eseguire le disposizioni della legge.

ART. **4**. Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le lire 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Non si potrà deviare dal progetto, nè variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio.

ART. **5**. I Bilanci comunali e ogni deliberazione dei Consigli comunali che aumenti l'imposta non potranno mai essere resi esecutori a sensi dell'art. 133 e dell'art. 134 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, se non venti giorni dopo la loro presentazione al Prefetto o al Sotto-prefetto.

Vedansi gli art. 144 e seg. del testo unico per la legge comunale e provinciale del 10 gennaio 1889, n. 5921.

ART. **6**. Il numero 2 dell'articolo 139 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, è modificato come segue:

2. Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al Comune.

Il reclamo potrà esser presentato fino al giorno in cui la deliberazione comunale divènti esecutoria.

La Deputazione, sentito il Consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

ART. **7**. La facoltà concessa ai Comuni dalla seconda parte dell'articolo 192 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, di ricorrere ai Prefetti contro le deliberazioni dei Consigli provinciali che ne aumentino l'imposta, è accordata quando i Comuni ricorrenti insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte alle Provincie, o siano in numero non minore di dieci.

ART. **8**. Dal 1° gennaio 1875 cessa di essere obbligatoria pei Comuni la spesa della Guardia Nazionale.

Con altra legge sarà provveduto al riordinamento della Milizia comunale a carico del Governo.

ART. **9**. I Comuni avranno la facoltà di tassare con applicazione di bolli le fotografie che sono messe in vendita. Detti bolli saranno graduali da 5 a 50 centesimi.

ART. **10**. I Comuni avranno facoltà d'imporre una tassa sopra le insegne e qualsiasi forma d'avvisi o indirizzi relativi all'esercizio di professioni, industrie e commerci.

La tassa potrà essere stabilita da centesimi 5 a centesimi 50 per ogni lettera scritta nell'insegna, e da centesimi 10 a lire 1 per ogni altro segno, fregio, stemma o emblema.

La tassa potrà essere del doppio per le insegne scritte in lingua straniera.

Vedasi il Regolamento per l'applicazione delle tasse comunali sulle fotografie e sulle insegne, approvate col R. Decreto 22 ottobre 1874, n. 2185

Art. **11**. Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.

I Regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date dal Decreto sopraccennato e dovranno essere approvati dalla Deputazione provinciale.

Art. **12**. I Comuni terranno gli atti dello stato civile in registri stampati con moduli che saranno stabiliti con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, in modo uniforme per tutto il Regno.

Art. **13**. L'avocazione allo Stato dei 15 centesimi sui fabbricati, di cui all'articolo 1, sarà fatta in tre anni a partire dal 1° gennaio 1875, e per una terza parte in ciascun anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 14 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti.
G. Cantelli.

V° *il Guardasigilli*
Vigliani.

N. 32.

Legge 6 giugno 1877, n° 3864. — Modificazioni alle leggi di Imposta sui Fabbricati.

Art. **1**. Nell'anno 1878 si farà una revisione generale dei redditi dei fabbricati, secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, n° 21[?], della legge 11 agosto 1870, all. *F*, n° 5784, e della presente.

I redditi risultanti dalla detta revisione serviranno di base per l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1879.

Art. **2**. Non più tardi del 31 dicembre 1877 saranno notificati per mezzo di scheda, ai possessori di fabbricati non permanentemente esenti da imposta, i dati compresi nei registri catastali formati in esecuzione dell'art. 3 dell'all. *G* della legge 11 agosto 1870, omesso solamente il reddito.

L'Agente delle imposte invia le schede al Sindaco, il quale con manifesto che resterà affisso per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio, notifica che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e invita i possessori di fabbricati a ritirarle.

I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale, debbono farne richiesta al Sindaco.

Art. 3. I possessori inscrivono nella scheda i fabbricati non permanentemente esenti che l'Agente avesse omessi e i dati che mancassero, indicano le variazioni che credono di loro interesse, e aggiungono il reddito separatamente per ciascun fabbricato.

Art. 4. Le schede debbono essere consegnate, entro il febbraio 1878, all'Agente pei fabbricati posti nei Comuni capoluoghi di agenzia, e al Sindaco pei fabbricati posti negli altri Comuni.

Coloro che non consegnano la scheda nel detto termine, ovvero la consegnano senza inscrivervi reddito o senza variazioni negli altri dati, si ritengono avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato e i dati contenuti nei registri catastali.

Art. 5. L'Agente procede alle rettificazioni e alle inscrizioni d'ufficio, e quindi forma una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati e i redditi denunziati, confermati, rettificati, inscritti d'ufficio o concordati.

La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di 30 giorni, e con manifesto del Sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore in cui gl'interessati possono esaminarla.

Art. 6. Indipendentemente dalla pubblicazione di cui nel precedente articolo, ed anche durante la pubblicazione stessa, l'Agente delle imposte notificherà individualmente a ciascun possessore le rettificazioni o le inscrizioni d'ufficio che lo riguardano.

Entro il termine di 20 giorni da quello in cui tale notificazione fu a ciascun possessore fatta, egli ha facoltà di ricorrere alla Commissione comunale e consorziale contro le rettificazioni e le inscrizioni d'ufficio.

I ricorsi si presentano all'Agente, al quale però, pei fabbricati posti nei Comuni non capoluoghi di Agenzia, si possono trasmettere per mezzo del Sindaco. L'Agente invia alla Commissione i ricorsi insieme alla tabella, aggiungendo nella medesima le variazioni che fossero avvenute per nuovi concordati.

Art. 7. Per i giudizi relativi alla imposta sui fabbricati sono aggiunti alla Commissione provinciale un ingegnere nominato dal Governo ed un ingegnere nominato dal Consiglio provinciale.

Art. 8. Al n° 4 dell'art. 2 della legge del 26 gennaio 1865, n° 2136, è sostituito il seguente:

4° Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali coi loro accessorii, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:

a) All'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

b) Al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione, o alimentato da quei terreni;

c) Alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, non che alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi, che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Art. 9. Il Governo del Re provvederà con Decreto Reale a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1877.

VITTORIO EMANUELE

Depretis.

N. 33.

R. Decreto 24 agosto 1877, n° 4024. — Regolamento per l'Imposta sui Fabbricati.

Viste le leggi 14 luglio 1864, n° 1831; 26 gennaio 1865, n° 2136, e 11 maggio di detto anno, numero 2276; — visto il Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023; — viste le leggi 28 maggio 1867, numeri 3717, 3718, 3719, e 26 luglio 1868, n° 4513; — vista la legge 11 agosto 1870, n° 5784, all. *F;* — vista la legge 23 giugno 1873, n° 1444 (Serie 2ª); — vista la legge 14 giugno 1874, numero 1940 (Serie 2ª); — viste le leggi 6 giugno 1877, n° 3684 (Serie 2ª) e 23 giugno 1877, n° 3903 (Serie 2ª); — sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze; udito il parere del Consiglio di Stato; sentito il Consiglio dei Ministri: — abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

È approvato l'unico Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1877.

Regolamento per l'Imposta sui Fabbricati.

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. **1**. Dovranno essere dichiarati agli effetti dell'imposta stabilita per legge, i fabbricati ed ogni altra stabile costruzione di qualsiasi materiale non permanentemente esenti da imposta.

ART. **2**. Il reddito netto dei fabbricati e di ogni altra stabile costruzione, si determina detraendo dal reddito lordo dei medesimi, a titolo di riparazioni, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, un terzo per gli opifici e un quarto per ogni altro fabbricato, o altra stabile costruzione.

ART. **3**. Sono considerate come opifici:

a) Tutte le costruzioni o porzioni di costruzioni; destinate specialmente ad un'industria o manifattura esercitata per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione, come mulini, cartiere, magli e simili; formate in guisa che non possono servire ad altri usi manifatturieri o industriali oltre quelli ai quali sono destinate, come forni, fonderie, fornaci da laterizi e simili;

b) I ponti soggetti a pedaggio, i mulini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scafe e ogni altra costruzione galleggiante assicurata a punti fissi nel suolo.

ART. **4**. Sono considerate come costruzioni rurali esenti permanentemente da imposta ai termini di legge le costruzioni o porzioni di costruzioni coi loro accessorii, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:

a) All'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi anche per tali i guardiani

o custodi dei fondi, del bestiame o degli edifizi rurali, non coloro che col nome di capisquadra, sorveglianti campari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri o gli operai al lavoro;

b) Al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione, o alimentato da quei terreni;

c) Alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrarii dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

CAPO II.

Della formazione delle schede e delle dichiarazioni.

Art. 5. L'Agente delle imposte colla scorta dei registri catastali e dei relativi documenti che egli abbia, compila per ciascun Comune le schede di tutti i possessori di fabbricati e di ogni altra stabile costruzione non permanentemente esenti da imposta.

Nelle schede devono comprendersi tutte le indicazioni risultanti dai registri catastali, eccetto quella del reddito.

Art. 6. Compilate le schede, e non più tardi del 20 dicembre 1877, l'Agente delle imposte le invia al Sindaco, il quale ne dà ricevuta mediante restituzione dello stampato analogo munito di sua firma e portante indicazione della data della ricezione.

Il Sindaco, ricevute le schede, notificherà al pubblico con manifesto, da restare affisso all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi, che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e che i possessori di fabbricati sono invitati a ritirarle.

I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale debbono farne richiesta al Sindaco il quale ne avverte l'Agente delle imposte.

L'Agente provvede nel caso che siavi stato omissione o dimenticanza per parte sua, e in ogni caso trasmette al Sindaco delle schede in bianco per porle a disposizione dei richiedenti.

La notificazione del Sindaco non potrà essere fatta più tardi del 31 dicembre 1877.

Art. 7. Sono obbligati a ritirare le schede e a fare la dichiarazione:

a) I proprietari, per i fabbricati di loro dominio quand'anche questo sia risolubile;

b) Gli utilisti o livellari, per i fabbricati enfiteutici, e i possessori a titolo di locazione perpetua per i fabbricati condotti in affitto;

c) Gli usufruttuari, gli usuari, e gli aventi diritto di abitazione, per i fabbricati di cui hanno l'usufrutto, l'uso o il diritto di abitazione;

d) Il comproprietario incaricato dell'amministrazione dei fabbricati indivisi, o in mancanza di speciale amministrazione, tutti i comproprietari in solido;

e) Il marito, per i fabbricati dotali da esso amministrati e goduti, e per gli altri proprii della moglie con lui convivente, quando sono da esso amministrati;

f) Il padre o la madre, per i fabbricati dei figli soggetti alla loro potestà;

g) I tutori e curatori, per i fabbricati dei minori;

h) I tutori, curatori o amministratori, per i fabbricati degli interdetti, degli assenti, delle eredità giacenti e in genere per tutti i fabbricati affidati alla loro amministrazione;

i) I beneficiati, economi, amministratori e rappresentanti legali, per i fabbricati dei benefizi, delle Corporazioni, degli Istituti pubblici, delle Società e degli Enti morali.

Art. 8. Le dichiarazioni possono essere fatte dagli Agenti, rappresentanti o procuratori dei possessori di fabbricati.

Il mandato, la procura e l'incarico può risultare per atto pubblico o privato in originale o in copia o anche semplicemente per lettera.

Il detto documento deve essere annesso alla scheda; e in caso di dichiarazioni fatte in più Comuni nell' interesse dello stesso possessore, basterà allegarlo ad una di esse e richiamarlo nelle altre.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da chi ha obbligo o ebbe incarico di farla, e indicare la data e il luogo in cui viene fatta.

Il dichiarante che non sappia scrivere può far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà, attestando di ciò fare alla presenza e per incarico dell'interessato.

Può anche fare la sua dichiarazione orale al Sindaco o all' Agente o ad un loro supplente, da cui verrà riportata sopra una scheda firmata da essi alla presenza del dichiarante medesimo.

Per i contribuenti che non hanno domicilio nel Comune, o che sono domiciliati all'estero, le dichiarazioni devono essere fatte dai loro agenti, procuratori, rappresentanti o soci.

Art. 9. Devono essere dichiarati

a) I fabbricati e ogni altra stabile costruzione di qualsiasi materiale non permanentemente esenti da imposta;

b) Le costruzioni indicate nella lettera *b* dell'art. 3;

c) Le porzioni dei fabbricati in costruzione divenute abitabili o servibili;

d) Le aree o i suoli che formano parte integrante di un fabbricato, o concorrono a determinarne l'uso o la rendita, come cortili, giardini, aje, gore.

Tutti gli stabili sovraccennati devono essere dichiarati, ancorchè siene temporaneamente esenti dall'imposta.

Art. 10. La dichiarazione deve, nella intestazione, contenere:

Il cognome, il nome, la paternità e la residenza del possessore e il titolo del possesso, cioè se di proprietà, enfiteusi, locazione perpetua, usufrutto, uso o diritto di abitazione;

Nel caso di enfiteusi, locazione perpetua, usufrutto, uso o diritto di abitazione anche il cognome e il nome del domino diretto o del proprietario;

Trattandosi di benefizi, di cappellanie o di altri stabilimenti ecclesiastici, dopo il titolo del benefizio o della cappellania, il cognome e il nome del beneficiato, cappellano, economo o amministratore;

Trattandosi di genitori, mariti, tutori e amministratori, anche il cognome e nome di essi;

Nel caso di comproprietà anche il cognome e nome degli altri comproprietari;

Trattandosi di agenti, procuratori e rappresentanti, anche il loro cognome, il nome e la residenza;

Per le Società, gli Istituti pubblici, e gli altri Enti o Corpi morali, la loro denominazione e la sede.

Art. 11. Nella dichiarazione deve altresì indicarsi distintamente per ciascun fabbricato:

a) La natura, l'uso e la destinazione;

b) La situazione, cioè se nel capoluogo del Comune, ovvero nel territorio esterno, e in quale regione, sezione o rione, isolato, via, calle contrada o vicolo;

c) Il numero civico della porta ove esista;

d) Il numero delle stanze o vani di ciascun piano, distinguendo i piani del fabbricato cogli appellativi di sotterraneo, piano terreno, piano primo, piano secondo, terzo, ecc., soffitta, e comprendendo nella enumerazione dei piani anche i mezzanini;

e) Il numero catastale della mappa o della sezione, e la superficie in misura metrica decimale.

ART. 12. I possessori inscrivono nella scheda i fabbricati non permanentemente esenti che l'Agente avesse omessi, e i dati che mancassero, indicando le variazioni che credono di loro interesse, e aggiungono il reddito separatamente per ciascun fabbricato.

ART. 13. Se i fabbricati sono affittati, il reddito da dichiararsi è quello risultante dagli affitti in corso.

Per altro se la pigione è minore di quella che si attribuirebbe al fabbricato in confronto degli affitti in corso per altri fabbricati in simili condizioni, il reddito da dichiararsi è quello di cui il fabbricato sia suscettivo; della qual circostanza il dichiarante fa cenno nella colonna delle osservazioni.

Si deve unire alla scheda a scrittura di locazione una copia di essa in carta libera; se non vi è scrittura deve essere presentata una dichiarazione, parimenti in carta libera, firmata dal locatore e dall'inquilino, che descriva l'edificio o la parte di esso locata, ed indichi la relativa pigione.

Ove il dichiarante si trovi nell'impossibilità di avere la firma dello inquilino, deve farne espressa menzione nella dichiarazione, ed indicarne i motivi.

ART. 14. Per i fabbricati non affittati deve dichiararsi il reddito presunto che si determina con le norme seguenti:

a) Per i fabbricati ordinariamente capaci di dare un reddito effettivo questo si determinerà comparativamente alla pigione dei fabbricati posti in condizioni analoghe nello stesso Comune se ve ne siano, od in Comuni circostanti, tenendo a calcolo le differenze provenienti dalle diverse condizioni economiche o da circostanze eccezionali;

b) Ai fabbricati che per la loro destinazione o particolare costruzione non siano paragonabili con altri consimili, dei quali sia noto il reddito, come convitti, collegi, spedali, teatri, luoghi di delizie e simili, sarà attribuito quel reddito che si potrebbe cavarne affittandoli o nel loro stato attuale o per qualunque altro uso di cui siano o possano essere capaci.

ART. 15. Dal reddito dichiarato con le norme precedenti il possessore non può far alcuna detrazione per decime, canoni, livelli, fitti d'acque, debiti, pesi ipotecari o censuari, nè per sfitti o altre perdite eventuali, nè per spese di riparazione, di mantenimento o altre simili, salvo il disposto dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1865.

ART. 16. Trattandosi di fabbricati pei quali nel dicembre 1877 non scada il periodo d'esenzione temporanea, il possessore ne farà menzione nella scheda, e indicherà, quanto ai fabbricati nuovi, il tempo da che furono resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, e quanto agli altri, il titolo, la decorrenza e la durata dell'esenzione medesima.

ART. 17. I possessori, i quali esercitano in un fabbricato un'industria produttiva di reddito di ricchezza mobile, dichiareranno il reddito fondiario del fabbricato, secondo le norme stabilite, e nella colonna delle osservazioni faranno menzione della industria che vi si esercita.

ART. 18. Il reddito da attribuire ad un fabbricato posto nel territorio di più Comuni contermini deve esser dichiarato per intero nel Comune ove è situata la maggior parte del fabbricato stesso; e quando le parti sieno eguali, sarà dichiarato nell' uno o nell'altro Comune a scelta del possessore.

In questa dichiarazione il possessore deve fare un prudenziale riparto del reddito fra i Comuni nel territorio dei quali è posto il fabbricato.

ART. 19. Le schede devono essere consegnate, entro il febbraio 1878, all'Agente pei fabbricati posti nei Comuni capoluoghi di agenzia ed al Sindaco per fabbricati posti negli altri Comuni.

Coloro che non consegnano la scheda nel detto termine, ovvero la consegnano senza inscrivervi reddito o senza variazioni negli altri dati, si ritengono avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato e i dati contenuti nei registri catastali.

Art. 20. Il rinvio delle schede fatto per la posta al Sindaco e allo Agente delle imposte gode franchigia.

Il Sindaco e l'Agente hanno obbligo di dare o spedire a chi consegna o invia la scheda una ricevuta staccata da un registro a matrice.

Il Sindaco invia giorno per giorno all'Agente le schede trasmesse all'ufficio comunale, unendovi le osservazioni che crede opportune e un elenco in due esemplari, uno dei quali firmato dall'Agente e restituito al Sindaco resterà nell'ufficio comunale a prova della eseguita trasmissione.

CAPO III.

Della revisione delle dichiarazioni e della formazione delle tabelle.

Art. 21. L'Agente, ricevute le dichiarazioni dei possessori, procede alle seguenti operazioni:

a) Riscontra se siano fondate le variazioni che avesse fatte il possessore sulla scheda tanto nella intestazione nominativa, quanto nella descrizione dei fabbricati, e procede alle opportune rettificazioni, ove d'uopo, in concorso degli interessati;

b) Verifica se i fabbricati che il possessore avesse qualificati come rurali o esenti per altro titolo, sieno effettivamente o interamente tali:

c) Accerta se la qualificazione d'opificio che il possessore avesse data al fabbricato sia bene applicata;

d) Esamina i redditi dichiarati dai possessori, aggiungendo gli omessi, e rettificando gli inesatti così per gli stabili affittati come per i non affittati, compresi quelli indicati negli articoli 18 della legge 26 gennaio 1865, e 9 della legge 11 agosto 1870, e negli articoli 17 e 18 del presente regolamento;

e) Determina per le nuove costruzioni e per le altre temporaneamente esenti, il tempo da cui dovranno essere assoggettate alla imposta;

f) Fa d'ufficio la dichiarazione per quei possessori che non la fecero nel tempo prefisso;

g) Ordina alfabeticamente e numera progressivamente per ciascun Comune le dichiarazioni fatte dai possessori o d'ufficio.

Art. 22. Per norma delle sue operazioni l'Agente può:

a) Richiedere ai pubblici uffici un estratto dei documenti che gli possono abbisognare;

b) Intimare al possessore di comparire in persona o per mezzo di un mandatario a fornire dilucidazioni o prove;

c) Accedere negli edifizi o farvi accedere un suo rappresentante;

d) Chiamare presso di sè per consultarlo qualunque individuo creda atto a fornirgli informazioni.

Art. 23. I Capi d'uffici governativi, provinciali e comunali e i rappresentanti di Corpi morali devono rilasciare gratuitamente gli estratti dei documenti, e dare le notizie che l'Agente richiegga per l'adempimento del suo incarico.

Art. 24. I possessori o altri individui che l'Agente chiami innanzi a sè per avere dilucidazioni, prove o informazioni devono, mediante lettera da trasmettersi nel modo indicato dall'articolo 30, essere avvertiti del luogo, del giorno e dell'ora in cui saranno uditi.

Art. 25. Nel procedere alla visita dei fabbricati, l'Agente o il suo rappresentante deve essere munito di un attestato del Sindaco locale da cui consti della qualità della persona e dello scopo della visita.

Per tale visita deve, in caso di opposizione, essere assistito dal Sindaco o da un Consigliere comunale.

Art. 26. Rivedute le dichiarazioni a termini dell'art. 21, l'Agente delle imposte forma per ciascun Comune una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati ed i redditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'ufficio o concordati.

Questa tabella è dall'Agente trasmessa al Sindaco non più tardi del

15 maggio 1878 con nota missiva in doppio esemplare, uno dei quali deve essergli restituito firmato dal Sindaco, coll'indicazione della data in cui gli pervenne.

La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di trenta giorni e con manifesto del Sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.

Art. 27. Incombe all'Agente di invigilare, perchè la pubblicazione della tabella sia fatta nel termine stabilito, e di promuovere direttamente dal Prefetto o dal Sotto-prefetto, in caso di ritardi o di rifiuti, i provvedimenti d'ufficio.

Art. 28. Fatta la pubblicazione della tabella, il Sindaco deve rinviarla all'Agente delle imposte con dichiarazione della seguìta pubblicazione.

Il rinvio dev'esser fatto con lettera in due esemplari, uno dei quali firmato dall'Agente e restituito al Sindaco, resterà nell'ufficio comunale in prova di ricevuta.

Art. 29. Quando l'Agente abbia fatta la dichiarazione d'ufficio, o aggiunti altri redditi ai dichiarati, o modificati questi o il loro reparto, o variata la scadenza del periodo d'esenzione, o ritenuti per urbani i fabbricati dichiarati come rurali, o soggetti ad imposta quelli dichiarati come esenti, o non abbia ritenuti per opifici i fabbricati dichiarati come tali, deve indipendentemente dalla pubblicazione della tabella ed anche durante la pubblicazione stessa, darne individualmente notificazione a ciascun possessore. Tale notificazione non dovrà precedere di oltre dieci giorni la pubblicazione della tabella.

L'Agente può concordare coi possessori l'ammontare del reddito e ciò tanto nel caso in cui non abbia ancora proceduto a dichiarazione o rettificazione d'ufficio, quanto nel caso che abbia già notificato la dichiarazione o la rettificazione. Dell'accordo farà constare mediante dichiarazione tassativa datata e sottoscritta da entrambi a pena di nullità.

Se il possessore non sappia o non possa scrivere, ne è fatta menzione dall'Agente, e terrà luogo della firma del possessore quella di due testimoni.

L'incarico o il mandato a concordare per altri l'accertamento deve risultare da un atto o lettera anche in carta semplice, che rimane negli atti d'ufficio. Il reddito concordato è definitivo salvo il disposto dell'art 41.

Art. 30. Le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio devono, indipendentemente dalla pubblicazione delle tabelle, essere notificate ai contribuenti con avviso.

Le notificazioni sono eseguite dai servienti o messi comunali: è però in facoltà del Ministro delle Finanze di sostituire al serviente comunale messi speciali presso le Agenzie delle città più importanti.

La notificazione è fatta mediante consegna dell'avviso alla persona del possessore. Quando la consegna non può essere fatta alla persona del possessore, l'avviso viene consegnato nella casa di sua abitazione, ad uno di sua famiglia o addetto alla casa o al servizio del possessore.

In mancanza del possessore e delle persone sovraindicate, e in caso di rifiuto di ricevere l'avviso, questo sarà affisso alla porta dell'abitazione e il messo ne fa l'attestazione.

Per le Società, Corporazioni e gli altri Enti morali, la consegna è fatta al loro rappresentante, o a chi ne fa le veci, o a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni.

Il messo ritirerà sempre la ricevuta del consegnatario; se questo non può o non vuole firmare le relazioni, il messo fa espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario.

In caso di affissione alla porta della casa del possessore, l'attestazione del messo tien luogo di ricevuta.

Quando il possessore non abbia domicilio, residenza o dimora nel Comune, l'avviso viene affisso alla porta della casa comunale per otto giorni consecutivi, e il Segretario comunale certifica la seguìta affissione sotto la firma del messo nella relazione.

Le notificazioni si fanno constare da relazioni in doppio originale, sottoscritte dal messo, nelle quali devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della notificazione, la persona a cui l'avviso fu consegnato e la qualità del consegnatario, se questi non è il possessore.

Un originale della relazione è rilasciato al possessore o al consegnatario dell'avviso, e l'altro è restituito all'Agente delle imposte.

CAPO IV.

Delle Commissioni e dei ricorsi.

Art. **31**. Per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati hanno competenza le Commissioni instituite per l'imposta di ricchezza mobile con l'aggiunta nelle Commissioni provinciali di due ingegneri nominati uno dal Governo e l'altro dal Consiglio provinciale.

Art. **32**. Contro l'operato dell'Agente il possessore può ricorrere alle Commissioni di prima istanza anche per mezzo di agenti o procuratori, o per mezzo di alcuna delle persone che a termini dell'articolo 7 devono fare per esso la dichiarazione.

I ricorsi devono essere individuali e redatti su carta bollata da centesimi 50.

Nel termine di 20 giorni dalla consegna dell'avviso o dalla scadenza degli otto giorni dall'affissione, secondo che è prescritto dall'articolo 30, i ricorsi debbono essere presentati all'Agente, al quale però pei fabbricati posti nei Comuni non capoluoghi di agenzia si possono trasmettere per mezzo del Sindaco.

Tanto l'Agente, quanto il Sindaco, quand'anche il contribuente non ne faccia richiesta, dovranno rispettivamente rilasciare ricevuta dei ricorsi prodotti, la quale è l'unico titolo che prova se il ricorso sia stato consegnato nel termine suindicato.

I ricorsi presentati al Sindaco sono da esso trasmessi all'Agente accompagnati da un elenco per doppio originale, uno dei quali firmato dall'Agente è restituito al Sindaco, e tiene luogo di ricevuta.

Devono essere comunicati all'Agente anche i documenti e gli atti prodotti dai possessori unitamente ai ricorsi.

Gli atti e documenti prodotti, che siano in contravvenzione alle leggi sul registro e bollo, devono essere dall'Agente denunziati all'ufficio del Registro.

La mancanza di ricorso entro i 20 giorni successivi alla notificazione dell'avviso o successivi alla scadenza degli otto giorni dall'affissione di cui all'art. 30, rende definitivo l'operato dell'Agente.

Art. **33**. Entro il termine di un mese dal giorno in cui li ha ricevuti, l'Agente deve spedire alla Commissione con apposito elenco in doppio esemplare i ricorsi ed allegati che gli sono pervenuti; la tabella di cui all'articolo 26, aggiungendo nella medesima le variazioni che fossero avvenute pei nuovi concordati; copia delle schede e l'originale dell'avviso con la relazione di notificazione per provare di aver notificata la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio. L'Agente sottopone alla Commissione le osservazioni e i documenti che reputerà utili.

Presso la Commissione deve essere tenuto un registro nel quale saranno notati la data dell'arrivo dell'elenco, il numero dei ricorsi e il nome dei reclamanti. Un esempare degli elenchi è restituito all'Agenzia delle imposte, firmato dal Presidente, con la indicazione delle date in cui pervenne l'elenco e in cui i ricorsi furono registrati.

Il registro è numerato e vidimato in ciascun mezzo foglio dall'Intendente di finanza o da un suo Delegato. Nell'ultima pagina di ciascun registro sarà indicato il numero dei mezzi fogli che lo compongono.

Il registro è ostensibile a richiesta tanto del ricorrente, quanto dell'Agente e dell'Ispettore delle imposte.

ART. 34. La tabella resterà depositata presso la Commissione, e l'Agente dovrà introdurvi le modificazioni e rettificazioni dipendenti da decisioni o da nuovi accertamenti.

ART. 35. La Commissione procede all'esame dei ricorsi, e dopo udita e discussa la relazione che ne è fatta, pronunzia la sua decisione sopra ciascun ricorso.

L'Agente o un suo rappresentante può intervenire alle adunanze della Commissione, ma senza voto deliberativo.

La Commissione può valersi delle facoltà indicate nell'art. 22, e quando creda utile farsi assistere da un perito, ne fa la scelta, fissandone la retribuzione. Essa però deve sentire in persona il ricorrente quando il medesimo ne faccia domanda, nel qual caso dovrà pure l'Agente essere avvisato del giorno e dell'ora in cui seguirà la discussione, affinchè vi possa intervenire.

L'avviso al contribuente ed all'Agente sarà dato dal Presidente della Commissione, e dovrà constarne dagli atti.

Il giudizio della Commissione non può estendersi oltre i limiti della contestazione salvo il disposto dell'art. 41.

ART. 36. Il giudizio della Commissione sui ricorsi deve essere pronunciato possibilmente entro trenta giorni dalla loro presentazione.

ART. 37. Il Presidente trasmette all'Agente le testuali decisioni della Commissione di mano in mano che vengono proferite, unendovi i ricorsi, le schede, i relativi documenti e un elenco in doppio esemplare delle decisioni stesse.

Uno dei due esemplari è firmato dall'Agente e restituito immediatamente al Presidente.

Compiuti i lavori della Commissione, i processi verbali, registri ed atti saranno trasmessi all'Agente che risponde della loro conservazione.

ART. 38. L'Agente ha obbligo di notificare al ricorrente la parte dispositiva della decisione inviandogli apposito avviso.

Quest'avviso è trasmesso dall'Agente al Sindaco non più tardi di sessanta giorni dalla comunicazione fatta dall'Agente stesso del giudizio della Commissione, e sarà recapitato nei modi e colle forme di cui all'articolo 30.

Possono i contribuenti chiedere all'Agente di vedere il testo della decisione.

Possono inoltre chiedere copia testuale della decisione che sarà spedita in carta semplice mediante il corrispettivo indicato al numero 8 della tariffa annessa alla legge 11 agosto 1870 sulle volture catastali.

ART. 39. Dell'estimazione del reddito complessivo di un fabbricato posto sul territorio di più Comuni è giudice in prima istanza la Commissione mandamentale o comunale del luogo in cui fu fatta la dichiarazione a termini dell'articolo 18.

Divenuto definitivo il reddito, l'Agente ne fa il riparto se sia stato omesso dal dichiarante, o lo riforma, nella proporzione da questo indicata, se il reddito accertato risulti maggiore di quello dichiarato.

Quindi notifica per lettera alle Giunte municipali interessate il reddito accertato e il relativo riparto; e pei Comuni non compresi nel suo distretto provvede a tale notificazione per mezzo delle Agenzie nel cui distretto i Comuni medesimi sono situati. Della notificazione le Giunte devono sempre accusare ricevuta per lettera.

ART. 40. Contro il riparto del reddito le Giunte municipali, entro venti giorni dalla notificazione, possono ricorrere alla Commissione mandamentale o comunale o provinciale o centrale, secondo che il fabbricato è posto in Comuni dello stesso Consorzio, o in Comuni della stessa Provincia non appartenenti allo stesso Consorzio, o in Comuni appartenenti a Provincie diverse.

Le decisioni proferite dalle Commissioni devono dall'Agente essere

notificate al possessore e alle Giunte municipali con avviso a norma dell'art. 38.

Art. 41. La Commissione di prima istanza ha sempre la facoltà di aumentare i redditi iscritti dall'Agente, e d'inscrivere i redditi di fabbricati omessi; e ciò tanto nel caso di ricorso per parte dei possessori, quanto nel caso in cui questi non abbiano reclamato, o abbiano confermato col silenzio i redditi stabiliti nel precedente accertamento, o abbiano aderito alle dichiarazioni o rettificazioni d'ufficio.

Questa facoltà cessa nelle Commissioni, quando non essendovi contestazione sul reddito tra l'Agente ed il contribuente, il reddito stesso sia stato inscritto in ruolo.

Quando la Commissione intenda valersi della suddetta facoltà deve, per mezzo dell'Agente e nei modi di che all'art. 30, notificare la proposta di aumento o d'inscrizione al possessore, il quale, entro 20 giorni dalla notificazione, può ricorrere alla Commissione stessa.

La Commissione giudica sul ricorso e la decisione è notificata con avviso e nei modi stabiliti dall'articolo sopracitato.

Decorso il termine di 20 giorni senza ricorso del possessore, la somma di reddito proposta dalla Commissione diventa definitiva.

Art. 42. Dalle decisioni delle Commissioni di prima istanza possono i possessori appellare alla Commissione provinciale entro il termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso, di cui agli articoli 38 e 41.

Può del pari appellare l'Agente, e in questo caso deve avvertirne il possessore con lo stesso avviso con cui gli notifica la parte dispositiva della decisione della Commissione di prima istanza, indicando i motivi dell'appello.

Nel termine di 20 giorni da questa notificazione, l'Agente deve presentare alla Commissione provinciale il suo appello, di cui può tener luogo la copia dell'avviso suddetto.

Sui ricorsi di cui fa cenno questo articolo, il Presidente della Commissione od un Commissario delegato dovrà indicare il giorno in cui pervennero i ricorsi e la data che porta il timbro postale del luogo da cui furono spediti i ricorsi stessi.

Art. 43. Per i ricorsi in appello verrà seguìto il procedimento segnato dagli articoli 32, 33 e 35, primo e terzo paragrafo, e 36, e le Commissioni provinciali sono investite delle stesse facoltà da quegli articoli attribuite alle Commissioni di prima istanza.

Le Commissioni provinciali non possono in verun caso pronunciare prima che siano decorsi venti giorni da quello della notificazione dell'appello.

Le loro decisioninon possono estendersi oltre i limiti della contestazione.

La dichiarazione di cui all'art. 25 sarà rilasciata dal Prefetto.

I ricorsi, sia dell'Agente sia del possessore, in appello dalle decisioni delle Commissioni devono essere corredati di tutti gli atti e produzioni del giudizio di prima istanza, comprese le decisioni stesse.

Devono essere comunicati all'Agente anche i controricorsi e i documenti prodotti dai possessori contro gli appelli da essi presentati.

La mancanza di appello, entro i venti giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione di prima istanza, rende definitive le somme di reddito da essa stabilite.

L'Intendente di finanza od un suo rappresentante ha facoltà di prendere parte alle adunanze della Commissione provinciale, però senza voto deliberativo.

La Commissione deve sentire in persona il reclamante nei casi e colle norme dell'art. 35.

Il Presidente della Commissione provinciale, compiuti i giudizii, trasmette gli atti e i verbali all'Intendente, il quale provvede per la loro conservazione.

Art. 44. Possono ricorrere alla Commissione centrale tanto gli Agenti, quanto i possessori contro le decisioni delle Commissioni provinciali

per quanto riguarda l'applicazione delle leggi e del presente Regolamento. — Non è soggetto a ricorso presso la Commissione centrale il giudizio delle Commissioni provinciali quanto alla estimazione dei redditi imponibili.

Nei ricorsi si esporranno il fatto, le questioni e i capi della decisione contestata, indicando gli articoli delle leggi o del presente Regolamento che si affermano violati o erroneamente applicati.

Per questi ricorsi i possessori e gli Agenti osserveranno quanto è prescritto per i ricorsi alle Commissioni provinciali.

La mancanza di ricorso entro i venti giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione provinciale rende definitiva la decisione medesima.

Art. 45. Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale devono indicare i motivi delle loro decisioni, ogni qualvolta pronunziano sopra questioni di diritto.

Art. 46. Per decisioni proferite dalla Commissione provinciale e dalla centrale sarà osservato il disposto dell'art. 38.

CAPO V.

Della inscrizione dei redditi nel registro catastale.

Art. 47. I redditi definitivamente accertati e ridotti a norma dell'articolo 2 saranno inscritti nel registro catastale.

Sono definitivamente accertati:

1° I redditi dichiarati o confermati col silenzio dai possessori ed ammessi dall'Agente, i redditi concordati ed i redditi dichiarati o rettificati di ufficio dall'Agente e non contestati dai possessori avanti le Commissioni di prima istanza nel termine di venti giorni dalla notificazione delle dichiarazioni o rettificazioni di ufficio, salvo in tutti i casi il disposto dell'art. 41;

2° I redditi aumentati o inscritti d'ufficio dalla Commissione di prima istanza e non impugnati avanti la Commissione stessa entro venti giorni dalla notificazione della proposta di aumento o di inscrizione;

3° I redditi determinati dalle Commissioni di prima istanza non contestati dall'Agente o dai possessori avanti la Commissione provinciale o centrale, secondo i casi, entro venti giorni dalla notificazione delle decisioni delle Commissioni di prima istanza;

4° I redditi determinati dalle Commissioni provinciali e non contestati dall'Agente o dai possessori avanti la Commissione centrale entro venti giorni dalla notificazione delle decisioni di dette Commissioni;

5° I redditi dei quali fu fatta l'estimazione in secondo grado dalle Commissioni provinciali, quando anche sia contestata nel predetto termine avanti la Commissione centrale. Non si ritengono però definitivamente accertati i redditi anzidetti, ogni qual volta vi sia ricorso entro quel termine alla Commissione centrale per violazione delle leggi o del presente Regolamento;

6° I redditi risultanti dalle decisioni della Commissione centrale.

Art. 48. Dei redditi intorno ai quali al 15 ottobre non sia ancora intervenuto il giudizio definitivo delle Commissioni, l'Agente terrà nota in apposita tabella.

Seguìto il giudizio definitivo, l'Agente procede alle occorrenti annotazioni ed inscrizioni dei redditi nel registro catastale.

Qualora fra i redditi di uno stesso possessore alcuni siano definitivamente accertati al 15 ottobre ed altri a tal tempo non lo siano ancora, si inscrivono nel registro soltanto i primi e non s'inscrivono gli altri se non quando sia intervenuto il giudizio definitivo delle Commissioni.

Art. 49. L'Agente, sulla base del riparto di cui all'art. 39, inscrive nei rispettivi registri le parti di reddito attribuite alle singole porzioni

di fabbricato situate nel territorio di Comuni del suo distretto, e per le porzioni situate nel territorio di altri Comuni, trasmette all'Agente del distretto, di cui questi fanno parte, copia della dichiarazione e del riparto.

L'Agente cui venga fatta tale trasmissione ne accuserà ricevuta e procederà tosto alle occorrenti inscrizioni.

CAPO VI.

Della formazione e pubblicazione dei ruoli.

Art. 50. L'Agente, sulla base delle risultanze del registro catastale e della tabella di cui all'art. 48, procede alla formazione del ruolo con le norme seguenti:

1° Inscrive per ordine alfabetico i contribuenti;

2° Inscrive per ciascuno di essi la somma dei redditi definitivamente accertati al 15 ottobre e dei quali all'art. 46;

3° Rispetto ai redditi non definitivamente accertati:

a) Inscrive la somma da esso proposta, quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione dei ricorsi, e le Commissioni locali non abbiano pronunziato il loro giudizio sui medesimi;

b) Inscrive la somma denunziata o confermata dal possessore, ancorchè rettificata d'ufficio, quando non siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso contro la rettificazione, salvo la facoltà d'inscrivere in ruolo suppletivo la maggior somma risultante dal giudizio della Commissione;

c) Inscrive la somma determinata dalle Commissioni di prima istanza o provinciali, se al tempo della formazione del ruolo le Commissioni provinciali o la centrale non abbiano ancora pronunziato;

4° Applica al totale dei redditi l'aliquota dell'imposta, compresi i tre decimi, aggiungendovi le sovraimposte provinciale e comunale e gli aggi per la riscossione;

5° Fa l'addizione in piè di pagina per ciascuna colonna, e ne riporta le somme nella recapitolazione.

Art. 51. I ruoli devono essere inviati dall'Agente all'Intendente di finanza non più tardi del 15 dicembre.

L'Intendente, di mano in mano che riceve i ruoli, li esamina, e riconosciutili regolari li trasmette al Prefetto.

Il Prefetto rende esecutivi i ruoli e li restituisce all'Intendente, il quale li invia al Sindaco per la pubblicazione prescritta dall'art. 24 della legge 20 aprile 1871, n° 192 (Serie 2ª).

CAPO VII.

Dei ruoli suppletivi.

Art. 52. Devono essere inscritti nel registro catastale e tassati in ruolo suppletivo:

a) I redditi che, quantunque dichiarati o rettificati d'ufficio prima della formazione del ruolo principale, non erano però in quel tempo divenuti definitivi per la pendenza del termine ad impugnarli stabilito dall'art. 32;

b) I nuovi e maggiori redditi risultanti da decisioni definitive delle Commissioni, non pervenute all'Agente prima della formazione del ruolo principale o risultanti da sentenze dell'Autorità giudiziaria:

c) I redditi che, quantunque definitivamente accertati, non furono per errore materiale compresi nel ruolo principale.

Art. 53. I ruoli suppletivi pei redditi dei fabbricati non compresi nei ruoli principali possono soltanto riferirsi all'imposta dell'anno in

cui l'Agente notifica al contribuente l'inscrizione del diritto e a quella dei due anni precedenti.

L'azione della finanza per l'inscrizione dell'imposta relativa agli anni anteriori è prescritta.

L'azione per la sovratassa si prescrive con quella per l'imposta principale.

La notificazione fatta dall'Agente in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative quanto giudiziarie.

Ai ruoli suppletivi sono applicabili le regole contenute nel capitolo precedente.

CAPO VIII.

Dei ricorsi in via amministrativa posteriori al ruolo, e dei ricorsi in via giudiziaria.

ART. 54. Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo possono i contribuenti fare opposizione presso l'Intendente di finanza per essere stata omessa o per non essere stata fatta a forma dell' art. 30 la prescritta notificazione dell'avviso, senza pregiudizio del loro diritto di ricorrere alle Commissioni.

L'Intendente, ove gli risulti fondata l'opposizione, riterrà come non avvenuta la dichiarazione o rettificazione fatta di ufficio, e provvederà per lo sgravio delle corrispondenti quote d'imposta, ordinando all'Agente di riprendere le operazioni d'accertamento.

ART. 55. Per gli errori materiali incorsi nel ruolo i contribuenti possono ricorrere all'Intendente entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del ruolo medesimo; ed entro lo stesso termine l'Agente può chiedere all'Intendente la facoltà di rettificare gli errori materiali che esso abbia scorti a danno dei contribuenti o dell'Erario.

Non sono errori materiali quelli che implicano questioni di imponibilità o d'apprezzamento di reddito.

I ricorsi per errori materiali non sospendono in verun caso la esazione della imposta, salvo i rimborsi che potessero essere in seguito ordinati.

ART. 56. Nel caso di distruzione totale o parziale per rovina, incendio o demolizione di un fabbricato, o nel caso di un fabbricato che divenga esente, i possessori possono ottenere lo sgravio proporzionale dell' imposta dal giorno in cui il reddito è cessato in tutto od in parte, o il fabbricato è divenuto esente.

La domanda di sgravio d'imposta, in tali casi può essere fatta mediante semplice scheda, della quale dovrà essere rilasciata ricevuta.

Per ottenere tale sgravio d'imposta i possessori debbono ricorrere all'Intendente entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo o dal giorno in cui avvenne la rovina, l' incendio o la demolizione, od è cessata la imponibilità del fabbricato, secondochè tali fatti siensi verificati anteriormente o posteriormente alla pubblicazione stessa.

Dal giudizio dell' Intendente è ammesso ricorso alla Commissione di prima istanza entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del giudizio stesso.

Decorsi tre mesi dalla data in cui è avvenuta la rovina, l'incendio o la demolizione, od è cessata la imponibilità del fabbricato, e dalla pubblicazione del ruolo, può il contribuente ricorrere, ma lo sgravio si concede soltanto a contare dal giorno della presentazione del ricorso, del quale dovrà essergli rilasciata ricevuta.

ART. 57. Per le quistioni che non siano state definitivamente risolute in via amministrativa prima della formazione del ruolo, e per quelle contemplate nell' articolo precedente, il termine di sei mesi per adire

l'Autorità giudiziaria decorre dal giorno della notificazione al possessore dell'ultima decisione delle Commissioni che sia definitiva per sua natura, o tale sia divenuta per mancanza di appello, a termini degli art. 42 e 44.

In tutti i casi il ricorso all'Autorita giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate d'imposta scadute.

CAPO IX.

Delle modificazioni e revisioni parziali dei redditi.

Art. 58. Dopo l'accertamento generale dei fabbricati e dei redditi si fa luogo anche a modificazioni e revisioni parziali nei casi contemplati dagli articoli seguenti:

Art. 59. Deve essere fatta una separata dichiarazione ed accertato il reddito per ciascun Comune ove sono posti i fabbricati:

a) Delle nuove costruzioni, tanto se imponibili, quanto se esenti non permanentemente;

b) Dei fabbricati che da esenti diventano imponibili.

Art. 60. Dove altresì essere fatta la dichiarazione quando una costruzione già destinata ad opificio sia addetta ad altri usi, e quando sia ridotta ad opificio una costruzione che aveva diversa destinazione.

Art. 61. Nel caso di cessazione delle esenzioni contemplate dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1865 e dall'art. 4 del presente Regolamento, si deve fare la dichiarazione nel termine di tre mesi dal giorno in cui la esenzione stessa si è verificata.

Art. 62. Quando il reddito lordo di un fabbricato aumenti non meno del terzo, per cause con effetto continuativo, deve esserne fatta dichiarazione non più tardi del 15 ottobre dell'anno in cui l'aumento si è verificato.

Quando invece il reddito diminuisca non meno del terzo, per cause parimenti con effetto continuativo, il contribuente può farne dichiarazione nel termine fissato dal paragrafo precedente.

Nell'uno e nell'altro caso, come altresì in quello contemplato nello art. 60, si procede nei modi ordinari all'accertamento del reddito aumentato o diminuito, per inscriverlo nel registro catastale, e per tenerne quindi conto nel ruolo dell'anno successivo a quello in cui ebbe luogo l'aumento o la diminuzione.

Art. 63. Se il possessore manchi dei dati catastali da riportarsi nella dichiarazione, l'Agente si presterà gratuitamente agli opportuni riscontri e indagini nei relativi registri.

Art. 64. Qualora il contribuente ometta di fare la dichiarazione dei nuovi o maggiori redditi, di cui agli articoli precedenti, lo Agente vi supplisce d'ufficio.

Art. 65. I redditi dichiarati o inscritti d'ufficio saranno accertati colle norme congruamente stabilite nel presente Regolamento, e saranno tassati nei ruoli suppletivi. Per quelli di cui all'art. 61, la tassazione in ruoli suppletivi avrà luogo dal giorno in cui l'esenzione sia cessata.

Art. 66. I redditi sfuggiti all'imposta degli anni precedenti saranno inscritti d'ufficio dall'Agente e sulle resultanze del relativo accertamento saranno tassati con ruoli suppletivi nei limiti di cui all'art. 53.

CAPO X.

Dello stralcio degli estimi dei fabbricati dagli attuali catasti.

Art. 67. Contemporaneamente alle operazioni sovraindicate si procederà ad estrarre l'estimo attribuito ai fabbricati, alle loro aree e dipen-

denze soggetti alla presente imposta, dagli articoli e partite di catasto in cui fosse tuttora compreso.

Art. 68. Nei singoli compartimenti catastali, e più specialmente in quelli dotati di catasto a base geometrica, saranno pure col rispettivo sistema sceverate dai terreni le aree e gli estimi di quei fabbricati, che per essere di recente costruzione, o per qualsiasi altra causa, non figurano ancora individuati in catasto.

Art. 69. Le operazioni di stralcio, di cui agli articoli precedenti, saranno regolate dalle relative disposizioni del Regolamento sulla conservazione dei catasti dei terreni o dei fabbricati, approvato con Regio Decreto 24 dicembre 1870, n° 6151.

CAPO XI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 70. L'applicazione delle sopratasse per omessa od inesatta dichiarazione si fa con le norme della legge 23 giugno 1873, n° 1444 (serie 2ª) e del Decreto 31 agosto 1873, n° 1566 (serie 2ª).

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge precitata del 23 giugno 1873, sarà fatta dall'Autorità giudiziaria, e la riscossione sarà effettuata a cura dei Ricevitori del registro nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.

Art. 71. Agli effetti dell'applicazione della sopratassa, nel caso di più fabbricati posseduti dalla stessa persona, la differenza tra il reddito dichiarato e quello accertato sarà stabilita distintamente per ciascun fabbricato.

Qualora la sovratassa si riferisca a redditi pei quali fu prodotta la scritta o dichiarazione firmata dall'inquilino, anche questo è solidalmente tenuto a termini di legge al pagamento della sovratassa.

Art. 72. Alle spese necessarie per la esecuzione di questo Regolamento si provvederà dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, secondo che saranno state ordinate dagli Agenti finanziari, dalle Commissioni provinciali o dalle Commissioni di prima istanza.

Art. 73. Tutto il carteggio fra i pubblici Ufficiali dell'ordine amministrativo, anche provinciali e comunali, e fra le Commissioni e i diversi uffici pubblici, nell'interesse generale del servizio dell'imposta sui fabbricati in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, può circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta il contrassegno a bollo somministrato dalla Direzione generale delle poste, o in mancanza di questo, la qualità del mittente colla sua sottoscrizione.

Art. 74. Le cifre portate sui ruoli non possono mai essere cancellate nè corrette.

L'Intendenza di Finanza in base alle decisioni dei ricorsi, di cui agli articoli 35, 43, 54, 55, 56 e 57, con appositi Decreti dichiara indebite le relative quote d'imposta inscritte nei ruoli, ordinandone lo sgravio secondo le norme stabilite dal Regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 75. Sono abrogate le disposizioni del Regolamento 28 agosto 1870 e del R. Decreto 9 agosto 1874 ed ogni disposizione contraria al presente Regolamento.

Art. 76. Il Ministro delle Finanze stabilirà i modelli degli stampati occorrenti all'applicazione del presente Regolamento.

N. 34.

Regio Decreto 28 agosto 1877, n° 4021 che approva il testo unico della legge per la Tassa di Ricchezza Mobile.

Art. **70**. Le Provincie e i Comuni non hanno facoltà di sovraimporre centesimi addizionali.

Art. **71**. A cominciare dall'anno 1879, sarà corrisposta ai Comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati sotto le lettere *b* e *c* dell'art. 54, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati nella prima parte dell'art. 15 e nella misura di 1[10 della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. È avocata allo Stato l'addizionale di 2[4 di centesimo spettante ai Comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

Le spese per le Commissioni di prima istanza sono a carico dei Comuni.

N. 35.

Legge 4 gennaio 1880, n° 5222. Riduzione del contingente d'imposta fissato pel compartimento Modenese.

Art. 1. A cominciare dal 1880 il contingente di imposta fissato dalla legge 28 maggio 1867, n° 3719 pel compartimento Modenese viene provvisoriamente ridotto a L. 2,860,445, 84, e sarà ripartito fra le Provincie del detto compartimento, giusto la tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 2. La diminuzione portata ai contingenti delle Provincie di Modena e Reggio andrà in ciascuna Provincia a sgravio esclusivo dei terreni ed estimo della pianura e del colle.

Art. 3. Sarà provveduto a cura del Governo, col concorso di speciali Commissioni, alla perequazione dell'imposta sui terreni nel compartimento Modenese mediante la formazione di un catasto a base di misura e di stima. — Le mappe esistenti saranno aggiornate.

Art. 4. Sono a carico del Governo le retribuzioni ordinarie e straordinarie del personale tecnico catastale esecutivo e direttivo, non che le spese, comprese quelle di materiale, per l'impianto dei nuovi documenti catastali e per le relative copie, e quelle per la pubblicazione e attivazione dei nuovi catasti. — Sono a carico dei Comuni e delle Provincie tutte le altre spese, e più specialmente: — A carico dei Comuni: *a*) le mercedi dei canneggiatori, degli indicatori, degli uomini di servizio e di fatica, e di ogni altra persona occorrente per lavori materiali e d'ordine; *b*) l'alloggio degli operatori catastali ed i mezzi di trasporto di cui abbisognano nell'interno del Comune; *c*) l'affitto e riscaldamento dei locali d'ufficio coi relativi mobili. A carico delle Provincie: — L'affitto

e riscaldamento dei locali per l'ufficio d'ispezione coi relativi mobili. — Sono pure a carico rispettivo dei Comuni e delle Provincie le spese delle Commissioni.

ART. 5. Con l'attuazione del nuovo catasto sarà ripristinato e ripartito con uniforme aliquota il contingente compartimentale stabilito dalla legge 28 maggio 1867, n° 3719. — Le quote di contingente non esatte dal 1880 sino all'attuazione del nuovo catasto, saranno, nel termine non minore di altrettanti anni, compensate all'Erario col mezzo della reimposizione su quei Comuni i quali abbiano avuto a sopportare, in base al vecchio estimo, un carico minore di quello che dovranno sulle risultanze del catasto nuovo, e proporzionalmente al nuovo maggior carico. Agli aumenti d'imposta in conseguenza di detta reimposizione sarà applicato l'art. 2, alinea 3°, della legge 14 luglio 1864, n° 1831.

ART. 6. È data facoltà al Governo di provvedere, mediante Regolamento da approvarsi con Decreto Reale, a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, e più specialmente gli è data facoltà di fissare le norme per la formazione delle nuove mappe e l'aggiornamento delle esistenti; per la determinazione delle massime e dei processi estimali; per la costituzione e nomina delle Commissioni; non che di fissare i modi e i termini per la presentazione, l'esame e la risoluzione dei reclami e per l'attuazione del nuovo catasto.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 4 gennaio 1880.

UMBERTO

A. MAGLIANI.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. VILLA.

TABELLA A.

Sub-reparto del contingente d'imposta del compartimento catastale Modenese per Provincia.

Modena	L.	1,227,253 04
Reggio Emilia	»	1,321,541 05
Massa Carrara	»	311,651 75
Totale	L.	2,860,445 84

N. 36.

Legge 2 luglio 1885, n° 3197, relativa alla Tassa di Ricchezza Mobile.

ARTICOLO UNICO.

Per gli effetti dell'art. 72 della legge 24 agosto 1877, n° 4021 (1), coloro che possedono più stabilimenti industriali, ovvero più sedi

---

(1) Legge 24 agosto 1887 (testo unico della legge sulla tassa di ricchezza mobile), art. 72.

A cominciare dall'anno 1879, sarà corrisposta ai Comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati sotto le lettere *b* e *c* dell'art. 54, che non sieno

o succursali dello stesso stabilimento, situati in Comuni diversi, oltre alla dichiarazione prescritta dall'art. 13 della suddetta legge, indicheranno altresì il reddito particolare di ciascuno stabilimento e di ciascuna sede o succursale compresi gli stipendi e assegni di cui l'art. 17, e in base a questa rendita, accertata nelle forme ordinarie, verrà proporzionalmente ripartito il decimo fra i Comuni nel territorio dei quali i vari stabilimenti industriali e loro sedi o succursali si trovano. La medesima disposizione ha luogo allorchè il contribuente possiede un solo stabilimento industriale situato in Comune diverso da quello del suo domicilio.

N. 37.

Legge in data 1° marzo 1886, n° 3682 per il riordinamento dell'Imposta Fondiaria.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. Sarà provveduto a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima allo scopo:

1° Di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni.

2° Di perequare l'imposta fondiaria.

E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.

ART. 2. La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e l'estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali, e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trignometrici.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione contigua di terreno o da un fabbricato, che sieno situati in un medesimo Comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità e classe, e abbiano la stessa destinazione.

Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria.

ART. 3. Il rilevamento sarà eseguito da periti delegati dall'Amministrazione del catasto coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggior esattezza, economia e sollecitudine del lavoro.

Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trignometrici.

Le nuove mappe saranno, di regola, nella scala di 1|2000. Dove sia

---

tassati in nome di alcuno degli enti indicati nella prima parte dell'articolo 15, e nella misura di 1|10 della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. È avocata allo Stato l'addizionale di 3|4 di centesimo spettante ai Comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

Le spese per le Commissioni di prima istanza sono a carico dei Comuni.

richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle, potranno essere nella scala di 1|1000 e di 1|500.

Art. 4. Prima che comincino le operazioni di rilevamento, si procederà alla ricognizione della linea di confini (*delimitazione*), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (*terminazione*):

a) dei territori comunali o singole frazioni di Comuni aventi patrimonio separato;

b) delle proprietà comprese nei singoli Comuni.

Art. 5. La delimitazione e la terminazione del territorio comunale si farà dalla Commissione censuaria comunale in concorso di quelle dei Comuni limitrofi, o loro delegati, e coll'intervento dei possessori interessati, e loro rappresentanti, da avviarsi colle norme che verranno stabilite nel regolamento.

L'assenza però di questi ultimi, o delle rappresentanze di alcuni dei Comuni limitrofi, come pure le contestazioni rimaste insolute, non sospenderanno il corso dell'operazione.

I terreni contestati saranno intanto compresi nel Comune al quale di fatto appartengono.

Art. 6. La delimitazione e la terminazione delle proprietà comprese nei singoli Comuni saranno eseguite sotto la direzione di un Delegato dalla rispettiva Commissione censuaria comunale, e sotto la vigilanza della Commissione stessa in contradditorio coi rispettivi possessori, da avvisarsi come all'articolo precedente, i quali potranno farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal Sindaco. L'assenza loro non sospenderà il corso dell'operazione.

Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dalla Commissione, o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti, o risolute dalla Commissione giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

I termini stabili saranno riferiti in mappa e di tutte le operazioni occorse e delle relative dichiarazioni dei possessori, si redigerà atto in due esemplari, da conservarsi l'uno presso il Comune, l'altro presso la Amministrazione catastale.

Art. 7. Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento di delegati dalle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e collo intervento dei possessori interessati, se trattasi di confini interni.

L'assenza però dei rappresentanti dei Comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento, e con riserva di ogni diritto.

I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Art. 8. Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile. Il Governo dovrà presentare il relativo disegno di legge entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 9. La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione dell'imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, Comune per Comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe.

Art. 10. Di regola ogni Comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministero delle Finanze, con Decreto speciale, sulla proposta delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali e sentite le Giunte Comunali.

Art. 11. La tariffa esprime in moneta legale la rendita imponibile d un ettaro per ciascuna qualità e classe.

La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo ch rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali.

I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura col tivazione, secondo gli usi e le condizioni locali, e la quantità del pro dotto sarà determinata sulla base della media del dodicennio che preced l'anno della pubblicazione della presente legge, ovvero di quel period più lungo di tempo che per alcune speciali culture fosse necessario comprendere le ordinarie vicende delle medesime.

Non si terrà conto di una straordinaria diligenza o trascuranza.

Art. 12. I terreni saranno rilevati nello stato di coltura o destina zione nel quale si troveranno all'atto del rilevamento.

Non si avrà tuttavia riguardo a quei miglioramenti che il possessor dimostrerà di aver fatto posteriormente al 1° gennaio 1886, nè a dete rioramenti intenzionali a frode del catasto, o dipendenti da circostanz affatto accidentali e transitorie.

Le norme per l'applicazione di queste disposizioni saranno stabilit dal regolamento.

Art. 13. Ogni particella sarà considerata da sè, senza riguardo all connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti per sonali del possessore.

Art. 14. La valutazione di ciascun prodotto sarà fatta sulla medi dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-1885, tenut conto del disaggio medio della carta, e giusta le norme da stabilirsi ne regolamento.

La Commissione centrale, di cui all'articolo 23, sentite le Commissior provinciali, potrà, in vista di speciali circostanze, modificare la media de prezzi dei singoli prodotti.

Saranno detratte cogli stessi criteri:

1° Le spese di produzione, conservazione e trasporto, secondo g usi e le condizioni di ciascun luogo;

2° Le spese ed i contributi per opere permanenti di difesa, di scolo di bonifica compreso il contributo per opere idrauliche di second categoria;

3° Le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occor renti e di reintegrazione delle colture.

4° Una quota per le spese di amministrazione;

5° Una quota pei danni provenienti dagli infortuni.

Si terrà conto con una proporzionale detrazione del reddito imponibile anche dei danni provenienti dalle inondazioni ordinarie, dalle lavin e frane, dalle servitù militari, dal vincolo forestale pei terreni prossin a vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e metereologici proprii quelle contrade.

Art. 15. Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'ar ticolo 8 della legge 6 giugno 1877, n° 3684, e cioè le costruzioni rura coi loro accessorii, quando appartengono allo stesso proprietario de terreni cui servono e sieno inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro all manuale coltivazione della terra;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o al mentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari de terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e deg attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da impost

Art. 16. Le acque di irrigazione s'intenderanno comprese pel lor effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso però di terrei irrigati con acque in tutto od in parte di affitto o concesse a canon sarà fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqu

ART. 17. Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline, colla superficie occupata stabilmente per la relativa industria, e le tonnare.

I laghi e stagni da pesca si stimeranno per la loro rendita netta.

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta l'art. 15, come accessori di fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui.

Non si attribuirà alcuna rendita:

a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864, nº 1831, ed è abrogato il disposto del 2º alinea, nº 5 del detto articolo;

b) alle strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865, allegato *F;*

c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

ART. 18. Presso il Ministero delle Finanze sarà istituito un Ufficio generale del catasto tecnico ed amministrativo, al quale apparterrà la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

ART. 19. Per le operazioni di stima saranno istituite Giunte tecniche, il numero e le attribuzioni delle quali verranno determinate dal Regolamento.

Queste Giunte saranno composte di periti nominati per metà dal Ministero delle Finanze, per l'altra metà dai Consigli delle Provincie interessate, e di un Presidente nominato dal Ministero delle Finanze.

Ogni Comune potrà esigere che un suo delegato sia sentito dalla Giunta tecnica circa la qualificazione e la tariffa del suo territorio.

ART. 20. L'Ufficio generale del catasto regolerà i lavori delle Giunte tecniche, per l'uniformità dei criteri e dei procedimenti allo scopo della generale perequazione.

ART. 21. L'applicazione delle qualità e classi sarà fatta da periti catastali, assistiti dalle Commissioni censuarie comunali.

ART. 22. Saranno istituite Commissioni censuarie, una comunale per ciascun Comune, una provinciale per ciascuna Provincia, ed una centrale.

ART. 23. Le Commissioni comunali saranno nominate dai Consigli in una seduta straordinaria, alla quale sarà invitato a intervenire, con diritto di voto, un numero dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria eguale a quello dei Consiglieri comunali. Esse eleggeranno il proprio Presidente.

Le Commissioni provinciali saranno composte di un Presidente nominato dal Ministero delle Finanze, e di Commissari nominati per una metà dallo stesso Ministero, e per l'altra dal Consiglio provinciale in seduta straordinaria.

La Commissione centrale sarà nominata dal Ministero delle Finanze e presieduta da esso, o da un Vice-presidente da lui delegato.

Un terzo almeno dei suoi componenti dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della magistratura giudiziaria.

Il numero dei componenti queste Commissioni sarà determinato nel Regolamento.

ART. 24. Salvo i casi di esenzione, che saranno stabiliti dal Regolamento, l'Ufficio di membro delle Commissioni censuarie, comunali e provinciali è obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.

ART. 25. Nel caso di mancanza delle nomine demandate ai Consigli comunali e provinciali nell'art. 23, sarà provveduto rispettivamente dal Prefetto o dal Ministro delle Finanze.

ART. 26. Le Giunte tecniche, compiuti i lavori di qualificazione, classificazione e tariffa dei Comuni di una Provincia, ne pubblicheranno i prospetti e li comunicheranno alla Commissione provinciale, notificando

a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo Comune e dei Comuni limitrofi.

Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'albo del Comune.

Art. 27. Contro le proposte delle Giunte tecniche, le Commissioni comunali potranno reclamare alla Commissione provinciale, tanto in via assoluta, quanto in via comparativa, sulla qualificazione, classificazione e tariffa del proprio Comune.

I reclami saranno presentati alla Giunta tecnica, la quale li trasmetterà colle proprie osservazioni alla Commissione provinciale. Questa emetterà il proprio voto motivato, e lo comunicherà alla Giunta tecnica e alla Commissione comunale, le quali potranno presentare alla stessa Commissione provinciale i loro ulteriori reclami.

La Commissione provinciale, fatte le indagini, le verifiche ed i confronti che stimerà opportuni, trasmetterà tutti questi atti alla Commissione centrale colle sue osservazioni e proposte, allo scopo della congruenza e proporzionalità delle tariffe dei Comuni della Provincia.

Art. 28. La Commissione centrale avuti i reclami delle Commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, e sentito l'Ufficio generale del catasto, stabilirà le tariffe di tutti i Comuni censuarii, le pubblicherà e comunicherà a ciascuna Commissione provinciale quelle della sua Provincia e delle Provincie finitime.

Contro le tariffe così proposte dalla Commissione centrale, le Commissioni provinciali potranno reclamare, in via comparativa, nell'interesse dell'intera Provincia o di alcun Comune di essa, alla Commissione medesima.

Questa, sentito, sui reclami ricevuti, il voto dell'Ufficio generale del catasto, e fatte le opportune verificazioni e rettifiche, approverà in via definitiva le tariffe di tutti i Comuni censuarii.

Art. 29. Le mappe, i risultati della misura e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale, ed ostensibili.

I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sull'intestazione e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sull'applicazione della qualità e della classe. Potranno reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri enti interessati.

In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

La Commissione comunale trasmetterà i reclami col proprio voto alla Commissione provinciale, la quale, sentite le osservazioni del perito a ciò delegato dall'Amministrazione del catasto, deciderà in via definitiva

Si potrà ricorrere alla Commissione centrale soltanto per violazione di legge o per questioni di massima. Però l'Amministrazione del catasto, e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di esse potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criterii seguiti in singoli Comuni, nell'applicazione della qualità e classi.

Art. 30. I modi e i termini delle pubblicazioni, dei reclami e dei procedimenti contemplati nei precedenti articoli, saranno stabiliti col Regolamento.

Art. 31. Nulla è innovato in quanto riguarda la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di catasto alle disposizioni della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo.

Art. 32. Le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie, i loro delegati ed i periti catastali avranno diritto di accedere per gli effetti della presente legge, alle private proprietà.

Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire dieci a lire cento.

Art. 33. Costituiscono il catasto:

1° La mappa particolare;

2° La tavola censuaria;

3° Il registro delle partite;
4° La matricola dei possessori.

Art. 34. Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.

Le volture catastali saranno obbligatorie, e non potranno essere fatte che sulla fede di atti pubblici, e di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaro, o accertate giudizialmente.

Art. 35. Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale:

In aumento:

1° L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;
2° L'introduzione di beni non ancora censiti, o di beni censiti tra i fabbricati urbani;
3° Il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;
4° Le cessazioni di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite da questa o da altre leggi.

In diminuzione:

1° La perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;
2° Lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani;
3° Il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria.

Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, nell'applicazione di qualità e classe ai singoli terreni. Tuttociò resterà invariato fino alla revisione generale del catasto.

Art. 36. La revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione.

Art. 37. Le esenzioni temporanee dall'imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo.

Art. 38. Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione dell'imposta dell'anno.

Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscano determinate zone di terreno o determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative.

Art. 39. Colla legge di approvazione del bilancio si stanzierà per ogni anno la spesa occorrente per la formazione del catasto.

Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dell'andamento dei lavori.

Art. 40. Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti:

Saranno a carico delle Provincie:

a) le retribuzioni e le indennità ai delegati provinciali per le Giunte tecniche:
b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;
c) i locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici delle Giunte tecniche e per quelli di ispezione.

Saranno a carico dei Comuni:

a) le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali;
b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;
c) i locali, coi relativi mobili e riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del Comune;
d) le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel Comune.

Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori.

Art. 41. Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

I contratti di permute e di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'art. 6 della presente legge allo scopo, riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di una lira, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da cent. 50.

Inoltre le relative tasse di archivio, di iscrizione nei repertori notarili, e delle volture catastali, non che quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà.

Queste disposizioni resteranno in vigore per un decennio a contare dal giorno della promulgazione di questa legge.

Art. 42. Laddove le miniere, cave, torbiere, saline e tonnare sono attualmente censite e soggette a sovraimposta fondiaria provinciale e comunale, il Ministro prima di attuare il catasto dovrà proporre al Parlamento i provvedimenti opportuni a favore delle Provincie e dei Comuni ai quali venisse con ciò sottratta una parte degli enti sovraimponibili.

Art. 43. È data facoltà al Governo di provvedere con regolamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, e da approvarsi con Decreto Reale, alla esecuzione della presente legge, e specialmente di stabilire le norme per la formazione delle nuove mappe e per la missione e l'aggiornamento delle esistenti per la delimitazione e la terminazione dei fondi, pei procedimenti estimali, per la costituzione e la nomina delle Commissioni censuarie, e di stabilire i modi e i termini per la pubblicazione e notificazione dei dati catastali, e per la presentazione, l'esame e la risoluzione dei reclami.

Il Governo fisserà altresì le norme per la constatazione dei danni agli effetti degli sgravi d'imposta, di che all'art 38.

Art. 44. Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche nella formazione del catasto del compartimento Modenese ordinato colla legge 4 gennaio 1880, n° 5222 (serie 2ª).

Art. 45. I contingenti compartimentali che risultano dalle leggi 14 luglio 1864, 28 maggio 1867, 16 giugno 1871 e 4 gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell'imposta fondiaria, non potranno essere aumentati per venti anni dalla data della presente legge, salvo le disposizioni seguenti.

Art. 46. Compiute tutte le operazioni catastali si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo.

In base all'aliquota del sette per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del Regno. Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni, sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota.

Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero, giusta l'art. 35, ne redditi catastali, le quote non percette per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge e dal Regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.

Pei Comuni nei quali l'importo per effetto dell' applicazione della nuova aliquota, supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni.

Art. 47. I lavori per la formazione del catasto saranno intrapres entro due anni al più tardi dalla promulgazione della presente legge e continuati senza interruzione in tutti i compartimenti del Regno.

Se alcuna Provincia chiederà per mezzo del suo Consiglio, che i lavor siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la dimanda sarà accolta, senza pre giudizio del normale andamento dei lavori nelle altre parti del Regno

Ove la Provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

Per le Provincie suddette sarà applicato per Decreto Reale, in via provvisoria, l'aliquota d'imposta del sette per cento al nuovo estimo accertato, salvo l'applicazione, senza effetto retroattivo, dell'estimo definitivo, e dell'aliquota comune coll'attivazione generale del catasto in tutto il Regno.

Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio.

Art. 48. Fino all'applicazione del nuovo catasto, l'imposta sui beni censibili e non censiti apparterrà direttamente all'Erario, restando così derogato all'art. 12 della legge 14 luglio 1864.

Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, rimanendo ferme fino al compimento delle nuove operazioni catastali le disposizioni delle leggi ora vigenti, sono non pertanto abolite le disposizioni del Decreto napolitano del 10 giugno 1817 circa le multe a carico dei possessori di terreni non rivelati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla presente legge.

Sono parimenti abolite fin da ora le disposizioni dell'anzidetto Decreto che attribuiscono le multe ai delatori.

Non avrà luogo reimposizione dell'imposta corrispondente a discarichi per eccesso di estensione censita, se non in quanto l'imposta sui detti beni non bastasse a reintegrare i contingenti compartimentali.

Art. 49. Il primo decimo di guerra aggiunto al principale della imposta fondiaria è abolito a cominciare dal 1° gennaio 1886.

Il secondo decimo cesserà col 1° luglio 1887.

Il terzo decimo cesserà col 1° luglio 1888.

Art. 50. La facoltà nelle Provincie e nei Comuni di sovraimporre ai sensi della legge 20 marzo 1865, n° 2248 alla imposta erariale sui terreni e fabbricati è limitata complessivamente a 100 centesimi per ogni lira d'imposta principale.

Salvo gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 52 e 53, tale limite non può essere oltrepassato che per legge speciale.

Art. 51. Sarà provveduto con altra legge al riordinamento del sistema tributario dei Comuni e delle Provincie.

Art. 52. I Comuni e le Provincie possono mantenere i centesimi addizionali di sovraimposta ai terreni e fabbricati ammessi nei loro bilanci, purchè non eccedano il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci 1884-85-86.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate, quanto ai Comuni, dalla competente Autorità tutoria, e quanto ai Consigli provinciali per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Restano ferme le condizioni richieste dall'art. 15 della legge 11 agosto 1870, n° 5784, allegato *O*, e quelle dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1874, n° 1961.

Vedansi le precedenti disposizioni di legge, cioè: Decreto legislativo 26 giugno 1866, n. 3023 (art. 15); legge 26 luglio 1868, n. 4513 (art. 8); legge 11 agosto 1870, n. 1784, all. *O*, (art. 15; legge 11 giugno 1874, n. 1961 (art. 3; e vedasi ancora la legge 18 luglio 1887, n. 4774 art. 1).

Art. 53. Le spese che le Provincie votassero a titolo di anticipazione per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'art. 47 non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti dell'imposta fondiaria provinciale fissati dagli art. 50 e 52.

A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andrà in diminuzione della sovraimposta votata nell'anno.

Art. 54. Verrà distribuita a carico di tutti i compartimenti del Regno la parte di contingente la quale dovrebbe ricadere sulle Provincie venete e lombarde di nuovo censo per effetto del ricensimento della bassa Lombardia e del Mantovano, autorizzato dalla legge 23 giugno 1877, n° 3904 (Serie 2ª).

Il Governo è autorizzato a sospendere le operazioni di detto censimento in quei territori nei quali al 1° gennaio 1888 non fossero ultimate, commisurando i relativi contingenti secondo il rapporto del vecchio al nuovo estimo, che sarà riconosciuto più conforme ai risultati dei ricensimenti compiuti.

Compiuti i lavori del catasto nel compartimento Modenese, sarà applicata alle Provincie che lo compongono la disposizione del 4° alinea dello articolo 47. Per le spese sostenute finora dalle Provincie suddette nella formazione del nuovo catasto, lo Stato non dovrà loro compenso alcuno, ma non verrà loro chiesta alcuna ulteriore anticipazione pel sollecito suo compimento.

I Comuni del compartimento Ligure-piemontese che colle leggi 29 giugno 1882 e susseguenti di proroga, vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, pel riparto dei rispettivi contingenti godranno di questo beneficio fino all'attuazione del catasto stabilito dalla presente legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1886.

UMBERTO

Depretis.
A. Magliani.

Visto *Il Guardasigilli:*
Tajani.

N. 38.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione gen. delle Imposte Dirette), Div. 3ª, n. 29481-6513, in data 14 agosto 1886, ai Prefetti ed Intendenti di Finanza. Sovrimposte provinciali e comunali. — Applicazione degli art. 50 e 52 della legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'Imposta Fondiaria.

Per la retta applicazione del disposto degli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo scorso, n. 3682, (Serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondiaria, sono necessarie alcune avvertenze che il sottoscritto, d'accordo col Ministero dell'Interno, si fa debito di comunicare ai signori Prefetti ed Intendenti di Finanza.

L'art. 50 della citata legge stabilisce che la facoltà nelle Provincie e nei Comuni di sovraimporre centesimi addizionali all'imposta erariale sui terreni e sui fabbricati è limitata complessivamente a 100 centesimi per ogni lira d'imposta principale, e che tale limite non può essere oltrepassato, che per legge speciale, tranne nei casi di cui ai successivi art. 52 e 53.

Con l'art. 52 poi si acconsente che i Comuni e le Provincie possano mantenere i centesimi addizionali di sovraimposta, ammessi nei loro bilanci, purchè non eccedano il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci 1884-85-86.

Finalmente all'art. 53 è stabilito che le spese notate dalle Provincie a titolo di anticipazione per l'accelerata formazione del catasto, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti della sovraimposta fondiaria provinciale.

Ora occorre tenere presente che l'art. 50 della legge contiene una disposizione di carattere permanente, che all' opposto la disposizione dell'art. 52 è transitoria; che cioè la disposizione dell'art. 50 devesi applicare per tutte quelle Provincie e Comuni che ancora non abbiano oltrepassato il limite legale della sovraimposta mentre l'art. 52 trova la sua applicazione pei Comuni e Provincie che all'atto della pubblicazione della legge 1° marzo 1886, già avevano oltrepassato complessivamente il limite legale.

Si ritiene che non sia stato oltrepassato questo limite, ossia che debba applicarsi il disposto dell'art. 50, quando l'importo medio delle sovraimposte provinciali e comunali nel triennio 1884-85-86 (colonna 6 o 7 della tabella delle sovraimposte, mod. 91) non abbia superato i 100 centesimi per ogni lira della imposta principale (colonna 5 tabella suddetta).

Sia, ad esempio, 100 l' imposta principale complessiva pei terreni e fabbricati, e pongasi che le sovraimposte provinciali e comunali siano state complessivamente

nel 1884 di	L. 140
nel 1885 di	» 72
e nel 1886 di	» 80
Totale . . .	L. 292

Si avrà una media complessiva di L. 97,33:

$$\left(\frac{292}{3} = 97,33\right)$$

ed in questa ipotesi, poichè nel bilancio 1884-85-86, le sovraimposte non eccedettero complessivamente l'imposta principale, volendosi coi ruoli del prossimo anno 1887 superare il limite legale, si richiede che ne sia procurata l'autorizzazione con legge speciale, bene inteso che l'obbligo di provocare tale legge imcombe ai Comuni quando siano essi che, dopo quanto fu preso dalla Provincia dentro il limite legale, abbiano bisogno di eccedere il limite stesso.

Però potrà farsi a meno della legge speciale in due casi, quando cioè, giusta l'ultimo capoverso dello stesso art. 50 della legge, le maggiori sovraimposte eccedenti i 100 centesimi, occorrono unicamente per sopperire alle maggiori spese che vengono deliberate per accelerare la formazione del catasto, a termini degli articoli 47 e 53; oppure quando si versi nelle condizioni eccezionali ammesse, come si disse, in linea transitoria dall'art. 52 della legge.

Sono da considerarsi, come fu detto, nelle condizioni eccezionali previste da questo articolo, tutti quei Comuni e quelle Provincie che all'atto

della pubblicazione della legge 1° marzo 1886, avevano già oltrepassato complessivamente il limite legale. In questo caso soltanto è permesso mantenere in linea transitoria l'eccedenza, ma per mantenerla occorre: 1° che i Comuni ne dimostrino come di consueto la necessità, e ne riportino l'approvazione dalla loro Autorità tutoria, e che le Provincie riportino l'autorizzazione con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato; 2° che l'eccedenza in nessun caso superi il limite medio raggiunto rispettivamente nei bilanci 1884-85-86, ferme, riguardo ai Comuni, le condizioni richieste dall'art. 15 della legge 11 agosto 1870 e quelle dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1874.

Ove poi si dovesse ancora eccedere cotesto limite medio, e quanto alla Provincia, non si trattasse di spesa per accelerare la formazione del catasto (art. 33 della legge), in tal caso la facoltà della maggiore eccedenza non potrà essere data a Comuni e Provincie che per legge speciale.

A conclusione delle premesse osservazioni ed avvertenze si dichiara pertanto:

1° Che a termini dell'art. 50 della legge 1° marzo 1886, occorre una legge speciale per eccedere il limite legale della sovraimposta, quando le nuove sovraimposte provinciali e comunali pel 1887, eccedono per la prima volta complessivamente i 100 centesimi per ogni lira d'imposta principale;

2° Che l'obbligo di provocare tale legge speciale incombe ai Comuni, ove siano essi che dopo quanto fu preso dalla Provincia sui 100 centesimi, siano obbligati ad eccedere il limite legale;

3° Che i Comuni e le Provincie i quali alla pubblicazione della legge 1° marzo 1886 già avevano oltrepassato il limite legale, potranno mantenere anche pel venturo anno 1887 la eccedenza, ora ristretta al limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci 1884-85-86, e purchè le relative deliberazioni siano approvate quanto ai Comuni, dalla competente Autorità tutoria, e quanto alle Provincie, per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato;

4° Infine, che ove Provincie e Comuni di cui al precedente n° 3 abbiano da eccedere anche il limite medio del triennio 1884-1885-1886, dovranno provocarne l'autorizzazione con legge speciale (articolo 50) eccezione fatta per quelle sole Provincie le quali dovessero impiegare cotale eccedenza nelle spese per l'accelerata formazione del catasto (articloo 53).

Pel Ministro: **Fereol.**

Parere del Consiglio di Stato a Sezioni unite dell'Interno e delle Finanze, in data 3 dicembre 1887.

Le Sezioni;

Vista la relazione in data 23 novembre 1887 (Div. 2ª, Sez. 1ª, n° 16600-6) trasmessa dal Ministero dell'Interno al Consiglio di Stato affinchè a Sezioni riunite dell'Interno e delle Finanze risolva un quesito relativo alla interpretazione dell'art. 52 della legge 1° marzo 1886, n° 3682, serie 3ª, quesito provocato da un ricorso della Deputazione provinciale di Ancona;

Sentito il Relatore e ritenuto:

Che in occasione di un mutuo pel quale la Cassa dei depositi e prestiti trattava col Comune di Serracquista, ed a guarentigia del cui ammontare il Comune predetto intendeva di delegare alla Cassa un residuo della sovraimposta calcolata pel limite medio raggiunto nei bilanci 1884-85-86, nacque il dubbio se ciò potesse farsi senza invocare una legge speciale a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo 1886; perchè quel Comune nel suo bilancio pel 1887 aveva stabilito la sovraimposta in somma inferiore al predetto limite medio triennale;

Che la Cassa dei depositi e prestiti avendo chiesto al Ministero una risoluzione del dubbio, manifestando però la propria opinione che fosse indispensabile una legge speciale, il Ministero dell'Interno, interpretando l'art. 52 della legge 1° marzo 1886 nel senso istesso in cui lo intendeva la Cassa, dichiarò « che i centesimi addizionali abbandonati sulla media triennale di cui all'art. 52 per uno o più esercizi, non possono essere ripristinati in un bilancio successivo, se non dietro autorizzazione legislativa »;

Che istruzioni conformi furono pure diramate alle Provincie, molte delle quali non fecero obbiezioni, ma la Deputazione di Ancona, non essendo il bilancio della Provincia pel 1888 stato approvato dal Ministero, perchè la sovraimposta generale si era stabilita in cifra superiore a quella del 1887, quantunque inferiore al limite medio del triennio 1884-86, fece ricorso a S. M. il Re, domandando, che adottando una più retta interpretazione del precitato art. 52 della legge « venga approvato per Decreto Reale il bilancio deliberato dal Consiglio provinciale di Ancona pel 1888 »;

Che gli argomenti ai quali il Ministero appoggia la propria interpretazione, sono in riassunto i seguenti:

1° La disposizione di favore contenuta nell'art. 52 essere *eccezionale* e *transitoria* e perciò non poterne la Provincia ed i Comuni approfittare, se non in quanto a partire dal giorno dell'attivazione di quella legge *duri costantemente il bisogno* della sovraimposizione da essa eccezionalmente e transitoriamente consentita;

2° Ciò risultava dalla lettera stessa della disposizione, la quale permette ai Comuni e alle Provincie di *mantenere* i centesimi addizionali di sovraimposta alla misura del limite medio del triennio precedente, espressione quella che implica l'idea di una *continuazione non interrotta* di tale sovraimposizione;

3° Codesta interpretazione essere pure la sola conforme allo spirito della legge; perchè mentre si volle fare un'eccezione transitoria di favore alla regola stabilita nell'art. 50 che la facoltà di sovraimporre debba essere limitata tra Provincia e Comuni complessivamente a 100 centesimi per ogni lira d'imposta in principale, il carattere di tale eccezione diverrebbe, invece, normale e permanente, qualora si ammettesse che cessato o limitato una volta il bisogno di quella sovraimposta eccedente, si potesse tuttavia riattivarla sempre in qualsiasi dei bilanci successivi;

4° Cessato una volta, o limitato il bisogno del favore eccezionale dell'art. 52, mancarne la ragione determinata, e perciò doversi ritornare alla regola generale dell'art. 50.

Che a tale argomentazione la Deputazione provinciale ricorrente contrappone queste altre:

a) transitoria essere veramente tanto la regola scritta nell'art. 50, quanto l'eccezione recata dall'art. 52 della legge, nel senso dimostrato dalla disposizione intermedia dell'art. 51, che promette una nuova legge pel riordinamento del sistema tributario dei Comuni e delle Provincie;

b) finchè però questa legge nuova non venga emanata, essere permanente non meno della disposizione dell'art. 50, quella dell'art. 52; e come il massimo sovraimponibile complessivamente è di 100 centesimi per ogni lira d'imposta principale per quei Comuni e quelle Provincie che non ebbero ad eccedere tali limiti in media nel triennio precedente, così per quelli che lo eccedettero, il limite massimo sovraimponibile in ciascun bilancio è costituito sempre dalla media verificatasi in quel triennio;

c) colla interpretazione data dal Ministero aggiungersi alla disposizione dell'art. 52, per la sua applicabilità una condizione non apposta dal legislatore, la condizione cioè che non discendano mai in alcuno dei bilanci futuri al disotto del limite medio di quelli del triennio 1884-86;

d) i bisogni dei bilanci essere variabili d'anno in anno, nè potersi riguardare come giusto il privare del beneficio dell'art. 52 quei Comuni o quelle Provincie, che in qualcuno dei bilanci posteriori riescano a ridurre le spese, e sieno poi costretti a ripristinarle in bilanci successivi; nè ciò essere conforme allo spirito della legge, che desunse il limite della media di un triennio appunto perchè un solo bilancio non potrebbe dar norma;

e) l'interpretazione ministeriale essere anche poco provvida, perchè stimolerebbe le Provincie e i Comuni a non discendere in alcun bilancio al disotto della media triennale 1884-86 al fine di non pregiudicarsi pei bilanci futuri;

f) non potersi opporre il rimedio attuabile d'una legge speciale; perchè questo è un provvedimento grave, a cui non si dovrebbe ricorrere che in casi eccezionali, non ad ogni occorribile variazione di bilancio, riducendo così l'ufficio del Parlamento a questioni d'infimo ordine amministrativo.

Ciò premesso e considerato:

Che tanto l'articolo 50, quanto l'art. 52 della legge 1° marzo 1886 (n° 3682, serie 3ª) contengono disposizioni destinate ad aver vigore finchè non venga emanata un'altra legge, la quale *provveda al riordinamento del sistema tributario dei Comuni e delle Provincie, come è dichiarato nell'art. 51;*

Che l'articolo 50 provvede in via di regola, limitando la facoltà di sovraimporre, spettante alle Provincie ed ai Comuni, secondo la legge 20 marzo 1865 (n° 2248) sull'imposta erariale sui terreni e fabbricati, a 100 centesimi complessivamente per ogni lira d'imposta in principale;

Che l'art. 52 provvede in via eccezionale per quei Comuni che nei bilanci 1884-85-86 siano stati costretti a superare il detto limite di 100 centesimi per ogni lira d'imposta principale; ammettendo che anche nei bilanci futuri, fino alla promulgazione della nuova legge promessa di

riordinamento del sistema tributario dei Comuni e delle Provincie, essi possano continuare a sovraimporre in proporzione superiore a quella normale dei 100 centesimi per ogni lira d'imposta principale, purchè non eccedano il *limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci* 1884-85-86;

Che l'espressione usata in principio di quell'articolo che « i Comuni e le Provincie possono *mantenere* i centesimi addizionali di sovraimposta ai terreni e fabbricati, ammessi nei loro bilanci » non è da intendersi così isolatamente, nel senso quindi di richiedersi una *continuazione non interrotta* di quella sovraimposta che era stabilita nei bilanci anteriori, ma dev'essere combinata colle parole seguenti: *purchè non eccedano il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci* 1884-85-86, d'onde si ricava essere sufficiente che nei bilanci ulteriori, sino alla promulgazione di una nuova legge sul riordinamento del sistema tributario dei Comuni, di cui parla l'art. 51, non si ecceda il detto limite medio risultante dai bilanci del triennio 1884-86 perchè basti l'approvazione per Decreto Reale, senza il bisogno d'una legge speciale, giusta il § 2 del precedente art. 50;

Che d'altra parte questa interpretazione risultante *dalla comunione delle parole della legge*, è pure conforme al suo spirito; sia perchè dimostrato dalla media triennale dei bilanci 1884-86 che i 100 centesimi di sovraimposta per ogni lira d'imposta in principale non bastano alle spese di dati Comuni o Provincie, vi è in ciò una base sufficiente per ammettere che la stessa sovraimposta possa ripetersi in anni successivi mediante l'approvazione ottenuta per Decreto Reale, senza dover ricorrere al rimedio straordinario di una legge speciale; sia perchè le circostanze particolari che in qualcuno dei bilanci intermedi, abbiano permesso di scendere al disotto del limite medio del triennio 1884-86 non debbono ragionevolmente precludere la via a ripristinare la sovraimposta entro quel limite, qualora un nuovo mutamento di circostanze lo richieda; sia perchè il ritenere che anche un solo anno di sovraimposta inferiore alla media di quel triennio bastasse per impedire di ripristinare questa nei bilanci successivi, non concorderebbe col criterio adottato dal legislatore che si è riferito ad una media triennale.

Per questi motivi: Le Sezioni sono di avviso che il ricorso della Deputazione provinciale di Ancona sia ben fondato e possa quella Provincia essere autorizzata per Decreto Reale a sovraimporre all'imposta erariale sui terreni e fabbricati nel bilancio 1888, entro il limite medio raggiunto nei bilanci 1884-85-86, quantunque nel bilancio pel 1887 abbia stabilito tale sovraimposta in una cifra inferiore.

N. 39.

Legge 18 luglio 1887, n° 4774.

ART. 1. Le Provincie di cui all'art. 50 della legge 1° marzo 1886 che prima di detta legge non avevano ecceduto insieme ai Comuni il limite legale dei cento centesimi addizionali ai tributi diretti, potranno, al di là della propria media triennale, valersi di tutti i centesimi che rimangono dopo detratta dai cento la loro media triennale e quella dei Comuni.

L'eccedenza alla media triennale di cui all'art. 52 della legge 1° marzo 1886 deve intendersi per eccedenza alla media dei centesimi addizionali e non per eccedenza alla media della sovraimposta che risulta dall'applicazione dei centesimi stessi.

N. 40.

Legge 25 marzo 1888, n° 5308 che autorizza alcuni Municipi ad eccedere pel 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86.

ART. 1. L'eccedenza alla media triennale di cui all'art. 52 della legge 1° marzo 1886 deve intendersi tanto per eccedenza alla media dei centesimi addizionali, quanto per eccedenza alla media della sovraimposta che risulta dall'applicazione dei centesimi stessi, in guisa che l'autorizzazione legislativa non debba chiedersi dalle Provincie e dai Comuni se non quando superano tanto l'una quanto l'altra media.

Quando l'imposta erariale riceva un aumento per effetto di revisioni provvisorie o definitive dell'estimo dei terreni o per nuovi accertamenti del reddito dei fabbricati, indipendentemente da ogni aumento di materia imponibile, sarà tenuto fermo, per il passaggio dell'antico estimo o accertamento al nuovo, non il numero dei centesimi, ma la cifra di sovraimposta.

N. 41.

Legge 10 giugno 1888, n° 5458, sulle decisioni delle Commissioni sui reclami per l'Imposta di Ricchezza Mobile e per quella sui Fabbricati.

Riproduciamo qui le seguenti disposizioni:

ART. 4. In base ai Decreti di sgravio, l'Intendente di Finanza forma un elenco delle quote in tutto o in parte non dovute dai contribuenti.

L'esattore, ricevuto l'elenco, imputerà a favore dei singoli contribuenti le somme corrispondenti allo sgravio, e non potrà procedere contro i medesimi se non per il residuo del loro debito, sospendendo gli atti esecutivi che fossero iniziati.

L'esattore imputa nei suoi versamenti alle casse comunali e a quella del Ricevitore provinciale, per la parte rispettiva, l'ammontare degli elenchi ricevuti.

Art. 5. Gli esattori devono render conto mensilmente all'Intendente di Finanza dei rimborsi e compensi eseguiti nel mese precedente, o delle cause che ne hanno impedita la esecuzione.

Se il ritardo è imputabile a colpa o negligenza dell'esattore, questi incorre nella multa del decuplo della quota non rimborsata, che sarà applicata dal Prefetto.

Art. 6. Presso ogni Municipio sarà stabilito un registro per ricevere i reclami degli interessati contro i ritardi, sia nella definizione dei ricorsi precedentemente presentati per qualunque specie di tributo erariale, sia nella esecuzione da parte degli esattori e agenti contabili, degli sgravi e rimborsi già ordinati.

Un estratto del registro sarà mensilmente trasmesso all'Intendente di Finanza, il quale, fatte le occorrenti verificazioni, emette i provvedimenti opportuni e ne informa contemporaneamente gl'interessati.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 10 giugno 1888.

UMBERTO

A. Magliani.

N. 42

Legge 26 luglio 1888, n° 5617, colla quale é data facoltà ad alcuni Comuni di delegare a favore della Cassa dei depositi e prestiti tanti centesimi addizionali da sovraimporsi ai tributi diretti quanti occorreranno per pagare alcune delegazioni verso la stessa Cassa in estinzione di prestiti già contratti.

Riportiamo dalla stessa legge i seguenti articoli:

Art. 5. Tali autorizzazioni che vengono date agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886, n° 3682, non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati Comuni dovessero sovraimporre per sopperire a spese normali di bilancio, in eccesso alla media del triennio 1884-85-86, pei quali all'occorrenza dovranno chiedere uno speciale provvedimento legislativo.

Art. 6. Il Governo del Re durante la proroga del Parlamento è autorizzato a concedere, sentito il Consiglio di Stato, mercè Decreto Reale da convertirsi in legge, la eccedenza della media triennale della sovraimposta ai tributi diretti a quei Comuni pei quali l'urgenza sia riconosciuta.

N. 43.

Legge 11 luglio 1889, n° 6214, che autorizza il Governo del Re ad eseguire una revisione dei redditi dei Fabbricati.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire una revisione generale dei redditi dei fabbricati, secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, n° 2136, della legge 11 agosto 1870, all. *F*, n° 5784, della legge 6 giugno 1877, n° 3864, e della presente.

I redditi risultanti da tale revisione serviranno di base per l'applicazione della imposta dal 1° gennaio 1891.

Art. 2. L'Agente compilerà pei fabbricati, i quali non siano permanentemente esenti da imposte, le relative schede contenenti i dati catastali, omesso solamente il reddito, ed entro il mese di gennaio 1890 le depositerà all'ufficio comunale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deposito il Sindaco, mediante avviso da rimanere affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio, inviterà i possessori di fabbricati a ritirare la propria scheda.

I possessori di fabbricati che non trovassero la propria scheda fra quelle depositate all'ufficio comunale, dovranno farne richiesta al Sindaco.

Art. 3. Le schede debitamente riempiute e completate con l'indicazione del reddito, separatamente per ciascun fabbricato, saranno restituite e consegnate all'Agente o al Sindaco entro il mese di marzo 1890.

Art. 4. I possessori di fabbricati affittati hanno obbligo di denunziare nella scheda il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denunzia.

Per gli affitti che sieno soggetti a registrazione entro un termine fisso, se risultano da contratto scritto, si dovrà indicare la data e l'ufficio in cui avvenne la registrazione, e si dovrà pure unire alla scheda la scrittura di affitto o la copia di essa in carta libera, se, invece, gli affitti fossero stipulati verbalmente, si dovrà unire l'esemplare di denuncia restituito dal Ricevitore, ai termini dell'art. 69 della legge 13 settembre 1874, n° 2076, sulle tasse di registro o una copia di essa in carta libera.

Per gli affitti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta l'art. 150 della suddetta legge, basterà unire alla scheda la dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nella quale sia indicato il canone di affitto. Se il denunciante si trovasse nella impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella scheda, ed indicarne i motivi.

I possessori di fabbricati non affittati, qualora non consegnino nel termine stabilito la scheda debitamente riempiuta e completata, si riterranno aver rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato; ma saranno ammessi a ricorrere alla Commissione locale, onde poter dimostrare che il fabbricato più non esiste, ovvero non è più suscettibile di reddito alcuno.

Art. 5. I possessori di fabbricati che non uniscono alla scheda i documenti indicati nell'articolo precedente, incorrono in una sopratassa corrispondente al 10 per cento della imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia.

Restano ferme le altre sanzioni penali contenute nella legge 23 giugno 1873, numero 1444.

Art. 6. La tabella da pubblicarsi ai termini dell'art. 5 della legge 6 giugno 1877, n° 3864, sarà trasmessa dall'Agente delle imposte al Sindaco non più tardi del 1° settembre 1890.

Art. 7. Nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come parti integranti dei medesimi i generatori della forza motrice,

i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando sieno commessi od incorporati al fabbricato.

Non sono da considerarsi come tali le trasmissioni e le macchine lavoratrici.

Saranno da considerarsi come facenti parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero degli operai.

Art. 8. Gli opifici di nuova costruzione verranno assoggettati alla imposta soltanto dopo tre anni dacchè sieno resi servibili all'industria cui sono destinati.

Però continuerà ad essere applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865 alle costruzioni galleggianti, indicate nell'articolo 5 della legge stessa, nonchè alle costruzioni destinate bensì ad usi industriali, ma che non abbisognino di meccanismi o motori fissi.

Art. 9. Se un fabbricato ordinario destinato ad affitto, quando pure per lo passato sia stato tenuto ad uso esclusivo del proprietario, rimanga interamente chiuso e non affittato pel corso non interrotto di un anno, ovvero se un opificio rimanga inattivo per lo stesso periodo di tempo, il contribuente avrà diritto allo sgravio od al rimborso dell'imposta pagata.

Il contribuente che possiede una sola parte di un edificio godrà dello sgravio o del rimborso, quand'anche le altre parti dell'edificio stesso fossero affittate od occupate.

Entro trenta giorni da quello in cui il fabbricato cessò di essere affittato ovvero l'opificio rimase inattivo, il possessore presenterà apposita denuncia all'Agente delle imposte o al Sindaco locale.

Eguale denuncia dovrà farsi dal possessore nel corso del mese successivo al compimento dell'annata durante la quale il fabbricato non venne affittato nè occupato o l'opificio rimase inattivo.

Lo sgravio o rimborso si effettuerà entro il termine di due mesi dal giorno dell'avvenuta denunzia, purchè sia stato constatato che il fabbricato rimase vuoto ovvero l'opificio inattivo durante un anno non interrotto.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai teatri, ai palazzi non destinati ad affitto, ai casini di campagna, ai castelli, ai luoghi di delizia o di villeggiatura.

Art. 10. Gli aumenti e le diminuzioni di imposta, di cui è parola nell'art. 5 dell'all. *F*, alla legge 11 agosto 1870, n° 5784, avranno effetto nei ruoli dell'anno successivo a quello in cui vennero denunciati, od accertati, qualunque sia l'epoca in cui avviene la denuncia o l'accertamento.

Art. 11. Sono condonate le penalità di bollo e registro a coloro che entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge pagheranno le tasse relative ai contratti di locazione dei fabbricati.

Art. 12. A coloro che uniformandosi alle disposizioni della presente legge facciano entro i termini fissati ed esattamente le nuove denuncie, non saranno inflitte le multe, nelle quali risulterà essere essi incorsi per mancanza o inesattezza di denuncie relative ai redditi accertati precedentemente.

Art. 13. Le Commissioni di prima istanza indicate dall'art. 42 della legge 24 agosto 1877, n° 4021, in quanto riguarda l'applicazione della imposta sui fabbricati saranno aumentate di due commissari effettivi e di un supplente i quali saranno nominati dai rispettivi Consigli comunali.

Art. 14. Le disposizioni degli articoli 8 e 9 avranno effetto a partire dal 1° gennaio 1891.

Art. 15. Alle spese per l'esecuzione della presente legge si provvederà mediante la inscrizione degli occorrenti fondi nella legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1889-90 e nei bilanci degli anni successivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1889.

N. 44.

Legge 11 luglio 1889, n° 6223, che autorizza alcuni Comuni ad eccedere il limite medio della Sovraimposta.

Colla legge 11 luglio 1889, n° 6223 (*Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 1889) sono stati autorizzati alcuni Comuni ad eccedere il limite medio della sovraimposta. Colla stessa legge fu disposto:

ART. **1**. « Le domande di Amministrazioni comunali per ottenere con legge speciale la facoltà di eccedere con sovraimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-86 e il limite legale, dovranno essere deliberate nelle sessioni autunnali e trasmesse alle rispettive Prefetture nel termine di otto giorni dalla deliberazione presa.

« Le domande per le quali la presente disposizione non sia osservata saranno respinte » (1).

---

(1) I Comuni, in esecuzione anche del Regio Decreto 21 luglio 1889, n° 6252, procureranno che il bilancio del 1890 venga immancabilmente deliberato entro il mese di settembre p. v. e subito dopo trasmesso, come è prescritto dall'art. 161 della legge amministrativa vigente, ai rispettivi uffici di Prefettura e Sotto-prefettura (*Man. Amm.*, anno 1889, pag. 227).

PARTE TERZA

I DAZI DI CONSUMO

(G. B. Cereseto, Voce, *Dazi di consumo* nel *Digesto Italiano*, vol. IX, parte I, — e *Il Comune nel diritto tributario*, vol. II, tit. XII. — S. Gianzana, *I dazi di consumo*, vol. II. — Fazio, *Il Codice daziario*. — Astengo e Martino, *Dazi e imposte comunali*. — Roberto Conti, *Manuale per l'applicazione delle leggi sul dazio consumo*).

N. 53. — R. Decreto 15 novembre 1868, n° 4708, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 20 agosto 1868, n° 4548.

N. 54. — Legge 11 agosto 1870 (All. *L*) che approva i provvedimenti finanziarii (Legge sul dazio di consumo).

N. 55. — R. Decreto 25 agosto 1870, n° 5849, che approva il *Regolamento generale* sui dazi interni di consumo.

N. 56. — Decreto Ministeriale 20 ottobre 1870, col quale sono approvate le *Istruzioni* per l'applicazione del Regolamento generale sui dazi di consumo.

N. 57. — R. Decreto 2 luglio 1875, n° 2603, portante modificazioni al Regolamento generale approvato con R. Decreto 25 aprile 1870, n° 5840.

N. 58. — Legge 10 luglio 1881, n° 288, relativa al servizio dei pacchi postali (art. 5 e 9).

N. 59. — R. Decreto 26 luglio 1881, n. 359 (Estratto del Regolamento sui pacchi postali).

N. 60. — Istruzioni 1° settembre 1881 sul servizio di pacchi postali nell'interno del Regno in esecuzione della legge 10 luglio 1881, n° 288 (estratto).

N. 61. — R. Decreto 13 aprile 1882, che approva il Regolamento di servizio del corpo delle Guardie di Finanza (art. 66 e 69).

N. 62. — Legge 24 aprile 1885, n° 3048, che approva le convenzioni ferroviarie (art. 15).

N. 63. — R. Decreto 9 agosto 1886, n° 4035, che approva il Regolamento pel regime daziario nelle stazioni di ferrovia nei Comuni chiusi.

N. 64. — Circolare 27 ottobre 1873 (n° 11915, Div. II). Norme per le tasse di bollo, di registro e di segreteria per gli atti concernenti il dazio consumo.

N. 65. — Circolare 9 maggio 1885 (n° 52975-4795, Div. II). Costituzione di Consorzi volontari di Comuni aperti per l'abbuonamento al dazio di consumo durante il quinquennio 1886-90.

N. 66. — Circolare 8 giugno 1885 (n° 63556-5663, Div. II), contratti di abbuonamenti al dazio di consumo coi consorzi di Comuni aperti.

N. 67. — Circolare 1° ottobre 1885 (n° 113763-12898). Esecuzione dei contratti di abbuonamento per la riscossione dei dazi di consumo.

N. 68. — Circolare 6 aprile 1886 (n° 51744-2380). Esenzione dal dazio di consumo sui materiali destinati alla costruzione e all'esercizio delle ferrovie.

N. 69. — Circolare 17 maggio 1886 (n° 88271-3629, Div. II). Modello di tariffa pei Comuni aperti di 4ª classe.

N. 70. — Legge 12 luglio 1888, n° 5515, che stabilisce una tassa sulle vendite degli spiriti in conformità delle disposizioni contenute nell'Allegato *C* della legge stessa.

N. 71. — Legge che autorizza i Comuni ad abolire il dazio di minuta vendita nei Comuni chiusi.

1.

INTRODUZIONE E LEGISLAZIONI SUI DAZI DI CONSUMO.

198. *Antiche leggi sui dazi di consumo.* — 199. *La legislazione italiana vigente.* — 200. *Dazi governativi e dazi comunali secondo la legge del 1864.* — 201. *Varie leggi successive fino a quella dell'11 agosto 1870.* — 202. *Il Regolamento.* — 203. *Le istruzioni ministeriali.* — 204. *Le istruzioni del 1870.* — 205. *Interpretazione della tariffa daziaria.* — 206. *Interpretazione di tariffe e qualifica di merce.* — 207. *Dazi antichi.* — 208. *Regolamenti locali.* — 209. *Comuni chiusi e Comuni aperti: diverso modo di esazione dei dazi.* — 210. *Regolamenti locali per i dazi di consumo.* — 211. *Giunta provinciale amministrativa.* — 212. *Ministero delle Finanze.* — 213. *Produzione interna.* — 214. *Variazione alla tariffa governativa.* — 215. Segue. — 216. Segue. — 217. Segue. — 218. *Produzione interna e regolamenti locali.* — 219. *Dazio di fabbricazione sugli alcools.* — 220. *Acque gazose.* — 221. Segue. — 222. *Dazio di minuta vendita nei Comuni chiusi.* — 223. Segue. — 224. *Limite della minuta vendita.* — 225. Segue. — 226. *Dazio sul cuoio.* — 227. *Acque minerali.* — 228. *Momento generativo del dazio.* — 229. *Commestibili tassabili.* — 230. *Carne.* — 231. *Determinazione delle voci soggette a dazio.* — 232. *Interpretazione della tariffa.* — 233. *Carne macellata.* — 234. *Fabbricazione della birra.*

198. Anteriormente all'attuazione delle vigenti leggi daziarie, esistevano diversi ordinamenti dei dazi di consumo. In alcune Provincie le tasse di consumo tornavano interamente a beneficio dei Comuni, in altre andavano quasi interamente a beneficio dello Stato (così nell'Emilia e nella Lombardia), e molti Comuni ne erano esenti. Nelle antiche Provincie lo Stato percepiva dai Comuni un *canone gabellario*, tassa istituita con legge 4 gennaio 1853, che andava in conto di ciò che i Comuni traevano dal dazio di consumo, i quali preferivano invece trarre da altre sorgenti di lucro i mezzi per pagare il canone, come ben può vedersi dalla relazione del ministro Sella, fatta alla Camera dei Deputati nel 1862.

199. La legislazione sui dazi interni venne unificata colla legge luglio 1864, n° 1827. Con essa furono aboliti tutti i sistemi in vigore nelle varie provincie italiane, e lo Stato si assicurò il tributo di tutti i Comuni, lasciando loro modo di avere sul consumo ancora un buon reddito.

Ed era necessario, perchè, come dice il Minghetti nella relazione che precede il progetto da lui presentato alla Camera dei Deputati nel 1875, *mentre il rinascimento nazionale accresceva il còmpito e gli uffici dello Stato, accresceva anche il còmpito e gli uffici dei Corpi amministrativi locali, e le popolazioni dovevano contemporaneamente pagare allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni i maggiori servizi di difesa, di tutela e di civiltà, che esse domandavano.*

200. I generi colpiti da dazio di consumo dalla legge del 1864 erano il vino, l'aceto, l'acquavite, l'alcool, i liquori, le carni bovine e vaccine, la birra e le acque gazose.

La legge divideva i Comuni in chiusi ed aperti e diverso era il modo di esazione negli uni e negli altri: nei primi il dazio si doveva esigere alla introduzione entro la cinta daziaria, e nei secondi al momento dell'introduzione negli esercizi.

I Comuni ebbero facoltà di imporre una tassa addizionale alla governativa ed una tassa speciale su altri generi determinati.

201. Alla legge del 1864 tenne dietro il *Decreto legislativo* del 28 giugno 1866, n° 3018, col quale si stabilì un'imposta anche sugli *zuccheri*, *farine*, *olii*, e sulle *carni suine ed ovine;* si diminuì il numero delle classi dei Comuni da cinque a quattro, e si diede loro facoltà di imporre tasse entro maggior limite. Furono infine stabilite nuove *tariffe*, quelle che sono tuttora in vigore.

Seguirono: la legge 28 dicembre 1867, n° 4136, sull'esenzione di alcuni generi destinati al servizio dello Stato; la legge 3 settembre 1868, n° 4576, estendente le predette leggi alle provincie di Mantova e Venezia; il Regio Decreto 24 settembre 1868, n° 4633, sull'esenzione di generi destinati al servizio telegrafico; infine la legge 11 agosto 1870, n° 5784.

Importanti riforme si ebbero colla legge 11 agosto 1870, n° 5784. Si aumentò la tassa sugli alcools, e se ne impose loro una nuova sulla fabbricazione; si diminuì quella sulla macellazione della carne suina, fatta dai privati per proprio uso; si ampliò ancora la facoltà data ai Comuni di stabilire sovraimposte; si diede per ultimo mandato al potere esecutivo di fare un regolamento.

202. Il Regolamento approvato col R. Decreto 25 agosto 1870 venne a sostituire quello precedentemente approvato con Decreto 25 novembre 1866.

Avendo il Parlamento dato mandato al potere esecutivo di stabilire le norme per l'esecuzione della legge (art. 19 della legge 1864, e 16 della legge 1870), il Regolamento ha forza di legge in quanto altro non sia che la esplicazione del senso virtuale della legge e ne provveda l'attuazione, senza svisarne l'intento (Cassazione Roma, 7 novembre 1877).

In base all'art. 82 del Regolamento anche i Municipii sogliono fare Regolamenti, che la legge comunale e provinciale vuole approvati dalla Deputazione provinciale; onde le questioni sulla loro legalità.

203. Le Istruzioni ministeriali furono pubblicate per completare le disposizioni contenute nel Regolamento, e da esso ritraggono la propria autorità. Non importa che non siano firmati dal Ministro, ma dal Direttore delle Gabelle, dal momento che il Direttore firmò per delegazione del Ministro, di guisa che a lui risale la responsabilità dell'atto governativo (Cass. Torino, 29 luglio 1867; *Giur.*, pag. 534, IV; App. Casale, 31 luglio 1877; *Boll. Daz. Cons.*, 1877, pag. 287 e Parere del Consiglio di Stato, 3 febbraio 1870; *Boll.*, pag. 152, anno 1876.

Le Istruzioni ministeriali non sono da confondersi colle Circolari ministeriali; queste non sono che pareri professati dal Ministero sulle singole questioni e perciò non vincolano che i dipendenti in via gerarchica dal Ministero.

204. Le istruzioni del 1870 sul dazio consumo sono costituzionali per effetto dell'articolo 19 della legge 1864 (Cass. Torino, 17 ottobre 1889, *Giurispr. Tor.*, 764).

205. La tariffa daziazia non può essere interpretata a seconda degli usi locali, perchè essa è parte integrante della legge, ed è perciò essa stessa legge obbligatoria, avente, in quanto al diritto d'imporre e alla materia capace d'imposta, sanzione costante ed uniforme in tutto il Regno (Cass. Roma, 3 luglio 1888, *Legge*, II, 433).

206. In tema d'interpretazione di voce di tariffa e di qualificazione di merce, essendo necessarie cognizioni speciali e tecniche, l'interesse della giustizia e delle parti medesime esige che l'opportuno giudizio venga affidato di preferenza a coloro che ne hanno fatto oggetto di particolari loro studi, giusta quanto si osserva, ai termini degli articoli 5 e 6, legge 30 maggio 1878, per le constatazioni in materia di dogane. Ora, se per l'art. 14, legge sul dazio consumo 1864, le disposizioni ivi contenute per le controversie sulle tasse in pro dello Stato si estendono anche alla riscossione dei dazi di consumo e relative contravvenzioni, ne viene che anche per ciò che riguarda il modo di accertare la qualità della merce che ne forma il substrato, non altra norma si debba seguire che quella di ricorrere al giudizio peritale. Ora la questione sulla classificazione della merce in materia daziaria, involvendo principî che sono comuni sia alle leggi sulla dogana, sia alle leggi sul dazio, vuol essere risoluta in ogni caso a norma delle leggi medesime (App. Casale, 12 luglio 1889, *Giurispr. Cas.*, 343).

207. La legge del 3 luglio 1864, art. 27, nel conservare gli antichi dazi comunali colle distinzioni espresse nel primo e nel secondo capoverso, non fece alcuna eccezione per quei dazi comunali che colpivano materie assoggettate colla legge stessa a tassa governativa (Cass. Torino, 9 dicembre 1869, Municipio di Torino-Rumpp Dionigi, (*Gazz. G.*, XXI, II, 551; *Monit. M.*, XI, 88).

208. Per la riscossione dei nuovi dazi comunali deve applicarsi il Regolamento generale del 25 agosto 1870; ed esso basta, nè è necessario ricorrere a Regolamenti speciali. — Nota Minister. Finanze, 16 marzo 1872, Prefettura di Napoli (*Legge*, XII, II, 190).

209. La distinzione in classi dei Comuni è stata fatta a fine di imporre una maggior tassa pei Comuni più popolosi, presumendosi a ragione che ove è maggior popolazione agglomerata ivi sia maggior ricchezza e prosperità (Vedi tariffa).

I Comuni aperti, oltre all'avere la tassa meno elevata, non pagano dazio governativo pei generi indicati dall'articolo 1 della legge 1866.

210. I Comuni, quando si presenti opportuno, hanno il diritto di fare Regolamenti pel retto andamento d'una imposta, ma non ne hanno l'obbligo. — Cons. di Stato, 20 settembre 1871, Comune di Porto Empedocle-Deputazione provinciale di Girgenti (*Legge*, XI, II, 310).

211. La Deputazione provinciale non può rifiutare di approvare le tariffe dei dazi comunali sotto il pretesto, che per l'articolo 138 della legge comunale e provinciale, essa è chiamata ad approvare solo i Regolamenti. — Cons. di Stato, 23 ottobre 1873, Comune di Reggio Emilia (*Man.*, XIII, 22).

212. Contro le deliberazioni comunali in materia daziaria approvate dalla Deputazione provinciale, i privati, prima di ricorrere al Re, devono reclamare al Ministero delle Finanze. — Nota del Ministero delle Finanze, 8 agosto 1883, Comune di Caserta (*Man. Amm.*, XXIII, 94).

213. I generi designati nelle tariffe come soggetti all'introduzione pagano se prodotti internamente, e così è del sapone e delle candele di sego fabbricate nel Comune. — App. Ancona, 30 maggio 1885, Frattini c. Comune di Tivoli (*G. D. C.*, a. 1884, pag. 243).

214. In forza dell'art. 1, alleg. *L*, della legge 11 agosto 1870, i Comuni chiusi, sebbene abbonati al Governo, non possono variare la tariffa del dazio governativo nelle porzioni del loro territorio fuori della cinta daziaria. — Nota ministeriale, 5 marzo 1873 (*Riv. Amm.*, XXIV, 298).

215. Il divieto di diminuire il dazio governativo fuori della cinta daziaria, fatto dall'art. 1, alleg. *L*, della legge 11 agosto 1870, si riferisce unicamente ai generi, che, fuori di essa cinta sono soggetti al dazio governativo, come il vino, le carni, gli spiriti ed i liquori. — Nota minist., 12 marzo 1873 (*Riv. Amm.*, XXIV, 302).

216. I Comuni chiusi, sebbene abbonati col Governo, non possono omettere nella tariffa daziaria alcuno degli articoli della tariffa governativa. — Nota ministeriale, 24 marzo 1872, alla Prefettura di Napoli (*Riv. Amm.*, XXIII, 360).

217. La facoltà, data dalla legge ai Comuni di modificare la tariffa governativa, non importa quella di esimere dal dazio parte dei generi, che vi sono sottoposti. — Cons. di Stato, 4 maggio 1872 Comune di Canosa (*Riv. Amm.*, XXIII, 430).

218. Se in un Comune chiuso il dazio di introduzione su una quantità di sapone è eguale al dazio di introduzione sull'olio necessario per essa, il Municipio non può imporre un dazio sulla produzione interna, avendolo il fabbricante già pagato sull'olio.

Ma se, tenuto conto della qualità dell'olio necessario, pesa sul sapone un dazio di introduzione superiore al dazio su quello, il Municipio allora può sulla produzione interna del sapone imporre un dazio eguale a quello di differenza. — Cons. di Stato, 5 gennaio 187[illegible] (*Foro It.*, II, 3, 137).

219. La tassa di fabbricazione governativa sugli alcools, sulle acque gazose e sulla birra è tassa o dazio di consumo; e la tassa addizionale imposta dai Comuni sulle stesse, conservando tale carattere, non deve eccedere il 50 per cento del dazio governativo (*Legge*, XXIV, 1, 266).

220. Le acque gazose che si fabbricano entro un Comune chiuso, possono sottoporsi ad una tassa addizionale di fabbricazione nella misura del 50 per cento del valore. — Genova, 16 marzo 1883 Cavagnari e Sanguinetti-Comune di Genova (*Foro It.*, VIII, 1, 1180).

221. Nella tassazione però di dette acque si deve dedurre il dazio pagato sulle materie che concorrono a formarle, per le quali si è già pagato all'introduzione. — Genova, 16 marzo 1883, Cavagnari e Sanguinetti-Comune di Genova (*Foro It.*, VIII, 1, 1180).

222. La legge 11 agosto 1870, alleg. *L*, sul dazio di consumo al pari del Decreto legislativo 28 giugno 1866, non ebbe un carattere radicale, ma puramente modificativo; quindi lasciò intatt

ogni disposizione che non fosse da lui abrogata; e però ambedue non distrussero il dazio sulla *minuta vendita* nei Comuni chiusi, benchè ne tacessero. — Ancona, 22 marzo 1871, Barducci-Comune di Ancona (*Riv. B.*, I, 120).

223. La facoltà dei Comuni di imporre una tassa addizionale alla governativa sulle bevande, ed anche sulla *vendita al minuto*, deve misurarsi secondo l'articolo 13 della legge 3 luglio 1864, nè può oltrepassare il *maximum*, che sia stato fissato con Regio Decreto, checchè in senso diverso determinasse l'Autorità amministrativa.

Questo *maximum* del dazio comunale essendo stato con Reale Decreto fissato pei Comuni di prima classe, come quello di Torino, nei due quinti del dazio governativo, e questo essendo rispetto al vino di lire cinque per ettolitro, il dazio comunale dovuto sulla minuta vendita del vino nella città di Torino è di lire due l'ettolitro, non avuto riguardo alla tariffa approvata con Decreto prefettizio 26 luglio 1864, che lo fisserebbe a lire sei per ettolitro. — Cassazione Torino, 6 settembre 1866, Cucciola-Municipio e Società dei dazi di Torino (*Racc.*, XVIII, I, 798; *Riv. Amm.*, XVII, 865).

224. Il Consiglio comunale deve altresì determinare, secondo gli usi locali, quale sia il quantitativo da considerarsi per vendita al minuto, a differenza di quella all'ingrosso. — Nota ministeriale, 19 marzo 1873 (*Riv. Amm.*, XXIV, 299).

225. In un Comune aperto la vendita di dodici quintali di formaggio non può dirsi al minuto per essere colpito dal dazio di consumo.

Il Regolamento municipale, legalmente approvato, che per la vendita al minuto una tale quantità avesse dichiarata, non può avere effetto verso colui che si pretende leso. — Appello Trani, 11 settembre 1876, Lapresa-Ardone (*Riv. giur. Trani*, 1877, 17).

226. I Comuni non hanno facoltà di imporre un dazio di consumo sul cuoio. — Cass. Roma, 30 giugno 1877, Amendola e ditta Rosica-Comune di Chieti (*Foro It.*, III, I, 145).

227. La preparazione delle acque minerali ed igieniche, fatta dal farmacista per semplice uso della sua professione, non è colpita dalle leggi sul dazio consumo. — Cass. Roma, 14 dicembre 1877, P. M.-Lertora (*Eco Giur.*, 1878, 473).

228. Ogni disposizione, che impone un dazio di consumo deve indicare il momento ed il luogo in cui devesi pagare il dazio. — Cass. Roma, 5 giugno 1878, Mossa-Brignone, Mandosio, Chiambretto-Mangiardi (*Racc.*, XXX, I, 1, 647; *Legge*, XVIII, II, 215, 255).

229. Non è tolta ai Comuni col Decreto legislativo del 28 giugno 1866 la prerogativa consigliare di imporre la tassa propria comunale fuori la linea daziaria anche sui commestibili esenti dal dazio consumo governativo. Però bisogna che il Comune, usando della facoltà di legge, specifichi i commestibili tassati nella vendita a minuto, per cui non basta la tariffa unica complessiva del dazio governativo, che non può colpire le frazioni aperte. — Trib. Napoli, 17 febbraio 1879, Lodola Gioia-Comune di Pozzuoli (*Gazz. Proc.*, XIV, 81).

230. Non può classificarsi per illegittima una tariffa comunale, se in essa non fu determinato per la carne il limite della vendita al minuto, come è prescritto dall'art. 2 del Regolamento

25 novembre 1866, perchè questa disposizione riguarda solo i generi soggetti a dazio comunale, e la carne è genere per se stesso soggetto a dazio governativo, ed un tale obbligo è pure escluso per la carne dall'articolo 6 di detto Regolamento. — Ancona, 22 marzo 1871, Barducci-Comune di Ancona (*Riv. B.*, I, 120).

231. Non si devono fare tante finche distinte, cioè, pel vino e mosto, per le carni fresche e salate, per le farine e paste, e per gli olii, il burro e lo zucchero, ma tutti detti articoli debbono riunirsi in una sola tariffa ordinata come quella *A*, annessa al Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018, e vi si debbono aggiungere tutti gli altri contemplati nella tariffa stessa e soggetti al dazio governativo, come, per esempio, lo spirito in fusti, il vinello o mezzo vino, il risino, il sego ed i frutti e semi oleiferi, perocchè i Comuni chiusi abbonati possono bensì diminuire la tariffa governativa, ma non esimere totalmente gli articoli della medesima. — Nota Ministero Finanze, 3 febbraio 1872 (*Riv. Amm.*, XXIII, 735).

232. In una tariffa daziaria compilata per categoria non basta, che un prodotto possa classificarsi in una categoria, perchè si abbia per colpito da dazio, ove quel prodotto non si trovi compreso negli articoli, in cui la categoria è scompartita.

Nell'interpretazione di una tariffa daziaria non si applica l'analogia per la tassa di genere a genere. — App. Torino, 30 maggio 1876 (*Giur. Tor.*, 1876, 542).

233. La voce della tariffa annessa al Decreto legislativo del 28 giugno 1866, *carne macellata fresca* comprende la tassazione dell'animale intiero e dell'animale per metà (mai in quarto), salvo la riduzione del 20 per cento per l'animale intiero.

Sono nulli ed inefficaci i patti del contratto di appalto del dazio stipulato dal Comune contrari al sistema di riscossione determinato dalla legge e dal Regolamento. — Cass. di Roma, 22 giugno 1889, Carapezza c. Comune di Petralia-Sottana (*La Legge*, 1888, n° 17).

234. Se lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche quando affidano ai loro funzionari determinate incombenze si trovano di fronte ai medesimi nella qualità in cui il committente si trova di fronte al commesso, ciò va inteso nei limiti delle affidate incombenze.

La locuzione adoperata dall'art. 9 della legge 3 giugno 1874, con cui è fatta facoltà ai Comuni chiusi di imporre tassa addizionale sulla birra fabbricata entro il recinto daziario e « destinata ad essere ivi consumata » trova la sua ragione nel fatto che la fabbricazione della birra si suppone fatta anzitutto per i bisogni della popolazione nel cui centro è fabbricata. — Cass. di Roma, 28 giugno 1888 (*La Legge*, 1888, n° 21).

II.

DEI GENERI SOGGETTI ALL'ADDIZIONALE E AL DAZIO PROPRIO A FAVORE DEI COMUNI. — COMUNI CHIUSI E COMUNI APERTI.

235. *Addizionali ai dazi governativi.* — 236. *Distinzione fra Comuni chiusi ed aperti.* — 237. *Dazio speciale sulla minuta vendita nei Comuni chiusi.* — 238. *Abolizione resa facoltativa colla legge del 1890.* — 239. *Dazi proprii a favore dei Comuni.* - 240. Segue.

1. — Dei generi soggetti all'addizionale a favore dei Comuni chiusi ed aperti.

241. Vino e aceto. — 242. *Vini comuni e di lusso.* — 243. *Vini in fusti e in bottiglie.* — 244. Segue. — 245. Acquavite, alcool e liquori. — 246. *Enumerazione dei liquidi alcoolici.* — 247. *Liquori in fusti e in bottiglie.* — 248. *Dazio in ragione dei gradi di alcool.* — 249. Uva e mosto. — 250. *Uva passita.* — 251. Carni. — 252. *Dazio diverso secondo l'età degli animali.* — 253. *Dazio sugli animali vivi.* — 254. Segue. — 255. *Dazio* a peso *e* per capo. — 256. *Animali esenti da dazio governativo.* — 257. *Carni salate.* — 258. *Abbuono del dazio.* — 259. *Porchetti da latte.* — 260. *Vitelli* sotto l'anno. — 261. *Tassa di mattazione.* — 262. *Bestiame ovino.* — 263. Segue. — 264. *Di regola il dazio è per capo.* — 265. *Peso lordo.* — 266. *Dazio di macellazione e di introduzione.* — 267. *Trattorie e alberghi.* — 268. Segue. — 269. *Trasporto delle carni da un luogo ad altro.* — 270. *Trasporto delle carni da un Comune in cui fu pagata la tassa.* — 271. *Introduzione in altro Comune.* — 272. *Macellazione per uso privato.* — 273. *La* trippa *bovina.* — 274. *Interiora degli animali.* — 275. *Dazio di introduzione e di macellazione.* — 276. *Macellazione ad uso dei privati.* — 277. *Dazio sui maiali.*

2. — Dei generi soggetti all'addizionale nei soli Comuni chiusi.

278. Farine e riso. — 279. *Farine di cereali.* - 280. *Farine prodotte e introdotte nel Comune.* — 281 *Farine e pane.* — 282. *Cereali.* — 283. *Crusca.* — 284. *Introduzione della crusca.* — 285. *Foraggi.* — 286. *Trasformazione delle farine.* — 287. *Il grano.* — 288. *Contravvenzione e multa.* — 289. *Molini.* — 290 *Burattamento delle farine.* — 291 Maximum *del dazio sulle farine.* — 292. *Pane di biscotto.* — 293. *Restituzione del dazio.* — 294. Segue. — 295. *Macinazione dei grani.* — 296. *Esportazioni per l'estero.* — 297. *Pane cotto dai privati in forno pubblico.* — 298. *Riso.* — 299. Burro e olio. — 300. *Frutti e semi oleiferi.* — 301. *Nocciuole e mandorle.* — 302. *Olii medicinali.* — 303. *Zucchero.* — 304. *Confetti.*

3. Dei generi soggetti a dazio comunale proprio.

305. Comuni aperti. *Farine, riso, burro, olii e zuccheri.* — 306. Comuni aperti e comuni chiusi. — 307. Materie di consumo locale. — 308. *I* combustibili. — 309. *Il carbone fossile.* — 310. *Miniere di carbone.* — 311. *Il gaz illuminante.* — 312. Segue. — 313. Segue. — 314. *Carbone cok.* -- 315. *Esenzioni contrattuali.* — 316. *Petrolio.* — 317. *Combustibili; definizione.* — 318. Segue. — 319. Segue. — 320. *Gaz-luce.* — 321. *Cok.* — 322. *Opifici industriali.* — 323. *Cera e suoi surrogati.* — 324. Materiale da costruzione. — 325. Segue. — 326. Segue. — 327. *Demolizioni.* — 328. *Ferro greggio.* — 329. *Strumenti fabbrili.* — 330. *Definizione.* — 331. Segue. — 332. *Ferro.* — 333. *Legname.* — 334. *Rotaie.* — 335. *Legname.* — 336. *Scalinate di legno.* — 337. *Arsenali.* — 338. *Calce.* — 339. *Strade ferrate.* — 340. *Mat-*

235. I Comuni, siano chiusi o aperti non possono imporre *dazio principale* sui generi colpiti dallo Stato, ma devono limitarsi ad imporre una semplice *addizionale*. Il dazio principale a favore del Comune è solo riservato per i generi esenti da dazio governativo.

236. Siccome poi altri sono i generi soggetti a dazio governativo nei Comuni chiusi, ed altri quelli soggetti nei Comuni aperti ne deriva che diversi sono i generi passibili di dazio proprio e di addizionale nelle due categorie di Comuni.

237. Nè i Comuni aperti nè i Comuni chiusi possono imporre una tassa *principale* sul vino, carni e gli altri generi colpiti dalla legge 1864 (art. 1) ma devono accontentarsi della sovraimposta.

Sopra i generi colpiti dalla legge 1866 (riso, farine, olii e zucchero) possono imporre dazio *principale* i Comuni aperti, perchè in essi detti generi non pagano tassa allo Stato (Vedi tariffa).

Possono i Comuni chiusi imporre anche sui generi colpiti a favore dello Stato una tassa principale, *ma non di consumo*, ed è la tassa di *minuta vendita* (Vedi penultimo capoverso di questo articolo).

238. La recente legge del luglio 1890 ha però portato una notevole modificazione, già da noi propugnata (G. B. CERESETO, *Il Comune nel diritto tributario*, vol. I, Introduzione, pag. 40).

È rimasta ai Comuni chiusi la facoltà di esigere il dazio sulla minuta vendita, ma fu loro accordata la facoltà di convertire questo dazio odioso ed ingiusto con un proporzionale aumento al dazio di introduzione anche oltre il *maximum* di addizionale concessa ai Comuni colla legge dell'11 agosto 1870.

Fu una giusta riparazione all'offeso principio nell'eguaglianza dei tributi, riparazione che da vari anni avevamo invocata e che siamo lieti di vedere finalmente data colla citata legge del 1890.

239. Oltre all'addizionale, i Comuni chiusi ed aperti possono imporre un dazio proprio su tutti i generi purchè servano al *consumo locale*, eccettuati i generi riservati ed esenti per disposizioni speciali.

240 *A*) L'art. 13 della legge 1864 non può ritenersi abrogato dall'art. 118 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865. — Cass. Firenze, 27 dicembre 1888 (*Legge*, 369).

1. — Dei generi soggetti a dazio Governativo e all'addizionale a favore dei Comuni.

241. *Vino e aceto.* — L'articolo 1° della legge 3 luglio 1864 lasciava dubbio se debbono pagare tassa anche il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto. In questo senso aveva deciso il Ministero con Circolare 3 marzo 1865. Del resto la legge del 1866, dichiara espressamente tassati questi liquidi, riducendo però a metà l'imposta. La differenza fra il vino e questi liquidi è di cinque gradi centesimali di alcool, e si constata per mezzo dell' apposito istrumento di Gay-Lussac (Circolare Ministeriale, 30 novembre 1879, n° 171).

242. Nessuna distinzione è fatta tra vini comuni e vini di lusso, quindi tutti pagano la stessa tassa. La qual cosa, se è giusta pei vini esteri, che entrando nel Regno hanno già pagato il diritto di dogana, è ingiusta relativamente ai vini prodotti all'interno, perchè chi può spendere di più, in una bene intesa legislazione finanziaria, dovrebbe più largamente concorrere alle spese dello Stato.

243. La tassa varia però secondochè, al momento dell'applicazione, il vino e l'aceto si trovino in bottiglie od in fusti. È di un tanto per bottiglia nel primo caso, ed è la più grave; di un tanto per Ettolitro nel secondo (Vedi tariffa).

244. L'esercente che, dopo aver introdotto il liquore in fusti, lo travasa in bottiglie, deve pagare il dazio gravante sul liquore in fusti — Cass. Roma, 18 gennaio 1888 (*Dazio Cons.*, 39).

245. *Acquavite, alcool, liquori.* — La tassa di consumo su questi generi è indipendente da quella imposta sulla loro fabbricazione istituita nell'articolo 7 della legge 1870.

246. L'art. 10 delle Istruzioni ministeriali, spiega che sono considerati tali: il rhum, l'arrac, tutti i liquidi alcoolici che hanno aroma speciale, come l'acquavite di ciliegia, di prune, di anice, di ginepro, ecc., oppure che sono dolcificati, qualunque sia la parte di zucchero aggiuntavi; tutti i rosolii e le acque spiritose profumate.

247. Anche la tassa sui liquidi alcoolici varia secondochè al momento dell'applicazione si trovino in fusti od in bottiglie. Per queste la tassa è fissa. È invece un tanto per ettolitro, ed è variabile secondo i gradi di alcool che contengono, tutti tali liquidi, quando sono in fusti, benchè la tariffa non parli che dell'alcool e dell'acquavite.

248. I liquidi alcoolici pagano in ragione dei gradi di alcool misurati coll'istrumento di Gay-Lussac (V. art. 6 della legge 1870).

249. *Uva e mosto.* — Affinchè l' esenzione di questi generi non facilitasse nei Comuni chiusi le frodi, si stabilì anche per essi una tassa all'introduzione. L'uva paga soltanto per le quantità superiori ai cinque chilogrammi. Il mosto naturalmente paga meno del vino (Vedi art. 17 della legge e la tariffa in vigore).

250. L'uva passita non paga (salvo che su di essa si imponga un dazio comunale), essendosi ritenuto che la legge intese colpire solo l'uva atta a produr vino.

251. *Carni*. — La tariffa del 1864, indicava le sole carni bovine e vaccine, ma coll'art. 5 della legge del 1866, riferentesi alla nuova tariffa, la tassa venne estesa alle carni di vitello, di toro, alle ovine e suine. La legge del 1870 esentò i porchetti da latte (art. 13).

252. La tassa varia secondo l'età degli animali e le loro qualità, vedi tariffa 1866. Le Istruzioni ministeriali (art. 10) dicono doversi classificare:

Fra buoi e manzi, quelli che hanno perduto sei denti di latte, che si considerano tali in commercio e sono atti al giogo;

Fra le vacche anche le manzette, che abbiano perduto quattro denti da latte, o si riconoscano pregne, o abbiano partorito;

Fra i *tori* anche i civetti e manzetti che abbiano perduto più di un dente da latte, siano o non siano castrati e non possano essere classificati fra i buoi e manzi;

Fra i *vitelli* maschi e femmine *sopra l'anno*, quelli che perdettero un dente da latte;

Fra i *vitelli* come sopra *sotto l'anno* quelli che non perdettero alcun dente da latte;

Si comprendono fra gli *agnelli*, *capretti*, *pecore e capre* anche i *caproni* ed i *montoni;*

Si considerano come maiali *piccoli da latte*, quelli che non pesano più di 30 chilogrammi.

253. La necessità di applicare la tassa all'introduzione nei Comuni chiusi, fa sì che essa si esiga anche sugli animali vivi che vi si introducono, e da quel momento si considerino come consumati: mentre nei Comuni aperti ciò non avviene che all'atto della macellazione.

254. Per animali soggetti a dazio devono intendersi non solo quelli già macellati, per i quali la tassa è certamente dovuta, ma anche quelli vivi, i quali sarebbero soggetti alla tassa, se venissero macellati, per la condizione nella quale vengono posti di poterlo essere in frode alla legge, eludendo la vigilanza degli agenti daziarii — Cass. Roma, 5 novembre 1889 (*C. S. pen.*, 490).

255. La riscossione sulle carni si fa in due modi, o *per capi* o *a peso*. Per capi quando la tassa si esige all'introduzione (o alla macellazione nei Comuni aperti), a peso quando si introducano le carni fresche già macellate.

La tariffa (1866) dà facoltà ai Comuni di chiedere che la tassa sulle bestie venga applicata in base alla tariffa della carne macellata, diminuita del venti per cento.

256. Essendo colpiti da dazio governativo soltanto gli animali designati nella tariffa si potranno liberamente introdurre e macellare cavalli, asini, cignali, ecc., a meno che non imponga su di essi una tassa il Comune (*Giornale Dazio consumo*, anno 1876, §§ 470 e 830, pagg. 178 e 359; anno 1878, § 1563, pag. 70).

257. Non solo le carni fresche, ma anche le carni salate sono soggette a dazio (art. 5 della legge del 1866).

258. Il particolare che, dopo aver macellato un suino, lo vendesse ad un esercente non avrebbe diritto all'abbuono della tassa già pagaat. Vedi capoverso e art. 40 del Regolamento.

259. Sono porchetti da latte quelli che non sorpassano il peso di trenta chilogrammi. Art. 10 delle Istruzioni ministeriali. Essendo

essi esenti da tassa, anche la macellazione si potrà fare senza obbligo di denunzia, purchè ciò si faccia per uso di famiglia, non per venderli. — Vedi Cass. di Roma, 9 gennaio 1880 (*Giurispr. Italiana*, XXXII, I, pag. 369).

260. Le Istruzioni ministeriali del 20 ottobre 1870, dove si determinano, all'effetto dell'applicazione della tassa, la maggiore o minore portata dalla tariffa pei vitelli, quali siano quelli da considerarsi *sopra l'anno*, e quali quelli *sotto l'anno*, escludono qualunque prova diretta a dimostrare che non siano vitelli sopra l'anno quelli che abbiano perduto alcun dente da latte, o che non siano sotto l'anno quelli che non abbiano perduto alcun dente da latte. — Macerata 8 maggio 1883, Spolvieri-Mattei (*Riv. Amm.*, XXXIV, 571).

261. Non deve confondersi la tassa di dazio con quella comunale di mattazione pel diritto che si paga al mattatoio comunale; quest'ultima non è dovuta se non pelle bestie macellate nel mattatoio comunale, non in altri Comuni ed in questo introdotte. — Cass. Roma, 7 marzo 1884, Com. Marino-Cinfoli (*G. D. C.*, 1884, pag. 165).

262. I Comuni, ai quali è fatta facoltà di esigere un dazio di consuno sui buoi e sui vitelli, possono esigere la tassa, commisurandola a peso o a capo, oppure adottando e l'uno e l'altro sistema insieme secondo le categorie.

Il medesimo vuolsi intendere per il bestiame ovino, distinguendo fra quelli i capretti, pecore e capre. — Parere del Consiglio di Stato, 4 gennaio 1873 (*Giurispr. C. Sup.*, I, 376; *Riv. Amm.*, XXVI, 841).

263. Secondo la tariffa annessa al Decreto-legge 28 giugno 1866, n° 3018, è a ritenere che i Comuni abbiano la facoltà di daziare a peso anche le bestie piccole come le pecorine e le caprine — Consiglio di Stato e nota conforme del Ministero delle Finanze, 20 marzo 1873 al Ministero dell'Interno (*Riv. Amm.*, XXIV, 841).

264. Per l'esazione del dazio sulle carni, in ragione di peso, anzichè per capo, è essenziale un'apposita domanda del Consiglio comunale al Governo, il quale può rigettarla.

Sino a che non è regolarmente consentita questa modificazione nella esazione del dazio, l'appaltatore deve continuare a riscuoterlo per capo. — App. Venezia, 31 marzo 1876 (*Temi Veneta*, 1876, 165).

265. Autorizzando la legge, oltre la tassa per capi, la percezione dei dazi di consumo delle carni macellate, sia sul peso distinto della carne, sia sul peso lordo dell'animale intero, con la detrazione del 20 per cento (tariffa del Decreto-legge 28 giugno 1866, all. *A*), venne con ciò stesso a dichiarare equivalenti tra loro quei due metodi di estimazione di unica materia, ed a stabilire una presunzione *juris et de jure*, che la tara del 20 per cento corrisponda appunto alle parti dell'animale diverse dalla carne, esenti perciò dal dazio di consumo della carne macellata. Da ciò deriva che il Comune, il quale esige il dazio con quest'ultimo sistema in pubblico mattatoio, fuori del recinto daziario, non può dirsi che riscuota al di là del consumo, ove per ragione d'igiene vieti l'introduzione entro la cinta delle ossa, ugna ed altre parti ignobili dell'animale non calcolate nella tassa, giusta le cose dette

di sopra. — Cass. Roma, 5 aprile 1878, Barducci — Municipio di Ancona e Gigli (*Corte Suprema*, 1878, 795).

266. È a ritenersi pertanto che una sola tassa è dovuta sulle carni, e quindi, se in un Comune aperto si è pagata la tassa di macellazione, non può farsi luogo ad esigere l'altra d'introduzione della carne macellata in un luogo di vendita posto nel territorio dello stesso Comune.

Il privato, che per proprio uso introduce in un Comune aperto carni macellate in un altro, pagando ivi la tassa di macellazione, non va soggetto a pagamento di dazio. — Risoluzione amministrativa del Ministero delle Finanze, 3 luglio 1870 (*Gazz. G.*, XI, III, 169).

267. Le taverne, gli alberghi e gli altri luoghi, nei quali si somministrano vivande, ammanite nella cucina, agli avventori, non sono compresi tra i luoghi di vendita di carne fresca, epperò non cadono sotto la disposizione degli art. 8 della legge 3 luglio 1864, 36 e 38 del Regolamento 25 agosto 1870.

268. Quindi gli albergatori e i tavernieri, pel solo fatto della introduzione nei loro alberghi o taverne di carne macellata in altro Comune non sono soggetti al pagamento del dazio ed alla dichiarazione. — Cass. Torino, 17 dicembre 1874, Romanengo (*Man.*, XIV, 135).

269. Pagatasi nel Comune chiuso la tassa di macellazione, la bestia può portarsi senz'altro incumbente dallo stesso proprietario, che macelli, nella parte aperta del Comune stesso, in una osteria, ove la carne si vende ammanita e cotta. — Cass. Roma, 25 novembre 1885. Piccottini (*G. D. C.*, 1886, p. 25). — Sarebbe diverso, se si trattasse di esercente, venditore di carni che macellate in un esercizio, in altro dello stesso Comune le trasportasse: sarebbero dovute tante tasse quanti diversi trasporti. — Cass. Roma, 17 maggio 1883. Garbato-Ducci (*G. D. C.*, 1885, p. 128). — Conf. Trib. Frosinone, 2 marzo 1886 (*G. D. C.*, 1886, p. 166).

270. L'introduzione delle carni, provenienti da un Comune ove siasi pagata la tassa di macellazione, nei forti di un Comune aperto, per la alimentazione delle truppe stanziatevi, non costituisce introduzione in luoghi di vendita a minuto del Comune stesso, epperciò non è dovuto dazio. — Cass. Roma, 27 marzo 1889 (*Dazio Cons.*, 110).

271. Invece, introducendosi in qualunque luogo di Comune aperto delle carni macellate in altro Comune, si deve pagare una nuova tassa, salvo il ripetere quella pagata prima, essendo in detto luogo trasportata almeno metà bestia. — Cass. Roma, 3 dicembre 1883 (*G. D. C.*, 1884, p. 221). — Conf. in tema di forniture militari stessa Corte 28 maggio 1883 Rasero. — Cons. Lombardore (*G. D. C.*, 1883, p. 273).

272. La legge colpisce di tassa la carne ovunque si macelli, e sia pure in casa privata, e per privato consumo. — Roma, 25 marzo 1882 (*Temi R.*, VI, 399).

273. La trippa bovina non può non reputarsi carne fresca; e perciò non è vietata l'introduzione nei Comuni aperti senza il pagamento del dazio. — Cass. Roma, 27 gennaio 1882, Rasero (*Corte Sup.*, VII, 63; *Riv. Amm.*, XXXIII, 355).

274. Quando non s'introduce intero nel Comune l'animale

macellato, sono soggette al dazio di consumo tutte le parti atte al cibo umano e perciò anche il fegato, il polmone, ed altri visceri usati come cibo. — Cass. Roma, 7 novembre 1882, Morlanda-Maiella (*Consult. Amm.* XXIV, 117; *Legge*, XXIII, 1, 182; *Boll. Daz.*, III, 43; *Riv. Amm.*, XXXIV, 165).

275. Il dazio d'introduzione delle carni prevale su quello di macellazione; sicchè, pagato il dazio per questa, hassi diritto a restituzione, ma debbesi pagare l'altro, ove le carni s'introducano in altro Comune.

Questa massima vige non solo pei rivenditori di carni, che dal Comune, ove gli animali furono macellati, le trasportino in altri Comuni per rivenderle, ma ben anco pei privati, che ciò facciano pel proprio speciale consumo.

276. Perciò diviene una contravvenzione a detta legge una simile introduzione di carne di suini altrove macellati, fattasi da privati, a proprio uso senza pagare il dazio relativo. — Cassaz. Firenze, 14 dicembre 1867, Bracciotti-Tesi (*Racc.*, XIX, 1, 849; *Ann.*, I, 1. 320; *Gazz. G.*, VIII, III, 254).

277. Riguardo alla tassazione dei maiali vuolsi avvertire, che il dazio, ridotto per quelli che si macellano per uso particolare, non è applicabile alla parte chiusa, sibbene a quella aperta (art. 13 della legge 11 agosto 1870, allegato *L*). Entro la città è ovvio, che il dazio di consumo pei maiali non si paga sulla macellazione, ma all'introduzione di essi nella linea daziaria, e perciò la tassazione deve essere eguale, comunque i maiali vengano poi ivi macellati per uso pubblico e privato. Del resto in forza dello anzidetto articolo 13, ultimo inciso, giova dichiarare esplicitamente nella tariffa, che i porchetti da latte sono esenti da dazio così nella parte chiusa che aperta del Comune. — Nota Minist. 1863, alla Prefettura di Napoli (*Riv. Amm.*, XXIV, 80).

2. — Dei generi soggetti a dazio governativo e all'addizionale comunale a favore dei soli Comuni chiusi.

278. L'imposta sulle farine, riso, olii, burro, zucchero, come risulta dalla unita tariffa, riguarda soltanto i Comuni chiusi, quindi nei *Comuni aperti* non sono colpiti *salvochè non vengano tassati dai Comuni, con imposta principale*, avendone essi facoltà. Giustamente si pensò che tassando questi generi nei Comuni aperti, luoghi di loro produzione, si veniva ad aggravare la classe più povera e ad aumentare in modo indiretto l'imposta prediale.

279. La farine contemplate nella legge sono quelle dei *cereali*, che servono all'alimentazione dell'uomo. Quindi non potrebbe assoggettarsi a tassa di consumo governativa la farina di sorgo rosso, perchè usata soltanto pel pasto degli animali (Vedi *Giornale Dazio Consumo*, anno 1876, § 704, pagina 293). — Del resto ritengasi, come norma generale, che, nell'interpretazione delle tariffe, sia governative che comunali, non si ammette l'estensione da genere a genere per ragione di analogia. — Corte d'appello di Torino, Sentenza 30 maggio 1876 (*Giornale Dazio Consumo*, 1876, § 724, pag. 301).

280. Non si possono tassare in modo diverso le farine che si producono nell'interno del Comune e quelle che si introducono nel Comune stesso. Quindi il Governo del Re è in diritto di annullare le disposizioni che in tale senso si contengano nella tariffa daziaria, sebbene approvata dalla Deputazione provinciale, e non si deve preoccupare del contratto in corso fra il Comune e l'appaltatore, in base a tali disposizioni, poichè le ragioni di convenienza devono cedere il campo a quelle d'ordine legislativo. — Cons. di Stato, 25 agosto 1888, adottato (*Man. Amm.*, 301).

281. Se in tariffa furono tassate solo le farine, non si può imporre il pane, non essendo permesso, in tema di tasse, di estendere il significato delle parole adoperate ad indicare la materia tassabile oltre il significato loro proprio. — Cassazione Roma, 1° marzo 1888 (*Dazio Cons.*, 163).

282 E per *cereali* devesi intendere grano, orzo, avena, grano turco, riso, spelta, segale, e quei prodotti che nel linguaggio comune e scientifico s'intendono compresi sotto quel nome. Sono quindi esclusi: i lupini, le castagne, le patate, quantunque si possano convertire in farina atta all'alimentazione dell'uomo. — Così la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, 14 gennaio 1869.

283. Non si ha diritto a deduzione alcuna per la crusca che trovasi nella farina, perchè nella parola *farina* comprendesi tanto la crusca quanto il fiore. — Sentenza del Tribunale di Vigevano, novembre 1877 (*Gior. Dazio Cons.*, 1878, § 1775, pag. 256).

284. La crusca sola ed il cruschello, non essendo farina, se introdotti da soli non vanno soggetti a dazio. — Regio Decreto, 19 febbraio 1873.

285. La crusca sola entra nel novero dei foraggi, ed è così passibile di dazio comunale. — Nota Ministeriale, 11 agosto 1874.

286. Si dubitò, non ostante la lettera della tariffa, che lo spirito della legge colpisse di tassa anche le trasformazioni della farina, cioè: pane, biscotti, gallette, paste, ecc., ma la questione fu risolta affermativamente. — (*G. D. C.*, 1876, § 559, pag. 217).

287. Comunque possa ammettersi, che il granone introdotto in un Comune chiuso serva di nutrimento ai maiali (e perciò assimilabile al foraggio) tuttavia è innegabile che nell'uso generale esso può servire al vitto dell'uomo, e quindi è tassabile esclusivamente nel suo prodotto (farina) e non in natura, come è stabilito per il grano di frumento, o di ogni altra specie. — Nota Min. 1873, alla Prefettura di Napoli (*Riv. Amm.*, XXIV, 800).

288. Il disposto dell'art. 5, legge 11 agosto 1870, primo alinea non si applica alle farine e quindi la contravvenzione non colpisce tutto il genere, ma solo il prodotto. — App. Lucca, 13 settembre 1883 e Cass. Roma, 10 gennaio 1885, nella stessa causa Cinelli Darmanin (*G. D. C.*, 1884, p. 114).

289. Chi vuole esportare dal Comune chiuso la farina macinata entro la cinta daziaria, non ha obbligo di indicare il Comune ove la esporta, nè perchè ciò contesti, gli si può negare la licenza nè tale onere potrebbe un regolamento comunale imporre, comechè esorbitante alla legge. — Cass. Roma, 15 gennaio 1885 (*G. D. C.* p. 71, 1885).

290. Quando si domanda se la legge sul dazio consumo vieti o meno di burattare le farine nei molini, se e quali limiti poss

ricevere questo diritto dalle disposizioni della stessa legge, sia per i molini siti nella zona di vigilanza, sia in quelli siti nel Comune chiuso, se alla facoltà amministrativa siano assegnati limiti nel fissare un termine daziario, in che modo sia stato chiesto dal mugnaio il permesso di burattare nei suoi molini e come gli sia stato negato dal Sindaco, e se il diniego debba dirsi illegittimo e tale da rendere il Comune responsabile di danni, pare manifesto che tutta questa materia discutibile sia di carattere giuridico e però di competenza giudiziaria. — Cass. Roma, sezioni riunite, 5 ottobre 1888 (*Corte Supr.*, 896).

291. A termini dell'art. 6, Decreto 28 giugno 1866, n° 3018, il dazio comunale sulle farine, paste e riso, può estendersi fino al *maximum* degli altri dazi, che secondo il detto Decreto, è del dieci per cento sul valore dei generi, e non è già limitato al cinquanta per cento di quello governativo. Infatti l'articolo suddetto dichiara nulla essere innovato per la farina. — Tribunale Roma, 1° dicembre 1888 (*Dazio Cons.*, 89).

292. Il dazio di consumo gravita sopra tutto quello che si consuma e che serve ai bisogni dell'uomo, sia come materia prima. sia come trasformazione della medesima. Laonde, posto il dazio sulla farina, il pane, il biscotto, la pasta, sotto la cui trasformazione si consuma la farina, non sono esenti dal dazio, che è imposto dal Comune.

Se non che il dazio sulla farina e non sul pane, cioè, sulla materia prima, non può ricevere aumento dall'aumento di peso che il pane acquista per il sale e l'acqua che assorbe. — Cassaz. Napoli, 2 dicembre 1869, Intendenza militare-Municipio di Barletta (*Gazz. N.*, XXII, 617; *Gazz. Proc.*, IV, 578).

293. Nei Comuni chiusi il dazio pagato sulle farine immesse si deve restituire allorchè si esportino convertite in pasta. — Appello Napoli, 28 agosto 1876 (*Gior. Trib. Nap.*, V, 28, 132).

294. Il dazio di consumo, che in Comune chiuso si paga sulle farine, non è restituibile se le medesime, depurate e trasformate in pane, sono esportate in altri Comuni del Regno. — Cass. Roma, 19 giugno 1879, Comune di Catania e Finanze-Paternò (*Mon. Trib. Mil.*, 1879, 1135; *Consultore Amm.*, 1880, 6; *Boll. Cat.*, 1880, 31; *Legge*, 1880, II, 159).

295. La legge lascia esenti da dazio e da ogni formalità la circolazione delle granaglie, le quali, nei Comuni chiusi, vanno soggette soltanto alla tassa all'introduzione nei molini situati entro l'àmbito daziario; e perciò non si può imporre il dazio sul grano e sul granone all'introduzione nel Comune. — Nota del Ministero delle Finanze, 16 luglio 1872, 2 febbraio 1871, 6 marzo 1873, 26 luglio 1874 (*Man.*, XI, 278; *Man.*, X, 347; *Riv. Amm.*, XXIV, 298; *Man.*, XIII, 304).

296. Con sentenza della Corte di cassazione di Roma, in data 5 settembre 1877, venne confermata la giurisprudenza già seguìta dal Ministero che, per le vigenti leggi sul dazio di consumo, non compete diritto a restituzione di tassa sulle farine che si introducono nella cinta daziaria, quando le si vogliano estrarre soltanto fuori del Comune, senza esportarle all'estero; e venne inoltre stabilita la massima che non si possano produrre farine nei mulini interni, ossia entro la cinta daziaria, senza pagamento di tassa,

quando le si vogliano far uscire dal Comune chiuso, già trasformate in pane o paste, per essere destinate al consumo nell'interno dello Stato (*Man. per l'applicazione delle leggi sulle gabelle*, vol. IV, pag. 293).

297. Non è dovuto dazio sul pane cotto dai privati in forno pubblico di un Comune aperto, sebbene ivi sia anche vendita di pane al minuto. — Trib. Modena, 19 settembre 1882, Mattioli e Zagnoli-Trombi (*Riv. Leg.*, v, 362).

298. Quanto al riso, bisogna distinguerlo dal riso colla buccia (risone), che paga la metà, e dal risino (riso rotto), che paga un terzo della tassa stabilita pel riso.

299. Burro e olio. Tra gli olii bisogna distinguere i vegetali dai minerali, giacchè per ciascuna categoria sono stabilite differenti tasse.

300. La tariffa colpisce anche i frutti o semi oleiferi. Per essi non si ha diritto alla deduzione del peso delle bucce perchè su loro è applicata la metà del diritto sull'olio, appunto in vista della quantità della parte non utilizzabile.

301. Non si può sottrarsi al pagamento della tassa, dichiarando che i semi sono destinati ad essere mangiati. E così fu deciso dal Ministero che le nocciuole e le mandorle, come frutti oleiferi, sono soggette a dazio governativo, e perciò soltanto alla sovraimposta comunale. — Nota del Ministero delle Finanze, 11 agosto 1874, alla Prefettura di Napoli.

302. Gli olii medicinali sono esenti da tassa (vedi tariffa) sia governativa che comunale, e così anche i semi che li producono.

303. Zucchero. Il dazio sullo zucchero non può estendersi sui suoi prodotti, cioè sui sciroppi. — Vedi sentenza della Corte d'appello torinese, 2 luglio 1867 (*Riv. Amm. del Regno*, Torino, vol. XVIII, pag. 651.

304. I confetti sono soggetti al dazio per lo zucchero, essendone questo l'elemento principale (*G. D. C.*, 1877, § 1021, p. 88).

3. — Dei generi soggetti a dazio comunale proprio a favore dei Comuni chiusi ed aperti.

305. Le farine, il burro, gli olii e gli zuccheri che nei Comuni chiusi sono soggetti a dazio governativo, sono invece esenti da detto dazio nei Comuni aperti.

306. In conseguenza, le dette materie nei Comuni aperti sono passibili di un dazio proprio, mentre che nei Comuni chiusi sono suscettibili solo di un dazio addizionale.

307. Tutte le altre materie di *consumo locale*, non espressamente riservate per lo Stato, sono passibili di un dazio comunale proprio.

308. Così sono soggetti a dazio i combustibili.

È *combustibile* ogni materia, che serva a far lume, o a far fuoco, sia pei bisogni dell'uomo, che pei bisogni delle industrie.

309. Il carbon fossile è tassabile come combustibile, anche quando sia destinato all'estrazione del gaz.

310. In un Comune ove fosse una miniera, il dazio non si

potrebbe riscuotere che sulla parte destinata al consumo locale, e non su tutto il prodotto della miniera.

311. Il gaz illuminante non è compreso fra i combustibili. — Corte d'appello di Venezia, sentenza 14 luglio 1875, e Cassazione di Firenze, sentenza 26 aprile 1876 (*Giornale Dazio Consumo*, 1876, § 361, pag. 95 e § 664, pag. 268).

312. Fra le sostanze combustibili è compreso anche il gaz illuminante; e perciò, sulla vendita al minuto di esso, i Comuni chiusi hanno facoltà di imporre ad esclusivo loro profitto un dazio di consumo. — Lettera del Ministero delle Finanze, 30 gennaio 1870 (*Gazz. G.*, XI, III, 174; *Riv. Amm.*, XXI, 278).

313. Il gaz-luce, non producendo calorico, come la legna e il carbone, ed essendo un aeriforme non suscettibile di accertamento, non può essere sottoposto da un Municipio al dazio di consumo, quantunque fosse stato autorizzato ad imporre una tassa sui combustibili. — Legge 3 luglio 1864, art. 13; Decreto legislativo 28 giugno 1866; Regolamento 25 novembre 1866; Venezia, 14 luglio 1875, Ermacora-Comune di Rovigo (*Racc.*, XXVIII, 1, 94; *Boll. giur.*, II, 509).

314. È soggetto al dazio di consumo il carbone cok introdotto o prodotto entro la cinta daziaria. — Cassazione di Firenze, 30 dicembre 1878, Società del gaz di Venezia-Comune di Venezia, Murano e Malamocco (*Foro It.*, IV, I, 1216).

315. Il Comune non può percepire il dazio di consumo sul carbone fossile dell'impresa colla quale, prima d'imporre il dazio, abbia stipulato un contratto di appalto per la illuminazione a gaz della città.

Il Comune non avrebbe diritto di ripetere il dazio, quand'anche l'impresa avesse assunto il caso fortuito e nel contratto di appalto non si fosse contemplata la materia onde estrarre il gaz e il dazio fosse stato imposto per provvedere alle esigenze pubbliche delle finanze comunali. Quando nello stabilire il corrispettivo per il servizio pubblico, il Comune tenne conto eziandio della quantità del gaz che fosse per essere consumato dai privati, l'impresa appaltante non deve pagare il dazio nemmeno sul carbon fossibile adoperato a quest'ultimo scopo.

In nessun caso poi si può esigere il dazio sul cok, quale residuo prodotto nella cinta daziaria dal carbon fossile dopo l'estrazione del gaz. — App. Lucca, 20 febbraio 1879, Società del gaz in Udine-Comune di Udine (*Mon. Giur. Ven.*, 1879, 185; *Ann.*, 1879, 191).

316. L'impresa per la illuminazione di un Comune non può considerarsi come vendita al minuto del petrolio, che per tale oggetto va giorno per giorno consumato, onde assoggettarla alla tassa del dazio comunale. — Napoli, 24 ottobre 1869, Tamburini-Corzi (*Gazz. G.*, X, III, 192).

317. È giudizio di fatto e d'interpretazione incensurabile in Cassazione, il ritenere, che, oltre del carbone fossile, di altri materiali siasi valso l'intraprenditore per la costruzione del gazometro, come di legname ed altro soggetto a dazio; e che è preveduto nel contratto il caso di sostituzione al carbon fossile per l'estrazione del gaz di altro materiale che potrebbe col tempo riconoscersi migliore. — Cass. Roma, 7 agosto 1877, Hodgton-Finanze (*Corte Suprema*, 1878, 121).

318. È chiaro che la parola combustibile, la quale in senso lato abbraccierebbe una serie pressochè sterminata di materie, fu presa dal legislatore nel significato ristretto dell'uso comune, per le materie, la cui destinazione principale è la combustione per produrre calorico o luce; nel qual senso non vi sono comprese le polveri da fuoco destinate principalmente a produrre esplosione per l'atto dell'istantanea combustione. — Cass. Roma, 29 gennaio 1878, Municipio d'Iglesias-Robilioni (*Man. Amm.*, XVII, 94).

319. Il carbon fossile non cessa di essere un combustibile per questo solo, che invece di farne fuoco, se ne estragga il gaz.

Conseguentemente può un Comune gravarlo dal dazio imposto sui combustibili. — Cass. Firenze, 18 febbraio 1878, Società del gaz-Comune di Udine (*Legge*, 1878, II, 164; *Racc.*, 1878, 723).

320. Il Comune non può imporre un dazio di consumo sul gaz-luce, che viene introdotto per uso pubblico e privato dei cittadini.

I combustibili soggetti a dazio di consumo sono quelli destinati a produrre calorico mediante la loro accensione. — Cass. Firenze, 26 aprile 1876 (*Eco Ven.*, 1876, 325).

321. Il cok è imponibile di dazio consumo, come combustibile, ove non lo sia già stato come carbon fossile; e lo è tanto se sia introdotto, quanto se prodotto entro la cinta del Comune chiuso, colpendo il dazio per la legge generale 3 luglio 1864 l'uno e l'altro, e importando il Decreto legislativo del 28 giugno 1868, riguardo ai parti di animali, uve, olive e farine macinate e raccolte dentro, uno schiarimento di quella legge, anzichè una limitazione del dazio a questi soli generi prodotti nel perimetro daziario. — App. Venezia, 20 febbraio 1877, Società del gaz-Comune di Venezia (*Foro It.*, III, 1245).

322. Può il Comune assoggettare a dazio di consumo locale il carbon fossile impiegato in opifici industriali. — Cass. Roma, 8 luglio 1881, Sclhaepfer, Wesmer-Comune di Salerno (*Corte Supr.*, VI, 581; *Racc.*, XXXIV, I, 3, 11).

323. La cera e i suoi surrogati, potendo, come materie illuminanti, essere considerate come materie analoghe ai combustibili, possono ritenersi comprese nel n° 1, art. 118 della legge comunale e provinciale, e quindi per sottoporle a dazio non occorre un Decreto reale a senso dell'art. 11 della legge 11 agosto 1870, che è richiesto solo per estendere il dazio ad oggetti che non siano in alcun modo contemplati dalla legge 3 luglio 1864. — Cassazione Firenze, 27 dicembre 1888 (*Foro It.*, 268).

324. I materiali da costruzione sono soggetti a dazio locale: e l'impiego dei materiali nella costruzione equivale per la legge daziaria, a consumo. Sono soggetti a dazio anche i materiali di armamento.

325. Per materiali da costruzione si devono intendere i materiali inservienti alla costruzione di edifizi. — Corte di cassazione di Roma, sentenza 30 giugno 1877 (*Foro It.*, 1879, pag. 145).

326. Materiale da costruzione significa propriamente, naturalmente, materiale inserviente alle fabbriche, alle edificazioni. Ogni altro significato è metaforico, traslato, e quindi deve escludersi siccome estensivo di leggi limitatrici della proprietà, quali sono le leggi sulle tasse.

Quindi non sono tassabili di dazio comunale le rotaie di acciaio per uso dei tramvia. — App. Napoli, 26 marzo 1888 (*Boll. Daz.*, 65).

Non sono soggette a dazio le verghe di ferro destinate ad essere ancora lavorate per servire come materiale da costruzione. — Cons. di Stato

327. Il materiale ricavato da demolizione non è soggetto a dazio, perchè si considera che lo abbia già pagato quando fu impiegato la prima volta (*Giornale Dazio Consumo*, 1878, § 1482, pag. 10).

328. Non è ammissibile il dazio sul ferro greggio perchè non atto al consumo, essendo materia prima destinata a trasformazioni industriali. — Nota minist. alla prefettura di Napoli, 7 agosto 1873 (*Rivista Amministrativa*, XXIV, 662).

329. Gli istrumenti fabbrili o rurali sono esenti da dazio perchè non cadono sotto la categoria dei mobili od arredi domestici, nè sotto quella dei materiali da costruzione.

330. Sotto il nome di materiali da costruzione, sui quali, per la legge del 3 luglio 1864, articolo 13, e pel Regio Decreto del 28 giugno 1866, art. 6, è permesso ai Municipî d'imporre una tassa di consumo, non si comprendono che quei materiali che possono servire ad uso di fabbriche, edifizi, opere e lavori, che quando sono formati acquistano il carattere d'immobili, siano o non siano effettivamente impiegati in tale uso. — Torino, 16 aprile 1869, Minuto e Agostinetti-Municipio di Alessandria (*Ann.*, III, 2, 289; *Gazz. G.*, XXI, II, 249; *Giurispr. T.*, VI, 318; *Monit. M.*, X, 472).

331. Fra gli oggetti, che i Comuni dopo la legge 11 agosto 1870, alleg. *L*, possono colpire con dazio di consumo, vanno posti soltanto quelli destinati a consumazione pronta e locale; non già quelli che non si consumano, se prima non sono trasformati con novella industria. — Nota minist., 23 marzo 1872, (*Riv. Amm.*, XXIII, 736).

332. Il ferro tanto di prima che di seconda fabbricazione, e così gli altri più usitati metalli, non sono passibili di dazio se non in quanto servono o come materiali da costruzione o come mobili.

L'articolo relativo alla tassazione del ferro deve quindi dire: « ferro ed altri metalli, in mobili o in bande, lamiere, fogli, tubi o barre, e per finimenti, come chiodi, arpioni, bandelle, maniglie, serrature, inferiate, ecc. ». Ne saranno quindi esclusi « i metalli in pane, masse greggie, rottame, le macchine, gli attrezzi e gli utensili per uso domestico, fabbrile e rurale ». — Nota minist., 16 luglio 1872 e 1873 alla Prefettura di Napoli (*Man.*, XI, 278).

333. Il dazio sul legname da lavoro, sulla paglia e sul fieno deve ragguagliarsi al quintale o ad un'altra unità decimale di peso, ma non al veicolo sul quale tali generi s'introducono nel Comune, nè neppure al carico di un uomo, di un asino, di un mulo o cavallo. — Nota del Ministero delle Finanze, 20 gennaio 1874 (*Man.*, XIII, 105; *Riv. Amm.*, XXV, 609).

334. Le rotaie di acciaio inservienti ai tramvia a vapore non sono soggette a dazio di consumo comunale. — Napoli, 1° agosto 1883, Società dei tramvia a vapore di Napoli-Mazzola (*Legge*, XXIV, 89).

335. Il legname da lavoro è tassabile unicamente come materiale da costruzione. — Nota del Ministero delle Finanze, 26 luglio 1874, alla Prefettura di Napoli (*Man.*, XIII, 304).

336. Le scalinate di legno, dette scalandroni, sono solo sotto-

poste a dazio comunale, quali materiali da costruzione, quando son
attaccate stabilmente al muro, e non più se trattasi di scale man
vali o portatili. — Nota del Ministero delle Finanze, 26 luglio 187
alla Prefettura di Napoli (*Man.*, XIII, 304).

337. Fra i materiali da costruzione destinati agli arsenali
mare, sui quali, a norma dell'art. 13 della legge 3 luglio 1864,
Consigli comunali non possono imporre alcun dazio di consum
deve comprendersi l'olio di lino, come quello che è necessar
alla composizione delle tinte, senza delle quali non potrebbe
costruzione delle navi recarsi a compimento. — Genova, 14 luglio 186
Municipio di Genova-Brown (*Gazz. G.*, VII, III, 209).

338. Si può imporre un dazio sull' immissione della calc
considerandola come materiale da costruzione, ma non su quell
che si fabbrica o si cuoce entro la cinta daziaria; mentre co
ciò si colpirebbe la produzione interna del detto genere, contr
il disposto della vigente legge, la quale a tre soltanto ha limita
le produzioni interne passibili di dazio consumo, cioè quella deg
animali bovini, suini, ovini e caprini, quella delle uve e delle oli
raccolte nel perimetro daziario, e la macinazione delle farine pr
venienti dai grani immessi nei mulini interni (articolo 4 Decret
legge 28 giugno 1866, art. 31, 32 e 33 del Regolamento 25 agos
1870), e le stesse norme sono a ritenere per l'applicazione d
dazio sul carbone, fabbricato entro l'àmbito daziario. Nota min
steriale 1873 alla Prefettura di Napoli (*Riv., Amm.*, XXIV, 800

339. Sono soggetti al dazio comunale i materiali impiega
per la costruzione di una strada ferrata, quando nel titolo di co
cessione non sieno stati esentati. — Napoli, 6 giugno 1873, Fe
rovie-Gasparre (*Legge*, XIV, 1, 408).

340. Fra gli oggetti che sono sottoposti al dazio di consum
da pagarsi nei Comuni aperti, non possono comprendersi i matton
la calce, e gli altri materiali da costruzione. Consiglio di Stat
27 maggio 1875 (*Man.*, XIV, 358; (*Giurispr. C. S.*, I, 245).

341. Il dazio di consumo, che colpisce il ferro grezzo e lav
rato non può estendersi alle rotaie di acciaio dei tramvia. -
Napoli 25 luglio 1883, Società dei tramvia napolitani. Municip
di Portici e l'appaltatore Beato (*Gazz. Proc.*, XVIII, 461).

342. Il ferro in masselli non è fra i materiali favoriti dal
art. 3 della legge 10 aprile 1872 e dall'articolo 19 dell'altra leg
30 maggio 1878; quindi la introduzione di esso dall'estero non p
eseguirsi senza il contemporaneo pagamento del dazio portato dal
relativa tariffa. — Genova 16 febbraio 1883, Finanze-Ansaldo (*E*
Giurispr., V, 92; *Ann. Amm. Fin.*, 183, 117).

343. I generi impiegati nelle fabbriche esistenti nei Comu
aperti sono esenti dal dazio consumo. — Genova 26 luglio 188
Tubino-Comune di Vado, Pessano e Turta (*Riv. Amm.*, XXXI
pag. 119).

344. Nel concetto e per gli effetti della legge sul dazio co
sumo i così detti materiali d'armamento sono compresi nella cat
goria dei materiali da costruzione. — App. Genova, 8 marzo 187
Ditta Novello-Comune di San Remo (*Foro It.*, III, 1, 1215).

345. Sono soggette a dazio come materiali da costruzione
di consumazione locale le casse a fascio o fogliette di faggio ad
perate per le casse da agrumi, come ogni altro oggetto destina

ad uso o lavoro industriale, o qualsiasi modo di consumazione. — App. Palermo, 5 settembre 1878, Comune di Palermo-Garner (*Legge*, I, 1879, 224; *Man. Amm.*, 1879, 238).

346. La mescolanza d'un genere soggetto a dazio con altro non soggetto, non libera l'introduttore dal pagamento del diritto, ma deve egli farlo in proporzione solamente pel genere soggetto.

Perciò le pietre da fabbrica non ispezzate e frammiste a sassi da usarsi nelle strade sono soggette al dazio comunale d'introduzione, stabilito per esse dal regolamento debitamente approvato, tuttochè nel linguaggio comune chiamansi sassi pur esse come gli altri spezzati. — Cass. Firenze 17 marzo 1869, Poli (*Racc.*, XXI, I, 202).

347. Non sono soggetti al dazio: 1° la trippa e le interiora, erchè compresi sotto la voce carne; 2° le doghe ed i cerchi per otti e mezze botti, perchè si tratta di materiali che servono a abbricar mobili e non di materiali da costruzione; 3° il bitume, 'asfalto duro e liquido e goudron, perchè materie prime che servono di alimento a diverse industrie produttrici, piuttosto che generi suscettibili d'immediato consumo locale. Non si può imporre u uno stesso genere un dazio diverso, secondo la diversa provenienza del genere stesso. — Nota del Ministero delle Finanze del 0 gennaio 1874 (*Man.*, XIII, 105).

348. La legge assoggetta al dazio governativo di consumo oltanto la carne fresca o la salata, ma non mai la cotta ed ammanita in vivanda, quale si è la conserva di carne ad uso della ruppa, che dopo bollita è stata riposta nelle scatole contornate lella rispettiva gelatina o brodo rappreso. — Nota del Ministero elle Finanze, 29 dicembre 1871 (*Riv. Amm.*, XXIII, 362).

349. I polli non sono tassabili se non morti, cioè divenuti arne. Se un Comune volesse tassare i polli non già come carne, na come animali vivi, non essendo i polli annoverati nelle tariffe egislative, dovrebbe il Comune ottenere l'approvazione di che ll'articolo 11 legge 1870. — Trib. Ancona, 29 marzo 1889 (*Dazio ons.*, 133).

350. Le fecole entrando tra i commestibili, basta perchè iano tassate l'approvazione della Deputazione provinciale, senza he occorra l'autorizzazione sovrana di cui l'art. 11 legge 1870. - Cons. di Stato, 10 maggio 1889, adottato (*Man. Amm.*, 249).

351. Possono essere colpite di dazio consumo le ortaglie e verdure che si introducono nella cinta daziaria, essendo le iedesime da annoverarsi tra i commestibili e i generi di consumo cale di cui parla l'art. 6 del R. Decreto 28 giugno 1866. — Trib. enova, 7 dicembre 1881, Tubino e Carrara-Comune di Genova *Boll. Daz.*, IV, 119).

352. Le leggi d'imposta non possono ricevere alcuna sorta interpretazione estensiva. Quindi, per ciò solo che lo zucchero ada soggetto alla tassa sul dazio di consumo, non devonsi assogettare a simile tassa i sciroppi, benchè lo zucchero sia intervento a comporli. — Torino, 6 luglio 1867, Minetti-Vigliani (*Riv. mm.*, XVIII, 651).

353. Le acque gazose fabbricate dai farmacisti in piccola uantità e per uso esclusivamente terapeutico e medicinale, non ono soggette al dazio consumo (legge 1864, art. 2). — Cassazione

Torino, 1° maggio 1874, Lertora-Finanze (*Giurispr. T.*, xi; *Legge* xiv, 2, 296; *Racc.*, xxvi, 1, 309).

Del dazio consumo sulla neve adoperata alla formazione de gelati, è facoltà dei Comuni di accordare privative per lo spacci di neve. — Conf. monografia di F. Varcasia (*Giorn. Trib. Mil.* 1877, 1125).

354. La senapa essendo una derrata tariffata, se ridotta in polvere, deve assimilarsi alla senapa liquida o in composto, ed perciò sottoposta al dazio per questa stabilito. — Genova, 20 settembre 1871, Malacarne-Dogane (*Racc.*, xxiii, 2, 707).

355. Le nocelle o nocciuole e così pure le mandorle, essendo frutti oleiferi, soggetti come tali al dazio governativo, non possono essere colpite di dazio puramente comunale, dovendosi ritenere già tassate sotto la generica denominazione di frutti oleiferi — Nota del Ministero delle Finanze, 11 agosto 1874, alla Prefettura di Napoli (*Man.*, xiii, 287).

356. I semi di cotone, sebbene non si considerino oleiferi entrano nei generi tassabili dai Comuni con dazio addizionale quale foraggio, là ove servano a tal uso. — Cons. di Stato, 22 giugno 1867 (*Man.*, vi, 248).

357. I filati di cotone, di lino, di lana e di canape si devono considerare unicamente quali materie per alimento d'industria non essendovi propriamente un immediato consumo locale, per cu detti articoli si devono mantenere esenti dalla tassa di consumo — Nota del Ministero delle Finanze, 13 luglio 1872 (*Manuale* xi, 279).

358. Non compete dazio comunale sulla cera lavorata nella cinta daziaria, come su quella che s'introduce in essa. — Tribunale Benevento, 11 marzo 1881, Jannace-Sabino (*Gazz. Procur.* xvi, 510).

359. Nella voce *avanzi di candele* della tariffa comunale del dazio consumo non possono intendersi comprese le candele appena accese e consumate solo in piccola parle e buone ancora per essere usate.

In mancanza di una voce che espressamente e precisamente le comprenda, esse vanno tassate come candele nuove e non usate — Cagliari, 12 ottobre 1881, Cossu-Carlomagno (*Diritto*, i, 151)

360. Si può imporre dazio sulla carta da scrivere e da stampare, non però sulle pelli, che richiedono pel loro smercio e consumo un mercato esteso e generale. — Cons. di Stato, 21 aprile 1876 (*Giur. Cons. St.*, i, 260).

361. I Comuni non possono imporre un dazio principale sulle derrate, già daziate in via principale a favore del Governo. Quindi i Comuni non possono imporre un dazio principale sulla fabbricazioneo sul consumo della birra. — Torino, 11 aprile 1870, Municipio di Biella-Gayer ed altri (*Racc.*, xxii, 2 289).

362. È ammessibile il dazio sui vasellami e lavori di creta sui pianoforti e sulle carrozze, salvochè trattandosi di generi nuovi è d'uopo della sovrana autorizzazione per renderli tassabili, giusta il disposto della legge 11 agosto 1870, alleg. *L*, art. 11. — D. Reale 28 luglio 1871, al Municipio di Napoli (*Riv. Amm.*, xxiii, 736).

363. Non è permesso il dazio sugli istrumenti fabbrili o rurali siano essi di metallo, di legno o di altra materia, poichè tal

oggetti non entrando nella categoria dei mobili, cioè, degli arredi domestici, nè in quella dei materiali da costruzione, non possono in verun modo sottostare a dazio di consumo. — Decreto Reale, 28 luglio 1872, al Municipio di Napoli (*Riv. Amm.*, XXIII, 736).

364. È in facoltà di un Comune di tassare anche i mobili di ferro, ma conviene farne un articolo distinto nella tariffa, non potendosi confondere i mobili coi materiali da costruzione. — Nota del Ministero delle Finanze, 3 marzo 1874 (*Man.*, XIII, 140).

365. Fra le materie, sulle quali l'articolo 6 del Decreto legislativo 25 giugno 1866 permise ai Comuni di stabilire un dazio consumo, senza la previa autorizzazione governativa, non sono comprese le porcellane, cristallerie e vetri. — Brescia, 9 luglio 1874, Ditta Cadenazzi e Sassi-Berzoni, Comune di Mantova (*Monit. M.*, XV, 848; *Boll. Giur.*, I, 114).

366. Le fecole, entrando fra i commestibili, basta per esse l'approvazione della Deputazione provinciale, senza che occorra l'autorizzazione sovrana di cui l'art. 11, allegato *L*, alla legge 11 agosto 1870. — Parere del Consiglio di Stato, 10 maggio 1889, adottato. — Comune di Savona (*Man. Amm.*, 249).

367. Deve escludersi dalla sopratassa, di cui all'articolo 13, legge 1864, i fiaschi di vetro bianco impagliati o non, le bottiglie di vetro nero od opaco, le botti e i barili e i vasi vinari chiusi o tappabili, perchè più che articoli di consumo locale, si ritengono appartenenti al commercio generale pel trasporto di liquidi da paese a paese.

Dalla voce « carta straccia o cartoni » devonsi escludere i lavori di carta pesta, perchè in gran parte appartengono alla categoria delle chincaglierie che non devono essere passibili di dazio comunale, come articoli di commercio generale. — Cons. di Stato, 10 maggio 1889, adottato (*Man. Amm.*, 249).

368. Nessuna legge si oppone a che un Comune chiuso sottoponga a dazio di consumo — previa l'autorizzazione sovrana, a termini dell'art. 11 dell'allegato *L*, alla legge 11 agosto 1870, trattandosi di generi non contemplati nè dall'art. 13 della legge 3 luglio 1864, nè dall'art. 6 del Decreto legislativo 28 giugno 1866 — le terre cotte, le faenze e il vetro non rotato, purchè si tratti di generi di consumo locale, e purchè i dazi rispettivamente proposti siano al disotto del 20 per cento del valore di ciascheduno.

Però dal vetro molato si devono escludere le bottiglie di vetro di color nero, ed i fiaschi di vetro bianco, non dovendo questi oggetti essere passibili di dazio come quelli che più che di consumo locale si considerano destinati al commercio generale pel trasporto dei liquidi.

Dal dazio sulle vetrerie, terraglie e porcellane, si devono escludere gli apparecchi, i bicchieri, i reomotori per pile destinati esclusivamente in servizio dell'amministrazione dei telegrafi; e ciò in omaggio al R. Decreto 24 settembre 1868, n° 4633.

La dizione nella tariffa « *stoviglie di terra cotta indigena o estrana sotto qualunque forma* » deve modificarsi in questa: « *stoviglie di terra cotta ordinaria sotto qualunque forma* » onde così evitare che il dazio sia diverso secondo la provenienza del genere anzichè secondo la qualità, ciò che sarebbe contrario al carattere di *generalità* che è proprio della legge sul dazio con-

sumo. — Parere Cons. di Stato, 17 aprile 1889, adottato. — Comune di Catanzaro.

369. Non avendo l'art. 13 della legge 3 luglio 1864 sul dazio di consumo definito quali fossero i generi di natura analoga alle materie grasse ed ai combustibili, ne rilasciò il giudizio, caso per caso, al Magistrato chiamato a giudicare delle singole controversie e tale giudizio comechè l'apprezzamento di fatto, è incensurabile in Cassazione.

L'art. 13 della citata legge 3 luglio 1864, in quanto autorizzò i Comuni ad imporre il dazio di consumo sui combustibili, sulle materie grasse e sulle altre di natura analoga, non rimase abrogato dall'art. 119 della legge comunale e prov. del 20 marzo 1865.

Anche la cera greggia, i rottami, la colatura, la parafina, la stearina e la ceresina sono di *consumo locale* quando si introducono nella cinta daziaria di un Comune chiuso.

Il momento della consumazione inteso dalla legge è appunto quello della introduzione dei generi nella cinta daziaria dei Comuni chiusi, senza indagare le ulteriori vicende dei medesimi, anche in caso di riesportazione, non richiedendosi la consumazione effettiva, ma invece bastando la presunzione legale nascente dal fatto della introduzione nei Comuni chiusi e negli esercizi di vendita dei Comuni aperti. — Corte Cass. di Firenze, 27 dicembre 1888 — Ditta Tacchi c. Comune di Vicenza (*La Legge*, 1889, 11).

370. Motivo dell'esenzione dal dazio pei combustibili e materiali di costruzione occorrenti agli arsenali di terra o di mare, si è perchè il consumo dei medesimi veramente non si verifica, per così dire, nel territorio del Comune, dacchè al Comune non è di giovamento, bensì a benefizio dell'intera nazione e quindi in certo modo nel territorio dello Stato.

Per la stessa ragione si credè prudente che andassero esenti da tassa anche i materiali impiegati nelle riparazioni delle navi estere. — (Circ. Min. Fin., 30 novembre 1869).

371. Per legge 31 luglio 1879, nº 5014, l'esenzione da dazio è accordata anche ai materiali occorrenti per la costruzione di qualunque galleggiante non addetto al trasporto di merci o passeggieri.

372 L'esenzione di che all'art. 13, legge 1864, non s'intende accordata che a favore dell'amministrazione degli arsenali, non quando l'amministrazione cede per appalto il fornire i materiali accennati, dacchè allora per parte dell'appaltatore si ha speculazione, e questo è elemento imprescindibile della daziabilità; nè si raggiungerebbe altrimenti lo scopo per cui si concesse l'esenzione ossia il favorire lo Stato. — Cassazione Roma, 20 dicembre 1877 (*G. D. C.*, I, 1642).

III.

DEL MODO DI ESAZIONE DEL DAZIO NEI COMUNI CHIUSI.

A) 373. Introduzione nel Comune chiuso. — 374. *Dopo l'introduzione il genere è franco di dazio.* — 375. *Cinta daziaria.* — 376. *Reclamo dopo che il genere fu immesso nel Comune chiuso.* — 377. *Frazioni aperte dei Comuni chiusi.* — 378. *Presunzione di consumo.* — 379. Segue. *Norme speciali.* — 380. Segue. — 381. *Differente modo di esazione nei Comuni chiusi e negli aperti.* — 382. Segue. — 383. *Frazione di chilogramma e di litro.* — 384. *Contravvenzione.* — 385. *Peso lordo e peso netto.* — 386. *Termini per constatare la contravvenzione.* — 387. *Generi introdotti in frode.* - 388. *Limiti del dazio.* — 389. *Peso e misura dei generi introdotti.* — 390. *Abbuonamenti.* — 391. Segue. — 392. *Trasformazione dei generi dopo l'introduzione.* — 393. *Dazio di minuta vendita.* — 394. *Nuova legge del 1890.*

) 395. Produzione interna. — 396. *Prodotti fabbricati entro la cinta daziaria.* — 397. *Animali.* — 398. *Uve, vini, olii, olive.* — 399. *Farine.* — 400. *Prodotti alcoolici.* — 401. *Produzione delle uve: contravvenzione.* — 402. *Esportazione del vino prodotto nell'interno.* — 403. *Macinazione dei grani, produzione delle farine.* — 404. *Farine pel consumo e per l'esportazione.* — 405. *Pane e paste.* — 406. *Restituzione del dazio.* — 407. *Fabbricazione di birra e acque gazose.* — 408. *Abbuonamento per la produzione interna.* — 409 *Generi soggetti al dazio di produzione interna.* — 410. Segue. — 411. *Cauzione.* — 412. *I molini.* — 413. Segue. — 314. Segue.

415. Introduzione temporanea. — 416. *Porchetti da latte.* — 417. *Uve e olive.* — 418. *Mosto.* — 419. *Brillatura del riso.*

420. Transito. — 421. Segue. — 422. *Bolletta di transito.* — 423. Segue. — 424. *Verifica dei generi.* — 425. *Contravvenzione.* — 426. *Stazioni ferroviarie.* — 427. *Passaggio fuori della cinta daziaria.* — 428. *Scorta.* — 429. Segue. — 430. *Farine da esportarsi.* — 431. *Bolletta di transito; tassa di bollo relativa.* — 432. *Percezioni pel transito delle merci.* — 433. *Contravvenzione.* — 434. *Restituzione delle cauzioni.*

435. Deposito. — 436. Segue. — 437. *Deposito agricolo.* — 438. *Licenza di deposito.* — 439. *Durata del deposito.* — 440. *Magazzini di deposito.* — 441. *Verifica dei generi.* — 442. *Bollette caducate.* — 443. *Trattamento speciale pel vino.* — 444. *Deposito dell'olio.* — 445. *Restituzione del dazio. Come e quando deve aver luogo.* — 446. Segue. — 447. *Revoca della facoltà del deposito.* — 448. *Deposito senza limite di tempo.*

449. Sorveglianza nei Comuni chiusi. — 450. *La zona di sorveglianza.* — 451. *Dichiarazione e riduzione degli esercizi.* — 452. *Disposizioni speciali alla zona di sorveglianza.*

373. Il momento generativo della tassa di dazio nei Comuni chiusi è l'introduzione entro la cinta daziaria, inducente presunzione *juris et de jure* di consumo, salve le norme e garanzie speciali date dalla legge per il *transito*, per l'*introduzione temporanea* e il *deposito*.

374. I generi, una volta introdotti, di regola, non possono più essere ricercati nei magazzini privati, salvo i casi di frode flagrante. — Vedi sentenza, 21 giugno 1878, Corte d'appello di Napoli (*Gaz. del Proc.*, XIII, 309).

375. La cinta daziaria deve essere limitata da un tracciato reale ed effettivo e non già fittizio o simbolico.

Entra nella sfera del diritto privato ed è riservato quindi all'Autorità giudiziaria, il conoscere delle condizioni della cinta daziaria in relazione al contratto d'appalto, poichè la questione è in esso radicata.

Una cinta daziaria, per dirsi tale, deve raggiungere un triplice scopo. — Essere norma per i contribuenti e per gli appaltatori, rendere difficili le frodi ed agevole la sorveglianza degli Agenti daziari, senza di che mancherebbe il modo di fruire della cosa locata. — App. Trani, 16 settembre 1889 (*Riv. Trani*, 844).

376. Se si ammettesse il diritto di ricorrere contro gli Agenti daziari dopo che il genere fu immesso nel Comune chiuso, nessuna operazione daziaria potrebbe ritenersi per esaurita, e del resto facile sarebbe il sostituire un genere ad altro stato introdotto. Interessa moltissimo che sia riconosciuto che contro le operazioni daziarie, oramai espletate, non sia aperto l'adito al ricorso, e mai poi contro la classificazione del genere, perchè sull'identità del medesimo manca qualunque elemento di sicurezza. — Min. Finanze, Dir. Gabelle, 15 marzo 1887 alla Prefettura di Chieti (*Boll. Daz.* 1889, 108).

377. Agli effetti dell'art. 48, Reg. dazio consumo 1870, per divieto dei depositi entro i 500 metri dalla linea daziaria, le frazioni aperte di Comuni chiusi sono equiparate a Comuni aperti confinanti a Comuni chiusi. — Cass. di Roma 22 febbraio 1889 (*Foro It.*, 142).

378. La sola introduzione di generi soggetti a dazio consumo in un Comune chiuso, si considera come effettiva consumazione di quei generi entro il Comune medesimo. — Cassazione di Roma 18 settembre 1877, Municipio di Castellamare di Stabbia-Canavacciolo (*Ann.*, XI, II, 243; *Legge*, XVII, II, 355).

379. Il dazio sì governativo che comunale sul consumo non può altrimenti riscuotersi che determinando il momento in cui si reputa avvenuto il consumo.

Nei Comuni chiusi il consumo si reputa avvenuto all'introduzione dei generi nella cinta daziaria.

Nei Comuni aperti si ritiene avvenuto all'atto della vendita a minuto, o, trattandosi di carni fresche, all'atto della macellazione. — Genova, 26 luglio 1881, Tubino, Comune di Vado, Pessano e Testa (*Eco Giurispr.*, VI, I, 17; *Riv. Amm.*, XXXIII, 119).

La tassa o dazio consumo segue la merce e la colpisce nel luogo ove essa è effettivamente consumata.

Il momento della macellazione ed il momento della vendita delle carni, o dell'introduzione delle medesime nei luoghi di vendita

equivalgono a presunzione legale di consumazione nel Comune, e servono a facilitare ed assicurare la riscossione dalle tasse; ma essi non escludono la prova contraria, che le carni sieno destinate ad altro Comune, in cui diffatti vengono poi introdotte e consumate.

In questo caso, giusta il disposto dell'articolo 9 della legge sul dazio consumo, si paga la tassa di consumazione, e si restituisce la tassa precedentemente pagata dall'esercente che non sia abbonato. — Cassaz. Roma, 18 giugno 1883, Consorzio pel dazio di Lombardore-Rasero (*Giurispr. pen. Tor.*, III, 319).

380. Non può ammettersi la disposizione, con cui si vorrebbe imporre l'obbligo, trattandosi d'introduzione di vino, che gli introduttori dichiarino il genere ventiquattro ore prima della sua immissione nel Comune. È all'atto della introduzione, che devono presentare la relativa dichiarazione. — Nota del Ministero delle Finanze, 28 febbraio 1871, Comune di Massalubrense (*Man.*, XI, 7; *Riv. Amm.*, XXIII, 176).

381. Nei Comuni aperti il momento della riscossione del dazio consumo è quello dell'introduzione dei generi negli esercizi di vendita al minuto: e la vera causa di esigere la tassa non è il consumo effettivo, ma l'esercizio dell'industria e speculazione. — Cass. di Roma, 23 maggio 1883, Associazione cooperativa della Ferrovia dell'Alta Italia, Comune di Milano (*Giurispr. pen. Tor.*, III, 344; *Racc.*, XXXV, I, 3, 173; *Monit. M.*, XXIV, 503; *Foro It.*, VIII, I, 458).

382. Nei Comuni aperti il diritto dell'appaltatore ad esigere il dazio consumo e l'obbligo dei contribuenti di pagarlo si concretano colla denuncia, che questi deve fare della merce soggetta al dazio, e con la contravvenzione che, in mancanza della denuncia, è in facoltà di fare l'appaltatore. — Cass. di Roma, 5 maggio 1883, Creazzo-Corazza e Pepato (*Temi V.*, VIII, 329; *Corte Supr.*, VIII, 368; *Legge*, XXIII, 2, 185; *Riv. Amm.*, XXXIV, 516; *Boll Giur.*, X, 389; *Boll. Daz.*, III, 158; *Ann. Amm. Fin.*, 1884, 117).

383. Non è percettibile dazio sulle quantità di generi inferiori a mezzo chilo o a mezzo litro, quando si introducano isolatamente nei Comuni. — Trib. Roma, 24 novembre 1884, De Liano Com. Roma (*G. D. C.*, 1885, p. 245). — App. Roma, 20 giugno 1885, stesse parti (*G. D. C.*, 1885, p. 245). — Cass. Roma, 18 giugno 1886, stesse parti (*C. S. R.*, 1886, p. 87).

384. A costituire la contravvenzione di cui all'art. 4 del Regolamento 25 aprile 1870, basta, che sia sbarcata la merce soggetta a dazio, senza farne la prescritta notificazione; e non è necessario, nè che gli Agenti daziari richiedano preventivamente di fare quella notificazione, nè che il contravventore siasi effettivamente liberato dal pagamento del dazio. — Cass. Roma, 23 novembre 1877, Corso (*Riv. pen.*, VIII, 121).

385. Presentandosi allo sdaziamento generi in recipienti od involti, l'ufficio daziario ha sempre la scelta di determinare il dazio col pesare i generi al netto dal recipiente, o col pesarli al lordo, detraendone la tara stabilita dalla tariffa.

Ma fatta la scelta di uno dei modi legali di pesare, determinata la quantità del dazio e ricevutone il pagamento, non possono gli agenti daziari, sedentari o di vigilanza, costringere l'introduttore a subir un diverso modo di pesatura e una diversa liquidazione

del dazio. — Cass. Firenze, 28 luglio 1879, Comune di Firenze-Rontani (*Mon. Giud. Ven.*, 1879, 419).

386. Introdottosi un genere nella cinta e scopertosi che era tutt'altro da quello dichiarato, l'ufficio può dichiarare la contravvenzione, benchè siasi il genere consumato, ma non trascorso un anno. — Trib. Roma, 24 novembre 1885, Del Vecchio c. Com. di Roma (*G. D. C.*, 1886, p. 73).

387. Pure sorpresa nella via interna della città, è a ritenersi la introduzione in frode, se consti che i generi si portino in modo da far presumere il proposito di sottrarli alla tassa. — Cass. Roma, 18 gennaio 1884, Fonti (*G. D. C.*, 1884, p. 65).

388. Il contribuente non deve andar soggetto a verun carico eccedente l'ammontare del tributo, se questo deve riscuotersi in guisa da non aggravarlo indebitamente. — Cagliari, 27 dicembre 1881, Borazza, Comune di Tempio (*Diritto*, I, 242).

389. Essendo la verificazione e il pesamento della merce a tutto carico dell'Agente della riscossione, deve questo provvedersi dei mezzi idonei, e, questi essendo diversi secondo la diversità della merce, deve ritenersi in colpa l'Agente quando imponga al contribuente il carico e il danno del pesamento su piccole quantità di una merce sola presentata in quantità voluminosa. — Cagliari, 27 dicembre 1881, Borazza, Comune di Tempio (*Diritto*, I, 242).

390. Non può ammettersi che un Comune chiuso, invece di riscuotere il dazio consumo all'introduzione del recinto daziario, faccia delle convenzioni di abbuonamento cogli esercenti o singole classi di essi: come resta onninamente ed ovunque escluso il sistema di percepire i dazi di consumo all'appoggio di ruoli, non essendo contemplato dall'attuale legislazione daziaria. — Nota del Ministero delle Finanze, 21 settembre 1871 (*Man.*, X, 332): Torino, 6 aprile 1868, Negro, città di Carmagnola (*Gaz. G.*, IX, III, 115). — Vedasi però qui sotto la seguente decisione contraria.

391. Non è da alcuna legge vietato che anche un Comune chiuso possa esigere il dazio sui frutti o semi oleiferi per abbonamento coi cittadini, invecechè coll'introduzione. — Cass. Roma, 29 giugno 1884, Foà Velletri Com. (*G. D. C.*, 1884, p. 226).

392. Non solo nei Comuni chiusi, ma anche negli aperti il dazio di consumo è dovuto all'introduzione dei generi.

Quindi introdottosi vino in fusti e pagatasi la relativa tassa, non si può pretendere che l'esercente, il quale poi abbia travasato quel vino in bottiglie, paghi la maggior tassa imposta pel vino introdotto in bottiglie o la differenza delle due tasse.

Nè, per aver pagato l'introduzione dell'alcool può esser costretto a pagare la maggior tassa stabilita per l' introduzione dei liquori, per essersi poi quell'alcool convertito in liquori. — Torino, 27 dicembre 1872, Bosio-Società anonima Dazio consumo (*Giur. T.*, X, 311).

393. La legge 11 agosto 1870, all. *L* ed *O*, facendo ai Comuni nuove concessioni sul dazio consumo, non derogò dalla legge 3 luglio 1864, con la quale ai Comuni chiusi era stato accordato il dazio consumo sulla vendita al minuto delle cose ivi indicate. — Cass. Torino, 22 gennaio 1874, Ravazzi-Agosta (*Racc.*, XXVI, 1, 188; *Giurispr. T.*, XI, 259).

394. La nuova legge del 1890 ha regolato la tassa di minuta vendita, abilitando i Comuni ad abolirla e ad aumentare invece il dazio *di introduzione*.

B) **395**. *Produzione interna*. I generi soggetti a dazio, e che nascono o sono prodotti nell' interno dal Comune sarebbero di necessità rimasti esenti dal dazio sull' introduzione, se non si fosse provveduto al riguardo a colpirli con norme speciali. E queste furono date opportunamente dalla legge.

396. L'esenzione del dazio stabilita pei prodotti fabbricati entro la cinta daziaria e composti di materie prime già state assoggettate al dazio d'introduzione, ha luogo anche quando queste materie prime siano esenti dal dazio per convenzione particolare. — Cass. Torino, 12 maggio 1888 (*Giur. T.*, 509).

397. I generi, oggetto di queste speciali disposizioni sono gli animali, le uve, i vini, gli olii, le olive e le farine.

Animali. — Gli animali non soggetti a dazio a sensi della legge e della tariffa, sono anche liberi da questi vincoli. Cosicchè i porchetti da latte anche se venissero macellati, non pagherebbero tassa (Art. 19 legge 1870, e 10 delle Istruzioni).

Si fa la dichiarazione dei parti all'ufficio daziario, il quale rilascia un'apposita licenza che dura sei mesi, in seguito a deposito del diritto di dazio relativo, o con una garanzia, coll'obbligo di fare nuova denuncia quando l'animale crescendo entri in una nuova categoria (vedi articolo 30 del Regolamento e 41 delle Istruzioni e seguenti).

398. *Uve, vini, olii, ed olive*. — Se ne dichiara la presunta quantità un mese prima del raccolto, e tre giorni dopo si dichiara la quantità effettiva. Se sono destinati all'esportazione, vengono ammessi in deposito (Vedi articoli 32 del Regolamento, e 53 e 54 delle Istruzioni).

399. *Farine*. — Si fa dichiarazione e si riceve licenza al momento della introduzione dei cereali nei molini, essendo la sola farina che paga, non il cereale (Vedi articolo 33 del Regolamento, e 57 e 58 delle Istruzioni).

La necessità di vigilare sulla produzione interna, ha fatto sì che si provvedesse alla sorveglianza dei *Molini interni*, ne' quali è proibito tenere cereali che non siano dichiarati e muniti di licenza (art. 55 e 56 delle Istruzioni).

400. *Prodotti alcoolici*. — La produzione interna di questi generi è pure soggetta a tassa (art. 7 della legge del 1864).

401. Il proprietario, che si rifiuta di fare le dichiarazioni prescritte dai Regolamenti daziari del vino fabbricato nel Comune stesso dove le uve sono nate, contravviene al disposto dell'art. 21 della legge 3 luglio 1864, ed è perciò incensurabile la sentenza del Tribunale, che riconosce l'esistenza dell'imputatagli contravvenzione. — Cass. Torino, 15 dicembre 1866, Sindaco di Pegli, Della Chiesa ed altri (*Gazz. G.*, XVIII, II, 367).

402. Il dazio pagato entro l'anno sul vino estratto dalle uve pigiate nella cinta di Comune chiuso, anche abbonato, deve restituirsi solo quando l'esportazione si faccia *nel termine di un anno*, non dopo. — Cass. Roma, 11 agosto 1885, D'Ambra-Maglione (*C. S. R.*, 1885, p. 615). — Conf. Cass. Roma, 23 novembre 1885, Casalino-Sergio Petroni (*G. D. C.*, 1886, p. 98).

403. Nei Comuni chiusi si può riscuotere il dazio all'entrata delle farine nella cinta daziaria, o all'immissione dei cereali nei mulini entro cinta. — Nota del Ministero delle Finanze, 18 novembre 1868 (*Legge*, IX, II, 25).

404. Perciò se in un Comune chiuso havvi uno stabilimento che riceve grani per trasformarli in farine, devesi distinguere se il prodotto sia destinato al consumo nel Comune, o venga di nuovo esportato fuori del suo territorio, e per quest'ultimo nessun dazio è dovuto. — Napoli, 10 febbraio 1869, Municipio di San Giovanni a Teduccio-Vegmann e C. (*Legge*, IX, I, 248).

405. Il pane e le paste fabbricate entro la cinta daziaria, ma non destinate al consumo interno, nonchè le farine necessarie alla fabbricazione di esse sono esenti dal pagamento del dazio consumo. Ciò però sotto l'osservanza di speciali regolamenti ai quali il Comune è tenuto a provvedere. — App. Catania, 18 novembre 1876, Paterni-Sindaco di Catania (*Giurisp. Cat.*, 1876, 213).

406. Il dazio consumo pagato in un Comune chiuso nell'introduzione di una quantità di farina per ridurla in paste e biscotti, deve restituirsi quando dopo la fabbricazione siano nuovamente esportati per essere consumati altrove, e nell'atto d'introduzione siasi dichiarato che non erano destinati al consumo locale. — App. Napoli, 11 dicembre 1876, Criscuolo-Comune di Castellamare (*Racc.* 1877, 166).

407. La tassa di fabbricazione imponibile dai Comuni chiusi sulla birra e sulle acque gazose, fabbricate nel recinto daziario tiene luogo della tassa di introduzione dovuta sugli stessi generi, e deve determinarsi nella misura corrispondente in tutto a quest'ultima, astrazione fatta dalle particolarità che possono riscontrarsi nelle condizioni delle materie tassabili. — Cass. Torino, 31 dicembre 1884, Com. di Genova c. Ratazzi (*G. D. C.*, 1885, 151).

408. Dalle leggi e regolamenti in vigore non è concessa ai Comuni chiusi la riscossione dei dazi di consumo sulla produzione interna mediante abbuonamenti tra l'esercente ed il Municipio, e qualunque sia dazio, questo deve essere restituito, quando il prodotto esce dalla cinta daziaria. — Cons. di Stato, 5 gennaio 1877 (*Foro It.*, II, 3, 137).

409. Allorquando una tariffa annunzia un genere come tassabile, esso *de jure* diviene colpito da tassa anche sulla sua produzione interna (*ben inteso per quanto sia soggetto a consumo locale*): nè può dedursi il contrario dalle istruzioni date dal Comune, le quali non possono riflettere fuorchè il metodo di esazione, mentre l'imposizione si ha colla specifica indicazione della tariffa. — Cass. Roma, 23 dicembre 1884, Fratini c. Com. di Tivoli (*G. D. C.*, 1885, p. 23).

410. In mancanza di una espressa distinzione nelle tariffe comunali per le tasse e sopratasse sui generi di consumo, queste colpiscono tanto i generi introdotti nel Comune chiuso, come quelli nati, o fabbricati entro la cinta daziaria. — Genova, 4 novembre 1872, Paglia-Comune di Ventimiglia (*Racc.*, XXIV, 2, 715).

411. Il proprietario di prodotti agricoli, soggetti a dazio consumo, il quale vuole introdurli nella cinta daziaria e depositarli in luogo diverso dai magazzini, deve ottenere licenza dall'Intendente. Se l'Intendente pretende una cauzione, non può l'Autorità

giudiziaria decidere, se, attesa la sufficiente solvibilità personale del richiedente non si debba prestare. Il giudizio sulla detta solvibilità è nelle attribuzioni esclusive dell'Intendente. Ciò si applica anche al caso, che il dazio sia appaltato (art. 24, Regol. 25 agosto 1870; art. 2, legge 20 marzo 1865, all. *E*). — Cass. Roma, 3 giugno 1878, sezioni unite, Ricci-Del Bono (*Racc.* xxx, I, 1, 1096).

412. Le istruzioni all'art. 55, ove dispongono, che i molini sono soggetti alle discipline dei Comuni aperti, sono costituzionali (*G. D. C.*, 1884, monografia a p. 113).

413. La Giunta municipale è pel combinato disposto degli art. 79 e 54 del Regol. quella che deve giudicare sui reclami, che si propongono dal mugnaio contro l'ordine dell'*Autorità daziaria* (che è l'appaltatore) sull'ubicazione dell'ufficio di riscossione, e l'ordinanza data al riguardo non è censurabile dall'Autorità giudiziaria; ma solo reclamabile al Prefetto. — Cass. Roma, 8 aprile 1885, Argenziano D'Ambra c. Com. di Marcianise (*C. S. R.* 1885, pag. 273).

414. La Corte d'appello di Napoli ritiene invece illegale il Regolamento municipale, che ordinò dovessero denunziarsi all'ufficio centrale le farine da esportarsi prodotte nel Comune chiuso, ordinando, che fosse la liquidazione, a senso dell'art. 33 Regolamento, a farsi se non in un ufficio nel molino, all'ufficio più prossimo, come pelle farine prodotte e da consumarsi nel Comune, di cui nel primo capo dello stesso articolo. — App. Napoli, 18 luglio 1883 (*G. D. C.,* 1884, p. 47).

C). **415**. *Introduzione temporaria.* — Neanche per questa si paga dazio, e si applica agli animali, al risone, alle olive, alle uve, e a tutti i generi la cui introduzione temporaria per condizioni economiche o topografiche sia riputata necessaria. Vedi articolo 24 (6° capoverso), e 30 del Regolamento.

416. In virtù dell'art. 13 dell'allegato *L*, alla legge 11 agosto 1870, i porchetti da latte sono affatto esenti dal dazio di consumo governativo, tanto nei Comuni chiusi, quanto nei Comuni aperti, e conseguentemente non è più il caso di riscuotere pei medesimi il dazio di lire 3 all'introduzione entro la cerchia daziaria in base alla tariffa *A*, annessa al Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018.

A tenore dell'ultimo capoverso dell'art. 10 delle dette *Istruzioni Ministeriali*, si considerano per porchetti da latte quelli che non pesano più di 30 chilogrammi.

Se però durante l'allevamento il maiale temporariamente introdotto, progredendo nella crescenza, viene a sorpassare i 30 chilogrammi, se ne deve dare avviso all'ufficio daziario, e se non lo si trasporta subito dal Comune, deve chiedersi per lo stesso la licenza per l'introduzione temporanea (modulo 12, *Istruzioni*), mediante deposito o cauzione pel dazio corrispondente, a senso degli art. 41 e 46 delle Istruzioni medesime. — Note del Ministero delle Finanze, 26 febbraio e 23 marzo 1872 (*Man.*, XI, 205); note ministeriali 1873 e 11 agosto 1874 alla Prefettura di Napoli (*Riv. Amm.*, XXIV, 800).

417. La transazione conchiusa tra l'appaltatore e molti proprietari pel trattamento daziario tanto delle uve e del mosto, che delle olive e dei prodotti agrari all'introduzione nel Comune

durante la vendemmia, non ostante che questa transazione sia compresa tra le condizioni obbligatorie stabilite nel contratto tra il Municipio e l'appaltatore, vincola soltanto quelli che vi hanno aderito. La facoltà di accordare o no l'introduzione delle uve, del mosto, delle olive, ecc., in deposito ai sensi dell'art. 24 del Regol. generale, s'intende riservata alla Giunta municipale subentrata, in forza dell'abbonamento, all'Intendenza di Finanza; ed ancorchè il Comune abbia sul contratto espressamente ceduto all'appaltatore tutti i diritti competentigli, la facoltà non si trasfonde agli appaltatori, trattandosi di un diritto giurisdizionale a tutela dei contribuenti.

Non si può decidere *a priori* se il permesso di introdurre in deposito, a mente del succitato art. 24, i prodotti agrari colle agevolezze dell'articolo medesimo, si abbia a concedere con una determinazione generale per tutta la stagione del raccolto, e per tutti i proprietari, o se convenga accordarlo, invece, nei singoli casi: ciò dipendendo dal concetto, che si forma l'Autorità daziaria che ha la facoltà di accordare, o no, le dette agevolezze. — Note del Ministero delle Finanze, 10 e 20 novembre (*Man.*, XI, 215); Consiglio di Stato, 14 novembre (*Riv. Amm.*, XXIII, 733).

418. Per l'*uva* introdotta in un Comune chiuso con dichiarazione di volere far *vino*, si paga sull'*uva* non sul *vino* a prodursi; nè la dichiarazione di *far vino* dispensa dal pagare la tassa.

Così è del *mosto*, sul quale, e non sul *vino* ricavando, si paga la tassa. — Cassazione Roma, 22 gennaio 1885, Dalli Paoli-Roffone (*G. D. C.*, 1885, p. 181).

419. L'esenzione per introduzione temporanea è facoltativa, non obbligatoria pei generi pei quali esplicitamente non fu disposta; quindi l'appaltatore ha diritto a negarla sui generi soggetti a dazio di consumo, benchè non ne avvenga entro la cinta propriamente quel consumo che la legge vuol tassare. Nella specie, non compete diritto a chi brilla il riso di introdurre nella cinta con esenzione di dazio la crusca, o semola occorrente pella brillatura. — Cass. Roma, 13 giugno 1885, Poggioli c. Comune di Bologna (*C. S. R.*, 1885, p. 363).

D). **420**. *Transito*. — Il sistema rigoroso di applicazione della tassa all'introduzione nei Comuni chiusi ne avrebbe resi passibili quei generi che vi si debbono semplicemente far transitare. La legge dovette dare speciali disposizioni per questi casi.

Quanto al transito, dietro domanda, si lascia passare il genere nell'interno senza pagamento di tassa, sotto scorta, oppure previa cauzione. Veggansi gli articoli 11 e 12 del Regolamento, e 17, 18, 19, 20, 21, 23 delle Istruzioni, che servono di commento alla materia. Onde rendere più difficile il contrabbando si sogliono fissare le vie di transito.

421. Da queste norme sono esclusi tutti i generi che in via di spedizione sono introdotti nelle stazioni ferroviarie, quantunque queste si trovino nell'abitato, affine di non inceppare il commercio. A tale proposito l'articolo 22 delle Istruzioni Ministeriali dispone: « Il deposito dei generi nei magazzini degli uffizi presso lo scalo delle ferrovie entro la linea daziaria si considera come fuori del Comune. La tassa verrebbe applicata qualora dalla stazione venissero introdotti nel Comune pel consumo ».

422. È necessaria la bolletta di transito, quando la merce soggetta a dazio, entrando nella cinta daziaria di un Comune chiuso, percorra solo vie esterne, senza entrare ed uscire per alcuni uffici daziari. — Trib. Lecce, 28 aprile 1878, Berardini-Berardini (*Riv. Giur. Trani*, 1878, 363).

423. È richiesta la bolletta di transito per la merce che dalla stazione si trasporta nella cinta daziaria senza toccare l'abitato del Comune, al cui ingresso sono siti gli uffizi daziari. — App. Trani, 31 luglio 1878, Bernardini-Bernardini (*Riv. Giur. Trani*, 1879, 43).

424. L'appaltatore del dazio consumo ha diritto di verificare esattamente anche i generi e le merci, che si dichiarano per transito.

Per evitare lo scarico e la verifica di carri carichi di calce, può dall'Agente daziario offrirsi la scorta, la spesa della quale stia a carico del transitante, non dell'Amministrazione daziaria. — Cass. Roma, 7 dicembre 1881, Bosazza (*Corte Supr.*, VI, 1069).

425. Anche la semplice inosservanza delle discipline sul transito induce contravvenzione. — Cass. Roma, 27 novembre 1885, Lungo c. Comune Torre del Greco (*G. D. C.*, 1885, p. 412).

426. Le stazioni delle ferrovie poste nella cinta daziaria si considerano fuori della medesima, all'effetto delle operazioni del dazio consumo. L'ufficio finanziario, ammesso alle medesime, funge le veci di uffizio di uscita delle merci nei transiti e di uffizio d'introduzione quando la merce viene estratta dalla stazione per entrare nel territorio del Comune chiuso. — Messina, 27 gennaio 1881 (*Legge*, XXI, 2, 237).

427. Il transito non può esigersi fuorchè per le merci che transitano nel Comune, non per quelle che passano al di fuori ed oltre la cinta daziaria; l'appaltatore che così esige è reo di concussione, e l'inveterata abitudine di far ciò non lo scusa. — Cassazione Roma, 26 maggio 1884, Tascone (*G. D. C.*, 1885).

428. Non si viola l'art. 118 della legge comunale e provinciale coll'imporre in Regolamento speciale l'onere della scorta e della bolletta di transito; non si tratta qui di divieto alla libera circolazione, ma di misura di giusta vigilanza e tali incombenti vanno adempiuti tanto più di notte, quando l'ufficio daziario sta aperto. — Cass. Roma, 21 luglio 1884 (*G. D. C.*, 1885, p. 326).

429. È solo legittimo il diritto di scorta, o, quando esistendo una comoda via di circonvallazione, voglia passarsi nel mezzo della città, ovvero, quando, non essendovi via di circonvallazione, il transitante preferisce al dare la cauzione di pagare una scorta. — Nota Ministeriale (*G. D. C.*, 1885, p. 351).

430. Le farine prodotte nei molini entro i Comuni chiusi, e destinate ad esportarsi e consumarsi fuori della cinta daziaria, vanno soggette alla disciplina del transito, tra le quali è pure compresa la scorta degli Agenti daziari. — Lucca, 13 febbraio 1883, Comune di Lucca-Lazzareschi (*Ann.*, XVII, 3, 14).

431. Le bollette di transito non sono soggette al bollo stabilito esclusivamenle per le quietanze rilasciate dal creditore a liberazione del debitore. La legge 11 agosto 1880 ha voluto colpire le vere e proprie quietanze; e non è lecito confondere le bollette di transito con quelle di pagamento.

« L'art. 9 di detta legge (art. 9, legge 11 gennaio 1880, n[r] 5430) chiarisce il concetto, d'altronde intuitivo, che la quietanza supponga un creditore che riceve la somma dovuta dal suo debitore, e quindi non ostare che forma oggetto di materia tassabile; mentre per la legge 13 settembre 1874 la materia tassabile è l'effettivo pagamento della somma dovuta per dazio di consumo per generi effettivamente immessi a scopo di consumo, e non mai immessi per semplice transito ed in assoluta franchigia. In quest'ultimo caso manca il creditore, al quale è imposto l'obbligo della marca da bollo (art. 9 cit.) nella quietanza da rilasciare, non potendosi come tale ritenere l'appaltatore, che a cautela del transito ha ricevuto un deposito che restituisce alla uscita ritirando la bolletta rilasciata come quietanza della restituzione del dazio depositato (art. 20, n[i] 1 e 2, legge 13 settembre 1874, n[r] 2077).

« Non può addursi in contrario la necessità di evitare le frodi daziarie, perchè la bolletta di transito deve necessariamente rimanere presso l'appaltatore a cautela dell'effettuata restituzione della somma depositata all'uscita degli oggetti tassabili e non consumati; mentre la quietanza per pagamento di oggetti immessi per consumo, deve rimanere presso chi ha pagato il dazio, per prova del pagamento fatto ». — Cass. Roma, 26 marzo 1886, Finanze c. Bevi (*La Giurispr. Ital.*, XXXVIII, I, 3, p. 285).

432. Le percezioni che fa il Comune a titolo di scorta e di pesatura, pel transito delle merci nel recinto daziario, sono illegittime se si tratti di transito necessario, legittime se di transito volontario. — Cass. Firenze, 19 settembre 1889 (*Giurispr. Tor.*, 1890, 30).

433. Commette contravvenzione chi introduce in transito dell'olio e poi lo consuma, e tenta di farsi scaricare la bolletta di cauzione presentando all'uscita l'otre piena d'acqua. — Cass. Roma, 18 maggio 1884, Liquori (*C. S. R.*, 1885, p. 266).

434. Ottenuta bolletta di transito per un Comune chiuso di generi soggetti al dazio consumo, non si può riavere la restituzione della somma depositata a titolo di cauzione, se non presentando all'ufficio d'ingresso lo scontrino rilasciato dall'ufficio d'uscita, o se non quando, smarrito lo scontrino, consti della regolarità della operazione dai libri e registri dell'amministrazione.

Non è quindi ammissibile la prova per testimoni al fine di giustificare che l'operazione fu eseguita e che la bolletta fu consegnata agli impiegati dell'ufficio d'uscita, i quali poi non la restituiscono allegando di averla smarrita.

La colpa degli impiegati non potrebbe, in questo caso, risalire allo Stato, od all'appaltatore del dazio. — Messina, 27 gennaio 1881, Sterio-Grisafalli (*Legge*, XXI, 2, 237).

E) **435**. *Deposito*. Dovendo sovente negozianti ed industriali introdurre in Comuni chiusi grandi quantità di generi, che per lo più sono destinati ad essere spediti in altri luoghi, avrebbero dovuto pagare ingenti somme, con non lieve disturbo anche quando si fosse loro restituita la tassa all'uscita dei generi. Così, per facilitare il commercio, ed evitare una gravosa contabilità, che si sarebbe incontrata esigendo la tassa per restituirla, si permise la introduzione, previa domanda, di qualunque quantità di generi, e il loro deposito in magazzini, sia pubblici che privati. Della quan-

tità e qualità dei generi si prende nota su apposito registro e si esige il dazio soltanto su quella parte che si vuole consumare all'interno.

436. Avuto riguardo alla suprema necessità che dà vita alla doppia maniera di deposito stabilita dall'articolo 24, Regolamento 1870, allo sviluppo che la legge ha voluto concedere all'agricoltura e più ancora alla legittima osservanza che si è voluto mantenere verso un uso nascente da consuetudine locale, non può dubitarsi che il duplice deposito di che all'articolo suddetto, costituisce un diritto del proprietario che si trovi nelle condizioni previste dalla leggé. — Cass. Roma, 1° maggio 1889 (*Corte Supr.*, 187).

437. Nel deposito agricolo devono osservarsi tutte le forme ordinarie del deposito, tranne quelle delle quali si fa espressa menzione nell'art. 24, Regolamento 1870. Ricorre quindi nel deposito agrario l'obbligo della garanzia personale e della designazione del magazzino nel quale è la merce conservata. — App. Trani, aprile 1888 (*Riv. Amm.*, 544).

438. La licenza di deposito dura d'ordinario sei mesi, e non può essere mai maggiore di un anno. Ogni sei mesi si fa la sistemazione dei conti.

Quanto alle particolarità di queste discipline, veggansi gli articoli 14 e seguenti del Regolamento, 24 e seguenti delle Istruzioni, che non hanno bisogno di spiegazioni.

La licenza non può essere rifiutata.

Il proprietario di generi tassabili nati o prodotti entro la linea daziaria può farne deposito.

439. Il privato che introduca vino in deposito nel Comune chiuso e non lo estragga nell'anno, è obbligato a pagare la tassa, benchè lo estragga nel biennio. — Cass. Roma, 23 novembre 1885, Azzariti-Casalini (*G. D. C.*, 1886, p. 45).

440. L'essere ammesso al deposito dei generi soggetti è un liritto; e, nella mancanza di luogo opportuno a riporre i generi sotto la diretta custodia dell'uffizio daziario, o di magazzini da cedersi dal medesimo in affitto, deve l'Agente daziario al deponente che lo richiede, indicare un magazzino verificato ed approvato. — Cass. Roma, 10 maggio 1880 (*G. D. C.*, 1880, p. 239).

441. Per la riesportazione del genere ammesso a deposito, non si può aver diritto a farne seguire la verifica nei locali stessi ove si trova depositato, ma bisogna farlo all'uffizio daziario. — Napoli, 14 dicembre 1874, Barbato-Cimmino (*Gazz. Proc.*, IX, 586).

442. Caducate le bollette per l'elasso di un anno dalla loro missione, la Finanza ha diritto di esigere il dazio sulle merci, he erano da quelle coperte.

Anche per le bollette emesse prima del 1° gennaio 1863, data ell'attuazione del Regolamento doganale 11 settembre 1862, l'anno, endente il quale conservavano valore probatorio, doveva compurarsi dalla loro emissione. — Cass. Roma, 21 giugno 1878, Finanzeanzini (*Boll.*, V, 445; *Racc.*, XXX, I, 1, 861).

443. Posto fuori discussione che l'agevolezza del 10 per cento guardi esclusivamente il vino depurato dalle feccie, che si tiene deposito a senso dell'art. 24 del Regolamento, a buon diritto appaltatore niega nel conteggio del vino prodotto di fare altro mile abbuono, quando risulti che in quella quantità venne il vino

consegnato in deposito già depurato dalle feci, e così colla presunzione dell'abbuono già fatto. — Cass. Roma, 25 aprile 1885, Servello-Vasto (*C. S. R.*, 1885, p. 284).

444. Dovendosi stabilire se si possa o no accordare il deposito dell'olio con le agevolezze concesse dall'art. 25, Regolamento 1870, è di competenza della Giunta municipale e non dell'appaltatore il riconoscere se concorrano le condizioni richieste.

Le agevolazioni fatte ai grandi depositi di olio non possono estendersi a quelli del vino. — Ministero Finanze-D. G. Gabelle, 12 febbraio 1888 (*Dazio Cons.*, 113).

445. La restituzione delle tasse, si deve sempre, sotto la modalità del Regolamento e delle Istruzioni pei generi che si esportano all'estero; non si deve mai pei generi che si trasportano da Comune a Comune, senza aver subito la formalità del *deposito o transito*, o le altre per le *produzioni interne* o *temporarie introduzioni*, meno il caso in cui si tratti di *Comune non abbuonato* e limitatamente all'*olio* ed alle *olive*, *vino*, *mosto* ed *uve*. — Cass. Roma, 12 aprile 1881, Cazzuto-Rizzani (*Legge*, 1881, p. 797).

446. La osservanza delle condizioni volute dalla legge per la restituzione del dazio sui generi che si esportano, deve risultare dal confronto della bolletta figlia colla bolletta madre. Perciò quando la bolletta figlia non confronti colla madre, per annotazioni di proroghe o per altri fatti che dicansi avvenuti, dei quali nella bolletta non sia cenno, non può farsi luogo a restituzione di dazio. Il rilascio della bolletta da staccarsi da un registro a matrice, è fatto essenziale al riconoscimento dei rapporti fra amministrazione e contribuente, come risulta dagli art. 10 e 12 della legge 1870 e dalle relative disposizioni delle Istruzioni per la esecuzione della medesima; ed è fondamentale in fatto di tributi, che solo i registri e le madri possono far fede. — App. Napoli, 9 maggio 1888 (*Legge*, 1889, 124).

447. La facoltà del deposito in un Comune chiuso delle merci soggette a dazio può essere validamente revocata da un Municipio, quando in precedenti Regolamenti l'avesse accordato, e non può l'Autorità giudiziaria pronunciare sull'opportunità e legittimità intrinseca di tale rivocazione, come quella, che non offende un vero e proprio diritto civile dei reclamanti. — Casale, 19 dicembre 1868, Città di Asti-Rasero (*Gazz. G.*, x, III, 71).

448. Nel sistema della legge speciale dei dazi di consumo havvi deposito del genere quando si tratta delle ipotesi previste dall'art. 14 del Regolamento 25 agosto 1870: è in queste ipotesi che il deposito non ha limite di tempo, e che (essendo impossibile la frode) l'esenzione dal dazio ha luogo sempre, anche se il genere venga esportato dopo l'anno dalla immissione in deposito. — Cass. Torino, 31 agosto 1881, Fabiani-Grillo (*Monit. M.*, XXIII, 614).

F) **449**. *Sorveglianza.* — Allo scopo di impedire il contrabbando attorno alla cinta o linea daziaria è stabilita una zona esterna di sorveglianza, larga generalmente venticinque metri (Vedi articolo 2 del Regolamento).

450. La zona di sorveglianza resta Comune aperto, ha però i pesi determinati dall'articolo 46 del Regolamento allo scopo di facilitare la sorveglianza. La legalità del suo disposto deriva dall'articolo 16 della legge del 1870.

451. Le stesse prescrizioni di *dichiarazione* e *riduzione degli esercizi* hanno per scopo la sorveglianza (articoli 36 e 37 del Regolamento, 60 e seguenti fino al 66 inclusivo delle Istruzioni). Fuvvi questione se la riduzione degli esercizi sia applicabile ai Comuni chiusi e fu deciso affermativamente pel caso che in questi venga dal Comune adottata la tassa di minuta vendita. — Cassazione Torino, 19 maggio 1875 (*Giurisprudenza*, 1875, 512).

452. Pei Comuni chiusi è stabilita attorno alla linea daziaria una zona di sorveglianza di metri 25 (articolo 2 del Regolamento). Veggansi anche gli articoli 45, 46, 49 del Regolamento; 74 e seguenti fino a 78 inclusivi delle Istruzioni. Notevoli gli articoli 45 e 46, che vietano opere tanto nella cinta daziaria, quanto nella zona di sorveglianza.

IV.

DEL MODO DI ESAZIONE DEI DAZI NEI COMUNI APERTI GENERALITÀ — ESENZIONI DAL DAZIO E TRATTAMENTI SPECIALI. VIGILANZA.

A) 453. Generalità. — 454. *Momento generativo della tassa.* — 455. *Presentazione della merce all'ufficio daziario.* — 456. *Vendita al minuto.* — 457. *Vendita al minuto degli spiriti.* — 458. *Vendita al minuto di carni.* — 459. *Dazio a carico degli esercenti e dei privati.* — 460. Segue. — 461. *Procedura per lo sdaziamento.* — 462. *Apertura di esercizi.* — 463. *Sorveglianza.* — 464. *Suggellamento delle botti.* — 465. *Altre misure di cautela.* — 466. *Esazione dei dazi per abbuonamento.* — 467. *Contratti relativi.* — 468. *Comuni contermini.* — 469. *Porzioni aperte di Comuni chiusi.* — 470. *Visite nelle case private.* — 471. *Porti di mare.* — 472. Segue. — 473. *Estensione del territorio del Comune aperto.* — 474. *Vendita al minuto.* — 475. *Frazioni.* — 476. *Comuni in parte aperti e in parte chiusi.* — 477. *Dazio a carico del venditore.* — 478. *Consumo effettivo.* — 479. *Vendita all'ingrosso.* — 480. *Contravvenzione.* — 481. *Dazio sulle carni.* — 482. *Ufficio daziario.* — 483. *Dichiarazioni e denuncia.* — 484. *Quando deve essere fatta.* — 485. Segue. — 486. *Vendita e consegna.* — 487. *Trasformazione dei generi.* — 488. *Carni macellate da privati.* — 489. *Albergatori.* — 490. *Bollo.* — 491. *Permesso non ritirato.* — 492. *Verifica e riduzione degli esercizi.* — 493. *Vendita del pesce.* — 494. *Limite della minuta vendita.* — 495. *Appaltatore della illuminazione.* — 496. *Vendita per assaggio.* — 497. *Misura della multa.* — 498. *Vendita all'ingrosso.* — 499. *Generi regalati.* — 500. *Correità.* — 501. *Vendita di generi per conto d'altri.* — 502. *Farine.* — 503. *Illuminazione.* — 504. *Fabbricazione di liquori.* — 505. *Pesce fresco.* — 506. *Calce.*

) Esenzioni dal dazio e trattamenti speciali. — 507. *Soprappiù di mercede.* — 508. *Vino agli operai.* — 509. *Società cooperative;*

A) — *Generalità.*

453. Non potendosi nei Comuni aperti vigilare la introduzione, si pensò di applicare la tassa nei momenti manifestativi del consumo che più difficilmente si potevano occultare, e così la si applicò all'introduzione negli esercizi dei rivenditori, ed alla macellazione fatta tanto da rivenditori che da privati.

454. Per le carni due sono i momenti dell'applicazione della tassa: 1° *macellazione* degli animali indicati dalla legge; 2° *introduzione* delle loro carni fresche o salate nei luoghi di vendita (Vedi art. 5 della legge 1866). La tassa sull'introduzione era necessaria, altrimenti si sarebbe potuto troppo facilmente eludere la legge. Però, siccome nel caso contemplato dall'articolo seguente, si sarebbe venuti ad esigere doppia tassa, si pensò alla restituzione.

La riscossione si fa in due modi: 1° per capi all'atto della macellazione; 2° a peso sulle carni fresche o salate, all'atto dell'introduzione nel luogo di vendita. È lecito ai Comuni di chiedere che anche alle bestie venga applicata la tassa a peso sulla base della tariffa per la carne macellata, diminuita del 20 per cento, colla

condizione nella Tariffa stessa espressa. L'abbuono si fa purchè le bestie vengano introdotte colle interiora e le altre parti non carnose (Vedi art. 9 del Regolamento).

455. Non è necessario nei Comuni aperti che oltre la dichiarazione si faccia all' ufficio daziario anche la presentazione della merce. — Trib. Velletri, 26 dicembre 1887 (*Dazio C.*, 252).

456. La consegna di una quantità di vino minore di litri 25, ma che sia parte di una quantità maggiore insieme venduta, non costituisce contravvenzione per vendita al minuto. – Trib. Bari, 3 luglio 1887 (*Dazio Cons.*, 396).

457. L'art. 5 della legge sul dazio consumo 1870, per quanto riguarda la vendita al minuto degli spiriti, non fu abrogato dall'art. 52 testo unico delle leggi sugli spiriti 29 agosto 1889. — Cass. Roma, 19-29 luglio 1890 (*Dazio Cons.*, 263).

458. Se, fatto acquisto d'un maiale per uso particolare, dopo macellato lo si pesa per stabilirne il prezzo in ragione di un tanto al chilogramma, ciò non può intendersi come vendita fatta al minuto — Cass. Roma, 17 luglio 1890 (*Giurispr. pen.*, 432).

459. Le tasse nei Comuni aperti si esigono per lo più dagli *esercenti*, ma alcuna volta si esigono dai *particolari* che non esercitano minuta vendita. E alcuni generi sono colpiti presso gli uni e non presso gli altri ed in diversa misura.

460. I privati devono pagare la tassa di consumo sulla macellazione degli animali bovini, porcini, ovini, facendone prima dichiarazione all'ufficio daziario, altrimenti cadrebbero in contravvenzione e dovrebbero pagare il decuplo della tassa (Art. 38 del Regolamento). Pei suini, invece di lire 8, i privati pagano soltanto lire 3 nelle porzioni di Comuni chiusi fuori recinto e nei Comuni aperti contermini ai chiusi, lire 2 negli altri Comuni aperti (articolo 13, legge 1870).

I porchetti da latte di peso non superiore ai 30 chilogrammi sono esenti da tassa anche per gli esercenti (Vedi ultimo capov., art. 13, legge 1870).

461. Volendosi introdurre generi soggetti a dazio in un locale per effettuarne la rivendita al minuto, o volendosi procedere alla macellazione di animali soggetti a dazio, il contribuente dovrà farne analoga dichiarazione all'ufficio daziario, che liquida il dazio e rilascia la bolletta (Vedi art. 38 e 39 Regolamento). Anche la introduzione di un animale *vivo* nei luoghi d' esercizio in locali da esso dipendenti che ne distino meno di cinquecento metri, rende l'esercente passibile della tassa (V. art. 40 del Regolamento).

462. Per aprire un esercizio o istituire un macello bisogna ottenerne licenza dall'ufficio daziario (vedi art. 36 e 37 del Regolamento, e 60, 61, 62, 63 e 64 delle Istruzioni) che vi fa ispezione ed ordina riduzioni ove sia il caso. Sulla legalità e costituzionalità di queste disposizioni non v'è dubbio dopo la decisione della Corte di cassazione di Torino 19 maggio 1875 (*Giurispr.*, 1875, pag. 502).

463. Anzitutto l'articolo 41 del Regolamento dà facoltà agli Agenti daziari di fare visite saltuarie negli esercizi, affine di vedere se le quantità che vi si trovano corrispondono a quelle sdaziate, nonchè di ritirare le bollette dei generi già smerciati, altrimenti potrebbero facilmente essere usate a coprire merce nuova.

È autorizzata poi la bollatura per le carni ed il suggellamento per le botti e bottiglie (art. 50 del Regolamento, 69, 62, 70 e 71 delle Istruzioni).

464. L'art. 70 stabilisce una tassa dai centesimi 10 ai 50 pel suggellamento delle botti, e di un centesimo pel suggellamento delle bottiglie ; e queste tasse furono dichiarate incostituzionali dalla Corte d'appello di Casale con sentenza 31 luglio 1877 (*Foro It.*, I, 1877, 1057).

465. Si discusse anche sulla costituzionalità dei vincoli stabiliti dall'art. 71 delle Istruzioni per gli esercenti a favore dell'Autorità daziaria e la Corte di cassazione di Roma decise la questione affermativamente con sentenza 7 novembre 1877 (*Foro It.*, 1878, pag. 147).

466. *Esazione dei dazi per abbuonamento.* — Il sistema dell'abbuonamento tende a semplificare nell' interesse dell'erario e del contribuente l'esazione dei dazi.

L' abbuonamento è un contratto che l' esercente fa coll' ufficio daziario, pel quale sborsando una data somma mensile od annuale, si libera da tutti gli obblighi di dichiarazione, di visite, suggellamenti, riduzioni di locali e sdaziamenti.

Per l'abbuonamento (vedi art. 83, 84 e 85 delle Istruzioni) le Istruzioni richiedono la prova scritta, ma questa prescrizione non è certo richiesta all'esistenza, non avendo le Istruzioni efficacia ad estendere il rigore della prova scritta ad altri casi non indicati dal Codice civile, art. 1314.

467. L'esercente non potrebbe rescindere il contratto. — Vedi sentenza Corte d'appello di Casale, 8 ottobre 1874 (*Giorn. D. C.*, § 917). Potrebbe però rescinderlo qualora intendesse cessare dallo esercizio.

468. Come facilmente si rileva dall'articolo presente, nonchè dagli art. 37, 41, 47, 48 e 49 del Regolamento ; 60 e seguenti fino al 66 ; 79 e seguenti fino all'82 delle Istruzioni, i Comuni aperti sono assai più dei chiusi soggetti alla *particolare sorveglianza*, e ciò perchè nei Comuni aperti sono assai più facili le frodi (Vedasi, oltre ai citati articoli, quanto è detto all'art. 8).

L'art. 48 ha specialissime disposizioni pei Comuni aperti contermini a Comuni chiusi, i quali abbiano assunto per abbuonamento la riscossione dei dazii in essi Comuni contermini.

469. Del resto, alle norme stabilite pei Comuni aperti vanno soggette anche le porzioni di Comuni chiusi, che restano fuori del recinto daziario, ed i porti di mare, perchè pareggiati ad essi. — Vedi Corte di cassazione Romana, sentenza 25 novembre 1879 (*Legge*, II, 1880, 63).

470. Circa le visite nelle case dei privati, di cui nell'ultimo capoverso di questo articolo, sarà utile ricordare che è *flagrante reato* quello che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso ; ed *è riputato* flagrante il reato quando l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore in tempo prossimo alla sua perpetrazione (Vedi articolo 47, Codice procedura penale).

471. Le porzioni dei Comuni chiusi posti fuori la linea daziaria sono parificate ai Comuni aperti non solo pel momento di riscossione, ma per tutti i disposti di legge che li riguardano. — Vedi

articolo 1°, legge 1870 e Cassazione di Roma, sentenza 12 aprile 1879 (*Giurispr.*, 1879, 443). I porti di mare sono considerati come porzioni poste fuori recinto (Vedi art. 1° del Regolamento).

472. I porti di mare sono evidentemente Comuni aperti per naturale conseguenza del disposto dell'articolo 1° del Regolamento. — Decreto reale 17 dicembre 1869 (*Legge*, X, pag. 115). — Parere del Consiglio di Stato, 10 gennaio 1872 (*Bettini*, III, 1872, pag. 7).

473. È Comune aperto quello che non ha una linea daziaria ristretta all'abitato.

Qualunque parte del territorio di esso è parte di Comune aperto, senza distinguere se ivi abbia una agglomerazione di abitanti, o un'aperta campagna.

Quindi la macellazione di bestie bovine, tuttochè all'aperta campagna, costituisce contravvenzione alla legge sul dazio consumo, se fatta senza preventiva denuncia e senza pagamento di dazio. — Cass. Roma, 16 agosto 1878, Sanna Cadeddu (*Ann.*, 1879, I, pag. 92).

474. Nei Comuni aperti che per essere tali mancano della cinta daziaria, il dazio si paga sulla vendita sia che si faccia dentro le mura, sia fuori. — Cass. Roma, 21 febbraio 1883, Colella (*Foro It.*, VIII, 2, 167).

475. Le frazioni di Comune chiuso poste fuori del recinto daziario debbono paragonarsi ai Comuni aperti tanto pel pagamento del dazio consumo, quanto per le discipline e sorveglianze dirette ad impedire qualsiasi frode in danno dell'amministrazione daziaria. — Napoli, 8 marzo 1882, Comune di Secondigliano-Ciamburri (*Riv. Amm.*, XXXIII, 428).

476. Impostosi in Comune chiuso il dazio sugli agrumi, per ciò solo rimane anche imposto nella frazione aperta ; — e vendendosi essi nelle frazioni fuori cinta al minuto senza permesso e sdaziamento si cade in contravvenzione senza che valga allegare che la vendita si faccia fuori della cinta. — Corte di cass. Roma, 21 maggio 1884, Spera *est.*, Rossi *ric.* (*G. D. C.*, 1884, p. 207).

477. Il dazio è dovuto sulla vendita dal venditore e non dal compratore. — Cass. Roma, 16 gennaio 1885 (*G. D.C.*, 1886, p. 17).

478. Il dazio consumo quanto alle carni che non sono oggetto di vendita, devesi pagare solo in quel Comune in cui succede la macellazione, possono le carni essere liberamente trasportate per consumazione ad uso privato in altro Comune aperto, senza pagamento di altra tassa qualsiasi. — Torino, 20 luglio 1868, Novella-Del Mastro (*Racc.*, X, 2, 645).

479. Nel senso delle leggi sul dazio consumo, *vendita all'ingrosso* è quella, che si fa di oggetti o derrate, che si possono conservare, e quindi consumare in un lungo periodo di tempo; *vendita al minuto* è quella, che si fa di oggetti o derrate, la cui conservazione riesce impossibile, e che sono in tal modo preparati da non poter servire ad altro uso, fuorchè a quello giornaliero dei consumatori. — Cass. Roma, 20 dicembre 1877, Lodola-Comune di Piombino (*Ann.*, XII, 2, 60; *Legge*, XVIII, II, 76).

480. L'esercente vendita di vino al minuto cade in contravvenzione pel solo fatto di avere introdotto vino nei locali a ciò destinati, senz'averne prima fatta la consegna all'ufficio daziario,

e tutta la quantità così introdotta clandestinamente ed in frode alla legge, trovasi colpita dalla contravvenzione; per gli altri invece non esercenti vendita al minuto, l'introduzione di vino nei proprii locali è libera, ed havvi contravvenzione allora soltanto che si addivenga a qualche atto di vendita al minuto, senza prima farne dichiarazione e pagarne il relativo dazio, e questa contravvenzione colpisce soltanto la quantità venduta al minuto. — Cassazione Torino, 29 giugno 1869, Bellingardi (*Gazz. G.*, XXI, II, 146; *Ann.*, III, 1, 313).

481. Pagato il dazio di macellazione sulle carni macellate in un Comune aperto, se le medesime vengono introdotte in un luogo di vendita situato nello stesso Comune, non sono più soggette al dazio d'introduzione.

Il giudice, per formarsi il convincimento che fu pagato il dazio di macellazione deve ricorrere ai mezzi di prova tassativamente determinati dalla legge. — Cass. Firenze, 8 gennaio 1870, Compagni (*Racc.*, XXII, 1, 101; *Ann.*, IV, 1, 77).

482. Se in un Comune aperto il dazio consumo trovasi dato in appalto, e l'appaltatore assente non ha un ufficio daziario, gli esercenti vendita al minuto di oggetti soggetti a dazio non sono tenuti a fare la dichiarazione d'uso nella casa comunale. — Cassazione Roma, 14 maggio 1879, Barotta (*Foro It.*, IV, 2, 185).

483. Le combinate disposizioni degli articoli 36, 38 e 39 del Regolamento 25 agosto 1870, impongono a chi voglia vendere vino al minuto tre obbligazioni distinte: la *denuncia* scritta, almeno trenta giorni prima all'ufficio daziario; la *dichiarazione* allo stesso ufficio dei generi soggetti a dazio prima d'introdurli nell'esercizio; ed il *pagamento* della tassa daziaria. Non è equipollente alla denuncia scritta la denuncia orale. Talora, come nel caso previsto dall'art. 38 del Regolamento 25 agosto 1870, la *dichiarazione* all'ufficio daziario tien luogo di *denuncia* di esercizio, ma non mai la *licenza* di vendere tien luogo della *dichiarazione* dei generi e della *bolletta* di pagamento. — Cass. Roma, 6 aprile 1880 (*C. S. R.*, 1880, 244).

484. La dichiarazione preventiva allo sdaziamento occorre tanto per l'introduzione dei generi nello esercizio, che per la macellazione.

Il postumo pagamento non discrimina la contravvenzione per mancata dichiarazione. — Cass. Roma, 9 giugno 1886 (*G. D. C.*, 1886, pag. 225).

485. Le disposizioni penali degli articoli 36, 38 della legge 25 agosto 1870, non sono applicabili a chi ometta di denunciare la macellazione di un animale colpito da dazio, senza però istituire un macello ed averne effettuata la vendita. — Cass. Roma, 28 luglio 1881 (*C. S. R.*, VI, 519).

486. La vendita e consegna che un esercente abbonato di un Comune aperto, faccia in luogo del suo esercizio di carni destinate per contratto ad essere introdotte e consumate in altro Comune aperto, non liberano l'esercente stesso dalla tassa o dazio a quest'ultimo Comune dovuto per la consumazione. — Cassazione Roma, 18 giugno 1883, Comune Lombardore c. Rasone (*Giuripr. T.*, III, 319).

487. L'esercente di un Comune aperto che abbia pagato il dazio nell'atto della macellazione, o dell'introduzione delle carni

nel suo esercizio, può liberamente trasformare le carni stesse, e prepararle per la conservazione senz'obbligo di pagare verun nuovo dazio o supplemento di dazio. — Modena, 30 giugno 1881, Righi-Magni (*Ann.*, XVI, 3, 317).

488. L'oste che macella suini per convertirli in camangiari, esercita vendita al minuto, colpita dalla legge sul dazio consumo cui non può attribuirsi la riduzione di tassa conceduta soltanto al privato, che macella per uso esclusivo della propria famiglia. — Cass. Roma, 13 gennaio 1886 (*C. S. R.*, 1886, pag. 81).

489. L'albergatore-trattore non commette la contravvenzione per abusiva introduzione nell'esercizio di generi soggetti a dazio consumo, se prima che scada l'abbuonamento provvisorio per un mese abbia invitato gli Agenti daziarî a recarsi nell'albergo per verificare le rimanenze del vino e dei liquori introdotti legittimamente, sebbene non avesse denunciata l'apertura dell'esercizio, nè riempito la bolletta rilasciatagli per tale oggetto. — Cassazione Roma, 29 aprile 1879, Pagnini-Zanetta (*Corte Supr.*, 1879, 677).

490. Gli attestati di esercizio per la vendita dei generi al minuto rilasciati dagli Agenti daziarî, sono soggetti anch'essi, per l'art. 19 della legge 13 settembre 1874, all'uso obbligatorio della carta filigranata col bollo ordinario di centesimi cinquanta. — Cass. Roma, 7 novembre 1883 (*G. D. C.*, 1885, pag. 22, § 1425).

491. Non si verifica la contravvenzione di vendita di vino o liquori senza permesso, per ciò solo che l'esercente dello spaccio non abbia ridotto il locale relativo giusta le prescrizioni del Regolamento 25 agosto 1870 sul dazio consumo, sino a che per questo fatto il permesso già ottenuto non gli sia stato ritirato. — Cassazione Torino, 7 gennaio 1875, Bosio (*Legge*, XV, II, 239).

492. Gli appaltatori del dazio consumo non hanno diritto di ordinare *in ogni tempo* opere di riduzione nei locali degli esercizi.

La verifica dei locali e l'ordinamento di nuove opere deve farsi *prima dell'attivazione dell'esercizio;* ma dopo che questo sia attivato, anche senza il formale permesso, di cui all'art. 36 del Regolamento 25 agosto 1870, non sono ammessibili nuove pretese dell'appaltatore in proposito, eccettuati i casi di mutazioni espressamente contemplati dalla legge.

L'Autorità giudiziaria è competente a conoscere delle domande promosse dall'appaltatore per tenere obbligati gli esercenti a far eseguire opere di riduzione dei locali ove si tengono gli esercizi. — App. Torino, 9 maggio 1879, Tesio ed altri esercenti di Rivoli-Franchetti (*Riv. Amm.*, 1879, 320).

493. La vendita del pesce è sempre soggetta a dazio, qualunque sia la quantità venduta, nè può equipararsi a quella del vino e dell'aceto pel quale si fa distinzione fra la vendita entro ed oltre i 25 litri. — Cass. Roma, 21 febbraio 1883, Colella (*Foro It.*, VIII, 2, 167).

494. Il Ministero dichiara che spetta al Consiglio comunale il determinare in base agli usi locali e con apposita disposizione regolamentare, da sottoporsi all'approvazione della Deputazione provinciale, un giusto limite di distinzione fra la vendita al minuto e la vendita all'ingrosso, dei generi soggetti a dazio di consumo puramente comunali e che ove non esista alcuna disposizione di Regolamento locale al riguardo, il limite deve pure desumersi dalle

usanze invalse in commercio. — Ministero Finanze, 19 febbraio 1885, n° 15814 (*G. D. C.*, 1886, pag. 81, § 192).

495. L'appaltatore dell'illuminazione pubblica non deve dazio per minuta vendita sull'olio e petrolio che consuma. — Minist., marzo 1886, Comune di Acquapendente (*G. D. C.*, 1886, pag. 145, § 192).

496. Il vino consegnato in piccole quantità per assaggio non può ritenersi venduto in contravvenzione. — Tribunale di Ancona, 30 gennaio 1886, c. Pistoli (*G. D. C.*, 1886, pag. 150, § 197).

497. La multa deve estendersi non al genere compreso in vendita fraudolenta ma all'intera quantità trovata in cantina. — Art. 5, legge 11 agosto 1870, 36 res. 1870, 11 Decr. L. 28 giugno 1866, 252, 257, Cod. proc. pen. — Cass. Roma, 3 dicembre 1884, *est.* Chirico c. Cuomo Nicoletti (*G. D. C.*, 1885, pag. 6).

498. A costituire la vendita all'ingrosso del vino o dei liquori, basta che con un unico atto di vendita siasi rimesso all'avventore più di 25 litri di vino o più di 10 litri di liquori, quantunque il vino od il liquore venduto con quell'atto unico non sia tutto d'una qualità.

E non sarebbe lecito all'appaltatore di distinguere le varie qualità del vino o del liquore, per farne risultare altrettante vendite al minuto, quante sono le qualità vendute, che singolarmente prese, non raggiungono i 25 litri pel vino, o i 10 litri pel liquore.

Egli però risponde a norma del diritto comune, della tassa che per siffatta vendita al minuto sarebbe dovuta all'appaltatore. — App. Torino, 25 dicembre 1878, Cavallone-Baratelli (*Giurispr. T.*, 1879, 16; *G. Trib. Mil.*, 1879, 104; *Boll.*, 1879, 72; *Racc.*, 1879, 172).

499. Il magistrato non deve condannare l'imputato di vendita al minuto di vino senza licenza, se è convinto, che tal fatto singolo di vino *regulato* e per non essersi trovato nella casa dell'imputato misure destinate a tale vendita, all'infuori di un vaso o mezzina del vecchio sistema, che comunemente si tiene.

È errore il credere, che la legge colpisca i contravventori in quanto vendano, non in quanto permutino il vino con altri generi; ma questo errore espresso nella sentenza non la vizia, se la medesima da altri motivi sia sostenuta. — Cass. Roma, 21 febbraio 1879, Roma-Brouchet (*Corte Supr.*, 1879, 574).

500 È giudizio di fatto, non errato in diritto ed incensurabile in Cassazione, il ritenere che il venditore all'ingrosso non sia connivente nella vendita al minuto, fatta dal di lui figlio minore, e che questi non sia agente del commercio paterno. — Cassazione Roma, 25 giugno 1880 (*C. S. R.*, 1883, 525).

501. Anche chi vende generi di altrui proprietà soggiace a pena per le contravvenzioni alla legge commesse nel suo esercizio. — Cass. Roma, 7 gennaio 1881, Pomata (*Corte Supr.*, VI, 195).

502. La disposizione dell'art. 5, legge 11 agosto 1870, è tassativa per i vini, liquori, alcools e non può estendersi alle farine. — Cass. di Roma, 13 dicembre 1884, *est.* Grimaldi, C. Civelli, Darmanin, (*G. D. C.*, 1885, pag. 20, § 1778).

503. È vendita al minuto quella che si fa dall'imprenditore dell'illuminazione agli utenti, i quali pagano il gas a metro cubo. — Lettera del Ministero delle Finanze, 30 gennaio 1870 (*Gazz. G.*, XI, III, 174; *Riv. Amm.*, XXI, 278).

504. I venditori di liquori nei Comuni aperti debbono pagare l dazio maggiore sui liquori da loro fabbricati, anzichè il dazio ninore imposto sull'alcool occorrente alla fabbricazione.

Epperò se tali venditori dimostrano di avere già pagata la tassa ull'alcool, compete loro il corrispondente disgravio sul dazio adente sui liquori.

Le stesse regole sono da osservare pei venditori di carne salata che hanno già pagato la tassa di macellazione o quella sull'introluzione delle carni fresche. — Cons. di Stato, 7 dicembre 1871, *Riv. Amm.*, XXIV, 930).

505. I Comuni aperti possono con apposita tariffa stabilire ın dazio sulla vendita minuta del pesce fresco.

Costituisce quindi contravvenzione la vendita a minuto di pesce resco senza preventiva dichiarazione all'appaltatore del dazio nei Comuni dove è stabilita la tassa. – Corte di cassazione di Roma, 1 maggio 1889, Ric. Tronn ed altri.

506. La vendita di dieci quintali di calce non può ritenersi endita al minuto; e spetta esclusivamente al Consiglio comunale l determinare quando si tratti di vendita al minuto o all'ingrosso. – Corte d'appello di Roma, 19 giugno 1888, Prosperi c.-Comune i Roma (*La Temi Romana*, 1888, ni 10-12).

B). — *Esenzioni da dazio e trattamenti speciali. Soprappiù di mercede — Società cooperative.*

507. Allorchè il giudice di merito si è convinto che la sommiistrazione fu fatta non in soprappiù, ma in conto di mercede, suo giudicato è incensurabile in Cassazione. Cass. di Roma, 3 febbraio 1884, Trefinelli Mirbano ric. (*G. D. C.*, 1884, pag. 163, 1551).

Devono ritenersi non soggette a dazio solo le elargizioni oltre ı mercede, ossia « le distribuzioni *a titolo gratuito* di vino, inello od altre bevande » ai braccianti e coloni. E quindi le istribuzioni e somministrazioni fatte a complemento di mercede gli operai agricoli nella campagna romana sono soggette a dazio. - Cass. Roma, 9 maggio 1876, Ghezzi-Comune di Roma (*Legge*, VII, II, 307; *Foro It.*, II, I, 652; *Ann.*, XI, 2, 182; *Boll.*, IV, 25; *Riv. Amm.*, XXVIII, 652).

508. Se le distribuzioni di vino agli operai sono parte di ercede non sono esenti dalla tassa. — Cass. Roma, 9 luglio 1883, edatti ed altri. Mastrolmo (*Ann. Amm. Fin.*, 1884, 35; *Racc.*, xxv, 1, 3, 241; *Foro It.*, VIII, 1, 1026).

509. La legge intanto esenta dal dazio di consumo le società operative in quanto abbiano per iscopo d'aiutare gl' indigenti; a se esse intendono di esercitare una privata speculazione, viene eno lo scopo della legge e tutto rientra nelle regole generali orte di cassazione di Roma, 23 aprile 1889. Ric. Perino).

510. La società cooperativa non può pretendere esenzione del zio per carni consumate in un banchetto nel quale intervennero che non soci (Cass. Roma, 18 marzo 1889. — Ric. Baruffaldi).

511. Perchè le società possano godere l'esenzione, pei generi stribuiti ai soci, bisogna che si tratti veramente di *società coope-*

rative, di *distribuzioni fatte ai soci a scopo di beneficenza*, che le consumazioni si facciano a casa dei soci.

Quindi, qualunque altra società per le distribuzioni, le quali no abbiano carattere veramente gratuito, sarebbe passibile di dazi — Vedi sentenza della Corte di cassaz. di Roma, 17 giugno 187 (*G. D. C.*, § 121, 9). E le società cooperative che non si limitasser a far distribuzioni fra i soci, ma vendessero ai soci e agli estrane non potrebbero più fruire dell'esenzione, perchè è chiaro che i tal caso non vi sarebbe più lo scopo di beneficenza, ma quello lucro.

512. Perchè le società cooperative possano godere l'esenzion dal dazio occorrono due condizioni: la distribuzione ai soci a scop esclusivo di beneficenza: il consumo nelle case di coloro cui l distribuzione vien fatta. Mancando una di queste condizioni amendue, cessa il diritto alla esenzione, e per avere sottratto tentato sottrarre gli oggetti al pagamento della dovuta tassa, si in contravvenzione. — Cass. Roma, 30 dicembre 1889 (*Dazio Cons.*, 22

513. L'esenzione di cui godono le società cooperative riguard solo i generi che introducono nei locali di minuta vendita n Comuni aperti, e non quelli che introducono nei Comuni chiusi. - Trib. Milano, 28 marzo 1888 (*Mon. Trib.*, 379).

514. È sottoposta alla tassa una cooperativa composta di ve ditori e compratori ad un tempo; nella quale i generi si distr buiscano non al prezzo di costo, ma al prezzo minimo di mercat con dividere poi il lucro fra i soci. — Cass. Roma, 15-19 marzo 18 (*Dazio Cons.*, 127).

515. Vanno esenti dalla tassa anche quelle cooperative del quali facciano parte pure molte persone agiate e nelle quali distribuiscano generi non solo di prima necessità, ma anche lusso, come vini e liquori di alto costo dei quali d'ordinario n si faccia uso che da persone facoltose: purchè tali distribuzioni facciano al puro prezzo di costo. — Cassaz. Torino, 21-24 ge naio 1888 (*Giur. Tor.*, 91).

516. Le società cooperative quantunque godano esenzio dal dazio sulla minuta vendita, debbono pagare la tassa di mac lazione. — Min. Finanze, 26 aprile 1887 (*Dazio Cons.*, 161).

517. La esenzione dal dazio consumo, concessa alle socie cooperative, si estende anche alle carni fresche che nei Comu aperti pagano il dazio nel momento della macellazione. — Ca Roma, 29 aprile 1887 (*Dazio Cons.*, 7° suppl., 55).

518. È soggetta a dazio la distribuzione di vino fatta in convito tenuto da una Società non cooperativa e per cui og socio abbia pagato la sua quota. — Min. Finanze, 21 luglio 18 (*Boll. Daz.*, 343).

519. Importa contravvenzione la distribuzione di vino c si faccia da società cooperative ai soci per consumarlo fuori casa in amene brigate. Di tale contravvenzione rispondono il pr sidente e il magazziniere. — App. Torino, 10 marzo 1888 (*Bo Mad.*, III, 156).

520. Non possono pretendere all'esenzione che le soci contratte fra operai, lavoratori ed altri proletari, perchè allo non vi sarebbe più lo scopo di beneficenza. — Vedi sentenza Co di appello di Torino, 14 settembre 1871 (*Giurispr. It.*, XXIII,

pag. 691). Neanche potrebbero pretenderla quelle società, che quantunque s'annuncino come aventi per iscopo la beneficenza, pure risulta dai loro statuti che mirano anche a lucrare sugli estranei. — Vedi sentenza Corte di appello Torino, 11 maggio 1870 (*Riv. Amm.*, xxiv, 813).

La disposizione che dice doversi i generi distribuiti consumare nelle case dei soci, indica che all'esenzione non si avrebbe più diritto, qualora le distribuzioni si facessero in misura eccedente le ordinarie necessità delle famiglie associate.

521. S'è fatta questione, in qual modo dovesse risultare l'esistenza della società agli effetti suaccennati, ed il Ministero con suo parere 21 gennaio 1873 (*Legge*, xiii, ii, 78) disse che dovevasi far fede della sua esistenza con scrittura avente data certa a tenore del Codice civile. Ma ciò non ritenne la suaccennata sentenza, e disse bastare che la società esista come riunione permessa dalla legge.

522. La Corte di cassazione romana stabilì che *le società cooperative, che non hanno scopo di lucro, sono istituti di beneficenza, e conseguentemente non sono tenute al dazio di consumo per la vendita al minuto che fanno dei generi ai soci effettivi.* — Cass. Roma, 23 maggio 1883 (*Legge*, i, 1883, p. 793).

523. Nel presente stato della legislazione daziaria, per ammettere le società cooperative di consumo alla condizionata esenzione dal dazio, giusta l'art. 5 della legge 11 agosto 1870, all. *L*, le sole guarentigie, che si possono pretendere dai componenti le dette società (oltre quelle stabilite dal citato art. 5), sono di richiedere, che essi facciano fede della stipulazione di una scrittura avente data certa a tenore del Codice civile, e comprovante, che la società esisteva prima dello smercio o della distribuzione delle provviste, in dipendenza di cui si pretende godere l'esenzione dal dazio.

Disponendo poi l'articolo 5 succitato, che tale agevolezza debba concedersi a quelle società, purchè siano costituite con scopo di beneficenza, da ciò deriva, che le distribuzioni da esentarsi da imposta possono essere quelle sole, che hanno luogo in favore di soci appartenenti a classi meno agiate, ossia a quelle che traggono la sussistenza dal lavoro manuale, giacchè del resto verrebbe a mancare lo scopo di beneficenza, avuto in mira dalla legge.

La disposizione in fine dello stesso articolo, in forza della quale i generi distribuiti debbono consumarsi alle case di coloro, cui si fa la distribuzione, fa ad evidenza presupporre, che le distribuzioni non eccedano una discreta misura corrispondente alle ordinarie necessità delle famiglie associate. — Nota ministeriale, 21 gennaio 1873 (*Riv amm.*, xxiv, 144; *Legge*, xiii, ii, 78).

524. Le società operaie cooperative di mutuo soccorso non devono pagare la maggiore tassa del dazio di consumo imposta per la macellazione dei suini ad uso pubblico in L. 8 caduno, per ciò solo che per qualche abuso alcuno siasene servito per fare un lucro o speculazione, anzichè destinarla esclusivamente alla distribuzione fra soci e per scopo di beneficenza.

Però devono pagare la minore tassa di L. 2 per cadun suino macellato. — App. Torino, 18 marzo 1879, Società di subappalto del dazio consumo di San Benigno Canavese-Società operaia di San Benigno Canavese (*Giur. T.*, 1879, 287; *Cons. Amm.*, 1879, 146).

525. L'esenzione non compete a quelle cooperative, alle quali secondo i loro regolamenti possono essere ascritte anche le persone facoltose col diritto di partecipare anch'esse alle dette distribuzioni — Cass. Roma, 23 maggio 1883, Associaz. cooperativa della ferr dell'Alta Italia, Com. di Milano (*Giurispr. pen. Tor.*, III, 344).

526. Intorno all'imponibilità del dazio alla distribuzione d generi fatta ai soci di una società cooperativa al prezzo di costo senza alcun guadagno per parte della Società. — Si consulti: Torino 18 aprile 1883, Ghiambretto Maritano (*Foro. It.*, VIII, 1, 283; *Riv Amm.*, XXXIV, 340; *Giurispr. T.*, XX, 663; *Legge*, XXIII, 2, 168 *Consult. Amm.*, XXIX, 239; *Boll. Daz.*, III, 100; *Ann. Amm. Fin.* 1883, 234).

527. La società cooperativa, che distribuisce, mediante paga mento, vino al minuto a qualunque individuo che non sia membro della società medesima, contravviene alla legge sul dazio consumo E quindi vi contravviene, sebbene la persona che riceve il vino sia membro di altra società cooperativa. — Tribunale di Torino 31 maggio 1883, Bosco e Perini (*Giurispr. pen. Tor.*, III, 335 *Monit. M.*, XXIV, 844).

528. Devono rispondere personalmente di tale contravvenzione tanto il magazziniere che distribuisce il vino, quanto il direttor o presidente, vice-presidente che ne permette la distribuzione in frode alla legge. — Trib. Torino, 31 maggio 1883; (*Monit. M.* XXIV, 844).

529. I soci che si resero contravventori sono tutti respon sabili delle pene prescritte dalla legge, e non il solo presidente rappresentante, se la società operaia non sia elevata ad ent morale.

I soci tradotti in giudizio e puniti non hanno ragione, nè inte resse a sostenere che il giudizio si renda comune agli altri pe subire anche questi la meritata pena.

I distribuitori del genere in contravvenzione sono tutti insiem solidalmente tenuti alla pena medesima, e perciò non è lecito sancir la pena contro ciascuno di essi.

Per contravvenzione al dazio consumo l'azione penale non esperibile contro il capo d'una società operaia, quando il medesim non ha preso parte al reato, ma specificamente contro tutti i soc che vi hanno contribuito in qualsiasi modo. — Cass. Roma, 6 feb braio 1882, Bocca (*Foro It.*, VII, 2, 169).

530. Le società cooperative, quand'anche ne facciano part persone facoltose, non pagano il dazio di consumo per i gener alimentari che distribuiscono ai socii contribuenti e che quest consumano nelle loro case, in conformità dei relativi regolament — Cass. di Roma, 9 gennaio 1885, società cooperativa Motta d Livenza c. appaltatore Motta di Livenza (*C. S. R.*, 1886, p. 237)

531. Si intende fatta a scopo di beneficenza la distribuzion anche quando si fa al semplice prezzo di costo coll'aumento dell sole spese di amministrazione.

La tassa sarebbe però dovuta dall'associazione che al dett scopo si trovasse contratta tra persone abbienti e così cessasse l'ob biettivo della beneficenza. — App. di Casale, 1° giugno 1886, Gatti Concina, c. società di Confidenza e Gabalio (*G. D. C.*, 1886, p. 405 § 459).

532. Le società cooperative che hanno per iscopo di distribuire fra i soci i generi alimentari al prezzo di costo, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile quando si limitino ad erogare le contribuzioni in altri generi di mero consumo, la quale esenzione si applica così pel risparmio che i soci godono nella provvista di generi, come per gli avanzi destinati alla riserva ossia al fondo di cassa che deve far fronte all'esigenze delle operazioni sociali.
Le società predette però devono pagare l'imposta salvo rivalsa sugli stipendi che corrispondono ai propri impiegati. — Dec. della Comm. Cent., 30 maggio 1885 (*G. D. C.*, 1885, pag 347, § 2117).

533. L'art. 5 della legge 1870 non solo esenta le società cooperative dal dazio sulla minuta vendita dei generi, ma anche dalle tasse di macellazione. — Trib. di Pisa, 21 dicembre 1885, società Agenti ferroviari, Comune di Pisa (*G. D. C.*, 1880, p. 181, § 235).

534. Le società operaie di consumo, essendo istituite a scopo di beneficenza e non di speculazione, non vanno soggette alle visite annue di pesi e misure. — Cass. Roma, 10 maggio 1886, Manuelli, ric. (*G. D. C.*, pag. 283, § 236).

535. Rispondendo all'interpellanza mossa alla Camera (6 febbraio 1886) il Ministro dichiarò che agli effetti del dazio consumo le società cooperative non hanno bisogno di costituirsi colle forme del Codice di commercio sulle cooperative e la formola per la loro esistenza giuridica agli effetti della tassa il Ministro precisò con queste parole « per poter accordare ad una società cooperativa di consumo l'esenzione dal pagamento del dazio in conformità dell'articolo 5, legge 1870, è necessario sia presentato all'Amministrazione daziaria l' atto autentico di fondazione della società, lo statuto, e l'elenco dei soci » (Vedi discussione nel *Boll. Daz.*, 1886, 33 e seg.).

536. È errore giuridico il ritenere, che degli abusi di distribuzione ad estranei dovessero dirsi responsabili, non già i rappresentanti della società, ma i soci che cedevano ad altri il proprio libretto sociale per avere generi di consumo.
La legge esenta dal dazio consumo i soci e per iscopo di beneficenza, senza permettere le frodi e le intrusioni con le quali classi agiate volessero sottrarsi alla relativa tassa.
Per godere dell'esenzione dal pagamento del dazio di consumo la società cooperativa deve curare che le distribuzioni si facciano ai soci esclusivamente, ed a scopo di beneficenza, intesa nel senso di un soccorso verso le classi povere, e non già di favore verso le agiate. — Cass. Roma, 27 maggio 1885, Sindaco di Nicotera, P. M., (*G. D. C.*, 1885, 237, § 1200; *C. S. R.*, 1885, 613).

537. Non basta per l'esenzione l'accennare nome di società cooperativa, ma conviene che lo sia di fatto, ed ordinata a scopo esclusivo di beneficenza, ossia che i soci a vicenda si mutuino soccorsi ed aiuto e si prestino opere a sollievo della miseria scambievolmente, e siano strette fra gente bisognosa e le classi diseredate del popolo, quali operai, coloni e simili. — Cass. Torino, 6 febbraio 1885.

538. Le società cooperative non sono dispensate dall'obbligo della denuncia e permesso di vendita e spaccio al minuto dei generi soggetti a dazio e così dall'obbligo, di cui all'art. 29, Regolamento.

— Cass. Roma, 1° febbraio 1878, Cairo appalt. Montenotte (*C. S. R.*, 1883, 308 in nota).

539. Tutti i componenti quelle società, non elevate ad ente morale, i quali abbiano cooperato alla contravvenzione, debbono essere puniti, benchè la contravvenzione si fosse contestata ad alcuni soltanto.

La relativa pena del doppio al decuplo della tassa dovuta, pronunciare devesi contro ciascuno dei contravventori. — Cass. Roma, 16 luglio 1883, Società consumatori vino di S. Giusto, ric. (*G. D. C.*, 1883, 338, § 1353).

540. Essendosi invece proceduto contro una società in genere e non contro coloro, che presero parte alla contravvenzione sotto qualunque forma giuridica, l'azione penale non è esperibile, non essendo concepibile condannare alla pena del carcere, in caso di non effettuato pagamento della multa, colui che, secondo i dettami del Codice civile, al postutto potrebbe rispondere nella sola qualità di responsabile civile. — Cassaz. Roma, 6 febbraio 1882, Rocca ric. società cooperativa di Pollone (*G. D. C.*, 1882, 103, § 642).

541. Il magazziniere di una società cooperativa non compresa fra quelle favorite dall'art. 5 della legge 11 agosto 1870, è responsabile delle contravvenzioni incorse per lo smercio fatto nell'interesse delle società di generi soggetti a dazio. — Cass. Torino, 13 maggio 1886, Società app. eser. Torino, c. Gallarate (*G. D. C.*, 1886, 342, § 400).

542. Il vino che è distribuito ai professori ed agli alunni nei collegi è soggetto al dazio perchè non è distribuito gratuitamente. — Min. Fin., Dir. Gen., Gab. 15 agosto 1884, n[i] 76502-6901 (*G. D. C.*, 1886, 39, § 49). Conf. *Min.*, 18 settembre 1883, vol. I, Tratt. n° 242 bis.

543. Chi tiene a dozzina o pensione nella propria casa ed accoglie alla sua mensa più persone (non meno di sei), non è tenuto al pagamento del dazio consumo a favore dello Stato e del Comune per la consumazione del vino che a tale oggetto egli faccia. — Torino, 27 ottobre 1868, Musi-Agnesetta (*Racc.*, XX, 2, 838; *Gazz. G.*, X, III, 62; *Giurispr. T.*, VI, 40; *Riv. Amm.*, XX, 118).

544. È soggetto al pagamento del dazio consumo, stabilito per le vendite al minuto, quell' appaltatore il quale provvede a quanto occorre pel servizio economico e domestico dei bagni penali, sebbene per legge del contratto presenti ogni mattina alla Direzione del bagno un ammasso di derrate di gran lunga superiore alla quantità, che costituisce vendita al minuto, ammasso che poi viene ridotto in tante porzioni, quanti sono i reclusi e i guardiani in quel giorno presenti. Può ritenersi come indizio di vendita al minuto il corrispettivo fissato all'appaltatore per ogni persona. Questo appaltatore non ha diritto di invocare la esenzione dal dazio consumo accordata all'Amministrazione militare.

È giudizio incensurabile in Cassazione il valutare un contratto d'appalto in parte come locazione d'opera, e in parte come vendita. Per decidere, se l'appaltatore sia tenuto al pagamento del dazio consumo, non ha influenza la quistione, se il contratto debba qualificarsi, non già locazione o vendita ma contratto innominato. Sono violati gli art. 1145 e 1146 del Codice civile nel solo caso in cui sia deciso non dovuto il dazio consumo e nel tempo stesso

ıon potersi ripetere l'indebito pagato. È giudizio incensurabile in Cassazione concludere, che nella specie trattasi di vendita al minuto in base ad interpretazione del relativo capitolato. — Cass. Roma, 20 dicembre 1877, Lodola-Comune di Piombino (*Ann.*, XII, 2, 60; *Legge*, XVIII, II, 76; *Boll.*, V, 106; *Riv. Amm.*, XXIX, 387; *Mon. Trib Mil.*, XIX, 121). Conf. Cass. Roma, 22 gennaio 1878, Lodola-Municipio di Pozzuoli (*Corte Sup.*, 1878, 454).

545. Chi assume l'appalto di somministrare, durante il tempo dei campi d'istruzione, il vino ai militari che vi partecipano, consegnandolo in località determinate all'amministrazione militare, la quale ne curi la quotidiana distribuzione ai singoli militari, non è già venditore all'ingrosso alla Amministrazione. bensì partecipa a distribuzione di vino non gratuita in misura minore di litri venticinque, e come tale è obbligato al pagamento del dazio consumo corrispondente. — Cass. Roma, 15 marzo 1879, Franchetti-Casalegno (*Foro It.*, IV, I, 659; *T.*, 1880, 63, con nota in senso contrario).

546. Nei rapporti del dazio consumo è vendita all'ingrosso l'approvvigionamento di una squadra in procinto di partire per manovra di evoluzione o per operazioni militari, o di una nave, che si prepara a lunghi viaggi.

È invece vendita al minuto la somministrazione di vino, fatta ad un arsenale marittimo, per la sussistenza quotidiana di tutti i singoli addetti al servizio dell'arsenale. — Cass. Roma, 25 aprile 1879, Impresa Manara-Molfino (*Foro It.*, IV, 1, 675).

547. La provvista dei viveri ad un legno in condizione di poter salpare da un giorno all'altro s'intende di regola fatta allo ingrosso, come costituzione o complemento o surrogazione della provvista di bordo, essendo accidentale il fatto della permanenza maggiore o minore del legno nel porto, e quindi accidentale e non necessaria la immediata ripartizione e consumazione della provvista, che è la condizione richiesta a poterla colpire nell'atto stesso dell'acquisto come vendita al minuto. — Cass. di Roma, 8 giugno 1881, Manara, Marmori-Melfini (*Foro It.*, VI, 1, 593).

548. Le somministrazioni del fornitore alle truppe sono considerate vendite al minuto soggette al dazio sul luogo in cui si dispensano e si consumano; ed il momento, che decide il dazio, è quello in cui a ciascun soldato si dà la sua razione, checchè sia avvenuto prima o avvenga dopo di quell'atto generativo dell'obbligazione a soddisfarlo. — Cass. Roma, 18 giugno 1883, Rasero Consorzio pel dazio di Lombardia (*Giuri. Pen. Tor.*, III, 321).

549. L'esercente di un macello in un Comune aperto, abbonato coll'appaltatore del dazio sul consumo, il quale, in forza di speciale contratto con l'Amministrazione militare siasi assunto, quale fornitore, l'obbligo di somministrare la carne ad un reggimento stanziato nel territorio di altro Comune aperto, deve in questo secondo pagare il dazio d'introduzione e consumazione delle carni macellate in quel primo Comune, quantunque la vendita e la consegna se ne faccia in quest'ultimo, salva la restituzione della tassa ripetibile, pagata nel medesimo Comune per la macellazione delle stesse carni. — Cass. Roma, 28 maggio 1883, Pubblico Ministero e Marchionato pel Consorzio daziario di Lombardore-Rasero (*Corte Sup.*, VIII, 546).

550. La macellazione per un manicomio deve considerar fatta ad un particolare. — Min., marzo 1886 (*G. D. C.*, 1886, 204

551. Le somministranze di viveri, fatte dai fornitori ai bas menti in navigazione s'intendono fatte all'intiero equipaggio quindi all'ingrosso; quelle per contro fatte ai bastimenti galle gianti non in stato di navigazione (di guardia o polverici) s'inte dono fatte per razione a ciascun componente l'equipaggio e quin al minuto, onde se le prime vanno esenti da dazio, per le secon il dazio deve essere pagato. — Corte di Cass. Roma, 14 magg 1889, *ric.* Dentoni.

552. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la d stribuzione ai soldati ed ai reclusi, nei luoghi di pena e neg ospedali, costituisce una vendita a minuto, e non già un atto vendita all'ingrosso. Ed invero il concetto del grossista, secon lo spirito della legge e della giurisprudenza, è quello di un vend tore di grande quantità in complesso e, preferibilmente, di gene non facilmente deperibili, ma utilmente conservabili dallo acqu rente dopo avere sborsato il prezzo, senza alcuna ulteriore ing renza del venditore stesso nella repartizione e nello smaltimen dei generi frazionati. Appello Roma, 9-15 marzo 1889 (*Daz Cons.*, 129).

C) — *Precauzioni per l'esazione del dazio nei Comuni aper — Bollatura delle carni — Sigillatura delle botti e dei bottiglie — Verifiche.*

553. Deve tenersi affissa l'indicazione della specie dell'ese cizio anche quando questo non si apre tutti i giorni della settiman — Cass. Roma, 10 giugno 1890 (*Foro It.*, 392).

554. Sono costituzionali le disposizioni degli art. 70 e delle Istruzioni 1870 circa la formalità della suggellazione stab lita pei Comuni aperti, la quale, avuto riguardo alla necessità c la informa non può classificarsi vera e propria tassa, che per sua creazione, avesse bisogno della sanzione legislativa.

Se l'art. 70 attribuisce la facoltà di esigere una tassa non ma giore di centesimi 50 per ogni botte, qualunque sia la capien della stessa, ed una tassa minima di cent. 10 per ogni ettolit di vino, risulta manifesto che per le frazioni di un ettolitro ques ultima tassa debba proporzionalmente applicarsi, e che costituis arbitrio ed indebita esazione l'applicazione costante dei 10 cent simi per ogni quantità minore di un ettolitro di vino Cassa Roma, 8 luglio 1889 (*Corte Sup.*, 341).

555. Il Ministero delle Finanze avendo ecceduto con le Istr zioni del 20 ottobre 1870 i poteri accordatigli dalle leggi sul daz consumo, l'esercente nei Comuni aperti ha diritto di rifiutare pagamento della tassa di suggellamento delle bottiglie. — Appel Casale, 21 luglio 1877 (*Foro It.*, II, 1, 1057).

556. L'art. 71 delle Istruzioni ministeriali in data 20 ottob 1870 è costituzionale, perchè ha fondamento legale nell'art. 82 d Regolamento generale sui dazi interni di consumo, e nell'art. della legge 3 luglio 1864; e perciò commette contravvenzione, è punito chi, senza il concorso degli Agenti daziari, infrange i su gelli apposti a bottiglioni di vino. — Cass. Roma, 7 nov. 187

3oraso e Carante (*Foro Italiano*, III, 2, 147; *Riv. Pen.*, VIII, 29; *Corte Supr.*, 1878, 158; *Legge*, XVIII, II, 144; *Boll.*, V, 75; *Riv. Amm.*, XXIX, 133).

557. Le Istruzioni ministeriali sul dazio consumo del 20 ottobre 1870, che per il controllo delle vendite al minuto del vino nei Comuni aperti assoggettano al suggellamento le botti e le bottiglie introdotte negli esercizi di vendita, previo il pagamento di una tassa relativa, sono costituzionali ed obbligatorie. — Torino, ' marzo 1863, Almonte ed altri-Foa (*Ann. Amm. Fin.*, 1884, 28; *Giur. T.*, XX, 563; *Boll. Daz.*, III, 84; *Consult. Amm.*, XXIV, 237).

558. L'esercente, che paga il dazio di consumo col sistema dell'abbonamento, deve dal giorno della cessazione dell'esercizio essere esonerato dal pagamento delle quote di tassa, che ancor fossero per iscadere, sino al termine della convenzione di abbonamento. — App. Genova, 1° giugno 1878, Cozzani e Sanguinetti-ivori (*Eco Giur.*, 1878, 587).

559. La regola è sempre l'applicazione della tariffa; in via d'eccezione è permesso l'abbonamento, e l'abbonamento non solo deve essere fatto per convenzione, ma deve essere sottoposto ad una superiore approvazione del Prefetto o del Ministro, secondo le rispettive competenze. Non può quindi l'Autorità giudiziaria affermare il diritto all'abbonamento, nè determinare il canone dovuto. - Cass. Roma, sez. unite, 23 marzo 1889 (*Legge*, 541).

560. L'abbonamento è facoltativo e sottoposto alla concorde volontà delle parti e non potrebbe al negato consenso degli Agenti dello Stato supplire la statuizione del Magistrato. Trattasi infatti convenzione che ha il suo corso ed il suo esaurimento con un procedimento interamente amministrativo. La regola è sempre l'applicazione della tariffa, e in via di eccezione è permesso l'abbonamento. L'Autorità giudiziaria non può affermare il diritto all'abbonamento nè determinare il canone dovuto. — Cassazione Roma, sez. unite, 3 marzo 1889 (*Legge*, 541).

561. Quando l'esercente abbia introdotto negli ultimi giorni dell'abbonamento tale quantità di generi da non potersi smerciare se non dopo cessato l'abbonamento, deve, ove voglia continuare nella vendita di quei generi, sottostare al pagamento del dazio, in guisa che lo smercio avvenuto senza l'adempimento di quest'obbligo è a ritenersi fatto in frode dei diritti daziari. — Cass. Roma, 11 giugno 1889 (*Sinossi*, 1889, fasc. 28, art. 43).

562. Ammesso che il contratto d'abbonamento fra un esercente e l'appaltatore diventi stabile a condizione che tutti gli esercenti quello stesso genere si abbonino; ammesso ancora che tal condizione si verifichi, l'esercente che volontariamente abbandona l'esercizio non può esimersi dagli obblighi del contratto che questa causa di risoluzione non prevede. — App. Brescia, 17-27 marzo 1889 (*Foro It.*, 1063.

563. La scrittura è necessaria per la validità dei contratti in quanto sia prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Tale prescrizione non è portata pei contratti di abbonamento al dazio consumo tra appaltatori ed esercenti, nè dalla legge 3 luglio 1864 nè dal Regolamento del 1870. — App. Venezia, 19 luglio 1889 (*Temi Ven.*, 558).

564. Sebbene nei Comuni aperti il pagamento della tassa

si debba fare nel momento in cui la merce viene introdotta nei locali destinati all'esercizio della rivendita, tuttavia se il genere, invece di essere introdotto già manufatto, vi è fabbricato, la vendita del medesimo fatta al minuto viene ad essere vietata e considerata clandestina. Non vale distinguere tra genere introdotto e genere fabbricato nell'esercizio, perchè la legge colpisce la minuta vendita non autorizzata, senza far distinzioni. — Cass. Roma, 25 novembre 1889 (*Dazio Cons.*, 42).

565. Colla parola *esercente* la legge intende quegli che ne fatto compie atti di vendita al minuto, senza distinzione fra esercente patentato o meno. Ciò avuto riguardo allo scopo della legge d'impedire le frodi. — Trib. Modena, 9 novembre 1888 (*Dazio Cons.*, 15° suppl., 113).

566. Gli art. 36 e 37 del Regolamento 1870 dànno facoltà agli Agenti daziari nei Comuni aperti, di prescrivere le speciali condizioni di adattamento pei locali di esercizio, allo scopo di evitare ogni maniera di frode. E lo esercizio di questa facoltà consentita dalla legge speciale, costituisce un giudizio di estimazione devoluto unicamente all'Autorità amministrativa, e non può essere denunziato alla censura del potere giudiziario. — Cass. Roma, sezioni unite, 24 giugno 1889 (*Corte Supr.*, 340).

567. Alterandosi dall'Autorità municipale sotto il regime del contratto le tariffe daziarie, è alterata la base dell'abbonamento e il debito deve in proporzione modificarsi. — Casale, 4 settembre 1873, Colli-Gazzo (*Man.*, XIV, 75; *Riv. Amm.*, XXVI, 335).

568. Delle merci sdaziate, ancorchè si volessero trasportare altrove, non si può mai ripetere la tassa. — Cass. Roma, 12 aprile 1881, Rizzani-Cazzato (*Legge*, XXI, 1, 797).

569. Per l'art. 8 della legge 3 luglio 1864 nei Comuni aperti la tassa di macellazione sulle carni è sempre dovuta nel luogo ove la macellazione si eseguisce, qualunque poi sia la destinazione delle carni e il luogo dove si portano a consumare.

Conseguentemente coloro, i quali salano carni suine in un Comune aperto, per esportarle in altro Comune, dove vengono consumate, non hanno diritto alla restituzione della tassa di macellazione pagata sulle dette carni.

Quando però le carni fresche o salate vengono introdotte in un esercizio di vendita di altro Comune, gli introduttori hanno diritto al rimborso della tassa di macellazione nel Comune stesso dove venne pagata, giusta l'art. 9 della citata legge e l'art. 5 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, purchè si adempiano le condizioni a tale uopo prescritte dall'art. 40 del Regolamento 25 agosto 1870, cioè che le carni siano in quantità non minore di mezza bestia, che portino i bolli prescritti, e che siano immesse nell'esercizio di vendita fra tre giorni dalla data del pagamento della tassa di macellazione. — Nota minist., 18 dicembre 1871, alla Prefettura di Roma (*Riv. Amm.*, XXIII, 361).

570. L'esercente salsamentario di un Comune aperto, che riduce nel suo negozio le carni fresche in carni salate, ed in questo stato le vende, è tenuto a pagare il dazio maggiore imposto sulle carni salate, salvo in suo favore la deduzione del dazio soddisfatto nell'atto della macellazione, giusta la tariffa 28 giugno 1866, sotto pena di contravvenzione (legge 3 luglio 1864, art. 8, 9; legge

28 giugno 1866, art. 5). — Cass. Roma, 12 dicembre 1877, Trezza-Cavallero (*Ann.*, XII, 2, 14; *Legge*, XVIII, II, 3; *Corte Supr.*, 1878, 441). — App. Genova, 11 febbr. 1878, Andrei-Tunisi (*Eco Giur.*, 1879, 212).

571. Nei Comuni chiusi, una volta pagato il dazio all'introduzione nella cinta daziaria, le carni non sono assoggettate ad altra tassa per la loro trasformazione mediante il sale: lo stesso deve dirsi anche per i Comuni aperti, una volta che siasi per esse pagato il dazio in uno dei momenti sopraindicati. — Cass. Roma, 5 giugno 1878, Chiambretto-Mangiardi-Gilardi (*Monit. Trib. Mil.*, XIX, 618; *Ann.*, XII, 2, 95; *Legge*, XVIII, II, 215, 255).

572. In materia di tasse di consumo, nei Comuni aperti, la produzione verificatasi nei locali di vendita equivale alla introduzione. Quindi chi ha pagato la tassa per la introduzione del vino in fusti, se poscia ne eseguisce il travasamento in bottiglie, deve pagare la differenza in più della tassa.

L'esercente che ha pagato il dazio per l'introduzione del vino in fusti nel suo esercizio, non è soggetto ad alcuna sovratassa, quando posteriormente venga a porre lo stesso vino in bottiglie.

L'articolo 70 delle Istruzioni ministeriali 20 ottobre 1870, non contiene disposizione che sottoponga il travasamento del vino dai fusti in bottiglie, e qualora la contenesse, non potrebbe essere invocata, perchè contraria alla legge ed al regolamento. — App. Casale, 17 giugno 1876 (*Foro It.*, I, 1, 976).

573. Nei Comuni aperti il dazio sul vino è dovuto al momento dell'introduzione del genere nell'esercizio di vendita. Quindi, introdotto vino in fusti e soddisfatto il dazio, non è più dovuta altra tassa se in seguito nello stesso esercizio il vino viene travasato in bottiglie. — Cass. Roma, 12 marzo 1879, Franchetti-Rosso e Casalegno (*Foro*, IV, 2, 417).

574. Il dazio consumo sulle merci che escono dai luoghi di deposito esistenti nella cinta di Comune chiuso, è dovuto dal depositante che le vende e non da chi le compera per consumarle nella cinta daziaria.

Non risponde perciò di contravvenzione chi compera in un magazzino di deposito esistente nel Comune chiuso, del vino per trasportarlo nella propria casa, sita egualmente nello stesso Comune chiuso. — Corte di cassazione di Roma, 29 febbraio 1889, ric. Maiani (*Giurispr. pen.*, 1889, n. 41).

575. L'art. 48 del Regolamento 25 agosto 1870 non si applica alle frazioni dei Comuni chiusi, ma soltanto ai Comuni aperti confinanti con quelli chiusi e pei quali siasi assunto la riscossione del dazio.

Quindi l'appaltatore del dazio di consumo non ha diritto di sottoporre uno stabilimento enologico situato oltre 500 metri dalla cinta daziaria alla prescrizione dell'art. 48 del Regolamento predetto. — Nota del Ministero delle Finanze 18 luglio 1888 al Prefetto di Napoli (*Foro It.*, 1889, n° 6).

576. Agli effetti dell'art. 48 del Regolamento 25 agosto 1870, le frazioni aperte di Comuni chiusi sono equiparate a Comuni aperti contermini a Comuni chiusi, e quindi non si possono in quelle frazioni stabilire depositi di generi soggetti a dazio senza le cautele e condizioni in detto articolo prescritte.

Una contraria interpretazione data da una nota ministeriale non può vincolare l'Autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 22 febbraio 1889, Ric. Mosca.

577. L'articolo 47 del Regolamento sui dazi di consumo del 25 agosto 1870 si applica solo ai depositi, mentre i locali di spaccio sono disciplinati dall'art. 36 del Regolamento istesso.

Non può quindi l'appaltatore lagnarsi di danno patito, nè ha diritto ad elevare contravvenzioni quando lo spaccio, sebbene prossimo al deposito, si trovi nell'àmbito di altro Comune contermine non a lui appaltato. — Cass. di Roma, 5 giugno 1888 (*Legge*, 1888, nº 22).

578. L'esercente che intende smettere la vendita al minuto deve presentare otto giorni prima la dichiarazione scritta alla Amministrazione daziaria, ed è illegale a tale effetto e di nessun valore la semplice dichiarazione verbale fatta al Sindaco, che non ne abbia preso nota, nè l'abbia mai comunicata all'appaltatore del dazio. — Cass. Roma, 27 giugno 1888 (*Legge*, 1888, nº 21).

V.

PAGAMENTO DEL DAZIO — INGIUNZIONI — CONTRAVVENZIONI — PROCEDIMENTI PENALI.

633. *Responsabilità dell'appaltatore.* — 634. *Prodotti del suolo.* — 635. *Depositi entro 500 metri.* — 636. Segue. — 637. Segue. — 638. *Frode.* — 639. *Chiusura degli esercizi.* — 640. *Porto di mare.* — 641. *Comuni contermini.* — 642. *Depositi agricoli.* — 643. *Depositi abusivi.* — 644. *Intervento del Sindaco.* — 645. *Regolamenti locali.* — 646. *Prodotti del suolo.* — 647. *Vendita abusiva dopo finito l'abbuonamento.* — 648. *Prova testimoniale.* — 649. *Prescrizione annuale.* — 650. *Vendita abusiva: multa.* — 651. *Agente principale.* — 652. *Prescrizione.* — 653. *Interruzione della prescrizione.*

579. Le bollette o quietanze di pagamento del dazio consumo per espressa disposizione di legge debbono essere munite di bollo da cinque centesimi. — Cass. Firenze, 17 giugno 1874, Tortorelli ed altri (*Man.*, XIII, 285).

580. Nella dizione di atto pubblico, contenuta nell'art. 343 Codice penale, si comprendono tutte le carte che emanano dai pubblici uffizi, e gli atti delle pubbliche amministrazioni, che, come tali, riscuotano la pubblica fede. Quindi i bollettari a madre e figlia degli uffizi del dazio di consumo sono a qualificarsi fra gli atti pubblici. — Cass. Firenze, 18 febbraio 1888 (*La Giurisp.*, 1888, nº 43).

581. Le nuove leggi hanno abrogato il R. biglietto 9 aprile 1817, che approvava il Regolamento in forza del quale la città di Genova riscuoteva cent. 20 per ogni bolletta rilasciata nel percepire l'imposta municipale. Per ritenere inoltre dovuti cent. 20 per la formazione della bolletta non s'invoca a proposito la tabella nº 3 del Regolamento per la legge comunale e provinciale, sì perchè ivi parlasi di certificati che sono testimonianze di un fatto, e le bollette sono ricevute o quietanze, sì perchè ivi parlasi di atti spediti dal Segretario comunale, coi quali e col quale non ha che fare la bolletta del dazio. — Cass. di Roma, 13 marzo 1885, Comune di Genova-Società degli Ottonieri (*G. D. C.*, 1885, 157, § 1895).

582. Non è ammessa la prova testimoniale per i pagamenti d'imposte. È valida la quietanza dell'Esattore non staccata da apposito registro a madre e figlia, ma ridotta su carta comune non è valida. — App. di Roma, 10 marzo 1885, rel. Gregoraci c. Peroni-Fiamma (*G. D. C.*, 1885. 355, § 2145).

583. L'articolo 72 del Regolamento 25 aprile 1870 stabilisce, che la ingiunzione è il primo atto occorrente per fare incorrere nella caducità del contratto di abbonamento il Comune, che non abbia pagato nel termine di 15 giorni fissati con la detta ingiunzione; ma questa caducità per verificarsi deve essere preceduta da un annunzio, che ne fissi il giorno. — Trani, 24 settembre 1873, Finanze-Municipio di Canosa (*Gazz. Proc.*, IX, 250; *Legge*, XIV, I, 286; *Man.*, XIII, 302).

584. La ricevuta o bolletta rilasciata al contribuente è il solo documento valido ed efficace per provare il pagamento del dazio di consumo, anche all'effetto di ripetere l'indebito. — App. Firenze, 2 marzo 1880, Lodola-Comune di Monte-Argentaro e di Orbetello e Danesi (*Annali*, 1880, 301; *Bettini*, 1880, 915); Cass. Roma, 10 luglio 1876, Ditta Padovani-Società appaltatori d'Ancona

(*Corte S. Roma*, 1876, 145); Conf. stessa Corte, 6 aprile 1880, ric. Leonerio e 6 febbraio 1885, ric. Massia (*Corte S. Roma*, 1880, 244 e 195).

585. Trattandosi della riscossione del dazio di consumo ha vigore la legge 26 agosto 1868, sulla riscossione dei crediti gabellari, e non già la legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette. — Cons. di Stato, 29 aprile 1875 (*Giurispr. C. S.*, I, 493); Nota ministeriale, 23 agosto 1873 (*Riv. Amm.*, XXV, 194); Consulta, Cons. di Stato, 27 agosto 1872, Comune di Cerreto-Lannita (*Man.*, XI, 293).

586. La ingiunzione diretta a riscuotere il dazio di consumo non è nulla, sol perchè non contenga trascritta o menzionata la dichiarazione del contribuente, nè sia poggiata sul verbale di contravvenzione (legge 26 agosto del 1858, n° 4548, ed art. 131 della legge 14 luglio 1866, n° 3121, sul registro e bollo). La mancanza della dichiarazione o del suo accenno potrà forse far ritenere inesistente, o non provato il credito, per cui si agisce, ma non vizia l'atto nella sua forma.

I cessati appaltatori di dazio di consumo non possono fare ingiunzioni per esigere arretrati; cessato l'appalto, cessa la ragione, per cui la legge fece passare i diritti e privilegi creati per lo Stato nei Comuni.

Alla validità dell'ingiunzione basta il visto del Pretore nell'originale, e non occorre che sia apposto anche nelle copie. — App. Catania, 20 ottobre 1884, Interlandi est., c. Sava-Finanza (*G. D. C.*, 1885, 46, § 1794).

587. Essendovi un appaltatore, l'ingiunzione da lui emessa non abbisogna del visto, nè dell'Intendenza, nè della Giunta. — Cass. Roma, 28 agosto 1884, Grimaldi est. (*G. D. C.*, 1885, 69, § 1822).

588. Non è nullo l'atto d'ingiunzione per ciò solo che il Cancelliere del Pretore non lo abbia firmato, — Cass. Roma, 20 giugno 1884, Guglielminotti c. Demanio-Accilii (*G. D. C.*, 1884, 11, § 1774).

589. Contro l'ingiunzione coattiva l'appaltatore non può muovere opposizione valida in giudizio, se non accompagna l'opposizione col certificato comprovante l'eseguito pagamento, salvo rimborso, qualora venga dimostrato non dovuto (legge 20 marzo 1865, alleg. *E*, art. 6); Cass. Torino, 30 gennaio 1870, Rossi-Municipio di Racconigi (*Riv. Amm.*, XXI, 488).

590. Gli appaltatori del dazio di consumo, non possono spingere contro i contribuenti ingiunzioni amministrative.

Le opposizioni avverso queste ingiunzioni sono ammessibili, senza obbligo del previo pagamento. — Cass. Napoli, 15 gennaio 1874, Grilli-Del Manzio (*Gazz. Proc.*, IX, 43; *Giurispr. T.*, XI, 224; *Man.*, XIII, 173; *Riv. Amm.*, XXV, 361).

591. L'ingiunzione è efficace e puossi, in base alla stessa, procedere al pignoramento, ancorchè scorsi i 180 giorni dalla sua intimazione. — Cass. Roma, 2 giugno 1879 (*G. D. C.*, 1880, 53).

592. All'appaltatore compete il privilegio del *solve et repete* sol quando abbia osservato le forme di legge, e soltanto nei tre casi di contravvenzione, ruolo esecutivo e dichiarazione del contribuente. — App. Trani, 25 gennaio 1876 (*Foro It.*, I, 1, 8305).

593. L'appaltatore del dazio consumo gode del privilegio del *solve et repete* per la esazione della tassa a lui dovuta. — Cass. Roma, 8 luglio 1882, Comune di Castenedolo e Cattani-Piazza (*Racc.*, XXXV, I, 3, 86; *Legge*, XXIII, 1, 9; *Ann. Amm. Fin.*, 1883, 111).

594. Nel caso ad un appaltatore ne subentri un altro, e questo contesti le bollette o quietanze che esibisca il contribuente colle annotazioni fattevi dal cessato appaltatore, non può per l'ammissibilità della opposizione, costringersi il contribuente a fare nuovo versamento.

All'appaltatore del dazio consumo compete il privilegio del *solve et repete;* però esso non può invocarlo, se non quando la tassa è accertata nei modi stabiliti dalla legge, vale a dire, o per denuncia del contribuente, o per appalto del contribuente stesso, ovvero a seguito di contravvenzione. — Cass. Roma, 3 aprile 1883, Palli-Impresa viveri della Regia Marina (*Racc.*, XXXV, I, 3, 176).

595. Il privilegio sancito dall'articolo 6 della legge sul contenzioso amministrativo, 20 marzo 1865, alleg. *E*, in materia di riscossione di tasse del dazio consumo compete, oltre allo Stato e al Comune, ai soli appaltatori. — Casale. 23 dicembre 1881, Mantovani-Tagliacarne (*Giur. Cas.*, II, 103; *Riv. Amm.*, XXXIII, 422; *Boll. Daz.*, III, 168).

596. Se quindi dal modo col quale è formato un contratto appare che i contraenti posero in essere non un appalto, ma un semplice abbonamento col Comune per tutti gli esercenti in esso abitanti, dei quali si costituiscono rappresentanti e garanti *in solidum*, non compete ai contraenti il diritto d'invocare contro gli esercenti la massima *solve et repete.*

597. L'eccezione del *solve et repete* può sollevarsi, anche quando il contribuente sostenga la non imponibilità della tassa.

Questo privilegio però non può essere invocato dall'appaltatore del dazio consumo, dopo aver rinunziato al procedimento eccezionale, a lui concesso dalla legge per la riscossione della tassa, e dopo essersi attenuto al procedimento ordinario, citando, cioè, il contribuente al semplice pagamento della tassa con lui convenuta. — App. Genova, 31 dicembre 1879 (*G. D. C.*, 1880, 220).

598. Il precetto *solve et repete* non rimane paralizzato da un'offerta di pagamento in modo qualsiasi vincolata.

L'eccezione del *solve et repete* quand'anche possa annoverarsi fra quelle che al magistrato è lecito rilevare d'ufficio, se fu respinta in primo grado e non risollevata in appello, non può formare oggetto di nuovo esame, ostandovi la cosa giudicata. - Cass. Roma, 3 ottobre 1885, rel. Bonelli c. Franchetti-Finanze (*La Corte Suprema di Roma*, 1885, 755).

599. Nel giudizio d'esecuzione d'ingiunzione non si possono proporre eccezioni di merito. — Cass. Roma, 30 dicembre 1885, est. Tartufari c. Finanza-Comune di Tolve (*G. D. C.*, 1886, 189, 245).

600. È applicabile la regola del *solve et repete*, anche quando è contestata la imponibilità del tributo richiesto dall'appaltatore dei dazi di consumo. — Cass. Roma, 31 luglio 1882, D'Amico e Chiodi-Marchiano e Andropoli (*Corte Sup.*, VII, 854; *Legge*, XXIII, 1, 262).

601. Il deposito eseguito dal contribuente della somma recla-

mata per titolo d'imposta, allo scopo d'arrestare l'esecuzione, non tiene luogo di pagamento e non autorizza quindi il contribuente ad opporsi all'atto d'ingiunzione. — Cass. Roma, 10 aprile 1885, Volpimanni est. c. Falardi-Finanze (*G. D. C.*, 1885, pag. 410, § 2368).

602. Gli atti del procedimento ingiunzionale nullamente iniziati dall'appaltatore del dazio consumo, non possono assumere il carattere di giudizio civile, solo perchè l'appaltatore, mostrandosi sicuro nel suo credito, domandò di essere ammesso a provare per testimoni la quantità di merce venduta senza pagamento di dazio. — Cass. Roma, 31 maggio 1883 (*G. D. C.*, 1884, pag. 7, § 1405).

603. L'azione penale si esperisce in base a verbale di contravvenzione (vedi articoli 50 e seguenti del Regolamento; 88 e seguenti delle Istruzioni). Il procedimento avanti i Tribunali, facendone richiesta al Pubblico Ministero, può farsi per citazione diretta. Le prove ammesse saranno quelle indicate dagli articoli 339 e 340, Codice di procedura penale (vedi anche l'art. 387 stesso Codice).

604. Nel concetto della legge sul dazio, si presume consumato il genere in quel luogo in cui è introdotto e immediatamente al momento della sua introduzione. Ciò come conseguenza degli articoli 6 e seguenti, legge 1864. Non è vero quindi che il consumo si verifichi nei singoli luoghi dove il compratore fece uso dei generi acquistati. - Appello Venezia, 27 dicembre 1888 (*Temi V.*, 1889, 195).

605. Non è contraria alla legge e ai Regolamenti la convenzione fra l'esercente e l'appaltatore dei dazi che la riscossione del danaro segua nel molino, anzichè nell'ufficio designato. — Cassazione Roma, 22 gennaio 1889 (*Consul. Comm.*, 52).

606. L'esercente non è obbligato ad esibire, in occasione di verifica, la bolletta di sdaziamento, perchè l'art. 41, legge 1870 non gli impone tale obbligo. Anzi, se per l'ultimo comma dell'articolo 10 legge 1864, la bolletta è il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento del dazio, deve ritenersi che l'esercente abbia il diritto di ritenerla presso di sè, e soltanto deve restituire ai sensi dell'art. 41 legge 1870, quelle che si riferiscono al genere consumato, venduto dopo la verifica fatta dagli agenti daziari. — Trib. Termini Imerese, 11 giugno 1889 (*G. D. C.*, 7° suppl., 50).

607. La bolletta doganale serve per richiedere quella di transito, ma non dispensa dall'obbligo di dichiarare la merce vera, nè toglie all'ufficio daziario la facoltà di fare le occorrenti verificazioni — Cass. Roma, 12-23 novembre 1888 (*G. D. C.*, 1889, 115).

608. Non cade in contravvenzione l'esercente abbonato che varia i locali dell'esercizio senza preavvisarne l'ufficio daziario. — Cass. Roma, 11 gennaio 1888 (*Corte Supr.*, 77).

609. Chi ha dato ordine d'impedire la visita daziaria in un proprio esercizio, è responsabile penalmente per l'impedimento stesso verificatosi durante la sua assenza. — Cassazione di Roma, 13 gennaio 1888 (*G. D. C.*, 53).

610. È responsabile per la contravvenzione all'art. 38, Regolamento 1870, tanto chi esegue, quanto chi ordina la macellazione di un animale soggetto a dazio. — Cass. Roma, 2 luglio 1888 (*G. D. C.*, 263).

611. Per l'art. 23, legge 1864, si richiede la flagranza della contravvenzione; ma non quella assoluta e del tutto obbiettiva;

talora basta anche una relativa e subietta. — App. Casale, 5 dic. 1888 (*G. D. C.*, 398).

612. In tema di contravvenzioni finanziarie, non occorre la flagranza, ma basta la quasi flagranza. — Cassazione di Roma, 7 ottobre 1887 (*G. D. C.*, 1888, 335).

613. Alla constatazione di una frode daziaria è condizione essenziale un verbale di contravvenzione. — Cassazione di Roma, 10 agosto 1890 (*G. D. C.*, 257).

614. Esclusa la possibilità della frode per la vendita di merce sdaziata, non vi è contravvenzione per apertura di esercizio non autorizzato. — Cass Roma, 14 dicembre 1888 (*G. D. C.*, 400).

615. Può ritenersi la contravvenzione al primo comma dell'art. 6, Regolamento 1870, quando non sia avvenuto il sequestro della cosa introdotta. — Tribunale di Bologna, 2 dicembre 1887 (*Boll. Daz.*, 100).

616. La mancanza di bolletta non pone in essere la contravvenzione, quando risulti di un accordo tra appaltatore e contribuente per la dilazione del pagamento. — App. Aquila, 30 nov. 1887 (*G. D. C.*, 1888, 132).

617. Quando pure sia esclusa ogni intenzione di frodare la dovuta tassa e siasi pagata, la mancanza di dichiarazione costituisce sempre una contravvenzione alle discipline del Regolamento. — Cass. Roma, 29 novembre 1889 (*Corte Supr. pen.*, 494).

618. Quantunque diretti a provare l'esistenza di un contratto di abbonamento fra l'appaltatore e un esercente, non sono ammissibili capitoli testimoniali per dimostrare il pagamento di canoni di abbonamento, perchè di fronte all'art. 10 legge 1864, non si potrebbe fare stato sulle relative risultanze. — App. Venezia, 19 luglio 1889 (*Temi V.*, 558).

619. La irregolarità del processo verbale non rende nullo il giudizio, giacchè la legge non prescrive, a pena di nullità, che il verbale sia sottoscritto dai contravventori. — Cassaz. Roma, 16 maggio 1889 (*Sinossi*, serie II, fasc. 25, art. 58).

620. Affermando che il solo verbale può constatare la contravvenzione e fornire gli elementi della tassazione, si dovrebbe anche affermare che i modi e le forme, ordinate dalle leggi daziarie, siano state introdotte *solemnitatis et non probationis causa*. Ma la parola e lo spirito di queste leggi respingono una dottrina così assoluta, recisa e pericolosa, poichè dal sistema di esse si ricava invece che, intendendo alla liquidazione della tassa, se del verbale tengono proposito, come maniera ordinaria di constatazione del genere tassabile, non vollero per questo eliminare ogni equipollente, che riunisce tutte le condizioni per cui si possa con egale e giusto criterio liquidare la tassa. — Cass. Roma, 10 dic. 1889 (*Legge*, 1890).

621. La Sentenza che condanna per contravvenzione al dazio consumo è nulla se non indica la quantità del dazio frodato. — Cass. Roma, 17 giugno 1887 (*Legge*, 1888, 279).

622. Se nelle cantine si vende vino all'ingrosso, ciò non esclude che non possa vendersi al minuto. Quindi se di ciò il verbale fa fede e le testimonianze lo comprovano, se nei Comuni aperti la clandestina vendita al minuto costituisce apertura abusiva di esercizio, non solo il vino venduto, ma anche quello esistente nel

locale della vendita abusiva, va calcolato nell'applicazione della multa al contravventore. Nè è a dirsi che da tal pena è esente chi vende e non è proprietario del vino, perchè con un tal sistema sarebbe troppo facile aprire vendite abusive ed eludere la legge. — App. Messina, 30 giugno 1888 (*G. D. C.*, 261).

623. La disposizione dell'articolo 5 legge 1870, contempla esclusivamente la vendita al minuto del vino, acquavita, alcool o qualunque altro liquore; ne consegue che quando la contestazione di frode non avvenga su questi generi tassativi, la multa, di cui all'art. 11 Decreto legislativo 28 giugno 1866, deve proporzionarsi al genere venduto evidentemente e non a quello esistente in magazzino. — Cass. Roma, 30 dicembre 1889 (*G. D. C.*, 22).

624. Non può darsi contravvenzione a carico del compratore di merce in deposito. - Cassazione Roma, 20 febbraio 1889 (*Giornale Marche*, I, 274).

625. L'articola 50 del Regolamento 1870 stabilisce la pena per i complici da lire 10 a lire 500, ma questa disposizione si deve coordinare col principio di diritto, applicabile anche alle leggi eccezionali, che la pena sanzionata pel complice non può essere maggiore di quella sanzionata per l'autore del reato. Senza questa limitazione la disposizione suddetta sarebbe assurda. — Cass. Roma, 1° luglio 1888 (*G. D. C.*, 280).

626. Anche quando vi sia la contravvenzione, la confisca del danaro ricavato dalla vendita del genere sequestrato non può aver luogo. — Cass. Roma, 10 dicembre 1888 (*G. D. C.*, 399).

627. Non si possono confiscare i generi sequestrati perchè caduti in contravvenzione. — Cassazione Roma, 16 agosto 1888 (*Legge*, II, 605).

628. A riconoscere l'esistenza della contravvenzione è competente l'Autorità giudiziaria; ad applicare la multa è competente l'Autorità amministrativa. — Cassazione Roma, 21 febbraio 1888 (*Legge*, 579).

629. In tema di leggi daziarie, a differenza di quelle sul registro e bollo, la cognizione delle relative contravvenzioni è regolata dalle norme comuni, prescritte dall'art. 10 e 11 Cod. proc. pen. — Cass. Roma, 11 marzo 1887 (*Dazio Cons.*, 1888, 335).

630. La deliberazione della Giunta municipale non è una semplice deliberazione in materia di amministrazione comunale, che possa essere annullata in virtù della legge comunale e provinciale, ma è una decisione amministrativa equivalente a sentenza in materia di contravvenzione. Perciò, ove il Prefetto la creda errata, può e deve rettificarla mediante una nuova decisione, ma non può annullarla semplicemente, giacchè anche per siffatte decisioni sono ammessi i reclami alla superiore autorità amministrativa.

Annullata dal Prefetto la deliberazione della Giunta municipale, è spediente di ritenere il Decreto prefettizio come una decisione in secondo grado, contraria a quella della Giunta, e il Ministero, ove la Giunta abbia reclamato, ha da emettere una decisione definitiva.

Non occorre l'assenso dell'appaltatore a che il contravventore possa invocare la decisione della Giunta municipale.

La domanda del contravventore a termini dell'art. 54, Reg. Dazio Cons., ha per iscopo di evitare la più lunga e dispendiosa proce-

dura ordinaria, ma non equivale a confessione di reità, non vuol dire che egli rinunzi a difendersi, tanto sul punto della sussistenza o meno dei fatti addebitatigli, quanto su quello se essi costituiscano realmente violazione di legge. — Min. Finanze, Direz. Gen. delle Gabelle, 17 giugno 1887, alla Prefettura di Bari (*Riv Amm.*, 879).

631. Il verbale di contravvenzione è la constatazione stesa dagli Agenti daziari, di una violazione della legge daziaria. Le relative formalità si trovano nell'articolo 58 del Regolamento e 89 delle Istruzioni.

Il verbale mancante delle formalità non farebbe fede fino a prova contraria, ma varrebbe sempre come semplice denuncia a far sorgere il giudizio. Cass. Romana, 23 maggio 1876 (*G. D. C.*, 1878, § 1500).

632. Anche nel caso di contravvenzioni si può rimettere all'Autorità amministrativa, e prima che il giudice competente pronunci definitivamente, si può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta dall'Amministrazione daziaria nei limiti del massimo e del minimo. — Vedi art. 54 del Regolamento.

633. L'appaltatore sarà responsabile dei danni quando i suoi Agenti abbiano *dolosamente* eccitato il procedimento per contravvenzione, non già il Governo perchè agisce come potere politico. — Cass. di Roma, 23 febbraio 1878 (*G. D. C.*, 1879, § 1926).

634. Esercita un proprio diritto e non contravviene ad alcuna legge, chi senza chiedere permesso ad alcuno e senza fare alcuna dichiarazione deposita il prodotto del suolo, e cioè le sue olive, in un luogo qualunque, salvo l'obbligo di pagare il dazio quando, estrattone l'olio, lo trasporta in Comune chiuso. – Cass. Roma, 17 giugno 1881, Bagalà, Febbo (*Corte Supr.*, VI, 599).

635. Generale e senza eccezione è il divieto, imposto agli esercenti dall'art. 47 del Regolamento 25 agosto 1870, di tenere generi soggetti a dazio in locali distanti meno di 500 metri in linea retta dall'esercizio, senz'averne pagata prima la tassa.

L'abitazione degli esercenti, ancorchè divisa dal luogo del loro esercizio, è sottoposta ad una particolare vigilanza dall'art. 49 del Regolamento suddetto. — Cass. Roma, 21 aprile 1880 (*G. S. R.*, 1880, p. 388).

636. La distanza stabilita dall'art. 47 del Regolamento 25 agosto 1870 sul dazio consumo, per magazzini o luoghi di deposito, deve assicurarsi in linea retta e non per la via più breve percorribile. — Trib. di Modena, 19 giugno 1883, Ponzani-Agenti daziari di Mirandola (*Boll. Daz.*, III, 123).

637. La linea retta deve far capo alla soglia della porta del fabbricato ad uso esercizio ed alla soglia della porta speciale di accesso al locale di deposito, quand'anche questo faccia parte di un più esteso fabbricato destinato ad altro uso, il cui ingresso principale disti meno di 500 metri dall'esercizio.

Sono puniti tanto gli esercenti che non esercenti, i quali depositino generi soggetti a dazio ad altra distanza minore di 500 metri da un esercizio. — Cass. Roma, 26 giugno 1882, Chinetti (*Corte Supr.*, VII, 955).

638. Non è solo responsabile civilmente, ma deve esser punito come agente principale del reato di fraudolenta società in pregiudizio dell'Amministrazione del dazio consumo, colui il quale secondo

il giudizio di fatto del magistrato di merito, in Comune aperto, di concerto con un pizzicagnolo, e ad oggetto di commettere frode, stabilì un deposito di generi soggetti a dazio alla distanza minore di 500 metri dall'esercizio del pizzicagnolo.

Secondo l'art. 47 del Regolamento 25 agosto 1870 è sottoposto alla sorveglianza anche quel magazzino tenuto in comunione da un privato e da un esercente quando si trovi ad una distanza minore di metri 500 dal negozio dell'esercente. — Casale, 1° maggio 1882, Blengio-Chiambretto (*Giurispr. Cas.*, II, 260).

639. Quindi in caso di contravvenzione constatata dagli Agenti daziari il privato non può ottenere l'apertura della cantina e la restituzione degli oggetti sequestrati, se non eseguisce il disposto dell'art. 22, ultimo alinea, della legge 3 luglio 1864.

Il deposito nelle frazioni dei Comuni chiusi, sieno esse abitate, siano sfornite di case è vietato infra i 500 metri dalla cinta a sensi dell'art. 28, Regol 1870. — Cass. Roma, 2 giugno 1884, rel. Ferreri (*G. D. C.*, 1884, p. 263, § 1656).

640. La ritenzione di generi soggetti a dazio al di là della cinta daziaria (riva di mare, su d'un pontone) non è proibita e colpita dal disposto dell'art. 48, Reg. 1870.

Scaricato il genere e portato su d'un pontone nel porto, la responsabilità della contravvenzione all'art. 4, Reg. 1870, graverebbe il capitano del legno e non il privato. – App. Cagliari, 31 ottobre 1884, ael. Mentasti c. Magnini-Galeazzo (*G. D. C.*, 1885, p. 4, § 1766).

641. La disposizione dell'art. 48, Reg. 25 agosto 1870, milita quando il Comune chiuso abbia assunto in abbonamento anche l'esazione dei dazi nel Comune aperto contermine. Trattandosi di frazione aperta al di là di 25 metri, costituenti la zona di sorveglianza e di cui nell'art. 46, Reg. suddetto, non vi è altra disposizione che vieti i depositi fuori la detta zona a qualunque distanza.

642. L'art. 24, Reg. stesso, permette i depositi di prodotti agricoli (vino) al di fuori della cinta, senza prescrivere alcuna distanza dalla zona. — Trib. di Taranto, 5 febbraio 1886, app. Infante (*G. D. C.*, 1886, § 92).

643. Rinvenuti generi in deposito nella casa dell'esercente in contravvenzione all'art. 47, Reg., la pena applicabile è quella dell'art. 21, legge 1864, e non quella dell'art. 11 Decr. legge 1866. La sentenza è quindi appellabile. — Cass. di Roma, 30 giugno 1886, rel. Basile, ric. Vita (*G. D. C.*, 1886, p. 247, § 303).

644. La necessità dell'intervento dell'Autorità giudiziaria e del Sindaco alle verificazioni da farsi dagli Agenti daziari, richiesta soltanto quando tali verficazioni debbano farsi di notte, od in locali chiusi, non può estendersi oltre i casi dalla legge contemplati. — Cass. Roma, 12 luglio 1878, Bensa (*Ann.* XII, 2, 184).

645. Le pene previste nei Regolamenti daziari debbono limitarsi a specificare i fatti e le omissioni da considerarsi come contravvenzioni e non stabilire penali, le quali sono già sancite dal Codice penale, a cui si riferisce l'art. 146 della legge comunale, o dalle leggi o dal Regolamento sul dazio consumo. — Nota del Ministero delle Finanze, 2 febbraio 1871 (*Man.*, x, 347; *Riv. Amm.*, XXII, 832).

646. Dei prodotti del suolo è permesso il deposito dei generi nel perimetro della zona di vigilanza, purchè il suolo si trovi dentro la zona medesima.

Quindi commette contravvenzione chi deposita nella zona di vigilanza il vino prodotto dal proprio fondo il quale era lungi dalla zona suddetta.

647. Cade in contravvenzione l'esercente che, cessato l'abbonamento, continua a vendere i generi precedentemente introdotti e rimasti invenduti senza pagare il dazio dovuto per i generi stessi. — Corte di cassazione di Roma, 11 giugno 1889, ric. P. M. c. Crotta.

648. L'abusiva introduzione di genere soggetto a dazio si constata con verbale di contravvenzione e non già con prove testimoniali dopo spiccata ingiunzione per preteso pagamento del relativo dazio, dopo consumato il genere. – Corte di appello di Torino, 22 marzo 1889. Marucco c. Compaire.

649. La prescrizione annuale, per le contravvenzioni alla legge sul dazio consumo, resta interrotta se siano punibili con pena maggiore di L. 50; non resta interrotta se siano punibili con L. 50, o con altra somma inferiore. — Cass. Roma, 25 giugno 1888 (*Man. Amm.*, 1889, n° 8).

650. Costituisce vendita di vino a minuto chi compera vino e lo distribuisce quotidianamente ai suoi operai mediante pagamento.

La contravvenzione per vendita di vino a minuto si estende a tutto il vino venduto in frode alla legge, e non soltanto al rimanente vino sequestrato. — Cass. Roma, 22 ottobre 1888 (*Giurispr. pen.*, 1889, n° 9).

651. Il principio, che si considera agente principale tanto chi ordina il reato, quanto chi lo eseguisce, è applicabile anche alle contravvenzioni al dazio consumo.

Richiedonsi la previa dichiarazione ed il pagamento del dazio, anche nel caso in cui vi sia somma urgenza di macellare un animale malato. – Cass. Roma, 2 luglio 1888 (*Giurispr. pen.*, 1888, n. 9).

652. Quando trattasi di pena superiore alle lire 50, la prescrizione applicabile è quella in tema di delitto. — Cass. Roma, 25 gennaio 1889 (*Foro Abruzz.*, 12).

653. E ormai prevalente in giurisprudenza che l'efficacia interruttiva degli atti di procedura debba ammettersi solo allora che la contravvenzione al dazio sia punita con pena correzionale. — Cass. Roma, 24 giugno 1889 (*Sinossi*, serie II, fasc. 28, art. 24).

VI.

DELLA RISCOSSIONE DEI DAZI IN ECONOMIA E PER APPALTO. APPALTATORI ED AGENTI DAZIARI.

cettazione del contratto. — 670. *Consigliere comunale.* — 671. Segue. — 672. Segue. — 673. *Fideiussore.* — 674. *Abbuonamento cogli esercenti.* — 675. *Appaltatore esercente: doveri.* — 676. *Caducità.* — 677. *Pagamento del canone.* — 678. *Forza maggiore.* — 679. *Fatto del principe.* — 680. *Diminuzione di canone.* — 681. *Lite coi contribuenti: garanzia.* — 682. *Gaz illuminante: contratti speciali col Comune.* — 683. *Garanzia verso il Comune.* — 684. *Risarcimento di danni.* — 685. *Più appaltatori successivi.* — 686. *Appalto dei dazi governativi e comunali.* — 687. *Dazi comunali.* — 688. Segue. — 689. *Pesi e misure.* — 690. *Casi fortuiti.* — 691. *Linea daziaria mancante.* — 692. *Casi fortuiti.* — 693. *Variazione nel territorio comunale.* — 694. *Appalto dei dazi comunali e governativi.* — 695. Segue. — 696. *Dazi comunali.* — 697. Segue. — 698. *Cambiamento di appaltatore.* — 699. *Operazioni di deposito.* — 700. *Appaltatori successivi.* — 701. Segue. — 702. *Esercenti appaltatori.* — 703. *Principio e cessazione dell'appalto.* — 704. *Rapporti col precedente appaltatore.* — 705. *Diritti dell'appaltatore.* — 706. *Commesso daziario.* — 707. *Impiegati governativi.* — 708. *Agenti daziari.* — 709. *Ufficio daziario.* — 710. Segue. — 711. *Patente.* — 712. *Pubblicazione nell'albo.* — 713. *Divisa degli agenti.* — 714. *Verbali.* — 715. *Qualità di agente daziario.* — 716. *Subappaltatore.* — 717. *Agenti daziari.* — 718. *L'appaltatore non è agente daziario.* — 719. Segue. — 720. Segue. — 721. Segue. — 722. *Responsabilità.* — 723. *Indebito.* — 724. *Sequestro indebito: danni.* — 725. Solve et repete. — 726. Segue. — 727. Segue. — 728. Segue. — 729. Segue. — 730. *Limitazioni al principio del* solve et repete. — 731. *Risoluzione di contratti di appalto: competenza della Cassazione di Roma.* — 732. *Registri bollettari.* — 733. *Nullità del contratto di appalto.* — 734. *Cessazione dell'appalto.* — 735. *Indennità verso il Comune.* — 736. *Licenziamento di impiegati.* — 737. *Appalto e tasse di registro.* — 738. *Violazione di domicilio.* — 739. *Consegna dei registri-bollettari al nuovo appaltatore.* — 740. *Consorzio di Comuni.* — 741. *Appalto e cinta daziaria.* — 742. *Convenzioni ferroviarie e i contratti di appalto.* — 743. *Riscossione dei canoni daziari.* — 744. *Stipulazioni coll'appaltatore quanto al luogo del pagamento.* — 745. *Nuovo appaltatore.* — 746. *Soci nell'appalto.* — 747. *Pensione agli impiegati daziari.*

654. Tre sono i metodi della riscossione della tassa, relativamente alla massa dei contribuenti:

1° Riscossione diretta dello Stato, o dei Comuni che abbiano assunta dal Governo l'esazione (art. 16);

2° Appalto;

3° Abbonamento coi Consorzi e coi Comuni.

È in facoltà del Governo l'usare piuttosto l'una che l'altra.

La riscossione diretta dello Stato si ha quando questi esige la tassa dai singoli individui, per mezzo dei proprii Agenti. — Veggansi gli articoli 60, 61, 62, 63 del Regolamento.

Nulla occorre dire della riscossione diretta da parte dello Stato. Diremo dell'appalto e dell'abbonamento.

655. Vi sono due specie di appalti:

1° Appalto che il Governo fa dei Comuni aperti non riuniti in Consorzio;

2° Appalto che fanno i Comuni chiusi e i Comuni aperti riuniti in Consorzio, abbonati col Governo. Art. 1, legge 1870.

656. Coll'appalto si cede la riscossione dai singoli contribuenti, ossia il *godimento* del diritto di riscossione, mediante corresponsione di un compenso: ond'è che la natura giuridica del contratto di appalto è di locazione-conduzione. — Vedi PACIFICI-MAZZONI (*Delle Locazioni*, n° 25); Cassazione Firenze, 13 aprile 1874 (*Monitore dei Tribunali*, XV, 549); Cassazione Torino, 8 luglio 1869 (*Annali di Giurisprudenza Italiana*, III, 1, 549); 11 ottobre 1871 (*Giurisprudenza Italiana*, XXIII, 1, 688); Corte d'appello Roma, 11 dicembre 1872 (*Giurisprudenza*, X, 128).

657. Dal Governo devono osservarsi per gli appalti le norme stabilite dalla legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.

Dai Comuni si deve osservare il disposto dell'articolo 128 della legge comunale, pel quale gli appalti di cose ed opere di valore superiore alle L. 500 devono farsi per mezzo di pubblica asta, colla forma stabilita per l'appalto delle opere dello Stato, salvo al Prefetto di permettere che seguano a trattativa privata.

658. I principali requisiti alla validità dei contratti fatti a trattativa privata sono i seguenti:

1° Intervallo di 15 giorni tra la pubblicazione degli avvisi e l'incanto, e la conformità di questi alla legge;

2° Autorizzazione a fare il contratto (per lo Stato, consenso del Ministro, e approvazione dei capitoli per parte del Consiglio di Stato; pel Comune, deliberazione della Deputazione provinciale);

3° Aggiudicazione dell'appalto fatta quando vi siano stati più di due concorrenti.

I contratti a trattativa privata possono aver luogo in due casi soltanto:

1° Quando speciali circostanze facciano ritenere poco conveniente la forma degli incanti;

2° Quando, fallita la prova di un secondo incanto, si abbiano offerte private ritenute convenevoli dal Ministro o dal Consiglio comunale.

In entrambi i casi all'autorizzazione a fare il contratto deve precedere l'autorizzazione, ad addivenire a trattativa privata.

659. L'articolo 17 parla di riscossione per abbonamento, che costituisce il terzo metodo. La legge del 1870 limitò questa facoltà ai Comuni chiusi, permettendo agli aperti di riunirsi in Consorzi onde ottenere l'abbonamento. — Vedi art. 1 della legge 1870.

I Comuni chiusi ed i Consorzi dei Comuni aperti, mediante l'abbonamento, pagano direttamente coi proprii fondi al Governo la quota assunta a scarico degli abitanti. Ma affinchè non sia possibile creare privilegi in un dato Comune per esenzione di dazi, è imposto l'obbligo di provvedervi con dette tasse vietando di esonerare i generi colpiti a favore dello Stato. Possono però i Comuni chiusi diminuirne l'imposta. — Vedi art. 1 della legge 1870.

660. L'articolo 4 della legge 1870 provvede al caso di Comuni aperti uniti in Consorzio per l'abbonamento e contigui ai Comuni chiusi, potendo la vicinanza facilitare il contrabbando e danneggiare il commercio dei Comuni chiusi.

I Comuni aperti non potranno assumere la riscossione dei dazi, se non quando siano riuniti in Consorzi con una popolazione complessiva non inferiore a diecimila abitanti. Gli altri non riuniti il Governo li dà in appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretto. E ciò per semplificazione, onde non fare tanti abbonamenti quanti sono i Comuni.

Il Consorzio fra i Comuni aperti altro non è che l'associazione di Comuni limitrofi in continuazione corografica, la cui popolazione complessiva sia di diecimila abitanti almeno, allo scopo di assumere dal Governo, per una somma complessiva, l'esazione dei dazi di consumo, salvo a dividersela fra di loro.

661. Le porzioni dei Comuni chiusi, che sono al di fuori del recinto daziario, benchè parificate ai Comuni aperti, sono eccettuate perchè esse formano un sol Comune colla parte chiusa.

I Comuni aperti o le porzioni dei chiusi, fuori recinto, parificati a quelli (vedi articolo 5 della legge 1864) pagano già il *minimum* della tariffa e non possono diminuirla, mentre lo possono i Comuni chiusi, ai quali però non è lecito esentare dal dazio un genere colpito a favore dello Stato. — Vedi art. 17, legge 1864.

662. Perchè un Comune abbonato, moroso al pagamento del canone da due mesi, incorra nella caducità prevista dall'art. 72 del Regolamento daziario del 25 agosto 1870, non basta che siano scorsi i quindici giorni dall'ingiunzione dell'Intendenza di Finanza, ma ancora occorre che sia trascorso, senza pagamento del debito da parte del Comune, il giorno che l'Intendenza deve fissare per stabilire l'epoca precisa, in cui il Comune appaltatore perde di fatto l'esercizio della riscossione, e questa viene fatta direttamente dall'Intendenza di Finanza, o viene data a nuovo appalto. — Cassazione Napoli, 7 aprile 1875, Finanze-Canosa (*Riv. Amm.*, XXVI, 886).

663. Un contratto di subappalto del dazio di consumo va regolato colle norme della locazione e conduzione, non con quelle della vendita e cessione. — Cass. Napoli, 12 marzo 1874, Cornelio-Frarinu (*Gazz. Proc.*, IX, 173).

664. Appartiene alla giurisdizione civile l'azione proposta dal Comune o dagli impiegati contro l'appaltatore del dazio, benchè questi sia una società commerciale. — Cass. Napoli, 25 febbraio 1885 (*G. D. C.*, 1885, 131).

665. L'accordare l'appalto per un tempo maggiore o minore è un atto di amministrazione spettante alla prudenza del Consiglio comunale. — Nota del Ministero delle Finanze, 10 marzo 1871 (*Man.*, X, 245).

666. Non è a ritenersi proibito il sistema invalso in alcuni Comuni di dividere in più lotti i cespiti del dazio consumo da mettersi all'asta, nell'intento di ottenere così un maggior concorso all'appalto e di migliorare la rendita delle finanze comunali.

Per altro gli appalti sogliono essere regolati in modo che gli aggiudicatari dei lotti concentrino ed affidino ad un ricevitore unico la riscossione, adoperando perchè sia rilasciata una sola

bolletta ed abbia luogo una sola verificazione per i vari generi, che uno stesso proprietario introduce nel recinto daziario.

Quando ciò non si potesse ottenere si dovrebbe promuovere il sistema della divisione degli appalti. — Nota Ministeriale 2 gennaio 1873 alla Prefetture di Bari (*Riv. Amm.*, XXIV, 573).

667. Il Comune che dopo la legge 11 agosto 1870, venne ad avere la facoltà di abbonarsi col Governo pel dazio consumo, mediante pagamento di un annuo canone, non può procedere all'attivazione di quel sistema di subappalto del dazio, che esso ritiene più conveniente al proprio interesse, solo perchè più non abbiavi, pel fatto dell'abbonamento, ingerenza la Direzione generale delle gabelle.

Merita quindi annullamento, ed è perciò annullata dal Prefetto, siccome contraria alla legge, la deliberazione colla quale il Consiglio comunale di un Municipio, convenuto col Governo, dichiarò di concedere l'appalto del dazio consumo a trattativa privata, anzichè per atto di pubblico incanto, in conformità dell'art. 128 della legge comunale. Perciò in questo caso, come in ogni altro appalto di cose ed opere d'interesse comunale, il Comune stesso non può prescindere dall'osservanza delle norme e formalità prescritte dall'articolo 128 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*. — Consiglio di Stato, 11 gennaio 1871, Comune di Racconigi (*Rivista Amm.*, XXII, 56).

668. In proposito di appalti e balzelli (in ispecie di dazio consumo) bisogna distinguere un incanto, pel quale fu già determinato il limite minimo a cui sarebbe potuto discendere l'offerta ed un incanto pel quale fu stabilito soltanto il punto di partenza dell'offerta. Nel primo caso, quando l'aggiudicazione accade per somma già prevista dal Consiglio comunale, il contratto diviene perfetto ed obbligatorio per tutte le parti, perchè non è lecito allo stesso Consiglio di contraddire se stesso. Ma, se sia stabilita soltanto la somma sulla quale l'incanto deve aprirsi e sia lasciato indeterminato il limite di ribassi, allora la riserva di approvazione fatta nel capitolato d'oneri, lungi dal formare una condizione potestativa, si mostra come l'esplicamento del consenso, essenziale al perfezionamento del contratto. — Napoli, 7 febbraio 1870, Du Marteau-Municipio di Capua (*Gazz. G.*, XI, III, 213).

669. Equivale poi ad accettazione del contratto di appalto l'atto ricevuto dal segretario, nel quale l'appaltatore si presenta e dà ipoteca in base ad un verbale consigliare che autorizza un tale contratto, e ciò sebbene all'atto stesso non sia intervenuto il sindaco, od altro rappresentante del Comune. — Cassaz. Roma, 9 novembre 1884, Fratenis (*G. D. C.*, 1885, 108); Cons. app. Roma, 3 gennaio 1884 (*G. D. C.*, 1885, 148).

670. Quegli che, avendo l'appalto dei dazi di consumo di un Comune, venga eletto consigliere del Comune stesso, non può assumere questo ufficio, e la sua elezione dev'essere dichiarata nulla. — App. Bologna, 29 dicembre 1879 (*Dazio C.*, 1880, 171).

671. Confrontare nello stesso senso, Cass. Roma, 28 marzo 1885, Ferrari c. Comune di Solferino (*G. D. C.*, 1885, 196).

672. Sono incompatibili anche i collettori degli appaltatori colle funzioni di consigliere comunale. — Cass. Roma, 19 dicembre 1884 (*G. D. C.*, 1885, 220).

673. Sarebbe invece eleggibile il fideiussore dell'appaltatore comunale. — App. Roma, 17 giugno 1884, Bianchini (*G. D. C.*, 1885, 164).

Però l'ultima giurisprudenza della Cassazione di Roma, pronunciando sulle elezioni del Comune di Boscomarengo decise per la ineleggibilità.

674. I Comuni hanno facoltà di procedere ad un abbuonamento cogli esercenti per tenere il dazio consumo in amministrazione economica.

È incompatibile l'obbligo dell' asta pubblica, di cui all'art. 128 della legge comunale, colla natura del vincolo che i Comuni contraggono cogli esercenti per la riscossione del dazio consumo. — Cass. di Stato, 21 gennaio 1881, Comune di Montorio Veronese-Prefetto di Verona (*Foro It.*, VI, 3, 25).

675. Anche chi è interessato nell' appalto del dazio non è dispensato dal far denuncia dell'esercizio. — Cass. Roma, 7 marzo 1884, Gnecchi (*G. D. C.*, 1884, 148).

676. La caducità di cui nella legge 11 agosto 1870, non è che una pena aggiunta allo scopo di rendere più sicuro il pagamento del canone; ottenuto questo, quantunque in ritardo, senza danno dell'erario, e prima che abbia luogo il rimedio sussidiario stabilito dalla legge, cioè l'assunzione da parte del Governo direttamente o per appalto della riscossione dei dazi di consumo tanto proprii che comunali, cessa la ragione, per la quale si fa luogo a tale rimedio, e quindi non è il caso di pronunciare la caducità per la mora. — Roma, 20 marzo 1874, Comune di Velletri-Finanze (*Riv. Amm.*, XXV, 365).

677. Il patto col quale l' appaltatore del dazio comunale si obbligasse a pagare indeclinabilmente alle rispettive scadenze le rate del canone convenuto, sotto pena di immediata risoluzione dell'appalto, non può spiegare effetto, quando il Comune arbitrariamente non eseguisce il contratto per parte sua, e arbitrariamente impedisce all'appaltatore il godimento dell'appalto. — App. di Torino, 28 febbraio 1877, Rossi-Comune di Racconigi (*Gior. Trib. Mil.*, 1877, 606).

678. Se il Municipio appaltatore non può mantenere l'appalto promesso, o non può mantenerlo intero, quale lo promise, per causa di forza maggiore, l'appaltatore ha il diritto, o di chiedere una diminuzione del prezzo, o il proscioglimento del contratto, ma non si fa luogo ad indennità. — Cass. Torino, 8 luglio 1869, Municipio di Alassio-Olivieri (*Ann.*, III, L, 145).

679. Mancata in forza di Regio Decreto l'esazione di un dazio l'appaltatore ha diritto ad una proporzionata riduzione dell'estaglio ma non ai danni-interessi. — Napoli, 14 dicembre 1870, Prefetto di Napoli-Tramontano (*Gazz. G.*, XI, III, 174).

680. Proibendo il Municipio l'immissione del vino mosto in città per ragioni igieniche o per qualunque altra causa, gli appaltatori possono pretendere che venga diminuita la somma che si erano obbligati di pagare al Municipio medesimo. — Cass. Napoli 6 settembre 1871, Comune di Reggio di Calabria (*Man.*, XI, 73) Deput. prov. di Napoli, 12 maggio 1869, Com. di Boscotrecase (*Legge*, IV, II, 345).

681. Il Comune che ha concesso l'appalto in base al Regola

mento e tariffa daziaria, non è tenuto a ridurre il canone d'appalto ed al risarcimento dei danni, pel caso di contestati diritti dovuti dai contribuenti. — Torino, 20 novembre 1883, Branca-Musso e Com. di Cuneo (*Legge*, XXIV, 1., 739).

682. Un contratto esistente fra un Municipio ed una società in forza del quale questa siasi obbligata di somministrare il gaz-luce per la pubblica illuminazione e pel servizio dei privati, ad un prezzo fisso pel gaz da consumarsi dal Municipio, e col limite di un massimo prezzo pel gaz da consumarsi dai privati, non è d'ostacolo alla facoltà del Municipio d'imporre un dazio di consumo sul gaz somministrato dalla società e consumato sia in servizio della pubblica illuminazione che dei privati.

In tal caso la società deve pagare il dazio di consumo, ma ha diritto al rimborso verso il Municipio pel gaz dal medesimo consumato, e verso i privati per quello consumato a loro vantaggio.

Il Municipio rimane estraneo ai rapporti della società coi privati consumatori, quanto al modo con cui la società possa da questi ottenere la rifusione del dazio in loro conto anticipato.

Dato che al Municipio consti, dai prospetti consegnati dalla società, della quantità di gaz consumato dai privati, egli è in diritto di compensare il debito della società pel corrispondente dazio consumo, con altrettanto credito della stessa pel prezzo del gaz somministrato al Municipio. — Cass. Torino, 20 maggio 1881, Società del gaz, Lodi, Ravenna-Comune di Lodi (*Monit. M.*, XXII, 738).

683. L'appaltatore del dazio in base a Regolamento e tariffa non ha azione di garanzia contro il Comune appaltante per essere da lui rilevato dalle opposizioni del contribuente, che sostiene non essere il genere soggetto a dazio in forza del Regolamento e della tariffa. — Cass. Torino, 29 dicembre 1883, Pesta-Comune di Vado (*Giurispr. T.*, XXI, 197).

684. In materia di dazio consumo, l'appaltatore subentrante ha diritto a risarcimento dei danni verso l'appaltatore cessante per le maggiori introduzioni di generi soggetti a dazio, che questi nell'ultimo periodo del suo esercizio avesse artificialmente e indebitamente procurate. — Genova, 21 novembre 1881, Monara, Marmori e Torraca (*Eco Giur.*, VI, L, 22).

685. Non è un'azione *ex contractu* da potersi solo sperimentare ad istanza del Comune, ma un'azione *in factum de dolo aut de culpa*, da sperimentarsi contro i cessati appaltatori del dazio consumo, quella promossa dall'appaltatore attuale, per avere i medesimi, sul finire del loro contratto, provocata l'introduzione di molti generi soggetti a dazio entro la cinta daziaria e nei luoghi di vendite, colla restituzione di una parte del dazio, e conseguito così un indebito lucro a suo pregiudizio. — Cass. Roma, 10 agosto 1882, Manara, Marmori-Palli (*Corte Supr.* VII, 731).

686. Appartiene esclusivamente all'appaltatore governativo la riscossione dei dazi addizionali comunali.

Il diritto dell'appaltatore governativo alla riscossione anche di tali dazi trova il suo fondamento nella legge, nell'art. 77 del Regolamento generale daziario del 25 agosto 1870 e negli articoli 1 e ... dei capitoli d'oneri, ai quali non contraddice l'art. 82 del Regolamento (là ove dà facoltà ai Comuni di emettere disposizioni speciali per la riscossione dei loro dazi), poichè queste disposizioni

non possono essere contrarie ai principii ed alle norme contenute nella legge. — Nota ministeriale 19 settembre 1872 al Prefetto di Como (*Riv. Amm.*, XXIV, 402).

687. L'articolo 47 del Regolamento generale daziario del 25 agosto 1870, non avendo potuto derogare al disposto dell'articolo 15 della legge 3 luglio 1864 (che affidò agli Agenti del Governo nei Comuni aperti la riscossione dei soli dazi addizionali), non impedisce ai Comuni di far riscuotere i propri dazi comunali indipendentemente dagli appaltatori governativi. — Catania, 8 marzo 1873 (*Riv. Amm.*, XIV, 346).

688. Nei Comuni aperti l'appaltatore governativo ha diritto all'effetto della ripartizione della spesa di riscossione, di potere esigere insieme al dazio per conto dello Stato, non solo le tasse addizionali, ma anche il dazio consumo comunale. — App. Napoli 23 maggio 1877, Comune di San Severino-Finanze (*Gazz. Proc.* XII, 257).

689. Non si può dall'art. 62 Regolamento arguire, che il Comune appaltante debba fornire all'appaltatore i grossi pesi e gli utensili necessari all'appalto. — Cass. Roma, 8 aprile 1885, D'Ambra c. Com. Morcianise (*C. S. R.*, 1885, 273).

690. L'appaltatore d'un dazio comunale, che ha rinunciato nel modo il più lato ai casi fortuiti, non ha diritto a diminuzione della mercede, se sono stati minori i redditi dell'appalto per causa del cholera, o per la proibizione di alcune fiere locali fatta dal Sindaco nell'interesse della pubblica salute. — Napoli, 10 marzo 1869, Com. di Sora-Barbati e Lauri (*Ann.*, III, 2, 265).

691. Il Comune che manca di confini naturali, o di una linea daziaria stabilita, avendo nullameno il diritto di riscuotere i dazi può appaltare tale diritto e non è tenuto a risarcire l'appaltatore della mancanza di detta linea. — Napoli, 26 maggio 1869, De Laurenti-Roberti (*Racc.* XXI, 2, 367).

692. Gli appaltatori di un dazio consumo, che abbiano rinunciato ai casi fortuiti previsti ed imprevisti, non hanno diritto ad indennizzamento, se taluni venditori dei generi soggetti al dazio trasferironsi fuori la zona daziaria della città, e se furono imposte delle precauzioni sanitarie per l'immissione dei generi nella detta zona. La diminuzione degli introiti, che da tali fatti è potuta derivare, è danno del fruttato, non detrimento della sostanza della cosa locata. — Cass. Palermo, 30 luglio 1872, Giuffrida e Comp. Bonaccorso (*Circ. Giur.*, IV, 57).

693. Il Comune, dal quale, in pendenza del contratto di abbonamento per la riscossione del dazio consumo, si è distaccata una frazione per aggregarla ad un altro, non ha diritto di domandare contro le Finanze un indennizzo per il lucro cessante che avrebbe avuto per la riscossione della tassa nel territorio perduto. — Cass. Roma, 9 marzo 1881, Comune di Boscoreale-Finanze e Comune di Torre Annunziata (*For. It.*, VI, L, 1158).

694. Se non è permesso ai Comuni, compresi nei distretti sottoposti agli appaltatori governativi, di appaltare l'esazione degli addizionali e dei dazi puramente comunali, possono essi però cedere mediante una corrisposta determinata, la parte di proventi loro dovuta dall'appaltatore governativo. — Cons. di Stato, 25 agosto 1877, Prefetto di Genova (*Riv. Amm.*, 1877, 875).

695. Se agli appaltatori del dazio di consumo governativo spetta la riscossione anche del dazio comunale e addizionale dei Comuni chiusi, *non spetta quella del dazio comunale nei Comuni aperti*. Il provvedere circa la riscossione di quest'ultimo dazio è lasciato all'Amministrazione municipale nel modo che crede opportuno, secondo le condizioni locali ed economiche del Comune aperto. — Cass. Roma, 18 febbraio 1878, Comune di S. Severino-De Nucci e Demanio (*Legge*, XVIII, II, 87 e 186).

696. Gli articoli 16 e 17 della legge 3 luglio 1864, lungi dal contraddire al disposto dell'art. 15, meglio lo spiegano e lo dichiarano per essere di questo un'eccezione. L'art. 1 della legge 11 agosto 1870, all. *L*, essendo solamente applicabile ai Comuni costituiti in consorzio, nulla innovò quanto all'art 15 della legge 3 luglio 1864. L'articolo 77 del Regolamento 25 agosto 1870 è in perfetta coerenza coll'art. 15 della legge 3 luglio 1864, dovendo intendersi per *dazi comunali* quelli dei soli Comuni chiusi. — Cass. Roma, 23 marzo 1878, Finanze e De Luca-Comune di Guardiagrele (*Corte Supr.*, 1878, 308).

697. Conf. Appello Napoli, 10 dicembre 1877, Comune di Sant'Angelo dei Lombardi-Verderosa e Finanze (*Gazz. Proc.*, XIII, 140); App. Aquila, 27 maggio 1877, Amministrazione delle Gabelle-Comune di Guardiagrele (*Giorn. Trib. Nap.*, XXVIII, 757).

698. L'esercente il quale ha pagato il dazio al momento dell'introduzione, non può, avvenendo il cambiamento dell'appaltatore, nuovamente da questo ricercarsi pel pagamento del dazio sui generi ancora invenduti al momento del detto cambiamento. — Torino, 15 febbraio 1870, Monaco-Seimandi ed altri (*Racc.*, XXII, 2, 110).

699. Il dazio è dovuto non a colui che era appaltatore il giorno del deposito, ma a quello che lo era al giorno della estrazione pel consumo. — Napoli, 26 ottobre 1870, Amaturo-Intendenza militare di Salerno (*Ann.*, IV, 2, 562).

700. Chi pagò all'appaltatore del dazio la tassa dei generi introdotti nei locali d'esercizio, non è tenuto a pagare la stessa tassa ad altro appaltatore, che subentra al primo, per quei generi stessi nella parte tuttora inconsumata, salvo al secondo appaltatore il rimborso da esperire contro il primo per la parte esatta oltre quanto spettavagli.

Se però la tassa di consumo si pagò col mezzo di *annuo abbuonamento*, ed al finire dell'anno al contribuente rimangono generi inconsunti, quegli è tenuto a pagare la tassa sovra di questi per l'anno nuovo, avvegnachè la tassa per abbonamento riflette solo la consumazione annuale. — Torino, 4 dicembre 1871, Crivello-Bertinetti ed altri (*Racc.*, XXIII, 2, 809).

701. È giurisprudenza omai stabilita, che al nuovo appaltatore del dazio consumo non competa diritto alla rifazione del percetto sui generi non smerciati nel giorno in cui cessò l'appalto anteriore, ove su questo punto non sia intervenuto patto espresso. — Cass. Firenze, 6 dicembre 1883, Com. di Saletto-Trezza (*Temi V.*, IX, 22).

702. Se un gruppo di esercenti assume il dazio, intestandolo ad uno di essi, quegli che cessa dall'esercitare la sua bottega, deve ciò nonostante concorrere a pagare il canone, salvo liquidazione finale. — App. Casale, 1° luglio 1884, Gallè-Boschi (*G. D. I.*, 1884, 301).

703. Nei Comuni aperti il diritto alla riscossione del dazi di consumo si verifica all'atto dell'introduzione dei generi neg esercizi di vendita al minuto. L'appaltatore quindi fa suoi i da riscossi all'atto della suddetta immissione, senza che colui che g succede nella riscossione della tassa, abbia diritto per legge o pe tacita condizione a parte alcuna dei dazi percepiti, ancorchè l vendita o la consumazione dei generi seguano durante la su gestione. — App. Genova, 31 gennaio 1879, Fantoni-Franzini (*Ec Gen.*, I, 1879, 273).

704. L'appaltatore nuovo ha diritto alla riscossione del daz consumo soltanto nel luogo, tempo e modo determinato dalla legge e se in ciò potesse per lui verificarsi un danno, non potrebbe m ripetere indennità dall'appaltatore precedente per le merci intr dotte e non consumate al cominciare del nuovo appalto. — Cas Roma, 12 aprile 1881, Rizzuni-Cazzato (*Legge*, XXI, L, 797).

705. L'appaltatore del dazio consumo non ha diritto ad intr dursi di propria autorità nel domicilio dei privati per sorprender e sequestrarvi carni suine cadute in contravvenzione; ed ove faccia si rende responsabile del reato di violazione di domicili — Cassazione Napoli, 13 gennaio 1882, Artolano (*Foro It.*, VII, 79).

706. Il commesso daziario non potendo essere equiparato a un agente della forza pubblica, non può portare armi di misur senza il relativo permesso. — Cass. Roma, 29 luglio 1883, e Canonico, *ric.* Cann. (*G. D. C.*, 1884, 174, § 1566).

707. Agli impiegati governativi, temporaneamente passati servizio dei Comuni nell'Amministrazione del dazio di consum sono conservati i diritti alla pensione, acquistati per la nomina servizi antecedentemente prestati in uffizi dello Stato, e con tut le garanzie correlative.

Quindi il Comune non può, sotto pena del risarcimento, des tuire i detti impiegati senza l'approvazione del Governo, da dar previe tutte quelle cautele e formalità stabilite dagli ordini vigen — App. Firenze, 31 ottobre 1876 (*Foro It.*, II, 1, 243).

708. Tanto il dazio erariale, quanto il dazio comunale, de esigersi dagli stessi agenti, i quali sono governativi, se il Comu non concordò un abbonamento per somma fissa colla Finanza de Stato, e sono comunali se il Comune è abbonato. — Cons. di Stat 30 agosto 1871, Comune di Santa Teresa Gallura-Prefetto di Sa sari (*Man.*, X, 311).

709. I contribuenti non hanno alcun diritto ad opporsi a traslocazione dell'ufficio daziario, per quanto il nuovo locale richie qualche maggiore incomodo per gli sdaziamenti.

Se il primitivo locale venne designato con apposito articolo d Regolamento municipale daziario, approvato dalla Deputazione pr vinciale, e se il Comune d'accordo coll'appaltatore modificò que disposizione e si procurò l'approvazione della Deputazione, i co tribuenti stessi non hanno il diritto di sostenere, che il Comu non potesse modificare il Regolamento daziario per tutta la dura dell'appalto. — Cons. di Stato, 4 ottobre 1870, Esercenti di Pu gnano-Comune di Putignano (*Riv. Amm.*, XXII, 35).

710. L'ufficio daziario è unico ed è rappresentato non so dall'appaltatore, ma anche dall'Agente patentato; quindi una nc

ficanza fatta a questi è come se si fosse fatta all'appaltatore. — Cass. Napoli, 2 aprile 1873, Coppola (*Gazz. Proc.*, VIII, 678).

711. Non è possibile rivestire la qualità pubblica di Agente daziario ed esercitarne le relative funzioni senza patente vistata dal Prefetto.

Questa facoltà di vistare patenti non è delegabile, quindi non può essere esercitata dal Sindaco nemmanco in via provvisoria. - App. Trani, 10 marzo 1879, Martina, Colagiuri e Paternello (*Riv. Giur. Trani*, 1879, 342).

712. La mancanza della pubblicazione del nome degli Agenti nell'albo, è una irregolarità disinfluente sulla contravvenzione. — Cass. di Roma, 16 maggio 1884, est. Canonico, ric. Tognetti (*G. D. C.*, 1884, 205, § 1601).

713. Quando il Comune, quale pubblica Amministrazione, dopo abbonamento col Governo, assume con esercizio proprio e per mezzo delle sue guardie e dei suoi agenti, legalmente nominati e forniti di divisa, o muniti di distintivo, facilmente riconoscibili, la riscossione dei dazi di consumo, non è applicabile la prescrizione dell'art. 124 del Regolamento sul dazio consumo 25 novembre 1866, e 74 del Regolamento 25 agosto 1870, che il nome, cioè, dagli Agenti daziari debba essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, nel quale abbiano ad esercitare le loro funzioni , prima che le assumano per poter formare validamente processi verbali di contravvenzione. — Cass. Roma, 2 aprile 1888 (*Foro It.*, II, 213).

714. Gli appaltatori del dazio consumo governativo non possono fare verbali nelle contravvenzioni alla legge daziaria. Il verbale non può redigersi da altri che dagli Agenti daziari e da un impiegato. — Pretura di Castrovillari, 13 maggio 1868, Gesualdo (*Giurista*, II, 191); Cass. Napoli, 12 agosto 1872 e 12 febbraio 1873 (*Gazz. Proc.*, VII, VIII, 588, 396; *Riv. Amm.*, XXIV, XXV, 222, 31).

715. Non si può dedurre, che l'abito od altro distintivo personale uniforme sia l'unico ed imprescindibile modo, pel quale l'Agente daziario possa dimostrare la sua qualità, nè che questa venga a mancare pel solo difetto di quello; essendo anzi ammessi altri modi equipollenti, per cui si possa riconoscere l'Agente daziario per tale.

Quindi tutte le volte che gli autori di percosse o violenze contro questi Agenti daziari nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano potuto conoscere, e conosciuto difatti la loro qualità indipendentemente dalla divisa, dal distintivo dell'uniforme o dalla presentazione della patente, e vale a dire per equipollente, eglino debbono punirsi per offese, e percosse qualificate a tenore dell'articolo 263 del Codice penale italiano. — Cass. Firenze, 24 novembre 1874, Frizzo (*Man.*, XIV, 109; *Riv. Amm.*, XXVI, 329; *Boll. Giur.*, II, 84).

716. Il sotto-appaltatore del dazio comunale non è persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, e però la percossa in persona dello stesso, portante l'incapacità al lavoro per dieci giorni, è punibile correzionalmente. — Cass. Napoli, 13 febbraio 1880 (*G. D. C.*, 1880, 238).

717. Gli Agenti degli appaltatori del dazio consumo sono pubblici ufficiali, e come tali punibili a senso dell'art. 342 del Codice

penale, ogniqualvolta commettano i fatti in esso previsti, com sarebbe alterando le bollette madri o figlie dei pagamenti nell loro qualità ricevuti. Questi bollettari hanno il carattere di scritture autentiche e pubbliche. — Cass. di Torino, 11 maggio 1870 Panzi (*Racc.*, XXII, 1, 532).

718. L'appaltatore del dazio consumo non è che un semplic cessionario dei diritti di riscossione, sotto l'obbligo di corrispondere al cedente un determinato estaglio.

Di conseguenza egli non rientra fra le persone aventi pubblic ufficio di cui all'art. 215 del Codice penale, e non è quindi perseguibile nei congrui casi, per concussione. — Cass. Palermo 5 ottobre 1872, Iberna (*Temi V.*, III, 95; *Riv. Amm.*, XVI, 215)

719. L'appaltatore daziario non essendo ufficiale pubblico no può essere ritenuto reo di abuso di potere. — Cass. Roma, 11 febbraio 1884 (*G. D. C.*, 1884, 87, § 1490).

720. È reo di concussione l'appaltatore che obbliga il cittadino a pagare un dazio che non deve. — Cass. Napoli, 28 april 1884, Martelli-Melidoni (*G. D. C.*, 1885, 331, § 2071).

721. L'appaltatore del dazio non è un mandatario ma u cessionario di diritti dello Stato o del Comune ad esigere i daz dai cittadini.

Se pertanto l'appaltatore commetta degli arbitrii, esigendo daz non dovuti, i contribuenti debbono direttamente rivolgersi contr di lui, nè possono pretendere indennità dallo Stato o dal Comune

In ispecie l'appaltatore del dazio consumo che fa suggellar locali contenenti generi soggetti a dazio non è responsabile ne caso in cui tale contravvenzione si dichiari insussistente, a men che si provi che egli agì dolosamente. — App. Casale, 1° maggi 1882 (*Giur.*, II, 260).

722. La contravvenzione in materia daziaria dà luogo a giudizio penale, dall'esito del quale non può sorgere la responsabilit civile a carico della pubblica autorità. — Roma, 31 luglio 1882 Com. di Napoli-Ciaburri (*Corte Supr.*, VII, 691; *Legge*, XXIII, 1, 151)

723. Per la natura del contratto di appalto dei dazi e pe rapporti giuridici che da esso nascono tra contribuente ed appaltatore, questi deve ritenersi quale cessionario del Comune *cum omni causa*, sicchè il contribuente non ha azione contro il Comun per ottenere il rimborso di somme pagate indebitamente all'appaltatore. — App. Roma, 19 febbraio 1885, Ricasoli e Comune d Artena (*G. D. C.*, 1885, 129, § 1872).

724. L'appaltatore del dazio che procede a sequestrare de generi caduti in contravvenzione, non è responsabile dei dann dipendenti dal sequestro, se anche la contravvenzione venga svanire. — App. Genova, 22 giugno 1885, Bedini c. Porrati, est Brunenghi (*G. D. C.*, 1885, 247, § 1969).

725. — Il privilegio del *solve et repete* è trasmissibile agl appaltatori? — Il dubbio sorge perchè si tratta di un privilegi esorbitante dal diritto comune, che, esercitato da un privat qualunque qual è l'appaltatore, senza alcuna garanzia, potrebb mettere a repentaglio le sostanze dei cittadini.

726. Lo negarono la Corte d'appello di Napoli colle sentenz 12 febbraio 1873 (*Bettini*, 1873, II, 95); e 3 ottobre 1870 (*Gazz del Proc.*, V, 475); id. di Torino, 2 agosto 1871 (*Giurispr.*, VIII

664); e 11 novembre 1872 (*Giurispr.*, x, 133); idem di Catanzaro, 30 dicembre 1873 (*Giurispr. Calabr.*, vi, 59); id. di Catania, 12 settembre 1874 (*Giornale dei Trib.*, iii, 1208); id. di Torino, 13 aprile 1874 (*Giurispr.*, xi, 365); id. di Genova, 6 maggio 1882).

727. Sta invece pel sì la Corte Suprema di Roma, unica competente, colle sentenze 13 e 31 luglio 1882 (emanata nonostante viva opposizione del Pubblico Ministero) (*Legge*, xxiii, p. 262).

728. I sostenitori della prima opinione dicono che il privilegio è concesso allo Stato *intuitu personae*, e quindi non trasmissibile all'appaltatore. Gli avversari s'attengono invece alla lettera della legge, non ostante la sua espressione generale, ed il noto adagio: la lettera uccide, lo spirito vivifica.

729. È bene però avvertire che la Corte Suprema non ritenne trasmissibile il privilegio incondizionatamente, poichè ritiene che neanche lo Stato possa esercitarlo, *quando manchino le condizioni dalla legge prescritte a garanzia dei contribuenti*, e con sentenza 17 agosto 1881 (*Legge*, 1881, p. 721), disse necessario che *in tema di imposte l'Autorità competente abbia nella forma prescritta dalla legge dichiarato il debito pel quale si agisce.* La Corte d'appello di Trani poi dice quali sono queste condizioni con sentenza 25 gennaio 1875 (*Foro It.*, i, 8805) e dichiara che all'appaltatore non compete il privilegio del *solve et repete* fuorchè nei tre casi, *di contravvenzione, ruolo esecutivo,* e *dichiarazione del contribuente.*

730. Altre limitazioni all'esercizio del privilegio sono:

1° Non può eccepirsi per la prima volta in appello;

2° Non fatta l'eccezione non si può sollevarla d'ufficio;

3° Non è eccepibile quando si tratti di supplemento di tassa. — Vedi sentenze App. Casale, 31 luglio 1877 (*Foro It.*, 1877, p. 1056); Cassazione Torino, 19 dicembre 1872 (*Giurispr.*, 1873, p. 69); App. Torino, 7 marzo 1870 (*Giurispr.*, vii, 308).

731. È competente l'Autorità giudiziaria, non l'amministrativa, a decidere se la cinta così come venne consegnata dal Comune all'appaltatore del dazio consumo sia conforme a quella promessa col contratto e ciò tanto nel caso che si domandi la risoluzione del contratto, quando se l'azione si limiti alla diminuzione del canone e all'emenda dei danni.

Spetta alla competenza esclusiva della Corte Suprema di Roma il risolvere la controversia per risoluzione di contratto di appalto assunto per la riscossione del dazio di consumo. Corte di cassazione di Roma, 11 giugno 1888. Comune di S. Severo c. Ditta Checchia e Irasca appaltatrice del dazio consumo di S Severo.

732. Quando nei contratti di appalto del dazio consumo sia stato serbato assoluto silenzio intorno ai registri bollettari richiesti dal capo 3°, titolo 5° delle Istruzioni ministeriali 20 aprile 1870, le parti contraenti rimangono all'uopo soggette alle disposizioni di legge; alle quali d'altronde non avrebbero potuto arrecare niuna limitazione, imponendo la legge stessa in proposito obblighi positivi, ai quali non è lecito sottrarsi in guisa alcuna.

Cessando l'appalto è obbligo del vecchio appaltatore di consegnare i registri succitati al Municipio, il quale a sua volta deve farne la consegna al nuovo appaltatore, quando come nel caso il Comune sia abbonato col Governo, giacchè a termini dell'art. 17 della legge

3 luglio 1864 nei casi di abbonamento i Comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti ed obblighi del Governo, e le facoltà dei loro Agenti sono equiparate a quelle degli Agenti governativi. — Corte di cassaz. di Roma, 30 maggio 1888. Simone, Rubini contro Casardi.

733. È di esclusiva competenza dello Autorità giudiziaria l'interpretazione delle convenzioni stipulate fra l'appaltatore del dazio consumo ed il Comune che riguardano la durata del contratto.

Però è di competenza del Governo del Re il conoscere delle deliberazioni mediante le quali sarebbe perfezionato quel contratto, e qualora vi si riscontrino violate le disposizioni, dichiararne la nullità a senso dell'articolo 255 della legge 10 febbraio 1889. — Parere del Consiglio di Stato, 17 aprile 1889, adottato. Comune di Vitulano.

734. Le reste daziarie dovute dall'appaltatore uscente per la riscossione del dazio fatta sui generi non consumati al cessare dell'appalto, costituiscono un debito daziario, ed al Comune, agente per sè e nell'interesse dello Stato, compete il procedimento privilegiato per la riscossione delle reste stesse.

Il nuovo appaltatore quindi, che in tutte le riscossioni daziarie derivanti dal contratto di appalto impronta i diritti e i privilegi competenti allo Stato e al Comune può sperimentare il procedimento privilegiato contro il cessato appaltatore per la riscossione dei suddetti residui. — Corte cass. Roma, 7 febbraio 1889. D'Ambra c. Santullo.

735. La legge generale per l'esazione dei dazi sulle carni nei Comuni chiusi stabilisce, o di riscuotere il dazio sulla carne macellata fresca al prezzo di tariffa, o di riscuoterlo sul peso dell'animale intero prendendo a base del dazio la tariffa stabilita per la carne macellata fresca con deduzione del 20 per cento. — I Comuni non possono modificare tali disposizioni.

I pesi speciali occorrenti nell'uso del primo sistema di sdaziamento per legge devono essere somministrati dal Comune.

Quantunque il Comune con una deliberazione vieti all'assuntore del dazio di riscuoterlo nei modi voluti dalla legge, e gli neghi i pesi speciali dalla legge richiesti, tuttavia l'assuntore stesso non ha diritto di chiedere, per questo fatto, l'emenda dei danni. — Corte appello Roma, 21 dicembre 1888. Comune S. Maria Capua, c. Banca Generale.

736. La questione insorta tra l'appaltatore del dazio consumo, il quale per i patti stipulati col Comune non poteva licenziare un impiegato che dal servizio del Comune era passato a quello dell'appaltatore, è di competenza dell'Autorità giudiziaria trattandosi, nel caso, non di sindacare un atto del potere amministrativo, ma di esaminare se il rifiuto di riconoscere l'impiegato da parte dell'appaltatore sia o no legittimo.

Nè alla competenza giudiziaria è di ostacolo l'art. 16 del capitolato di appalto che deferisce alla Giunta e successivamente al Prefetto ed al Ministero « tutte le questioni che possono sorgere fra l'appaltatore ed i suoi Agenti ed i contribuenti », giacchè questo articolo non è altro che la ripetizione dell'art. 79 del Regolamento generale sul dazio consumo 25 agosto 1870 il quale in controversie sul dazio concede facoltà di ricorrere in via amministrativa contro

l'operato degli Agenti daziarii « senza pregiudizio della competenza dell'Autorità giudiziaria in conformità dell'art. 84 del Codice di procedura civile ». — Cass. di Roma, 10 agosto 1888 (*Man. Amm.*, 1889, nº 9).

737. Il verbale di aggiudicazione di appalto all'asta pubblica è l'atto traslativo soggetto alla tassa proporzionale di registro. Se nel successivo contratto, l'aggiudicatario si associa altri nello appalto senza averne fatta espressa riserva nell'aggiudicazione, o se questa è stata spiegata fuori dei termini fissati dall'art. 42 della legge di registro, si fa luogo alla percezione di nuova tassa proporzionale. — Cassazione Roma, 23 novembre 1888 (*Man. Amm.*, 1889, nº 9).

738. È assolutamente vietato agli Agenti daziari di penetrare di nottetempo nei locali di esercizio per procedere a verificazioni, senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria, ed in mancanza di questa, coll'assistenza del Sindaco o di un suo delegato.

Risponde perciò di violazione di domicilio l'Agente daziario che passando per una porticina del cortile, penetra, senza essere assistito da competente Autorità, nello spaccio di un esercente, contro la costui volontà, per procedere a verificazioni. — Cass. di Torino, 16 gennaio 1889 (*Man. Amm.*, 1889, nº 9).

739. È incontestato il diritto dell'appaltatore di procedere alla riscossione tanto dei dazi addizionali quanto di quelli puramente comunali. E infatti quanto ai primi non è possibile dubbio alcuno se si ponga mente che l'appaltatore subentra, rispetto alla percezione, nei diritti e negli obblighi del Governo, e quindi anche nella facoltà attribuita agli Agenti governativi dall'art. 15 della legge 3 luglio 1864, dove è espressamente dichiarato che la riscossione dei dazi addizionali nei Comuni aperti si fa appunto per mezzo degli Agenti governativi. Quanto ai secondi il diritto e l'obbligo dell'appaltatore emana dal principio fondamentale di unità di amministrazione stabilito dagli art. 15 e 16 della legge suddetta, e maggiormente esplicata nell'art. 77 del Regolamento. — Circolare Min., 1º gennaio 1876 (*Man. per l'applic. delle leggi sulle Gabelle*, IV, 3).

740. Dato un Consorzio di Comuni per abbonamento, il Comune capo del Consorzio, e anche la maggioranza dei consorziati non può imporre ai dissidenti la sua deliberazione, non potendo all'uopo invocarsi l'art. 678 del Cod. civ. E quindi ove non si riesca a stabilire il riparto amichevolmente, non rimane che ricorrere al giudice ordinario con l'azione *communi dividundo*. — Trib. Milano, 13 dicembre 1887 (*Boll. Daz.*, 1888, 265).

741. Entra nella sfera del diritto privato ed è riservato quindi all'Autorità giudiziaria, il conoscere delle condizioni della cinta daziaria in relazione al contratto d'appalto. — App. Trani, 16 settembre 1889 (*Riv. Trani*, 844).

742. L'articolo 15 delle Convenzioni ferroviarie del 1885 non ha avuto applicazione per i contratti d'appalto del dazio consumo in corso nel 1885. -- Appello Casale, 16 settembre 1887 (*Giur. Cas.*, 289).

743. Il privilegio a favore dei Comuni, di che all'articolo 6, legge 26 agosto 1868, si estende alla riscossione dei canoni daziari, perchè le tasse di cui è parola nell'articolo stesso, sono l'equiva-

lente dei canoni daziari, di cui è parola nel precedente articolo 3, come si desume anche dall'art. 14, legge del 1864.

Per le reste daziarie dovute dall'appaltatore compete al Comune, agente per sè e nell'interesse dello Stato, il procedimento privilegiato, costituendo sempre le dette reste un debito daziario. — Cass. Roma, 25 aprile 1889 (*Legge*, II, 470).

744. Non è contraria alla legge ed ai regolamenti la convenzione fra l'esercente e l'appaltatore dei dazi che la riscossione del danaro segua nel molino, anzichè nell'uffizio designato.

È quindi valida la convenzione con cui l'esercente si obblighi di pagare all'appaltatore una somma per ogni quintale di cereali farinati, e una somma mensile come correspettivo per le maggiori cure che si richiedono per la convenzione stessa dall'appaltatore. — Cass. Roma, 22 gennaio 1889 (*Cons. Comm.*, 52).

745. Non può negarsi al nuovo appaltatore la esibizione e consegna dei registri della gestione antecedente, non potendo senza di essi nè verificare la quantità e specie dei generi depositati e messi poi in consumo, nè procedere alla vendita dei generi depositati, nel caso preveduto dall'art. 29 delle Istruzioni 1870.

746. I soci nell'appalto devono l'uno all'altro rappresentare il dazio sui generi che rispettivamente consumano. — App. Torino, 12 giugno 1888 (*Riv. Amm.*, 440).

747. La pensione degli impiegati daziari, passati dal servizio dello Stato a quello dei Comuni, non è sequestrabile riguardo alla quota di pensione che passa loro lo Stato, mentre lo è pel resto della pensione pagata dal Comune. — Cass. Firenze, 17 febbraio-3 marzo 1890 (*Foro It.*, 539).

N. 45.

Legge 3 luglio 1864, n° 1827, sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo

ART. **1**. È imposta a pro dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni secondo la tariffa *A* annessa alla presente legge.

Il dazio governativo fu esteso ad altri generi col Decreto legislativo del 1866; fu pure modificata la tariffa.

ART. **2**. È del pari imposta a pro dello Stato una tassa sulla fabbricazione della birra e delle acque gazose, secondo la tariffa *B* annessa alla presente legge.

Ai diritti doganali per l'introduzione dall'estero di questi prodotti sarà aggiunta una sopratassa eguale alla tassa riscossa allo interno.

Nell'esportazione dei prodotti, di cui parla il presente articolo,

sarà restituita la tassa pagata all'interno, colle norme che verranno fissate per Decreto Reale.

Modificato dalla legge del 1874 e successive sulla fabbricazione.

ART. **3**. Per l'applicazione della tariffa *A*, i Comuni sono divisi in cinque classi, e per la riscossione dei dazi in essa determinati si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti.

Modificato dagli art. 2 e 3 del Decreto legislativo del 1866.

ART. **4**. Sono Comuni

Di 1ª classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 60,000 abitanti;

Di 2ª classe quelli di una popolazione agglomerata da 40,001 a 60,000 abitanti;

Di 3ª classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 40,000 abitanti;

Di 4ª classe quelli di una popolazione agglomerata da 8,001 a 20,000 abitanti;

Di 5ª classe quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 8,001 abitanti.

Di questa divisione si farà constare per Decreto Reale.

Modificato dagli art. 2 e 3 del Decreto legislativo citato.

ART. **5**. I Comuni delle prime quattro classi sono dichiarati chiusi.

Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, sarà dichiarato aperto con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

I Comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando, o siano capoluogo di circondario, o ne facciano dimanda, od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione.

Le porzioni dei Comuni chiusi, fuori del recinto daziario, si intenderanno parificate ai Comuni aperti.

Vedasi sulla materia l'art. 3 del R. Decreto del 1866.

ART. **6**. Il dazio sul consumo si riscuote, nei Comuni chiusi, alla introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziario del Comune.

Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporaria di tali prodotti, colle garanzie e le norme da determinarsi.

Per le bestie bovine macellate introdotte nei Comuni chiusi, purchè siano intere e non spogliate della pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del dazio pagato per la macellazione nei termini e modi determinati dal Regolamento.

Vedasi l'art. 2 e l'art. 7 della legge del 1870.

Art. **7**. Se nel Comune chiuso siano fabbriche di acquavite, alcool e liquori, il dazio sul consumo dei loro prodotti sarà riscosso mediante una equivalente tassa sulla loro fabbricazione. In questa tassa sarà tenuto conto del dazio governativo già pagato sulle materie prime alla loro entrata nel Comune nei modi, termini e limiti che saranno prescritti dal Regolamento.

È permesso di tenere in *deposito* in locali separati dalla fabbrica i prodotti suddetti, per pagarne la tassa a misura che sono destinati al consumo del Comune.

Vedasi l'art. 5 della legge del 1870.

Art. **8**. Pei Comuni aperti e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, dell'aceto dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori; sulla macellazione delle carni, e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri Comuni.

Per gli effetti della presente legge non è vendita al minuto quella di quantità maggiore di 25 litri di vino e di aceto, e di 10 litri di acquavite, alcool e liquori.

È però soggetta a dazio la vendita di quantità maggiori delle suindicate, quando sia fatta in locali di spaccio al minuto.

Vedasi l'art. 2 della legge del 1874 sulla tassa di fabbricazione.

Art. **9**. Il pagamento del dazio per la consumazione di bestie bovine in un Comune, macellate in un altro, dà diritto alla restituzione della tassa precedentemente pagata; nessuna restituzione ha luogo per una quantità minore di metà della bestia.

Art. 40 del Regolamento, 15 e 72 delle Istruzioni.

Art. **10**. La riscossione delle tasse indicate dagli articoli 1 e 5 sarà fatta in seguito di dichiarazione del contribuente, e mediante l'applicazione delle tariffe alle materie imponibili.

La riscossione dei dazi di consumo pei Comuni aperti, e quella delle tasse sulla fabbricazione tanto della birra ed acque gassose dovunque si eserciti, che dell'alcool, acquavite e liquori esercitata nei Comuni chiusi (art. 7), potrà farsi per convenzione di abbuonamento fra il contribuente e gli Agenti dello Stato.

Verrà rilasciata al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, una ricevuta ossia *bolletta*, che sarà il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento.

Art. **11**. Per la tassa, per le multe e per le spese, l'Erario ha il privilegio innanzi ad ogni altro creditore sugli oggetti sottoposti a tassa e sui recipienti.

Art. **12**. L'azione del rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione, o da inesatta applicazione

della tariffa, si prescrive tanto per l'Amministrazione quanto pel contribuente, nel termine di due anni. Scorso questo termine, la Amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione. I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode.

ART. **13**. E data facoltà ai Consigli comunali di imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa.

I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali di costruzione, saponi, materie grasse ed altre di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati.

Sono esclusi da questa facoltà i materiali da costruzione, ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati.

Ai Comuni chiusi è fatta pure facoltà di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge.

Un Decreto Reale fisserà il *maximum* della tariffa pei dazi di consumo, e della tassa addizionale a quella governativa che i Comuni possono imporre.

Vedi R. Decreto 10 luglio 1864, n. 1842; art. 6 del Decreto-legge 1866, e art. 11 della legge 1870.

ART. **14**. Le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei Comuni, per la decisione delle relative controversie, per le contravvenzioni e per le multe, come pure pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato.

Legge 26 agosto 1868, n. 4548, e Regolamento.

ART. **15**. Le tasse a pro dello Stato imposte dalla presente legge sono riscosse per mezzo di Agenti del Governo, equiparati a quelli del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro funzioni.

La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi e degli addizionali nei Comuni aperti, si farà anche per mezzo di detti Agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi rispettivi.

Art. 1, legge 1870.

ART. **16**. È concesso ai Comuni chiusi ed aperti di riscuotere, per mezzo di Agenti proprii, i dazi di consumo governativi e comunali qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo garantito sarà divisa in parti eguali fra il Governo ed i Comuni.

Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo ed i Comuni non possono fare degli appalti.

ART. **17**. La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà luogo per abbonamento coi Comuni i quali ne facciano domanda ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verrà stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale secondo le norme che saranno stabilite col regolamento. In questo caso sarà lecito ai Comuni stessi di variare le tariffe nei limiti dell'art. 13 e d'accordo coll'Autorità finanziaria, provvedendo però sempre a ciò che la somma dovuta allo Stato sia prelevata innanzi tutto, mediante la tassa, sopra gli oggetti dalla presente legge riservati al Governo.

Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia pagata la tassa prescritta dalla presente legge, per uva, mosto o vino immesso in un Comune, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto la detta merce perchè sia consumata altrove, avrà diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del Regolamento di cui è parola nell'art. 19.

Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo, i Comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro Agenti sono equiparate per gli effetti dalla presente legge, a quelle degli Agenti governativi.

Art. 1, legge 1870.

ART. **18**. Quando nell'Amministrazione del dazio di consumo il Governo succeda al Comune, o viceversa, avrà luogo anche il trapasso degli impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale servizio con quelle condizioni che saranno determinate dal Regolamento.

ART. **19**. Un Regolamento da approvarsi con Regio Decreto determinerà le norme per la esecuzione della presente legge, e più specialmente:

1° Per le dichiarazioni dei profitti e loro verifica, e per ogni formalità da adempiersi all'introduzione degli stessi nei Comuni chiusi;

2° Pel deposito, transito o restituzione di tassa nell'esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei Comuni chiusi;

3° Per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto nei Comuni aperti;

4° Per l'esercizio e pel controllo delle fabbriche soggette a tassa, e per la circolazione dei loro prodotti;

5° Per i modi d'abbonamento e di appalto;

6° Per le condizioni del trapasso degl'impiegati e locali dal Governo al Comune e viceversa.

ART. **20**. Sarà punito con multa non minore del dazio dovuto nè maggiore del quintuplo, chi in frode della legge introduc

oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai Regolamenti che saranno prescritti; o notifichi quantità e qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

Art. 11 del Decreto legislativo del 1866.

ART. **21.** Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge ed alle discipline del relativo Regolamento sarà punita con multa da 5 a 150 lire.

Art 11 del Decreto legislativo del 1866.

ART. **22.** Gli Agenti dell'Amministrazione avranno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti e i veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione.

Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperimento, o se la loro custodia fosse difficile e dispendiosa, potranno essere venduti all'incanto coll'intervento dell'Autorità competente.

Il proprietario però potrà sempre ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa.

ART. **23.** I locali di fabbrica delle merci indicate all'articolo 2, dovunque situati, quelli di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite, e dei liquori nei Comuni chiusi, e quelli di esercizio nei Comuni aperti, sono sottoposti a particolare vigilanza.

Gli Agenti dell'Amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno, e nelle ore in cui sono aperti, per farvi le necessarie verificazioni.

In tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento dell'Autorità giudiziaria; in mancanza di questa, coll'assistenza del Sindaco o di un suo delegato.

Collo stesso intervento si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati, quando si tratti di contravvenzioni flagranti.

Modificato dall'art. 6 della legge del 1874 per le tasse di fabbricazione.

ART. **24.** L'azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione.

ART. **25.** Gli articoli 80 e seguenti sino al 91 inclusivo del Regolamento doganale, approvato provvisoriamente con legge del 1 dicembre 1862, sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, intendendosi all'uopo sostituite le Autorità ed Agenti daziari alle Autorità ed Agenti doganali.

Disposizione transitoria.

ART. 26. La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la sua promulgazione.

ART. 27. Dal giorno dell'attuazione della presente legge cesseranno di aver vigore il canone gabellario e relativo diritto di permissione nelle antiche provincie, la tassa sulle bevande nelle Marche e nelle provincie Parmensi, tutti i dazi di consumo di provento erariale che sono ora esistenti nelle varie provincie dello Stato, sulle bevande e sulle carni. Però dovranno essere pagati i debiti arretrati pei titoli sopradetti.

I dazi di consumo di provento comunale sugli stessi oggetti sono conservati in quanto non eccedano i limiti fissati nell'art. 13 e verranno riscossi colle norme della presente legge e del relativo regolamento.

È data facoltà al Governo di permettere che le tasse sulle bevande e sulle carni, e i dazi di consumo comunali, si conservino a tutto l'anno 1866 anche oltre il limite del *maximum* di cui all'art. 13, nei Comuni dove le tariffe vigenti siano superiori a quel limite.

ART. 28. Passano a beneficio dei Comuni i dazi ora riscossi a profitto dell'erario sugli oggetti non compresi nella tariffa annessa alla presente legge, e sui quali è data dall'art. 13 facoltà ai Comuni di imporre il dazio. Ove il dazio di provento governativo ora colpisce gli stessi oggetti con tariffa superiore a quella annessa alla presente legge, le eccedenze passeranno a benefizio dei Comuni.

La riscossione di questi dazi sarà fatta colle tariffe ora vigenti finchè i Comuni non abbiano provveduto con nuova tariffa entro i limiti di cui nell'art. 13.

Passa nello stesso modo alla città di Napoli e suoi casali la privativa della neve.

ART. 29. Tutte le leggi e Decreti, in quanto sono contrari alla presente legge, sono abrogati.

Saranno pure abrogati i Regolamenti particolari per l'applicazione dei dazi comunali in quanto fossero contrari al Regolamento generale di cui è detto nell'art. 19.

TARIFFA A. — *Dazi di consumo* (Art. 1, 3, 4 e 5).

	COMUNI				
	CLASSE				
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
BEVANDE	Lire	Lire	Lire	Lire	Ljre
Vino ed aceto in fusti . . *l'ettol.*	5 »	4 »	3 50	3 »	2 50
Vino ed aceto in bottiglie . *l'una*	0 10	0 08	0 07	0 06	0 05
Mosto (nei soli Comuni chiusi) *l'ett.*	4 »	3 20	2 80	2 40	2 »
Uva in quantità maggiore di 5 chilogr. (nei soli Comuni chiusi) . . . . . . *il quint.*	2 50	2 »	1 75	1 50	1 25
Alcool e acquavite sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac . . . . . *l'ettol.*	12 »	9 60	8 40	7 20	6 »
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, e liquori . . *id.*	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie . . . . *l'una*	0 40	0 35	0 30	0 25	0 20
CARNI					
Buoi e manzi . . . . . *per capo*	30 »	24 »	21 »	18 »	15 »
Vacche e tori . . . . . . *id.*	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Vitelli sopra l'anno . . . *id.*	14 »	11 20	9 80	8 40	7 »
Vitelli sotto l'anno . . . *id.*	9 »	7 20	6 30	5 40	4 50
Maiali (nei soli Comuni chiusi) . . . . *id.*	8 »	6 40	5 80	4 80	4 »
Maiali piccoli da latte (id.) . *id.*	2 50	2 »	1 75	1 50	1 25
Agnelli, capretti, pecore e capre (id.) . . . . . . *id.*	0 40	0 35	0 30	0 25	0 20
Carne macellata fresca nei Comuni chiusi, e carne macellata fresca bovina nei luoghi di vendita dei Comuni aperti . . . . *il quint.*	10 »	8 »	7 »	6 »	5 »
Carne macellata fresca porcina (nei Comuni chiusi) . *id.*	8 »	6 40	5 60	4 80	4 »
Carne salata (id.) . . . . *id.*	15 »	12 »	10 50	9 »	7 50

La tassa sulle bestie bovine e sui maiali si riscuoterà a peso ed in ›se alla tariffa della carne macellata fresca, diminuita del 20 per 0[0, quei Comuni che ne faranno richiesta, e che provvederanno i pesi ›correnti.

TARIFFA B — *Tassa di fabbricazione* (Art. 2).

Birra . . . . L'ettolitro L. 5
Acque gazose . . . . Id. » 3

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insert nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mar dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legg dello Stato.

Data a Torino, addì 3 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

N. 46.

R. Decreto 10 luglio 1864, n° 1842 che stabilisce la misur dei dazi comunali di consumo.

ART. **1.** I dazi di consumo addizionali e quelli che i Comun chiusi possono imporre per loro conto sulla minuta vendita degl oggetti colpiti da tassa dello Stato, devono limitarsi entro du quinti dei dazi governativi.

I dazi comunali sugli altri generi non possono sorpassare i decimo del loro valore medio quinquennale; sulla neve lire 10 a quintale; sui coloniali e sul ferro come materiale da costruzione il dieci per cento dei diritti doganali d'importazione, esclusa l sovraimposta di guerra.

Vedansi gli art. 6 del Decr. legisl. 1866, e l'art. 11 della legge del 1870.

ART. **2.** È permesso ai Comuni di conservare fino a tutto l'ann 1866 sui generi non colpiti da tassa governativa, i dazi di con sumo vigenti alla pubblicazione del presente Decreto, quand'anch siano superiori al limite fissato nell'articolo precedente.

Sono eccettuati i coloniali ed i ferri che non potranno impors oltre la misura stabilita dall'art. 1.

ART. **3.** I Comuni che hanno sul consumo delle carni e dell bevande e sulla fabbricazione della birra e degli alcools e dell acque gazose, dazi in misura superiore al complesso della tass governativa e dell'addizionale, possono fino a tutto l'anno 186 riscuotere per proprio conto la differenza fra l'importo governa tivo e gli attuali dazi.

N. 47.

Legge 20 marzo 1865, all. A, per l'unificazione amministrativa del Regno.

... ART. **118.** Potranno i Comuni nel caso di insufficienza della endita loro, nei limiti ed in conformità della legge:

Istituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbuonamento ui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, oraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onere o diritto al tranito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nel'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre omode vie di circonvallazione.

Vedasi il corrispondente art. 147 del testo unico della legge comunale 10 febbraio 1889.

N. 48.

Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018 (Titolo I).

EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO, ECC. ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà concedute Governo coll'articolo 2 della legge in data d'oggi, n° 2987;

Vedute le disposizioni contenute nel progetto di legge sui provedimenti finanziari relativamente ai dazi di consumo ed alle priative;

Considerando che nelle presenti circostanze sia utile non aggrare, durante il 1866, con aumenti dei dazi di consumo, la conzione finanziaria dei Comuni;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO

DEI DAZI DI CONSUMO.

ART. **1.** L'imposta in pro dello Stato, istituita colla legge 3 luglio 64, n° 1827, sul consumo del vino, dell'aceto, delle acquavite, ll'alcool, dei liquori, della carne, si estenderà, cominciando dal

1° gennaio 1867, alle farine, al riso, agli olii, burro, sego, strutto bianco e allo zucchero.

Sono sostituite le annesse tariffe, allegato *A*, firmate d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, a quelle che andavano unite a detta legge.

Nella esportazione dai Comuni per l'estero dei prodotti compresi nella predetta tariffa sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno stabilite con Decreti Reali.

Nell'uscita dai Comuni chiusi le disposizioni dell'art. 17 della legge 3 luglio 1864 sovracitata, circa la restituzione del dazio dell'uva, mosto e vino sono applicate anche agli olii e alle olive, con quelle cautele che saranno stabilite con apposito Regolamento.

Modifica l'art. 1 e 17 della legge 1864. Vedi art. 13 legge 1870.

ART. **2.** Per l'applicazione delle nuove tariffe i Comuni sono divisi in quattro classi, e per la riscossione dei dazi in esse determinati è mantenuta la distinzione di Comuni chiusi e di Comuni aperti.

Modifica l'art. 4 della legge 1864.

ART. **3.** Sono Comuni di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 50,000 abitanti.

Sono Comuni di seconda classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 50,000.

Sono rispettivamente Comuni di terza e quarta classe quelli che per la legge 3 luglio 1864, n° 1827, erano di quarta e quinta classe.

Conseguentemente le prescrizioni dei due primi capoversi dell'art. 5 di detta legge non sono applicabili che ai Comuni delle prime tre classi.

Si applicheranno alla quarta classe le disposizioni dell'art. [illegible] stabilite pei Comuni di quinta classe.

Modifica l'art. 5 della legge 1864.

ART. **4.** Gli animali che nascono nei Comuni chiusi sono considerati, riguardo all'imposta, come animali che vi entrano.

Si estenderà il dazio anche alle farine macinate entro la linea daziaria dei Comuni chiusi, quando venga dichiarato che sono destinate per la consumazione locale.

La stessa disposizione si applicherà agli olii e ai vini fatti con olive ed uve raccolte nel perimetro daziario.

Sarà provveduto con apposito Regolamento al modo di accertare la quantità delle farine, olii e vini prodotti nell'interno dei Comuni chiusi, destinati all'interna consumazione.

ART. **5.** L'art. 8 della legge suddetta è applicabile a tutte le carni annoverate nella nuova tariffa.

ART. 6. I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale di consumo sulle derrate annoverate all'art. 1 ed un dazio di consumo sugli altri commestibili e sulle altre bevande, sui foraggi, combustibili, materiale da costruzione, mobili, sapone ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, e ciò sino all'importo del 10 per cento sul loro valore. Però la tassa addizionale comunale non potrà oltrepassare il 30 per cento della principale, salvo per la farina, pane, paste e riso, ai quali potrà applicarsi il *maximum* degli altri dazi di consumo.

Potrà inoltre il Governo del Re acconsentire che questo *maximum* sia portato al 15 per cento del valore, previo il parere della Deputazione provinciale.

Potrà, infine, durante il 1866, sulla domanda dei Municipi, previo il parere della Camera di Commercio e sentito il Consiglio di Stato, aggiungere altre materie di consumo locale a quelle sopra indicate, sulle quali possano imporre una tassa i Comuni.

Modifica l'art. 13 della legge 1864. Vedi anche art. 11 legge 1870.

ART. 7. Sono mantenute tutte le disposizioni delle legge 3 luglio 1864, n° 1827, che non siano espressamente modificate col presente Decreto.

ART. 8. I Comuni attualmente convenuti col Governo pei dazi di consumo avranno diritto di ottenere una proroga del loro contratto per un biennio, a datare dal 1° gennaio 1867, estendendolo anche ai nuovi dazi, purchè paghino un canone che pei Comuni chiusi non sia inferiore a ventun decimi, e per gli aperti ai diciassette decimi del canone che ora corrispondono.

I Comuni già convenuti col Governo per un minimo, colla divisione delle eccedenze, dovranno pagare almeno il 5 per cento di più del nuovo canone totale, di cui al capoverso precedente.

Ove però qualcuno di essi ricusasse la convenzione, il Governo potrà provvedere alla riscossione anco mediante appalti provinciali.

Pel Comune di Firenze il nuovo contratto sarà basato anco sull'ampliamento della nuova circoscrizione daziaria e sull'aumento della sua popolazione.

Per altri Comuni, ad eccezione di quello di Torino, per cui venne specialmente provveduto, si terrà per base della loro classe la popolazione accertata ufficialmente il 31 dicembre 1861, senza farsi carico degli eventuali aumenti e diminuzioni posteriori.

ART. 9. Pei Comuni nei quali la riscossione dei dazi di consumo è stata ceduta alla società dell'appalto generale, il Governo potrà affidare alla società stessa anche la riscossione dei nuovi dazi, dovendo in questo caso la società concessionaria pagare,

così pei Comuni chiusi come pei Comuni aperti, quel maggior canone che sia in giusta proporzione colle variazioni delle tariffe portate dal presente Decreto.

ART. **10.** In caso di guerra è fatta facoltà al Governo di provvedere con Decreto Reale alla esenzione temporaria del dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate, ed al modo di indennizzare i Comuni e gli appaltatori dei dazi in confronto degli introiti medii dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa.

A coloro che abusino di codesta esenzione saranno applicate le pene, che sono o saranno stabilite contro i frodatori del dazio di confine.

ART. **11.** Sarà punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto, nè maggiore del decuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai Regolamenti sul dazio, o notifichi quantità o qualità inferiore alle reali; e in generale chiunque, in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

A colui che, dopo essere stato condannato tre volte, commetterà una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa, potrà, se le circostanze dimostrino che si tratti di contrabbando per speculazione, essere applicata la pena del carcere estensibile a tre mesi.

Il massimo della pena sarà sempre applicato agli impiegati dello Stato o dei Comuni, agli agenti della forza pubblica, alle guardie doganali ed alle guardie comunali che abbiano partecipato al contrabbando.

Le suddette pene saranno applicate senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite dalle altre leggi penali.

Modifica l'art. 20 della legge 1864.

ART. **12.** È fatta facoltà al Governo di permettere che i dazi di consumo esclusivamente comunali si mantengano a tutto l'anno 1867, anche oltre il limite del *maximum* di cui all'art. 13 della legge 3 luglio 1864, n° 1827, nei Comuni dove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite.

LEGATO **A.** TARIFFA *del Dazio interno di consumo.*

	COMUNI			
	1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe	4ª Classe
Bevande.	Lire	Lire	Lire	Lire
Vino ed aceto in fusti, l'ettolitro . . .	7 »	5 »	4 »	3 50
Vino ed aceto, in bottiglie, l'una . . .	0 15	0 10	0 05	0 05
l vinello, il mezzovino, la posca, l'agresto, pagano la metà del vino.				
Mosto (nei soli Comuni chiusi), l'ettolitro	5 50	4 »	3 »	2 50
Uva in quantità maggiore di 5 chilogr. (nei soli Comuni chiusi), il quintale .	3 50	2 50	2 »	1 50
Alcool e acquavite sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, l'ettol.	24 »	16 »	12 »	9 »
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolom. di Gay-Lussac e liquori, l'ett.	40 »	30 »	20 »	16 »
Alcool, acquavite e liquori in bott., l'una	0 60	0 50	0 40	0 30
Carni.				
Buoi e manzi, per capo	40 »	30 »	25 »	20 »
Vacche e tori, id.	25 »	20 »	17 »	14 »
Vitelli sopra l'anno, id.	22 »	16 »	14 »	12 »
Vitelli sotto l'anno, id.	12 »	10 »	8 »	6 »
Maiali, id.	16 »	12 »	10 »	8 »
Maiali piccoli da latte, id.	5 »	4 »	3 »	2 »
Agnelli, capretti, pecore e capre, id. .	0 50	0 40	0 30	0 25
Carne macellata fresca, il quintale . .	12 50	10 »	8 »	6 »
Carne salata, strutto bianco, id. . . .	25 »	20 »	17 »	14 »
La tassa sulle bestie si riscuoterà a peso ed in base della tariffa alla carne macellata fresca diminuita del 20 per 0[0 in quei Comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.				
Farine e Riso. (Nei soli Comuni chiusi).				
Farine di frumento, pane e paste, il quint.	2 »	1 80	1 60	1 40
Farine, pane e paste d'ogni altra specie, id.	1 40	1 20	1 »	0 90
Riso, id.	2 »	1 80	1 60	1 40
Il riso con buccia paga la metà, il risino un terzo del dazio già stabilito pel riso.				
Olii e Burro. (Nei soli Comuni chiusi).				
Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta, esclusi gli olii medicinali, il quintale	8 »	7 »	6 »	5 »
Olio minerale, sego, id.	4 »	3 50	3 »	2 50
Frutti e semi oleiferi, id.	2 »	1 75	1 50	1 25
Zucchero. (Nei soli Comuni chiusi).				
Zucchero, il quintale	10 »	8 »	6 »	4 »

Tariffa della tassa di fabbricazione { Birra, l'ettolitro . . L. 7; Acque gassose, id. . » 4 }

Visto d'ordine di S. A. R. — *Il Ministro delle Finanze:* A. Scialoja.

N. 49.

Legge 28 dicembre 1867, n° 4136. — Esenzione dai dazi com- nali di alcuni articoli destinati al pubblico servizio.

ART. **2.** Saranno esenti da dazi di consumo comunale:

1° La carta di modulo speciale, e gli stampati ad uso de Amministrazioni governative, e la carta a strisce per gli uffi telegrafici;

2° Le paste metalliche, che servono per la coniazione de monete dello Stato.

Vedi Regio Decreto 24 settembre 1868, n. 4633, sull'esenzione di altri generi destinati a Amministrazione dei telegrafi.

N. 50.

Legge 3 settembre 1868, n° 4576.

ART. **1.** A cominciare dal 1° gennaio 1869, la legge 3 luglio 18 n° 1827, sul dazio di consumo, colle modificazioni recate dal tito primo del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018, e dall'ar 2 della legge 28 dicembre 1867, n° 4136, avrà vigore nelle Provine della Venezia e di Mantova.

ART. **2.** Il censimento di popolazione su cui deve essere baso il riparto in classi e la qualificazione dei Comuni delle anzide Provincie, fino ad un nuovo censimento generale, sarà qu o desunto dai registri di popolazione che vengono consultati pe le operazioni di leva.

ART. **3.** I Comuni di Venezia, Murano e Malamocco costituiran, per gli effetti della presente legge, un solo Comune chiuso d avranno una sola tariffa.

Nel caso che non s'accordassero nello stabilirlo, o nel ripar e tra loro i proventi del dazio, deciderà la Deputazione provincie.

Fino a che ivi dura la franchigia doganale, la riscossione ei dazi di consumo sarà fatta esclusivamente per mezzo di Ag ti governativi.

ART. **4.** Ai Municipi nei quali è in attività il dazio di consuo murato, potrà il Governo concedere che i dazi comunali di consuo e le addizionali si conservino a tutto il 1870 oltre il limite el *maximum* stabilito dall'articolo 6 del Decreto legislativo 28 u-

gno 1866, n° 3018, quando le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite.

ART. **5.** Tutte le leggi e decreti, in quanto sono contrari alla presente legge, sono abrogati.

N. 51.

Regio Decreto 24 settembre 1868, n° 4633. — Introduzione nei Comuni chiusi dei materiali ed oggetti destinati in servizio dell'Amministrazione governativa dei telegrafi.

ART. **1.** Sono esenti da ogni tassa di consumo municipale, all'introduzione nei Comuni chiusi, i materiali ed oggetti destinati esclusivamente in servizio dell'Amministrazione governativa dei telegrafi, come apparecchi, bicchieri e reomotori per pile, filo di ferro zingato, filo di rame coperto di guttaperca, pali appositi, ecc.

ART. **2.** La immissione di detti materiali in un Comune chiuso dovrà però essere notificata preventivamente dall'ufficio telegrafico a quello daziario, e dovrà esserne indicata la qualità e la quantità da importarsi nel Comune stesso.

ART. **3.** Le tariffe e i Regolamenti in vigore pei dazi di consumo municipali nei Comuni chiusi, sono abrogati e modificati nella parte che è contraria alla presente disposizione.

N. 52.

Legge 26 agosto 1868, n° 4548, per la riscossione dei crediti gabellarii.

Art. **1.** La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle leggi sui dazi di confine e sui dazi di consumo in diretta amministrazione dello Stato, o sulla privativa dei sali, dei tabacchi e della polvere da fuoco, è affidata alle Direzioni delle gabelle, le quali vi provvedono col mezzo dei proprii contabili.

ART. **2.** Alla riscossione di dette pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in forza di giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze.

ART. **3.** Sono applicabili le norme ed i modi di procedura per l'esazione delle tasse di registro:

a) Alla riscossione delle dette pene pecuniarie e spese d giustizia, dovute in virtù di decisione amministrativa provocata dal contravventore;

b) Alla riscossione delle somme che nella revisione dei conti fatta dalle Direzioni compartimentali delle gabelle a' termini delle Leggi e dei Regolamenti in vigore, risulteranno dovute all'erario in dipendenza di errori di calcolo o di inesatta applicazione de dazi di consumo amministrati direttamente dallo Stato, o dei diritt doganali, nei casi previsti dall'articolo 3 dei preliminari della tariffa in vigore;

c) Alla riscossione dei canoni del dazio di consumo, stipulat col Governo da esercenti privati, singoli od associati, o dai Comuni

Art. **4.** La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese pe assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese d giustizia dovute all' Erario nazionale, allora quando l'obbligazione si trovi estinta, sarà eseguita a cura e spese dell'interessato, su consenso rilasciato in forma amministrativa dal Direttore compar timentale delle gabelle, senza pregiudizio del diritto di ricorso alla Autorità giudiziaria.

Art. **5.** Quando l'Amministrazione fa procedere alla vendita delle merci o dei mezzi di trasporto caduti in confisca, o dati in pegno, nei casi contemplati dalle leggi, per le tasse, multe e spese si varrà dell'opera di un contabile delle gabelle, il quale si atterrà ai modi e alle forme che saranno prescritte con apposito Regola- mento da approvarsi con Decreto Reale.

Però nei casi di semplice sequestro, si procederà secondo le prescrizioni dell'art. 89 del Regolamento doganale 11 settembre 1862 approvato con la legge 21 dicembre 1862.

Art. **6.** Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili anche a vantaggio dei Comuni, per la esazione delle tasse e pene pecuniarie e spese di giustizia a loro dovute per i dazio di consumo, salvo le convenienti diversità di forma, che saranno indicate nel Regolamento suddetto.

Art. **7.** Sono abrogate le disposizioni delle leggi e Regolament contrarii alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osser- vare come legge dello Stato.

N. 53.

l. Decreto 15 novembre 1868, n. 4708, contenente il Regolamento per l'esecuzione della legge 26 agosto 1868, n. 4548, per la riscossione dei Crediti gabellari.

Vista la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal [inistro delle Finanze, sulla esecuzione della legge 26 agosto 1868, per , riscossione delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia nei giudizi ›ntravvenzionali, ed altri crediti della Amministrazione delle gabelle.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, a inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno 'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 novembre 1868.

REGOLAMENTO

Art. 1. Le Direzioni compartimentali delle gabelle provvederanno col ezzo dei Ricevitori di dogana o del dazio consumo o dei Magazzinieri ·lle privative, per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di ustizia nelle cause per contravvenzioni alle leggi sui dazi di confine sui dazi di consumo in diretta amministrazione dello Stato, e sulla ivativa dei sali e tabacchi e della polvere da fuoco, e dei crediti gabelri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 2. I Comuni provvederanno per mezzo dei proprii Agenti muni›ali, incaricati delle esazioni, alla riscossione delle multe e delle tasse 'o dovute in materia di dazio consumo, colle norme che sono stabilite i crediti di eguale natura dovuti all'Amministrazione dello Stato.

La delegazione suddetta è previamente partecipata al Pretore comtente a rendere esecutorii gli atti degli Agenti contabili del dazio ısumo, mediante lettera sottoscritta dal Sindaco o da chi lo rappreıta, a senso della legge comunale e provinciale.

Art. 3. La riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia, dote in forza di sentenze dei Tribunali passate in cosa giudicata, avrà go secondo le norme prescritte dagli art. 553 e seguenti del vigente lice di procedura civile sulla esecuzione forzata.

Art. 4. I contabili che ne sono incaricati o per ragione d'ufficio, o ' delegazione speciale, dovranno provvedere senz'alcun ritardo all'e.rimento di tutti gli incumbenti di loro competenza che sono richiesti ' l'esecuzione forzata di tali sentenze.

Prenderanno quindi a favore dell'Amministrazione l'opportuna iscr zione ipotecaria sui beni stabili, che dalle assunte informazioni veri loro a risultare essere posseduti dal debitore, faranno intimare le sei tenze nella forma esecutiva, e presenteranno le opportune instanze perch si proceda da chi spetta agli altri atti di esecuzione prescritti dall legge.

I danni per mancato introito, o per qualunque spesa pagata da l'Amministrazione, anche per semplice negligenza del contabile, saran rimborsati dal medesimo, senza pregiudizio delle maggiori pene, in cas di malizia o di dolo.

Art. 5. Saranno riscosse col mezzo della *ingiunzione*, costituen titolo esecutivo secondo il tenore dell'art. 554, § 2, del Codice di pro cedura civile:

a) Le pene pecuniarie e le spese di giustizia dovute in virtù di *de sione amministrativa* emessa sulla domanda del contravventore, a sen dell'art. 86 del Regolamento doganale in vigore, approvato colla leg del 21 dicembre 1862.

b) Le somme che nella revisione dei conti fatta dalle Direzioni de gabelle, a termini delle leggi e dei Regolamenti in vigore, risulteran dovute all'Erario, in dipendenza di errori di calcolo o di inesatta app cazione dei dazi di consumo amministrati direttamente dallo Stato, o d diritti doganali, nei casi previsti dall'art. 3 dei preliminari della tari in vigore;

c) I canoni di dazio consumo stipulati col Governo da esercenti p vati, singoli od associati, dagli appaltatori o dai Comuni.

Art. 6. L'ingiunzione è il primo atto coattivo per la riscossione de multe, dei dazi, dei canoni e delle spese, di cui nell'articolo preceden, e consiste nell'ordine emesso dal contabile delle gabelle, di pagare en 15 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

Essa deve contenere, oltre alla designazione della persona o de persone debitrici, e delle somme dovute, la indicazione chiara e prec della causa del debito, la distinta della liquidazione e tutti gli eleme sui quali si fonda la domanda, non che l'ufficio contabile, presso il qu devesi eseguire il chiesto pagamento.

Trattandosi di più debitori, s'indicherà la quota di debito spetta a ciascuno di essi, e quando vi fosse solidarietà fra i medesimi, ne sà pur fatta espressa menzione.

Art. 7. L'ingiunzione sarà fatta in un solo originale, da conserva negli archivi della Direzione delle gabelle o del Comune, a cui ve à rimessa appena sia stata intimata ed eseguita, e sarà spedita in ta e copie quante sono le persone cui dev'essere intimata. Essa inoltre sà resa esecutoria e vidimata dal Pretore nella cui giurisdizione risi e l'ufficio che la emette, *qualunque sia la somma dovuta.*

Art. 8. L'intimazione si fa mediante consegna di una copia aute i- cata dal contabile, della predetta ingiunzione al debitore *personalme e o al suo domicilio o residenza o dimora*, oppure a chi lo rappresen, per mezzo di usciere, il quale ne estende la relazione sull'ingiunzi e originale.

Ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'e-tero, tale intimazione sarà fatta secondo le norme stabilite per le cita-ioni dagli art. 141 e 142 del vigente Codice di procedura civile.

Art. 9. Prima di far rendere esecutoria dal Pretore la ingiunzione, contabile che la emette la sottoporrà all'approvazione del Direttore elle gabelle, il quale riconoscerà se è regolarmente compilata, e se è ɔndata la domanda.

Per quelle però che riguardano i crediti dei Comuni, il contabile si niformerà agli ordini che gli saranno stati impartiti dalla Giunta mu-icipale.

Nei casi poi di imminente prescrizione o di altre gravi urgenze, ovrà farla rendere senz'altro esecutoria ed intimare al debitore, anche rima di sottoporla a tale approvazione; ma questa formalità dovrà ure essere compiuta, tostochè l'intimazione sia stata eseguita.

Art. 10. Ad eccezione dei casi d'urgenza, l'ingiunzione sarà preceduta a un invito a pagamento in forma amministrativa, spedito ai debitori, el quale sarà enunciata in modo chiaro e succinto la causa del debito, on assegnazione del termine di giorni 10 a pagare.

Quest'invito sarà rimesso al debitore per mezzo dell'Autorità comu-ale, la quale ne accuserà il ricevimento al contabile delle gabelle

Le Autorità municipali dovranno fornire in quest'occasione, e quante itre volte ne siano richieste, le opportune informazioni sullo stato di ɔrtuna dei loro amministrati.

Il difetto di questo avviso non rende però illegale l'atto di ingiun-one che fosse stato per avventura emesso senza tale avviso.

Art. 11. L'*ingiunzione* è eseguibile 15 giorni dopo la sua intimazione, dà luogo senz'altro al pignoramento dei *beni mobili* del debitore mo-ɔso, nelle forme prescritte dal titolo II, libro II del Codice di procedura vile.

Art. 12. La vendita degli oggetti pignorati si opera colle forme pre-ritte dagli art. 623, e seguenti del Codice di procedura suddetto.

Art. 13. Per l'*espropriazione forzata* dei beni immobili si osserve-anno le formalità tutte pure prescritte dal libro II, titolo III del Codice edesimo.

Art. 14. Il giudizio di espropriazione forzata dei beni immobili non ɔtrà iniziarsi senza il previo consenso del Ministero, a cui le Direzioni ɔvranno riferirne con motivata relazione.

Pei Comuni si osserveranno le disposizioni contenute nell'articolo 144 ɔlla legge comunale 20 marzo 1865.

Art. 15. Contro l'ingiunzione, il debitore cui non piacesse inoltrare clamo nella via amministrativa, potrà sempre provvedersi in via udiziaria, mediante atto di *opposizione* da notificarsi all'ufficio da cui ngiunzione venne emessa.

L'atto di opposizione però non sospenderà mai l'obbligo di pagare le mme, per le quali fu emesso l'ordine di pagamento, ossia l'ingiunzione.

Art. 16. La decisione delle controversie giudiziali, promosse con l'atto opposizione e riguardante i mentovati crediti, spetta in prima istanza Tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede il contabile che ha

emessa l'ingiunzione, ma colle norme del procedimento sommario stabi lite dagli articoli 390 e seguenti del Codice di procedura civile.

ART. 17. L'Amministrazione delle gabelle potrà essere rappresentat davanti ai Tribunali ed alle Corti d'appello dai proprii impiegati a norm dei Regolamenti in vigore, senza bisogno della assistenza di *procuratori*

ART. 18. Per le cause delle quali si tratta nel presente Regolamento qualunque delle parti soccombenti rifonderà le spese alla parte vincitrice, secondo il disposto degli articoli 370 e seguenti del ripetuto Codice di procedura civile, o secondo il dispositivo delle rispettive sentenze.

ART. 19. I Direttori delle gabelle, prima di emettere il Decreto d autorizzazione per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, a sens dell'art. 4 della legge in discorso, avranno cura di assicurarsi che l'in tiero debito si trovi estinto.

Tale Decreto di assenso sarà esteso in calce della formale instanz della parte.

Le Giunte municipali autorizzeranno nella stessa conformità la cancel lazione di quelle ipoteche che fossero state accese onde assicurare crediti delle somme dovute ai Municipii.

ART. 20. Il ricorso nella via amministrativa contro l'ingiunzion potrà essere fatto al Ministero delle Finanze per le decisioni di su competenza, ma non sospenderà la decorrenza del termine fissato pe provvedersi nella via giudiziaria.

ART. 21. Non sarà ammesso in giudizio l'atto d'opposizione contr l'ingiunzione al pagamento delle multe, spese ed altri crediti gabellar quando non sia corredato dalla quietanza della somma per la quale f spiccata l'ingiunzione di pagamento.

ART. 22. I crediti dei quali si fa cenno nei precedenti articoli 3 e 5 sia che dipendano da sentenze di Tribunali, sia che dipendano da ingiun zioni debitamente emesse, dovranno essere inscritti dal contabile sopr apposito registro, che presenti in modo chiaro e preciso le occorren indicazioni, onde tenere l'introito nella dovuta evidenza.

Della somma inscritta ne risponde il contabile fino al regolare esaur mento degli atti esecutivi.

Il Ministero delle Finanze potrà autorizzare la depennazione dei credit non eccedenti le lire 500, quando riconosca l'inutilità degli atti di ese cuzione, e non si tratti di multe commutative nel carcere sussidiario in caso di insolvibilità del condannato.

ARL. 23. La vendita delle merci e dei mezzi di trasporto sotto sem plice sequestro, prima di sentenza, si opera col permesso e lo intervent dell'Antorità giudiziaria, a termini dell'art. 89 del Regolamento doganale

Le merci e mezzi di trasporto poi, di cui fosse stata già ordinata l confisca con sentenza dei Tribunali o con decisione amministrativa, senso dell'art. 86 del detto Regolamento doganale, non che quelle altre le quali, per decisione dell'Autorità giudiziaria, costituiscano oggetto d pegno e guarentigia pel pagamento del dazio, delle multe e delle spese saranno vendute con l'opera del contabile che verrà a tal uopo incar cato dalla Direzione delle gabelle o dall'Autorità comunale.

ART. 24. Questa vendita dovrà eseguirsi per mezzo di una pubblic

licitazione, da notificarsi almeno 8 giorni prima, tanto all'albo municipale come a quello dell'ufficio doganale.

Il deliberamento sarà definitivo quando concorranno almeno due oblatori, e non sarà ammesso in seguito alcun aumento.

Non concorrendo i due oblatori, sarà ammessa una trattativa privata.

Potranno anche le Direzioni autorizzare senza altro simili vendite a trattativa privata, quando speciali circostanze di tempo e di luogo, o la natura delle merci stesse fossero per consigliarlo.

In questi casi la vendita è comprovata per mezzo di processo verbale sottoscritto dal contabile, dal compratore e da due testimoni.

La delibera per vendita in via privata è vincolata all'approvazione del Direttore compartimentale delle gabelle, se il valore degli oggetti supera lire 50.

Art. 25. La somma sulla quale si aprirà l'asta pubblica, e che servirà di base nella trattativa privata, sarà costituita del prezzo di perizia all'estero e del dazio della merce.

Quando però l'offerta per la compra fosse inferiore a questa somma, non sarà accettata o resa definitiva senza l'approvazione della Direzione compartimentale delle gabelle, la quale potrà, all'evenienza dei casi, anche ordinare altri esperimenti, in luoghi e tempi diversi.

Art. 26. Non faranno oggetto di vendita i sali ed i tabacchi nei luoghi ove esiste la privativa, ma saranno invece spediti alle manifatture se trattisi di tabacchi, ed ai rispettivi magazzini se trattisi di sali.

I Magazzinieri e i Direttori delle manifatture ne pagheranno però il prezzo a favore degli arrestanti, secondo i prezzi che saranno determinati dal Ministero delle Finanze, ed in quanto occorra, dall'Amministrazione della Regìa cointeressata. Per contro i tabacchi ed i sali caduti in confisca nei luoghi ove non formino oggetto di monopolio o privativa, saranno sottoposti, per la vendita, al trattamento delle altre merci tariffate.

Art. 27. Il prodotto ricavato dalla vendita sarà erogato nel pagamento: prima delle spese del giudizio penale, quando non possano conseguirsi dal condannato; in seguito dei dazi dovuti, ed il rimanente sarà ripartito a favore degl'inventori od arrestanti, a senso dei Regolamenti in vigore.

Per le merci, invece, che guarentiscono semplicemente il dazio o le multe, dopo il pagamento di questi e delle spese, ne sarà restituito il rimanente al proprietario, o si verserà nella Cassa dei Depositi e Prestiti secondo le leggi.

Art. 28. Il Ministero delle Finanze è pure incaricato di dare le opportune istruzioni disciplinari sulla forma e tenuta dei registri di cui all'articolo 22 del presente Regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
L. G. Cambray-Digny.

N. 54.

Legge 11 agosto 1870, all. *L*, n° 5784, che approva i provvedimenti finanziarii. — Legge sul Dazio di Consumo.

ART. **1.** Gli articoli 16 e 17 della legge 3 luglio 1864, n° 1827, sono applicabili solamente ai Comuni chiusi colle porzioni loro che sono al di fuori del recinto daziario, ed ai Consorzi volontari di Comuni aperti, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a diecimila abitanti.

Per questi Consorzi e per le suddette porzioni di Comuni chiusi la tariffa del dazio governativo non potrà essere diminuita.

La riscossione dei dazi nei Comuni aperti non costituiti in Consorzio volontario, come nel precedente paragrafo, si farà per appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti, osservata la legge ed il Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. **2.** Ai Comuni abbuonati non si possono accordare dilazioni al pagamento delle rate di canone.

Quelle già concesse pel debito arretrato a tutto il 1868 sono estese anche alle somme insolute del canone pel 1869.

I Comuni i quali non hanno debito che sul canone del 1869 ed a di cui favore non si fecero concessioni speciali, potranno soddisfarlo entro il 1870 insieme alle rate mensili maturande del canone corrente.

A partire dal 1° gennaio 1871, per qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate scadute, o che andranno a scadere sarà dovuto l'interesse del 6 per cento.

Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute a sconto tanto del debito arretrato che del canone corrente, il Governo deve assumere direttamente, o per appalto, la riscossione dei dazi sì governativi che comunali, ripagandosi innanzi tutto del proprio credito sui proventi spettanti al Comune.

ART. **3.** Il debito del Comune di Napoli a tutto dicembre 1869 sarà pagato a eguali rate trimestrali in un dodicennio, a partire dal 1871, con un interesse scalare del 3 per cento sulle rate a scadere, e senza pregiudizio delle disposizioni di cui all'art. 2.

ART. **4.** Dove per la contiguità o vicinanza delle abitazioni o borgate, la vigilanza sulla riscossione del dazio lo richiegga, potrà il Governo affidare ai Comuni chiusi la riscossione per abbonamento tanto dei dazi governativi che addizionali o comunali dei Comuni contermini sulla base della rispettiva tariffa. Questo abbonamento colle sue condizioni rispetto ai Comuni interessati sarà

stabilito per Decreto Reale, sentiti i Comuni stessi, il Consiglio provinciale e il Consiglio di Stato.

In questo caso i depositi nei Comuni aperti soggetti all'abbuonamento saranno sottoposti a speciali discipline da stabilirsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. **5**. È vendita al minuto quella in quantità minore di litri 25 pel vino e di litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e per i liquori.

L'atto di vendita al minuto sarà considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato, e darà luogo a contestazione della frode.

È soggetta a dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino o dei prodotti alcoolici quando la porzione individuale sia in quantità minore delle sopraindicate.

In tali casi sono solidalmente tenuti al pagamento del dazio tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati limiti di quantità.

Non sono tenute al pagamento del dazio le società cooperative, pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopi di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta.

Non è soggetta a dazio la distribuzione di vino, vinello ed altre bevande vinose somministrate per sovrappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli.

Art. **6**. Il dazio di consumo a pro dello Stato all'introduzione degli alcools, acquavite e liquori nei Comuni chiusi, ed all'immissione dei medesimi negli esercizi di vendita al minuto nei Comuni aperti, è dovunque stabilito:

a) Per quelli fino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac in lire 8 per ettolitro;

b) Per quelli a più di 59 gradi di detto alcoolometro e pei liquori, in lire 12 per ettolitro;

c) Per quelli introdotti in bottiglie è sempre di centesimi 20 per bottiglia.

Art. **7**. È istituita a pro dello Stato una imposta sulla fabbricazione degli alcools, in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac.

È esente da imposta la rettificazione o trasformazione qualunque di alcool pel quale fu pagata la tassa di produzione.

Non è dovuta imposta da coloro che, non esercitando commercio qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggono acquavite da materie dei proprii fondi per esclusivo uso particolare, ed in quantità non superiore a mezzo ettolitro all'anno.

Art. **8**. Ai diritti doganali per l'importazione dall'estero delle

bevande distillate, sarà aggiunta una sopratassa in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac.

Per quelle introdotte in bottiglie la sopratassa sarà di centesimi 20 l'una.

Per le miscele il cui ingrediente principale sia l'alcool, la sopratassa sarà sempre di lire 20 l'ettolitro.

Tale sopratassa si riscuoterà anche sulle quantità introdotte nelle città franche e nei porti franchi, a meno che non si tratti di semplice transito.

ART. **9.** Nell'applicazione della multa al contrabbando per illegale importazione di bevande distillate, si terrà conto anche di detta sopratassa.

ART. **10.** Nell'esportazione dell'alcool sarà restituita la tassa pagata all'interno nella ragione di lire 16 l'ettolitro, qualora esso non segni meno di 78 gradi di detto alcoolometro e sia in quantità non inferiore a cinque ettolitri.

Il Governo provvederà alla restituzione della tassa per l'alcool che consti aggiunto ai vini che si esportano all'estero in botti e in quantità non inferiore a 30 ettolitri, nella misura ed alle condizioni da stabilirsi per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

ART. **11.** I Consigli comunali possono imporre:

a) Una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo;

b) Un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 2 per cento del valore.

Ove si tratti di oggetti non contemplati dalla legge 3 luglio 186 e dal Decreto legislativo 28 giugno 1866, le tariffe deliberate da Consiglio comunale, previo avviso della Camera di commercio dovranno essere approvate con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato

Nulla è innovato per le farine, pane, paste e riso.

ART. **12.** I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale sull'alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, nei limiti del 50 per cento della tassa accennata nell'art. 6.

ART. **13.** La tassa di macellazione dei suini per uso particolare è ridotta a lire 3 nei Comuni aperti contermini ai Comuni e nel porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario, ed lire 2 negli altri Comuni aperti.

Questa tassa non sarà bonificata per le carni introdotte neg esercizi di vendita nei territori sopraindicati. I porchetti da lat sono esenti da tassa.

ART. **14.** La legge 3 luglio 1864, n° 1827, ed il legislativo D creto 28 giugno 1866, sui dazi interni di consumo e sulle tasse

fabbricazione della birra e delle acque gazose, sono conservate in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Art. **15**. È data facoltà ai Comuni chiusi abbuonati di applicare ai corpi armati delle guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le guardie doganali del Regno. Tutte le spese che il Governo dovesse sopportare per l'esecuzione delle dette disposizioni gli saranno rimborsate dai rispettivi Comuni interessati.

Art. **16**. Con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato, saranno approvate:

1° Le norme per la determinazione e per il modo di riscossione dell' imposta sulla fabbricazione dei prodotti alcoolici col ragguaglio alla tassa stabilita per l'alcool a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac;

2° Le discipline e le altre condizioni per la riscossione di tale imposta, anche mediante abbuonamenti coi fabbricatori, per a vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge e dal legislativo Decreto succitati;

3° Le disposizioni speciali a riguardo di coloro che estraggono l'alcool da prodotti accessori all'agricoltura, esercitando tale ndustria in dettaglio;

4° Le norme per la costituzioue, per i cambiamenti, pel nantenimento delle linee daziarie dei Comuni chiusi, per i vincoli, e discipline e le servitù nella zona di vigilanza intorno alle dette inee;

5° Le norme per la formazione dei Consorzii dei Comuni iperti;

6° Le cautele per la riscossione della tassa dei suini ad uso articolare nei Comuni aperti e nei territori dei Comuni chiusi l di fuori del recinto daziario.

Art. **17**. La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1871.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
Quintino Sella.

N. 55.

Regio Decreto 25 agosto 1870, n° 5849, che approva il Regolamento generale sui Dazi di Consumo.

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento generale sui dazi interni di consumo, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. Detto Regolamento entrerà in vigore col 1° gennaio 1871, e da quel giorno cesserà d'ogni effetto l'altro Regolamento approvato col succitato Nostro Decreto 25 novembre 1866, n° 3351.

REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO

COMUNI CHIUSI

CAPO I.

Introduzioni.

Art. 1. La linea daziaria è formata dalle mura, dai fossati, dai bastioni da cui è chiuso un Comune o parte di esso, ovvero dai limiti amministrativamente fissati.

Nei Comuni che toccano il mare, fiumi, laghi e canali, la linea daziaria è da questo lato formata dalla riva.

La linea già esistente non può essere variata senza l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Gli uffici di riscossione possono stabilirsi così all'ingresso, che nell'interno dei Comuni chiusi.

Art. 2. Intorno alla linea daziaria dei Comuni chiusi, e fino alla distanza di 25 metri, è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta, secondo che lo esigono le condizioni locali.

Nei Comuni abbuonati la zona e le variazioni che vi occorresse introdurre, vengono deliberate dal Consiglio comunale, ed aderendovi l'Intendente di Finanza, saranno approvate dal Prefetto. Essendovi divergenza, deciderà il Ministero delle Finanze.

Art. 3. Dichiarandosi chiuso qualche Comune aperto, se i dazi vi si riscuotono dal Governo, o da un suo appaltatore, l'Intendente di Finanza di concerto col Prefetto vi stabilisce la linea daziaria e la zona esterna di sorveglianza, facendo redigere apposito verbale di delimitazione da firmarsi dai rispettivi delegati dell'Intendenza e della Prefettura.

Se invece la riscossione dei dazi è ceduta al Comune, il Consiglio comunale determina la linea daziaria e la zona esterna di sorveglianza, e tali determinazioni diverranno esecutorie quando vi abbia aderito

l'Intendente di Finanza e siano state approvate dal Prefetto, decidendo in caso di divergenza il Ministero delle Finanze.

L'Intendente di Finanza nel primo caso, ed il Municipio nel secondo possono di concerto col Prefetto far eseguire nelle mura, bastioni e fossati, che servono di cinta daziaria, tutte le opere indispensabili alla cautela del dazio e che impediscano la clandestina introduzione dei generi tariffati; e così pure possono ordinare la chiusura di aperture esistenti in esse mura e bastioni, e far apporre inferiate ai canali ed agli acquedotti che vi passano dentro, senza però deviarne il corso.

Se poi per ovviare al contrabbando fosse indispensabile di atterrare qualche fabbricato o piantagione, o di spianare qualche rialzamento, od altra simile opera situata entro la zona esterna di sorveglianza, ovvero di far chiudere le porte delle case private prospicienti verso la linea daziaria, si provvederà sotto l'osservanza della legge sull'espropriazione per causa d'utilità pubblica.

Art. 4. I capitani o padroni di legni, che giungendo in porto di Comuni chiusi vogliano sbarcare generi soggetti a dazio di consumo, dovranno notificare lo sbarco all'ufficio daziario e dar notifica anche di quella parte di generi che non vogliono sbarcare, e che resterà sul bastimento sotto la sorveglianza degli Agenti daziari.

È esente da dazio la consumazione dei generi o derrate, fatta dall'equipaggio a bordo dei legni in misura proporzionata ai suoi veri bisogni ed al suo soggiorno nel porto.

Art. 5. I generi soggetti a dazio possono introdursi nel Comune chiuso soltanto dopo il sorgere e prima del tramonto del sole, per quelle vie o barriere presso le quali sia istituito un ufficio daziario, a cui debbono essere presentati.

Se l'ufficio è nell' interno del Comune, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai Regolamenti locali.

Le operazioni daziarie debbono compiersi di giorno, durante l'orario, che secondo le circostanze e la stagione, sarà stabilito dall'Autorità daziaria. A queste disposizioni può esser fatta eccezione dal Ministero delle Finanze.

Art. 6. Entrando in un Comune chiuso si deve dichiarare agli Agenti daziari, se e quali generi si portino soggetti a dazio.

I veicoli debbono al passaggio della linea daziaria fermarsi ed attendere, per procedere oltre, il permesso degli Agenti.

Gli Agenti daziari procedono alla verificazione.

Il piccolo bagaglio de' viaggiatori può essere visitato quando vi siano fondati sospetti di frode.

Nella riscossione del dazio le frazioni minori della metà di un litro, o di un chilogramma, non sono calcolate; quelle invece che giungono alla metà o che la superano, si computano come un intero.

La facilitazione accordata nella tariffa al vinello, mezzo vino, posca e agresto non avrà luogo se non quando avrà una forza alcoolica inferiore a cinque gradi centesimali.

Art. 7. I dazi di consumo si riscuotono sulla quantità reale dei generi che ne sono colpiti.

Pei generi presentati in recipienti o involti, sarà dedotta dal peso lordo la tara. Il guscio dei frutti o dei semi oleiferi sarà considerato come tara e dedotto nella conveniente proporzione dal peso dei medesimi.

Quando contemporaneamente si riscuotono diritti doganali e dazi di consumo, la deduzione a titolo di tara fatta per quelli vale anche per questi. Negli altri casi si farà quella deduzione che sarà stabilita per ciascun Comune sulla media del peso dei recipienti, o involti, nei diversi luoghi adoperati pel trasporto dei generi soggetti a dazio.

Art. 8. Liquidato e pagato il dazio, è consegnata ai contribuenti la bolletta di pagamento, mercè la quale essi devono condurre ed accompagnare i generi fino al luogo di destinazione.

La bolletta di pagamento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) L'ufficio che la rilascia;

b) La data e l'ora dell'emissione;

c) Il cognome e nome del conducente;

d) La quantità e qualità dei generi daziati;

e) La somma pagata;

f) Il termine entro il quale è valida.

Nella liquidazione la frazione minore di un centesimo è rilasciata a favore del contribuente.

Art. 9. Per le bestie bovine, porcine ed ovine, macellate o da macellarsi, possono designarsi dalle Autorità locali, di concerto coll'Amministrazione del dazio, uno speciale ufficio e determinate strade per l'introduzione nel Comune In tal caso ne è vietato l'ingresso per altre vie.

Gli animali bovini debbono essere bollati nel modo che sarà determinato dalle Istruzioni.

La deduzione del 20 per cento, accordata dalla tariffa relativamente agli animali che si introducono vivi ed a peso, sarà applicabile anche a quelli che si introducono morti, purchè niuna parte dei medesimi, e nemmeno gli intestini, sia al peso sottratta.

Art. 10. Il pagamento del dazio di introduzione in un Comune chiuso per animali soggetti a dazio altrove macellati dà diritto al rimborso della tassa già soddisfatta a carico del Comune ove avvenne la macellazione, quando si avverano le seguenti condizioni:

a) Che nella dichiarazione e nella bolletta per la tassa di macellazione sia indicato il Comune chiuso cui sono destinati;

b) Che gli animali vengano introdotti entro tre giorni nel detto Comune chiuso;

c) Che siano bollati ed accompagnati dalla bolletta.

Su questa l'ufficio daziario dà corrispondente attestazione, in seguito alla quale viene restituita la tassa di macellazione da chi l'ha riscossa.

CAPO II.

Transito.

Art. 11. Per il transito di generi soggetti a dazio si deve dichiarare all'ufficio d'ingresso la qualità e quantità dei generi stessi, l'ufficio pel quale si deve uscire, se voglia farsi sotto scorta, o se si presti cauzione.

L'ufficio, in seguito alle occorrenti verificazioni, dà al conducente una ɔolletta di transito, nella quale deve specialmente determinarsi:

a) L'ufficio presso cui dovrà il genere uscire dal Comune;

b) Le vie da percorrersi;

c) Il termine entro il quale dovrà uscire;

d) Il modo di transito, se sotto scorta, o con cauzione.

Art. 12. Giunti i generi all'ufficio designato ed accertatane l'identità e 'uscita, ne viene rilasciato l'attestato sulla bolletta di transito.

Se il transito fu fatto sotto cauzione, viene dato *certificato di scarico* ⸤ll'appoggio del quale se ne ottiene la liberazione.

Art. 13. Le merci estere soggette a dazio di consumo, accompagnate .a bolletta di cauzione doganale, possono transitare sotto scorta pei ;omuni chiusi dietro la sola presentazione agli uffici daziari d'ingresso d'uscita di tale documento, sul quale si appongono le necessarie attestazioni.

CAPO III.

Deposito.

Art. 14. I generi soggetti a dazio sono di regola ammessi al deposito ei Comuni chiusi, o sotto la diretta custodia dell'ufficio daziario, o in ıagazzini da esso dati in affitto, o, in difetto di questi, in altri di roprietà privata, verificati ed approvati dall'Autorità daziaria.

Sono esclusi dal deposito gli animali, le carni fresche e gli altri generi ıe venissero indicati con ispeciali disposizioni del Ministero.

Art. 15. I diritti di magazzinaggio, o il fitto sono stabiliti dal Comune ; è abbuonato, ed in ogni altro caso dall'Intendente di Finanza.

Art. 16. La domanda pel deposito dei generi deve essere presentata l'ufficio daziario con dichiarazione scritta, nella quale s'indica:

a) Il cognome e domicilio del deponente, o del suo rappresentante;

b) I generi da depositare, la loro qualità e quantità, il valore, e per ılcool ed acquavite anche il grado di forza;

c) I numeri e le marche dei colli in cui fossero rinchiusi;

d) Se si depositano sotto diretta custodia di ufficio, o in magazzini 'ivati e quali, specificando la località in cui trovansi.

Per i generi da depositarsi in magazzini di proprietà privata, e per ıelli dati in affitto, posti fuori del locale dell'ufficio, deve essere data uzione pel dazio.

Art. 17. Il trasporto dei generi dall'ufficio d'ingresso ai depositi vien tto colle regole stabilite pel transito.

I generi esteri soggetti a dazio di consumo, o pei quali siensi osservate prescrizioni doganali, s'introducono in deposito, osservandosi le stesse ʒole stabilite pel transito di tali generi.

Prima che i generi siano messi nei magazzini, se ne verifica la qualità quantità, annotandoli nei registri daziari.

Art. 18. I generi sotto diretta custodia dell'uffizio daziario possono regola rimanere in deposito sei mesi, non computando i giorni del ıse in corso.

Tale termine può essere prorogato dall'Intendente di Finanza fino a un anno.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

ART. 19. Decorso il tempo pel quale è concesso il deposito dei gener nei magazzini di ufficio, si ritengono come abbandonati, e possono esser venduti a pubblico incanto a cura dell'Amministrazione nei modi pre scritti dai Regolamenti.

L'apertura dei colli in assenza delle persone interessate deve esser fatta coll'intervento dell'Autorità giudiziaria.

La somma incassata, dedotti i diritti daziari, di magazzinaggio e l spese, è consegnata ai proprietari, ovvero depositata nelle pubblich casse, nel modo che sarà determinato dal Ministero delle Finanze.

Fino a che non ne sia seguìta la vendita, i proprietari, o coloro a quali i generi sono destinati, possono ricuperarli, previo il pagament dei diritti daziari o di deposito.

ART. 20. Al proprietario dei generi posti sotto diretta custodia dell'uffici daziario è data una ricevuta in cui è annotata ogni estrazione dei gener dovendo essere restituita all'ufficio quando tutti sono estratti dai ma gazzini.

In caso di smarrimento della ricevuta i generi possono essere restitui previa cauzione.

L'ufficio non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali dei gene depositati, nè dei casi di forza maggiore.

Il proprietario può vigilarli, e colla permissione del capo ha facolt di aprire i colli ed estrarne i campioni alla presenza degli Agenti daziar

ART. 21. Pei generi introdotti nei magazzini dati in affitto, o n privati, è data *una licenza di deposito*, in cui sono riportate tutte indicazioni della dichiarazione, oltre la data dell' immissione.

In questi magazzini il proprietario ha facoltà di custodire i gene come meglio crede, senza ingerenza dell'ufficio daziario.

La proprietà dei generi, per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi le multe e le spese, è presunta di pieno diritto nel possessore d magazzino, fino a che non sieno usciti dal deposito.

I magazzini privati sono di regola chiusi a due differenti chiavi un delle quali rimane presso l'ufficio daziario.

Non si può entrare in questi magazzini senza la permissione dell'uffic e l'intervento degli Agenti daziari.

Un deponente che personalmente, o per mezzo dei suoi Agenti, rompes tale divieto, non può godere per un anno del deposito in magazzini proprietà privata.

Eccezioni a queste disposizioni possono essere accordate dalla Giun municipale se il Comune è abbonato, ovvero dall'Intendente di Finanz

ART. 22. L'ufficio daziario esercita continua vigilanza sui magazzi dati in affitto e sui privati, fa verificazioni ordinarie ogni anno, e p farne altre improvvise e straordinarie quando lo crede opportuno.

In massima niun calo sarà accordato pei generi ammessi a deposi in magazzini privati; quando però questi magazzini siano regolarmen tenuti chiusi a due e differenti chiavi, una delle quali rimanga pres

l'ufficio daziario, potrà il Municipio, se vi è abbonamento, e l'Intendente di Finanza se abbonamento non vi è, accordare un calo annuale per quei soli generi che naturalmente vi sono soggetti.

Art. 23. Se il proprietario vuol estrarre generi dal deposito, deve farne una dichiarazione specificata nelle forme prescritte all'art. 16, indicando la loro nuova destinazione.

Se i generi sono immessi in consumo, ne sarà pagato il dazio.

Se vogliono riesportarsi dal Comune, l'ufficio daziario ne fa la verifica, e ne vigila l'uscita fuori dalla linea daziaria nei modi stabiliti pel transito.

Riguardo ai vini, non si ammettono a scarico del deposito in magazzini privati le partite di vini guasti, annacquati o adulterati, nè quelli che non corrispondono agl'introdotti in deposito, sia pei caratteri generali, sia pel grado di forza alcoolica, che non dovrà mai essere inferiore a gradi 5 dell'alcoolometro centesimale.

Come pure non si ammettono a scarico l'alcool e l'acquavite che segnino gradi non corrispondenti a quelli riconosciuti all'atto dell'immissione in deposito.

Art. 24. Dove per mancanza di fattorie e di case coloniche nelle campagne fa d'uopo introdurre nei Comuni chiusi i prodotti dell'agricoltura, l'Intendente di Finanza potrà permetterne l'introduzione per deposito sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) Il proprietario sarà personalmente tenuto al pagamento del dazio per tutti i prodotti delle sue terre che introduce nel Comune per deposito, senza prestare altra cauzione ove sia riconosciuto sufficientemente solvibile;

b) I prodotti saranno all'ufficio daziario verificati ed annotati a carico del proprietario, rilasciando a questo un'apposita bolletta;

c) I prodotti che si riesportano si presentano allo stesso ufficio daziario cui furono dichiarati e presentati all'introduzione, il quale ne verifica la qualità e la quantità, e fa corrispondente annotazione di scarico tanto sul registro partitario, quanto a tergo della bolletta tenuta dal proprietario;

d) Entro un anno dalla introduzione il proprietario paga il dazio dei prodotti che non sono usciti dal Comune, e restituisce la bolletta rilasciatagli per l'introduzione.

Trattandosi di Comuni nei quali per consuetudine locale le uve vengono pigiate per far vino, e le olive infrante per trarne olio in appositi fabbricati situati all'interno della cinta daziaria, tanto le uve che le olive all'atto della introduzione loro saranno pesate, e l'ufficio daziario, prendendone nota, rilascerà a ciascun proprietario un conto speciale, nel quale saranno registrate anche tutte le successive quantità sino alla fine del raccolto.

Un incaricato dell'Intendente di Finanza assistito da un Consigliere destinato dal Municipio annualmente durante il raccolto delle uve e delle olive, accerterà la proporzione secondo le quali il mosto o il vino risulta a fronte del peso delle uve, e l'olio a fronte del peso delle olive, e sulla base di tale accertamento, fatta deduzione del cinque per cento per le feccie che lascia l'olio e del dieci per cento per quelle che lascia il vino,

nel depurarsi si calcolerà per ciascun proprietario la quantità di vino e di olio di cui dovrà rispondere per il pagamento del dazio; gli si rilascerà all'uopo una nuova bolletta, sulla quale saranno discaricate le quantità di vino o di olio che estrarrà dal Comune, a termini del successivo art. 27 e seguenti.

Art. 25. Dove per le condizioni speciali dell'industria e del commercio sono stabiliti grandi depositi d'olii, questi saranno considerati come magazzini privati, e qualora la dichiarazione d'immissione sia fatta dal proprietario del deposito o dal suo rappresentante, non si richiederà che la garanzia personale di questi, ove sia riconosciuta sufficiente, dispensandoli anche dalla doppia chiave e dal permesso ed intervento degli Agenti daziari per entrarvi.

Per le olive, sieno esse raccolte entro la cinta daziaria, o vi sieno introdotte da fuori, se sono destinate a far olio da passarsi in deposito, si soprassederà dalla riscossione del dazio, purchè si presenti dichiarazione corrispondente all'ufficio daziario all'epoca del raccolto per le prime ed all'atto dell'introduzione entro la cinta per le altre, e il proprietario si obblighi personalmente, come è detto nel precedente articolo.

Tale personale responsabilità cesserà quando si presenti all'ufficio daziario la prova della consegna dell'olio al deposito subentrando in tal caso la malleveria del titolare del deposito medesimo.

Scorsi però sei mesi senza che sia stata prodotta all'ufficio daziario la prova dell'introduzione in deposito dell'olio prodotto da dette olive, se ne dovrà pagare il dazio.

Art. 26. L'Amministrazione militare che istituisce nei Comuni chiusi depositi di generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa, può introdurli nei magazzini proprii senza prestar cauzione, pagando il dazio dovuto pei generi consumati nel Comune ad ogni trimestre sotto l'osservanza di quelle particolari discipline che saranno adottate dal Ministero delle Finanze di concerto con quello della Guerra.

Da simili eccezionali concessioni sono esclusi i fornitori militari.

Queste discipline sono valevoli anche pel caso che i dazi siano riscossi dai Comuni o da appaltatori.

CAPO IV.

Restituzione del dazio.

Art. 27. Il dazio pagato pei generi che si esportano all'estero, per l'uva, mosto, vino, olive e olio che si fanno uscire da Comuni chiusi non abbonati, viene restituito alle seguenti condizioni.

Tanto per l'esportazione all'estero che per la semplice uscita da Comune chiuso dovrà esibirsi la bolletta, dalla quale risulti l'introduzione del genere ed il pagamento del dazio.

Ciò non potrà ammettersi se non fra due anni dalla data della bolletta; l'Intendente di Finanza però potrà accordare delle proroghe fino ad un altro anno.

Se tutto il genere indicato nella bolletta di pagamento viene esportat

l'ufficio daziario la ritira. Se invece se ne esporta solamente una parte, l'ufficio daziario fa sulla bolletta corrispondente annotazione di diffalco e la restituisce al producente.

Per ottenere il diffalco o la restituzione del dazio, ove si tratti di vino, è d'uopo che la quantità non sia minore di un ettolitro; ove si tratti di olio, non sia minore di mezzo quintale; per ogni altro genere il dazio governativo non sia minore di lire dieci.

Gli spiriti e l'acquavite debbono segnare non meno di 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac.

Il vino dovrà avere una forza alcoolica superiore a cinque gradi centesimali.

Non si accorda restituzione pel vinello, pel mezzo vino, per la posca e per l'agresto.

Art. 28. Se il genere è diretto all'estero, l'esportante dichiara all'ufficio daziario la dogana per la quale deve uscire, ed il tempo entro il quale seguirà la esportazione.

L'ufficio daziario, verificati i generi ed applicati i suggelli o bolli a piombo, dà la bolletta di spedizione al confine. La dogana, accertatasi della identità del carico, della incolumità di essi suggelli, della reale esistenza dei generi in perfetta corrispondenza coi documenti di accompagnamento, e della effettiva uscita dei generi medesimi dal territorio dello Stato dà corrispondente attestazione ossia certificato di scarico, all'appoggio del quale la Intendenza di Finanza od il Municipio fanno restituire il dazio, secondo che la riscossione è fatta dal Governo o da un suo appaltatore, oppure è stata assunta dal Comune.

Se poi il genere non è diretto all'estero, ma solamente fuori del Comune chiuso, previe le opportune verifiche e constatatane l'uscita mediante scorta, ove non emergano eccezioni, il dazio viene restituito dallo stesso ufficio daziario per cui se ne fece l'introduzione.

Art. 29. Saranno ammessi ad ottenere la restituzione del dazio:

a) La persona stessa a cui nome seguì l'introduzione entro il Comune chiuso;

b) Il suo procuratore (se impedito), il successore (se trapassato), ove giustifichi la sua qualità all'atto dell'esportazione o dell'uscita;

c) Chi abbia dall'introduttore acquistato il genere, purchè la cessione sia stata regolarmente notificata all'Amministrazione daziaria.

CAPO V.

Introduzioni temporarie.

Art. 30. È permesso introdurre temporariamente nei Comuni chiusi animali bovini, ovini e porcini per allevamento, per pascolo, per lavoro, anche per venderli a fiere o mercati, e farli risortire senza pagamento di dazio, osservando le prescrizioni che saranno stabilite nell'istruzione per ciò che concerne la cauzione, l'introduzione, la circolazione, la notifica dei parti, la bollatura degli animali, il termine e l'accertamento dell'uscita.

Eguale agevolezza vien concessa al risone, ossia riso ancora vestito d buccia, che s'introduce per essere sottoposto alla pilatura, e che s esporta poi brillato.

Potrà del pari, sotto l'osservanza di opportune cautele e prescrizioni permettersi quelle altre introduzioni temporarie, che per le condizioni economiche o topografiche locali fossero riputate necessarie.

CAPO VI.

Produzioni entro la linea daziaria.

ART. **31**. Per i parti degli animali soggetti a dazio, esistenti ne Comuni chiusi, dovranno osservarsi le prescrizioni fissate per le besti temporariamente introdotte.

ART. **32**. Per le uve ed olive prodotte entro la linea daziaria, ne dovr essere dichiarata la quantità presuntiva un mese prima del raccolt all'ufficio daziario.

Entro tre giorni dal raccolto dovrà essere presentata una nuova dichia razione della quantità effettiva all'ufficio stesso, che la verificherà liquiderà il dazio da pagarsi entro un mese, se il genere deve passar in consumazione entro la linea daziaria del Comune.

Al prodotto di tali uve ed olive sarà applicabile il disposto degli art coli 24 e 25.

ART. **33**. Per le farine che si ottengono dalla macinazione dei gran in molini giacenti entro l'àmbito daziario d'un Comune chiuso, il dazi deve pagarsi al momento della immissione dei grani nei molini stess

Non è però necessario che l'ufficio di riscossione sia sempre situat entro il molino, nè che vi sia attiguo, nè in prossimità del medesim ma a tale effetto potrà servire quell'ufficio che verrà designato da l'Autorità daziaria.

Si potranno produrre senza pagamento di dazio, sotto l'osservanza speciali discipline, le farine destinate alla consumazione in altri Comun

TITOLO SECONDO

COMUNI APERTI

ART. **34**. Nei Comuni aperti e nelle porzioni di Comuni chiusi al fuori del recinto daziario, in cui si comprendono i porti di mare, i da si riscuotono nella misura stabilita dalla tariffa secondo la classe a c il Comune appartiene.

La facilitazione accordata in detta tariffa al vinello, mezzo vino, pos o agresto non avrà luogo se non quando il liquido venduto a minu avrà una forza alcoolica inferiore a cinque gradi centesimali.

ART. **35**. Nei Comuni aperti gli uffici daziari sono stabiliti secon l'importanza della riscossione dall'Intendente di Finanza.

ART. **36**. Chiunque voglia intraprendere nei Comuni aperti la vendi al minuto di generi soggetti a dazio, o lo spaccio di carni, od istitui

ın macello di animali colpiti da dazio, deve farne la denuncia scritta ılmeno trenta giorni prima all'ufficio daziario, indicando:

1° Il cognome e nome di colui che vuole esercitare la vendita al ninuto, o la macellazione;

2° La specie della vendita o del macello;

3° Il Comune, la via ed il numero della casa ove vuolsi attivare la rendita o il macello;

4° I locali che vi saranno destinati e quelli coi quali sono in comuıicazione, colla dichiarazione di sottoporsi alle condizioni imposte pei ocali ove si fa la vendita o macello ed all'obbligo di ridurveli, se non i trovino in tali condizioni;

5° Gli attrezzi, utensili e recipienti da adoperarsi, e per ciascuno li questi ultimi anche la capacità;

6° Il giorno dell'apertura dell'esercizio.

La stessa dichiarazione deve essere presentata ogni qualvolta l'eserizio viene trasferito da un locale in un altro, aggiungendo in questo aso l'indicazione dell'esercizio che va a chiudersi.

I venditori avventizi di generi soggetti a dazio nei mercati, prima di ccupare il posto pel loro spaccio, debbono fare la medesima dichiaraione, ommettendo le indicazioni di cui ai numeri 4 e 5. Tale dichiaraione deve essere fatta anche per le rivendite sui legni galleggianti nei orti di mare.

In prova dell'adempimento di questo obbligo l'ufficio dà corrisponente attestazione e permesso d'esercizio.

Art. 37. I locali di vendita e di macello non possono aver comunicaone interna con altri edifici e case di abitazione non inservienti allo esso uso, ed ove ne abbiano, gli esercenti sono obbligati a chiuderle.

Debbono avere le porte d'ingresso sulle strade pubbliche, ed ove ne biano in altri siti, debbono essere parimenti chiuse.

Le stanze aggregate ai locali di vendita con interna comunicazione no considerate come continuazione dei locali stessi.

Questi debbono essere esaminati dagli Agenti daziari, che attestano in posito processo verbale lo stato in cui si trovano.

Nello stesso processo verbale si descrivono le opere bisognevoli per durli nelle prescritte condizioni, e si assegna il termine entro cui l'esernte deve eseguirle a sue spese.

Trascorso questo termine senza che siano eseguite e senza reclamo, Amministrazione daziaria sospende la vendita e ne ritira il permesso.

Dopo eseguita la verificazione, volendosi fare delle variazioni nel locale, gli attrezzi, utensili, ecc., o volendosi chiudere l'esercizio, ovvero ssare o sospendere la vendita di qualcuno dei generi tassati, devesi esentare dichiarazione scritta almeno otto giorni prima.

Sulla porta d'ingresso deve tenersi affissa la indicazione della specie ll'esercizio.

Nelle cantine annesse a vendite al minuto di vino non possono esservi pozzi, nè serbatoi o vasi d'acqua.

Art. 38. Prima d'introdurre nell'esercizio generi o animali da macello ggetti a dazio, si deve dichiarare all'ufficio daziario:

1° Il cognome e il nome dell'esercente;

2° La qualità e quantità dei generi da introdursi, ovvero la quali ed il numero delle bestie;

3° L'esercizio, il giorno e l'ora in cui seguirà l'introduzione; e rel tivamente alle bestie per le quali si vuol fare riserva di destinare carni in tutto o in parte alla introduzione in altri esercizi, o in alt Comuni, deve pure indicarsi la quantità per la quale si fa tale riserv

La stessa dichiarazione devono presentare i venditori avventizi generi soggetti a dazio sulle fiere, sui mercati e simili, prima di comi ciare lo spaccio.

Questa dichiarazione dei venditori sulle fiere, o nelle barche, tie pur luogo della denuncia prescritta dall'art. 36.

I particolari dichiarano la macellazione degli animali bovini, porci ed ovini prima di eseguirla.

Art. 39. Presentata la dichiarazione, l'ufficio procede alla liquidazio del dazio, e fattane la riscossione dà al dichiarante la bolletta di pag mento in cui sono riportate la data e l'ora della emissione, tutte indicazioni della dichiarazione e la somma pagata.

Nessuna introduzione può farsi nell'esercizio di generi o animali so getti a dazio, senza che siano accompagnati dalla bolletta.

Le bollette devono essere conservate fino a che esiste il genere ne l'esercizio.

Art. 40. Le bestie, prima della macellazione debbono essere contr segnate dagli Agenti daziari.

Quando gli animali o le carni soggette a dazio, da introdursi nei loc di vendita in quantità non minore di mezza bestia, portano i bolli p scritti e vi sieno immessi entro tre giorni, il pagamento del nuovo da dà diritto al rimborso di quello già soddisfatto per la macellazione favore dell'esercente nel Comune istesso ove l'ha pagata a carico d l'altro Comune nel quale avvenne la macellazione.

L'ufficio daziario procede allora giusta l'ultimo alinea dell'art. 10

Non viene però bonificata la tassa di macellazione per le carni p cine macellate da particolari per uso proprio, e che vengono introdo negli esercizi di vendita dei Comuni aperti.

Speciali discipline potranno stabilirsi per le carni che si portano ne ghiacciaie poste fuori del locale d'esercizio, per poi introdurle nel m desimo senza un nuovo pagamento di dazio.

Art. 41. Gli Agenti daziari possono verificare generi dichiarati momento dell'introduzione negli esercizi, ed eseguire verificazioni s tuarie per constatare se i generi esistenti, tenuto conto dello smer avvenuto, corrispondono con quelli pei quali secondo le bollette è st pagato il dazio.

Essi ritirano le bollette relative ai generi già smerciati, e ne fan annotazione sui registri.

Art. 42. Il Ministero potrà dispensare in tutto od in parte dalle dis pline portate dai precedenti articoli coloro che vendono al minuto vi prodotto dall'uva dei propri fondi, non mai però esimerli dall'obbli della dichiarazione, nè dal pagamento dell'intiero dazio.

Art. 43. Gli esercenti o le singole classi di esercenti possono abbuonarsi pel pagamento dei dazi mediante canone annuo.

L'abbuonamento vale soltanto per quella determinata specie di generi smerciati nel locale convenuto, e pel tempo stabilito nel relativo contratto.

Per le bestie macellate in un esercizio abbuonato non vi ha luogo a restituzione di tassa, quantunque introdotte in altro Comune od esercizio.

L'esercente abbuonato non è dispensato che dall'obbligo della riduzione dei locali e dalle dichiarazioni preventive alla introduzione dei generi nell'esercizio, nel quale può fare ogni variazione.

Art. 44. In quei Comuni che da chiusi vengono dichiarati aperti, nel giorno in cui si attua il nuovo metodo di riscossione, debbono i venditori di generi soggetti a dazio presentare all'ufficio daziario una dichiarazione conforme a quella prescritta dall'art. 38, nella quale inoltre si indicherà la quantità dei generi che si trovano esistenti nei locali di esercizio e magazzini annessivi, presentando le corrispondenti bollette di dazio pagato per conto dello Stato.

Gli Agenti daziari verificano tali generi e in apposito verbale ne descrivono la qualità e quantità, e per quelli, riguardo ai quali non fosse provato il pagamento del dazio, viene liquidato per essere pagato entro quindici giorni.

Gli esercenti debbono inoltre presentare la denuncia dell' esercizio secondo l'art. 36.

TITOLO TERZO

VIGILANZA

Art. 45. Nelle mura, bastioni, caseggiati ed altro che formano la linea daziaria è vietato di fare aperture, lo scavare acquedotti che passino sotto la linea stessa, il danneggiare o smuovere le barriere od i segnali, l'appoggiarvi qualsiasi oggetto che ne faciliti la scalata, od il salirvi, e l'introdursi nei fossati, o depositarvi o trasportarvi generi, senza permesso degli Agenti daziari.

Art. 46. Entro la zona di vigilanza intorno alla linea daziaria è vietato, senza il permesso dell'Autorità governativa, che sarà necessario anche nel caso che il Comune sia abbuonato, l'erigere fabbricati, fare piantagioni, rialzamenti e simili opere che favoriscano le frodi, e le rendano difficile la sorveglianza.

È vietato del pari il depositarvi od ammassarvi generi, senza il permesso dell'Autorità daziaria, ad accezione dei prodotti del suolo.

Art. 47. Nei Comuni aperti non si possono dagli esercenti, o per loro conto tenere generi o animali soggetti a dazio in locali distanti meno di 500 metri in linea retta dall'esercizio (macello o spaccio), senza averne pagata prima la tassa od ottenuto il permesso dall'ufficio daziario.

A questi oggetti e locali sono applicate le disposizioni del precedente titolo II.

Art. 48. Ove un Comune chiuso abbia assunto per abbuonamento la

riscossione dei dazi governativi di consumo anche in Comuni aperti contermini, non si potranno in questo stabilire depositi di generi o di animali soggetti a dazio, senza una previa dichiarazione all'Autorità daziaria.

Tali depositi dovranno essere situati a distanza non minore di 500 metri dalla linea daziaria del Comune chiuso. Questa distanza potrà però essere diminuita coll'assenso dell'Autorità daziaria.

I locali a tal uso dovranno essere ridotti come quelli degli esercizi di vendita o di macello; non aver cioè comunicazioni interne con altri edifizi o case di abitazione, e dove ne abbiano, l'Autorità daziaria potrà prescrivere che vengano chiuse.

I proprietari o titolari di tali depositi dovranno tenere un apposito registro in cui si annotino in modo chiaro tutte e singole le partite di generi o di animali soggetti a dazio, che volta per volta vi si introducono o che se ne estraggono, e dovranno permettere l'ingresso nei medesimi agli Agenti daziari, sempre quando ne siano richiesti nelle ore di giorno, e rendere loro ostensivo il registro, il conto e tutti i generi e gli animali tenuti in essi locali.

Art. 49. Sono compresi nei locali soggetti a particolare vigilanza:

a) Nei Comuni chiusi:

1° I locali addetti al deposito di generi soggetti a dazio, e in cui si tengono animali o generi introdotti temporariamente;

2° I molini situati entro l'àmbito daziario ed i locali annessivi, e così pure le pile da riso;

3° I fondi in cui si producono uve od olive.

4° I recinti delle stazioni ferroviarie site dentro la linea daziaria.

b) Nei Comuni aperti:

1° I locali in cui si tengono generi ed animali soggetti a dazio;

2° Le ghiacciaie a qualunque distanza, in cui si conservino le carni;

3° L'abitazione degli esercenti quando sia in comunicazione immediata coll'esercizio, ovvero, se essendone divisa, vi si conservino generi soggetti a dazio.

TITOLO QUARTO

CONTRAVVENZIONI

Art. 50. Le pene comminate per le frodi e contravvenzioni sono applicabili a ciascun autore.

Nei casi di frodi o attentati di frode si applicano agli assicuratori le pene comminate pegli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da dieci lire a lire cinquecento.

Art. 51. Nei casi di connivenza i proprietari e conduttori dei generi sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti, e così pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.

Art. 52. Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto da tre giorni a tre mesi, estensibile a sei mesi pei recidivi.

Art. 53. Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le
lterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli Agenti della
orza pubblica, non esentano i contravventori dal pagamento delle multe
ndicate negli art. 11 del luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866, n° 3018,
21 della legge 2 luglio 1864, n° 1827.

Art. 54. Prima che il giudice competente pronunci definitivamente,
l contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà conside-
ata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei
imiti del massimo e del minimo sia fatta dall'Amministrazione daziaria.

Dove la riscossione dei dazi di consumo è fatta dal Governo o ceduta
la questo in appalto, se il massimo non supera lire duemila deciderà
'Intendente di Finanza della Provincia. Se supera le lire duemila l'Inten-
lente deciderà secondo il parere del Consiglio di Prefettura della Pro-
incia nella quale si è contravvenuto alla legge.

Se l'Intendente è d'avviso contrario, o, se la multa supera le lire 4000,
necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Dove invece la riscossione è fatta dal Comune, la decisione ammini-
trativa verrà pronunciata senza che sia dato di eccedere il massimo
lella pena e sotto l'osservanza della legge e del presente Regolamento,
enza limite di somma, dall'Autorità municipale.

Verificandosi associazioni di frodatori o frode assicurata, la decisione
leve essere rimessa al giudice ordinario.

Art. 55. Se la contravvenzione daziaria è talmente connessa con
ltro reato qualunque, che la prova dell' una sia prova dell'altro, la
ausa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio
ul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contrav-
enzione.

Art. 56. Gli Agenti daziari non possono arrestare i contravventori
he in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione
ia accompagnata da alcun reato punito dalla legge con pena corporale,
nel caso che il contravventore sia estero e non dia cauzione.

Art. 57. Gli Agenti debbono condurre i contravventori e i generi sor-
resi all'ufficio daziario od alla Pretura mandamentale più vicina, per
a compilazione del processo verbale.

La restituzione degli oggetti sequestrati può accordarsi sotto le con-
izioni prescritte dall'ultimo alinea dell'art. 22 della legge 3 luglio 1864,
° 1827.

Non saranno consegnati i generi quando sia necessario ritenerli per
istruzione del processo verbale, e quando non basti a questo scopo il
relevamento d'un campione.

Se i generi sono soggetti a deperimento, e la loro custodia è difficile
dispendiosa, o se il proprietario non si presenta, l'ufficio può venderli
l'incanto col permesso ed intervento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 58. L'ufficio dove furono portati i generi e condotti i contrav-
entori deve compilare immediatamente il processo verbale.

Nel processo si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità
egli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni
ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le

circostanze di luogo e di tempo, le qualità, le quantità ed il valore dei generi in contravvenzione; gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione, e la dichiarazione dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato.

Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto d'averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 59. Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevato il dazio e le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa delle guardie daziarie, e l'altro terzo sarà ripartito fra il capo dell'uffizio nel quale si è fatto il processo verbale, e colui che avrà avuto la direzione degli scopritori della contravvenzione.

Quando lo scopritore fosse uno solo, ovvero non vi fosse un dirigente allora quest'ultimo terzo spetta per intiero al summenzionato capo di uffizio.

TITOLO QUINTO

RISCOSSIONE DIRETTA DELLO STATO

Art. 60. Dove la riscossione dei dazi di consumo spettanti allo Stato ed ai Comuni è assunta dal Governo, l'amministrazione viene affidata all'Intendente di Finanza.

Vegliano anche i Municipi, perchè non si commettano frodi od abusi, e possono richiedere opportuni provvedimenti.

Art. 61. Con Decreto Reale saranno approvati gli organici per gli uffici di percezione e per gli Agenti di vigilanza, fissando il numero del personale, gli stipendi, gli assegni per le spese e le discipline.

Intanto le discipline e pene stabilite dall'art. 67 del Regolamento sul personale delle dogane, sancito col Reale Decreto 26 dicembre 1869, nº 5416, sono applicabili per analogia anche agli impiegati del dazio consumo.

Presso l'Agente contabile principale si concentreranno tutti gli introiti daziari, e dal medesimo, sopra ordine dell'Intendente di Finanza, si pagheranno tutte le spese per la riscossione, vigilanza ed amministrazione dei dazi, tanto fisse che eventuali, di personale, d'uffizio e d'ogni altra specie.

Alla Giunta municipale è riservato anche il controllo su tutte le spese.

Art. 62. Qualora i Comuni riscuotano i dazi di consumo, e vengano assunti dal Governo o dal medesimo appaltati, devono gli uffizi, mobili, attrezzi e simili, se la nuova Amministrazione li giudicherà servibili e necessari, esserle ceduti, dopo inventario ed estimazione del loro valore nello stato in cui si trovano; pei fabbricati sarà stabilito il fitto da attribuirvisi.

Tanto il valore delle cose mobili, quanto i fitti saranno determinati a mezzo di due periti, scelti l'uno dall' Intendente di Finanza, l'altro dal Comune, ed in caso di discrepanza, da un terzo eletto di comune accordo.

Del pari passano a carico del Governo gl' impiegati ed altri Agenti addetti esclusivamente al servizio dei dazi di consumo comunali, secondo gli organici regolarmente approvati ed attuati, conservando il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio senza loro colpa, la pensione che secondo le vigenti disposizioni può loro spettare.

Dal giorno in cui gli impiegati sono assunti dal Governo, diventano impiegati governativi, ed essi, le loro vedove e figli sono trattati, anche per ciò che concerne la pensione, come gli impiegati dello Stato.

La pensione sarà ripartita a carico del Comune e dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi che il Comune e lo Stato abbia corrisposto all' impiegato.

Art. **63.** Gli introiti dei dazi di consumo debbono annotarsi nei registri di percezione, distinguendo quelli di spettanza dello Stato dagli altri del Comune.

L'Agente contabile principale versa ogni dieci giorni nella cassa comunale quattro quinti degli introiti di spettanza del Comune. Il rimanente, dopo pagate le spese, giusta il precedente articolo 61, lo versa nella Tesoreria dello Stato.

Per ogni Comune è tenuto presso l' Intendenza un registro il quale dimostri:

1° Gli introiti che si sono fatti, colla distinta delle somme spettanti allo Stato, e di quelle del Comune;

2° Tutte le spese di amministrazione, riscossione, vigilanza, rimborsi e simili;

3° Le somme versate, colla distinta di quelle nella cassa comunale, e delle altre nella Tesoreria dello Stato;

4° Le quote di provento e di spesa spettanti al Governo e quelle del Comune;

5° Le restanze di credito o di debito del Comune.

Alla fine di ogni mese, riassumendo gli elementi presentati da questo registro, viene fatto un conto generale in doppio originale di introito ed esito, il quale dimostri le differenze di credito o debito del Comune.

Un esemplare di detto conto è trasmesso al Municipio, il quale può richiedere ogni ulteriore schiarimento o notizia, e deve accettarlo o respingerlo.

Se le conclusioni del conto sono accettate dal Municipio, le differenze che esso presenta, vengono pareggiate col far versare dall'Agente contabile principale, nella Tesoreria dello Stato, quella parte di introiti di spettanza comunale, che corrisponde alle somme, di cui il Municipio fosse risultato debitore per ispese, o versando nella cassa comunale la somma di cui fosse invece risultato creditore.

Ove il Municipio non accetti le conclusioni del conto, può ricorrere al Ministro delle Finanze, che ne decide.

Art. **64.** Qualora il Comune sia rimasto in debito verso lo Stato per canone daziario di abbuonamento, il contabile, secondo gli ordini dell' In-

tendente di Finanza, verserà nella Tesoreria provinciale anche i proventi ricavati dalle addizionali e dai dazi puramente comunali.

Nella relativa quietanza di Tesoreria sarà espressamente indicato che il versamento viene fatto dal contabile a nome ed in isconto del debito del Comune.

Art. 65. Venendo la riscossione dei dazi riassunta dal Comune, si riconsegnano a questo, nei modi stabiliti per la consegna, i locali presi in affitto, e gli altri oggetti ricevuti, calcolando nelle spese da dividersi col Comune gli importi che si dovessero rifondere per deprezzamento di tali effetti, e ripartendo con esso nelle medesime proporzioni il maggior valore che nella riconsegna fosse a questi attribuito.

TITOLO SESTO

ABBUONAMENTO DI COMUNI E CONSORZI

Art. 66. I Comuni e Consorzi abbuonati provvedono alla gestione daziaria secondo la legge ed il presente Regolamento, ed esercitano tutte le facoltà in tale materia attribuite all'Intendente di Finanza ed al Ministero delle Finanze.

Art. 67 (1). « La formazione dei Consorzi volontari di Comuni aperti « per l'abbuonamento alla riscossione dei dazi di consumo governativi « non può farsi che fra Comuni contermini in continuazione corografica, « e sarà approvata dal Prefetto della Provincia, sentito l'Intendente di « Finanza.

« I Comuni consorziati saranno solidariamente obbligati al pagamento « del canone complessivo d'abbuonamento attribuito al consorzio intiero.

« Il Prefetto determina quale dei Comuni componenti il Consorzio abbia « ad assumere la rappresentanza dell'intero Consorzio per l'abbuona- « mento ai dazi di consumo ».

Art. 68. Qualora il Governo riscuota i dazi di consumo, e questi vengano assunti dal Comune, gli può cedere gli uffici, mobili, attrezzi e simili che servono a tale uso, nei modi stabiliti dall'art. 62.

I funzionari, gl'impiegati e salariati governativi, addetti alla riscossione dei dazi di consumo, passano parimenti al Comune, a norma delle regole prescritte pel passaggio degl'impiegati dal Comune al Governo.

Non avranno però essi e le loro vedove e figli a ricevere una pensione inferiore a quella che loro avrebbe corrisposto lo Stato, se gl'impiegati fossero rimasti al servizio governativo e nel posto che occupavano al momento del passaggio.

Art. 69. I Comuni chiusi abbuonati sostengono, del proprio, tutte le spese per la manutenzione della linea daziaria, delle barriere e simili, ad eccezione delle mura in difesa militare dello Stato, cui provvede l'Amministrazione della guerra.

---

(1) L'art. 67 venne modificato col R. Decreto 2 luglio 1875 (Vedasi il detto R. Decreto, più sotto, al n. 57).

Art. 70. I Comuni chiusi abbuonati, che intendono applicare alle proprie guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative e regolamentarie vigenti per le guardie doganali del Regno, dovranno adottare un apposito Regolamento organico e disciplinare col procedimento stabilito dalla vigente legge sulla Amministrazione comunale.

Adottandosi pene da pronunciarsi dal Consiglio di disciplina, dovrà provvedersi anche alla formazione di questo, le cui deliberazioni saranno approvate dal Prefetto.

L'incorporazione nelle compagnie di disciplina dovrà essere approvata dal Ministero dell'Interno.

Art. 71. Il Comune chiuso che forma la base dell'aggregazione di Comuni contermini per la riscossione dei dazi di consumo, è il solo responsabile verso il Governo agli effetti dell'abbuonamento per tutti i Comuni aggregati. Nel Decreto Reale di approvazione dell'aggregazione ne saranno stabilite le altre condizioni.

Art. 72 (1). « Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme « dovute, tanto a conto del debito arretrato che del canone corrente, « l'Intendente di Finanza emette l'ingiunzione da vidimarsi dal Pretore « pel pagamento entro il termine di quindici giorni, e diffiderà il Comune, « od il Consorzio, che non solamente incorre nell'interesse di mora del « 6 per cento all'anno per le rate scadute, o che si lasciassero scadere « insolute, ma che dopo trascorso il termine suddetto incorrerà senz'altro « nella caducità del contratto di abbuonamento, previo soltanto l'annunzio « per fissarne il giorno ».

Art. 73. Cessando un Comune chiuso dall'abbuonamento, riconsegna al Governo i locali e gli effetti ricevuti, rifondendosi reciprocamente l'Amministrazione finanziaria e quella comunale delle differenze fra il valore di stima della consegna e quello della riconsegna, giusta l'art. 65.

TITOLO SETTIMO

APPALTI

Art. 74. Il nome degli appaltatori e dei loro Agenti deve essere pubblicato nell'albo dei Comuni nei quali abbiano ad esercitare le loro funzioni, prima che le assumano, e gli agenti debbono inoltre essere muniti di una patente rilasciata dall'Intendente di Finanza colla vidimazione del Prefetto della Provincia.

Art. 75. Qualora il Governo, dopo tolta ai Comuni la riscossione dei dazi, la cedesse ad appalto, gli impiegati e gli Agenti addetti a tale riscossione, addivenuti impiegati od Agenti governativi, passeranno temporariamente al servizio dell'appaltatore, il quale dovrà loro corrispondere del proprio in nome e per conto dello Stato e per tutta la durata dell'appalto, fino a che non ricevessero dal Governo altra destinazione, emolumenti non minori di quelli che loro competono al momento del passaggio, secondo i rispettivi Regolamenti organici.

(1) Modificato l'art. 72 del R. Decreto 2 luglio 1875 (Ved. n. 57).

Art. 76. I detti impiegati ed Agenti, anche dopo il loro passaggio allo appalto, conservano il carattere, i diritti ed i doveri di impiegati dello Stato in attività di servizio, ed avranno anche diritto alla pensione di riposo a sensi di legge, purchè corrispondano all'erario nazionale, sugli stipendi di cui godono al momento in cui sono passati al servizio temporaneo dell'appaltatore, le ritenute cui vanno soggetti gli impiegati del Governo.

Ogni loro promozione dovrà essere approvata dal Ministero delle Finanze con Decreto da registrarsi alla Corte dei Conti.

Agli impiegati assunti in servizio dell'appaltatore si potranno dal medesimo applicare per analogia le punizioni disciplinari, di cui al precedente art. 61.

L'appaltatore però non avrà facoltà di rimuoverli dall'uffizio, se non per gravi motivi e col previo assenso del Ministero, il quale determinerà pure, a termini dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1864, n° 1731, se l'impiegato dispensato conservi il diritto alla pensione di riposo.

Art. 77. L'appaltatore riscuoterà anche le addizionali e dazi comunali in base alle relative tariffe debitamente deliberate, approvate e pubblicate.

In quanto alle spese, ai versamenti ed alla contabilità degli introiti, si atterrà alle disposizioni del precedente art. 63, colla sola differenza, che in luogo di versare la parte spettante allo Stato nella Tesoreria, paga le rate mensili di canone alle fissate scadenze.

In quanto alle spese da dividersi col Comune, saranno escluse tutte quelle che non siano state previamente approvate dall'Intendente di Finanza.

Al Comune spetta pure di vigilare sulla gestione dell'appaltatore per ciò che concerne gli introiti delle addizionali e dazi comunali e le spese.

Art. 78. Se il Comune ha lasciato del debito verso il Governo per precedente abbonamento, l'appaltatore dovrà ritenere, secondo le disposizioni dell'Intendente di Finanza, sugli introiti spettanti al Comune, le somme da versarsi invece nella Tesoreria dello Stato a sconto del debito del Comune stesso.

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 79. Contro l'operato degli Agenti daziari e le decisioni in materia di dazio di consumo si può ricorrere in sede amministrativa.

Se s'invoca qualche modificazione al Regolamento locale sui dazi di consumo, il ricorso si rivolge al Consiglio comunale, e successivamente alla Deputazione provinciale, ed in ultima istanza al Ministero delle Finanze.

Se trattasi di Agenti od appaltatori comunali, si può presentare il gravame alla rispettiva Giunta municipale, e successivamente al Prefetto della Provincia ed al Ministero.

Se trattasi invece di Agenti od appaltatori del Governo, potranno i ricorsi essere rivolti all'Intendente di Finanza della Provincia, e in secondo grado al Ministero delle Finanze.

La decisione concernente dazi governativi è efficace anche per le corrispondenti addizionali comunali.

Tutto ciò senza pregiudizio della competenza dell'Autorità giudiziaria, n conformità dell'art. 84 del nuovo Codice di procedura civile.

Art. 80. Gli impiegati governativi già addetti al dazio di consumo, che si trovano al servizio dell'appalto generale al 31 dicembre 1870, passeranno al servizio dei Comuni in cui risiedevano al 31 agosto 1864, e questi assumono dal 1° di gennaio 1871 l'abbonamento alla riscossione dei dazi governativi.

Se poi il Governo assumesse direttamente, in tali Comuni, la riscossione dei dazi, i suddetti impiegati rientrerebbero di nuovo anche di fatto al servizio dello Stato, alle condizioni fissate nel Regio Decreto 28 agosto 1864, numero 1902.

Se, invece, in quei Comuni la riscossione dei dazi venisse appaltata, passeranno temporaneamente in servizio dell'appaltatore alle condizioni stabilite nei precedenti articoli.

Art. 81. Dove la riscossione dei dazi venisse assunta dal Governo, potrà fino all'attuazione dell'organico il Ministero delle Finanze istituire provvisoriamente uffici di percezione e Agenti di vigilanza, fissandone il personale, gli stipendi, gli assegni per le spese, le attribuzioni, e delegandone con provvisione ministeriale gli individui, ai quali sono pure applicabili le misure disciplinari di cui all'art. 61.

Art. 82. Saranno approvate dal Ministero delle Finanze le Istruzioni disciplinari per l'applicazione del presente Regolamento.

I Comuni potranno adottare speciali disposizioni regolamentarie per la riscossione dei dazi di esclusiva loro spettanza, ed anche pei dazi governativi, se ne hanno assunta la riscossione per abbuonamento.

Tali disposizioni però non potranno imporre vincoli maggiori di quelli portati dalla legge e dal presente Regolamento, nè esservi in alcun modo contrarie.

Visto d'ordine di S. M.

Quintino Sella.

N. 56.

Decreto Ministeriale 20 ottobre 1870, col quale sono approvate le istruzioni per l'applicazione del Regolamento generale sui Dazi Interni di Consumo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 82 del Regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvato con Regio Decreto del 25 agosto p. p., n° 5840;
Determina quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse Istruzioni per l'applicazione dell'anzidetto Regolamento, abrogandosi quelle del 10 dicembre 1866.

Dato a Firenze, addì 20 ottobre 1870.

Pel Ministro: BENNATI.

ISTRUZIONI

TITOLO PRIMO

COMUNI CHIUSI

CAPO I.

Introduzione dei generi.

ART. 1. *Orario per le operazioni daziarie.* — Gli uffici del dazio di consumo sono aperti dal sorgere al tramontare del sole; questo orario però può essere prolungato secondo le circostanze locali.

I generi presentati all'ufficio in ore non permesse vengono respinti; in casi eccezionali possono tenersi sotto custodia d'ufficio, e per alcuni generi l'Autorità daziaria può concederne l'introduzione anche in tempo di notte.

ART. 2. *Leggi e Tariffe a disposizione dei dichiaranti.* — In ogni ufficio daziario devesi tenere esposto a disposizione dei dichiaranti un esemplare della legge coll'annessavi tariffa dei dazi di consumo e del Regolamento con l'aggiunta di tutte le variarioni avvenute e di tutti gli schiarimenti dati.

ART. 3. *Ordine delle operazioni daziarie.* — Le operazioni daziarie vengono fatte secondo l'ordine della presentazione delle dichiarazioni.

Si faranno a preferenza quelle che riguardano generi spettanti ai viaggiatori, ai corrieri o trasportati dai convogli delle strade ferrate o dai piroscafi.

ART. 4. *Passaggio della linea daziaria.* — Fatte le debite richieste possono le vetture pubbliche e particolari, i carri ed ogni altro mezzo

di trasporto essere visitati prima di entrare nei Comuni chiusi, onde assicurarsi dell'esattezza della dichiarazione.

Sono esenti da visita gli equipaggi Reali delle Case regnanti, dei Diplomatici e degli Agenti consolari e delle persone di loro seguito.

La visita dei bagagli si fa quando per la forma di questi, o per altre speciali condizioni sorga dubbio che possano contenere generi soggetti a dazio di consumo.

Il bagaglio leggiero dei viaggiatori e tutto ciò che essi portano colle proprie mani deve visitarsi soltanto quando si abbiano fondati sospetti di frode.

Art. 5. *Scaricamento dei bastimenti e barche nei porti.* — Quando un bastimento approdato è ammesso a libera pratica nei porti di mare, e quando entrano barche nei porti dei Comuni chiusi, le operazioni doganali hanno la precedenza su quelle del dazio di consumo.

Se l'Amministrazione del dazio di consumo è condotta dallo Stato, la verificazione dei generi viene fatta contemporaneamente a quella doganale.

In caso diverso le merci soggette al regime doganale che siano pure sottoposte al dazio di consumo, non vengono rimesse agli Agenti daziari, se non dopo esaurite le pratiche doganali, ed in caso di contravvenzione, dopo pagati i diritti, le multe e spese.

Gli Agenti doganali debbono però dare agli Agenti daziari tutte le indicazioni che questi richiedessero nell'interesse del dazio di consumo, e devono permettere che stendano verbali di contravvenzione e rimettere loro i generi, dopo che sarà assicurato il pagamento di tutte le somme dovute per ragione doganale.

Qualora, invece, pei generi soggetti a dazio di consumo non occorrano pratiche doganali, gli Agenti daziari hanno facoltà di visitare i bastimenti in cui fossero riposti i generi, e di compiere tutto ciò che è prescritto pel dazio di consumo.

Art. 6. *Convogli delle strade ferrate.* — All'arrivo dei convogli nelle stazioni delle ferrovie collocate entro la linea daziaria si chiudono e si invigilano le uscite in modo da impedire ogni sottrazione di generi o bagagli dei viaggiatori.

Il conduttore del convoglio consegna all'ufficio daziario i documenti che si riferiscono a generi soggetti a tassa di consumo ed i bagagli contenuti nei carri (vagoni) della strada ferrata, destinati a rimanere nel Comune chiuso.

Si procede quindi immediatamente alla visita dei carri ed allo scaricamento dei bagagli, la cui visita e rilascio deve avere la preferenza sopra ogni altra operazione daziaria.

I generi soggetti a tassa vengono scaricati e passati nei magazzini a ciò destinati, per far luogo alle operazioni daziarie a misura che vengono presentate le dichiarazioni.

Venendo sorpresi all'uscita dello scalo generi colpiti da tassa non dichiarati o non muniti di bolletta di daziamento, si ritengono in frode.

Pel bagaglio dei viaggiatori si ritengono le regole stabilite pel passaggio della linea daziaria.

Art. 7. *Presentazione dei generi.* — I generi da introdursi nei Comuni, se si presentano ad un ufficio che non è competente a daziarli, vengono respinti. Se il daziarli spettasse all'ufficio posto nel centro del Comune, vi vengono scortati con *bolletta d'accompagnamento* (mod. n° 1), che si ritorna debitamente vidimata all'ufficio emittente.

Art. 8. *Dichiarazione.* — I generi che voglionsi introdurre nel Comune si annotano nello apposito *Registro delle dichiarazioni* (mod. n° 2).

Pei generi scortati da bollette doganali la dichiarazione si fa col produrre i relativi documenti, ed ove soltanto si tratti del deposito, o del transito, deve aggiungersi la verbale richiesta.

Si ommette la notazione nel registro delle dichiarazioni per le piccole partite dei generi, il cui dazio non eccede due lire.

Art. 9. *Verificazione daziaria.* — Verificatasi la qualità e quantità

dei generi, se ne nota il risultato nel *Registro delle dichiarazioni*, giusta la denominazione di tariffa, e le indicazioni del peso lordo e del netto, le dimensioni delle botti od altri recipienti, nei quali si trasportano i liquidi, vi si devono inscrivere in cifre e ripetere in lettere.

Le scritturazioni nel registro delle dichiarazioni devono essere compiute prima che si emetta la bolletta.

ART. 10. *Classificazione dei liquidi alcoolici e degli animali.* — Si classificano fra i *liquori* il rhum, l'arrac, tutti i liquidi alcoolici che hanno un aroma speciale, come l'acquavite di ciliege, di prune, di anice di ginepro, ecc., oppure che sono *dolcificati*, qualunque sia la parte dello zucchero aggiuntavi; tutti i rosolii e le acque spiritose profumate.

Si comprendono:

a) Fra i *buoi e manzi*, quelli che hanno perduti *sei* denti da latte che si considerano tali in commercio e sono atti al giogo;

b) Fra le *vacche*, anco le manzette che abbiano perduti *quattro* denti da latte, o si riconoscano pregne o abbiano partorito;

c) Fra i *tori* anche i civetti e manzetti che abbiano perduto più di *un* dente da latte, siano o non siano castrati, e non possono essere classificati fra i buoi e manzi;

d) Fra i *vitelli* maschi e femmine sopra l'anno, quelli che perdettero un dente da latte;

e) Fra i *vitelli* come sopra *sotto l'anno*, quelli che non perdettero alcun dente da latte.

Sono soggetti al dazio dei buoi e rispettivamente delle vacche i bufali e le bufale.

Si comprendono fra gli agnelli, capretti, pecore e capre anche i montoni ed i caproni.

Si considerano come *maiali piccoli da latte* quelli che non pesano più di 30 chilogrammi.

ART. 11. *Liquidazione e riscossione del dazio.* — Liquidati i diritti si scrive la *bolletta di sdaziamento* (mod. n° 3), che è consegnata al dichiarante dopo eseguito il pagamento del dazio.

Il contribuente può chiedere che gli si legga la bolletta, il cui numero progressivo viene contrapposto alla relativa partita nel *registro delle dichiarazioni.*

Lo scontrino unito alla bolletta, dopo che questa fu confrontata coi generi da introdursi e trovata regolare, viene deposto in una cassetta chiusa a chiave.

Per le piccole partite di generi, il cui dazio non eccede due lire, pei quali si ommette, giusta l'art. 8, l'annotazione nel registro di prima nota, si potrà pure dare, invece della bolletta n° 3, una bollettina speciale secondo l'annesso mod. 3 *bis*.

ART. 12. *Carichi voluminosi.* — I carichi voluminosi di generi da assoggettarsi a dazio e di cui non si potesse subito stabilire il peso *netto*, vengono descritti in apposita *licenza* (mod. n° 4) e dietro deposito della tassa ragguagliata sul peso *lordo*, o di corrispondente cauzione possono immettersi nel Comune, assegnandosi sulla licenza il tempo in cui i veicoli che li portavano debbono essere ricondotti all'ufficio per verificarne il peso, onde stabilire quello su cui è dovuto il dazio.

Questo tempo non può essere *maggiore di* 12 *ore*.

Compiuta l'operazione, viene al contribuente rilasciata la *bolletta di sdaziamento*, ritirando la licenza che si contrappone alla matrice, restituendoglisi la maggior somma depositata di cui l'ufficio ritira la ricevuta.

Non venendo i detti veicoli ricondotti entro lo stabilito termine all'ufficio, lo sdaziamento viene fatto sul peso lordo, facendosene analoga osservazione.

I carri, il cui peso fu in tal modo constatato, possono marcarsi a fuoco con cifre per la deduzione della tara dei generi daziabili in caso di nuova introduzione. L'uffizio deve di frequente ripesare questi carri e richiedere che ogni alterazione nella costruzione gli venga notificata.

Art. 13. *Marchio degli animali bovini.* — Gli animali bovini si marcano a fuoco dopo eseguito il pagamento del dazio.

Il bollo si appone sulla coscia e sulla spalla opposta, ed ai vitelli soltanto sulla mascella.

Art. 14. *Bolli e suggelli.* — Le forme dei bolli e dei suggelli per impedire le frodi sono stabilite con speciali disposizioni del Ministero delle Finanze.

Tali bolli e suggelli devono gelosamente custodirsi, chiudendoli la notte sotto doppia chiave.

Art. 15. *Introduzione di animali macellati per i quali fu già pagata la tassa.* — Per l'introduzione nel Comune chiuso di carni o bestie macellate nei Comuni aperti si trascrive nel *registro delle dichiarazioni:*

a) La data, il luogo d'emissione ed il numero della bolletta prodotta a provare che fu altrove pagata la tassa di macellazione;

b) Il numero e qualità delle bestie per cui fu emessa;

c) I bolli riscontrati.

Il dazio viene riscosso colle regole stabilite, e spetta alla parte il procurarsi la restituzione della tassa già pagata nel luogo della macellazione.

Art. 16. *Sdaziamento in tempo di notte.* — Gli uffici autorizzati a sdaziare generi in ore notturne trascrivono in un separato *registro delle dichiarazioni* (mod. n° 2) le operazioni di sdaziamento fatte nella notte, e le *bollette* che ne rilasciano debbono essere staccate da separato *libro* (mod. n° 3).

Questi sdaziamenti vengono fatti secondo le norme generali, e le somme introitate nella notte sono nella successiva mattina consegnate al Capo d'ufficio, che ne dà ricevuta a margine dell'ultima bolletta emessa nella notta.

Per le piccole partite di generi, il cui dazio non eccede due lire, si potrà applicare la speciale disposizione degli articoli 8 ed 11.

CAPO II.

Transito.

Art. 17. *Procedimento per l'introduzione in transito.* — I generi dichiarati per transito attraverso il Comune chiuso debbono essere esattamente riconosciuti nella *qualità e quantità, numero dei colli, o capo per capo*, e per l'alcool e l'acquavite debbesi far constare anche del grado di forza.

La descrizione si riporta nella *bolletta di transito* (mod. n° 5), la cui durata dev'essere proporzionata al solo tempo indispensabile

Art. 18. *Carichi voluminosi.* — I carichi voluminosi di generi, la di esatta verificazione riuscirebbe troppo incomoda alle parti, si fanno transitare sotto scorta, e la bolletta si rilascia coll'indicazione sommaria per *generi diversi.*

Se l'intiero carico può esser posto sotto suggello e vien prestata cauzione, non occorre scorta.

Art. 19. *Garanzia per le bollette in transito.* — Quando per qualsiasi motivo l'ufficio non può assegnare la scorta, il transito vien fatto sotto cauzione corrispondente al dazio dovuto pei generi da transitare.

La cauzione vien prestata con deposito in contanti, o con rendita dello Stato, ovvero con malleveria di persone, che il Capo dell'ufficio sotto la sua responsabilità riconosce solvibili.

Sono in qualunque caso dispensati dall'obbligo di dare malleveria:

1° Tutte le società autorizzate alla costruzione, od esercizio delle strade ferrate, o alla navigazione a vapore nei porti dello Stato;

2° Quelli che hanno vincolata a garenzia del dazio di consumo una rendita dello Stato non minore di lire 500;

3° Le merci che si trovano sotto cauzione doganale.

Art. 20. *Verificazione dell'ufficio d'uscita.* — Giunti i generi all'ufficio di uscita entro il termine stabilito, sono immediatamente verificati ne modi prescritti per l'introduzione.

Riscontrandosi differenze fra i generi e la bolletta, è redatto processo verbale in concorso del conduttore o del garante, e se l'uno o l'altro vi si rifiuta, si procede in concorso di un incaricato dell'Autorità giudiziaria ed in mancanza di questo di due testimoni.

Art. 21. *Attestazione d'uscita.* — Se dalla visita non risultano differenze in confronto *della bolletta di transito* ed il carico è semplicemente scortato, l'ufficio di uscita ne attesta il risultato sulla bolletta e la restituisce subito a mezzo della scorta all'ufficio che l'ha rilasciata il quale la contrappone alla matrice.

Se all'incontro fu prestata *cauzione*, la bolletta di transito si riunisce al *libro dei certificati di scarico* (mod. n° 6), da cui si stacca una bolletta che si rimette all'ufficio d'ingresso.

Al conduttore o a chi lo rappresenta è dato uno scontrino in prova dell'adempimento delle condizioni prescritte.

L'ufficio pel quale si è verificata l'uscita dei generi in transito pu anche restituire l'importo della cauzione depositata in *danaro*, dandon avviso all'ufficio d'entrata che fa il rimborso.

Art. 22. *Transito per gli scali delle ferrovie situati entro la line daziaria.* — Il deposito dei generi nei magazzini degli uffici presso l scalo delle ferrovie entro la linea daziaria si considera come fuori de Comune, e si osservano per l'entrata e l'uscita dei generi in transit le precedenti disposizioni.

Art. 23. *Transito dei generi sotto cauzione doganale.* — I gene spediti da un luogo all'altro con *bolletta a cauzione doganale* dichiarati per transito all'ufficio d'ingresso si riscontrano sommariamente si esamina l'*incolumità* dei piombi e suggelli di cui fossero muniti colli.

Sulla bolletta di cauzione viene apposto il permesso d'entrata d carico, e sono indicati l'ufficio dal quale deve uscire, le vie da percorrersi, il termine per l'uscita ed il nome dell'individuo incaricato dell scorta.

L'ufficio cui si riferisce procede nel modo stesso alla verificazion ed attesta l'uscita del carico sul medesimo documento nei modi prescritti per gli altri generi, rimandando la scorta all'ufficio d'ingresso

CAPO III.

Deposito.

Art. 24. *Depositi privati.* — I depositi di *privata proprietà* nell'interno del Comune devono tenersi distanti almeno 100 metri in line retta dalla cinta daziaria, ed avere quelle condizioni che l'Autorità pr posta all'ufficio daziario troverà necessarie per la facile vigilanza.

Art. 25. *Cauzione pei generi depositati in magazzini di priva proprietà.* — Per introdurre generi in deposito nei magazzini di pro prietà privata, si presta cauzione mediante contante, o rendita del Stato al corso legale di borsa pel montare del dazio e pel massin della multa.

L'Autorità preposta all'ufficio daziario può accettare cauzione an solamente dietro *garanzia solidale* di due o tre negozianti dei qua riconosca la solvibilità.

Se la cauzione è per somma *determinata*, si concede l'ammissione deposito di una corrispondente quantità di generi; se per somma *ind terminata*, senza limite di quantità.

La garanzia solidale deve rinnovarsi ogni sei mesi, od anche prim

se il Capo dell'Autorità daziaria lo giudica conveniente. I garanti sono sciolti dai loro obblighi allorquando sono liquidati i conti ed è loro restituito l'atto di fideiussione.

Se la malleveria non viene rinnovata prima della scadenza del prescritto termine, i generi in deposito devono essere daziati per consumo, od esportati dal Comune.

Nei casi previsti però dagli art. 24 e 25 del Regolamento pei depositi di prodotti agricoli, qualora la dichiarazione si faccia dal proprietario del deposito o dal suo rappresentante, si richiederà la sola garanzia personale di esso proprietario, purchè sia riconosciuto solvibile.

Art. 26. *Introduzione dei generi in deposito.* — Quando nell'interno del Comune chiuso esista un apposito ufficio con magazzino di deposito, i generi devono dichiararsi e verificarsi all'ufficio d'ingresso, che li spedisce con *bolletta d'accompagnamento* (mod. n° 1) a quello posto nello interno, seguendo le regole stabilite pel transito. Al loro arrivo l'ufficio ne attesta la ricevuta, giusta il prescritto per quelle di uscita; ritira al deponente la *dichiarazione* scritta (art. 16 del Regolamento) e dispone la immissione dei generi in magazzino. I colli vengono posti sotto suggello, ove ne siano suscettibili.

Se nel Comune non esiste ufficio con magazzini per la diretta custodia delle merci, deve presentarsi la dichiarazione scritta a quello d'ingresso il quale, dopo le necessarie verificazioni, fa scortare i generi nei magazzini dati in affitto, od ai privati, colla *licenza di deposito* (mod. n° 7).

Art. 27. *Ricevuta o licenza di deposito.* — Al deponente nei magazzini *sotto la diretta custodia* dell'uffizio è data una *ricevuta* (mod. n° 8); ogni estrazione dal deposito si nota a tergo di questo documento.

Pel deposito invece dei generi nei magazzini *dati in affitto*, o nei *privati*, è rilasciata la *licenza di deposito* (mod. n° 7), seguendo le regole stesse.

L'introduzione in questi magazzini deve essere fatta coll'assistenza di agenti daziari che ne fanno l'attestazione tanto sulla matrice di licenza che a tergo della figlia, e riportano all'ufficio la chiave del deposito.

La dichiarazione o domanda di deposito è contrapposta alla matrice delle rilasciate bollette.

Art. 28. *Registrazione dei generi.* — Un *registro di magazzino* (mod. n° 9) è tenuto pei generi depositati.

Vi si inscrivono subito dopo rilasciata la *ricevuta* o la *licenza* di deposito, e pei generi sotto diretta custodia dell'ufficio, progressivamente e cronologicamente.

Per quelli depositati negli altri magazzini si tiene un *registro per ogni deponente.*

Art. 29. *Generi non estratti in tempo dal deposito.* — Trascorso il termine concesso pel deposito, se il depositario non ritira i generi e non ha ottenuto alcuna proroga, l'ufficio lo invita a presentarsi nel termine di giorni 15 per compiere quanto gli incombe. Se non si presenta, è fatta la vendita dei generi abbandonati.

Art. 30. *Esterna indicazione dei magazzini - Seconda chiave.* — Sulla porta d'ingresso dei magazzini dati in affitto e di quelli di privata proprietà deve iscriversi a cura del deponente — *magazzino daziario* — e contraddistinguersi col numero progressivo indicato dall'ufficio che ne ha la vigilanza.

A spesa del proprietario viene somministrata dall'ufficio daziario la seconda chiave pei magazzini di privata proprietà. Sono però esenti dall'obbligo dell'esterna indicazione e della seconda chiave i depositi privati di prodotti agricoli, di cui all'art. 24 del Regolamento.

Art. 31. *Dipendenza dei magazzini dati in affitto a privati, e trasporto dei generi nei medesimi e viceversa.* — I depositi sono sotto la vigilanza dell'ufficio a ciò delegato. Sono però dispensati dal permesso e dall'intervento degli Agenti daziari per entrarvi, i depositi dei prodotti agricoli di cui agli art. 24 e 25 del Regolamento.

Il trasporto dei generi dall'ufficio a magazzini dati in affitto o di privata proprietà, e da questi a quello per le operazioni d'estrazione deve eseguirsi sotto scorta di Agenti daziari. Sono pure scortati i generi che passano dal magazzino di un commerciante a quello di un altro, o da un magazzino all'altro di uno stesso commerciante, qualora tanto nel primo come nel secondo caso i magazzini non esistano nello stesso edificio. Non verificandosi questa circostanza, il movimento del genere deve essere annunziato, prima che abbia luogo, all'uffizio, che si limita a farlo invigilare. Ciò si estende anco ai magazzini di privata proprietà esentati dall'obbligo della seconda chiave.

In ognuno poi dei suddetti casi l'Agente daziario deve attestare sulla dichiarazione il seguìto trasporto dei *generi*, facendosene annotazione nei registri.

Art. 32. *Custodia dei generi nei magazzini d'affitto o di privata proprietà.* — Nei magazzini dati in affitto o di privata proprietà i generi debbono essere conservati inalterati e senza mescolarli con altri, in modo che non se ne renda difficile il riscontro coi registri.

Sono bensì permesse tali operazioni nei grandi depositi di olio, di cui all'art. 25 del Regolamento. Negli altri depositi privati, o dati in affitto saranno altresì permesse le stesse operazioni dietro la corrispondente dichiarazione all'ufficio, che fa assistervi i suoi Agenti e ne fa annotazione nella partita dei deponenti.

Art. 33. *Vigilanza nei magazzini.* — Nei magazzini dati in affitto ed in quelli di privata proprietà l'ufficio, che ne ha l'incarico, vi esercita l'occorrente vigilanza e vi fa eseguire verificazioni ordinarie e straordinarie.

Sul risultato di queste si redige processo verbale coll'intervento del proprietario, vi si descrive *la specie e la quantità* dei generi che avrebbero dovuto esistervi, giusta i registri, la specie e le quantità rinvenute

Il processo verbale si compila in due esemplari, di cui l'uno si unisce al registro tenuto dall'ufficio e si rimette il secondo alla preposta Autorità daziaria. Al proprietario del deposito è permesso di ricavarne copia.

Sui risultati della visita si apre nel registro un nuovo conto in sostituzione dell'antico.

Ove dalla verificazione si appalesino differenze soggette a pena, viene compilato separato processo verbale pel procedimento contravvenzionale

Si eccettuano però da queste disposizioni i depositi di prodotti agricoli ed i grandi depositi di olio, di cui agli articoli 24 e 25 del Regolamento.

Art. 34. *Differenze rilevate nei depositi.* — Le differenze di *qualità* rilevate nei generi depositati nei magazzini d'affitto o di privata proprietà costituiscono titolo di contravvenzione quand' anco il dazio del genere, giusta *la licenza* di deposito, non differisca da quello fissato pel genere rinvenuto.

Per l'alcool e l'acquavite non vi è contravvenzione, se la mancanza del grado di forza è proporzionata al tempo, in cui il liquido trovasi in deposito ed ai recipienti nei quali si trova.

Art. 35. *Uscita dei generi dal deposito.* — Pei generi che sotto l'osservanza delle stabilite discipline (art. 23 del Regolamento) vengono estratti dai magazzini ed immessi in consumo nel Comune, si rilascia la consueta *bolletta di sdaziamento* (mod. n° 3) si esportano e si muniscono di *bolletta di transito* (mod. n° 5) facendoli scortare sino all'ufficio d'uscita.

Se la *ricevuta* o la *licenza* di deposito è esaurita, deve ritirarsi allegandola al *registro di magazzino*, nel quale si fa contemporaneamente annotazione dei generi esportati dal deposito e si indica il numero, la data e la qualità dell'emessa bolletta di pagamento, o di transito.

Art. 36. *Tassa di magazzinaggio.* — I diritti di magazzinaggio soddisfano immediatamente prima dell'estrazione dei generi dal depo

sito, rilasciandosi apposita *bolletta* (mod. n° 10) ovvero prima della scadenza del prestabilito termine, ove si richiegga la proroga sul deposito. In entrambi i casi ne viene fatta annotazione nel registro di magazzinaggio.

Le concessioni di proroga a tenere generi in deposito devono allegarsi al registro.

Art. 37. *Depositi militari.* — Pei depositi militari si applicano le precedenti discipline colle seguenti modificazioni:

a) L'Amministrazione militare non presta alcuna cauzione;

b) I magazzini militari devono essere notificati all'Autorità daziaria;

c) La dichiarazione per introduzione in deposito si presenta dalla Autorità militare all'ufficio d'ingresso, mediante apposita *richiesta a stampa* staccata dal registro a madre e figlia e bollata col timbro di ufficio;

d) Per l'esportazione dal Comune dei generi soggetti a dazio introdotti in deposito, basta la presentazione di un'altra simile richiesta per parte dell'Autorità militare all'ufficio, cui è assegnato il magazzino;

e) Dopo le occorrenti verificazioni e l'uscita dei generi l'ufficio daziario rilascia a quello militare per propria garanzia il *certificato di scarico* (mod. n° 6);

f) Allo spirare di ogni trimestre l'Amministrazione militare rimette all'ufficio daziario un *conto* delle fatte *introduzioni ed esportazioni* di generi e di quelli consumati nel Comune;

g) Finalmente in base al suddetto conto confrontato coi proprii registri, l'ufficio chiude il *registro di magazzino* (mod. n° 9) e sottratte le estrazioni dei generi dal Comune e l'avvenuto consumo nel medesimo, stabilisce *la specie e la quantità* dei generi in rimanenza da riportarsi in carico nel sucessivo trimestre.

Compilato poscia un estratto del *registro di magazzino*, l'ufficio daziario liquida, in concorso dell'Amministrazione militare, il dazio da soddisfarsi dalla medesima sui generi consumati nel Comune durante il trimestre e spedisce un esemplare di detto conto all'Autorità daziaria.

Il versamento nelle casse dell'Amministrazione governativa e comunale vien fatto dalla militare nel sucessivo trimestre.

CAPO IV.

Restituzione del dazio.

Art. 38. *Dichiarazione dei generi pei quali si chiede la restituzione del dazio.* — Chi intende ottenere la restituzione del dazio, sia per la esportazione all'estero, sia per la semplice uscita dei generi da un Comune chiuso, dovrà presentare all'ufficio daziario un' apposita dichiarazione accompagnata dalla originale bolletta di sdaziamento di essi generi.

Art. 39. *Esportazione all'estero di generi colla restituzione del dazio.* — I generi da esportarsi all' estero colla restituzione del dazio debbono essere presentati insieme colla bolletta di pagamento all'ufficio daziario designato, il quale li verifica ed applica i suggelli ai recipienti come pel trasporto delle merci da una dogana all'altra e dà una *bolletta di transito* (mod. n° 5), *assegnando la via da percorrere ed il tempo strettamente bisognevole* per recarsi alla dogana di confine, dalla quale deve seguire l'esportazione all'estero.

Se col genere che si esporta si dà scarico a tutta la partita colla quale fu introdotto, l'ufficio ritira *la bolletta di sdaziamento;* ed in caso diverso la restituisce, inscrivendovi a tergo la qualità e quantità del genere che si esporta, la data ed il numero della *emessa bolletta di transito.*

La *dogana d'uscita* compie le prescritte verificazioni e, constatata la uscita dei generi, appone sulla presentata bolletta la certificazione, come è prescritto per le altre merci che escono per transito dallo Stato e rilascia il certificato di scarico (mod. n° 6), a cui contrappone la bolletta di transito rimettendo la bolletta figlia del certificato di scarico all'ufficio daziario assegnante, che lo unisce alla matrice della rilasciata bolletta di transito.

Il riscontrino viene consegnato alla parte che lo presenta all'Autorità daziaria, che fa restituire a termini dell'art. 28 del Regolamento il dazio da chi l'ha percetto unendo tal documento alla relativa disposizione.

Art. 40. *Uscita da un Comune chiuso non abbuonato di vino, olio, olive destinati per l'interno del Regno colla restituzione del dazio.* — Esportandosi da un Comune chiuso non abbuonato vino, olio od olive per altro Comune l'uffizio daziario designato procede alla verificazione della qualità e quantità del genere, ed ove nulla osti redige il *processo verbale* secondo l'annesso modulo 11, allegandovi la prodotta dichiarazione.

Copia del verbale può rilasciarsi all'esportante ove lo richiegga.

L'uffizio rimette poscia il processo verbale originale all'Autorità daziaria perchè disponga la dovuta restituzione.

Se il vino non ha i caratteri prescritti per la restituzione del dazio, o si possono elevare fondate eccezioni sull'olio, si restituisce la dichiarazione indicando sulla medesima il motivo del rifiuto.

CAPO V.

Introduzioni temporarie.

Art. 41. *Discipline per l'introduzione nel Comune.* — Per gli animal soggetti a dazio, di cui non ostasse per le leggi igieniche la detenzione l'allevamento, l'ingrassamento, il pascolo o l'impiego nel lavoro entr il Comune chiuso, deve farsene la dichiarazione all'uffizio d'ingresso, i quale, in seguito a deposito del dazio o dietro garanzia, ne permett l'introduzione con apposita *licenza* (mod. n° 12).

Se durante l'introduzione temporaria l'animale introdotto pel pro gressivo sviluppo fisico passa in una categoria soggetta a maggior dazic se ne deve dare partecipazione all'uffizio daziario aumentando in corri spondenza la prestata cauzione.

Art. 42. *Durata delle licenze d'introduzione.* — Le licenze d'introdu zione temporaria non possono avere una durata maggiore di *sei mesi*, può questa essere rinnovata presentando alla scadenza gli animali od generi all'uffizio daziario. La rinnovazione per la terza volta spett all'Autorità da cui dipende l'uffizio daziario.

La licenza, il cui termine è scaduto, si ha per non esistente, ed all spirare di esso si procede all'esazione del dazio, o introitando il deposito o realizzando la cauzione; di che se ne dà partecipazione allo interessatc

Art. 43. *Marchio speciale degli animali.* — Gli animali bovini, d cui viene permessa l'introduzione temporaria, sono contrassegnati co *apposito marchio a fuoco* diverso da quello stabilito pel macello.

Il marchio si applica come è prescritto per l'introduzione a pagamentc

I proprietari sono obbligati di far rinnovare i bolli dopo il termine c un bimestre, quando ne siano sparite le impronte.

Le conseguenze della incuria sono a loro carico.

Gli animali suini ed ovini saranno invece contrassegnati con un anell alla gamba destra di dietro, chiuso con un suggello a piombo coll'im pronta dell'indicazione dell'uffizio daziario.

Art. 44. *Registro di carico e scarico.* — Presso ogni ufficio daziari si tiene un *registro* di *carico* e *scarico* (mod. n° 13), nel quale si iscr vono volta a volta gli animali introdotti e la loro uscita dal Comun

Art. 45. *Circolazione degli animali.* — Nessuno animale bovino soggetto a dazio può andare intorno *non aggiogato a carro* nel Comune, se non è munito della bolletta di dazio, o di licenza di temporaria importazione.

Per le sole mandrie di pecore, capre, maiali e per gli animali bovini destinati al lavoro, basta che il proprietario, mandriano o conducente possa, richiesto, presentare nel termine di poche ore la *licenza* che faccia fede della identità degli animali.

Per le suddette mandrie e per gli animali bovini, che escono e rientrano giornalmente nel Comune pel pascolo o lavoro, deve alla uscita della linea daziaria ed al ritorno dentro di essa esibirsi all'uffizio la ottenuta licenza per i necessari riscontri.

Art. 46. *Parti.* — Gli animali nati dalle bestie già esistenti nel Comune od introdotte temporariamente devono dichiararsi all'uffizio daziario entro 10 giorni da quello del parto, e se non si esportano dal Comune deve chiedersi anco per essi la *licenza* mediante deposito o cauzione del dazio.

Occorrendo rinnovare la licenza per tali animali, si deve tener presente il progresso dell'età, onde far accrescere il deposito del dazio in ragione dell'entrare dei medesimi in una categoria soggetta a tassa maggiore.

Art. 47. *Uscita degli animali.* — Gli animali che si vogliono far uscire in via *definitiva* dal Comune vengono presentati colla *licenza* all'uffizio che la rilasciò. Riconosciutasi l'identità degli animali, ne è permessa l'uscita dalla linea daziaria con l'assistenza degli Agenti che ne fanno attestazione sulla licenza, la quale viene ritirata.

La restituzione del deposito segue a norma delle disposizioni in proposito vigenti.

Art. 48. *Sdaziamento e macellazione.* — Gli animali già esistenti nel Comune, o temporariamente introdotti ed i loro parti, che si destinano al macello, devono presentarsi prima colla *licenza* all'uffizio che l'ha rilasciata, il quale, fatte le verificazioni prescritte, procede allo sdaziamento, rimettendo la relativa bolletta e facendo contrassegnare gli animali bovini del prescritto marchio di macello.

La licenza viene ritirata ed è rimessa all'Autorità preposta all'uffizio daziario per la contrapposizione alla matrice, ove i libri bollettari sieno già stati chiusi e rimessi alla medesima.

Art. 49. *Introduzione di animali o di generi per tentarne la vendita.* — Gli animali od altri generi soggetti a dazio, che vogliónsi introdurre nel Comune chiuso per tentarne la vendita, debbono a questo scopo dichiararsi per *qualità, numero e quantità* all'uffizio d'ingresso, che dietro le verificazioni di regola rilascia pei medesimi una *bolletta di accompagnamento* (mod. n° 1), scrivendo nella medesima:

a) La via da percorrere;

b) Il termine entro il quale gli animali ed i generi devono arrivare nel luogo della fiera o del mercato, e presentarsi all'uffizio che vi esistesse;

c) Il deposito fatto del dazio, o la prestata cauzione;

d) L'ora entro la quale gli animali ed i generi invenduti devono essere presentati di nuovo all'uffizio per l'uscita della linea daziaria.

Gli animali non vengono bollati.

Art. 50. *Arrivo e partenza dal luogo della fiera o del mercato.* — Esistendo nel luogo, ove tiensi la fiera od il mercato, un uffizio daziario, le bollette coi generi od animali immessi per la vendita nel Comune chiuso devono esservi presentati.

L'uffizio ritira la bolletta; inscrive i generi o gli animali in apposito registro di presentazione (mod. n° 14), e fa vigilare il luogo della fiera o mercato dagli Agenti daziari.

Quando i generi od animali invenduti vogliónsi far uscire dal Comune si presentano di nuovo all'uffizio daziario, il quale a norma delle anno-

tazioni e riscontri col proprio registro restituisce al proprietario la bolletta d'accompagnamento, scrivendovi a tergo le *qualità e quantità* daziate nella giornata e quelle che voglionsi esportare.

Per queste ultime vi aggiunge altresì l'ora entro la quale devono presentarsi all'ufficio di uscita e le vie da percorrere.

Art. 51. *Sdaziamento dei generi venduti nel Comune ed esportazione di quelli invenduti.* — I generi od animali venduti nel Comune vengono dichiarati all'ufficio del mercato ed in mancanza a quello d'ingresso, ai quali uffici devono essere presentati.

Questi procedono allo sdaziamento nei modi prescritti per l'introduzione nel Comune chiuso, esigono il dazio, rilasciano le bollette, fanno marcare gli animali bovini col prescritto bollo, permettendone poscia la libera circolazione nel Comune.

Per i generi o animali invenduti che voglionsi invece esportare, lo ufficio d'uscita, verificata, secondo il prescritto pel *transito, la qualità e quantità*, ne attesta sulla bolletta che ritira l'avvenuta uscita dalla linea daziaria, contrapponendo la bolletta, così esaurita, alla matrice.

Il deposito o l'atto della prestata garanzia per l'introduzione nel Comune viene restituito, e la ricevuta si unisce alla esaurita bolletta d accompagnamento.

Art. 52. *Corpi di delitto.* — Ogni qualvolta si presentano agli ingress generi o animali soggetti a dazio da consegnarsi alle Autorità giudiziarie quali corpi di delitto, ne viene permessa l'introduzione sopra richiesta della forza che li scorta o del Pubblico Ministero, senza obbligo di cauzione.

Pel loro rilascio l'Autorità giudiziaria ne avverte l'ufficio daziario per la riscossione del dazio, se debbano conservarsi entro il Comune, o per vigilarne l'uscita, se devono essere esportati.

CAPO VI.

Produzioni entro la linea daziaria di generi soggetti a dazio (1).

Art. 53. *Dichiarazione preventiva per le uve ed olive.* — La dichiarazione preventiva per le uve ed olive che si producono entro l'àmbito daziario deve presentarsi all'ufficio designato in doppio esemplare sottoscritta dal dichiarante ed indicare :

a) Il nome e cognome del proprietario e del conduttore del fondo;

b) La denominazione, estensione e coltivazione del fondo in cui vengono prodotte ;

c) La qualità e quantità approssimativa del prodotto.

L'ufficio restituisce al producente un esemplare coll'attestazione della presentazione e l'altro esemplare lo trattiene.

Tutte queste dichiarazioni vengono riunite e riassunte in apposito elenco per le verificazioni che si credessero opportune.

Art. 54. *Dichiarazione del raccolto.* — Anche la dichiarazione da presentarsi sul raccolto ottenuto deve essere sottoscritta dal dichiarante ed indicare :

a) Il nome e cognome del proprietario e del conduttore e la denominazione del fondo ;

b) La qualità e quantità del prodotto ottenuto ;

c) La qualità e quantità che viene destinata alla consumazione entro l'àmbito daziario ;

d) La qualità e quantità che si intende esportare dalla cinta, e se per questa si chieda l'immediata uscita, il deposito o si voglia pagare il dazio colla riserva della restituzione.

---

(1) Vedi Circ. Min., n° 12340, 20 novembre 1873, p. XVIII.

Per le operazioni relative a questi prodotti si fa uso *del registro delle dichiarazioni* (mod. n° 2) e del *libro delle bollette di sdaziamento* (mod. n° 3), destinandovi libri speciali, e così pure si adoperano gli altri registri e libri prescritti pel transito, se l'uscita è immediata, pel deposito e per la restituzione del dazio, secondo i casi.

La dichiarazione presentata viene contrapposta nel registro delle dichiarazioni alla rispettiva partita.

Per i prodotti destinati alla consumazione entro la linea daziaria si dànno le solite bollette di dazio coll'ingiunzione di pagarlo entro tre mesi.

All'atto del pagamento si ritira la bolletta stessa e se ne dà una nuova, contrapponendo alla matrice di questa quella ritirata.

Per coloro che rimangono in mora vengono entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello in cui si verificò il ritardo, inscritti dall'ufficio daziario nell'elenco mod. 28, che in duplice esemplare si rimette alla preposta Autorità daziaria, fatte le corrispondenti annotazioni.

Si provvede alla riscossione dei crediti nei modi stabiliti per gli altri crediti dello Stato o dei Comuni.

Art. 55. *Mulini interni.* — I mulini ed i locali necessari a condurli ad essi aggregati sono soggetti alle disposizioni del Regolamento (art. 37) intorno ai locali degli esercizi nei Comuni aperti.

Alla verificazione dei locali interviene, oltre il proprietario, o chi lo rappresenta, un membro della Giunta municipale, ed il processo verbale si fa in tre esemplari; uno per la parte, l'altro per l'ufficio e l'ultimo per l'Autorità daziaria.

Art. 56. *Introduzione dei cereali nei mulini.* — Nei mulini e locali aggregati non possono introdursi nè ritenersi cereali se non dichiarati, verificati e garantiti da *bolletta di sdaziamento* (mod. n° 3), a cui si aggiunge il termine entro il quale il cereale deve ridursi in farina. Questo termine può *essere prorogato.*

Art. 57. *Estrazione delle farine o dei cereali preparati.* — Le farine che voglionsi estrarre dai mulini devono dai *mugnai* dichiararsi per *qualità* e *quantità* con riferimento ed a scarico della relativa bolletta di sdaziamento.

Se le farine corrispondono alla totalità del cereale introdotto, l'ufficio al quale deve presentarsi la bolletta della tassa pagata, la ritira e la contrappone alla matrice, ed in cambio rilascia una *licenza* (mod. n° 12) pel trasporto.

All'incontro se la bolletta non è esaurita, l'ufficio vi nota la *qualità* e *quantità* delle farine estratte dall'opificio, trascrivendo nella bolletta *madre* le medesime annotazioni.

La bolletta figlia viene restituita al mulino, ed al contribuente si rilascia la licenza di cui sopra.

Art. 58. *Macinazione di cereali da consumarsi fuori del Comune.* — I cereali, le cui farine debbono esportarsi dal Comune, vengono dichiarati per questa operazione all'ufficio daziario, il quale, dietro le verificazioni prescritte, li munisce di una *licenza* (mod. n° 12) su cauzione o deposito del dazio corrispondente.

Compiutasi entro lo stabilito termine la macinazione, le farine vengono estratte dal mulino, osservandosi le regole portate dall'art. 57, e per la loro sortita dal Comune quelle stabilite pel *transito.*

Art. 59. *Delle pile da riso.* — Le pile per la pestatura del riso e gli altri opifici posti nei Comuni chiusi che possono assimilarvisi, soggiaciono alle discipline sopra stabilite pei mulini interni.

TITOLO SECONDO

COMUNI APERTI

CAPO I.

Denunzia e verifica degli esercizi.

Art. **60**. *Denuncia e cessazione degli esercizi.* — Le dichiarazion (modulo n° 15) per attuare l'esercizio o per trasportarlo da un luog all'altro si presentano in iscritto all'ufficio daziario in carta senza bollo

Ove occorra la licenza di altre Autorità per l'attivazione od il tras ferimento dell'esercizio, essa dev'essere contemporaneamente presentata e può l'Autorità daziaria concedere l'attuazione ed il trasporto dell'eser cizio prima ancora del termine stabilito, ove nulla siavi in contrario

L'ufficio daziario rilascia l'attestato di attivazione dell'esercizio (mod n° 16), ed un solo attestato può valere per più rami di vendita (vino liquidi alcoolici e macello) quando si riferisce ad un solo dichiarante e al medesimo locale.

Il modello stesso serve anche per attestare il trasporto dell'esercizi da un sito ad un altro.

Volendosi cessare dall'esercizio, qualunque sia il modo con cui si sod disfa la tassa, od anche cessare solamente da uno dei rami special compresi nell'attestato d'attivazione dell'esercizio, la denuncia deve pre sentarsi nel prescritto termine all'ufficio daziario che ne dà l'attesta zione (mod. n° 17).

Il tempo utile decorre dal giorno della presentazione della denunci e l'esercizio deve essere chiuso nello stabilito giorno, quand'anche pe caso eventuale non fosse stato ancora recapitato all'imprenditore l'atte stato di dimissione.

Colui che lascia trascorrere il tempo indicato per attivare o traspor tare l'esercizio, si considera decaduto dal permesso ottenuto e come s cessasse di tenerlo in attività.

Volendo di nuovo esercitare deve fare un'altra dichiarazione.

Per sostituire una diversa persona nell'esercizio, occorre notificarl all'ufficio daziario, che ne fe le occorrenti annotazioni sull'attestato ciò relativo.

Art. 61. *Esame e prescrizioni di riduzione dei locali dei venditor non abbonati.* — Se l'esercente intende pagare il dazio di volta in volt giusta la tariffa anzichè abbonarsi, gli Agenti daziari verificano lo stat in cui si trovano gli esercizi prima della loro attivazione e ne vietan l'apertura, se il locale non è in regola.

All'esame dei locali interviene l'interessato ed un membro della Giunt municipale, e del risultato si redige un *processo verbale* (mod. n° 28 in tre esemplari, dei quali serve l'uno per la parte, il secondo per l'uf ficio ed il terzo per l'Autorità daziaria.

Il processo verbale deve conservarsi dall'esercente e presentarsi a ogni richiesta degli Agenti daziari.

Art. 62. *Vasi, attrezzi ed utensili.* — Gli attrezzi ed utensili per l preparazione e conservazione del vino, dell'aceto, dell'alcool, acquavit o liquori devono numerarsi; ed i recipienti devono misurarsi per accer tarsene la capacità.

Insorgendo divergenze sul risultato della verificazione, l'esercente pu domandare che se ne faccia la misurazione da un pubblico verificator a spese della parte soccombente.

Art. 63. *Ricorso contro le disposizioni per opere di riduzione del locale e secondo esame del medesimo.* — Si sospende l'esecuzione delle opere prescritte per ridurre il locale in regola, ove ne sia presentato ricorso in tempo debito all'ufficio daziario.

Questo lo rimette alla preposta Autorità, la quale decide ed assegna un nuovo termine perentorio di giorni *dieci* per eseguire quelle opere che essa giudica indispensabili.

L'ulteriore reclamo contro questa decisione non sospende l'esecuzione dei lavori disposti. Fino a che non è sciolta la questione, il nuovo esercizio non può essere attivato, col pagamento del dazio a tariffa ; e se occorre od è richiesto un nuovo esame del locale, viene fatto eseguire da impiegato a ciò espressamente delegato.

Le spese della seconda visita sono a carico del ricorrente quando fosse riconfermata la prima decisione.

Art. 64. *Omessa riduzione del locale.* — Scaduto infruttuosamente il termine assegnato dall'Autorità daziaria in caso di reclamo senza che l'esercente abbia fatto eseguire le opere riconosciute necessarie a ridurre secondo il Regolamento il proprio locale, si vieta l'apertura dell'esercizio, ove non sia ancora attivato, rifiutando il rilascio dell'attestato, ovvero ritirandolo se fu concesso, e se è attivato l'esercizio, non si permettono altri daziati.

Da quel momento introducendosi o vendendosi ivi dei generi soggetti a tassa, si considerano in frode.

Art. 65. *Variazione nello stato riconosciuto dell'esercizio.* — Volendosi introdurre delle variazioni nello stato già riconosciuto dei locali, vasi, apparati od utensili dell'esercizio, la dichiarazione deve presentarsi *in due esemplari*, e l'uffizio daziario ne restituisce uno all'esercente con attestazione.

L'uffizio, fatte le verificazioni necessarie, redige processo verbale della visita e lo unisce a quello del precedente esame dell'esercizio.

Art. 66. *Ricognizione d'esercizi già in attività.* — L'esame e ricognizione dello stato dei locali, vasi, apparati ed utensili si fa per esercizi già in attività:

a) Quando sono condotti a tariffa e si trasportano da uno in altro locale;

b) Quando cessa un *appalto*, o l'amministrazione del dazio viene riassunta dal Governo, senza che l'esercente siasi in precedenza abbonato pel pagamento della tassa;

c) Quando un esercente abbonato cessa dal contratto e non lo rinnova, volendo continuare l'esercizio a tariffa.

CAPO II.

Riscossione del dazio giusta la tariffa.

Art. 67. *Dichiarazione e sua registrazione.* — La dichiarazione di introdurre col pagamento del dazio generi od animali nell'esercizio può farsi in scritto, ovvero a voce.

Facendosi in quest'ultimo modo, l'uffizio daziario la riporta integralmente nel *registro delle dichiarazioni* (modulo n° 2), e producendosi invece per scritto si annota sul registro soltanto *il cognome e nome di colui che la presenta*, e sulla dichiarazione il numero progressivo sotto il quale venne registrata.

Art. 68. *Liquidazione e riscossione del dazio.* — Il dazio da corrispondersi dal contribuente si liquida in corrispondenza della presentata dichiarazione ove si riconosca regolare, e se ne rilascia *bolletta di sdaziamento* (mod. n° 19) seguendo le regole stabilite pei Comuni chiusi in ciò che vi sono applicabili.

La dichiarazione per iscritto si contrappone alla matrice di questa bolletta.

Art. 69. *Classificazione dei liquori e degli animali bovini e loro marchio.* — Quanto è stabilito per la classificazione dei liquori e degli animali bovini e pel marchio di questi nei Comuni chiusi, vale anche pei Comuni aperti.

Venendo ordinata la bollatura delle carni, si appone il marchio ai quarti prima che sia levata interamente la pelle all'animale macellato.

Art. 70. *Suggellazione delle botti* (1). — Il vino, l'aceto, l'alcool, l'acquavite e liquori introdotti negli esercizi con pagamento del dazio giusta la tariffa, devono conservarsi in botti, i cui fori si pongono sotto suggello, riscuotendosi una tassa in ragione di *centesimi dieci* per ogni ettolitro di capienza della botte, qualunque sia il numero dei suggelli applicativi. Tale tassa però non può in nessun caso eccedere i *centesimi cinquanta* per botte, qualunque ne sia la capacità.

Se i liquidi sono chiusi in bottiglie e vengono assoggettati a dazio secondo il numero di queste, sono posti sotto suggello, esigendosi per ciò una tassa di centesimi *uno* per ogni bottiglia.

Da queste discipline sono eccettuati i venditori al minuto di aceto, acquavite e liquori, ai quali è concesso tenere un conveniente numero di bottiglie sturate per la vendita in dettaglio.

Art. 71. *Introduzione dei generi negli esercizi.* — L'introduzione dei generi o degli animali negli esercizi può farsi soltanto di giorno, dopo ottenuta la bolletta di sdaziamento da cui debbono essere accompagnati.

Gli animali bovini però devono essere bollati prima che s'introducano nei macelli e nelle stalle; e per poter versare i liquidi soggetti a tassa nei vasi posti sotto suggello, occorre il concorso degli Agenti daziari, o di chi ne fa le veci. Essi soli sono autorizzati ad infrangere i suggelli e a rimetterli ai fori delle botti.

Art. 72. *Introduzione negli esercizi di animali e di carni macellate in altro Comune od esercizio con pagamento della tassa.* — Per l'introduzione in un esercizio di animali macellati in altro Comune od esercizio, nel quale si è pagato il dazio a tenore della tariffa, si osservano le discipline stabilite per l'immissione nei Comuni chiusi di animali che pagarono la tassa nei Comuni aperti, avendosi a ritenere sostituita l'introduzione negli esercizi al passaggio della linea daziaria.

Art. 73. *Somministrazioni militari.* — L'Amministrazione militare pei generi che provvede all'ingrosso o per requisizione, e somministra direttamente alle truppe nei Comuni aperti non compie atto soggetto a dazio.

È tenuta del pari dei privati al pagamento di tale imposta per le bestie che fa macellare, qualunque ne sia la provenienza ed il modo di provvederle.

I fornitori militari pei generi e per le carni macellate fresche, o salate o comunque preparate che somministrano direttamente alle milizie hanno gli stessi obblighi dei privati che compiono atti soggetti a dazio.

Sono pure soggetti al pagamento del dazio pei generi che provvedono od introducono nell'esercizio coloro che esercitano la minuta vendita ambulante presso le truppe in movimento, o nelle caserme.

---

(1) V. Circolare Min., n° 4067, 7 aprile 1874.

TITOLO TERZO

VIGILANZA

CAPO I.

Comuni chiusi.

Art. 74. *Zona esterna di vigilanza.* — Il permesso di ammassare o depositare generi soggetti a dazio entro la zona di vigilanza è accordato dall'Autorità daziaria sulla domanda in iscritto della parte interessata.
Potrà essere ricusato il permesso a chi fu condannato per frode, e non sarà accordato, quando per le circostanze locali siavi fondamento a supporre che i depositi tendano ad agevolare l'introduzione in frode nel Comune chiuso.

Art. 75 *Controvisite.* — Quando viene fatta una seconda verificazione della qualità e quantità dei generi od animali da introdursi nel Comune chiuso, la riscossione del dazio si fonda sul nuovo risultato ottenuto.

Art. 76. *Vigilanza degli Agenti daziari all'esterno degli uffizi.* — Alle barriere dei Comuni chiusi deve invigilarsi che non sieno introdotti di nascosto generi soggetti a dazio, ovvero senza che siansi adempiute le pratiche prescritte.
Inoltre debbono richiedersi ai contribuenti le bollette o licenze per confrontarle coi generi sdaziati o da introdursi, ed impedirne la introduzione ove ne differiscano, contestando la contravvenzione.

Art. 77. *Scontrino nelle bollette di sdaziamento.* — Confrontati i generi sdaziati colle bollette da cui sono accompagnati, se ne permette la introduzione staccandosi dalla bolletta lo scontrino che si deposita immediatamente in apposita cassetta, la cui chiave si tiene presso l'Autorità daziaria, o dall'impiegato a ciò delegato.
La sera questa cassetta viene aperta, si ritirano gli scontrini, e viene di nuovo rilasciata chiusa all'uffizio daziario.
Gli scontrini sono confrontati colle matrici a cui vengono contrapposti, e le discordanze formano oggetto di procedimento.

Art. 78. *Controbollette di sdaziamento.* — Gli Agenti incaricati specialmente di ritirare le bollette da cui sono accompagnati i generi nel loro trasporto, assicuratisi della loro esattezza, rilasciano ai contribuenti una *contro-bolletta* (mod. n° 20), alla cui matrice viene riunita quella che fu prima esaminata.

CAPO II.

Comuni aperti.

Art. 79. *Registro degli esercenti.* — Presso ogni uffizio daziario si tiene un *registro generale degli esercenti* (mod. n° 21), nel quale questi sono iscritti progressivamente Comune per Comune sia che corrispondano il *dazio direttamente al Governo od all'appaltatore.*
Di quest'ultima circostanza si fa però la necessaria indicazione, come si registra ogni variazione nello stato verificato dell'esercizio ed ogni notizia che li riguardi.
Gli uffizi e gli Agenti daziari hanno l'obbligo di tenersi di continuo informati sullo stato di prosperità, o di decadimento di ogni esercizio, facendone annotazione nelle apposite colonne.

I risultamenti di questo registro si fanno conoscere per mezzo d estratti agli Agenti daziari incaricati della vigilanza, ed un esemplar completo si rimette ogni anno alla preposta Autorità daziaria.

Art. 80. *Visita agli esercizi.* — Nelle visite agli esercizi si verifican le qualità e quantità dei generi esistenti confrontandoli colle bollett di sdaziamento, e si iscrivono a tergo delle bollette presentate le quan tità. per cui si riconobbero ancora valide le bollette dei generi gi consumati sono ritirate dagli Agenti daziari.

In questi casi si fa constare della visita in apposito *processo verbal* (mod. n° 22) per gli occorrenti riscontri presso l'uffizio e la prepost Autorità daziaria.

Art. 81. *Magazzini di generi e deposito di animali.* — Pei gener e per gli animali depositati in locali distanti da quelli per la vendit al minuto meno di 500 metri in linea retta, se non si paga il dazio vien rilasciata una licenza di deposito (mod. n 7) e vi si applicano pe generi soggetti a tassa le disposizioni riferibili al deposito nei magaz zini di privata proprietà nei Comuni chiusi, e per gli animali quelle rela tive al bestiame introdotto per allevamento, pascolo o lavoro.

Art. 82. *Depositi nei Comuni aperti aggregati a qualche Comun chiuso.* — Il registro da tenersi, giusta l'art. 48 del Regolamento, da proprietari o titolari di depositi nei Comuni aperti aggregati per l riscossione dei dazi ad un finitimo Comune chiuso, sarà conforme a mod. n° 73 pei varii generi soggetti a dazio, ed al mod. n° 24 per l bestie bovine.

L'obbligo però della dichiarazione e della tenuta del registro pel depo sito non si estende alle bovine addette ai lavori agricoli, od a qualunqu servigio da tiro, e neppure agli animali lanuti o suini.

CAPO III.

Abbuonamenti daziari.

Art. 83. *Trattative di abbuonamenti coi singoli rivenditori o co associazione di rivenditori.* — Le trattative degli abbonamenti si ten gono dagli uffizi daziari, o dall'Autorità daziaria.

Gli esercizi non notificati non possono formare oggetto di trattativa Tali offerte devono essere estese su carta munita del prescritto boll garantite per un sesto del canone con deposito in contanti, o con tito di rendita al 5 per cento iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico de Regno d'Italia, valutata al prezzo corrente di Borsa o colla malleveri di una terza persona riconosciuta solvibile sotto responsabilità del Cap dell'uffizio daziario.

Pendente la stipulazione del contratto l'esercente continua a soddi sfare il dazio dei generi che introduce, tenendosi in sospeso solament l'assetto dei locali di esercizio.

Nel contratto si può stabilire che i patti abbiano effetto retroattivo non però oltre il principio del semestre solare in corso.

Art. 84. *Accettazione dei contratti di abbuonamento.* — L'accetta zione dei contratti di abbuonamento si fa dall'Autorità daziaria, se i dazio è amministrato in via economica dal Governo, e sempre quand ciò entri nella propria di lei competenza, secondo le vigenti norm generali.

L'approvazione in tal caso viene apposta sulla scheda d'offerta.

Art. 85. *Forma dei contratti.* — I *contratti d'abbonamento* sono d regola redatti secondo il modulo n° 25.

Gli appaltatori e subappaltatori nei loro contratti cogli esercenti pos sono stipulare patti speciali per ciò che riguarda gli interessi privati ritenuto il principio che l'appaltatore non può trasfondere negli alti diritti maggiori di quelli da esso acquistati col suo contratto.

Essi sono distesi in due identici originali, sottoscritti dai contraenti e dal garante alla presenza di due testimoni.

Se il contratto si fa coll'Amministrazione dello Stato, è vidimato dalla preposta Autorità daziaria, ed un esemplare munito del *prescritto bollo* è consegnato all'esercente, conservandosi l'altro negli atti della stessa Autorità. Una copia autentica senza bollo rimane presso l'uffizio nella cui giurisdizione è compreso l'esercizio abbonato.

Di regola questi contratti entrano in attività col giorno primo del mese successivo a quello in cui fu accettato il progetto d'abbonamento, ove non siasi data loro forza retroattiva, come fu stabilito all'art. 83, nel qual caso se ne fa espressa menzione nel contratto.

Art. 86. *Pagamento del canone.* — Il canone annuo convenuto si paga presso l'uffizio daziario nei termini ed alle scadenze stabilite nel contratto, e si rilascia alla parte la *bolletta per rate di canone* (mod. n° 26), facendone tosto annotazione alla partita nel *registro maestro* (mod. n° 27).

Un egual registro si tiene presso l'Autorità daziaria.

Art. 87. *Mora al pagamento.* — Gli esercenti ed i loro garanti solidali rimasti in mora al pagamento delle convenute rate, vengono entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello in cui si verificò il ritardo, iscritti dall'uffizio daziario in apposito elenco (mod. n° 28) che in duplice esemplare si rimette alla preposta Autorità daziaria, facendosi le annotazioni ad ogni partita del registro maestro.

L'Intendenza procede immediatamente alla riscossione di tali crediti nei modi stabiliti dalla legge 26 agosto 1868, n° 4548, e del relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 15 novembre successivo, n° 4708.

TITOLO QUARTO

DELLE CONTRAVVENZIONI.

Art. 88. *Processi verbali.* — Se l'uffizio che redige il processo verbale non è autorizzato a tenere la contabilità delle contravvenzioni lo trasmette sollecitamente, coi generi ricevuti e cogli atti relativi, a quello da cui dipende.

Per le contravvenzioni al dazio di consumo avvenute negli uffizi doganali che non esercitassero le funzioni di uffizi daziari autorizzati a tenere la contabilità, si osserva il medesimo principio; ma se la contravvenzione è connessa con altra risguardante le leggi doganali, i generi si tengono in custodia dall'uffizio doganale, sebbene il processo verbale che si riferisce ai dazi di consumo debba rimettersi per la trattazione all'uffizio competente.

Scoprendosi contravvenzioni presso esercenti, il processo verbale si redige sul luogo alla presenza dell'impiegato dell'Autorità giudiziaria intervenuto all'operazione, ed in sua mancanza, del Sindaco del Comune, o di un suo delegato, ed in difetto dell'uno o degli altri alla presenza di due testimoni. Il processo verbale ed i generi sequestrati si consegnano all'ufficio daziario contro ricevuta.

Art. 89. *Indicazioni del processo verbale.* — Il processo verbale di contravvenzione deve indicare:

a) L'ufficio od il luogo in cui è steso, l'Autorità daziaria da cui dipende, la Provincia, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui è compilato;

b) Il nome, cognome e grado dell'impiegato che lo redige;

c) Il nome, cognome e qualità di quelli che hanno avuto parte nello scoprimento della contravvenzione;

d) Il nome, cognome e domicilio dei testimoni che per invito dell'ufficio, degli scopritori, o per altra causa fossero intervenuti;

e) Il nome, cognome e domicilio, l'età, paternità e condizione dei contravventori. Se il contravventore fosse ignoto od assente o fuggito, ovvero avesse ricusato di venire presso l'ufficio, si fa speciale menzione di tali circostanze;

f) La dichiarazione delle comunicazioni ricevute confidenzialmente quando lo scoprimento è dovuto a segrete rivelazioni;

g) Tutte le circostanze di tempo e di luogo che hanno preceduto, accompagnato e seguìto il fatto della contravvenzione;

h) La qualità e la quantità, il valore e l'importo del dazio governativo e comunale dei generi sequestrati o depositati presso l'ufficio daziario;

i) Le dichiarazioni dell'imputato e le osservazioni degli scopritori della contravvenzione.

Se il contravventore all'atto della formazione del processo verbale chiede che la multa sia applicata dall'Amministrazione daziaria, la domanda è ricevuta sopra il foglio di carta bollata di centesimi 50.

Il processo verbale viene letto al contravventore, al quale si rilascia copia, ove ne faccia richiesta e si indica se la copia fu data o rifiutata.

Tutte le persone intervenute devono sottoscrivere il processo verbale, e se alcuno non sa scrivere, o se ricusa di firmare, ne viene fatta speciale menzione.

Il redattore del *processo verbale* è responsabile di ogni omissione che lo rende nullo, e di regola deve valersi di quelli a stampa (mod. n° 29) predisposti dall'Amministrazione.

Art. 90. *Procedura e contabilità delle contravvenzioni.* — Per tutto quanto concerne il modo di tener in evidenza le contravvenzioni, per la procedura e la contabilità delle medesime, come pure pel riparto delle multe e per le spese di procedimento, si osserveranno le norme prescritte dal Regolamento doganale e dal titolo VIII delle relative Istruzioni approvate con Regio Decreto 8 novembre 1868.

TITOLO QUINTO

RISCOSSIONE DIRETTA DEI DAZI GOVERNATIVI E COMUNALI PER MEZZO DI AGENTI DEL GOVERNO

—

CAPO I.

Comuni chiusi.

Art. 91. *Proventi diversi.* — Pei *proventi diversi* da quelli riscossi per dazio, per cauzioni di transito o introduzioni temporarie, si dà alle parti una *bolletta d'esazione* intestata per *proventi diversi* (mod. n° 30).

Art. 92. *Introiti e custodia del danaro e pagamento delle spese.* — Giunta l'ora in cui non è più permesso di effettuare daziati, il Capo dell'ufficio iscrive nel *registro degli introiti* (mod. n° 31) la intera somma degli importi del dazio e dei depositi conseguiti nella giornata, giusta il risultato dei libri bollettari.

L'impiegato che ha l'incarico del controllo, assicuratosi della esattezza dei risultamenti esposti nel detto giornale, riconosciuto il danaro o valori introitati, li inscrive nell'altro *registro-giornale a danaro* (mod. n° 32).

Il danaro, gli effetti pubblici e le carte di valore in generale vengono chiusi a doppia chiave nella cassa-forte di cui è fornito ogni ufficio.

I pagamenti delle spese di amministrazione che si sostengono dagl

uffici a ciò autorizzati, vengono annotati nell'apposito *registro degli introiti e delle spese* (mod. n° 33).

ART. 93. *Rendiconti mensili, trimestrali ed annuali.* — I rendiconti mensili, trimestrali ed annuali degli introiti vengono trasmessi dagli uffici di percezione all'Intendenza di Finanza, sotto la osservanza dei Regolamenti e delle Istruzioni per la contabilità dello Stato.

Tali rendiconti comprenderanno distintamente gl'introiti governativi ed i comunali, colle rispettive spese di amministrazione, giusta il mod. n° 34, e ne sarà pure trasmesso un esemplare ai Municipi interessati, vidimato dall'Intendenza di Finanza.

ART. 94. *Dazi comunali.* — Per la riscossione dei dazi *comunali* si fa uso dell'apposito libro *bollette pel dazio comunale* (mod. n° 35), che serve per tutti i generi tassati.

Pel *transito*, pel *deposito*, per le *introduzioni temporarie* di generi colpiti dal solo dazio comunale e *per la riscossione dei dazi sulla vendita al minuto* si adoperano gli stessi stampati che servono per l'Amministrazione dello Stato, scrivendo però sulla sopracoperta - Dazi comunali - e distinguendoli dagli altri sui quali verrà scritto - Dazi per conto dello Stato.

ART. 95. *Contabilità degli introiti e statistica dei generi soggetti a dazio.* — Alla fine d'ogni trimestre gli uffici daziari dei Comuni chiusi nel trasmettere all'Intendenza di Finanza il rendiconto degl'introiti conseguiti e delle spese sostenute vi uniscono un *estratto statistico* (mod. n° 36) dei generi soggetti a *dazio governativo* e *comunale* introdotti nel Comune in esatta corrispondenza cogli introiti conseguiti e col confronto delle quali introduzioni avvenute nel trimestre dell'anno precedente, dando ragione delle differenze di maggior importanza. Colla scorta e sulle basi dei rendiconti degli uffici posti nei Comuni chiusi ed aperti viene dall'Intendenza mantenuto in corrente il *registro d'Amministrazione dei dazi governativi e del Comune* (mod. n. 37), a senso dell'art. 63 del Regolamento, compilandosi alla fine dell'anno il *conto generale* (mod. n° 38) da comunicarsi alla Giunta municipale sugli introiti conseguiti e sulle spese sostenute colle differenze a debito od a credito del Comune.

ART. 96. *Inventario dei locali e dei mobili d'ufficio.* — Così pei locali come pei mobili di proprietà governativa, municipale od a pigione dai privati, che sono in servizio degli uffici daziari, deve tenersi sotto responsabilità del Capo d'ogni ufficio un esatto *inventario* (modulo n° 39) che ne indichi lo stato, e pei mobili, attrezzi, utensili, oggetti di cancelleria, ecc. ecc., deve indicarsi anco il valore.

Cambiandosi, aggiungendosi o cessando l'uso e la conservazione presso l'ufficio di qualche locale o mobile, devonsi fare le necessarie annotazioni di carico e scarico, ed una copia dell'inventario viene inoltrata ogni anno alla preposta Autorità daziaria entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

CAPO II.

Comuni aperti.

ART. 97. *Gestione degli uffici.* — Gli uffici daziari che sono posti nei Comuni aperti disimpegnano quanto è di loro attribuzione, e si attengono per la gestione interna alle regole stabilite pei Comuni chiusi, rispetto alla riscossione dei proventi diversi, agli introiti e custodia del danaro, ai versamenti e rendiconti ed inventario dei locali e mobili d'ufficio.

ART. 98. *Riscossione dei dazi comunali.* — Per la riscossione dei dazi comunali col rilascio di bollette ad ogni introduzione negli esercizi, valgono le stesse prescrizioni stabilite pei Comuni chiusi (art. 94) e per l'esazione dei canoni d'abbonamento o d'appalto si osserva quanto segue:

a) Se trattasi della sopratassa addizionale ai generi colpiti da dazio governativo, l'esazione si fa colla medesima bolletta (mod. n° 19) con cui si riscuote il dazio governativo;

b) Se trattasi invece di canone per *generi tassati solamente a vantaggio del Comune*, l'esazione si fa adoperando l'apposito bollettario (mod. n° 26) intestato giusta le prescrizioni dell'art. 94.

Pei contratti d'abbonamento dei dazi comunali si tengono separati *registri maestri* (mod. n° 27).

Art. 99. *Scritture di contratto.* — Copia autentica senza bollo di ogni contratto di abbonamento cogli esercenti, e coi Comuni, viene comunicata all'ufficio incaricato della riscossione del convenuto canone.

Questa copia si conserva negli atti in ruolo alfabetico, Comune per Comune, e serve per l'iscrizione della partita nel *registro maestro*, giusta il modello n° 27 per gli esercenti.

CAPO III.

Dei libri-bollette e registri.

Art. **100**. *Libri-bollette e registri daziari.* — I libri delle bollette sono a madre e figlia.

I registri servono di riscontro alle operazioni daziarie, alla dimostrazione degli introiti e delle spese e delle partite di debito o credito dei Comuni e degli esercenti.

Questi registri si tengono legati con fogli numerati.

Art. **101**. *Bollo di riscontro.* — I libri delle bollette ed i registri sono soggetti a bollo di riscontro, e sono stampati, bollati e distribuiti a cura di quelle Intendenze di Finanza che sono incaricate di tale servizio.

Il bollo di riscontro sui libri-bollette viene applicato su ciascuna bolletta nel margine di separazione tra la matrice, lo scontrino e la figlia, e negli altri registri in ogni foglio.

Dei libri e registri muniti di bollo di riscontro devesi rendere stretto conto.

Art. **102**. *Tenuta dei libri.* — Le bollette devono contrassegnarsi col numero d'ordine che si rinnova ogni trimestre.

Se la qualità e quantità delle operazioni daziarie obbligasse a dividere una categoria dall'altra, i libri di ciascuna categoria sono distinti per serie con esterne indicazioni, ed ogni serie ha il proprio numero d'ordine.

La madre della bolletta deve concordare colla figlia, nè può questa essere levata da quella, se tutte e due non sono compiute.

La quantità dei generi ed i dazi pagati, la data e l'ora della bolletta devono essere espresse in lettere, impiegandosi le parole *mattina* e *sera* ad indicarne l'ora dell'emissione.

Non possono farsi cancellature e correzioni. Accadendo qualche errore nella trascrizione di una bolletta, la intera dicitura viene interlineata in modo da poterne leggere il contenuto, lasciando la bolletta attaccata alla matrice.

A tale scopo saranno ossservate le seguenti regole:

a) Se l'errore si scopre e la *bolletta* non sia ancora staccata, deve interlinearsi *madre e figlia* doppiamente e traversalmente, ed indicarsi a tergo della *bolletta-figlia* la natura dello sbaglio ripiegandola sopra se stessa, e per lo sdaziamento che conteneva si spedisce la successiva bolletta;

b) Se l'errata *bolletta-figlia* fu staccata, ma non è per anco consegnata al contribuente e non ne fu fatto uso, vi si sostituisce altra regolare bolletta con indicazione che venne sostituita alla precedente errata. Quella erronea si rimette subito all'impiegato che ha la vigilanza sugli uffizi nel Circondario, e che, riconosciuto innocente l'equivoco, ne invoca dalla preposta Autorità daziaria l'annullamento. Questa autorizzazione

in un alla bolletta-figlia viene contrapposta alla *bolletta-madre* annullata a schiarimento di revisione;

c) Finalmente se l'errore è riconosciuto dopo consegnata la *bolletta-figlia* ed *altrove trasportato il genere*, non vi è luogo ad alcuna correzione o sostituzione. Il Capo dello uffizio daziario deve però farne rapporto alla preposta Autorità pei provvedimenti.

La *validità* delle bollette deve essere limitata al tempo strettamente necessario, perchè i generi sieno trasportati al destino o consumati senza che ne possa seguire abuso.

Art. 103. *Tenuta dei registri.* — Le partite debbono essere scritte nei registri come nelle bollette senza *abbreviature o cancellature.*

Le parole, i numeri ed i segni errati vengono interlineati, ma in modo che si possano leggere le prime indicazioni erronee dopo le quali si scriveranno le esatte. Ciascuna partita vi si indica con un numero d'ordine e per quei registri che fanno riscontro a bollette, i numeri devono corrispondere con quelli delle bollette. Il numero d'ordine si rinnova ogni anno, tranne quello del *registro delle dichiarazioni* che si rinnova ogni mese.

Art. 104. *Duplicato delle bollette.* — Non può rilasciarsi duplicato di bolletta, senza il permesso dell' Intendenza.

I duplicati si *dànno in carta bollata,* sono muniti del suggello dell'uffizio e debbono portare l' intestazione *duplicato.*

I duplicati delle bollette di dazio non possono esibirsi nella introduzione e trasporto dei generi al destino nei Comuni chiusi, nè per la introduzione dei generi negli esercizi dei Comuni aperti, nè per la produzione di liquidi soggetti a tassa, dopo trascorso il tempo a cui era ristretta la fabbricazione.

Quanto alle *bollette di transito*, *di deposito*, *d'accompagnamento dei generi od animali immessi temporariamente nei Comuni chiusi e delle licenze di deposito* nei Comuni *aperti* l'Autorità daziaria può permettere che i generi od animali siano esportati dal Comune anco in pendenza della ammissibilità del duplicato con cauzione del dazio, ove questa non sia già stata prestata e del massimo della pena, stabilita che sia l'*identità* dei generi od animali da esportarsi.

Art. 105. *Chiusura dei libri-bollette.* — I libri delle bollette vengono chiusi alla fine del mese e trasmessi nei *cinque* giorni di quello successivo all'Intendenza di Finanza coi prescritti rendiconti. I libri-bollette per *apertura, traslocazione e cessazione degli esercizi* nei Comuni *aperti* si chiudono alla fine del semestre e si rimettono cogli altri all'Intendenza di Finanza.

Le bollette di *transito* o d'*accompagnamento* pei generi temporariamente importati, che alla fine del mese mancassero ancora della certificazione del daziato, o della uscita dei generi dal Comune chiuso, debbono riportarsi sommariamente nel foglio denominato *Elenco delle bollette di transito e di accompagnamento non iscaricate* (mod. n° 40). Un esemplare di detto elenco è rimesso alla preposta Autorità daziaria unitamente ai libri delle bollette per i procedimenti del caso.

I libri delle bollette *Proventi diversi* (mod. n° 30), che riguardano le somme date a titolo *di deposito,* sono trattenuti dall'uffizio daziario sino a che siano pienamente ultimate le relative operazioni.

Art. 106. *Annullamento delle bollette in bianco.* — Le bollette in bianco in fine dei libri che vengono chiusi, devono annullarsi con due tratti d'inchiostro tirati diagonalmente da una estremità all'altra della bolletta *madre e figlia,* e mediante un taglio in due punti ad angoli opposti, senza che se ne sia staccata alcuna parte dal libro.

Art. 107. *Chiusura dei registri.* — Il registro delle *dichiarazioni* (mod. n° 2), viene chiuso al termine d'ogni mese e trasmesso assieme ai libri delle bollette all' Intendenza.

Gli altri registri vengono chiusi alla fine di ogni anno, e quelli dei modelli n' 9 e 15, sono rimessi all'Autorità suddetta.

Le partite di questi registri rimaste inesaurite sono riportate ne registri dell'anno successivo colla intitolazione — Residui dell'ann precedente.

Art. 108. *Somministrazione e resa di conto dei libri-bollette, de registri e delle altre stampiglie.* — La somministrazione e resa di cont dei libri-bollette, dei registri e delle altre stampiglie, si fa secondo l corrispondenti prescrizioni generali.

Art. 109. *Revisione delle operazioni daziarie, delle bollette e de rendiconti.* — La revisione delle operazioni daziarie, delle bollette e de rendiconti, se il dazio è amministrato dal Governo, vien fatta dall'Inten denza di Finanza.

TITOLO SESTO

APPALTI

Art. 110. *Personale d'esazione e di vigilanza.* — L'Intendenza d Finanza munisce della patente (mod. n. 41) gli Agenti dell'appaltator riconosciuti accettabili.

Gli Agenti incaricati del servizio esterno devono portare un abit uniforme, od almeno un segnale che li faccia facilmente conoscere pe tali, e devono sempre avere con sè la suddetta patente nell'esercizi delle loro funzioni.

Art. 111. *Ritenuta sullo stipendio agli impiegati governativi per l pensione.* — Gl'impiegati governativi, passati temporariamente al servizi dell'appalto, i quali per conservare il diritto alla pensione di riposo intendano corrispondere all'Erario nazionale a senso dell'articolo 76 de Regolamento daziario, la ritenuta sullo stipendio di cui godevano a momento del loro passaggio, ne daranno avviso all'Intendenza di Finanza ed essa liquiderà e notificherà a ciascuno di loro l'ammontare dell rispettiva quota mensile di ritenuta.

L'importo di tali quote verrà da ciascun di essi versato ogni semestr nella Tesoreria provinciale, ritirandone apposita quitanza.

Art. 112. *Bollettari e registri.* — L'appaltatore ed i suoi incaricat devono rilasciare per ogni operazione che fanno e per la riscossione de dazio, le stesse bollette e tenere i medesimi registri stabiliti dalla present Istruzione, stampati in *carta azzurra* e non diversamente.

Ogni bolletta deve essere contrassegnata col bollo di riscontro dell'In tendenza di Finanza, giusta il prescritto del precedente articolo 101.

Art. 113. *Vigilanza dell'Amministrazione.* — Le Intendenze di Finanz vegliano a mezzo dei propri impiegati onde dagli appaltatori e da rispettivi incaricati non si abusi nello esercizio delle attribuzioni lor accordate; essendo libero agli Agenti del Governo d'ispezionare i libr bollettari, registri, conti e pernotazioni qualunque tenuti da detti appal tatori e dagli uffizi dipendenti, che sono pure obbligati a somministrar nei termini che loro vengono prescritti e con esattezza e verità, gl estratti, prospetti e dimostrazioni di cui venissero ricercati.

Art. 114. *Contravvenzioni daziarie.* — L'appaltatore non può com piere investigazioni, nè pronunciare decisioni sulle contravvenzion daziarie scoperte da' suoi Agenti.

Nella ripartizione delle multe si osserva quanto è prescritto dall'antecedente articolo 90.

Art. 115. *Tariffe dei dazi comunali.* — A cura dell'Intendenza d Finanza, una copia autentica delle tariffe dei dazi comunali e delle addi zionali, debitamente deliberate dal Consiglio comunale, approvate e pubblicate, viene rimessa all'appaltatore incaricato della riscossione.

N. 57.

R. Decreto 2 luglio 1875, n° 2603, portante modificazioni al Regolamento approvato con R. Decreto 25 agosto 1870, n. 5840.

Veduta la legge del 3 luglio 1864, n° 1827; il legislativo Decreto 28 giugno 1866, n° 3018, e la legge dell'11 agosto 1870, n° 5784, all. *L*;
Veduto il Nostro Decreto del 25 agosto 1870, n° 5840, col quale fu ıpprovato il Regolamento generale sui dazi interni di consumo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 67 e 72 del Regolamento generale sui dazi interni di consumo approvati col Nostro Dereto 25 agosto 1870, n° 5840, sono rettificati completati nel modo seguente:

Art. 67. La formazione dei Consorzi volontari di Comuni aperti per 'abbuonamento alla riscossione dei dazi di consumo governativi, non uò farsi che fra Comuni contermini in continuazione corografica, e sarà pprovata dal Prefetto della Provincia, sentito l'Intendente di Finanza.

Il Prefetto determina quale dei Comuni componenti il Consorzio abbia d assumere la rappresentanza dell' intero Consorzio per lo abbuonaıento ai Dazi di consumo.

I Comuni consorziali saranno solidariamente obbligati al pagamento el canone complessivo di abbuonamento attribuito al Consorzio intero.

Il Consorzio si considera sciolto e decaduto di fatto dall'abbuonamento, uante volte i Comuni che lo costituiscono si dividano per formare separıte Amministrazioni, o pure se in tutti od in qualcuno dei Comuni edesimi si diminuiscano i dazi governativi, ovvero si tralasci di scuoterli.

Art. 72. Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute, nto a conto del debito arretrato che del canone corrente e accessori, Intendenza di Finanza emette la ingiunzione da vidimarsi dal Pretore r il pagamento nel termine di quindici giorni dalla data della notifica, ffidando in essa il Comune od il Consorzio, che non solamente incorre ll'interesse di mora del 6 0[0 all'anno per le rate o parte di rate scadute che si lasciassero scadere insolute, ma che dopo trascorso il suddetto rmine il medesimo verrà ad essere decaduto irremissibilmente dal ntratto di abbuonamento per effetto del disposto dall'articolo 2 della gge dell'11 agosto 1870, n° 5784, all. *L*.

Il Comune o Consorzio che sarà incorso nel decadimento non potrà ù riottenere la concessione da cui è decaduto, ed i pagamenti che dal

medesimo venissero fatti in conto o a saldo saranno ricevuti per la estinzione del suo debito, ma rimarrà ferma la caducità incorsa.

Il Comune o Consorzio decaduto dovrà ciò non ostante continuare a tenere lo esercizio del dazio di consumo fino al giorno che gli verrà fissato dal Governo, dovendo questi provvedere agli incumbenti necessari per impiantare la riscossione diretta o per appalto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al R. Castello di Sant'Anna, 2 luglio 1875.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

N. 58.

Legge 10 luglio 1881, n° 288.

(*Estratto dalla Legge sui pacchi postali*).

ART. **5.** I diritti di dazio di qualunque specie saranno soddisfatt dal destinatario all'atto della consegna dei pacchi.

ART. **9.** Possono essere venduti senza preavviso e formalit giudiziaria:

a) I pacchi contenenti merci soggette a deteriorarsi od corrompersi, non ritirati in tempo utile, e quelli i cui destinatar si rifiutassero di pagare i diritti di dazio, di cui all'art. 5;

b) I pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente, e quel che, rifiutati dal destinatario, non potessero essere restituiti a mittente perchè irreperibile.

La vendita di cui è parola nel § *a*) potrà farsi quando l'Ammi nistrazione lo creda necessario; quella dei pacchi contemplati ne § *b*) dopo la giacenza di sei mesi dal giorno della loro spedizione

Il prezzo ricavato da tali vendite resta a disposizione di chi d diritto per cinque anni, trascorso il quale termine è devolut all'Erario.

N. 59.

R. Decreto 26 luglio 1881, n° 359

(*Estratto del Regolamento sui pacchi postali*).

ART. 7. I diritti doganali, di dazio consumo da applicarsi secondo l tariffe in vigore saranno indicati in apposita distinta, emessa dall'uffici di posta, la quale terrà luogo della bolletta di sdaziamento e dovrann

essere pagati dai destinatari all'Agente delle poste nell'atto della consegna dei pacchi. Nella stessa distinta saranno comprese, se sarà il caso, anche le sopratasse, di cui all'art. 10 della legge, sui pacchi postali, nonchè le ammende, di cui nello stesso articolo, e lo ammontare delle multe doganali e di dazio consumo amministrativamente dichiarate, alle quali possono dar luogo le contravvenzioni accertate nella spedizione dei pacchi, in ordine all'art. 20 della legge 3 luglio 1864 sul dazio di consumo, e relativo Regolamento del 25 agosto 1870, ed al Regolamento doganale 11 settembre 1862.

La consegna del pacco al destinatario non può aver luogo se egli si rifiuta di pagare i diritti e la sopratassa, multe o ammende indicate. In caso di rifiuto del destinatario per le multe o ammende si procederà contro il mittente.

I diritti doganali sono determinati dagli Agenti delle dogane, e quelli di dazio consumo possono essere stabiliti previo accordo coi Comuni o appaltatori di dazi, dagli ufficiali delle poste.

Questi operano come rappresentanti dei destinatari per l'adempimento delle formalità di dogana e, nel caso d'accordo con i Comuni o gli appaltatori, come delegati daziari anche per l'accertamento e per la riscossione dei dazi di consumo.

Art. 10. Nel caso di vendita dei pacchi previsto dalla lettera *A* dello art. 7 della legge, l'atto di vendita e le cause che ne hanno determinato la necessità dovranno risultare da analogo processo verbale firmato anche dall'acquirente.

Se la vendita ha luogo perchè il pacco contiene merci soggette a deteriorarsi od a corrompersi, e non è ritirato in tempo utile, il prezzo sarà corrisposto al destinatario, od, a richiesta di lui, al mittente, e se ha luogo perchè il destinatario si rifiuta di pagare i diritti di dazio, il prezzo sarà corrisposto allo speditore, od, a richiesta di lui, al destinatario, sempre però sotto deduzione dei diritti di dazio e delle multe giuridicamente applicate.

N. 60.

Istruzioni 1° settembre 1881 sul servizio dei Pacchi postali nell'interno del Regno in esecuzione della Legge 10 luglio 1881, n° 288.

(*Estratto*).

Art. 64. *Facoltà di aprire i pacchi dell'interno del Regno per verificarne il contenuto.* — Tutti i pacchi originari del Regno possono, all'atto della loro distribuzione, aprirsi dagli uffici delle poste per visite daziarie nei Comuni chiusi, in caso di sospetto per falsa dichiarazione di contenuto e per constatare, in caso di dubbio, se contengono lettere, scritti od oggetti in contravvenzione al disposto dell'art. 1 della legge del 10 luglio 1881, n° 288, serie 3ª.

Sono esclusi da questa formalità i pacchi provenienti dall'estero perchè essendo già stati aperti dagli uffici doganali, il loro contenuto accertato dalla dichiarazione di sdaziamento.

Art. 65. *Comuni chiusi per gli effetti del dazio di consumo. Responsabilità nella riscossione dei diritti di dazio consumo.* — I Comuni chiusi per effetto del dazio consumo sono indicati nell'elenco *E*.

I titolari dei rispettivi uffici postali che per gli accordi presi coll'amministrazione finanziaria operano come delegati per la riscossione del dazio consumo, saranno provveduti delle opportune tariffe, regolamenti bullettini e stampati all'uopo necessari (1).

I medesimi dovranno quindi scrupolosamente attenersi ai Regolamenti ed alle istruzioni vigenti sulla materia ed applicare esattamente sul contenuto dei pacchi i diritti daziari, della cui riscossione sono responsabili

Ogni infrazione ai regolamenti daziari per parte degli impiegati di posta sarà severamente punita.

Indipendentemente quindi dalle Istruzioni suaccennate saranno da osservarsi le norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 66. *Determinazione dei diritti di consumo senza aprire i pacchi Richieste fatte al riguardo dai Comuni o dagli appaltatori.* — Colla scorta dei bullettini di spedizione, n° 251, o delle dichiarazioni di dogana gli ufficiali delle poste possono determinare i diritti di consumo da pagarsi dai destinatari senza bisogno di procedere all'apertura dei pacchi.

Conseguentemente si asterranno dal valersi di tale facoltà tutte le volte che non abbiano fondato sospetto di frode per false dichiarazioni del contenuto.

Essi dovranno però deferire alle richieste di aperture di pacchi che venissero loro rivolte dai Comuni interessati all'esazione del dazio consumo o dagli appaltatori, osservando in tali casi le norme di cui all'articolo 23 del Regolamento approvato con Decreto Reale del 26 luglio 1881

Art. 67. *Diritti di consumo pei pacchi da distribuirsi in ufficio e per quelli da recapitarsi a domicilio.* — I diritti di consumo pei pacchi da distribuirsi in ufficio saranno determinati all'atto della consegna al destinatario. Per quelli invece da trasportarsi a domicilio tali diritti saranno stabiliti subito dopo l'arrivo per indicarne l'ammontare sull'avviso n° 258, da consegnarsi all'Agente incaricato della consegna a domicilio.

Nei casi però di sospetto per falsa dichiarazione del contenuto, di richiesta da parte dei Comuni o degli appaltatori, di cui al precedente articolo, o di dubbio di trasporti in frode o non autorizzati dai vigenti Regolamenti postali, daziari o di pubblica sicurezza, gli ufficiali delle poste si asterranno dallo stabilire i diritti di consumo anche pei pacchi a domicilio, ed il destinatario sarà invitato a recarsi all'ufficio per assistere all'apertura del pacco, siccome è prescritto dall'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione della legge.

Art. 68. *Pacchi sui quali non devono essere applicati i diritti di consumo.* — Non saranno egualmente applicati i diritti di consumo nei seguenti casi:

a) sui pacchi in transito o giunti in disguido;

b) su quelli richiamati dai mittenti prima di essere distribuiti (articolo 28);

c) su quelli pei destinatari partiti, sia che la domanda sia fatta prima della partenza o giunga dopo da altro ufficio, e ben inteso che il pacco non sia stato portato a domicilio;

---

(1) Vedere gli art. 21 e 22 della legge 3 luglio 1864; l'art. 11 del Decreto legislativo del 28 giugno 1866 ed i titoli I e IV del Regolamento 25 agosto 1870.

d) su quelli rifiutati dal destinatario da restituirsi ai mittenti sempre che si tratti di pacchi da distribuirsi in ufficio e che i medesimi non contengano merci soggette a deperimento;

e) sui pacchi rifiutati dai destinatari e dai mittenti, ai quali pacchi detti diritti saranno applicati dalle Direzioni provinciali all'atto della vendita prevista dall'art. 9 della legge.

ART. 69. *Bolletta indicante i diritti di consumo. Registrazione di tali diritti.* — I pacchi dell'interno del Regno soggetti a diritti di consumo saranno dagli uffici postali descritti sul bollettario all'uopo fornito dalle rispettive Amministrazioni, dal quale si staccherà per ogni singolo pacco la bolletta indicante il dazio, di cui il pacco dovrà essere gravato in base alle tariffe vigenti.

Tali diritti saranno poscia segnati al quadro *G* del bullettino di spedizione, n° 251, il quale quadro dovrà portare la firma dell' impiegato che ha sdaziato il pacco ed il bollo dell'ufficio indicante il giorno della effettuata consegna.

Pei pacchi provenienti dall'estero soggetti a diritti di consumo si procederà colle stesse norme; ma le somme da pagarsi saranno inscritte sul mod. n° 252 *bis*, il quale sarà già stato dall'ufficio di confine attaccato con uno spillo alla contromatrice del bollettino di spedizione n° 402 *B* e più propriamente sotto il nome e domicilio del mittente.

Tanto il bullettino n° 252 *bis* quanto il quadro *G* del modulo n° 251 saranno bollati e firmati dall'impiegato di posta.

ART. 70. *Avviso ai destinatari dei pacchi arrivati.* — Compiuta tale operazione gli ufficiali delle poste daranno avviso ai destinatari dell'arrivo dei pacchi mediante lo stampato n° 258, da spedirsi in esenzione alla tassa postale e vi segneranno sopra i diritti doganali e quelli postali esteri di cui fossero gravati e che saranno desunti dalla *distinta* n° 406. Dovranno però astenersi dall' indicare i diritti di consumo, i quali vi saranno solo segnati all'atto della consegna del pacco al destinatario.

L'avviso n° 258 porterà il numero d'ordine del registro n° 260. Tale numero sarà ripetuto sui bullettini di spedizione n° 251 e n° 402 *B*.

Qualora un pacco dai segni esterni e per dichiarazione stessa del mittente contenesse merci di facile deperimento, l'impiegato delle poste farà sull'avviso predetto, dopo le parole *al suo indirizzo*, l'annotazione: *da ritirarsi subito*.

ART. 71. *Pacchi sospetti di contenere oggetti in frode o diversi da quelli indicati nel bullettino di spedizione.* — Pei pacchi originari dall'interno del Regno, sospetti di contenere oggetti in frode o diversi da quelli indicati nel bullettino di spedizione, sarà inviato ai destinatari il prescritto avviso di arrivo n° 258, ma anzichè indicare sul medesimo i diversi diritti, di cui i pacchi medesimi fossero gravati, sarà fatta la seguente dichiarazione:

Pacco sospetto, da aprirsi in contraddittorio del destinatario, a mente dell'art. 23 del Regolamento approvato con Decreto Reale del 26 luglio 1881 per l' esecuzione della legge n° 288, serie 3ª, del 10 luglio di detto anno.

ART. 72. *Avvisi di arrivo, n° 258, da distribuirsi o da recapitarsi a domicilio.* — Gli avvisi di cui all' articolo precedente saranno rimessi all'ufficio di distribuzione ed al caso consegnati pel recapito al portalettere; della loro spedizione si prenderà poi nota nel quadro *E* del bullettino di spedizione n° 251 pei pacchi dell'interno del Regno, e sullo stampato n° 402 *B* pei pacchi provenienti dall'estero, segnandovi il numero d'ordine da cui è controdistinto cadun avviso, che, come si è detto all'articolo 70, è quello del registro n° 260.

ART. 73. *Quietanza per l'esazione dei diritti di consumo.* — Le quietanze staccate dal bullettario fornito per l'esazione dei diritti di consumo saranno di volta in volta trascritte sulla nota n° 259 e conservate in ufficio per essere trasmesse alle Direzioni provinciali nei modi che saranno in seguito indicati.

ART. 81. *Formalità da osservarsi prima della consegna dei pacchi.* — Allorchè il destinatario di un pacco si presenta all'ufficio postale per ritirarlo, l'impiegato di posta si fa esibire l'avviso n° 258, e quando non sia persona conosciuta, lo interroga sulla provenienza e sul contenuto del pacco per accertarsi che sia il vero destinatario.

Colla scorta del numero d'ordine posto sull'avviso medesimo, ricerca il modello n° 251, se il pacco è originario dall'interno del Regno, od il modello n° 402 *B*, se originario dall'estero.

Esamina poscia se le indicazioni dell'avviso n° 258 sono conformi a quelle del registro n° 260, e se quelle dei bullettini di spedizione concordano col pacco, che avrà cura di ricercare per assoggettarlo, se ne sarà il caso, ai diritti di consumo, osservando le norme di cui agli articoli 65 e 69. L'importo di tali diritti è segnato sull'avviso n° 258, sul quale viene pure indicato il numero della bolletta di sdaziamento.

ART. 82. *Consegna dei pacchi; diritti da soddisfarsi; reclami sui diritti di cui fossero gravati i pacchi; ricevute di ritorno; annotazioni di seguita consegna.* — All'atto della consegna di un pacco, l'ufficiale di posta deve invitare il destinatario ad esaminarlo in sua presenza e, quando non faccia alcuna osservazione sul suo condizionamento, lo invita a pagare i diritti doganali, postali e di consumo, di cui fosse gravato, ed a rilasciarne ricevuta sul registro n° 260.

Ottenuta questa, l'impiegato di posta imprime il bollo [R. P. *Pagato*] sull'avviso n° 258 che restituisce al destinatario, dovendo tener luogo di bolletta di sdaziamento per gli effetti dei Regolamenti daziari (art. 7 del Regolamento approvato con Decreto Reale del 26 luglio 1881).

Se il destinatario facesse qualche obbiezione sui diritti doganali, postali o di consumo, l'impiegato di posta lo inviterà a soddisfarli egualmente ma lo pregherà a rimettergli apposito reclamo che trasmetterà alla Direzione provinciale. Questa esaminerà e farà ragione ai reclami pei diritti di consumo, e trasmetterà alla Direzione generale quelli relativi ai diritti doganali e postali.

Del fatto reclamo, che dovrà contenere tutti gli estremi necessari per un coscienzioso esame, l'ufficiale di posta dà ricevuta sul modello n° 258, che rimarrà in possesso del destinatario.

Quando il pacco è accompagnato da ricevuta di ritorno, si inviterà il destinatario a sottoscriverla ed in caso di rifiuto si farà analoga annotazione.

Le ricevute di ritorno devono essere restituite a corso di posta agli uffizi mittenti incluse in buste, n° 264. Alla loro volta gli uffizi mittenti le porranno in distribuzione.

Della eseguita consegna l'uffizio di posta prende nota al quadro *E* del bullettino di spedizione n° 251 pei pacchi dell'interno del Regno, ed appiede dello stampato n° 402, *B* per quelli provenienti dall'estero. I bullettini di spedizione relativi ai pacchi consegnati saranno accuratamente custoditi per rispondere ai reclami che venissero fatti.

ART. 99. *Falsa dichiarazione per diritti di consumo.* — Se dall'apertura di un pacco sospetto risultasse, che il contenuto è soggetto a diritti di consumo superiori a quelli, pei quali il mittente ha fatta la dichiarazione, l'impiegato di posta, tenute presenti le disposizioni di cui all'articolo 7 del Regolamento, contesta il fatto al destinatario, e dopo essersi assicurato che ciò non pertanto egli ritira il pacco, stacca dal bullettario fornito dall'Amministrazione finanziaria la bulletta di sdaziamento, aggiungendovi le penalità stabilite in simili casi dai Regolamenti daziari.

Invita poscia il destinatario a pagare siffatti diritti e la corrispondente multa ed a ritirare il pacco che gli consegna colle formalità prescritte, registrando la relativa bulletta sull'elenco n° 259.

ART. 100. *Rifiuto di pagare i diritti di consumo e le multe relative.* — Nel caso di rifiuto per parte del destinatario di pagare i diritti di consumo e le multe di cui al precedente articolo, l'impiegato di posta,

uniformandosi alle disposizioni indicate all'art. 7 del Regolamento, ne riferisce alla locale Autorità daziaria, affinchè proceda contro il mittente.

Art. 113. *Pacchi che non possono essere inviati a domicilio.* — Non si spediscono a domicilio, quantunque tale modo di consegna sia richiesto dai mittenti, i pacchi giunti in cattivo stato, quelli pei quali fosse richiesta la visita daziaria in uffizio dai Comuni o dagli appaltatori, e quelli infine sospetti di contenere oggetti in frode od il cui trasporto non fosse consentito dall'art. 19 delle presenti Istruzioni.

In tale caso i destinatari saranno invitati con modello n. 258 a recarsi all'uffizio per procedere alla verificazione del contenuto, come è prescritto dall'art. 71.

Compiuta la verificazione ed accertato il contenuto, se il pacco potrà rimettersi al destinatario, sarà ricomposto, suggellato e recato a domicilio.

Art. 208. *Operazioni di arrivo. Documenti che devono possedere gli uffizi di confine al ricevimento dei pacchi.* — Tanto nel caso che i pacchi per l'estero siano depositati in dogana, quanto in quello in cui siano trasportati in uffizio, gli impiegati delle poste dovranno osservare tutte le norme ordinarie pel ricevimento dei pacchi di cui al titolo IV delle presenti Istruzioni.

A tal fine dovranno già possedere:

a) pei pacchi provenienti dall'interno del Regno, i bullettini di spedizione n° 402, *B*, dai quali dovranno staccare, riempire e spedire agli uffizi mittenti, il polizzino che vi si trova in calce, siccome è prescritto dall'art. 53;

b) pei pacchi provenienti dall'estero per l'estero in transito per l'Italia, le bullette di cauzione, il mod. n° 412, coi relativi allegati, sui quali debbono essere indicate le somme da abbonarsi o da addebitarsi per ogni pacco agli uffizi esteri corrispondenti;

c) i modelli n° 402 *B*, n° 403 *C*, n° 406 e n° 411, questi ultimi pel rimborso agli uffizi italiani dei diritti doganali postali o di consumo di cui fossero gravati i pacchi da rispedirsi all'estero.

Art. 241. *Richieste degli ispettori doganali o di dazio consumo.* — Gli impiegati di posta dovranno altresì deferire alle domande, che fossero loro rivolte dagli ispettori doganali e di dazio consumo, limitatamente al servizio disimpegnato per conto dell'Amministrazione finanziaria.

A tal fine sono autorizzati ad esibire a detti funzionari, legalmente costituiti, i registri ed anche i pacchi postali ed a procedere in loro presenza e del destinatario, quando ne sia il caso, alla verificazione del contenuto, stendendo sempre apposito verbale della seguìta verificazione.

Copia di tale verbale sarà rimessa alla Direzione provinciale che ne riferirà alla Direzione generale.

Art. 242. *Diritti postali doganali e di consumo di cui possono essere gravati i pacchi.* — I pacchi postali esteri possono essere gravati dei seguenti diritti:

1° postali;
2° doganali;
3° di consumo.

Sotto la designazione di diritti postali sono compresi i seguenti:

a) tasse estere di spedizione dei pacchi per cambiamento di domicilio o rifiutati, ivi compresi i diritti doganali dovuti alle Amministrazioni postali estere sui pacchi medesimi;

b) tasse di consegna a domicilio sui pacchi provenienti dall'estero;

c) ricomposizione dei pacchi per le formalità da compiersi in dogana;

d) tassa interna di centesimi 75 sui pacchi esteri il cui destinatario sia partito per l'Italia.

Sono compresi sotto il nome di diritti doganali i seguenti:

a) dazio doganale;
b) tassa di bollo sulla bulletta;
c) piombo;
d) lamina.

I diritti di consumo gravano solamente i pacchi a destinazione dei Comuni o frazioni di Comuni dichiarati chiusi.

Art. 243. *Conteggio pei diritti postali, doganali e di consumo.* — I diritti postali da riscuotersi sui pacchi saranno sempre rappresentati da segnatasse e quindi formano parte integrante di quel titolo di entrata.

I diritti doganali gravanti i pacchi postali sono concentrati presso la Direzione generale delle poste, la quale ne opera il versamento nei modi indicati all'art. 198.

I diritti di consumo sono riscossi dagli uffizi postali di ciò incaricati e vengono ad epoche determinate concentrati nelle Casse provinciali delle poste e quindi alla fine di ciascun trimestre regolare sono corrisposti alle rispettive Amministrazioni del dazio.

Art. 252. *Riscossione dei diritti di consumo; loro inscrizione su di un libretto della Cassa postale di risparmio.* — Gli uffizi postali stabiliti nei Comuni chiusi operano come ricevitori del dazio-consumo per quanto si riferisce al contenuto dei pacchi, e ciò in conformità delle disposizioni accennate agli articoli 65, 66, 67 e seguenti delle Istruzioni.

L'ammontare delle riscossioni per diritti di consumo deve, al pari delle somme introitate per diritti doganali, essere giorno per giorno convertito in un deposito per risparmi.

A questo scopo tutti gli uffizi di 1ª e 2ª classe autorizzati al servizio dei pacchi emettono un altro speciale libretto di risparmio intestato come appresso:

Uffizio postale di . . . . .

Diritti di consumo riscossi sui pacchi postali.

Per l'omissione di queste disposizioni i titolari incorrono nella responsabilità stessa comminata all'ultimo capoverso dell'art. 247.

Art. 253. *Inscrizione dei diritti di consumo sulla nota n° 259. Versamento alle Direzioni provinciali.* — Nei giorni all'uopo stabiliti da ciascuna Direzione gli uffizi incaricati della riscossione dei diritti di dazio consumo spediscono alla Direzione stessa una nota modello n° 259, dell'ammontare dei diritti riscossi, alla quale uniscono le bullette del dazio, più un vaglia che emettono in seguito ad analogo rimborso in conto risparmi. La ricevuta del vaglia sarà unita alla cedoletta di rimborso staccata dal libretto di cui all'articolo precedente.

Art. 254. *Conti correnti presso le Direzioni provinciali pei diritti di consumo.* — Le Direzioni introitano *a depositi* i versamenti fatti dagli uffizi in conto diritti di consumo, aprendo tanti conti correnti, quanti sono gli uffizi stessi. I conti saranno intestati come appresso:

Uffizio di . . . . .

Riscossioni per diritto di consumo.

Art. 255. *Liquidazione trimestrale dei diritti di consumo. Compilazione e invio alla Direzione provinciale della richiesta n° 259 bis.* — Alla fine di ogni trimestre regolare, i titolari degli uffizi incaricati della riscossione dei diritti di consumo consegnano ai rappresentanti delle Amministrazioni del dazio consumo i bullettari consunti del trimestre scaduto, e liquidano in contraddittorio coi medesimi il debito dell'uffizio; compilano quindi la richiesta n° 259 *bis* e la spediscono alla propria Direzione provinciale.

Art. 256. *Autorizzazione del pagamento dei diritti di consumo da darsi dalle Direzioni provinciali.* — Le Direzioni provinciali, alle quali pervengono i modelli n° 259 *bis*, riscontrano se l'ammontare del debito è regolare mediante le bullette presso loro esistenti, tenuto conto dei pacchi spediti dagli uffizi richiedenti e depositati presso l'uffizio d'Economato per compirvi la prescritta giacenza. In caso affermativo emettono a tergo dei modelli suddetti l'autorizzazione di pagamento. Se il debito invece non concordasse, vengono chiesti gli opportuni schiarimenti e non si provvede al pagamento, se non quando tutte le differenze siano state appurate.

Art. 257. *Pagamento dei diritti di consumo per parte degli uffizi*

postali. — Gli uffizi che ricevono di ritorno le richieste n° 259 *bis* coll'opportuna autorizzazione a pagare, provvedono al pagamento dei diritti di consumo del trimestre compiuto, ritirandone analoga quietanza appiede dell'autorizzazione suddetta, che inviano poi come danaro contante alla Direzione provinciale.

ART. 260. *Versamenti giornalieri degli uffizi delle Direzioni provinciali, incaricati del servizio dei pacchi, delle somme riscosse per diritti doganali e di consumo. Contabilità da tenersi negli uffizi di computisteria.* — Gli uffizi delle Direzioni incaricati del servizio dei pacchi versano giornalmente nella cassa provinciale le riscossioni da essi effettuate per diritti doganali e di consumo, ritirandone analoga quietanza a depositi, a tergo della quale sarà riportato l'ammontare del versamento per diritti doganali in partita distinta da quello per dazio di consumo.

N. 61.

Regolamento di servizio del Corpo delle Guardie di Finanza approvato con Regio Decreto 13 aprile 1882.

CAPO VII.

Dazio di consumo.

ART. **66**. *Vigilanza sulle riscossioni.* — Le guardie di finanza ono chiamate a vigilare nei dazi di consumo, allorquando il Governo mministra direttamente tale ramo di servizio, oppure quando i omuni ne fanno domanda a termini di legge. In ambidue i casi e guardie vigilano onde la riscossione dei dazi proceda nel miglior odo possibile, siano rigorosamente represse le frodi, e constatano contravvenzioni mediante processi verbali.

ART. **67**. *Vigilanza nei Comuni chiusi.* — § 1. Nei Comuni hiusi le guardie vigilano:

a) Che il passaggio delle merci per la linea daziaria non abbia fetto se non dal sorgere al tramonto del sole, eccetto che trattisi generi trasportati dai viaggiatori in vetture pubbliche o private, giunti con ferrovia o piroscafi, ovvero quando l'orario sia stato rolungato dall'Autorità competente;

b) Che le merci soggette a dazio giunte tanto per via di terra anto per via di mare si presentino agli uffici abilitati a sdaziarle spedirle in transito;

c) Che i generi dichiarati per transito escano effettivamente l Comune chiuso;

d) Che nei mulini posti nell'àmbito daziario non entrino cereali non escano farine, senza la presentazione pei cereali della bol-

letta di sdaziamento o della licenza d'importazione temporaria, per le farine della licenza di estrazione o della bolletta di transito

e) Che dai varchi delle stazioni ferroviarie poste al di qu della linea daziaria non s'introducano generi soggetti a dazio;

f) Che nello scarico dei treni non rimangano generi nascos nei carri e nelle locomotive, e che tutte le merci si depositino ne magazzini d'ufficio;

g) Che non s'eseguisca la macellazione clandestina degli an mali introdotti temporariamente per il pascolo o pel lavoro;

h) Che non siano ammassati o depositati senza il permess dell'Autorità daziaria, generi soggetti a dazio entro la zona di vig lanza del Comune chiuso, fatta eccezione pei prodotti del suolo;

i) Che non si levino dai fondi interni i prodotti passibili dazio, senza la presentazione della bolletta di sdaziamento.

§ 2. Alle barriere principali dei Comuni più importanti è ist tuito un servizio di riscontro permanente tanto sui daziati, quan sui transiti in entrata e in uscita, non che sulle importazio temporarie, affidato ad un comandante di luogotenenza, sussidia da un sott'ufficiale, e da un sufficiente numero di guardie.

ART. **68**. *Vigilanza nei Comuni aperti.* — Nei Comuni aper le guardie di finanza vigilano che non entrino generi negli eserciz senza la bolletta corrispondente del dazio pagato, e praticano visi agli esercizi stessi, quando sono condotti a tariffa, giusta il regist generale di essi, che conservasi nell'ufficio daziario, per riscontra la quantità e la qualità dei generi esistenti, confrontandoli col bolletta di sdaziamento e colle risultanze dei registri. A tergo del bollette presentate devono annotare le quantità, per cui le ric nobbero valide, e ritirare le bollette esaurite per rimetterle all'uffic daziario insieme col verbale di visita.

ART. **69**. *Dipendenza delle guardie di finanza richieste d Comuni per la tutela dei dazi di consumo.* — Le guardie finanza, date ai Comuni, dipendono per il servizio dai rispetti Municipî.

La disciplina però e l'amministrazione saranno rette dai Ca circolo sotto la diretta dipendenza dell'Intendente di Finanza, ovve dall'ufficiale preposto al servizio speciale, se di grado pari o sup riore a chi è investito delle funzioni di Capo-circolo.

N. 62.

Legge 24 aprile 1885, n° 3048 (serie 3ª),

(*Estratto*).

Art. **15**........ Le linee ferroviarie, le stazioni e le loro dipendenze saranno considerate come poste fuori del recinto daziario delle Città e dei Comuni chiusi.

N. 63.

Regio Decreto 9 agosto 1886, n° 4035, che approva il Regolamento pel regime daziario delle Stazioni di ferrovia nei Comuni chiusi.

Visto l'art. 15 della legge 27 aprile 1885, n° 3048, col quale, mentre si accorda l'esenzione del dazio comunale di consumo sui materiali per la costruzione e per l'esercizio delle strade ferrate, si dichiara che le linee ferroviarie, le stazioni e le loro dipendenze saranno considerate come poste fuori del recinto daziario dei Comuni chiusi, e si prescrive che con Regolamento da approvarsi per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le dipendenze di esse stazioni, e vi sarà regolata la sorveglianza quanto al dazio di cousumo;

Viste le leggi sui dazi di consumo del 3 luglio 1864, numero 1827, dell'11 agosto 1870, n° 5784, all. *L*, ed il Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018, nonchè il relativo Regolamento generale sancito col Regio Decreto del 25 agosto 1870, n° 5840;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, pel regime daziario delle stazioni di ferrovia nei Comuni chiusi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 agosto 1886.

UMBERTO

A. Magliani.

REGOLAMENTO

Art. 1. Per dipendenze delle stazioni di strade ferrate da ritener fuori della cinta daziaria dei Comuni chiusi, a senso dell'art. 15 dell precitata legge del 27 aprile 1885, n° 3048, s'intendono:

a) Gli uffici, i laboratorii, le officine, i magazzini, le tettoie ed i local compresi negli spazi recinti, annessi e comunicanti colle stesse stazioni non che i tratti di ferrovia destinati gli uni e gli altri ad uso dell medesime, o pel servizio generale dell'esercizio o della costruzione dell strade ferrate;

b) Gli stessi locali, laboratorii, officine e magazzini recinti, ancorch situati in luogo distante dalla stazione, purchè vi siano collegati pe mezzo di uno o più binari di rotaie, e siano esclusivamente destinati a servizio predetto delle strade ferrate;

c) Le abitazioni degli impiegati e degli Agenti addetti al servizi ferroviario, situate nei detti recinti, purchè esse non abbiano altri ingress che quelli per servizio pubblico della stazione;

d) Le aree, ancorchè aperte, sulle quali si sta costruendo qualch stazione, o tronco di strada ferrata.

Art. 2. Le stazioni situate al di fuori della cinta daziaria ed in contatt con questa si considerano come barriere d'ingresso nel Comune chiuso perchè poste nel territorio del medesimo.

Ove gli uffici del dazio consumo si trovano situati dentro la stazione le operazioni daziarie si fanno negli stessi uffici interni; altrimenti ne più prossimo ufficio esterno.

I generi in arrivo soggetti a dazio e destinati ad entrare nel Comun chiuso debbono essere dichiarati all'ufficio daziario dentro la stazion al momento dell'uscita, o in mancanza di questo all'ufficio daziari esterno, prima della loro introduzione.

Art. 3. È libero il transito di tutti i generi soggetti a dazio di con sumo trasportati sui treni della ferrovia fino alla stazione di arrivo.

I materiali e gli oggetti occorrenti alla costruzione ed all'esercizi delle strade ferrate, qualora debbano attraversare sulle vie ordinarie recinto daziario dei Comuni chiusi, per essere immessi direttamente nell stazioni di ferrovia o nelle loro dipendenze, andranno soggetti alle formalit prescritte pel transito dal Regolamento generale sui dazi di consum del 25 agosto 1870, n° 5840.

Qualora però la richiesta, o dichiarazione, del transito venga fatt per iscritto dal Capo-stazione, o dall'ingegnere incaricato della sopra intendenza del locale dei lavori, l'Amministrazione ferroviaria sar dispensata dall'obbligo di prestar cauzione pel dazio.

Art. 4. Le Amministrazioni delle strade ferrate, per quanto lo consen tono le esigenze del loro servizio, dovranno somministrare a quelle de dazio di consumo le stanze necessarie per gli uffici daziari e pei rispettiv corpi di guardia nell'interno delle stazioni, senza obbligo però di prov vedervi con nuove costruzioni.

Le mentovate stazioni e le loro dipendenze sono soggette a particolar vigilanza degli Agenti del dazio di consumo.

Vi sono soggetti anche i relativi tronchi di ferrovia lungo il tratto compreso entro la zona esterna di vigilanza.

Gli ufficiali e le guardie daziarie nell'esercizio delle proprie funzioni hanno sempre libero accesso nelle dette stazioni e loro dipendenze, sia di giorno che di notte, quando sono aperte, per farvi le occorrenti perlustrazioni.

Le Amministrazioni daziarie potranno stabilire nelle stazioni e nelle loro dipendenze, comprese nella zona di vigilanza, dei casotti o garitte per le guardie daziarie destinate al servizio di sentinella.

Nei recinti esterni per la chiusura delle stazioni e delle loro dipendenze dovrà esservi il solo numero di porte ed aperture strettamente necessario pel servizio pubblico, a giudizio dell'ispettorato generale delle strade ferrate.

Vi sono permessi i depositi di generi pel servizio della ferrovia, purchè tali magazzini non abbiano comunicazione interna con abitazioni, o stanze ad uso privato; ma è vietato sia di stabilirvi qualsiasi deposito di generi soggetti a dazio ad uso dei particolari, sia da erigervi fabbricati, far piantagioni, rialzamenti ed altre simili opere che rendano difficile la sorveglianza, come pure di far delle nuove aperture nei muri esterni lungo la cinta daziaria, senza il permesso dell' Intendente di Finanza, ancorchè si tratti di stazioni e dipendenze situate in un Comune abbuonato col Governo pel dazio di consumo.

Art. 5. Ove se ne riconosca il bisogno, onde ovviare al pericolo di frodi, il Ministero delle Finanze, e con la di lui autorizzazione, i Comuni abbonati al dazio governativo di consumo potranno stabilire dentro la cinta daziaria una zona particolare di vigilanza fino 25 metri di larghezza all'esterno delle stazioni, delle loro dipendenze e dei tratti di ferrovia che formano un angolo rientrante del perimetro della stessa cinta daziaria.

Dentro la zona sarà vietato di depositare od ammassare dei generi soggetti a dazio senza il permesso dell'Autorità daziaria.

Art. 6. In caso di contravvenzione la società ferroviaria risponderà del pagamento del dazio consumo, delle multe, delle spese processuali incorse dai suoi Agenti nell'adempimento del proprio servizio.

Art. 7. Gli esercizi di vendita al minuto di generi soggetti a dazio, come caffè, *buffets*, liquoristi e simili, se non hanno comunicazione coll'interno della stazione, del tratto ferroviario, e delle sue dipendenze, si considerano situati dentro la cinta daziaria e debbono pagare il dazio all'introduzione dei generi nella medesima.

Si considerano pure come situati dentro la cinta gli esercizi che hanno doppia comunicazione, cioè da una parte verso l'interno e dall'altra verso l'esterno della stazione. Quelli invece che comunicano soltanto coll'interno si considerano come situati fuori della cinta daziaria, ed andranno soggetti al regime del Comune aperto.

Questi esercizi ritenuti fuori della linea daziaria sono soggetti a particolare vigilanza degli Agenti dell'Amministrazione del dazio consumo, giusta l'art. 23 della legge 3 luglio 1864, n° 1827 e 41 e 49 del Regolamento generale, 25 agosto del 1870, n° 5840.

Art. 8. Gli esercenti nelle stazioni ritenuti fuori della cinta daziaria,

ove non siano abbonati pel dazio consumo, dovranno, entro quindic giorni dopo che il presente Regolamento sia entrato in vigore, esibir all'ufficio daziario la denuncia del proprio esercizio, conforme a quell prescritta dall'art. 36 del Regolamento generale, 25 agosto 1870, nº 5840 Dovranno inoltre entro lo stesso termine presentare all'ufficio daziari una dichiarazione conforme a quella prescritta dall'art. 38 del mentovat Regolamento, indicandovi il loro nome e cognome, la qualità e quantit dei generi esistenti nel rispettivo esercizio, e nei locali e magazzin annessivi.

A questa dichiarazione uniranno le corrispondenti bollette del dazi pagato.

Gli Agenti daziari verificheranno tali generi, descrivendone in apposit verbale la qualità e quantità e liquidandone il dazio da pagarsi entr 15 giorni per quelle partite per cui non fosse provato il pagamento.

ART. 9. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a tutte le strade ferrate pubbliche del Regno.

ART. 10. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento come per le contravvenzioni e le pene, si osserveranno le disposizion delle leggi e dei Regolamenti in vigore sul dazio di consumo.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze: A. MAGLIANI.

N. 64.

Circolare nº 11915, Div. II, 27 ottobre 1873. — Norme per le Tasse di Bollo, di Registro e di Segreteria per gli atti concernenti il Dazio di consumo (1).

Circa l'applicazione delle tasse di bollo e di registro e dei diritti di Segreteria per gli atti compiuti in dipendenza della legge 3 luglio 186 nº 1827, del Decreto legislativo 28 giugno 1866, nº 3018, della legge 1 agosto 1870, nº 5784, allegato *L* e della legge 5 giugno 1869, nº 5111 riguardanti la riscossione dei dazi di consumo, e delle tasse sulla fabbricazione dell'alcool, della birra, delle acque gazose e delle polveri piriche, saranno osservate le seguenti norme, stabilite di concerto coll Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

A. — *Forma dei contratti.*

1º I contratti che vengono conchiusi dallo Stato coi Comuni o co appaltatori per cedere loro la riscossione dei dazi di consumo in u determinato territorio, debbono recarsi in *forma d'atto pubblico* e son

---

(1) Le predette norme devono mettersi in armonia colle leggi e c Regolamenti posteriormente emanati, cioè leggi 13 settembre 1874, nu meri 2076, 2077, serie 2ª, sul registro e sul bollo, legge 13 settembre 187 nº 2086, serie 2ª. Tariffa notarile annessa alla legge 25 maggio 187 nº 4900, serie 2ª, sulle concessioni governative (testo unico), e Reg Decreto 16 ottobre 1877, nº 4098, serie 2ª, sui diritti di segreteria.

ricevuti dal funzionario a ciò delegato presso l'ufficio, al quale dal Ministero delle Finanze ne è ammessa la stipulazione.

Dei medesimi si disporranno due esemplari originali e due copie, servendosi di regola degli appositi stampati forniti dall'Amministrazione.

2° Le convenzioni per le tasse sulla vendita minuta conchiuse direttamente dal Governo coi contribuenti non sono ricevute da alcun funzionario, bastando che siano redatte in *forma di scrittura privata* adoperando del pari di regola gli stampati predisposti dall'Amministrazione.

Di queste se ne formeranno soltanto due identici esemplari originali.

3° Quanto alla redazione delle convenzioni d'abbuonamento per le tasse sulla fabbricazione dell'alcool, della birra, delle acque gazose e delle polveri piriche, si seguiranno le speciali norme in tale proposito vigenti.

4° Tostochè un contratto abbia ottenuta l'approvazione del Ministero, il funzionario che ha ricevuto l'atto, ne farà indicazione appiedi del medesimo, citando la data del relativo Decreto, ovvero dell'elenco, ed in quest'ultimo caso anche il numero d'ordine, che al contratto stesso si riferisce.

B. — *Tasse di bollo.*

1° Gli esemplari originali dei contratti indicati al n° 1° ed al n° 2° e 3° lettera *A*, debbono essere muniti della marca da bollo di una lira.

Quando però in qualche caso speciale non si possa far uso degli stampati preparati per tali contratti, dovranno invece stendersi in carta filogranata col bollo ordinario di una lira.

2° La tassa di bollo per le copie dei contratti di appalto redatti in forma pubblica sarà di centesimi 50 quando siano stesi su carta filogranata, e di 1 lira se in moduli a stampa giusta l'articolo 29 della legge 14 luglio 1866, n° 3122, combinato coll'art. 20, n° 29.

Per le copie dei contratti o delle convenzioni in forma privata, la tassa di bollo sarà di centesimi 25, se stesi su carta filogranata, e di lire 1 se stesi su modulo a stampa come sopra.

3° Le copie autentiche dei suddetti contratti destinate ad uso esclusivo dell'Amministrazione dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo. Quelle che occorressero pei Municipii o pei privati soggiaciono al medesimo bollo voluto per l'originale, e vale per le medesime la distinzione preaccennata, secondochè possono o no adoperarsi nella loro formazione i modelli stampati.

4° I capitolati, ed ogni altro scritto da unirsi ai contratti, che non avessero già prima un'esistenza propria come atto separato, debbono trovarsi in regola colla legge di bollo esistente all'epoca in cui furono posti in essere, ed in caso diverso dovranno prima di farne l'iscrizione essere regolarizzati col pagamento delle tasse e penali relative.

5° I progetti d'appalto e quelli per le convenzioni d'abbuonamento coi contribuenti delle tasse di fabbricazione, ovvero delle tasse sulla minuta vendita debbono portare il bollo prescritto per le istanze.

6° Le dichiarazioni d'esercizio per la minuta vendita, ovvero per le fabbriche sono esenti da bollo, subordinatamente però al disposto dell'articolo 21, n° 7 del Regio Decreto 14 luglio 1866, n° 3122, sulle tasse di bollo.

7° Si ammettono pure in carta libera, giusta il citato articolo, gli attestati dei sindaci prescritti dall'art. 10 delle Ministeriali Istruzioni 16 novembre 1870, pei particolari che estraggono in esenzione della tassa acquavite da materie dei loro proprii fondi, in quantità non maggiore di 1⁄2 ettolitro all'anno.

8° Le patenti prescritte per gli Agenti esecutivi, pei commessi o per gli altri impiegati in servizio degli appaltatori dei dazi di consumo a senso dell'art. 20, n° 28, del medesimo Decreto, devono assoggettarsi al bollo straordinario d'una lira.

9° Le bollette di quietanza, che le Amministrazioni comunali e gl appaltatori o subappaltatori rilasciano agli esercenti abbuonati pel canon stabilito, ovvero ai contribuenti pel dazio esatto a tariffa, vanno sog getti alla tassa di cinque centesimi secondo l'art. 16 della legge 1 luglio 1868, n° 4480, quando si riferiscano a pagamenti non minoi d'una lira; per pagamenti inferiori ad un lira si applicherà invece dette bollette il bollo straordinario d'un centesimo.

10° Le licenze o bollette di cauzione rilasciate dagli Uffici dei daz di consumo per l'introduzione entro i Comuni chiusi di animali e genei sottoposti a dazio, debbono essere muniti della marca da bollo di cinqu centesimi, giusta l'art. 18 della legge 19 luglio 1868, n° 4480, allorch sulle bollette medesime si faccia dichiarazione di versamento o di depo sito di somma non minore di dieci lire.

Ove poi le bollette non contengano quietanza o ricevuta di somme oppure le somme versate o depositate siano minori di dieci lire, debbon ritenersi esenti da bollo, secondo l'art. 21, n° 8 della legge 14 lugli 1866, n° 3122, siccome recapiti emessi in forza di speciale regolament non espressamente contemplati dalle disposizioni di quest'ultima legge

11° I mandati emessi dalle Autorità comunali in favore del Govern pel pagamento del canone convenuto in via di abbuonamento son esenti da tasse di bollo in forza dell'articolo 21, n° 2 del Decreto sopra citato.

12° Gli atti di corrispondenza, che per la gestione della propri amministrazione gli appaltatori ed i loro rappresentanti sono obbligat a tenere cogli uffici governativi, sono pure esenti da tassa di boll qualora riguardino esclusivamente l'interesse dello Stato, giusta l'art. 21, n° 2 del Decreto stesso; qualora invece riguardino in tutto od in part l'interesse degli appaltatori o dei loro rappresentanti od agenti, vann soggetti a tassa di bollo secondo la loro qualità.

NB. L'applicazione delle marche da bollo agli atti o contratti desi gnati pel bollo straordinario dovrà farsi prima che siano firmati, a norma dell'art. 16 del ripetuto Decreto.

C. — *Tasse di registro.*

1° I funzionari che ricevono gli atti d'appalto dei dazi di consum indicati al n° 1, lettera *A*, devono denunziarli all'ufficio del Registr entro venti giorni dalla loro data, secondo l'art. 73, n° 4 del Regi Decreto 14 luglio 1866, n° 3121, e non potranno rilasciarli in originale od in copia, o per estratto, se prima non venne adempiuto a tale for malità ed al pagamento della relativa tassa da parte degli appaltatori così essendo prescritto dall'art. 103 del citato Decreto.

2° La denuncia predetta deve farsi presentando all'ufficio di registr l'atto originale in carta bollata (art. 66 Decreto citato).

Oltre l'originale del contratto da restituirsi munito della nota di regi strazione, dev'essere prodotta, per rimanere nell'ufficio del registro, un copia certificata conforme e comprensiva degli allegati, giusta l'art. 1 della legge 19 luglio 1868, n° 4480.

3° Le convenzioni d'abbuonamento pel dazio di consumo sulla minut vendita stipulate direttamente dal Governo coi contribuenti, ovvero da Comuni o dagli appaltatori governativi, non dànno luogo a tassa d registrazione, epperò non debbono venir presentate all'ufficio del registro

4° I contratti conchiusi fra i Comuni ed il Governo per la riscos sione dei dazi di consumo in via d'abbuonamento vanno pure esenti d registrazione e da tassa, secondo l'art. 143, n° 4 del sovracitato Decreto

5° Vanno però soggetti alla formalità della registrazione ed all relativa tassa gli atti di subappalto stipulati fra gli appaltatori ed altr privati, ovvero fra Comuni abbuonati e loro speciali appaltatori, man cando in tali casi il motivo dell'eccezione stabilita dal ripetuto art. 143 n° 4, del mentovato Decreto.

6° Per lo stesso motivo vanno esenti da registrazione e dalla rela

tiva tassa i contratti indicati alla lettera *A*, n° 3, vale a dire quelli per la riscossione in via d'abbuonamento delle tasse sulla fabbricazione dell'alcool, della birra, delle acque gassose e delle polveri.

7° L'autenticazione delle copie dei contratti d'appalto, di cui al n° 2, *B*, va soggetta all'obbligo dell'applicazione della marca di registrazione di lire 1, a termine dell'articolo 11 lettera *G*, della legge 19 luglio 1868, n° 4480.

N.B. Quando però degli atti esenti da registrazione si dovesse fare uso in giudizio per effetti diversi da quelli, ai quali essi atti eran destinati, cesserà l'esenzione in forza del penultimo comma dell'art. 143 più volte citato.

D. — *Tassa di segreteria.*

Gli atti stipulati in forma pubblica amministrativa negli uffici finan- ;iari vanno soggetti alle tasse di segreteria stabilite dal n° 46 della ariffa annessa alla legge 26 luglio 1868, n° 4520.

Quelle tasse sono perciò applicabili ai contratti indicati al n° 1 della ettera *A* della presente disposizione.

N. 65.

ircolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), n° 52979-4795, div. 2ª, in data 9 maggio 1885, alle Prefetture ed alle Intendenze di Finanza.

ostituzione di Consorzi volontari di Comuni aperti per lo abbonamento al dazio di consumo durante il quinquennio 1886-90.

Con la fine di quest'anno scadono tutti i contratti di abbuonamento o appalto stipulati per la riscossione dei dazi di consumo nel quinennio 1881-85 e perciò restano sciolti gli attuali Consorzi di Comuni erti, e questi rimangono liberi di riunirsi nuovamente in Consorzio, di rinunziare alla riscossione dal 1° gennaio 1886.

Non sfuggirà però alle Amministrazioni comunali, che tale rinunzia egiudicherebbe gli interessi dei contribuenti, dovendo ricorrersi al tema degli appalti pei Comuni non costituiti in Consorzio.

È perciò da confidare che i Municipi riterranno la gestione dei dazi consumo, al qual fine devesi raccomandare ai signori Prefetti ed Intenti di Finanza, che facciano ogni opera, non solo perchè gli attuali nsorzi siano rinnovati, ma eziandio perchè si estendano a tutti i Comuni erti delle rispettive Provincie.

l sottoscritto quindi invita i signori Intendenti di Finanza a voler c nunicare la presente circolare a tutti i Comuni aperti della Provincia e rega i signori Prefetti di voler autorizzare la straordinaria convoc ione dei Consigli comunali perchè possano emettere le loro delibe- r ioni.

ell'intento poi di render facili gli accordi fra i Comuni, i signori P fetti ed Intendenti di Finanza vorranno prendere opportuni accordi e romuoveranno le adunanze dei Sindaci interessati.

li Intendenti di Finanza potranno, ove lo ritengano utile, valersi degli Is ttori delle guardie di Finanza e di altri ufficiali che potranno essere ir ati presso i vari Comuni, al fine di agevolare la costituzione dei C sorzi.

Per la Costituzione dei Consorzi, il Governo deve applicare le disposizioni della legge (art. 1° dell'all. *L* alla legge 11 agosto 1870, n° 5784 e R. Decreto 2 luglio 1875, n° 2603), cioè che i Consorzi volontari d Comuni aperti abbiano luogo fra Comuni contermini, la cui popolazion complessiva non sia inferiore a diecimila abitanti. E qui è superfluo far notare, che i Comuni i quali hanno singolarmente una popolazione com plessiva, giusta il censimento eseguito il 31 dicembre 1881, non inferior a 10 mila abitanti, possono essere ammessi isolatamente all'abbonamentc

Però, al fine di ridurre al minor numero possibile gli appalti, sarebb desiderabile che anche a questi Comuni di popolazione non inferiore 10 mila abitanti si aggregassero i minori Comuni vicini qualora ques non possano far parte d'altri Consorzi.

Riguardo al computo della popolazione per la formazione dei Consorz che secondo la legge deve essere la popolazione legale risultante d censimento eseguito il 31 dicembre 1881, si avverte che questo Minister non si rifiuterà di prendere in considerazione quei casi speciali che g venissero rappresentati, nei quali la troppo rigorosa applicazione dell legge potrebbe condurre ad esclusioni contrarie alla equità. E così potrebb adottare un temperamento eccezionale, previo parere favorevole del Co siglio di Stato, per i Comuni rispetto ai quali fosse ravvisato opportun di computare la popolazione di fatto anzichè quella di diritto, e pe quegli altri per i quali da circostanze topografiche fosse impedit raggiungere il limite di 10 mila abitanti.

A codesti casi potrebbesi più facilmente ovviare, quante volte i Co sorzi abbracciassero un maggior numero di Comuni, in guisa che si cost tuissero dei grossi gruppi fino a comprendere possibilmente tutti i Comu di un Circondario, beninteso purchè il territorio del Consorzio non fos interrotto da un Comune qualificato chiuso; ciò che il Ministro racc manda vivamente pel beneficio che ne ridonderebbe agli stessi Comu e quindi ai contribuenti, e perchè si faciliterebbe la stipulazione deg abbuonamenti.

I Consigli comunali potranno conferire alle rispettive Giunte le p ampie facoltà sia per trattare e conchiudere la formazione del Consorzi sia per delegare a quello dei Comuni del Consorzio che dal Prefet sarà prescelto, la rappresentanza per accettare il canone determina dal Governo.

I Consorzi debbono essere approvati dal Prefetto previo parere dell'I tendente di Finanza, e nel Decreto di approvazione sarà indicato qu dei Comuni del Consorzio assuma la rappresentanza per l'abbonamen col Governo.

Non più tardi del 30 giugno p. v. i Comuni dovranno spedire a Prefettura le rispettive deliberazioni indicanti con quali Comuni sia accordati per la costituzione del Consorzio volontario alle condizio derivanti dalle leggi, dal Regolamento e dalle Istruzioni vigenti sui d interni di consumo.

Quei Comuni che entro il termine suindicato non avessero inviata propria deliberazione alla Prefettura saranno compresi negli appalti, un con tutti gli altri Comuni aperti per i quali alla stessa data n fosse stato definitivamente approvato dalla Prefettura il Consorz Saranno pure compresi negli appalti i Comuni di un Consorzio già co tuito, ma che non avesse accettato il canone per esso fissato dal M nistero.

Di mano in mano che verranno approvati i Consorzi, e in ogni mo non più tardi del giorno 10 luglio p. v., le Prefetture si compiaceran di darne partecipazione a questo Ministero (Direzione Generale de Gabelle) con l'indicazione dei Comuni che li costituiscono, e della po lazione legale di ciascuno e di quella complessiva, nonchè del Com delegato a rappresentare un Consorzio, affinchè si possa far conosc alle Prefetture stesse il canone annuo attribuito a ciascun Consorz nella accettazione del quale il Consiglio comunale che rappresenta

Consorzio, ovvero la Giunta da esso delegata, dovrà emettere la deliberazione relativa nella forma e con le condizioni che verranno indicate con apposita circolare.

Entro otto giorni dall'approvazione dei Consorzi le Prefetture vorranno trasmettere alle Intendenze di Finanza gli originali Decreti di approvazione, corredati dalle deliberazioni dei singoli Comuni, i quali atti, riconosciutane la regolarità, rimarranno presso le Intendenze medesime per essere a suo tempo comunicati a questo Ministero unitamente alle deliberazioni dei Comuni capi Consorzio, portanti la dichiarazione di accettazione dell'abbonamento pel canone stabilito.

Come nel 1880, verranno impartiti separamente gli speciali provvedimenti che, agli effetti dell'art. 4 dell'allegato *L* della legge dell'11 agosto 1870, n° 5784, potranno occorrere per quei pochi Comuni aperti che debbono rimanere aggregati ai Comuni chiusi, e che conseguentemente non saranno ammessi a far parte di alcun Consorzio.

Confida il Ministero che i signori Prefetti ed Intendenti di Finanza adopreranno ogni sollecitudine per adempiere gli uffici loro affidati.

Il Ministro: MAGLIANI.

N. 66.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle) n° 63556-5663, div. 2ª, in data 8 giugno 1885, ai Prefetti ed agli Intendenti di Finanza.

Quinquennio 1886-90. — Contratto di abbuonamento al dazio di consumo coi Consorzi di Comuni aperti.

Con la circolare delli 9 maggio pp. n° 52979-4795, vennero già impar-ite da questo Ministero le disposizioni preparatorie per la costituzione ei Consorzi volontari di Comuni aperti per l'abbuonamento durante il uturo quinquennio 1886-90.

In pendenza che vengano stabiliti fra i Comuni gli opportuni accordi iova far conoscere fin d'ora ai Comuni interessati le condizioni del ontratto.

Mentre pertanto questo Ministero si riserva di far noto alle Prefet-ure ed alle Intendenze di Finanza i canoni attribuiti a ciascun Consorzio an mano che le prime avranno fatto conoscere di quali e quanti Comuni gni Consorzio sarà costituito, giacchè il canone deve essere complessivo er ogni Consorzio ed inscindibile, avverte che le condizioni del con-atto di abbuonamento, salvo una lieve aggiunta, sono le medesime che ennero già convenute pei contratti relativi al quinquennio che sta per adere.

Ripetesi, ad opportuna norma, non occorrere che questi contratti ino rogati da notaio, nè da altro ufficiale pubblico, ma basta una mplice deliberazione del Consiglio comunale rappresentante il Consorzio, vero della Giunta municipale autorizzata dallo stesso Consiglio.

Anche questa deliberazione in carta da bollo sarà sottoposta al visto l Prefetto o del Sotto-prefetto, a mente dell'art. 133 della vigente gge comunale.

I signori Prefetti, che già avranno trasmessi alla Intendenza di Finanza Decreti d'approvazione dei Consorzi con la indicazione del Comune inca-ato di rappresentare il Consorzio medesimo (Decreti che saranno cor-

redati delle deliberazioni dei singoli Comuni costituenti il Consorzio), s compiaceranno di trasmettere in doppio esemplare all'Intendente d Finanza le deliberazioni di accettazione dell'abbuonamento pel canon indicato dal Ministero. L'Intendente, riconosciutane la regolarità, v apporrà in calce la dichiarazione di accettazione in nome del Govern con la formola seguente:

« Accetta la presente adesione del Consorzio rappresentato dal Comun di . . . . all'abbuonamento per la riscossione dei dazi di con sumo governativi durante il quinquennio 1886-90 verso l'annuo canon di L. . . . . . . (lire . . . . . .) » e vi apporrà la data e la firma.

Tali deliberazioni dovranno essere stese sopra gli stampati conform ai moduli uniti alla presente, a seconda che si tratti di Consorzi o d Comuni parificati ai Consorzi.

Appostavi l'accettazione dell'Intendente, la deliberazione prende form e forza di contratto, che però pel momento vincola soltanto il Consorzi ed il contratto diviene poi giuridicamente perfetto e vincola anche l Finanza, tosto che a senso dell' art. 12 della vigente legge di conta bilità, sarà stato approvato da questo Ministero con Decreto registrat alla Corte dei conti.

Il termine entro cui tali deliberazioni dovranno essere rimesse all rispettive Intendenze di Finanza, viene stabilito in giorni quindici d quello in cui verrà data comunicazione alla Prefettura del canone attr buito a ciascun Consorzio.

Il Ministero gradirà dai signori Prefetti ed Intendenti di Finanza u pronto cenno di ricevimento delle presente ed incarica le Intendenze dare comunicazione della medesima ai Comuni aperti della Provinci

Il Ministro: A. Magliani.

N. 67.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Gabelle), div. 2ª, nº 113763-12898, in data 1º ottobre 188 ai Prefetti ed Intendenti di Finanza.

Esecuzione dei contratti di abbuonamento per la riscossione dei dazi di consumo.

Qualche Prefettura ha fatto il quesito se in pendenza della definiti approvazione, da parte di questo Ministero, dei contratti di abbuon mento stipulati per la riscossione dei dazi di consumo durante il qui quennio 1886-90 possano i Comuni ed i Consorzi abbuonati stanziare n rispettivo bilancio la somma necessaria per il pagamento del canor pattuito, nonchè provvedere a quanto occorre per la riscossione di det imposta a far tempo dal 1º gennaio p. v.

A tale quesito si risponde in senso affermativo per tutti i Comuni Consorzi pei quali l'atto di abbuonamento venne riconosciuto regola dalla Intendenza di Finanza e munito della dichiarazione d'accettazio in nome del Governo.

Codesta Prefettura è pregata di fare le occorrenti comunicazioni Municipii della Provincia che accordaronsi col Governo.

Pel Direttore generale: Castorina.

N. 68.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), in data 6 aprile 1886, n° 51744-2380, div. 2ª, ai Prefetti.

Esenzione dal dazio di consumo sui materiali destinati alla costruzione e all'esercizio delle ferrovie.

È noto che l'art. 15 della legge 27 aprile 1885, n° 3048, mentre prescrive che le linee ferroviarie, le stazioni e le loro dipendenze saranno considerate come poste fuori del recinto daziario delle Città e dei Comuni chiusi, proibisce a tutti i Comuni d'imporre dazi di consumo sopra i materiali e sopra ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle linee di ferrovie poste nel loro territorio.

Nonostante però al suaccennato divieto così esplicito e preciso, consta a questo Ministero, che taluni Comuni pretendono esigere dazi di consumo sui materiali destinati allo scopo suindicato, adducendo che non è ancora emanato il Regio Decreto per l'approvazione del Regolamento di cui nell'ultima parte del citato articolo.

Non occorre avvertire come siffatta causa sia al tutto insussistente, imperocchè l'estensione pei suddetti materiali essendo già accordata dalla legge, quel Regolamento deve soltanto stabilire le norme e le discipline per la riscossione del dazio di consumo sugli oggetti che dalle stazioni di ferrovie s'immettono nella cinta daziaria, e la sorveglianza da esercitarsi attorno alle medesime.

È quindi pienamente obbligatoria la suaccennata esenzione dacchè la legge sovracitata entrò in vigore, e non è punto subordinata all'emanazione di detto Regolamento.

Importando però impedire la riscossione d'un balzello il quale, essendo illegale sarebbe arbitrario ed affatto indebito, s'incarica cotesta Regia Prefettura di voler avvertire i Comuni posti nella sua giurisdizione che la compilazione del summentovato Regolamento trovasi già in uno stadio avanzato, e che anche prima della sua emanazione i materiali ed ogni altro oggetto destinato a costruzione e ad esercizio di ferrovie debbono andare esenti dal dazio di consumo.

Pel Ministro: CASTORINA.

N. 69.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), n° 88271-3629, div. 2ª, in data 17 maggio 1886.

Affluiscono in gran numero a questo Ministero le tariffe daziarie dei Comuni aperti per l'omologazione prevista dall'art. 138 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, e le non poche osservazioni cui esse dànno luogo, o per lacune o per altre inesattezze, richiedono un lungo e minuto lavoro, che non sempre si può sbrigare colla desiderabile speditezza.

Si è però considerato che queste tariffe si compongono di solito di tre parti: la prima del dazio governativo, che è d'obbligo, e le altre due per l'addizionale e pel dazio puramente comunale, che sono facoltativi dei Comuni.

Che il dazio principale, ossia il governativo, non può essere variato dei Comuni aperti, ostandovi il divieto dell'art. 1 della legge 11 agosto 1870,

nº 5784, alleg. *L*, così che la relativa tariffa deve essere adottata precisamente nella stessa misura ed in conformità di quella fissata dalla legge.

Ciò stante, a semplificare il lavoro di revisione, evitando molte osservazioni, si è pensato di far stampare un modello di tariffa pei Comuni aperti di 4ª classe, che sono i più, indicandovi il dazio governativo, e lasciandovi una colonna in bianco pel dazio addizionale, che ciascun Comune può adottare entro il limite del 50 per cento del dazio principale.

I dazi puramente comunali potranno figurare di seguito, riportandosi i diversi generi secondo le categorie accennate dall'art. 6 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, nº 3018, cioè: dei commestibili e delle bevande non soggette a dazio governativo, dei foraggi, dei combustibili, dei materiali da costruzione, dei mobili, del sapone, ecc.

Si trasmette pertanto a codesta Prefettura un congruo numero di tali modelli, affinchè voglia rimetterne un esemplare a ciascun Comune aperto di 4ª classe della Provincia, raccomandandogli di attenersi al medesimo per quanto concerne il dazio governativo, sempre quando gli occorra di prendere qualche deliberazione in ordine alla tariffa daziaria.

Pel Ministro: CASTORINA.

TARIFFA *del dazio di consumo pei Comuni aperti di 4ª classe.*

ARTICOLI	UNITÀ	DAZIO		TOTALE
		Governativo	Addizionale	
Bevande.				
1. Vino ed aceto in fusti . . .	l'ettolitro	3 50		
2. Id. id. in bottiglie .	l'una	0 05		
3. Il vinello, il mezzovino, la posca e l'agresto pagano la metà del vino.				
4. Alcool e acquavite sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac	l'ettolitro	8 »		
5. Alcool e acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac	»	12 »		
6. Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	l'una	0 20		
Carni.				
7. Buoi e manzi	per capo	20 »		
8. Vacche e tori	»	14 »		
9. Vitelli sopra l'anno	»	12 »		
10. Vitelli sotto l'anno	»	6 »		
11. Maiali	»	8 »		
12. Maiali macellati da particolari a loro uso	»	2 »		
13. Porchetti da latte da macellarsi . { per vendita .	»	2 »		
{ da privati ad uso proprio	»	esente		
14. Agnelli e capretti, pecore e capre	»	0 25		
15. Carne macellata fresca . . .	al quintale	6 »		
16. Carne salata e strutto bianco	»	14 »		

Avvertenze.

a) Il dazio governativo pel vino, pel vinello e per le carni è fissato dalla tariffa *A* annessa al Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018. Quanto però alla macellazione privata dei maiali il dazio è stabilito dall'art. 13 della legge 11 agosto 1870, n° 5784, alleg. *L;*

b) Il dazio governativo per l'alcool, l'acquavite ed i liquori è fissato dall'art. 6 della stessa legge 11 agosto 1870, n° 5784;

c) Il dazio governativo per la macellazione privata dei maiali è di L. 3 nei Comuni aperti contermini ad uno chiuso, e nel territorio dei Comuni chiusi fuori della linea daziaria. Si considerano come lattanti i porchetti che non pesano più di 30 chilogrammi, giusta l'art. 1° delle Istruzioni Ministeriali 20 ottobre 1870;

d) La tassa sulle bestie si può riscuotere a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 °[o, in quei Comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti. Però nei Comuni ove la riscossione del dazio trovasi ceduta ad un appaltatore governativo è necessario il suo previo consenso, giusta la Disposizione 50ª del 1877 (*Boll. Uff. Gabelle*);

e) La tariffa governativa non può essere diminuita stante il divieto dell'art. 1 dell'alleg. *L*, alla legge 11 agosto 1870, n° 5784. Quindi la stessa tariffa dev'essere stabilita in perfetta corrispondenza colla presente;

f) Il dazio addizionale non può eccedere il 50 °[o del governativo, giusta l'art. 11 della suddetta legge 11 agosto 1870, n. 5784.

N. 70.

Legge 12 luglio 1888, n° 5515, che stabilisce una tassa sulla Vendita degli Spiriti in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato *C* della legge stessa.

Crediamo utile trascrivere dal suddetto alleg. *C*, gli articoli seguenti:

.....Art. 16. Ad agevolare il commercio che si esercita entro l'àmbito dei Comuni chiusi, il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a provvedere con speciali discipline, da emanarsi per Decreto Reale, perchè si segua all'entrata dei Comuni medesimi il riscontro delle bolle di pagamento, di cauzione e di circolazione accompagnanti gli spiriti e le bevande alcooliche. In questo caso la circolazione degli spiriti e delle bevande alcooliche nell'àmbito dei Comuni chiusi è libera e i negozianti all'ingrosso sono dispensati dalle formalità di cui agli articoli 14 e 15 di questa legge.

Art. 21. Con Regolamento da approvarsi con Decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno designati gli uffici di finanza e gli altri uffici governativi incaricati dell'emissione dei documenti indicati in questa legge, e della riscossione della tassa di vendita; sarà stabilito il calo da accordare ai fabbricanti sulla quantità di spirito soggetto alla tassa di vendita, mantenendo le proporzioni degli abbuoni accordati per la tassa di fabbricazione: saranno determinate le regole per la tenuta dei registri di cui all'art. 15 e le discipline per la vigilanza spettante all'Amministrazione in esecuzione alle disposizioni della presente legge.

Con Regio Decreto 31 luglio 1888, n° 5612, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sulla vendita degli spiriti.

Riportiamo i seguenti articoli:

.....Art. 33. Con decreto del Ministro delle Finanze saranno designati i Comuni ammessi a godere delle franchigie stabilite dall'art. 16 dell'allegato *C* della legge 12 luglio 1888, n° 5515 (serie 3ª), per gli spiriti e per le bevande alcooliche che circolano o sono in deposito nell'àmbito daziario dei Comuni stessi, e verranno determinate le condizioni speciali per ciascun Comune.

Saranno in ogni caso assoluti dalle franchigie suddette le fabbriche, gli opifici di rettificazione, e i depositi doganali o assimilati.

Art. 34. I Comuni chiusi abbuonati per la riscossione del dazio consumo, che intendono di godere delle agevolezze consentite dall'art. 16 dell'allegato *C* della legge mentovata, dovranno far pervenire al Ministero delle Finanze la deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, nella quale si dovrà fare espressa dichiarazione per parte del Comune di provvedere gratuitamente alle esigenze del servizio coi propri Uffizi e coi propri Agenti sotto la sorveglianza ed il riscontro dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministero avrà facoltà di far cessare le franchigie per quei Comuni che non soddisfacessero puntualmente agli obblighi assunti.

Art. 35. Per i Comuni chiusi nei quali la riscossione del dazio consumo è fatta direttamente dallo Stato, l'applicazione del mentovato articolo 16 avrà luogo nel tempo e nei modi fissati dall'Amministrazione governativa.

Art. 36. Gli uffici posti lungo la cinta daziaria fungeranno come uffici secondarii rispetto all'ufficio finanziario principale pel riscontro del movimento di entrata e di uscita dal Comune degli spiriti e delle bevande alcooliche nonchè dei relativi documenti di scorta.

Art. 37. Il cómpito degli uffici daziarî sui Comuni chiusi rispetto al movimento di entrata consiste:

1° Nel richiedere all'entrata nel Comune di spiriti o di bevande alcooliche in quantità eccedente i 4 litri, la bolletta che ne legittimi la provenienza, cioè o la bolla di pagamento della tassa di vendita pei generi spediti dalle fabbriche degli opifici di rettificazione o dalle dogane ai destinatari, ovvero ai depositi del dazio consumo: la bolla di cauzione per i generi diretti agli opifici di rettificazione, ai depositi doganali od assimilati; la bolla di circolazione pei generi che dai magazzini all'ingrosso vanno agli esercizi di minuta vendita o presso i consumatori privati od ai depositi del dazio consumo, o che sono destinati alla esportazione;

2° Nell'attestare il giorno e l'ora della presentazione in tutte le bollette di cui al numero precedente, o nel ritirare quelle a pagamento o di circolazione scortanti generi i quali rimangono per consumo nell'àmbito daziario;

3° Nel concentrare giorno per giorno le bollette ritirate presso l'Ufficio finanziario principale;

4° Nel sequestrare gli spiriti e le bevande alcooliche sforniti di recapito o scortati da bolletta di scaduta valitura o non corrispondente allo stato dei generi o alla loro destinazione, per consegnarli all'Ufficio finanziario principale incaricato di redigere il verbale di contravvenzione;

5° Nel riscontrare che le bollette riguardanti generi giunti per ferrovia presentino il bollo speciale della stazione di partenza o di quella di arrivo e che le bollette per i generi giunti per vie ordinarie portino le vidimazioni degli Uffici o delle Autorità indicate nella bolletta;

6° Nel denunziare infine all'Ufficio finanziario competente tutte le irregolarità od ommissioni riscontrate nell'esame delle varie specie di recapiti.

Art. 38. Rispetto al movimento di uscita gli Agenti daziari hanno l'obbligo:

1° Di sequestrare gli spiriti e le bevande alcooliche in quantità eccedente i quattro litri spediti dall'interno del Comune senza la prescritta

bolletta per promuovere il procedimento contravvenzionale contro gli speditori ed i trasportatori;

2° Di vidimare, riguardo l'ora ed il giorno del passaggio, le bollette emesse dagli Uffici finanziari posti nell'interno del Comune, dopo averne riconosciuta la regolarità e dopo aver accertata la identità dei generi con quelli descritti nelle bollette medesime.

Art. 39. Il servizio di vigilanza o di riscontro è affidato agli uffici tecnici di finanza, i quali lo esercitano per mezzo degli ingegneri e del personale dipendente.

In via sussidiaria concorrono all'esecuzione del servizio suddetto:

a) le guardie di finanza:

b) i carabinieri reali;

c) le guardie di pubblica sicurezza;

d) gli agenti dei Comuni.

Ar . 40. Sono soggetti alla vigilanza:

a) Le fabbriche di spiriti, gli opifici di rettificazione, di trasformazione, le fabbriche di prodotti derivati da materie alcooliche, nonchè i locali annessi;

b) I depositi assimilati;

c) I depositi sì pubblici che privati sottoposti al vincolo del dazio consumo nei Comuni chiusi;

d) Gli esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto di spiriti e di bevande alcooliche;

e) Gli stabilimenti per la concia dei vini e per la preparazione del cognac, i depositi di spirito a scopi industriali ed i relativi opifici.

Art. 41. Gli Agenti di vigilanza hanno diritto di accedere liberamente nelle fabbriche, negli stabilimenti, opifici, depositi ed esercizi suddetti per operarvi gli opportuni riscontri.

Ai detti Agenti dovranno essere esibiti, dietro richiesta, tutti i registri e documenti prescritti.

Qualora sorgessero dubbi rispetto all'accordo tra le risultanze dei registri di carico e scarico e la giacenza dei generi, sarà provveduto allo accertamento materiale dei generi stessi redigendone processo verbale.

Gli esercenti debbono in ogni occasione somministrare agli Agenti di vigilanza tutte le informazioni che questi richiedessero, e prestare la loro opera e quella del personale dipendente.

Art. 42. Il processo verbale per le contravvenzioni si compila presso l'Ufficio finanziario nella cui circoscrizione fu accertata la contravvenzione con le norme dell'art. 90 del Regolamento doganale.

Esso fa fede in giudizio fino a fede contraria.

Art. 43. Quando si tratti di fatti punibili con sola pena pecuniaria e prima che il giudice competente pronunzi definitivamente, il contravventore, con dimanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'Amministrazione finanziaria.

Se il massimo della multa non supera lire 2000 decide l'Intendente di Finanza della Provincia; se supera le lire 2000 e fino a lire 4000 decide il Prefetto della Provincia; se supera le lire 4000 è necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 44. Tutte le somme riscosse per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno ripartite ai termini dell'art. 91 del Regolamento doganale, dell'art. 21 della legge 6 luglio 1883, n° 1445 (serie 3ª) e dell'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n° 3754 (serie 3ª).

N. 71 (1).

Legge 17 luglio 1890, n° 6956 (Serie 3ª) relativa alla tassa sulla Minuta Vendita nei Comuni chiusi.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

I Comuni dichiarati chiusi per gli effetti del dazio di consumo,

---

(1) La nuova legge era stata varie volte proposta d'iniziativa parlamentare: e degno di nota era stato il seguente:

Progetto di legge di iniziativa del Deputato Berio ed altri preso in considerazione nella Seduta del 6 marzo 1883 (*Atti Parlam.*, Camera dei Deputati, Leg. XV, 1ª Sess. 1882-83, Doc. n° 79). *Disposizioni intorno alla vendita delle bevande nei Comuni chiusi.*

ART. 1. La tassa di minuta vendita che i Comuni chiusi possono imporre sulle bevande a norma dell'articolo 13 della legge 3 luglio 1864, n° 1827, e dei Regi Decreti 10 luglio 1864, n° 1842 e n° 1839, nonchè del Regolamento approvato con Regio Decreto 25 novembre 1866, n° 3351 per la esecuzione del Decreto luogotenenziale 28 giugno 1866, n° 3018, è abolita a datare dal 1° gennaio 1884.

I contratti d'appalto che i Comuni chiusi avessero stipulato per l'esazione di detta imposta cesseranno d'aver vigore in detto giorno 1° gennaio 1884.

ART. 2. I Consigli comunali dei Comuni chiusi potranno, previo parere della Deputazione provinciale, essere per Decreto Reale autorizzati a portare fino al 75 per cento del dazio consumo governativo l'imposta addizionale, che hanno diritto di esigere sulle bevande a norma del disposto dell'articolo 11 della legge 11 agosto 1870, allegato *L*.

ART. 3. I Comuni chiusi nei quali il dazio consumo governativo si esige direttamente dal Governo per mezzo di appaltatori propri, non potranno per tutto il tempo in cui durerà l'appalto in corso alla promulgazione della presente legge valersi della facoltà concessa dal precedente articolo, di portare dal 50 per cento al 75 per cento il limite massimo della imposta addizionale, se non giustificheranno che l'appaltatore acconsente a siffatto aumento, e rinunzia a qualsiasi pretesa d'indennità o di risoluzione del contratto d'appalto verso il Governo.

Ai Comuni in questo articolo contemplati, che avessero attualmente in vigore la imposta di minuta vendita potrà essere concesso, mediante Reale Decreto e previa autorizzazione della Deputazione provinciale e parere favorevole del Consiglio di Stato, di continuare ad esigere la imposta medesima colle norme ora in vigore e fino al cessare dell'appalto governativo in corso.

ART. 4. È fatta facoltà ai Consigli comunali di imporre una tassa sulle liquorerie, osterie, bettole e simili esercizi.

Questa imposta, che dovrà essere proporzionata alla importanza dell'esercizio, consisterà nel pagamento a favore del Comune di una somma annua non minore dell'ammontare della tassa di concessione governativa, e non maggiore del doppio della stessa.

ART. 5. I Consigli comunali dei Comuni chiusi non potranno valersi del disposto dagli articoli 2 e 3 di questa legge, se contemporaneamente non avranno applicata la imposta speciale stabilita dal precedente art. 4

ART. 6. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a questa legge

che non vogliono valersi della tassa sulla minuta vendita, possono sopperire alla mancanza del relativo provento aumentando, anche oltre il limite consentito dall'articolo 11 della legge 11 agosto 1870, n° 5784, all. *L*, la addizionale al dazio governativo sulle bevande, alla introduzione nella linea daziaria.

Tale aumento non potrà eccedere la misura occorrente per compensare il mancante provento della detta tassa; e la relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Governo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

PARTE QUARTA

TASSE LOCALI DI ESERCIZIO E RIVENDITA SULLE VETTURE PUBBLICHE E PRIVATE - SUI DOMESTIC SULLE FOTOGRAFIE — SULLE INSEGNE

(G. B. Cereseto, *Il Comune nel diritto tributario*, vol. I, tit. II, VIII, IX, X, XII, XII

N. 72. — Legge 11 agosto 1870, all. *O*, n° 3784, che istituisce le nuov tasse comunali, le tasse di licenza, di esercizio e rivendita, sul vetture pubbliche e private e sui domestici.

N. 73. — Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3022, che istituisce tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici.

N. 74. — R. Decreto 3 febbraio 1867, n° 3612, per l'esecuzione d R. Decreto 28 giugno 1866, n° 3022, che stabilisce la tassa sul vetture pubbliche e private.

N. 75. — R. Decreto 11 dicembre 1870, n° 6116, relativo al passaggi della tassa governativa sulle vetture e domestici a favore d Comuni.

N. 76. — R. Decreto 24 dicembre 1870, n° 6137, che approva il Rego lamento per le nuove tasse comunali di esercizio e rivendit sulle vetture e sui domestici.

N. 77. — Legge 14 giugno 1874, n° 1961 (Serie 2ª) concernente la tass sulle insegne e fotografie.

N. 78. — R. Decreto 22 ottobre 1874, n° 2185 (Serie 2ª), che approva Regolamento col quale sono stabilite le norme principali d seguirsi per l'applicazione delle tasse comunali sulle fotograf e sulle insegne.

I.

LA TASSA DI ESERCIZIO E RIVENDITA E DI LICENZA.

1. — Introduzione.

748. Per virtù della legge 11 agosto 1870, allegato *O*, art 1, Comuni hanno facoltà di imporre tasse speciali di rivendita per qualunque merce, ad eccezione di quelle riservate al monopolio dello Stato. E l'articolo 2 della stessa legge assegnò ai Comuni le tasse stabilite nei numeri 31, 32 e 33 della tabella annessa alla legge del 26 luglio 1868; cioè la tassa sulle licenze di aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè e altri stabilimenti e negozi in cui si smercino al minuto vino, birra, liquori, bevande o rinfreschi; le tasse per tenere sale pubbliche di bigliardo o altri giuochi leciti, e stabilimenti sanitari e bagni pubblici; la tassa annuale sulle licenze suddette; e il diritto per le permissioni temporanee riguardanti gli indicati esercizi.

749. La tassa di esercizio e di rivendita (che non va confusa con quella di licenza or ora mentovata) è stabilita in una somma annuale fissa, graduata secondo l'importanza degli esercizi.

Agli effetti della tassa, i Comuni sono divisi in sei classi, giusta il numero degli abitanti: la quota massima imponibile sale dalle 0 alle 300 lire, salva la facoltà concessa ai Comuni di dividere gli esercizi in categorie.

750. Fra il 1881 e il 1885 il numero dei Comuni che applicarono la tassa di esercizio e rivendita è salito da 3411 a 4851. Notiamo però che la media delle tasse applicate dai Comuni si scosta assai dai massimi sino ai quali la legge consente di andare.

2. — Giurisprudenza.

751. Nei Regolamenti municipali per l'applicazione della tassa di esercizio e di rivendita non si può stabilire che qualora taluno abbia contemporaneamente due o più esercizi di rivendita, e questi presi isolatamente non raggiungano il minimo della somma fissata per essere soggetti a tassa, in tal caso le rivendite e gli esercizi si debbano considerare uniti per l'applicazione della tassa medesima. — Nota Ministero Finanze, 27 novembre 1871 (*Legge*, XII, 32; *Man.*, X, 379).

752. I Comuni nel valersi delle facoltà concesse dall'art. 1 dell'all. *O* della legge 11 agosto 1870, possono restringere la tassa per alcuni esercizi ed alcune rivendite, ad esclusione di altre, quando ciò sia unicamente per procurarsi delle risorse in una proporzione corrispondente ai propri bisogni; salvo a riconoscersi se la parzialità della tassa possa essere di ostacolo all'applicazione dell'art. 1 di detta legge nel caso che il Comune voglia eccedere il limite ordinario della sovraimposta fondiaria. — Cons. di Stato, 13 dicembre 1871 (*Riv amm.*, XXIV, 931).

753. I Comuni nell'esercitare la facoltà che loro accorda la legge di compenetrare la tassa di licenza con quella di esercizio e di rivendita, della prima possono tener conto rispetto a tutti quelli che vi sono soggetti, in modo che l'ammontare di ambedue venga iscritto su di un ruolo unico. — Cons. di Stato, 7 dicembre 1871 (*Legge*, XIV, II, 194).

754. I Comuni possono imporre la tassa di esercizio agli esercenti professioni liberali e ai coloni di terre proprie, o tenute in affitto o mezzadria. — Cons. di Stato, 1° settembre 1871 (*Legge*, XI, II, 296; *Man.*, X, 329; *Riv. Amm.*, XXII, 829).

755. Giusta l'art. 1° della legge 11 agosto 1870, alleg. *O*, il diritto del Comune di imporre la tassa di esercizio comprende pure l'esercizio delle arti liberali, quali quelle di avvocato e procuratore. — Venezia, 25 aprile 1875, Guglielmi-Comune di Verona (*Giurispr. Tor.*, XII, 399; *Man.*, XIV, 201).

Nel senso della Corte di appello di Venezia, consulta: Consiglio di Stato, 1° settembre 1871 (*Legge*, XI, II, 296); Trib. di Verona, 10 febbraio 1875 (*Giorn. Trib.*, IV, n° 90); Aquila, 2 aprile 1875 (id., n° 324); e la Cass. di Firenze, 1° marzo 1876 (*Racc.*, XXVIII, 1, 482). *Contro*, Deput. prov. di Palermo (*Giorn. dei Trib.*, IV, n° 62); e la bellissima sentenza della Corte di appello di Palermo, 14 agosto 1876 (*Racc.*, XXVIII, 1, 894).

756. È contraria alla legge la disposizione di un Regolamento municipale per l'applicazione della tassa di licenza dichiarante *che la tassa sarà riscossa nella misura che verrà fissata dal Consiglio comunale;* mentre la tassa non può essere determinata che nella misura stabilita dalla tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n° 4520).

757. La tassa comunale di esercizio e rivendita, a senso dello art. 3 del Regolamento 24 dicembre 1870, n° 6137, è una tassa fissa, e non può oscillare fra un minimo e un massimo.

Le singole categorie degli esercizi o rivendita non possono dividersi in gradi; poichè l' importanza complessiva di queste essendo il criterio principale e direttivo per l'assegnazione della categoria e delle tasse, e gli esercizi congeneri venendo ascritti a diverse categorie secondo la loro entità, la differenza di tasse viene già a risultare di per se medesima, senza che faccia d'uopo introdurre graduazione. — Decisione Min. Fin., 10 gennaio 1872 (*Legge*, XII, II, 125; *Man.*, XI, 88; *Riv. Amm.*, XXIII, 177).

758. L'art. 15 del Regolamento 24 dicembre 1870, n° 6127, dev'essere interpretato nel senso che il limite fissato per le tasse assegnate ai Comuni dall'art. 2 dell'all. *O* della legge 11 agosto 1870, sia quello stabilito dalla legge in vigore per le tasse medesime.

759. Finchè vige la disposizione dell'art. 1 allinea 1° dell'all. *M*, della citata legge 11 agosto 1870, le tasse dovute ai Comuni possono raggiungere la misura risultante dall'aumento del venti per cento stabilito dall'articolo medesimo; in altri termini i Comuni hanno diritto di esigere sulle dette tasse il doppio decimo. — Nota del Minist. Finanze, 24 luglio 1875, Prefetto di Lucca (*Legge*, XIV, 221; *Riv. Amm.*, XXVI, 720; *Boll. Giur.*, II, 447).

760. I sacerdoti che partecipano al diritto di stola bianca e nera non possono assoggettarsi alla tassa comunale di esercizio autorizzata dalla legge 11 agosto 1870, allegato *O*. — Decreto Reale, 26 novembre 1874, Comune di Pallanza (*Man.*, XIV, 221; *Riv. Amm.*, XXV, 933).

761. La Deputazione provinciale non può negare ad un Comune la facoltà di applicare la tassa di esercizio e rivendita all'*esercizio della pesca*. — Decreto Reale, 20 dicembre 1874, Comune di Camerota (*Man.*, XIV, 190; *Riv. Amm.*, XXVI, 74).

762. Gli esercenti e rivenditori nel Comune in cui si fermano in occasione di fiere e mercati non vanno soggetti alla tassa di esercizio e rivendita. — Cons, di Stato, 30 dicembre 1871 (*Legge*, XII, II, 67; *Man.*, XI, 75; *Riv. Amm.*, XXIII, 163).

763. È pure contrario alla legge l'articolo dichiarante « che ove si apra qualche esercizio senza aver prima ottenuto la licenza e pagata la relativa tassa, l'esercente incorra, non solo nelle pene di polizia, ma ancora in una multa eguale all' imposta » non permettendo la legge di imporre multe di questa specie. — Nota Minist., 14 aprile 1873 (*Riv.*, *Amm.*, XXIV, 401).

764. Le licenze di esercizio debbono essere sottoposte alla vidimazione in conformità dell'art. 3 della legge 26 luglio 1868 sulle concessioni governative, nel mese di dicembre di ciascun anno, comunque le licenze medesime siano state rilasciate *ex novo* nell'anno stesso.

765. Conseguentemente è a ritenere che la tassa di che allo art. 32 della tabella, dovrà essere soddisfatta anche per la vidimazione delle licenze di esercizio rilasciate nel corso dell'anno e sulle quali venne nell'anno stesso percetta la tassa principale di licenza a norma del n° 31 della tabella annessa alla legge sulle concessioni governative. — Nota Minist, 12 aprile 1870 (*Riv. Amm.*, XXI, 905).

766. In forza dell'art. 1 della legge 11 agosto 1870, all. *O*, del Regolamento 24 dicembre 1870, un Comune può imporre un tassa speciale sull'esercizio di una professione liberale, come a es. l'avvocatura (Reg. 24 dicembre 1870). — Cass. Firenze, 1° marz 1876, Avvocati di Verona-Comune di Verona (*Giur. T.*, XIII, 342

767. Il Regolamento 24 dicembre 1870, per l'esecuzione del legge dell'11 agosto sulla tassa d'esercizio, col dichiarare sogget alla tassa *l'esercizio di una professione qualsiasi*, lungi dall'ag giungere alla legge stessa, non fece che rettamente esplicarla. - Cass. Torino, 19 luglio 1878, Ratti-Comune di Milano (*Racc.*, XX I, 1184; *Giurispr. T.*, XV, 564; *Foro It.*, III, I, 1123; *Monit. M* XIX, 815; *Giorn.*, VII, 821; *Riv. Amm.*, XXIX, 750; *Man.*, XVI 286; *Ann.*, XII, I, 475); Milano 12 marzo 1877, stesse parti (*Ann* XI, III, 104; *Monit. M.*, XVII, 281; *Riv. Amm.*, XXVIII, 514 *Man.*, XVI, 155).

768. L'esercizio del sacerdozio per gli effetti di legge, non pu considerarsi diversamente dall'esercizio di una professione liberal qualunque. La qualità di parroco non esenta il sacerdote dall tassa imposta colla legge 11 agosto 1870. — Genova, 23 april 1880, Comune di Genova-Poggi (*Eco Giurispr.*, VI, I, 214; *Riv. Amm.* XXXII, 22).

769. Gli esercizi di cui è parola nell'art. 1 delle legge 11 agost 1870, all. *O*, non sono che i pubblici stabilimenti congeneri all osterie, caffè, sale da bigliardo e simili, di cui è cenno nella legg di pubblica sicurezza, e nell' art. 2 della stessa legge 11 agost 1870. Il ministero sacerdotale non è una professione liberale, e no è quindi colpito dalla tassa di esercizio. Il sacerdote che pagò l tassa ha diritto di ripeterla. — Trib. Como, 11 ottobre 1878, Golè Comune di Vinadio (*Giurispr T.*, XVI, 23; *Man.*, XVIII, 42); Trib Torino, 23 gennaio 1877, Corna-Comune di Rivarolo (*Monit. M.* XVIII, 196; *Riv. Amm.*, XXVIII, 642).

770. Il proprietario, qualunque sia il metodo che tenga pe la coltivazione dei suoi fondi, non può essere sottoposto alla tass comunale di esercizio e rivendita. — Cons. di Stato, 6 marzo 1880 Comune di S. Giorgio (*Racc.*, XXXII, II, 143; *Riv. Amm.*, XXXI 371; *Man.*, XIX, 155, *Legge*, XX, II, 217).

771. L'Autorità giudiziaria è competente a conoscere dell domanda del cittadino per essere esonerato dal pagare la tass di esercizio e rivendita, con rimborso della quota indebitament pagata, quando con tale istanza non si solleva una questione di sem plice *estimazione*, ma si sostiene di non dovere per nessun motiv essere sottoposto a tassa di esercizio.

Le disposizioni dell'art. 12 della legge 11 agosto 1870, all. *N*. e dell'art. 121 del Regolamento 25 agosto 1870 sulla tassa di ric chezza mobile riguardo alla prescrizione del diritto di richiam in via giuridica, dopo trascorsi sei mesi dalla pubblicazione de ruoli, non si possono in via di regola ritenere applicate anche a richiami in materia di tasse dirette comunali, quali, ad esempio la tassa di esercizio.

In ogni caso, ritenuta tale applicabilità, anche per i richiam contro l'applicazione della suddetta tassa, il termine di sei mes non decorre sempre dalla data della pubblicazione dei ruoli, ma se vi furono ricorsi in via amministrativa, può decorrere dall

notificazione dell'ultima decisione. — Genova, 27 ottobre 1877, Raggioni-Comune di Alassio (*Riv. Amm.*, XXIX, pag. 375; *Man.*, XVII, 237).

772. La decisione con cui la Deputazione provinciale cancella dai ruoli della tassa esercizi e rivendite, non è provvedimento amministrativo, ma un atto di giurisdizione contenziosa non soggetto al disposto dell'art. 143 della legge comunale e provinciale. - Parere del Consiglio di Stato adottato con Regio Decreto 12 aprile 1885 (*Legge*, II, 432; *Man. Amm.*, 235; *Foro It.*, 104).

773. La questione dell'imponibilità della tassa di esercizio alle professioni liberali è esaminata da Vincenzo Guarrella nella *Pratica legale*, 1888, 161, il quale sta per l'imponibilità secondo la giurisprudenza prevalente; e riferisce particolarmente una sentenza della Cass. Firenze, 1° marzo 1876, la quale trae principalmente argomento dalla generica disposizione dall'art. 1 del Regolamento, nel quale è detto esser soggetto a tassa l'esercizio di una professione qualsiasi. L'A. ricorda che negarono l'applicabilità di tale tassa agli esercenti professioni liberali. — App. Palermo, 4 agosto 1876; Trib. Treviso, 20 agosto 1874; Trib. Milano, gennaio 1877; Trib. Torino, 23 gennaio 1877; Trib. Genova, dicembre 1879. — Per la tassabilità invece stanno: Consiglio di Stato, 1° settembre 1871, e 21 settembre 1872; Cassazione Torino, 13 luglio 1878; App. Venezia, 25 aprile 1875; App. Milano, aprile 1881; Appello Aquila, 2 aprile 1875; Appello Genova, aprile 1880.

774. La tassa deve essere corrisposta dai professionisti una sol volta e nel luogo di esercizio, non essendo tale tassa imposta sulla concessione dell'esercizio, che non viene dal Comune, ma sul fatto dell'esercizio stesso. La Corte di Genova, 3 luglio 1881, decise doversi pagar tante volte la tassa per quanti sono gli esercizi che appartengono al contribuente, ma tale sentenza riguarda il caso di esercizi industriali e non è perciò invocabile per le professioni liberali, che seguono le persone e non possono dar luogo che ad una sola imposizione di tassa. Perciò se Tizio esercita la professione alternativamente e nel Comune dove ha il domicilio e in altro limitrofo la tassa sarà dovuta nel Comune del domicilio. — Vincenzo Guarrella nella *Pratica legale*, 1888, 161.

775. La tassa colpisce coloro che nel Comune tengono l'esercizio o la rivendita od esercitano la professione senza riguardo al domicilio legale e alla loro residenza effettiva. — L'avvocato, in qualunque luogo abiti o risieda, si considera agli effetti della tassa come residente nel Comune dove ha sede il Collegio degli avvocati, quand'anche egli in questo non tenga studio, nè abbia domicilio. — App. Milano, 25 aprile 1881 (*Pratica legale*, 1888, 161).

776. Sono esenti dalla tassa di esercizio tanto i Conservatori delle ipoteche quanto i Ricevitori del registro e delle successioni, non potendo negli uni e negli altri disconoscersi la qualità di veri impiegati dello Stato, come quelli che sono persone di carriera non fisse al posto, ma suscettibili di altri posti pubblici retribuiti con stipendio determinato, e, ciò che meglio la caratterizza, ammessi a pensione, la quale viene commisurata sulla media dell'ultimo triennio. Che se l'art. 5 della legge 13 maggio 1862, n° 612 stabilisce che i Ricevitori del registro e del demanio saranno

retribuiti con aggio, il R. Decreto 21 dicembre 1876, n° 36
determina in L. 1500 il corrispettivo minimo dei medesimi.
ugualmente per quanto concerne i Conservatori delle ipotech
l'art. 27 della legge 13 settembre 1874 stabilisce bensì che saran
retribuiti ad aggio, ma pone ancora che lo stipendio minimo n
può essere minore di L. 2000. E del resto l'art. 20 li dichia
espressamente funzionari governativi. La forma dello stipend
adunque nulla toglie alla qualità del loro ufficio, tanto meno da
chè la legge sotto l'espressione *stipendio* comprende chiaramen
più volte anche la retribuzione ad aggio, la qual forma di ret
buzione non ha altro scopo che quello d'impegnare l'impiega
nella gestione degli affari. — Decis. 7 marzo 1887, n° 5384, del
Deputazione provinciale di Udine (*Riv. Amm.*, 315).

777. Non sono esenti dalla tassa di esercizio i Ricevitori d
lotto, dappoichè essi più che veri impiegati devono riguardar
come appaltatori di un servizio dello Stato, non altrimenti che
esattore di pubbliche imposte; imperocchè soddisfatti certi requ
siti generali possono essere ammesse a qualunque età persone anc
di sesso diverso, senza diritto a pensione, e senza precedente ti
cinio in pubblici uffici. Nè, per concludere alla esenzione, potreb
la gestione della Ricevitoria del lotto, uguagliarsi alla rivendi
di generi riservati al monopolio dello Stato, non potendo le ca
telle dei banchi del lotto confondersi coi generi di monopolio de
Stato. — Decis. 7 marzo 1887, n° 5384, della Deputazione provi
ciale di Udine (*Riv. Amm.*, 1887, 315).

778. Il detto periodico avverte in nota che in senso contra
sarebbesi spiegato il Ministero con circolare 15 dicembre 18
(*Riv. Amm.*, 1887, 315).

779. Le controversie sulla tassa comunale di esercizio, di c
alla legge 11 agosto 1870, all. *O*, sono sottratte alla competenza d
pretori (art. 71. Cod. proc.). — Trib. di Cuneo, 11 ottobre 187
Golè-Comune di Vinadio (*Giurispr. T.*, XVI, p. 23; *Man.*, XVIII, 4

780. Chi ha due stabilimenti o fabbriche in due Comuni,
ha in altro Comune lo stabilimento principale, deve pagare
tassa di esercizio, imposta dalla legge 11 agosto 1870, alleg.
soltanto in quest'ultimo Comune, se solo in questo egli realiz
il complessivo profitto degli stabilimenti, tiene la sede degli affa
dei medesimi come un sol tutto, paga la tassa di ricchezza mobi
in base al calcolo di un sol cespite e se negli altri non vende
prodotti delle altre sue officine. — Torino, 13 dicembre 1878, Co
di Pallanza-Ditta Muller (*Racc.*, XXXI, I, 2, 273; *Riv. Amm*
XXX, 97; *Giurispr. T.*, XVI, 93; *Man.*, XVIII, 60).

781. Il Regolamento generale del 24 dicembre 1870, per l'a
plicazione della tassa sugli esercizi e rivendite, in quanto conten
e si occupi di norme principali ha forza di legge in relazione all'a
ticolo 12 della legge 11 agosto 1870, all. *O*, e la fissazione d
maximum della tassa fatta dall'art. 4 del detto regolamento rie
trando appunto nella materia delle norme principali, consegue c
non potrebbe essere omologato un Regolamento deliberato da
Consiglio Comunale nel quale la tassa imposta venisse elevata olt
il *maximum* stabilito dal Regolamento generale. — Consiglio
Stato, 20 giugno 1876 e 9 febbraio 1877, Comuni di Genova,
Chiaiano e Uniti (*Man.*, XVI, 249; *Riv. Amm.*, XXVIII, 557).

782. È inammissibile pertanto il reclamo di un Comune contro a Deputazione provinciale per essersi rifiutata di approvare una nodificazione regolamentare, colla quale il Comune intendeva tassare tutte le industrie agricole e specialmente quella esercitata dai proprietari col metodo detto comunemente la boaria, escluso solo quello della mezzadria. — Cons. di Stato, 6 marzo 1880, Comune li S. Giorgio (*Racc.*, XXXII, II, 143; *Riv. Amm.*, XXXI, 371; *Man.*, XIX, 155; *Legge*, XX, II, 217).

783. Sulle controversie circa l'applicazione della tassa di esercizio e rivendita deve provvedere il Ministero della Finanza, non quello dell'Interno. — Consiglio di Stato, 6 marzo 1880, Comune i S. Giorgio (*Racc.*, XXXII, II, 143; *Riv. Amm.*, XXXI, 371; *Man.*, XIX, 155; *Legge*, XX, II, 217).

II.

LA TASSA SULLE VETTURE E SUI DOMESTICI.

1. INTRODUZIONE.

84. *La tassa sulle vetture.* — 785. *La tassa sui domestici.*

2. GIURISPRUDENZA.

86. *Natura della tassa.* — 787. *Più residenze.* — 788. Segue. — 789. *Ingerenza dell'Autorità politica.* — 790. *Luogo in cui la tassa è dovuta.* — 791. *Dubbi sulla residenza principale.* — 792. Segue. — 793. Segue. — 794. *Messaggerie postali.* — 795. *Differenze tra le due tasse.* — 796. *Barche e gondole.* — 797. *Carri funebri.* — 798. *Penalità.* — 799. *Luogo in cui è dovuta la tassa.* — 800. *Residenza e dimora.* — 801. *Competenza del Ministero.* — 802. *Sede principale del servizio.* — 803. Segue. — 804. *Questioni fra Comuni.* — 805. *Vetture che fanno servizio in più Comuni.* — 806. *Comuni di provincie diverse.* — 807. *Sede principale del servizio.* — 808. *Vetture fregiate di stemmi.*

1. — Introduzione.

784. La tassa sulle vetture e sui domestici era stata instituita il 1867 a vantaggio dello Stato. Nel 1870 (legge 11 agosto, all. *O*) f ceduta ai Comuni. A termini della legge, la tassa sulle vetture è dovuta dai possessori o concessionari di vetture sì pubbliche che p vate, tanto per uso proprio che per oggetto di speculazione o p' servizio altrui; la tassa sui domestici, deve essere corrisposta d chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e d la famiglia, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no a oggio o vitto dalle persone da cui dipendono.

Le norme per l'applicazione della citata legge furono consegnate r Regolamento del 24 dicembre 1870, n° 6137.

785. La tassa sui domestici, secondo il Regolamento del 187(è annua, fissa e proporzionale al numero dei domestici: non pu eccedere lire 10 per uomo e lire 5 per ogni donna.

Nel 1881 la tassa sui domestici si riscuoteva in 3019 Comuni vi erano soggetti 150,255 contribuenti.

Giova assai notare, rispetto a questa tassa, che quando era am ministrata dal Governo (senza la Provincia di Roma) dava, unit mente alla tassa sulle vetture, oltre 3 milioni e 800 mila lire utili annuali, cioè quasi un milione e mezzo di più di quello ch oggi non dia, sebbene sieno trascorsi quindici anni e nel frattemp la popolazione sia aumentata e l'agiatezza abbia avuto un discret incremento.

2. — Giurisprudenza.

786. La tassa sui domestici che in origine era governativ e quindi non poteva essere che unica, essendo poi stata ceduta Comuni, non ha perduto la sua natura, e deve essere corrispos unicamente in quel Comune in cui il contribuente ha la su residenza.

787. Anche nel caso di più residenze la tassa non può esse duplicata. — Cons. di Stato, 17 marzo 1875 (*Riv. Amm.*, xxv 399).

788. Ove pel servizio temporario della famiglia si tengar vetture e domestici fuori del Comune in cui risiede il capo del medesima, la tassa mantiene ugualmente la sua unicità, e spet al Comune cui la tassa è dovuta di commisurarla in relazione tutti i domestici e vetture di cui si serve la famiglia. — Moden 5 aprile 1878, Comune di Modena-Agazzotti (*Riv. Leg.*, 1879, 35

789. La legge 11 agosto 1870, alleg. *O*, nel devolvere col art. 12 ai Comuni la tassa sulle vetture non ha modificato in alcu guisa quella di P. S., la quale stabilisce la competenza dell'Autori politica a concedere o negare i certificati di esercizio ai cocchier *senz'alcuna ingerenza della rappresentanza comunale*. — Co siglio di Stato, 16 dicembre 1871, Comune di Bari (*Legge*, x II, 374).

790. La tassa sulle vetture e sui domestici è dovuta una so volta e nel Comune dove il contribuente ha la principale res denza. — Cons. di Stato, 24 aprile 1878 (*Riv. Amm.*, XXIX, 87

791. Nel caso di dubbio circa il luogo della principale res denza, la decisione dipende esclusivamente dall'apprezzamento del speciali circostanze di fatto. — Cons. di Stato, 4 agosto 187 Comuni di Padova e Castelfranco (*Man.*, XIV, 373; *Racc.*, XXVI 2, 98).

792. La tassa sulle vetture private e sui domestici *si pag unicamente nel Comune ove risiede il contribuente*, intendendo perciò il luogo ove esso abbia la sua abituale dimora (*Ivi*).

793. La disposizione dell'art. 6 della legge 11 agosto 187 per cui nel caso di dubbio si prescelga il Comune più popolos è riferibile solo tassativamente alle vetture pubbliche, non al

rivate. — Cons. di Stato, 17 marzo 1875, Filiberti (*Man.*, XIV, 14; *Riv. Amm.*, XXVI, 398), Cons. di Stato, 17 marzo 1875, Riscaglia-Comune di Torino (*Gazz. G.*, III, 111).

794. Quando le messaggerie postali oltre le lettere trasportino anche per loro conto dei viaggiatori, debbono pagare la tassa sulle vetture. — Cons. di Stato, 28 agosto 1872 (*Riv. Amm.*, 1873, 141).

795. La tassa sulle *vetture* si deve pagare nel Comune dov'è a sede principale del servizio, e dove le medesime sono abitualmente adoperate; la tassa sui *domestici* si paga dove il contribuente ha la sua residenza. — Cons. di Stato, 28 agosto 1872 *Man.*, XI, 329; *Legge*, XIII, II, 50; *Riv. Amm.*, XXIV, 140).

796. La legge 11 agosto 1870 sottopone a tassa non solo le vetture propriamente dette, ma anche le barche e gondole, sia pubbliche che private, di uso comune o di lusso, le quali servano al trasporto delle persone e delle merci. — Nota Min. Finanze, 26 maggio 1871. Pref. di Genova (*Legge*, XI, II, 323; *Man.*, X, 346).

797. I carri funebri debbono sottostare alla tassa sulle vetture. — Cons. di Stato, 1° settembre 1871 (*Riv. Amm.*, 1871, 828).

798. Per applicare le ammende alle accennate tasse, devonsi seguire le norme indicate dall'art. 146 della legge comunale e provinciale. — Cons. di Stato, 1° settembre 1871 (*Legge*, XI, II, 296; *Man.*, X, 329; *Riv. Amm.*, XXII, 829).

799. Una sola è la tassa che deve pagarsi a titolo di imposta vetture e domestici, una sola la residenza che deve determinare l luogo ove abbia a pagarsi, ed un solo il Comune che la riscuote. — Cons. di Stato, 17 marzo 1875 (*Riv. Amm.*, XXVI, 399).

800. Per l'effetto di questa tassa deve dirsi abituale quella dimora che si estrinseca con un miglior numero di atti. — Torino, 22 maggio 1874, Broglia-Comune di Torino (*Man.*, XIII, 218).

801. Il Ministero non può conoscere intorno a reclami per la tassa sulle vetture fatti dai contribuenti, i quali fossero tassati in due Comuni di Provincie diverse, se non nel caso in cui fosse nata controversia fra i Comuni stessi circa il diritto di esigere la tassa. — Cons. di Stato, 5 maggio 1875, Maioni (*Giurispr. C. S.*, I, 64).

802. Per sede principale del servizio (agli effetti della tassa sulle vetture pubbliche) deve intendersi il luogo, ossia il Comune dove si ha il *materiale destinato all'uopo* e la residenza e il domicilio degli esercenti. — Napoli, 23 aprile 1875, Esercenti vetture in Portici-Comune di Napoli (*Riv. Amm.*, XXVI, 576).

803. La tassa vetture e domestici si paga nel luogo di residenza ordinaria ed in un sol Comune, non tenuto conto di temporarie dimore in altri Comuni. — Cons. di Stato, 24 aprile 1878, Canetti (*Riv. Amm.*, XXIX, 877; *Man.*, XVII, 203; *Legge*, XVIII, I, 422).

804. Insorgendo contestazione circa il Comune, al quale debbasi per ragione di residenza pagare la tassa sulle vetture e domestici, e non potendo essere precisata l'epoca in cui siasi abbandonata una residenza per sceglierne un'altra, deve ritenersi dovuta la tassa in discorso a quel Comune ove si tenne la dimora la maggior parte dell'anno. — Cons. di Stato, 19 gennaio 1876, Comuni di Padova e Mestre (*Man.*, XV, 112).

805. Nel caso di vettura-omnibus destinata al servizio dei viaggiatori dalla stazione ferroviaria di una città ad un altro Comune,

attivata da un imprenditore che risiede ed ha il centro dei suoi affari nella città stessa, è evidente che in questa deve ritenersi stabilita la sede principale del servizio e dovuta quindi la tassa, a senso degli art. 9 del Decreto 28 giugno 1866, n° 3022; 16 del relativo Regolamento 3 febbraio 1867, n° 3642. Nè a ritenere diversamente può influire il fatto che la detta vettura parta il mattino dall'altro Comune e vi ritorni la sera a pernottarvi, determinato dal bisogno di coordinare i viaggi alle coincidenze dei treni, secondo l'orario in vigore, che potrebbe essere mutato. Che seppure in proposito potesse esservi dubbio, questo va risolto, giusta l'art. 6 della legge sulle tasse comunali, a favore del Comune più popoloso. — Cons. di Stato, 17 febbraio 1888, adottato, Comune di Belluno e Comune di Longarone (*Man. Amm.*, 249; *Riv. Amm.*, 490).

806. Anche quando il servizio delle vetture pubbliche sia esteso a Comuni appartenenti a diverse Provincie, la tassa deve essere pagata dove esiste la sede principale dell'esercizio. — Cons. Stato, 30 settembre 1886, Comune di Cento e Finale (*Riv. Amm.*, 1888, 415).

807. La *Riv. Amm.* nota (*ivi*) che per sede principale del servizio deve intendersi il luogo, ossia il Comune dove si ha il materiale destinato all'uopo e la residenza o il domicilio dell'esercente, e cita in proposito: App. Napoli, 23 aprile 1875, Esercenti vetture in Portici, c. Municipio di Napoli (*Rivista Amm.*, 576 in nota).

808. L'art. 27 del Regolamento 24 dicembre 1870 impone una maggior tassa sulle vetture fregiate di stemmi ed emblemi gentilizii, ma le iniziali del nome del proprietario ancorchè contornate da un fregio qualsiasi come un fiore, non costituendo stemma o emblema gentilizio, secondo l'arte araldica, non portano aggravamento di tassa. Tale aggravamento si è voluto soltanto pei segni nobiliari, ma la cifra iniziale non è tale e non può servire che ad indicare la proprietà. — Cons. di Stato, 30 luglio 1886 (*Legge*, II, 918; *Man. Amm.*, 332; *Foro It.*, 121).

N. 72.

Legge 11 agosto 1870, n° 5784, all. *O*, sui provvedimenti finanziarii, che impone le nuove Tasse comunali sugli Esercizi e Rivendite, sulle Vetture e Domestici.

Art. **1**. Alle facoltà accordate ai Comuni nell'art. 118 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, si aggiunge quella di imporre tasse speciali di esercizio o di rivendite di qualunque merce, ad eccezione dei generi riservati al monopolio dello Stato.

Art. **2**. Sono assegnate ai Comuni le tasse stabilite nei n' 31, 32, 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, e contem-

ate nell'art. 3 della stessa legge; ferme le disposizioni di sicu-
ezza pubblica riguardo gli esercizi predetti.

ART. **3**. I Comuni potranno inoltre imporre una tassa sulle
etture pubbliche e sui domestici.

ART. **4**. La tassa sulle vetture, dove sarà stabilita, sarà dovuta
ai possessori o concessionari di vetture sì pubbliche che private,
nto per uso proprio che per oggetto di speculazione e per servizio
ltrui.

ART. **5**. La tassa sulle vetture private che siano fregiate di
emmi ed emblemi gentilizi, potrà essere maggiore della tassa
abilita per le altre vetture private.

Le gondole e barche di lusso sono parificate alle vetture.

ART. **6**. La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta nel Comune
ove è stabilita la sede principale del servizio.

Quando manchi un criterio per stabilire quale sia la sede prin-
ipale del servizio delle vetture pubbliche, questa si riterrà nel
omune più popoloso.

ART. **7**. Nascendo contestazioni tra Comuni della medesima
rovincia, deciderà la Deputazione provinciale, la quale dovrà anche
ronunziarsi sopra reclamo di contribuenti che avessero pagato in
ue Comuni diversi.

Se i Comuni appartengano a Provincie diverse, deciderà con suo
ecreto il Ministro dell'Interno.

ART. **8**. I Comuni potranno dividere le vetture in varie categorie,
sottoporle ad una tassa diversa.

ART. **9**. La tassa sulle vetture pubbliche di prima e seconda
tegoria per gli anni 1867, 1868, 1869 e 1870 è ceduta ai Comuni nei
uali esistono, od hanno la loro sede principale i relativi esercizi.

Lo Stato restituirà ai Comuni le somme riscosse per tale titolo,
edotte però le spese di percezione.

ART. **10**. La tassa sui domestici, dove sarà stabilita, dovrà essere
orrisposta da chiunque tenga a sua disposizione domestici per
ervizio suo e della sua famiglia, senza distinzione se i detti domestici
cevono o no alloggio od il vitto dalle persone da cui dipendono.

ART. **11**. La tassa sarà pagata nel Comune dove si ha resi-
enza.

ART. **12**. Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno
eterminate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle
sse sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici.

I Regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni
e saranno date nel Decreto sopraccennato, e dovranno essere
pprovati dalla Deputazione provinciale.

ART. **13**. È abrogato il Decreto legislativo 28 giugno 1866,
' 3022, che stabilisce una tassa governativa sulle vetture pubbliche,

private e sui domestici. Sono però mantenute le esenzioni stabile negli articoli 11 e 12 del Decreto predetto.

Art. 15. Le Deputazioni provinciali non potranno permette che sia ecceduto il limite fissato dalla legge per la sovraimpos sulla tassa fondiaria, ove i Comuni non si siano valsi del dazio i consumo, delle tasse concesse dalla presente legge, e d'una almeno delle altre tasse loro concesse col Decreto legislativo del 26 giugno 18(, e con la legge del 26 luglio 1868; nè potranno i Prefetti rende esecutorio il ruolo della sovraimposta sulla fondiaria, in que parte che eccede il limite fissato dalla legge, se non abbiano ve ficato il contemporaneo ordinamento delle tasse suddette (1).

---

(1) Attesa la sua importanza, crediamo utile riprodurre qui il tes del primitivo progetto della legge quale fu presentato alla Camera d Deputati (*Atti Uff.*, Camera dei Deputati, 1870, vol. II, pag. 1491).

Disposizioni relative ai Comuni.

Art. 1. Alle facoltà accordate ai Comuni nell'articolo 118 della leg 20 marzo 1865, n° 2248, si aggiunge quella d'imporre una tassa sul rivendite e sugli esercizi di qualunque genere, sotto forma di patent

Non sono sottoposti a tassa i rivenditori di generi riservati al mon polio dello Stato.

I Comuni potranno dividere in categorie i rivenditori ed esercenti, stabilire una diversa tariffa per ogni categoria.

Art. 2. I Comuni potranno inoltre imporre una tassa sulle vettu pubbliche e private e sui domestici.

Art. 3. La tassa sulle vetture, dove sarà stabilita, sarà dovuta d possessori e concessionari di vetture sì pubbliche che private, tanto pe uso proprio, che per oggetto di speculazione e per servizio altrui.

Art. 4. La tassa sulle vetture private che siano fregiate di stemmi e emblemi gentilizi potrà essere maggiore della tassa stabilita per le alt vetture private.

Art. 5. La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta nel Comune dov è stabilita la sede principale del servizio; quella sulle vetture priva nel luogo ove se ne fa l'uso ordinario.

Quando manchi un criterio per stabilire quale sia la sede principal del servizio delle vetture pubbliche, questa si riterrà nel Comune pi popoloso.

Art. 6. Nascendo contestazioni fra Comuni della medesima Provinci deciderà la Deputazione provinciale, la quale dovrà anche pronunziars sopra reclamo dei contribuenti che avessero pagato in due Comuni diversi

Se i Comuni appartengono a Provincie diverse, deciderà con suo Decret il Ministro dell'Interno.

Art. 7. I Comuni potranno dividere le vetture in varie categorie sottoporle ad una tassa diversa.

Art. 8. La tassa sui domestici, dove sarà stabilita, dovrà essere corrisposta da chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio su e della famiglia, senza distinzione se i detti domestici ricevano o n l'alloggio e il vitto dalle persone da cui dipendono.

Art. 9. La tassa sarà pagata nel Comune dove si ha residenza.

Art. 10. Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici.

AVVERTENZA.

La tassa sulle vetture e domestici era prima della legge del 1870 istituita a profitto del Governo, salvo ai Comuni il diritto di sovraimposta. Colla legge surriferita le dette tasse divennero esclusivamente comunali.

È utile però avere presenti le disposizioni che regolavano dette tasse quando erano governative, perchè, salva la destinazione diversa data ai proventi dell'imposta, non se ne è sostanzialmente mutato il carattere e la natura.

È per questo che diamo qui posto ai Decreti 28 giugno 1866, e 3 febbraio 1867.

Riportiamo qui pure il Decreto 11 dicembre 1870 che regolò il passaggio della tassa a favore dei Comuni.

N. 73.

Regio Decreto 28 giugno 1866, n° 3022, che stabilisce la tariffa delle tasse (governative) sulle Vetture pubbliche e private (1).

EUGENIO, PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'Autorità a Noi delegata;
Vista la legge in data d'oggi, n° 2987;
Visto il progetto di legge sui provvedimenti finanziari;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

---

l Regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che ıranno date nel Decreto sopra accennato e dovranno essere approvati alla Deputazione provinciale.

ART. 11. È abrogato il Decreto legislativo, 28 giugno 1866, n° 3022, he stabilisce una tassa governativa sulle vetture pubbliche e private, sui domestici.

ART. 12. Due terze parti della sopratassa governativa sui fabbricati, oè due dei tre decimi attualmente aggiunti alla tassa principale, saranno əvolute ai Comuni pel solo anno 1871.

Pel solo anno 1872 sarà devoluta ai Comuni una terza parte della ›pratassa suddetta, cioè uno dei tre decimi aggiunti alla tassa principale.

A contare dal 1873 le sopratasse governative alla tassa principale ıranno riscosse di nuovo a totale benefizio dello Stato.

(1) Speciali discipline per l'applicazione delle tasse governative sulle ›tture e sui domestici erano state date col R. Decreto 30 ottobre 1869, 5312. Già riferito nella Parte seconda: *Delle sovraimposte comunali*, l presente volume.

Art. 1. I possessori e concessionari di vetture sì pubbliche che private, tanto per uso proprio che per oggetto di speculazione e per servizio altrui, sono sottoposti ad una tassa.

Art. 2. È considerata come vettura pubblica qualunque veicolo, sospeso su molle e destinato al trasporto, mediante mercede, di persone o di merci.

Non sono compresi in questo Decreto i veicoli che percorrono le strade ferrate e quelli che sono di proprietà dello Stato.

Art. 3. Chiunque intende mettere e tenere in circolazione una vettura pubblica dovrà munirsi di licenza.

Art. 4. Non sarà accordata licenza se non si farà constare del pagamento della tassa nella misura fissata dal presente Decreto.

Art. 5. Le vetture pubbliche sono distinte in due categorie:

La prima categoria comprende le vetture che fanno un servizio a periodi fissi, o con destinazioni determinate, e che contengono più di cinque persone oltre il conduttore.

La seconda comprende tutte le altre vetture da nolo o di piazza di qualunque forma e dimensione.

Art. 6. La tassa di licenza cui sono sottoposte le vetture pubbliche è fissata dalla tariffa che va unita al presente Decreto, e che servirà di base anche agli abbuonamenti.

Art. 7. Ogni possessore, a qualunque titolo, di vetture sospese su molle, destinate al trasporto delle persone è sottoposto ad una tassa, la quale è fissata dalla tariffa unita al presente Decreto.

Art. 8. La tassa sulle vetture private, che sieno fregiate di stemmi ed emblemi gentilizi, sarà raddoppiata.

Art. 9. La tassa sulle vetture pubbliche è dovuta nel Comune dove è stabilita la sede principale del servizio; quella sulle vetture private, nel luogo ove se ne fa l'uso ordinario; e sarà pagata a trimestri anticipati. Il trimestre cominciato s'intenderà per compiuto.

Art. 10. Chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia, sarà sottoposto ad una tassa di lire 3 per ogni serva, e di lire sei per ogni servitore, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no l'alloggio o il vitto dalle persone da cui dipendono.

La tassa sarà raddoppiata per quei servitori che indossassero livrea.

Art. 11. Non si comprendono nel novero di domestici:

1° I commessi, fattorini, operai, giornalieri e salariati che prestano i loro servigi per lavori agricoli, industriali e commerciali;

2° I trabanti e i soldati di confidenza;

3° I vetturali, sorveglianti e mozzi delle vetture pubbliche;

4° I famigli al servizio delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, e degli Istituti di educazione, di istruzione e di beneficenza.

5° Coloro che nella giornata prestano servizio a più persone non conviventi nello stesso alloggio.

Art. 12. Sono esenti dalle tasse contemplate in questo Decreto:

1° Il Re ed i Membri della famiglia Reale;

2° I Rappresentanti e gli Agenti delle Potenze estere, salvo che siano regnicoli, o naturalizzati, e semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi Agenti dipendono;

3° I fabbricanti o negozianti di carrozze per il loro commercio;

4° I possessori di veicoli d'ogni specie destinati esclusivamente al trasporto delle merci.

Art. 13. È data facoltà ai Comuni di sovraimporre centesimi addizionali al principale delle tasse contemplate in questo Decreto, ma in nessun caso la sovraimposta potrà oltrepassare il 50 per cento della principale.

Art. 14. Con Regolamento da approvarsi per Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, sarà provvisto all'esecuzione ed all'applicazione di questo Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA

A. SCIALOJA.

TARIFFA *delle tasse sulle vetture.*

	Nei Comuni aventi popolazione agglomerata non minore di 50 mila abitanti	Nei Comuni aventi popolazione agglomerata non minore di 10 mila abitanti e non maggiore di 50 mila	Negli altri Comuni aventi popolazione agglomerata minore di 10 mila abitanti
VETTURE PUBBLICHE			
1° Vetture di 1ª categoria per ogni posto da viaggiatori, e per ogni chilometro di percorrenza	L. 0 01	0 005	0 0025
2° Vetture di 2ª categ., tassa fissa annuale	» 60 »	40 »	20 »
VETTURE PRIVATE			
3° Vetture a quattro ruote con più di tre posti, compreso il conducente, disponibili pel trasporto delle persone, e vetture a quattro ruote e a due cavalli	» 40 »	20 »	10 »
4° Vetture a quattro ruote e ad un solo cavallo, con meno di tre posti disponibili, escluso il conducente . . .	» 20 »	10 »	5 »
5° Vetture a due ruote . . .	» 12 »	8 »	4 »

Visto d'ordine di S. A. R.

Il Ministro delle Finanze: A. SCIALOJA.

N. 74.

R. Decreto 3 febbraio 1867 n° 3612, per l'esecuzione del Regic Decreto 28 giugno 1866, n° 3022, che stabilisce la tassε (governativa) sulle Vetture pubbliche e private e su Domestici.

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministr delle Finanze per l'esecuzione ed applicazione del Decreto Reale de 28 giugno 1866, n° 3022, che stabilisce la tassa sulle vetture pubblich e private e sui domestici.

REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO

COMPILAZIONE DELLE LISTE ED INVIO DELLE SCHEDE PER LE DICHIARAZIONI

Art. 1. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione del present Regolamento le Giunte comunali formeranno secondo il modello *A* la lista

1° Di tutte le persone che tengono vetture pubbliche in circolazion per le vie del rispettivo Comune o del suo territorio, o fra esso Comun ed altri Comuni e loro territori;

2° Di quelli che tengono vetture private;

3° Di coloro che tengono domestici.

Questa lista alla scadenza di detto termine sarà inviata all'Agent delle tasse del Distretto.

Nei Comuni nei quali non esistono vetture pubbliche nè private, e ove niuno tenga domestici nel senso della legge, le Giunte municipali n dovranno fare analoga dichiarazione, e la invieranno nello stesso termir all'Agente anzidetto.

Art. 2. L'Agente delle tasse, ricevute le dette liste, le esaminerà, e all'occorrenza le completerà, aggiungendovi anche i nomi di quelli che appartenendo ad una delle tre categorie di sopra enunciate, non v fossero compresi.

Art. 3. Qualora nel termine, come sopra stabilito, l'Agente non abbi ricevuto la lista suindicata, la farà compilare a spese del Comune, con sultando i registri di popolazione, e valendosi di tutti i mezzi che reputer più adatti ad ottenere lo scopo.

Art. 4. Sulla base delle liste rivedute e compiute, l'Agente nel termin di giorni dieci dal dì che gli furono consegnate, spedirà a ciascun Sindac le schede (modello *B*), per le necessarie dichiarazioni, insieme ad u registro di consegna (modello *C*).

Art. 5. Il Sindaco fra cinque giorni farà pervenire le schede agli inte ressati per mezzo del serviente comunale; e questi farà constare dell loro consegna mediante analoga annotazione nel predetto registro, ch sarà restituito all'Agente delle tasse.

Art 6. Pei contribuenti residenti in altri Comuni la scheda sar inviata alla residenza dei loro legali rappresentanti, agenti o procurator domiciliati o residenti nel Comune; e mancando questi, o non essend

conosciuti, sarà la scheda inviata agli Agenti di campagna, domestici o dipendenti dai medesimi contribuenti.

Art. 7. Inoltre, appena ricevute le schede, il Sindaco pubblicherà un avviso, col quale preverrà tutti coloro che, trovandosi avere vetture o domestici, si vedessero omessi nella distribuzione, che una tale omissione non dispensa dall'obbligo della dichiarazione, e che scorsi i cinque giorni debbano essi stessi richiedere la scheda nell'ufficio comunale.

TITOLO SECONDO

DICHIARAZIONI

—

CAPO I.

Norme generali.

Art. 8. Nei cinque giorni consecutivi al termine, di cui all'articolo 5, quelli che avranno ricevute le schede dovranno restituirle con la dichiarazione delle loro vetture e domestici, e fra lo stesso termine quelli che non le avessero ricevute le richiederanno all'ufficio comunale, e le restituiranno anch'essi riempiute delle rispettive dichiarazioni.

Le schede potranno essere presentate all'Agente delle tasse del Distretto, od al Sindaco locale, il quale le trasmetterà immediatamente all'ufficio dell'Agenzia.

L'Agente od il Sindaco ne rilascierà ricevuta, staccandola da un registro a matrice (modello *D*).

Art. 9. Tutti coloro che tengono vetture pubbliche o private, o domestici in più Comuni, sono obbligati a farne separata dichiarazione in ciascun Comune, ancorchè dipendenti da uno stesso Distretto di Agenzia.

Art. 10. Il dichiarante che non sapesse scrivere, potrà far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà in sua vece, dichiarando di farlo alla presenza dell'interessato e di sua commissione.

Potrà anche fare la sua dichiarazione orale all'Agente delle tasse, al Sindaco o ad un loro delegato, dai quali verrà riportata sopra una scheda e firmata alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 11. Le dichiarazioni si potranno eseguire anche dagli agenti, rappresentanti o procuratori dei contribuenti, presentando, in originale od in copia, l'atto pubblico o privato, da cui risulti la procura, il mandato o l'incarico.

Nelle dichiarazioni fatte da agenti, procuratori o rappresentanti, si dovrà indicare il loro nome e quello dei rispettivi mandanti o principali.

CAPO II.

Norme per le dichiarazioni delle vetture pubbliche.

Art. 12. Saranno dichiarati come vetture pubbliche i veicoli di ogni forma e dimensione, sospesi su molle, e destinati al trasporto, mediante mercede, per via di terra, di persone o di merci, o delle une e delle altre.

Art. 13. Sono considerate di prima categoria le vetture pubbliche che contengono più di cinque posti, oltre quello del conduttore, e che hanno un servizio a periodi fissi, ancorchè con destinazioni indeterminate, ed a periodi non fissi, ma con destinazioni determinate.

Sono nella prima categoria le vetture *omnibus* destinate al servizio interno di una città, purchè abbiano più di cinque posti, oltre quello del conduttore.

ART. 14. Sono di seconda categoria tutte le altre vetture di qualunqu forma e dimensione, da nolo o da piazza, le quali fanno corse eventual a volontà degli avventori entro o fuori l'abitato di un Comune.

Sono anche comprese in questa seconda categoria le vetture pubblich che contengono cinque persone o meno, oltre il conduttore, ancorch facciano un servizio con orario fisso, o con itinerario determinato.

ART. 15. Dovranno parimente essere dichiarate le vetture pubblich stabilite all'estero, che arrivando nello Stato percorrono una distanz maggiore di un miriametro dalla frontiera.

Per tali vetture la dichiarazione dee farsi nel Comune dove ha compi mento la corsa, ovvero dal quale si effettua la partenza delle vettur pel ritorno all'estero.

ART. 16. La dichiarazione delle vetture pubbliche deve farsi dai lor possessori, concessionari o dagli esercenti il servizio di esse vetture ne Comnne dove è la sede principale del servizio.

Quando manchi un criterio per istabilire dove sia la sede principale, questa si terrà nel Comune più popoloso.

ART. 17. La dichiarazione per l'esercizio di vettura pubblica dovrà precisare;

1° Il nome, cognome e paternità del dichiarante;

2° La sua residenza;

3° Il numero e la qualità delle vetture che si mettono in circolazione;

4° Il numero dei posti in ciascuna vettura;

5° Il numero delle corse e la loro lunghezza;

6° Il genere di servizio che si presta o s'intende prestare, cioè se di occasione od a volontà, o in determinate contrade con destinazioni anche determinate, o con partenze ed arrivi a periodi fissi; e le altre indicazioni che fossero necessarie in conformità del modello *B*.

ART. 18. Nella dichiarazione che debbono fare i possessori, concessionari ed esercenti il servizio di vetture pubbliche dovranno comprendersi anche quelle che sono date a nolo abituale o permanente.

ART. 19. Per nolo abituale s'intende qualunque locazione o concessione di una durata maggiore di otto giorni.

ART. 20. Quando un nuovo servizio debba essere attivato nel corso dell'anno, o quello già denunziato debba in qualunque modo essere esteso o modificato, dovrà esserne presentata analoga dichiarazione al Sindaco del Comune quindici giorni prima di attivarlo o modificarlo, accompagnata dalla dimanda per la licenza, di cui all'art. 42.

ART. 21. Il Sindaco trasmetterà la dichiarazione all'Agente delle tasse acciò abbia conoscenza del nuovo servizio, o della variazione al medesimo, e ne tenga conto nei ruoli trimestrali ai termini dell'art. 79.

ART. 22. Dagli stessi possessori, concessionari ed esercenti il servizio delle vetture pubbliche debbono essere denunziati al primo di ciascun mese, o direttamente o per mezzo del Sindaco all'uffizio dell'Agenzia, tutte le corse straordinarie eseguite durante il mese precedente, al di là di quelle ordinarie e periodiche, nonchè la partenza di vetture sussidiarie contemporaneamente a quella delle vetture destinate al servizio ordinario. La denunzia dev'essere fatta secondo il modello *E*.

ART. 23. Le Autorità incaricate di conoscere le contravvenzioni per l'esercizio abusivo di vetture pubbliche dovranno rendere informato l'Agente delle tasse delle infrazioni che saranno commesse.

CAPO III.

Norme speciali per le dichiarazioni delle vetture private.

ART. 24. Saranno dichiarati come vetture private tutti i veicoli d'ogni forma e dimensione, sospesi su molle e destinati al trasporto delle persone, posseduti, usati, o posti per qualunque titolo, anche gratuito, a disposizione di chi non sia esercente il servizio di vetture pubbliche.

Art. 25. Chiunque possiede vetture private atte al servizio, o ne ha semplicemente l'uso, è obbligato a dichiararle in quel Comune dove ne usa o dove le tiene, quand'anche le medesime non siano adoperate.

Art. 26. I fabbricanti e negozianti di carrozze o d'altri veicoli sospesi su molle, sono tenuti a dichiarare soltanto quelle vetture o veicoli che adoperano per uso proprio o della loro famiglia.

Art. 27. Le vetture, di qualunque forma, appartenenti ai locandieri o albergatori, ai proprietari, direttori e fittaiuoli di stabilimenti ricreativi, balneari o termali, e ad altri simili esercenti, destinate al trasporto dei viaggiatori ed avventori nei rispettivi stabilimenti, saranno considerate come vetture private, quante volte il rispettivo esercente non faccia contemporaneamente la professione di noleggiatore di cavalli e vetture.

In caso contrario saranno riguardate siccome vetture pubbliche e sottoposte alla tassa della categoria, alla quale per la loro qualità, dimensione e destinazione rispettivamente appartengono.

Art. 28. La dichiarazione da farsi per le vetture private deve precisare:

1° Il nome, cognome e paternità del dichiarante;

2° La sua residenza;

3° Il numero e la qualità delle vetture;

4° Il numero dei posti, dei cavalli e delle ruote per ciascuna vettura;

5° Se sieno o no munite di stemmi od emblemi gentilizi; il tutto in conformità del modulo *B*.

Art. 29. Quando nel corso dell'anno taluno divenga possessore di una vettura privata dovrà farne dichiarazione all'Agenzia delle tasse entro il termine di quindici giorni.

CAPO IV.

Norme speciali per la dichiarazione dei domestici.

Art. 30. Si dice domestico ogni individuo che per mercede attende al servizio di una persona o famiglia, riceva o pur no dalla medesima l'alloggio ed il vitto.

Art. 31. Non si comprendono nel numero dei domestici:

1° I commessi, fattorini, operai, giornalieri e salariati che prestano il loro servizio per lavori agricoli, industriali e commerciali;

2° I trabanti e i soldati di confidenza;

3° I vetturali, sorveglianti e mozzi delle vetture pubbliche;

4° I famigli al servizio delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, e degli Istituti di educazione, di istruzione e di beneficenza;

5° Coloro che nella giornata prestano servizio a più persone non conviventi nel medesimo alloggio.

Art. 32. Tutti coloro che tengono domestici a loro disposizione, di qualunque età, sia dell'uno che dell'altro sesso, debbono farne la dichiarazione nel Comune, dove si trovano i detti domestici collocati per ragion di servizio.

La dichiarazione deve precisare:

1° Il nome, cognome e paternità del dichiarante;

2° La sua residenza;

3° Il numero dei domestici;

4° Se maschi o femmine;

5° Se indossino livrea od altra distinzione qualunque, il tutto in conformità del modulo *B*.

Art. 33. Tutti coloro che per lavori agricoli, industriali o commerciali tengono a stipendio commessi, fattorini, operai e giornalieri; i direttori ed amministratori d'Istituti di educazione, istruzione e bene-

licenza; i caffettieri e gli albergatori dovranno dichiarare soltanto qu loro salariati che adempiono, presso di loro e presso le rispettive famigli le incombenze di domestici o servitori.

Art. 34. Quando diverse persone convivano insieme e sieno simul taneamente servite da uno stesso domestico, la dichiarazione sarà fatt da colui che figura come capo della società o della famiglia.

Art. 35. Coloro che nel corso dell'anno prendono a loro servizi qualche domestico, oltre al numero indicato nella rispettiva sched dovranno farne la dichiarazione all'Agente delle tasse, entro il termin di quincici giorni.

TITOLO TERZO

DELLE ESAZIONI

Art. 36. I veicoli di qualunque forma e dimensione, destinati esclu sivamente al trasporto delle merci, e che non sono sospesi su molle non sono soggetti a tassa, e perciò non vi è obbligo di dichiararli.

Art. 37. La esenzione della tassa stabilita nel n° 2 dell'art. 12 dell legge 28 giugno 1866, n° 3022, a favore dei Rappresentanti ed Agent diplomatici o consolari delle Potenze estere, si deve intendere estesa tutto il personale delle Legazioni ed Agenzie.

Questa esenzione è applicabile non solamente nel caso di reciprocità ma eziandio quando nei paesi, ai quali detti Rappresentanti od Agent appartengono, non esistano tasse simili a quelle portate dalla legg anzidetta.

Non sono però compresi nella esenzione i Rappresentanti o gli Agent diplomatici o consolari delle Potenze estere che siano cittadini dello Stato

TITOLO QUARTO

SOPRATASSE

Art. 38. I trasgressori delle disposizioni comprese negli articoli 8, 9 16, 20, 25, 29, 32 e 35 del presente Regolamento, e tutti coloro ch faranno dichiarazioni inesatte, celando od alterando elementi necessar alla tassazione, incorreranno in una sopratassa eguale al doppio dell imposta annuale se niuna dichiarazione si è fatta, ed al doppio dell differenza d'imposta se la dichiarazione è inesatta; e ciò oltre alle pen stabilite per chi metta in circolazione una vettura pubblica senza licenza

La sopratassa di cui si tratta sarà ridotta al quarto per quei contri buenti che dopo decorso il termine fissato dall'art. 8, ma prima che ruoli sieno pubblicati secondo le prescrizioni dell'art. 75, faranno un dichiarazione tardiva, ovvero rettificheranno l'inesattezza della dichia-razione già fatta.

Art. 39. Coloro che non adempiranno il prescritto dell'art. 22 d questo Regolamento intorno alle corse straordinarie e sussidiarie saranno soggetti alla stessa sopratassa del doppio della imposta che su tali corse ricade.

Art. 40. Le sopratasse incorse dai contribuenti saranno liquidate sulle schede ed inscritte nella apposita colonna dei ruoli per cura degl Agenti delle tasse.

TITOLO QUINTO

DELLE LICENZE

Art. 41. La licenza necessaria ai termini dell'art. 3 delle legge 28 giu-gno 1866, n° 3022, per tenere in circolazione le vetture pubbliche, deve

essere rilasciata dal Ministero dell'Interno o dalla Autorità da esso delegata; eccettochè per leggi o Regolamenti speciali si trovasse in alcuna Provincia o Comune del Regno altrimenti disposto.

Art. 42. Le licenze, delle quali si parla negli articoli precedenti, saranno domandate per mezzo del Sindaco del Comune in cui è posta la sede principale del servizio delle vetture che si vuole attivare.

Art. 43. Il Sindaco, nel trasmettere la dimanda all'Autorità competente, farà constare alla medesima essersi adempiuto alle dichiarazioni prescritte negli articoli 8 e seguenti del titolo II del presente Regolamento.

La licenza, della quale è parola negli articoli 41 e 42, sarà scritta nello stesso foglio del certificato di eseguita dichiarazione (modello *F*).

Art. 44. Di mano in mano che si rilasciano le licenze anzidette, l'Autorità che le rilascia ne darà partecipazione all'Agente, indicando la data della licenza, la persona o società cui riguarda, il domicilio, la qualità del servizio ed il giorno in cui lo stesso deve incominciare.

TITOLO SESTO

REVISIONE DELLE DICHIARAZIONI
DICHIARAZIONI TARDIVE O MANCANTI

Art. 45. Nei venti giorni consecutivi al termine fissato nell'art. 8 l'Agente delle tasse procede alle seguenti operazioni:

1° Contrassegna nel registro (modello *C*) il nome dei contribuenti che rinviarono la scheda;

2° Fa d'ufficio le dichiarazioni per quei contribuenti che non rinviarono le schede nel prefisso termine, ed anche per quelli ai quali le schede non furono spedite, nè essi si fecero a richiederle, ogniqualvolta a lui risulti che sono effettivamente possessori o esercenti di vetture pubbliche, e proveduti di domestici o di vetture private, mandando a ciascuno di essi l'avviso (modello *H*) di cui all'articolo seguente;

3° Rettifica le dichiarazioni inesatte od incomplete, sia che provengano dai contribuenti, sia che fossero state redatte d'ufficio, inviando agli interessati l'avviso (modello *I*) di cui nel seguente articolo;

4° Fa la cerna delle schede rimessegli dai contribuenti, i quali debbono pagare l'imposta in Comuni non compresi nel suo Distretto; le registra in apposito elenco (modello *G*) e ne trasmette un estratto allo Agente cui spetta, unendovi le relative schede;

5° Raccoglie ed ordina alfabeticamente le schede, e dà a ciascuna di esse un numero d'ordine progressivo.

Gli Agenti che ricevono gli estratti dell'elenco (modello *G*) ne accuseranno ricevuta per lettera al trasmittente.

Art. 46. Gli avvisi di modello *H* e *I* saranno recapitati al domicilio dei contribuenti dal serviente comunale, che ne ritirerà ricevuta, o dal contribuente o da qualche persona della famiglia; in difetto la ricevuta potrà essere fatta dai vicini; ma in tal caso l'avviso sarà affisso alla porta di casa o dell'alloggio del contribuente. Quando questi non abbia domicilio nel Comune, l'avviso sarà affisso alla porta del Palazzo comunale per otto giorni consecutivi, ed il Segretario comunale rilascierà al serviente il certificato dell'eseguita affissione.

La ricevuta e l'attestato d'affissione dell'avviso saranno fatti, a cura del serviente, sopra apposito registro (modello *K*), il quale sarà dal Sindaco spedito all'Agente delle tasse.

TITOLO SETTIMO

RICORSI CONTRO LE DICHIARAZIONI E LE RETTIFICAZIONI FATTE D'UFFICIO

Art. 47. Contro le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio dal Agente delle tasse potranno i contribuenti reclamare al Direttore pr vinciale delle tasse entro dieci giorni dalla notificazione degli avvi (modelli *H* o *I*) di cui negli articoli 45 e 46.

I reclami debbono essere individuali, corredati dei necessari documen, redatti in carta bollata da lire 0,50 e firmati dall'interessato o da c lo rappresenta; e saranno presentati all'Agente delle tasse, il quale rilascierà ricevuta (modello *L*) e li trasmetterà immediatamente al Dir tore provinciale, unendovi la scheda di dichiarazione.

Art. 48. Il Direttore nel termine di 15 giorni, computabili da quel in cui avrà ricevuto i reclami, sentito ove occorra l'Agente delle tass ed assunte d'ufficio quelle particolari informazioni che ravviserà nec sarie, emetterà le sue determinazioni sopra ciascun reclamo e le com nicherà tosto all'Agente delle tasse.

Art. 49. L'Agente delle tasse notificherà le decisioni del Direttore a interessati, mediante apposito avviso (modello *M*) da recapitarsi a norn dell'art. 46.

Art. 50. L'Agente avrà cura di inscrivere sulle schede le rettificazi ed aggiunte, che saranno state determinate dal Direttore provincia.

TITOLO OTTAVO

ABBUONAMENTI

Art. 51. È data facoltà ai possessori, concessionari od esercenti servizio delle vetture pubbliche di prima categoria, di convenire c l'Amministrazione delle tasse, al cominciare di ogni anno e prima i ruoli siano pubblicati, un abbuonamento per l'applicazione e pa mento della tassa di un anno.

Nella determinazione della tassa di abbuonamento si avranno per b i chilometri di percorrenza e la popolazione del Comune dove ha se principale il servizio delle vetture, facendo sul numero dei posti dis nibili in ogni vettura le deduzioni che la maggiore o minore probab concorrenza possano consigliare.

Art. 52. I possessori concessionari ed esercenti il servizio di vett pubbliche, i quali vogliono abbuonarsi, dovranno farne domanda scri in carta bollata da centesimi cinquanta all'Agente delle tasse del Distre in cui è stabilita la sede principale del servizio, dichiarando il num medio probabile de' viaggi, dei chilometri di percorrenza e dei viagg tori nel corso di un anno, e somministrando tutte le altre indicazi che si reputeranno necessarie.

Art. 53. L'Agente trasmetterà la domanda coi debiti schiariment Direttore delle tasse e del demanio della Provincia il quale la esa nerà, e prese occorrendo le informazioni che crederà bisognevoli, em terà la sua determinazione.

Art. 54. Contro la determinazione del Direttore sarà permesso ricorrere al Ministero delle Finanze, il quale deciderà inappellabilmen

Art. 55. Nella tassa di abbuonamento si può anche comprendere parte presuntivamente dovuta per corse straordinarie e sussidia quante volte ne sia fatta speciale menzione nella domanda e siensi so ministrati dati sufficienti per poter liquidare la tassa relativa.

Art. 56. L'abbuonamento non dà facoltà di aumentare le corse ordinarie od il numero delle vetture o dei posti, nè di alterare qualsiasi altro dato espresso nella dichiarazione.

Nel caso di variazione della natura di quelle accennate, l'abbuonato dovrà rinnovare la sua dichiarazione e la domanda di abbuonamento nei termini e modi avanti stabiliti.

Art. 57. L'abbuonamento s'intende duraturo sino a tanto che continua il servizio della vettura pubblica, e sino a che l'esercente non dichiari di volervi rinunziare.

La rinunzia può aver luogo per l'anno successivo, e l'Agente ne terrà conto nella compilazione del ruolo pel novello esercizio finanziario.

Art. 58. Colui il quale durante l'abbuonamento muti a proprio vantaggio le basi dell'esercizio, che risultano dalla dichiarazione o dalla domanda di abbuonamento, incorrerà nella sopratassa di cui all'art. 38.

TITOLO NONO

COMPILAZIONE DELLE MATRICOLE E DEI RUOLI

Art. 59. Compiute le operazioni, di cui all'art. 50, l'Agente delle tasse compilerà senza indugio, per ogni Comune, la matricola del ruolo secondo il modello *N*.

Art. 60. Per la liquidazione della tassa dovuta dagli esercenti il servizio di vetture pubbliche di 1ª categoria, l'Agente prenderà per base la popolazione del Comune in cui è stabilita la sede principale del servizio, desumendola dall'ultimo censimento ufficiale, e determinerà la tassa stabilita dalla tariffa unita alla legge 28 giugno 1866, nº 2022, per ogni posto disponibile in ciascuna vettura.

Moltiplicando quindi questa tassa pel numero dei posti, e poi pel numero dei chilometri che la vettura percorre annualmente e che si ricaverà dal numero delle corse di andata e ritorno e dalla lunghezza delle medesime, fisserà la tassa da corrispondersi per ciascuna vettura.

Art. 61. La lunghezza della corsa si misura dalla distanza che passa dal luogo della partenza di ciascuna vettura pubblica, sino al limite della sua destinazione risultante dalla ottenuta licenza.

Il chilometro incominciato s'intende come compiuto.

Art. 62. La tassa sulle vetture pubbliche stabilite all'estero, le quali percorrono nello Stato una distanza maggiore d'un miriametro dalla frontiera, è computata sull'intera linea di percorrenza dal limite della frontiera stessa, senza verun diffalco pel primo miriametro.

Art. 63. Per le vetture private a quattro ruote con due cavalli, qualunque sia il numero dei posti che contengono, sarà applicata la tassa più alta stabilita dalla tariffa per tali vetture.

Uguale tassa sarà dovuta per le vetture a quattro ruote e ad un solo cavallo, che abbiano tre o più posti disponibili, escluso quello del conduttore.

Art. 64. Le vetture a quattro ruote e un solo cavallo, con meno di tre posti, escluso quello del conduttore, pagheranno la tassa stabilita al nº 4 della tariffa annessa alla legge sopracitata.

Art. 65. Sarà dovuta la tassa minore per ogni veicolo a due ruote, di qualunque forma e dimensione, a uno o due cavalli e sospeso su molle.

Art. 66. Il numero e la dimensione dei sedili di cui o abitualmente o per la forma e struttura è, o può essere fornita una vettura, serve, salvi i casi speciali, di criterio ordinario per istabilire il numero dei posti nella medesima contenuti.

Non si computerà nel numero dei sedili influenti nella classificazione delle vetture, quello che in taluna di esse trovasi esclusivamente destinato allo staffiere o domestico.

Art. 67. Le vetture a quattro ruote, che si adoperano ora con un sol cavallo ed ora con due pagheranno la tassa dovuta per quelle a du cavalli.

Art. 68. Tutte le vetture private, munite di stemma o di emblem gentilizio dovranno essere sottoposte ad una doppia tassa secondo l categoria alla quale appartengono.

Art. 69. Pei domestici, che indossano livrea od altro distintivo, sar raddoppiata la tassa che per essi è stabilita dall'articolo 10 del Decret Reale 28 giugno 1866, n° 3022.

Art. 70. Ultimate le matricole, l'Agente procederà immediatament alla formazione dei ruoli (modello *O*), e li trasmetterà al Direttore pro vinciale delle tasse, unitamente alle matricole.

Art. 71. Saranno compresi in detti ruoli i centesimi addizionali ch i Comuni avranno stabilito di sovraimporre alla tassa principale ne limiti stabiliti dall'art. 13 del Regio Decreto 28 giugno 1866, n° 3022.

Art. 72. A questo fine i Prefetti faranno, a tempo debito, conoscer ai Direttori delle tasse le somme della suddetta sovraimposta votate da Comuni; ed i Direttori ne daranno subito conoscenza agli Agenti da lor dipendenti.

Art. 73. Alla somma della tassa e della sovraimposta di ciascun cor tribuente sarà aggiunto il 3 per cento per le spese di riscossione. prodotto di questo 3 per cento andrà a vantaggio dello Stato, od vantaggio dei Comuni, secondo che l'uno o gli altri provveggano all riscossione.

Art. 74. Il Direttore, non appena ricevuti la matricola ed il ruolo un Comune, li esaminerà, e, trovandoli regolari, li passerà al Prefetto al quale spetta di rendere esecutorio il ruolo.

I ruoli resi esecutorii dal Prefetto saranno restituiti al Direttore e d questo spediti agli Agenti della riscossione, i quali dovranno tosto inv tare nelle consuete forme i contribuenti ad eseguire il pagamento del rispettive quote.

Il Prefetto trasmetterà inoltre al Direttore anche le matricole acc sieno inviate all'Agente delle tasse e da questi esposte al pubblico: n darà avviso contemporaneamente ai Sindaci.

Art. 75. Ciascun Sindaco, dietro l'avviso ricevuto, dovrà tosto pul blicare una notificazione (modello *P*) per avvertire i contribuenti che ruolo dell'imposta trovasi ostensibile presso l'Esattore, e che la matr cola è visibile presso l'Agente delle tasse.

Art. 76. Colla scorta delle dichiarazioni prescritte dall'art. 22, l'Agen formerà alla fine di ogni trimestre la matricola dei contribuenti, la tas per le corse straordinarie o sussidiarie avvenute nel trimestre anterior nelle forme stesse stabilite per la matricola annuale.

La tassa per le corse sopra mentovate sarà liquidata nel modo ind cato dagli articoli 60 e seguenti.

Art. 77. Nella matricola trimestrale saranno eziandio compresi tut coloro che nel corso del trimestre divennero passibili di tassa o di suppl mento di tassa, o che furono indebitamente ommessi nella matrico principale

A tale effetto l'Agente, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 2 21, 29 e 35, le esaminerà senza indugio; e, riconoscendole inesatte incomplete, vi farà le necessarie rettificazioni, rendendone tosto avve titi gli interessati nel modo indicato dagli articoli 45 e 46.

L'Agente dovrà pur fare di ufficio la dichiarazione per quei contr buenti che, essendo divenuti passibili di tassa o di supplemento di tas nel corso del trimestre, non abbiano fatto la dichiarazione prescrit dagli articoli 20, 29 e 35.

Art. 78. Alle dichiarazioni e rettificazioni d'ufficio, mentovate n precedente articolo, è applicabile il disposto dal titolo VII del presen Regolamento.

Art. 79. Sulle risultanze delle predette matricole l'Agente forme

rimestralmente appositi ruoli supplementari nei modi e colle forme stabiliti per il ruolo principale.

Art. 80. Anche alle quote comprese nei ruoli trimestrali saranno applicate le sovraimposte comunali nella misura stabilita per i ruoli principali.

Art. 81. Gli Agenti delle tasse formeranno i riepiloghi dei ruoli, tanto annuali quanto trimestrali, e li trasmetteranno al Direttore delle tasse della Provincia, il quale riunirà questi riepiloghi in unico riepilogo generale per la Provincia e lo invierà al Ministero delle Finanze appena cominciata la riscossione.

TITOLO DECIMO

RISCOSSIONE DELLE TASSE SULLE VETTURE E SUI DOMESTICI

Art. 82. La tassa sulle vetture e sui domestici dev'essere pagata a trimestri anticipati nei primi cinque giorni d'ogni trimestre.

Art. 83. Scaduto quel termine di cinque giorni le tasse suddette saranno riscosse nei modi stabiliti per la riscossione delle tasse di ricchezza mobile.

TITOLO UNDECIMO

RICORSI PER CORREZIONI DI ERRORI E PER DISCARICHI

Art. 84. Per gli errori occorsi nella compilazione delle matricole e dei ruoli, si potrà, nei primi tre mesi dalla pubblicazione di essi ruoli, presentare reclamo al Direttore delle tasse e del demanio nella Provincia, il quale, previe le opportune verificazioni, ordinerà, ove occorra, i dovuti rimborsi.

Art. 85. Coloro che cessano dall'esercitare il servizio delle vetture pubbliche, o dal tenere vetture private, nel corso dell'anno, avranno diritto al discarico della relativa tassa a cominciare dal trimestre immediatamente successivo al giorno in cui sarà notificata e giustificata la cessazione anzidetta all'ufficio dell'Agente delle tasse.

Lo stesso avrà luogo anche per la tassa sui domestici.

Art. 86. Per le vetture pubbliche anche le variazioni debitamente dichiarate, in conformità dell'art. 22 di questo Regolamento, potranno dar luogo a discarico di tassa, quando il servizio siasi diminuito; e ciò nel tempo indicato nell'articolo precedente.

Art. 87. I reclami per discarico totale o parziale di tassa saranno scritti in carta da bollo di centesimi cinquanta, corredati dai documenti giustificativi occorrenti, ed inviati all'Agente delle tasse, il quale li rinvierà col proprio parere al Direttore provinciale delle tasse.

I reclami non sospendono la riscossione, salvo il rimborso di tassa che fosse dovuto dopo la decisione del reclamo.

Art. 88. Il Direttore, raccolte le necessarie informazioni, emetterà le sue risoluzioni e le comunicherà all'Agente, il quale ne renderà informato il reclamante per mezzo del Sindaco.

Art. 89. Contro le decisioni del Direttore, nei casi contemplati nei precedenti articoli è ammesso il ricorso al Ministro di Finanze.

Art. 90. Contro i risultati dei ruoli e l'applicazione della sopratassa in essi inserita, e contro le decisioni pei discarichi, è ammesso il reclamo in via giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla data della pubblicazione dei ruoli o dalla notificazione delle decisioni pei discarichi, purchè il reclamo sia accompagnato dal certificato di effettuato pagamento.

TITOLO DODICESIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 91. Il 1° settembre di ogni anno i Sindaci pubblicheranno u manifesto per avvertire i nuovi esercenti e possessori di vetture pubblicl e private, e coloro che assunsero domestici a loro servizio, a fare necessarie dichiarazioni nel termine di un mese dalla data del manifest

Art. 92. Le Giunte municipali procederanno ogni anno alla revisioi delle liste dei contribuenti e ne trasmetteranno copia autentica all'Agen del Distretto, al più tardi pel 15 ottobre.

Art. 93. Gli Agenti della polizia municipale e governativa denunci ranno all'Agente delle tasse le contravvenzioni alla legge 28 giugno 186 n° 3022, ed al presente Regolamento.

Tali denuncie saranno fatte nella forma solita per le contravvenzio ai Regolamenti di polizia.

Art. 94. La tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domesti sarà dovuta dal 1° gennaio 1867; e da tal giorno si intendono deroga le disposizioni contrarie al presente Regolamento.

N. 75.

Regio Decreto 11 dicembre 1870, n° 6116, concernente la ce sione ai Comuni degli arretrati della tassa sulle Vettu pubbliche.

Visto l'art. 9 dell'allegato *O* della legge 11 agosto 1870, n° 5784;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Dalle matricole e dai ruoli della tassa sulle vetture e s domestici per gli anni 1867, 1868, 1869 e 1870 sarà fatto per ogni Comu per cui occorra, un estratto nominativo dei contribuenti per tassa su vetture pubbliche, inscrivendovi distintamente la tassa erariale, la sovr imposta comunale, i centesimi per le spese di riscossione e le sopratas od ammende a ciascuno attribuite per le vetture pubbliche.

Se taluno di essi contribuenti sia stato pur tassato per vetture priva o per domestici, si riporterà nell'estratto il complessivo carico attribu per questi titoli a ciascun contribuente.

Art. 2. Dai ruoli e dai registri degli Esattori, Percettori, Camarling saranno desunti e trascritti nell'estratto suddetto i pagamenti effetti mente fatti dai contribuenti a tutto l'anno 1870 in conto delle quo parziali di carico per vetture pubbliche; e si stabilirà il residuo n pagato da ogni contribuente, distinguendo nel detto residuo le somn di cui fu già autorizzato lo sgravio e l'emarginamento nel ruolo de altre somme tuttora dovute dal contribuente.

I pagamenti complessivi fatti da chi sia ad un tempo tassato p vetture pubbliche e per vetture private o per domestici, saranno att buiti alla tassa sulle vetture private e sui domestici, e, per quanto res a quelle sulle vetture pubbliche.

Art. 3. In calce agli estratti suaccennati sarà fatto il riassunto fina e quindi la dimostrazione delle somme effettivamente pagate dai cont buenti per le vetture pubbliche, a titolo di tassa erariale e di ammen

ed il cui complesso costituirà la somma che lo Stato deve, a termine dell'art. 9 dell'all. *O* della legge succitata, restituire ai Comuni cui si riferisce il ruolo.

Art. **4**. Copia degli estratti così completati sarà rimessa ad ogni Comune cui spetta, onde possa valersene per la riscossione delle quote non pagate dai contribuenti per vetture pubbliche, nè già decretate inesigibili, e conoscere le somme effettivamente riscosse dagli Esattori, e che lo Stato deve restituire al Comune, come all'articolo seguente.

Art. 5. Colla scorta degli estratti suaccennati sarà formato per Provincia il riepilogo delle somme riscosse in ogni Comune, e per ciascuno degli anni 1867, 1868, 1869 e 1870 a titolo di tassa erariale e di ammenda per le vetture pubbliche, dietro di che il Ministro delle Finanze disporrà per il pagamento sull'apposito fondo, che sarà inscritto nel bilancio passivo del Ministero stesso per l'anno 1871.

Art. 6. A cominciare dal 1° gennaio 1871 gli Esattori delle imposte dirette cesseranno dal riscuotere per conto dello Stato la tassa sulle vetture pubbliche, che fu imposta per gli anni 1867, 1868, 1869 e 1870.

Di tutte le quote rimaste a riscuotere alla stessa epoca, e che sono cadute ai Comuni, gli Esattori dello Stato saranno discaricati nei modi consueti.

Art. **7.** Il Ministro delle Finanze darà le istruzioni occorrenti per l'esecuzione delle premesse disposizioni, e stabilirà i termini in cui debbano essere compiute le operazioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 11 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

Quintino Sella.

N. 76.

R. Decreto 24 dicembre 1870, n° 6137, che approva il Regolamento per l'applicazione delle tasse comunali sulla Rivendita ed esercizi, sulle Vetture e sui Domestici.

REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO

TASSA D'ESERCIZIO E DI RIVENDITA

Art. **1.** Sono soggetti a questa tassa:

1° L'esercizio di una professione, arte, commercio o industria qualsivoglia;

2° La rivendita di qualunque merce.

Art. **2.** Non vanno soggetti alla tassa:

1° L'impiego o l'opera retribuiti con stipendio o con salario presso Amministrazioni pubbliche, o presso privati;

2° La rivendita di generi riservati al monopolio dello Stat[illegible] Peraltro sarà dovuta la tassa per la rivendita d'altri generi, ch[illegible] fosse fatta nello stesso locale.

ART. **3**. La tassa da imporsi a ciascun esercizio o rivendit[illegible] sarà fissa, con facoltà di dividere gli esercizi o rivendite in cat[illegible]gorie.

Per il riparto delle categorie è escluso come criterio unico e assoluto quello della natura dell'esercizio o della rivendita; [illegible] criterio direttivo deve essere la importanza complessiva dell'ese[illegible]cizio o della rivendita, desunta:

a) Dalla qualità e natura dell'esercizio o della rivendita;

b) Dal numero e dalla pigione dei locali;

c) Dal personale d'esercizio;

d) Dal reddito di ricchezza mobile attribuito all'esercizio [illegible] alla rivendita.

ART. **4**. Per l'applicazione della tassa i Comuni sono divisi i[illegible] sei classi a seconda della loro popolazione, e per ognuna di es[illegible] non potranno imporre una tassa maggiore di quella stabilita n[illegible] seguente prospetto, restando però in loro facoltà di adottarne un[illegible] minore.

Popolazione dei Comuni	Classe cui appartengono in ragione della popolazione	Tassa massima imponibile
Oltre 80000	Prima	L. 300
Da 40001 ad 80000	Seconda . . .	» 250
Da 20001 4 40000	Terza	» 200
Da 5001 a 20000	Quarta	» 150
Da 2001 a 5000	Quinta	» 100
Non eccedente 2000	Sesta	» 50

ART. **5**. Chi abbia contemporaneamente due o più esercizi [illegible] rivendite separate l'una dall'altra, sarà soggetto ad altrettant[illegible] tasse quanti sono gli esercizi o le rivendite.

ART. **6**. La tassa è imposta su qualsiasi esercizio o rivendit[illegible] e sarà dovuta in solido da chiunque la eserciti.

ART. **7**. I Regolamenti municipali determineranno le forme e l[illegible] epoche delle dichiarazioni da farsi dagli esercenti o rivendito[illegible] sottoposti alla tassa, come potranno anche prescindere da og[illegible] dichiarazione con allora commettere alla Giunta municipale [illegible] preparare d'ufficio le liste dei contribuenti.

Quando siano prescritte, le dichiarazioni indicheranno i crite[illegible] segnati nell'art. 3.

ART. **8**. La omissione e la inesattezza della dichiarazione, do[illegible]

[v]enga prescritta, sottoporranno il contribuente all' ammenda da [l]ire 2 a lire 50.

ART. **9.** Le dichiarazioni dei contribuenti o le liste formate [d]alla Giunta municipale saranno, prese in esame e completate da [u]na Commissione di almeno tre membri, sempre però in numero [d]ispari, la quale avrà l'incarico di supplire alle omissioni dei con[t]ribuenti e della Giunta municipale, e di ripartire i contribuenti [n]elle varie categorie.

Nei Comuni dove ha sede una Camera di commercio, questa [n]omina i membri della Commissione in ragione della metà del [n]umero pari; e l' altra metà più il dispari viene nominata dal [C]onsiglio comunale.

Negli altri Comuni la Commissione è nominata per intiero dal [C]onsiglio comunale.

La Commissione sarà presieduta da quello fra i membri nomi[n]ati dal Consiglio Comunale che avrà ottenuto maggiori voti, ed [i]n sua assenza da quello che gli succede in ragione del numero [d]ei voti.

ART. **10.** Nei Comuni aventi una popolazione non eccedente i [.]000 abitanti, la Giunta municipale potrà funzionare in luogo e [v]ece della Commissione indicata nell' art. 9, ed in tal caso, nel[l]'atto di formare la lista dei contribuenti procederà anche alla loro [r]ipartizione nelle categorie ed all'assegnazione della tassa dovuta.

Anche negli altri Comuni, qualora dopo tre nomine tornate inu[t]ili non siasi potuto costituire la Commissione, il Consiglio comu[n]ale con deliberazione motivata può incaricare la Giunta muni[c]ipale di farne le veci.

ART. **11.** La repartizione dei contribuenti nelle categorie e la [r]ispettiva tassa loro assegnata colle deliberazioni della Commissione [o] della Giunta municipale sarà pubblicata.

Contro l'operato della Commissione o della Giunta vi sarà luogo [a]d appello alla Deputazione provinciale entro quindici giorni dalla [p]ubblicazione o notificazione degli atti contro i quali s' intende [a]ppellare.

ART. **12.** I ruoli di esazione saranno formati sulla base dei giu[d]izi delle Commissioni o delle Giunte municipali che non siano [st]ati riformati entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, e salvi [i] rimborsi che saranno dovuti in seguito all'ulteriore risoluzione [d]ei reclami.

ART. **13.** La tassa è dovuta da chiunque in principio di gennaio [h]a l'esercizio di una professione, arte, commercio od industria [qu]alsiasi, od una rivendita di merci.

In caso di cessazione, notificata ed ammessa, la tassa è dovuta [fi]no al termine del semestre in cui essa avviene.

L'apertura di un nuovo esercizio e rivendita nel corso dell'ann dà luogo alla tassa dal primo giorno del semestre in cui si ver fica, e la mancanza di dichiarazione darà luogo all' applicazion dell'ammenda comminata all'art. 8.

Art. **14**. La tassa sarà pagata in rate, e gli stessi modi privilegi in vigore per la riscossione delle altre tasse comuna saranno applicabili per la sua esazione.

Allorquando un esercizio od una rivendita passa da uno ad u altro, il nuovo esercente o rivenditore sarà solidalmente respor sabile della imposta dovuta dal precedente per l'anno in corso.

TITOLO SECONDO

TASSA DI LICENZA

Art. **15**. A cominciare dal 1° gennaio 1871 le tasse stabilit nei n' 31, 32 e 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 186(n° 4520, cesseranno dall' essere riscosse per conto dello Stato, sarà in facoltà dei Comuni di riscuoterle per loro conto, sia nell misura fissata nella tabella suddetta, sia in somma minore, ovver di rinunziarvi affatto, compenetrandole nella nuova tassa general d'esercizio o di rivendita.

Art. **16**. Per gli effetti previsti all'art. 7 (2ª alinea) del Reg lamento del 18 agosto 1868, n° 4539, i Comuni che manterrann le tasse di licenza rilascieranno agli esercenti una dichiarazion da cui consti l'integrale pagamento della tassa da loro impost

Se i Comuni avranno rinunziato alle tasse, ne rilascieranr dichiarazione all'ufficio di pubblica sicurezza.

All'appoggio di queste dichiarazioni le Autorità di pubblica sic rezza rilascieranno o vidimeranno le licenze d'esercizio.

Art. **17**. Sarà in facoltà dei Comuni di oltrepassare il *maximu* stabilito nell'art. 4 fino al raddoppiamento per quegli esercizi ch otterranno licenza di protrarre l'apertura al di là dell'ora dete minata per tutti gli esercizi del Comune, in ordine all'art. 42 dell legge 20 marzo 1865, all. *B*.

Nel determinare queste tassa sarà tenuto conto anche dell durata della protrazione dell'apertura dell'esercizio.

Sarà in facoltà della Giunta comunale lo eccettuare da quest aumento, con deliberazione motivata, gli esercizi prossimi alla st zione delle strade ferrate, e quelli rispetto ai quali si riconoscer utile al pubblico la protrazione dell'apertura.

Art. **18**. Gli uffici del registro sono esonerati da ogni inge renza per ciò che riguarda la riscossione delle tasse sopraddette, restano in tale parte abrogate le disposizioni dell'art. 3 della legg

26 luglio 1868, n° 4520, e degli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento 18 agosto stesso anno, n° 4539.

TITOLO TERZO

TASSE SULLE VETTURE E SUI DOMESTICI

ART. **19**. Sono considerati come vetture pubbliche i veicoli a ruote di qualsiasi forma o dimensione, coi quali, mediante mercede, si trasportano persone anche promiscuamente con merci.

Non sono però tassabili i veicoli in servizio sui binari delle ferrovie, e quelli in servizio dello Stato.

ART. **20**. Le vetture pubbliche potranno essere divise in tre categorie:

a) Vetture che fanno servizio a periodo fisso e destinazione determinata;

b) Vetture con destinazione determinata, ma senza periodo fisso;

c) Ogni altra vettura, sia di rimessa, sia di piazza.

ART. **21**. Potranno essere soggette a tassa nello Stato le vetture pubbliche aventi sede all'estero che arrivando nel Regno, percorrano una distanza maggiore di un miriametro dalla frontiera.

La sede del servizio s'intenderà stabilita nel Comune dove ha compimento la corsa nel Regno, e da cui si effettua la partenza per il ritorno all'estero.

Non vanno soggette a questa tassa nel Regno quelle fra dette vetture, per le quali sia pattuita esenzione da ogni tassa pel loro esercizio, o l'onere della tassa sia per ricadere sulla amministrazione delle Regie poste.

ART. **22**. La tassa sulle vetture pubbliche di categoria *a*) sarà una, ma potrà suddividersi in classi, avuto riguardo al numero dei posti, alla percorrenza e all'importanza del traffico.

Il *maximum* della tassa per ogni vettura non potrà eccedere le lire 60 all'anno, qualunque sia il Comune in cui le vetture siano attivate, o la categoria cui appartengono.

ART. **23**. Sono considerati come vetture private i veicoli di qualsiasi forma o dimensione, destinati al trasporto delle persone.

ART. **24**. La tassa è dovuta dal possessore delle vetture nel Comune ove queste sono abitualmente adoperate.

In caso di contestazione saranno applicate le disposizioni dell'all. *O*, art. 7.

ART. **25**. I fabbricanti e negozianti di carrozze e di altri veicoli saranno soggetti alla tassa per quelle sole che servono per uso loro proprio e della famiglia.

Gli esercenti di stabilimenti pubblici che adoperano veicoli pe il trasporto degli avventori ai loro stabilimenti, o da questi all stazioni ferroviarie, dei laghi, porti o simili, se non fanno contem poraneamente l'esercizio di noleggiatori di cavalli e vetture, son soggetti alla tassa stabilita per i possessori di vetture private.

Art. **26**. Sarà in facoltà dei Comuni di far apporre alle vettur pubbliche ed a quelle private inscritte nei registri della impost e legalmente circolanti, un marchio o bollo speciale di piccol dimensione bastevolmente visibile, senza che rechi deturpament o sfregio, onde costatare che le vetture in circolazione sono sog gette alla tassa.

Art. **27**. Per le vetture private sarà pagata una tassa annua fissa

Per l'applicazione di questa tassa i Comuni sono divisi in cinqu classi, a seconda della loro popolazione, e per ognuna di esse no potranno imporrre una tassa maggiore di quella stabilita ne seguente prospetto, restando però in loro facoltà l'adottarne un minore.

CLASSE	POPOLAZIONE	TASSA MASSIMA
1ª	oltre 80,000 abitanti	L. 60
2ª	da 40,001 a 80,000	» 50
3ª	da 20,001 a 40,000	» 40
4ª	da 4,001 a 20,000	» 30
5ª	non eccedente 4,000	» 20

Le vetture private potranno essere divise in categorie, avut riguardo alla loro capacità ed al numero delle ruote e dei cavalli proporzionandovi la tassa rispettiva nel limite del *maximum* sta bilito precedentemente.

La tassa delle vetture private, fregiate di stemmi o emblem gentilizi, potrà essere raddoppiata.

Art. **28**. Le gondole e barche sono, agli effetti della present tassa, trattate come le vetture, sieno pubbliche, sieno private di lusso.

Art. **29**. La tassa sui domestici sarà annua e fissa e propor zionale al loro numero, da non eccedere lire dieci per uomo e lire cinque per ogni donna.

Art. **30**. Le persone che sono obbligate al pagamento dell tasse indicate in questo titolo dovranno dichiarare agli Uffici mu nicipali gli elementi per cui sono tassabili, entro i termini ch saranno fissati nei Regolamenti municipali.

Art. **31**. Per gli esercizi di vetture pubbliche, per il possess di vetture private e per l'assunzione di domestici in servizio ch sopravvengono nel corso dell'anno, la tassa decorrerà dal prim giorno del trimestre nel quale ciò avvenga.

Per la cessazione di eguali esercizi di vetture pubbliche, di possesso di vetture private, o di servizio di domestici, la tassa non sarà più dovuta a cominciare dal trimestre successivo a quello nel quale avvenne la cessazione.

ART. **32**. La dichiarazione dei nuovi elementi di tassa sôrti nel corso dell' anno, o di quelli cessati, dovrà egualmente farsi nei termini da stabilirsi.

ART. **33**. Il pagamento delle tasse potrà essere ripartito in rate.

ART. **34**. Le occultazioni od ommissioni di denunzia degli elementi imponibili debitamente accertate, sottoporranno all'ammenda da lire 2 a lire 50.

ART. **35**. Contro le risultanze dei ruoli i contribuenti potranno reclamare al Consiglio comunale od alla Deputazione provinciale entro un termine da stabilirsi, decorrendo dalla pubblicazione dei detti ruoli.

N. 77.

Legge 14 giugno 1874, n° 1961 (serie 2ª), concernente la tassa sulle Insegne e sulle Fotografie (art. 9 a 11).

ART. **9**. I Comuni avranno facoltà di tassare con applicazione di bollo le fotografie che sono messe in vendita. Detti bolli saranno graduali da 5 a 50 centesimi.

ART. **10**. I Comuni avranno facoltà di imporre una tassa sopra le insegne e qualsiasi forma di avvisi e di indirizzi relativi all'esercizio di professioni, industrie e commerci.

La tassa potrà essere stabilita da cent. 5 a 50 per ogni lettera scritta nell'insegna, da centesimi 10 a lire 1 per ogni fregio, stemma o emblema.

La tassa potrà essere del doppio per le insegne scritte in lingua straniera.

ART. **11**. Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse di cui agli art. 9 e 10 della presente legge.

I Regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date dal Decreto sopra accennato, e dovranno essere approvate dalla Deputazione provinciale.

N. 78.

Regio Decreto 22 ottobre 1874, n° 2185, che approva il Regolamento col quale sono stabilite le norme principali da seguirsi per l'applicazione delle tasse comunali sulle Fotografie e sulle Insegne.

Veduti gli articoli 9, 10 e 11 della legge 14 giugno 1874, n° 1961 (serie 2ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

È approvato l'unito Regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, col quale sono stabilite le norme principali da seguirsi per l'applicazione delle tasse comunali sulle fotografie e sulle insegne.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 22 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO

TASSA SULLE FOTOGRAFIE

ART. **1**. La tassa sulle fotografie è dovuta in ragione della loro dimensione e secondo la graduazione seguente:

Fino a centimetri quadrati 60 . . .	centesimi	5
Da 60 a 180	»	10
Da 180 a 300	»	15
Da 300 a 600	»	20
Da 600 a 1,000	»	30
Da 1,000 a 1,500	»	40
Al di sopra	»	50

Sarà in facoltà dei Comuni, ferma la graduazione nella misura, l diminuire la tassa sovra stabilita per ogni grado.

Art. 2. La tassa è dovuta sopra tutte indistintamente le fotografie messe in vendita, comprese quelle eseguite dietro privata commissione.

Art. 3. La tassa sarà pagata mediante marche speciali o mediante bollo a secco o ad umido, da applicarsi a tergo delle singole fotografie.

Le marche speciali saranno fabbricate e vendute a cura dei Municipi ed annullate con bollo municipale, per modo che il bollo li annullamento rimanga impresso in parte sul cartoncino o sul piano ove le fotografie sono impresse o riportate.

Art. 4. Nei distintivi particolari da prefinirsi dai Regolamenti municipali, le marche ed i bolli di che nell'articolo precedente dovranno sempre indicare il nome del Comune e la tassa giusta a graduazione stabilita.

Art. 5. Agli effetti della tassa si considerano messe in vendita utte indistintamente le fotografie esposte al pubblico in quadri, n vetri e sui banchi, o tenute in negozi od altri locali di libero accesso al pubblico, come pure quelle che trovansi negli stabilimenti fotografici in condizioni da esser vedute.

Art. 6. Le fotografie messe in vendita in un Comune soggiaiono al pagamento della tassa in vigore nel Comune medesimo olamente per la differenza in più fra essa tassa e la pagata nel Comune dello stabilimento fotografico.

Art. 7. Le esposizioni in pubblico, la vendita e la detenzione n locali destinati alla vendita di fotografie, per le quali non sia tata corrisposta la tassa, darà luogo ad un'ammenda di L. 2 a L. 50 da applicarsi col procedimento segnato dagli articoli 146 e seguenti della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Anche per ogni marca irregolarmente annullata si farà luogo ll'applicazione della detta ammenda.

Art. 8. Le controversie che potessero sorgere sull'applicazione ella tassa saranno agli effetti amministrativi risolute dalla Giunta municipale ed in via di ricorso dalla Deputazione provinciale.

Art. 9. È rimesso ai Regolamenti municipali lo stabilire un termine entro il quale le fotografie esistenti, al momento della loro attivazione, nei locali di vendita, debbano assoggettarsi alla tassa.

TITOLO SECONDO

TASSA SULLE INSEGNE

ART. **10**. Sono soggetti a questa tassa tutti indistintamente gli avvisi, indirizzi, segni, fregi, stemmi o emblemi esposti esternamente al pubblico e relativi all'esercizio di un commercio, di una industria, di un'arte e di una professione, anche se posti in località diverse da quelle ove hanno sede gli esercizi cui si riferiscono, esclusi gli avvisi assoggettati alla tassa governativa di bollo.

ART. **11**. Per l'applicazione della tassa potranno i Comuni ripartire gli esercizi in categorie o secondo la loro importanza, valendosi dei criteri indicati nell'articolo 3 del Regolamento approvato con Regio Decreto del 24 dicembre 1870, n° 6137, risguardante la tassa d'esercizio o di rivendita, o secondo la importanza delle strade in cui le insegne, avvisi, indirizzi, segni, fregi, stemmi o emblemi sono situati; o infine secondo la importanza degli esercizi e delle strade.

ART. **12**. La tassa da applicarsi per ogni lettera, fregio, segno, stemma o emblema sarà annuale e fissa per ogni categoria, e dovrà contenersi entro i limiti massimo e minimo fissati dalla legge.

Per le insegne scritte in lingua straniera la tassa potrà essere raddoppiata.

ART. **13**. La tassa è dovuta da chiunque in principio di gennaio tiene esposto al pubblico un'insegna, avviso, indirizzo, segno, fregio, emblema o stemma indicante il commercio, l'industria, l'arte o la professione da lui esercitata.

In caso che siano remossi o distrutti, la tassa è dovuta sino al termine del semestre in cui ne è fatta la dichiarazione al Municipio.

L'apposizione d'insegne nel corso dell'anno dà luogo alla tassa dal primo giorno del semestre in cui si verifica.

ART. **14**. La tassa sarà dovuta in solido da tutti gli interessati nell'esercizio del commercio, dell'industria, dell'arte, o della professione a cui l'insegna, avviso, indirizzo, segno, fregio, stemma o emblema si riferisce.

ART. **15**. I Regolamenti municipali determineranno se per la formazione delle liste dei contribuenti debba richiedersi la dichiarazione degli esercenti, oppure se le liste debbano essere compilate d'ufficio a cura della Giunta municipale.

Ove sia ammessa la dichiarazione, i Regolamenti municipali ne stabiliranno l'epoca e la forma.

Questi Regolamenti saranno approvati dalla Deputazione provinciale ed omologati dal Ministero.

Art. **16**. L'omissione o la inesattezza della dichiarazione, quando sia prescritta, sottoporranno il contribuente all'ammenda di L. 2 a L. 50, da applicarsi col procedimento segnato dagli articoli 146 e seguenti della legge sull'Amministrazione comunale e provinciale.

Art. **17**. Sono applicabili a questa tassa le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 del Regolamento approvato con Regio Decreto del 24 dicembre 1870, n° 6137, per la tassa d'esercizio e di rivendita.

Art. **18**. La tassa sarà pagata in rate cogli stessi modi e cogli stessi privilegi in vigore per la riscossione delle altre tasse comunali.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: M. Minghetti.

PARTE QUINTA

TASSE SUL VALORE LOCATIVO DI FAMIGLIA O DI FUOCATICO — SUL BESTIAME E SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE TASSE DI LICENZA

(G. B. Cereseto — *Il Comune nel diritto tributario*, vol. I, tit.III, IV, V, XI).

I.

LA TASSA SUL VALORE LOCATIVO DELLE ABITAZIONI

1. — Introduzione.

809. L'articolo 1° della legge 28 aprile 1853 disponeva quanto egue:

« L'imposta *personale mobiliaria*, portata dal Regio Editto del 4 dicembre 1818, è riordinata a termini della presente legge ».

L'imposta *mobiliare* (sull'esempio del corrispondente tributo rancese) veniva stabilita in ragione del valore locativo delle abiazioni e delle immediate loro dipendenze; considerando come ipendenze le case, i giardini annessi, per quanto influiscono sul alore locativo delle abitazioni, le scuderie, i fienili, le rimesse, magazzini, i sotterranei, e generalmente tutti i locali dipendenti all'alloggio, a qualunque uso vengano destinati.

A simiglianza della legge francese, la legge sarda non esonerava all'imposta i pubblici ufficiali civili o militari e gli ecclesiastici, quali godevano per ragioni di ufficio un alloggio qualunque, iche gratuito.

L'imposta mobiliare era dovuta da chiunque tenesse a propria sposizione un'abitazione mobiliata, a qualsiasi titolo, fosse o no oprietario dei mobili, anche se l'abitazione fosse stata occupata lo di rado.

La tassa era dovuta in tutti i Comuni, nei quali il contribuente neva a propria disposizione un alloggio mobiliato.

La tassa sul valore locativo delle abitazioni era stabilita in isura diversa, a seconda dell'importanza dei Comuni, distinti in tte categorie.

810. L'imposta sul valore locativo delle abitazioni, già esisteva così nel Piemonte sotto il nome di imposta mobiliare. Abolita nel 1864, quando si creò la tassa di ricchezza mobile, fu concessa ai Comuni col Decreto legislativo del 28 giugno 1866. Quel Decreto e il Regolamento successivo del 31 gennaio 1867, ne regolano l'applicazione.

Giusta l'articolo 17 del Decreto, l'imposta sul valore locativo dov'è applicata, è dovuta da chiunque, privato, cittadino o straniero, tenga a sua disposizione nel Comune una casa o un appartamento con mobili, siano questi proprii o altrui, quand'anche non occupi, o solo rare volte, la sua casa od il suo appartamento.

811. Dalla *Statistica delle tasse comunali*, pubblicata sopra le risultanze dei conti consuntivi del 1881, togliamo alcune notizie sopra le condizioni di fatto.

Le due forme, proporzionale e progressiva, sono pressochè egualmente diffuse e s'incontrano in pressochè tutte le parti d'Italia.

I valori minimi esenti da imposta giungono nei piccoli Comuni soltanto a lire 10: più comunemente s'aggirano dalle 50 alle 80 lire. Nelle città il limite delle esenzioni è molto più alto. A Genova s'arriva a 400 lire, a Pisa e a Napoli a 500 lire; ma molte volte non s'incontra alcuna esenzione.

Dove la tassa è progressiva, le classi sono per lo più cinque o sei. Il Comune di Cagliari fa 14 classi, in nessun altro luogo sono altrettanto numerose. Qualche Comune esonera dall'imposta i pubblici ufficiali; qualche altro ha riguardo al numero dei membri componenti le famiglie. Ad esempio, quello di Como, stabilisce che le famiglie, aventi sei figli o più, paghino la metà della tassa se appartengono all'ultima classe e scendano di una classe negli altri casi.

Non sempre l'aliquota dell'imposta incomincia col 4 per cento e finisce col 10 per cento. La progressione si arresta invece al 7 o all'8 per cento.

812. Bisogna riconoscere che l'imposta sul valore locativo contrariamente ai desideri del legislatore, ha attechito assai poco in Italia. La statistica dei bilanci comunali di previsione per l'anno 1885 ci avverte che quest'imposta non contribuiva all'entrata dei Comuni se non per 1,121,922 lire, sopra un'entrata ordinaria totale di 335,244,024 lire. Giusta i bilanci di previsione, i *diritti* e le *tasse* avrebbero dovuto recare ai Comuni nel 188[illegible] l'entrata di 51,340,572 lire. Or bene, mentre la tassa di famiglia rappresentava il 34,83 per cento di quella somma e la tassa sul bestiame agricolo il 19,41 per cento, la tassa sul valore locativo giungeva appena al 22 per cento.

2. — Giurisprudenza.

813. La tassa sul valore locativo, concessa ai Comuni non può essere imposta che sugli edifici o fabbricati destinati per loro natura all'abitazione dell'uomo, non ad altri edifizi. — Quindi non sono colpiti i teatri (R. D. 28 giugno 1866, art. 16). — Cassazione Firenze, 8 marzo 1877, Comune di Verona-Borghesani (*Racc.*, XXIX, I, 1, 436; *Legge*, XVIII, II, 255; *Foro It.*, II, I, 343; *Riv. Amm.*, XXVIII, 277; *Man.*, XVI, 140); Venezia, 21 luglio 1876, Municipio di Verona-Borghesani (*Eco Trib.*, XXVI, 429).

814. La facoltà concessa ai Comuni dall'art. 16 del Regio Decreto 28 giugno 1866, d'imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni e delle loro immediate dipendenze non include quella di tassare le porte in ragione del loro numero. — Cons. di Stato, 18 maggio 1867, Comune di Uggiano-Deputazione prov. di Lecce (*Legge*, VII, II, 218; *Man.*, VI, 243).

815. I Prefetti e Sotto-prefetti non sono obbligati a pagare la *tassa comunale sul valore locativo* per gli alloggi mobiliati messi a loro disposizione dalla Provincia. — Milano, 4 luglio 1871, Gerli-Comune di Monza (*Riv. Amm.*, XXII, 645).

816. I Comuni i quali abbiano applicata la tassa sul valore locativo col sistema proporzionale, hanno facoltà di stabilire esenzione per quei valori che giudichino minimi avuto riguardo all'importanza economica ed alle speciali condizioni dei luoghi.

La Deputazione provinciale in questa materia può elevare eccezioni sulla misura stabilita, in quanto meglio di chicchessia può avere conoscenza di queste condizioni medesime. – Nota Ministero Finanze, 11 giugno 1871 (*Legge*, XII, II, 47; *Riv. Amm.*, XXIV, 363).

817. I locali ad uso albergo sono esenti dalla tassa sul valore locativo. (G. B. CERESETO, *Il Comune nel diritto tributario*, vol. I, n° 277).

818. Anche gli alberghi vanno soggetti a questa tassa; è inutilmente si ricorre ai dizionari per stabilire una diversità di significato fra abitazione ed albergo, sia perchè in tutti i dizionari la parola *abitazione* ha un significato generico, pel quale comprende qualunque luogo atto ad abitarsi, ed è tale certamente l'albergo, luogo destinato principalmente al ricovero dei viaggiatori che il pagano, sia perchè non ogni differenza di specie può avere effetti proprii rispetto ad una legge d'imposta. — Cass. Napoli, 17 dicembre 1883, Isotta c. Municipio Napoli (*Gazz. Proc.*, XIX, 115).

819. Dalla imposizione della tassa non possono escludersi quelle parti degli alberghi non destinate direttamente all'abitazione, come le stanze da caffè, da bigliardo, da ristoro, essendo pur esse dipendenza dell'alloggio, non altrimenti che son dipendenti dalle case particolari i parchi, i giardini, le rimesse, le scuderie e simili. – Cass. Napoli, 17 dicembre 1883, Isotta c. Municipio Napoli (*Gazz. Proc.*, XIX, 115; *Mon Trib.*, 1884, 785; *Foro It.*, 599; *Legge*, II, 228; *Man. Amm.*, 346).

820. Sono esenti dalla tassa sul valore locativo i locali della

Società delle strade ferrate del Mediterraneo ad uso così degli uffici di detta società, che dell'ispettorato governativo chiamato a soprintendere e provvedere all'andamento del servizio ferroviario. Infatti, quanto al locale apprestato all'ispettorato governativo a spese della società, sebbene la locataria sia essa società per obbligo assunto con le convenzioni ferroviarie, pure tale locale è da reputarsi di uso dello Stato, perchè destinato ad una funzione dello stesso, che è appunto quella della sorveglianza ed ingerenza che il Governo esercita sull'andamento della società, per l'alto fine di tutelare un servizio pubblico di importanza eccezionale per tutti i cittadini. Il carattere essenzialmente pubblico, per lo scopo cui è diretto il detto locale, lo rende certamente esente dalla tassa in parola. Altrettanto dicasi del locale per gli uffici propri della società. — Cass. Napoli, 19 dicembre 1888, Ferr. Medit. c. Municipio di Napoli (*Giurispr. It.*, 1889, 69).

821. L'art. 25 Regolamento tassa valore locativo trae vigore ed efficacia di legge dall'art. 16 del Decreto 28 giugno 1866, n° 3023; e questo deve equipararsi ad una legge, perchè emesso quando poteri estraordinari furono conferiti al Governo nel momento della guerra contro l'Austria. — Cass. Roma, 17 febbraio 1885, sezioni unite, Vicedomini-Com. di Napoli (*Annali*, 37).

II.

LA TASSA DI FAMIGLIA O FUOCATICO

1. INTRODUZIONE.

822. *La legge 26 luglio 1868.* — 823. *Statistica.* — 824. *Regolamenti locali.* — 825. *Varia applicazione della tassa nei diversi Comuni.* — 826. Segue. — 827. *Inconvenienti derivanti dalla mancanza di disposizioni legislative.*

2. GIURISPRUDENZA.

828. *Tributo fondiario.* — 829. *La rendita.* — 830. *Numero delle persone.* — 831. *L'agiatezza.* — 832. *Commissioni di Sindacato.* — 833. *La tassa è applicata per quota fissa.* — 834. Segue. — 835. *Apprezzamento sull'agiatezza delle famiglie.* — 836. Segue. — 837. *Altri criteri di applicazione.* — 838. Maximum *della tassa.* — 839. *Regolamento provinciale.* — 840. *Modificazioni al Regolamento.* — 841. Segue. — 842. *Ruoli.* — 843. *Residenza nel Comune.* — 844. Segue. — 845. *Autorità giudiziaria.* — 846. Segue. — 847. *Sanzione sovrana.* — 848. Segue. — 849. *Dimora, residenza e domicilio.* — 850. Segue. — 851. *Persona abitante presso altre famiglie.* — 852. *Convivenza.* — 853. *Stranieri.* — 854. *Le donne.* — 855. *Gli impiegati* — 856. *Residenza.* — 857. Segue. — 858. *Onere della prova.* — 859. *Casa di campagna.* — 860. *Apprezzamento.* — 861. Segue. — 862. *Capo di famiglia.* — 863. *Persone senza famiglia.* — 864. *Conviti.* — 865. *Solidarietà.* — 866. *I minorenni.* — 867. *Le Confraternite.* — 868. *Società industriali.* — 869. *Corpi morali.* — 870. Testatico. — 871. *Capo di famiglia.* — 872. *Zio e nipote conviventi*

1. — Introduzione.

822. La legge 26 luglio 1868 limitasi a stabilire l'applicazione della tassa di famiglia a favore dei Comuni e a disporre che i Regolamenti per l'applicazione di essa, per ciascuna Provincia, sieno deliberati dalle Deputazioni provinciali ed approvati con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

823. Nel 1885 i bilanci di previsione di 5164 Comuni portavano inscritta la tassa di famiglia per lire 17,881,409.

Secondo le notizie raccolte dalla Direzione generale della statistica del Regno, i Regolamenti provinciali per l'applicazione di questa tassa sono quasi tutti calcolati sopra un solo modello. Per ciò che riguarda l'aspetto economico e finanziario del tributo, « sono redatti in termini così vaghi da lasciare ai Comuni piena libertà di fare ciò che vogliono ».

824. I Regolamenti ordinano di distinguere le famiglie in classi giusta « l'agiatezza relativa delle medesime » oppure secondo « la rispetiva possidenza, industria e agiatezza » e di esentare dalla imposta gli indigenti. Prescrivono il massimo ed il minimo della tassa, qualche volta il numero delle classi e nulla più.

« Nei Regolamenti provinciali è adombrato, più che non sia espresso, il concetto, che si debbano stabilire diversi gradi d'imposta ed i contribuenti si abbiano da tassare in proporzione dei mezzi dei quali dispongano. Base della classificazione delle famiglie dev'essere il criterio della agiatezza apparente, desunta dall'estensione dei possessi, dal lucro professionale, dall'importanza delle industrie, senza tener conto delle passività, sopratutto senza ricorrere a mezzi inquisitori; inoltre dal modo di vivere e (come si legge in qualche Regolamento municipale) dalla posizione sociale dei contribuenti. Si mira alla *capitazione* graduata o si restringe il numero delle classi, si tende ad avvicinarla all'imposta generale sul reddito o conservarle i caratteri d'imposta o di capitazione ».

825. Senza discendere a troppi particolari, notiamo che rispetto all'applicazione della tassa di famiglia i Comuni si possono distinguere in tre gruppi:

1° Quelli che hanno accettato la lettera e lo spirito dei Regolamenti provinciali;

2° Quelli che ne hanno ampliato il concetto, prendendo a base della classificazione delle famiglie il reddito;

3° Quelli che lo hanno svisato, abbandonando il criterio dell'agiatezza e commisurando l'ammontare della tassa di famiglia sull'ammontare delle imposte dirette dovute allo Stato.

I primi, cioè quelli che seguono il sistema delle classi, sono in maggior numero; le tariffe prescindono affatto dal reddito e le classi si distinguono per l'ammontare dell' imposta ad esso attribuito. Le classi sono numerosissime nelle Marche, nell' Emilia e nell'Umbria.

826. Abbastanza numerosa è la categoria dei Comuni, nei quali la tassa di famiglia è applicata prendendo per base il reddito. Vi appartengono molti Comuni dell' Emilia, della Toscana e delle Marche, alcuni della Liguria e del Piemonte, e pochissimi della Lombardia. La tassa non si proporziona esattamente al reddito, essendo fissa entro una classe determinata; però vi si avvicina gradatamente, particolarmente quando sono molte le classi di reddito. In generale avviene che il reddito si stimi, più che non si accerti realmente. Ciò non ostante, la classificazione della famiglia essendo fatta conformemente all'indicazione del reddito rispettivo, questa indicazione contribuisce a rendere meno imperfetta quella classificazione e meglio graduata l'imposta.

Vengono ultimi quei Comuni che commisurano la tassa comunale all'ammontare delle imposte dirette dovute allo Stato, ma sono pochi.

827. Applicata a questo modo, la tassa di famiglia si traduce in un aggravamento delle imposte, sulle quali è fondata l'anzidetta classificazione.

Adunque la tassa di famiglia presenta le forme più svariate. Da quella d' imposta generale sul reddito discende, attraverso molte forme intermedie, a quella di semplice capitazione, e si converte in alcuni luoghi, persino in una mera ripetizione di altre imposte. In mancanza di precise disposizioni di legge i Comuni l'hanno applicata sovente secondo la tradizione che avevano di tasse simili vigenti al tempo dei cessati Governi.

Insomma i modi d'applicazione della tassa di famiglia sono disparatissimi, e in molti casi contrari al concetto a cui deve inspirarsi una giusta distribuzione dei tributi.

2. — Giurisprudenza.

828. Sarebbe contraria alla legge la risoluzione presa da un Comune di commisurare la tassa di famiglia dal tributo fondiario: perchè si snaturerebbe la tassa stessa di famiglia e con questo nome non si farebbe realmente che mettere una sovraimposta sulla fondiaria. — Cons. di Stato, 17 marzo 1875, Comune di Pizzocorno

(*Man.*, XIV, 347; *Giurispr. C. S.*, I, 252); 11 marzo 1875 (*Man.*, XIV, 360; *Giurispr. C. S.*, I, 254; *Riv. Amm.*, XXVI, 717).

829. Sono soggette alla tassa di famiglia le famiglie tutte residenti nel Comune in ragione delle loro rendite, prelevate le spese di produzione, e sottratte le annualità passive, qualunque ne sia l'origine, il modo e il luogo onde provengono. In altri termini l'imponibile di questa tassa si riduce alla rendita che rimane disponibile alla famiglia, pagate le spese di produzione e debiti. — Cons. di Stato, 10 febbraio 1869 (*Giurispr. C. S.*, I, 252; *Riv. Amm.*, XXVI, 719).

830. A desumere l'agiatezza delle famiglie si deve aver presente pure il numero delle persone che compongono esse famiglie e il modo col quale le medesime si trattano. — Consiglio di Stato, 10 febbraio 1869 (*Giurispr. C. S.*, I, 252; *Riv. Amm.*, XXVI, 719).

831. La tassa deve essere commisurata all'agiatezza della famiglia, desunta da tutte le rendite della medesima, depurate da qualsiasi passività e spesa. — Decisione Ministeriale, 18 gennaio 1873 (*Riv. Amm.*, XXIV, 661).

832. La tassa devesi ripartire in classi, lasciando l'estimazione del fondamentale criterio dell'agiatezza e l'assegnazione delle tasse di ciascuna famiglia alle Giunte municipali od alle apposite Commissioni di sindacato o ripartitrici con criteri discrezionali e senza che il loro giudizio di estimazione o di classificazione possa essere impugnato innanzi ai Tribunali. — Dec. Min., 18 gennaio 1873, (*Riv. Amm.*, XXIV, 661).

833. La tassa di famiglia o di fuocativo dev'essere applicata per *quota fissa* non già per *contingente*. — Dec. Min., 18 gennaio 1873 (*Riv. Amm.*, XXIV, 661); Cons. di Stato, 2 marzo 1869 (*Giurispr. C. S.*, I, 253; *Riv. Amm.*, XXVI, 778).

834. Essa non comporta che si possa aggiungere, fissato il ruolo definitivo un tanto per cento su ciascuna quota, sia pure per sopperire alla spesa di riscossione, o per dare un abbuono all'Esattore sotto qualsiasi rispetto. — Dec. Min., 18 gennaio 1873 (*Riv. Amm.*, XXIV, 661); Cons. di Stato, 2 marzo 1869 (*Giurispr. C. S.*, I, 253; *Riv. Amm.*, XXVI, 778).

835. A formare il giudizio sul vero stato di agiatezza di ciascun contribuente vuolsi avere considerazione alle rendite mobiliari e a quelle immobiliari che le famiglie ricavano tanto nel Comune di loro residenza, quanto in altri Comuni. — Consiglio di Stato, [illegible] aprile 1869, Comune di Belluno (*Giurispr. C. S.*, I, 252; *Riv. Amm.*, XXVI, 719).

836. Non è permesso determinare le categorie delle famiglie contribuenti dalle loro condizioni civili, prendendo a base di distinzione i mezzi con cui viene procacciata l'agiatezza, cioè, o col lavoro manuale, o con l'industria, o col commercio, o colle rendite della proprietà stabile. — Consiglio di Stato, 19 aprile 1869. Comune di Milano (*Giurispr. C. S.*, I, 252; *Riv Amm.*, XXVI, 719).

837. La tassa di famiglia non è una tassa addizionale a quella della ricchezza mobile, nè a quella sui fabbricati, nè alla imposta prediale; ma sta da sè, e vuol essere posta sulle famiglie contribuenti in ragione della loro agiatezza. La graduazione sua non può avere per fondamento le rendite mobiliari nè quelle dei beni stabili; nè bastano a determinarla i ruoli delle imposte dirette;

ma vuolsi avere riguardo alle circostanze tutte, che contribui-scono ai maggiori o minori agi di una famiglia. — Cons. di Stato 7 settembre 1869, Comune di Cosenza (*Giurispr. C. S.*, I, 252).

838. Il *maximum* stabilito non può mai essere superato se non con autorizzazione della Deputazione provinciale, approvata da Decreto Reale sentito il Consiglio di Stato. La graduazione della tassa di famiglia vuol andare progredendo dal *minimum* al *maximum*. — Cons. di Stato, 10 febbraio 1869 (*Giurisp. C. S.* I, 253; *Riv. Amm.*, XXVI, 719).

839. La Deputazione provinciale non può da sè sola modificare il Regolamento provinciale per l'applicazione della *tassa fuocatico* mentre vi occorre inoltre la sanzione sovrana. — Cons. di Stato 30 giugno 1875, Comune di Massa (*Riv. Amm.*, XXVII, 49).

840. Per altro la competenza a deliberare e proporre l modificazioni opportune al Regolamento stesso appartiene esclusivamente ad essa Deputazione e per nulla affatto ai Consigli comunali. — Cons. di Stato, 30 giugno 1875, Comune di Massa (*Riv. Amm.*, XXVII, 49).

841. Quindi non si potrebbero dal Governo autorizzare modificazioni al Regolamento provinciale in base al solo deliberato d un Consiglio comunale, che ne abbia fatto domanda. – Cons. d Stato, 30 giugno 1875, Comune di Massa (*Riv. Amm.*, XXVII, 49

842. Indipendentemente dalle modificazioni anzidette co carattere generale per tutti i Comuni, può un Comune esser autorizzato in via eccezionale e per un anno a protrarre i termi per la compilazione e pubblicazione dei ruoli della tassa di fuocatic quando si presenti la necessità (per essere già trascorsi i termi del Regolamento provinciale) di non far mancare per l'anno provento della tassa. - Cons. di Stato, 30 giugno 1875, Comun di Massa (*Riv. Amm.*, XXVII, 49).

843. La tassa di famiglia deve pesare sulle famiglie ch abbiano abituale residenza nel Comune che la istituisce. — Con di Stato, 10 febbraio 1869 (*Giurisp. C. S.*, I, 253; *Riv. Amm* XXVI, 718).

844. La residenza si determina secondo è stabilito all'art. del Codice civile. — Cons. di Stato, 10 febbraio 1869 (*Giurisp. C. S* I, 253; *Riv. Amm.*, XXVI, 718).

845. Le controversie suscitate circa l'attribuita residenza una famiglia sono di comptenza dell'Autorità giudiziaria. — Con di Stato, 10 febbraio 1869 (*Giurisp. C. S.*, I, 253; *Riv. Amm* XXVI, 718).

846. L'Autorità giudiziaria non ha competenza a conosce intorno alle questioni che possono insorgere fra i Comuni e famiglie in causa dell'agiatezza attribuita a queste ultime. — Co di Stato, 10 febbraio 1869 (*Giurisp. C. S.*, I, 253; *Riv. Amm* XXVI, 719).

847. Qualunque proposta dei Consigli comunali per cambia i limiti determinati dalle disposizioni del Regolamento provincia per la tassa del fuocatico, deve essere sottoposta all'approvazio della Deputazione provinciale; e quindi sentito il Consiglio Stato, alla sanzione sovrana. — Decreto Reale, 24 aprile 18 Comuni diversi (*Man.*, XIII, 65; *Riv. Amm.*, XXIV, 665).

848. Con tali autorizzazioni i Comuni possono eccedere

imite massimo stabilito per la tassa suddetta o variare od ampliare il numero delle classi delle famiglie da sottoporsi a tassa. – Decreto Reale, 24 aprile 1873, Comuni diversi (*Man.*, XIII, 65; *Riv. Amm.*, XXIV, 665).

849. La tassa di fuocatico o di famiglia è personale, si paga el luogo del domicilio, o della dimora abituale, non nel luogo ve si possiede. — Corte di appello di Genova, 9 giugno 1882-omune di Bordino Vecchio c. Garzoglio (*Riv. Amm.*).

850. Non può essere sottoposto alla tassa di fuocatico in un omune chi non vi ha domicilio nè dimora, sebbene vi possegga ei fondi. — Consiglio di Stato, 9 marzo 1871, Comune di S. Marino *Man.*, X, 188; *Riv. Amm.*, XXII, 423).

851. Vuol essere compreso nei ruoli della tassa di famiglia ome formante famiglia da sè anche colui che abita presso altre amiglie, senza avere con questa comunione di beni o di industria di lavoro. — Cons. di Stato, 14 maggio 1869, Comune di Bologna *Giurisp. C. S.*, I, 253; *Riv. Amm.*, XXVI, 719)

852. Nei rispetti della tassa di famiglia costituiscono una amiglia quelle unioni di più individui i quali vivono alla stessa ensa tenendo in comunione i beni o esercitando un' industria, o andosi insieme al lavoro. — Cons. di Stato, 14 maggio 1869, omune di Bologna (*Giurisp. C. S.*, I, 253; *Riv. Amm.*, XXVI, 719).

853. Gli stranieri devono andar soggetti alla tassa di famiglia uando abbiano nel Comune la loro abituale dimora, semprechè pei attati internazionali non debbano andar esenti. — Cons. di Stato, 5 febbraio 1869 (*Giurisp. C. S.*, I, 253; *Riv. Amm.*, XXVI, 719).

854. Le donne in quanto sieno capo di famiglia sono pure oggette alla tassa. — Cons. di Stato, 24 gennaio 1870, Comune Verona, (*Giurisp. C. S.*, I, 253; *Riv. Amm.*, XXVI, 719).

855. Il reclamo di impiegati governativi per essere esonerati alla tassa fuocatico, cui fossero sottoposti, non è ammissibile, acchè la legge nell'accordare ai Comuni la facoltà di imporre tassa di famiglia, non ha fatto eccezione alcuna a favore degli npiegati dello Stato. — Decis. Ministero Interni, 9 gennaio 1874, refetto di Novara (*Man.*, XIII, 21; *Riv. Amm.*, XXV, 154).

856. Il Comune della Provincia di Venezia, nel quale si deve agare la tassa di famiglia è quello in cui il contribuente ha abilito domicilio, e cioè il luogo in cui esso si è stabilito coll' innzione, dimostrabile, o chiaramente risultante dalle circostanze fissarvi permanente dimora. — Venezia, 6 agosto 1878, Comune Venezia-Giudini (*Monit. V.*, VII, 536); 11 luglio 1876, Comune Venezia-Lucheschi (*Temi V.*, I, 263: *Legge*, XVII, II, 142).

857. Il Regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia ella città di Venezia, essendo stato redatto e pubblicato vigente la tente imperiale austriaca del 1852, è a ritenersi che per la defizione del domicilio di coloro che devono pagare la tassa si rifesca al § 16 di quella patente. — Venezia, 5 giugno 1879, Revedin, omune di Venezia (*Temi V.*, IV, 375).

858. Spetta al Comune che esige la tassa, provare che il avato dall' imposta, che ripete l' indebito, ha il proprio domicilio l Comune. — Venezia, 5 giugno 1879, Revedin, Comune di Venezia *'emi V.*, IV, 375).

859. Il solo fatto di passare alcuni mesi dell'anno a dimorare

in altro Comune diverso da quello in cui si sta l'altra par dell'anno, mantenendo però in questo aperto il palazzo, fornito mobilio, con domestici e vetture, non basta a costituire una mut zione di residenza. — Venezia, 17 ottobre 1879, Mocenigo-Comu di Venezia (*Temi V.*, IV, 575).

860. L'applicazione della tassa di fuocatico ai singoli cittadi implica per sua natura un giudizio sulla ricchezza presunta d tassato, non è che semplicemente un calcolo di proporzione, n si risolve in un apprezzamento degli elementi di rendita che cost tuiscono la sua fortuna, desunti, in parte almeno, più da presu zioni opinative che da prove indiscutibili. — Consiglio di Stat 17 giugno 1882 (*Legge*, XXII, 787).

861. E però la relativa questione non è astratta e impersona di tassabilità, ma concreta e personalissima, e quasi da pareggiar con quelle che riguardano le qualità morali; onde le relative de berazioni debbono avere la guarentigia del suffragio segreto. - Cons. di Stato, 17 giugno 1882 (*Legge*, XXII, 787).

862. Ai termini dell'art. 3, del Regolamento 7 ottobre 186 approvato con Regio Decreto 20 gennaio 1870 per l'applicazio della tassa di famiglia nella Provincia di Venezia, questa tas colpisce tutti gli individui, i quali, pur convivendo con altre pe sone, non hanno comune con esse la soggezione al capo del famiglia, nè sono colle medesime in perfetta comunione di int ressi economici. — Venezia, 28 aprile 1876, Fracasso-Comune Venezia (*Temi V.*, I, 182),

863. Sono soggetti alla tassa di famiglia coloro che vivono soli. — Cons. di Stato, 19 aprile 1869, Comune di Foggia (*Giur. C. S.*, I, 253; *Riv. Amm.*, XXVI, 719).

864. I convitti, i corpi morali dove è formata una convivenz devono essere compresi tra le famiglie. — Consiglio di Stat 19 aprile 1869, Comune di Foggia (*Giur. C. S.*, I, 153; *Riv. Amm* XXVI, 719).

865. Tutti i membri delle famiglie sono solidariamente obb gati al pagamento della tassa. — Cons. di Stato, 19 aprile 18 Comune di Foggia (*Giur. C. S.*, I, 253; *Riv. Amm.*, XXVI, 71

866. Sono soggetti alla tassa di famiglia i minorenni. — Co siglio di Stato, 19 aprile 1869, Comune di Foggia (*Giur. C.* I, 253; *Riv. Amm.*, XXVI, 719).

867. Le confraternite e le fabbricerie, mancando ad esse convivenza, non possono essere soggette alla tassa di famiglia. - Cons. di Stato, 19 aprile 1869 (*Giur. C. S.*, I, 253; *Riv. Amm* XXVI, 719).

868. Il medesimo devesi intendere per le società industria per gli istituti di credito, e per tutti quegli enti morali, che n hanno nè fuoco, nè famiglia. — Consiglio di Stato, 19 aprile 18 (*Giur. C. S.*, I, 253; *Riv. Amm.*, XXVI, 719).

869. La tassa fuocatico o di famiglia, che per disposto dell'ar della legge 26 giugno 1868 i Comuni sono autorizzati ad impor partecipa ad un tempo dei due elementi della famiglia e del pat monio. Essa si applica non solo ai capi di famiglia, quando patrimonio e la fonte delle rendite sono comuni cogli altri mem di essa, ma si estende anche ai corpi morali, i quali abbiano patrimonio per sè stante, diverso e distinto da quello dei sing

che lo rappresentano, od al di cui interesse *pro tempore* partecipano. Le società commerciali, secondo la legge italiana, non sono considerate e classificate fra i corpi morali e le persone civili e giuridiche, ma costituiscono una collettività giuridica di interessi privati, avente, a certi limitati effetti, la parvenza di una persona diversa dalle persone dei singoli soci (art. 2, 107 del Codice comunale). Non possono quindi essere colpite dalla tassa fuocatico, come ne sono colpiti in genere i Corpi morali. — Lucca, 29 maggio 1878, Andry, Stoppani-Comune di Scansano (*Raccolta*, XXX, I, 2, 668; *Riv. Amm.*, XXIX, 758; *Ann.*, XII, III, 219; *Man.*, XVII, 318; *Giurispr. T.*, XVI, 79; *Eco Giurispr.*, III, 8; *Foro It.*, III, I, 559; *Giorn.*, VII, 569); Cass. Firenze, 10 febbraio 1879, Comune di Scansano-Ditta Andry, Stoppani (*Racc.*, XXX, I, 730; *Ann.*, XIII, , 87; *Foro it.*, IV, I, 210; *Riv. Amm.*, XXX, 316; *Man.*, XVIII, 20; *Legge*, XIX, II, 94).

870. La tassa di fuocatico, detta anche nella sua origine *colletta a fuoco* o *per fuoco* si basa ora sulla ricchezza delle famiglie, e non come anticamente sul numero di esse. — Roma, 6 luglio 1877, Comune di Orte-Grugnardi (*Racc.*, XXIX, I, 2, 824; *Legge*, XVIII, I, 56; *Boll. Giur.*, V, 144; *Riv. Amm.*, XXIX, 26).

871. Tutti coloro che possiedono, sia che vivano soli, od uniti ad altri, sono soggetti a questa tassa. — Regol. 7 ottobre 1872, pubblicato per le Provincie romane, articoli 6 e 7.

L'articolo 5 di questo Regolamento, che stabilisce doversi designare nei ruoli ciascuna famiglia con l'indicazione del capo di essa, contiene una disposizione puramente regolamentare che può alla circostanza essere variata, aggiungendo al nome del capo di famiglia quello dell'altro individuo che con lui sia andato a convivere.

La domanda perciò diretta a far cancellare il suo nome dai ruoli deve respingersi come oziosa, se non tende ad eludere la legge, come non fondata in diritto se ha per fine di sottrarsi al pagamento della tassa. — Roma, 6 luglio 1877, Comune di Orte-Grugnardi (*Racc.*, XXIX, I, 2, 824; *Legge*, XVIII, II, 56; *Boll. Giur.*, V, 144; *Riv. Amm.*, XXIX, 26).

872. Nell'accordare ai Comuni la facoltà di imporre una tassa di fuocatico o di famiglia, la legge 26 luglio 1868 ha preso per base il concetto della famiglia civile, composta cioè del padre, della madre e dei figli sottoposti alla potestà civile dei genitori. Sono distintamente passibili di tassa lo zio ed il nipote *ex fratre* insieme conviventi in una stessa casa e collo stesso fuoco. — Firenze, 19 febbraio 1877, Comune di Montopoli-Coppi e Toscanelli (*Riv. Amm.*, XXVIII, 372; *Man.*, XVI, 220); Cassazione di Firenze, 2 novembre 1877, Comune di Montopoli-Coppi e Toscanelli (*Racc.*, XX, I, 1, 399; *Ann.*, XI, I, 1, 524; *Foro It.*, III, I, 71; *Giorn.*, II, 142; *Riv. Amm.*, XXIX, 22; *Legge*, XVIII, II, 103).

873. I Comuni, quando hanno bisogno di chiedere l'autorizzazione di eccedere i limiti stabiliti per le tasse di famiglia e sul bestiame, non occorre che facciano uno speciale ricorso in carta bollata al Re, nè al Ministero, perchè dopo l'autorizzazione data dalla Giunta provinciale amministrativa, non si tratta che della presentazione in via gerarchica di un affare di amministrazione locale che necessariamente e per precetto di legge, deve passare per diversi uffici fino ad arrivare al provvedimento finale dell'ap-

provazione con Decreto Reale. — Nota del Ministero delle Finanze (*Dir. gen. imp. dirette*, giugno 1889, al Prefetto di Caltanissetta).

874. Spetta alla Giunta provinciale amministrativa l'esame delle proposte di modificazioni ai Regolamenti della tassa di famiglia e del bestiame, che a termini dell'art. 8 della legge 26 luglio 1868 era devoluta alla Deputazione provinciale. — Parere del Cons. di Stato, 8 novembre 1889 (*adottato*).

875. Un Comune ha deliberato regolarmente per l'anno 188- la imposizione della tassa fuocatico. Ma dopo questa deliberazione non pone la tassa in riscossione; non forma il ruolo; l'esercizio trascorre senza che, contribuenti abbiano ricevute richieste. Quattro anni dopo, il Comune compila il ruolo di quell'esercizio 1884 e pretende di porlo in riscossione. Lo può? La Cassazione di Firenze in tema analogo di ruoli suppletivi di tassa di famiglia, stabilì che in questa materia possono i Comuni fare i ruoli suppletivi non solo per l'anno in corso, ma anche pei precedenti, finchè il debito della tassa non sia rimasto estinto da prescrizione. — Cass. Firenze 28 dicembre 1882 (*Riv. Amm.*, 1883, 276).

876. La *Riv. Amm.*, 1888, p. 825 inclina però a negare al Comune il diritto di pretendere la tassa di fuocatico, trascorso l'anno a cui la tassa si riferisce. Se bastasse al Comune la preesistenza di una deliberazione di applicare la tassa di fuocatico (in fatto però non applicata), dovrebbe concludersi che anche senza di essa deliberazione, purchè nel limite di tempo non colpito dalla prescrizione, si potrebbero imporre tasse per gli anni passati.

877. È competente l'A. giudiz. a risolvere la questione intorno alla residenza di una persona che si rifiuta di pagare la tassa di famiglia in un determinato Comune, sebbene nel relativo Regolamento si dica che la Deputazione provinciale sarà competente a giudicare inappellabilmente intorno a tutto ciò che si riferisce alla tassa suddetta. Invero con ciò non altro si enuncia che il limite ultimo imposto all'esame regolamentare ed amministrativo. Con la legge del 1868 alla Deputazione provinciale non si dava altra facoltà che di deliberare un *Regolamento* in ordine alla riscossione della tassa di famiglia. Ma regolare la riscossione non significa creare una speciale giurisdizione per dirimere questioni di diritto, ove ne insorgano, e trattandosi di creare una eccezione alle ordinarie regole giurisdizionali, non è presumibile che il legislatore si sia voluto rimettere al criterio od anche all'arbitrio di una Deputazione provinciale. Nè si dica che si tratta di giudizio di apprezzamento o di estimazione perchè l'apprezzamento o l'estimazione non può cadere che sopra circostanze di fatto, non mai su questioni di diritto. L'art. 6 poi del *contenzioso amm.* stabilisce che nelle controversie relative alle imposte dirette od indirette la giurisdizione ordinaria deve sempre essere esercitata dai Tribunali e dalle Corti; questo principio fondamentale della legislazione vigente non può essere derogato da un Regolamento della Deputazione provinciale. — Cass. Roma, sezioni unite, 6 giugno 1888, Comune di Udine c. Asquini (*C. Supr.*, 906; *Annali*, 1889, 101).

878. Se un Regolamento comunale sottopone alla tassa di famiglia o focatico « le famiglie residenti nel Comune », non è la tassa applicabile a coloro che nel Comune hanno il domicilio civile cioè la sede principale dei proprii affari ed interessi. Essa allora pes

olo su quelli che hanno nel Comune residenza ai sensi dell'art. 16, Cod. civ., cioè dimora abituale, non mai su chi tale dimora non abbia, anche se il Comune sia luogo della sua nascita, ed egli vi tenga una gran massa di beni, casa e domestici, facendone il domicilio civile. — App. Palermo, 28 agosto 1885, Com. di Corleone contro Cammarata (*Circ. Giur.*, 1886, 309; *Riv. Amm.*, 912; *Mon. Trib.*, 1887, 371).

879. Quand'anche, a termini della legge sulle tasse comunali, sia da riguardarsi come irricevibile, qual ricorso vero e proprio, quello prodotto da un Consiglio comunale contro la decisione della Deputazione provinciale, tuttavia nulla impedisce che il ricorso possa essere esaminato come denunzia, quando la decisione non sia impugnata negli apprezzamenti di merito relativi all'applicazione della tassa, ma solo perchè in base ai fatti da essa ritenuti sarebbe stata violata la legge. — Cons. di Stato, 17 febbraio 1888, adottato, Comune di Belluno c. Comune di Longarone (*Man. Amm.*, 149; *Riv. Amm.*, 490).

III.

LA TASSA SUL BESTIAME

1. Introduzione.

880. *Differenza fra la tassa sul* bestiame *e quella sulle* bestie da tiro, da sella e da soma. — 881. *Statistica.* — 882. *Voti della Commissione per la revisione della tariffa doganale.*

2. Giurisprudenza.

883. *La tassa non si applica per* contingente. — 884. *Da chi è dovuta.* — 885. *Massimo e minimo dell'imposta.* — 886. *Animali che dimorano in più paesi.* — 887. Segue. — 888. Segue. — 889. *Diritto di pascolo.* — 890. *Attribuzioni della Giunta provinciale.* — 891. *Aumento della tassa.* — 892. *Regolamenti locali.* — 893. Segue. — 894. *Eccedenza al limite normale della tassa.* — 895. *Ricorsi alla Giunta amministrativa.* — 896. *Ricorso al Re.* — 897. *Abbuonamenti.* — 898. *Detentori di bestiame.* — 899. *Ruolo.* — 900. *Applicazione incompleta della tassa.* — 901. *Epizoozie.* — 902. *Pascoli.* — 903. *Mano-regia.* — 904. *Tassa di natura personale.* — 905. *Età degli animali.* — 906. *Appalto.* — 907. *Animale oggetto della tassa.* — 908. *Denuncie.* — 909. *Mandrie e greggi.* — 910. *Animali destinati all'agricoltura.* — 911. *La tassa deve essere deliberata ogni anno.* — 912. *Concessionari di vetture pubbliche.* — 913. *Tassa sulle* bestie da tiro, *ecc.* — 914. *Tassa di pascolo.* — 915. *La tassa è dovuta in ragione del numero degli animali.* — 916. *Numero medio.* — 917. *Cambiamento del numero durante l'anno.* — 918. *Cambiamento del luogo.* — 919. *Bestiame* a soccida. — 920. *Animali di passaggio.* — 921. *Divisione della tassa.* — 922. *Numero del bestiame.* — 923. *Appalto.* — 924. *Animali di passaggio.* — 925. *Commercianti di bestiame.* — 926. *Legge pontificia 3 marzo 1853.* — 927. *Appalto.* — 928. *Commercianti e produttori di bestiame.* — 929. *Animali da tiro.* — 930. *Cani.*

1. — Introduzione.

880. La tassa sul *bestiame*, è diversa da quella sulle bestie da tiro, da sella e da soma, di cui ci occuperemo più sotto (*Parte* VII). La prima è una tassa sulla produzione, e l'altra sul servizio che rendono gli animali.

881. Nell'anno 1881, secondo risulta dalla statistica speciale delle tasse comunali, la tassa sul bestiame era applicata in 321 Comuni; cioè in tutti o quasi tutti i Comuni dell'Umbria, delle Marche, del Lazio; nella metà o nei due terzi delle Provincie Meridionali e delle isole; in un minor numero di Comuni nelle altre Provincie.

Le necessità delle finanze locali, in alcuni luoghi, hanno spinto eccessivamente l'applicazione della tassa sul bestiame, nonostante che questa trovi contro di sè forti argomenti.

882. Onde le manifestazioni quasi generali raccolte negli atti della Commissione d'inchiesta per la revisione delle tariffe doganali per ottenere dal Governo e dal Parlamento un freno alla facoltà dei Comuni di tassare il bestiame. E l'onorevole relatore di questa Commissione, mentre raccomandava i voti già presentati al Governo sopra questa materia, notava: « Se è necessario assicurare nei trattati internazionali buone condizioni al nostro bestiame, conviene pur difenderlo e guarentirlo allo interno contro eccessive e sproporzionate gravezze. Ed alla Commissione è parso che fosse opportuno di fissare per legge un limite, oltre il quale non sia lecito spingere le tasse che ora gravano il bestiame anzidetto ».

2. — Giurisprudenza.

883. La tassa sul bestiame si applica per quotità, non per contingente; perciò non è ammesso poter fissarsi in bilancio la somma da esigersi, ed a questa aggiungere un tanto per cento, per es., 10, per far fronte alle spese di distribuzione ed agli abbuoni da farsi all'Esattore per diminuzione di tassa, o per quote inesigibili, potendosi ottenere il medesimo risultato, aumentando le quote assegnate a ciascuna classe. — Consiglio di Stato, 11 marzo 1870, Comune di Modena (*Giurispr. C. S.*, I, 500; *Man.*, XV, 77).

884. La tassa sul bestiame non essendo personale, i Comuni possono imporla sul bestiame che sia solo nel proprio territorio, senza riguardo al domicilio di colui che ne è proprietario. — Consiglio di Stato, 13 maggio 1870, Comune di Cosenza (*Giur. C. S.*, I, 500; *Man.*, XV, 77).

885. Determinando il massimo e il minimo per ogni specie di animali soggetti alla tassa, è in facoltà della Deputazione provin

iale di formare una classe a parte per i cavalli di lusso, assoggettandoli ad una tassa più elevata, facendo distinzione fra questi quelli di fatica; può pure assoggettare ad un massimo più elevato cavalli nei Comuni grossi ed urbani, e ad una tassa minore i avalli nei Comuni piccoli e rurali. — Cons. di Stato, 12 maggio 870, Comune di Ferrara (*Giur. C. S.*, I, 500; *Man.*, XV, 77).

886. Giudicandosi sulla interpretazione delle leggi e dei Regoamenti, che la tassa del bestiame appartiene ai Comuni ove dimora ı proporzione del tempo, non si procede punto ad alcun riparto i tasse fra i vari Comuni.

887. La tassa bestiame imposta in virtù dell'art. 8 della legge 6 luglio 1868 procede ad una giurisdizione territoriale, onde colisce il bestiame nel territorio ove si trova e finchè ci si trova.

888. Considerando la tassa bestiame come una forma della assa di ricchezza mobile, sarebbe d'indole reale, e quindi conforıe a ragione che si paghi nel luogo ove si svolge ed aumenta.

889. Non si deve confondere la tassa sul bestiame col prezzo elle erbe onde si pasce. — Cass. Roma, 21 luglio 1881, Comune i Amatria ed altri-Comune di Roma (*Legge*, XXI, II, 796).

890. Le Deputazioni provinciali non debbono in genere dare acoltà ad un Comune di aumentare la tassa sul bestiame oltre il mite massimo fissato nel Regolamento; ma devono in ispecie conoscere i termini dell'aumento che credono autorizzare e quindi evono approvare in modo espresso e categorico la tabella della assa deliberata dal Consiglio comunale. — Consiglio di Stato, 1 maggio 1875, Comune di Pofi (*Man.*, XIV, 373).

891. Le domande di aumento alla tassa sul bestiame (nonchè quella fuocatico, ecc.) devono essere corredate dai Comuni coi ilanci, procurando altresì che questi siano chiaramente documenıti, e sia provato che le Deputazioni diedero opera efficace per afrenare le spese del Comune che chiede l'aumento. — Cons. di tato, 10 agosto 1874 (*Giur. C. S.*, I, 500; *Man.*, XV, 77).

892. Stabilito il Regolamento provinciale per l'applicazione ella tassa sul bestiame, nulla osta che i Comuni possano delibearne altri nel loro particolare interesse, purchè, ben inteso, si engano nei limiti del primo. – Cons. di Stato, 1° agosto 1874, omune di Caronia (*Giur. C. S.*, I, 500; *Man.*, XV, 77).

893. La Deputazione provinciale sarebbe quindi in errore se olesse opporsi alle deliberazioni dei Regolamenti speciali suddetti. - Cons. di Stato, 1° agosto 1874, Comune di Caronia (*Giur. C. S.*, 500; *Man.* XV, 77).

894. I Comuni coll'autorizzazione della Deputazione provinciale con la sanzione di un Decreto Reale possono essere autorizzati l eccedere per alcuni capi nell'applicazione della tassa sul bestiame, limite massimo fissato nel Regolamento provinciale. — Decreto eale 19 aprile 1874 (*Riv. Amm.*, XXV, 406).

895. Un Regolamento provinciale per la tassa sul bestiame può abilire, che le decisioni in via d'appello della Deputazione pronciale siano definitive, salva l'azione giuridica contro il risulto dei ruoli. — Cons. di Stato, 13 novembre 1872, Comune di ancavilla (*Legge*, XIII, II, 76; *Riv. Amm.*, XXIV, 133).

896. Quando una Deputazione provinciale abbia pronunciato a rmini di questo Regolamento, la Giunta comunale è in dovere di

uniformarsi alle decisioni di essa e di procedere alla formazione de ruolo. Il Comune non può ricorrere al Re contro tali decisioni dell Deputazione provinciale, perchè qui non trattasi di decisione am ministrativa nei termini della legge comunale e provinciale, sib bene di decisione proferita in virtù di funzioni contenziose indipendenti dalla tutela comunale. — Cons. di Stato, 13 novem bre 1872, Comune di Francavilla (*Legge*, XIII, II, 67; *Riv. Amm.* XXIV, 133).

897. Pel pagamento della tassa sul bestiame non può ammet tersi il sistema dell'abbuonamento, avuto riguardo al subbiett della tassa tutta speciale, che di natura sua porta pure in s qualche cosa di incerto e di sfuggevole, che può giustamente e utilmente essere determinato e formato mediante l'abbuonament — Cons. di Stato, 28 agosto 1872, Comune di Cuneo (*Giurispr. C. S.* I, 500; *Man.*, XV, 77).

898. Nei ruoli d'imposta comunale sul bestiame devono esser indicati non già i proprietari, ma i detentori dei bestiami. — Bol gna, 7 febbraio 1873, Masi-Ronchi (*Legge*, XIII, II; *Riv. Amm* XXIV, 620).

899. La sola base legittima della riscossione delle imposte qualunque natura, e *quindi anche di quella sul bestiame*, è ruolo dei contribuenti compilato e reso esecutorio nei modi nelle forme volute dalla legge. — Bologna, 7 febbraio 1873, Mas Ronchi (*Legge*, XIII, II; *Riv. Amm.*, XXIV, 620).

900. Laddove un Comune siasi limitato a colpire solo alcu specie di bestie, e faccia domanda di sorpassare coi centesimi add zionali imposti dalla legge, dev'essere richiamato prima ad usa in tutta la sua estensione della tassa bestiame. — Cons. di Stat 13 giugno 1873, Comune di Roncoferraro (*Giurispr. C. S.*, I, 50 *Man.*, XV, 17).

901. Nel caso di epizoozia, i Comuni sono autorizzati a dim nuire la tassa per rendere meno gravoso il danno. — Cons. Stato, 18 dicembre 1872, Comune di Piacenza (*Giurispr. C. S* I, 500; *Man.*, XV, 77).

902. Il bestiame che a causa del pascolo è solito ad essere tra locato da un Comune ad un altro, pagherà la tassa in ciasc Comune in ragione del tempo di dimora, purchè tale dimora n sia minore di otto giorni. — Cons. di Stato, 4 dicembre 1872, C mune di Roma (*Giurispr. C. S.*, I, 500; *Man.*, XV, 77).

903. Trattandosi di un'imposta diretta quale è quella s bestiame, i privilegi di mano-regia devono restringersi a que che sono conceduti per le esazioni delle imposte dirette in gene

904. Il rendere responsabile della tassa il proprietario, n già del bestiame, ma del fondo in cui si trova, è contrario a gi stizia, per la quale si richiede che l'imposta si esiga da chi almeno possessore della cosa tassata, salvo a lui ogni ragione rivalsa verso il legittimo proprietario. — Cons. di Stato, 26 apr 1869, Comune di Ancona (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, XV, 77).

905. Lo stabilire l'età dalla quale l'animale diventa tassabi non può che essere in facoltà del Municipio, la cui indipende nell'amministrazione del Comune soltanto da una legge può ess vincolata. — Consiglio di Stato, 26 aprile 1869, Comune di Pa (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, XV, 77).

906. Per l'esazione della tassa sul bestiame non può seguirsi l sistema di metterla al pubblico incanto, accordandola al miglior offerente. — Consiglio di Stato, 26 marzo 1869, Comune di Porto Maurizio (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, xv, 77).

907. I Comuni possono imporre la tassa sul bestiame su di alcune specie di animali soltanto o su tutte, secondo le circostanze locali. — Cons. di Stato, 12 ottobre 1870, Comune di Napoli (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, xv, 77).

908. La tassa sul bestiame deve pagarsi per intiero nel Comune ove esistono gli animali all'epoca stabilita per le denuncie. — Cons. di Stato, 1° marzo 1869, Comune di Verona (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, xv, 77).

909. Si fa eccezione per le mandrie e gregge; per queste non è dovuto che metà dello svernamento e metà della montificazione. — Consiglio di Stato, 1° marzo 1869; Comune di Verona (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, xv, 77).

910. Non si ammette l'esenzione dalla tassa per le bestie destinate all'agricoltura; tale esenzione renderebbe illusoria ed improduttiva la tassa. — Cons. di Stato, 24 aprile 1869, Comune di Messina (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, xv, 77).

911. La tassa sul bestiame deve, dai Comuni che la vogliono stabilire, deliberarsi annualmente, subito dopo la formazione del bilancio.

912. Sono esenti dalla tassa sul bestiame i concessionari delle vetture pubbliche (art. 2 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3022) pei cavalli destinati al servizio di tali vetture, salvo ai Comuni la facoltà, di cui all'art. 13 del Decreto medesimo. — Consiglio di Stato, 2 aprile 1869, Comune di Torino (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, xv, 77).

913. Una volta stabilita in un Comune la tassa sul bestiame, non può più applicarsi, per lo appunto per evitare una duplicazione di somme, quella accennata al n° 4 dell'art. 118 della legge comunale e provinciale.

914. La tassa sul bestiame non deve confondersi con quel corrispettivo qualunque che fosse imposto pel bestiame lasciato al pascolo nei beni comunali.

915. Questa tassa non può essere fissata in proporzione della qualità e quantità del bestiame, di cui, in ragione dei foraggi, dei pascoli e delle capacità delle stalle ogni predio è capace.

E infatti non basta che una data quantità di bestiame sia presunta perchè possa essere sottoposta alla tassa, ma fa duopo che la reale esistenza ne sia constatata dal Comune; altrimenti potrebbe succedere che alle presunzioni male corrispondendo la realtà, si pagasse imposta per un bestiame che non si ha, o non si ha nelle qualità quantità presunte.

916. Non può del pari stabilirsi che i capi di bestiame da tassarsi vengano dichiarati in base al numero medio degli animali che voglionsi tenere nell'anno; e ciò per la stessa ragione più sopra espressa, che la tassa deve pagarsi per ogni capo di bestiame effettivamente posseduto da ciascun contribuente.

917. Laddove il numero dei capi designati a tempo debito venisse a cambiare durante l'anno, potrà a tale innovazione supplirsi mercè i ruoli suppletorii.

918. Il bestiame solito ad essere traslocato dai pastori dal territorio di un Comune a quello di un altro, non deve pagare che in proporzione del tempo in cui si ferma nel Comune che ha stabilito la tassa.

919. Il conduttore è sempre responsabile per la consegna e pel pagamento della tassa sul bestiame da lui tenuto a soccida. — Consiglio di Stato, 2 aprile 1869, Comune di Torino (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, XV, 77).

920. Sono soggetti alla tassa sul bestiame gli animali stanziati nel Comune per alcun tempo; perciò la non si può applicare a quei cavalli e muli, i quali, sebbene non permanenti nel Comune, sono soliti accedervi periodicamente; nè varrebbe per assoggettarli la ragione che questi animali col frequente passarvi arrechino danno alle strade comunali. — Consiglio di Stato, 21 agosto 1872, Comune di Roma, 21 marzo 1869; Comune di Salerno (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, XV, 77).

921. Nei Regolamenti deliberati dalle Deputazioni provinciali per l'attuazione della tassa sul bestiame acconsentita a favore dei Comuni, si deve stabilire la disposizione che pel bestiame solito a trasferirsi per ragione di pascolo da un Comune ad un altro, non sarà dovuta per ciascun Comune che metà della tassa ordinaria per il bestiame stazionante. — Cons. di Stato e Nota Ministeriale, 18 agosto 1872 (*Man.*, XI, 262; *Riv. Amm.*, XXIII, 610).

922. La tassa bestiame si applica sopra ogni capo di bestiame e secondo la denuncia fattane, e non in base all'estimo e alla superficie dei fondi rustici. — Consiglio di Stato, 5 maggio 1871, Comune di Forlì (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, XV, 77).

923. Deve annullarsi come contraria alla legge la deliberazione colla quale un Consiglio comunale avesse stabilito d'appaltare tale tassa sul bestiame prescindendo dalla compilazione dei ruoli. — Cons. di Stato, 28 agosto 1878, Comune di Briensa (*Man.*, XVII 326; *Riv. Amm.*, XXIX, 890).

924. Per costante giurisprudenza e in conformità di una regola di giustizia il bestiame nomade non deve pagare se non proporzionatamente al tempo che dimora a pascolo nel Comune. — Cons. di Stato, 7 aprile 1876, Comune di Villasoi (*Riv. Amm.*, XXVIII, 19[illegible] *Man.*, XVII, 56).

925. Coloro che per abituale commercio comprano cavalli per rivenderli, sono tenuti alla tassa imposta dal Comune per la tenuta dei medesimi. — Napoli, 22 dicembre 1875, Bravaccini ed altri Comune di Napoli.

Ogni membro del Comune deve contribuire alle pubbliche spese in proporzione dei suoi averi; in tema di tassa di bestiami, il bestiame di commercio, quantunque non stazionario, è soggetto sul luogo d'origine al pagamento della tassa sotto deduzione di quanto sia stato pagato in altri luoghi di temporario soggiorno (*Man.*, XV, 91 *Riv. Amm.*, XXVII, 120).

926. Dopo la pubblicazione della legge comunale sarda nelle Romagne non può ritenersi come sussistente la legge pontificia 3 marzo 1853, se non interpretandola nel senso di provvedere a una specialità locale e garantire i possessori di bestiami non stazionari dalla moltiplicità delle tasse. — Cass. Torino, 17 gennaio 186[illegible] Comune di Fumicata-Maniano (*Gazz. G.*, XVIII, II, 11).

927. La tassa sul bestiame e le altre tasse locali da riscuotersi per ruoli non possono darsi dai Comuni in appalto e ne spetta la riscossione all'Esattore a termine dell'art. 7 della legge 20 aprile 1871.

928. Per ragioni di equità, può stabilirsi che i mercanti di professione di cavalli, muli e bestie asinine paghino la tassa per ogni due o tre bestie di cui esercitano il negozio.

Tale massima può ravvisarsi dettata nell'interesse dell'industria. Difatti la troppa gravezza potrebbe nuocere al commercio di simil genere, che in alcuni Comuni del Regno al presente fiorisce. — Cons. di Stato, 28 aprile 1869, Comune di Palermo, 24 marzo 1870; Comune di Padova (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, xv, 77).

929. La tassa sul bestiame consentita dall'art. 8 della legge 26 luglio 1868, non deve confondersi coll'altra, di che nell'art. 118 della legge comunale e provinciale ammessa per gli animali da tiro, da sella e da soma. — Cons. di Stato, 15 luglio 1869, Comune di Vicenza (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, xv, 77).

930. Alla tassa sul bestiame non debbono essere soggetti i cani, cui risguardano soltanto le disposizioni, di che nell'art. 118 della legge comunale. — Cons. di Stato, 1° marzo 1868; Comune di Verona (*Giurisp. C. S.*, I, 500; *Man.*, xv, 77).

N. 79.

Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, che dà facoltà ai Comuni di imporre la tassa sul valore locativo delle abitazioni.

« ...ART. **16**. La facoltà concessa ai Comuni dall'art. 118 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, è estesa eziandio ad imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze.

ART. **17**. L'imposta sul valore locativo è dovuta da chiunque, privato cittadino o straniero, tenga a sua disposizione nel Comune una casa o un appartamento con mobili, siano questi proprii o altrui, quand'anche non occupi o solo rade volte la sua casa ed il suo appartamento.

Se la casa od appartamento serve in parte a pubblico uffizio, a scuola, a istituto di beneficenza, a opificio o magazzino, la parte che è destinata a simili usi sarà esente da tassa.

Per gli appartamenti che si affittano mobiliati, e per quelli che si subaffittano con mobili o senza, la tassa è dovuta dal proprietario o dal primo inquilino, che se ne rivarranno sugli inquilini o subinquilini.

Le società, circoli, casini e stabilimenti privati sono imposti in nome collettivo in ragione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità.

Art. **18**. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna detrazione.

Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali.

Il fitto presunto è stabilito per via di confronto con le case o abitazioni poste in parità di condizioni.

Art. **19**. La tassa diretta sul valore locativo potrà essere proporzionale o progressiva.

La tassa proporzionale non sarà maggiore di 2 per cento.

Per applicare la tassa in ragione progressiva sul valore locativo, il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni e graduare la tassa dovuta dentro il limite di 4 a 10 per cento, determinando anche le categorie degli esenti (1).

---

(1) Crediamo utile riferire la discussione che ebbe luogo alla Camera dei Deputati intorno all'art. 19 della legge che dà facoltà ai Comuni di stabilire la tassa in ragione proporzionale o in ragione progressiva. L'on. Allievi voleva che la tassa fosse sempre applicata col primo sistema: l'on. Pescatore sosteneva invece l'opposta tesi. Come temperamento fra le due opposte opinioni si lasciò ai Comuni di scegliere fra un sistema e l'altro (*Atti parlam.*, Camera dei Deputati, annata 1866, pag. 1778 e seg.).

« *Pescatore.* L'on. Allievi propone di ritornare alla ragione proporzionale sui valori locativi; a questo modo, dice egli, noi tagliamo la testa a molte questioni; ma, signori, io credo che tagliamo la testa anche alla giustizia, il che è caso molto grave.

« La tassa sul valore locativo, signori, ha un carattere ben noto; non è la prima volta che si tratta di questa specie d'imposta; ci sono quindi i libri di dottrine concernenti a questo tema; tutte le legislazioni dell'Europa civile l'adottarono in ragione progressiva, eccettuato un solo paese, se non erro, in cui prevalse la ragione proporzionale.

« Accertatelo bene, o signori, il valore locativo non è veramente la materia tassata; esso non è che l'indizio che guida la legge a conoscere il reddito presunto di chi tiene l'abitazione; e siccome la relazione del reddito al valore dell'abitazione cresce in ragione progressiva, così la tassa commisurata al valore locativo deve appunto procedere in ragione progressiva, per essere proporzionata al reddito del contribuente.

« Credete voi che l'antico Parlamento Subalpino, che il Conte di Cavour, fossero di tale carattere, di tal tempra da ammettere una imposta realmente progressiva sulla rendita? Nè manco per sogno; eppure tutti sanno che il Conte di Cavour fu il primo a promuovere una tassa progressiva sui valori locativi.

« Tutte queste, o signori, le sono cose notissime, e sono oramai all'infuori d'ogni controversia. Un fitto meschino di cento lire indica appena appena un reddito triplo, un reddito di trecento lire. Or poniamo un'abitazione e una pigione di tremila lire; credete voi, o signori, che una pigione di tremila lire supponga nell'abitatore soltanto un reddito triplo, un reddito di nove mila lire? No, una tal pigione fa presumere giustamente una rendita maggiore, una rendita di 25 a 30 mila lire. Se dunque l'indizio progredisce bisogna che progredisca pure la tassa ».

« *Ministro delle Finanze.* Se si trattasse di una tassa statuale, d'una tassa generale che il Governo avesse a riscuotere in tutto lo Stato, io terrei fermo per l'emendamento Pescatore, di non permettere altra ragione della misura di quest'imposta che la progressività; ma trattandosi di una tassa puramente locale e complementaria, anzi di una tassa che la Commissione ha ridotta proprio alle condizioni di tassa sussidiaria

ART. **20**. Quando i centesimi addizionali, provinciali o comunali sull'imposta fondiaria giungano complessivamente a pareggiare l'imposta principale governativa, i Comuni non potranno aumentare ancora centesimi addizionali sulla fondiaria, se non ottenendone speciale autorizzazione dalla Deputazione provinciale, e semprechè nel tempo stesso sperimentino la tassa sul valore locativo.

N. 80.

Regio Decreto 31 gennaio 1867, n° 3524 per l'applicazione dell'imposta sul Valore locativo.

Visto il R. Decreto 28 giugno 1866, n° 3023, e segnatamente gli articoli 17, 18, 19, 20 e 21;

---

in extremis, da attivarsi solo allora che sieno esauriti tutti quanti gli altri mezzi d'imposizione e sovraimposizione, e siasi raggiunto l'ultimo limite delle sovraimposte dirette, le quali colpiscono principalmente le classi più agiate, la proporzionalità in un dato Comune, ove venga ristretta in limiti molto angusti, potrebbe valere a correggere quell'altro eccesso che vi può essere di una sovraimposta soverchiante nella classe più agiata e diventerebbe, per così dire, una specie di contrapeso, un omaggio alla giustizia distributiva dell'imposta.

« Con ciò per altro non intendo dire che quella proporzionalità sarebbe giusta in se medesima, che anzi, come ho già avvertito, io son convinto che sarebbe una progressività a rovescio, inquantochè riuscirebbe più grave sulle proporzioni più piccole, ma potrebbe essere, ripeto, un contrapeso ad una specie di peso maggiore, che in quel tal Comune, e in quelle tali condizioni fosse per risultare dalla sovraimposta eccessiva e spinta fino all'ultimo limite del 100 per cento sulla fondiaria, e del 50 per cento sull'imposta dell'entrata. Se però potrebbesi, a mio avviso, lasciare ai Comuni la facoltà di distribuire questa tassa in alcuni casi eccezionali anche proporzionalmente al valore locativo, metterei un limite assai basso alla misura di questa tassa per questo caso, in cui dovrebbe servire puramente di sussidio e di complemento all'altra imposta. E qui ricorrerei alla misura indicata dall'on. Pepoli come *minimum*, e la porrei come *maximum*, e direi:

« La tassa diretta sul valore locativo potrà essere proporzionale e progressiva.

« La tassa proporzionale non sarà maggiore del 2 per cento.

« Per applicare la tassa in ragione progressiva sul valore locativo, il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni e graduare le tasse entro i limiti di 4 e 10 per cento, determinando anche le categorie degli esenti ».

« Così sarebbe conservato il primo pensiero della Commissione di rispettare la piena libertà dei Comuni e lo scopo che con questa tassa sussidiaria e complementare si vuol raggiungere, ed in pari tempo sarebbe stabilita la regola generale della progressività sottoposta a questi due limiti, quello del *maximum*, come era proposto dalla Commissione, e l'altro della esenzione delle classi più povere ».

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. **1**. Per applicare l'imposta sul valore locativo, dovranno i Comuni, nei loro Regolamenti, attenersi alle norme tracciate nel presente Decreto.

ART. **2**. L'imposta sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze è dovuta da chiunque privato, cittadino o straniero, tenga a sua disposizione, nel territorio del Comune, una casa od un appartamento con mobili, siano questi propri o altrui.

ART. **3**. L'imposta è dovuta anche quando la casa o l'appartamento non sia abitato, o lo sia di rado, o solo qualche mese dell'anno, ed anche quando per una parte dell'anno resti sprovvisto di mobili.

ART. **4**. Trattandosi di appartamenti o camere che si affittino mobiliate, l'imposta è dovuta dal proprietario; ed è dovuta dal primo inquilino quando si tratti di appartamenti o di camere che si subaffittino con mobili o senza.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, il proprietario od il primo inquilino hanno diritto di rivalersi dell'imposta verso gl'inquilini o subinquilini.

ART. **5**. Per immediate dipendenze delle abitazioni, s'intendono tutti indistintamente i siti ed i locali che ne formino un annesso od un'appendice, quand'anche sieno materialmente disgiunti dalla casa o dall'apppartamento, come i parchi, i giardini, le scuderie, i fenili e le rimesse, salvo le eccezioni espresse nell'art. 7.

ART. **6**. Le società, i circoli, i casini e stabilimenti privati sono imposti in nome collettivo in ragione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità.

ART. **7**. Sono esenti dall'imposta:

1° Le case che non siano fornite di mobili in verun tempo dell'anno;

2° Le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari;

3° Gli opifizi e gli stabilimenti d'industria, coi magazzini che ne dipendono;

4° I locali degli uffici pubblici, dei collegi convitti, delle scuole pubbliche e private, delle società di mutuo soccorso, degli stabilimenti di beneficenza, come ospedali, orfanotrofi, ed asili infantili.

ART. **8**. L'esenzione non comprende le camere o gli appartamenti abitati dai direttori, amministratori, impiegati, ed insegnanti

addetti agli uffici e stabilimenti indicati al n° 4 dell'articolo precedente, quand'anche non venga da essi per tali alloggi corrisposto alcun fitto.

ART. **9**. Nel Regolamento verranno dal Comune fissati i tempi, i termini ed i modi con cui i contribuenti dovranno fare la loro dichiarazione.

ART. **10**. Il contribuente che ometta di fare la dichiarazione entro il prescritto termine incorrerà in una sopratassa uguale all'imposta cui va soggetto.

Quegli che farà una dichiarazione infedele, incorrerà in una sopratassa uguale all'imposta dovuta sulla differenza tra il valore locativo accertato e quello dichiarato.

Trattandosi di valore locativo presunto non vi sarà però luogo a sopratassa, se la differenza non ecceda il 1|4 del valore locativo accertato.

ART. **11**. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto, senza veruna detrazione.

ART. **12**. Per le abitazioni affittate senza mobili, il valor locativo da dichiararsi è quello risultante dalle scritture di locazione o dalle convenzioni verbali.

Per le abitazioni affittate con mobili, si dichiarerà la pigione complessiva, attribuendone, in via prudenziale, all'abitazione quella parte che le spetterebbe qualora fosse affittata senza mobili.

Per le abitazioni non affittate, il valore locativo si dichiarerà presuntivamente in quella somma, che se ne potrebbe ricavare affittandole.

ART. **13**. Le dichiarazioni, per la parte che riguarda il valore locativo dei locali pigionati, saranno corredate dai dichiaranti colle relative scritture originali di locazione o con copia di esse in carta libera da loro firmate.

In mancanza di scrittura il valore locativo sarà dichiarato giusta le convenzioni verbali; ma si dovrà in questo caso unire il sunto per iscritto dei patti convenuti.

La dichiarazione sarà considerata come non avvenuta nella parte che non sia eseguita in tale conformità.

ART. **14**. La imposta sarà calcolata sul valore complessivo della pigione dei locali che ciascun contribuente tiene a sua disposizione.

ART. **15**. L'accertamento del valore locativo si farà da una Commissione di sindacato, composta almeno di tre membri, che saranno eletti dal Consiglio comunale. Ne saranno inoltre eletti altrettanti come supplenti.

ART. **16**. Possono non accettare le funzioni di Commissario i membri del Parlamento, i funzionari dell'ordine giudiziario, gli

ufficiali dell'esercito, e gli altri impiegati dello Stato, coloro ch non abbiano l'abituale loro residenza nel Comune, le persone res incapaci all'ufficio da infermità, e quelle che eccedano i 65 ann di età.

Gli altri che ricusassero l'incarico, incorreranno in una pen pecuniaria di lire 25, 50, 100 o 200, secondo che la popolazion del Comune non sarà maggiore di 500 abitanti, o si troverà com presa fra i 500 ed i 10,000, ovvero fra i 10,000 ed i 30,000, eccederà quest'ultimo numero.

ART. **17**. Saranno considerati come rifiutanti l'incarico, e quin sottoposti alla detta pena, coloro che non rispondano, nel termin di otto giorni, alla lettera di notificazione della loro nomina; coloro che non intervengano ad alcuna delle tre prime adunanz della Commissione.

I delegati effettivi o supplenti che, senza darne avviso e senz giustificati motivi, non intervenissero alle adunanze, ed impedi sero colla loro assenza di poter deliberare per mancanza di numer pagheranno, per ogni volta, l'ammenda di lire 2, 5, 10 o 20, seconda della popolazione del Comune, distinta come all'artico precedente.

ART. **18**. Spetterà al Presidente della Commissione di trasme tere alla Giunta municipale i processi verbali da cui risulteran i rifiuti e le assenze degli eletti a far parte della Commissio medesima.

La Giunta municipale, dopo aver riconosciuto il fatto, esam nata la ragione di esenzione, se vedrà che ne sia il caso, rime terà il processo verbale all'Autorità giudiziaria, acciò sia proc duto per l'applicazione della pena,

ART. **19**. La Commissione di sindacato, accertato il valore loc tivo delle abitazioni, descriverà i contribuenti in apposita tabell nella quale dovrà figurare il valore locativo dai contribuenti stes dichiarato, quello dalla Commissione accertato, e la relativa impost

La tabella sarà depositata nell'ufficio comunale, e vi sarà oste sibile per quel numero di giorni che verrà stabilito dal Regolament

Tale deposito sarà dal Sindaco notificato al pubblico con man festo portante diffidamento agl' interessati di produrre, ent quell'altro numero di giorni, che sarà pure fissato dal Regolament le eccezioni che credessero loro competere.

ART. **20**. Le eccezioni saranno esaminate, e risolte dalla Com missione di sindacato nel periodo di tempo che verrà stabilito d Regolamento. La decisione sarà notificata agli interessati.

ART. **21**. Contro le decisioni della Commissioni di sindacato ammesso l'appello alla Deputazione provinciale che dovrà pronu ciare entro un mese dal giorno in cui le sarà pervenuto il ricors

ART. **22**. La mancanza d'appello nel termine di giorni 20 successivi alla notificazione e le decisioni della Deputazione provinciale renderanno definitive le determinazioni dei valori locativi.

ART. **23**. La Giunta municipale rettificherà le tabelle secondo le intervenute decisioni, e procederà alla formazione dei ruoli, nei quali dovrà essere indicato il valore locativo su cui l'imposta sarà stata calcolata.

Saranno pure, in apposita colonna, inscritte sui ruoli le sopratasse liquidate a termini dell'art. 10.

ART. **24**. I ruoli saranno resi esecutori dal Prefetto, e pubblicati per cura del Sindaco.

ART. **25**. Contro il risultato dei ruoli è ammesso il richiamo in via giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla data della loro pubblicazione. Non sono però ammissibili i richiami in via giudiziaria contro la determinazione dei valori locativi.

ART. **26**. Per gli errori materiali che fossero occorsi nella compilazione dei ruoli è ammesso durante tre mesi dalla loro pubblicazione il richiamo alla Giunta municipale, la quale, previe le opportune verificazioni, ordinerà le rettificazioni, ove occorra.

ART. **27**. I reclami non sospendono la riscossione dell'imposta, salvo i rimborsi che potranno essere in seguito ordinati.

ART. **28**. Nel Regolamento verrà stabilito se l'imposta sarà proporzionale o progressiva.

L'imposta proporzionale non sarà maggiore del 2 per cento.

Quando l'imposta sia progressiva, nel Regolamento si dovrà:

1° Stabilire la divisione delle pigioni in categorie;

2° Determinare la categoria degli esenti dall'imposta;

3° Fissare la proporzione dell'imposta stabilendo l'aliquota per ciascuna categoria; ma in modo però che il termine minimo non sia minore del 4 per cento, ed il termine massimo non ecceda il 10 per cento.

ART. **29**. Quando il Consiglio comunale deliberi la tassa anche per l'anno successivo a quello pel quale fu fatto l'accertamento dei valori locativi, la revisione di essi, per accertarne le variazioni che diano luogo a modificazione d'imposta, del pari che lo accertamento dei valori delle abitazioni nuove o che siano sfuggite al primiero accertamento, saranno fatti secondo le norme stabilite nel presente Decreto.

ART. **30**. Le Commissioni di sindacato e le Deputazioni provinciali avranno facoltà di consultare o far consultare negli uffici pubblici i documenti e gli atti che stimassero opportuno per l'applicazione dell'imposta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 31 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

A. SCIALOJA.

N. 81.

Legge 26 luglio 1868, n° 4513, con cui si istituisce la nuov Tassa di Famiglia o Fuocatico (1).

... ART. **8**. Le facoltà accordate ai Comuni dall'art. 118 del legge 20 marzo 1865, n° 2248 e dall'art. 16 della succitata leg 28 giugno 1866, vengono estese eziandio ad imporre nei rispetti territori le seguenti tasse:

Tassa di famiglia o di fuocatico;

Tassa sul bestiame.

I Regolamenti per l'applicazione di queste tasse dovranno p ciascuna Provincia essere deliberati dalle Deputazioni provincia ed approvati con Decreto Reale sentito il Consiglio di Stato (2)

---

(1) La legge stessa venne già riferita nella Parte prima: *Delle sovr imposte*, al n° 19.

(2) Crediamo pregio dell'opera il trascrivere qui il progetto di leg presentato alla Camera dei Deputati, col quale si istituiva e si regola la tassa di famiglia. Un tale richiamo può essere utile, avuto riguar all'eccessiva brevità delle disposizioni legislative che in fatto poi ebbe a regolare la tassa.

PROGETTO DI LEGGE

ART. **1**. È data facoltà ai Comuni aperti, oltre quelle concesse da art. 118, allegato *A*, della legge 20 marzo 1865, n° 2248, e dagli art. e 16 del Regio Decreto 28 giugno 1866, n° 2023, di stabilire una tas speciale sotto il titolo di *tassa focolare*, a carico esclusivo degli abita del rispettivo Comune e dentro i limiti di due a dieci lire annue p famiglia.

Nel caso previsto dall'articolo 20 del citato Decreto detti Comu potranno esperimentare la *tassa focolare* invece di quella sul valo locativo.

ART. **2**. Questa tassa non può colpire che le famiglie domiciliate residenti nel Comune, anche per una sola parte dell'anno, o che vi tengo casa aperta mediante la residenza nel Comune di persona che le rapp senti o sia da esse immediatamente dipendente.

Ne sono esenti solo le famiglie assolutamente povere.

ART. **3**. Per l'applicazione di questa tassa da graduarsi entro i lim prescritti dall'art. 1, le famiglie dovranno essere distinte in classi seconda della rispettiva possidenza, industria od agiatezza nel Comu

La designazione delle famiglie è fatta nella persona del loro capo.

Pel pagamento della tassa è solidariamente tenuto ciascun memb della famiglia.

ART. **4**. La tassa focolare è deliberata dal Consiglio comunale ne

N. 82.

Legge 11 agosto 1870, all. *O*, n° 5784, che concede ai Comuni la Tassa di Licenza per aprire Alberghi, Trattorie e simili (1).

... ART. **2**. Sono assegnate ai Comuni le tasse stabilite nei numeri 31, 32 e 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, e contemplate nell'art. 3 della stessa legge, ferme le disposizioni di sicurezza pubblica riguardo agli esercizi predetti.

Pubblichiamo qui sotto la legge 26 luglio 1868 e le successive che furono ad essa in parte e in tutto sostituite.

---

sezione d'autunno contemporaneamente al bilancio attivo e passivo del Comune per l'anno seguente.

Lo stesso Consiglio stabilisce il numero delle classi e la tassa da imporsi sovra ciascuna.

ART. 5. Il ruolo delle famiglie da sottoporsi al pagamento della tassa focolare è formato dalla Giunta municipale entro il mese di gennaio dell'anno in cui deve essere attivato, e mediante apposito avviso al pubblico è reso ostensibile agli interessati per tutto il seguente mese di febbraio.

La Giunta per la formazione del ruolo potrà associarsi altri cittadini anche con voto deliberativo.

ART. 6. I reclami contro il ruolo formato dalla Giunta dovranno consegnarsi al Sindaco del Comune entro i primi quindici giorni del successivo mese di marzo, per essere poi sottoposti alle deliberazioni del Consiglio comunale.

Dopo detto termine non sarà più ammesso alcun reclamo, tranne per errore materiale di fatto.

ART. 7. Nella sezione di primavera il Consiglio comunale rivede il ruolo, delibera sui reclami che fossero fatti contro l'operato della Giunta, stabilisce il ruolo stesso.

ART. 8. Se entro quindici giorni successivi alla pubblicazione del ruolo così riveduto e stabilito non sorgono reclami contro l'operato del Consiglio comunale, il ruolo s' intende definitivo ed è immediatamente reso esecutorio.

Nel caso di reclami devono ugualmente questi consegnarsi al Sindaco, il quale li trasmette al Prefetto della Provincia unitamente al ruolo ed ai documenti che vi si riferiscono per essere poi sottoposti alle definitive deliberazioni della Deputazione provinciale.

Trascorso il suddetto altro termine non potrà più farsi luogo ad alcun reclamo.

ART. 9. La tassa come sovra stabilita sarà pagata per una metà entro il mese di giugno dello stesso anno, e per l'altra metà entro il succesivo mese di dicembre.

Alla riscossione della medesima sono applicabili gli articoli 120 e 123 della succitata legge 20 marzo 1865, allegato *A*.

ART. 10. I Comuni per l'applicazione della tassa focolare dovranno formare un apposito Regolamento che dovrà essere approvato dalla Deputazione provinciale.

(1) La legge 11 agosto 1870, all. *O*, n° 5784, venne integralmente riprodotta nella Parte prima: *Delle sovraimposte*, n° 22.

N. 83.

Legge 26 luglio 1868, n° 4520, sulla unificazione delle Tasse sulle Concessioni Governative, e sugli Atti e Provvedimenti amministrativi.

ART. 1. Le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi designati nell'annessa tabella, allegato *A*, son soggetti alle tasse in essa determinate.

Per l'applicazione e per la liquidazione delle tasse si osserveranno l norme stabilite nella stessa tabella, la quale farà parte integrante dell presente legge.

ART. 2. La esazione delle tasse determinate dalla presente legge sar fatta dall'ufficio del Registro, nella cui giurisdizione sono rilasciati l concessione governativa, il provvedimento e l'atto amministrativo, o ricevuta la dichiarazione, rispettivamente soggetti a tassa.

Per altro per le tasse fisse che non superino le lire cinque potrà far uso di marche da bollo, che dovranno presentarsi dal contribuen all'ufficio che rilascia la concessione, l'atto ed il provvedimento, o ricev la dichiarazione, e da esso venire annullate nei modi prescritti dal legge sul bollo vigente nel Regno.

Per la esazione delle tasse sui passaporti e legalizzazione sono man tenute le norme stabilite dalle leggi vigenti.

ART. 3. Coloro che alla pubblicazione della presente legge tengon alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti e nego in cui si venda e si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande rinfreschi, o abbiano aperte sale pubbliche di bigliardo o di altri giuoc leciti, stabilimenti sanitari e bagni pubblici, dovranno entro mesi t dalla detta pubblicazione, e sotto pena di decadere dalla facoltà dell'ese cizio, farsi rinnovare l'atto che ne concede la permissione, a norma de disposizioni contenute nell'art. 35 della legge sulla pubblica sicurezza

Per la rinnovazione della licenza sarà pagata una tassa straordinar corrispondente alla metà di quella stabilita dal n° 31 dell'annessa tabell fatta deduzione di quanto in ordine alle leggi già in vigore nelle diver Provincie del Regno, coloro che sono obbligati alla rinnovazione med sima avessero pagato quando ottennero la licenza di aprire i detti albergl trattorie, ecc.

Agli effetti dell'annuale rinnovazione indicata dall'art. 38 della leg sulla sicurezza pubblica, gli esercenti, nel mese di dicembre di ciasc anno, dovranno presentare l'atto di permissione all'Autorità politica d Circondario perchè sia munito di *visto*, e dovranno contemporaneamen pagare la tassa di cui al n° 32 della citata tabella, il tutto sotto la pe di decadere dall'esercizio.

Le disposizioni di questo articolo sono sotto la medesima pena app cabili, quanto alla rinnovazione della licenza e alla vidimazione annua anche a coloro che esercitano l'industria di affittar camere ed appa tamenti mobigliati, o tengono uffici pubblici di agenzia, corrisponden

copisteria e di prestiti sopra pegni, od esercitano il mestiere di sensale dei Monti di pietà.

La tassa straordinaria cui essi per la rinnovazione sono sottoposti, sarà corrispondente alla metà di quella prescritta dal n° 34 dell'annessa tabella, fatta deduzione di ciò che avessero pagato quando ottennero sotto l'impero delle precedenti leggi la licenza medesima.

Art. 4. Le concessioni, i provvedimenti, gli atti e le dichiarazioni contemplate nella presente legge e nella tabella che ne fa parte integrante, non saranno eseguibili, ove ne consti del pagamento della tassa cui sono rispettivamente sottoposti.

Art. 5. Le Autorità e i funzionari che contravvenissero alle disposizioni della presente legge e dell'annessa tabella, oltre all'essere responsabili delle tasse dovute, salvo per queste il loro regresso verso le parti debitrici, incorreranno in una multa eguale al doppio della tassa. La multa non potrà in verun caso esser minore di lire venti.

Art. 6. Quando sarà pubblicata una legge sul notariato, uniforme per tutto il Regno, gli atti e le copie di cui è parola nel n° 46 della tabella allegato *A*), saranno tassate a norma della nuova tariffa notarile, e cesseranno di essere applicate le tasse di che in detto n° 46.

Art. 7. Contemporaneamente alla presente legge saranno pubblicate ed avranno vigore nelle Provincie della Venezia e di Mantova:

a) La legge sulle tasse marittime del 17 luglio 1861, n° 267;

b) Il Regio Decreto del 3 novembre 1861, n° 328, e il Regolamento approvato col medesimo sulle tasse di marina e di sanità marittima;

c) La legge del 13 novembre 1857, n° 2539, sui passaporti;

d) Il Regio Decreto del 28 giugno 1866, n° 3021, sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni degli atti;

e) La legge del 17 maggio 1866, n° 2933, sulla istituzione delle fiere e mercati.

Art. 8. È data facoltà al Governo del Re di accordare la esenzione dalle tasse di vidimazione e di passaporto ai sudditi di quegli Stati esteri, coi quali sarà convenuta la reciprocità di tale esenzione.

Art. 9. La presente legge sarà posta in osservanza il 1° settembre 1868, e da quel giorno s'intenderanno abrogate le disposizioni in vigore nelle diverse Provincie del Regno relativamente alle tasse contemplate nella annessa tabella, allegato *A*, sulle concessioni governative e sui provvedimenti amministrativi, devolute all'Erario dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 26 luglio 1868.

VITTORIO EMANUELE

L. G. Cambray Digny.

ALLEGATO A.

TABELLA *delle concessioni governative e degli atti e provvedimenti amministrativi soggetti a tassa.*

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
1	Concessione di cittadinanza . . . . L.	200 »	Sono esenti da questa tassa gli italiani non appartenenti al Regno d'Italia.
2	Permesso speciale del Governo in ordine all'articolo 13 del Codice civile »	50 »	
3	Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana, fatta avanti l'Ufficiale dello stato civile . . »	»	Sarà pagata una tassa eguale alla metà dell'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile, dovuta nell'anno precedente da colui che rinunzia alla cittadinanza.
4	Permissione governativa di accettare impiego o pensione da un Governo straniero, o di entrare al servizio militare di Potenza estera . . . . »	»	La tassa sarà pagata come al numero precedente.
5	Dichiarazione di aver fissato o di voler fissare il domicilio nel Regno . . . »	20 »	
6	Decreti Reali d'autorizzazione a cambiamento di cognomi . . . . . . »	20 »	Sono esenti dalla tassa i trovatelli controdistinti soltanto coll'indicazione dell'Ospizio in cui furono raccolti, o con altri nomi generici.
7	Decreti Reali d'autorizzazione ad aggiungere cognomi . . . . »	200 »	
8	Trascrizione nei registri dello stato civile dei Decreti Reali per concessioni di titoli di nobiltà o di predicati, o per autorizzazione a riceverli da Potenza estera . . . . »	»	Sarà pagata una tassa ragguagliata a due volte la somma delle imposte dirette dovute nell'anno precedente, dal richiedente, con un minimo in ogni caso di L. 2,00

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
9	Decreti Reali di concessione di nuovi stemmi gentilizi o civici, e di riconoscimento o approvaziene degli stemmi medesimi:		
	Per gli stemmi civici L.	500 »	
	Per gli stemmi privati »	200 »	
10	Autorizzazione a far uso di decorazioni e onorificenze cavalleresche straniere »	50 »	
11	Decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio . . . . »	10 »	La tassa è pagata per ogni pubblicazione di cui è concessa la dispensa.
12	Autorizzazioni di società anonime o in accomandita per azioni, di modificazioni dei loro statuti, ed autorizzazioni od ammissioni di società estere a fare operazioni nel Regno:		Trattandosi di società per azioni, la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime fissate dall'atto costitutivo della società, senza riguardo all'epoca della loro emissione.
	Se il capitale della società, e, quanto alle società estere, la parte di esso destinata alle operazioni nel Regno, non eccede le lire 100,000 . »	25 »	L'approvazione delle modificazioni degli statuti o patti sociali, senza aumento di capitale, è soggetta al quinto della tassa pagata sull'autorizzazione precedente.
	Da oltre 100,000 a 1 milione . . . . »	250 »	
	Da oltre 1 milione a 2 milioni . . . . »	350 »	Nel caso di aumento di capitale, se quest'aumento, riunito al capitale precedente, determinasse la classificazione della società in una categoria delle di contro tasse graduali, superiore a quella in cui avrebbe dovuto classificarsi in rapporto al solo capitale precedente, sarà pagata la tassa graduale in ragione del capitale complessivo, fatta deduzione di quella pagata, o che avrebbe dovuto pagarsi sul capitale precedente, qualora l'autorizzazione relativa fosse stata emessa sotto l'influenza della presente legge.
	Da oltre 2 milioni, per ogni milione lire cento in aumento delle lire 350.		

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
			Qualora l'aumento di capitale non inducesse il passaggio della società ad una categoria superiore, sarà pagata la tassa come semplice modificazione di statuti o patti sociali.
13	Decreto Reale di autorizzazione per l'istituzione di una Borsa di commercio L.	500 »	
14	Decreto Reale per autorizzazione delle Borse e Camere di commercio a vendere effetti pubblici alle gride, o merci all'incanto »	500 »	
15	Iscrizione a ruolo dei pubblici mediatori . . . »	»	La tassa è pagata in ragione dell'uno per cento sull'ammontare della cauzione prestata dai pubblici mediatori, sieno o no agenti di cambio, in ordine alle disposizioni del R. Decreto del 23 dicembre 1865, n° 2672.
16	Decreto Reale che accredita gli Agenti di cambio presso l'Amministrazione del Debito pubblico . . . . »	100 »	
17	Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità:		Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato. I Decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi, di cui agli articoli 30, 48 e 53 della legge 25 giugno 1865 n° 2359, saranno sottoposti alla registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, prima che ne venga eseguita la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.
	Se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore di lire 10,000 . . . . . »	10 »	
	Se da oltre 10,000 a 50 m. »	25 »	
	Se da oltre 50,000 a 250 m.»	50 »	
	Se da oltre 250,000 a un milione . . . . . . »	100 »	
	Da oltre un milione a qualunque somma . . . »	200 »	
18	Decreti Reali d'autorizzazione di prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai loro Consorzi sulla Cassa dei depositi e prestiti . »		La tassa è pagata in ragione di lire 1 per ogni 1,000 lire del prestito autorizzato, computandone le frazioni per un migliaio intiero.

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
19	Decreto Reale che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade spettanti alle Provincie . L.	20 »	
20	Decreto d'omologazione dei progetti per costruzione e modificazioni di argini e per altre opere idrauliche, quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato . . . . »	20 »	
21	Decreto Reale di autorizzazione di rettilineamento e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti, rivi e scolatoi pubblici, a norma degli art. 96 e 123 della legge sui lavori pubblici . . »	20 »	
22	Decreto Reale per concessioni di derivare acque pubbliche, o stabilire sulle medesime molini o altri opifizi per derivazioni di acque da canali demaniali, per concessione di occupazione di tratti di spiaggia, di laghi e di altre simili concessioni . . . »	20 »	La tassa è pagata indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo di vendita da corrispondersi alle Finanze dello Stato.
23	Decreto che permette la navigazione con piroscafi sui laghi, fiumi e canali . »	100 »	
24	Licenza per eseguire il trasporto dei legnami in tronchi sciolti a galla sulle acque dei torrenti e rivi »	20 »	
	Su fiumi e laghi . . »	30 »	
	Se annodati in zattera »	50 »	
25	Permessi per le opere ed atti di che all'art. 169 della legge sui lavori pubblici »	5 »	
26	Autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici per la esecuzione delle opere indicate nell'art. 170 della suddetta legge . . . »	10 »	

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
27	Autorizzazione per occupazione di tratti del lido del mare, dei porti, dei seni, e delle spiaggie marittime.		La tassa è pagata indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo dell'occupazione dovuto alle Finanze dello Stato.
	Se l'occupazione è permanente, o per un tempo maggiore di anni 20 . L.	50 »	
	Se l'occupazione è per un tempo minore di anni 20 e maggiore di anni 10. »	20 »	
	Se per un tempo minore di anni 10 e maggiore di anni 5 . . . . »	10 »	
	Se per un tempo minore di anni 5 e maggiore di un anno . . . . . . »	6 »	
	Se per un tempo non maggiore di un anno . »	3 »	
28	Licenze di scavare o estrarre arene, pietraie, ghiaie, e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido o le spiaggie del mare, o nel recinto dei porti, giusta gli art. 160 e 162 del Codice per la Marina mercantile . . . . . »	10 »	La tassa non sarà pagata per l'estrazione di sabbia o di ghiaia, fatta nell'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni, per lavori murali od agricoli nei medesimi, e sempre che la quantità asportata non ecceda i cinquanta metri.
29	Trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle medesime, di quelli di cambio marittimo e di costruzioni di navi . . »	2 »	La tassa è pagata per ciascun atto trascritto.
30	Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nei casi in cui sia richiesta da leggi e Regolamenti speciali . . . . . . »	50 »	Questa tassa non è dovuta quando, per l'effetto della presente legge, sia l'esercizio della professione liberale sottoposto ad altra imposta speciale. Da questa tassa sono eccettuati gl'insegnanti.
31	Licenze di aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti o negozi, in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, e quelle per tenere sale pubbliche di		La tassa è pagata in ragione di lire 5 per ogni 100 lire del prezzo d'affitto per un anno dei locali destinati all'esercizio. Ove l'esercente non tenga i locali in affitto,

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
	bigliardo o altri giuochi leciti, e stabilimenti sanitari e bagni pubblici . L.	»	la tassa sarà pagata nella proporzione stessa sopra un'annata di canone presunto, da determinarsi a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136. Ove il locale addetto alla vendita del vino al minuto facesse parte di un gran deposito di vino la tassa sarà proporzionata alla parte del fitto che può ricadere sul locale nel quale si esercita la detta vendita al minuto. La tassa in nessun caso potrà essere minore di lire 5, e le frazioni di lira saranno computate per una lira intiera.
32	Vidimazione annuale delle licenze suddette . . . »	»	La tassa sarà pagata in ragione del decimo di quella stabilita per la licenza d'esercizio, e la frazione di lira sarà computata per una lira intiera.
33	Permissioni temporanee per gli esercizi indicati nel precedente numero, concesse a norma dell'articolo 37 della legge sulla sicurezza pubblica . . . . »	1 »	
34	Vidimazioni annuali delle dichiarazioni di volere affittare camere od appartamenti mobigliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede, o per un tempo qualunque minore di un trimestre, e vidimazione annuale degli assensi di cui al seg. n° 35 »	5 »	
35	Assenso per istabilire Uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, o per esercitare il mestiere di sensale dei Monti di Pietà . . . »	20 »	

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
36	Permesso per apertura di teatri per un corso di rappresentazioni non minore di venti, rilasciato in ordine all'art. 35 del Regolamento approvato con Decreto Reale del 18 maggio 1865, n° 2336:		Le dicontro tasse sono ridotte della metà quando il numero delle rappresentazioni sia minore di venti e maggiore di cinque.
	Pei teatri di 1° ordine L.	100 »	
	Id. di 2° ordine »	50 »	
	Id. di 3° ordine »	20 »	
37	Permesso di aprire i teatri per un corso di rappresentazioni non maggiore di cinque:		Per la distinzione dei teatri, di che in questo e nel precedente numero, si osserveranno le norme stabilite nei Regolamenti per la esecuzione della legge del 25 giugno 1865, n° 2337.
	Per i teatri di 1° ordine »	20 »	
	Id. di 2° ordine »	10 »	
	Id. di 3° ordine »	5 »	
38	Licenze, di che all'art. 32 della legge sulla sicurezza pubblica . . . . . »	2 »	
39	Decreti di approvazione di guardie particolari per la custodia delle terre, giusta l'art. 7 della legge sulla sicurezza pubblica . . »	10 »	La tassa sarà pagata per ogni guardia approvata.
40	Autorizzazioni relative ai trasporti, tumulazioni ed esumazioni di cadaveri, concesse a richiesta dei privati . . . . »	300 »	Se rilasciate dal Ministero dell'Interno.
		100 »	Se rilasciate dai Prefetti.
41	Passaporti di 1ª classe . »	10 »	
	Id. di 2ª classe . »	2 »	
42	Vidimazione di passaporti di 1ª classe . . . . »	5 »	
	Vidimazione di passaporti di 2ª classe . . »	1 »	
43	Legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti fatti nello Stato per prodursi all'estero, oppure fatti all'estero per valere nello Stato:		
	Se concernenti lo stato civile . . . . »	3 »	
	In ogni altro caso . »	5 »	
44	Legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti qualsiansi, purchè non contemplati nel numero precedente, richiesta, nell'interesse dei pri-		La tassa sarà pagata per ogni legalizzazione, senza riguardo al numero delle firme legalizzate. Non sarà dovuta per altro in casi, nei quali

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
	vati e di amministrazioni non governative, ai Ministeri, alle Autorità civili e giudiziarie, e ad ogni altro ufficio governativo, provinziale e comunale L.	» 50	sia per le leggi vigenti esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma di cui si richiede la legalizzazione.
45	Ricevute di titoli di rendita presentati alla Amministrazione del Debito Pubblico per translazione, tramutamento, annotazioni ed altre operazioni, da eseguirsi presso la stessa Amministrazione . »	1 »	Per ogni titolo di rendita depositato presso l'Amministrazione del Debito Pubblico. Trattandosi di depositi di titoli, per essere notati di vincolo o di ipoteca, mediante semplice dichiarazione nei registri del Debito Pubblico, saranno riscosse, oltre le tasse per le ricevute indicate dal presente articolo, anche quelle graduali o fisse stabilite, secondo i casi, dagli articoli 51, 53 e 54 della tariffa annessa alla legge di registro.
46	Stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa nei Ministeri e nelle Amministrazioni e uffici dipendenti, e spedizione di copia degli atti medesimi: Per la compilazione dell'atto quando l'oggetto della contrattazione consista in una somma o valore apprezzabile:		
	fino a L. 300 . . . »	3 »	
	da oltre L. 300 a 1,000 »	5 »	
	da oltre L. 1,000 a 5,000 »	10 »	
	da oltre L. 5,000 a 10,000 »	15 »	
	da oltre L. 10,0C0 a 20,000 »	20 »	
	da oltre L. 20,000 a 40,000 »	30 »	
	da oltre L. 40,000 a 60,000 »	40 »	
	da oltre L. 60,000 a 80,000 »	50 »	
	oltre le L. 80,000 . . »	60 »	
	Per lo scritturato dell'originale dell'atto . . »	» 02	Per ogni linea di scritturato dell'atto, escluse le inserzioni ed allegati.
	Per la compilazione e lo scritturato dell'atto, quando l'oggetto della contrattazione non con-		Per ogni linea di scritturato dell'atto, escluse le inserzioni ed allegati. In nessun caso la tassa

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
	sista in una somma o valore apprezzabile. . . L.	» 04	potrà essere minore di L. 5 per ogni atto.
	Per la spedizione di copie ed estratti dei suddetti atti o dei certificati relativi, quando non è fatta per uso delle Amministrazioni od uffici governativi . . . . . »	» 02	Per ogni linea di scritturato, tanto dell'atto quanto delle inserzioni e degli allegati. Qualora nelle copie delle inserzioni ed allegati sieno compresi documenti interamente a stampa, la tassa in questa parte sarà limitata a centesimi cinque per ogni pagina stampata. Quanto ai certificati ed estratti di contro indicati, la tassa non potrà mai essere minore di L. 2. Per calcolare le linee dello scritturato si seguiranno le norme stabilite nella tariffa giudiziaria in materia civile.
	Per le ricerche negli archivi degli atti sopraindicati e di notizie ai medesimi relative . . . . »	2 »	Se il richiedente non ha indicata la data dell'atto.
		1 »	Se fu data la indicazione suddetta.
47	Concessione di *exequatur* o regio placito sulle richieste e nell'interesse dei privati in materia ecclesiastica:		
	Se rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia. . . . . »	20 »	
	Se rilasciata dai Procuratori generali del Re. »	10 »	

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze: L. G. Cambray Digny.

N. 84.

Regio Decreto 18 agosto 1868, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sulle Concessioni governative, 26 luglio 1868, n° 4520.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio 1868, n° 4520, colla quale sono unificate le tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE

L. G. CAMBRAY DIGNY.

REGOLAMENTO

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 1. Le tasse per le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi, stabiliti dalla Tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n° 4520, si riscuotono all'atto della loro formale registrazione. Le tasse fisse non superiori alle lire 5, saranno soddisfatte con marche speciali, vendibili negli uffici incaricati della riscossione e presso i distributori secondari della carta bollata.

Sugli atti e provvedimenti registrati sarà scritta la relazione della eseguita registrazione colla quietanza delle somme pagate; e quando le tasse si esigono sopra semplice denunzia o dichiarazione delle parti, i ricevitori ne rilascieranno regolare quietanza sopra apposita stampiglia.

L'apposizione delle marche dovrà farsi dal funzionario che rilascia l'atto o provvedimento soggetto a tassa. Il funzionario annullerà le marche imprimendo sopra di esse il bollo d'ufficio, per modo che il bollo resti impresso in parte sulla marca ed in parte sul foglio a cui la marca è applicata.

ART. 2. Nelle località dove esistono più uffici di registrazione, la riscossione delle tasse di che all'articolo precedente, sarà fatta dagli uffici del registro, ai quali è demandato il servizio delle tasse giudiziarie, e da questi esclusivamente saranno distribuite le relative marche speciali.

Nella città di Napoli l'esazione delle suddette tasse dovrà invece essere fatta dall'ufficio a cui è demandato il servizio delle multe e spese di giustizia.

Nelle Provincie della Venezia e di Mantova la riscossione delle tass
sarà fatta indistintamente nell'ufficio di commisurazione del Circondario
Art. 3. Le marche speciali menzionate all'articolo 1, avranno la form
e dimensione delle marche da bollo quadrate a tassa fissa, ed avrann
impresso in ispazio ovale un busto di donna raffigurante l'Italia, circon
dato dalla leggenda *Atti amministrativi*, e dalla indicazione del prezz
di ciascuna marca.

Le marche saranno di cinque categorie, cioè:

La prima L. 0 50 di colore azzurro;
La seconda » 1 — di colore rosso;
La terza » 2 — di colore violaceo;
La quarta » 3 — di colore verde chiaro;
La quinta » 5 — di colore roseo.

In caso di deficienza di taluna specie di marche di prezzo corrispon
dente allla tassa dovuta, si potrà fare uso di due o più marche di altr
specie, che riunite rappresentino l'ammontare della tassa.

Queste marche saranno applicate orizzontalmente le une appresso l
altre, ed annullate tutte indistintamente col bollo d'ufficio nel mod
sopradetto.

Art. 4. Per fruire della esenzione stabilita dall'articolo 44 della legg
19 luglio 1868, n° 4480, quanto agli atti e Decreti indicati ai nⁱ 11, 41
42, 44 e 47 della tabella, i miserabili dovranno presentare all'Autorità
da cui debbono essere emessi gli atti e Decreti medesimi, un certificat
del Sindaco del luogo ove sono domiciliati, dal quale risulti comprovat
la loro miserabilità. Questo certificato dovrà essere confermato e vidi
mato dal Pretore del Mandamento.

Gli atti e provvedimenti che le Autorità riconosceranno doversi esen
tare da tassa, dovranno contenere la seguente dichiarazione:

« Rilasciato senza pagamento di tassa a causa di miserabilità, com
da regolare certificato ».

CAPO II.

Disposizioni generali.

Art. 5. Le tasse stabilite per le concessioni, gli atti ed i provvedi
menti accennati nel presente articolo, saranno riscosse colle norme q
appresso indicate:

a) Per le concessioni di cittadinanza fatte per legge dall'ufficio d
registro, che ha sede nella capitale del Regno, entro trenta giorni dall
pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, e colle norme stabilit
per la riscossione delle tasse di registro;

b) Per le concessioni di cittadinanza fatte per Regio Decreto me
diante registrazione del Decreto stesso, presso l'ufficio del registro o
commisurazione nel cui distretto esiste l'ufficio dello stato civile, ov
ai termini dell'art. 10 del Codice civile il Decreto Reale dev'essere reg
strato.

Nello stesso modo ed al medesimo ufficio saranno registrati i Decre
menzionati ai nⁱ 6, 7, 8 e 11 della tabella.

La trascrizione ed annotazione sugli atti o registri dello stato civil
di tutti i Decreti richiamati con la presente disposizione, non potrà ave
luogo se le tasse non risulteranno preventivamente pagate;

c) Per le dichiarazioni, di che ai nⁱ 3 e 5 della tabella, dall'uffici
del distretto ove risiede l'ufficiale dello stato civile competente a ric
verle, e le medesime non potranno essere accettate senza la produzio
della ricevuta di pagamento della tassa, che dovrà conservarsi nell'u
ficio dello stato civile;

d) Per i permessi speciali, indicati al n° 2 della tabella, median
registrazione dei medesimi entro tre mesi dalla loro data, dall'uffic

del distretto in cui ha sede l'Autorità governativa che li ha rilasciati.

L'Autorità stessa dovrà dare avviso senza ritardo delle accordate permissioni all'ufficio competente alla riscossione, per mezzo della Direzione del demanio e delle tasse del circolo;

e) Per le permissioni governative di che al n° 4 della tabella, dall'ufficio del distretto ove ha sede l'Autorità che deve rilasciare i relativi provvedimenti, mediante registrazione dei medesimi, a cura dell'Autorità stessa, entro venti giorni dalla loro data.

Coloro che fanno istanza per ottenere siffatte permissioni, dovranno contemporaneamente depositare presso l'Autorità competente l'ammontare presuntivo delle tasse dovute;

f) Per le concessioni, autorizzazioni e licenze indicate sotto i numeri 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 39 della tabella, dall'ufficio nel cui distretto hanno sede o domicilio i concessionari e titolari, mediante registrazione dei relativi Decreti o provvedimenti.

Quanto alle dichiarazioni fatte per legge che un'opera è di pubblica tilità, di che al n° 17 della tabella, le tasse saranno pagate all'ufficio del registro che ha sede nella capitale del Regno, colle stesse norme ccennate nella lettera *a*) di questo articolo.

Per le autorizzazioni di che al n° 27 della tabella, soggette alla tassa fissa di L. 3, la tassa sarà corrisposta coll'applicazione delle marche speciali, di conformità al disposto dell'art. 19 del presente Decreto.

Le Autorità governative da cui furono promossi od emanati i Decreti o provvedimenti suaccennati, dovranno trasmetterli, per mezzo della Direzione del demanio e delle tasse del circolo, all'ufficio incaricato della registrazione e della loro consegna agli interessati.

Il ricevitore o il dirigente dell'ufficio di commisurazione non dovrà registrarli, nè farne la consegna se non sarà eseguito il pagamento delle tasse dovute;

g) Per le autorizzazioni di società ed approvazioni dei relativi statuti, indicate al n° 12 della tabella, dall'ufficio del distretto ove ha sede il Tribunale di commercio competente alla trascrizione dei Decreti o provvedimenti d'autorizzazione.

La trascrizione non potrà essere eseguita se non risulta che i Decreti provvedimenti furono registrati;

h) Per le iscrizioni a ruolo dei pubblici mediatori, designate al numero 15 della Tabella, dall'ufficio nel cui distretto ha sede la Camera di commercio, dalla quale le iscrizioni debbono essere fatte.

Tale formalità non potrà aver luogo se prima non sarà presentata la uietanza comprovante il pagamento della tassa.

La quietanza dovrà rimanere negli uffici della Camera di commercio per gli opportuni riscontri.

Agli effetti della regolare liquidazione della tassa, le Camere di commercio, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento, dovranno trasmettere all'ufficio del registro del rispettivo distretto la tabella delle cauzioni fissate per i mediatori, giusta l'articolo 17 del Regio Decreto 23 dicembre 1865, n° 2672.

Art. 6. La liquidazione delle tasse stabilite per le trascrizioni, dichiarazioni e permissioni, di cui ai ni 3, 4 e 8 della tabella, sarà fatta in base d'un certificato rilasciato dall'ufficio competente, che comprovi l'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile, a cui le parti furono assoggettate nell'anno precedente.

Questo certificato, che potrà essere scritto in carta libera, sarà presentato all'ufficio incaricato di esigere la tassa.

Art. 7. Il pagamento delle tasse prescritte ai ni 31 e 32 della tabella, per il rilascio e la vidimazione delle licenze di esercizio, dovrà effettuarsi all'ufficio nel cui distretto debbono aprirsi o sono aperti gli esercizi.

Queste licenze non potranno essere rilasciate nè vidimate, se i richie-

denti non avranno presentata alle Autorità competenti la quietanza delle tasse pagate.

Le stesse norme sono applicabili alle tasse per gli assensi di stabilire uffici pubblici, di che al n° 35 della tabella.

Art. 8. Per lo accertamento del prezzo d'affitto dei locali che servono o debbono servire all'ufficio, i richiedenti dovranno presentare all'ufficio incaricato della riscossione la scrittura della rispettiva locazione in corso, o una copia di essa in carta libera firmata dal conduttore o dal locatore: e se non vi è scrittura di locazione, dovranno produrre una dichiarazione in carta libera firmata parimenti dal conduttore e dal locatore, da cui risulti la designazione dei locali, la durata della locazione, ed il corrispondente canone d'affitto annuale.

Qualora gli esercenti non tengano i locali in affitto, i medesimi presenteranno una dichiarazione indicativa del prezzo locativo presumibile desunto dal confronto con quelli dei locali che trovansi in consimili condizioni realmente affittati.

L'Autorità di sicurezza pubblica che deve rilasciare le licenze, prima di rimetterle ai richiedenti, avrà cura di verificare la congruità del fitto presunto stato dichiarato.

Quando venga a risultare falsa o inesatta la dichiarazione fatta dall'esercente, sarà egli punito con pene di polizia, salvo le maggiori pene che potesse aver incorse per falso.

Art. 9. La copia dell'atto di locazione presentata in carta non bollata, e la dichiarazione di che all'articolo precedente, resteranno unite alla quietanza di pagamento, e si conserveranno con essa per gli opportuni riscontri presso l'Autorità che ha rilasciato le licenze.

Sulle licenze, o nel contesto delle vidimazioni dovranno indicarsi il numero e la data della rispettiva quitanza e lo ammontare delle tasse pagate.

Art. 10. La tassa straordinaria per la rinnovazione delle licenze d'esercizio, prescritta dall'articolo 3 della legge sarà determinata, liquidando a norma della legge medesima l'intiera tassa come se si trattasse di licenze primitive; la tassa liquidata sarà ridotta alla metà, e da questa metà saranno dedotte le tasse che con attendibili documenti gli esercenti giustificheranno di avere pagate allo Stato in forza delle preesistenti leggi a titolo d'imposta, per ottenere le primitive licenze di apertura.

Qualora per effetto di tali riduzioni e deduzioni nulla risulti dovuto per la tassa strordinaria di rinnovazione, il Ricevitore del registro rilascierà agli esercenti analoga dichiarazione.

Gli esercenti medesimi, che al seguito della rinnovazione straordinaria dovranno nel mese di dicembre degli anni successivi richiedere la vidimazione di che al n° 32 della tabella, pagheranno il decimo dell'intiera tassa ordinaria.

Art. 11. In conformità delle disposizioni, contenute nel precedente art. 7, saranno pagate le tasse per i permessi d'aprire teatri, indicati ai numeri 36 e 37 della tabella, eccettuata per altro la tassa di lire 5 per i teatri di terzo ordine, che verrà soddisfatta coll'applicazione d'una corrispondente marca speciale, osservate le norme dell'art. 19 del presente Regolamento.

Per la liquidazione delle tasse, in riguardo all'ordine cui appartengono i teatri, si terrà per base la classificazione stabilita dalla tabella annessa al R. Decreto 13 febbraio 1867, n° 3596, e rispetto al numero delle rappresentazioni, dovrà questo essere dichiarato dai richiedenti le licenze. Il numero delle rappresentazioni sarà dall'ufficio di registro e di commisurazione indicato nella quitanza di pagamento.

Art. 12. I permessi, di che all'articolo precedente, non potranno essere rilasciati dalle Autorità di sicurezza pubblica se non sarà loro presentata la quietanza di pagamento delle tasse nella misura determinata dalla legge.

Oltre alle indicazioni prescritte dai Regolamenti in vigore, nelle licenze l'apertura di teatri, le Autorità di pubblica sicurezza inseriranno per scritto la condizione che i concessionari sono obbligati ad osservare utte le prescrizioni relative al pagamento della tassa sul prodotto dei eatri, a termini della legge 19 luglio 1868, nº 4480, sotto pena di revoca lelle licenze.

Art. 13. Il pagamento delle tasse, per le autorizzazioni indicate al ı° 40 della tabella, dovrà effettuarsi, entro trenta giorni dalla loro data, ıll'ufficio nel cui distretto risiedono le persone che le hanno richieste.

Qualora i richiedenti non abbiano residenza stabile nello Stato, le ,asse saranno pagate all'ufficio del registro ove hanno sede le Autorità :he rilasciano le autorizzazioni.

Le Autorità medesime dovranno sollecitamente dar notizia delle emesse ıutorizzazioni agli uffici incaricati della riscossione, per mezzo della)irezione del demanio e delle tasse del circolo, indicando nella lettera l'annunzio la data dei provvedimenti, il nome e cognome dei richielenti, il nome e cognome del defunto e il luogo dell'avvenuta morte, ;pecificando se trattasi di trasporto, tumulazione od esumazione.

Ove le autorizzazioni vengano concedute dal Ministero dell'Interno, la)artecipazione ne sarà fatta al Ministero delle Finanze.

Art. 14. Le tasse pel rilascio e vidimazione dei passaporti, e per legaizzazione delle firme apposte agli atti e documenti esteri o destinati ıll'estero, di che ai numeri 41, 42 e 43 della tabella, continueranno ad ›ssere esatte di conformità alle norme stabilite dalle leggi e dai Regoamenti in vigore sulla materia.

Le relative marche d'esazione, tranne le occorrenti variazioni nell'inlicazione dei prezzi, conserveranno la medesima forma e gli stessi distin;ivi designati nei modelli contenuti nella tabella annessa al R. Decreto } marzo 1864, nº 1712.

Art. 15. L'esazione dei diritti di segreteria per stipulazione, spedi;ione di copie degli atti amministrativi, e per ricerche di che al nº 46 lella tabella, sarà fatta, per gli atti stipulati negli uffici delle Ammiıistrazioni centrali, dall'impiegato cui sono affidati i servizi d'economia, : per gli atti stipulati negli uffici delle Amministrazioni dipendenti dal'impiegato delegato a riceverli.

Le somme riscosse saranno versate al fine di ogni mese nelle casse lel locale ufficio del registro, il quale ne rilascierà regolare quietanza.

Art. 16. I diritti di segreteria saranno, contemporaneamente alla loro 'iscossione, annotati in apposito registro a madre e figlia, da tenersi n carta libera e conforme al modello annesso al presente Regolamento.

Questo registro dovrà essere enumerato e vidimato in ogni mezzo 'oglio dal capo d'ufficio delle rispettive Amministrazioni, o suo delegato.

Il funzionario incaricato di riscuotere gli indicati diritti, all'atto del)agamento ne rilascierà alla parte regolare quietanza, staccandola dal uddetto registro; ed inoltre apporrà in calce o in margine degli atti)riginali o della relativa copia un'annotazione da esso firmata, che ndichi l'ammontare dei singoli diritti percepiti, il totale, in tutte lettere, lelle somme esatte, il numero d'ordine e la data della quietanza.

Art. 17. Gli impiegati incaricati delle esazioni dei diritti, di che ıll'articolo precedente, dovranno, entro i primi 10 giorni dei mesi di ;ennaio e di luglio d'ogni anno, compilare e trasmettere alla Direzione lel demanio e delle tasse del circolo uno stato delle riscossioni e dei 'ersamenti fatti nel semestre precedente. Non essendosi verificata alcuna ›sazione, si dovrà trasmettere un certificato negativo.

L'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari potrà, per ıezzo dei suoi Agenti, far procedere alle necessarie verificazioni, onde .ccertare la regolarità delle gestioni dei diritti di segreteria.

I verificatori avranno facoltà di esaminare, ove occorra, i minutari legli atti stipulati negli uffici delle suddette Amministrazioni per eseguire necessari riscontri sul registro di esazione.

Art. 18. Per la riscossione delle tasse sulle concessioni di *Exequatur* o *Regio Placito*, indicate al numero 47 della tabella, l'Autorità competente a concederle dovrà trasmettere, per mezzo della Direzione del demanio e delle tasse del circolo, il relativo rescritto o provvedimento all'ufficio del registro o di commisurazione del distretto ove risiede la persona che ha richiesto la concessione.

Il rescritto o provvedimento sarà rimesso al richiedente mediante contemporaneo pagamento dei diritti dovuti.

Per tali concessioni rilasciate dai procuratori generale del Re o da altri funzionari delegati, senza che siano state provocate le superiori determinazioni, sarà dovuta la tassa di L. 10.

Per tutte le altre concessioni si esigerà la tassa di L. 20.

Saranno esenti da tassa gli *Exequatur* sulle provvisioni riguardanti gli interessi generali dello Stato e di più Provincie, concessi per Regio Decreto.

Art. 19. Le tasse stabilite per i permessi, trascrizioni, vidimazioni, licenze, legalizzazioni di firme e ricevute, di che ai numeri 25, 29, 33, 34, 38, 44 e 45 della tabella, saranno esatte coll'applicazione delle marche speciali, a norma dell'art. 1 della legge e dell'art. 1 del presente Regolamento.

Per le trascrizioni degli atti, indicate nel citato n° 29 della tabella la marca dovrà applicarsi sulla domanda di trascrizione o sulla copia dell'atto da trascriversi, che deve rimanere presso l'Autorità marittima da cui si eseguisce la formalità.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: L. G. Cambray Digny

N. 85.

R. Decreto 13 settembre 1874, n° 2086, contenente il Testo unico della legge per le Concessioni governative.

In virtù delle facoltà concedute al nostro Governo dall'art. 9, titolo I della legge 8 giugno 1874, n° 1947 (Serie 2ª), di compilare, coordinare e raccogliere in unico testo le leggi sulle tasse per le concessioni governative, e per gli atti e provvedimenti amministrativi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

E, viste le leggi 26 luglio 1868, n° 4520; 19 luglio 1868, n° 4480; 11 agosto 1870, n° 5784, all. *M*, e titolo I di detta legge 8 giugno 1874 n° 1947 (serie 2ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi e della tabella sulle tasse per le concessioni governative, e per gli atti e provvedimenti amministrativi, rimane approvato il seguente testo:

Art. 1. Le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi designati nell'annessa tabella, sono soggetti alle tasse in essa determinate.

Per l'applicazione e per la liquidazione delle tasse si osserveranno l

norme stabilite nella stessa tabella, la quale farà parte integrante della presente legge.

Art. 2. La esazione delle tasse determinate dalla presente legge, ad eccezione di quelle indicate ai n[i] 31, 32 e 33 della suddetta tabella, sarà fatta dall'ufficio del registro, nella cui giurisdizione sono rilasciati la concessione governativa, il provvedimento e l'atto amministrativo, o è ricevuta la dichiarazione, rispettivamente soggetti a tassa.

Per altro per le tasse fisse che non superino le lire cinque potrà farsi uso di marche da bollo, che dovranno presentarsi dal contribuente allo ufficio che rilascia la concessione, l'atto ed il provvedimento, o riceve la dichiarazione, e da esso venire annullate nei modi prescritti dalla legge sul bollo vigente nel Regno.

Per la esazione delle tasse sui passaporti e legalizzazione sono mantenute le norme stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 3. Agli effetti dell' annuale rinnovazione indicata dall'art. 38 della legge sulla sicurezza pubblica, gli esercenti, nel mese di dicembre di ciascun anno, dovranno presentare l'atto di permissione all'Autorità politica del Circondario perchè sia munito di *visto*, e dovranno contemporaneamente pagare le tasse stabilite dalla citata tabella, il tutto sotto la pena di decadere dall'esercizio.

Le disposizioni di quest'articolo sono, sotto la medesima pena applicabili, quanto alla rinnovazione della licenza e alla vidimazione annuale anche a coloro che esercitano l'industria di affittare camere ed appartamenti mobigliati, o tengono uffici pubblici di agenzia, corrispondenza, copisteria e di prestiti sopra pegni, od esercitano il mestiere di sensale dei Monti di pietà.

Art. 4. Le concessioni, i provvedimenti, gli atti e le dichiarazioni contemplate nella presente legge e nella tabella che ne fa parte integrante, non saranno eseguibili ove non consti del pagamento della tassa cui sono rispettivamente sottoposti.

Art. 5. Le autorità ed i funzionari che contravvenissero alle disposizioni della presente legge e dell'annessa tabella, oltre all'essere responsabili delle tasse dovute, salvo per queste il loro regresso verso le parti debitrici, incorreranno in una multa eguale al doppio della tassa. La multa non potrà in verun caso essere superiore alle lire venti.

Art. 6. Quando sarà pubblicata una legge sul notariato uniforme per tutto il Regno, gli atti e le copie, di cui è parola nel n° 46 della tabella, saranno tassate a norma della nuova tariffa notarile, e cesseranno di essere applicate le tasse di che in detto n° 46.

Art. 7. È data facoltà al Governo del Re di accordare la esenzione dalle tasse di vidimazione e di passaporto ai sudditi di quegli Stati esteri coi quali sarà convenuta la reciprocità di tale esenzione.

Art. 8. Le tasse di che nell'annessa tabella sono soggette all'aumento di due decimi:

Art. 9. Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie, le quali non sieno state precedentemente abrogate.

TABELLA *delle concessioni governative e degli atti e provvedimenti amministrativi soggetti a tassa.*

N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
1	Concessione di cittadinanza . . . . . . L.	200 »	Sono esenti da questa tassa gli italiani non appartenenti al Regno d'Italia.
2	Permesso speciale del Governo in ordine all'art. 13 del Codice civile . . »	50 »	
3	Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana fatta avanti l'ufficiale dello stato civile . . »	»	Sarà pagata una tassa eguale alla metà dello ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile, dovuta nell'anno precedente da colui che rinunzia alla cittadinanza.
4	Permissione governativa di accettare impiego o pensione da un Governo straniero, o di entrare al servizio militare di potenza estera . . . . »	»	La tassa sarà pagata come al numero precedente.
5	Dichiarazione di aver fissato o di voler fissare il domicilio nel Regno . . . »	20 »	
6	Decreti reali di autorizzazione a cambiamento di cognome . . . . . »	20 »	Sono esenti dalla tassa i trovatelli controdistinti soltanto colla indicazione dell'ospizio in cui furono raccolti, o con altri nomi generici.
7	Decreti Reali di autorizzazione ad aggiungere cognomi . . . . »	200 »	
8	Trascrizione nei registri dello stato civile dei Decreti Reali per concessioni di titoli di nobiltà o di predicati, o per autorizzazione a riceverli da potenza estera . . . . »	»	Sarà pagata una tassa ragguagliata a due volte la somma delle imposte dirette dovute nell'anno precedente dal richiedente con un minimo, in ogni caso, di L. 2,000.

N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
9	Decreti Reali di concessione di nuovi stemmi gentilizi o civili, e di riconoscimento o approvazione degli stemmi medesimi:		
	Per gli stemmi civici L.	500 »	
	Per gli stemmi privati »	200 »	
10	Autorizzazione a far uso di decorazioni ed onorificenze cavalleresche straniere . . . . »	50 »	
11	Decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio . . . . »	10 »	La tassa è pagata per ogni pubblicazione da cui è concessa la dispensa. I decreti saranno però rilasciati gratuitamente a coloro che nei modi previsti dal Regolamento per l'esecuzione della presente legge proveranno il loro stato miserabile all'Autorità che deve rilasciarli.
12	Autorizzazione di società anonime o in accomandita per azioni, o di modificazioni dei loro statuti, ed autorizzazioni od ammissioni di società estere a fare operazioni nel Regno:		Trattandosi di società per azioni, la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime, fissate dall'atto costitutivo della società, senza riguardo all'epoca della loro emissione. L' approvazione delle modificazioni degli statuti o patti sociali senza aumento di capitale è soggetta al quinto della tassa pagata sulla aurizzazione precedente. Nel caso di aumento di capitale, se questo aumento, riunito al capitale precedente, determinasse la classificazione della società in una categoria delle di contro tasse graduali, superiore a quella in cui avrebbe dovuto classificarsi in rapporto al solo capitale precedente sarà pagata la tassa
	Se il capitale della società, e quanto alle società estere, la parte di esso destinata alle operazioni nel Regno non eccede le lire 100,000. . »	25 »	
	Da oltre 100,000 a 1 milione . . . . »	250 »	
	Da oltre 1 milione a 2 milioni . . . . »	350 »	
	Da oltre 2 milioni, per ogni milione lire cento in aumento delle lire 350.		

N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
			graduale in ragione del capitale complessivo, fatta deduzione di quella pagata, o che avrebbe dovuto pagarsi sul capitale precedente, qualora la autorizzazione relativa fosse stata emessa sotto la influenza della presente legge. Qualora l'aumento di capitale non inducesse il passaggio della società ad una categoria superiore, sarà pagata la tassa come semplice modificazione di statuti o patti sociali.
13	R. Decreto di autorizzazione per la istituzione d'una Borsa di Commercio . L.	500 »	
14	Decreto Reale per autorizzazione delle Borse e Camere di commercio a vendere effetti pubblici alle gride o merci all'incanto »	500 »	
15	Iscrizione a ruolo dei pubblici mediatori . . . »	»	La tassa è pagata in ragione dell' uno per 100 sullo ammontare della cauzione prestata dai pubblici mediatori, sieno o no agenti di cambio, in ordine alle disposizioni del Regio Decreto 23 dicembre 1865, numero 2672.
16	Decreto Reale che accredita gli agenti di cambio presso l'Amministrazione del Debito Pubblico . . . »	100 »	
17	Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità: Se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore di L. 10,000. . . . . . . » Se da olt. 10,000 a 50,000 » Se da olt. 50,000 a 250,000 » Se da oltre 250,000 a 1 milione . . . . » Da oltre un milione a qualunque somma . . »	10 » 25 » 50 » 100 » 200 »	Non è dovuta tassa alcuna quando l' opera interessa esclusivamente lo Stato. I Decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi, di cui agli articoli 30, 48 e 53 della legge 25 giugno 1865, n° 2359, saranno sottoposti alla registrazione, col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, prima

N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
			che ne venga eseguita la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.
18	Decreti Reali d'autorizzazione di prestiti alle provincie, ai Comuni ed ai loro consorzi sulla Cassa dei depositi e prestiti. L.	»	La tassa è pagata in ragione di una lira per ogni 1000 lire del prestito autorizzato, computandone le frazioni per un migliaio intiero.
19	Decreto Reale che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade spettanti alle provincie »	20 »	
20	Decreto d'omologazione dei progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche, quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato. . . . . »	20 »	
21	Decreto Reale di autorizzazione di rettilineamento e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti, rivi e scolatoi pubblici, a norma degli articoli 96 e 123 della legge sui lavori pubblici . . . . »	20 »	
22	Decreto Reale per concessione di derivare acque pubbliche, o stabilire sulle medesime molini od altri opifizi per derivazioni d'acque da canali demaniali, per concessione d'occupazione di tratti di spiaggia, di laghi o di altre simili concessioni. . . »	20 »	La tassa è pagata indipendentemente dall' annuo canone, o dal prezzo di vendita da corrispondersi alle Finanze dello Stato.
23	Decreto che permette la navigazione con piroscafi sui laghi, fiumi e canali »	100 »	
24	Licenza per eseguire il trasporto dei legnami in tronchi sciolti a galla sulle acque dei torrenti e rivi »	20 »	
	Su fiumi e laghi . . »	30 »	
	Se annodati in zattere »	50 »	
25	Permessi per le opere ed atti di che all'articolo 169 delle legge sui lavori pubblici . . . . »	5 »	

N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
26	Autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione delle opere indicate nell'art. 170 della suddetta legge . L.	10 »	
27	Autorizzazione per occupazione di tratti del lido di mare, dei porti, dei seni e delle spiaggie marittime;		La tassa è pagata indipendentemente dall'annuo canone, o dal prezzo dell'occupazione dovuto alle Finanze dello Stato.
	Se l'occupazione è permanente, o per un tempo maggiore d'anni 20 . »	50 »	
	Se la occupazione è per un tempo minore d'anni 20 e maggiore d'anni 10 »	20 »	
	Se per un tempo minore d'anni 10 e maggiore d'anni 5. . . . . . »	10 »	
	Se per un tempo minore d'anni 5 e maggiore d'un anno . . . . . »	6 »	
	Se per un tempo non maggiore di un anno . »	3 »	
28	Licenze di scavare od estrarre arene, pietraie, ghiaie e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido e le spiagge del mare o nel recinto dei porti, giusta gli articoli 160 e 162 del Codice per la Marina mercantile . . . »	10 »	La tassa non sarà pagata per l'estrazione di sabbia o di ghiaia fatte nell'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murali od agricoli nei medesimi, e sempreché la quantità asportata non ecceda i 50 metri.
29	Trascrizione degli atti traslativi o dischiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle medesime, di quelli di cambio marittimo e di costruzione di navi . . »	2 »	La tassa è pagata per ciascun atto trascritto.
30	Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nei casi in cui sia richiesta da leggi e regolamenti speciali . . . »	50 »	Questa tassa non è dovuta quando per l'effetto della presente legge, sia lo esercizio della professione liberale sottoposto ad altra imposta speciale. Da questa tassa sono eccettuati gl'insegnanti.
31	Licenze di aprire alberghi, trattorie, locande, osterie, caffè od altri stabilimenti e negozi in cui vendesi o		La tassa è pagata in ragione di lire 5 per ogni lire 100 del prezzo d'affitto per un anno, dei

N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
	si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, e quelle per tenere sale pubbliche da bigliardo od altri giuochi leciti, e stabilimenti sanitari e bagni pubblici . L.	»	locali destinati all'esercizio. Ove l'esercente non tenga i locali in affitto, la tassa sarà pagata nella proporzione stessa sopra un'annata di canone presunto da determinarsi a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1865, n° 2136. Ove il locale addetto alla vendita del vino al minuto facesse parte di un gran deposito di vino la tassa sarà proporzionata alla parte del fitto che può ricadere sul locale nel quale si esercita la detta vendita al minuto. La tassa in nessun caso potrà essere minore di lire 5, e le frazioni di lira saranno computate per una lira intiera.
32	Vidimazione annuale delle licenze suddette . . . »	»	La tassa sarà pagata in ragione del decimo di quella stabilita per la licenza di esercizio, e la frazione di lira sarà computata per una lira intiera.
33	Permissioni temporanee per gli esercizi indicati nel precedente numero, concesse a norma dell'art. 37 della legge sulla sicurezza pubblica . . . »	1 »	
34	Vidimazione annuale delle dichiarazioni di volere affittare camere od appartamenti mobigliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede, o per un tempo qualunque minore di un trimestre, e vidimazione annuale degli assensi di cui al seguente numero 35 . . »	5 »	

N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
35	Assenso per stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, o per esercitare il mestiere di sensale dei Monti di pietà . . . L.	20 »	
36	Permesso per apertura di teatri per un corso di rappresentazioni non minore di venti, rilasciato in ordine all' art. 35 del Regolamento approvato con R. Decreto del 18 maggio 1865, n° 2336:		Le di contro tasse sono ridotte della metà quando il numero delle rappresentazioni sia minore di venti e maggiore di 5.
	Per i teatri di 1° ordine »	100 »	Per la distinzione dei teatri di che in questo e nel precedente numero, si osserveranno le norme stabilite nei Regolamenti per la esecuzione della legge del 25 giugno 1865, n° 2337.
	Id. di 2° ordine »	50 »	
	Id. di 3° ordine »	20 »	
37	Permesso di aprire teatri per un corso di rappresentazioni non maggiore di cinque:		
	Per i teatri di 1° ordine »	20 »	
	Id. di 2° ordine »	10 »	
	Id. di 3° ordine »	5 »	
38	Licenze di che all' art. 32 della legge sulla sicurezza pubblica. . . . . . »	2 »	
39	Decreti di approvazione di guardie particolari per la custodia delle terre, giusta l'art. 7 della legge sulla sicurezza pubblica »	10 »	La tassa sarà pagata per ogni guardia approvata.
40	Autorizzazioni relative ai trasporti, tumulazioni ed esumazioni di cadaveri, concesse a richiesta dei privati . . . . . . »	300 »	Se rilasciate dal Ministero dell'Interno.
		100 »	Se rilasciate dai Prefetti.
41	Passaporti di 1ª classe . »	10 »	Saranno però rilasciati o vidimati gratuitamente a coloro che, nei modi previsti dal Regolamento per l'esecuzione della presente legge, proveranno il loro stato miserabile all'Autorità che deve rilasciarli o vidimarli.
	Id. di 2ª classe . »	2 »	
42	Vidimazione di passaporti di 1ª classe. . . . . »	5 »	
	Vidimazione di passaporti di 2ª classe. . . »	1 »	
43	Legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti fatti nello Stato per prodursi all'estero,		

N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
	oppure fatti all'estero per valere nello Stato: Se concernenti lo stato civile. . . . . . . L. In ogni altro caso . »	 3 » 5 »	
44	Legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti qualsiansi, purchè non contemplati nel numero precedente, richiesta nell'interesse dei privati e di amministrazioni non governative, ai Ministeri, alle Autorità civili e giudiziarie, e ad ogni altro ufficio governativo, provinciale e comunale . »	» 50	La tassa sarà pagata per ogni legalizzazione, senza riguardo al numero delle firme legalizzate. Non sarà dovuta per altro in casi nei quali sia, per le leggi vigenti, esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma di cui si richiede la legalizzazione. La legalizzazione sarà eseguita gratuitamente per gli atti di coloro che nei modi previsti dal Regolamento per l'esecuzione della presente legge proveranno il loro stato miserabile all'Autorità che deve procedere alla formalità.
45	Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del Debito Pubblico per translazione, tramutamento, annotazioni ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione. . . »	1 »	Per ogni titolo di rendita depositato presso l'Amministrazione del Debito Pubblico. Trattandosi di depositi di titoli per essere notati di vincolo o di ipoteca, mediante semplice dichiarazione nei registri del Debito Pubblico, saranno riscosse, oltre le tasse per le ricevute indicate dal presente articolo, anche quelle graduali o fisse stabilite secondo i casi dagli art. 51, 53 e 54 della tariffa annessa alla legge di registro.
46	Stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa nei Ministeri e nelle Amministrazioni ed uffici dipendenti, e spedizione di copia degli atti medesimi: Per la compilazione del-		

N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
	l'atto quando l'oggetto della contrattazione consista in una somma o valore apprezzabile:		
	Fino a lire 300 . . L.	3 »	
	Da oltre lire 300 a lire 1000 . . . . »	5 »	
	Da oltre lire 1,000 a lire 5,000 . . . . »	10 »	
	Da oltre lire 5,000 a lire 10,000 . . . »	15 »	
	Da oltre lire 10,000 a lire 20,000. . . »	20 »	
	Da oltre lire 20,000 a lire 40,000. . . »	30 »	
	Da oltre lire 40,000 a lire 60,000. . . »	40 »	
	Da oltre lire 60,000 a lire 80,000. . . »	50 »	
	Oltre le lire 80,000 . »	60 »	
	Per lo scritturato dell'originale dell'atto . . »	» 02	Per ogni linea di scritturato dell'atto, escluse le inserzioni ed allegati.
	Per la compilazione e lo scritturato dell'atto quando l'oggetto della contrattazione non consista in una somma o valore apprezzabile. . . »	» 04	Per ogni linea di scritturato dell'atto, escluse le inserzioni ed allegati. In nessun caso la tassa potrà essere minore di lire 5 per ogni atto.
	Per la spedizione di copie ed estratti dei suddetti atti o dei certificati relativi, quando non è fatta per uso delle Amministrazioni od uffici governativi »	» 02	Per ogni linea di scritturato tanto dell'atto quanto delle inserzioni e degli allegati. Qualora nelle copie delle inserzioni ed allegati sieno compresi documenti intieramente a stampa, la tassa in questa parte sarà limitata a cent. 5 per ogni pagina stampata. Quanto ai certificati ed estratti di contro indicati, la tassa non potrà mai essere minore di lire 2. Per calcolare le linee nello scritturato si seguiranno le norme stabilite nella tariffa giudiziaria in materia civile.

N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
	Per le ricerche negli archivi degli atti sopraindicati e di notizie ai medesimi relative . . L.	2 »	Se il richiedente non ha indicata la data dell'atto.
		1 »	Se fu data la indicazione suddetta.
47	Concessione di *exequatur* o regio placito sulle richieste, e nell'interesse dei privati in materia ecclesiastica:		I Decreti saranno però rilasciati gratuitamente a coloro che, nei modi previsti dal Regolamento per la esecuzione della presente legge, proveranno il loro stato miserabile all'Autorità che deve rilasciarli.
	Se rilasciata dal Ministero di grazia e giustizia »	20 »	
	Se rilasciata dai procuratori generali del Re. »	10 »	
48	Permesso annuale di portare armi da fuoco proibite per la esclusiva difesa personale. . . . . . . »	5 »	
49	Permesso annuale di caccia in quelle Provincie dove i modi sottoindicati di caccia non siano vietati:		Il permesso o licenza preciserà il genere di caccia per cui fu rilasciato, e se per caccia con reti stabili, anche il luogo di preciso esercizio.
	a) di portare e di cacciare con armi da fuoco non proibite d'ogni specie »	20 »	Chiunque, avendo ottenuto il permesso di portare armi da fuoco per l'esclusiva difesa personale, se ne valga per uso di caccia, è punito con una multa di lire cento.
	b) Di cacciare con spingarda, archibuso od altra arma da getto a cavalletto o con appoggio fisso . »	50 »	
	c) Di cacciare con reti stabili, paretaio, rocoli, prodine, boschetti per i tordi, reti aperte, ecc. »	30 »	La contravvenzione alle disposizioni delle quali alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g* è punita con una multa uguale al doppio della tassa.
	d) Di cacciare vagando con reti od altri ordigni portatili . . . . . . »	50 »	
	e) Di cacciare con lacci, con trappole e trabocchetti d'ogni specie. . »	50 »	Restano ferme le penalità sanzionate da altre disposizioni legislative.
	f) Di caccia fissa con panie . . . . »	15 »	
	g) Di cacciare con reti in riva al mare e con lanciatore . . . . . . »	50 »	

NB. Le tasse indicate ai numeri 31, 32 e 33 della presente tabella furono cedute ai Comuni, giusta l'articolo 2, allegato *O*, della legge 1 agosto 1870.

« Art. 2. Sono assegnate ai Comuni le tasse stabilite nei numeri 31, 32 e 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, e contemplate

nell'articolo 3 della stessa legge, ferme le disposizioni di sicurezza pul
blica riguardo agli esercizi predetti ».

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, s
inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'
talia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservar

Dato a Valsavaranche, addì 13 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

N. 86.

Regio Decreto 25 settembre 1874, n° 2132, per l'esecuzione della Legge 13 settembre 1874, n° 2086.

Vista la legge 13 settembre 1874, n° 2086 (serie 2ª), sulle tasse per concessioni governative, e per gli atti e provvedimenti amministrativ
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dei Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per la esecuzione della prementova legge, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, s inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Ital mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 settembre 1874.

REGOLAMENTO

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 1. Le tasse per le concessioni governative, gli atti, le dichia- zioni ed i provvedimenti amministrativi, stabiliti dalla tabella anne alla legge, sono esigibili all'atto della loro registrazione. Questa formal si compie o mediante apposizione di marche speciali, o mediante isc- zioni di apposito articolo di credito al libro *debitori*, od anche col sempl allibramento sul registro *quietanze*.

ART. 2. Nelle località dove esistono più uffici di registrazione, la risc- sione delle tasse, di che all'articolo precedente, sarà fatta dagli uf del registro ai quali è affidato il servizio delle tasse giudiziarie, e da que esclusivamente saranno distribuite le relative marche speciali.

Nella città di Napoli la riscossione delle suddette tasse dovrà invece essere fatta dall'ufficio a cui è affidato il servizio delle multe e spese di giustizia.

Le tasse di cui ai numeri 48 e 49 dell'annessa tabella continueranno a riscuotersi dagli uffici già incaricati della riscossione delle tasse sulla licenza di caccia e porto d'armi.

ART. 3. Le marche speciali menzionate all'art. 1 avranno la forma e dimensione di che all'articolo 9 del Regolamento approvato col Decreto 25 novembre 1870, n° 6057.

In caso di deficienza di taluna specie di marche di prezzo corrispondente alla tassa dovuta, si potrà far uso di due o più marche d'altra specie, che riunite rappresentino l'ammontare della tassa.

Queste marche saranno applicate orizzontalmente le une appresso le altre, ed annullate tutte indistintamente col bollo d'ufficio.

ART. 4. Per fruire della esenzione stabilita per gli Atti e Decreti indicati ai numeri 11, 41, 42, 44 e 47 della tabella, i miserabili dovranno presentare all'Autorità da cui debbono essere emessi gli Atti e Decreti medesimi, un certificato del Sindaco del luogo ove sono domiciliati, dal quale risulti comprovata la loro miserabilità. Questo certificato dovrà essere confermato e vidimato dal Pretore del Mandamento.

Gli atti e provvedimenti che le Autorità riconosceranno doversi esentare da tassa, dovranno contenere la seguente dichiarazione:

« Rilasciato senza pagamento di tassa a causa di miserabilità, come da regolare certificato ».

CAPO II.

Disposizioni speciali.

ART. 5. Le tasse stabilite per le concessioni, gli atti ed i provvedimenti accennati nel presente articolo, saranno riscosse colle norme qui appresso indicate:

a) Per le concessioni di cittadinanza fatte per legge dall'ufficio del registro degli atti giudiziari che ha sede nella capitale del Regno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, e colle norme stabilite per la riscossione delle tasse di registro;

b) Per le concessioni di cittadinanza fatte per R. Decreto, mediante registrazione del Decreto stesso presso l'ufficio del registro nel cui distretto esiste l'ufficio dello Stato civile, ove ai termini dell'art. 10 del Codice civile il Decreto Reale deve essere registrato.

Nello stesso modo ed al medesimo ufficio saranno registrati i Decreti menzionati ai numeri 6, 7 e 11 della tabella.

La trascrizione ed annotazione sugli atti o registri dello Stato civile di tutti i Decreti richiamati con la presente disposizione, non potrà aver luogo se le tasse non risulteranno preventivamente pagate;

c) Per le dichiarazioni di che ai numeri 3 e 5 della tabella, dall'ufficio del distretto ove risiede l'ufficiale dello Stato civile competente a riceverle, e le medesime non potranno essere accettate senza la produzione della ricevuta di pagamento della tassa, che dovrà conservarsi nell'ufficio dello Stato civile;

d) Per i permessi speciali indicati al n° 2 della tabella, mediante registrazione dei medesimi entro tre mesi dalla loro data, dall'ufficio del distretto in cui ha sede l'Autorità governativa che li ha rilasciati.

L'Autorità stessa dovrà dare avviso senza ritardo delle accordate permissioni all'ufficio competente alla riscossione, per mezzo della Intendenza provinciale di Finanza;

e) Per le permissioni governative di che al n° 4 della tabella, dall'ufficio del distretto ove ha sede l'Autorità che deve rilasciare i relativi provvedimenti, mediante registrazione dei medesimi, a cura dell'Autorità stessa, entro venti giorni dalla loro data.

Coloro che fanno istanza per ottenere siffatte permissioni, dovranno contemporaneamente depositare presso l'Autorità competente l'ammontare presuntivo delle tasse dovute;

f) Per le concessioni di che ai numeri 8, 9 e 10 della tabella, dall'ufficio del distretto ove risiede il richiedente, e prima che siano emanati i relativi Decreti;

g) Per le concessioni ,autorizzazioni e licenze indicate sotto i n' 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 39 della tabella, dall'ufficio nel cui distretto hanno sede o domicilio i concessionari titolari, mediante registrazione dei relativi Decreti o provvedimenti.

Quanto alle dichiarazioni fatte per legge, che un'opera è di pubblic utilità, di che al n° 17 della tabella, le tasse saranno pagate all'uffici del registro che ha sede nella capitale del Regno, colle stesse norm accennate nella lettera *a*) di questo articolo.

Per le autorizzazioni di che al n° 27 della tabella, soggette alla tass fissa di lire 3, la tassa sarà corrisposta con l'applicazione delle march speciali, di conformità al disposto dell'art. 19 del presente Regolament

Le Autorità governative da cui furono promossi od emanati i Decre o provvedimenti suaccennati, dovranno trasmetterli, per mezzo dell'In tendenza di Finanza, all'ufficio incaricato della registrazione e della lor consegna agli interessati.

Il Ricevitore non dovrà farne la consegna, se non sarà eseguito il paga mento delle tasse dovute;

h) Per le autorizzazioni di società ed approvazione dei relati statuti, indicate al n° 12 della tabella, dall'ufficio del distretto ove h sede il Tribunale di commercio competente alla trascrizione dei Decre o provvedimenti d'autorizzazione.

La trascrizione non potrà essere eseguita se non risulta che i Decre o provvedimenti furono registrati;

i) Per le iscrizioni a ruolo dei pubblici mediatori, designate al n° della tabella, dall'ufficio nel cui distretto ha sede la Camera di commerc dalla quale le iscrizioni debbono essere fatte.

Tale formalità non potrà aver luogo se prima non sarà presentata quietanza comprovante il pagamento della tassa.

La quietanza dovrà rimanere negli uffici della Camera di commerc per gli opportuni riscontri.

Agli effetti della regolare liquidazione della tassa, le Camere di com mercio, sulla richiesta del Ricevitore, dovranno trasmettere all'uffic del registro del rispettivo distretto la tabella delle cauzioni fissate p i mediatori, giusta l'art. 9 del R. Decreto 23 dicembre 1865, n° 2672.

Art. 6. La liquidazione delle tasse stabilite per le trascrizioni, dichi razioni e permissioni, di cui ai n' 3, 4 e 8 della tabella, sarà fatta base di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, che compro l'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile, cui le parti furono assoggettate nell'anno precedente.

Questo certificato, che potrà essere scritto in carta libera, sarà prese tato all'ufficio incaricato di esigere la tassa.

Art. 7. Il pagamento delle tasse di che al n° 35 della tabella, dov effettuarsi all'ufficio nel cui distretto sono aperti o debbono aprirsi uffici in detto numero indicati. Queste licenze non potranno essere ri sciate nè vidimate se i richiedenti non avranno presentata all'Autor competente la quietanza delle tasse pagate.

Art. 8. In conformità delle disposizioni contenute nel preceder articolo 7, saranno pagate le tasse per i permessi di aprire teat indicate ai n' 36 e 37 della tabella, eccettuata per altro la tassa di lir per i teatri di terz'ordine, che verrà soddisfatta coll'applicazione di u corrispondente marca speciale, osservate le norme dell'art. 19 del prese Regolamento.

Per la liquidazione delle tasse, in riguardo all'ordine cui appartengo i teatri, si terranno per base le classificazioni stabilite dai R. Decr

3 febbraio 1867, nº 3596; 11 luglio 1867, nº 3788; e 19 febbraio 1871, º 95 (serie 2ª), e rispetto al numero delle rappresentazioni, dovrà questo ssere dichiarato dai richiedenti le licenze.

Il numero delle rappresentazioni sarà dall'ufficio di registro indicato ella qnietanza di pagamento.

Art. 9. I permessi, di che all'articolo precedente, non potranno essere lasciati dalle Autorità di sicurezza pubblica, se non sarà loro presentata quietanza di pagamento delle tasse nella misura determinata dalla gge.

Oltre alle indicazioni prescritte dai Regolamenti in vigore, nelle licenze apertura di teatri, le Autorità di pubblica sicurezza inseriranno per critto la condizione, che i concessionari sono obbligati ad osservare tte le prescrizioni relative al pagamento della tassa sul prodotto dei atri, a termini dell'art. 63 della legge sulle tasse di bollo, sotto pena revoca delle licenze.

Art. 10. Il pagamento delle tasse per le autorizzazioni indicate al 40 della tabella, dovrà effettuarsi entro trenta giorni dalla loro data, l'ufficio nel cui distretto risiedono le persone che le hanno richieste.

Qualora i richiedenti non abbiano residenza stabile nello Stato, le tasse ranno pagate all'ufficio del registro ove hanno sede le Autorità che asciano le autorizzazioni.

Le Autorità medesime dovranno sollecitamente dar notizia delle emesse torizzazioni agli uffici incaricati della riscossione, per mezzo dell'Inndenza provinciale di finanza, indicando nella lettera d'annunzio la ta dei provvedimenti, il nome e cognome dei richiedenti, il nome e gnome del defunto ed il luogo dell'avvenuta morte, specificando se attasi di trasporto, tumulazione od esumazione.

Ove le autorizzazioni vengano concedute dal Ministero dell'Interno, partecipazione ne sarà fatta al Ministero delle Finanze.

Art. 11. Le tasse pel rilascio e vidimazione dei passaporti, e per galizzazione delle firme apposte agli atti e documenti esteri o destinati 'estero, di che ai nⁱ 41, 42 e 43 della tabella, continueranno ad essere atte di conformità alle norme stabilite dalle leggi e dai Regolamenti i vigore sulla materia.

Le relative marche d'esazione conserveranno la forma e i distintivi che nei Regi Decreti 3 marzo 1864, nº 1712 e 25 novembre 1870, nº 6057.

Art. 12. L'esazione dei diritti di segreteria per stipulazione, spedizne di copie degli atti amministrativi, e per ricerche di che al nº 46 la tabella, sarà fatta, per gli atti stipulati negli uffici delle Amministazioni centrali, dall'impiegato cui sono affidati i servizi d'economia; per gli atti stipulati negli uffizi delle Amministrazioni dipendenti, l'impiegato delegato a riceverli.

Le somme riscosse saranno versate al fine di ogni mese nelle casse competente ufficio del registro, il quale ne rilascierà regolare quietanza.

Art. 13. I diritti di segreteria saranno, contemporaneamente alla lo riscossione, annotati in apposito registro a madre e figlia da tenersi carta libera e conforme al modello annesso al presente Regolanto.

Questo registro dovrà essere numerato e vidimato in ogni mezzo foglio d capo d'ufficio delle rispettive Amministrazioni, o suo delegato.

funzionario incaricato di riscuotere gli indicati diritti, all'atto del pamento ne rilascierà alla parte regolare quietanza, staccandola dal detto registro, ed inoltre apporrà, in calce o in margine degli atti oginali o della relativa copia, un'annotazione da esso firmata, che indi l'ammontare dei singoli diritti riscossi, il totale, in tutte lettere, de somme esatte, il numero d'ordine e la data della quietanza.

Art. 14. Gli impiegati incaricati delle riscossioni dei diritti, di che articolo precedente, dovranno, entro i primi dieci giorni dei mesi di gnaio e di luglio d'ogni anno, compilare e trasmettere alla Intendenza pvinciale di finanza uno stato delle riscossioni e dei versamenti fatti

nel semestre precedente. Non essendosi verificata alcuna riscossione, s
dovrà trasmettere un certificato negativo.

L'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari e le Inten
denze di Finanza potranno, per mezzo degl'ispettori, far procedere all
necessarie verificazioni, onde accertare le regolarità delle gestioni d
diritti di segreteria.

Gli ispettori avranno facoltà di esaminare, ove occorra, i minuta
degli atti stipulati negli uffici delle suddette Amministrazioni, per ese
guire i necessari riscontri sul registro di esazione.

ART. 15. Per la riscossione delle tasse sulle concessioni di *Exequat*
o *Regio placito*, indicate al n° 47 della tabella, l'Autorità competente
concederle dovrà trasmettere, per mezzo della Intendenza provincia
di finanza, il relativo rescritto o provvedimento, all'ufficio del regist
del distretto ove risiede la persona che ha richiesta la concessione.

Il rescritto o provvedimento sarà rimesso al richiedente median
contemporaneo pagamento dei diritti dovuti.

ART. 16. Per la registrazione e riscossione delle tasse indicate n
precedenti articoli, le quali non siano esigibili mediante le marche specia
si iscriveranno apposite partite sul libro-*debitori* e sul registro-*quietanz*
Le tasse però di che all'art. 12 saranno soltanto annotate sul registr
quietanze.

Quando siano comunicati agli Agenti della riscossione i titoli sogge
a tassa da consegnarsi alle parti, o i doppi elenchi da restituirsi a
competenti Autorità, si dovranno inoltre sui medesimi annotare i cor
spondenti articoli del libro-*debitori* e del registro-*quietanze* coll'in
cazione della somma pagata.

ART. 17. Le tasse stabilite per i permessi, trascrizioni, vidimazio,
licenze, legalizzazioni di firme e ricevute, di che ai n[i] 25, 29, 34, 38,
e 45 della tabella, saranno riscosse coll'applicazione delle marche spec i
vendibili negli uffici incaricati della riscossione e presso i distribut i
secondari della carta bollata.

Quanto alle tasse di che al citato n° 45, le marche dovranno esse
applicate sulla domanda da presentarsi per le occorrenti operazioni i
titoli del Debito Pubblico, qualora il numero di questi non sia superi e
a 20: essendo superiore, il pagamento potrà esser fatto direttame ,
senza l'apposizione di marche, all'ufficio demaniale incaricato della risc
sione nel distretto ove ha sede l'Amministrazione centrale del De o
Pubblico, o l'Intendenza di Finanza a cui la domanda viene present .

In tale caso il richiedente l'operazione dovrà presentare al compete e
ufficio demaniale la domanda, da cui risulti il numero dei titoli a
depositarsi.

L'ufficio demaniale, riscosso a norma del precedente articolo 16 l'a
montare delle tasse dovute, emetterà analoga dichiarazione sulla doma a,
unendovi a corredo l'originale bolletta-figlia.

ART. 18. Per le trascrizioni degli atti indicate nel n° 29 della tab a.
la marca dovrà applicarsi sulla domanda di trascrizione o sulla c
dell'atto da trascriversi, che deve rimanere presso l'Autorità maritt
da cui si eseguisce la formalità.

ART. 19. L'apposizione delle marche dovrà farsi dal funzionario
rilascia l'atto o provvedimento soggetti a tassa.

Il funzionario annullerà le marche imprimendo sopra di esse il
d'ufficio, per modo che il bollo resti impresso in parte sulla mar
in parte sul foglio a cui la marca è applicata.

ART. 20. La riscossione delle tasse di cui ai n[i] 48 e 49 della tab
si farà mediante semplice registrazione nel bollettario.

Sulla richiesta degli uffici di sicurezza pubblica, l'Agente cont
riceverà l'importare della tassa, ne darà carico nel detto bolletta
ne rilascierà ricevuta sulla bolletta-figlia.

Le richieste dovranno custodirsi in ufficio dall'Agente contabile e de
versi sopra apposito cartolaro.

Art. **21.** Nei primi quindici giorni di ciascun anno gli uffici di pub-lica sicurezza trasmetteranno agli Intendenti provinciali di finanza una ota delle richieste rilasciate, e gl' Intendenti la consegneranno agli spettori demaniali per gli opportuni confronti.

Eseguite le verificazioni, gli Ispettori restituiranno alle Intendenze le ote anzidette, munite del loro visto e delle osservazioni sui fatti rilievi.

Art. **22.** Gli stampati pei permessi di caccia e porto d'armi, non che er le richieste di che nel precedente art. 19, saranno provveduti per ura del Ministero dell'Interno.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
M. Minghetti.

N. 87.

egge 19 luglio 1880, n° 5536, sui provvedimenti finanziari. Modificazioni alla Legge sulle Concessioni governative — (allegato *F*).

La legge 19 luglio 1880, ha modificato come segue la precedente tabella nnessa alla legge del 1874. — Allegato F.

Modificazioni alla legge sulle Concessioni governative.

Art. **1.** Ai numeri 6, 8, 9, 10, 12, 18, 25, 26, 35, 38, 44, 48 e 49 della bella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086 (serie 2ª), sono stituiti i seguenti:

[illegible]	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
[illegible]	Decreti Reali di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi . . . . . . L.	40 »	Sono esenti dalla tassa i trovatelli controdistinti soltanto coll'indicazione dell'ospizio in cui furono raccolti o con altri nomi generici.
	Decreti Reali per concessione di titoli e predicati nobiliari nazionali e per autorizzazione a riceverli da potenza estera o per conferma di quelli ricevuti:		Qualora i titoli o predicati non siano trasmessibili agli eredi, la tassa sarà di tre quinti.
	a) Pel titolo di principe »	30,500 »	
	b) Pel titolo di duca . »	25,000 »	
	c) Pel titolo di marchese »	20,000 »	

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
	d) Pel titolo di conte . L.	15,000 »	
	e) Pel titolo di barone o visconte . . . . »	10,000 »	
	f) Per qualunque altro titolo o per l'aggiunta anche contemporanea di predicato »	5,000 »	
	g) Per simili Decreti Reali di concessione di *motu proprio* . . . . »	2,500 »	
	Dereti Reali per rinnovazione o riconoscimento dei titoli o predicati suddetti »	»	La tassa sarà applicat nella misura di tr quinti di quella rispetti vamente stabilita per l concessione, autorizza zione o conferma.
9	Decreti Reali per concessione od approvazione di nuovi stemmi gentilizi o civici:		Qualora gli stemmi pri vati non siano trasmes sibili agli eredi, la tass sarà di L. 500.
	Per gli stemmi privati »	700 »	
	Per gli stemmi civici . »	50 »	
	Decreti Reali per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti . . . . »	»	La tassa sarà applicat nella misura di tre quint di quella rispettiva mente stabilita per l concessione o approva zione.
10	Autorizzazione a far uso di decorazioni od onorificenze cavalleresche straniere . . »	90 »	Se trattasi di decorazion od onorificenze eredi tarie, o che importan un titolo ereditario, l tassa è aumentata d un terzo.
12	Autorizzazione di società anonime od in accomandita per azioni, o di modificazione dei loro statuti, ed autorizzazioni od ammissioni di società estere a fare operazioni nel Regno:		Trattandosi di società pe azioni, la tassa deve pro porzionarsi al capital nominale delle azioi medesime, fissato dal l'atto costitutivo dell società, senza riguard all'epoca della loro emis sione.
	Se il capitale della società, e, quanto alle società estere, la parte di esso destinata alle operazioni nel Regno non eccede le L. 100,000 . . »	25 »	L'approvazione dell modificazioni degli sta tuti o patti sociali senz aumento di capitale,
	Se è da oltre 100,000 a 1 milione . . . . »	250 »	soggetta al quinto dell
	Se da oltre 1 milione a 2 »	350 »	tassa pagata sull'auto rizzazione precedente.
	Per ogni milione di più saranno dovute in aumento alle L. 350:		Nel caso di aumento capitale, se questo au
	Da oltre 2 milioni fino a 6 »	100 »	mento, riunito al cap
	Da oltre 6 fino a 12 . »	150 »	tale precedente, dete
	Da oltre 12 milioni fino a 20 »	200 »	minasse la classifica
	Da oltre 20 fino a 30 . »	250 »	zione della società i
	Da oltre 30 . . . . . . »	300 »	una categoria delle contro tasse gradual

Nº d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
			superiore a quella in cui avrebbe dovuto classificarsi in rapporto al solo capitale precedente, sarà pagata la tassa graduale in ragione del capitale complessivo, fatta deduzione di quella pagata o che avrebbe dovuto pagarsi sul capitale precedente, qualora la autorizzazione relativa fosse stata emessa sotto l'influenza della presente legge. Qualora l'aumento di capitale non inducesse il passaggio della società ad una categoria superiore, sarà pagata la tassa come semplice modificazione di statuti o patti sociali.
18	Decreti di autorizzazione di prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai loro Consorzi sulla Cassa dei Depositi e Prestiti . . L.	»	La tassa è pagata in ragione di 2 lire per ogni 1000 lire del prestito autorizzato, computandone le frazioni per un migliaio intiero.
25	Permessi per le opere ed atti di che all'art. 169 della legge sui lavori pubblici . . . »	10 »	
26	Autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione delle opere indicate nell'art. 170 della suddetta legge . . . . »	20 »	
5	Assensi per stabilire uffici pubblici di agenzia:		
	a) Di prestiti sopra pegno, o per esercitare il mestiere di sensale de' Monti di pietà »	50 »	
	b) Di agenzia, di corrispondenza e di copista . . . »	20 »	
3	Licenza di che all'art. 32 della legge di sicurezza pubblica »	5 »	
	Legalizzazione delle firme, sia di privati, sia di funzionari o di pubblici ufficiali, apposte agli atti e documenti qualsiansi, purchè non contemplati nel precedente nº 43, quando è richiesta nell'inte-		La tassa sarà pagata per ogni legalizzazione, senza riguardo al numero delle firme legalizzate. Non sarà dovuta per altro in casi nei quali sia per le leggi vigenti

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
	resse dei privati e di Amministrazioni non governative, ai Ministeri, alle Autorità civili e giudiziarie, e ad ogni altro ufficio governativo, provinciale e comunale . . L.	1 »	esente da bollo l'atto i cui è apposta la firma d cui si richiede la legaliz zazione. La legalizzazione sar eseguita gratuitament per gli atti di coloro che nei modi previsti da Regolamento per l'ese cuzione della present legge, proveranno il lor stato miserabile all'Au torità che deve proce dere alla formalità.
48	Decreti reali di costituzione o creazione in ente morale o di autorizzazione di corpi morali già costituiti ad accettare eredità, legati e donazioni . . . . »	»	La tassa è pagata in ra gione di 1 lira per ogr 1000 lire del valore de beni con i quali è for dato l'ente morale o ch formano soggetto dell eredità, legato o dona zione, computando l frazioni per un migliai intiero.
49	Licenza speciale del Governo, di cui all'art. 456 del Codice penale, per fabbricazione, vendita o introduzione dall'estero, per farne commercio, di armi insidiose . . . »	200 »	Le licenze già rilasciat sono soggette alla sol tassa per la vidimazione che dovrà richieders entro due mesi dall pubblicazione della pre sente legge.
	Vidimazione annuale delle dette licenze . . . . . »	20 »	
50	Permesso annuale di portare armi da fuoco non proibite, anche per uso di caccia: *a*) Per spingarde, archibugi od altra arma da getto, a cavalletto, o con appoggio fisso e per una sola arma »	55 »	Ogni permesso, di che all contro lettera *a*, indi cherà il numero dell armi per cui è rilasciato La pena delle contrav venzioni è il quintupl della tassa fissata per l
	Per ogni arma di più . »	30 »	licenza di cui dovrebb
	b) Per qualunque arma o per uso di caccia o per difesa personale . . . . »	10 »	essere munito il con travventore secondo l armi di cui è in possesso
	(Le guardie forestali o campestri, private o comunali, pagheranno una tassa minima di L. 5, qualora sieno *giurate*).		oltre la confisca dell armi e della cacciagione Rimangono ferme le pe nalità sanzionate da spe ciali disposizioni legis lative per le trasgres sioni al divieto di alcun dei modi di caccia cor troindicati.

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
51	Licenza annuale in quelle Provincie nelle quali i sottoindicati modi di caccia sono permessi:		La licenza è personale; essa dinota la categoria di caccia per la quale viene rilasciata, e, trattandosi di reti stabili, il luogo di esercizio.
	a) Per bressanelle e roccoli con passate comuni (non a fischio al volo) . . . . L.	25 »	Chi domanda la licenza per diverse categorie di caccia, o per la stessa categoria da esercitarsi in diverse località, deve pagare la tassa intera per quella categoria di caccia che importa una tassa maggiore, e rispettivamente pel luogo di esercizio primo indicato, e la metà della tassa dovuta per le altre categorie e per gli altri luoghi di esercizio.
	Per bressanelle e roccoli senza passate . . . . . »	20 »	In questi casi sarà rilasciata al richiedente la licenza in tanti esemplari quante sono le categorie e i luoghi di caccia compresi nella licenza.
	b) Per paretai, copertoni e prodine con contrappesi »	25 »	
	Per paretai, copertoni e prodine senza contrappesi »	20 »	
	c) Per reti aperte o verticali fisse, non designate a parte . . . . »	20 »	
	d) Per caccia vagante con reti . . . . »	15 »	
	e) Per lanciatore, reti in riva al mare e diluvio . »	100 »	
	f) Per passate con fischio o spauracchio al volo nelle gole e sulle cime dei monti »	40 »	
	g) Lacci, trappole, archetti, trabocchetti, cestole, per ogni ettare di terreno occupato »	100 »	
	h) Boschetti comunque preparati pei tordi e uccellini con richiami, tesi con la pania, come coi lacci . . . . »	20 »	
	i) Per caccia fissa con panie (uccelliere e boschetti) . »	20 »	
	k) Per caccia vagante con panie e panioni e per qualunque altra specie di caccia non contemplata in questo e nel precedente n° 50 . . »	6 »	

N. 88.

R. Decreto 6 agosto 1880, n° 5585, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 19 luglio 1880, n° 5536.

Vista la legge modificativa del 19 luglio 1880, n° 5536 (Serie 2ª), allegato *F*, in ordine alle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

Vista la legge modificata del 13 settembre 1874, n° 2086 (Serie 2a);
Visto il relativo Regolamento approvato col R. Decreto del 25 set tembre 1874, n° 2132 (Serie 2a);
Visto l'altro Reale Decreto del 10 dicembre 1876, n° 3565 (Serie 2a
Sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Minist delle Finanze, per la esecuzione dell'allegato *F*, della prementovata legg 19 luglio 1880, n° 5536 (Serie 2a).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, s inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Itali mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 6 agosto 1880.

UMBERTO MAGLIANI.

REGOLAMENTO

ART. 1. Le tasse di cui nella tabella annessa all'art. 1 dell'allegato della legge 19 luglio 1880, n° 5536 (Serie 2a), saranno riscosse a norm del Regolamento approvato col Regio Decreto del 25 settembre 187 n° 2132 (Serie 2a), e giusta le competenze stabilite dall'altro Reale Decre del 10 dicembre 1876, n° 3565 (Serie 2a), salve le aggiunte e modificazio contenute nei seguenti articoli.

ART. 2. Per le autorizzazioni di prestiti contemplati nel n° 18 del tabella, la tassa sarà percetta dall'ufficio del Registro nel cui distret hanno sede i concessionari, previa registrazione degli estratti dei rel tivi Decreti, la quale dovrà eseguirsi a cura e spesa dei concessiona medesimi, e prima che i Decreti abbiano effetto.

ART. 3. Per la esazione delle tasse indicate ai numeri 25 e 48 del tabella saranno applicate le disposizioni dell'articolo 5, lettera *G*, citato Regolamento delli 25 settembre 1874, e per la esazione delle tas comprese nei numeri 49, 50 e 51 della tabella saranno da osservarsi norme stabilite dagli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento medesimo.

ART. 4. Finchè non saranno consumate le marche per atti ammi strativi del valore di centesimi 50, attualmente in corso, potranno ad perarsi per il loro valore attuale, in numero di due o più, per il pag mento delle tasse da lire una a lire cinque ai sensi e nei modi pr scritti dall'art. 3 del Regolamento surricordato.

PARTE SESTA

PRIVATIVE COMUNALI E TASSE MINORI

(G. B. Cereseto, *Il Comune nel diritto tributario*, vol. I, tit. VI, VII, XIV; vol. II, tit. I, II).

I.

PRIVATIVE COMUNALI E TASSE LOCALI MINORI

Introduzione.

931. *Tasse locali minori: tassa sui cani, sulle bestie da tiro, da sella e da soma.* — 932. *Privative comunali.* — 933. *Occupazioni di suolo pubblico; peso e misura pubblica: canone pel godimento dei beni comunali.* — 934. *Altre privative.*

Introduzione.

931. La legge comunale e provinciale del 1865 (art. 11 accordava ai Comuni di imporre speciali tasse sui cani, sulle best da tiro, da sella e da soma — che furono ancora conservate dal legge vigente.

932. La stessa legge del 1865 e quella ora vigente riconoscon nei Comuni la facoltà di esigere determinati diritti che sono piu tosto il correspettivo di un servizio, che non una tassa vera propria.

933. Tali sono: la privativa dell'affitto di banchi in fiere mercati, e la tassa per occupazione di suolo pubblico; la privativa d peso e misura pubblica; il canone per il godimento dei beni comuna

934. Seguono poi altre privative speciali di genere analo a quelle sopra indicate.

II.

TASSA SULLE BESTIE DA TIRO, DA SELLA E DA SOMA, E SUI CA

1. GIURISPRUDENZA — *Tassa sulle bestie da tiro, da sella e da som*

935. *Obbiettivo della tassa.* — 936. *Cavalli tenuti a scopo di commerc* — 937. Segue. — 938. *Buoi da aratro.* — 939. *Animali non agg gati.* — 940. *Cavalli.* — 941. Segue.

2. GIURISPRUDENZA — *Tassa sui cani.*

942. *Regolamenti locali.* — 943. *Cani a custodia di edifici rurali.* 944. *Limite della tassa.* — 945. *Edifici rurali.* — 946. Segue. 947. *Cassazione di Roma.*

1. — Giurisprudenza. — Tasse sulle bestie da tiro, da sella e da soma.

935. Intendimento della tassa è di risanguare l'azienda com nale, non la protezione dell'industria dei cavalli; e non è a confo derla con quella sull'esercizio delle vetture o del fitto di essi. Perugia, 15 ottobre 1877, Lucchi-Comune di Roma (*Legge,* XVI II, 15; *Man.*, XVII, 61).

936. La tassa sui cavalli imposta dal Comune di Roma colpis anche i cavalli ed i muli tenuti da coloro che ne fanno ogget di commercio. — Cass. Roma, 9 maggio 1877, Comune di Rom Lucchi (*Foro It.*, II, I, 677; *Riv. Amm.*, XXVIII, 644; *Man.*, XVI, 24

937. Non sono soggetti alla tassa sui cavalli, quelli ten per farne commercio. — Roma, 6 novembre 1876, Lucchi-Comu di Roma (*Foro It.*, II, I, 64).

938. La tassa sulle bestie *da tiro* fondasi sulla loro utili come ricchezza mobile; quella sui cani, sullo scopo umanitario diminuire le bocche inutili, oltre allo scemare i casi di idrofobi d'onde l'eccezione sui cani custodi che recano una qualche utilit

Tale eccezione serve anzi per la contraria induzione, che se il legislatore avesse voluto esimere dalla tassa i buoi da aratro lo avrebbe espresso come fece per quella classe di cani. — Cons. di Stato, 4 febbraio 1867. Quesito Ministeriale (*Legge*, VII, n° 82; *Riv. Amm.*, XVIII, 424).

939. Colla tassa sugli animali da tiro, da sella e da soma, permessa ai Comuni dall'articolo 118, n° 4 della legge comunale e provinciale, si è voluto colpire non il capitale rappresentato dagli animali, ma il servizio che essi rendono.

Debbono dunque essere esentati dalla tassa gli animali che, sebbene appartenenti alle specie idonee ai servigi suindicati, pure non sono ancora domati od aggiogati.

È utile altresì determinare un limite minimo di età infra il quale l'animale, non ritenendosi addatto ai servizi tassabili, non deve essere colpito dalla tassa.

Spetta ai Consigli provinciali il determinare codesto limite minimo di età. — Circolare Ministero Interni, 17 settembre 1868 ai Prefetti (*Legge*, IX, II, 58).

940. La tassa municipale sugli animali da tiro, da sella e da soma, permessa dalla legge comunale e provinciale, è applicabile anche per commercianti di cavalli. — Napoli, 1° giugno 1877, Comune di Napoli-Ferrara (*Monit. M.*, XVIII, 752); Cass. Napoli, 23 novembre 1876, Municipio di Napoli-Bravaccini (*Racc.*, XXIX, I, 1, 194; *Riv. Amm.*, XXXIII, 16 e 511; *Man.*, XVI, 14).

941. La tassa sui cavalli li comprende tutti purchè sieno in potenza atti al tiro, alla sella o al trasporto di merci, ma solamente quelli che vengono a ciò in atto esercitati.

La distinzione fra cavalli da lusso, da piazza o da carretti fatta nel Regolamento del Municipio di Roma, 7 dicembre 1872, determina il loro valore di stima come criterio alla graduazione della tassa; ma non determina che debba cotesto uso in atto esercitato, servir a fondamento del diritto ad esigere la tassa. — Perugia, 15 ottobre 1877. Lucchi-Comune di Roma (*Legge*, XVIII, II, 15; *Man.*, XVII, 61).

2. Giurisprudenza. — Tassa sui cani.

942. I Municipi hanno potestà di statuire con Regolamenti di polizia le pene per la mancanza al pagamento della tassa sui cani, che sono autorizzati ad imporre dall'art. 118, n° 4 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

943. Per edifizi rurali a senso dell'art. 118, legge comunale, n° 4, agli effetti dell'esenzione della tassa sui cani, addetti alla custodia dei medesimi, debbono intendersi tutte le case che servono di abitazione ai coltivatori, sieno coloni o coloni proprietarii, e quelli che servono al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari. — Nota Ministero Finanze, 25 aprile 1871, Pref. di Venezia (*Legge*, XI, II, 387; *Man.*, X, 352; *Riv. Amm.*, XXII, 832).

944. La legge non ha imposto il limite massimo della tassa che i Comuni possono imporre sui cani, nè può applicarsi a questa tassa la regola che si osserva sui dazi di consumo, cioè che non

deve eccedere il ventesimo del valore dell'oggetto colpito. — Cons di Stato, 30 agosto 1872, Comune di Reggio Calabria (*Man.* XI, 299 *Riv. Amm.*, XXIII, 714).

945. Non le sole *cascine isolate* in campagna, ma anche *casolari* abitati si considerano come presi fra gli *edifizi rura* esclusi dall'imponibilità della tassa sui cani portata dall'articol succitato. — Cass. Firenze, 19 aprile 1873, Comune di Dolo (*Racc.* XXV, 1, 313; *Riv. Amm.*, XXIV, 535).

946. L'esenzione dalla tassa sui cani addetti alla custodi delle greggi e degli edifici rurali non porge argomento d'analogi per consimile estensione rispetto ai buoi suaccennati, essendo affatt differenti tra loro i motivi dell'una e dell'altra disposizione di legge

947. Non rientrano fra le questioni deferite alla cognizion esclusiva della Cassazione di Roma dall'art. 3, nº 5, lett. *A*, dell legge 12 dicembre 1875, nº 2837, quelle relative alle tasse esclu sivamente comunali, come quella sul bestiame autorizzata dall legge 26 luglio 1868, nº 4513. — Corte cass. di Roma, 19 mag gio 1888, Funari-Niccoli c. Facino.

III.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'AFFITTO DI BANCHI IN FIERE E MERCATI

948. *Venditori ambulanti.* — 949. *Esposizione delle tabelle del lotto Mostre di magazzini.* — 950. *Occupazione di suolo pubblico e af fitto di banchi in fiere e mercati.* — 951. *Appalto.* — 952. *Compe tenza dell'Autorità giudiziaria.* — 953. *Cimiteri.* — 954. *Luoghi d approdo e di sbarco.* — 955. *Suonatori ambulanti.* — 956. *Deposit momentaneo.* — 957. Segue. — 958. *Concessioni di occupare il suol pubblico.* — 959. *Servitù discontinua.* — 960. *Concessioni*: segue — 961. *Ricorso all'Autorità giudiziaria contro il diniego della con cessione.* — 962. *Servizio di vetture.* — 963. Segue. — 964. *Occu pazione delle proprietà private.* — 965. *Portici lungo le vie.* — 966. *Scaricamento di merci.* — 967. Segue. — 968. *Occupazion successive.* — 969. *Appalto.* — 970. *Spurgo di pozzi neri.*

948. È contraria al disposto dell'art. 118 della legge comu nale la tassa che si volesse imporre dal Comune a titolo di occu pazione di suolo pubblico su tutti i legni e veicoli da traffico che vengono nel territorio del Comune, esclusi quelli di semplice ed immediato passaggio. — Cons. di Stato, 21 luglio 1866, Consiglio comunale di Vallo Lucania (*Legge*, VI, II, 266; *Man.*, V, 308).

949. La tassa d'occupazione degli spazi pubblici, stabilita dal Municipio di Napoli, non colpisce le tabelle dei Ricevitori del lotto. — Cass. Napoli, 29 luglio 1876, Municipio di Napoli-Ricevitori del lotto (*Gazz. N.*, XXVIII, 98).

Non può dirsi una mostra e tabella separata soggetta ad altra tassa la continuazione e la estensione laterale della mostra d'un magazzino ad altro contiguo, ma in tal caso si hanno tante mostre

tassabili quanti sono i vani di botteghe e magazzini contigui. — Napoli, 27 luglio 1877, De-Cristoforo-Candio (*Gazz. Proc.*, XII, 350).

950. Non è limitata ai Comuni la facoltà di procurarsi i mezzi necessari a soddisfare ai loro impegni collo stabilimento di alcune od anche di tutte le tasse consentite dalla legge comunale o dalle leggi speciali posteriori, e quindi non si può pretendere che il Municipio non possa imporre contemporaneamente la privativa dei banchi pubblici in occasione di fiere e mercati e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. — Cons. di Stato, 14 dicembre 1879, Comune di Chioggia (*Man.*, XIX, 71)

951. Non può però il Comune affidare ad un esattore speciale, tesoriere od appaltatore l'esazione della tassa suddetta, dovendo questa, come tutte le altre tasse comunali essere riscossa esclusivamente dall'Esattore delle contribuzioni dirette. — Cons. di Stato, 29 dicembre 1879, Comune di Chioggia (*Man.*, XIX, 71).

952. La tassa che i Comuni, a senso dell'art. 118, n° 3 della legge comunale e provinciale, possono imporre per l'occupazione di spazi o aree pubbliche, conchè sia unicamente ragguagliata all'estensione del suolo occupato ed all'importanza della posizione, non ha il carattere di un *fitto*, ma bensì di una vera imposta. — Perciò le controversie sulle medesima sono escluse dalla competenza dei Conciliatori e dei Pretori (art. 70 e 71, Cod. proc. civ.) e sono devolute ai Tribunali civili (art. 84, n° 1, citato Codice). – Cass. Torino, 15 maggio 1878, Delfino-Molinari (*Ann.*, XII, I, 1, 357; *Riv. Amm.*, XXIX, 522; *Giur. C.*, XV, 466; *Man.*, XVII, 222; *Foro It.*, III, I, 722; *Legge*, XVIII, II, 419; *Mon. M.*, XIX, 665).

953. Non incontra ostacoli nelle leggi in vigore l'approvare un Regolamento municipale con cui si impone un tenue diritto o correspettivo per l'occupazione del suolo, in causa del collocamento di iscrizioni o piccoli monumenti sulle fosse dei cimiteri. – Cons. di Stato, 11 novembre 1876, Comune di Cingoli (*Man.*, XVI, 75; *Riv. Amm.*, XXVII, 124; *Legge*, XVII, II, 158).

954. I Comuni non possono stabilire una tassa a titolo di occupazione di suolo pubblico lungo i siti di sbarco dei porti. — Decreto Prefett. di Napoli, 25 novembre 1868, Comune di Portici (*Legge*, IX, II, 31; *Riv. Amm.*, XX, 169).

955. Non è permesso ai Comuni di imporre una tassa di *posteggio* sui suonatori ambulanti, locchè, oltre la legge comunale, violerebbe anche la legge di P. S., che a questa professione finora non ha imposto alcun limite o vincolo arbitrario, cioè senza un giuridico fondamento. — Nota minist., 10 aprile 1871 (*Riv. Amm.*, XXII, 335; *Man.*, X, 158).

956. La tassa per occupazione di suolo pubblico non può imporsi sulla temporanea deposizione di oggetti destinati ad essere immediatamente altrove trasportati. – Decisione della Deputazione provinciale di Napoli, 8 gennaio 1869, Comune di Torre del Greco (*Riv. Amm.*, XX, 352).

957. Soltanto *l'occupazione più o meno duratura del suolo pubblico* si presta ad essere colpita da tassa, non già la sola occupazione momentanea, e tanto meno quella che avviene per sola ragione di transito, nel senso cioè che le derrate introdotte nel Comune si limitano a transitare pel medesimo con destinazione allo smercio e al consumo in altro Comune. — Cass. Torino,

28 luglio 1874, Magnini-Comune di S. Giusto (*Riv. Amm.*, xxv 225; *Boll. Giur.*, I, 98); Nota Ministero Interno, 10 aprile 18[illegible] (*Legge*, xi, ii, 146; *Man.*, ii, 158).

958. Ad ognuno compete il diritto di usare *uti singuli* d[illegible] suolo e sottosuolo delle vie pubbliche, osservate le discipline [illegible] norme stabilite dalle Autorità amministrative, per regolare cota[illegible] uso. E queste non possono stabilire privilegi e monopolii in pr[illegible] giudizio del diritto che ai singoli spetta di usare delle vie pul[illegible] bliche per tutte le esigenze della vita sociale. Sarebbe perc[illegible] radicalmente nulla ed inefficace la concessione fatta dall'Autori[illegible] amministrativa d'un diritto d'uso delle pubbliche vie ad esclusio[illegible] dell'uso degli altri. — Trib. Genova, 11 aprile 1877, Società ligu[illegible] del gaz-Società *Union de gaz* di Parigi (*Giorn.*, vi, 545; *Man* xvi, 336).

959. Il diritto preteso dal Comune a titolo di servitù, di f[illegible] collocare banchi sotto i portici in occasione di mercati e fier[illegible] e di esigere dai merciai espositori il diritto di piazza, sarebl[illegible] una servitù discontinua, e come tale non potrebbe acquistarsi col[illegible] prescrizione.

Sarebbe però ammissibile la prova testimoniale del possesso in memoriale di tale diritto, anteriormente all'attuazione del Codic[illegible] albertino. — Torino, 30 aprile 1880, Comune di Sommariva-M[illegible] rucco (*Giurispr. T.*, xvii, 470; *Monit. M.*, xix, 287; *Foro It* v, i, 769; *Riv. Amm.*, xxi, 333).

960. L'occupazione stabile del suolo e sottosuolo delle stra[illegible] comunali dipende dalla concessione dell'Amministrazione comuna[illegible] salvo il ricorso in via amministrativa. — Cons. di Stato, 3 mar[illegible] 1874, Società del gaz-Municipio di Genova (*Gazz. G.*, xv, iii, 4[illegible] *Racc.*, xxvii, 2, 18).

961. Non spetta quindi all'Autorità giudiziaria conoscere d[illegible] diniego dato alla domanda di occupazione e dei motivi che [illegible] hanno determinato. — Cons. di Stato, 3 marzo 1874, Società d[illegible] gaz-Municipio di Genova (*Gazz. G.*, xv, iii, 44; *Racc.*, xxvii 2, 18).

962. L'esercizio delle vetture-omnibus, costituendo un'i[illegible] dustria affatto speciale subordinata al permesso di occupare [illegible] suolo pubblico con norme e condizioni determinate, allo scopo [illegible] impedire imbarazzi ed ingombri a danno della pubblica circol[illegible] zione, non è il caso d'invocare per esso il principio della libert[illegible] industriale e l'interesse particolare del servizio contro l'interes[illegible] generale e prevalente della circolazione libera e sicura e cont[illegible] il diritto e il dovere di tutelarla con norme e cautele necess[illegible] riamente restrittive. — Cons. di Stato, 2 febbraio 1881 (*Legg[illegible]* xxi, 1, 821).

963. Conseguentemente è in facoltà dell'Autorità comuna[illegible] di concedere l'occupazione del suolo pubblico ad uso degli omnib[illegible] con quelle norme che reputa convenienti ed opportune per le st[illegible] zioni, pel numero, per le linee e per ogni altra disciplina richies[illegible] appunto dalla necessità di provvedere all'interesse della circol[illegible] zione e all'ordine del servizio. — Cons. di Stato, 2 febbraio 18[illegible] (*Legge*, xxi, i, 821).

964. Non può un Comune di proprio arbitrio, senza titol[illegible] senza le forme di legge e senza compenso, occupare la propriet[illegible]

privata, nemmeno temporariamente, ed in ispecie stabilire e tenere la fiera in terreno di proprietà altrui.

Il Decreto sovrano che autorizza la fiera non può invocarsi come titolo di appoggio del possesso di detta servitù sul fondo privato, quando quel Decreto non fa che autorizzare la fiera senza nemmeno indicare il luogo in cui essa si abbia a tenere.

In tali circostanze il possesso del Comune è semplicemente precario e di mera tolleranza, ed è sempre in facoltà del privato di farlo cessare.

Il privato però non avrebbe diritto al risarcimento del danno pel tempo anteriore. — Torino, 3 luglio 1876, Comune di S. Stefano Belbo-Ravone (*Giurispr. T.*, XIII, 675; *Man.*, XVI, 142).

965. I portici delle case lungo le vie ed i lati delle piazze non si presumono di ragione pubblica come le vie e le piazze; soltanto si può dire che, essendo aperti al passaggio del pubblico, il Comune ha la podestà di stabilire le discipline necessarie ed opportune ad assicurare tale loro destinazione, e ad impedire gli indebiti ingombri.

I bandi e i Regolamenti emanati dal Comune non possono formare prova della proprietà in favore del Comune, specialmente se, trattandosi di portici, si limitano ad indicarli come luoghi in cui è permesso tenere fiere e mercati, ed a provvedere per tali ricorrenze alla conservazione del buon ordine e ad evitare la confusione. — App. Torino 11 luglio 1883 (*Giurispr. Tor.*, 1092).

966. È costituzionale e conforme alle facoltà concesse da questa legge la imposizione che fa un Comune di una tassa per l'occupazione di spazio pubblico che si effettua con carretti unicamente per lo scaricamento e caricamento delle merci. È erroneo il sostenere che con questa tassa si venga ad imporre un onere sul transito. — Cass. Napoli, 14 giugno 1882 (*Cons. Amm.*, 1883, 20).

967. Questo estremo (vedi num. precedente) dato dalla Corte alla tassa sulla occupazione degli spazi pubblici è assai grave e non si sa come potrebbe essere applicato ai veicoli di traffico i quali non possono dar luogo che ad occupazioni transitorie e scusabili sulle quali volere imporre una tassa sarebbe porre un vero ostacolo alla libertà dei traffici (Giornale cit., *nota*). V. su questo argomento il voto 15 gennaio 1868, e l'altro 8 gennaio 1869 della Deputazione provinciale di Napoli, Astengo e Martino (*Dazi ed imposte com.*, 211) ed il parere del Cons. di Stato, 21 luglio 1886 (*Man. degli Amm.*, 308).

968. Può stabilirsi nel capitolato un articolo come segue: « La tassa è corrisposta per l'occupazione sino a che avviene la vendita; questa però effettuata, la merce deve essere asportata dal mercato, e quando fosse lasciata nello stesso sito, o fosse trasportata in altro sito del mercato per una nuova vendita, sarà dovuta nuovamente la tassa di occupazione ».

Non è incostituzionale la tassa così riscossa, e non assume carattere d'imposta sugli affari. Il Municipio e per esso l'appaltatore, non pretende che gli si paghi una tassa ad ogni contratto, ma intende esigerla da qualunque espositore si presenti ad occupare il suolo pubblico, non fosse che per rivendere una merce già comprata sul posto. E infatti non è giusto che abbia a pagare la tassa di occupazione soltanto il primo espositore della merce,

quello cioè che il primo portò la merce sul pubblico mercato, e che di quel pagamento abbiano poi a fruire tutti coloro che, comprando e rivendendo successivamente la stessa merce, senza rimuoverla dal suo posto, continuano ad occupare il suolo pubblico per tutta la giornata. — Cass. Torino, 1° luglio 1886, Pinardi ed altri (*Giurispr. pen.*, 313; *Filangieri*, 459).

969. Data in appalto dal Municipio la riscossione della tassa per occupazione di spazi od aree pubbliche, possono gli espositori di merci, finchè dura l'appalto, pretendere che il concessionario presentandosi a riscuotere la tassa in luogo e vece del Comune si contenga nei limiti segnati dal capitolato d'appalto, che costituisce il titolo della sua azione; ma non potrebbe essere conceduto ad essi, estranei al contratto d'appalto, il diritto di opporsi *indirettamente* alle variazioni che Municipio e appaltatore credessero d'introdurre nel capitolato, col ricusarsi a pagare la tassa; poichè se per volontà dei contraenti un appalto, come qualsiasi altro contratto, può prolungarsi, rinnovarsi, abbreviarsi o sciogliersi, può anche modificarsi in qualche parte. — Cass. Torino, 1° luglio 1886, Pinardi ed altri (*Giurispr. pen.*, 313; *Filangieri*, 459).

970. La legge non fa distinzione fra l'occupazione perpetua o temporanea, imperocchè essa ha voluto, in caso di urgenti bisogni del Comune, concedergli la facoltà d'imporre una tassa per risanguare l'erario. Sia pure momentanea la occupazione, essa reca sempre molestia ai cittadini, limita ad essi il libero passaggio per una via; cosicchè la ragione della tassa trovasi in questo disagio che si reca alla comunicazione dei cittadini. — Per occupazione, non intendesi il transito o circolazione sul suolo pubblico, essa non comprendesi senza una sosta più o meno duratura, che non sia transito o circolazione, e con ragione una certa giurisprudenza, ispirata a principii razionali, ha proclamato che i Comuni possono legittimamente imporre una tassa per l'occupazione di spazio pubblico che si effettua con carretti unicamente per il caricamento e scaricamento di merci.

Nella specie, si trattava di tassa imposta per l'occupazione in occasione della vuotatura di pozzi neri. Si sosteneva non dovuta la tassa, perchè una simile occupazione è temporanea, e con essa si esercita un *jus civitatis* valendosi della via pubblica, secondo l'uso cui è destinata.

Ma, pei suesposti principii, tali eccezioni vennero dichiarate infondate. — Cass. Roma, 4-31 luglio 1889, Cioni e Pancani c. Comune di Pisa (*Annali*, 110; *Riv. Amm.*, 727).

IV.

TASSA PEL GODIMENTO DEI BENI COMUNALI

1. GIURISPRUDENZA — *Canone pel godimento dei beni comunali.*

971. *Acque comunali.* — 972. *Aumento di canone.* — 973. *Competenza dell'Autorità giudiziaria.* — 974. *Servigi comunali.* — 975. *Ponte natante.* — 976. *Regolamenti locali.* — 977. *Giardini pubblici.* — 978. *Sorveglianza del Comune.* — 979. *Vendita dei beni comunali.* — 980. *Divieto di alienazione.* — 981. *Divisione e godimento in*

1. — Giurisprudenza.
Canone pel godimento dei beni comunali.

971. Le acque comunali non possono essere considerate com(beni di demanio pubblico comunale al pari delle piazze, strade, ecc. destinate all'uso della generalità degli abitanti, ma costituiscon(invece semplici beni patrimoniali soggetti al diritto comune che regola la proprietà privata. — Cassazione Palermo, 16 aprile 1873 Comune di Nissoria (*Riv. Amm.*, XXIV, 616).

972. Il Consiglio comunale ha facoltà di stabilire la misura de canone per l'uso di acqua, e deliberare un successivo aument(ai concessionari. — Cons. di Stato, 17 febbraio 1882 (*Legge*, XXII)

973. Epperò il Sindaco non può valersi delle facoltà, di cu all'art. 378, ultimo capoverso della legge 20 marzo 1865, all. *F*, all'effetto di ridurre in pristino le acque comunali state abusiva- mente deviate, mentre non potendo egli avere maggiori privileg di qualunque privato amministratore, deve invece sperimentar(le ragioni del Comune innanzi all'Autorità giudiziaria. — Cass. d Palermo, 16 aprile 1873, Comune di Nissoria (*Riv. Amm.*, XXIV, 616)

974. L'art. 112 della legge comunale contempla i soli beni patri moniali e non già anche i servizi pubblici, pei quali il Comun(riceve un corrispettivo. — Cons. di Stato, 1° giugno 1872, Bianchi- Comune di Olginate (*Riv. Amm.*, XXIII, 497; *Legge*, XII, II, 161 *Man.*, XI, 180).

975. Epperò non è contraria alla legge la deliberazione con cu il Comune stabilisce di tenere per suo conto l'esercizio di un pont(natante. — Consiglio di Stato, 1° giugno 1872, Bianchi-Comune d Olginate (*Riv. Amm.*, XXIII, 497; *Legge*, XII, II, 161; *Man.*, XI, 180)

976. Agli interessi dei singoli utenti la legge provvede sotto ponendo il Regolamento di uso delle acque all'esame della Depu tazione provinciale a termini dell'art. 138, n° 4, della succitat legge, e quindi gli interessati possono far valere solo dinanzi a essa le loro ragioni. — Cons. di Stato, 12 maggio 1882 (*Legge* XXII, 720).

977. I giardini pubblici di un Comune devono essere conside rati non come beni patrimoniali, sibbene come beni demaniali de Comune medesimo. — Nota del Ministero Interni, 22 marzo 187 al Prefetto di Venezia (*Legge*, XI, II, 82).

978. La proprietà demaniale delle acque pubbliche non vie meno per ciò che il Comune come Autorità amministrativa abbi sempre esercitato una sorveglianza, e dato norme per l'uso pubblic e per la distribuzione delle medesime. — Sotto-Prefetto di Gerace 1° maggio 1869, al Consiglio comunale di Gioiosa (*Riv. Amm.* XX, 740).

979. Il provvedimento della Deputazione provinciale, col qual fu imposto al Comune di dare in affitto i proprii fondi, il prodott dei quali era goduto in natura dagli abitanti, ha il suffragio dell scienza economica, essendo oramai dimostrato che le propriet comuni non servono ad altro che a mantenere la comune miseri specialmente quando tale provvedimento è anche consigliato dall dissestate condizioni finanziarie del Comune. — Consiglio di Stat 9 marzo 1877, Comune di Candia Canavese (*Man.*, XVI, 103).

980. Il divieto di alienare per determinato tempo le quote dei lemani comunali non si estende all'anticresi. — Cass. di Napoli, 31 gennaio 1877, Tosano-Onorato e Basile (*Gazz. N.*, XXVIII, 362; *Gazz. Proc.*, XII, 54; *Mass.*, XV, 112).

981. Le due parti dell'art. 112 della legge comunale sono affatto listinte l'una dall'altra, e mentre la prima comprende la generalità dei beni dei Comuni e ne stabilisce in principio l'obbligo lell'affitto, senza precludere la via alle eccezioni, il capoverso nvece si riferisce esclusivamente a quei beni che possono godersi n natura, come ad esempio il pascolo, e ne autorizza il godimento iei casi in cui sia per richiederlo la speciale condizione dei luoghi.

Quindi la disposizione dell'art. 112 detto comma della detta legge, leve intendersi nel senso, che l'affittamento dei beni comunali vi stabilito come regola generale, anzichè come un obbligo assoluto imprescindibile; e con la detta disposizione non si sono distinti beni che si possono godere in natura, da quelli che richiedono ltri elementi per essere usufruiti. — Cons. di Stato, 11 aprile 1877, Consiglio comunale Canicatti (*Man.*, XVI, 267).

982. La legge 4 luglio 1874, la quale impone in un quinquennio a vendita coattiva dei terreni comunali incolti non si applica agli ffitti.

Quando la Deputazione provinciale crede conveniente ordinare d un Comune di dare in affitto i proprii beni, essa emette un iudizio dipendente dal potere discrezionale deferito dalla legge ll'Autorità tutoria, ed il medesimo non può essere sindacato dal Governo senza prove manifeste che lo dimostrino arbitrario. — Cons. di Stato, 19 gennaio 1876, Consiglio comunale di Candia Canavese (*Man.*, XV, 50; *Legge*, XVI, II, 94).

983. La formola di concessione di un fondo, usata in uno strumento del 1635 *a favore degli uomini della comunità* di un paese elle antiche Provincie, non importa una separata trasmissione di iritti agli uomini ed alla comunità, ma è una formola complessiva he si usava a quel tempo per designare il Comune, il quale era llora definito: l'insieme degli uomini e delle cose esistenti in un ato perimetro di territorio.

Però se gli uomini del paese credono di avere su quel fondo diritti roprii, non è loro impedito di farli valere dinanzi ai Tribunali.

L'art. 112 della legge comunale, concede alle Deputazioni provinciali un'autorità discrezionale sopra la materia dei terreni omunali da darsi in affitto; l'esercizio della quale autorità non otrebbe essere sindacato altro che nei casi di violazione di legge di manifesta ingiustizia.

984. Il diritto di pascolo riservato agli abitanti di un Comune u certi e determinati terreni costituisce alli facienti parti di esso, na vera e reale proprietà, e conferisce a chi ne è investito il iritto di ricavarne un titolo qualsiasi; e, di conseguenza, il corrispettivo il quale viene riscosso dagli utilisti a vantaggio dell'intera omunità e che rappresenta appunto quell'utile, non può equipararsi per nessun titolo alle altre tasse che vengono imposte agli bitanti del Comune, come la imposta erariale, la sovraimposta rovinciale, i dazi e le tasse comunali.

Dal tenore dell'art. 3 della Convenzione italo-franca, 7 marzo 1861, rileva, che i due Governi, modificando per ragioni di mutuo

interesse e per convenienze strategiche i primitivi confini e aggregando all'uno dei due Stati il territorio che anteriormente dall'altro dipendeva, riservarono espressamente *ogni diritto di proprietà e d'uso, di cui i privati, i Comuni ed altri enti morali si trovassero investiti anteriormente alla nuova delimitazione*, la quale conseguentemente produsse soltanto l'effetto di mutare le ragioni di *alta e sovrana giurisdizione* dei due Stati senza alterare quello di *privata proprietà*. — Nota Minist., 26 aprile 187[illegible] (*Riv. Amm.*, XXV, 299).

985. Le concessioni e le investiture fatte agli *uomini* di un dato territorio importano concessione all'intera comunità come ente morale. Le antiche prammatiche per l'acquisto della cittadinanza municipale sono venute meno a fronte dell'odierna legislatura che riconosce come comunista il nazionale che si stabilisce in un Comune del Regno, vi paga i tributi, concorre alla leva, esercita l'elettorato, ecc., senza che sia richiesta alcuna deliberazione comunale — Cons. di Stato, 10 luglio 1868, Comune di Amonso (*Riv. Amm.* XX, 142; *Legge*, IX, II, 3).

986. Il diritto di godimento in comune dei beni comunali segue nella sua misura, le variazioni nascenti dalla diversità eventuale del numero degli abitanti del Comune.

Cessata, per altro, la promiscuità dei beni, e fatta la divisione cessa ogni mutazione nelle condizioni rispettive stabilite dall'atto divisorio.

Se più Comuni che possiedono per indiviso dei beni procedono alla divisione in ragione della rispettiva popolazione, i diritti delle parti condividenti rimangono immutabilmente fermati dal giorno della divisoria, nè l'aumento posteriore della popolazione di uno dei Comuni modifica i diritti acquisiti. — Cass. Napoli, 25 aprile 1871, Comune di Petroni-Airetta (*Legge*, XI, II, 313; *Man.*, XI, 64).

987. Gli abitanti di una frazione comunale non possono pretendere *uti singuli* i beni che figurarono sempre in catasto della frazione, dei quali niuna parte fu mai trasmessa a titolo ereditario nè posseduta da estranei, quando dai titoli risulta, che onde partecipare al godimento dei medesimi basta di possedere e dimorare in detta frazione. — Cass. Torino, 1° luglio 1870, Oratz-Chablay (*Gazz. G.*, XXII, II, 421).

988. Quando gli abitanti di un paese per ragioni di origine o di incolato godono di certe servitù, come ad esempio, quella del pascolo e del legnatico, ne godono non come *universi*, ma come *singuli*, ed esercitano un diritto che spetta loro in particolare e non già come aventi causa del Comune.

La prova certa se il diritto alla servitù sia *uti universi*, o *uti singuli* emerge dal vedere se nel passato in occasione dell'esercizio del diritto di servitù i comunisti abbiano mosso individualmente l'azione popolare, oppure se sia stato il Comune l'attore. — Firenze, 24 luglio 1869, Deputazione di Scarlino-Demanio (*Riv Amm.*, XXI, 320).

989. Se sui beni comunali di *uso pubblico* non può negarsi l'uso dei medesimi a qualunque individuo, sia cittadino o straniero, al godimento dei beni comunali *patrimoniali*, non possono per altro ammettersi che i naturali del Comune, ossiano i cittadini i quali hanno domicilio o residenza nel territorio comunale.

La sola circostanza di possedere beni stabili, non sorretta dal domicilio o dalla residenza, non conferisce il diritto a godere dei beni comunali patrimoniali, o delle servitù costituite a vantaggio esclusivo dei comunisti.

In ispecie: se un Comune concedette in affitto ad un privato beni patrimoniali di sua proprietà colla condizione che il fittuario rispettasse l'esercizio dell'uso civico di pascolo in determinata epoca dell'anno, introdotto da tempo immemorabile a beneficio dei naturali del paese, continuandosi ad esso fittuario il corrispettivo della fida, questi non è tenuto ad ammettere al godimento del fondo anche il cittadino che non abbia nel Comune domicilio o residenza, per quanto vi possegga dei beni e paghi i relativi tributi all'erario. — Trib. Matera, 1° agosto 1871, Nota-Moles (*Riv. Amm.*, XXII, 875; *Legge*, XI, II, 306).

990. È valida la partecipazione dell'uso dei boschi comunali accordata in antico dal Comune a famiglie non abitanti nel suo territorio, mediante un corrispettivo a benefizio del patrimonio comunale.

È del pari efficace la convenzione fatta in quella concessione, per cui, mediante quel corrispettivo, il Comune più non potrebbe imporre alle famiglie concessionarie altro onere sotto qualsivoglia forma. — Torino, 29 maggio 1875, Marchesa-Comune di Germagnano (*Giurispr. T.*, I, XII, 426).

991. Pertanto il Comune non potrebbe più assoggettarli, in base alle odierne leggi d'amministrazione e contabilità comunali, alle ripartizioni di spese e carichi comunali, cui potrebbe soltanto imporre sui proprii comunisti. — Torino, 29 maggio 1875, Marchesa-Comune di Germagnano (*Giurispr. T.*, XII, 426).

992. Nell'esistenza di un'antica convenzione intervenuta tra due Comuni per stabilire la reciprocità di pascolo a favore dei terrieri loro sopra beni di proprietà controversa, non può ritenersi impedito all'uno dei due Comuni di costringere i terrieri dell'altro a pagare una tassa per il godimento del pascolo, nella stessa guisa che sono tenuti a soddisfarla i terrieri del Comune imponente. — Torino, 28 marzo 1871, Comune di Fosseno-Comune di Nebbiuno (*Riv. Amm.*, XXIII, 108).

993. La patria giurisprudenza in materia di *jus lignandi* ha costantemente ritenuto che per legna morta, su cui si esercita dagli abitanti di un Comune il diritto di legnatico, s'intende quella che serve per il fuoco, non già i rami ed i tronchi degli alberi sradicati dai turbini e dai venti. — Trib. di Viterbo, 12 febbraio 1875, Bruno-Comune di Bieda (*Man.*, XIV, 190).

994. Il comunista impedito nel godimento, potrà agire in nome proprio come comunista, per far cessare quell'impedimento, ma non sperimentare l'azione possessoria in manutenzione. — Cass. Torino, 30 dicembre 1879, Arcelloni-Bosoni (*Ann.*, XIV, I, 1, 352; *Foro It.*, V, I, 906).

995. Il Comune che da tempo antico permette agli abitanti il godimento in natura dei boschi comunali, non può senza una formale deliberazione che immuti tale maniera di godimento, impedirlo ad uno degli abitanti che sempre per lo addietro usò del diritto di pascolo. — Genova, 15 marzo 1880, Borea-Comune di Final Pia (*Riv. Amm.*, XXXII, 23).

996. Dichiarato per deliberazione del Consiglio comunale ch una determinata località boscosa sia soggetta a delle servitù a favor dei comunisti, non può più il Consiglio stesso rivocare quella deli berazione, col pretesto che i comunisti medesimi siansi spogliai da tempo dei loro diritti. — Cons. Stato, 10 dicembre 1881, Comun di Baselice (*Racc.*, XXXIV, III, 95).

997. Nella Provincia di Belluno è tuttora in vigore il Decret dell'I. e R. Delegazione provinciale del 20 ottobre 1854, col qual è fatta facoltà ai Comuni di concedere legname da fabbrica e d fuoco a quelli tra i comunisti che dimostrassero di esserne sprov veduti, da togliersi dai boschi comunali. — Per la regolarità (tale concessione essendo pertanto necessario che i privati provin il bisogno loro rispettivo, giustamente opera la Deputazione provin ciale, limitando la sua approvazione a quelle sole concessioni, rela tivamente alle quali si fossero esattamente adempiute tutte e singol le formalità prescritte dal detto Decreto.

Di fronte all'art. 2, lett. *B*, delle relative discipline, secondo quale si richiede per una simile concessione la descrizione degl occorrenti lavori, estesa da un ingegnere o perito con sufficient dettaglio, non vi è argomento per contraddire all'apprezzament che la Deputazione provinciale ha fatto della sufficienza di quest dettaglio, e quindi deve essere respinto il ricorso del Comune contr il Decreto della Deputazione stessa. — Cons. Stato, 26 giugno 187[illegible] Comune di Calalzo (*Riv. Amm.*, XXIX, 796; *Man.*, XVII, 268).

998. Gli usi civici del Comune pel territorio ne presuppon gono la causa feudale. — Cass. Napoli, 15 gennaio 1879, Comun di Cirò-Berlingeri (*Gazz. N.*, XXIX, 436; *Gazz. Procur.*, XIV, 90)

999. La concessione degli usi civici fatta in suo interesse da feudatario di un Comune a favore di un'altra comunità, non pu obbligare i naturali del feudo che esercitano diritti autonomi sull medesime terre feudali. Nelle terre demaniali dei baroni, gli uomir del feudo potevano godere per le loro necessità gli usi civici, m non cedere o locare il di più che a loro bisognasse. — Cass. d Napoli, 30 novembre 1876, Del Balzo-Comune di Tora (*Foro It* II, I, 542).

1000. È incompetente il Prefetto a provvedere sull'esercizi degli usi civici, quando si disputi sulla esistenza del demanio. – Cassaz. Napoli, 21 dicembre 1876, Comune di Gricignano-D'affitt (*Gazz. Procur.*, XII, 105).

1001. Il Municipio, che ha autorizzato gli abitanti ad appro priarsi gli alberi di una selva soggetta solo all'*jus lignandi* s legna morta, i quali erano stati abbattuti da un uragano, ha co fatto proprio contribuito a causare il danno che ne risente il pro prietario della selva ed è quindi tenuto a risarcirne i danni. – Trib. Viterbo, 12 febbraio 1875, Bruno-Comune di Bieda (*Man.* XIV, 190).

1002. Il Regolamento sul governo dei boschi della Sardegn approvato col R. Decreto 4 novembre 1851, mentre conservò all popolazioni di quell'isola i diritti di ademprivio, prescrisse la neces sità di riportare annualmente la licenza dell'Autorità amministrativa e vietò l'esercizio di quei diritti fino a che non fosse emanato i relativo Decreto di permissione.

1003. In conseguenza le popolazioni ed i Comuni di Sardegn

non possono senza essere muniti dell'annua permissione valersi dei rimedi possessorii e dell'azione di spoglio contro quelli dei comunisti, che fuori di terreni destinati alle vidazioni, abbiano eseguito seminarii con pregiudizio dei diritti di pascolo e degli altri ademprivi. — Cass. di Torino, 14 gennaio 1869, Comune di Abbasanta-Deledda-Pala e Mura (*Riv. Amm.*, xx, 316).

1004. Ha piena forza di legge il detto Regolamento del 1851, non essendo che la riproduzione di quello approvato colle regie patenti 14 settembre 1844, colle sole variazioni rese necessarie dall'impianto della nuova amministrazione forestale, creata in Sardegna. — Cass, Torino, 14 gennaio 1869, Comune di Abbasanta-Deledda-Pala e Mura (*Riv. Amm.*, xx, 316).

1005. Quand'anche voglia imporsi un corrispettivo del godimento del pascolo nei fondi del Comune, deve essere proporzionato al numero degli animali che ogni famiglia fa pascolare e al maggiore o minor danno che secondo la varia specie di animali può venirne ai fondi su cui pascolano. — Prefettura Como, 16 maggio 1868, Comune di Castiglione (*Legge*, VIII, II, 215).

1006. Il canone dovuto ad un Comune dai comunisti in corrispettivo di cessione di fondi da quello a questi, colla riserva in favore della comunità delle piante o ceppaie di castagna e del loro frutto, del pascolo, dello strame, e delle così dette boscaglie è affrancabile a volontà dei particolari utilisti a norma della legge 13 luglio 1857.

Altrettanto dicasi per l'affrancabilità del diritto riservato al Comune concernente le piante o ceppaie di castagne e loro frutti pronunciata espressamente dall'art. 4 di detta legge.

Ben altrimenti però deve dirsi in ordine al pascolo e diritto di raccogliere lo strame e le boscaglie, i quali rivestendo carattere di servitù non possono qualificarsi accessori del canone, e non è quindi applicabile ad essi l'affrancamento concesso dalla succitata legge. — Torino, 23 novembre 1866, Comunità d'Arola-De Agostini (*Gazz. G.*, VIII, III, 178).

1007. I beni comunali di natura diversa da quelli di uso pubblico, come le strade, le piazze, ecc., sono beni patrimoniali, e ad essi sono applicabili le disposizioni degli art. 112 e 113 della legge comunale.

Il fatto che gli abitanti non abbiano mai pagato in addietro corrispettivo dell'uso dei beni comunali in natura, non impedisce al Comune di esercitare i suoi diritti e di trar profitto dei beni stessi anche coll'affittarli od alienarli, salvo agli interessati il ricorso nelle vie giuridiche. — Cons. di Stato, 3 luglio 1872, Consiglio comunale di Caprile e Ailoche (*Riv. Amm.*, XXIV, 252; *Legge*, XII, II, 273; *Racc.*, XXIV, 3, 43; *Man.*, XI, 278).

1008. Un contratto di cessione di stabili stipulato in tempi remoti, con una rappresentanza di una *villa*, può bensì attribuire i diritti conseguenti al Comune succedutole, come associazione, ma non ai singoli comunisti *uti singuli*, neppure sotto forma di diritto d'uso e godimento delle così dette comunaglie (*communaux*), cioè di diritti di pascolo, di taglio delle legna, di seminagione, coltivazione, ecc., che non si convertono mai in diritti di proprietà. — Genova, 3 luglio 1876, Uomini di Caranza Terriggio e Buto-Comune di Varese Ligure (*Monit. M.*, XVII, 1266; *Man.*, XV, 27).

1009. È falsa la teoria per la quale la parte di territorio (un Comune che non spettasse al medesimo od ai privati *uti sin guli* appartenga alla generalità degli abitanti *uti universi*, qua appendice o dipendenza della proprietà privata.

Il Comune che possiede beni produttivi (pascoli) ha diritto (lasciarne il godimento in natura alla generalità degli abitant ma ne conserva sempre la proprietà. — Torino, 21 dicembre 187 Comune di Ferrera-Comune di Lanslebourg (*Giurispr. T.*, XVII, 6 *Riv. Amm.*, XXXI, 133; *Man.* XIX, 93).

1010. L'abitante di un Comune non può vantare un posses *animo dominii* su cose appartenenti al demanio comunale e dest nate all'uso pubblico. — Cass. Torino, 30 dicembre 1879, Arce loni-Bosoni (*Ann.*, XIV, I, 1, 352; *Foro It.*, V, I, 906).

1011. L'ordinanza imperiale del 25 giugno 1856, che abo nei Comuni delle Provincie venete la servitù di *postapecore*, in pose ai Comuni l'obbligo d'indennizzare i proprietari, per in però rivalersene sopra i fondi soggetti alla servitù stessa.

Quindi è da annullarsi la deliberazione comunale, che dop avere soddisfatto l'indennizzo della servitù in parola, determin di ritenerlo a carico comunale invece di rivalersene sui fon svincolati. — Cons. di Stato, 16 agosto 1876, Comune di Agr (*Man.* XV, 343)

1012. È ammissibile l'azione d'un Comune, diretta a river dicare la quota demaniale abbandonata dal quotista, senza corr spondere il canone al Comune medesimo. — Cass. Napoli, 27 ge naio 1879, Perfetti-Comune di Barletta (*Gazz. Proc.*, XIV, 174 *Gazz. N.*, XXIX, 785).

1013. Lo scioglimento di promiscuità tra un Comune ed u privato cittadino può farsi per estimazione con pagamento i danaro del valore capitale degli usi civici, nel caso in cui si trat di fondo messo fuori Comune, non mai in quello in cui si afferm che gli usi stessi provengono da mera liberalità del concedent e sono di pregio meschinissimo. — Cass. Napoli, 27 aprile 187 Comune di Volturino-Giuseppe Carignano (*Legge*, XII, II, 214 *Man.*, XI, 351).

1014. Le disposizioni del Decreto 11 dicembre 1841, in for delle quali si ordinò la formazione di lotti per riparto di ter comunali, essendo d'ordine pubblico e non soltanto provvisiona semplici motivi di convenienza non autorizzerebbero una derog quale sarebbe un atto di deliberamento a titolo enfiteutico. - Cons. di Stato, 19 febbraio 1866 (*Riv. Amm.*, XVII, 555; *Legg* VI, II, 89).

1015. La destinazione dei beni immobili al godimento i natura per vantaggio della popolazione è contraria ai sani prii cipii economici che devono regolare l'Amministrazione comunal ed è dovere del Governo di agevolare l'affrancazione di ques beni. — Cons. di Stato, 20 luglio 1872, Comune di Castiglio Cosentino (*Racc.*, XXIV, 3, 50).

1016. Il Governo non può per conseguenza autorizzare u Comune all'acquisto di altri beni immobili affinchè la classe ind gente vi eserciti gli usi civici. — Cons. di Stato, 20 luglio 187 Comune di Castiglione Cosentino (*Racc.*, XXIV, 3, 50).

1017. Colla legge 18 agosto 1870 fu riconosciuta ai Comu

di Sardegna la facoltà di dividere in lotti tra gli abitanti e tra i contribuenti i terreni comunali in base a Regolamenti da approvarsi dalla Deputazione provinciale. La lettera e lo spirito della legge concorrono a provare come anche i contribuenti del Comune, sebbene non abitanti nel Comune stesso, hanno diritto di partecipare alla divisione dei terreni comunali, ed anzi a favore dei contribuenti non domiciliati nel Comune sta la considerazione che mentre concorrono coi loro mezzi a sopperire ai bisogni del Comune, non fruiscono dei vantaggi che il Comune può offrire a chi vi abita. — Cons. di Stato, 15 maggio 1878, Comune di Onani (*Riv. Amm.*, XXIX, 562; *Man.*, XVII, 201; *Legge*, XVIII, II, 406).

1018. Ben è rifiutata per parte della Deputazione provinciale l'approvazione della deliberazione comunale con cui siasi stabilito di ripartire a titolo enfiteutico a favore degli abitanti d'una frazione i boschi comunali.

Tale rifiuto non è contrario ad alcuna disposizione di legge, ma rientra anzi nelle facoltà di apprezzamento concedute alla Deputazione provinciale dall'art. 137 della legge comunale e provinciale. — Cons. di Stato, 16 dicembre 1881 (*Legge*, XXII, I, 244).

1019. Non può essere autorizzato l'acquisto di stabili inteso da un Comune per accrescere lo spazio destinato ai pascoli. — Cons. di Stato, 8 agosto 1877, Comune di Salvia-Passanante (*Riv. Amm.*, XXVIII, 881; *Man.*, XVI, 319).

1020. Le proprietà che i Comuni acquistano per concederle all'uso della università degli abitanti, se per un certo tempo possono essere di utilità alle popolazioni, finiscono poi col divenire sterili colla perdita del capitale impiegato nell'acquisto. — Cons. di Stato, 22 giugno 1877, Comune di Traversa (*Man.*, XVI, 239; *Legge*, XVIII, II, 42).

1021. Il Comune non ha facoltà di annullare e revocare una sua deliberazione, colla quale abbia statuito di alienare e ripartire beni comunali, se la deliberazione fu resa esecutoria e ha dato luogo da tempo all'effettivo riparto e alla vendita dei medesimi, sortendo pienamente tutti i suoi effetti giuridici come avviene per qualunque altro contratto legalmente consumato. — Cons. di Stato, 16 gennaio 1880, Comune di Gairo (*Man.*, XIX, 105; *Legge*, XX, II, 412).

1022. Per massima generale, i beni incolti dei Comuni debbono essere alienati ed anzi tale alienazione può rendersi obbligatoria dalla Deput. provinciale a forma dell'art. 113 della legge comunale.

È valida ed efficace la condizione inserta nel capitolato per incanto dell'affitto di beni comunali, per la quale si riserva alla Giunta la facoltà di negare esecuzione all'aggiudicazione, e d'aprire un nuovo incanto su nuove basi, quando non ravvisi abbastanza vantaggioso il risultato del primo incanto. — Cass. Napoli, 12 novembre 1874 (*Boll. Giur.*, II, 105).

1023. Il Comune è il solo giudice competente per determinare se i suoi beni debbono essere dati in affitto oppure se convenga permettersene il godimento in natura. — Cons. di Stato, 9 marzo 1870 (*Riv. Amm.*, XX, 709).

1024. La Deputazione provinciale (ora Giunta Amministrativa) può bensì obbligare i Comuni ad alienare i beni incolti, ma quando essi li conservano non può ingerirsi nei modi speciali di uso e

godimento. — Cons. di Stato, 19 marzo 1870 (*Riv. Amm.*, xxi, 709 *Legge*, x, ii, 148).

1025. Il Comune cedendo parte del suolo pubblico (una piazza ad un privato usa di un suo diritto di dominio. — Cass. di Torino 20 marzo 1868, Magnavacca-Reggiani per il Municipio di Sant Agata (*Riv. Amm.*, xix, 594; *Giurispr. T.*, v, 333).

1026. L'art. 113 della legge comunale relativo all'aliena zione coattiva dei beni incolti dei Comuni, deve essere applicat in relazione alla legge 4 luglio 1874, la quale dichiarò tenuti Comuni, nel termine di cinque anni, a ridurre a coltura i lor beni, od altrimenti ad alienarli, o darli in enfiteusi. — Cons. di Stato 7 maggio 1875, Comune di Campochiesa (*Gazz. G.*, xv, iii, 166 *Riv. Amm.*, xxvi, 509; *Man.*, xiv, 212); 23 giugno 1875, Comun di Borgiallo (*Riv. Amm.*, xxvi, 591; *Man.*, xiv, 251).

1027. Non potrebbe la Deputazione provinciale obbligare un Comune ad alienare subito i suoi beni incolti, dovendosi prim lasciar trascorrere il termine di cinque anni fissato dalla legg del 1874. — Cons. di Stato, 7 maggio 1875, Comune di Campo chiesa (*Gazz. G.*, xv, iii, 166; *Riv. Amm.*, xxvi, 509; *Man.*, xiv 212); 23 giugno 1875, Comune di Borgiallo (*Riv. Amm.*, xxvi 591; *Man.*, xiv, 251).

1028. Beni comunali d'uso pubblico sono quelli soltanto i cui godimento è attribuito alla università degli abitanti del Comune ed a ciascun d'essi, *uti singuli*, come ad esempio le piazze e l strade comunali. — Cass. Roma, 10 marzo 1876, Comune di Rieti Finanze (*Ann.*, x, ii, 40; *Riv. Amm.*, xxvii, 678; *Man.*, xv, 381 *Legge*, xvi, ii, 228).

1029. Gli altri beni il cui godimento è riservato al Comune il quale percependone i frutti gli applica agli oneri della sua ammi nistrazione, ed in opere d'interesse generale dei suoi amministrati sono beni patrimoniali. — Cass. Roma, 10 marzo 1876, Comun di Rieti-Finanze (*Ann.*, x, ii, 40; *Riv. Amm.*, xxvii, 678; *Man.* xv, 381; *Legge*, xvi, ii, 228).

1030. Sono beni patrimoniali del Comune anche quelli ch dal Comune stesso siano stati sottomessi ad uso pubblico coll'im porre una tassa agli abitanti che li godono. Non può dunque rite nersi che, in base alla convenzione del 7 marzo 1861 intervenut tra la Sardegna e la Francia, i beni soggetti ad uso pubblic situati nel territorio che già faceva parte di quello spettante a Comune di Lanslebourg prima dell'annessione del medesimo all Francia passarono, per la delimitazione dei confini tra l'Italia e la Francia in proprietà del Comune italiano di Ferrera, per essere nella citata convenzione espressamente riservati i diritti di proprietà d'uso e di servitù spettanti ai Comuni, e tra i diritti di propriet andando compresi anche quelli relativi a proprietà soggetta ad uso pubblico. — Corte cass. Torino, 31 maggio 1881, Comune di Ferrer Cenisio-Comune di Lanslebourg (*Legge*, xxii, ii, 48).

1031. I diritti di pascolo e di raccogliere cimali, competent agli abitanti di un Comune *uti universi*, non entrano nei ben demaniali, ma fanno parte dei beni patrimoniali del Comune. — Brescia, 2 luglio 1877, Comune di Lumezzano-Amministrazione degl Ospedali (*Monit. M.*, xviii, 946; *Legge*, xvii, ii, 394; *Man.*, xvii, 42)

1032. I beni patrimoniali dei Comuni costituiscono la guaren

tigia comune dei loro creditori, i quali perciò possono sottoporli ad esecuzione per conseguire il soddisfacimento dei loro crediti. Non sono però passibili di esecuzione i beni comunali di uso pubblico. — Catania, 25 agosto 1882, Comune Aci S. Antonio-Comune Siracusa (*Racc.*, XXXIV, II, 674).

Tra i beni d'uso pubblico vanno compresi i fabbricati degli antichi conventi concessi dalle leggi di soppressione ai Comuni per essere destinati all'istruzione ed alla beneficenza. — *Ivi.*

Le selve adiacenti ai soppressi conventi, e cedute con queste ai Comuni, sono beni patrimoniali e non di uso pubblico. — *Ivi.*

1033. I dazi comunali non sono oggetto passibile di contratto; quindi non possono essere ceduti, nè oppignorati a garanzia del pagamento dei debiti.

L'abbuonamento dei Comuni col Governo per l'esazione del dazio consumo non è appalto, ma delegazione di servizio pubblico che lo Stato fa al Comune cedendogli in compenso ciò che per avventura sia per avanzare dai proventi del dazio, pagato il canone governativo. — Firenze, 12 marzo 1879, Reinach, Rosselli, Luchi, Credito Mobiliare-Comune di Firenze ed altri (*Ann.*, XIII, II, 96; *Foro It.*, IV, I, 1266; *Riv. Amm.*, XXX, 420; *Man.*, XVIII, 345).

1034. L'art. 432 del Codice civile non ha per oggetto di distinguere i beni dei Comuni in quanto abbiano o non abbiano scopo di utilità pubblica. — Cass. Roma, 1° aprile 1876, Comune di Rieti-Finanze (*Foro It.*, I, I, 1265; *Ann.*, X, II, 40; *Riv. Amm.*, XXVII, 678).

1035. La tassa di pascolo sul bestiame deve essere proporzionata al grado di consumo e di danno, che ciascuno di esso può arrecare nei luoghi dov'è condotto al pascolo.

Lo stabilire però una tale graduazione non è di competenza delle Deputazioni provinciali, ma sibbene dei Consigli comunali. — Cons. di Stato, 18 maggio 1867, Comune di Bardineto-Deputazione provinciale di Genova (*Legge*, XII, II, 29; *Man.*, VI, 241).

1036. L'art. 142 della legge comunale si intende coordinato alle leggi speciali 4 luglio 1874 e 11 aprile 1886 sull'alienazione dei beni incolti dei Comuni (*Parere del Cons. di Stato a Sezioni unite, 30 marzo 1889*).

1037. I Comuni nel concedere ai privati l'uso e il godimento in natura dei beni comunali possono loro imporre il pagamento di un corrispettivo, che impropriamente si direbbe tassa od imposta: — art. 112 legge comunale 20 marzo 1865.

In ispecie concedendo l'acqua ad usi industriali possono imporre una prestazione sopra le ruote degli opificii messe in moto dall'acqua comunale. — Corte di cassazione di Torino, 18 luglio 1888 (*Man. Amm.*, 1889, n° 3).

1038. Quando manchi un Regolamento compilato ed approvato a senso degli art. 112 e 138 legge 20 marzo 1865 pel godimento in natura dei boschi facienti parte dei beni patrimoniali del Comune, non può formarsi il ruolo di riscossione delle quote annuali, giacchè la determinazione di tali quote non può farsi se non con le norme che devono essere indicate nel Regolamento medesimo.

Perciò rettamente il Prefetto si rifiuta di munire di visto detto ruolo, e ciò tanto più se dalla relazione di un Commissario mandato al luogo, risulta che non è del tutto conforme a giustizia l'asse-

gnazione delle quote fatte col ruolo. — Parere del Consiglio d Stato, 30 novembre 1888, adottato (*Man. Amm.*, 1889, n° 9).

1039. Quando niuna distinzione o separazione amministrativ esiste fra due frazioni che congiungono un Comune, in relazion al godimento in natura di un bosco comunale, rettamente si annul lano le deliberazioni del Consiglio con cui si stabilisce che posson godere del bosco medesimo soltanto gli abitanti di una frazione la quale se crede di poter esercitare un diritto esclusivo deve fa valere le sue ragioni innanzi all'Autorità giudiziaria.

L'obbligo del pagamento di un corrispettivo è pienamente con forme all'art. 112 della legge comunale del 1865 (art. 141 test unico). — Parere del Consiglio di Stato, 27 luglio 1888, adottat (*Man. Amm.*, 1889, n° 9).

2. Giurisprudenza. — I demani comunali nelle Provincie napolitane.

1040. I beni così detti di Demanio comunale nelle Provinci napolitane, provenienti dalle leggi eversive della feudalità, rive stono una natura affatto speciale, per cui non possono confonders coi beni così detti patrimoniali, o di cui i Comuni hanno la libera disposizione sia per alienarli, che per trasformarli. — Cons. d Prefettura di Teramo, 10 marzo 1868 (*Riv. Amm.*, XIX, 349; *Legge*, VIII, II, 191; *Man.*, VII, 201; *Gazz. N.*, XXXI, 379).

I Demani comunali si riconoscono a questi due estremi: stato di fondo aperto ed esercizio degli usi civici. Questi beni non possono essere alienati, nè concessi in enfiteusi, neppure alla condizione che gli usi civici dei comunisti siano rispettati.

Essendo inalienabili, tanto la relativa tutela, che l'autorizzazione alla vendita sfugge alla competenza della Deputazione provinciale.

Quando si volesse mutare la natura o la destinazione ai Demani comunali dovrebbe intervenire un provvedimento legislativo.

1041. A dichiarare la demanialità di un fondo, a reintegrare le usurpazioni, a tutelare l'esistenza degli usi civici, a curare la ripartizione in quote fra i naturali in possesso degli usi civici è esclusivamente competente il Prefetto. — Cons. di Prefettura di Teramo, 10 marzo 1868 (*Riv. Amm.*, XIX, 349; *Legge*, VIII, II, 191; *Man.*, VII, 201; *Gazz. N.*, XXI, 379).

1042. Colla pubblicazione della legge comunale 20 marzo 1865 cessarono di essere in vigore in Sicilia i Decreti 16 febbraio 1852 e 15 febbraio 1860, che regolavano l'alienazione dei beni comunali. — Cons. di Stato, 27 marzo 1866, Lancao e Deodato (*Riv. Amm.*, XVII, 563; *Legge*, VI, II, 113).

1043. Dopo il primo luglio 1865 deve quindi ritenersi nullo l'operato delle Commissioni alle vendite, e cessato nel Governo il potere attribuitogli dall'articolo 9 del Decreto 16 febbraio 1852. — Cons. di Stato, 27 marzo 1866, Lancao e Deodato (*Riv. Amm.*, XVII, 563; *Legge*, VI, II, 113).

1044. La deliberazione con la quale un Consiglio comunale dispone l'affittanza di terreni di natura demaniale, è nulla di pien diritto perchè contraria alla legge tuttora vigente nelle Provincie meridionali, per la quale i terreni di natura demaniale ex-feudale

ed ecclesiastica, non possono essere dati in affitto, ma debbono ripartirsi fra i cittadini poveri, o riservarsi agli usi civici (*Legge*, XXII)

1045. Tale nullità deve però essere pronunciata con Decreto prefettizio nel termine legale (*Legge*, XXII).

1046. Tuttavia, se la Giunta municipale, fondandosi sopra la detta deliberazione intrinsecamente nulla, determinò di darvi esecuzione, può il Prefetto annullare questa seconda deliberazione, salvo al Governo di dichiarare la nullità anche della prima, a termini dell'articolo 227 della legge 20 marzo 1865, all. *A*, e 107 del relativo Regolamento. — Consiglio di Stato, 7 gennaio 1882 (*Legge*, XXII).

1047. Spetta all'Autorità giudiziaria la cognizione dell'azione per impugnare la demanialità comunale di un fondo. — Consiglio di Stato, 18 marzo 1876 (*Giurispr. C. S.*, I, 1304).

1048. I beni del demanio comunale sono fuori di commercio, imprescrittibili. — Cass. Roma, 10 giugno 1876, Caracciolo-Comunità di Montazzoli e Monteferrante (*Legge*, XVI, I, 766).

I Comuni possono concedere, mediante il pagamento di una tassa, l'occupazione per un certo tempo dei beni costituenti il demanio comunale, come ad esempio, delle piazze ed aree, tuttochè questi beni siano inalienabili.

Data questa concessione, non può il Comune ritoglierla prima del tempo stabilito, se non nel caso d'urgenza d'un pubblico servizio che renda necessario lo sgombro immediato della località. — Cass. Roma, 27 marzo 1876 (*Legge*, XVI, II, 177).

1049. In mancanza d'un atto che determini l'indole di questa convenzione passata tra il Comune ed il concessionario, il Tribunale può desumerla, indagando l'intenzione delle parti, ed il suo giudizio è incensurabile in Cassazione. — Cass. Roma, 27 marzo 1876, Comune di Cagliari-Serra (*Ann.*, X, I, 1, 362; *Giurispr. T.*, XIII, 450; *Foro It.*, I, 1, 531; *Legge*, XVI, II, 177; *Man.*, XV, 238).

1050. La parola *promiscuità* del 1816 e 1861 assunse un valore generico rappresentante non solo le promiscuità esistenti fra Comune e Comune, ma anche l'indivisione dei diritti promiscui nelle terre demaniali.

Quando circostanze locali impediscono lo scioglimento delle promiscuità, se ne deve far rapporto al Ministero superiore, sentito il parere del Consiglio comunale. — Cass. Napoli, 25 luglio 1877, Badia S. Giuliano-Finanze (*Gazz. Procur.*, XII, 451).

1051. Se la Deputazione provinciale approvò la deliberazione di un Consiglio comunale per la vendita dei beni comunali, non vi è ragione per impedire la vendita medesima, quando essi dànno una tenuissima rendita ed il Comune si trova in dissesto finanziario. — Cons. di Stato, 20 ottobre 1880, Comune di Drusacco (*Man.*, XIX, 374; *Riv. Amm.*, XXXII, 60; *Legge*, XXI).

1052. La potestà di quotizzare i demanii comunali fu nelle provincie dell' ex-reame di Napoli impartita esclusivamente ai commissari ripartitori da leggi speciali e dall'art. 16, che questo richiama dalla legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865.

Ad arrestare l'opera del commissario ripartitore non basta impugnare la natura intima di un cespite, assumendo non essere esso demaniale, ma è d'uopo escludere lo stato possessivo demaniale.

— Corte d'appello di Trani, 16 maggio 1883, Lauria-Comune d Vico Garganico, Calderizi ed altri.

1053. La deliberazione del Comune, approvata dalla Deputa zione provinciale, di alienare i boschi comunali, mediante costituzion di rendita fondiaria, ai terrieri del Comune, antichi partecipant dei boschi stessi, non può, finchè non venga tradotta in atto merc la stipulazione del contratto, far sorgere fra essi terrieri ed i Comune alcun vincolo contrattuale atto a dar vita ad un diritt od obbligazione. — Cass. Torino, 30 novembre 1881, Comune d Bruno c. Cervetti ed altri (*Legge*, XXII).

1054. La *fida* non era incompatibile cogli usi civici soltant essenziali.

Non è necessario l'esercizio attuale degli usi civici nel moment della pubblicazione delle leggi abolitive delle feudalità per far luog alla divisione di un corpo feudale quale demanio. I corpi feudal (montagne, boschi, terre piane colte ed incolte di vasta estensione coperti di feudi abitati erano per propria natura sommessi agli us civici essenziali, e quindi reputar debbonsi demani divisibili.

Difese legittime hanno a reputarsi soltanto quelle che eran costruite a norma dell'art. 20 delle Istruzioni del 1810. — Cassa zione di Napoli, 11 dicembre 1878, Pagano-Comune di Melit (*Gazz. Procur.*, XIV, 246; *Gazz. N.*, XXIX, 754).

1055. Non hanno azione i quotisti contro i possessori dell terre demaniali dei Comuni, fin quando la divisione non sia eseguit e trascorso il termine del divieto. — Napoli, 3 agosto 1877, Comun di Vico-Prefetto di Caserta (*Gazz. Procur.*, XII, 461).

1056. Quando è dubbia la demanialità di un territorio, incompetente il Prefetto come commissario ripartitore. — Napoli 6 aprile 1877, Finanze-Comune di Gaeta (*Gazz. Procur.*, XII, 238

1057. I commissari ripartitori, secondo il Decreto del 3 luglio 181 nelle Provincie napolitane avevano l'incarico di dare esecuzion a tutte le decisioni della Commissione feudale, e in tutti i cas di dubbio li dovevano risolvere prendendo l'avviso del Procurator generale presso la Commissione feudale, vietandosi a qualunqu altra Autorità di prendervi ingerenza. — Cass. Napoli, 9 dic. 187 Gambardella-Gallone (*Gazz. Procur.*, XI, 582).

1058. Quando si disputa sulla validità di un affitto di ben demaniali di un Comune, la competenza non è del Prefetto com commissario ripartitore, ma del potere giudiziario. — Napoli 21 febbraio 1877, Comune di Vico-Nisco (*Gazz. Procur.*, XII, 212)

Quando il Prefetto provvede allo scioglimento di una prete promiscuità di demanio comunale, come commissario ripartitore è ammissibile il richiamo contro la relativa ordinanza.

1059. L'assenso regio, di cui nel Decreto 6 giugno 1807, la notificazione, non adempita a tutto il 1° marzo 1814, richiest dal Decreto 20 gennaio 1814, sono formalità relative alle decision dei Consigli d'Intendenza, non alle ordinanze dei commissari ripar titori. — Napoli, 28 febbraio 1877, Comune di S. Paolo Belsit Comune di Nola (*Gazz. Procur.*, XII, 88; *Legge*, XVII, II, 33 *Man.*, XVII, 14).

1060. Il Municipio può impugnare l'ordinanza che dispon la quotizione delle terre demaniali di un Comune. Il reclamo ben proposto contro il Prefetto. — Napoli, 21 marzo 1879, Comun di Castelfranci-Prefetto di Avellino (*Gazz. Procur.*, XIV, 164).

I reali rescritti emessi fino al 1° luglio 1865 in fatto di Demani comunali, costituivano giudicati quando erano comunicati alle parti.

Il potere giudiziario è competente a giudicare della esecuzione dei detti rescritti e degli effetti di due rescritti succedutisi intorno alla medesima controversia.

1061. Le ordinanze dei Prefetti sono esecutive, nonostante i reclami prodotti contro. — Trani, 1° aprile 1876, Comune di Cassano-De-Luca, Resta e Netti (*Riv. Trani*, I, 450).

1062. Le condizioni di un fondo stato compreso nella divisione dei beni demaniali di un Comune, non possono con assegnazioni immutarsi dal Consiglio municipale. — Trib. di Castrovillari, 23 settembre 1867, Paladino-Rizzo (*Gazz. G.*, xx, I, 445).

1063. Nell'assegnazione ai singoli di un Comune dei beni sciolti per legge da diritti promiscui, mediante un'annua prestazione, non possono stipularsi riserve inconcepibili colla facoltà l'affrancazione.

Sarebbe quindi nulla la riserva stipulata dal Sindaco in favore del Comune, nell'atto di assegnazione o divisione dei beni stati sciolti per legge da diritti promiscui, che tutte le miniere che potessero rinvenirsi nei beni assegnati, dovessero rientrare nel dominio comunale, salvo a questo il compenso pei danni. — Catania, 7 dicembre 1872, Comune di Centuripe-Castiglione (*Racc.*, xxiv, 2, 831).

1064. Eseguita la divisione di un demanio comunale, se taluni degli assegnatari promuovano azione deducendo non avere in realtà ricevuta la quota loro attribuita, o averne ricevuta una minore, non è competente il Prefetto a provvedere sulla detta azione. — Napoli, 25 giugno 1875, De-Cicco-Municipio di Longano (*Gazz. Procur.*, x, 357).

1065. Si deve considerare come abbandonato da chi l'ebbe per sua quota, il fondo concesso nella ripartizione del demanio comunale, che fu lasciato senza coltura e senza pagare il canone stabilito. — Cons. di Stato, 17 febbraio 1875, Comune di Salvia (*Man.*, xiv, 307).

1066. Secondo le leggi tuttora in vigore nelle Provincie napolitane i beni demaniali dei Comuni non possono vendersi senza autorizzazione sovrana. — Cons. di Stato, 25 agosto 1875, Comune di S. Giovanni a Pino (*Riv. Amm.*, xxvi, 849; *Man.*, xiv, 307).

V.

PESO E MISURA PUBBLICA E ALTRE PRIVATIVE

I. GIURISPRUDENZA — *Peso e misura pubblica.*

1067. *Servizio dei privati.* — 1068. *Appalto: garanzia del Comune.* — 1069. *Privativa del Comune, e suoi limiti.* — 1070. *La tassa colpisce il peso e non la qualità del genere.* — 1071. *Natura della tassa.* — 1072. *Leggi anteriori all'attuale, nelle provincie lombarde.* — 1073. *Contravvenzioni.* — 1074. Segue.

2. Giurisprudenza — *Altre privative speciali.*

1075. *Accenno ad altre privative.* — 1076. *La privativa della neve nell provincie napolitane.* — 1077. Segue. — 1078. *Civici ammazzatoi tassa di macellazione.* — 1079. Segue. — 1080. *Cimiteri e inumazion in sepolcri particolari.* — 1081. *Acqua potabile.* — 1082. *Vendit del pane.* — 1083. *Guardie rurali.* — 1084. *Certificati di esistenz in vita.* — 1085. *Celebrazione di matrimonio.* — 1086. Segue. — 1087. *Territorialità delle imposte.* — 1088. *Decisioni della Giunt provinciale.* — 1089. Segue. — 1090. Segue.

1. — Giurisprudenza — Peso e misura pubblica.

1067. Le privative accordate dalla legge ai Comuni del diritt di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, del l'affitto dei banchi in occasioue di fiere e mercati, non obbligan i privati a servirsi dei pesi e misure esercitati dal Comune, ma ostano a che per parte dei privati si presti al pubblico lo stess servizio.

Vi ha violazione della privativa tanto nel caso che i privati prestino il loro servizio in concorrenza di quello dell'appaltator mediante retribuzione, quanto in quello ch'essi operino per pura filantropia o per trarne un vantaggio indiretto.

Il Comune è obbligato a guarentire all'appaltatore l'esclusiv esercizio della sua privativa, e in caso diverso a corrispondergli un'equa indennità. — Cass. Torino, 7 febbraio 1867 (*Man.* VI, 101).

1068. Non vale ad esonerarlo da questa responsabilità il fatto di aver denunciato altre volte all'Autorità giudiziaria taluni individui che si valsero di pesi privati, e tutti furono dalla stessa mandati assolti, avendo dovuto piuttosto rivolgere le istanze contro coloro che ponevano i loro pesi in servizio del pubblico, e per trattarsi in ogni caso di *res inter alios acta.* — Cass. Torino, 7 febbraio 1867, Frascara-Comune di Ovada (*Riv. Amm.*, XVIII, 244; *Legge,* VII, II, 77; *Man.*, VI, 101; *Giurispr. C.*, IV, 137).

1069. I Comuni hanno facoltà di tenere essi soli un *pubblico* peso o una *pubblica* misura, con divieto ai privati di far loro concorrenza coll'esercizio di altro peso o misura pubblica.

Però non hanno il potere di vietare ai particolari di valersi, nei loro contratti, di pesi o misure proprie destinate soltanto ad uso privato, nè d'imporre loro l'obbligo di ricorrere necessariamente al peso o alla misura del Comune. — Cass. Torino, 25 giugno 1873, Borgo (*Legge*, XIV, II, 45); Nota Minist. 26 marzo 1873 (*Riv. Amm.*, XXIV, 481).

1070. La tassa di peso e misura pubblica deve sempre colpire il quantitativo del peso, non già il genere, — Deputazione provinciale di Napoli, 20 gennaio 1869, Comune di Pomigliano (*Racc.*, XX, 3, 351).

1071. Il diritto di peso e misura pubblica, non è nè un tributo, nè una regalìa, ma semplicemente una tassa di rimunerazione dell'opera prestata dal pubblico pesatore o misuratore. — Brescia, 15 luglio 1867, Finanze e Comune di Cremona (*Giurispr. T.*, V, 268; *Man.*, VII, 52).

1072. Tale diritto nelle Provincie lombarde apparteneva sotto il passato regime ed appartiene tuttora ai Comuni e non già al Demanio. — Brescia, 15 luglio 1867, Finanze-Comune di Cremona (*Giurispr. T.*, v, 268; *Man.*, VII, 52).

1073. Contravviene alla privativa sul peso dei liquidi, stabilita in un Comune, il facchino da vino che s'incarica non solo di trasportare il vino dalla casa del venditore a quella del compratore, ma eziandio di misurarlo colle proprie misure. — Corte Cass. Torino, 8 maggio 1889, ric. Peccolo ed altri.

1074. Colui che per mercede misuri o pesi con misure e pesi roprii i prodotti altrui, incorre nella contravvenzione della privativa, quando sia concessa la pubblica pesatura in appalto, in virtù del nº 2 dell' art. 118 della legge comunale e provinciale. Nè può dirsi che il diritto di privativa suddetta vesta *carattere coattivo,* qualora (come nella specie) fra le norme che regolano codesta concessione sia stabilito che: sarà lecito ai proprietari di vino od altro, servirsi di altra misura o di altre persone, sempre che le misure siano di esclusiva loro proprietà o le persone stiano ad immediato ed ordinario servizio. — Cass. Torino, 30 luglio 884, Ferraris, (*Giurispr. pen.*, 434; *Giurispr. Ital.*, 322; *Man. Amm.*, 28).

2. — Altre privative speciali.

1075. Il sistema delle privative essendo contrario alle sane egole dell'economia pubblica, la quale considera invece la libera oncorrenza come il miglior mezzo di tenere il mercato ben provisto e a buon prezzo, tale sistema non può ammettersi che in ia affatto eccezionale, quando cioè le condizioni speciali dei luoghi, er cui esso s'invoca, siano tali da reclamare assolutamente questo rovvedimento.

1076. Epperò nel farsi ai Comuni delle Provincie meridioali la concessione della privativa della neve è regola costante di ssoggettarla alla condizione imprescindibile che l'esercizio di tale rivativa *non duri più di un anno* e non assuma carattere coatvo, *nè torni in altro modo di lucro all'erario comunale.* — ota Minist. 26 luglio 1874, alla Prefettura di Napoli (*Riv. Amm.*, xv, 716; *Man.*, XIII, 270).

1077. Data dal Comune in appalto la neve, con contratto iperiormente approvato, cade in contravvenzione quegli che si ccia a venderla clandestinamente. — Cass. Napoli, 10 gennaio 370 (*Legge*, x, 2, 288).

1078 I Comuni possono imporre un corrispettivo pel mannimento del pubblico ammazzatoio e pella macellazione.

Questo corrispettivo non può spingersi sino al punto di costiire con esso, indirettamente, un reddito comunale, ma devesi tenere stabilito nei giusti limiti, allorquando, sebbene indicato el Regolamento col nome di tassa, non sia destinato che a supire alle spese di affitto del locale, di veterinario e di sorveglianza. Cons. di Stato, 20 marzo 1874, Comune di Cordovado (*Legge*, v, II, 156 ; *Man.*, XIII, 132).

1079. Il Comune ha facoltà di stabilire un pubblico ammaz-

zatoio, e di imporre per provvedimento d'igiene la mattazione del medesimo, esigendo una tassa dagli utenti. Questa, all'infuori delle fonti d'imposta indicate nell'art. 118 sulla legge comunale e provinciale, trae legittimità dal correspettivo dell'uso dell'ammazzatoio, ma non immuta perciò l'indole essenziale e propria di tassa che, imposta colle debite norme, e svolgendosi in àmbito non vietato da nessun disposto positivo di legge, bene può toccare ad interessi l'indole amministrativa, e più che altro ancora il regime elettivo, ma non offende diritti sottoposti alla tutela dell'Autorità giudiziaria la quale non può essere invocata per discuterne la equità o modificarne la misura.

A codesto esplicarsi di funzione connaturale al Comune, e governata da leggi speciali, non si addice la figura giuridica del quasi contratto colle conseguenze che ne deriverebbero in diritto comune. — Cassaz. Roma, 30 dicembre 1882 (*Legge*, 759; *Boll. Madon.*, 228).

1080. Essendo a carico dei Municipi tutte le spese indispensabili perchè il cimitero valga all'uso della generalità degli abitanti, non è permesso ai Consigli comunali di imporre tasse per inumazioni nelle fosse comuni.

Lo stabilimento di tasse può solo permettersi rispetto alle inumazioni per le quali il Comune presti comodità o cautele od altre cure speciali. — Cons. di Stato, 30 maggio 1871, Consiglio comunale di Messina (*Riv. Amm.*, XXII, 565; *Legge*, XI, II, 168; *Man.*, X, 200; *Temi*, II, 167).

1081. Il Comune non ha facoltà d'imporre, mediante Regolamento, un canone sull'uso dell'acqua potabile, quand'anche per condurla nell'abitato abbia dovuto sottostare ad una spesa. L'onere che il Comune intendesse d'imporre su tutti gli abitanti in proporzione del numero delle persone componenti le famiglie e delle condizioni economiche delle medesime si risolverebbe nella imposizione di una tassa che non è fra quelle permesse dalla legge. Ove il Comune voglia provvedersi dei fondi pel pagamento delle spese di costruzione dell'acquedotto, e siano insufficienti le sue rendite, deve ricorrere alle tasse indicate dall'art. 118 della legge comunale e provinciale, dall'art. 8 della legge 26 luglio 1886, e dalla legge 11 agosto 1870. — Consiglio di Stato, 1° maggio 1885, Comune diOristano (*Man. Amm.*, 30; *Boll. Amm.*, 1886, 31).

1082. Il concedere ad alcuno la privativa della vendita del pane al minuto, contro un correspettivo da pagarsi al Comune, si risolverebbe in una tassa sulla vendita del pane imposta sotto forma non consentita dalla legge, e non è quindi in facoltà della Giunta di deliberarla nè di applicarla. — Cons. di Stato, 1° aprile 1885 (*Legge*, II, 432; *Man. Amm.*, 235; *Foro It.*, 104).

1083. Si disputò se potesse esigersi dai proprietari d'un Comune una tassa speciale pel pagamento delle guardie rurali; in forza di un Regolamento antico (nella specie Regolamento approvato nel 1822 dal Decurionato del Comune di Vieste), che disponeva l'istituzione di tali guardie, a custodia di parte del territorio comunale, da nominarsi dalla Giunta (precedentemente dal Decurionato), su terna proposta dai proprietari interessati, e da pagarsi su ratizzo annuo dai proprietari medesimi.

La decisione fu negativa pei seguenti motivi:

La tassa speciale introdotta nel citato Regolamento è contraria alla legge, dovendo alla polizia rurale, che forma un onere obbligatorio pel Comune, esser provveduto coi fondi ordinari del bilancio comunale e non già con ispeciale contributo di una classe di cittadini.

Il Regolamento medesimo è incompatibile colla vigente legge comunale e provinciale, la quale non consente che la Giunta municipale nomini le guardie rurali su terna proposta dai proprietari interessati.

Non consente nemmeno che la polizia rurale venga considerata come un servizio puramente contrattuale per alcuni proprietari dovendo esser considerato invece come un servizio pubblico obbligatorio. — Cons. di Stato, 19 ottobre 1882 (*Man. Amm.*, 1883, 45; *Legge*, 315).

1084. Compete ai Comuni il diritto di centesimi 20 pel rilascio di qualsiasi certificato, compreso quello di esistenza in vita, necessario ai pensionati per esigere la pensione. La circolare 5 giugno 1868 del Ministero dell'Interno contiene un semplice consiglio ai Comuni di attuare una tassa più mite per i pensionati che godono un assegno inferiore a lire 500 e quindi non può essere invocata per obbligarvi i Comuni. — Nota ministeriale, 28 gennaio 1885, n° 15700, al Prefetto di Ancona; Comune di Montemarciano (*Riv. Amm.*, 1886, 561; *Man. Amm.*, 222; *Boll. Amm.*, 287).

1085. Riveste il carattere di una tassa, non autorizzata dalla legge, l'obbligazione imposta dal Consiglio comunale ai contraenti il matrimonio in tempo di notte, di pagare una somma determinata (lire 5) per spese d'illuminazione della sala. Tale imposizione non può giustificarsi nemmeno come rimborso di spesa; poichè trattandosi di un servizio obbligatorio, anche i rimborsi non possono ammettersi che in casi determinati dalla legge. Quindi è in facoltà il Comune di stabilire l'orario d'ufficio pel ricevimento delle richieste e per le celebrazioni dei matrimoni, escludendo le ore serali, ma se ammette il pubblico a tali atti in ore di sera, non gli è lecito di esigere verun correspettivo. — Cons. Stato 22 luglio 1886. Comune di Monte S. Savino (*Man. Amm.*, 373; *Legge*, 1887, 102).

1086. Il *Man. Amm.*, in nota, ivi, ritiene non corretta questa massima, e soggiunge che in molti dei più cospicui Comuni del Regno, si fanno, da tempo, pagare somme fisse per tale titolo, senza che le Autorità governative abbiano mai annullate le relative deliberazioni.

1087. Le tasse riscosse dai Comuni oltre i confini del proprio territorio (per l'uso di acque i cui condotti scorrano nel suolo di altri Comuni) non sono valide. Quantunque rimontino a tempi di antica sovranità dei Comuni, nei quali il concetto di Stato e quello di Comune si confondevano, pure, sopravvenute le nuove leggi, e costituite personalità distinte dell'antico Comune sovrano e dei Comuni soggetti, restarono di necessità modificate l'autorità e giurisdizione del primo Comune, e così pure il diritto d'imporre tasse fu ristretto alla sfera del territorio assegnatogli. — Cassazione Torino, 1882, citata dalla *Giur. Torinese*.

1088. In materia di tasse comunali il giudizio di merito della Deputazione provinciale e che pronunzia in secondo grado di giurisdizione è inattaccabile, ma ben può promuoversene l'annulla-

mento quando essa abbia violato dei principii fondamentali d
procedura, ammettendo (come nella specie) un ricorso che non si
stato prima discusso dal Consiglio comunale. – Consiglio di Stato
6 luglio 1883 (*Man. Amm.*, 349; *Legge*, 1884, 71).

1089. Non si trattava qui, avverte il *Man. Amm.*, ivi, d
sindacare l'apprezzamento di merito della Deputazione provinciale
ma di decidere se essa, coll'ammettere i reclami presentati d
contribuenti che non avevano preventivamente fatto ricorso al Con
siglio comunale, aveva osservato le fondamentali regole dell
procedura, e gli speciali Regolamenti.

Giusto è adunque l'avviso del Consiglio di Stato, che, del resto
altre volte si pronunziò nel medesimo senso. — Vedasi (*Man. Amm*
1874, pag. 48, 247).

1090. Nè fanno ostacolo i molteplici pareri che escludono i
diritto di ricorso in via amministrativa contro le decisioni emess
dalla Deputazione provinciale in materia di tasse comunali (*Man
Amm.*, 1875, pagg. 24 e 217; 1876, pagg. 79, 269 e 349; 1877
pagg. 230 e 315; 1878, pag. 266); perchè essi escludono bensì i
ricorso a termini dell'art. 143 della legge, ma non la competenz
del Governo del Re a far dichiarare la nullità delle deliberazion
contrarie alla legge, secondo l'art. 227.

N 89.

Legge 20 marzo 1865, all. *A* (legge comunale e provinciale) nº 2248, che stabilisce le Tasse di Peso e di Misura pub blica, di Occupazione di spazi e aree pubbliche, di Banch in fiere e mercati, la Tassa sulle Bestie da tiro, da sell e da soma.

..... ART. **118**. Potranno i Comuni, nel caso di insufficienz
della rendita loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° Istituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbuona
mento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costru
zione, foraggi, strame e simili, destinati alla consumazione locale

Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transit
immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'in
terno del Capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comod
vie di circonvallazione;

2° Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di pes
pubblico, della misura pubblica, dei cereali, del vino, e la priva
tiva di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati
purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

3° Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pub

bliche, con che sia unicamente ragguagliato all'estensione del sito occupato ed all'importanza della posizione;

4° Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

5° Fare sovraimposta alle contribuzioni dirette (1).

N. 90.

Istruzioni Ministeriali 17 settembre 1865, contenenti le norme generali per l'approvazione dei Regolamenti d'imposte dei Comuni (Circolare litografata num. 56988-3536, del 17 settembre 1865, Div. II, R. D. C.).

Il Regolamento per l'esecuzione della nuova legge comunale approvato con Regio Decreto dell'8 giugno ultimo, all'art. 66 prescrive, che Consigli comunali nel deliberare, e le Deputazioni provinciali nello approvare i Regolamenti pei dazii e per le imposte dei Comuni debbano seguire le norme generali che saranno emanate dal Ministero delle Finanze.

Raccolte pertanto ed ordinate le dette istruzioni per cura di questo Ministero, il sottoscritto, d'accordo col Ministero dell'Interno, si fa ora carico di diramarle ai signori Prefetti delle Provincie, onde possano giovarsene a senso del citato articolo nella direzione dei Comuni e nella nuova loro qualità di Presidenti delle Deputazioni provinciali, alle quali

---

(1) L'art. 118 della legge comunale del 1865, corrisponde all'art. 147 della legge vigente.

Non ci occupiamo delle necessarie modificazioni introdotte nel nuovo testo unico per quanto riguardano i dazi e le nuove tasse locali acconsentiti ai Comuni posteriormente alla legge del 1865: ciò troverà posto le opportune osservazioni a suo luogo. — Quanto alle *privative comunali* l'ultima legge non è diversa dalla precedente: i numeri 3 e 4 sono identici; fu migliorata la dizione per quanto riguarda il numero 2, perchè, invece della frase *dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso, si scrisse: esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio*, ecc. ecc.

La nuova legge comunale ha poi mantenuto la disposizione dell'articolo 112 della legge del 1865 che autorizzava i Comuni ad esigere un corrispettivo pel godimento dei beni comunali.

« ART. 112. I beni comunali devono di regola essere dati in affitto.

« Nei luoghi in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un Regolamento per determinare le condizioni dell'uso, e alligarlo al pagamento di un correspettivo ».

Conforme all'art. 141 del testo unico della nuova legge.

venne deferita dall'art. 138 della stessa legge l'approvazione dei suddetti Regolamenti, per lo addietro riservati alla sanzione Sovrana.

Si avverte però che qualora venissero approvati dalla Deputazione provinciale qualche Regolamento o Tariffa che al signor Prefetto sembrassero in tutto od in parte contrari alle vigenti leggi o Regolamenti generali, egli dovrà subito riferirne a questo Ministero, svolgendo le ragioni del suo parere.

Il Direttore generale
CAPPELLARI.

Norme per l'approvazione dei Regolamenti delle imposte comunali.

CENNO PRELIMINARE.

La presente Istruzione si occupa delle varie tasse che possono imporre i Comuni ad eccezione dei dazi di consumo e delle sovraimposte alle contribuzioni dirette, perchè pei primi provvedono la legge 3 luglio 1864 il Regolamento e l'Istruzione relativa, e le seconde sono governate da apposite leggi e disposizioni.

Le norme da seguirsi nella formazione ed approvazione dei Regolamenti per le tasse comunali, di cui qui si ragiona, alcune sono generali e comuni a tutte, altre sono speciali a ciascuna imposta.

Esse vengono riassunte qui appresso in distinti capi secondo la loro natura ed indole.

CAPO I.

Norme e disposizioni generali.

Condizione finanziaria del Comune.

La facoltà d'imporre i suaccennati balzelli è ordinariamente condizionata all'insufficienza delle entrate del Comune a sopperire ai pesi di cui è gravato, non contando però fra le medesime la sovraimposta alle contribuzioni dirette. Ogni deliberazione consigliare d'imposizione deve quindi essere giustificata col prospetto dimostrante la situazione finanziaria del Comune dell'ultimo esercizio approvato.

Non si richiede l'accennata giustificazione quando si tratti dell'istituzione di diritti di peso, di misura o d'affittamento di banchi pubblici poichè i medesimi si risolvono piuttosto in un corrispettivo dovuto da coloro che se ne vantaggiano.

Competenza esclusiva dei Consigli comunali per l'adozione dei Regolamenti e tariffe.

Tanto l'istituzione delle tasse, quanto l'adozione e variazione dei Regolamenti e tariffe non può farsi che per deliberazione del Consiglio comunale, regolarmente pubblicata e corredata del certificato di pubblicazione e delle opposizioni che fossero state presentate.

Alle Giunte municipali non spetta che di preparare e sottoporre alle deliberazioni del Consiglio i relativi progetti.

Esse potranno soltanto deliberare in caso di straordinaria e giustificata urgenza, e che non si possa provvedere nemmeno con una convocazione straordinaria del Consiglio.

Contenuto dei Regolamenti.

Ogni Regolamento deve contenere:

1° L'enunciazione della tassa;

2° La sua misura, ossia la tariffa;

3° L'indicazione del tempo e del luogo pel pagamento, e delle persone che vi sono soggette;

4° L'obbligo dei registri a madre e figlia pel rilascio delle bollette o quitanze di pagamento;

5° L'obbligo di cauzione o del deposito in caso di contestazioni da parte dei contribuenti;

6° L'epoca in cui il Regolamento deve andare in vigore;

7° Ed in generale le prescrizioni necessarie ad assicurare l'esazione della tassa.

Ogni Regolamento suole inoltre accennare alle norme da seguirsi:

1° Pel procedimento contravvenzionale, ossia per la competenza delle cause;

2° Pel componimento delle contravvenzioni;

3° Per le pene da applicarsi ai contravventori;

4° Per la prescrizione dell'azione penale;

5° Infine pel riparto del prodotto delle ammende e delle transazioni.

Enunciazione della tassa.

Nell'enunciazione della tassa devesi indicare in modo chiaro e preciso la specie dell'imposta o del diritto, ossia gli oggetti tassati.

Devesi inoltre specificare, se trattasi di imporre la tassa, o soltanto di riformare il Regolamento o la tariffa.

Tariffe.

La tariffa è parte essenziale del Regolamento: vi suole essere estesa in fine, quantunque talvolta anche in foglio separato.

Essa deve indicare chiaramente due cose:

1° Gli oggetti tassati ripartiti, se occorre, in tanti articoli;

2° La misura della tassa, ossia la somma da pagarsi per ogni unità di peso, di misura o di numero.

La tariffa deve esprimersi in pesi, misure e monete metriche decimali, giusta il sistema inaugurato dalle vigenti leggi sui pesi e sulle misure.

Vi si potrà però aggiungere il ragguaglio colle misure locali.

Rispetto alle quantità degli oggetti tassati la tariffa deve essere basata sopra unità intiere e non frazionarie.

Nel còmputo delle quantità di peso o di misura, trattandosi di diritti assai tenui, soventi le frazioni si computano per unità intere, ovvero

le maggiori di mezza unità si prendono per intere e si trascurano l altre. Queste avvertenze si sogliono aggiungere in margine alla stess tariffa in forma di note; in difetto il diritto si pagherà in proporzion delle quantità verificate.

Vi si aggiungono talora altre note di spiegazione, purchè sieno poch e brevi; se occorrono maggiori spiegazioni, debbono inserirsi nel Reg lamento.

La tariffa non può mai limitarsi a stabilire un *maximum* ed u *minimum* di diritto, ma deve determinarne la precisa misura da ri scuotersi.

Del pari non può darsi facoltà al Comune di aumentare l'entità d diritto secondo le esigenze del bilancio. Ogni aumento deve esser deli berato ed approvato a termini di legge.

Limiti delle privative comunali.

Le privative concesse dalla legge ai Comuni debbono escludere og carattere coattivo, non potendosi imporre l'obbligo ai privati di valer del peso, della misura e dei banchi pubblici, nè proibire loro di servir di quelli di loro spettanza per uso proprio.

Metodi di riscossione.

I Comuni possono riscuotere le imposte comunali o direttamente mezzo dei loro impiegati o commessi, o cedendone la riscossione i appalto.

Contestazioni.

Insorgendo questioni sul senso o sull'applicazione delle tariffe dovrann i contribuenti depositare o garantire i diritti loro richiesti, salve l loro ragioni che potranno esperire tanto in sede amministrativa ch giudiziaria.

I termini per i reclami non potranno essere minori di quelli porta dalla legge generale.

Pubblicazione del Regolamento.

Ogni Regolamento deve indicare il giorno in cui entrerà in vigore; no portando questa disposizione si intenderà aver effetto il giorno dopo l sua pubblicazione.

Deve inoltre indicare la data della deliberazione della Deputazion provinciale con cui fu approvato.

Procedimento contravvenzionale.

Le competenze per la cognizione delle cause contravvenzionali no potranno determinarsi che a sensi del capo VIII (art. 147) della nuov legge comunale e delle altre leggi relative.

Nei Regolamenti non conviene adoperare le parole *cause criminal* poichè le cause cui si allude non possono essere che contravvenzional

Transazioni.

L'accettazione delle obblazioni a transazione delle cause contrav venzionali non può essere fatta che dal Sindaco, al quale è esclusiva mente demandata dall'art. 148 della legge suddetta.

Non fissando la legge alcun limite riguardo all'accettazione di tale obblazione non si possono stabilire restrizioni nel Regolamento.

Siccome poi la legge non toglie che il componimento possa farsi a qualunque stadio della causa e nemmeno dopo proferita la sentenza, così sarebbe inutile mettere limiti a questo proposito.

Pene.

Le pene per le contravvenzioni ai Regolamenti d'imposte locali sono quelle di polizia sancite dal Codice penale, giusta l'art 146 della nuova legge comunale, per cui nei Regolamenti non possono specificarsi che i fatti e le omissioni da considerarsi come contravvenzione.

Le pene poi sono applicate dal Giudice a termini delle legge.

Sequestro.

Gli oggetti della contravvenzione possono essere sequestrati a garanzia dei diritti, delle pene e delle spese del processo, fino a che non sia prestata altra idonea cauzione.

Confisca.

La confisca degli oggetti della contravvenzione non può comminarsi, a termini dell'art. 74 del Codice penale, fuorchè nei casi in cui ciò è espressamente stabilito dalla legge.

Recidiva.

Le pene essendo determinate dalla legge, ed essendo riservata al Giudice la valutazione delle circostanze nella loro applicazione, nei Regolamenti non occorre stabilire pene speciali pei casi di recidiva.

Prescrizione dell'azione penale.

Così non si può nei Regolamenti abbreviare od allargare i termini per la prescrizione dell'azione penale stabiliti dall'art. 140 del Codice penale, cioè di un anno avanti la prolazione della sentenza di condanna, e di due anni dopo la medesima.

Prodotto delle ammende e delle transazioni.

Il prodotto delle ammende e delle transazioni a tenore della legge 26 gennaio 1865, nº 2134, spetta interamente al Municipio, con facoltà di concederne un'aliquota parte agli scopritori della contravvenzione.

Ufficio di riscossione e relativo orario.

Alla Giunta od al Sindaco si riserva di notificare al pubblico gli uffici di riscossione e l'orario che debbono osservare.

Nell'interno dell'ufficio devesi costantemente tenere esposto il Regolamento, la tariffa e le successive variazioni.

CAPO II.

Del peso e delle misure pubbliche.

Limiti.

La privativa del peso e della misura pubblica non può estendersi all' affittamento dei pesi e delle misure ai privati.

Chi debba pagare il diritto.

Se non viene stabilito altrimenti dai contraenti, il diritto di peso e di misura devesi pagare dal venditore ed in ogni caso dal richiedente l'operazione.

Il commesso o l'appaltatore avrà l'obbligo di ripesare vuoti i continenti, i carri e gli altri oggetti di tara senza nuova mercede.

Le bollette che portano l'attestazione del peso sono soggette al bollo di centesimi *cinque*, a termini dell'art. 24, § 5 della legge 21 aprile 186: sulle tasse di bollo.

Della misura pubblica.

La privativa comunale per l'esercizio della misura pubblica è ristretta solamente ai cereali ed al vino; solo in via di tolleranza può estendersi anche all'aceto, agli spiriti, ai liquori ed alla birra.

CAPO III.

Dell'occupazione del suolo pubblico e dell'affittamento dei banchi pubblici ad uso di mercati.

Spazi ed aree soggetti alla tassa.

Può estendersi questa tassa a tutti gli spazi pubblici o soggetti a servitù pubblica, come le piazze, le vie, i portici di pubblico passaggio e le tende infisse al suolo o sospese al muro sui balconi.

Sogliono tuttavia andar esenti le occupazioni fatte dalle sporgenze delle vetrine e dei banchi adiacenti all'ingresso delle botteghe e dei negozi.

Questo balzello non si estende ai battelli ed alle barche dei porti di mare, dei moli o delle spiaggie, e nemmeno alle occupazioni del lido, perchè, secondo i vigenti principî di diritto, il mare in vicinanza alla costa ed il lido sono di esclusiva giurisdizione dello Stato.

Lo stesso dicasi dei laghi e dei grandi fiumi appartenenti allo Stato.

Base della tassa e relative tariffe.

A termini dell'art. 118, n° 3, della nuova legge comunale la tariffa vuole essere unitamente ragguagliata all'estensione del sito occupato ed all'importanza della posizione, senza riguardo alla diversa qualità degli oggetti esposti od all'uso cui il suolo è destinato.

Possono pertanto i Comuni distinguere le posizioni di maggior importanza commerciale delle altre, fissando per quelle una tariffa più elevata,

ma ove non siavi tal distinzione, non vi potrà nemmeno essere differenza di diritto, e questo dovrà essere stabilito in ragione di un tanto per metro quadrato al giorno, al mese, al trimestre ed anche all'anno, se occorre.

Possono anche stabilire nella tariffa un diritto più forte pei giorni di fiera o di mercato.

Trattandosi di frazioni di superficie non è da confondersi la *metà* di un metro quadrato col *mezzo metro* quadrato; perchè la *metà* di un metro quadrato è bensì la metà della superficie del medesimo, ma il *mezzo metro* quadrato invece ne è soltanto il quarto.

Tassa di posteggio entro i pubblici ammazzatoi.

Questa tassa riveste un carattere particolare entro i pubblici ammazzatoi fatti costruire per cura dei Municipi per la pubblica igiene, per maggior decenza e per comodo dei macellai: quindi invece di essere ragguagliata unicamente in ragione dello spazio occupato, si fa corrispondere al numero delle bestie macellate.

Delle vetture di piazza, volgarmente dette cittadine.

Appartiene pure al novero delle tasse di posteggio quella che pagano i concessionari delle vetture di piazza, volgarmente dette *cittadine*, per le stazioni da esse occupate sulle pubbliche vie o piazze delle città più popolose e questa non ha nulla di comune colla tariffa delle mercedi da pagarsi da quelli che approfittano delle vetture.

CAPO IV.

Delle tasse sulle bestie da tiro, da sella, da soma e sui cani.

Esclusione di altre tasse sul bestiame.

I Comuni non possono riscuotere sul bestiame altre tasse oltre quelle sulle bestie da tiro, da sella, da soma e sui cani.

Bestie imponibili.

Questa tassa si estende tanto alle bestie di lusso, quanto a quelle addette all'industria, e si estende pure ai buoi, quantunque applicati quasi esclusivamente all'agricoltura.

Esenzioni.

Godono esenzione dalla tassa:

1° I puledri ed i vitelli, perchè non servono ancora all'uso indicato dalla legge, cioè non sono ancora nè da tiro, nè da sella, nè da soma;

2° I cani esclusivamente addetti alla custodia degli edifici rurali e delle greggie;

3° I cani lattanti;

4° Quelli che servono di guida ai ciechi;

5° Quelli appartenenti ad individui non aventi stabile dimora nel Comune.

Dichiarazione.

Dovrà stabilirsi il termine per la dichiarazione ai proprietari o detentori di tali bestie e per quelli che ne diverranno possessori posteriormente, avvertendo che tale dichiarazione s'intenderà continuativa fino alla dichiarazione in contrario del proprietario o detentore nei modi da stabilirsi.

Vigilanza.

Quanto alla tassa per le bestie da tiro, da sella e da soma si dovrà pure stabilire il termine entro il quale una Deputazione del Comune composta di due o tre persone (una delle quali almeno dovrà essere un Consigliere od Assessore comunale) procederà alle verificazioni sul luogo, avvertendo che se il numero delle bestie rinvenute risulterà maggiore di quello dichiarato, si stenderà verbale di contravvenzione nelle debite forme.

Si accennerà pure che altre verificazioni potrà il Municipio disporre, osservate le prescrizioni di legge.

Diritti differenziali sui cani secondo le diverse razze.

I Comuni possono imporre un diritto diverso, secondo le diverse razze di cani.

Del pagamento delle tasse.

Si determinerà il tempo pel pagamento della tassa, avvertendo che il trimestre incominciato si terrà per compito.

Non si ammette restituzione della tassa pagata, nè pel decesso degli animali, nè per cessazione di proprietà dei medesimi.

In quest'ultimo caso però si terrà conto al nuovo proprietario del pagamento fatto dal precedente. La tassa pagata per una bestia può egualmente valere pel possesso di un'altra della stessa specie, surrogata alla prima, purchè se ne faccia la dichiarazione.

Si stabilirà l'indennità giornaliera da pagarsi pei cani sequestrati pel pagamento della tassa.

Tasse dovute in più Comuni.

Queste imposte essendo locali ed annuali, sono dovute anche dai forestieri, semprequando i loro animali si fermino sul territorio del Comune una parte considerevole dell'anno, per esempio, per un trimestre intero.

In tal caso però il pagamento sarà dovuto soltanto in ragione della durata del soggiorno delle bestie nel Comune, purchè non minore di un trimestre compiuto.

La tassa pagata in un Comune non dispensa il contribuente dal pagarla anche in un altro, se gli animali vi sono tenuti per una parte considerevole dell'anno, come si è accennato

Pascoli comunali.

Relativamente ai pascoli comunali contemplati dall'art. 112 della nuova legge, quantunque non trattisi di un'imposta, ma d'un corrispettivo,

pure dovrà il Comune determinare in un Regolamento le condizioni, ed allegarlo al pagamento di un'annua corresponsione.

Torino, addì 10 settembre 1865.

Pel Ministro
Il Direttore generale delle Gabelle
CAPPELLARI.

N. 91.

Legge 7 luglio 1868, n° 4479 che cede ai Comuni del Regno il Diritto di peso pubblico, misura pubblica, staderatico e plateatico.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. Il diritto di peso pubblico, misura pubblica, staderatico e plateatico, sarà esatto a favore dei Comuni in tutto il territorio dello Stato a mente di quanto dispone l'art. 118, § 2 della legge comunale e provinciale.

ART. 2. I contratti già conchiusi per l'appalto del predetto diritto rimarranno fermi fino alla loro scadenza, ed i Comuni rispettivi si intenderanno surrogati al Demanio nelle ragioni e negli obblighi che ne derivano.

ART. 3. Gli uffici del genio civile determineranno, previa stima, il valore attuale del materiale che serve all'esercizio dei pesi e misure di ragione dello Stato, esistente nei Comuni posti nella loro sfera di competenza; i Comuni, rimossa ogni eccezione, dovranno versarne l'importo nelle casse demaniali del capoluogo della Provincia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 7 luglio 1868.

VITTORIO EMANUELE
L. G. CAMBRAY DIGNY.

N. 92.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Segretario Generale) Div. 3ª, n° 10012, in data 30 maggio 1886 ai Prefetti.

Istruzioni per le tasse di occupazione di aree pubbliche e per l'esercizio delle privative comunali.

In forza dell'art. 13 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, alleg. *A*, e degli articoli 66 e 70 del relativo Regolamento, viene

deferito al potere centrale l'esame dei Regolamenti comunali concernenti la polizia e le imposte locali.

Il R. Decreto organico dell'8 settembre 1878, n° 4498 (serie 2ª) art. parte III, lett. *g*, attribuisce alla competenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio l'esame dei Regolamenti di cui nei numeri 2 e 3 dell'art. 118 della citata legge comunale e provinciale, vale a dire quelli concernenti le tasse per l'occupazione di aree pubbliche e le privative dei diritti di peso e misura pubblica e affitto dei banchi.

Da qualche tempo molti sono i Comuni del Regno che profittano di tale facoltà, e perciò numerosi Regolamenti vengono all'uopo sottoposti all'esame del Ministero, il quale, non senza rincrescimento, ha dovuto notare che l'azione dei corpi locali in siffatta materia non si svolge sempre in conformità delle norme legislative.

Invero, pervengono spesso a questo Ministero proposte deliberate dai Comuni ed approvate dalla Autorità provinciale, le quali, oltre a gravi errori di forma, confondono insieme materie diverse, sconfinano i limiti assegnati dalla legge ai diritti di occupazione di aree pubbliche e di privativa comunale, e stabiliscono in materia di contravvenzioni e di competenze, norme che non hanno il loro fondamento nelle leggi vigenti.

Nel fine di ovviare a tanto disordine e di semplificare il lavoro amministrativo, ho divisato di raccogliere la giurisprudenza che si è venuta formando su tale materia nel lungo lavoro di revisione di siffatti Regolamenti, mercè i provvedimenti dati dal Ministero, sia direttamente, sia in seguito a pareri del Consiglio di Stato, ed a decisioni della suprema Autorità giudiziaria.

Mi pregio di comunicare tali Istruzioni alla S. V. pregandola d'inculcarne l'osservanza ai Municipi e di invitare eziandio l'Autorità tutrice a non approvare i Regolamenti dei quali si discorre, se prima i Consigli comunali, nel deliberarli, non si sieno a quelli conformati. All'uopo la S. V. notificherà ai Municipi le Istruzioni medesime facendole riprodurre nel Bollettino della Prefettura.

Il Ministro: GRIMALDI.

Istruzioni circa la tassa di occupazione di aree pubbliche e le privative comunali.

(*Art. 118 della legge comunale e provinciale, nⁱ 2 e 3*).

CAPO I.

Tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.

1. — *Oggetto, limiti ed assetto.*

ART. 1. Questa tassa riguarda le occupazioni, fatte da privati, di spazi ed aree *pubbliche*.

Essa si può estendere a tutte le aree pubbliche soggette a servitù pubblica, come le piazze, le vie ed i portici di pubblico passeggio, a tutt

gli spazi egualmente pubblici, compresi quelli sovrastanti alle aree suddette.

ART. 2. Non sono quindi materia di siffatta tassa le aree e gli spazi, che sebbene facciano parte del Demanio comunale, non sono addetti stabilmente ad uso pubblico: le concessioni, a qualunque titolo e sotto qualunque forma di siffatti spazi ed aree comunali, essendo di ragione patrimoniale, sono regolate con altre norme e discipline.

ART. 3. Del pari le vie, le piazze, e in genere il suolo appartenente al Demanio dello Stato, e quelli posti sotto l'amministrazione della Provincia, non possono assoggettarsi alla tassa della quale si discorre.

ART. 4. Per la stessa ragione sono argomenti estranei ai Regolamenti di tali tasse le relazioni tra la proprietà privata e chi la toglie in fitto, e singolarmente gli affitti di aree e spazi non pubblici in tempo di fiera o di mercato.

ART. 5. I Comuni, nel determinare le aree e gli spazi pubblici, la cui occupazione si vuol sottoporre a tassa, devono stabilire una competente distanza dal suolo e dai locali, di cui nei n[i] 3 e 4, in modo di renderne libero l'accesso e il recesso e non impedirne la visuale, specialmente se tali edifizi servono per uffici pubblici, carceri, scuole, preture, tribunali, caserme, ecc.

ART. 6. I Regolamenti e la tassa, di cui è discorso, sono limitati agli spazi ed aree nell'abitato, secondo il perimetro descritto nel Regolamento edilizio; la occupazione delle strade, delle aree e degli spazi fuori dell'abitato non può essere colpita da tali tasse. Sarà uopo pertanto che in siffatti Regolamenti siano nominativamente indicate le località la cui occupazione importi pagamento di tassa.

ART. 7. Obbietto principale della tassa è l'occupazione di suolo pubblico da cui ritrae profitto l'occupante, cioè quella fatta per l'esercizio d'industria e di commerci e specialmente del piccolo commercio o della vendita a minuto di derrate alimentari e di altre merci.

Tuttavia invalse la pratica di permettere ai Comuni, se specialmente in grave diffetto di entrate, di tassare altre occupazioni che la consuetudine serbò e ancora presso la gran maggioranza di essi, serba esenti da tassa. Esse riguardano piuttosto il comodo maggiore dei cittadini che un lucro commerciale immediato nello stretto senso della parola. Tale il deposito permanente di materiali da costruzione per provviste proprie, salvo che non si faccia con ciò impedimento agli altri usi del suolo pubblico; tali i balconi, i poggiuoli, le terazze sporgenti dal muro frontale di privato edificio sul suolo pubblico, importando essi una estensione dell'edificio sullo spazio soprastante al suolo non proprio; tali altresì le occupazioni temporanee fatte con ponti sospesi, o rompendo il suolo per collocarvi canali e simili; tali le occupazioni temporanee fatte con tende sporgenti, perchè o sono infisse sul suolo pubblico, oppure si protendono su di esso nello spazio soprastante dalla fronte del caffè, delle botteghe ed anche dei balconi.

ART. 8. Da questa rapida enumerazione si scorge di leggieri che non tutti gli usi del suolo e dello spazio pubblico sono tassabili.

Difatti non si può pretendere di regolare le occupazioni che sono con-

trarie alle leggi, o di imporre coi Regolamenti dei quali si ragiona, tasse autorizzate da leggi diverse, sotto altra forma come ne diede l'esempio più di un Comune. Tali sono:

a) Il sottoporre a tassa i venditori ambulanti con recipienti portatili, come ceste, bigoncini e simili, od anche carrettini a mano; in questi casi manca l'oggetto della tassa, cioè l'occupazione del suolo pubblico, non potendosi nemmeno considerare come tale la sosta momentanea in presenza del compratore per contrattare, pesare, consegnare ed esigere il prezzo della merce venduta, anche quando per eseguire siffatte necessarie operazioni si poggi sul suolo la cesta o il recipiente. Il sottoporre a tassa per occupazione di suolo pubblico alcuni generi di consumo all'atto della loro introduzione nel territorio murato dei Comuni chiusi. Altrimenti si colpisce non l'occupazione, ma l'atto della vendita ed anche il transito;

b) L'impedire, porre ostacolo e tanto meno tassare la circolazione e il trasporto per le pubbliche vie dei carri o carretti vuoti o carichi, addetti al trasporto di qualsiasi merce o derrata, compresi i materiali da costruzione, delle bestie da soma anche se cariche a schiena a chiunque appartengano; delle vetture pubbliche e dei veicoli di ogni specie, a qualunque adibiti; del pari le fermate temporanee di tutti questi mezzi di trasporto, per eseguire il carico e lo scarico di qualunque mercanzia ed anche di materiali da costruzione e di demolizione, le operazioni di carico o scarico per se stesse considerate; i depositi temporanei e indispensabili alle operazioni commerciali o all'esecuzione delle costruzioni e demolizioni suddette; lo stesso dicasi delle vetture pubbliche o private che sostano sulle vie o piazze dell'abitato.

Tali fermate però andrebbero soggette a tasse, quando si prolungassero oltre un certo numero non interrotto di ore. In tal caso può eziandio nei Regolamenti fissarsi il numero delle ore di tolleranza, abbreviandoli sui luoghi di maggior frequenza, quando le fermate riuscissero di ostacolo alla circolazione;

c) Le tasse imposte nell'esercizio di certa industria o di certi mestieri, anzichè sulle occupazioni del suolo, ond'è discorso. Tale, per es., lo stabilire la tassa per lo spazio occupato dai veicoli di ogni specie nell'atto della costruzione o dell'addobbo, anche quando si proponga di far pagare la tassa al maestro carradore; per lo spazio necessario ai lavori di costruzione e di demolizione degli edifizi durante la loro esecuzione per la spaccatura della legna, segatura del legname, battitura della lana, ecc. Simili facende si possono regolare, non già impedire o tassare.

d) Similmente, non sono autorizzate da nessuna legge le tasse, che sotto pretesto di occupazione di aree pubbliche, si volessero imporre per ogni capo di bestiame esposto in vendita, sopra l'uso dei banchi o vetrine di pertinenza privata o sulla quantità delle merci esposte, indipendentemente dallo spazio pubblico che gli uni e le altre occupano; e così per le occupazioni a fine di paramento e di decorazione in occasione di feste pubbliche, le occupazioni cagionate dai lampioni, fanali, lanterne e fuochi a gaz: per la inclinazione di piante od anche

alberi sullo spazio pubblico, vietata da altre leggi e Regolamenti; per i poggiuoli con balaustrata e le loro aperture di accesso che non sopravanzino il muro frontale dell'edificio; per il gocciolatoio, che lederebbe il diritto assoluto dei proprietari allo stillicidio delle acque, e simili atti che possono bensì importare licenza o permesso dell'Autorità comunale, ma non tassa;

e) Similmente vogliono essere negate le tasse per approvazione di disegni relativi alle nuove costruzioni od a restauri dei caseggiati esistenti e in generale per la licenza delle occupazioni già tassate.

Art. **9.** In ogni caso, i Regolamenti, ond'è parola, non possono estendere gli effetti della tassa in senso retroattivo. Tale sarebbe, per esempio, il caso in cui si volesse applicare la tassa ai balconi, terrazzi e balaustrate già esistenti.

Al contrario nei nuovi Regolamenti voglionsi fare tutte quelle eccezioni necessarie all'interesse dei diritti anteriormente acquisiti.

2. — *Tariffe e loro condizioni.*

Art. **10.** Non vuol consentirsi nelle occupazioni di spazi e di aree pubbliche una tariffa con tasse elevate, che creerebbero ostacolo alla abbondanza sui pubblici mercati

Art. **11.** Non vuol consentirsi una tariffa a tassa unica; questa deve essere graduata in ragione composta del numero dei metri quadrati occupati e dell'importanza della posizione. Le tariffe non graduate, oltrechè illegali, riescono gravose al commercio in generale, e in modo speciale al piccolo commercio, che resterebbe probabimente escluso di fatto dai pubblici mercati. Non si può, per esempio, commisurare la occupazione fatta con un carro o con un largo banco a quella fatta con una cesta di frutta.

A conseguire pertanto la proporzionalità, e assecondando in ciò il concetto della legge, sarà bene di riservare le posizioni più importanti alle occupazioni destinate alla vendita di oggetti più costosi ed ai negozi più vistosi, aggravando la tassa stabilita per tali località; le posizioni meno importanti all' occupazione per la vendita delle merci di poco valore con tassa più mite potendosi però far salva ai proprietari di essa, ove i Consigli comunali e le Deputazioni provinciali vi consentano, la facoltà di accedere alle prime posizioni, pagando la tassa fissata per esse.

Converrà altresì, nello stesso intento, ed avuto riguardo appunto alla maggiore importanza acquistata dalle posizioni occupate ed al maggior guadagno ritrattone dagli occupatori, stabilire tasse alquanto più elevate nelle ricorrenze di feste pubbliche, di fiere o di mercati.

Art. **12.** La tariffa deve inoltre indicare se intende colpire le occupazioni temporanee per ragione di commercio, ovvero ancora le occupazioni permanenti che riguardino le costruzioni o il comodo privato.

Art. **13.** Non è ammissibile esenzione dal pagamento della tassa sulle occupazioni di spazio e di aree dichiarate tassabili, le merci ed oggetti soggiaciono alla tassa, qualunque sia il valore o la loro quantità.

Art. **14.** Pur tuttavia, volendo fare un'eccezione pei generi di prima necessità, o stabilire per essi una tassa più mite, sarà opportuno indi-

care nel Regolamento località diverse per le singole merci e quindi pe ogni località determinare la tassa o l'esenzione, se così saranno stat d'accordo i Consigli comunali e le Deputazioni provinciali.

Art. 15. Si intende bene che in tutti i casi le vendite e compre, l loro forma ed importanza, l'esercizio della mediazione, i rapporti i genere tra venditori e compratori, il carico, lo scarico, la consegna il porto delle merci sono oggetti estranei alle tariffe ed ai Regolament dei quali si ragiona.

Art. 16. I Comuni possono procedere ad abbonamenti per le occupazioni temporanee di qualunque specie, osservando perciò le norme qu appresso indicate e quelle di cui nel § seguente.

Le riduzioni di tasse per tali abbuonamenti faranno parte integrant della tariffa che deve precisarne la misura.

Art. 17. È illegale un tasso, che oscilli per massimi e minimi ne singoli casi di tassazione.

3. — *Applicazione delle tariffe e dei Regolamenti.*

Art. 18. Non si potrà concedere ad ogni occupante che la superfici necessaria all'esercizio del suo commercio, qualora vi siano altre domand in concorrenza, in modo che sul mercato ci sia posto, possibilmente per tutti i richiedenti senza distinzione.

Art. 19. Non si può pretendere che l'occupante domandi uno spazi maggiore di quello che gli occorra, e che paghi un diritto maggiore i proporzione.

Art. 20. Gli abbuonamenti, di cui nel n° 16, debbono potersi rinnovar periodicamente, e il periodo non potrà eccedere un anno; non son ammissibili abbuonamenti per un periodo maggiore.

Essi vanno soggetti alle norme, di cui nei due numeri precedenti.

Art. 21. Gli abbuonamenti non debbono comprendere tutto lo spazi disponibile nel mercato; ma si deve riservare un'area sufficiente all libera concorrenza del commercio avventizio.

Art. 22. L'Autorità comunale non può negare il permesso di occupazione a chi si uniforma al Regolamento nel richiederlo, salvo che pe ragioni di ordine pubblico: nè può concederlo gratuitamente, quand l'occupazione del suolo pubblico è soggetta a tassa.

Art. 23. Non sono ammissibili riserve a discrezione delle Giunte dei Consigli comunali nel senso di lasciare ad arbitrio di essi il determinare volta per volta, gli spazii, le aree pubbliche che possono occuparsi tanto meno si può attribuire tale facoltà agli Agenti od agli appaltator comunali, cui spetta solo la vigilanza per l'esecuzione di ciò che ne Regolamenti è stabilito.

Art. 24. Non vuolsi inoltre tollerare nell'Autorità comunale o in ch per essa, la facoltà illimitata di determinare la precedenza dei posti d occupare; questa è determinata dalla bolletta di pagamento, sulla qual perciò, oltre all'indicazione della data, sarà specificata anche l'ora del l'eseguito pagamento.

Quando più domande sono presentate simultaneamente per lo stess

posto, la sorte decida tra i concorrenti, anche quando si tratti di abbuonamenti.

Art. 25. Le concessioni, ond'è discorso, sono personali; la subconcessione è vietata: pertanto non si può impedire a chicchessia di usare lo spazio concessogli, incaricando persona di sua fiducia di sorvegliare i suoi negozi.

Art. 26. Dev'essere annullata la condizione posta all'occupazione di non cambiare i generi esposti in vendita; salvo che non si tratti di merci alle quali il Regolamento assegni una località a parte.

Art. 27. Non può consentirsi che chi lasci momentaneamente il posto per cui ha pagata la tassa di occupazione, vi abbia per ciò solo rinunziato, e il posto stesso si possa concedere ad altri.

CAPO II.

Privative comunali.

(Art. 118, nº 2, della legge comunale e provinciale).

1. — *Oggetto, estensione e limiti.*

Art. 28. Queste privative hanno per oggetto:

a) l'istituzione di uffizi pubblici municipali per il peso pubblico e la misura pubblica dei cereali e del vino;

b) la fornitura, mediante affitto, dei banchi pubblici in occasione di fiere e di mercati.

Tali diritti non devono rivestire in nessun modo, diretto o indiretto, carattere coattivo.

Art. 29. Nel Regolamento dev'essere esplicitamente annunziata la istituzione nel Comune di uno o più uffizi per l'esercizio di una o più delle suddette privative.

Questa dichiarazione importa il divieto ai privati di tenere aperti altri uffizi con generi in concorrenza dell'uffizio comunale: ed altresì il divieto di qualsiasi altra forma di concorrenza, segnatamente da parte di chi fa abituale professione di misurare o pesare merci ad ogni richiesta del pubblico, e ricevendone mercede (sensali, intromettitori di mestiere, brentatori, misuratori, tramutatori, ecc.).

Non occorre per gli effetti giuridici della privativa comunale che tali esercenti abbiano patente o siano iscritti nel ruolo dei pubblici mediatori o in quello degli intromettitori, ecc., basta per definirli tali che siano noti pubblicamente.

Art. 30. La facoltà accordata ai Comuni d'istituire il peso pubblico si deve intendere genericamente: quella d'istituire la misura pubblica, si deve intendere specificamente ristretta alla misura dei cereali e del vino, e non può estendersi perciò agli acidi ed ai liquidi in genere, o pure ai liquidi o ad acidi di altra specie. La facoltà di affittare banchi è limitata esclusivamente ai giorni di fiera o di un mercato, e non può quindi estendersi agli altri giorni feriali e non feriali.

Art. 31. Privative di peso pubblico, di misura pubblica e di affitt di banchi pubblici, non vuol dire diritto esclusivo di pesare, misurar o usare banchi al cospetto del pubblico: ogni cittadino è nel diritto d fare siffatte operazioni in pubblico con pesi, misure o banco propri od anche presi in prestito; nè per la istituzione della privativa comu nale si può sottoporre tale diritto a deroghe od a licenza municipal esso resta intero, ed alla dichiarazione di non coattività iscritta nell legge deve corrispondere nel Regolamento la esplicita facoltà nei citta dini di usare in pubblico pesi, misure e banco proprio, o presi occa sionalmente in prestito gratuito. Non si può tampoco impedire che proprietario della merce faccia eseguire in pubblico tali operazioni d persone alla immediata sua dipendenza in qualità di salariati.

Art. 32. La prestazione gratuita di pesi, misure o banchi tra priva non è sottoposta a restrizione alcuna, tranne il caso che per la su frequenza non assuma carattere di concorrenza alla privativa comunal

Art. 33. Non si può similmente impedire che i privati misurino facciano misurare i cereali ed il vino, pesino o facciano pesare qualunqu derrata con misura non propria in luogo non pubblico, essendo ci estraneo alla privativa comunale.

Art. 34. Questa non riguarda in nessun modo la compra o la vendit delle merci sui pubblici mercati, tali operazioni sono estranee a siffat Regolamenti: non si può dunque pretendere nessun diritto per quest titolo, tanto meno un diritto per ciascuna di quelle operazioni, o altri menti un doppio diritto sulla compra-vendita; nè tampoco delegar sensali ad ingerirsene o ad esigere i diritti spettanti ai Comuni.

Art. 35. La privativa del peso o della misura non riguarda la materi contrattuale, sebbene l'accertamento dell'uno o dell'altra, median l'ufficio pubblico, possa essere nella convenienza od anche nella conver zione delle parti.

L'ufficio dev'essere aperto ad ogni richiesta del pubblico, nè vi pu essere rifiuto da parte dell'appaltatore o degli Agenti comunali a qu lunque domanda che si uniformi al Regolamento.

Art. 36. È illegale un diritto di peso riscosso dallo ufficio daziari all'entrata delle merci nel Comune, a guisa di gabella alla barriera dazio consumo.

Art. 37. Non si può tener conto della qualità, ma solo della quantit del vino; la privativa riguarda unicamente il peso e la misura: non pertanto ammissibile il ragguaglio tra spirito e vino riferendosi al gra alcoolico.

Art. 38. È in facoltà del Comune o del suo appaltatore di dare in fitt pesi o misure; ma il correspettivo che possono esigere non deve m rivestire il carattere di privativa.

2. — *Tariffe e loro condizioni.*

Art. 39. È opportuno, anche nel ben inteso interesse della Finan comunale, che le tariffe stabiliscano diritti piuttosto uniti, avuto riguar alla natura dei commerci: sopratutto sembra doversi raccomandare cl non vengano aggravati soverchiamente i cereali.

Art. 40. Le privative comunali non sopportano una tassa unica per qualsiasi pesata o misuratura, o banco; ma il diritto in ogni singolo caso vuol essere proporzionato alla quantità della merce di cui si eseguisce il peso o la misura, od alla grandezza del banco dato in fitto.

Art. 41. Si possono concedere riduzioni di diritti per abbuonamento, purchè si osservino le norme indicate a proposito della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nel capo I, § 2, nº 16 e nel § 3, in quanto sono applicabili al caso presente.

Art. 42. Il fitto per somministrazione temporanea di pesi e misure ai venditori che ne manchino non dev'essere il alcun caso ragguagliato alla quantità della merce comprata o venduta, ma alla durata di esso, cioè al numero di giornate per cui se n'è concesso l'uso.

Art. 43. Rispetto agli strumenti da pesare, la tariffa deve formularsi così — « *diritto di pesatura a servizio pubblico, con stadere a ponte e a bilico su carichi voluminosi* » — trattandosi di peso piccolo: — « *diritto di pesatura a servizio di pubblico mercato, con stadera semplice, o stadera a bilico* (*bascule*) ».

Art. 44. Se non può ammettersi in tariffa un tasso unico pel diritto di ciascuna privativa (nº 40), non consegue da ciò che il diritto non sia unico; quindi non si può stabilire in tariffa un diritto distinto per compenso dell'opera dei pesatori, misuratori e facchini o pei sensali; di questi ultimi non v'ha bisogno per misurare e pesare; la prestazione dell'opera di quelli è faccenda dell'appaltatore. Si intende bene che il diritto unico portato in tariffa compensa ogni spesa per esegnire le operazioni onde egli è incaricato.

3. — *Applicazione delle tariffe e dei Regolamenti Riscossione dei diritti.*

Art. 45. È vietato nell'esecuzione dei Regolamenti sulle privative comunali ogni espediente che miri anche indirettamente a costringere i cittadini a ricorrere per i bisogni del commercio agli uffici istituiti dai Comuni.

Art. 46. Non v'ha obbligo di dare avviso preventivo all'appaltatore o in mancanza agli Agenti del Comune, quando specialmente uno non voglia servirzi dell'opera loro per misurare o pesare la sua mercanzia.

Art. 47. Non è nel diritto dei Comuni o dell'appaltatore di presenziare le operazioni della pesa e della misura, sia che si eseguiscano in luogo pubblico, sia in luogo privato, quando non vi fu spontanea richiesta dell'opera loro.

Art. 48. Non si possono obbligare i mediatori a notificare agli Agenti comunali i contratti conchiusi con la loro mediazione: il Codice di commercio, tit. V, enuncia i casi, i modi e le Autorità cui spetta una tale ingerenza.

Art. 49. La professione di sensali o di mediatore è libera: essa non può essere sottoposta a formalità e tanto meno alla licenza municipale, confondendola con talune professioni ambulanti, delle quali è parola nella sezione VII, titolo II, legge di pubblica sicurezza.

Art. 50. Similmente i misuratori o pesatori, come gli altri mestieri

attinentisi al facchinaggio, non sono soggetti a limitazione di numer o ad altre restrizioni o formalità nel loro esercizio, tranne quelle sta bilite dalla legge di pubblica sicurezza.

In ogni modo siffatti argomenti sono estranei ai Regolamenti nell'eser cizio delle privative comunali.

Art. 51. Quanto ai pubblici pesatori e misuratori, essi o sono Agent del Comune che agiscono per conto di esso, o sono Agenti dell'appa tatore: in questa seconda ipotesi costui è responsabile sotto l'alta vig lanza del Comune.

In ogni modo, tutto ciò è materia di Regolamento interno di servizi

Art. 52. Non si può imporre a chi richiede l'ufficio municipale peso pubblico, l'obbligo di servirsi di mediatori riconosciuti dal Comun o dall'appaltatore; nè la facoltà di peso e misura conceduta ai Comu si deve intendere nel senso che comprenda le attribuzioni degli uffi metrici governativi.

Similmente il bollo del Comune non può sostituirsi al marchio ed all indicazione data dal fabbricante sulla capacità legale della misura (D creto 13 ottobre 1861, n° 320).

Art. 53. I diritti di peso e di misura pubblica trovano la loro gu rentigia nella merce misurata o pesata, e ne è responsabile unicamen chi la presenta, proprietario o depositario che sia, ogni altra o diver disposizione non si può ammettere nei Regolamenti della privativa.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai diritti di occupazione di aree pubbliche e di privativa.

1. — *Elementi formali nei Regolamenti.*

Art. 54. Nessun Regolamento può essere omologato senza la tariff un Regolamento che non stabilisca diritti sarebbe estraneo agli obbie contemplati nell'art. 118 della legge comunale e provinciale 20 mar 1865, alleg. *A*, e quindi alla revisione superiore di che nel susseguen art. 138.

Del pari le tariffe, come parte essenziale del Regolamento non p sono senza di questo approvarsi od omologarsi.

Art. 55. Si raccomanda di non confondere in un solo Regolamen materie che comportino ciascuna un Regolamento speciale; tali que di polizia stradale od urbana con quelli di occupazione di aree pubblic questi con quelli di esercizio di commercio, e di peso e misura pubbli od anche di banchi pubblici, e viceversa: il che non vuol dire che tal di siffatti Regolamenti non abbiano strette relazioni tra loro. La div sità della materia propria di ciascuno importa diversità di criteri, n non incompatibilità o contraddizione, in modo che l'uno vieti ciò c l'altro permette o prescrive.

Art. 56. Deve evitarsi nei Regolamenti e nelle annesse tariffe c la mobilità eccessiva come l'immobilità assoluta; ogni Regolamento

ariffa è suscettibile di quelle riforme e di quei miglioramenti consigliati dall'esperienza o dai pubblici bisogni, osservandosi però i modi, e forme e le competenze onde furono stabiliti.

Sarebbe in contraddizione con tale massima la dichiarazione d'irreformabilità del Regolamento o della tariffa per lungo periodo di anni, come in decennio, un ventennio, ecc. Non si può vincolare in siffatto modo 'azione della amministrazione.

Occorre pertanto che i vecchi Regolamenti fatti sotto l'impero di ecchie leggi siano armonizzati con lo spirito delle leggi vigenti e coi riteri della giurisprudenza assodata: nè in questo sarà mai soverchio o zelo dei signori Prefetti.

Art. 57. In ogni caso le tariffe devono essere precise, chiare, di omune intelligenza, e di facile applicazione.

Esse perciò conterranno la base della tassa ragguagliata a misure metriche legali di superficie, se trattasi di occupazione di suolo pubblico; od alle unità dei pesi e misure decimali, se trattasi di peso pubblico, ecc., in modo che, moltiplicando per le unità contenute nello pazio di cui si domanda l'occupazione, oppure per la quantità della merce pesata o misurata, si abbia il ragguaglio della tassa e del diritto a pagare.

Art. 58. Posto che i Regolamenti devono determinare tariffe precise chiare e che la formazione, la riforma e la modificazione di esse sono ottoposte a norme od a forme dalla legge menzionate, ne consegue che diritti di occupazione di suolo e di privativa, non possono lasciarsi ll'arbitrio del Sindaco e della Giunta municipale: nè sono ammissibili stesse riserve da sciogliersi a piacimento dei Consigli comunali.

Art. 59. Quindi emerge che ogni riforma dei Regolamenti esistenti, on meno che ogni nuovo Regolamento, deve essere deliberato dai Consigli comunali e riportare il visto del Prefetto: indi, sottoposto all'approvazione delle Deputazioni provinciali.

Se si tratta di deliberazione presa d'urgenza dalla Giunta, le Deputazioni debbono esigere la specificazione dei motivi, volendosi in tali aterie più che mai rispettata la competenza dei Consigli comunali.

Espletati questi atti, firmati e vidimati come di regola dai Prefetti esidenti, questi hanno l'obbligo di trasmetterli in doppia copia al inistero.

Art. 60. È avvenuto talvolta che le Deputazioni provinciali hanno presso il rigetto totale o parziale di un Regolamento senza motivarlo; de il Consiglio di Stato, sul ricorso dei Consigli comunali, ebbe ad nullare le decisioni, invitandoli a riprendere regolarmente il procemento.

Occorre pertanto che in tali casi, le Deputazioni tenuto presente l'arolo 140 della legge comunale e provinciale, esprimano nettamente la o opinione ragionata sulle condizioni di ordine legale e su quelle di nvenienza economica ed amministrativa. E ciò anche per illuminare utorità superiore considerato specialmente che, dietro il rinvio ai muni delle loro deliberazioni, può accentuarsi il conflitto.

Art. 61. Siccome la parte deliberativa dei Regolamenti in discorso,

entra nella competenza esclusiva dei Consigli comunali, salvo i controlli dalla legge stabiliti, così la parte esecutiva di essi non riconosce altra Autorità che il Sindaco, salvo la cooperazione degli Agenti da lui delegati. Non si può quindi consentire che nei Regolamenti si contemplino casi vincolati per l'esecuzione alle deliberazioni dei Consigli o delle Giunte municipali.

2. — *Forme e guarentigie circa la riscossione dei diritti.*

Art. 62. Fu questione se la tassa di occupazione di aree pubbliche dovesse riscuoterri a modo delle imposte dirette col ministero dell'Esattore comunale (art. 5, legge 20 aprile 1871), oppure ad economia o per appalto. Siccome il primo modo importava una condizione, nel più dei casi praticamente impossibile, cioè la preventiva formazione del ruolo degli utenti, così per non rendere inattuabile il diritto dei Comuni e priva di esecuzione la legge, prevalse il secondo sistema essendo all'uopo risultati di una stessa opinione gli organi più autorevoli dell'Amministrazione superiore, opportunamente da questo Ministero consultati.

Art. 63. La riscossione dei diritti di privativa comunale (di cui nel l'art. 118, n° 2, legge comunale e provinciale), deve di regola farsi per appalto, ma non perciò vuolsi avere in conto d'illegittima altra forma di riscossione, e in ispecie quella per economia.

L'appalto non è menzionato in modo esclusivo o precettivo, ma semplicemente indicativo o facoltativo, non avendo esso potuto vincolare l'esercizio delle privative comunali alla riuscita degli incanti. Se da ciò pertanto risulta nei Comuni la facoltà di poter esigere i diritti in economia, non si esclude però l'esame, anche in linea di controllo dei motivi dai quali emerge la maggior convenienza di quest'ultima forma.

Art. 64. Nell'esercizio però delle facoltà, di cui nei due numeri precedenti, devesi mirare a che sia garantito il commercio nel caso speciale e frequente, che il Regolamento e la tassa di occupazione di aree pubbliche si complichi coi Regolamenti circa l'esercizio delle privative comunali: peggio poi se l'esecuzione di Regolamenti così vari si concentri in una sola mano o in un unico appalto.

Sarà sempre bene, a guarentigia dei contribuenti, consigliare che tal cumulazione di appalti diversi non si avveri, e che i servizi procedano discentrati; ma siccome nessuna legge vieta il primo dei suddetti sistemi o prescrive l'altro, occorre che i signori Prefetti invitino le Deputazioni ad apprezzare i motivi di maggiore convenienza che consigliano ai Comuni tal cumulazione di servizi.

Art. 65. È illegittimo l'obbligo di ricevere e restituire una bolletta all'entrata del Comune imposto ai conduttori di veicoli che dovranno occupare suolo pubblico; come pure l'obbligo che la merce pesata o misurata venga accompagnata da una bolletta di riscontro all'ufficio daziario e resti intatta sino a che si esplichi tale operazione: il dazio consumo non ha nulla di comune con l'esercizio del peso e della misura pubblica e con l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 66. È inammissibile il capitolato d'appalto senza il Regolamento pubblico da cui esso deriva, e non va mai abbastanza raccomandato al

Autorità provinciali d'invigilare siffattamente affinchè quello non riesca ad una delusione di questo.

Art. 67. Non si deve ammettere in nessun caso nel Regolamento la facoltà all'appaltatore di aumentare a suo libito le tariffe, anche se tal facoltà si conceda entro limiti stabiliti.

Art. 68. Non si può dare facoltà al fornitore dei banchi di esigere una tassa per occupazione di suolo pubblico, oppure all'appaltatore di questa tassa di affittare i banchi pubblici o di esercitare il peso e la misura pubblica, mediante una clausola inserita nell'uno o nell'altro Regolamento; essendo materie distinte tra loro, deve ciascuna essere deliberata separatamente in forma di tariffa e di Regolamento speciale.

Art. 69. Non bisogna introdurre nei Regolamenti e nelle tariffe disposizioni intese ad aggravare, a posporre o ad escludere i mercati o le merci forestiere alle indigene, a stabilire diversità tra venditore e compratore, e simili; il trattamento degli uni e degli altri dev'essere rigorosamente eguale; ogni esenzione o riduzione di diritti per favore speciale o personale è rigorosamente vietata.

Art. 70. In ogni Regolamento di occupazione di spazio pubblico ed annessa tariffa non si può fare distinzione tra occupazioni fatte con banchi e senza banchi.

Art. 71. È illecito accordare preferenza nell'occupazione dei posti nei pubblici mercati in favore di chi si fornisce di pesi, di misure o di banchi dal Comune o dall'appaltatore comunale ed a danno di chi vi porta banchi, misure e pesi di sua proprietà o di cui possiede l'uso. Tanto più è illecito che in questo ultimo uso si imponga una tassa maggiore. In siffatti modi si crea un monopolio a profitto dell'appaltatore o del Comune all'infuori dei termini e dei fini del n° 2 dell'art. 118 della legge comunale e provinciale.

Art. 72. Dato anche il caso che il Comune deliberi nella debita forma questi diritti svariati, e quindi li conceda in unico appalto, o li concentri ad economia in unica amministrazione, il Sindaco o chi per esso deve attenersi rigorosamente nella distribuzione dei posti a quanto è prescritto nel capitolo I, § 3 di queste Istruzioni.

In ogni caso è sempre vietato all'appaltatore d'ingerirsi nella distribuzione dei posti destinati all'occupazione privata nei pubblici mercati.

Art. 73. L'appaltatore, e in mancanza l'amministrazione comunale, deve avere un apposito locale per ufficio pubblico, un registro a madre e figlia, ov'è annotata volta per volta la misura dell'area occupata da ciascun occupante, il nome, cognome e paternità di costui, la somma riscossa, la data e l'ora del pagamento, e ogni altra indicazione più precisa per garantire gli interessi del contribuente.

Questo registro dev'essere rilegato, numerato e vidimato in ogni pagina dal Sindaco e portare il bollo del Comune; la matrice di esso, chiusa e sottoscritta, sarà, in fine di anno, consegnata allo ufficio comunale, che ne rilascierà regolare ricevuta.

Il registro in discorso dev'essere esibito ad ogni richiesta dell'Autorità amministrativa o giudiziaria, e quella porrà in contravvenzione lo appaltatore nel caso che non trovi il registro in regola.

Tali disposizioni valgono altresì per gli uffici del peso pubblico e per la fornitura dei banchi pubblici.

ART. 74. Siccome per solito i pubblici appaltatori non sono molto teneri del principio di una coattività, così sarebbe opportuno che i Prefetti o le Deputazioni provinciali suggeriscano che sui capitolati di appalto sia inserita la clausola di una penale convenzionale contro coloro che contravvengono al detto principio.

ART. 75. Se nei Regolamenti in vigore si riscontrassero disposizioni contrarie alle leggi vigenti, i Prefetti assegneranno ai Comuni un congruo termine per riformarli. Quando le pratiche saranno riuscite senza risultati soddisfacenti, ne informeranno d'ufficio questo Ministero, che rinnoverà l'invito, e in caso d'iragionevoli resistenze, provvederà per lo annullamento di siffatti Regolamenti.

3. — *Materia contravvenzionale.*

ART. 76. Nei Regolamenti comunali sono determinati i soli fatti e le omissioni che possono costituire la contravvenzione; la competenza e la sanzione sono determinate nel titolo II, cap. VIII della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, all. *A*, e non si può per deliberazione comunale menomamente modificarle.

ART. 77. Non si possono sanzionare nei Regolamenti in discorso pene diverse da quelle di polizia alle quali si riferisce l'art. 146 della legge suddetta; si è perciò costretti ad annullare tutte le disposizioni regolamentari che contengono altre prescrizioni penali, come confische, sequestri e ammende.

Quindi non può operarsi il sequestro delle merci a garanzia dell'ammenda prima della sentenza del magistrato ; nè si deve permettere che sia stabilita nei Regolamenti la confisca preventiva dei pesi e misure in caso di contravvenzione.

ART. 78. Non è consentito ai Comuni di avocare a sè la competenza per le controversie che possono insorgere nell'applicazione dei Regolamenti in discorso; ma si deve lasciare agli interessati intera la facoltà di far valere le loro ragioni sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria.

ART. 79. I termini di prescrizione assegnati dai Regolamenti comunali ai cittadini contro il pagamento di diritti in contraddizione dello Agente comunale o dell' appaltatore, non si possono mai intendere in senso strettamente legale ; ma si deve sempre intendere che le parti possono far valere i propri diritti innanzi alle Autorità competenti.

Questi termini, in ogni modo, riguardano esclusivamente il procedimento amministrativo ; mentre i termini dell'azione giudiziale e il ricorso dell'interessato all'Autorità giudiziaria sono regolati per legge, che non può menomamente venir derogata da un Regolamento amministrativo.

ART. 80. Ai soli Agenti della forza pubblica ed a quelli dalla legge loro assimilati spetta l'accertamento delle contravvenzioni e il far fede in giudizio sino a prova contraria: quindi non si può concedere tale facoltà agli appaltatori ed ai semplici messi comunali.

Art. **81.** Ozioso ed illegale riuscirebbe il concedere all'appaltatore del Comune la facoltà di richiedere la forza armata nei casi di contravvenzione.

Art. **82.** Non si può consentire che una parte del prodotto delle contravvenzioni sia attribuita a chi le scopra o denunzi, salvo che non vesta la divisa del Comune o della forza pubblica; al denunciante privato non può promettersi premio per gli indirizzi dati agli Agenti del Comune o della forza pubblica.

Il Ministro
B. Grimaldi.

PARTE SETTIMA

TASSE SPECIALI PER LA COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE STRADE

(G. B. CERESETO, *Il Comune nel diritto tributario*, vol. II, tit. III, IV, V).

I.

TASSE SPECIALI PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE COMUNALI

1. INTRODUZIONE.

1091. *La legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.* — 1092. *La legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie.* — 1093. *Strade comunali già esistenti.* — 1094. *Fondo speciale.* — 1095. *Quali strade siano obbligatorie.* — 1096. *Elenchi.* — 1097. *Concorso della Provincia.* — 1098. *Tasse speciali: sovraimposta; tassa sui maggiori utenti; prestazioni d'opera.* — 1099. *Concorso necessario di tutti i cespiti.* — 1100. *Strade consorziali.* — 1101. Segue. — 1102. *Sussidii.* — 1103. Segue. — 1104. *Strade carreggiabili e mulattiere.*

1. — Introduzione.

1091. In Lombardia e in Toscana aveva dato incremento alla viabilità il *piano delle strade lombarde* del 13 febbraio 1777 e la legge toscana del 23 maggio 1774; mentre d'altro canto la dominazione francese aveva contribuito ad accrescere la nostra rete stradale, sopratutto in Piemonte.

Ciò non ostante, la viabilità comunale, che pur dovrebbe costituire la maggior parte delle comunicazioni ordinarie, in questi ultimi tempi, salvo poche eccezioni, era rimasta quasi tutta da creare. La legge 20 marzo 1865, regolò per la prima volta in modo uniforme per tutto il Regno la materia della costruzione e conservazione delle strade: distinse le strade in tre grandi categorie, nazionali, provinciali e comunali; e provvide alla conservazione e manutenzione delle strade allora esistenti.

1092. La legge del 30 agosto 1868 provvide invece espressamente alla *costruzione* delle nuove strade: e se qui ci occupiamo di detta legge, è perchè la stessa preordinò a favore dei Comuni tutto un sistema di imposte speciali (detto *fondo speciale*) destinandone il provento a fare fronte alla relativa spesa.

1093. L'obbiettivo cui ebbe di mira il legislatore colla legge 30 agosto 1868 in ordine alle strade comunali obbligatorie esistenti, riguarda in ispecie la sistemazione di esse allo scopo di renderle possibilmente carreggiabili. — Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, 18 settembre 1872.

1094. Il fondo speciale per la costruzione delle strade obbl gatorie, ai termini dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, non pu essere distratto in altro uso che non sia quello contemplato dall legge stessa. Non può quindi essere ammessa nei residui attiv del bilancio comunale quella rimanenza di esso fondo che foss sopravvanzata nell'anno precedente a quello cui il bilancio si rife risce: ed opera legalmente la Deputazione provinciale che cancell occorrendo, tale riporto. — Parere del Cons. di Stato, 27 febbraio 187

1095. La necessità, non già la brevità maggiore o comodit delle comunicazioni, è la condizione richiesta dalla legge 30 agosto 186 per rendere obbligatoria la costruzione di una strada. Conseguen temente non potrebbe un Comune essere obbligato a costruire un strada per rendere più breve la distanza o più comodo il viaggi ad altro Comune, col quale è già in comunicazione per mezzo altra strada. — Regio Decreto, 25 gennaio 1872.

1096. Omologato un elenco di strade comunali obbligatori il Consiglio comunale non può deliberare la cancellazione di un strada da quest'elenco. L'elenco omologato si può variare so pel sopraggiungere di tale mutazione nelle condizioni della viabili comunale da giustificarne la modificazione, ed in questo caso dev seguirsi il procedimento prescritto per la primitiva compilazion dell'elenco. Il Ministero, dalle leggi 20 marzo 1865, allegato *F*, 30 agosto 1868, ha non solo la facoltà ma il dovere di curare costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade obbligatori ed impedire che siano alterati gli elenchi o trascurata l'esat esecuzione degli obblighi da essi generati. — Parere del Consigl di Stato, 19 giugno 1874.

1097. Una strada che serve a congiungere il maggior cent di popolazione di un Comune con quella del vicino Comune è obbl gatoria per la legge del 30 agosto 1868, e sebbene la Provincia abb contribuito al mantenimento della strada stessa, essa per ques solo fatto non cessa d'essere comunale obbligatoria. — Parere d Consiglio di Stato, 24 aprile 1871.

1098. Le tasse che costituiscono il fondo speciale sono, olt i pedaggi, le seguenti:

la sovraimposta;

la tassa sui maggiori utenti;

le prestazioni d'opera (*comandate*).

1099. È contrario alla legge il sistema di costituire il fon speciale per la costruzione delle strade comunali obbligatorie co uno o due cespiti segnati dall'art. 2 della legge 30 agosto 186 dovendo tutti e tre concorrere nella misura voluta e per qu periodo di tempo che è necessario, salvo che per la tassa specia sui principali utenti, la quale non può imporsi oltre un ventenni

Molto meno la legge concede di stabilire prestazioni in natura per qualche anno e finchè siasi ottenuto il sussidio governativo, per abolirle in seguito. Se il Comune avesse in tal modo provveduto e gli fosse stato già concesso il sussidio, il Prefetto dovrebbe d'ufficio ricostituire il fondo speciale imponendo il massimo dei tre cespiti *a*, *b*, *c*, di cui il precitato articolo. — Parere del Consiglio di Stato, 21 giugno 1862, Comune di Melfi.

1100. La legge 30 agosto 1868 coll'art. 21 dichiara che le sue disposizioni sono applicabili alle strade consorziali: perciò i Comuni compresi in un Consorzio per strade obbligatorie possono impiegare i cespiti del fondo speciale di cui parla l'art. 2 della legge stessa, allorchè difettano di fondi ordinari. — Decisione del Ministero dei Lavori Pubblici, 7 gennaio 1871.

1101. Non può un Comune esimersi dal far parte del Consorzio per una strada obbligatoria per altro Comune, quando tocca il suo territorio, salvo a parteciparvi per pochissimo se vi ha un solo lontano interesse. — Parere del Cons. di Stato, 4 giugno 1878.

1102. Il Ministero ha sempre facoltà di revocare, o limitare il sussidio dello Stato già concesso ad un Comune, quando risulti che il Comune o non trovisi più nelle condizioni stabilite dall'articolo 9 della legge 30 agosto 1868, o per costituito Consorzio o altre ragioni la spesa del Comune venga diminuita. La revoca o diminuzione del sussidio secondo i casi, può sempre effettuarsi senza bisogno di interpellarne prima il Comune interessato. — Regio Decreto, 2 dicembre 1880, conforme a parere del Consiglio di Stato.

1103. Un sussidio governativo concesso per l'esecuzione di strade comunali non può dal Comune essere distratto ad altro uso. — Decisione della Sotto-prefettura di Pozzuoli, 7 dicembre 1865, confermata dalla Prefettura di Napoli, il 16 dicembre 1865.

1104. Non avendo la legge 30 agosto 1868 determinato in quali casi le strade obbligatorie debbano essere carreggiabili o mulattiere, devesi stare al disposto dell'articolo 3 del Regolamento 11 settembre 1870, secondo il quale le strade obbligatorie debbono, di regola, essere carreggiabili, e possono essere mulattiere solo in casi eccezionali nei Comuni alpestri, e per quelle comunicazioni interne del territorio che non interessino più estese linee di comunicazione. — Parere del Consiglio di Stato, 9 gennaio 1889, adottato. Comune di Intragna.

2. Giurisprudenza — Sovraimposte.

1105. Le spese fatte obbligatorie ai Comuni dalla legge 30 agosto 1868 per la costruzione delle strade, non hanno un carat-

tere diverso dalle altre che i Comuni debbono soddisfare. Quind anche per costituire il fondo speciale di cui è parola all'articolo della detta legge, non possono i Comuni eccedere il limite legal della sovraimposta, se prima non esperimentano le tasse special stabilite dall'art. 15 della legge 11 agosto 1870, alleg. *O*, cioè l tre obbligatorie ed una delle tre facoltative. In altri termini, l disposizione del detto articolo 15 della legge del 1870 è applicabil anche nel caso che per costituire il fondo speciale di cui all'ar ticolo 2 della legge 30 agosto 1868 si dovesse eccedere il limit fissato dalla legge per la sovraimposta comunale. Quindi se un Comune ha persistito a non voler ottemperare al disposto dell'ar ticolo 15 della detta legge 1870, è regolare il Decreto della Depu tazione provinciale con cui ha negato l'autorizzazione di ecceder il limite della sovraimposta ed ha stanziato d'ufficio, a pareggiar il bilancio comunale, il prodotto della tassa di fuocatico. — Parer del Consiglio di Stato, 5 maggio 1875.

1106. Il fondo speciale stabilito a termini della legge 30 agosto 186 per la costruzione delle strade comunali, non può essere in alcun sua parte distratto e destinato ad altri usi. È perciò nulla la deli berazione colla quale si concede dal Comune una gratificazione a Segretario per la compilazione dei ruoli delle tasse da riscuoters per la costruzione di una strada obbligatoria, prelevandola da predetto fondo: salvo al Comune di retribuire esso Segretario co fondi coi quali provvede agli altri servizi comunali. — Parere de Consiglio di Stato, 18 ottobre 1879.

1107. La legge 30 agosto 1868 sulla viabilità obbligatoria non avendo disposto alcuna limitazione di tempo per la sovraimpost sulle tasse dirette non eccedente il 5 per 100 delle tasse erariali nè per le prestazioni d'opere degli abitanti del Comune, non puoss ammettere che sia applicabile ad essa la durata di un ventenni prescritta per la tassa sui principali utenti. Le precitate due tass indicate dalla legge colle lettere *A* e *C* debbono impiegarsi finch ve n'è bisogno. — Decisione del Ministero dei Lavori pubblici 7 gennaio 1881.

3. — Tassa sugli utenti.

1108. Giova mettere in guardia i Municipi contro un equivoc in cui caddero alcuni di essi, ritenendo che in ciascun Comun la tassa sui principali utenti debba nel suo insieme produrre un somma pari al totale della sovraimposta sulle imposte dirette era riali (art. 2, lettera *A*). Se così fosse, i principali utenti, a second che fossero pochi o molti, verrebbero colpiti in misura diversa e talora gravissima. La tassa sui principali utenti (art. 2, lettera *B*), altro non è, nè potrebbe essere, che la ripetizione per ciascun di essi dell'altra tassa sopracitata, di cui all'articolo 2 della legg (lettera *A*). Insomma, fra l'una e l'altra, il principale utente non può essere gravato che tutto al più del 10 per 100 sulla imposta erariale, e ciò nel caso che i Comuni aspirino ai sussidio gover nativo. — Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 10 agosto 1869.

1109. Le spese per le riparazioni delle strade comunali, essendo un onere comunale, sono obbligati a concorrervi coloro

:he hanno domicilio o proprietà nel Comune o vi esercitano un :ommercio o traffico. Non possono dunque essere tenuti a soppe-irvi quelli che, non abitando nel Comune, non vi hanno proprietà, [uando anche per recarsi nei loro fondi che si trovano nel terri-orio di altro Comune debbono passare per la strada che deve iparsi. — Sentenza della Corte d'appello di Torino, 8 febbraio 1868.

1110. È illegale e quindi nulla per difetto di competenza per ıarte d'un Comune l'imposizione della tassa di principali utenti ulle proprietà adiacenti alla sua strada obbligatoria, ove tali ıroprietà siano poste nel territorio di altro Comune. È però in acoltà del Comune costruttore della strada il rendersi promotore li un Consorzio in cui siano chiamati i Comuni nei quali tali proprietà ono situate onde obbligarli a concorrere nel contributo. —Parere lel Consiglio di Stato, 16 febbraio 1877.

1111. Allorchè un Comune è assoggettato all'esecuzione d'uf-icio della legge 30 agosto 1868, nelle forme prescritte dall'art. 45 lella legge stessa, il Prefetto subentra al Comune per tutto ciò he sia necessario per la costruzione della strada; egli deve fare utto ciò che per legge avrebbe dovuto eseguire il Comune se non ıvesse perduto il diritto della propria iniziativa per effetto della lecretata esecuzione d'ufficio. Il Prefetto perciò deve far compilare lal delegato stradale i ruoli dei principali utenti, e nel caso della evisione annuale valersi delle speciali istruzioni all'uopo recen-emente emanate. Finalmente il Prefetto deve poi sostituirsi alla iunta municipale anche per quanto riguarda la risoluzione dei eclami prodotti dagli iscritti. — Decreto del Ministero dei Lavori ?ubblici, 14 maggio 1878.

1112. Può in qualunque tempo accogliersi la domanda di ıffrancamento della tassa speciale sui principali utenti di una trada obbligatoria in dipendenza degli articoli 2 e 4 della legge 30 agosto 1868, purchè sia tenuto fermo il decuplo del suo ammon-are riferibilmente all'anno pel quale essa tassa fu stabilita, senza letrazione delle annualità già pagate. Parere del Consiglio di Stato, 2 gennaio 1879.

4. — Prestazioni d'opera (comandate).

1113. La disposizione dell'art. 22 del Regolamento 16 aprile 1874 sulla viabilità obbligatoria per cui è stabilito che le presta-ioni d'opera non possono essere messe in riserva da un anno ıll'altro, e devono consumarsi durante l'esercizio a cui furono mputate, riguarda le prestazioni d'opera in natura e non già il ırodotto delle tasse in danaro in cui sieno convertite per con-enso o per fatto del contribuente che non adempì al suo obbligo. — Parere del Consiglio di Stato, 13 aprile 1881.

1114. Quando la strada è compiuta non si può più stanziare n bilancio e imporre la tassa di prestazione d'opera per conver-irla in danaro, allo scopo di estinguere i debiti derivanti dalla costruzione della strada stessa. — Parere del Consiglio di Stato, 15 marzo 1882.

1115. I ruoli delle comandate sono formati sulla base dei uoli dei tributi diretti, e non sono che un estratto dei ruoli stessi,

e ciò per facilitare maggiormente il còmpito dell'Esattore nella riscossione. — Nota del Ministero dell'Interno, 23 settembre 1869.

1116. Le prestazioni in natura sono ammesse per la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, sotto la osservanza delle disposizioni della legge 30 agosto 1868 e del Regolamento per la sua esecuzione, approvato col Regio Decreto 11 settembre 1870. Decisione del Ministero dei Lavori Pubblici, 3 gennaio 1871.

1117. Sono soggetti all'imposta della prestazione d'opera per la costruzione delle strade obbligatorie anche i funzionari dell'ordine giudiziario e i marinai che imprendono lunghe navigazioni. — Parere del Consiglio di Stato, 24 marzo 1875.

1118. Anche i marinai di lunghe navigazioni devono essere iscritti nel ruolo dei prestatori d'opera per la costruzione delle strade obbligatorie; i quali ove non possano prestare l'opera direttamente, rimangono soggetti al pagamento della tassa corrispondente, giusta la tariffa determinata dal Consiglio comunale. — Parere del Consiglio di Stato emanato nel 1885, e Nota conforme del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale di ponti e strade, 7 aprile 1875.

1119. Le sentenze dei Conciliatori in materia di conciliazione ai ruoli per la tassa delle prestazioni di opera, non sono impugnabili neppure col rimedio straordinario della Cassazione. — Nota del Ministero dei Lavori Pubblici, 24 agosto 1878.

1120. È in facoltà dei Comuni di esentare in tutto o in parte dalle prestazioni d'opera quei capi di famiglia, abitanti o possidenti, i quali si trovino in infelici condizioni economiche; ma ai termini dell'art. 5 della legge 30 agosto 1868 è all'uopo necessaria analoga dichiarazione del Consiglio comunale, non bastando la semplice esclusione dai ruoli. Per gli articoli 13 e 14 della citata legge insieme al ruolo dei contribuenti deve essere pubblicato l'elenco di coloro che vennero dalle prestazioni d'opera esentati. — Parere del Consiglio di Stato, 27 luglio 1880.

1121. La Giunta municipale non ha facoltà di ridurre il ruolo delle prestazioni d'opera, sia col concedere esenzioni, sia col diminuire il numero delle giornate di lavoro, se prima il Consiglio comunale non abbia fatte le speciali dichiarazioni, ai termini della legge 30 agosto 1868, art. 5. — Questa prescrizione è sostanziale, e quindi non possono essere esentati quegli individui che versano in infelici condizioni economiche, se non previo maturo esame, e con dichiarazione regolare del Consiglio suddetto. In conformità agli art. 13 e 14 del Regolamento per l'applicazione della tassa sulle prestazioni in natura, l'elenco degli esentati deve essere pubblicato.

1122. Con un mutuo non si può sostituire l'impiego delle prestazioni d'opera, perchè il prestito è una risorsa straordinaria, cui è dato ricorrere solo in casi estremi, e nell'unico scopo di accelerare i lavori. Deve perciò respingersi il ricorso contro il Decreto prefettizio che negava di sanzionare il ruolo delle prestazioni d'opera. — Decreto Reale 14 agosto 1880, conforme a parere del Consiglio di Stato.

1123. In virtù dell'art. 40 sulla legge dei lavori pubblici, la manutenzione delle strade comunali dev'essere fatta con le ren-

dite dei Comuni e con le poste di cui possono essere gravati i contribuenti e non già per mezzo delle comandate, non più consentite dalla legislazione vigente. — Decreto Reale 29 novembre 1888 su conforme parere del Consiglio di Stato promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici, Comune di Sala Monferrrato (*Man. Amm.*, 1889).

5. — I pedaggi.

1124. Al pedaggio su una strada devono essere soggetti tutti gli abitanti di questa, senza distinzione fra cittadini e cittadini, nazionali e stranieri. — Cons. di Stato, 5 gennaio 1883 (*Man.*, 1883, 286).

1125. Per ottenere il sussidio dallo Stato non è necessaria l'applicazione anche della tassa di pedaggio. — Regio Decreto 22 marzo 1883 (*Riv. Amm.*, 1884, 79).

1126. Nessuna disposizione impone di estendere il pedaggio a tutta la strada, ma secondo le circostanze può essere limitato ad un dato tratto di percorso. — R. Decreto 22 marzo 1883 (*Riv. Amm.*, 1883, 79)

N. 93.

Legge 20 marzo 1865, n° 2248 (all. *F*) sui Lavori Pubblici.

TITOLO SECONDO

DELLE STRADE ORDINARIE

—

CAPO II.

Spese per le strade.

SEZIONE III. — *Strade provinciali.*

ART. **37**. La costruzione, la sistemazione e la conservazione delle strade provinciali e delle opere che le corredano sono a carico delle Provincie nelle quali sono aperte, ovvero di più Provincie riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio a norma di legge.

Le disposizioni dei precedenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36 sono applicabili alle strade provinciali.

ART. **38**. L'istituzione dei pedaggi sui ponti e strade spettanti alla Provincia, come la relativa tariffa deliberata dai Consigli provinciali dovranno essere approvati per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e dovrà esserne fissata la durata al tempo presumibilmente necessario per indennizzare l'Amministrazione provinciale delle spese incontrate per la costruzione di tali opere.

Sezione III. — *Strade comunali.*

Art. **39**. Alla costruzione, sistemazione o mantenimento dell strade comunali provvedono i rispettivi Comuni od isolatament o per modo di Consorzio con altri Comuni, concorrendo insiem alla spesa secondo il grado d'interesse d'ognuno.

Sono estese anche alle strade comunali le disposizioni degli art coli 32, 33, 34, 35 e 36.

Art. **40**. Le spese incombenti ai Comuni per le opere strada saranno sostenute colle rendite dei Comuni medesimi o colle im poste di cui essi possono caricarsi a norma di legge . . . .

. . . .

Art. **41**. La sistemazione e la manutenzione dei tronchi dell strade nazionali e provinciali che traversano l'abitato delle citt o villaggi sono a carico dei rispettivi Comuni, sotto la sorveglianz tecnica degli uffizi del genio civile o provinciale.

Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la Provincia corrispond ai Comuni un'indennità annua pari alla spesa di manutenzione d un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abi tato e posta in condizione analoga.

Art. **42**. Allorquando l'Amministrazione dello Stato o dell Provincia riconosca la necessità della rinnovazione totale del pavi mento di un tronco di strada nazionale o provinciale compres entro l'abitato, essa, fino alla larghezza normale della strada sostiene la spesa relativa:

a) Per intiero nei Comuni aventi meno di mille abitanti;

b) Per una metà nei Comuni aventi meno di quattromila abi tanti;

c) Per un quarto nei Comuni aventi quattromila abitanti o più.

Art. **43**. Se per la costruzione, adattamento e manutenzion di una strada comunale od opere relative, vi ha un interesse col lettivo, la formazione del Consorzio di cui all'articolo 39 è pro mossa da quel Comune che crederà aver ragione di chiamare altri a concorrere nella spesa.

Dovrà il detto Comune dimostrare la convenienza dell'opera e l'opportunità del Consorzio, proponendo le basi e le quote di con corso.

Art. **44**. Il progetto di Consorzio, coi documenti relativi, viene dallo stesso Comune trasmesso alla Deputazione provinciale, la quale ne fa comunicazione agli altri Comuni interessati perchè delibe rino entro il termine da essa fissato. Trascorso questo termine, la Deputazione statuirà sulla costituzione del Consorzio, decidendo in pari tempo sulle osservazioni e sui richiami dei Comuni.

Art. **45**. Quando una linea da dichiararsi consorziale tocchi il

erritorio di più Provincie, statuiranno d'accordo le rispettive ieputazioni provinciali.

Nel caso di conflitto, il Prefetto di quella Provincia in cui si rovi il più lungo tratto di strada consorziale statuirà, previo arere delle Deputazioni provinciali interessate.

ART. **46**. Contro il Decreto della Deputazione provinciale di che ell'art. 44 e contro quello del Prefetto, di che nell'articolo 45, Comuni interessati potranno, entro trenta giorni dalla comunicazione fattane al Sindaco, ricorrere al Re, il quale provvede defiitivamente sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentiti Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

ART. **47**. Ordinato e reso esecutorio il Consorzio, l'Assemblea enerale costituita dai delegati dei Comuni interessati provvede l'esecuzione delle opere col mezzo di una Deputazione, o Consiglio d'Amministrazione.

ART. **48**. Le rispettive attribuzioni e le deliberazioni dell'Asmblea generale e del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio no regolate e rese esecutorie nei modi e colle formalità prescritte i Consigli e le Giunte comunali.

Per gravi motivi interessanti l'economia o l'ordinamento genele del Consorzio, può la Deputazione provinciale sospendere l'esezione delle deliberazioni prese dalla Deputazione o Consiglio di nministrazione del Consorzio, deferendole all'esame dell'Assemblea nerale.

ART. **49**. La Provincia, con deliberazione del Consiglio provinale, approvata nelle forme volute dalla legge, potrà obbligarsi una determinata quota di concorso nei Consorzi da istituirsi, associarsi nella spesa di un Consorzio già costituito per una ota proporzionale.

ART. **50**. Quando la Provincia concorra per una quota proporznale nelle spese dei Consorzi, essa ha diritto di voto nell'Asnblea generale e nel Consiglio d'Amministrazione.

Se la quota di concorso della Provincia raggiunge il terzo della sa totale, la diretta amministrazione del Consorzio potrà essere unta dalla Deputazione provinciale, salve le attribuzioni della semblea generale degli interessati.

SEZIONE IV. — *Strade vicinali* (1).

RT. **51**. La riparazione e conservazione delle strade vicinali a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro pro-

---

) Carattere speciale delle strade formate *collatione agrorum* è questo mentre l'uso ne è di tutti, le spese relative allo stesso sono limitate

prietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stess quando per diritto o per consuetudine un tale carico non rica sopra determinate proprietà o persone.

Il Municipio potrà essere pure tenuto ad una determinata quc di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali p importanti.

In caso di divergenza o conflitto fra il Municipio e gli inter sati, deciderà la Deputazione provinciale.

Art. **52**. Il Sindaco, d'ufficio o ad istanza degli interessati, c voca annualmente, o quando occorra, gli utenti delle strade vi nali per deliberare sui modi di dare esecuzione alle opere di c sarà stata verificata la necessità e sul riparto della spesa.

Non intervenendo all'adunanza la metà dei chiamati, e non pre dendosi alcuna deliberazione dalla maggioranza degli intervenu o non eseguendosi poi quanto fu deliberato, l'affare è deferito a risoluzione del Consiglio comunale.

La Giunta municipale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lav se gli interessati trascurino di eseguirli entro il termine prefis nella deliberazione del Consiglio, e decorrendo dalla pubblicazio della medesima.

Contro le deliberazioni del Consiglio comunale può, entro lo ste termine, essere mosso reclamo alla Deputazione provinciale, quale decide definitivamente.

La quota di spesa assegnata a ciascuno interessato si esige i modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, salvo il diri di chiamare in giudizio gli altri utenti per il rimborso.

Art. **53**. Il riparto delle prestazioni fra gli utenti, una vo stabilito per effetto della presente legge, resta obbligatorio finc

---

ai proprietari che se ne servono. E solo in via di eccezione il Munici potrà essere tenuto a una partecipazione da determinarsi.

Quando ad un proprietario giovano altre strade o sentieri di con nicazione per accedere ai suoi beni, non lo si potrebbe obbligare a c tribuire nelle spese di una strada vicinale della quale non si serve. maggior bontà e comodità della strada vicinale in confronto di que di cui esso si serve, e la possibilità di valersene, non sono per sè s ficienti a radicare l'obbligo di quel proprietario a concorrere per t strada vicinale (Parere del Consiglio di Stato, 31 agosto 1877).

Il passaggio di una strada comunale nella classe delle vicinali passare il suolo di essa nel patrimonio privato del Comune; e per lo spoglia della proprietà del medesimo per farlo *ipso iure* divent proprio dei frontisti.

Alle spese relative a queste strade si provvede colla costituzione Consorzi, e a questo riguardo la sorveglianza è data al Consiglio con nale, salvo richiamo alla Deputazione provinciale.

(Vedi G. B. Cereseto, *Le strade vicinali*, Torino, Unione Tipografi Editrice, 1887).

norma dei casi sopra contemplati, non sia modificato o nella iunione degli interessati, o dal Consiglio comunale, o dalla Deputazione provinciale, o in conseguenza di sentenza giudiziale.

ART. **54.** Gli utenti possono essere costituiti in Consorzio perianente per deliberazione del Consiglio comunale, quando il Coiune concorra alla conservazione della strada ovvero a richiesta i un numero di essi, che rappresenti il terzo del contributo.

La Giunta municipale provvede per la formazione del Consorzio, revia convocazione degli utenti, e decide sulle questioni che ısorgessero, salvo entro trenta giorni il diritto agli utenti di ricorere alla Deputazione provinciale che statuirà definitivamente.

N. 94.

ıegge 30 agosto 1868, n° 4631. — Costruzione e Sistemazione delle Strade Comunali obbligatorie.

PARTE I.

Costruzione obbligatoria delle strade comunali.

ART. **1.** È obbligatoria per i Comuni la costruzione e sistemaone delle strade comunali: *a*) Che sono necessarie per porre in omunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col apoluogo del rispettivo Circondario o col maggior centro di popozione dei Comuni vicini; *b*) Quelle che sono necessarie per metre in comunicazione i maggiori centri di popolazione del Comune on le ferrovie e i porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre rade esistenti; *c*) Quelle che devono servire a mettere in comuniızione le frazioni importanti di un Comune.

PARTE II.

Costituzione di un fondo speciale per la costruzione delle strade.

ART. **2.** Non bastando le rendite ordinarie ed i capitali dispobili, i Comuni provvederanno alla costruzione e sistemazione elle strade, di cui all'articolo precedente, con un fondo speciale sultante: *a*) Da una sovraimposta sulle tasse dirette, non ecceinte il cinque per cento delle tasse erariali; *b*) Da una tassa eciale sui principali utenti; *c*) Da prestazioni d'opera degli abinti del Comune; *d*) Dai pedaggi; *e*) Da sussidi dello Stato e ella Provincia, dalle offerte volontarie e dalla vendita delle aree

abbandonate. — Questo fondo speciale dev'essere impiegato nel costruzione e sistemazione delle strade predette e nel servizio prestiti fatti per tale scopo, e non può essere speso per altri u e neppure per la manutenzione delle strade.

ART. **3**. *Tassa speciale sugli utenti principali.* — Sono con siderati come utenti principali i proprietari di terre in una zon adiacente alla strada che si costruisce, di larghezza di un chilo metro per parte, come pure i proprietari di foreste, miniere, cav o stabilimenti industriali in ogni parte del Comune, a meno ch dimostrino che il reddito od il valore di questi stabili non ven per la costruzione della strada ad accrescersi neppure del vent simo. La Giunta comunale formerà l'elenco dei principali uten e ne darà loro notificazione. — I reclami contro l'inserzione ne l'elenco saranno presentati alla Giunta entro un mese dalla no ficazione, e, quando non siano accolti, sarà aperto il ricorso Pretore che ne giudicherà sommariamente ed inappellabilment intesi due periti, nominati l'uno dalla Giunta comunale e l'alt dall'utente.

ART. **4**. La tassa speciale, di cui al paragrafo *B* dell' art. sarà eguale alla sovraimposta che venne deliberata in virtù d paragrafo *A* dello stesso articolo. Potrà la tassa essere aumenta oltre al limite predetto quando vi acconsenta la maggioranza d contribuenti alla medesima, e questa maggioranza rappresenti olt ai due terzi dell'imposta erariale totale, su cui gravita la specia — La tassa speciale dura un ventennio, e si può riscattare media pagamento in una volta del decuplo del suo ammontare nell'an in cui si stabilisce.

ART. **5**. *Prestazione in natura.* — Ogni capo di famiglia, abitan o possidente nel Comune, che per le sue condizioni infelici n ne sia dichiarato esente dal Consiglio comunale, può essere obb gato a fornire annualmente sino a quattro giornate di lavor *a*) Per la sua persona e per ogni individuo maschio atto al lavo dai 18 ai 60 anni, che faccia parte o sia al servizio della s famiglia, o delle sue proprietà, in quanto abitino nel Comun *b*) Per ciascuna bestia da soma, da sella e da tiro, col rispetti veicolo che sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprie nel Comune.

ART. **6**. Il ruolo delle prestazioni di opere è pubblicato og anno per due settimane all'albo pretorio del Comune. Esso diven esecutorio per coloro che in questo frattempo non lo contestaron La contestazione è decisa inappellabilmente dal Conciliatore.

ART. **7**. Gl'inscritti nel ruolo delle prestazioni d'opera, che n prestano direttamente o per mezzo d'altri l'opera prescritta n tempo stabilito, saranno tassati giusta una tariffa determinata d

Consiglio comunale e la tassa sarà riscossa come le altre tasse dirette. — La prestazione d'opera può pure a volontà del contribuente essere convertita in opera determinata secondo le basi fissate dal Consiglio comunale. — Essa può anche essere applicata alla manutenzione delle strade già costruite, ma in questo caso la spesa di manutenzione, così risparmiata, verrà applicata al fondo speciale per la costruzione e sistemazione, di cui all'art. 2.

ART. **8**. *Diritti di pedaggio.* — Il Consiglio comunale può stabilire un pedaggio sopra la nuova strada che costruisce, giusta una tariffa approvata dalla Deputazione provinciale. — Non sarà mai soggetto a pedaggio il veicolo conducente materiali per la costruzione e manutenzione delle strade, ovvero concime per l'agricoltura, come neppure tutto ciò che spetta alle truppe in movimento. — Il diritto di pedaggio non può durare più di venti anni, e potrà essere alienato, consacrandone il provento al fondo speciale di cui all'art. 2.

ART. **9**. *Sussidii.* — Lo Stato accorderà un sussidio a quei Comuni, i quali avranno costituito il fondo speciale, di cui all'articolo 2 della presente legge, applicando il *maximum* dei mezzi *a*, *b*, *c*, ivi indicati. — Codesto sussidio sarà concesso nell'ordine seguente:

1° A quei Comuni che hanno una minore quantità di strade;
2° A quei Comuni la cui condizione economica sia la più grave;
3° A quei Comuni che costruiscano una strada affatto nuova.

Fra le categorie dei Comuni specificate nei suddetti tre numeri, la preferenza sarà gradatamente accordata a quelli nei quali si verifichino tutte o la maggior parte delle condizioni sopra enunciate. — Non si dànno sussidi per la manutenzione ordinaria delle strade, nè per la costruzione di quelle non contemplate nell'articolo 1. — Il riparto dei sussidi è fatto annualmente per Decreto Reale, sentiti i voti dei Consigli provinciali ed il parere del Consiglio di Stato. — Il sussidio, di cui nel primo capoverso del presente articolo, non sarà inferiore ad annui tre milioni di lire, e non potrà mai eccedere il quarto della somma effettivamente spesa dal Comune nell'opera sussidiata.

PARTE III.

Agevolezze per la costruzione delle strade.

ART. **10**. Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'art. 1, saranno registrati col diritto fisso di una lira.

ART. **11**. L'approvazione per parte del Prefetto del progetto costruzione o di sistemazione di una delle strade, di cui all'art. della presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilit — Il Comune non sarà tenuto a fare il deposito del valore d terreno da espropriarsi, e per un decennio avrà facoltà di tener il prezzo in mano, corrispondendo l'interesse del cinque per cent

PARTE IV.

Ingerenza delle Provincie nelle strade comunali.

ART. **12**. Entro un semestre dalla promulgazione della presen legge, i Comuni dovranno formare l'elenco delle strade, di c all'art. 1, seguendo le norme dell'art. 16 della legge sui lav pubblici del 20 marzo 1865. Trascorso detto termine, il Prefet sentita la Deputazione provinciale, procederà d'ufficio alla form zione di detto elenco per i Comuni che non li avessero compiu

ART. **13**. Entro un biennio dalla pubblicazione della presen legge, le Giunte comunali dovranno far preparare i progetti costruzione e sistemazione. — Questi progetti saranno poscia tr messi al Prefetto per la sua approvazione.

ART. **14**. Trascorso detto biennio, il Prefetto sentita la Dep tazione provinciale dovrà fare eseguire d'ufficio i progetti de strade comunali a spese dei relativi Comuni. — Esso farà intr prendere tosto la compilazione dei progetti relativi ai Comuni c dichiarino di non poter provvedere direttamente, e la spesa tutti questi progetti verrà ripartita fra i vari Comuni in ragio del numero di chilometri di strade loro spettanti.

ART. **15**. Spetta al Prefetto di vegliare a che i Comuni costr scano le strade obbligatorie nei limiti dei mezzi stabiliti dall'a ticolo 2. Quando il Consiglio comunale, malgrado il diffidame del Prefetto, non pone in opera detti mezzi per la costruzio delle sue strade, il Prefetto sentita la Deputazione provincia potrà ordinare d'ufficio lo stanziamento nel bilancio comunale i tutti o parte dei mezzi predetti, ed occorrendo, potrà fare esegu i lavori per conto del Comune.

ART. **16**. Il Sindaco è tenuto a presentare ogni anno al P fetto una relazione sulla costruzione e sistemazione delle str comunali, e così il Prefetto al Ministro dei Lavori Pubblici. — l Ministro presenterà ogni anno al Parlamento una relazione, e p porrà i provvedimenti legislativi che fossero opportuni.

PARTE V.

Applicazione delle truppe alla costruzione di strade.

ART. **17**. E fatta facoltà al Ministro della Guerra di applicare alla costruzione di strade obbligatorie quella parte di truppe che fosse per ciò disponibile.

ART. **18**. Verranno presi gli opportuni concerti fra il Prefetto ed il Generale comandante superiore delle truppe stanziate nella Provincia, per la scelta delle strade da costruirsi dall'Amministrazione militare, i cui progetti già siano stati approvati, a termini degli articoli 13 e 14, salve le variazioni che venissero concertate fra il Prefetto ed il Generale comandante.

ART. **19**. Alla spesa occorrente per la costruzione di strade, cui si applicano truppe, sarà provveduto sul fondo di cui all'articolo 9. Detta spesa sarà negli anni consecutivi rimborsata allo Stato dai relativi Comuni sulla parte dei mezzi di cui all'art. 2, la quale non fosse esaurita da altri lavori stradali fatti dal Comune.

ART. **20**. Spetta al Ministro della Guerra, d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, il dare le norme opportune per l'esecuzione di questa parte della legge, e il determinare il soprassoldo dovuto alle truppe impiegate in questo servizio.

PARTE VI.

Disposizioni generali.

ART. **21**. Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche alle strade consorziali, che verranno riconosciute tali sulla iniziativa di un Comune, a termine degli articoli 43 e seguenti della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

ART. **22**. È fatta facoltà al Governo di provvedere per Decreti Reali a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge.

ART. **23**. Sono abrogate le disposizioni delle leggi precedenti, contrarie alla presente legge.

Ordiniamo, che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 30 agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE

C. CANTELLI. — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 95.

Regio Decreto 11 settembre 1870, n° 6021, che approva Regolamento per la esecuzione della Legge 30 agosto 186 n° 4631, per la Costruzione e Sistemazione delle Strad Comunali obbligatorie.

CAPO I.

Formazione degli elenchi.

Art. 1. Gli elenchi delle strade comunali, la cui costruzione e sist mazione è resa obbligatoria dalla legge 30 agosto 1868, giusta l'art. 1 di essa legge sono compilati dalle Giunte municipali, secondo il modulo annesso al presente Regolamento.

Tutte le strade, le quali, nel territorio di ciascun Comune, servono stabilire le comunicazioni indicate nell'articolo 1° della legge, dovrann essere annoverate negli elenchi, comunque non anche costituite, evitan dosi però le comunicazioni duplicate, fra le quali si preferirà la più con veniente.

Art. 2. Nella colonna osservazioni dell'elenco si dichiarerà se la strad sarà già costruita, in quali condizioni di regolarità, e se carreggiabil o mulattiera, se possa conservarsi tal quale, o se richieda di esser sistemata. — Si riterranno da sistemare le strade le quali siano in tutt od in parte difettose, in ragione della speciale loro natura o destina zione. La costruzione di ponti, massime pei maggiori corsi d'acqua, considerata opera necessaria di sistemazione delle strade cui fanno part

Art. 3. Le strade comunali, in genere, devono essere carreggiabil Le mulattiere non sono ammesse che in casi eccezionali nei Comun alpestri e per quelle comunicazioni interne del territorio che non inte ressino più estese linee di comunicazione. — Della strada che si pro ponga di conservare allo stato di mulattiera si dovrà fare espress menzione nell'elenco, giustificando tale determinazione.

Art. 4. I Comuni, i quali posseggono una completa rete di strad sistemate, dovranno nullameno formare l'elenco di quelle la cui costru zione o sistemazione sarebbe resa obbligatoria dalla legge, da esser regolarmente pubblicato ed omologato, e vi sarà fatta espressa dichia razione delle speciali condizioni di ciascuna strada annoveratavi.

Art. 5. Pei Comuni nei quali tutte le comunicazioni che sarebber obbligatorie hanno luogo per mezzo di strade nazionali e provinciali si dovrà far constare di tale circostanza con deliberazione consigliare da pubblicarsi ed omologarsi, perchè tenga luogo dell'elenco.

Art. 6. Gli elenchi, appena compilati, vengono depositati per la du rata di un mese, negli uffici comunali, ed affissi in copia all'albo pre torio del Comune. — Apposito pubblico avviso invita chi vi ha interess

a prenderne conoscenza, ed a produrre nel termine suddetto le osservazioni e reclami che volesse fare, presentandoli in iscritto alla Segreteria. — Spirato quel termine, il Consiglio municipale, appositamente convocato, delibera l'elenco, tenuto conto dei reclami se ve ne ha. — L'elenco stesso sarà quindi rimesso al Prefetto che lo omologa dopo avute le decisioni della Deputazione provinciale sulle contestazioni che fossero insorte, e preso l'avviso del genio civile.

Art. 7. Quando sia d'uopo procedere per conto dei Comuni che non abbiano compiuti gli elenchi, il Prefetto provvederà alla loro compilazione, inviando all'uopo, se occorre, un apposito commissario sul luogo. Gli elenchi, così preparati, saranno trasmessi ai Sindaci, perchè, premessane la pubblicazione, li sottopongano a deliberazione dei Consigli comunali, avuta la quale, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, li decreterà definitivamente.

Art. 8. A misura che gli elenchi verranno compiuti ed approvati in ciascuna Provincia a forma degli articoli precedenti, il Prefetto ne trasmetterà un esemplare al Ministero.

CAPO II.

Compilazione dei progetti d'arte.

Art. 9. Entro tre mesi dalla omologazione degli elenchi, sopra proposta lelle Giunte comunali, o direttamente, quando esse mancassero, i Prefetti convocheranno i Consigli comunali, perchè determinino: — *a*) L'ordine con cui vogliono che si proceda alla compilazione dei progetti delle strade obbligatorie ed alla loro esecuzione; — *b*) Il modo di cui intenlono valersi per la formazione dei progetti, sia lasciandone l'incarico alla Giunta, sia rimettendosene al Prefetto della Provincia, a senso lell'art. 14 della legge; — *c*) L'assegnamento dei fondi occorrenti per e spese dei progetti medesimi, tanto se vi provveggono direttamente, quanto se ne lasciano la cura al Prefetto.

Art. 10. Ove l'incarico ne sia lasciato alla Giunta, essa nomina l'ingegnere compilatore di ciascun progetto, e, se crede, una Commissione che la rappresenti nella visita sui luoghi insieme coll'ingegnere stesso per determinare, in apposito verbale, le condizioni generali dei progetti, cioè i capi estremi delle strade, la loro larghezza ed i punti intermedii obbligati. — Queste condizioni potranno anche essere determinate preventivamente dal Consiglio comunale. — Ogni altro particolare dello sviluppo della strada deve essere lasciato al giudizio dell'ingegnere incaricato dello studio.

Art. 11. Pei progetti che verranno fatti eseguire direttamente dal Prefetto, le condizioni generali della strada verranno determinate da un ingegnere del genio civile, di ciò incaricato, con apposito verbale di visita, alla quale saranno invitati il Sindaco e la Giunta. Non intervenendo essi, od insorgendo dissenso, la proposta motivata nel verbale sarà sottoposta all'approvazione del Prefetto, che deciderà, sentito l'avviso della Deputazione provinciale.

Art. 12. (1) I progetti di costruzione o di sistemazione di strade carreggiabili corrisponderanno sempre alle seguenti condizioni; — *a*) Minima pendenza per quanto lo consenta il dislivello dei punti estremi; — *b*) Limiti massimi di pendenza dal 5 al 7 per cento; maggiori inclinazioni non sarebbero consentite che per casi eccezionali, non evitabili con spesa non troppo grave; — *c*) Astensione al più possibile da qualunque contropendenza viziosa di entità valutabile; — *d*) Andamento flessuoso, in cui l'asse della strada secondi l'intersecazione dei piani delle livellette colle falde montuose che percorrono; — *e*) Minime larghezze: metri 5 50 di via libera in pianura, ed in montagna 5 metri, compresa la cunetta a monte: — *f*) Assoluta esclusione di ogni opera di lusso; massimo studio per raggiungere la più grande economia possibile.

Art. 13. I progetti si comporranno dei seguenti atti: 1° Di una relazione descrittiva e giustificativa dell'opera; — 2° Della planimetria della strada in iscala non minore di 1 a 2500; — 3° Del profilo longitudinale; — 4° Delle sezioni trasversali; — 5° Dei disegni dei principali manufatti, e dei moduli sui ponticelli minori; — 6° Del computo metrico di tutte le quantità di lavoro da eseguire; — 7° Delle condizioni tecniche a cui debbano conformarsi i capitolati per l'esecuzione delle opere; — 8° Della perizia (modulo *B*) delle occupazioni di suolo, da cui risulti il nome e cognome di ciascun proprietario degli appezzamenti di suolo, da occupare o danneggiare, possibilmente il numero di mappa di questi, il computo metrico degli stessi, il loro prezzo ed ammontare, più le indennità sui soprassuoli, sui frutti pendenti e sui deprezzamenti che potessero derivare, uniformandosi in ciò alle prescrizioni degli articoli 16 e 24 della legge 25 giugno 1865, n° 2359.

Art. 14. A speciale richiesta dell'Autorità committente, il compilatore rileverà altresì il prospetto, giusta il modulo *C*, dei fondi gravati dalla tassa sui principali utenti, indicando il nome e cognome dei proprietari, numero di mappa ed estensione degli appezzamenti di suolo per ciascuno di essi, compresi nelle zone di un chilometro su ciascun lato della strada, e corrispondente somma di contribuzioni dirette erariali, di cui sono gravati. — Si aggiungeranno, colle stesse indicazioni di proprietà e di tasse dirette le foreste, le cave e gli opifizi esistenti nel Comune.

Art. 15. Pei progetti ordinati d'ufficio, il Prefetto sceglierà il personale tecnico che reputerà più conveniente, ma le condizioni generali delle singole strade saranno sempre determinate preventivamente dal genio civile, giusta l'art. 11 del presente Regolamento. — Potrà anche esservi impiegato il genio militare colle stesse attribuzioni del genio civile, ed esso procederà secondo le norme tracciate al capo settimo.

---

(1) Il comma *e* dell'articolo 12 fu così modificato dal successivo Regio Decreto 8 marzo 1874, n° 1844:

« *e*) Minime larghezze metri 5 50 di via libera in pianura, ed in montagna metri 5 compresa la cunetta a monte; minori larghezze non saranno consentite che in casi eccezionali, e per evitare troppo gravi spese ».

CAPO III.

Approvazione dei progetti, dichiarazione di pubblica utilità ed espropriazione dei fondi necessari.

Art. **16.** Compilati i prospetti, saranno tosto dalla Giunta sottoposti al Consiglio comunale, che li accetterà o li rimanderà, per essere corretti o modificati.

Art. **17.** Approvati dal Consiglio i progetti, a cura del Sindaco saranno esposti in una sala dell'Ufficio comunale, ove rimarranno per 15 giorni dalla data dell'avviso che ne sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul giornale ufficiale della Provincia, col quale si inviti chi vi abbia interesse a prenderne conoscenza ed a deporre le eccezioni ed osservazioni che avesse a muovere. Queste potranno essere fatte in iscritto, od a voce, ed accolte dal Segretario comunale (o da chi per lui) in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente, o per mezzo di due testimoni.

Art. **18.** Trascorsi i 15 giorni, il progetto, coi relativi reclami che avesse promossi e con le controsservazioni della Giunta municipale, sono trasmessi al Prefetto, il quale, sentito il genio civile, pronuncia sulle dette osservazioni ed approva il progetto o manda alla Giunta municidale di farlo modificare nei modi espressamente indicati nell'apposito Decreto.

Art. **19.** Nell'avviso della pubblicazione di cui al precedente art. 17, sarà fatta espressa menzione che il progetto tiene luogo di quelli prescritti agli articoli 3, 16, 23 della legge 28 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità e si inviterà chi vi ha interesse a prenderne conoscenza e fare tutte le osservazioni che si credessero del caso, non solo nell'interesse generale, ma anche in quello delle proprietà che è forza maggiore.

Art. **20.** Il Decreto di approvazione dei progetti decide anche di queste eccezioni e dichiara l'opera di pubblica utilità.

Art. **21.** Determinata l'esecuzione dell'opera stessa, la Giunta municipale inviterà i propietari a dichiarare se accettino le somme valutate sui fondi che loro si occupano o danneggiano, e redigerà verbale sottoscritto da ambe le parti delle accettazioni seguite e delle composizioni amichevoli che avessero luogo. — Redigerà poi a parte l'elenco dei proprietari che si saranno rifiutati alle trattative, o che avranno ricusate le somme loro offerte, rimettendo tali atti alla Prefettura per gli effetti degli articoli 31 e 38 della citata legge sulle espropriazioni.

Art. **22.** Il Prefetto, ricevute dal Presidente del Tribunale le perizie di cui agli articoli 47 e 48 della detta legge, emetterà il Decreto che autorizza il Municipio ad occupare i fondi da espropriare, e darà in proposito tutte le altre disposizioni che fossero necessarie giusta la legge medesima, ed a cui non sia derogato coll'art. 11 di quella del 30 agosto 1868, n° 4613.

CAPO IV.

Costituzione del fondo speciale.

Art. 23. Compiuti in ciascun Comune i progetti di tutte le strade obbligatorie, ovvero all'appoggio di un progetto generale sommario, di cui il Municipio si fosse provveduto, il Consiglio comunale nella prossima sua sessione ordinaria, od anche convocato straordinariamente, provvederà al modo di mandare ad esecuzione i progetti medesimi e stabilirà l'ordine ed il tempo in cui voglia portarli ad effetto. Determinerà altresì se voglia ad ogni anno eseguire tanti lavori in ragione del fondo loro segnato, o se, al fine di effettuare la esecuzione delle opere, voglia contrarre un mutuo da scontare annualmente a più lungo termine col fondo speciale, e per ultimo determinerà la misura del detto fondo speciale.

Art. 24. La somma totale della spesa presunta, detrattine i capitali proprii disponibili, divisi nel numero d'anni in cui essa debba essere fatta, fornirà il quoziente della somma annua da inscriversi nel bilancio comunale per le strade obbligatorie. Da essa si sottrarranno poi le rendite ordinarie che si destinassero all'uopo, e la differenza dovrà essere sopperita dai mezzi *a*, *b*, *c*, del fondo speciale, di cui all'articolo 2 della legge.

Art. 25. A quest'uopo la Giunta avrà approntato e presenterà al Consiglio:

1° Un prospetto generale delle somme parziali e complessive presunte per le costruzioni e sistemazioni di strade obbligatorie da fare nel Comune; — 2° L'elenco o catasto dei contribuenti alle tasse dirette erariali, su cui poi formare i ruoli delle sovraimposte dimostrante le somme individuali e la totale prodotte da tali imposte nel Comune, prese per ciascun contribuente tutte insieme, nessuna esclusa; — 3° Simile elenco pei principali utenti, che avrà compilato sui rilievi di cui si è detto al precedente art. 14 e che sarà notificato agli utenti stessi per gli effetti di cui all'art. 3 di detta legge; — 4° Altro elenco di tutti gli uomini e di tutti gli animali imponibili dalla tassa di prestazione in natura, e la proposta di una tabella di prezzi proporzionali al lavoro medio che si può ritrarre da ciascuna di tali prestazioni, giusta la quale sia valutata la somma dell'ammontare di una giornata di lavoro di tutti i contribuenti; — 5° Nota dei capitali proprii, di cui il Comune possa disporre per le strade obbligatorie, dei sussidi già assicurati della Provincia e dei privati.

Art. 26. Su tali dati il Consiglio comincierà col determinare se voglia imporre la imposta delle prestazioni, e nel caso il numero delle giornate annue entro lo stabilito limite massimo di quattro, di cui si vogliano gravare uomini e animali, e, definita la apposita tariffa, valuterà la somma corrispondente all'ammontare annuo delle prestazioni stesse; tale somma verrà detratta dall'ultima accennata, a cui deve salire il

fondo dei mezzi *a*, *b*, *c*, di cui sopra (art. 24). Il residuo rappresenta il prodotto che si dovrà trarre dalla tassa di sovraimposta e dei principali utenti. le quali devono sempre seguire entrambe la stessa ragione. Ma, se risulti che le tasse medesime superino il massimo del 5 per cento fissato dalla legge, esse saranno limitate a questo saggio, talchè il contribuente non potrà essere gravato per le due tasse insieme di una sopratassa superiore al 10 per cento. — La tassa speciale sui principali utenti dura un ventennio. Sarà affrancabile a termine dell'art. 4 della legge. — La tassa di sovraimposta e quella delle prestazioni d'opera si esigono uniformemente e contemporaneamente in tutto il Comune. — La somma complessiva attribuita alla tassa sui principali utenti deve essere divisa fra le varie strade proporzionalmente al loro costo; e questa tassa non verrà messa in attività che partitamente per gl'interessati a ciascuna strada, all'atto soltanto dell'intraprendersene la costruzione.

Art. **27.** Fra gli altri elementi del fondo speciale i sussidi della Provincia, le offerte volontarie, gli affrancamenti delle tasse sui principali utenti ed il prezzo di vendita delle aree abbandonate debbono essere computati tra i capitali disponibili a sconto della somma annua da imporre in bilancio al capitolo *strade obbligatorie*, e la rendita dei pedaggi sarà calcolata nelle rendite ordinarie destinate al detto capitolo.

Art. **28.** Ogni anno, qualora venisse ad alterarsi alcuno dei mezzi che costituiscono la somma totale del fondo occorrente per le strade obbligatorie, il Municipio, nello stabilire il proprio bilancio rettificherà il computo sopraindicato, variando corrispondentemente le dette tasse *a*, *b*, *c*.

Art. **29.** Richiedendosi il sussidio governativo, i mezzi *a*, *b*, *c*, di cui all'art. 2 della legge stessa; debbono essere senz'altro applicati nel loro massimo alla costituzione del fondo speciale, giusta l'art. 9 della legge stessa; e non resterà che di determinare il numero d'anni necessario a produrre, mediante detti elementi e tutti gli altri mezzi a ciò destinati, compreso il sussidio governativo, la somma totale occorrente alla costruzione e sistemazione delle strade obbligatorie del Comune.

Art. **30.** Qualora la Giunta municipale trascurasse di presentare al Consiglio nella circostanza indicata all'art. 23 gli stati di cui all'articolo 25 di questo Regolamento, e riuscite frustranee le sollecitazioni del Prefetto, questi, trascorso un trimestre oltre la ultimazione dei progetti, farà compilare d'ufficio gli Stati medesimi a carico del Comune, e li proporrà al Consiglio comunale perchè proceda alle determinazioni di cui all'art. 26.

Art. **31.** Se il Consiglio non si presti a provvedere efficacemente alla costruzione delle strade obbligatorie, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale sulle disposizioni più opportune per dare alla legge quel maggiore sviluppo a cui le forze del Comune si prestino, disporrà a termine dell'art. 15 della legge.

Art. **32.** Qualora il Prefetto ordini lo stanziamento d'ufficio del fondo speciale per conto di taluni Comuni, potrà, imponendo il massimo dei mezzi richiesto dall'art. 9 della legge, fare domanda a favore del Comune medesimo del sussidio governativo.

Art. 33. Stabilito il fondo speciale a seconda del detto art. 26, la Giunta farà compilare immediatamente il ruolo delle sovraimposte alle tasse dirette, quello dei principali utenti e quello delle prestazioni in natura, che pubblicherà senza ritardo per gli effetti di cui all'art. 6 della legge, e procederà alle altre formalità necessarie alla attivazione di detti ruoli. — Il Prefetto cura l'adempimento di queste operazioni.

Art. 34. I ruoli delle prestazioni d'opera indicano tassativamente per ogni persona se essa sia inscritta direttamente per sè o per conto di quelli al cui servizio si trova.

Art. 35. Dell'opera degli individui a servizio altrui sono responsabili i padroni.

Art. 36. Ogni individuo, della cui prestazione d'opera fosse sgravato quelli cui fu attribuita in ruolo, resta obbligato direttamente per la propria persona, se non si trova a servizio d'altri.

Art. 37. Sono esentati dalla prestazione, gli animali tenuti esclusivamente per la riproduzione, gli animali pregnanti, le vacche lattifere, gli allievi non ancora sottoposti a lavoro o ad uso regolare.

Art. 38. Le domande di sussidi dello Stato dovranno essere accompagnate dai seguenti atti: — *a*) deliberazione che autorizzi la Giunta a fare la domanda; — *b*) copia dell'elenco delle strade obbligatorie, in cui debbono essere comprese quelle per cui si chieggono i sussidi; — *c*) indicazione delle variazioni accadute sulle viabilità del Comune dopo la compilazione dell'elenco per strade costruite, o sistemate, o soppresse; — *d*) deliberazione del Consiglio comunale colla quale sia stato costituito il fondo speciale, applicando il massimo dei mezzi *a*, *b*, *c*, di cui allo articolo 2 della legge; — *e*) il progetto della strada approvato dal Prefetto; — *f*) prospetto economico delle finanze del Comune.

Art. 39. Le domande così redatte sono trasmesse dalla Giunta alla Prefettura, la quale le sottopone all'esame della più prossima sessione del Consiglio provinciale per suo avviso.

Art. 40. Avuto l'avviso del Consiglio tutti gli atti saranno rimessi a Ministero dei Lavori Pubblici per le ulteriori disposizioni.

CAPO V.

Dei Consorzi per le strade comunali obbligatorie.

Art. 41. Le strade comunali consortili sono classificate fra le obbligatorie quando ne hanno i caratteri, pei Comuni chiamati a far Consorzio a termini degli art. 43 e seguenti della legge 20 marzo 1865, allegato *F*

Art. 42. I Municipi compresi in un Consorzio per una strada obbligatoria sono tenuti ad iscrivere nel loro bilancio i fondi occorrenti in un articolo distinto sul capitolo del fondo per le strade obbligatorie, ma non sono obbligati i mezzi del fondo speciale se possono sopperirv diversamente.

Art. 43. Mancando un Comune di stanziare sul proprio bilancio le somme necessarie alle quote di sua spettanza nella ratizzazione de Consorzio, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, ne ordinerà

lo stanziamento mediante tutti o parte dei mezzi del fondo speciale, come ravviserà più conveniente.

ART. 44. I sussidi dello Stato alle strade consortili obbligatorie sono dati ai Comuni contribuenti in ragione della spesa che tocca a ciascuno e non al Consorzio; perciò quelli che richieggono di essere sussidiati debbono avere costituito il fondo speciale sulle condizioni volute all'uopo, onde trarne i mezzi per la quota annua loro pertinente nelle spese della costruzione della strada, ovvero provvedere con esso alla estinzione delle passività che avessero incontrate per far fronte alle spese medesime.

CAPO VI.

Esecuzione dei lavori.

ART. 45. I lavori per la costruzione e la sistemazione delle strade obbligatorie si mandano ad effetto:

1° Per appalto all'asta pubblica od a licitazione a termine di legge;

2° Ad economia per cura diretta dell'Amministrazione;

3° Ovvero a cura dell'Autorità militare mediante l'impiego delle regie truppe.

ART. 46. Nella costruzione di una data strada si potranno eseguire parte delle opere ad economia, e segnatamente in tutto o parzialmente i movimenti di terra, la raccolta, il carico, il trasporto e l'impiego di ghiaia e pietrisco, impiegandovi specialmente le prestazioni in natura, ed altre ad appalto, fra cui principalmente tutte le opere d'arte.

ART. 47. L'impiego delle truppe si farà in seguito di domanda spontanea dei Municipi, o per determinazione governativa nei lavori eseguiti d'ufficio per conto dei Comuni renitenti, ed è regolato da speciali discipline di cui sarà detto nel capo seguente.

ART. 48. Pei lavori che si eseguiranno colle prestazioni d'opera si darà luogo alla conversione delle giornate in date quantità di opere determinate, stando però sempre alle basi preventivamente stabilite dal Consiglio comunale, giusta l'art. 7 della legge, e così il pagamento della tassa in luogo della prestazione, è sempre libero al contribuente.

ART. 49. Il modo di esecuzione dei lavori, per quanto riguarda l'impiego delle prestazioni in natura, è determinato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta e ne è tenuto il debito conto o nei progetti e capitolati originali, od in apposite appendici, indicandosi e l'ordine ed il modo in cui le giornate saranno impiegate in dati periodi di tempo nelle epoche dell'anno in cui si abbia la minima concorrenza di lavori agrari.

ART. 50. Nella distribuzione dell'impiego delle prestazioni si avrà sempre cura di conciliare il maggior profitto dell'opera pubblica col minore incomodo dei requisiti.

ART. 51. I tassati saranno invitati a prestare l'opera loro in determinati giorni, mediante schede distribuite a domicilio, ed avranno facoltà di richiedere il trasporto del servizio ad altra prossima giornata, del qual permesso si farà constare sulla matrice e sulla scheda.

Il servizio soddisfatto sarà fatto constare regolarmente.

Art. 52. Nella prestazione d'opera è ammessa la sostituzione di persone quando chi dirige l'impiego delle prestazioni riconosca la eguale attitudine al lavoro del sostituito.

Art. 53. Chi manca al lavoro nel giorno prefisso per sè, o per proprii dipendenti o per i proprii animali, senza aver ottenuto il trasporto ad altro giorno, è tenuto a pagare la tassa delle giornate mancate.

Art. 54. Gli animali requisiti non possono essere impiegati che a quell'uso cui sono destinati dal proprietario, i cavalli da sella servono per la soma, i proprietari o direttamente, o per mezzo dei loro dipendenti, hanno diritto di impiegare essi medesimi i loro animali, soddisfacendo con ciò anche alla rispettiva tassazione personale.

Art. 55. La Giunta comunale, sulla deliberazione del Consiglio provvede alla esecuzione degli appalti e dei lavori, uniformandoli al Regolamento provinciale, di cui all'art. 24 della legge sui lavori pubblici.

Art. 56. Pei lavori sussidiati dal Governo, il pagamento dei sussidi si farà a rate in proporzione delle spese effettivamente incontrate dal Comune, e nella ragione fissata dal Decreto di concessione. L'ultima rata verrà pagata in base della liquidazione finale del sussidio, e seguìta la collaudazione definitiva di tutta l'opera, che verrà fatta da un Ufficiale del genio civile delegato dal Prefetto. — Eseguendosi una strada sussidiata in più appalti, apparterrà al Prefetto di disporre per la collaudazione definitiva di ciascuno di essi.

Art. 57. Pei lavori non sussidiati, ad opera finita, il Prefetto ne farà eseguire dal genio civile un semplice riconoscimento, di che sarà redatto verbale che faccia fede che il Municipio ha soddisfatto per quella data strada alle esigenze della legge 30 agosto 1868.

CAPO VII.

Compilazione dei progetti per cura dell'Amministrazione militare.

Art. 58. La cooperazione dell'Amministrazione militare alla costruzione di strade, che il Ministero della Guerra, giusta l'art. 17 della legge ha facoltà di accordare, può estendersi: — *a*) alla compilazione di progetti di costruzione e di sistemazione di strade; — *b*) alla costruzione materiale di strade o parti di esse; — *c*) alla semplice tutela dei lavori in località mal sicure.

Art. 59. Quei Prefetti ai quali spettasse il provvedere alla compilazione di progetti relativi a strade comunali obbligatorie, potranno qualora difetti il necessario personale tecnico, o sia altrimenti riconosciuto opportuno, per la specialità del caso, chiedere che tale operazione venga assunta dall'Amministrazione militare. — Essi rivolgeranno a tal fine la loro domanda al Ministero dei Lavori Pubblici, corredandola di tutti i documenti necessari a bene specificare le strade delle quali si chiede il progetto di costruzione, e di tutti i dati e schiarimenti atti a facilitare il còmpito agli ingegneri militari, ed antivenire false indicazioni ed attriti fra questi e i Comuni interessati. — Il Ministero dei Lavori Pubblici, ove lo creda, si rivolgerà a quello della Guerra, al quale spetta

i accordare o no l'opera degli ingegneri militari, e di scegliere fra i ari progetti dei quali si chiede la compilazione.

Art. 60. Gli studi di questi progetti verranno affidati ad Ufficiali del enio, possibilmente coadiuvati da bassa forza, tratta dal corpo zappatori el Genio, e sotto la dipendenza delle Direzioni del Genio militare, nel erritorio delle quali cadono le strade da studiarsi, a meno che il Ministero della Guerra non creda opportuno stabilire all'uopo speciali Direzioni. — Le Direzioni riceveranno ed impartiranno agli Ufficiali incaricati ei progetti i documenti e le istruzioni relative ai medesimi, ne sorveglieranno e faciliteranno la pronta e regolare compilazione, mettendosi, ve occorra, in comunicazione diretta coll'ufficio di Prefettura per averne dati e gli schiarimenti necessari, e procureranno infine tutti gli strumenti e materiali, e, se occorre, il personale inferiore necessario, non he i fondi occorrenti a pagare i soprassoldi dovuti a senso del capo ecimo del presente Regolamento, e a tutte quelle altre spese che si resentassero nel corso di studi.

Art. 61. Non essendo ancora seguìta la visita locale per parte della ommissione, di cui al capo secondo, art. 11 del presente Regolamento, er stabilire la traccia generale delle strade da progettare, potrà la etta visita avere luogo coll'intervento dell'ufficiale del Genio incaricato el progetto. Questi, avuta tale traccia, procurerà di attenervisi, per uanto lo consentiranno le esigenze tecniche. Risultando necessario nel orso dello studio, varianti di massima alla traccia stessa, egli ne riferà alla Direzione da cui dipende, e questa direttamente al Prefetto, il uale, sentito il Comune interessato, deciderà sulle varianti proposte. - Le norme tecniche da seguire nella compilazione di ogni progetto, l i documenti tutti che debbono rappresentarlo, saranno quelli stessi rescritti dal capo secondo del presente Rogolamento.

Art. 62. I fondi occorrenti a sostenere le spese per i progetti saranno nticipati alle Direzioni del Genio militare dal Ministero dei Lavori Pubici. — Ultimati i progetti, le Direzioni li trasmetteranno al Ministero ella Guerra, unitamente al conto delle spese tutte incontrate all'uopo, questi rimetterà gli uni e gli altri a quello dei Lavori Pubblici, il quale e procurerà il rimborso, a termini dell'art. 14 della legge.

Art. 63. I progetti compilati dagli ufficiali del Genio militare, quando alla osti per parte del Ministero dei Lavori Pubblici, verranno trasessi al Prefetto per la sua approvazione, e per gl'incumbenti prescritti er le relative espropriazioni.

CAPO VIII.

Costruzione di strade per parte della truppa.

Art. 64. L'impiego della truppa, di cui al capoverso *b* dell'art. 58, accorderà soltanto nei casi in cui il Ministero della Guerra e quello ei Lavori Pubblici lo riconosceranno opportuno, e per le strade la cui struzione non sia direttamente intrapresa dai Comuni. — Le norme seguirsi in tale impiego saranno volta per volta determinate d'acrdo fra i due Ministeri della Guerra e dei Lavori Pubblici.

CAPO IX.

Tutela dei lavori.

Art. 65. La richiesta di truppe a semplice tutela dei lavori di stra comunali obbligatorie, sarà fatta dai Comuni al Prefetto, e direttamen da questo al Comandante Generale la divisione militare, il quale, sal il caso in cui sia d'uopo provvedere d'urgenza, ne otterrà prima l'a torizzazione dal Ministero della Guerra. — Le norme da seguirsi in ta impiego delle truppe, dipendendo esclusivamente dalle circostanze c lo rendono necessario, saranno date volta per volta dall'Autorità mi tare che lo avrà accordato.

CAPO X.

Competenze dovute alla truppa cooperante alla costruzione di strad

Art. 66. Agli ufficiali del Genio, sott'ufficiali e soldati del corpo d zappatori del Genio impiegati a senso del capoverso *a*, art. 58, sa corrisposto, a carico dei Comuni interessati, ed in base alle liste gio naliere e settimanali, compilate dall'ufficiale incaricato del progetto, seguente soprassoldo giornaliero: — Ufficiale L. 7 — Furiere L. 5 - Sergente L. 3 — Caporale L. 2,50 — Zappatore L. 1,50.

Art. 67. Quando alla costruzione o sistemazione di strade comuna obbligatorie è impiegata la truppa, sarà a carico del Comune il sopra soldo giornaliero da corrispondersi alla truppa stessa, il quale, per g ufficiali ed impiegati civili dipendenti dal Ministero della Guerra, comu que addetti ai lavori, sarà ragguagliato al soprassoldo di marcia e pe la bassa forza alla *mercede di picchetto*, fissata dal Regolamento 15 d cembre 1864, per la truppa impiegata in tempo di pace ai lavori dipen denti dalla Direzione del Genio.

Art. 68. Alla truppa impiegata a semplice tutela dei lavoratori dell strade, di cui è caso, sarà giornalmente corrisposto, a carico dei Comun interessati, il *soprassoldo di sicurezza pubblica*, stabilito con Decret 25 marzo 1852.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, Gadda.
Il Ministro Segretario di Stato per la Guerra, Ricotti.

N. 96.

R. D. 16 marzo 1876 col quale è approvato il Regolamento per l'Imposta delle prestazioni d'opera.

Vista la legge del 30 agosto 1868 sulla costruzione obbligatoria delle strade comunali;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio li Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pei Larori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dal preetto Ministro, per l'attuazione dell'imposta delle prestazioni di pere da impiegarsi nella costruzione delle strade comunali obbliatorie.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato ia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo sservare.

CAPO I.

Assegnazione dell'imposta.

ART. **1**. Ogni capo di famiglia abitante o possidente nel Comune, he per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio comunale, può essere obbligato a dare annualmente sino quattro giornate di lavoro:

a) Per la sua persona e per ogni individuo maschio atto al avoro dai 18 ai 60 anni che faccia parte o sia al servizio della ua famiglia o delle sue proprietà, purchè abiti nel Comune;

b) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro col rispetivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia, o che serva lla sua proprietà nel Comune.

ART. **2**. Il proprietario che ha diverse residenze, che abita lternativamente in diversi Comuni, è soggetto all'imposta delle restazioni d'opera in quel Comune ove ha il suo principale stailimento.

Se egli ha in ciascuna delle sue residenze uno stabilimento permanente con servi, veicoli e bestie da tiro o da sella, deve sottoare all'imposta per ciò che gli appartiene in ciascuno di questi omuni.

Se i suoi servi, i suoi animali ed i suoi veicoli passano con lui all'una all'altra residenza, è sottoposto alla tassa delle prestaioni pei suoi mezzi d'opera nel luogo dove risiede il principale uo stabilimento.

ART. **3**. Allorchè uno stabilimento agricolo si compone di terre tuate nel territorio di due o più Comuni, la tassa delle prestaoni dovrà imporsi nel Comune ove esso ha la sua sede principale.

Art. **4**. Allorchè una fattoria situata in due Comuni non forma che una sola proprietà dove si impiegano gli stessi servi, gli stess animali e carri, il proprietario pagherà l'imposta in quello de due Comuni dove è considerato come abitante, e dove è la sed principale dello stabilimento.

Art. **5**. Non sono soggette all'imposta delle prestazioni:

a) Le bestie da soma, da tiro o da sella, che per l'età o pe altre cause non sono atte al lavoro;

b) Quelle che sono destinate alla riproduzione od al consumo e quelle che non sono possedute che come oggetto di commercio salvochè il proprietario non le adoperi nei suoi lavori;

c) I cavalli delle stazioni postali nel numero stabilito com minimo per ciascuna stazione dai Regolamenti dell'Amministra zione delle Poste;

d) I cavalli di cui gli Agenti del Governo o gl'impiegati de Comuni o delle Provincie sono obbligati, pei Regolamenti emanat dalle loro Amministrazioni, a servirsi pel disimpegno del servizi loro affidato.

Art. **6**. Allorchè un proprietario possiede, fuori del Comun ove risiede abitualmente, degli animali da sella, da basto o da tir col veicolo, impiegati al suo servizio, egli deve le prestazioni ov gli animali medesimi si trovano, a meno che non abbiano format già oggetto d'imposta sul luogo di domicilio del proprietario.

Art. **7**. Così pure la prestazione di opera è dovuta per gli an mali e veicoli dipendenti da uno stabilimento situato in un Comune quantunque siano temporaneamente impiegati in altro Comune.

Art. **8**. La prestazione di opera è dovuta pel complesso deg animali coi rispettivi veicoli, e delle bestie da soma o da tir senza la distinzione fra gli animali e veicoli impiegati in lavoi agricoli o in altri lavori.

Anche le carrozze a molle, o sospese, sono soggette all'impost delle prestazioni, secondo l'uso a cui servono: ma il proprietari può riscattarle o col pagare il prezzo corrispondente, o con tant giornate d'uomini o di carri che equivalgano al prezzo delle gio nate stabilito in tariffa per le carrozze di lusso.

CAPO II.

Formazione degli elenchi dei soggetti alle prestazioni e dei ruoli delle prestazioni.

Art. **9**. In ciascun Comune sarà compilato da una Commission composta di un membro della Giunta comunale e di due Consiglier assistita dal Segretario del Comune, un elenco di tutti i comunis soggetti alla tassa delle prestazioni.

ART. **10.** L'elenco sarà compilato secondo il modulo numero 1. Esso conterrà:

a) Il nome delle persone su cui pesa la tassa delle prestazioni;

b) Il numero dei membri della famiglia o servi che devono concorrere alle prestazioni;

c) Il numero dei veicoli coi corrispondenti animali da tiro;

d) Il numero degli animali da basto, da sella e da tiro, oltre quelli segnati alla lettera *c*.

ART. **11.** L'elenco delle prestazioni deve venire redatto per contrada e secondo l'ordine alfabetico per ciascuna contrada, per poter chiamare coloro che le debbono ai lavori più vicini alle loro dimore ed evitare le perdite di tempo degli accessi o recessi dalle case ai cantieri.

ART. **12.** L'elenco così formato diventa la base del ruolo dei soggetti alle prestazioni; il quale deve essere compilato ogni anno dalla Giunta comunale (1).

Questo modulo, compilato secondo il modulo *N*, conterrà:

a) Il numero delle giornate d'uomini, dovute dalla persona del capo di famiglia;

b) Il numero delle giornate d'uomini, dovute dallo stesso capo di famiglia per ciascuno dei membri della sua famiglia, impiegato o servo;

c) Il numero delle giornate dei veicoli con bestie da tiro;

d) Il numero delle giornate di lavoro dovute per le sue bestie da basto, da sella e da tiro, non comprese nella lettera *c*.

Una colonna del ruolo è riservata per dare il valore delle giornate, secondo le tariffe precedentemente votate dal Consiglio, ed un'altra è destinata a ricevere le dichiarazioni del modo di prestazione preferito dai contribuenti.

Si dovrà porre sul ruolo la data della dichiarazione del Consiglio comunale che avrà stabilito le prestazioni, e quella delle deliberazioni che approvarono la tariffa delle conversioni e dei riscatti.

ART. **13.** Il ruolo deve essere compilato ogni anno in tempo, perchè possa sottoporsi all'approvazione del Consiglio comunale nella sessione autunnale.

Se nel tempo che passa dalla data della compilazione del ruolo al 1° gennaio dell'anno a cui il ruolo medesimo si riferisce, nuovi abitanti o mezzi d'opera si stabiliscono nel Comune, l'aumento avvenuto può tassarsi a mezzo di un ruolo supplementare.

---

(1) In caso di esecuzione d'ufficio, i ruoli sono compilati dai Prefetti per mezzo di appositi Commissarii, come dispone il Regio Decreto 13 ottobre 1877, più avanti riportato.

Insieme al ruolo verrà compilato e sottoposto all'approvazione del Consiglio anche l'elenco di coloro che per le loro condizioni infelici vengono esclusi dal ruolo (Mod. n° 3).

Art. **14**. Il ruolo deve essere pubblicato ogni anno per due settimane all'albo pretorio del Comune.

Esso diventa esecutorio per coloro che entro tal tempo non facessero opposizione.

Art. **15**. I reclami contro il ruolo delle prestazioni saranno sporti direttamente dall'apponente al Giudice conciliatore con citazione al Sindaco, per mezzo dell'usciere addetto al Conciliatore e con biglietto in carta libera, secondo le prescrizioni degli articoli 132 e 133 del Codice di procedura civile.

Art. **16**. La citazione dovrà contenere l'elezione del domicilio del reclamante nel Comune, ed ivi gli saranno notificati tutti gli atti, compresa la sentenza.

Art. **17**. Le opposizioni ed i reclami contro il ruolo non possono essere diretti al Conciliatore che dalla persona inscritta nel ruolo medesimo.

I reclami a nome dei terzi non sono ammessi.

Art. **18**. Approvato il ruolo, la Giunta invita i contribuenti a prenderne cognizione all'Albo pretorio, ove a tale uopo sarà pubblicato, sollecitando nel tempo stesso gli interessati a voler dichiarare se intendono di soddisfare alle loro prestazioni in danaro o in determinati lavori, facendo conoscere le facilitazioni che, in questo caso, accorda loro il Comune.

Le dichiarazioni di scelta del modo di prestazione saranno ricevute dal Sindaco ed inscritte immediatamente in un registro speciale (modulo n° 4): esse saranno firmate dal dichiarante, ovvero segnate di una croce dal medesimo apposta in presenza di due testimoni.

Art. **19**. Insieme col ruolo saranno pubblicate le tabelle delle conversioni delle giornate in danaro ed in opera determinata e la misura del ribasso che il Comune accorda ai contribuenti che convertiranno in danaro le prestazioni dai medesimi dovute.

La tariffa di conversione delle prestazioni di opere sia in danaro che in opere determinate, deve essere proposta dall'ingegnere del Comune ed approvata dal Consiglio comunale e dal Prefetto, sentito il Genio civile.

La tariffa delle conversioni delle prestazioni in opere determinate deve essere stabilita non in base a quella del riscatto in danaro, ma sul lavoro utile che il contribuente può dare in quella specie di opere in cui chiede di convertire le sue giornate. Sarà però ad ammettersi una misura di riduzione come per le tariffe del riscatto in danaro.

ART. **20**. Allorchè un contribuente inscritto nel ruolo delle pretazioni ha preferito per la conversione in danaro, la sua quota data senz'altro in nota all'Esattore, il quale ne cura l'esazione olle stesse norme delle altre contribuzioni dirette.

Il comunista può sempre, prima del giorno stabilito nel precetto he lo chiama al lavoro, preferire la conversione in danaro e odere del ribasso accordato dal Consiglio comunale.

Il contribuente che non si presenta al lavoro nel giorno deterninato, non ha diritto al ribasso.

ART. **21**. L'esazione della quota d'imposta convertita in danaro er non esecuzione od esecuzione incompleta dei lavori e delle iornate domandate tassate, è assimilata a quella delle imposte irette, ed i ricorsi contro il pagamento delle prestazioni devono ssere instruiti nelle forme stabilite pei reclami in materia d'imoste dirette.

Le pratiche da tenersi per ottenere il pagamento della quota onvertita in danaro, saranno le stesse che regolano il pagamento elle imposte dirette.

ART. **22**. Le prestazioni di opera non possono essere messe in iserva da un anno all'altro, ma devono consumarsi durante l'eserizio al quale furono imputate, e le quote esigibili in danaro devono ssere esatte per bimestre come le contribuzioni dirette.

ART. **23**. L'imposta delle prestazioni di opera può essere anche pplicata alla manutenzione delle strade già costruite : ma in questo aso le spese di manutenzione così risparmiate andranno in aumento l fondo speciale per la costruzione e sistemazione di strade comuali obbligatorie.

L'economia così risultante sul bilancio ordinario del Comune può enire anche rivolta a far fronte alle passività incontrate per la ostruzione e sistemazione delle strade obbligatorie.

ART. **24**. Così pure quando per la specialità delle opere a comiersi, come ponti in legno, in ferro o in muratura, e pel tempo n cui si vogliano compiere, non sia possibile al Comune di valersi n tutto od in parte delle prestazioni, il reddito che si otterrà dalle nedesime, applicandole alla manutenzione delle strade, può essere mpiegato a far fronte alle passività incontrate per la costruzione elle strade obbligatorie.

CAPO III.

Esecuzione dei lavori.

ART. **25**. Ogni anno il Prefetto, sulla domanda del Consiglio comuale, fisserà, con speciale Decreto, le epoche nelle quali i lavori on le prestazioni di opera dovranno essere incominciati e finiti.

I fittaiuoli o i coloni che per lo scadere dei loro contratti do vranno abbandonare il Comune prima del tempo fissato per l'im piego delle prestazioni, potranno essere ammessi ad effettuar i lavori prima della loro partenza. Per l'impiego delle prestazioni escluso sempre il tempo delle più importanti operazioni agricole

ART. **26**. La durata del lavoro giornaliero delle prestazioni d uomini ed animali da soma e da tiro sarà stabilita dalla Giunt municipale per le diverse stagioni.

Allorchè coloro che debbono le prestazioni saranno chiamati più di tre chilometri di distanza, il tempo impiegato a percorrer per andata e ritorno lo spazio eccedente il detto limite sarà con templato come impiegato al lavoro.

ART. **27**. Allorchè per prestare le loro giornate i contribuenti fossero obbligati di pagare il loro passaggio sopra un ponte, o l'us di una zattera o barca, la relativa spesa sarà pagata dal Comune prelevandola dal fondo speciale stabilito per la costruzione dell strade obbligatorie.

ART. **28**. I proprietari, o direttamente o per mezzo dei lor dipendenti, hanno diritto di impiegare essi medesimi i loro ani mali, soddisfacendo così anche alla rispettiva tassazione personale

Allorchè chi deve le prestazioni viene tassato per giornate d uomini ed animali da tiro e da soma e di veicoli, si possono richie dere a parte le giornate d'uomini, purchè poi ne restino tante quante possono occorrere perchè gli animali e i veicoli non abbian ad essere sprovvisti di conduttori.

ART. **29**. L'ingegnere direttore compilerà un elenco (mod. n° 5 indicante la qualità dei soggetti a prestazioni che saranno chia mati ed il genere di lavoro che sarà loro richiesto nelle epoch stabilite pel lavoro colle prestazioni, e cinque giorni almeno prim del tempo fissato per l'apertura dei lavori, il Sindaco farà rimet tere a ciascun contribuente, compreso nel ruolo approvato, u invito (mod. n° 6) firmato dal Sindaco stesso, indicante il giorno l'ora, ed il luogo in cui devono trovarsi e gli utensili e i veicol di cui devono fornirsi.

ART. **30**. La Giunta, d'accordo coll'ingegnere direttore dei lavori nominerà un assistente per la sorveglianza speciale del lavoro dell prestazioni.

ART. **31**. Lo stato settimanale, colla indicazione dei lavori fatt e dei contribuenti chiamati (mod. n° 7) sarà consegnato all'assi stente, il quale farà l'appello di essi contribuenti nel luogo indicat dal precetto d'invito, noterà gli assenti e terrà conto dell'impieg delle giornate fatte.

ART. **32**. Ciascun prestatario dovrà portare al cantiere gli uten sili che gli saranno stati indicati nella chiamata.

Le bestie da soma saranno guarnite dei loro arnesi, quelle da iro saranno attaccate ai loro veicoli ed accompagnate da un conuttore.

Questo conduttore sarà obbligato al lavoro insieme cogli altri perai fino a che il proprietario del veicolo avrà delle giornate 'uomini da prestare.

In questo caso soltanto le giornate del conduttore sono compuate a discarico di quelle che il proprietario deve fornire.

Art. **33**. I proprietari dovranno inviare i loro animali col foaggio occorrente.

Mancando vi provvederà il Comune a spese dei proprietari, e e spese sostenute saranno riscosse insieme colle quote esigibili in anno e cogli stessi mezzi.

Art. **34**. I proprietari potranno farsi sostituire per loro e pei embri della loro famiglia da operai a loro scelta.

Gli operai sostituiti dovranno essere validi dell'età dai 18 ai 0 anni. Essi dovranno essere accettati dal sorvegliante ai lavori, alvo richiamo, come all'art. 37.

Coloro che debbono le prestazioni, nè si fanno surrogare, sono esponsabili dei lavori dei loro surrogati.

Art. **35**. Chi deve prestare le giornate, è tenuto a prestarle utte intere, salvo i casi di forza maggiore, riconosciuti dal Sinaco o dal Direttore dei lavori.

Se il cattivo tempo esige la sospensione dei lavori, non sarà enuto conto che delle giornate o frazioni di giornate utilmente npiegate, e i contribuenti saranno obbligati di completare in altri iorni le loro prestazioni.

Art. **36**. Le prestazioni non saranno ritenute compiute finchè l sorvegliante non dichiari che vennero utilmente impiegate.

Nel caso contrario non sarà tenuto conto al contribuente che elle frazioni di giornate corrispondente al tempo nel quale avrà onvenientemente lavorato.

Il sorvegliante indicherà alla fine di ogni giornata a tergo del recetto, il numero e la specie delle giornate, o delle frazioni di iornata di cui deve venire discaricato il prestatario.

Egli certificherà nello stesso tempo questo discarico nella colonna ell'estratto del ruolo che gli sarà stato consegnato.

Art. **37**. Il Consiglio comunale nominerà una Commissione di ue Consiglieri, presieduta dal Sindaco, la quale risolverà in prima tanza le controversie che potessero nascere fra coloro che debono le prestazioni e il sorvegliante ai lavori.

Quando la Commissione ha deciso, l'interessato che si tiene ravato, può ricorrere al Prefetto, il quale statuirà, sentita la eputazione provinciale.

ART. **38**. Mancando il contribuente al lavoro nel giorno stabilito, senza che abbia presentata al Sindaco la sua giustificazione la quota convertita in danaro sarà data a riscuotere all'Esattor perchè ne curi il pagamento.

ART. **39**. Il sorvegliante ai lavori terrà un libretto giornalier (mod. n° 8) delle prestazioni fatte e dei contribuenti mancanti.

Questo libretto, alla chiusura dei lavori, sarà vidimato dall'ingegnere Direttore, e trasmesso al Sindaco per le debite registrazioni sul ruolo generale dei soggetti alle prestazioni.

ART. **40**. Alla fine di ogni settimana il sorvegliante al lavor delle prestazioni ritornerà al Sindaco la nota (mod. n° 8) dell prestazioni fatte e l'elenco di quelli che mancarono nel giorn destinato al lavoro.

ART. **41**. Al contribuente incapace di continuare il lavoro pe malattia sopravvenutagli, ne sarà fatta dichiarazione sul precett dal sorvegliante municipale. La parte delle prestazioni rimast incompiuta potrà essere fatta in altra giornata da destinarsi.

ART. **42**. Approvata la tariffa per la concessione delle giornat di prestazioni in opere determinate, il Sindaco, sulla propost dell'ingegnere che dirige la costruzione delle strade obbligatori nel Comune, stabilisce a quali lavori debbano applicarsi.

L'ingegnere stesso compila quindi per ciascun contribuente, ch ha preferito la concessione, il prospetto delle spese da lui dovute indicando anche il termine entro il quale queste dovranno trovars eseguite (mod. n° 9).

ART. **43**. Il Sindaco invierà a ciascun contribuente, che avr dichiarato di voler convertire le sue prestazioni, un precetto (mo dulo n° 10) indicante i lavori da effettuarsi, o i materiali a tras portarsi, e il termine entro il quale i lavori devono essere eseguit

La specificazione e il luogo dei lavori a farsi sarà indicata ne precetto e stabilita sul terreno per cura dell'ingegnere direttore

ART. **44**. I contribuenti possono consegnare all'Amministrazion comunale le opere nelle quali essi hanno convertite le loro giornate tanto allo spirare del termine stabilito pel loro compimento, quant anche dopo averle eseguite soltanto in parte. Nell'uno e nell'altr caso la consegna viene fatta all'ingegnere delegato, assistito da Sindaco, e da un membro della Commissione, di cui parla l'art. 3'

Quando però, all'atto di questa consegna, si verifichi che i lavo eseguiti non corrispondano per la qualità o la quantità alle indica zioni del precetto, il contribuente non è completamente sciolto d suo obbligo, e dai rappresentanti del Comune intervenuti alla con segna si fa la deduzione di ciò che gli rimane a fare per metter i lavori in istato di consegna, applicando la tariffa delle conver sioni in opere determinate.

In caso di contestazione la decisione spetta prima alla Commissione di cui sopra, poi al Prefetto, sentita la Deputazione provinciale e l'ufficio del Genio civile.

L'ingegnere direttore inscriverà il conto consuntivo dei fatti lavori sul modulo n° 11, lo sottometterà alla firma del Sindaco, porterà i riultati sul suo libro di campagna e sul registro dei lavori, dopo di aver annotate le quote e le parti di esse sullo estratto del ruolo.

ART. **45**. Dopo la chiusura della campagna delle prestazioni, l'ingegnere Direttore invierà al Sindaco le note (modulo n° 11) delle prestazioni fatte e di quelle richieste, sia a giornata che a lavoro determinato, e la quota da esigersi in danaro.

Questa nota servirà di base per inviare al Ricevitore l'elenco dei contribuenti rimasti in debito della quota loro attribuita.

ART. **46**. L'esazione delle quote di prestazione convertite in opera determinata potrà farsi anche in ragione di un tanto per cento del lavoro eseguito, in modo che alla fine della settimana il lavoro fatto dal prestatario potrà essergli in parte effettivamente pagato, ed in parte andrà a diminuzione della quota d'imposta che gli fu attribuita.

ART. **47**. Per attuare le disposizioni dell'articolo precedente, l'ingegnere direttore assistito dal sorvegliante alle prestazioni dividerà i lavori a farsi (modulo n° 13), predisporrà il calcolo delle opere determinate da eseguirsi e il valore relativo, ponendo nella colonna delle osservazioni i disegni delle sezioni, ove si tratti di muri da costruirsi o di tratti di strada da compiersi.

Ciò fatto assegnerà il lavoro e noterà il nome del contribuente a cui viene assegnato.

Ultimata l'opera del contribuente, si consegnerà come è prescritto dall'articolo 44. Il sorvegliante municipale trasmette all' ingegnere direttore una bolletta tolta dal modulo n. 13, e l' ingegnere l' invierà munita dal suo visto al Sindaco pel pagamento.

ART. **48**. Il sorvegliante terrà di questi lavori un registro (modulo n° 14) che dovrà essere esaminato dall' ingegnere direttore, dal Sindaco e da chi per esso, ogni volta che si rechi sul cantiere.

ART. **49**. Alla fine di ogni mese l' ingegnere direttore presenterà al Sindaco una copia del registro (modulo n° 15) in fine del quale riassumerà tanto le somme effettivamente pagate dai singoli contribuenti, quanto la quantità dei lavori che i medesimi avranno compiuto in conto delle loro opere.

ART. **50**. Spetta alla Giunta il determinare in quale proporzione si dovrà tenere lo sconto della quantità del lavoro, in cui si convertono le prestazioni in ogni anno, e ultimato il periodo in cui si deve lavorare colle prestazioni, l' ingegnere direttore trasmetterà

il conto generale delle opere eseguite secondo le prescrizioni deg articoli 47 e 48.

Le quote di prestazioni rimaste insoddisfatte e quelle che furon ritenute per la non perfetta esecuzione dei lavori, saranno dat a riscuotere all'Esattore.

ART. **51**. Tutte le contestazioni che potessero insorgere pe tali lavori, saranno risolute dalla Commissione stabilita nell'art. 3'

In caso di ricorso, statuisce il Prefetto, sentita la Deputazion provinciale e il parere del Genio civile.

ART. **52**. Se il Sindaco e la Giunta ometteranno di eseguir quanto è loro ingiunto dalle disposizioni del presente Regolament il Prefetto vi provvederà d'ufficio, sentita la Deputazione provir ciale, ed a norma delle istruzioni che saranno date dal Minister dei Lavori Pubblici.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Seg. di Stato dei Lavori Pubblic
S. SPAVENTA.

N. 97.

Legge 31 marzo 1878, che prescrive il termine pei ricors dei contribuenti contro le decisioni della Giunta.

Vista la legge del 30 agosto 1868 sulla costruzione e sistemazio obbligatoria delle strade comunali;

Uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavo Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. **1**. Le decisioni della Giunta municipale sui reclami cont l'inscrizione sull'elenco dei principali utenti dovranno essere not ficate a cura del Sindaco ai ricorrenti per mezzo di usciere donzello comunale.

ART. **2**. Il ricorso al Pretore contro le decisioni della Giun municipale dovrà prodursi nel termine di quindici giorni deco rendi dal giorno della predetta notificazione, ed il ricorso dov essere contemporaneamente notificato al Sindaco con citazione comparire, ove il voglia, ad udienza fissa per le osservazioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stat sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti d

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1878.

UMBERTO

A. BACCARINI.

N. 98.

Circolare 13 novembre 1878, del Ministero dei Lavori Pubblici. Direzione Generale dei Ponti e Strade, divisione 4ª, nº 79077, 14147.

La gravezza della spesa occorrente per la formazione dei ruoli annuali di riscossione della tassa dei maggiori utenti per la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie in esecuzione della legge del 30 agosto 1868 ha richiamato l'attenzione di questo Ministero, che d'accordo con quello delle Finanze, in appendice della circolare del 28 maggio ultimo scorso, nº 41209-7746, ha stabilito quanto segue per limitare tale spesa e render più spedita l'operazione.

1º Allorchè le Giunte municipali non si prestano spontaneamente alla compilazione dei ruoli, di cui si tratta, e si deve procedere d'ufficio, sul ruolo della sovraimposta comunale si aggiungerà anche la tassa maggiori utenti come si pratica per la tassa 5 0[0 cespite *a*, di cui l'art. 2 della precitata legge

2º L'aggio per la riscossione agli Esattori dovrà ripartirsi a carico dei contribuenti e dovrà essere conforme alla tariffa di riscossione delle altre sovraimposte comunali.

Le Intendenze di Finanza dovranno tener separate sui riepiloghi annuali dei ruoli, la quota di sovraimposta, da quella delle tasse maggiori utenti.

Prego la S. V. di attenersi a queste prescrizioni, e di curare che siano scrupulosamente eseguite anche dagli Agenti delle tasse e dagli Esattori comunali.

Il Direttore Generale
O. BRAUZZI.

N. 99.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione Generale di Ponti e Strade), nº 6251, in data 12 settembre 1885, ai Prefetti.

Viabilità comunale obbligatoria.

Con circolare del 5 febbraio 1879, nº 9510-1756 (div. 4ª, sez. 2ª), questo Ministero prescriveva che entro il gennaio di ogni anno le Prefetture dovessero comunicare a ciascun Comune sottoposto all'esecuzione coattiva

della legge 30 agosto 1868 i risultati della tenuta gestione del fon speciale distinti per l'anno precedente e complessivi per tutto il tem in cui dura l'amministrazione del fondo. Ciò allo scopo che ogni Mur cipio abbia il conto di quanto dànno i ruoli, di quanto si doveva esige od è stato esatto, dei cespiti diversi, compreso il sussidio dello Stato della Provincia, di quanto resta ad esigere, di ciò che si è pagato suddivi in lavori e spese di sorveglianza, e di quanto resta in cassa o da paga alla fine dell'anno.

Copia del rendiconto complessivo per tutti i Comuni deve pure sott porsi all'esame dell'onorevole Deputazione provinciale.

Ora in seguito all'avvenuta variazione dell'anno finanziario per la leg 17 febbraio 1884, n° 2015 (serie 3ª) è evidente che la predetta comun cazione, deve essere fatta nel mese di luglio che è il primo dell'an finanziario, chiudendosi la contabilità dell'esercizio al 30 giugno anzic al 31 dicembre.

Nel richiamare pertanto su di ciò l'attenzione della S. V. Ill., la pre di voler farmi conoscere con qualche sollecitudine se nello scorso me di luglio fu ottemperato da codesta Prefettura al disposto della cita circolare.

Il Direttore generale
C. Carloni.

PARTE OTTAVA

LEGGI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

(G. B. Cereseto, *Il Comune nel diritto tributario*, vol. II, tit. XI e XIII — Pavan, *Guida e commento della nuova legge sulla riscossione delle imposte dirette*, Venezia, 1873 — Quarta, *La legge per la riscossione delle imposte dirette*, Napoli, 1875 — Maggi, *Legge sulla riscossione delle imposte dirette*, Torino, 1880 — Frola, *I conflitti di esazione del danaro pubblico, ovvero studi sulle controversie relative all'esazione ed al maneggio del danaro pubblico*, Torino, 1882 — Mariani e Piantanida, *Il vero codice dell'Esattore, ossia legge sulla riscossione delle imposte dirette*, Firenze, 1883 — Salvetti, *La riscossione delle imposte dirette*, Torino, 1877-1882 — Tanini, *L'Esattore pratico, ovvero la legge 20 aprile 1871 commentata*, Firenze, 1882).

N. 106. — Circolare del Ministro delle Finanze 12 maggio 1886 sull'e secutorietà dei ruoli delle tasse comunali.

N. 107. — Legge 26 maggio 1887, n° 4504.

I.

INTRODUZIONE.

1127. Anteriormente alla legge del 20 aprile 1871 la risco sione delle imposte comunali, era regolata nei modi più diversi disparati fra Provincia e Provincia. V'erano infatti Provincie i cui la procedura esecutiva era severissima, fino al punto di met tere i *piantoni* al contribuente moroso, come nelle Provincie Me ridionali; mentre eranvene altre nelle quali la procedura esecutiv era pressochè l'identica di quella ordinaria, come nelle antich Provincie e in Toscana.

Le funzioni di Esattore erano esercitate in alcune Provincie d impiegati governativi, in altre dai Comuni, in altre da appalta tori garantiti dai Comuni, in altre da appaltatori privati.

1128. Le leggi e provvedimenti imperanti nelle varie Pro vincie erano le seguenti:

Lombardo-Veneto. — I. Patente 18 aprile 1816, che riproduc le principali disposizioni del Regio Decreto 17 luglio 1805. — II. Regolamento 9 gennaio 1862.

Modena. — I. Decreti 22 marzo 1804. — II. 10 ottobre 1811 — III. 23 dicembre 1811 del Regno d'Italia.

Napoli. I. Decreti 3 luglio 1809. — II. Regolamenti 27 feb braio 1810. — III. 5 giugno 1811. — IV. 1° febbraio 1816.

Parma. — Regolamento 16 marzo 1832.

Piemonte e Genovesato. — I. Regio Editto 14 dicembre 1818 — II. Istruzione Ministeriale 1° aprile 1826. — III. Regio Decret 15 febbraio 1852. — IV. Istruzione Ministeriale 29 marzo 1852 — V. Regio Decreto 27 gennaio 1859. — VI. Regio Decreto 9 lu glio 1859.

Sardegna. — I. Regio Editto 27 dicembre 1871. Regolament 1° maggio 1824.

Sicilia. — I. Regio Decreto 30 novembre 1824. — II. Regola mento 20 dicembre 1826. — III. Istruzione Ministeriale 26 marz 1844.

Stato Pontificio. — I. Motuproprio di Pio VII, 6 luglio 1816 — II. Regolamento 11 settembre 1816. — III. Regolamento 10 mag

io 1834. — IV. Editto 7 luglio 1835. — V. Notificazione 17 no-
embre 1849.

1129. Il primo progetto di unificazione delle leggi di riscos-
ioni delle imposte fu presentato dal Ministro Quintino Sella alla
amera dei Deputati nella tornata del 18 novembre 1862; vi ten-
ero dietro un secondo progetto del Ministro Marco Minghetti,
resentato il 19 marzo 1863, discusso ed approvato dalla Camera
ei Deputati con alcuni emendamenti, e un terzo riprodotto dal
[inistro Sella il 21 novembre 1865 al Senato, che non ne compiè
) studio, specialmente a causa degli avvenimenti politici del 1866;
oi venne un terzo del Ministro Cambray Digny presentato il
febbraio 1868 votato dalla Camera, e riprodotto dal Sella il
9 maggio 1870 a motivo di alcune modificazioni introdottevi
al Senato, senza però che la discussione potesse compiersi che
al principio del 1871, essendo stata da prima prorogata e poscia
ciolta la Camera.

1130. I principii a cui la legge si informa si riassumono
elle seguenti disposizioni:

La riscossione delle imposte dirette erariali e sovraimposte e
isse provinciali e comunali si eseguisce per mezzo di Esattori
omunali o consorziali retribuiti ad aggio dal Comune, nominati
er cinque anni per tema o per concorso ad asta pubblica, coll'ob-
igo di versare, a scadenza prefissa, anche il non riscosso e di
restare una cauzione su beni stabili o in rendite sul Debito pub-
ico dello Stato, eguale al montare di una rata delle imposte
ariali e sovraimposte e tasse comunali e provinciali.

Un procedimento speciale esecutivo contro i contribuenti morosi,
ende facile e pronta la riscossione, resa in ogni caso sicura dal-
altro principio fiscale del *solve et repete*.

È poi obbligatoria la nomina di un Ricevitore in ogni Capoluogo
Provincia, parimenti per tema o per concorso ad asta per cinque
nni; ed anch'esso retribuito ad aggio dalla Provincia coll'obbligo
riscuotere a tutto suo rischio, e di versare a termini prefissi,
scosse o non riscosse, tutte le somme dovute dagli Esattori allo
ato o alla Provincia.

1131. Così anche il servizio di esazione delle imposte gover-
itive e provinciali è diventato un servizio comunale; e la legge
l 20 aprile 1871 doveva quindi per più ragioni essere compresa
lla presente raccolta.

II.

GIURISPRUDENZA — ESATTORI COMUNALI E CONSORZIALI LORO NOMINA — CAUZIONE — ATTRIBUZIONI

1132. La costituzione in Consorzio pel servizio della esattoria comunale ha per sua condizione l'interesse generale dei contribuenti, e la constatazione di essa è rimessa al competente giudizio della Deputazione provinciale. — Cons. di Stato, 11 agosto 1877 (*Legge*, 1878, parte II, 261).

1133. Se è pienamente vero che i Comuni allorquando procedono alla nomina dell'Esattore col sistema delle terne sono liberi di preferire la persona che loro meglio aggrada, è poi altrettanto vero che la relativa deliberazione per essere valevole deve riportare l'approvazione del Prefetto, come è prescritto dall'art. 3 della legge 20 aprile 1871 e 7 del Regolamento 14 maggio 1882.

Se dopo annullata la nomina dell'esattore sono scorsi i termini entro i quali si poteva provvedere all'Esattoria o per asta o per terna, spetta al Prefetto di provvedere di ufficio alla nomina dell'esattore, giusta il disposto dell'art. 13 della legge 1871 modificato dalla legge 30 dicembre 1876. — Cons. di Stato, 28 settembre 1883 (*Legge*, 1884, vol. I, 465).

1134. È ragionevole ed equo il patto d'esclusione dell'aggio all'Esattore sulle quote d'imposta gravante sui beni comunali. — Corte dei conti, 10 marzo 1881, Banca Generale c. Comune di Genzano (*Legge*, II, 604).

1135. Non approvata la nomina sopra terna, ben opera il Prefetto ordinando farsi luogo alla aggiudicazione della esattoria mediante asta pubblica. — Cons. di Stato, 24 novembre 1883 (*Legge*, 1884, vol. I, 430).

1136. Le spese delle iscrizioni ipotecarie da accendersi a cura della Giunta comunale o della rappresentanza consorziale sui beni dell'Esattore sono in tutto a carico del medesimo. — Nota Minist. al Prefetto di Verona, 18 novembre 1872 (*Riv. Amm.*, XXIV, 129); Cass. di Firenze, 21 gennaio 1875, Camerini-Finanze (*Riv. Amm.*, XXVI, 134; *Man.*, XV, III).

1137. Il parere emesso dalla Deputazione provinciale a senso dell'art. 19 della legge 20 aprile 1871, sull'idoneità della cauzione offerta per la gestione dell'esattoria non è *atto di tutela* contro il quale possa il Comune richiamarsi a mente dell'art. 143 della legge comunale, mentre tale intervento della Deputazione è solo determinato dall'intento di chiarire i provvedimenti di spettanza del Prefetto. — Cons. di Stato, 26 febbraio 1873, Comune d'Itri (*Riv. Amm.*, XXIV, 396).

1138. I Consigli comunali non possono modificare i patti stabiliti nel contratto di appalto dell'esattoria, all'effetto di dispensare l'Esattore da taluno degli obblighi assunti o di accordargl maggiori compensi. — Cons. di Stato, 14 settembre 1875, Comun di Sessa Aurunca (*Riv. Amm.*, XXVI, 825; *Man.*, XIV, 338; *Giurispr. C. S.*, I, 592); Cons. di Stato, 18 febbraio 1874 (*Riv. Amm.* XXV, 316; *Legge*, XIV, II, 105; *Man.*, XIII, 82).

1139. Sebbene l'art 22 del Regolamento 14 maggio 1882 che regola la materia delle cessioni d'esattorie, non parli se no delle cessioni di esattorie nel corso del quinquennio, pure tuttavi non si trova nè nella legge, nè nel Regolamento alcuna disposizione dalla quale si possa argomentare che sia vietata la cession di una esattoria prima che il quinquennio, a cui il contratto s riferisce, sia cominciato.

Perciò il cessionario dovrà ritenersi vincolato in tutto e pe tutto agli stessi obblighi ai quali era vincolato il cedente, compreso anche il termine entro il quale la cauzione doveva esser prestata, cosichè la cessione non possa prorogare in alcun mod il termine stesso. — Cons. di Stato, 26 gennaio 1883 (*Legge*, 1883 vol. I, 575).

1140. Nei concorsi sopra terna i Consigli comunali o le Rappresentanze consorziali sono liberi di concedere la esattoria anch a quello fra i concorrenti, il quale abbia chiesto un aggio maggiore, purchè non oltrepassi la misura stabilita dall'art. 3 dell legge 20 aprile 1871, quello cioè del 3 per cento. — Cons. di Stat 16 settembre 1882 (*Legge*, 1882, vol. II, 754).

1141. Trattandosi di atti meramente volontari che importin la decadenza per incompatibilità d'ufficio, è da annullarsi la deliberazione con la quale viene tale decadenza dichiarata, ove di ess non sia stato avvertito l'interessato per poter fare tempestivamen le sue deduzioni. — Cons. di Stato, 8 giugno 1877 (*Legge*, 187 parte II, 205).

1142. Le incompatibilità portate dall'articolo 14 della legg 20 aprile 1871, a farsi oblatore in un appalto di esattoria comuna delle imposte dirette, costituiscono una nullità relativa del contratt la cui scoperta avvenendo durante il suo esercizio, dà facoltà Prefetto di provvedere a questo con la sospensione dell'intruso sostituzione di un altro esattore provvisorio, ed ove occorr promuovere, a mezzo del Comune appaltante, la rescissione d contratto avanti l'Autorità giudiziaria. — Corte d'appello di Venezi 8 maggio 1878, Laicop c. Comune di Arta (*Legge*, 1878, parte II, 370

1143. L'assessore di uno dei Comuni consorziati non entran nella rappresentanza consorziale — la quale è costituita dal colleg dei Sindaci (art. 2, legge 20 aprile 1871) — non può entrare f gli incompatibili per parentela con alcuno della Rappresentan consorziale. — Consiglio di Stato, 8 giugno 1877 (*Legge*, 187 parte II, 174).

1144. Il nuovo Esattore assumendo la riscossione degli arr trati per conto dell'Amministrazione, mantiene il privilegio fisca semprechè nell'Amministrazione rimanga il credito o non sia pr scritto; o fino a che i relativi crediti non divengano di priva ragione del nuovo Esattore — Cons. di Stato, 9 novembre 18 (*Legge*, 1878, parte II, 132).

1145. Il collettore quale preposto dell'Esattore, approvato e reso noto a forma degli art. 22 della legge 20 aprile 1871, e 26 del Regolamento 1° ottobre 1871, continua nell'ufficio fino alla revoca resa pubblica o fino al termine della esattoria e così anche dopo la morte dell'Esattore (Leg., 17, § 2, Dig., *De institoria actione*). — Corte d'app. di Firenze, 8 luglio 1876, Barogi contro Comune di Monteroni d'Arbia (*Legge*, 1877, parte II, 102).

1146. I mutui passivi, i prodotti delle rendite di beni, di titoli di rendita e simili, sono entrate straordinarie ed eventuali e non possono formare oggetto di ruoli di carico.

Tali cespiti non debbono quindi comprendersi nel carico delle entrate comunali, e perciò non è da farsi sul loro importo il ragguaglio della cauzione da prestarsi da ciascun Esattore. — Nota del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle imposte dirette, gennaio 1875 (*Legge*, 1875, parte II, 154).

1147. Il terzo che dà cauzione per l'Esattore si sottopone alle leggi speciali che regolano la garanzia nei rapporti del gestore del pubblico danaro e la pubblica amministrazione; in specie è al terzo applicabile l'articolo 86 della legge 20 aprile 1871. — Cass. Roma, 24 luglio 1879, Prefetto di Palermo c. Risso-Russo (*Legge*, 1880, parte II, 41).

1148. Sia per l'art. 98, sia per l'art. 4 della legge 20 aprile 1871 il Prefetto deve sentire la Deputazione provinciale (ora Giunta amministrativa) prima di aggiungere nel capitolato per l'esattoria per le tasse comunali, date ad esigere, scosso o non scosso, l'aggio medesimo che per le imposte. — Cons. di Stato, 8 giugno 1877 (*Legge*, 1878, parte II, 174).

1149. Il fideiussore di un Esattore comunale non può eccepire la nullità della sua cauzione per non averla prestata contestualmente alla stipulazione del contratto di esattoria, ma con atto separato. — Corte d'appello di Roma, 30 dicembre 1880, Caporioni c. Comune di Campagnano (*Legge*, 1882, vol. I, 22).

1150. Ai termini dell'art. 19 della citata legge 20 aprile 1871, spetta pure al Prefetto di riconoscere la idoneità della cauzione dell'Esattore; epperò la Giunta commette un atto illegale negando di rimettere al Prefetto gli atti della prestata cauzione. — Consiglio di Stato, 16 febbraio 1883 (*Legge*, 1883, vol. II, 358).

1151. Le parole: « Coloro che hanno parte nell'amministrazione del Comune », adoperate dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871, non possono comprendere le funzioni di Tesoriere, essendo esso soltanto l'esecutore degli ordini dati dagli amministratori. — Consiglio di Stato, 12 gennaio 1883 (*Legge*, 1883, vol. II, 360).

1152. L'Esattore, atteso lo spirito che informa l'art. 25 della legge 20 aprile 1871, non può ritenersi dispensato dall'obbligo di trasmettere anche il *ruolo complementare* di sovraimposta comunale la cartella d'avviso ai contribuenti, onde questi conoscano così l'ammontare annuo della sovraimposta e l'ammontare di ciascuna rata. – Consiglio di Stato, 18 giugno 1873 (*Riv. Amm.*, XXIV, 799).

1153. A senso dell'art. 80 della legge 20 aprile 1871 l'obbligo dell'Esattore di mettere a disposizione del Comune la sovraimposta comunale comincia unicamente entro dodici giorni dalla scadenza della rata.

Epperò l'Esattore ha diritto di ritenere presso di sè la corrispondente somma fino a quel giorno e nessuno può astringerlo a versarla anteriormente coll'accettazione in pagamento di imposte, dai contribuenti di un mandato sopra quelle somme stesse, che appunto può tornargli utile e conveniente di non versare che all'epoca tassativamente statagli assegnata per legge. — Nota Minist., 22 aprile 1874, Prefettura di Forlì (*Riv. Amm.*, XXV, 607; *Man.*, XIII, 318).

1154. L'Esattore comunale nominato secondo la legge del 20 aprile 1871, non è tenuto a rilasciare senza compenso copia dei ruoli per la revisione delle liste elettorali. — Nota ministeriale maggio 1873 (*Riv. Amm.*, XXIV, 475).

1155. Gli Esattori comunali non sono tenuti ad unire ai conti comunali i ruoli delle diverse tasse speciali dei Comuni, delle quali rispondono a non iscosso per riscosso, bastando che vi uniscano le *ricevute* di ogni singolo ruolo delle tasse stesse, dalle quali è dato appunto desumere la somma totale di carico di ciascun ruolo.

All' incontro debbono imprescindibilmente unire ai conti gli altri ruoli di *entrate comunali*, non riflettenti tasse propriamente dette e le sovraimposte, delle quali entrate, giusta l'art. 80 della legge rispondono soltanto in proporzione del realmente riscosso. — Nota ministeriale, al Prefetto di Genova (*Riv. Amm.*, XXVI, 406; *Man.*, XIV, 172).

1156. In forza dell'art. 107 della legge 20 aprile 1871, sono rimaste abrogate tutte le leggi anteriori, le quali avevano per oggetto la riscossione delle imposte dirette. — Nota ministeriale 30 maggio 1873, al Prefetto di Genova (*Riv. Amm.*, XXIV, 580).

1157. Colla consegna dei verbali di esecuzione l'Esattore è liberato dall'obbligo di rispondere del relativo importo. — Corte dei conti, 21 gennaio 1879, Benedetti ed altri c. Comune di Grottaferrata (*Legge*, 1880, parte II, 23).

1158. Al Tesoriere comunale non sono applicabili gli art. 1[illegible] e 58 della legge 20 aprile 1871, e quindi non è esso tenuto a prestare cauzione a tenore di essa legge; ma vi è soggetto in forza del diritto comune. — Cons. di Stato, 6 novembre 1880 (*Legge*, 1881, I, 141).

1159. La legge 20 aprile 1871 non interdice agli Esattori e ai Comuni di stipulare l'esclusione di ogni aggio, o per la totalità delle esazioni o per una parte di esse. Per conseguenza è valido il patto che esclude l'aggio sulle imposte o tasse comunali.

Ad ogni modo la nullità del patto non potrebbe essere opposta dall'Esattore a contratto d'appalto finito.

Nè potrebbe dedursi dal fatto che l'aggio fu aggiunto nei ruoli a carico dei contribuenti. — Corte dei conti, 28 aprile 1882, Coll c. Comune di Chieri (*Legge*, 1882, vol. II, 135).

1160. Non solo i Consigli comunali non sono in facoltà di revocare i contratti di esattorie concedute in appalto, ma nemmeno di togliere loro la riscossione delle tasse e rendite comunali; e ciò per la duplice ragione che il contratto è uno, nè si può scindere nè modificare per volontà di una sola parte.

Epperò deve annullarsi la deliberazione comunale con la quale fu revocata la riscossione delle rendite comunali affidata all'Esattore e venne nominato un Tesoriere speciale per tale riscossione. — Cons. di Stato, 13 ottobre 1874 (*Legge*, 1875, parte II, 10).

1161. Gli Esattori dei Consorzi idraulici o di altri enti contemplati dall'art. 58 della legge 20 aprile 1871 sono nel diritto di valersi degli Esattori comunali per gli atti esecutivi sui beni situati nel territorio di questi ultimi, a mente degli art. 34 e 59 del relativo Regolamento. — Consiglio di Stato, 15 aprile 1874, quesito ministeriale (*Riv. Amm.*, xxv, 499).

1162. L'Esattore che sia anche Tesoriere del Comune non ha alcun diritto all'aggio sulle sovraimposte comunali dell'imposta fondiaria e di fabbricati dovute dal Comune per fondi costituenti il suo patrimonio particolare. — Decis. Minist. 18 agosto 1875 e Cons. di Stato, 5 dello stesso mese. Esattore di Malcesine (*Riv. Amm.*, xxvi, 723).

1163. L'Esattore comunale ha diritto all'aggio stabilito nel contratto esattoriale non solo sulla riscossione delle entrate comunali risultanti dai ruoli, ma anche sulla riscossione delle altre entrate patrimoniali se l'aggio stesso fu pattuito senza far distinzione alcuna di cespiti. — Aquila, 9 aprile 1875, Di Giacomo-Comune di Nereto (*Man.*, xv, 10); Nota Ministeriale, 22 ottobre 1872 (*Riv. Amm.*, xxiv, 115).

1164. L'Esattore che non ha anche il servizio di cassa del Comune deve assolutamente versare nelle mani del Tesoriere comunale alle scadenze stabilite le rate da lui riscosse delle imposte comunali e della sovraimposta.

Che se l'art. 80 della legge 20 aprile 1871 accenna soltanto a questo, che cioè: « l'Esattore terrà a disposizione del Comune le imposte e sovraimposte » senza parlare in alcun modo dell'obbligo suddetto, ciò avviene perchè tale articolo suppone il caso, che la legge ritiene come di regola, che l'Esattore abbia anche il servizio di cassa del Comune, al quale servizio egli deve prestarsi senza corrispettivo. — Cons. di Stato, 14 ottobre 1875 (*Legge*, 1876, parte II, 95).

1165. La legge sulla esazione delle imposte, del 20 aprile 1871, impone all'Esattore l'obbligo di fungere senza corrispettivo le funzioni di Tesoriere comunale, ma non quelle di riscuotere gratuitamente le entrate comunali. — Cons. di Stato, 13 novembre 1874 (*Legge*, 1875, parte II, 28).

1166. Per l'art. 93 della legge 20 aprile 1871, l'Esattore deve adempiere l'uffizio di Tesoriere del Comune, senza corrispettivo, ritenendosi questo compreso nell'aggio pattuito per l'esercizio dell'ufficio di Esattore.

Funge da Tesoriere e non da Esattore, l'Esattore che incassa le somme dovute al Comune, dall'Erario dello Stato.

Per l'incasso di tali somme non ha l'Esattore, che è insieme tesoriere, diritto a percepire verun aggio, non correndo rischi e responsabilità di sorta. — Corte dei conti, 21 giugno 1881, Nuzzi c. Comune di Londa (*Legge*, 1882, vol. I, 96).

1167. Il contratto col quale l'Esattore cede ad un terzo la riscossione delle imposte in un Comune, non costituisce cessione di esattoria, se specialmente non è stato riconosciuto nè dal Consorzio, nè dal Prefetto. — Cons. di Stato, 13 ottobre 1882 (*Legge*, 1883, vol. I, 427).

1168. È in facoltà del Comune il licenziare il suo Tesoriere, quantunque egli sia pure Esattore del Comune, quando la gestione

di esso sia assunta col contratto distinto da quello dell'esattoria nè può trovare ostacolo all'esercizio di questa sua facoltà nell: legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte. — Consigli di Stato, 7 ottobre 1876 (*Legge*, 1877, parte II, 234).

1169. L'Esattore anche per le partite dategli ad esigere senz: l'obbligo del non riscosso per riscosso deve usare le necessari diligenze per curarne l'esazione e diventa responsabile pure de non riscosso quando non provi di aver fatto quanto per legg poteva e doveva fare per esigerle. — Corte dei conti, 4 aprile 188 Nisini c. Comune di Bassanello (*Legge*, 1882, vol. II, 68).

1170. La legge 20 aprile 1871, ha bensì stabilito che l'Esat tore che adempie anche l'ufficio di Tesoriere del Comune non abbi: diritto per quest'ufficio ad alcun corrispettivo, ma questa dispo- sizione deve intendersi limitata soltanto al servizio di cassa de Comune da farsi gratuitamente. — Aquila, 9 aprile 1875, Di Gia como-Comune di Nereto (*Man.*, XV, 10); Nota minist., 22 ott. 187 (*Riv. Amm.*, XXIV, 115).

1171. Movendosi dal Comune contestazione sulla interpreta- zione della legge e del contratto stipulato col proprio Esattore opportunamente interviene il Prefetto a risolvere la controversi: invocando all'appoggio della sua competenza l'art. 100 della legge — Consiglio di Stato, 13 novembre 1874, Comune di Sant'Antonin (*Riv. Amm.*, XXV, 926; *Man.*, XIII, 376).

1172. Il Comune rimpetto all'Esattore non è un terzo a sens dell'art. 1327 del Codice civ., devesi considerare come un mandant per cui esso Comune non può opporre il difetto di data certa a una quietanza rilasciata dall'Esattore nel suo interesse.

Lo stesso deve dirsi rimpetto al Commissario alle esecuzioni. — Torino, 12 aprile 1867, Comune di Sampeyre-Dogliani (*Giurispr. T.*, IV, 537).

1173. Tutti i Comuni del Regno hanno facoltà di nominars un Tesoriere proprio, nonostante la diversità della legge di riscos sione dei pubblici tributi tuttora in vigore. — Consiglio di Stato 27 aprile 1871, Stancampiano (*Riv. Amm.*, XXII, 690; *Legge*, XI, II, 325; *Man.*, X, 267).

1174. Il Cassiere comunale è mandatario e gestore del Comune e sono a lui applicabili le disposizioni del diritto comune intorno ai mandatari e ai gestori. — Cass. di Napoli, 7 luglio 1870, Inzucchi-Comune di Castellana (*Legge*, X, II, 260; *Man.*, XI, 44; *Gazz. Proc.*, V, 268; *Gazz. G.*, XI, III, 127).

1175. La nomina di un cassiere particolare per l'esazione delle somme destinate ad un'opera speciale, ad es., per la costruzione d'una strada rotabile, non offende i diritti del Tesoriere comunale e non è contraria alla legge.

Questa massima è tanto più attendibile per le Provincie napole- tane, dove è tuttora in vigore, in un colle altre norme vigenti sulla materia, il Regio Decreto 1° febbraio 1816 riguardo alla custodia dei fondi destinati ad opere pubbliche. — Cons. di Stato, 7 ottobre 1871, Ceccone (*Riv. Amm.*, XXIII, 33; *Legge*, XI, II, 374; *Man.*, XI, 4).

1176. Il Consigliere comunale non può essere Esattore. - Non vale a renderne valida la nomina, la posteriore rinuncia alla carica di Consigliere. Se concorrono all'asta due persone, ed una è Con-

sigliere comunale, non può aver luogo l'aggiudicazione, per mancanza di due concorrenti. — Consiglio di Stato, 24 agosto 1877, Relazione Ministeriale (*Man.*, XVII, 146).

1177. Ai Tesorieri comunali sono anche applicabili le disposizioni degli art. 16 e 58 della legge 20 aprile 1871 sulle esattorie, circa l'obbligo della cauzione. — Cons. di Stato, 2 agosto 1879, Minist. dell'Interno (*Foro It.*, IV, III, 121; *Man.*, XVIII, 280).

1178. I Tesorieri comunali non sono tenuti dalla legge 20 aprile 1871 a prestare cauzione. Questa garanzia è però voluta dallo spirito della legge, dall'indole dell'ufficio e dalla necessità della custodia del danaro comunale e quindi deve essere regolata dal diritto comune. — Cons. di Stato, 6 novembre 1880, Larussa c. Comune di Casabona (*Foro It.*, IV, III, 10; *Riv. Amm.*, XXXII, 60).

1179. La differenza di aggio tra l'Esattore decaduto e quello che gli venne sostituito sta, per l'art. 18 della legge 20 aprile 1871, a carico dell'esattore decaduto, non come danno, ma come conseguenza necessaria della decretata decadenza.

Quando l'Amministrazione pone a carico di costui questa differenza fa operazione di contabilità, dalla quale si può fare richiamo solamente alla Corte dei conti. — Cass. Roma, 15 gennaio 1883, Finanze c. Bisogni (*Legge*, 1884, vol. II, 511).

1180. Alla competenza della Deputazione provinciale per gli effetti di cui agli art. 2, 3, 4, 10, 13, 15, 19 e 28 della legge 20 aprile 1871, deve ritenersi sostituita la Giunta Amministrativa. Sono escluse invece le attribuzioni contemplate negli art. 75 e 77 perchè deferite alla Deputazione provinciale quale potere esecutivo del Consiglio provinciale. — Cons. di Stato, 23 novembre 1889 (*Man.*, 1890, p. 7).

1181. Sulla quota spettante al Comune sulla tassa delle piccole distillerie è dovuto l'aggio all'Esattore. — Corte dei conti, 1 gennaio 1886, Zecchinata c. Comune di Garda (*Legge*, 1886, vol. I, 756).

1182. In caso d'insolvenza dell'Esattore decaduto i danni derivati dalla differenza dell'aggio in più attribuito al nuovo Esattore ricadono non sul Ricevitore, ma sul Comune, e per esso sui contribuenti comunisti. — Consiglio di Stato, 20 settembre 1877 (*Legge*, 1878, parte II, 132).

1183. Il nuovo esattore può essere richiesto da quello scaduto per la riscossione dei residui lasciati da quest'ultimo. — Cassazione Roma, 27 febbraio 1886, Gattuso c. Carutti e Messina (*Legge*, 1886, vol. II, 297).

1184. Non è in facoltà dei Consigli comunali esonerare il Tesoriere del Comune dall'obbligo di presentare la relativa cauzione in stabili o rendita pubblica, per la gestione da lui tenuta (legge comunale e provinciale, art. 87; 20 aprile 1871, art. 16 e 58). — Cons. di Stato, 26 febbraio 1879, Consiglio comunale di Baiano (*Racc.*, XXXII, II, 1; *Foro It.*, IV, III, 98; *Riv. Amm.*, XXX, 335; *Man.*, XVIII, 109).

1185. L'art. 14 della legge 6 maggio 1862 in tanto esentò da tassa le iscrizioni prese nello interesse dello Stato, in quanto il precedente articolo 12 si dichiarava tenuto a pagarle l'interessato.

In conseguenza l'Esattore comunale o provinciale è tenuto a

pagare la tassa ipotecaria per la iscrizione presa a suo caric stante la cauzione da esso offerta in beni stabili.

Ciò è rifermato dall'art. 20 della legge 20 aprile 1871, dovend le tasse di iscrizione ritenersi comprese nelle spese ivi annoverat

Anche l'art. 99 della legge 20 aprile 1871 conferma lo stess principio quando esenta dalla tassa di registro e bollo i contrat di esattoria e delle cauzioni, restando così esclusa dalla esenzio la tassa ipotecaria. — Cass. Roma, 17 novembre 1879, Negro ed altri c. Finanze (*Legge*, 1880, parte II, 65).

1186. Le Amministrazioni creditrici verso l'Esattore decadut e per esse il nuovo Esattore, sono autorizzate a riscuotere i resid attivi, quando il precedente Esattore non ha soddisfatto il su debito d'imposte, anche in pendenza della esecuzione sulla ca zione che potrebbe riuscire insufficiente a soddisfare il debi stesso. — Cass. Roma, 28 giugno 1885, Pennampede c. Comu di Rapallo e Falaguerra (*Legge*, 1885, vol. II, 721).

1187. Non possono i Prefetti delegare ai Sottoprefetti l facoltà loro data dall'art. 19 dei capitoli normali 14 maggio 18 per l'applicazione della legge sulla riscossione delle imposte dirett — Cons. di Stato, 18 dicembre 1885 (*Legge*, 1886, vol. I, 425)

1188. In una dotta relazione pubblicata dal comm. Ferreo Direttore generale delle imposte dirette e del catasto, sul serviz delle imposte dirette e del catasto per l'anno finanziario 1887- (Roma, tip. Botta, un grosso volume) troviamo riassunte mol massime di giurisprudenza adottate dal Consiglio di Stato e dal Cassazione di Roma, e crediamo utile riferirne qui alcune del più importanti.

1189. *Consorzi obbligatori*. — La Deputazione provincia può, in caso d'urgenza e giusta il deposito dell'art. 180, n° 9, de legge comunale e provinciale, sostituirsi al Consiglio provinci per il parere da darsi sulla costituzione del Consorzio obbligator — Parere 1° aprile 1887, n[i] 1721-516.

1190. Il fatto che la proposta di Consorzio, la relativa de berazione del Consiglio provinciale, la pubblicazione della tabe generale delle esattorie della Provincia e la convocazione de Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali abbiano av luogo oltre i termini previsti dagli art. 1, 2 e 3 del Regolame 23 dicembre 1886 non vizia sostanzialmente il provvedimento c cui fu costituito il Consorzio. — *Idem*.

1191. Il parere del Consiglio di Stato sui ricorsi fatti l Re in materia di Consorzi non è richiesto e non può riguarda questioni relative alla maggiore o minore convenienza del C sorzio rispetto ai Comuni associati, ma deve rimanere circoscri all'esame della legittimità del provvedimento adottato per la co tuzione del Consorzio. — Parere 4 marzo 1887, n[i] 1156-335.

1192. È pertanto da ritenersi legittimo detto provvedime quando sia emanato in seguito a proposta del Prefetto dopo s titi i Comuni interessati e dopo ottenuto il parere favorevole Consiglio provinciale. — Parere 18 marzo 1887, n[i] 1368-412.

1193. Il Comune o Consorzio il quale abbia tempestivame dichiarato di voler conferire l'appalto della esattoria col siste della terna, fissando l'aggio relativo in una misura non ecced il 3 per cento ha tutto il diritto di vedere rispettata cotesta di-

berazione dal Prefetto; il quale per conseguenza, quali che siano motivi di opportunità e convenienza, non può legittimamente annullarla ed ordinare che l'appalto sia invece aggiudicato all'asta pubblica. — Parere 6 maggio 1887, nⁱ 2514-760.

1194. La disposizione dell'art. 222 della legge comunale per cui è fatto divieto ai Consiglieri di prender parte ad affari riguardanti stabilimenti da loro amministrati, è applicabile non solo alle deliberazioni del Consiglio per la nomina dell'Esattore, ma anche a quelle della Giunta per la formazione della terna. — Parere 1 novembre 1887, nⁱ 5746-1719.

1195. Sempre pel disposto dell'art. 222 della legge comunale e provinciale sono nulle le deliberazioni del Consiglio comunale nelle quali abbia preso parte alla discussione ed al voto un Consigliere parente od affine entro il quarto grado civile col concorrente nominato Esattore. Nè si possono in tali casi diffalcare i voti dei Consiglieri che si sarebbero dovuti astenere per concludere che, esistendo pur sempre la necessaria maggioranza, la deliberazione era valida. – Parere 30 settembre 1881, nⁱ 5032-1534.

1196. Non è prescritto a pena di nullità che la terna debba contenere tre nomi. — Parere 7 ottobre 1887, nⁱ 5513-1664.

1197. Però la circostanza che la terna sia stata formata di due nomi soltanto, pur non essendo per se stessa un titolo di nullità della nomina, può tuttavia essere tenuta presente dal Prefetto per rifiutare la propria approvazione alla nomina stessa. — Parere 1° luglio 1887, nⁱ 3733-1146.

1198. È nulla la nomina dell'Esattore fatta dal Consiglio comunale nella persona di un concorrente non compreso nella terna. — Parere 15 luglio 1887, nⁱ 3967-1222.

1199. Allorquando il Consiglio comunale rimanda ad altra seduta la deliberazione di nomina dell'Esattore, non è necessario, se nel frattempo viene migliorata un'offerta, che della relativa proposta sia eseguito il deposito previsto dall'art. 213 della legge comunale. — Parere 7 ottobre 1881, nⁱ 5513-1664.

1200. La seduta in cui si delibera intorno alla nomina dell'Esattore non può essere pubblica, giacchè trattasi di questione di persone (art. 88, legge comunale e provinciale) laonde il relativo verbale non deve contenere l'intera discussione ma soltanto i punti principali, cioè l'oggetto come vuole l'articolo 224 di detta legge. — *Idem*.

1201. È nulla la nomina di un concorrente il quale abbia presentata una offerta indeterminata, per esempio di un ribasso percentuale sopra qualsiasi altra migliore offerta. Non può invece ritenersi nulla la nomina fatta nella persona di un concorrente il quale, pur determinando in una cifra precisa il *minimum* dell'aggio preteso, abbia però lasciata piena facoltà alla Giunta o alla rappresentanza consorziale di addivenire ad ulteriori ribassi, semprechè però detta nomina sia poi stata eseguita in base all'aggio indicato dall'offerente. — Parere 10 giugno 1887, nⁱ 3256-1009.

1202. Ma se invece la Giunta o la rappresentanza consorziale, valendosi della facoltà accordatale dal concorrente, avesse di propria iniziativa ribassata la misura dell'aggio da lui indicata, la nomina di esso deliberata in tali condizioni dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sarebbe nulla. — *Idem*.

1203. È del pari nulla la nomina dell'Esattore fatta dall; Giunta in luogo e vece del Consiglio comunale. — Parere 3 feb braio 1888, n' 277-65.

1204. Non può ritenersi inefficace il deposito fatto per adir l'asta mediante un mandato comunale debitamente quitanzato. A ogni modo una irregolarità nel deposito provvisorio non può pro durre la nullità dell'asta. - Parere 10 febbraio 1888, n' 354-76

1205. Non è nemmeno nulla l'asta pel motivo che il Presi dente abbia chiesto collettivamente, invece che singolarmente, a concorrenti se si trovavano colpiti da incompatibilità di esercitar l'ufficio di Esattore, e che nessuno o alcuno soltanto di essi abbi: poi fatta analoga dichiarazione. — Parere 14 ott. 1887, n' 5647-1691

1206. Il ribasso offerto all'incanto va calcolato in diminu zione dell'aggio complessivo tenuto a base dell'asta. — Parer 4 novembre 1887, n' 5978-1777.

1207. Non è impedito ai concorrenti di continuare la gar in base ad una percentuale da corrispondersi al Comune, dopoch l'aggio tenuto a base dell'asta fu, in seguito alla gara medesima ridotto a zero. — Parere 25 agosto 1887, n' 4593-1421.

1208. Per gli articoli 11 della legge e 18 del Regolament l'esattoria non può essere aggiudicata al primo esperimento d'ast; ove non si abbiano almeno due offerte; devesi quindi ritenere dichiarare la diserzione di detto esperimento quando siasi avut una sola offerta. — Parere 9 dicembre 1887, n' 6547-1913.

1209. Non costituisce nullità della seconda asta il fatto ch il Presidente di essa abbia dichiarato non dovere la prima offert di ribasso sorpassare un centesimo di lira. — Parere 7 ottobr 1887, n' 5512-1663.

1210. Scaduto il termine per la nomina dell'Esattore da fars dal Comune o dal Consorzio spetta al Prefetto di nominare d'uf ficio l'Esattore, nel quale incontro esso è libero tanto nella scelt delle persone quanto nel fissare la misura dell'aggio. — Parer 23 aprile 1888, n' 2195-613.

1211. Il ricorso del Sindaco contro la nomina di ufficio irricevibile quando egli sia stato autorizzato non dal Consigli comunale ma soltanto dalla Giunta; la quale per altro non abbi deliberato di urgenza e in luogo e vece del Consiglio. — Parer 25 agosto 1887, n' 4755-1462.

1212. Il provvedimento del Prefetto non può più essere impu gnato dal Comune quando esso vi abbia fatto atto, benchè impli cito, di acquiescenza. — *Idem*.

1213. È nulla perchè contraria alla legge e al Regolament la clausula dei capitoli speciali, con cui si volle affidare all'Esat tore la riscossione delle tasse comunali senza l'obbligo del riscosso ed è del pari nullo il patto con cui negli stessi capitoli venne sta bilito per la riscossione di esse tasse un aggio diverso da quell fissato per le imposte e sovraimposte dirette. Tali nullità posson essere rilevate e dichiarate dal Prefetto anche dopochè furono d lui approvati i capitoli speciali, e perfino il contratto di appalto — Parere 8 gennaio 1889, n' 7142-2048.

1214. L'Autorità chiamata ad approvare un provvediment non può aggiungervi disposizioni di sua iniziativa. Egli è perci che il Prefetto, dopo sentita la Deputazione provinciale, può bens

.pprovare o no i capitoli speciali deliberati dalla Giunta comu-
ıale o dalla Rappresentanza consorziale, ma non ha facoltà di
ntrodurvi nuovi patti e condizioni diverse. — Parere 13 maggio
1887, n[i] 2545-770.

1215. Il giudizio sulla idoneità della cauzione riguarda una
questione da risolversi dal Prefetto *iure imperii;* laonde contro
ali giudizi non è ammesso il ricorso al Re se non quando i giu-
lizi medesimi o per la forma con cui sono proferiti, o pei motivi
ui quali si appoggiano, contengano violazione di legge. — Parere
) marzo 1888, n[i] 1148-310.

1216. Gli apprezzamenti della Giunta o della rappresentanza
consorziale e del Prefetto circa la sufficienza ed idoneità della
cauzione, sono giudizi di fatto sopra questioni ad essi espressa-
nente deferiti dalla legge e non decisioni amministrative; perciò
ıon possono fornire argomento a controversie da risolversi ai
ermini dell'art. 100 della legge 20 aprile 1871. — *Idem.*

1217. Le Giunte comunali o le Rappresentanze consorziali
ıon hanno obbligo, nel valutare i beni offerti in cauzione, di pre-
tar fede a perizie presentate dall'Esattore: e, se anche severo,
ıon può dirsi illegittimo il criterio delle medesime di valutare i
›eni in base al sessantuplo dell'imposta erariale, poichè questo
: il prezzo pel quale, in caso di espropriazione, i beni stessi dovreb-
›ero esporsi all'asta. — Parere 3 febbraio 1888, n[i] 6993-2044.

1218. Il Prefetto può accordare la proroga di cui all'art. 18
lella legge tanto nel caso di cauzione già offerta, quanto nel caso
li cauzione tuttora da presentare. — Parere 23 aprile 1888, nu-
neri 1126-517.

1219. La cauzione può essere anche data in danaro da depo-
itarsi presso la Cassa dei depositi e prestiti. — *Idem.*

1220. Non è impedito che nella cauzione sia pure compu-
ata la somma previamente depositata dall'Esattore allo scopo di
li poter essere ammesso alla terna o all'asta. — *Idem.*

1221. Il Prefetto quando riconosce non idonea la cauzione
tata accettata dalla Giunta o dalla Rappresentanza consorziale,
ıon può pronunciare la decadenza dell'Esattore, se non gli ha
›rima notificato i motivi pei quali ritenne insufficiente detta cau-
:ione ed accordato il termine di 15 giorni allo scopo di comple-
arla. — Parere 21 dicembre 1887, 23 marzo 1888, n[i] 1448-398.

1222. I Segretari dei Comuni e delle Provincie, e in genere
funzionari addetti al servizio degli uni o delle altre, sono pub-
›lici impiegati e quindi il loro ufficio è incompatibile con quello
li Esattore. — Parere 1° luglio 1885, n[i] 3554-1099.

1223. L'essere alcuni Consiglieri comunali amministratori
›d azionisti di una banca non crea per questo una incompatibilità
.d assumere l'esattoria, poichè la banca ha personalità separata
la quella dei suoi azionisti od amministratori. Detta circostanza
›rodurrà soltanto di obbligare detti Consiglieri azionisti ad aste-
ıersi dal prendere parte a deliberazioni comunali le quali possano
nteressare l'istituto. — Parere 25 maggio 1888, n[i] 2839-804.

1224. Il dazio di consumo forma pei Comuni una entrata,
a riscossione della quale non è, di regola, governata dalla legge
lel 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte dirette.

Non compreso, nè escluso il dazio di consumo dalle riscossioni

appaltate all'Esattore, che abbia assunto pure gratuitamente i servizio di tesoreria a norma di legge, fino a che non vi sia un speciale appaltatore o incaricato della riscossione del dazio, e l Esattore-Tesoriere, mediante ruoli o senza, abbia dovuto riscuo terlo dai contribuenti, ha esso diritto all'aggio di riscossione. - Decisione Corte dei conti, 3 luglio 1888, Cappelli c. Comune c Borgo San Lorenzo (*Legge*, 1889, n° 1).

1225. L'art. 93 della legge 20 aprile 1871 che impone all Esattore la gratuità del servizio di Tesoreria, non è applicabile a semplice Tesoriere.

Per determinare il corrispettivo, cui ha diritto il semplice Teso riere, si deve stare al contratto da osservarsi secondo le norm del diritto comune. — Decisione della Corte dei conti, 27 dicembr 1877 (*Legge*, 1888, n° 17).

1226. Anche per le domande di rimborso di quote inesigibi delle tasse dirette stabilite a favore di Provincie, Comuni e c altri enti autorizzati, il certificato di cui alla lettera *a* dell'art colo 95 del Regolamento 23 dicembre 1886, deve essere rilasciat dall'Agente delle imposte così come avviene per le imposte dirette — Decisione del Ministero delle Finanze, 4 maggio 1889, nu meri 20859-2665.

1227. La cattiva condizione economica di un paese non ragione per la quale possa l'Esattore sottrarsi alla multa pel tar divo versamento delle rate di imposta al Ricevitore provinciale la misura dell'aggio compensando la maggiore o minore difficolt di esazione che dallo Esattore non poteva ignorarsi. — Decision della Corte dei conti, 5 giugno 1888 (*Man.*, 1889, n° 13).

1228. Con circolare del Ministero delle Finanze, Direzion generale imposte dirette, in data 10 luglio 1889 è stata richia mata l'attenzione degli Esattori sulla precisa portata dell'art. 1 dei capitoli normali vigenti, e coi quali, nella parte delle multe fu modificato il corrispondente art. 9 dei capitoli normali del 188 avvertendo che secondo i capitoli normali del 23 dicembre 188 la multa si applica per ogni singola inosservanza delle prescri zioni dell'art. 13, mentre invece la dizione dell'art. 10 ultimo capo verso, di quelli del 14 maggio 1882, si presentava alla interpreta zione che per tutte le infrazioni alle disposizioni in esso articol contenute si potesse applicare una unica multa od ammenda — E il Ministero ha pur ricordato che anche per le contravven zioni agli art. 15 e 23, primo capoverso dei detti capitoli normal la multa si applica per ogni singolo caso (*Man.*, 1889, n° 16

1229. Spetta al Consorzio, trattandosi di esattoria consorziale di sperimentare e promuovere tutte quelle azioni che sono la con seguenza dell'aggiudicazione e ne sono l'osservanza: e quindi anch l'azione verso l'Esattore decaduto, di risarcimento di danni der vanti dallo inadempimento di patti per parte dell'Esattore me desimo.

Nessuna disposizione di legge impone l'obbligo di notificare all Esattore decaduto il Decreto del Prefetto col quale a norma di legg si provveda alla nomina del novello Esattore.

Non è attaccabile di eccesso di potere il Decreto del Prefetto col quale osservandosi le forme prescritte, l'esattoria sia conferit pel periodo di un intiero quinquennio.

L'Esattore dichiarato decaduto per non aver completata la cau-ione insufficiente che aveva offerto, è tenuto non solo alla perdita el deposito ma anche a rispondere dei danni. — C. Roma, 10 agosto 888, Verrone e Ballarati c. Consorzio esattoriale di Valmontone, abico ed Artena (*Man.*, 1889, n° 10).

1230. Il Tesoriere non ha il dovere nè l'autorità di sinda-are il merito intrinseco dei mandati di pagamento, dei quali se emessi senza giusta causa) devono rispondere gli amministra-ori e non il Tesoriere. — Corte dei conti, 3 gennaio 1887 (*Man.*, 890, pag. 107.

1231. La deliberazione del Consiglio comunale con cui, giu-icato troppo elevato il compenso assegnato al Segretario ed agli nservienti per la Commissione per l'imposta sulla ricchezza mo-ile, si ricorre alla competente Autorità per ottenere una ridu-ione, va presa a voti palesi, imperocchè, trattandosi di spesa bbligatoria, *la cui determinazione spetta esclusivamente alla tessa Commissione*, il Consiglio non potrebbe discutere la negli-enza degli impiegati per decidere se essi meritano oppure no, lo ssegno per loro stabilito, ma limitarsi ad esaminare la cifra e la ualità degli affari pei quali gli impiegati stessi prestarono ser-izio, ciò che non costituisce una questione di persona nel senso revisto dell'art. 212 della legge comunale. — Parere del Consiglio i Stato, 1° giugno 1888, adottato, Comune di Bischeglie.

1232. La disposizione dell'art. 4 del Regolamento 15 luglio 887, n° 4743, con la quale viene data facoltà ai Tesorieri ed agli genti pagatori di apporre ed annullare col timbro d'ufficio le narche da bollo sulle quietanze, fu da taluni uffici ritenuta appli-abile anche agli Esattori e Tesorieri delle Provincie, dei Comuni, ei Consorzi e delle Opere pie, incaricati di pagamenti per conto lei rispettivi istituti ed enti amministrati.

Questo concetto non è conforme alla lettera ed allo spirito del itato art. 4 del Regolamento, il quale contempla unicamente i agamenti che si fanno dallo Stato a mezzo dei proprii Tesorieri degli altri ufficiali delegati espressamente alle funzioni di Agenti agatori.

I Tesorieri delle Provincie, dei Comuni e degli altri corpi ed nti morali dovranno quindi attenersi alla regola generale dell'ar-icolo 16 della legge 13 settembre 1874, n° 2077, che stabilisce 'annullamento delle marche da bollo sulle quietanze ordinarie nediante la firma del percipiente.

In quanto agli Esattori delle imposte dirette e dei dazi di con-umo nulla venne innovato circa la facoltà di annullare le marche la bollo apposte alle bollette delle contribuzioni mediante la data critta a mano, ovvero col bollo dell'esattoria comunale o dell'uf-icio daziario, a condizione però che l'impressione riesca nitida perfettamente intelligibile.

Si avverte infine, onde far cessare qualche dubbio sòrto in pro-osito, che l'applicazione di due marche da bollo da centesimi 5, nvece di una da centesimi 10, ad una quietanza ordinaria di omma superiore a lire cento, non costituisce contravvenzione alla egge sul bollo, sempreché le due marche siano annullate colla irma del creditore per modo da far prova che furono applicate contemporaneamente ed al momento del rilascio della quietanza.

Pel Ministro: Tesio. — Circolare del Ministero delle Finanze Direzione generale del Demanio, in data 4 gennaio 1889, div. 4ª nⁱ 161788-15788 (*Man.*, 1889, nº 6).

III.

GIURISPRUDENZA — PAGAMENTO VOLONTARIO DELLE IMPOSTE RUOLI — AGGIO ALL'ESATTORE.

1233. *Necessità del ruolo.* — 1234. *I ruoli devono essere resi esecutor dal Prefetto.* — 1235. *Ruoli principali e suppletivi.* — 1236. *Avvis ai contribuenti.* — 1237. *Mandati comunali.* — 1238. *Ruolo unico pe l'imposta e sovraimposta.* — 1239. *Spesa per la formazione de ruoli.* — 1240. *Privilegio: sua estensione.* — 1241. *Iscrizione inde bita nei ruoli: multa per ritardato pagamento.* — 1242. *Aggi all'Esattore: come si paga.* — 1243. *Notificazione dell'avviso.* — 1244. *Titolo che legittima l'esecuzione.* — 1245. *Multa.* — 1246. *A chi profitti.* — 1247. *Prova del pagamento.* — 1248. *Data certa.* — 1249. *Le* bollette *di pagamento.* — 1250. *Ruolo illegale e tasse in debite.* — 1251. *Tassa di famiglia: ruoli suppletivi non ammess bili.* — 1252. *Consegna tardiva dei ruoli all'Esattore.* — 1253. *Quot inesigibili.* — 1254. *Sospensione della riscossione: chi può accordarla* — 1255. *Quietanza di pagamento: non è presunzione dei paga menti anteriori.* — 1256. *Compenso all'Esattore.* — 1257. *Aggio come viene riscosso.* — 1258. *Rinuncia all'aggio.* — 1259. *Quand l'aggio non sia dovuto.* — 1260. Segue. — 1261. Segue. — 1262. Segue — 1263. *Cartelle del debito comunale.* — 1264. *Rimborso di spes straordinarie.*

1233. La sola base della riscossione di qualunque imposta il ruolo computato e reso esecutorio nei modi voluti dalla legge Il Prefetto non ha facoltà di autorizzare il procedimento contr persona diversa da quella inscritta nei ruoli.

Epperciò non può procedersi agli atti esecutorii che contro i contribuente regolarmente iscritto nei ruoli.

Se il Comune ha ordinato all'Esattore gli atti esecutivi contr uno che non è iscritto nei ruoli, è tenuto al risarcimento dei dann prodotti dall'Esattore coll'esecuzione degli atti. — Bologna, 7 feb braio 1873, Masi-Ronchi (*Legge*, XIII, II, 108; *Riv. Amm.*, XXIV 620).

1234. Potrebbe certamente rendere esecutori i ruoli dell tasse comunali, come quelli delle imposte dirette, il funzionari che rappresenta il Prefetto; ma non il Sotto-prefetto il quale, a termini dell'art. 7 della legge comunale e provinciale, non rappre senta il Prefetto, ma esercita nel circondario un'autorità limitat alle funzioni dalla legge imposte. — Cons. Stato, Sezioni riunite 17 aprile 1886 (*Legge*, II, 281; *Man. Amm.*, 239; *Riv. Amm.*, 648)

Il Ministero Finanze, Direzione Generale Imposte Dirette, co circolare 17 maggio 1886, nⁱ 16542-2648 (*Man.*, 228), accennando a

opra riassunto parere, rileva che il combinato disposto dell'art. 24 ella legge sulle imposte dirette e 58 dimostrano come la formatà di rendere esecutori i ruoli non possa spettare al Sotto-prefetto.

1235. Secondo la lettera e lo spirito della legge 20 aprile 1871 relativo Regolamento, i *ruoli suppletorii*, qualunque essi siano, on possono mai portare alcuna innovazione alle scadenze quali ono stabilite dalla legge stessa all'art. 23.

Si debbono considerare come *ruoli suppletorii* anche i *ruoli eparati dalla sovraimposta comunale.*

Epperò se, per qualsiasi causa, un Comune pubblica tardivamente *ruoli di sovraimposta* in guisa di non trovarsi in grado di riscuoere la prima rata al 1° febbraio, non può esso pretendere di fissare na scadenza a suo talento, ma bisogna invece che attenda la econda scadenza, ossia quella del 1° aprile per riscuotere allora ello stesso tempo *due rate*. — Nota Minist., 27 febbraio 1873, al refetto di Macerata (*Riv. Amm.*, XXIV, 406).

1236. A mente del disposto dell'art. 30 del Regolamento ottobre 1871, i contribuenti debbono essere, quindici giorni nanzi la scadenza della propria rata, avvertiti della simultanea azione delle rate di sovraimposta già scadute con speciale cartella avviso, la cui spesa naturalmente sta a carico dell'Esattore. — ota Minist., 27 febbraio 1873, al Prefetto di Macerata (*Riv. Amm.*, XIV, 406).

1237. Entro il periodo di cui all'art. 26 della legge 20 aprile 1871, n si può scontare il debito delle *sovraimposte comunali* colla esentazione all'Esattore di mandati comunali emessi a favore di ntribuenti debitori delle sovraimposte.

È fatta solo eccezione nel caso in cui nei capitoli speciali stabiliti accordo tra il Comune e l'Esattore, giusta l'art. 5 della citata lgge, esistesse un'apposita clausola nel senso di farsi luogo all'anzetto sconto o modo di pagamento della sovraimposta. — Cons. d Stato, 25 dicembre 1874, Comune di Gatteo (*Riv. Amm.*, XXVI, 7?; *Man.*, XIV, 277).

1238. Le Provincie e i Comuni non possono pretendere di compilare i ruoli delle rispettive sovraimposte, poichè invece debbono esser fatti dagli uffici governativi di finanze, insieme ai ruoli delle imposte erariali.

Però le Provincie e i Comuni debbono sottostare alla spesa della compilazione separata dei ruoli della sovraimposta, quando per negligenza loro non si può fare un ruolo complessivo. — Cons. di Stato, 8 marzo 1876, Comune di Oristano (*Man.*, XVI, 6; *Riv. Amm.*, XVIII, 116 e 134).

1239. Se il Comune ha ottemperato al prescritto della legge 2 giugno 1873, facendo conoscere in tempo l'aliquota della sovraimposta da imporsi per l'anno successivo, e se per un equivoco non imputabile al Comune si sono nonostante dovuti compilare i ruoli suppletivi per tale sovraimposta, la spesa dei medesimi non si può porre a carico del Comune. — Cons. di Stato, 31 maggio 1878, Comune di Caltagirone (*Man.*, XVII, 197).

1240. Il ruolo rappresenta il tributo imposto a ciascun contribuente per tutti gli immobili da lui posseduti nell'àmbito del Comune compreso nella Esattoria; ed il privilegio non è limitato alla sola quota di arretrati ricadente sull'immobile il cui prezzo si

distribuisce, ma non può sperimentarsi per l'intero credito risul tante dal ruolo sul prezzo anche di uno solo dei fondi gravat dall'imposta. — Cass. Roma, 13 luglio 1886, Cotella Esattore (Napoli c. Tortora (*Legge*, 1886, vol. II, 506).

1241. Anche quando risulti essere stato indebitamente iscritt nei ruoli, il contribuente non ha alcun diritto di rivalsa verso Demanio dello Stato per la multa pagata o da pagarsi all'Esattor a causa del non eseguito pagamento della tassa alla scadenza. - Cassaz. di Roma, 25 marzo 1878, Finanze c. Piria (*Legge*, 187 parte II, 287).

1242. L'art. 92 della legge 20 aprile 1871, il quale dispor che l'aggio dovuto all'Esattore per la riscossione si aggiunge n ruoli del tributo, è applicabile anche alle tasse dirette stabilite favore dei Comuni e da esigersi colle medesime forme delle impos dirette dello Stato.

Essendo l'aggio di riscossione un accessorio dell'imposta e sovr imposta o della tassa, deve seguirne la natura e l'andamento; sarebbe giusto che concorressero a sostenerlo altri contribuen come accadrebbe se non si aggiungesse ai ruoli. — Cons. di Stat 9 novembre 1881 (*Legge*, 1882, vol. II, 360).

1243. È valido l'avviso di pagamento notificato a perso famigliare del contribuente, anche quando non fosse nella notifi indicato il nome e cognome di detta persona, nè la qualità od att buti capaci ad individuarla. — Cassazione Roma, 12 gennaio 18 Finanze c. Sgroi (*Legge*, 1881, I, 185).

1244. Venendo la coazione spedita in forza ed in conform dello stato discusso, o bilancio, o ruolo esecutivo delle rendi non è mestieri indicare in essa il titolo primitivo del debito, quello ricognitivo, per essere alla coazione titolo sufficiente bilancio, o il ruolo, salvo all'opponente il diritto di domandare esibizione del titolo. — Cassazione Napoli, 18 luglio 1886, Chi c. Comune di Ruvo (*Legge*, 1886, vol. II, 810).

1245. La multa del 4 per cento è dovuta una sola volta la scadenza del bimestre, secondo la legge del 1871, nè si reit pel ritardato pagamento della stessa somma nei posteriori bimest — Corte d'appello di Palermo, 20 settembre 1878, Gaetani c. P fetto di Girgenti (*Legge*, 1879, parte II, 62).

1246. La multa di cui all'art. 30 della legge 20 aprile 18 va a beneficio dell'Erario, non potendo alla parte lesa spett altro diritto che quello di essere rivaluta del danno patito.

Per l'applicazione della detta multa occorre che la doppia risc sione sia avvenuta per dolo o colpa dell'Esattore. — Cassazi Palermo, 26 marzo 1886, Credito siciliano c. Pomilia (*Legge*, 18 vol. II, 599).

1247. Il mezzo di prova del pagamento dell'imposta no è diverso per rapporto all'Esattore da quello che è stabilito vers Stato. — Cassaz. Roma, 14 aprile 1882, Persiani c. De Greg (*Legge*, 1883, vol. I, 45).

1248. Le date apposte dagli Esattori alle loro quietanze, co fanno stato contro di loro, così sono opponibili fino a prova traria all'Amministrazione che li investe del mandato di esig — Cass. Roma, 22 agosto 1879, Finanze c. Fienza (*Legge*, 18 parte II, 238).

1249. La quietanza dell'Esattore staccata dal registro a matrice ; l'unico tassativo e regolamentare mezzo per provare il paganento delle imposte anche in via esecutiva. — Cassazione Roma, .° marzo 1886, Finanze c. De Luise (*Legge*, 1886, vol. II, 109).

1250. È nullo nei suoi effetti il ruolo suppletivo di un Comune, quantunque approvato dalla Deputazione provinciale e reso esecutorio dal Prefetto, allorquando siasi ecceduto il limite fissato lalla legge per la sovraimposta fondiaria, senza aver prima applicato la tassa sul valore locativo, quella di consumo, le altre facolate dalla legge del 1870, ed una almeno di quelle concesse dal)ecreto legislativo 26 giugno 1866 e colla legge 26 luglio 1866. —)atanzaro, 17 settembre 1877, Berlingeri-Comune di Vizzini (*Man.*, :VI, 360).

1251. La tassa di famiglia, quando per regolamento locale ia dichiarata *annuale*, non ammette ruoli suppletivi per comrendervi contribuenti non stati compresi nella lista annuale delierata dal Comune. — Torino, 11 giugno 1877, Spezia-Comune di ;an Benigno (*Giurispr. T.*, XIV, 446; *Riv. Amm.*, XXVIII, 515; *Ian.*, XVI, 231; *Legge*, XVIII, II, 41).

1252. L'Esattore non è obbligato a riscuotere le tasse comuali, quando i ruoli gli sieno consegnati così tardi, da rendergliene iù difficile e faticosa la riscossione. — Corte dei conti, 3 giugno 1880, omune di Bortigiadas-Dal Masso (*Racc.*, XXXII, II, 122; *Foro It.*, , III, 99; *Man.*, XIX, 299; *Legge*, XX, II, 359).

1253. Per l'esazione delle tasse comunali, l'Esattore non è enuto dello scosso e non scosso, se non gli sieno stati consegnati ruoli, o gli sieno stati ritirati, o in altro modo qualunque venga egittimamente dichiarata l'insussistenza o l'inesigibilità delle quote iscrittevi. — Corte dei conti, 27 giugno 1876, Cruciani-Comune i Marino (*Foro It.*, I, III, 141; *Man.*, XV, 311).

1254. L'esazione delle tasse comunali deve essere fatta nel iodo prescritto per le imposte e sovraimposte erariali, a meno ie non siasi stabilito diversamente nel capitolato coll'Esattore. — uindi, escluso questo caso, non può il Consiglio comunale ordiare all'Esattore di sospendere gli atti esecutivi contro i contribuenti el pagamento delle tasse comunali, e dare dilazione ai medesimi; ettando tale facoltà esclusivamente al Prefetto (art. 172, legge) aprile 1871). — Cons. di Stato, 19 luglio 1876, Comune di Caellina Marittima (*Man.*, XV, 264; *Riv. Amm.*, XXVII, 711; *Legge*, VI, II, 338).

1255. Il possesso delle quietanze di pagamento di un'annata imposte non basta per far presumere il pagamento delle annate recedenti quando questo non risulta provato nelle forme di cui ella legge 20 aprile 1871. Laddove il contribuente non saldi che annata in corso e chieda che sotto tal riguardo gli si lasci quienza non può quel pagamento imputarsi a conto e saldo delle rate nteriori di debito. — Cass. Napoli, 21 novembre 1879, Ceo c. Gallo *egge*, 1880, parte II, 136).

1256. La compilazione di ruoli per sovraimposte comunali parati e distinti dai ruoli per l'imposta principale erariale e per sovraimposta provinciale, non dà diritto all'Esattore ad alcun mpenso. — Corte dei conti, 17 dicembre 1879, Finanze-Florio *'oro It.*, V, III, 88; *Man.*, XIX, 175).

1257. Il disposto dell'art. 92 della legge 20 aprile 1871, si applica anche agli aggi esattoriali concernenti le *tasse comunali*, e quindi anche gli aggi per queste tasse debbono essere compresi nei rispettivi ruoli di creazione, come si pratica per le *imposte erariali e sovraimposte*, invece di portarli soltanto fra le spese del bilancio.

Se invece si scegliesse il sistema di portare l'aggio nel bilancio come spesa, potrebbe succedere che quando il Comune ha in prevenzione bilanciata una somma per la spesa di riscossione venisse poi a trovarsi allo scoperto e quindi in qualche imbarazzo per il fatto che la spesa effettiva risulti superiore a quella presunta e preventivata. — Nota Minist., 28 febbraio 1873, al Prefetto di Forlì (*Riv. Amm.*, XXIV, 404).

1258. La rinuncia all'aggio sulle imposte e sovraimposte gravanti beni comunali, nonchè illecita e contraria alla legge, è anzi conforme alla giustizia e alla equità, non essendo l'Esattore comunale per le dette esazioni esposto ad alcun rischio o pericolo. — Corte dei conti, 5 luglio 1876, Piacentini-Comune di Bracciano (*Racc.*, XVIII, II, 85; *Foro It.*, I, III, 143; *Man.*, XV, 311).

1259. L'Esattore non ha diritto all'aggio che sulla riscossione delle entrate, la quale impegni la responsabilità di lui, sia per le operazioni cui deve provvedere per escutere il debitore, sia pei pagamenti anticipati cui deve sottostare nel caso di ritardo.

E perciò egli non ha diritto all'aggio nè su un fondo di cassa, nè per la riscossione di rendita del debito pubblico, nè per incassi ricevuti dal Governo per alloggi militari, nè per indennità di via, nè per rimborso di tassa di ricchezza mobile, per parte di impiegati comunali. — Corte dei conti, 13 giugno 1876, Pompili Olivieri-Comune di Bagnaia (*Foro It.*, I, III, 162; *Man.*, XV, 329).

1260. Il servizio del Tesoriere comunale essendo un carico gratuito quando si compenetra nell'Esattore, questi non ha diritto all'aggio, a meno che cotesto servizio per circostanze speciali gli abbia causato lavoro, spese o responsabilità, invece di essere un semplice servizio di cassa e di deposito di somme versate. Così non è dovuto l'aggio sul dazio consumo quando l'Esattore non è tenuto che pel semplice scosso, e non ha altro incarico che di ricevere in cassa le somme che gli siano versate dall'appaltatore. — Corte dei conti, 4 febbraio 1879, Comune di Maddalena-Dal Masso (*Foro Italiano*, V, III, 18); 21 febbraio 1880, Dal Masso-Comune di Tempo (*Racc.*, XXXII, II, 64; *Foro Italiano*, V, III, 97; *Legge*, XX, II, 273).

1261. L'ufficio di Esattore essendo diverso e distinto da quello di Tesoriere del Comune, ne consegue che essendo i due uffizi riuniti in una sola persona, l'aggio pattuito nel contratto di esattoria per la riscossione delle entrate comunali non è dovuto su quelle somme che l'Esattore riscuote come Tesoriere. — Corte dei conti, 4 marzo 1879, Intima-Comune di Bitti (*Foro It.*, IV, III, 148; *Man.*, XVIII, 296; *Legge*, XIX, II, 257).

1262. Se, senza farne parola nel contratto, l'Esattore abbia assunto in via di fatto l'esazione delle rendite comunali, deve intendersi convenuto tacitamente anche per questo l'aggio stabilito per le imposte e sovraimposte. — Corte dei conti, 29 gennaio 1879, Diena-Comune di Fanano (*Foro It.*, V, III, 35; *Man.*, XIX, 138).

1263. Pattuito da un Esattore l'aggio sui proventi o cespiti l'entrata di un Comune non s'intende dovuto l'aggio stesso sopra e cartelle di prestito comunale consegnate da lui in pagamento i opere fatte pel Comune, nè sui sussidi dati per dette opere dallo Stato o dalla Provincia. — Corte dei conti, 5 luglio 1876, Consiglio comunale di Campomarrone-Martini (*Racc.*, XVIII, II, 94; *Foro It.*, I, III, 174; *Man.*, XVI, 45).

1264. Il servizio di tesoreria assunto dall'Esattore è gratuito, ma questi ha però diritto al rimborso delle spese straordinarie incontrate pel servizio stesso. — Corte dei conti, 17 gennaio 1880, Fiorentino-Comune di Dorgali (*Foro It.*, V, III, 56).

IV.

IL PAGAMENTO COATTIVO DELLE IMPOSTE
ESECUZIONE MOBILIARE E IMMOBILIARE

1265. *Privilegi fiscali.* — 1266. *Procedura ordinaria.* — 1267. *Opposizione: spese.* — 1268. *Pigioni.* — 1269. *Secondo incanto dei mobili.* — 1270. *Esecuzione contro persona defunta.* — 1271. *Rivendicazione.* — 1272. *Voltura catastale.* — 1273. *Voltura errata.* — 1274. *Residui attivi.* — 1275. *Responsabilità dell'Esattore.* — 1276. *Esecuzione mobiliare e immobiliare.* — 1277. *Danni.* — 1278. Segue. — 1279. *Sospensione atti esecutivi.* — 1280. *Pagamento a mani del messo.* — 1281. *Ingiunzione.* — 1282. *Giudizio di graduazione.* — 1283. *Nuovo acquirente di stabili.* — 1284. *Art. 67 modificato.* — 1285. *Esecuzione sulla cauzione.* — 1286. *Avviso d'asta: notificazione.* — 1287. *Immobili venduti a terzi.* — 1288. *Devoluzione al Demanio.* — 1289. *Restituzione dell'immobile espropriato.* — 1290. *Devoluzione al Demanio.* — 1291. *Nullità nella procedura.* — 1292. *Trascrizione e voltura catastale.* — 1293. *Rimborso di spese in caso di devoluzione.* — 1294. *Fondi enfiteutici.* — 1295. *Devoluzione.* — 1296. *Restituzione e riscatto dei beni: termine.* — 1297. *Rivendicazione.* — 1298. *Verbali d'incanto.* — 1299. *Giudizio di subasta in corso.* — 1300. *Opposizione: competenza dell'Autorità giudiziaria.* — 1301. *Nullità degli atti esecutivi.* — 1302. Segue. — 1303. *Competenza dell'Autorità giudiziaria.* — 1304. *Procedura esecutiva contro l'Esattore.* — 1305. *Corte dei conti: competenza.* — 1306. *Azioni contro l'ex-Esattore.* — 1307. Solve et repete. — 1308. *Avviso ai contribuenti.* — 1309. *Pretori: incompetenza.* — 1310. *Azione del terzo in separazione.* — 1311. *Terzi possessori dell'immobile.* — 1312. Solve et repete: *inammessibile verso il terzo.* — 1313. *Arretrati di imposta: obbligo del nuovo acquirente.* — 1314. *Proprietari indivisi.* — 1315. *Contribuenti defunti.* — 1316. *Iscrizione indebita nei ruoli.* — 1317. *Sospensione degli atti.* — 1318. *Fallimento del debitore: verifica dei crediti.* — 1319. *Atti esecutivi in corso per conto di privati.* — 1320. Segue. — 1321. *Agenti delle tasse e rilascio di certificati censuarii.* — 1322. *Sgravi all'Esattore.*

1265. Il privilegio fiscale è inerente al credito d'imposta, non alla persona dell'Esattore (il quale esercita il suo ufficio nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni, a cui spetta l'imposta) e dura finchè il relativo credito dell'Amministrazione non è estinto.

1266. L'Esattore, che per la riscossione delle entrate comunali secondo le indicazioni dei bilanci e dei ruoli è per l'art. 123 della legge comunale e provinciale ammesso a valersi dei privilegi fiscali, può anche valersi della procedura ordinaria notificando il precetto secondo le norme dell'art. 562 del Codice di procedura civile. — Cass. Napoli, 1° marzo 1886, Pellini c. Esattore comunale di Mammola (*Legge*, 1886, vol. II, 518).

1267. Le spese del giudizio di opposizione intentato dal terzo proprietario dei mobili pignorati dall'Esattore a carico del contribuente moroso debbono essere pagate dall'Esattore, salva ad esso l'azione contro il contribuente moroso, che diè causa al pignoramento. — Cass. Roma, 26 maggio 1880, Negroni c. Conti (*Legge*, 1880, parte II, 291).

1268. L'Esattore può procedere pel credito privilegiato dell imposte a mente dell'art. 1962 del Codice civile al pignorament delle pigioni, anche dopo che queste siano state assegnate ad altr creditori per sentenza del magistrato a tenore dell'art. 619 dell Proc. civile. — Cass. Roma, 20 marzo 1885, Colale c. Mensa arcivescovile di Lanciano ed altri (*Legge*, 1885, vol. II, 152).

1269. Per l'art. 39 della legge 20 aprile 1871 si ritiene esaurita la esecuzione mobiliare quando siasi proceduto a second incanto. — Cass. Napoli, 4 ottobre 1880, Dello Iacono c. Provinci d'Avellino (*Legge*, 1881, I, 273).

1270. Il procedimento esecutivo iniziato e proseguito contr persona defunta è sostanzialmente nullo, e come tale è inetto a trasferire nel deliberatario alcun diritto sul fondo espropriato. - Cass. Roma, 29 aprile 1884, Bardi e Militello c. Coppoler ed altr (*Legge*, 1884, vol. II, 150).

1271. L'art. 63 della legge 20 aprile 1871 apprestando a terzo proprietario un mezzo speciale pronto e facile per rivendicar la cosa sua coll'intervento nel giudizio di spropriazione e col provo care la separazione dei suoi diritti, lascia d'altra parte pure apert l'altra via ordinaria di rivendicazione e di difesa, secondo le norm del diritto comune. — Cass. Torino, 25 giugno 1885, De Tomas c. Gualini (*Legge*, 1885, vol. II, 262).

1272. È legale il procedimento di espropriazione diretto contr il debitore che trovasi intestato in catasto, sebbene il fondo si posseduto da altri. — Cassazione Roma, 20 maggio 1886, Bianch c. Marullo ed altri (*Legge*, 1886, vol. II, 364).

1273. Anche se per errore di uno istrumento di vendita l voltura siasi fatta per altro fondo diverso da quello venduto, così pure la trascrizione, non è nulla l'aggiudicazione compiut in base alla legge per l'esazione delle imposte a danno dell'intestatario, senza notifica ai nuovi acquirenti. — Cassaz. Napol 25 gennaio 1886, Cairo c. Palermo (*Legge*, 1886, vol. II, 483).

1274. L'articolo 71 della legge 20 aprile 1871, che conced all'Esattore di valersi del privilegio durante l'anno successivo all scadenza del contratto di esattoria per la riscossione dei credi residui d'imposta, non è applicabile all'Esattore che lascia debit

ion ricuperato colla vendita della cauzione e degli altri beni, nel
ual caso la riscossione dei residui d'imposta ancora dovuti dai
contribuenti spetta al Ricevitore o al Comune, che possono affidarla
l nuovo Esattore. — Cassaz. Roma, 14 gennaio 1886, Barbetelli
c. Sepe e Ripandelli (*Legge*, 1886, vol. I, 604).

1275. L'Esattore risponde della colpa civile, se, procedendo
gli atti esecutivi, per omissione di diligenza, compromise l'inte-
resse dei terzi. — Cass. Roma, 6 luglio 1880, Finanze c. Fedele ed
ltri (*Legge*, 1881, I, 207).

1276. L'Esattore può procedere alla esecuzione immobiliare
quando trovi insufficiente quella sui mobili quantunque non abbia
proceduto alla vendita di questi. — Cass. Firenze, 13 dicembre 1880,
Greco c. Ponti (*Legge*, 1881, vol. I, 44).

1277. Se dalla legge 2 aprile 1882, la quale indusse alcune
modificazioni a quella del 20 aprile 1871, fu variato l'art. 65 di
questa, obbligando gli Esattori a nuove e più gravi prescrizioni,
non andò soggetto ad alcun cangiamento l'art. 73 concernente
l'obbligo di risarcire i danni per inadempienza alle prescrizioni
legislative. — Cass. Firenze, 15 aprile 1886, Girardi c. Viola (*Legge*,
1886, vol. II, 192).

1278. Il debitore espropriato per debito d'imposta può rivol-
gere la sua azione contro l'Esattore pel risarcimento dei danni
cagionatigli dalla illegale esecuzione, ma non ha azione contro il
deliberatario per ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione.

Tale principio riceve eccezione nel solo caso di procedimento
fraudolento con complicità del deliberatario. — Cass. Roma, 10 giu-
gno 1882, Nelson Hood c. Sanfilippo e Polizzi (*Legge*, 1883,
vol. I, 78).

1279. Anche di fronte all'Esattore, come di fronte ai contri-
buenti, la esecuzione non può essere sospesa che per Decreto del
Prefetto, o per la presentazione della quietanza di pagamento. —
Cass. Roma, 30 luglio 1881, Finanze c. Piccolo, Andronico ed altri
(*Legge*, 1881, parte II, 722).

1280. Non è legittimo e liberatario il pagamento della tassa
fatto a mani del messo esattoriale, quando non sia in corso la
esecuzione.

Nel caso di pagamento della tassa fatto a mani del Ricevitore
provinciale o del messo, fuori del caso di esecuzione, deve il contri-
buente, ad evitare gli atti esecutivi dell'Esattore, esibire la quie-
tanza di pagamento; e in difetto, non può farsi rimprovero allo
Esattore di avere colposamente proceduto ad atti esecutivi. —
Cass. Firenze, 16 novembre 1882, Esattore del Comune di Asciano
c. Testi (*Legge*, 1883, vol. I, 79).

1281. Non occorre che la copia abbia le firme originali dei
funzionari che hanno vidimata e resa esecutoria l'ingiunzione, se
le dette firme esistono nell'originale d'ingiunzione.

La firma del Cancelliere apposta all'ingiunzione non ha d'uopo
di essere legalizzata (Codice di procedura civile, art. 556). — Corte
d'appello di Torino, 25 marzo 1878, Finanze c. Pini (*Legge*, 1879,
parte II, 58).

1282. L'Esattore può valersi del procedimento della legge
20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte dirette, anche
quando il suo credito sia in parte privilegiato e in parte no, od

anche in tutto non privilegiato, perchè composto di annate non comprese in tutto o in parte nel limite dell'art. 1962 del Cod. civile.

L'art. 55 della predetta legge 20 aprile 1871 parte dal supposto che il credito sia in tutto o pressochè in tutto privilegiato, epperò dispone che la procedura fiscale esecutiva si esaurisca con lo stesso prelevamento immediato dell' imposta, senza rimando dell'Esattore agli indugi del giudizio di graduazione, salve le effettive opposizioni dei creditori iscritti, qualora quel supposto non corrisponda alla realtà, per essere il credito, per cui l'Esattore ha proceduto sprovvisto in tutto o in parte del privilegio. — Cass. Roma, 8 gennaio 1886, Tanzi-Piseroni c. Esattoria di Firenze (*Legge*, 1886, vol. I, 580).

1283. Inscritto regolarmente sui ruoli il possessore del fondo, l'Esattore procede regolarmente in confronto di esso possessore agli atti esecutivi sul fondo, per quanto il fondo stesso sia pur passato in proprietà di altri senza farsene la variazione catastale.

Nè muta il principio, ancorchè l'Agente finanziario abbia invitato il nuovo acquirente ad eseguire la variazione catastale; essendo tale invito emesso in forza di altre leggi e ad effetti ben diversi da quelli del procedimento esattoriale. — Cass. Roma, 19 luglio 1883, Finanze c. Gagliardi ed altri (*Legge*, 1883, vol. II, 723).

1284. La disposizione dell'art. 67 della legge 20 aprile 1871, modificato dalla legge 2 aprile 1882, ha carattere interpretativo, non innovativo. — Ministero delle Finanze, decisione 24 luglio 1884 (*Legge*, 1885, vol. I, 717).

1285. L'art. 18 della legge 20 aprile 1871 accenna a cauzione diminuita di valore, non a cauzione pericolante per intrapresa esecuzione.

Ordinata quindi dal Prefetto l'esecuzione sulla cauzione se può stabilire gli opportuni provvedimenti assicurativi degli interessi del Comune, della Provincia e dello Stato, ed anche d'ufficio procedere alla nomina d'un sorvegliante, non può però dichiarare decaduto l'Esattore, e procedere alla nomina di un sorvegliante: questo potendo aver luogo a carico di Esattore sospetto, non di Esattore rimosso.

Per l'art. 63 della citata legge 20 aprile 1871 quando dall'Esattore siasi pagato il debito prima che venga eseguita la vendita della cauzione, deve desistersi da qualunque atto ulteriore, e le misure assicurative debbono essere rivocate. — Cass. Roma, 24 maggio 1879, Finanze c. Comune di Terranova ed altri (*Legge*, 1879, parte II, 208).

1286. A differenza della esecuzione sui mobili, nelle esecuzioni sugli immobili per la esazione coattiva delle imposte dirette l'avviso di asta deve essere notificato al domicilio effettivo del debitore; e nel solo caso in cui questo non sia conosciuto, è autorizzata la notifica mercè consegna di copia al Sindaco del Comune in cui si procede. — Corte di cassazione di Roma, 6 gennaio 1880, Malsoli c. Mariani (*Legge*, 1880, parte II, 213).

1287. Le procedure speciali della legge 20 aprile 1871 non possono essere adoperate nella esecuzione immobiliare, quando il fondo da vendersi è uscito dal patrimonio del debitore e si trova presso il terzo acquirente. — Corte d'appello di Trani, 23 febbraio 1876, Fiorese e Ricevitore provinciale di Bari (*Legge*, 1876, parte I, 502).

1288. Il prezzo di devoluzione dovuto dal Demanio all'Esattore ristretto all' imposta, sovraimposta e spese di esecuzione; epperò on si possono comprendere le multe per tardato pagamento della nposta. — Cass. Roma, 29 aprile 1885, Finanze c. Serchia (*Legge*, 885, vol. II, 510).

1289. Procedutosi da un Comune alla espropria degli stabili ati in cauzione dall' Esattore, se esso Comune resti aggiudicatario, ıa però sianvi nel procedimento irregolarità, alle quali abbia dato ausa lo stesso Comune, non è applicabile l'art. 73 della legge) aprile 1871, ma ha diritto l'espropriato ed il suo cauzionante lla restituzione della cosa espropriata e non dell'*id quod interest* quivalente della cosa. — Cass. Roma, 9 aprile 1880, Comune di ucera contro Fanelli (*Legge*, 1880, parte II, 347).

1290. La devoluzione al Demanio dei beni immobili dati in uzione dagli Esattori si fa per lo stesso valore che ad essi fu ato ed accettato nel riceverli in cauzione, e non per quello deter- inato secondo l'art. 662 del Codice di procedura civile. — Con- glio di Stato, 20 ottobre 1877 (*Legge*, 1879, parte II, 266).

1291. Il proprietario del fondo, che sia stato espropriato per ebito d'imposta, può rivolgersi non solo contro l' Esattore per il sarcimento dei danni e delle spese, ma può anche promuovere zione di nullità, ed ottenere la restituzione del fondo, quando on siansi osservate le forme essenziali stabilite dalla legge pel ocedimento esecutivo. — Cassaz. Roma, 23 aprile 1884, Fondo el culto c. Tedda e Barisonzo (*Legge*, 1884, vol. II, 39).

1292. L'espropriazione del fondo per debito d' imposta va retta contro chi sta scritto nel ruolo e nel catasto, benchè altri ia al possesso, quando il certificato di trascrizione non dimostra e la proprietà siasi in lui trasferita. — Cass. Roma, 26 marzo 384, Arcieri c. Rizzi (*Legge*, 1884, vol. II, 77).

1293. In caso di devoluzione al Demanio per mancanza di latori di fondi dall' Esattore espropriati, a questo non compe- no per l'art. 54 della legge 20 aprile 1871 le spese d'esecuzione asta e della multa.

La legge 30 dicembre 1876 là dove modificò l'art. 54 della legge el 20 aprile 1871 comprendendo nel credito pel quale il fondo è Demanio devoluto « le relative spese d'atti esecutivi » fu inno- tiva e non interpretativa. — Cass. Roma, 9 ottobre 1879, Balocco Finanze (*Legge*, 1880, parte II, 132).

1294. Se si tratta di fondi colpiti da enfiteusi l' Esattore, se n giunge a conseguire il pagamento dell' importo cadente sopra fondi stessi col procedere alla vendita del dominio utile, può ingere l'espropriazione anche su quello diretto, quando vi si oceda previa la notificazione anche al direttario prescritta dallo t. 67 della legge 20 aprile 1871. — Cons. di Stato, 5 agosto 1875 *egge*, 1876, parte II, 114).

1295. Nelle espropriazioni per debito d'imposta, il Demanio conseguenza della devoluzione diventa aggiudicatario del fondo propriato e debitore del prezzo; e perciò in caso di mora è tenuto li interessi verso il debitore ed a' costui creditori, tra i quali va imamente noverato l' Esattore. — Corte di cassazione Roma, maggio 1881, Finanza c. Banco del Credito siciliano (*Legge*, 31, II, 326).

1296. La mancanza di avviso all'aggiudicatario del riscatt avvenuto nel termine stabilito dalla legge (tre mesi) non induc la presunzione che la dimanda sia stata proposta fuori del termin e che sia per conseguenza abusivo il Decreto che abbia autorizzat il riscatto.

L'aggiudicatario tutto al più può pretendere, insino a quand non abbia avuto scienza del Decreto, che gli siano soddisfatti sull somma gli ulteriori interessi; ma questo suo diritto non import la illegalità del Decreto stesso. — Corte d'appello di Roma, 29 d cembre 1880, Figarolo c. Menenti (*Legge*, 1882, vol. II, 598).

1297. Il compratore dell'immobile espropriato per debit d'imposta, che rimase estraneo al giudizio esecutivo, e che trascriss il suo titolo prima della trascrizione dell'avviso d'asta ha diritt a rivendicare l'immobile contro l'aggiudicatario, abbenchè no abbia eseguita la voltura catastale.

Al citato caso è inapplicabile l'art. 73 della legge 20 aprile 187 che solo può essere invocato dalle parti e contro le parti a dann delle quali l'Esattore ha proceduto ad atti esecutivi. — Cass. Rom 18 giugno 1880, Ruffo e Silvestri c. Calabro (*Legge*, 1880, parte II, 323

1298. I verbali d'incanto compilati nel procedimento esecu tivo immobiliare secondo la legge per la riscossione delle impost del 20 aprile 1871, come atti essenziali e costitutivi del proced mento esecutivo fiscale, non sono soggetti alle tasse giudiziari stabilite dalla tariffa. — Cass. Roma, 30 aprile 1881, Credito sic liano c. Finanze (*Legge*, 1881, II, 3).

1299. Se pende un giudizio di espropriazione, nel quale si stato trascritto il precetto, non può l'Esattore sotto pena di nullit procedere all'esecuzione dei fondi sottoposti a detto giudizio.

Per conseguenza i creditori pignoranti hanno diritto di rivend care dal deliberatario i fondi alienati per sottoporli a nuova alie nazione nel loro interesse. — Corte d'appello di Messina, 23 ger naio 1879, Fedele ed altri c. Caccia (*Legge*, 1879, parte II, 362

1300. Se l'art. 73 della legge 20 aprile 1871 alle parti ch si ritengano lese dagli atti esecutivi apre l'adito a procedere davan l'Autorità giudiziaria, limita però tale facoltà al solo fatto di otte nere il risarcimento dei danni e delle spese, che sono l'effett della compiuta escuzione; ma non può estendersi fino a chieder la nullità del precetto di pagamento, spettando al Prefetto, termini dell'art. 72 della detta legge, la decisione dei gravan contro gli atti di esecuzione. — Cons. di Stato, 11 dicembre 187 (*Legge*, 1877, parte II, 10).

1301. Dal non essersi chiesta la sospensione della esecuzion fatta opposizione alla vendita o proposta la separazione a norm dell'articolo 63 della citata legge 20 aprile 1871, non può dedursen pel terzo estraneo al procedimento, decadenza dal diritto di chi dere l'annullamento della delibera. — Cass. Roma, 3 maggio 188 Pesce c. Chiari (*Legge*, 1884, vol. II, 255).

1302. Per gli art. 72 e 73 della legge sulla esazione del imposte del 20 aprile 1871 l'Autorità giudiziaria è incompetente pronunciare in via principale la nullità degli atti esecutivi con messi dall'Esattore, e può soltanto esaminare e decidere sul domanda di rifusione di danni. — Cass. Firenze, 19 maggio 188 Cartei c. Fellini (*Legge*, 1882, vol. II, 562).

1303. Consumata la espropriazione per debito d'imposta, ogni contestazione sulla legalità della esecuzione e sugli effetti giuridici che ne sono la conseguenza rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario. — Cass. Roma, 9 giugno 1882, Nelson Hood c. Sanfilippo e Polizzi (*Legge*, 1883, vol. I, 78).

1304. Le stesse norme per la esecuzione fiscale, le quali hanno luogo nei rapporti fra l'Esattore ed i contribuenti debbono osservarsi rispetto all'Esattore. Spetta quindi per l'art. 72 della legge 20 aprile 1871 all'Autorità amministrativa il conoscere dell'opposizione al precetto promossa dall'Esattore. — Cassaz. Roma, 2 giugno 1881, Todaro c. Finanze (*Legge*, 1882, vol. I, 256).

1305. Tutte le questioni di merito che si riferiscono alla gestione contabile sono di competenza esclusiva della Corte dei conti. — Cons. di Stato, 9 gennaio 1875, De Fusco ed altri (*Legge*, 1875, parte II, 77).

1306. Cessata la qualità di Esattore, e finito il periodo stabilito dall'art. 71 della legge 29 aprile 1871, spetta all'Autorità giudiziaria provvedere sulle domande dirette dal contribuente leso contro l'ex Esattore. — Cass. Roma, 26 marzo 1886, Banco del Credito siciliano c. Pomilia (*Legge*, 1886, vol. II, 599).

1307. L'art. 73 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte non è senonchè il seguito dell'articolo precedente, e sì l'uno che l'altro devono intendersi giusto il principio fiscale *solve et repete*. — Cass. Roma, 7 maggio 1877, Banelli c. Candi (*Legge*, 1877, parte I, 535).

1308. La notificazione dell'avviso speciale di cui all'art. 31 della legge 20 aprile 1871 deve aver luogo unicamente nel Comune in cui l'imposta è dovuta, e ciò mediante la pubblicazione dell'avviso medesimo alla casa comunale. — Parere 13 marzo 1887.

1309. Sfugge alla competenza dei Pretori, perchè implicante esame ed applicazione di legge d'imposta, la domanda dell'Esattore con cui chiede il rimborso di imposte e spese relative a beni devoluti allo Stato e ciò quand'anche l'azione dell'Esattore venga spiegata contro l'Agente delle imposte. — Cass. Roma, 23 aprile 1887, Finanze c. Masi.

1310. L'opposizione del terzo il quale reclama la proprietà dei mobili od attrezzi che l'Esattore abbia pignorato quale creditore di imposta di ricchezza mobile ed in virtù del privilegio conferitogli dall'art. 62 del testo unico di legge 24 agosto 1877, importa questione che si riferisce a materia di imposta sottratta alla competenza dei Pretori. — Cass. Roma, 11 maggio 1887, Siccardi c. Ribichesu e Farina.

1311. Ai termini dell'art. 43 della legge 20 aprile 1871 modificato dall'altra legge del 2 aprile 1882 l'Esattore ha diritto a procedere sull'immobile, passato in proprietà od in possesso di persona diversa da quella iscritta in ruolo, solo quando si tratti di imposta dovuta sul fondo stesso e relativa all'anno stesso o al precedente. Fuori di questo caso i terzi proprietari o possessori del fondo, subbastato senza il loro contraddittorio, non possono restare pregiudicati sui loro diritti dal fatto della non eseguita voltura o dell'ommessa trascrizione ipotecaria del titolo di proprietà. In conseguenza la Finanza può rifiutare la devoluzione del fondo espropriato dall'Esattore, quando, non appartenendo esso

fondo al contribuente iscritto nel ruolo, si tratti di imposta no riferibile al fondo medesimo, o non rispondente alle due ultim annualità privilegiate. — Cass. Roma, 24 maggio 1887, Cao-Pinn c. Finanza.

1312. In tesi generale non è opponibile la regola del *solv et repete* al terzo che si faccia a chiedere la separazione in pro prio favore della cosa colpita dall'Esattore coll'esecuzione; pe altro non può considerarsi terzo colui che divenuto proprietari o possessore del fondo colpito dall'imposta, non si trovi iscritt nel catasto e nel ruolo in difetto di voltura. — Cass. Roma, 6 no vembre 1886, Esattore di Napoli, Sezione San Ferdinando e Sa batelli.

1313. I rapporti giuridici che costituiscono l'essenza del pri vilegio attribuito dall'art. 1962 del Codice civile allo Stato pe tributo dell'anno in corso e del precedente (i quali rapporti giu ridici sono costituiti dall'onere reale sui fondi patrimoniali de debitore a garanzia del pagamento di esso tributo e della preva lenza sugli altri creditori) vengono a cessare colla aggiudicazione del fondo e col giudizio di graduazione. Ciò stante l'Esattore non ha diritto di esigere dall'aggiudicatario di un immobile all'asta pubblica in un procedimento ordinario l'imposta fondiaria gravante il detto immobile che dal giorno dell'aggiudicazione. Niun obbligo ha invece l'aggiudicatario pel pagamento dell'imposta scaduta prima dell'aggiudicazione stessa, giacchè l'articolo 43 della legge 20 aprile 1871 non può riferirsi che alle vendite e trapassi di proprietà seguìti in modo privato. — Cass. Roma, 8 gennaio, 10 marzo 1887, D'Abenante e Finanze c. Ferri.

1314. L'Esattore non può nei suoi procedimenti esecutivi prescindere dai ruoli, dalle indicazioni catastali e dai certificati ipotecari fra loro combinati. Ove nei ruoli e nel catasto più siano i debitori di unica e sola imposta fondiaria non è consentito all'E-sattore di limitare il procedimento esecutivo di fronte ad alcuni soltanto degli intestatari. — Cass. Roma, 17 dicembre 1886, Banca Generale di Roma, Montedoro e Palazzi.

1315. Sono nulle le procedure esecutive instaurate dall'Esattore contro contribuenti defunti, la morte dei quali era legalmente nota ad esso Esattore. — *Idem.*

1316. Il Prefetto cui, a termini dell'articolo 72 della legge 20 aprile 1887, fu prodotto reclamo contro gli atti dell'Esattore, non ha facoltà alcuna di entrare a conoscere e di pronunciarsi intorno alla legittimità del titolo in forza del quale si procedette dall'Esattore medesimo, o in altri termini alla iscrizione in ruolo del contribuente; dovendo invece la competenza del Prefetto rimanere circoscritta a conoscere e a decidere in ordine alla regolarità degli atti dell'Esattore i quali dipendono esclusivamente da lui. — Corte Suprema Roma, sezioni riunite, 8 marzo 1889, Forcella c. Savini.

1317. Trattandosi di opposizione ad atti esecutivi relativi a credito per imposte dirette, non ha l'Autorità giudiziaria giurisdizione per sospendere i detti atti di esecuzione, ma è al Prefetto attribuito il conoscere dei reclami dei contribuenti e di sospendere gli atti medesimi, e solo dopo di essersi eseguito il pagamento è dato alle parti di potere adire l'Autorità giudiziaria per otte-

nere il risarcimento dei danni e delle spese sofferte per gli atti di una lesiva esecuzione.

Ciò accade anche quando il debitore sia caduto in istato di fallimento, avendo anche in siffatta ipotesi luogo la procedura speciale per la riscossione delle imposte.

1318. L'Esattore per far valere i suoi crediti nel fallimento per tasse non è tenuto ad ottemperare alla forma stabilita dal Codice di commercio per la verificazione dei crediti. — Cassazione Roma, 30 giugno 1888, Ditta De Zorzi c. Esattoria comunale di Roma (*Man.*, 1889, n° 13).

1319. L'Esattore non può imprendere atti esecutivi nelle forme privilegiate sui beni mobili ed immobili, che sieno colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario.

Contro l'inquilino non è data all'Esattore la procedura privilegiata per la riscossione delle pigioni dovuta al proprietario debitore di tassa. — Cass. Roma, 24 aprile 1888 (*Corte Supr.*, 1888, n° 4).

1320. L'Esattore non può vantare contro l'inquilino diritto maggiore di quello che il locatore abbia. Tra i frutti pendenti indicati nell'art. 65 della legge 20 aprile 1871 vanno compresi così i naturali come i civili. — Cass. Roma, 24 aprile 1888 (*Corte Supr.*, id.).

1321. Con circolare del Ministro delle Finanze (Direzione Generale imposte dirette) in data 17 novembre 1888, n° 56713 (*Boll. Uff.*, n° XXVI), furono date istruzioni per porre riparo al lamento degli Esattori circa il contegno tenuto a loro riguardo dagli Agenti delle imposte, quando siano richiesti di rilasciare i certificati censuari previsti dall'art. 47 della legge 20 aprile 1871, occorrenti per l'esecuzione immobiliare contro i debitori delle imposte; e fu avvertito che il rilascio dei detti certificati non può essere in alcun modo subordinato a condizioni di sorta e nemmeno a quella che sia provato preliminarmente l'esaurimento della esecuzione mobiliare (*Man.*, 1889, n° 7).

1322. Con circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale imposte dirette) in data 6 dicembre 1888, n[i] 60865-22744 (*Boll. Uff.*, n° XXVII) è stato abrogato l'art. 12 delle Istruzioni 26 dicembre 1887 (Normale 84) e vi fu sostituito il seguente:

« ART. 12. Alla scadenza del versamento di ogni rata alla Ricevitoria provinciale, l'Esattore restituisce all'Agenzia gli elenchi modulo 8 ricevuti nel bimestre anteriore con le annotazioni degli sgravi eseguiti a mente dell'articolo precedente. Per gli sgravi non eseguiti, indicherà nell'apposita colonna i motivi della mancata esecuzione.

« Trasmette inoltre nel primo giorno di ogni mese una distinta, modulo 13, in cui indicherà quali sgravi abbia nel mese precedente eseguiti, fra quelli che negli elenchi, modulo 8, già restituiti, risultavano ancora da eseguirsi » (*Man.*, 1889, n° 7).

V.

GIURISPRUDENZA — CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO NELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

1323. *Questioni sulla validità dei contratti di esattoria.* — 1324. *Revisione delle quote.* — 1325. *Prefetto e Ministero delle Finanze.* —

1326. *Pretori: competenza.* — 1327. *Ricevitore provinciale.* — 1328. *Garanzia all'Esattore.* — 1329. *Prefettura.* — 1330. *Sospensione atti: incompetenza del Pretore.* — 1331. Segue. — 1332. *Prezz di aggiudicazione.* — 1333. *Cassazione di Roma.* — 1334. *Errore negligenza dell'Esattore.* — 1335. *Esecuzione a carico dell'Esattore* — 1336. *Resa di conto dell'Esattore.* — 1337. *Privilegi nell'esecuzion contro l'Esattore.* — 1338. *Risarcimento dei danni.* — 1339. *Procedimento penale contro l'Esattore.* — 1340. *Residui attivi al moment della cessazione del contratto di esattoria.* — 1341. *Competenz amministrativa e giudiziaria.* — 1342. *Questioni non sul merito questioni di procedura esecutiva.* — 1343. *Il Prefetto: sua competenza.* — 1344. *Vendita della cauzione.* — 1345. *Azione in separazione e rivendicazione.* — 1346. *Cauzione dell'Esattore.* — 1347. *Esecuzione già cominciata.* — 1348. *Autorità amministrativa* — 1349. *Corte dei conti.* — 1350. *Residui attivi.* — 1351. *Cauzione* — 1352. *Legittimità dei provvedimenti prefettizii.* — 1353. *Autorità giudiziaria.* — 1354. Segue. — 1355. Segue. — 1356. Segue.

1323. Insorta controversia fra un Comune e l'appaltator della Esattoria delle imposte dirette, circa la validità di un contratto stipulato per la continuazione dell'Esattoria medesima, regolarmente approvato con Decreto prefettizio, sebbene sia stat annullato con altro Decreto, essendo una controversia che riguard un diritto civile, deve pronunciare su di essa l'Autorità giudiziaria.

Tuttavia l'Autorità giudiziaria non può pronunciare sulla validità o no del Decreto prefettizio che annulla il Decreto anterior di approvazione del contratto stipulato fra il Comune e l'appaltatore; ma solamente in relazione al diritto, ai danni e interess reclamati dall'appaltatore, in conseguenza così del contratto com dell'annullamento del medesimo. — Cons. di Stato, 6 marzo 187 Bontempi c. Comune di Darso (*Legge*, 1875, parte II, 191).

1324. Quando l'esercente ha sperimentato la via amministrativa, per ottenere la revisione delle quote per nuovi fatti straordinari ed imprevisti, a norma dell'articolo 100 della legge sull riscossione delle imposte dirette, è allora ammesso il suo ricors in via giudiziaria. — Cons. di Stato, 12 luglio 1876 (*Legge*, 1876 parte II, 338).

1325. Verificandosi il caso di una controversia sulla person del contribuente e chiesti inutilmente all'Agente delle tasse schiarimenti opportuni e concludenti, l'Esattore ha a sua disposizion i rimedi accennati negli art. 90 e 100 della legge sovracitata, pe quali egli può indirizzarsi in primo grado al Prefetto ed in second grado al Ministro delle Finanze. — Cass. Roma, 25 giugno 1877 Finanze c. Ditta Trezza ed altri (*Legge*, 1877, parte II, 262).

1326. Le attribuzioni conferite al Pretore nelle operazion d'asta contemplate nel titolo III della legge 20 aprile 1871 son di semplice giurisdizione onoraria e non includono conferiment di giurisdizione contenziosa non ostante la qualità onde è rivestit il Pretore nell'ordine giudiziario. — Cass. Roma, 26 giugno 1886 Foschini c. Garavini-Servidori (*Legge*, 1886, vol. II, 397).

1327. Rientra nella competenza giudiziaria ed è affatto distinta ed indipendente dalla facoltà della definizione in via amministrativa regolata dall'art. 100 della legge 20 aprile 1871, come altresì da qualsiasi regime implicante la competenza della Corte dei conti, l'azione del Ricevitore provinciale diretta a conseguire contro il Demanio il prezzo degli stabili dati in cauzione dall'Esattore ad esso Demanio devoluti per aggiudicazione necessaria in difetto di oblatori, quando la quistione verte nel determinare se il prezzo debba calcolarsi a norma dell'art. 663 del Cod. di proc. civile, o sul prezzo di stima pel quale gli immobili furono accettati a titolo di cauzione. — Cass. Roma, 29 aprile 1879, Borgna c. Prefetto di Girgenti e Finanze (*Legge*, 1879, parte II, 347).

1328. Trattandosi di ruoli delle Esattorie, l'Autorità giudiziaria non può che dichiarare soltanto il diritto nell'Esattore alla garanzia per inesistenza di alcuna partita, l'attuazione di tale declaratoria essendo di competenza dell'Autorità finanziaria da cui il contabile dipende. — App. Palermo, 1° settembre 1876, Intendente di Finanza di Palermo c. Esattore di Castelvetrano e Balistreri (*Legge*, 1878, parte II, 166).

1329. La legge 20 aprile 1871 ha rimesso alla discrezionale prudenza del Prefetto di approvare o non il conferimento dell'Esattoria; e contro il Decreto prefettizio non si ammette ricorso.

Però dove al Prefetto si rimproveri l'inosservanza o la violazione della legge come nel caso che contro il disposto dell'art. 14 del Regolamento non avesse sentito la Deputazione provinciale, non manca allora il rimedio dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, all. *E*, del n° 4 dell'art. 9 della detta legge, all. *D*. — Cons. di Stato, 8 giugno 1877 (*Legge*, 1878, parte II, 174).

1330. È incompetente il Pretore ad ordinare, sulla istanza del contribuente, la sospensione della vendita degli immobili su cui proceda in via esecutiva l'Esattore: tale sospensione può solo ordinarsi dal Prefetto. E giudica pure incompetente il Tribunale che in appello, senza arrestarsi a tale eccezione pregiudiziale, si addentra nell'esame del merito della controvversia. — Cass. Roma, 23 dicembre 1881, Giansanti c. Bonaccorsa (*Legge*, 1882, vol. I, 543).

1331. Il Pretore nelle esecuzioni degli Esattori a norma della legge 20 aprile 1871, esercita atti di semplice giurisdizione onoraria, non di giurisdizione contenziosa; epperciò non è competente a conoscere dell'azione di nullità degli atti esecutivi, la quale ecceda in valore la sua competenza, anche quando sia stata proposta nel corso dell'esecuzione.

A maggior ragione è poi incompetente quando il giudizio, per la nullità dell'incanto venga promosso dopo compiuta l'esecuzione colla vendita degli immobili. — Cass. Roma, 9 febbraio 1881, Scandura c. Monteforte (*Legge*, 1881, vol. I, 616).

1332. L'azione dell'Esattore per avere il prezzo dell'aggiudicazione necessaria al Demanio degli immobili espropriati ai contribuenti morosi, è indipendente da qualsiasi azione di rendiconto, e quindi è di competenza dell'Autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 25 maggio 1881, Finanze dello Stato c. Banco del Credito siciliano (*Legge*, 1881, II, 325).

1333. Controvertendosi delle utilità degli atti esecutivi promossi dall'Esattore in quanto trattandosi di imposte scadute prima

del 31 dicembre 1872, la forma e i modi di riscossione dovevan rimanere regolati dalle leggi anteriori a quella del 20 aprile 187 il ricorso che si promuova contro la sentenza di merito, va defe rito alla competenza esclusiva della Corte Suprema di Roma. — Cass. di Roma, 13 gennaio 1886, Perreau c. Giacoboni (*Legge* 1886, vol. II).

1334. E competente l'Autorità giudiziaria a conoscere de reclamo di chi, assumendo la intestazione del catasto e del ruol riguardare altri e non lui, e però non potere esso essere colpit dal tributo, insta perchè sia dichiarata di fronte all'Esattore l lesione arrecatagli cogli atti esecutivi da costui praticati, coll conseguente condanna alla restituzione dell'indebito, nonchè a danni ed interessi. — Cass. Roma, 19 dicembre 1882, Ricchet c. Mastrandrea (*Legge*, 1883, vol. I, 145).

1335. Le disposizioni degli art. 72 e 73 della legge 20 april 1871 sulla riscossione delle imposte dirette sono applicabili eziandi agli Esattori quando trattisi della esecuzione coatta sui loro ben immobili, allo scopo di ottenere il pagamento delle somme da ess dovute in tale loro qualità. — Cons. di Stato, 3 febbraio 187 Gigli c. Raucci ed Intendenza di Finanza di Caserta (*Legge*, 187 parte II, 85).

1336. La resa e l'esame del conto della gestione dell'Esat tore deve farsi davanti l'Autorità amministrativa. — Cass. Roma 17 agosto 1886, Corvi c. Banca generale di Roma (*Legge*, 188 vol. II, 541).

1337. Per le somme comprese nei ruoli non versate dall Esattore compete alla Provincia creditrice il diritto di astringerl al pagamento col procedimento concesso dalla legge 20 aprile 187 al suo ricevitore incaricato della riscossione delle somme che l sono dovute dagli Esattori.

Ove però la Provincia promuova la sua azione di credito co rito ordinario stabilito dal Codice di procedura civile cessa il pri vilegio del *solve et repete* e può l'Esattore convenuto proporre oltre quella di pagamento, qualunque altra eccezione.

Però se tali eccezioni si rannodino alla gestione di Esattore cessa la competenza dell'Autorità giudiziaria a conoscerne ed attor e convenuto debbono essere rimandati a provvedersi in via ammi nistrativa al Prefetto e al Ministro delle Finanze, in via conten ziosa alla Corte dei conti.

1338. Per la sospensione degli atti esecutivi della Provinci non è ammessa per parte dell' Esattore moroso altra eccezion che quella del pagamento, nè altra prova di pagamento che l quitanza dell'incaricato della riscossione; ed è aperto l'adito all Autorità giudiziaria al solo effetto di ottenere il risarcimento de danni e delle spese per le lesioni subìte in causa degli atti di ese cuzione. — Cass. Roma, 8 luglio 1880, Deputazione provincial di Bari c. Calabria (*Legge*, 1880, vol. II, 337).

1339. Non si può ricorrere contro la deliberazione del Con siglio comunale colla quale sia stato sospeso l'Esattore, avendo i Consiglio stesso, per l'art. 87 della legge comunale e provinciale facoltà di sospendere, oltre gli altri impiegati annoverati al n° del detto articolo, anche gli Esattori comunali; e tale facoltà im plica necessariamente quella altresì d'indagare ed accertare que

atti, i quali possano essere di tale indole da provocare simile provvedimento.

E ben può il Comune costituirsi parte civile nel giudizio penale intrapreso contro l'Esattore imputato d'alterazione dei ruoli. — Cons. di Stato, 29 dicembre 1883 (*Legge*, 1884, vol. II, 142).

1340. Divenuti privati i residui crediti dell'Esattore per lo scadere del termine fissato dalla legge 30 dicembre 1866 che prorogò ad un anno dalla scadenza del contratto di Esattoria il termine di tre mesi stabilito dall'articolo 81 della legge 20 aprile 1871, la loro riscossione rientra nel diritto comune con applicazione della norma generale di competenza stabilita dalla prima parte dell'art. 71 del Codice di procedura civile. — Cass. Roma, 6 giugno 1884, Oliviero c. Rigacci (*Legge*, 1884, vol. II, 690).

1341. Se la parte si duole del provvedimento prefettizio non per provocarne l'annullamento dall'Autorità giudiziaria, ma per risarcimento del danno patito, spetta all'Autorità giudiziaria di esaminare se il Decreto fu emanato nei limiti delle proprie attribuzioni, e se le forme stabilite dalla legge furono osservate.

Sono quindi da risolversi dall'Autorità giudiziaria le questioni, se la facoltà data al Prefetto dall'art. 72 della legge 20 aprile 1871 di sospendere l'esecuzione racchiuda anche quella di annullare le esecuzioni già consumate; se le formalità stabilite dalle dette leggi per le esecuzioni mobiliari furono osservate dall' Esattore; se le tasse di riscossione furono percette a norma della tariffa, e infine se poteva il Prefetto comminare multe. — Cassazione Roma, 16 dicembre 1881, Caronna c. Prefetto di Trapani (*Legge*, 1882, vol. I, 725).

1342. Non è legittimo contradditore in causa il Percettore o Esattore delle imposte, quando la questione principale promossa dal contribuente non riflette gli atti di esecuzione praticati o fatti praticare dai Percettori o Esattori, sì bene la sussistenza della tassa. — Cass. Roma, 25 novembre 1878, Finanze c. Esti-Massei (*Legge*, 1879, parte II, 277).

1343. Il Prefetto quando supplisce alla trascuranza dei Comuni a provvedere all'urgenza del pubblico servizio dell'Esattoria dei tributi compie atti di autorità in materia di gestione amministrativa, non esercita atti giurisdizionali o politici. — Cassaz. Roma, 29 maggio 1879, Prefetto di Caltanisetta e Finanze c. Comune di Terranova, Galasso e Salvati (*Legge*, 1879, parte II, 199).

1344. La sola Autorità amministrativa può chiamarsi a sindacare un Decreto prefettizio che ordina la vendita della cauzione di un Esattore per insufficienza della medesima.

E ciò è vero anche quando l'Esattore abbia limitato con apposita dichiarazione le sue conclusioni alla sola domanda dell'indennità per i danni a lui derivati dal Decreto prefettizio. — Cons. di Stato, luglio 1876 (*Legge*, 1877, parte II, 180).

1345. L'azione dei terzi pretendenti il diritto di proprietà o altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati dall' Esattore e degli stabili posti in vendita, per conseguire la separazione dei beni medesimi, è di competenza dell'Autorità giudiziaria; e non è necessario premettere ad essa il ricorso amministrativo al Prefetto come non è neppure necessario pel contribuente che si faccia a reclamare il risarcimento dei danni e delle

spese. — Cass. Roma, 26 luglio 1883, Tramontana c. Pomara (*Legg*
1884, vol I, 185).

1346. Se il decidere sulla idoneità della cauzione di un Esa
tore è giudizio devoluto alla competenza del Prefetto, spetta pe
all'Autorità giudiziaria il conoscere se nel pronunciarsi dal Pr
fetto la decadenza dell'Esattore furono o meno osservate le disp
sizioni della legge 20 aprile 1871, in ispecie per ciò che riguar
i termini concessi ad esso Esattore per presentare la cauzione
per produrre e completare i documenti giustificativi della idoneit
— Cass. Roma, 12 dicembre 1878, Montemagno c. Prefetto di Ca
tanissetta (*Legge*, 1879, parte II, 192).

1347. Gli art. 64, 72 e 73 della legge sulla riscossione del
imposte del 20 aprile 1871 non sono applicabili senonchè quan
sia da essa legge ammesso il procedimento privilegiato dell'Esattor

In conseguenza non potendo per l'art. 65 della citata legge esse
colpiti dal procedimento fiscale beni che già si trovino sottoposti
esecuzione, spetta all'Autorità giudiziaria arrestare gli atti esec
tivi dell'Esattore, coi quali abbia esso intralciato il procedimen
esecutivo in corso. — Cass. di Roma, 11 dicembre 1880, Ton
c. Bevilacqua (*Legge*, 1881, vol. I, 223).

1348. Il risolvere se le misure prese dal Prefetto in forza de
legge che regola i rapporti dell'Esattore con lo Stato, siano sta
emesse nel caso o nella ipotesi dalla legge stessa preveduti sfug
alla competenza dell'Autorità giudiziaria, la quale non ha comp
tenza nemmeno per giudicare sul debito che in conseguenza d
Decreto del Prefetto sia derivato all'Esattore. — Cassazione
Roma, 15 gennaio 1883, Finanze contro Bisogni (*Legge*, 188
vol. II, 511).

1349. Non è deferito alla Corte dei conti, ma ricade a
competenza ordinaria il decidere sulle domande giudiziali promos
dall'Esattore contro il Demanio pel pagamento delle multe dovu
dai contribuenti e delle spese di espropriazione nei casi di de
luzione al medesimo, per difetto di accorrenti all'asta, degli imm
bili espropriati ai debitori morosi. — Cass. Roma, 18 gennaio 18
Banca di Credito siciliano c. Finanze e Prefettura di Paler
(*Legge*, 1883, vol. I, 508).

1350. Perdurando il privilegio fiscale per residui d'impos
non soddisfatti dall'Esattore precedente, l'Autorità giudiziaria n
ha competenza a sospendere gli esecutivi iniziati dal nuovo Esatto
contro i contribuenti morosi. — Cass. Roma, 5 dicembre 18
Pittaluga c. Siccardi e Comune di Sassari (*Legge*, 1886, vol. I, 39

1351. Annullato il contratto di esattoria, la causa di res
tuzione della cauzione è di competenza dell'Autorità giudizia
dove non siavi stata gestione. — Cass. Roma, 13 dicembre 18
Finanze c. Salvati (*Legge*, 1879, parte II, 258).

1352. È di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria
conoscere del danno risentito dall'Esattore in seguito dei prov
dimenti ordinati dal Prefetto in base agli articoli 18, 86, 89 de
legge 20 aprile 1871, n° 192; ma tale quistione è improponibile
prima della competente Autorità amministrativa su reclamo de
parti non siasi statuito sulla legittimità dei provvedimenti prefetti.
— Cass. Roma, 8 maggio 1878, Prefetto di Catania c. Banca naz
nale, sede di Catania, Bonanni ed altri (*Legge*, 1879, parte II, 6

1353. Cessato per l' Esattore il diritto di valersi dei privilegi iscali per la riscossione delle imposte, non viene perciò meno la :ompetenza del Tribunale a giudicare sull'azione dell'Esattore stesso stituita pel rimborso dell' imposta antistata verso la pubblica Ammiıistrazione, quando si impegni per parte del debitore controversia ulla sussistenza e sulle legali modalità dell' imposta medesima. '- Cass. Roma, 21 agosto 1885, Fratini c. Cacciotti e Giansanti *Legge*, 1886, vol. I, 78).

1354. In materia esattoriale i giudizi aventi per unico oggetto l determinare la posizione del contabile nei rapporti con l'Ammiistrazione da cui egli dipende, sono esclusi interamente dalla ompetenza dei Tribunali ordinari; ancor quando la dimanda sia roposta sotto forma di pagamento o di azione creditoria. — Cass. :oma, 3 dicembre 1881, Pintaura c. Provincia di Catania (*Legge*, 882, vol. I, 434).

1355. Rientra nella competenza dell'Autorità giudiziaria lo :atuire sull'azione promossa dall' Esattore onde conseguire il rimorso del credito delle imposte, sovraimposte e spese, a seguito ella devoluzione del Demanio del fondo espropriato al contriuente. – Cassaz. Roma, 13 dicembre 1881, Finanze dello Stato , Masi (*Legge*, 1882, vol. I, 37).

1356. Respinta dal Prefetto la domanda di sospensione degli :ti esecutivi, la sola via che resti aperta all'opponente è quella : provvedersi avanti l'Autorità giudiziaria contro l' Esattore per :tenere il risarcimento dei danni e delle spese. — Cass. Roma,) febbraio 1884, Ravagli c. Parra (*Legge*, 1884, vol. I, 761).

VI.

RIMBORSI DI TASSA — PRESCRIZIONE RESA DI CONTO DELL'ESATTORE

57. *Tasse inesigibili.* — 1358. *Corte dei conti.* — 1359. *Restituzione degli aggi.* — 1360. Segue. — 1361. *Documenti necessarii per ottenere il rimborso.* — 1362. *Devoluzione al Demanio.* — 1363. *Ritardo nel rimborso.* — 1364. *Duplicati.* — 1365. *Consegna dei ruoli.* — 1366. *Contribuenti irreperibili.* — 1367. *Prescrizione: interruzione.* — 1368. *Prescrizione quinquennale.* — 1369. Segue. — 1370. Segue. — 1371. *Sospensione della prescrizione.* — 1372. *Interruzione.* — 1373. *Prescrizione verso il contribuente.* — 1374. *Consiglio di Prefettura e Corte dei conti.* — 1375. *Conto degli Esattori e Tesorieri comunali.* — 1376. *Consigli di Prefettura.* — 1377. Segue. — 1378. *Corte dei conti.* — 1379. Segue. — 1380. *Notificazioni.*

1357. Quando la Giunta comunale rifiuta il visto agli atti di esecuzione negativi che le sono presentati dall' Esattore all'effetto di ottenere i rimborsi delle quote inesigibili, senza addurre motivi di rifiuto, questo rifiuto non impedisce che i rimborsi possano essere accordati. — Corte dei conti, 11 gennaio 1883, ric. Ripari e Maire (*Legge*, 1883, vol. I, 682).

1358. L' Esattore che vuole adire la Corte dei conti per ragioni dipendenti dal conto, in specie per ottenere il rimborso di quote

inesigibili richieste in base alla legge 20 aprile 1871, debbe farl anzichè con un giudizio speciale, colla presentazione diretta d conto stesso, e con seguire la procedura tracciata dal Regio Decret del 6 ottobre 1863. — Corte dei conti, 14 dicembre 1880, ric. I Sierro (*Legge*, 1881, I, 67).

1359. La restituzione degli aggi, nel caso di rimborso al co tribuente di imposte indebitamente percette, deve farsi dal Comune il quale però non può agire verso l'Erario quando non possa ott nere rivalsa dallo Esattore per causa d' insolvenza. — Cass. Rom 20 giugno 1881, Finanze c. Comune di Avezzano (*Legge*, 188 II, 757).

1360. All' Esattore per le quote di tributo dovute in rimbor od ammesse a tolleranza, è dovuto l' interesse legale nel caso cui si verifichi indugio nel provvedere al rimborso o nel consenti lo sgravio. — Cass. Roma, 10 aprile 1885, Municipio di Napc c. Pelliciari (*Legge*, 1885, vol. II, 151).

1361. A determinare i documenti necessari al rimborso del quote inesigibili non riscosse conviene prendere le mosse dai pr cedimenti che l'Esattore deve aver fatti nei modi e nei termi stabiliti dalla legge.

Per potersi far luogo al rimborso occorre che l' istanza sia pr sentata nelle forme e nei termini rigorosamente determinati dal legge, fuori ed oltre di che resta ferma la presunzione del esistenza del contribuente e dell'imposta.

La comunicazione fra quindici giorni della esecuzione inutile insufficiente di cui all'art. 38 del Regolamento del 1876, è esse ziale, come quella senza la quale l'Amministrazione non può veni a conoscere il pericolo del credito, e il venir meno dell'artic del ruolo derivato dall'accertamento.

V'ha perfetta uguaglianza tra il caso in cui l'esecuzione non potuto aver luogo e quello in cui l'esecuzione sia riuscita inut o insufficiente.

L'art. 87 della legge 20 aprile 1871 non dispensa dal pignor mento di cui negli art. 33 e 34 della legge stessa, nè dall'atto c ne fa prova.

I rimborsi a titolo d'insolvibilità e d'irreperibilità sono ca somiglianti, epperò meritevoli dello stesso trattamento.

L'irreperibilità del contribuente nel luogo segnato nel ru non è provata nè dal certificato negativo del libro di popolazior nè dal certificato di mancanza di redditi nei libri dell'Agenzia de Provincia; ed è insufficiente a tale effetto l'atto portante di n essersi dal messo trovato il contribuente nel farsi la distribuzio degli avvisi ai morosi.

Non può protrarsi alla seconda rata l'esecuzione per la risc sione della prima.

I procedimenti contro il contribuente si debbono fare per prima rata: la comunicazione all'Amministrazione può per l'art. del Regolamento del 1876 protrarsi alla seconda; la domanda rimborso può presentarsi fino al settembre dell'anno successi

La scadenza deve riferirsi a ciascuna rata: essendo una que degli atti contro i contribuenti, ed un'altra unica per tutte imposte dell'anno per la domanda di rimborso dell'Esattore.

Gli elenchi delle cartelle e degli avvisi ai contribuenti mor

ıon consegnati alle parti e passati al Comune non tengono luogo lelle comunicazioni, delle esecuzioni mancate o inutili o insuffi-;ienti. — Corte dei conti, 3 febbraio 1885, Comune di Napoli c. Ditta [rezza (*Legge*, 1885, vol. I, 784).

1362. Dopo che è stata annullata la devoluzione al Demanio, l quale riconobbe che i fondi devoluti non appartenevano al debi-ore delle imposte per le quali si procedè ad atti esecutivi, il credito lell' Esattore per queste imposte rientra nella categoria dei rim-ıorsi per quote attribuitegli nei ruoli, ma riconosciute inesigibili ı indebite; e le relative controversie risolvere si debbono esclu-ivamente dall'Autorità amministrativa. — Cass. Roma, sezioni ınite, 15 gennaio 1883, Finanze dello Stato c. Contestabile (*Legge*, 883, vol. I, 586).

1363. L'indugio dell'Amministrazione di rimborsare all'Esat-ore le quote d' imposta dimostrate inesigibili non abilita l' Esattore . differire o disattendere all'obbligo imprescindibile che egli ha di are i versamenti nelle scadenze prestabilite, nè gli dà ragione di ersare sull'Amministrazione le conseguenze e la responsabilità del ıancato adempimento.

In tal caso però competono all' Esattore gli interessi legali sulle omme non rimborsate nel termine stabilito. — Cassaz. Roma, 7 marzo 1882, Finanze c. Negri e Courneletti (*Legge*, 1882, ol. II, 439).

1364. L'Esattore non può chiedere il rimborso delle quote 'imposte inscritte nei ruoli, quando non provi di avere esperito ontro il contribuente gli atti esecutivi di legge.

Quindi non può chiedere ed ottenere il suddetto rimborso a pre-əsto che trattisi di quote indebite per duplicazione d'imposta sullo .esso reddito.

La stessa dichiarazione dell'Agente delle imposte che una quota ıscritta nei ruoli sia indebita o duplicata non giova all'Esattore per ;tenere il rimborso o discarico. — Corte dei conti, 24 marzo 1881, [aspero e Nevari c. Finanze (*Legge*, 1881, I, 749).

1365. In seguito alla consegna dei ruoli all'Esattore, questi obbligato per legge e per contratto a versare alle scadenze le ıte delle esigenze e così dello scosso per non scosso, salvo a lui rimborso od il discarico delle quote inesigibili ai termini della gge 20 aprile 1871, art. 88, e del Regolamento 25 agosto 1876, 't. 6, 62 e 65. — Cons. di Stato, 16 settembre 1880 (*Legge*, 1881, . 786).

1366. Per ottenere il rimborso delle quote che non ha potuto scuotere per irreperibilità del contribuente, l'Esattore deve aspet-re il termine dell'esercizio e documentare il fatto allegato coi rtificati negativi di tutte le Agenzie della Provincia, non che lla prova delle due esecuzioni riuscite inutili per irreperibilità, per inesistenza del contribuente. — Cons. di Stato, 7 ottobre 1874 *egge*, 1875, parte II, 38).

1367. Le disposizioni della legge 20 aprile 1871 relative a dilazione pel pagamento delle tasse arretrate, da farsi colle rme che verrebbero con Decreto Reale stabilite, produssero imme-ıtamente l'effetto di sospendere il corso della prescrizione non lo per le annualità arretrate anteriori alla emanazione della legge, ı anche per quelle che, essendo scadute prima del Regio Decreto

5 gennaio 1883, furono dal Decreto medesimo comprese nel ben ficio della dilazione. — Cassaz. Roma, 20 maggio 1882, Finan: c. Crisafulli (*Legge*, 1882, vol. II, 75).

1368 Il pagamento dell'imposta fatto dall'Esattore, tenuto non riscosso come riscosso, non avviene per gestione dell'affare d contribuente; epperò non lo priva del benefizio della prescrizio quinquennale.

La prescrizione quinquennale è un vero mezzo di liberazione pari della trentennaria, e non resta pregiudicata dalla confessio del non eseguito pagamento.

Il mezzo di prova del pagamento dell'imposta non è diverso p rapporto all'Esattore da quello che è stabilito verso lo Stato. - Cass. Roma, 14 aprile 1882, Persiani c. De Gregoris (*Legge*, 188 vol. I, 45).

1369. Il pubblico Esattore non assume la qualità di *neg tiorum gestor* quando versa all'erario le somme non riscosse.

Essendo il debito dell'imposta fondiaria verso lo Stato sogget alla prescrizione quinquennale, nè potendo l'Esattore vantare cont il debitore diritti maggiori di quelli che avea lo Stato primiti creditore, il suo credito rimane estinto non già colla prescrizio trentennaria, sibbene colla quinquennale. — Cass. Roma, 15 gi gno 1877, Marcucci c. Carunchio (*Legge*, 1877, parte II, 340).

1370. L'Esattore che, stretto dal contratto a versare il n riscosso per riscosso, paga all'erario le imposte dovute dal contr buente moroso, provvede ad obbligazione che gli incombe con propria, e non come negozio per conto e nello interesse del cont buente, così da non poter essere da costui più invocata la prescr zione quinquennale. — Cassaz. Roma, 21 novembre 1883, Cara c. Robaud (*Legge*, 1884, vol. I, 438).

1371. Per l'art. 104 della legge 20 aprile 1871 e pel Decre 5 gennaio 1873, non rimase interrotta, ma solo sospesa la presc zione delle imposte arretrate. — Cass. Roma, 19 gennaio 188 Fabbricatore c. Finanze (*Legge*, 1881, I, 475).

1372. Con l'art. 104 della legge 20 aprile 1871 e col succe sivo Decreto 13 novembre 1872 non fu interrotto ma semplic mente sospeso il corso della prescrizione delle imposte arretrat

Non possono ritenersi quali atti interruttivi della prescrizio medesima le annotazioni di pagamento in conto che si legga nel giornale di cassa dell'Esattore delle imposte. – Corte d'appel di Napoli, 28 luglio 1879, Municipio di Napoli c. Intendenza Finanza (*Legge*, 1880, parte II, 130).

1373. L'Esattore versando le imposte non pagate dal cont buente adempie ad un'obbligazione sua propria, e non assume veste di *negotiorum gestor*.

E quindi, mentre da una parte il contribuente è tenuto al multa verso l'Esattore, l'azione di questo contro il contribuente soggetta alla prescrizione quinquennale, non alla trentennaria. Cass. Roma, 14 gennaio 1880, Savelli c. Lucernari (*Legge*, 188 parte II, 305).

1374. L'art. 87 della legge comunale 30 dicembre 1888, pro vede soltanto a stabilire un termine per la presentazione dei con comunali, ma non ha punto modificato l'articolo 125 della leg 20 marzo 1865, relativa al procedimento per l'approvazione d

conti stessi, e quindi contro il Decreto del Consiglio di Prefettura compete sempre il ricorso alla Corte dei conti.

Invece pei conti provinciali, il giudizio di 1ª e 2ª istanza compete esclusivamente alla Corte dei conti, senza alcun intervento del Consiglio di Prefettura. — Parere del Consiglio di Stato, sezioni riunite, 25 maggio 1889, adottato (*Man.*, 1889, n° 15).

1375. In più incontri il Ministro ebbe a rilevare che gli Esattori i quali non hanno la gestione della cassa comunale, trascurano di rendere annualmente il conto sommario delle sovraimposte e tasse comunali; conto che era ed è formalmente prescritto tanto dal precedente Regolamento sulla riscossione delle imposte, quanto dal nuovo del 23 dicembre 1886, art. 113.

Per questo conto non è stabilito, nè si crede di stabilire alcun modulo uniforme; bastando che esso conto, nella parte del carico, comprenda l'ammontare delle sovraimposte e tasse risultanti da ciascun ruolo col relativo aggio; e nella parte dello scarico porti la descrizione delle quietanze (da unirsi in originale) pei versamenti eseguiti al Tesoriere particolare del Comune.

Non occorre del resto avvertire che questo conto, al pari di quello che rendono i Tesorieri comunali e gli Esattori, che sono altresì incaricati della riscossione delle entrate comunali e del servizio di cassa, deve essere sottoposto all'esame del Consiglio comunale, e quindi all'approvazione del Consiglio di Prefettura in analogia al disposto dell'articolo 125 della legge comunale del 20 marzo 1865. — Pel Ministro: FERREOLI. — Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle imposte) in data 5 aprile 1889, n° 19862-2517, div. 4ª, ai Prefetti (*Man.*, 1889, n° 11).

1376. La liquidazione dei conti degli Esattori comunali è attribuzione del Consiglio di Prefettura.

Se però in pendenza della definitiva liquidazione dei conti di un cessato camerlingo, sia tra esso e il Comune passato un accordo sopra date partite, portante constatazione di somme incassate in eccesso della spesa, compete al Comune stesso azione giuridica per la soddisfazione del credito concordato. — Firenze, 24 marzo 1875, Comune di Civitella-Becattini (*Riv. Amm.*, XXVI, 487).

1377. La competenza dei Consigli di Prefettura in ordine ai conti comunali è limitata a ciò che è materia del conto dato dal cassiere e riveduto dal Consiglio comunale.

Essa non comprende l'esame dei residui attivi o passivi deliberati dai Consigli comunali in seguito alla revisione dei conti.

Viola adunque la legge ed oltrepassa i limiti della propria competenza il Consiglio di Prefettura che, in occasione dell'approvazione dei conti comunali, cancella o modifica le reste attive o passive deliberate dai Consigli comunali. La sua ordinanza deve dunque per vizio di incompetenza essere annullata.

1378. Spetta alla Corte dei conti e non all'Autorità governativa il pronunziare questo annullamento ed il conoscere il reclamo con cui esso si chiede. — Decis. Corte dei conti, 27 giugno 1870, Comune di Piacenza (*Legge*, X, II, 209).

1379. L'appello avanti la Corte dei conti nei giudizi pei conti comunali deve essere fatto colle forme volute dal Codice di procedura civile. — Corte dei conti, 21 ottobre 1869, Comune di Bergamo (*Legge*, X, II, 69).

1380. L'obbligo che la legge ha imposto ai Cassieri di rer dere il conto della loro gestione, è inteso a tutelare l'interess dei Comuni.

In conseguenza, sebbene non sia obbligatoria, non dovrebbei però mai i Comuni permettere la notificazione della copia del cont e della relativa ordinanza di approvazione emessa dal Consigl di Prefettura, mentre questa notificazione guarentisce i Comui dal pericolo che le decisioni del Consiglio di Prefettura non siar rispettate dai Tesorieri o Cassieri. — Nota Direzione genera imposte dirette, 19 ottobre 1872, al Ministero dell'Interno (*Rivisı Amm.*, XXIII, 855; *Man.*, XI, 332).

VII.

I RICEVITORI PROVINCIALI

1381. *Versamento: termine.* — 1382. *Prescrizione.* — 1383. *Ricevito: uscente di carica.* — 1384. *Pagamento al Ricevitore.* — 1385. *Nc riscosso per riscosso.* — 1386. *Privilegi contro l'Esattore.* — 1387. *Es cuzione contro gli Esattori morosi.* — 1388. *Inesigibilità.* — 1389. *Se vizio di tesoreria provinciale.* — 1390. *Privilegi fiscali.* — 1391. *Ve dita della cauzione.*

1381. Il giorno fissato dalla legge per il versamento nel Tesoreria governativa si intende scaduto coll'ultima ora, dopo quale la Tesoreria, giusta i Regolamenti, chiude la sua cassa.

Il Ricevitore provinciale anche provando d'essersi presenta alla Tesoreria pel versamento nel giorno in cui questo scadev ma dopo l'ora di chiusura della cassa, per cui quel versamen non fu accettato e venne perciò eseguito il giorno dopo, non pı essere esonerato dalla multa.

Tanto meno poi se egli nel giorno del versamento, e dopo rifiuto del Tesoriere, nè ha fatta l'offerta reale, nè si è rivol all'Intendente di Finanza per ottenere che il versamento fos accettato. — Consiglio di Stato, 20 febbraio 1884 (*Legge*, 188 vol. I, 538).

1382. La prescrizione stabilita dalla legge per le impos vale nei rapporti coi contribuenti, ma non per quelli tra l'Esa tore e il Ricevitore provinciale. — Corte dei conti, 4 maggio 188 Banca nazionale c. Coni (*Legge*, 1886, vol. II, 467).

1383. Il Ricevitore generale uscito di carica non può usa contro il Ricevitore circondariale, del pari uscito d'uffizio, e conti i suoi cauzionanti il procedimento esecutivo stabilito dalla leg di riscossione delle imposte del 20 aprile 1871. — Corte d'appel di Napoli, 20 dicembre 1876, Barbatelli c. Ripandelli e Sepe (*Legg* 1877, parte II, 66).

1384. L'art. 82 della legge 20 aprile 1871 regola il modo d pagamento dell'imposta, e quanto al termine si rimette alla norn generale stabilita dall'art. 27.

Non può quindi andare esente da multa il contribuente che pa direttamente al Ricevitore provinciale dopo di otto giorni stabil

dall'art. 27 della legge 20 aprile 1871, sebbene abbia consegnata la ricevuta all'Esattore comunale nel termine stabilito dall'art. 31 della legge stessa. — Cassazione Roma, 10 dicembre 1877, Trezza c. Prattico e Finanze (*Legge*, 1878, parte II, 230).

1385. Per le Esattorie non in regola, il Ricevitore non ha da rappresentare che l'effettivamente riscosso.

Ne viene quindi che la riscossione degli arretrati addossata ai nuovi Esattori, è anche a carico del nuovo Ricevitore provinciale. — Cons. di Stato, 9 novembre 1877 (*Legge*, 1878, parte II, 132).

1386. L'art. 71 della legge 20 aprile 1871, col quale è sancito che dopo un anno dalla scadenza del termine del contratto d'esattoria cessano i privilegi fiscali dell'Esattore, i cui crediti residui diventano privati, regola solamente i rapporti tra l'Esattore ed i contribuenti, ma non i rapporti tra l'Esattore stesso ed il Ricevitore; epperò rispetto a costui non v'è limitazione di tempo entro il quale debba farsi valere il privilegio. — Cass. Roma, 4 maggio 1886, Banco di Napoli c. Strangio (*Legge*, 1886, vol. II, 470).

1387. Il Ricevitore provinciale, cui dal Ministero delle Finanze furono accordate le spese a credito per procedere alle esecuzioni contro gli Esattori morosi, ha diritto di agire come se fosse stato ammesso al gratuito patrocinio anche per gli incidenti dei giudizi di esecuzione contro gli Esattori morosi.

Dopo essersi giudicato che sulla cauzione dell'Esattore si può procedere amministrativamente, e che le relazioni tra Ricevitore generale e Contabile subalterno sfuggono all'esame del magistrato ordinario, non osta la cosa giudicata e si può quindi discutere se i beni dati in ipoteca da chi prestava cauzione pel Contabile subalterno spettavano o no al cauzionante, e se era consentito a quelli che si dicevano invece proprietari degli stessi beni di rivendicarli innanzi all'Autorità giudiziaria, come pure se spettava a questa medesima Autorità di provvedere e conoscere della querela di falso proposta da chi negava di avere apposta la sua firma all'istrumento con cui si prestava la cauzione suddetta. — Cassazione Roma, 14 gennaio 1886, Barbatelli c. Sepe (*Legge*, 1886, vol. I, 561).

1388. Per la legge 20 aprile 1871 sulla esazione delle imposte dirette, l'obbligo del Ricevitore provinciale di versare e scosso e non scosso corrisponde all'eguale obbligo incombente agli Esattori comunali.

La suddetta legge non accorda alcuna tolleranza o sgravio provvisorio al Ricevitore provinciale fuori del caso di comprovata inesigibilità a termini dell'art. 90.

L'obbligo del Ricevitore provinciale di versare il non riscosso per riscosso è indipendente dalla cauzione dei rispettivi Esattori comunali e quindi sussiste anche se questi non abbiano dato cauzione, o, se data, sia per risultare insufficiente.

Quando però l'Amministrazione con apposita disposizione abbia accordato al Ricevitore provinciale la facoltà di non versare che quanto effettivamente riscosse dagli Esattori comunali senza cauzione o con cauzione insufficiente, una tale concessione deve portare i suoi effetti nei rapporti contrattuali fra essa ed il Ricevitore provinciale. — Corte dei conti, 30 maggio 1882, ric. Società anonima di credito siciliano (*Legge*, 1882, vol. II, 24).

1389. Dopo che il Ministero delle Finanze ha approvato i capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale pel conferimento della Ricevitoria provinciale nei quali era inserto l'obbligo al Ricevitore dell'esercizio gratuito della tesoreria provinciale (art. 50, Regolamento 25 agosto 1876); e dopo che lo stesso Ministero ha approvata la nomina fatta dal Consiglio provinciale del Ricevitore in base ai detti capitoli per un determinato aggio (art. 77, legge 20 aprile 1871); non può successivamente il Consiglio provinciale deliberare di assegnare un premio di una data somma al Ricevitore provinciale pel servizio di Tesoriere che egli si era obbligato di fare gratuitamente.

Tale deliberazione recando innovazioni nelle pattuite condizioni ad un contratto già perfetto, è illegittima, gravosa pei contribuenti, e perciò da annullarsi, non potendosi ammettere che indirettamente si elevi l'aggio ad una misura superiore a quella consentita dal Ministero — Cons. di Stato, 24 agosto 1878 (*Legge*, 1879, parte II, 18).

1390. Deducendosi di non potere più agire il Ricevitore provinciale col privilegio fiscale contro l'Esattore, per essere decorso l'anno dalla scadenza dell'Esattoria, il vedere se sia competente l'Autorità giudiziaria a provvedere sulle opposizioni al precetto intimato dal Ricevitore all'Esattore in base di ordinanza prefettizia, o se invece spetti al Prefetto di conoscerne e provvedere sulla chiesta sospensione della esecuzione, è indagine che resta assorbita o subordinata alla prima deduzione. — Cass. Roma, 4 maggio 1886, Banco di Napoli c. Strangio (*Legge*, 1886, vol. II, 470).

1391. La liquidazione amministrativa in base di cui deve agirsi contro il Ricevitore circondariale deve essere, sotto pena di nullità, vistata dal Ministero delle Finanze.

Il Ministro delle Finanze, e non il Prefetto, deve autorizzare la vendita della cauzione del Ricevitore circondariale.

La vendita della cauzione, così autorizzata, non può effettuarsi se non premessa l'ingiunzione di pagamento ai cauzionanti. — Corte d'appello di Napoli, 20 dicembre 1876, Barbatelli c. Ripandelli e Sepe (*Legge*, 1877, parte II, 66).

N. 100.

Legge 20 aprile 1871, n° 192 per la riscossione delle Imposte dirette.

TITOLO PRIMO

DEGLI ESATTORI COMUNALI E CONSORZIALI

ART. **1**. La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovraimposte provinciali e comunali è fatta da Esattori comunali, a termini della presente legge.

« ART. **2** (1). I Comuni, per gli effetti di questa legge, possono « riunirsi in Corsorzio fra di loro.

« I Consorzi dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono « approvati dal Prefetto, sentite le Deputazioni provinciali.

« Essi sono rappresentati dal collegio dei Sindaci dei Comuni « associati, sotto la Presidenza del Sindaco del Capoluogo del « Mandamento o del Comune più popoloso fra gli associati.

« I Comuni che hanno uua popolazione superiore a 60,000 abi- « tanti, possono dividere il loro territorio in più Esattorie.

« La Divisione dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale, « ed approvata dal Prefetto, sentito il parere della Deputazione « provinciale e dell'Intendente di Finanza ».

ART. **3**. L'Esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio lal Comune o dal Consorzio dei Comuni. Si nomina per cinque nni e per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rap- resentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comu- ale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando ueste trovino conveniente di nominarla.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio ul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi l'Esattoria sopra terna, ono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza onsorziale, sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver rincipio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna la misura massima dell'aggio on può oltrepassare il 3 per cento.

Il contratto deve riportare l'approvazione del Prefetto, sentita a Deputazione provinciale. L'Esattore consorziale tiene la gestione istinta per ciascun Comune.

ART. **4**. I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal Ministro elle Finanze di concerto con quello dell'Interno, sentito il Con- iglio di Stato.

---

(1) L'art. 2 di questa legge venne colla legge successiva del 2 aprile 882, n° 674, modificata come segue:

« ART. 2. I Comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

« I Consorzi dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

« A proposta del Prefetto, sentiti i Consigli comunali e col parere favorevole del Consiglio provinciale possono per Decreto Reale riunirsi in Consorzio più Comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale.

« I Consorzi sono rappresentati dal collegio dei Sindaci dei Comuni associati sotto la presidenza del Sindaco del Comune Capoluogo di Mandamento o Distretto, ovvero del Comune più popoloso fra gli associati ».

Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali, possonc aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvc l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

Art. **5**. L'Esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovraimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e stra ordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

La consegna dei ruoli esecutivi controfirmati dall'Agente dell imposte e dal Sindaco, e dei quali l'Esattore rilascia ricevuta, l constituisce debitore dell'intiero ammontare risultante dai ruol medesimi.

Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso

Riscuote, quando ne venga richiesto, le sovraimposte dirette a favore dei Consorzi speciali che gli pagheranno l'aggio stabilit per la imposta principale.

Esso riscuote anche le entrate comunali che gli possono esser affidate a termine del 2° comma dell'art. 80.

Art. **6**. Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso a asta pubblica, l'Intendente delle Finanze fa pubblicare nel Comune o nei Comuni associati e nel Capoluogo della Provincia gli avvis d'asta, facendoli anche inserire nel Giornale degli annunzi giudi ziari della Provincia, prefiggendo un termine non minore di vent giorni e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.

Art. **7**. Gli avvisi indicano il Comune o i Comuni in cui s vuole appaltare l'Esattoria, il luogo, il giorno e l'ora nei quali s aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte co deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato al corso d borsa corrispondente al due per cento della somma annuale d riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'Esattore, sotto l'osser vanza della presente legge e dei capitoli d'asta ostensibili press l'agente delle imposte e presso le segreterie comunali.

La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta annunziata negli avvisi d'asta.

Art. **8**. L'asta è tenuta dalla Giunta comunale, e, nei casi d Consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, col l'assistenza di un delegato governativo.

Art. **9**. L'Esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, ne caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro dele gati, a quello fra i concorrenti che ha offerto sull'aggio maggior ribasso.

Art. **10**. L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stess dell'aggiudicazione. Il Comune e nel caso di Consorzio i singol Comuni, rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approva zione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

ART. **11**. Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento, entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di cinquanta dal giorno nel quale l'asta rimase deserta, da notificarsi coi pubblici avvisi, cogli stessi modi e colle stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

Il Prefetto, dietro richiesta del Comune o del Consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini assegnati tanto nel presente articolo, quanto nell'articolo 6.

ART. **12**. Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'Esattore sopra terna, com'è disposto dall'articolo 3; la nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di cinque anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il tre per cento.

« ART. **13** (1). Se il Comune od il Consorzio non provvedono « nel tempo prescritto dal Regolamento alla nomina dell'Esattore, « il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvede d'uf- « ficio per un anno, per tutti gli effetti di questa legge, e col- « l'aggio a carico del Comune o Consorzio dal Prefetto stesso « determinato ».

ART. **14**. Non possono essere Esattori i pubblici impiegati in attività di servizio; i ministri dei culti aventi cura di anime; coloro che hanno parte nell'amministrazione del Comune, o che, avendola avuta, non resero i conti; coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle Giunte o della rappresentanza consorziale o coi Segretari dei Comuni interessati.

Non possono esserlo neanche coloro che in precedenti gestioni col Comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge, o che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione; che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni; che sono in istato di fallimento dichiarato, o hanno fatta cessione dei beni, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori; i con-

(1) L'art. 13 della presente legge venne così modificato dalla legge 30 dicembre 1876, n° 3591:

« ART. 13. Se il Comune o il Consorzio non provvedono nel tempo « prescritto dal Regolamento alla nomina dell'Esattore, il Prefetto sen- « tita la Deputazione provinciale provvede d'ufficio per un anno e, « secondo la convenienza, anche fino ad un quinquennio, per tutti gli « effetti della presente legge, e coll'aggio che a carico del Comune o « del Consorzio il Prefetto stesso avrà determinato.

« In questo caso il Prefetto avrà anche facoltà, sentita la Deputazione « provinciale, di riunire in uno o più Consorzi quei Comuni pei quali « debba provvedere ».

dannati a pene criminali o a interdizione dei pubblici uffici, i condannati a pene correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazioni indebite o per altra specie di frode, per prevaricazioni ed altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. **15**. Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'Esattore non possono essere chiamati a far parte delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati Segretari dei Comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza, o verificandosi la sopravvenienza durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'art. 14, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, sopra istanza dei Comuni interessati od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell' esattoria, a norma di questa legge, a carico dell' Esattore per mezzo di speciale sostituto, e promuove ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'Autorità giudiziaria.

ART. **16**. L'Esattore, prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stabili o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato, corrispondente allo ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovraimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli la quale viene determinata dalle rappresentanze comunali e consorziali.

Oltre alla cauzione l'Esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto.

ART. **17**. La cauzione può essere prestata dall'Esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana.

La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività inscritte.

La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e viene ammessa per nove decimi del detto valore.

ART. **18**. Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente, o se nel corso della Esattoria viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'Esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo ter-

mine può essere per giusti motivi prorogato dal Prefetto, sentito l'Intendente di Finanza.

Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione della Esattoria a carico dell'Esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, per il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni.

Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione per essere diminuita di valore, è in facoltà del Prefetto, sentito l'Intendente di Finanza, di dichiarare decaduto l'Esattore o di nominare un sorvegliante a spese dell'Esattore medesimo.

ART. **19**. La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale: spetta al Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, di riconoscerne la idoneità.

ART. **20**. Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo, sono a carico dell'Esattore.

ART. **21**. Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, lo Esattore tiene il suo ufficio nel Capoluogo del Mandamento o nel Capoluogo del Comune che ha maggiore popolazione: l'Ufficio esattoriale deve rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei Regolamenti comunali e consorziali, e reso noto al pubblico.

ART. **22**. L'Esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal Prefetto, i quali sotto la responsabilità dell'Esattore, e a suo rischio e pericolo ne adempiono le funzioni.

TITOLO SECONDO

DELLA RISCOSSIONE

« ART. **23** (1). Le scadenze ordinarie per il pagamento delle « imposte dirette, sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e « pagabili alle epoche seguenti:

« 1° febbraio — 1° aprile – 1° giugno — 1° agosto — 1° otto- « bre — 1° dicembre ».

ART. **24**. Nella prima metà di gennaio i Sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorii dal Pre-

---

(1) L'art. 23 della legge venne così modificato dalla successiva legge 2 aprile 1882, n° 674:

« ART. 23. Le scadenze ordinarie pel pagamento delle imposte dirette « sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche « seguenti:

« 10 febbraio — 10 aprile — 10 giugno — 10 agosto — 10 ottobre — « 10 dicembre ».

fetto, ricordano ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

ART. **25**. Inoltre gli Esattori dovranno nella seconda metà di gennaio trasmettere a ciascun contribuente una cartella, nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascun'imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno distinte le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune.

ART. **26**. In uno degli otto giorni successivi alla scadenza delle rate, l'Esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'art. 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei Capoluoghi di Comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolo d'appalto. Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

ART. **27**. Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito. Tali multe cadono a beneficio dell'Esattore.

Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa, ove l'Esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto nell'art. 26.

Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico, scadute, designate dal Ministro delle Finanze e quelle anche non scadute che fossero designate per legge.

ART. **28**. Dei pagamenti fatti l'Esattore rilascia quietanza al contribuente, staccandola da apposito registro a matrice.

ART. **29**. L'Esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate, sino ad un mese avanti la legale scadenza.

ART. **30**. I pagameuti fatti all'Esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in isconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

L'Esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

ART. **31**. Ai morosi al pagamento, l'Esattore intima per mezzo del messo un avviso speciale, che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del Comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

L'Esattore non può agire contro i contribuenti morosi, se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli e non siano trascorsi i cinque giorni sopraddetti, sotto pena di nullità e della rifusione delle spese e dei danni.

ART. **32**. Le scadenze delle tasse comunali sono stabilite nelle leggi e nei Regolamenti relativi.

Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

TITOLO TERZO

DELL'ESECUZIONE SUI MOBILI E SUGLI IMMOBILI

CAPO I.

Dell'esecuzione sui mobili.

ART. **33**. Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque fissato dall'art. 31 per i debitori morosi, l'Esattore procede per mezzo dei suoi messi al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso per le spese di cui all'art. 69, dall'Esattore del rispettivo Comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'Esattore creditore.

ART. **34**. L'atto di pignoramento, redatto dal messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'Esattore che procede all'esecuzione, del debitore, e dei testimoni; il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati; il nome e cognome del depositario; e l'intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 38, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di pignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dal messo e dal depo-sitario.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla per-sona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o de l'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicil non è nel Comune, la copia si rimette per conto del debitore Sindaco.

Art. **35**. Dell'avvenuto oppignoramento il messo dà notizia im mediata al Sindaco, trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'at di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta d Sindaco.

I messi che contravvengono al disposto di quest'articolo so puniti dal Sindaco con multa di lire 20 a favore del Comune, in caso di recidiva, con la destituzione.

Art. **36**. L'Esattore non può prendere in custodia gli ogge oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce deposita lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'Esattore, non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal Sindaco depositario d'ufficio sopra istanza dell'Esattore.

Art. **37**. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i ter o all'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato a procedura ordinaria, omesso però il precetto e la necessità d-l'intervento dell'usciere.

L'Esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo di procede anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo, pri di passare all'esecuzione degli immobili.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai fitti ed e pigioni dovuti al contribuente. Ma il loro pignoramento si fà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di n atto contenente l'ordine di pagare all'Esattore invece che al lo-tore il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno, so alla concorrenza delle somme dovute all'Esattore.

Art. **38**. Scorsi dieci giorni dal pignoramento, di cui nell'-ticolo 34, senza che sia soddisfatto il debito, l'Esattore proce alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico con avviso da affiggersi a porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del gio o fissato. L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo, e gli oggetti a vendersi.

Se gli oggetti oppignorati sono di facile deperimento o di disp-diosa conservazione, l'Esattore può fissare per la vendita an e il giorno immediatamente successivo a quello in cui è pubblic to l'avviso.

Art. **39**. Il Segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del Segretario o suo delegato e del banditore.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al miglior offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto od in parte o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'Esattore come danaro per il solo valore intrinseco.

Art. **40**. Seguìta la vendita dei mobili, gli atti originari della vendita e la somma ricavata si depositano entro 3 giorni presso il Cancelliere della pretura.

La distribuzione del prezzo tra l'Esattore e i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile (1).

---

(1) Art. **650**. Seguìta la vendita, gli atti originali della medesima, la somma ricavata, e gli oggetti d'oro e d'argento depositati, sono trasmessi entro giorni tre dall'uffiziale procedente al Cancelliere della Pretura, da cui la vendita fu ordinata.

Art. **651**. Il prezzo ricavato dalla vendita è distribuito in ragione dei crediti rispettivi tra i creditori istanti e gli altri creditori che abbiano fatta opposizione prima della vendita, senza pregiudizio dei diritti di privilegio.

Art. **652**. Scaduto il termine stabilito nell'articolo 650, se i creditori istanti, il debitore e i creditori opponenti non siansi accordati sull'assegnazione o distribuzione del danaro pignorato o ricavato dalla vendita, il Pretore sull'istanza d'una delle parti, sentiti gl'interessati, propone uno stato di assegnazione o di ripartizione, facendone risultare con processo verbale.

Se lo stato sia accettato da tutti gli interessati, è tosto eseguito. La contumacia del debitore vale accettazione per lui.

In mancanza di accettazione, il Pretore provvede, come di ragione, se sia competente per valore; quando non sia competente, rimette le parti a udienza fissa davanti il Tribunale civile.

Art. **653**. Finchè non sia accettato lo stato di assegnazione o ripartizione proposto dal Pretore, o, in mancanza di accettazione, finchè la autorità giudiziaria competente non abbia pronunziato sulle controversie, qualunque nuovo creditore o pretendente può intervenire in causa e proporre le sue ragioni.

Però il Pretore ordina immediatamente il pagamento all'Esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatta opposizione o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Art. **41**. Ove l'Esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito d'imposta, degli accessorii e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge.

Art. **42**. Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione, l'Esattore può esercitare tutti i diritti competenti al contribuente locatore. Può anche procedere direttamente colle norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile (1).

Questi interventi non sono più ammessi in appello.

I creditori intervenuti non possono partecipare alla ripartizione in pregiudizio dei creditori indicati nell'art. 651, salvi i diritti di privilegio.

Art. 654. Quando sia concordato e accettato lo stato di assegnazione o di ripartizione, ovvero sia passata in giudicato la sentenza che pronunziò sulle controversie il Pretore che autorizzò la vendita, rilascia a ciascun creditore il mandato di pagamento che è senz'altro esecutivo.

Dalla data di ciascun mandato cessano di decorrere gl'interessi sul capitale relativo.

(1) Art. 1962. Sono parimente privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovraimposte comunali e provinciali, sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del Comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge.

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato pei diritti di registro e per ogni altro tributo indiretto sopra gli immobili che ne furono l'oggetto. Tale privilegio non può pregiudicare ai diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo dai terzi, prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori dell'immobile per supplemento di tassa.

Lo stesso privilegio inoltre, per quanto riguarda le tasse di successione, non ha effetto a danno dei creditori ipotecari del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, e nemmeno a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

CAPO II.

Della esecuzione sugli immobili.

« Art. **43** (1). L'Esattore non può procedere alla esecuzione sugli « immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la « esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune, nel quale l'im- « posta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio « o la principale residenza nel Regno, quando siano indicati o « dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'im- « posta è dovuta.

« Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori « del Comune nel quale la imposta è dovuta, non si procede se « non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esi- « stenti nel detto Comune; e il procedimento a richiesta dell'Esat- « tore creditore, si fa per mezzo degli Esattori locali, colle norme « dettate nel capoverso dell'art. 33 ».

Art. **44**. L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

Il nome e cognome e la paternità del debitore;

La descrizione degli immobili da vendersi, colle loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, e il valore censuario o la rendita;

Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

E inoltre il giorno, l'ora e il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

L'intervallo tra il primo e secondo esperimento, e rispettivamente tra il secondo ed il terzo, deve essere di cinque giorni.

Art. **45**. L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'ufficio

(1) L'art. 43 venne così modificato dalla legge 2 aprile 1882, n° 674:
« Art. **43**. L'Esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia trovata insufficiente l'esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, ed in quella in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza nel Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta è dovuta.
« All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, non si procede se non in caso d'insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune, ed il procedimento a richiesta dell'Esattore creditore, si fa per mezzo degli Esattori locali colle norme dettate nel capoverso dell'art. 53.
« L'Esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati in persona diversa da quella iscritta sul ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo ».

della conservazione delle ipoteche; ed è depositato, insieme cogli atti comprovanti la insufficienza della esecuzione sui beni mobili nella cancelleria della Pretura del Mandamento, nel quale sono situati gli immobili da vendersi.

ART. **46**. Dopo la trascrizione e il deposito, di cui al precedente articolo, e almeno venti giorni prima di quello fissato per l'incanto l'avviso è inserito nel giornale degli annunzi giudiziarii della Provincia, ed è affisso alla porta esterna della Pretura. a quella della casa del Comune nel cui territorio sono situati gl'immobili, e a quelle della casa comunale del rispettivo Capoluogo del Circondario e della Provincia.

ART. **47**. Sopra domanda, anche soltanto verbale dell'Esattore l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'Esattore gli sono indicati; ed il Conservatore delle ipoteche gli rilascia pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche.

ART. **48**. L'avviso d'asta deve essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore ed ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo l'Esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'art. 47 la data dei quali non deve precedere di più che 10 giorni la data dell'avviso d'asta.

La notificazione dell'avviso d'asta quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel Comune dell'esattoria, si fa per mezzo del messo dell'Esattore creditore; quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto Comune, la notificazione si fa dai rispettivi Esattori locali per mezzo dei loro messi, dietro richiesta dell'Esattore creditore.

Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo al Sindaco del Comune nel quale è dovuta l'imposta.

Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del n° 2 dell'art. 1987 del Codice civile (1) l'avviso si notifica al domicilio eletto.

La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunzi giudiziari della Provincia come all'art. 46, tien luogo di notificazione

---

(1) Così espresso: - ART. **1987** . . . . . 2° Il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nella giurisdizione del Tribunale, da cui dipende l'uffizio delle ipoteche.

ai creditori che fossero stati inscritti dopo che il Conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.

ART. **49**. Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta il debitore non può alienare nè i beni nè i frutti; e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè sull'istanza dell'Esattore il Pretore reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

ART. **50**. Nel giorno dell'incanto e prima dell'ora stabilita pel medesimo, l'Esattore deposita nella cancelleria della Pretura gli elenchi censuario e ipotecario di cui agli articoli 47 e 48, la prova delle affissioni dell'avviso di asta prescritta dall'art. 44, un esemplare del giornale nel quale l'avviso venne inserito a norma dell'istesso articolo e la prova delle notificazioni prescritte dall'art. 48.

ART. **51**. Il Pretore presiede l'asta, assistito dal Cancelliere.

L'atto d'asta indica le offerte e il nome degli oblatori.

Le offerte e il deliberamento non possono farsi ad un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile (1).

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

L'atto d'asta è redatto dal Pretore assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'Esattore, ed è firmato da tutti gli intervenuti.

ART. **52**. Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intiero prezzo, e salvi gli effetti dell'art. 57.

Il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuandone il pagamento

---

(1) Cioè: . . . . . di sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni, dei quali il debitore abbia la piena proprietà;
di trenta volte il tributo stesso, se si tratti di beni, sui quali il debitore abbia soltanto la nuda proprietà o diritto di usufrutto;
di sei decimi del capitale corrispondente all'annuo canone, secondo le norme dell'art. 1564 (*) del Codice civile, se si tratti di beni concessi in enfiteusi e dei quali il debitore abbia il dominio diretto (Art. 663).

(*) Eccone il tenore: - ART. **1564**. L'enfiteuta può sempre redimere il fondo enfiteutico mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annuo canone sulla base dell'interesse legale, od al valore dello stesso canone, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni.
Le parti possono tuttavia convenire il pagamento di un capitale inferiore a quello sopra accennato. Ove si tratti di enfiteusi concessa a tempo determinato e non eccedente i trent'anni, possono anche convenire il pagamento di un capitale superiore, che non potrà però eccedere il quarto di quello sopra stabilito.

entro tale termine l'immobile sarà posto a nuovo incanto a spese e rischio di lui.

ART. **53**. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il Pretore con Decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta e col ribasso di un decimo sul detto prezzo.

Tale Decreto, tre giorni prima di quello fissato pel secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della Pretura ed a quella della casa del Comune nel quale sono situati gli immobili del debitore.

« ART. **54** (1). Quando sia tornato inutile il secondo esperimento

---

(1) La legge 2 aprile 1882, n° 674, modificò gli articoli 54, 56 e 57 sostituendovi i seguenti:

« ART. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pre-« fetto, con Decreto da pubblicarsi a cura del Cancelliere nei modi e « nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel « giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento « sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dall'art. 51.

« Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immo-« bile è devoluto di diritto allo Stato, per una somma corrispondente « all'ammontare dell'intero credito dell'Esattore per imposte erariali « sovraimposte e relative spese di atti esecutivi, da non oltrepassare « però la metà del prezzo come sopra indicato, e salve le disposizioni « contenute nell'art. 87 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente.

« La detta somma che andrà prima a sconto delle imposte e sovra-« imposte, poi delle spese, sarà rimborsata all'Esattore entro tre mesi « dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

« L'Esattore non può essere mai deliberatario ».

« ART. 56. Quando l'Esattore agisce in via esecutiva sugli immobili « posti nel Comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o « quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune « della esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita o quello per cui resta « il fondo devoluto, si depositano nella Cassa dei depositi e prestiti, e « l'Esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la com-« petente Autorità giudiziaria ».

« ART. 57. È ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu espro-« priato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54 in favore del « debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in « cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello « che fu determinato, giusta l'art. 663 del Codice di procedura civile.

« È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografarii con « data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo « Stato. Il creditore ipotecario che riscatta l'immobile dal compratore « e il creditore chirografario che lo riscatta dallo Stato esercitano sull'im-« mobile i diritti che loro competono, rimanendo salve le ragioni sul « prezzo che superasse la somma del debito verso l'Esattore, pel quale « ebbe luogo l'espropriazione.

« L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi « valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante « domanda presentata al Pretore.

« La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancel-« leria della Pretura, o dal montare del prezzo della vendita e dei relativi « interessi al 5 per cento oltre l'offerta al compratore del rimborso delle

« il Pretore, con Decreto da pubblicarsi nei modi e nei termini « stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno « prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento « sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51.

« Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, « l'immobile è devoluto di diritto al Demanio dello Stato per una « somma corrispondente all'ammontare dell'intiero credito dell'E- « sattore per imposte erariali e sovraimposte.

« L'Esattore non può mai essere deliberatario ».

Art. **55**. Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel Comune dell'esattoria supera il credito dell'Esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografarii opponenti, qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti per essere aggiudicata agli aventi diritto.

« Art. **56**. Quando l'Esattore agisce in via esecutiva sugli im- « mobili posti nel Comune dell'esattoria per tasse diverse dalla « fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti « fuori del Comune dell'esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita « si deposita nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'Esattore deve « provocare il giudizio di graduazione davanti la competente Auto- « rità giudiziaria ».

« Art. **57**. È ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu « espropriato il contribuente, a norma degli articoli 52, 53 e 54, « in favore del debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, « in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un « prezzo inferiore a quello che fu determinato, giusta l'art. 663 « del Codice di procedura civile.

« È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirogra- « farii con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immo- « bile è devoluto al Demanio. Il creditore ipotecario che riscatta « l'immobile dal compratore e il creditore chirografario che lo « riscatta dal Demanio, esercitano sull'immobile i diritti che loro

---

« spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o, in caso di devoluzione, del « prezzo per cui avvenne.

« Il Pretore con suo Decreto dichiara effettuato il riscatto.

« Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata « nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

« Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto, il con- « tribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore « chirografario.

« Il Direttario, avvisato o no, salvo il disposto dell'art. 67, si prefe- « risce ai creditori nel riscatto del fondo che dall'Esattore si vende come « libero ».

« competono, rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse « la somma del debito verso l'Esattore pel quale ebbe luogo l'espro- « priazione.

« L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono « farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, « mediante domanda presentata al Pretore.

« La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella can- « celleria della Pretura del montare del prezzo della vendita e dei « relativi interessi al 5 per cento, oltre l'offerta al compratore « del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto.

« Il Pretore, con suo Decreto dichiara effettuato il riscatto.

« Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sbor- « sata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

« Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto il « contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al credi- « tore chirografario ».

CAPO III.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.

ART. **58**. I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovraimposte, sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore di Provincie, di Comuni, o di altri Enti morali autorizzati da legge a imporre tasse dirette da esigersi colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato.

Gli Esattori delle tasse degli Enti morali saranno parificati agli Esattori comunali, e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

ART. **59**. L'Esattore per la esecuzione non può valersi di messi che non siano stati approvati dalla Giunta municipale o dalla rappresentanza consorziale, autorizzati dal Procuratore del Re.

ART. **60**. L'Esattore può farsi rappresentare davanti al Pretore, semprechè gli occorra, col mezzo di uno dei suoi messi sopra indicati senza bisogno di procura.

ART. **61**. L'esecuzione sopra i mobili o gl'immobili posti fuori del Comune dell'Esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli Esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.

ART. **62**. Se per parte del debitore, o di altri, si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, il messo può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del Sindaco.

Art. **63**. Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, o degli immobili posti in vendita, può, citando l'Esattore davanti il Pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta.

Il Pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del Codice di procedura civile (1).

Art. **64**. I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita, senza sospenderla. Essi si uniformeranno alle disposizioni dell'articolo 646 del Codice di procedura civile (2).

---

(1) Art. **647**, Cod. proc. civ.: Chiunque pretenda avere la proprietà, o altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, può, citando il creditore istante davanti il Pretore che deve provvedere per la vendita, opporsi alla medesima, e proporre la separazione a suo favore di quanto a lui spetta. L'atto di citazione deve contenere l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza a norma dell'articolo 563 (*).

Il Pretore ordina la sospensione della vendita, assoggettando o no l'opponente, secondo le circostanze, a dar cauzione per il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni, e pronunzia egli stesso, se sia competente per valore; quando non sia competente, rimette le parti a udienza fissa davanti il Tribunale civile.

Il provvedimento di sospensione della vendita è notificato al creditore pignorante, al debitore, e all'uffiziale incaricato della vendita.

Questa notificazione vale citazione per comparire all'udienza stabilita.

Se l'opposizione sia rigettata, può l'opponente, oltre alle spese e ai danni, essere condannato in una pena pecuniaria estensibile a lire 300.

(2) Art. **646**, Cod. proc. civ.: I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita.

L'atto d'opposizione deve esprimere i motivi, e contenere l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, a norma dell'art. 563.

Esso è notificato al creditore istante, al debitore e all'uffiziale incaricato della vendita, in difetto l'opposizione non è efficace.

(*) Art. **563**, Cod. proc. civ.: . . . . . 2° L'elezione di domicilio per parte dell'istante con indicazione della persona presso la quale è eletto;

nel Comune in cui deve procedersi, o in quello in cui ha sede la Pretura nella cui giurisdizione si trova quel Comune, se trattisi di esecuzione sopra beni mobili, o di consegna di beni mobili, o di rilascio di beni immobili, e di arresto personale;

nella città in cui sede il Tribunale competente a termini dello art. 662 (**), se trattisi di esecuzione sopra beni immobili.

Se l'istante abbia domicilio o residenza in uno dei detti Comuni, o nella detta città, basta l'indicazione della casa in cui ha l'uno o l'altro.

(**) Art. **662**, Cod. proc. civ.: Il creditore, scaduto il termine di giorni trenta, stabilito dall'articolo 660, può promuovere la vendita dei beni immobili del debitore indicati nel precetto.

Il giudizio deve istituirsi davanti il Tribunale civile nella cui giurisdizione sono situati i beni, qualunque sia il valore della causa e qualunque sia l'Autorità che pronunziò la sentenza, e se i beni siano situati in diverse giurisdizioni, davanti quello nella giurisdizione del quale si trovi la parte maggiore, avuto riguardo all'importare del tributo diretto verso lo Stato.

« Art. **65** (1). Gli atti esecutivi intrapresi dall' Esattore sopra
« mobili col pignoramento, e sopra immobili colla trascrizione
« dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche
« non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento
« ordinario in via esecutiva.

« Similmente l'Esattore non può intraprendere atti esecutivi
« nelle forme stabilite da questa legge sopra beni mobili od immo-
« bili che già si trovino colpiti da altro procedimento esecutivo
« ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o
« di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili. È
« tuttavia riservato all'Esattore il diritto di procedere colle forme
« stabilite da questa legge sopra i frutti pendenti del fondo com-
« preso nel precetto trascritto pel pagamento di imposte garantite
« da privilegio sui frutti medesimi ».

Art. **66**. L' incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia seguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e multe, o la esibizione della quietanza rilasciata dall' Esattore.

Non è ammessa per la sospensione degli atti esecutivi, altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dell'Esattore.

Art. **67**. Chiunque voglia essere avvertito dall'Esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente, paga all' Esattore lire cinque, indicando il nome del contribuente ed il proprio domicilio, e l' Esattore deve con lettera raccomandata, spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

Quando poi risulti dall'elenco censuario, di cui all'articolo 47, che lo stabile da subastarsi sta soggetto ad enfiteusi, deve l' Esattore

---

(1) All'art. 65 di questa legge venne sostituito il seguente, della legge 2 aprile 1882, n° 674.

« Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'Esattore sopra mobili col
« pignoramento, e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta
« nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere
« interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

« Ove l'Esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti
« da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù d'atto di pignora-
« mento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare quanto
« agli immobili, potrà o procedere sopra i frutti pendenti del fondo
« compreso sul precetto trascritto pel pagamento d'imposte garantite
« da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore, che ha
« eseguito il pignoramento o fatto il precetto, che paghi l'imposta. Ed
« ove il creditore non adempia all'ingiunzione, l'Esattore resta surro-
« gato di diritto negli atti esecutivi già iniziati, e li continuerà colle
« forme e colle norme della presente legge ».

notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso, e ciò nel modo tracciato dall'articolo 48 e senza corrispettivo.

ART. **68**. Una copia degli atti d'incanto autenticata dal Segretario comunale pei mobili, e dal Cancelliere della Pretura per gli immobili si trasmette entro 10 giorni dalla vendita all'Agenzia delle imposte.

« ART. **69** (1). L'Esattore per le spese degli atti esecutivi rego-« lati da questa legge, ha diritto a due centesimi per ogni lira « del suo credito, quando abbia avuto luogo il pignoramento, o « quando il debito venga soddisfatto nell'atto stesso del pignora-« mento ; e a tre altri centesimi per ogni lira del suo credito, se « abbia avuto luogo la vendita, od il debito venga soddisfatto « nell'atto della medesima.

« Nell'esecuzione sugli immobili i primi due centesimi per ogni « lira del credito saranno dovuti quando l'avviso d'asta sia stato « inserito ed affisso, giusta le prescrizioni dell'art. 49; ed i tre « altri centesimi quando il debito venga soddisfatto prima del « deliberamento ».

« ART. **70**. Le tasse degli atti giudiziari che nel procedimento esecutivo occorressero, saranno ragguagliate a quelle stabilite dalla tariffa generale degli atti giudiziari colla diminuzione di una metà.

ART. **71** (2). Dopo tre mesi dalla scadenza del contratto di « esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore, i suoi crediti « residui diventano privati.

« Gli atti suoi intrapresi regolarmente entro questi termini con-« servano per tre mesi successivi il privilegio fiscale ; spirato il « trimestre essi rientrano pienamente nel diritto comune ».

ART. **72**. Chiunque si creda gravato dagli atti dell'Esattore presenta il suo ricorso all'Agenzia delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'Esattore, lo trasmette all'Intendente di Finanza.

Questi lo invia col suo parere al Prefetto, il quale decide.

---

(1) L'art. 69 fu così modificato dalla legge 2 aprile 1882, n. 674 :
« ART. **69**. Le spese di esecuzione regolate dalla legge sono a carico « dei contribuenti morosi, e sono percette dall'Esattore in misura gra-« duale su di ogni debito, giusta una tabella da pubblicare dal Ministro « delle Finanze, col Regolamento alla presente legge ».

(2) L'art. 71 venne così modificato dalla legge 30 dicembre 1876, n° 3591.
« ART. **71**. Dopo un anno dalla scadenza del contratto di esattoria « cessano i privilegi fiscali dell'Esattore ; i suoi crediti residui diventano « privati ».

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza di ordinanza motivata dal Prefetto.

Art. **73**. Alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'Esattore per le cause sopra indicate è aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria contro l'Esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

Di tali danni e spese l'Esattore risponde anche sulla cauzione prestata, salvi sempre sopra questi i diritti prevalenti dello Stato a garanzia delle imposte già scadute.

Art. **74**. L'Esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi.

TITOLO QUARTO

DEI RICEVITORI PROVINCIALI

Art. **75**. Nel Capoluogo di ogni Provincia vi è un Ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli Esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla Provincia.

La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi firmati dal Prefetto e dei quali il Ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Deve adempiere l'ufficio di Cassiere della Provincia, quando ne sia richiesto dalla Deputazione provinciale.

Art. **76**. Il Ricevitore provinciale è retribuito ad aggio dalla Provincia.

Art. **77**. Il Ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli Esattori comunali.

L'asta è presieduta dal Prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Non riuscendo l'incanto, ed essendo deliberata dal Consiglio provinciale la nomina fuori d'asta, l'aggiudicazione della ricevitoria si fa dal Consiglio provinciale sopra terna presentata dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Se la Deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal Regolamento alla nomina del Ricevitore, il Ministro delle Finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di Finanza provvede a carico della Provincia.

Art. **78**. Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio per la durata del contratto degli Esattori

comunali, per la cauzione e per le incompatibilità valgono pei Ricevitori provinciali rispetto alla Provincia, ma le facoltà esercitate dal Prefetto per gli Esattori lo sono dal Ministro delle Finanze pei Ricevitori provinciali.

Oltre alla cauzione, il Ricevitore provinciale risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi assunti.

ART. **79**. Le spese relative all'asta, al contratto, e alla cauzione stanno a carico del Ricevitore provinciale.

TITOLO QUINTO

DEI VERSAMENTI

ART. **80**. Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'Esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla Provincia per imposte fondiarie e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Esso terrà nelle stesse proporzioni, a disposizione del Comune le imposte e sovraimposte comunali. Per le entrate comunali di altra natura non sarà tenuto a rispondere che delle somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

ART. **81**. In caso di ritardo, l'Esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del Ricevitore, che può procedere alla esecuzione contro di lui.

Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termine dell'articolo precedente, e in favore del Comune, il quale può procedere alla esecuzione contro l'Esattore.

« ART. **82** (1). È in facoltà del contribuente di pagare anche « direttamente in mano del Ricevitore provinciale, il quale non « potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta « da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'Esat- « tore prima che questi faccia il suo versamento.

« Questa ricevuta sarà dall'Esattore incassata come contante, e « il contribuente incorrerà nella multa di cui all'articolo 27, se

---

(1) L'art. 82 venne così modificato dalla legge 2 aprile 1882, n° 674:
« ART. 82. È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente « in mano del Ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a « riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condi- « zione di consegnare la ricevuta all'Esattore un giorno prima di quello « in cui questi è tenuto a fare il suo versamento.
« Questa ricevuta sarà dall'Esattore incassata come contante, e il « contribuente incorrerà nella multa di cui all'art. 27 se il pagamento al « Ricevitore fu fatto dopo gli otto giorni indicati all'articolo medesimo ».

« la consegna ne sarà fatta dopo i cinque giorni di mora di che « all'art. 31 ».

Art. **83**. Il Ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli Esattori nell'art. 80, versa nella Tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle non fondiarie, e tiene a disposizione della Provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli Esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Art. **84**. In caso di ritardo nel pagamento nelle casse erariali, o di non estinzione dei mandati della Provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il Ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della Provincia, procedendosi, ove occorra, dall'Intendente di Finanza o dalla Deputazione provinciale alla esecuzione contro di esso.

Art. **85**. L'Esattore o il Ricevitore, nel pagare i mandati dei Comuni e delle Provincie, non possono valersi delle somme dovute al Governo, per le imposte dirette, e ciò sotto pena di rifusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.

Codesto divieto si estende per l' Esattore alle somme dovute alla Provincia.

Art. **86**. L'esecuzione sulla cauzione contro l' Esattore e contro il Ricevitore ha luogo mediante la vendita della stessa.

La vendita si fa dietro ordinanza del Prefetto se si tratta della cauzione dell' Esattore, e del Ministro delle Finanze se si tratta della cauzione del Ricevitore.

Se si tratta di beni stabili valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite nel titolo III.

Se si tratta di rendita pubblica, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. **87**. L'Esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovraimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite, purchè faccia constare:

O che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili o immobili del debitore nella Provincia;

O che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

Nel primo caso, il Governo, esonerando l'Esattore, conserva il liritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno abbia oeni mobili o immobili.

Nel secondo caso, l'Esattore, per ottenere il rimborso, deve orovare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro quattro nesi dalla scadenza della imposta se trattasi di esecuzione mobiliare, ed entro otto mesi dalla detta scadenza se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Però l'Esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto a rimborso se abbia ritardato la vendita dei nedesimi fino a quindici giorni dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli quindici giorni dopo la scadenza, senza perdere il diritto nedesimo.

Qualora l'Amministrazione della Finanza creda che il debitore nutilmente escusso possegga beni mobili od immobili fuori della Provincia, li designerà all'Esattore e questi potrà ottenere uno gravio provvisorio, che si cambierà in definitivo, subito che lo Esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti beni a lui designati.

Art. **88**. I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti allo Stato.

I rimborsi delle sovraimposte e tasse sono dovuti rispettivamente al Comune per le comunali, dalla Provincia per le provinciali.

Art. **89**. Il Ricevitore il quale, dopo aver proceduto agli atti secutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'Esattore che non bbia eseguiti i versamenti alla scadenza, non sia riuscito a coneguire tutto il debito dell'Esattore, e faccia constare di aver proeduto nei termini stabiliti nell'art. 87, ha diritto di ottenere il imborso delle somme non riscosse.

Art. **90**. L'Esattore ed il Ricevitore che abbiano diritto a rimorso a termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le oro domande documentate all'Agente delle imposte non oltre il settembre dell'anno successivo.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della omanda, l'Amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'Esatore e il Ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio rovvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della quidazione definitiva.

Art. **91**. Stanno a carico dell'Esattore e rispettivamente del icevitore, le spese di residenza dell'ufficio, del personale, di tutti libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di scossione quando non sia diversamente stabilito nel capitolato di ie all'art. 4.

ART. **92**. L'aggio dell'Esattore e del Ricevitore si aggiunge nei ruoli alla imposta ed alla sovraimposta, ed è ripartito rispettivamente tra il Comune e la Provincia.

ART. **93**. L'Esattore adempie l'ufficio di Tesoriere del Comune, senza correspettivo ; non è soggetto a visite di cassa, se non nel caso di ritardo dei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di Cassiere del Comune.

In caso di morte dell' Esattore o del Ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'art. 14. Però, nei casi di nomina sopra terna, l'erede non può più continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso, senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale o del Consiglio provinciale.

Qualora l'erede fosse una donna, avrà facoltà di rinunziare la esattoria o la ricevitoria terminato l'anno in corso : quando fosse un minore non emancipato il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

ART. **94**. Il Ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla Corte dei conti a norma delle leggi e dei Regolamenti.

ART. **95**. Se contro all' Esattore si procede contemporaneamente dal Ricevitore provinciale e dal Comune, il credito del Ricevitore gode diritto di prelazione per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione in concorso coi crediti del Comune che non dipendono da sovraimposte dirette.

ART. **96**. Quando si proceda contro l'Esattore ad atti esecutivi per debiti, quando l'Esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni il Prefetto sopra richiesta dei Comuni interessati, o anche d'ufficio nomina un sorvegliante a carico dell'Esattore.

Questa disposizione si applica pure al Ricevitore al quale il sorvegliante viene nominato dal Ministro delle Finanze, sopra richiesta della Deputazione provinciale od anche d'ufficio.

ART. **97**. La procedura stabilita dalla presente legge per la esecuzione contro i contribuenti, gli Esattori ed i Ricevitori debitori morosi d' imposte e sovraimposte ha luogo anche allorquando i debitori cadono in istato di fallimento dichiarato.

ART. **98**. In tutti i casi nei quali il Comune o la Provincia trascurano di esercitare, o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel Comune il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale e per la Provincia il Ministro delle Finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di Finanza.

ART. **99**. Gli atti d'asta, i contratti di Esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle Amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli Esattori ed i Ricevitori compiono si fanno su carta libera, semprechè non occorrano atti giudiziari da farsi secondo il Codice di procedura civile, riguardo ai quali la tassa di registro è ridotta a metà.

ART. **100**. La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra Esattori, Ricevitori, Comuni, Provincie e pubblica Amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto colla presente legge, è devoluta in prima istanza al Prefetto, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze.

ART. **101**. Gli Esattori delle imposte dirette, ai termini della legge del 7 luglio 1868, n° 4490, ed i Ricevitori provinciali assumeranno per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, gli stessi obblighi e si varranno degli stessi mezzi che sono stabiliti dalla presente legge, mediante la corresponsione per parte dello Stato, di un aggio nella misura di quello convenuto per la riscossione delle imposte dirette.

Dell'ammontare presunto della tassa sulla macinazione sarà tenuto calcolo nel determinare la cauzione degli Esattori e dei Ricevitori.

I modi, le norme e le scadenze dei versamenti, le penali, e quanto altro occorra per la esecuzione di questa disposizione saranno stabiliti per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

ART. **102**. Un Regolamento da pubblicarsi con Decreto Reale, previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorrono alla esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore il giorno che sarà stabilito con Reale Decreto.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. **103**. I contratti di esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

Nel primo quinquennio il Ministro delle Finanze potrà, sentito il parere del Consiglio provinciale, mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono.

Parimente durante il detto quinquennio agli attuali Esattori, Camarlinghi, Percettori e Ricevitori provinciali, ed in mancanza

di questi ultimi ai Ricevitori circondariali, ove accettino i patti e le condizioni dei nuovi capitolati formulati ai termini dell'art. 4, potranno essere accordate l'esattoria o la ricevitoria, senza che abbia luogo l'incanto.

In questo caso la misura dell'aggio, stabilita a forma dell'art. 3, dovrà essere approvata dal Prefetto sentita la Deputazione provinciale, se si tratta di Esattori, e del Ministro delle Finanze se si tratta di Ricevitori.

I Ricevitori, gli Esattori od altri Agenti delle riscossioni che, essendo impiegati, non assumono l'esattoria o la ricevitoria, ai termini della legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, n° 1500, sulla disponibilità degli impiegati dello Stato.

Coloro invece i quali assumono il nuovo ufficio in seguito al disposto del presente articolo, non potranno fare valere i loro diritti che quando cesseranno dalla esattoria o dalla ricevitoria, senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio.

Art. **104**. Con Regolamento da pubblicarsi per Decreto Reale, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, si provvederà con ispeciali norme alla liquidazione delle contribuzioni arretrate, e si procederà quindi in conformità alla presente legge, alla loro riscossione con particolari scadenze da determinarsi dal Ministro delle Finanze.

Art. **105**. Le disposizioni degli art. 47 e 50, in quanto alla domanda, al rilascio e al deposito dell'elenco censuario, non si applicano nelle Provincie nelle quali i registri censuari non esistono.

Art. **106**. Fino a che sia provveduto per legge alla regolare formazione dei ruoli di tutte le imposte dirette, in modo che la pubblicazione simultanea possa farsene avanti la metà di gennaio di ciascun anno, il Ministro delle Finanze con suo Decreto potrà stabilire per ciascuna imposta, scadenze diverse da quelle indicate all'art. 23, la prima delle quali dovrà essere posteriore di un mese alla definitiva pubblicazione del ruolo reso esecutorio dal Prefetto.

Art. **107**. È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente.

Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 20 aprile 1871.

VITTORIO EMANUELE

Quintino Sella.

N. 101.

Legge 30 dicembre 1876, n° 3591. Modificazioni ad alcuni articoli della legge per la Riscossione delle Imposte.

ART. **1.** È prorogata per un altro quinquennio la facoltà data al Miistro delle Finanze dall'art. 103 della legge 20 aprile 1871, n° 192 serie 2ª), di mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono, entito il parere del Consiglio provinciale.

ART. **2.** Agli art. 13, 54, 69 e 71 della legge 20 aprile 1871 sono sostiuiti i seguenti:

« ART. **13.** Se il Comune o il Consorzio non provvedono nel tempo rescritto dal Regolamento alla nomina dell'Esattore, il Prefetto, senita la Deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, e secondo a convenienza, anche fino ad un quinquennio, per tutti gli effetti di uesta legge, e coll'aggio che a carico del Comune o del Consorzio il Prefetto stesso avrà determinato.

« In questo caso il Prefetto avrà anche facoltà, sentita la Deputaione provinciale, di riunire in uno o più Consorzi quei Comuni pei uali debba provvedere

« ART. **54.** Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pretore on Decreto da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e nei terini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno refinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà el prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51.

« Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immoile è devoluto di diritto al Demanio dello Stato per una somma corripondente all'ammontare dell'intiero credito dell'Esattore per imposte rariali, sovraimposte e relative spese di atti esecutivi, e che sarà rimorsata all'Esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento 'asta.

« L'Esattore non può mai essere deliberatario.

« ART. **69.** Le spese per gli atti esecutivi regolate dalla legge sono carico dei contribuenti morosi, e sono percepite dall'Esattore giusta na tariffa deliberata per ciascuna Provincia dal Ministro delle Finanze entita la Deputazione provinciale.

« ART. **71.** Dopo un anno dalla scadenza del contratto di esattoria essano i privilegi fiscali dell'Esattore; i suoi crediti residui diventano rivati ».

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE

DEPRETIS.

N. 102.

Legge 2 aprile 1882, n° 674. — Sostituzione di alcuni articoli delle leggi del 20 aprile 1871, n° 192 e 30 dicembre 1876, n° 3591 (Serie 2ª) per la Riscossione delle Imposte.

ART. 1. Agli articoli 2, 23, 43, 54, 56, 57, 65, 69 e 82 delle leggi del 20 aprile 1871, n° 192 e 30 dicembre 1876, n° 3591 (serie 2ª), sono sostituiti i seguenti:

« ART. 2. I Comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

« I Consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

« Su proposta del Prefetto, sentiti i Consigli comunali, e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per Decreto Reale riunirsi in Consorzio più Comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale.

« I Consorzi sono rappresentati dal Collegio dei Sindaci dei Comuni associati sotto la presidenza del Sindaco del Comune Capoluogo di Mandamento o distretto, ovvero del Comune più popoloso fra gli associati.

« ART. 23. Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:

« 10 febbraio — 10 aprile — 10 giugno — 10 agosto — 10 ottobre — 10 dicembre.

« ART. 43. L'Esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia trovata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale la imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza del Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta è dovuta.

« All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, non si procede se non in caso d'insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune, ed il procedimento a richiesta dell'Esattore creditore, si fa per mezzo degli Esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'art. 53.

« L'Esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile pel quale la imposta è dovuta, quando anche la proprietà od il possesso siano passati in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

« ART. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pretore, con Decreto da pubblicarsi a cura del Cancelliere nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51.

« Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto allo Stato, per una somma corrispondente all'ammontare dello intiero credito dell'Esattore per imposte erariali, sovraimposte e relative spese di atti esecutivi, da non oltrepassare però la metà del prezzo come sopra indicato, e salve le disposizioni contenute nell'art. 87 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente.

« La detta somma che andrà prima a sconto delle imposte e sovraimposte, poi delle spese, sarà rimborsata all'Esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

« L'Esattore non può essere mai deliberatario.

« Art. 56. Quando l'Esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel Comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune della esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita o quello per cui restò il fondo devoluto, si depositano nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'Esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente Autorità giudiziaria.

« Art. 57. È ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54 in favore del debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato, giusta l'art. 663 del Codice di procedura civile.

« È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato. Il creditore ipotecario che riscatta l'immobile dal compratore e il creditore chirografario che lo riscatta dallo Stato esercitano sull'immobile i diritti che loro competono, rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'Esattore pel quale ebbe luogo l'espropriazione.

« L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al Pretore.

« La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della Pretura, o del montare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

« Il Pretore con suo Decreto dichiara effettuato il riscatto.

« Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

« Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto, il contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario.

« Il direttario, avvisato o no, salvo il disposto dell'art. 67, si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo, che dall'Esattore si vende come libero.

« Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'Esattore sopra mobili col pignoramento, e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nel-

l'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

« Ove l'Esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili, potrà o procedere sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento d'imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore, che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto, che paghi l'imposta. Ed ove il creditore non adempia all'ingiunzione, l'Esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati, e li continuerà colle forme e colle norme della presente legge.

« Art. 69. Le spese di esecuzione regolate dalla legge sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percette dall'Esattore in misura graduale su di ogni debito, giusta una tabella da pubblicarsi dal Ministro delle Finanze, col Regolamento alla presente legge.

« Art. 82. È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del Ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'Esattore un giorno prima di quello in cui questi è tenuto a fare il suo versamento.

« Questa ricevuta sarà dall'Esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'art. 27 se il pagamento al Ricevitore fu fatto dopo gli otto giorni indicati all'articolo medesimo ».

Art. 2. Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia.

Le operazioni preliminari per l'appalto delle esattorie e ricevitorie da essere compiute avanti la stipulazione dei nuovi contratti, sono determinate dal Regolamento ordinato dall'art. 102 della legge 20 aprile 1871.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 2 aprile 1882.

UMBERTO

A. Magliani.

N. 103.

Regio Decreto 21 gennaio 1887, n° 4256. — Regolamento per l'esecuzione delle Leggi sulla Riscossione delle Imposte Dirette.

Viste le leggi del 20 aprile 1871, n° 192 (serie 2ª), del 30 dic. 1876, n° 3591 (serie 2ª), e del 2 aprile 1882, n° 674 (serie 3ª); — visto il Regolamento approvato con Regio Decreto del 14 maggio 1882, n° 738 (serie 3ª), e modificato col Regio Decreto del 30 luglio 1882, n° 915 (serie 3ª); —

diti la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri; - sulla proposta del Ministro delle Finanze, — abbiamo decretato e ecretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro elle Finanze, per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte rette.

Le disposizioni del presente Regolamento comincieranno ad aver vigore er l'appalto e per l'esercizio delle esattorie e delle ricevitorie pel quinennio 1888-92.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1886.

UMBERTO

A. MAGLIANI.

REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO

DEGLI ESATTORI COMUNALI E CONSORZIALI

ART. 1. In ogni quinquennio è riformata o confermata la circoscrione delle esattorie per Comune o per Consorzio di Comuni associati si provvede al riconferimento delle medesime. — Nel mese di settembre l penultimo anno del quiuquennio, il Prefetto invita le Giunte comuli ad esaminare se credano conveniente per il Comune di riunirsi o antenersi in Consorzio con altri, e con quali, per il quinquennio seguente. Le Giunte comunali devono prendere concerti colle Giunte degli altri muni, coi quali reputino conveniente d'associarsi. — Nella sessione dinaria di autunno dello stesso anno i Consigli comunali deliberano lle proposte delle Giunte comunali. — I Comuni, che attualmente hanno loro territorio diviso in più esattorie, sono in facoltà di mantenere esta divisione.

ART. 2. Le deliberazioni dei Consigli comunali si trasmettono non oltre 15 ottobre dal Sindaco al Prefetto. — Ove non sia presa deliberazione. ntende che il Comune non abbia voluto portare innovazione alla cirscrizione attuale. — Sulle deliberazioni pervenutegli, il Prefetto, seno il parere della Deputazione provinciale, approva con Decreto la mazione dei Consorzi deliberati dai Comuni. — Per la riunione in nsorzio obbligatorio di altri Comuni, il Prefetto, formate le proposte, comunica ai rispettivi Consigli comunali affinchè deliberino sulle mesime entro il 31 ottobre. Scaduto questo termine, il Prefetto rimette Consiglio provinciale convocato espressamente, richiedendolo del suo rere sovra ciascuna proposta; ed ove questo sia favorevole, trasmette deliberazioni e proposte, non oltre il 30 novembre al Ministero delle ianze che promuove la emanazione dei Regi Decreti per costituire i nsorzi. — In base ai predetti Decreti il Prefetto forma e manda a bblicare per mezzo dei Sindaci la tabella generale delle esattorie della ovincia, con indicazione delle circoscrizioni e delle sedi dell'ufficio. — esta tabella si comunica al Ministero delle Finanze, alla Deputazione ovinciale ed all'Intendente di Finanza prima del giorno 15 dicembre.

ART. 3. Non più tardi del 1° gennaio il Prefetto convoca i Consigli nunali e i Sindaci dei Comuni associati perchè deliberino: 1° Se l'Esat-

tore debbasi nominare ad asta pubblica o sopra terna; — 2° Sull'aggi in base al quale debba aprirsi l'asta o conferirsi l'esattoria sopra terna determinandolo in ragione di ogni centinaio di lire; — 3° Se la riscossione delle entrate comunali e il servizio di cassa siano da affidare a altri che all'Esattore. Le deliberazioni del Consorzio anche su quest punto sono obbligatorie per tutti i Comuni nel medesimo compresi; — 4° Sulla tangente della cauzione da prestarsi dall'Esattore tanto pel se vizio di cassa, quanto per la riscossione delle entrate comunali. — Nell stessa occasione la rappresentanza consorziale delibera pure sui capito speciali; e nomina, quando lo creda conveniente, la Delegazione per l terna o per l'asta, giusta gli articoli 3 e 8 della legge. La Delegazion si compone di almeno tre membri effettivi ed uno supplente. — I capitoli speciali pei Comuni isolati sono stabiliti dalle rispettive Giunte; l quali, come le Rappresentanze consorziali, s'intende che abbiano rinunziato a stabilirne, quando non li abbiano trasmessi dentro il gennaio a Prefetto per l'approvazione.

Art. 4. Nei capitoli speciali si determinano le norme particolari pe la riscossione secondo le diverse circostanze locali e gli obblighi dell'E sattore come Cassiere del Comune; e possono consentirsi all'Esattoi tutte le comodità e facilitazioni che non siano contrarie alla legge, : Regolamenti ed ai capitoli normali. — Se entro il mese di gennaio nc fu presa deliberazione sul modo di nomina dell'Esattore, si ritiene quel per concorso ad asta pubblica — La riscossione delle entrate comuna si intende affidata all'Esattore senz'obbligo del non riscosso per riscoss quando nel predetto termine non sia stato nominato un percettore pa: ticolare del Comune e non sia stata presa da essi o dalla rappresentan: consorziale alcuna deliberazione. — Il servizio di cassa s'intende affida all'Esattore, quando non fu nominato un altro Cassiere nominale, e no fu presa deliberazione entro il predetto termine. In tal caso s'inten appartenere al servizio di cassa la riscossione dei prestiti, del prez dei beni venduti, o del correspettivo delle affrancazioni, dei capita restituiti al Comune, delle quote di concorso dovute da altri Comuni, fondi di cassa non versati dal precedente Tesoriere, il ricevimento depositi, l'invio di fondi, il pagamento di mandati, e in generale il m neggio di tutte le somme che l'Esattore-Cassiere debba soltanto inca sare ed erogare. — L'aggio sulle imposte, sovraimposte e tasse, cor pure sulle altre riscossioni per le quali vi sia obbligo di versare il n riscosso per riscosso deve essere fissato in misura unica. Può inve stabilirsi una misura diversa per le entrate comunali, per cui non s imposto l'obbligo ora indicato, esclusa però sempre l'esazione sen verun aggio.

Art. 5. Per la validità delle adunanze del Consorzio occorre l'Inte vento almeno della metà dei Sindaci che compongono la rappresentanz e le deliberazioni devono prendersi alla maggioranza assoluta dei v dei presenti. — Quando il Consorzio è formato da due Comuni, ciascu Giunta comunale aggiunge al Sindaco un secondo rappresentante; perchè le deliberazioni sieno valide, è necessaria la presenza di t membri. — In caso di parità di voti, ha la preponderanza quello c Presidente.

Art. 6. Dopo il 31 gennaio il Prefetto, sentita la Deputazione provi ciale, provvede sulle deliberazioni prese dai Consigli comunali e da rappresentanze dei Consorzi, e, quando non sia stata tempestivamen emessa la necessaria deliberazione, stabilisce la misura massima dell'agg nonchè la tangente della cauzione da guarentire tanto la riscossio delle entrate comunali, quanto il servizio di cassa.

Art. 7. Entro il mese di febbraio il Prefetto comunica all'Intenden le notizie e gli elementi necessari alla compilazione degli avvisi di co corso per terna e quelli per asta. — L'Intendente determina la cauzio da prestarsi dall'Esattore. A tale scopo egli ad una rata delle impo erariali, sovraimposte e tasse comunali e provinciali, nonchè delle tas

legli Enti morali che hanno fatto uso della facoltà loro concessa di affi-larne all'Esattore la riscossione, addiziona, oltre la rata di tutte quante e tasse governative da esigersi colle forme della legge 20 aprile 1871, inche la somma, o deliberata dai Consigli comunali o consorziali, a nente del n° 4 del precedente articolo 3, o stabilita dal Prefetto, a nente del precedente articolo 6. — Nel fissare la misura delle cauzioni, e frazioni inferiori a 50 lire si trascurano; quelle superiori si calcolano per lire 100. — Per quanto concerne le imposte erariali e le sovraim-poste provinciali e comunali, la cauzione è determinata in base alle risultanze dei ruoli, sì principali che suppletivi, dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, non tenendo conto dell'aggio di riscossione e dell'imposta erariale dovuta dal Demanio dello Stato. — Il criterio desunto dal carico dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, sarà, possibilmente, seguìto anche per le altre riscos-sioni, rispetto alle quali la tangente della cauzione deve per legge corri-spondere ad una rata.

Art. 8. Ove la nomina si faccia per terna, il Prefetto richiama i Sindaci e i Presidenti di Consorzio a invitare con pubblico avviso gli aspiranti a presentare le loro domande. — Questa nomina dai Sindaci e dai Presidenti si trasmette al Prefetto per l'approvazione non più tardi del 31 marzo, insieme al certificato della seguìta pubblicazione dell'avviso ed a tutte le offerte presentate per concorso all'esattoria. — Le nomine per terna devono essere corredate: — *a*) dalla dichiara-zione del nominato che accetta la nomina per il quinquennio alle condi-zioni stabilite dalla legge, dal presente Regolamento, dal Regolamento già in vigore per la tassa del macinato ed esteso alla tassa di fabbrica-zione degli spiriti, e dai capitoli normali e speciali; obbligandosi a prestare nel perentorio termine di un mese la cauzione nella cifra indicata dall'Intendente di Finanza; — *b*) dal certificato del deposito richiesto per i concorrenti all'asta dall'art. 7 della legge, e determinato in base ai dati forniti dall'Intendente di Finanza medesimo.

Art. 9. Trascorso il 31 marzo senza che sia stata fatta la nomina sopra terna si procede agli esperimenti d'asta. — Non più tardi del 1° luglio l'Intendenza di Finanza, dopo aver fissato, di concerto col Prefetto, il luogo, il giorno e l'ora dell'asta, fa inserire gli avvisi nel foglio degli annunzi legali e li fa pubblicare nel Capoluogo della Provincia, alla casa del Comune o dei Comuni associati, e negli altri luoghi ai quali trovi conveniente di estendere la pubblicazione. — Possibilmente si fa un solo avviso per tutte le esattorie che siano da conferire per asta nella Pro-vincia, distinguendo in apposita tabella i dati relativi a ciascuna esattoria.

Art. 10. Oltre le indicazioni contenute nell'art. 7 della legge, gli avvisi d'asta contengono le seguenti: *a*) la somma totale della cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto; *b*) il prezzo di Borsa, al quale sono accettati i titoli di Debito pubblico in deposito a garanzia dell'asta, desunto dal listino inserito nell'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale;* — *c*) il modo di effettuare il deposito, cioè, o per consegna alla Com-missione che tiene l'asta, o per produzione di regolare quietanza della cassa del Comune o della Provincia o della Tesoreria governativa; — *d*) le più importanti fra le condizioni dei capitoli speciali: dove questi non esistano, ne sarà fatto espresso cenno nell'avviso. — L'avviso d'asta indica inoltre: — *e*) se l'asta si tiene a candela vergine o schede segrete: — *f*) che le offerte per altra persona nominata devono essere accom-pagnate da regolare procura; che quando si offra per persona da dichia-rare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichia-rante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'art. 14 della legge; — *g*) che i depositi fatti a garanzia dell'asta, eccetto quello dell'aggiudicatario, sono resti-

tuiti appena finita l'asta; — *h*) che stanno a carico dell'aggiudicatari le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per l indennità di missione al Delegato governativo, e quelle di stampa, pubbl cazione ed inserzione dell'avviso tanto della prima quanto della second asta.

Art. 11. Il deposito può farsi in titoli del Debito pubblico al portatoı o in danaro. — Nel primo caso i titoli devono portare unite le cedo semestrali non ancora maturate.

Art. 12. L' Intendente provvede, in quanto lo riguarda, a che abbian effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta, alla trasmissione i tempo dei capitoli speciali nei luoghi dove si tiene l'asta ed in altri dov abbiano ad essere ostensibili, ed all' invio dei certificati dell'avvenut inserzione ed affissione degli avvisi.

Art. 13. A cura di chi presiede l'asta si tengono affissi nella sala *a*) l'avviso d'asta; — *b*) un altro avviso dove, se l'asta si tiene a candel vergine, sia riportato l'articolo 89 del Regolamento sulla contabilit generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 4 maggio 1885, n° 307 (serie 3ª); e se per offerte segrete, siano riportati gli articoli 86, 88 e 9(— Se l'asta si tiene a candela vergine, la prima offerta di ribasso no può essere maggiore nè minore di un centesimo. — Se invece l'asta s tiene a schede segrete, non è ammessa offerta di ribasso inferiore ad u centesimo di lira per ogni cento lire.

Art. 14. L'asta è presieduta dalla Giunta comunale e nel caso d Consorzio, dalla Rappresentanza consorziale o da tre almeno dei suc Delegati, coll'assistenza del Segretario del Comune in cui si tiene l'ast e del Delegato governativo. — L'Intendente designa il Delegato gover nativo ed il suo supplente, scegliendogli fra gli Agenti delle imposte o altri funzionari dell'amministrazione, od anche fra idonee persone dimc ranti nel luogo; fissa la misura delle indennità di missione da corrispon dersi alle persone estranee all'Amministrazione, e provvede al pagament tanto di esse, quanto di quelle dovute ai funzionari; salvo rimborso dag aggiudicatarii o dai Comuni secondo i casi. Della nomina dei Delegati della misura delle indennità dovute l'Intendente dà notizia, prima dell'asta a chi deve presiederla.

Art. 15. Il Presidente all'asta richiede da ciascun offerente, man man che si presenta, l'espressa dichiarazione che esso od il suo mandante la persona da dichiararsi non si trovano in alcuna delle incompatibilit determinate dall'articolo 14 della legge. Coloro che non facessero tal dichiarazione, o quelli i quali notoriamente si trovassero in taluna d dette incompatibilità, non sono ammessi all'asta.

Art. 16. Chiusa l'asta, il Presidente ne proclama il risultato e resti tuisce i depositi fatti, eccettuato quello dell'aggiudicatario. — Nel verbal si notano le fatte pubblicazioni nei luoghi prescritti, il foglio degl annunzi legali dove fu inserito l'avviso, le operazioni succedute e gl incidenti avvenuti, le offerte ed i depositi fatti dagli aspiranti. — Quand avviene l'aggiudicazione, il verbale si chiude colla dichiarazione che gl esemplari dell'avviso d'asta e dei capitoli speciali, firmati dall'aggiudi catario, formano parte integrante del verbale stesso insieme alla procur che fosse stata presentata, e colla riserva dell'approvazione del Prefetto — Il verbale d'asta deve sottoscriversi dall'aggiudicatario, il quale elegg il suo domicilio, quando già non ve lo abbia, nel Comune o nel Consorzio Alla sua susseguono le firme dei componenti la presidenza, del Delegat governativo e del Segretario.

Art. 17. Compiuto il procedimento dell'asta, il Sindaco od il Presi dente del Consorzio trasmette il verbale e i relativi documenti al Prefetto il quale, sentita la Deputazione provinciale, dà o rifiuta l'approvazione — Non può essere rifiutata l'approvazione per ciò solo che dopo pronun ciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori. La decision del Prefetto si trasmette al Sindaco od al Presidente che la notifica a domicilio dell'aggiudicatario. — Di questa notificazione si fa constare da

ricevuta del notificato o da referto del messo comunale; e da quel giorno
cominciano a decorrere i termini entro i quali l'aggiudicatario deve
prestare la cauzione.

ART. 18. Quando l'aggiudicazione non siasi potuta pronunciare per mancanza di almeno due concorrenti, si procede ad un secondo esperimento nei termini e modi indicati nell'articolo 11 della legge, e si fa luogo alla aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente. — È di ciò fatta menzione nel nuovo avviso che l'Intendente pubblica per la seconda asta.

ART. 19. Quando l'asta sia annullata dal Prefetto, si rinnova per intero l'esperimento. Riuscito inutile anche il secondo esperimento d'asta, si provvede alla nomina dell'Esattore sopra terna, col procedimento indicato all'articolo 8; e le spese delle aste andate deserte vanno a carico del Comune o Consorzio. — In questo caso la rappresentanza del Comune o Consorzio, convocata d'urgenza dal Prefetto, può elevare la misura dell'aggio oltre al 3 per cento; come può, con l'approvazione del Prefetto, modificare i capitoli speciali col togliervi quelle clausole che reputi troppo gravose per l'assuntore e coll'aggiungervi quelle facilitazioni che giovino ad assicurare l'appalto dell'esattoria. Di tutto ciò è fatto cenno nell'avviso di concorso che la rappresentanza fa pubblicare per la seconda terna.

ART. 20. Il Prefetto, di mano in mano che approva la nomina degli Esattori, ne dà notizia all'Intendente di Finanza. — Per i Comuni o Consorzi che, col giorno 30 settembre non avessero aggiudicata l'esattoria all'asta, nè nominato l'Esattore sopra terna, provvede il Prefetto ai termini dell'articolo 13 della legge. — L'Esattore nominato d'ufficio deve, all'atto dell'accettazione, fornire il deposito previsto dall'articolo 7 della legge e dal precedente articolo 8 di questo Regolamento.

ART. 21. Sempreché occorra di provvedere a qualche esattoria durante il corso del periodo quinquennale, non può col provvedimento oltrepassarsi il termine del quinquennio; per modo che la rinnovazione dei contratti coincida per tutte le esattorie alla stessa scadenza. — In questi casi, se la vacanza avviene invece prima del 31 agosto, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvede d'ufficio per l'anno in corso; e per gli anni seguenti può, secondo le circostanze, o provvedere d'ufficio, ovvero lasciare che il Comune o Consorzio provveda nei modi ordinari. Se la vacanza avviene dopo il 31 agosto, il Prefetto deve provvedere d'ufficio per l'anno in corso e pel seguente; e può lasciare che si provveda, nei modi ordinari, per gli altri anni successivi, sentita sempre la Deputazione provinciale. — In caso di morte dell'Esattore, il Sindaco ne dà immediata notizia al Prefetto.

ART. 22. La cessione di una esattoria nel corso del quinquennio può essere approvata dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale e previo consenso del Comune o Consorzio, sempreché il nuovo assuntore o cessionario non trovisi in alcun caso d'incompatibilità, ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge. — Approvata la cessione, il Prefetto provvede per la prestazione della cauzione e per la stipulazione del contratto da parte del nuovo assuntore, collo stesso aggio pattuito col cedente. — La cauzione del cedente può essere estesa a garantire la gestione del cessionario colle forme del successivo art. 26. — Gli obblighi e la responsabilità della gestione esattoriale cessano per il cedente e cominciano per il cessionario dalla data della stipulazione del nuovo contratto; nel quale sarà stipulato espressamente che il cessionario si obbliga a rispondere delle rifusioni di aggi, danni e spese che siano poste a carico del cedente per atti della sua gestione, quando anche fossero accertate dopo la stipulazione del contratto.

ART. 23. L'Esattore, nei trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione dell'aggiudicazione d'asta, o della nomina sopra terna, ovvero della nomina d'ufficio, deve presentare alla Giunta del Comune, od alla rappresentanza del Consorzio, la cauzione prescritta

dagli articoli 16 e 17 della legge, e determinata nell'avviso di concorso a norma del precedente art. 7.

Art. 24. La cauzione in rendita pubblica italiana consolidata pu essere prestata, o mediante deposito di cartelle al portatore presso l Cassa dei depositi e prestiti, o mediante annotazione di ipoteca da fars dalla Direzione generale del Debito pubblico. — Nel primo caso l'Esat tore deve esibire la polizza della cassa suddetta, dalla quale consti ch il deposito fu fatto a cauzione della gestione dell'esattoria. Nel second caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincol d'ipoteca. — Il corso medio della rendita pubblica, per la valutazion delle cauzioni, è indicato in ciascun semestre dal Ministro delle Finanz Nella valutazione si prende a base il corso della rendita accertato pe il semestre anteriore all'aggiudicazione per asta, od alla nomina sopr terna o di ufficio, senza riguardo all'approvazione data posteriorment dal Prefetto. — Quando nel termine stabilito per la prestazione dell cauzione non siano compiute le operazioni indicate nei precedenti cap versi, l'Esattore deve esibire frattanto la ricevuta provvisoria rilasci tagli dalla Direzione generale del Debito pubblico, o dall'Amministra zione della Cassa dei depositi e prestiti, o dagli uffici di Intendenz secondochè la presentazione di titoli da annotarsi d'ipoteca, o da depo sitarsi, sia stata fatta direttamente o per mezzo dei detti uffici. — All cartelle al portatore da depositarsi, ed a quelle che si presentano pe essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate d'ipoteca, devon essere unite le cedole dei semestri, di cui non sia cominciata ancora l decorrenza. — I certificati d'iscrizione di rendita nominativa debbon essere liberi da ogni vincolo d'ipoteca, e corredati dall'atto di consens del titolare all'ipoteca. — Il consenso può essere dato o per dichiara zione da farsi alla Direzione generale del Debito pubblico od agli uffi d'Intendenza, ovvero per atto notarile. — La cauzione non può esse approvata che sulla esibizione dei certificati d'iscrizione annotati di vi colo o delle polizze di deposito.

Art. 25. Per le cauzioni in beni stabili, l'Esattore esibisce, oltre i certificati catastali, tutte le prove di proprietà, di possesso, del lor valore e della loro libertà, nei modi e nelle forme prescritte dall'art colo 17 della legge, nonchè quelle che potessero essere richieste n capitoli speciali. — Gli immobili posseduti in comunione o *pro indivi* sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino loro consenso alla ipoteca. — I fabbricati devono essere assicurati dag incendi per il valore, per il quale sono accettati in cauzione; e fino al scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'ass curazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presen tando alla Giunta od alla rappresentanza consorziale la prova dell rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Art. 26. Nell'esame d'idoneità della cauzione non si tiene conto d vincoli o delle ipoteche dipendenti da una esattoria di imposte dirett che vada a scadere all'entrata in esercizio dei nuovi contratti purc si presenti un certificato delle Autorità comunali, del Ricevitore pr vinciale, dell'Intendente di Finanza e degli altri enti cointeressati nel gestione, che a tutto quel giorno l'Esattore non rimane in debito; fermo nell'Esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liber zione al termine del contratto in corso.

Art. 27. La Giunta, o la rappresentanza del Consorzio, colla ma giore sollecitudine esamina la cauzione presentata: e, quando la accet espone in apposito verbale i motivi dell'accettazione e lo trasmette tos con tutti gli atti al Prefetto perchè pronunzi sulla idoneità della ca zione stessa, dopo sentita la Deputazione provinciale. — Quando la Giun o la rappresentanza del Consorzio o il Prefetto giudicano insufficien il valore, o non abbastanza giustificata la proprietà o la libertà de cauzione offerta, possono ordinare una stima dei beni per mezzo di per a loro scelta, o richiedere nuovi documenti od anche un supplemen

i cauzione. Le relative richieste sono notificate all'Esattore nel modo ıdicato nel precedente art. 17, e l'Esattore è tenuto a soddisfare a tali ichieste nel termine di quindici giorni dalla notificazione e sotto le omminatorie dell'art. 18 della legge. — Se il Prefetto pronuncia la ecadenza dell'Esattore a termini del predetto art. 18 della legge, cura he il Decreto relativo sia immediatamente notificato all'Esattore per tto d'usciere.

Art. 28. Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la ·iunta o la rappresentanza del Consorzio, e nei congrui casi il Preetto, stipula il contratto in concorso dell'Esattore e di chi presta la auzione. — Nel contratto si indica se l'esattoria fu conferita dal omune, o dal Consorzio, o dal Prefetto; la durata dell'appalto, la miura dell'aggio, la natura e consistenza della cauzione, le particolari ondizioni e gli obblighi convenuti. È sempre però espresso riferimento lla legge, al presente Regolamento, ai capitoli normali, al Regolamento ià in vigore per la riscossione della tassa della macinazione dei cereali d esteso alla tassa di fabbricazione degli spiriti, non che ai capitoli peciali da allegare come parte integrante del contratto. — Copia del ontratto è data alle parti contraenti, al Prefetto per la Deputazione rovinciale, all'Intendente di Finanza e al Ricevitore.

Art. 29. L'iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione può ssere accesa anche prima della stipulazione del contratto in base ad ın atto speciale del consenso per parte dell'Esattore e di coloro che liano cauzione per lui. — Ove l'inscrizione non sia stata accesa prima lel contratto, appena seguita la stipulazione di esso, la Giunta o la appresentanza consorziale provvede per l'iscrizione ipotecaria sui beni tabili, facendosi dall'Esattore esibire il certificato suppletorio compro'ante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta e che non seguì tracrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscri.ione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto. — Le auzioni e i relativi annotamenti o iscrizioni della Giunta o della rapresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della Provincia, lel Ricevitore, del Consorzio o del Comune, e di qualsiasi altro ente nteressato, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dai Regolamenti, dai capitoli normali e speciali e dal contratto di esattoria.

Art. 30. Appena risulti regolarmente garantita e costituita l'esatoria, il Prefetto rilascia all'Esattore la patente che lo autorizza all'esercizio delle sue funzioni, le quali s'intendono incominciate colla prima onsegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione. — Nella patente indicato che all'Esattore spetta il diritto e il dovere di procedere per a riscossione delle imposte dirette secondo la legge, il Regolamento e capitoli normali. — Di questa patente deve essere munito anche il ostituito e il sorvegliante nominato dal Prefetto, nei casi previsti dalla egge; non che il gestore che possa esser nominato ai termini dell'aricolo 48 del presente Regolamento.

Art. 31. Rilasciata la patente, le Giunte comunali o i Presidenti dei Consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell'Esattore, del ostituito o del sorvegliante, la durata dell'esattoria, il luogo o i luoghi lestinati ad ufficio dell'Esattore e l'orario dell'ufficio, in ispecie dei iorni di scadenza delle imposte. — Un esemplare di tale avviso ed una opia della tabella delle spese degli atti esecutivi, si tengono esposti ostantemente nell'ufficio, e, durante le riscossioni, anche nei luoghi he vi sono destinati.

Art. 32. Il collettore deve essere munito di mandato in forma di atente, nella quale non può imporsi vincolo o limite alle facoltà del ollettore nell'adempiere le funzioni dell'Esattore, tranne che rispetto lla durata. La patente abilita pure il collettore a riscuotere ogni credito che l'Esattore abbia, in tale sua qualità, verso lo Stato, la Provincia, il Ricevitore, il Comune o qualsiasi altro ente interessato, ed a appresentare l'Esattore nella gestione della cassa comunale. — Anche

questa patente è resa esecutoria dal Prefetto, che la sottoscrive e vi f apporre il bollo d'ufficio. — L'Esattore tiene esposta nel locale d'uffici e dove si eseguisce la riscossione, una copia, autenticata dal Sindac locale, della sua come della patente dei suoi collettori. — La validit della patente del collettore cessa col cessare dell'Esattore, collo spirar del termine per il quale fu emessa, o per revoca fatta della nomina d parte dell'Esattore, o del riconoscimento da parte del Prefetto. — I questi ultimi casi l'Esattore ritira e restituisce annullata al Prefetto l patente, ne dà notizia ai Sindaci e ne avverte i contribuenti con avvis da pubblicarsi in tutti i Comuni dell'esattoria. L'Esattore è tenuto respon sabile di tutte le conseguenze che potessero derivare dalla mancanza siffatta pubblicazione. — L'Esattore deve avvertire l'Intendente e i Tesoriere provinciale della nomina, sospensione o revoca del collettor

Art. **33**. L'Esattore nomina uno o più messi, come può destinarn alcuni per le notificazioni e altri per le esecuzioni, e distribuire il ser vizio a quartieri o frazioni dell'Esattoria. — Il messo esercita compe tentemente gli uffici tutti che gli sono affidati, in ogni parte del terri torio comunale, anche quando il Comune sia diviso in più esattorie, e i ciascuno dei Comuni componenti il Consorzio se l'esattoria è consorziale

Art. **34**. I messi nominati dagli Esattori si approvano dalla Giunt comunale o rappresentanza consorziale, e si autorizzano dal Procurator del Re. — Ove dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consor ziale non sia approvata, entro il termine di 20 giorni, la nomina de messi proposti dall'Esattore, l'approvazione è data dal Prefetto a termin dell'art. 98 della legge, salvo al Sindaco, o alla Giunta comunale, o all rappresentanza consorziale il richiamarsene al Prefetto medesimo pe far sospendere o revocare la data approvazione.

Art. **35**. Il messo dipende dall'Esattore, e rimane sotto la continu vigilanza del Sindaco. — L'Esattore può sempre revocarne la nomin e per giusti motivi può il Procuratore del Re ritirare la sua autoriz zazione, come possono le Giunte o le rappresentanze revocare la dat approvazione, salvo in quest'ultimo caso il ricorso del messo o dell'E sattore al Prefetto. — Il messo deve sempre essere munito di patente che è tenuto a mostrare, ad ogni richiesta, nell'esercizio delle sue fun zioni. — La patente gli è rilasciata dal Sindaco; nè il messo può cederla come non può farsi rappresentare o supplire da altri. Le intimazioni gli atti esecutivi fatti da messi non autorizzati sono nulli; l'Esattor che li avesse ordinati risponde dei danni e delle spese verso coloro ch furono passivi. — Quando il messo per qualunque causa cessi dalle su funzioni, la patente viene restituita al Sindaco, e, dell'avvenuta cession l'Esattore deve avvertire i contribuenti con pubblico avviso.

Art. **36**. L'Intendenza, le Giunte comunali o le rappresentanze con sorziali e in genere tutti gli enti cointeressati nella gestione vigilan il mantenimento delle cauzioni. Inoltre le Giunte comunali e le rappre sentanze consorziali vigilano, quando la cauzione sia data in fabbricati l'assicurazione dagli incendi; rinnovano le iscrizioni ipotecarie e chie dono il supplemento di cauzione, quando sia diventata insufficiente, tant per diminuzione del suo valore, quanto per aumento d'imposte erariali provinciali e comunali, almeno per un decimo, o per i casi indicati dal l'art. 1980 del Codice civile, o per qualunque altra causa. — Al mod di presentare, valutare ed accettare le cauzioni suppletorie, si appli cano le norme stabilite per le cauzioni principali. La rendita pubblica si valuta in tal caso al corso medio del semestre precedente a quell in cui vien fatta la richiesta del supplemento all'Esattore. — Ove ne termine prefisso l'Esattore non presti il supplemento di cauzione, o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, le Giunte o le rappresentanze ne riferiscono al Prefetto, perchè provveda secondo gli articoli 18 e 96 della legge. — Il Ricevitore provinciale può nel proprio interesse vigi lare sul mantenimento delle cauzioni e riferirne, quando le creda diven tate insufficienti, al Prefetto, il quale provvede anche di ufficio.

Art. 37. L'Esattore e il Ricevitore, pei quali durante il quinquennio verifica una diminuzione di almeno un decimo nel carico della riscossione per causa permanente, hanno diritto ad una corrispondente riduone della loro cauzione.

TITOLO SECONDO

DELLA RISCOSSIONE

Art. 38. I ruoli delle imposte e sovraimposte sono spediti dall'Intenenza di Finanza al Sindaco in pieghi postali, raccomandati d'ufficio, er essere pubblicati e poscia consegnati all'Esattore. — La pubblicaone dei ruoli è fatta, per otto giorni consecutivi, non oltre la prima età di gennaio, con deposito nell'ufficio comunale e con affissione l'albo pretorio di un avviso del Sindaco, che ricordi ai contribuenti obbligo del pagamento alle stabilite scadenze. Dell'avvenuta affissione ell'avviso attesta il messo comunale, in fine del ruolo, colla sua firma tenticata dal Sindaco.

Art. 39. Non più tardi del 16 gennaio i ruoli sono consegnati dal ndaco agli Esattori, che ne rilasciano ricevuta esprimente la somma ei ruoli e la data del giorno della consegna. — Entro il mese di genaio il Sindaco trasmette, in piego postale raccomandato, tre copie conrmi della ricevuta alla Deputazione provinciale, all'Intendente di Finanza e al Ricevitore. — L'Intendenza e il Ricevitore, in caso di ritardi, e accertano subito le ragioni e ne riferiscono al Prefetto, perchè faccia i opportuni richiami al Sindaco o mandi sul luogo un commissario per fettuare la consegna e ritirare le ricevute.

Art. 40. I ruoli suppletivi si pubblicano con le norme dei ruoli principali nel 1° marzo, 1° luglio e 1° novembre. Il Sindaco, non più tardi l giorno 16 del mese in cui avviene la pubblicazione, ne fa consegna li Esattori, che ne rilasciano ricevuta contenente le stesse indicazioni chieste pei ruoli principali.

Art. 41. I ruoli speciali delle sovraimposte comunali e quelli delle vraimposte provinciali possono essere pubblicati anche prima delle oche stabilite per la pubblicazione dei ruoli supplettivi, e posti in scossione alla più prossima delle scadenze ordinarie; purchè però, tra pubblicazione e la riscossione, non interceda un termine minore di giorni. — I ruoli delle tasse comunali si pubblicano e si mettono in scossione alle epoche e nei modi stabiliti dai relativi Regolamenti speali. — Le disposizioni, relative all'obbligo nell'Esattore di spedire ai ntribuenti le cartelle per le imposte, si applicano anche alle tasse counali.

Art. 42. L'avviso di pubblicazione dei ruoli e le cartelle da trasmetrsi gratuitamente dagli Esattori ai contribuenti, si fanno con modulo prescriversi dal Ministro delle Finanze. — Le quote di imposta scritte nei ruoli suppletivi sono ripartite in sei rate uguali. Però nelle rtelle da spedirsi al contribuente si avvertirà che ad esso incombe bbligo di pagare le rate già scadute contemporaneamente a quella più ossima a scadere.

Art. 43. I capitoli speciali nel fissare i centri di popolazione ove ve avvenire la riscossione, non possono mai escludere il Capoluogo l Comune. — Quando l'Esattore si reca nei Comuni o centri suddetti r effettuare la riscossione, deve lasciare uno dei collettori o messi r rappresentarlo nell'ufficio esattoriale. — L'Esattore, che non abbia ldisfatto agli obblighi imposti dall'art. 26 della legge, non può inire atti esecutivi a carico dei contribuenti, finchè non vi abbia ademito. Le cedole dei titoli di rendita pubblica non si ricevono in pagamento che per il loro importo netto, dedotta la ritenuta per tassa di

ricchezza mobile, sotto l'osservanza delle norme stabilite per le cass dello Stato.

Art. 44. Di ciascun pagamento l'Esattore rilascia quietanza al contribuente, ancorchè questi non la domandi, e prende annotazione su ruoli. — I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modul uniforme dal Ministro delle Finanze. — Il messo è sempre autorizzat a ricevere le somme per le quali agisce in via esecutiva, e ne rilasci ricevuta che stacca da un registro a matrice, consegnatogli dall' Esattore. — Il contribuente, debitore per più specie d'imposte, può indicar quella a cui siano da imputarsi i pagamenti: in caso diverso s'imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale. In ogni caso i pagamen sono imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche, compres nella gestione dell'Esattore in funzioni.

Art. 45. Il contribuente che vuole valersi della facoltà concessag dall'art. 82 della legge, di pagare a mano del Ricevitore provincial tutta o parte dell'imposta, è autorizzato a pagargli non solamente l imposta erariale e la sovraimposta provinciale, ma anche la sovraimposta comunale. — L'Esattore, salvi i suoi diritti alla multa di mora nell'incassare come contante la quietanza rilasciata dal Ricevitore a contribuente, è autorizzato a ritenersi l'equivalente nei versamenti ch deve fare per imposte erariali e per sovraimposte provinciali; co obbligo poi di versare al Comune o tenere a disposizione di esso n termine indicato dall'art. 80 della legge, le somme corrispondenti al sovraimposta comunale.

Art. 46. Le cartelle ai contribuenti si notificano alla persona del debitore od a chi la rappresenta, e in difetto, nella casa di sua residenza e, quando questa non sia conosciuta, al suo domicilio; e, se neppure domicilio sia conosciuto, alla sua dimora; ben inteso che residenz domicilio o dimora siano nel Comune. — Si pubblicano alla casa d Comune le cartelle per i contribuenti che non fossero stati trovati. Le stesse norme, salvo l'obbligo fatto all'Esattore dall'art. 43, prin comma, della legge riguardo all'esecuzione, si osservano per la notificazione dell'avviso di mora da staccarsi dal modulo a matrice, a ter del quale avviso deve essere stampata la tabella delle spese per gli a esecutivi. — Per le cartelle, delle avvenute notificazioni e pubblicazio attesta il messo in appositi elenchi con referto che deve essere contr firmato dal Sindaco. — Per gli avvisi, le notificazioni dovranno ris tare per ogni contribuente da un attestazione del messo stesa appi dei medesimi; e se si tratta di pubblicazioni, l'attestazione del mes dovrà essere controfirmata dal Sindaco.

Art. 47. La decadenza d'un Esattore non può essere pronunciata c dal Prefetto con Decreto motivato, dopo sentito l'Intendente di Finan e solamente per rifiuto o ritardo a fornire o completare entro il pr fisso termine, la cauzione. — La pronuncia della decadenza non può verun caso ritardarsi oltre 60 giorni dalla data dell'ordinanza prefettizia per la vendita della cauzione. Al riappalto dell'esattoria si provede nei modi e termini di cui al precedente art. 21. — Appena segu la notificazione del Decreto di decadenza, deve cessare immediatamen ogni ingerenza dell'Esattore, come dei suoi messi e collettore, ne riscossione delle imposte. — Nondimeno, quando l'Esattore decadu presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito (comprese le somm che fossero scadute dopo la sua decadenza) prima che segua il riappa dell'esattoria, può essere riabilitato all'ufficio dal Prefetto con Decr che annulli la decadenza, sentito sempre l'Intendente di Finanza.

Art 48. Quando un Esattore cessa dalle sue funzioni o per decaden o per rescissione del contratto, il Sindaco o Presidente del Consorz con intervento del sorvegliante o del sostituto nominato dal Prefet ritira, compilandone processo verbale in contraddittorio dell'Esatte cessato o dei suoi aventi causa, e degli altri enti interessati, i ru registri, i documenti riguardanti l'esercizio dell'esattoria, e li chiue

in pacchi suggellati da conservarsi nell'ufficio comunale o consorziale. — I contribuenti sono diffidati dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio di non pagare al cessato Esattore, a partire dalla data degli avvisi, l'importo delle quote d'imposta già scaduta o da scadere. Se per la più prossima scadenza, dopo verificatasi la vacanza dell'esattoria, non è nominato il nuovo titolare, l'Intendente propone al Prefetto la nomina di un funzionario governativo per Gestore, da rimanere in carica fino all'assunzione in servizio per parte del nuovo Esattore. — Appena sia provvisto della patente indicata all'art. 30, il Gestore è ammesso in servizio dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio, dopo adempite le prescrizioni deli'art. 31, mediante il dissuggellamento e la consegna dei ruoli e la compilazione di processo verbale, al quale possono intervenire l'Esattore cessato o i suoi aventi causa, e i rappresentanti degli altri enti interessati. — Egli provvede alla riscossione delle imposte e tasse, e, quando ne abbia l'obbligo, delle entrate comunali, scadute a partire dal giorno in cui si verificò la vacanza dell'Esattoria: versa rispettivamente al Comune e al Ricevitore provinciale le somme riscosse per conto di ciascuno, attenendosi alle prescrizioni della legge e del Regolamento di contabilità generale dello Stato, risponde delle somme riscosse, e deve comprovare di aver fatto gli atti contro i morosi nei termini e modi prescritti dalla legge e dal presente Regolamento, ed osservare le istruzioni che gli venissero date dall'Intendenza di Finanza.

Art. **49.** Se l'Esattore lascia debito, che non sia ricuperato colla vendita della cauzione o degli altri beni, spetta così al Ricevitore come al Comune il riscuotere i residui d'imposta ancora dovuti dai contribuenti. — In tale caso il Ricevitore od il Comune possono richiedere per la riscossione il Gestore, nominato come all'articolo precedente, o il nuovo Esattore, previa diffida da farsi ai contribuenti con pubblici avvisi, perchè, a decorrere dalla data dell'avviso, paghino al Gestore od al nuovo Esattore, e non a quello cessato, le somme tuttora dovute. L'aggio da corrispondersi sarà pel Gestore quello stipulato col decaduto Esattore, e pel nuovo Esattore quello risultante dal proprio contratto. — Quando l'Esattore cessato non lascia debito, o dopo che il debito sia saldato, i crediti verso i contribuenti morosi si esigono da esso nel suo interesse, in base ad un elenco rilasciato nei modi stabiliti dall'art. 12 dei capitoli normali e coi privilegi fiscali, entro i limiti fissati dall'articolo 71 della legge.

Art. **50.** Le rate di imposta e di tasse scadute e non riscosse, durante l'esercizio del Gestore della Esattoria, e durante la vacanza di questa, sono assunte in carico dal nuovo Esattore, che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso in tre rate uguali, insieme colle tre rate più prossime a scadere, purchè non oltrepassi il quinquennio. — Il nuovo Esattore deve procedere contro il Gestore per le somme riscosse e non versate, e per quelle dal medesimo non giustificate come inesigibili; e valgono pel procedimento i mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge di riscossione.

Art. **51.** Il Gestore è retribuito con mercede fissa o con un compenso percentuale sulle somme versate, da stabilirsi d'accordo tra il Prefetto e l'Intendente, a carico del Comune o Consorzio. — Quanto alla retribuzione da corrispondersi al Gestore nei limiti fissati dal precedente art. 49 per la riscossione dei residui, il Ricevitore provinciale od il Comune se ne rivalgono sull'aggio spettante all'Esattore decaduto, ovvero sulla cauzione o sugli altri beni dello stesso.

Art. **52.** Le rate d'imposta scadute durante le vacanze nelle Esattorie che non fossero ricostituite al termine del quinquennio precedente, sono assunte in carico dal nuovo Esattore che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso, alle scadenze stabilite dagli art. 23 e 80 della legge e nella proporzione di cui al precedente art. 50. Tale rateazione sarà estesa ai versamenti del Ricevitore fermo il disposto del seguente articolo 75. — Il carico delle predette rate è dato al nuovo

Esattore colla consegna degli elenchi e dei ruoli relativi, ed al nuov Ricevitore è dato con apposito riassunto. — Per la riscossione dell rate anzidette, i nuovi Esattori e Ricevitori hanno diritto all'aggio pat tuito nei contratti rispettivi; e quando questo sia maggiore di quell assegnato ai loro predecessori, la differenza sarà pagata giusta il seguent art. 106.

TITOLO TERZO

DELLA ESECUZIONE SUI MOBILI E SUGLI IMMOBILI

CAPO I.

Dell'esecuzione sui mobili.

Art. **53**. L'atto di pignoramento dei mobili è dal messo notificato all persona del debitore od a chi la rappresenta, od alla residenza, od a domicilio, od alla dimora del contribuente moroso, come è detto all'ar ticolo 46, ed in difetto al Sindaco. Se il Sindaco conosce in quale Co mune abbia residenza, o domicilio, o dimora il contribuente, gli trasmett l'atto di pignoramento per mezzo del Sindaco locale: e in tutti i cas ne ordina al messo l'affissione alla casa del Comune. — Quest'affission tiene sempre luogo della notificazione per la regolarità del procediment — Il verbale di infruttuoso pignoramento per mancanza assoluta di ben mobili del debitore, è trasmesso ai termini e con le comminatorie dell art. 35 della legge al Sindaco che lo restituisce all'Esattore con le su eventuali dichiarazioni.

Art. **54**. Nell'atto di pignoramento, il debito per l'imposta è indicat distintamente da quello per multe e da quello per spese. — Quanto ag oggetti che possono oppignorarsi, si osservano le disposizioni del Codic di procedura civile e dell'art. 62 del testo unico delle leggi sull'impost di ricchezza mobile, approvato col Regio Decreto 24 agosto 1877, nº 402 (serie 2ª); e l'oppignoramento si limita possibilmente ad oggetti di valor presunto, che non superi il doppio del debito. — Se si tratta di ogget di facile deperimento, l'Esattore ha l'obbligo di pubblicare l'avviso pe la vendita abbastanza in tempo da impedire che gli oggetti deperiscan — Se non avviene la vendita nel secondo incanto, l'Esattore deve con segnare al Sindaco gli oggetti pignorati, ritirandone ricevuta, e quind può far valere i suoi diritti al rimborso a termini di legge. — Il Sindac deve procurare di vendere tali oggetti a trattativa privata. Non vender doli entro tre mesi, può l'Amministrazione finanziaria farli trasportar altrove per tentarne la vendita, prelevando poi dal prezzo le spese d trasporto.

Art. **55**. Allorquando il pagamento dell'imposta ha luogo all'atto de pignoramento, ovvero all'atto della vendita, l'Esattore, per avere diritt a percepire i diritti preveduti nella tabella di cui all'articolo 69 dell legge o il doppio dei medesimi, deve redigere un processo verbale ch attesti essere stato eseguito il pagamento in una delle due circostanz sopra indicate. — Questo processo verbale, firmato dal messo e da du testimoni, deve essere trasmesso al Sindaco nel modo e sotto le sanzion penali stabilite dall'articolo 35 della legge.

Art. **56**. Il Segretario comunale, per gli atti che debba compiere i occasione di procedimento sui mobili, non ha diritto ad alcuna retribu zione nè dall'Esattore, nè dal contribuente, nè dal compratore.

Art. **57**. L'Esattore, nei quindici giorni successivi al termine di quattr mesi fissato dall'articolo 87 della legge, deve trasmettere all'Agente del

imposte tanto i verbali della prima esecuzione mobiliare infruttuosa o insufficiente, quanto i certificati di irreperibilità dei contribuenti non escussi. — L'Agente delle imposte, entro 30 giorni, deve restituire all'Esattore i detti verbali e certificati muniti del suo visto, e deve sui medesimi indicare se il contribuente sia domiciliato o dimori in località diversa da quella nella quale furono eseguiti gli atti, se possegga beni mobili od immobili o crediti, indicando, quanto ai mobili, il luogo e le persone presso le quali questi si trovano; quanto agli immobili, il luogo ove sono situati, e quanto ai crediti le persone debitrici, la natura e la data dell'atto e della registrazione, e dare tutte quelle altre indicazioni o notizie atte a conseguire la riscossione delle imposte. — L'Agente può, prima della scadenza dell'ultima rata, dichiarare all'Esattore che intende accompagnare o fare accompagnare da un suo incaricato i messi dell'Esattore. — Quando l'Agente, prima della scadenza dell'ultima rata, abbia dichiarato di valersi di tale facoltà, l'atto del messo dell'Esattore non è valido, se non porta la firma del rappresentante l'Amministrazione. — Le disposizioni di questo articolo sono altresì applicabili alle tasse dirette delle Provincie, dei Comuni e di altri enti morali, le quali siano da riscuotersi colle forme stabilite per la riscossione delle imposte dirette; ben inteso che le attribuzioni conferite da esso articolo alle Agenzie delle imposte hanno da essere disimpegnate a cura dell'Amministrazione cui dette tasse profittano.

CAPO II.

Dell'esecuzione sugl' immobili.

ART. 58. Nell'avviso d'asta, oltre le indicazioni dell'articolo 44 della legge, è annotato tanto il prezzo minimo determinato col multiplo della imposta erariale secondo il disposto dell'art. 663 del Codice di procedura civile, quanto l'importo del deposito d'asta a sensi dell'articolo 667, come pure l'ammontare del credito esattoriale distinto per ciascuna imposta, per anno, per multe e spese di esecuzione già fatte. — È inoltre stabilito che le spese per tasse giudiziali e di registro e le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 59. L'ufficiale incaricato della custodia e conservazione dei registri censuari deve rilasciare in carta libera e senza spesa, entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'Esattore gli sono indicati. — Egli deve altresì indicare nell'elenco predetto i diritti reali di dominio eminente che siano annotati sui fondi allibrati ai possessori dati in nota dall'Esattore. — A tal fine nei compartimenti catastali di Piemonte e Liguria, di Napoli e di Sicilia e in quegli altri Comuni del compartimento modenese in cui per le antiche leggi catastali non era obbligatoria la annotazione nei catasti dei diritti reali, coloro che vorranno far annotare nei registri del catasto il loro diritto di dominio eminente, potranno farlo in esenzione di qualunque spesa denunziando all'ufficiale del catasto il loro diritto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

ART. 60. Il conservatore delle ipoteche, insieme al certificato di trascrizione dell'avviso d'asta, deve rimettere gratuitamente all'Esattore una nota regolare in carta libera di tutte le trascrizioni per qualsiasi titolo, risultanti dai registri del suo ufficio sui beni del contribuente moroso. — Qualora dall'elenco censuario rilasciato dall'Agente ai termini dello articolo 47 della legge, o dalla detta nota delle trascrizioni risulti che gli immobili da vendersi si trovano in possesso di persona diversa da quella iscritta al ruolo, l'Esattore deve notificare anche a questo l'avviso d'asta nei modi previsti dall'articolo 48 della legge. — L'elenco censuario, il certificato di trascrizione dell'avviso d'asta e la nota delle trascrizioni

ipotecarie devono depositarsi dall'Esattore alla Pretura, insieme agli altr atti indicati negli articoli 45 e 50 della legge. — Il Pretore li esamin e sospende l'asta se non li riconosce regolari.

Art. 61. Nelle esecuzioni immobiliari, l'Esattore, ogniqualvolta i valore degli immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limit ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debit complessivo. — Il valore del fondo affetto da privilegio per le impost per le quali si agisce, si commisura al lordo dei pesi ipotecari e al nett dove non è privilegio, e viene determinato colle norme dell'articolo 66 del Codice di procedura civile.

Art. 62. L'Esattore ha diritto di ottenere dall'Amministrazione dell imposte dirette il pagamento del suo credito, a termini dell'art. 54 dell legge, cioè nel limite di trenta volte il tributo erariale, entro tre me a contare dal giorno della deserzione del terzo esperimento d'asta. - Verificandosi la devoluzione, l'Amministrazione delle imposte dirette n caso previsto dall'articolo 56 della legge, entro lo stesso termine di tr mesi, deposita alla Cassa dei depositi e prestiti la somma predetta s cui si aperse il terzo esperimento. — Nel credito dell'Esattore, dent il suaccennato limite di trenta volte il tributo erariale, a termini d detto articolo 54, sono comprese le spese degli atti esecutivi e degli at giudiziari, ma non le multe.

Art. 63. L'Esattore, per esercitare il suo diritto al rimborso dall'Am ministrazione delle imposte dirette, deve presentare all'Agenzia, ent dieci giorni dalla deserzione del terzo esperimento d'asta, la doman di pagamento in carta libera insieme ad una copia, pure in carta liber a lui rilasciata dal Cancelliere della Pretura, pel verbale del primo e quello del terzo incanto, contenente la dichiarazione del Pretore che stabile è devoluto. — Ritardando l'Esattore oltre questo termine, i t mesi decorreranno dal giorno della presentazione della domanda. — ogni caso la domanda dovrà essere presentata, sotto pena di decadenz non oltre il settembre dell'anno successivo, in analogia al disposto del articolo 90 della legge. — Se l'Intendenza, ricevuta dall'Esattore domanda, riconosce che l'imposta per cui lo stabile fu devoluto è ind bita, o per duplicazione, o per altra causa, annullata la devoluzione, provvede al rimborso colle norme stabilite per le imposte indebite. Se il rimborso non è effettuato entro il predetto termine di tre me l'Esattore ha diritto allo sgravio provvisorio. — Quando l'espropriazio degl'immobili sia fatta per debiti di tassa o di entrate dei Comuni, Pr vincie o di altri enti morali od anche per debiti di sovraimposte com nali o provinciali ripartite in ruoli speciali e separati da quelli dell'in posta erariale, gl'immobili che non siano venduti al terzo incanto, devolgono a profitto dell'ente creditore.

Art. 64. Nei casi in cui l'utile dominio, l'usufrutto o l'uso sono separ dal dominio diretto o dalla nuda proprietà, e si tratti di imposta rea che cada sopra il fondo, l'Esattore non ha diritto a rimborso a tit di inesigibilità, nè al pagamento dello Stato cui siasi devoluto il domin utile, l'usufrutto o l'uso, se non dopo avere espropriato anche il domin diretto o la nuda proprietà.

CAPO III.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.

Art. 65. Per il pignoramento e per la esecuzione sui beni mobili immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta dovuta, si procede dall'Esattore del Comune nel quale i mobili e immobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'Esattore creditore. A t

effetto quest'ultimo si rivolge all'Agente da cui dipende, il quale ne trasmette l'invito all'Esattore richiesto, col mezzo dell'altro Agente delle imposte, qualora l'Esattore richiesto non trovisi nello stesso circolo d'Agenzia, ritirandone atto di ricevuta da riconsegnarsi all'Esattore richiedente. — La richiesta deve essere accompagnata da un estratto del ruolo dimostrante il debito del contribuente da escutersi e la prova della intimazione o della pubblicazione dell'avviso, di cui all'articolo 31 della legge.

ART. 66. L'Esattore richiesto deve procedere agli atti esecutivi a termini di legge e trasmettere all'Esattore richiedente, o le somme riscosse, ovvero nei modi sopra indicati, le prove dell'insufficiente o mancata esecuzione entro quattro mesi se trattasi di esecuzione su mobili, ed entro otto mesi se trattasi di esecuzione sugli immobili senza diritto a rifusione delle spese esecutive portate dalla tabella, in caso di insufficiente o mancata esecuzione, e senza diritto ad anticipazione di spese per i necessari atti giudiziari in applicazione all'art. 37 della legge. — In caso d'inadempimento l'Esattore richiesto è responsabile verso l'Esattore richiedente che può procedere all'esecuzione contro di lui. — L'Esattore creditore può, in questo caso, per gli atti esecutivi contro l'Esattore debitore, richiedere il Ricevitore da cui questo ultimo dipende. — Ove il Ricevitore si rifiuti o ritardi la vendita della cauzione, l'Esattore creditore può richiedere al Ministero delle Finanze l'ordinanza per la vendita della cauzione del Ricevitore provinciale. — La spesa per la spedizione delle somme riscosse sarà a carico del contribuente moroso.

ART. 67. Il Sindaco che autorizza l'assistenza della forza pubblica, ne tassa le spese, e, a favore dell'Esattore che le anticipa, ne pone il rimborso a carico dei debitori che l'avessero resa necessaria.

ART. 68. La somma ricavata dalla vendita serve in primo luogo a pagare la imposta e la sovraimposta, e poscia a pagare le spese degli atti esecutivi a termini dell'art. 69 della legge, nonchè le spese di procedimento ordinario contro terzi. — Resta ferma la tabella in vigore per le spese degli atti esecutivi.

ART. 69. L'Esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli hanno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e deve rilasciar loro la quietanza del corrispettivo pagato in conformità dello articolo 67 della legge. — Il contribuente che voglia giovarsi della facoltà di far annotare nel catasto, o nei registri dei redditi, o nei ruoli d'imposta, il suo domicilio o la sua residenza nel Regno, deve produrne regolare istanza all'Agente delle imposte, il quale provvede perchè siano fatte le relative annotazioni. — L'istanza deve essere corredata dalla prova legale che il contribuente tiene effettivamente il domicilio o la residenza nel Comune indicato.

ART. 70. Entro dieci giorni dalla data del verbale di vendita dei mobili o del verbale di aggiudicazione degli immobili e di devoluzione di essi allo Stato, l'Esattore deve trasmettere all'Agenzia delle imposte le copie degli atti di procedimento esecutivo debitamente autenticate nel modo prescritto dall'articolo 68 della legge.

ART. 71. Possono essere proseguite col rito privilegiato dalla legge 20 aprile 1871 tutte le esecuzioni mobiliari attivate col seguito pignoramento e tutte le esecuzioni immobiliari attivate colla trascrizione dello avviso d'asta presso l'ufficio delle ipoteche entro l'ultimo giorno dell'anno di cui all'articolo 71 della legge medesima. — L'avviso ai morosi o il precetto a pagamento e l'atto di pignoramento diventano inefficaci quando nel termine di 180 giorni dalla notificazione, e di 90 dal pignoramento non sia incoata la esecuzione o compiuta la vendita rispettivamente. Per riattivare la esecuzione devesi, in tali casi, notificare un nuovo avviso o precetto, e rinnovare il pignoramento.

TITOLO QUARTO

DEI RICEVITORI PROVINCIALI

ART. 72. Non più tardi del 31 marzo dell'anno che precede quello in cui deve aver principio il contratto della Ricevitoria, i Consigli provinciali deliberano: 1° Sul modo della nomina del Ricevitore, cioè se per asta pubblica o per terna; — 2° Sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la Ricevitoria per terna; — 3° Sulla tangente della cauzione che deve garantire le riscossioni speciali affidate al Ricevitore, oltre alle imposte erariali e sovraimposte provinciali. — La Deputazione provinciale in pari tempo determina se il Ricevitore debba adempiere anche l'ufficio di Cassiere della Provincia. Quando non prenda alcuna deliberazione, l'ufficio di Cassiere s'intende affidato al Ricevitore. — La Deputazione provinciale delibera pure i capitoli speciali, tenendo presenti le avvertenze fatte nell'articolo 4 di questo Regolamento per i capitoli speciali delle Esattorie. — Non più tardi del 20 aprile il Ministro approva i capitoli speciali, e dentro il mese di maggio i Consigli provinciali procedono alle nomine dei Ricevitori per terna. Quando la nomina si faccia per asta, il Prefetto ne pubblica l'avviso non più tardi del 1° luglio.

ART. 73. L'ammontare della cauzione del Ricevitore provinciale è dall'Intendente di Finanza comunicato al Prefetto un mese prima del tempo fissato per la pubblicazione degli avvisi per la terna o per l'asta. — Per l'avviso d'asta valgono le norme stabilite per le Esattorie. — L'avviso è pubblicato e inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia, in quelli delle Provincie vicine e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. — La Deputazione o il Consiglio provinciale debbono, ai termini di legge, aver provveduto alla nomina del Ricevitore entro il 30 settembre. Decorso questo termine, provvede d'ufficio il Ministero delle Finanze, secondo l'art. 77 della legge.

ART. 74. Dieci giorni dopo la pubblicazione dei ruoli, l'Intendente trasmette in cinque esemplari i riassunti di essi al Prefetto. — Il Prefetto vi appone la propria firma, e dentro altri cinque giorni li trasmette al Ricevitore, perchè sottoscriva l'atto posto in fine, col quale riconosce l'obbligo di eseguire i versamenti alle stabilite scadenze. Uno degli esemplari è ritenuto dal Ricevitore; degli altri quattro, uno è trasmesso dal Prefetto alla Deputazione provinciale, e tre all'Intendente, che ne invia due al Ministero. — Nello stesso modo si precede pei riassunti dei ruoli suppletivi. — Nei riassunti dei ruoli vengono indicati distintamente Comune per Comune, rata per rata, l'ammontare addebitato ai singoli Esattori, il loro nome e cognome, domicilio reale ed elettivo. — Pei riassunti è prescritto un modulo uniforme dal Ministro delle Finanze.

ART. 75. L'obbligo di versare il carico dei riassunti dei ruoli, riscosso o non riscosso, non cessa nel Ricevitore per la vendita della cauzione dell'Esattore; ma rimane sospeso unicamente per le Esattorie che non siano regolarmente ricostituite entro due mesi dal giorno in cui rimasero vacanti o per decadenza dell'Esattore o per altra causa. — Tale obbligo risorge nel Ricevitore appena sia notificata a lui l'immissione in possesso del nuovo Esattore tanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante la vacanza dell'Esattoria, quanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante l'esercizio del Gestore nominato ai termini dell'art. 48. E il Ricevitore dovrà farne il versamento alle scadenze indicate negli articoli 50 e 52, tenuto conto nel caso dell'articolo 50 delle somme anticipate. — Per le quote scadute dopo il primo bimestre della vacanza dell'Esattoria, e fino a che questa sia ricostituita, il Ricevitore verserà solamente le somme pagategli dal Gestore sotto detrazione di quanto ha anticipato.

TITOLO QUINTO

DEI VERSAMENTI

Art. 76. L'Esattore, nei dieci giorni successivi a quello nel quale deve aver versato, nella cassa del Ricevitore, l'ammontare di ciascuna rata delle imposte e sovraimposte, è tenuto a giustificare il fatto versamento col produrre alla Giunta comunale, o nel caso del Consorzio, al Presidente della rappresentanza consorziale, la ricevuta rilasciatagli dal Ricevitore. — Non adempiendo egli a questa prescrizione, la Giunta comunale o il Presidente del Consorzio ne riferisce al Prefetto, perchè provveda giusta l'art. 96 della legge, e salvi gli effetti dell'art. 81. — Nello stesso modo, e con gli stessi effetti, si procede nel caso di inadempimento degli obblighi relativi alle sovraimposte e tasse comunali per parte dell'Esattore.

Art. 77. L'esecuzione contro l'Esattore è iniziata mediante precetto a pagamento intimatogli, colle forme di citazioni per ministero dell'Usciere giudiziario, agli effetti previsti dall'art. 31 della legge. — Il precetto è notificato, colle stesse forme, tanto ai terzi che hanno prestata la cauzione, quanto agli enti interessati, che sono garantiti dalla cauzione dell'Esattore escusso. — La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dell'Esattore. — La vendita della cauzione deve sempre precedere le esecuzioni sugli altri beni mobili ed immobili dell'Esattore, compresi gli aggi, i residui divenuti suoi crediti privati, ed i rimborsi dovutigli per quote indebite, inesigibili o per devoluzione.

Art. 78. Sulla presentazione del precetto notificato e della liquidazione sommaria del debito, il Prefetto emette l'ordinanza per l'esecuzione contro l'Esattore inadempiente, e provvede che gli sia notificata colla contemporanea intimazione di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni, giusta l'art. 18 della legge. Di tale notificazione si fa constare con ricevuta del notificato o con referto del messo municipale. Il Prefetto, appena emessa l'ordinanza, rende informato il Ricevitore, l'Intendente e il Ministero dei provvedimenti presi nell'interesse della Esattoria. — Agli effetti dell'art. 89 della legge, l'ordinanza deve essere richiesta per ogni rata non versata dall'Esattore.

Art. 79. Le norme stabilite dai precedenti articoli 77 e 78 valgono anche per le esecuzioni contro il Ricevitore provinciale in quanto vi siano applicabili. — Le ordinanze per la vendita della cauzione del Ricevitore, sono emesse dal Ministero delle Finanze (direzione generale delle imposte) e registrate alla Corte dei conti.

Art. 80. L'Intendente di Finanza informa il Prefetto od il Ministero appena venga a conoscere che qualche Esattore o il Ricevitore lasci luogo a dubitare che la cauzione non corrisponda ai suoi impegni ed informa pure il Ministro se il Ricevitore sia in ritardo nei versamenti.

Art. 81. Il sorvegliante, nominato a termini dell'art. 18 e 96 della legge, tostochè sia munito della patente del Prefetto, ha facoltà di esaminare ruoli, bollettari, e tutte le carte dell'Esattoria, e di riscontrarne ogni operazione, fino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti, che non saranno ritenute valide le quietanze rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua controfirma. — Egli non può, in verun caso, sostituire la propria azione a quella dell'Esattore, e neppure impedirne le operazioni, nominare o sospendere i suoi messi; ma deve limitarsi a controllare le riscossioni, i versamenti, le esecuzioni e generalmente gli atti dell'Esattore, dei collettori e messi. Le somme riscosse durante la sorveglianza sono, per sua cura, versate di tre in tre giorni alla Ricevitoria od alle casse degli enti interessati, avvertendo però che le somme riscosse per le rate successive al debito, per il quale fu emessa la ordinanza di vendita della cauzione, dovranno essere versate in conto di esse

rate. I valori e titoli contabili della Esattoria sono custoditi in apposita cassa, di cui il sorvegliante tiene una chiave. — Nel caso di opposizione ai suoi atti può il sorvegliante richiedere al Sindaco l'assistenza della forza pubblica, a senso dell'art. 62 della legge e dell'art. 67 di questo Regolamento. — Il sorvegliante, così al principiare come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, coll'intervento del Sindaco che dovrà pure sottoscrivere i registri della esattoria.

Art. 82. Spetta al Prefetto di ordinare la revoca del sorvegliante quando commetta abusi od irregolarità, e di dispensarlo dalle funzioni tostochè la gestione dell'Esattore sia divenuta regolare; come pure di obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia, con fidejussione di persona solvibile o con cauzione. — Nel periodo della sorveglianza il Prefetto, sulla proposta dei Comuni o del Ricevitore, che ne anticipano la spesa, può ordinare una verifica quindicinale delle riscossioni e dei versamenti fatti dall'Esattore. — La retribuzione del sorvegliante, determinata dal Prefetto, è posta a carico dell'Esattore, insieme colle altre spese che occorrono per la sorveglianza; e può essere prelevata sui primi mandati dall'aggio dovuto all'Esattore. In caso d'insolvenza di esso, la retribuzione e le dette spese sono ripartite fra Erario, Provincia e Comuni in proporzione del rispettivo credito per imposta e sovraimposta. — Il sorvegliante al Ricevitore provinciale è nominato dal Ministero delle Finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente, colle attribuzioni e facoltà sopra indicate per i sorveglianti delle Esattorie.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.

Degli sgravi e rimborsi.

Art. 83. In base alle decisioni definitive, con le quali le competenti Autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta una quota o parte di una quota d'imposta, le Agenzie liquidano gli sgravi dei ruoli per le somme a imputarsi rispettivamente a debito dello Stato, della Provincia e del Comune. — Le liquidazioni sono approvate e sono rese esecutive con Decreti di sgravio dell'Intendente di Finanza, firmati anche dal primo ragioniere, onde sia comprovata la regolarità dello sgravio. — Nella liquidazione e nei Decreti di sgravio sono compresi gli aggi di riscossione e, per la imposta di ricchezza mobile, anche i due centesimi per le spese di distribuzione. Non si calcolano invece le multe per ritardati pagamenti, nè le spese di esecuzione riscosse dall'Esattore, al quale, quando non le avesse esatte, rimane il diritto di esigerle.

Art. 84. L'Intendenza invia, con elenco in doppio, le liquidazioni approvate all'Agente delle imposte, il quale prende nota della data del Decreto di sgravio sulla minuta di liquidazione, sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori e sugli atti di accertamento dei redditi di ricchezza mobile; quindi restituisce un esemplare dell'elenco stesso in segno di ricevuta. — Con le norme e col mezzo stabiliti nei Regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, l'Agente notifica ai contribuenti l'emissione del Decreto di sgravio, invitandoli a presentarsi all'Esattoria per essere soddisfatti del credito a loro favore liquidato. — Le notificazioni dei Decreti di sgravio devono essere fatte sempre gratuitamente, dai messi, cursori e inservienti dell'ufficio comunale, anche in quei Comuni nei quali il Governo tiene a proprie spese un messo speciale dell'Agenzia delle imposte.

Art. 85 L'Agente delle imposte trasmette all'Esattore i Decreti di sgravio con un elenco in doppio, distinto per Comune. — L'Esattore restituisce un esemplare all'Agenzia in segno di ricevuta e ne fa affiggere un altro all'albo comunale per quindici giorni consecutivi. — Uguale affissione, e per un termine non minore, deve farsi negli uffizi delle Esattorie. — Gli elenchi muniti del certificato del Sindaco per la eseguita affissione sono inviati al Ricevitore provinciale dall'Esattore insieme ai Decreti di sgravio. — In calce a ciascun Decreto l'Esattore annota, ove del caso, l'eseguita emarginazione sui ruoli, e dichiara che assume la piena responsabilità per l'esecuzione degli sgravi a favore dei contribuenti, nonchè l'obbligo di rivalere l'Amministrazione delle spese e dei danni per il caso in cui essa dovesse supplire verso i contribuenti alle ommissioni e ai non giustificati ritardi di lui nel soddisfarli del loro credito.

Art. 86. Alla scadenza del versamento della rata alla Ricevitoria provinciale l'Esattore deve presentare all'Intendenza di Finanza, per mezzo della rispettiva agenzia delle imposte, la distinta dei Decreti di sgravio ricevuti nel bimestre precedente, dichiarando se e in qual modo li ha eseguiti e indicando la causa della non esecuzione per quelli non ancora eseguiti. — Parimente dovrà dar conto di quegli sgravi che, nelle distinte presentate pei bimestri anteriori, risultavano non eseguiti. — È in facoltà dell'Agente di disporre che dei Decreti di sgravio, non ancora eseguiti dopo sei mesi, sia fatta ai contribuenti una seconda notificazione personale, con le norme indicate all'art. 81 del presente Regolamento.

Art. 87. Nei casi di contestazione, quando dal contribuente sia stato in tutto o in parte pagato l'importo relativo al Decreto di sgravio, a giustificare l'eseguito rimborso della somma pagata non è ammessa per l'Esattore altra prova che la quietanza del contribuente. — Gli Esattori, dopo ricevuti i Decreti di sgravio, non possono iniziare o continuare gli atti esecutivi che pel residuo debito.

Art. 88. Il Ricevitore provinciale, per l'ammontare complessivo della imposta erariale e della sovraimposta provinciale risultante dai Decreti di sgravio trasmessi dagli Esattori, rilascia a favore di ciascuno di essi la relativa quietanza di versamento. — Entro il giorno 10 di ogni mese il Ricevitore provinciale, dopo aver fatto un riepilogo degli elenchi dei Decreti, trasmette l'uno e gli altri all'Intendenza di Finanza, dichiarando di avere già emesso la quietanza di versamento a favore di ciascun Esattore per l'imposta erariale e provinciale indicata nell'elenco.

Art. 89. L'Intendenza di Finanza, fatte le verificazioni necessarie riguardo ai Decreti di sgravio e relativo riepilogo presentati dal Ricevitore provinciale, emette distintamente, per ciascuna imposta o per la sola parte a debito dello Stato, un buono sul mandato a disposizione a favore del Ricevitore medesimo. — L'Intendenza, inoltre, compila per tutti i Decreti di sgravio ricevuti, i fogli di liquidazione delle somme a debito di ogni singolo Comune, e un foglio unico di liquidazione delle somme a debito della Provincia, distinguendo l'ammontare degli sgravi per ciascun titolo d'imposta; poscia manda agli Esattori le liquidazioni per i Comuni e al Ricevitore la liquidazione per la Provincia, perchè possano versarle come contante, rispettivamente nelle casse comunali e provinciali.

Art. 90. L'esecuzione dei Decreti di sgravio è fatta dall'Esattore in carica nei modi indicati dagli articoli precedenti per le imposte comprese nei ruoli consegnati all'Esattore medesimo. — I rimborsi, dipendenti da sgravi d'imposte comprese nei ruoli passati in riscossione nei precedenti quinquennii ad altri Esattori, sono fatti dagli Esattori in carica con le speciali norme da darsi con Istruzioni ministeriali.

Art. 91. I contribuenti che non siano stati soddisfatti dei crediti liquidati in loro favore dall'Amministrazione con Decreti di sgravio, notificati ai termini degli articoli 84 e 86, possono recarsi personalmente all'Agenzia delle imposte per dedurre le loro ragioni; ed ogni anno, mediante manifesti pubblicati in tutti i Comuni, sarà loro ricordata sif-

fatta facoltà. — L'Agente, sentito l'Esattore, trasmette i reclami alla Intendenza, la quale, fatti i necessari riscontri sugli elenchi degli sgravi presentati dall'Esattore ai termini dell'art. 86, provvede sulle domande dei contribuenti in conformità del risultato delle eseguite verificazioni.

Art. 92. Prima di domandare lo svincolo della cauzione, e al più tardi nei primi tre mesi del secondo anno successivo a quello in cui scade il contratto di esattoria, l'ammontare degli sgravi non eseguiti sarà versato dall'Esattore in tesoreria, salvo il diritto ai creditori dello sgravio di chiedere all'Intendenza di Finanza l'emissione di un nuovo Decreto se ed in quanto tale diritto non sia prescritto.

Art. 93. Per ogni caso di inadempimento non giustificato dai Decreti di sgravio l'Esattore, sulla proposta dell'Intendente di Finanza, è assoggettato dal Prefetto alla multa del decuplo della somma portata da ciascun Decreto di sgravio senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 94. L'Intendente di Finanza trasmette al Ministero i rendiconti prescritti dall'art. 365 del vigente Regolamento di contabilità dello Stato; e a corredo delle matrici di ogni buono, le documentate liquidazioni degli Agenti delle imposte coi relativi Decreti di sgravio, con gli elenchi prodotti dagli Esattori, con i riepiloghi compilati dal Ricevitore provinciale e con tutti gli altri documenti che venissero richiesti da speciali disposizioni.

Art. 95. Il rimborso, per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili, può dall'Esattore richiedersi con una o più domande riferibili allo stesso esercizio, ma distinte per annata, imposta e Comune. — L'Esattore che domanda il rimborso per assoluta mancanza dei beni mobili ed immobili del debitore della Provincia, deve produrre la domanda in triplice esemplare, nonchè: — *a*) Un certificato di tutte le Agenzie delle imposte della Provincia, esclusa quella a cui è prodotta la domanda di rimborso, che il contribuente non vi apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio; — *b*) il processo verbale di pignoramento negativo redatto dal messo in presenza di due testimoni, a senso dell'articolo 34 della legge, e firmato dal messo e dai testimoni stessi; — *c*) la dichiarazione del Sindaco di nulla aver da osservare in ordine al verbale di pignoramento, non essendo a di lui notizia che il contribuente possegga mobili, crediti od altro, per cui si possa conseguire il pagamento della tassa per la quale si è proceduto. — Qualora abbia avuto luogo l'incanto dei beni mobili ed immobili, l'Esattore che domandi rimborsi di quote di imposta in tutto o in parte non riscosse, deve produrre: — *d*) copia del verbale negativo del primo e secondo esperimento d'asta, ed un attestato del Sindaco sulle disposizioni prese riguardo agli oggetti pignorati: — *e*) un certificato del deposito degli atti d'asta alla Prefettura, con indicazione del giorno del deposito stesso e del riparto del prezzo ricavato dalla vendita; — *f*) copia del processo verbale dell'ultim'asta per la vendita di beni immobili, quando il risultato fu insufficiente a coprire il credito dell'Esattore; — *g*) la prova d'ogni altro impedimento che l'Esattore avesse incontrato nell'esecuzione, e dell'inutilità delle procedure legali tentate per superarlo. — Se l'inutile esecuzione fu fatta fuori del Comune, occorre inoltre sia data la prova del pignoramento negativo ivi avvenuto ed il certificato del locale Agente delle imposte, attestante che il contribuente non apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio della locale Agenzia. Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto alla graduatoria giusta l'art. 56 della legge, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito; e da quel giorno decorrono i termini per la presentazione della domanda. I documenti relativi agli atti di esecuzione mobiliare devono dimostrare che questa fu esperimentata infruttuosamente alla scadenza della prima rata non pagata dal contribuente e fu poscia ripetuta alla scadenza dell'ultima.

Art. 96. L'Esattore, prima d'ottenere il rimborso a senso dell'art. 87 della legge, dovrà aver proceduto anche sui mobili e crediti indicati dall'art. 37 di essa e, nei casi previsti, dare le prove di aver proceduto

nei termini dell'art. 65 della medesima, modificato dalla legge 2 aprile 1882, n° 674.

Art. 97. Se l'esecuzione mancò per irreperibilità del contribuente, l'Esattore, oltre alla prova della pubblicazione alla casa del Comune dell'avviso indicato all'art. 31 della legge, deve presentare il certificato di cui alla lettera *a* del precedente art. 95, ed il certificato negativo desunto dai registri comunali di popolazione, visto dal Sindaco, il quale vi nota tutte le circostanze ed i fatti relativi alla persona irreperibile che sono a sua conoscenza o che gli risultino da raccolte informazioni. È applicabile a questo caso la disposizione dell'ultimo capoverso del precedente art. 95.

Art. 98. Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 87 della legge, l'Intendente di Finanza, contemporaneamente all'ordine dato dall'Esattore di escutere i beni del debitore posti fuori della Provincia, emette il Decreto di sgravio provvisorio, che dovrà essere reso esecutorio dal Ministro delle Finanze, giusta il seguente art. 99.

Art. 99. Prima di presentare la domanda di rimborso per inesigibilità, l'Esattore deve annotare sul ruolo, in margine di ciascuna quota inesatta, la data e il numero della domanda stessa. — L'annotazione sul margine dei ruoli dei rimborsi per inesigibilità, deve essere fatta dall'Esattore entro 10 giorni da quello in cui ha ricevuto i buoni o mandati relativi, sotto comminatoria della multa di cui all'art. 13 dei capitoli normali. — Il rimborso a favore dell'Esattore delle quote riconosciute inesigibili per inesistenza, irreperibilità od insolvibilità del contribuente, è sulla relazione dell'Agente delle imposte ordinato dall'Intendente di Finanza con Decreti che riassumono per imposta e per Comune le quote inesigibili da rimborsarsi a ciascun Esattore. — Tali Decreti sono resi esecutivi dal Ministro delle Finanze e partecipati dall'Intendente al Ricevitore. — Nella relazione dell'Agente deve esprimersi che le quote ammesse al rimborso non sono comprese in altre domande precedenti e che non sono state per l'addietro sgravate come indebite o rimborsate per devoluzione. — Inoltre l'Agente, prima di spedire all'Intendenza le domande, deve sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori di ricchezza mobile e sulle schede, prendere nota che la quota è stata da lui ammessa come inesigibile, indicando la data della domanda; come deve indicarvi, a suo tempo, la data del Decreto di rimborso.

Art. 100. In base ai Decreti di rimborso resi esecutivi, l'Intendente liquida le somme dovute all'Esattore, rispettivamente dallo Stato, dalla Provincia e dal Comune. — Delle somme a debito dello Stato egli provvede al rimborso con buoni sul mandato a disposizione. — Delle somme a debito del Comune e della Provincia, l'Intendente rimette in fogli separati la liquidazione al Prefetto, che dopo approvata, la restituisce all'Intendente perchè la trasmetta all'Esattore. Questi può valersene nei suoi versamenti al Comune e alla Provincia, ovvero quando non abbia da fare alcun versamento, come titolo ad averne direttamente il rimborso.

Art. 101. Decorsi i due mesi stabiliti dall'art. 90 della legge, l'Esattore può chiedere lo sgravio provvisorio all'Intendente, che lo concede con Decreto reso esecutivo giusta l'art. 99. — L'Intendente ne avverte il Ricevitore, che senza questo avviso può rifiutare all'Esattore qualsiasi tolleranza.

Art. 102. Le partite rifiutate sono notificate coi motivi del rifiuto all'Esattore, il quale può, entro sei mesi, ricorrere al Ministero per dimostrare erronei quei motivi.

Art. 103. Per quanto riguarda il rimborso delle quote indebite e inesigibili sui ruoli delle tasse dei Comuni, delle Provincie o di altri enti morali, la cui riscossione è regolata colle stesse norme delle imposte dirette dello Stato, l'Esattore deve rivolgere domanda alle Amministrazioni direttamente interessate nei modi e termini stabiliti o da stabilirsi nei Regolamenti, capitoli o convenzioni speciali.

Art. 104. Il Ricevitore che voglia ottenere il rimborso secondo l'ar-

ticolo 89 della legge, deve provare di avere agito nei termini dell'articolo 87 della legge stessa, computabili dal giorno in cui l'Esattore mancò ai versamenti, sulla cauzione e sui beni tutti di lui, compresi i crediti di imposta che il medesimo avesse verso i contribuenti per imposte scadute e non pagate. — Alle domande del Ricevitore si applicano le norme stabilite per le domande degli Esattori. — Il Ricevitore perde il diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso dall'art. 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne notizia nello stesso giorno al Prefetto per gli effetti dell'art. 96 della legge stessa.

CAPO II.

Degli aggi agli Esattori ed ai Ricevitori.

Art. **105**. L'aggio dell'Esattore, misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovraimposte, si unisce alla sovraimposta comunale; e l'aggio del Ricevitore alla sovraimposta provinciale. — All'imposta di ricchezza mobile si aggiunge, oltre l'aggio, il 2 per cento per le spese di distribuzione. — Sugli aggi e sulle spese di distribuzione non è dovuto aggio all'Esattore, nè al Ricevitore.

Art. **106**. Il pagamento dell'aggio dovuto all'Esattore e Ricevitore viene fatto con mandato emesso a loro favore dal Comune e dalla Provincia, dopo scaduta ciascuna rata e giustificato il versamento. — L'aggio deve essere versato integralmente nelle casse degli enti interessati insieme colle tasse e sovraimposte scadute. — L'Esattore o il Ricevitore, che, invece di versare gli aggi se li trattenga o li prelevi sulle riscossioni senza che sia emesso il relativo mandato, è passibile della multa di mora per le somme non versate, ed incorre inoltre nella pena pecuniaria comminata dall'art. 23 dei capitoli normali per l'abusivo prelevamento.

Art. **107**. L'aggio all'Esattore e al Ricevitore è dovuto sulle somme versate. — Sulle somme rimborsate tanto al contribuente quanto all'Esattore non è dovuto aggio, e quando ne sia il caso, questo aggio sarà da conguagliare a debito dell'Esattore e del Ricevitore nei successivi mandati di pagamento.

Art. **108**. L'imposta erariale dovuta dal Demanio dello Stato è annotata sul frontespizio dei ruoli sì principali, che suppletivi in modo figurativo; non è data in riscossione agli Esattori e non è corrisposto per essa aggio alcuno. — Le relative sovraimposte provinciali e comunali sono invece comprese o liquidate nell'interno del ruolo coll'aggio di riscossione. — Per le suddette sovraimposte gli Esattori, appena ricevuti i ruoli, compilano in triplice originale l'elenco di tutti gli articoli dovuti dal Demanio e lo rimettono all'Agenzia delle imposte per l'opportuno esame. — Avuto di ritorno l'elenco approvato, gli Esattori ne rimettono un esemplare all'Intendenza di Finanza ed un altro al Ricevitore provinciale; ed in base al terzo esemplare ad essi rimasto, staccano prima della fine del mese che precede la scadenza di ogni rata, le quietanze per ogni articolo, e le rimettono accompagnate da nota descrittiva, al Ricevitore provinciale che le accetta come danaro in conto versamento della rata che sta per scadere per imposta erariale e per sovraimposta provinciale, e ne rilascia ai medesimi la corrispondente quietanza. — Il Ricevitore provinciale entro il giorno 8 del mese in cui avviene la scadenza della rata, rimette le quietanze degli Esattori accompagnate pure da nota descrittiva all'Intendenza di Finanza, la quale provvede pel pagamento a carico dello Stato con buoni emessi sui competenti capitoli del bilancio. — Per la riscossione delle suddette sovraimposte gli Esattori non potranno mai pretendere multe, nè spese a carico dell'Amministrazione demaniale.

CAPO III.

Della competenza amministrativa.

Art. 109. I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'art. 100 della legge, sono presentati all'Agente delle imposte, il quale li istruisce dopo averli comunicati alle parti e vi dà corso nei modi indicati all'art. 72 della medesima. — I ricorsi in appello contro le decisioni del Prefetto, a senso dell'art. 100 della legge, debbono essere presentati al Ministero delle Finanze (direzione generale delle imposte) nel termine di 90 giorni da quello della notificazione delle decisioni. — Le decisioni del Prefetto e del Ministero sono notificate agli interessati per mezzo del messo municipale, che ne fa referto all'Agenzia delle imposte. — I ricorsi o gravami contro l'Esattore di un Consorzio possono presentarsi tanto dalla rappresentanza consorziale, quanto dai Sindaci o Giunte dei singoli Comuni.

CAPO IV.

Del riscontro della Corte dei conti, del rendimento dei conti e della contabililà amministrativa.

Art. 110. I Ricevitori devono tenere in evidenza i loro conti correnti cogli Esattori sopra appositi registri, che mostrano, ad ogni richiesta, al Prefetto, alla Deputazione provinciale e all'Intendente. — La forma di tali registri è determinata con speciali istruzioni.

Art. 111. La Ragioneria dell'Intendenza tiene un conto corrente del Ricevitore col Tesoro, e gli altri conti necessari a mantenere in evidenza il carico, gli sgravi, i rimborsi e le quote inesigibili. Da questi registri e da questi conti si rilevano i dati che l'Intendente rimette periodicamente alla Direzione generale delle imposte dirette e a quella del Tesoro per dimostrare l'andamento della riscossione. — I modelli e le forme particolari di queste trasmissioni periodiche sono stabilite con speciali istruzioni.

Art. 112. Sono trasmessi alla Corte dei conti, a termini della sua legge organica: *a*) i Decreti coi quali il Ministro delle Finanze approva i contratti stipulati dalle Deputazioni provinciali coi Ricevitori e gli atti di accettazione delle relative cauzioni; *b*) i Decreti coi quali si approva la liberazione o lo scioglimento delle cauzioni dei Ricevitori.

Art. 113. L'Esattore che abbia la gestione di cassa del Comune, ne rende il conto, non più tardi del mese di aprile dell' anno seguente a termine dell'art. 125 della legge provinciale e comunale del 20 marzo 1865, e, quando più Comuni siano riuniti in Consorzio, rende il conto distintamente per ciascuno di essi. — Nello stesso termine rende a ciascun Comune il conto sommario delle sovraimposte e tasse comunali; alla Provincia rende il conto delle sue tasse. — Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'Esattore rende pure il conto relativo alle imposte dell' esercizio precedente, con la dimostrazione del carico risultante dai ruoli, dei pagamenti fatti alle rispettive scadenze, degli sgravi ottenuti e delle domande di rimborso pendenti. — Questo conto è presentato alla Giunta comunale od alla Rappresentanza consorziale, che lo esamina e lo trasmette entro altri trenta giorni al Ricevitore.

Art. 114. Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il Ricevitore rende noto della sua gestione per la parte erariale a norma dell'art. 638 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. — Il conto, esaminato dall'Intendente di Finanza, è trasmesso al

Prefetto che, sentita la Deputazione provinciale, lo manda al Ministro delle Finanze, il quale lo invia alla Corte dei conti, per il suo giudizio in conformità alla legge del 14 agosto 1862, n° 800, ed al Regolamento del 5 ottobre 1862, n° 884. Questo conto è distinto e diverso da quello che il Ricevitore deve rendere alla rappresentanza provinciale per lo ufficio che avesse esercitato di Cassiere della Provincia. — Ove il Ricevitore non abbia assunto il servizio di cassa, si limita a rendere un conto sommario per le sovraimposte della Provincia.

ART. **115.** La cauzione dell'Esattore non è svincolata se non in seguito a dichiarazione del Ricevitore che l'Esattore ha pagato ogni suo debito verso lo Stato e verso la Provincia. L'Intendente di Finanza, la Deputazione provinciale ed il Prefetto dichiarano, se nulla osti, nell'interesse delle Finanze, della Provincia o di qualsiasi altro ente interessato. — Indi lo svincolo è autorizzato dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale che dovrà interpellare i Consigli dei rispettivi Comuni.

ART. **116.** La cauzione del Ricevitore non può liberarsi, se non dopo l'approvazione giudiziale dei conti, per Decreto del Ministro delle Finanze, sentita la Deputazione provinciale.

Roma, 23 dicembre 1886.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: MAGLIANI.

N. 104.

Decreto Ministeriale 23 dicembre 1886, nº 4261. — Approvazione dei capitoli normali per l'esercizio delle Ricevitorie ed Esattorie delle Imposte Dirette.

Il Ministro delle Finanze

Visto l'art. 4 della legge del 20 aprile 1871, n° 192 (serie 2ª); visto il Regolamento approvato con Regio Decreto del 23 dicembre 1886, nº 4256 (serie 3ª); di concerto col Ministro dell'Interno e sentito il Consiglio di Stato; decreta:

Articolo unico.

Sono approvati gli annessi capitoli normali per l'esercizio delle Ricevitorie ed Esattorie delle imposte dirette, da avere effetto a cominciare dal quinquennio 1888-92.

Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inscritto cogli annessi capitoli nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1886.

Il Ministro: A MAGLIANI.

Capitoli normali per l'esercizio delle Ricevitorie ed Esattorie delle imposte dirette.

ART. 1. Avvenuta l'aggiudicazione della Esattoria o della Ricevitoria, o l'accettazione della nomina, se l'aggiudicatario od il nominato non si presenta a stipulare il contratto nel giorno fissato dal Sindaco, dal Presidente del Consorzio o dal Prefetto, ovvero siasi scoperta in lui

ılcuna delle incompatibilità previste dall'art. 14 della legge, il deposito imane in piena ed assoluta proprietà del Comune, dei Comuni o della Provincia. L'Esattore od il Ricevitore che ritardi a prestare la cauzione) si rifiuti di stipulare il contratto, onde sia necessario devenire ad un ıuovo collocamento della Esattoria o della Ricevitoria, perde non solo l deposito, che resta pure in piena ed assoluta proprietà del Comune lei Comuni o della Provincia, ma risponde altresì dei danni e delle spese, ıi termini dell'art. 18 della legge.

Art. 2. La cauzione può essere durante l'appalto sostituita da altra, ›urchè la nuova cauzione sia sempre rappresentata in beni immobili ›d in rendita pubblica italiana, e venga estesa a guarentire il contratto ›er tutta la sua durata, compreso il periodo di tempo già trascorso. ,a precedente cauzione, però, si svincola soltanto dopo che sia appro- 'ata e costituita definitivamente la nuova. — L'errore materiale incorso ull'ammontare o nella valutazione della cauzione tanto negli atti d'asta he di nomina o nel contratto, può sempre essere rettificato. — La cau- ione guarentisce complessivamente tutti gli obblighi dell'Esattore o del ticevitore verso le Amministrazioni cointeressate e verso i contribuenti, alvi i diritti di prelazione stabiliti dalla legge.

Art. 3. L'Esattore ed il Ricevitore devono, quando ne siano richiesti all'Intendente o dai delegati delle Amministrazioni governative, riscuo- ere e versare alle scadenze stabilite, o da stabilire, coll'obbligo dello nesatto per esatto, anche le somme dovute in Sicilia per il fondo dei anneggiati dalle truppe borboniche, quelle fra i proventi esigibili dalla mministrazione del Demanio per canali demaniali d'irrigazione che aranno dati in carico dall'Amministrazione medesima, i contributi per pese idrauliche riscuotibili dall'Amministrazione del Tesoro, le tasse ulla fabbricazione dell'alcool applicate dall'Amministrazione delle gabelle, ə sopratasse per inesatta denuncia dei redditi, la tassa del tiro a segno azionale, e quelle altre tasse speciali o generali che il Governo fosse utorizzato a far riscuotere colle norme delle imposte dirette. — Sono arimente tenuti a riscuotere e versare coi suddetti obblighi i proventi el fondo speciale per la viabilità obbligatoria amministrato dalle Pre- ıtture. — L'Esattore ha pure l'obbligo di assumere le quote di imposta i qualunque gestione, che l'Amministrazione riprendesse in riscossione, opo averle dichiarate inesigibili. — Il Ricevitore è inoltre tenuto ad sigere, coll'onere del non riscosso le multe ed ammende dovute dagli sattori allo Stato per le trasgressioni ai presenti capitoli normali. — er queste riscossioni sarà corrisposto l'aggio stabilito per le imposte irette, da pagarsi sulla esibizione delle quietanze dei versamenti.

Art. 4. Le Amministrazioni governative hanno sempre facoltà di to- liere in qualunque tempo dal carico dell'Esattore e del Ricevitore le scossioni enumerate nel precedente art. 3, e l'Esattore ed il Ricevitore on avranno perciò altro diritto, tranne quello di chiedere, nei casi pre- isti, una diminuzione sulla cauzione.

Art. 5. Sulla tassa restituita ai fabbricanti di spiriti, nei casi di sportazione del loro prodotto, non compete l'aggio all'Esattore ed al icevitore.

Art. 6. L'Esattore ed il Ricevitore, qualora ne siano richiesti dalla ıtendenza di Finanza, sono tenuti ad assumere la riscossione delle altre ısse di fabbricazione agli stessi patti e condizioni stabilite per la tassa ıgli spiriti.

Art. 7. Le Camere di commercio possono valersi dell'opera dell'Esat- ›re per la riscossione delle tasse dirette che sono autorizzate ad imporre. - Volendo usare di tale facoltà, debbono, entro il gennaio dell'anno ıteriore a quello in cui hanno principio i contratti, farne apposita chiesta all'Intendenza, comunicandole contemporaneamente gli ele- enti necessari al computo della cauzione. — L'aggio da comprendersi ›r questa riscossione sarà quello delle imposte erariali e relative sovra- ıposte.

Art. 8. Parimente, nel mese di gennaio, i Consorzi speciali dei quali si parla nell'art. 5 della legge, e le Amministrazioni indicate al precedente art. 3, notificano all'Intendenza gli elementi da servire al còmputo della cauzione per guarentire le rispettive riscossioni.

Art. 9. L'Esattore e il Ricevitore provinciale sono tenuti a firmare le Delegazioni emesse dai Comuni, o dalla Provincia, sulle rispettive sovraimposte, ed a versarne l'importo per ogni scadenza nelle casse dell'Erario, nella Cassa dei depositi e prestiti ed in quelle degli Enti morali ed Istituti, a favore dei quali fossero state emesse le Delegazioni, sotto comminatoria delle multe di mora e dell'esecuzione sulla cauzione a termine degli art. 81, 84 e 86 della legge, e con applicazione delle disposizioni contenute negli art. 18 e 96 della medesima. — Nel caso di ritardo per parte di un Esattore al versamento delle delegazioni rilasciate a favore della Cassa dei depositi e prestiti, il Ricevitore provinciale sarà tenuto, quando ne venga richiesto, di promuovere a nome e per conto della medesima, l'esecuzione sulla cauzione dell'Esattore inadempiente, contro rimborso delle spese relative.

Art. 10. L'Esattore ed il Ricevitore non possono rispettivamente rifiutare il ricevimento dei ruoli e dei riassunti. In caso di rifiuto se ne fa intimazione per atto di usciere, e questa vale come ricevuta e costituisce l'Esattore ed il Ricevitore in debito dello intero ammontare dei ruoli e dei riassunti per le stabilite scadenze, senza che possa tenersi conto del ritardo derivato dal suaccennato rifiuto. — Le spese della intimazione sono a carico dell'Esattore e del Ricevitore che vi diedero causa. — In caso di ritardo nella consegna dei ruoli o dei riassunti l'Esattore o il Ricevitore non possono accampare veruna pretesa, qualora, non ostante il ritardo, abbiano tempo di eseguire, prima della scadenza delle imposte, tutti gli atti occorrenti per incominciare la riscossione; in caso contrario hanno diritto alla tolleranza per altrettanti giorni quanti ne occorrono per incominciare la riscossione; ben inteso che eguale trattamento deve usarsi ai contribuenti, i quali debbono essere avvertiti con manifesto da pubblicarsi dal Sindaco.

Art. 11. Gli Esattori ed i Ricevitori non possono rilasciare alcun atto o documento, se non è firmato da essi o dai loro collettori o rappresentanti debitamente autorizzati. — Il Ricevitore, che sotto la sua responsabilità ed a suo rischio e pericolo voglia assumere un rappresentante che ne adempia le funzioni, vi provvede come è prescritto agli Esattori pei collettori; e deve darne notizia all'Intendente di Finanza, alla Deputazione provinciale ed agli Esattori dipendenti. — Nel caso del penultimo capoverso dell' art. 35 del Regolamento, il Prefetto può anche infliggere all'Esattore una multa da cinquanta a cento lire a favore del Comune, salvo ricorso al Ministero delle Finanze.

Art. 12. L'Esattore ed il Ricevitore non possono rilasciare quietanze che staccandole dal prescritto registro matrice. — I registri delle quietanze si tengono dall'Esattore separatamente per Comune, e per anno, e in modo da poter riconoscere le riscossioni fatte per ciascuna imposta. — Il Ricevitore tiene un apposito registro per le somme ricevute per effetto dell'art. 82 della legge. — I registri si conservano in guisa da rendere facile il riscontro delle quietanze staccate colle relative matrici e coi ruoli. — I contribuenti hanno sempre diritto di riscontrare i ruoli e i registri delle quietanze. — I registri usati si depositano, nel primo trimestre del secondo anno successivo a quello in cui ebbe termine il contratto, nell'ufficio del Comune e rispettivamente della Deputazione provinciale. — Per qualsiasi mancanza a queste disposizioni può essere inflitta dal Prefetto, salvo ricorso al Ministro di Finanza, un'ammenda o multa da lire venti a cento a beneficio dell'Amministrazione, i cui Agenti hanno scoperta la contravvenzione. — Nel primo trimestre del secondo anno successivo a quello in cui furono pubblicati, i ruoli si devono restituire dall'Esattore all'Amministrazione da cui emanarono, quando da essa Amministrazione non siansi richiesti prima, e salvo, in

ogni caso, all'Esattore di farsene un estratto, da verificarsi dall'Agente delle imposte e da vidimarsi dall'Intendente e dal Prefetto, per le partite rimaste a credito di esso Esattore. Mancando l'Esattore a questo precetto, gli potrà essere inflitta dal Prefetto, salvo ricorso al Ministro di Finanza, un'ammenda o multa da quaranta a dugento lire a beneficio dell'Amministrazione da cui emanarono i ruoli.

Art. 13. Una sola serie di registri può servire per tutte le imposte, sovraimposte e tasse riscuotibili colla procedura privilegiata della legge 20 aprile 1871, eccettuata la tassa sulla fabbricazione degli spiriti, per la quale dovrà tenersi una serie separata. — Le quietanze per ogni serie di registri si segnano con un numero d'ordine progressivo dal principio di ciascun anno fino alla completa riscossione dei ruoli pubblicati nell'anno stesso; ed in ognuna si annotano distintamente le somme pagate per debito principale, per multe di mora, e per spese d'esecuzione. Le quietanze si rilasciano all'atto del pagamento in piena conformità colle matrici, senza correzioni o cancellature. È vietata la firma con stampiglia. — In una stessa quietanza non si possono comprendere se non gli articoli che riguardino il medesimo o i medesimi contribuenti, ed abbiano quindi una identica intestazione. — Nelle quietanze di pagamento della tassa di fabbricazione si deve sempre indicare il periodo a cui si riferisce la tassa, e riportare tutte le avvertenze risultanti dagli elenchi di riscossione, nonchè quelle altre che in appresso fossero indicate dalla Intendenza. — Le quietanze errate si lasciano attaccate o si annettono alla rispettiva matrice con annotazione di annullamento. — In nessun caso è permesso agli Esattori di dare copia delle quietanze. Qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di una di esse, si supplisce con un certificato desunto dalla relativa matrice, previa però l'autorizzazione della Intendenza, ove la quietanza smarrita o distrutta riguardi la tassa di fabbricazione degli spiriti. — Pel rilascio del certificato, l'Esattore avrà diritto a 25 centesimi. — L'annotazione nel margine dei ruoli dei pagamenti fatti dai contribuenti si eseguisce nei dieci giorni dal rilascio della quietanza. Questa annotazione deve indicare la data del pagamento, il numero della quietanza rilasciata e la somma pagata in conto o saldo dell'articolo di ruolo. — L'annotazione degli sgravi deve farsi nello stesso termine di dieci giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle relative liquidazioni. — Per ciascuna inosservanza di queste disposizioni, si applica dal Prefetto, salvo ricorso al Ministro di Finanza, una multa da lire venti a cento a benefizio dell'Amministrazione i cui Agenti hanno scoperta la contravvenzione, e ciò senza pregiudizio del procedimento penale.

Art. 14. Per le entrate comunali i registri delle quietanze saranno tenuti distinti e separati dalle altre riscossioni, osservate le norme relative.

Art. 15. L'Esattore deve sempre provare, quando lo richieda il contribuente o l'Amministrazione, di aver fatto intimare la cartella prescritta dall'articolo 25 della legge, e l'avviso ai contribuenti morosi, di cui all'articolo 31 della legge stessa. Anche della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 26 della legge, deve essere data la prova, se richiesta, mediante dichiarazione del Sindaco del Comune in cui la pubblicazione fu fatta. — In mancanza di ciascuna delle dette prove, il Prefetto può applicare all'Esattore l'ammenda di lire 40 a beneficio del Comune, salvo ricorso al Ministero delle Finanze.

Art. 16. Ogni cura, rischio e spesa pei versamenti è a carico degli Esattori e dei Ricevitori. Niun caso, ancorchè fortuito o di forza maggiore, li dispensa dall'obbligo di effettuare il versamento dell'intera somma dovuta ed alle scadenze stabilite. — I versamenti nelle Tesorerie sono fatti nei modi e colle norme prescritte pei contabili dello Stato dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. — Quando il servizio di cassa sia separato dalla esattoria o dalla ricevitoria, l'Esattore ed il Ricevitore sono tenuti ad eseguire ad ogni scadenza il versamento delle

somme dovute per sovraimposte e tasse nella cassa rispettivamente del Tesoriere del Comune e della Provincia.

Art. 17. L'Esattore non può mai chiamare l'Amministrazione ad intervenire in cause promosse davanti ai Tribunali quando in esse sia contestata la validità o la regolarità degli atti esecutivi, ovvero l'esercizio della procedura privilegiata. — In tutti gli altri casi l'Esattore deve richiedere l'intervento dell'Amministrazione; ed ove ometta di far ciò, è responsabile di tutti i danni che possono derivare all'Amministrazione medesima in conseguenza della lite promossa contro di lui.

Art. 18. Le dilazioni speciali o generali accordate ai contribuenti hanno effetto anche per l'Esattore e per il Ricevitore, i quali però non possono elevare alcuna eccezione per le tolleranze stesse.

Art. 19. Quando, dopo la presentazione della domanda di rimborso per inesigibilità, venissero pagate all'Esattore somme comprese nella domanda stessa, egli deve, entro otto giorni dal ricevuto pagamento, farne nota al corrispondente articolo di ruolo e darne avviso all'Amministrazione da cui emanarono i ruoli, con riferimento alla domanda di rimborso, affinchè sia provveduto o per la rettificazione di essa o per il versamento, se il rimborso fu effettuato. — Parimente, ove l'Esattore volesse riscuotere qualche quota d'imposta, già rimborsatagli come inesigibile e poscia divenuta esigibile, dovrà entro otto giorni dall'eseguita riscossione, e previa annotazione al relativo articolo di ruolo, avvisarne la stessa Amministrazione, agli effetti delle disposizioni da darsi pel versamento. — Per la inosservanza di queste disposizioni, l'Esattore soggiace ad un'ammenda o multa eguale alla somma riscossa senza pregiudizio dell'azione penale. — Questa multa si applica dal Prefetto, salvo ricorso al Ministero delle Finanze, e si devolve a favore dell'Amministrazione che ha eseguito o deve eseguire il rimborso.

Art. 20. L'Esattore che si trovi in dubbio sulla persona del contribuente per inesatta scritturazione del ruolo, deve chiedere all'Agente delle imposte gli opportuni schiarimenti. — In caso d'errori materiali occorsi nel ruolo, salvo il disposto dell'articolo 43 della legge, l'Esattore può chiederne la rettificazione all'Intendente, che, sentito l'Agente delle imposte, vi provvede con Decreti di sgravio. — La facoltà accordata all'Esattore di domandare la rettificazione di errori materiali, cessa colla fine del mese di settembre dell'anno successivo alla pubblicazione del ruolo.

Art. 21. Le verifiche di cassa sono ordinate dalla Rappresentanza comunale o consorziale, ovvero dal Prefetto, tanto d'ufficio, quanto ad istanza dell'Intendenza e degli altri Enti interessati. — All'Esattore, che adempie anche l'ufficio di Tesoriere, sono applicabili le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione della legge sull'Amministrazione comunale e provinciale relative alle verifiche mensili di cassa. — L'Esattore in niun caso può rifiutare all'Agente ed all'Ispettore delle imposte, o a chi sia delegato dal Prefetto, dall'Intendente, dai Comuni o dalle Rappresentanze consorziali, di ispezionare i ruoli ed i registri tutti dell'Esattoria. — Uguale obbligo incombe ai Ricevitori per tutti i registri e le carte del loro ufficio. — In caso di rifiuto, può essere applicata dal Prefetto, salvo ricorso al Ministero delle Finanze, un'ammenda da lire venti a cinquanta, a favore dei Comuni o delle Provincie.

Art. 22. Nell'esercizio delle loro funzioni l'Esattore e il Ricevitore così in rapporto alle Amministrazioni interessate, come ai contribuenti ed ai terzi, devono non solo attenersi strettamente alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e sulla tassa di fabbricazione, ai Regolamenti e Decreti relativi (comprese le disposizioni sulla tassa del macinato, per la parte che si riferisce alla stessa tassa di fabbricazione) ai presenti capitoli ed a quelli speciali, ma inoltre osservare le istruzioni che venissero emanate, eseguire i lavori ordinati e fornire le notizie e i dati statistici richiesti dalle pubbliche Amministrazioni. — Le stampe dei registri e moduli per l'esercizio delle Esattorie e Ricevitorie sono a carico

degli Esattori e dei Ricevitori, i quali non possono elevare pretesa alcuna per le modificazioni che dall'Amministrazione vi fossero introdotte. — Gli Esattori non sono autorizzati in verun caso a rilasciare certificati d'inscrizioni sui ruoli delle imposte dirette o dichiarazioni di possidenza o non possidenza; e, quando ricevono richieste di tali documenti, devono rivolgerle all'Agente delle imposte competente. — Però l'Esattore è tenuto a rilasciare, col diritto di centesimi cinque, l'estratto positivo o negativo delle imposte inscritte nei ruoli, quando sia richiesto dai contribuenti per servire all'inscrizione sulle liste elettorali politiche ed amministrative a sensi degli articoli 41 del testo unico della legge 24 settembre 1882, n° 999 (serie 3ª) e 44 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865. — L'Esattore deve dare gratuitamente al Comune la copia dei ruoli, certificata conforme, per la revisione delle suddette liste elettorali, e può supplirvi con un estratto annuale dei soli contribuenti, pei quali avvennero mutazioni di reddito o possesso nel corso dell'anno precedente.

Art. 23. All'Esattore che ritardi la presentazione del conto comunale e al Ricevitore che ritardi la presentazione del conto provinciale oltre il termine fissato dal Regolamento, il Prefetto applica una multa da lire una a lire cinque per ogni giorno di ritardo. — Per l'inosservanza di qualunque disposizione, per la quale non sia stabilita apposita penalità, può il Prefetto applicare l'ammenda di lire venti per ciascun caso di trasgressione, salvo ricorso al Ministero delle Finanze, e può inoltre inviare a spese degli Esattori e del Ricevitore appositi commissari per eseguire gli incarichi non adempiuti dagli Esattori e dai Ricevitori nei termini e modi prescritti. — Le suddette multe si devolvono alla Provincia o al Comune.

Art. 24. Per la legge 16 dicembre 1878, n° 4646 (serie 2ª), e pel relativo Regolamento del 7 giugno 1883, n° 1565 (serie 3ª) l'Esattore o il Ricevitore sono tenuti ad eseguire gli ordini dell'Intendente per ciò che concerne il versamento in Tesoreria delle somme dovute dal Comune o dalla Provincia per contributo del Monte delle pensioni per i pubblici insegnanti elementari. — Per la legge 1° marzo 1885, n° 2986 (serie 3ª) l'Esattore è anche tenuto a pagare, sopra ordine del Prefetto, gli stipendi dei maestri elementari. — Ritardando nel primo caso il versamento, e nel secondo il pagamento, l'Esattore e il Ricevitore sono soggetti alle sanzioni stabilite dall'articolo 81 della legge 20 aprile 1871, n° 192, e le multe vanno a beneficio della cassa del Monte delle pensioni.

Art. 25. Pei ricorsi al Ministero contro le multe ed ammende, applicate dal Prefetto a termini dei presenti capitoli normali, è fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione delle relative decisioni.

Art. 26. Alla scadenza del contratto gli Esattori e Ricevitori, i quali avessero assunto il servizio delle casse comunali e provinciali, dovranno passare il fondo di cassa ai nuovi Esattori e Ricevitori che avessero pure assunto il servizio di cassa. Di tal passaggio sarà compilato un verbale coll'assistenza dei rappresentanti dei Comuni e della Provincia.

Art. 27. Quando il Comune si ricusi o ritardi a svincolare la cauzione senza giustificati motivi, il Prefetto, sull'istanza dell'Esattore, manda a pubblicare un avviso per diffidare gl'interessati a produrre le loro eccezioni; e, scorsi tre mesi dalla pubblicazione, può ordinare lo svincolo d'ufficio. — Potrà essere mantenuto il vincolo di una congrua parte della cauzione infino a che l'Esattore abbia restituito agli Enti interessati i ruoli e registri della sua gestione o definite le controversie vertenti cogli Enti interessati o coi contribuenti. — Le dichiarazioni di nulla osta ed i certificati di liberazione debbono essere redatti in carta da bollo. — Potrà provvedersi allo svincolo della cauzione quando l'Esattore faccia presso la Cassa dei depositi e prestiti un congruo deposito delle somme per le quali pende contestazione. — Le disposizioni sopra accennate sono applicabili allo svincolo della cauzione del Ricevitore.

Art. 28. I presenti capitoli normali, in quanto vi possano essere appli-

cati, valgono anche per le tasse e gli altri proventi riscuotibili sia a vantaggio dello Stato, sia a vantaggio delle Provincie, dei Comuni, o di altri Enti, colla procedura stabilita per le imposte dirette.

Roma, addì 23 dicembre 1886.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

N. 105.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Imposte Dirette) in data 21 agosto 1886, n' 32484-4616, ai Prefetti.

Riscossione delle imposte.
Formazione dei Consorzi pel quinquennio 1888-92.

È oggimai venuto il momento nel quale debbono aver principio le operazioni preliminari di riappalto delle Esattorie e delle Ricevitorie delle imposte dirette pel quinquennio 1888-92; la prima delle quali operazioni consiste nella eventuale formazione dei Consorzi, in esecuzione dell'art. 2 della legge 10 aprile 1871, modificato dalla legge del 2 aprile 1882 e così concepito:

« I Comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in Consorzio tra di loro;

« I Consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale;

« Su proposta del Prefetto, sentiti i Consigli comunali, e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per Decreto Reale riunirsi in Consorzio più Comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale;

« I Consorzi sono rappresentati dal collegio dei Sindaci dei Comuni associati, sotto la presidenza del Sindaco del Comune capoluogo di Mandamento o di Distretto, ovvero del Comune più popoloso fra gli associati ».

I signori Prefetti sanno che il Ministero fino dall'anno decorso si accinse ad esaminare se e come, venendo a scadere al 31 dicembre 1887 i vigenti contratti di appalto delle Esattorie e delle Ricevitorie, e dovendosi procedere ad una nuova stipulazione dei medesimi, sarebbe stato opportuno introdurre nel servizio della riscossione delle imposte qualche ulteriore perfezionamento. Gli studi fatti in proposito dal Ministro ebbero senza dubbio un prezioso sussidio nella apposita corrispondenza tenuta coi signori Prefetti medesimi, nonchè coi signori Intendenti; ed hanno avuto per risultato di concretare alcune proposte delle quali non è ancora il caso di parlare, per la ragione che esse attualmente formano argomento di esame presso i supremi corpi dello Stato, che debbono esprimere il loro parere. Questo non si farà, di certo, attendere lungamente, onde giova sperare che la pubblicazione di tutte le norme da approvarsi con Decreti Reali, o ministeriali, quando avvenga di doverle ritoccare, potrà aver luogo in epoca abbastanza prossima. Ma poichè, frattanto, rimarrebbero ad ogni modo intatte, fra le altre, anche le disposizioni scritte negli articoli 1 e 2 del vigente Regolamento approvato col Regio Decreto del 14 maggio 1882, ragion vuole che si possa, anzi si debba dare ad esse piena esecuzione.

In forza di codesti articoli:

a) nel prossimo venturo settembre il Prefetto deve invitare le Giunte comunali ad esaminare se credano conveniente per il Comune di riunirsi o di mantenersi in Consorzio con altri e con quali, per il quinquennio 1888-92;

b) le Giunte comunali debbono prendere concerti colle Giunte degli altri Comuni, coi quali reputino conveniente di associarsi;

c) nella sessione ordinaria di autunno i Consigli comunali debbono deliberare sulle proposte delle Giunte comunali;

d) i Comuni, che attualmente hanno il loro territorio diviso in più Esattorie, hanno facoltà di mantenere questa divisione;

e) le deliberazioni dei Consigli comunali devono trasmettersi non oltre il 15 ottobre dal Sindaco al Prefetto;

f) ove non sia presa nessuna deliberazione su tale oggetto, s'intenderà che il Comune non abbia voluto portare innovazione alla circoscrizione attuale;

g) sulle deliberazioni pervenutegli, il Prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale, approva con Decreto la formazione dei Consorzi deliberati dai Comuni;

h) se il Prefetto, viste le dette deliberazioni prese in senso negativo, creda utile e opportuna la riunione di più Comuni in Consorzio, le relative proposte debbono essere tosto da lui comunicate a ciascuno dei medesimi, affinchè vi deliberino prima del 31 ottobre;

i) scaduto questo termine, se dai Comuni non furono accettate le proposte e non fu presa alcuna deliberazione, il Prefetto rimette gli atti al Consiglio provinciale convocato espressamente richiedendolo del suo parere sopra ciascuna delle medesime;

k) quando il parere del Consiglio provinciale sia favorevole, il Prefetto trasmette le deliberazioni e proposte, non oltre il 30 novembre, al Ministero delle Finanze, che promuove l'emanazione dei Regi Decreti per costituire i Consorzi obbligatorii;

l) in base ai Decreti prefettizi per i Consorzi volontari e a quelli regi per i Consorzi obbligatorii, il Prefetto forma e manda a pubblicare per mezzo dei Sindaci la tabella generale delle Esattorie della Provincia per il quinquennio 1888-92, con indicazione delle circoscrizioni e delle sedi dell'ufficio;

m) questa tabella si comunica al Ministero delle Finanze, alla Deputazione provinciale e all'Intendenza di Finanza prima del giorno 15 dic.

Il principale concetto che emerge da queste disposizioni regolamentari, conforme del resto all'articolo della legge, non può essere più chiaro. I Comuni hanno piena facoltà di riunirsi spontaneamente in Consorzio fra di loro, e se gli accordi approdano ad un utile risultato, il Consorzio è volontario; onde è sufficiente ad approvarlo il Decreto prefettizio, sentita prima la Deputazione provinciale. Ma il Prefetto ha poi dal suo canto facoltà di proporre la riunione in Consorzio di più Comuni dello stesso Mandamento o Distretto; e quando sulla sua proposta siano chiamati a deliberare i rispettivi Consigli comunali, ed il Consiglio provinciale vi abbia assentito, il Consorzio che si approva con Decreto Reale, diventa obbligatorio, onde i Comuni non possono poi farvi opposizione.

Nel primo caso sono i Comuni stessi che vuoi per ragioni di antica consuetudine, vuoi per ragioni topografiche, riconoscono spontaneamente utile la associazione, affinchè il servizio della riscossione si esplichi in modo meno dispendioso e quindi meno gravoso ai rispettivi contribuenti. Nel secondo caso è il Prefetto che, o partendo dagli stessi concetti disconosciuti dai Comuni, o tenendo a guida criteri non meno savi di amministrazione, quale sarebbe quello di distribuire in qualche maniera anche sopra i Comuni posti in vantaggiose condizioni topografiche, il peso che verrebbero a sentire quelli che non lo sono, quando rimanessero isolati, riconosce giusta, opportuna e spesso anche necessaria una tale associazione da lui escogitata con studi coscienziosi; onde cerca di trasfondere

la sua convinzione nelle rappresentanze dei Comuni da associarsi, e quello che più importa, nel Consiglio provinciale, senza il cui assenso la proposta verrebbe completamente a naufragare.

Altre regole, altre norme, all'infuori di quelle sovra esposte circa l'esecuzione degli articoli 1 e 2 del Regolamento vigente, il Ministero non vede che sia possibile darne. La questione concernente la formazione dei Consorzi non può essere discussa in modo assoluto; e cioè non si risolve che con apprezzamenti locali, ai quali il Ministero rimane, per ragione di distanza, necessariamente estraneo. Esso non può ormai che affidarsi alla cresciuta illuminatezza dei Comuni e alla sagacia dei signori Prefetti; come altresì agl'insegnamenti che in pratica possono essere stati ricavati dagli uni e dagli altri durante i quattordici anni, da che entrò in vigore la legge 20 aprile 1871. Una buona e razionale circoscrizione delle Esattorie può influire molto a rendere dovunque migliore il servizio della riscossione. E poichè i signori Prefetti hanno sempre data la massima importanza a codesto servizio, spetta ad essi di guidare i corpi deliberanti, e ciò che più monta, di far valere la propria autorità presso i medesimi onde le proposte che si credono utili e vantaggiose alla cosa pubblica trionfino completamente.

Al Ministero pertanto non resta se non di raccomandare (e lo fa caldamente) che i termini indicati per queste operazioni preliminari siano assolutamente perentori. Così dunque è addirittura indispensabile che le deliberazioni dei Comuni sulla formazione dei Consorzi volontari siano in mano del Prefetto non più tardi del 15 ottobre p. v. È del pari indispensabile che le posteriori deliberazioni dei Consorzi preparate dal Prefetto, siano emesse dentro il 31 ottobre. E finalmente è indispensabile che i Consigli provinciali siano convocati nella prima decade di novembre; affinchè poi se il loro parere sia favorevole, possano le proposte essere rassegnate coi relativi atti al Ministero dentro il 30 di detto mese.

Il Ministero conta interamente sullo zelo e sulla energia dei signori Prefetti, sperando altresì che essi vorranno tenerlo sempre informato dell'andamento delle cose.

Per il Ministro: F. FERREOLI.

N. 106.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione gen. delle imposte dirette) Uff. Riscossioni, n[i] 16542-2648, in data 12 maggio 1886.

Tasse comunali — Esecutorietà dei ruoli.

Più volte è sôrta questione sul punto se i ruoli delle tasse comunali debbano essere resi esecutori esclusivamente dal Prefetto o se invece possa tale formalità essere compiuta anche dal Sotto-prefetto.

Partendo dal principio che le norme scritte nella legge del 20 aprile 1871, n° 1192 (Serie 2ª), si applicano non solo alle imposte dirette, ma altresí a tutti i tributi stabiliti a favore di Provincie, di Comuni e di altri enti morali autorizzati da legge a imporre tasse dirette da esigersi colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato, il Ministero scrivente ha sempre sostenuta la tesi che per gli articoli 24 e 58 della legge medesima spetti esclusivamente al Prefetto o a chi lo rappresenta, cioè al Consigliere delegato, di rendere esecutori i ruoli delle tasse comunali,

onde per questa parte rimase in ogni caso abrogato l'art. 130 della legge comunale e provinciale, il quale del resto parla di entrate comunali diverse assai per la loro indole e agli effetti della riscossione delle tasse comunali.

La tesi sostenuta dal Ministero delle Finanze è stata pienamente accettata dal Consiglio di Stato con parere del 20 marzo e 17 aprile 1886.

Pel Ministro: CALVI.

Crediamo utile trascrivere ancora le seguenti Circolari Ministeriali:

N. 106 bis.

Circolare del Ministro delle Finanze (Direzione generale delle Imposte Dirette e del Catasto, Div. 3, n' 69650-17372, in data 20 novembre 1890).

Ruoli speciali di sovraimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati.

È noto che le Provincie e i Comuni devono riportare l'autorizzazione legislativa, voluta dalla legge 1° marzo 1886, per applicare una sovraimposta eccedente la media del triennio 1884-86, a causa della lunga procedura non sono in grado di ottemperare al disposto della legge 23 giugno 1873, comunicando l'intera aliquota alla Intendenza di Finanza nel termine prescritto, e devono poi sostenere la spesa per la formazione dei ruoli speciali.

Questa spesa se è quasi insensibile pei singoli Comuni, riesce invece abbastanza gravosa per le Provincie, e parecchie Deputazioni provinciali se ne sono preoccupate ed hanno fatto istanza per esserne sollevate, osservando che non pel fatto proprio viene occasionata.

Ritenuto che a fronte del disposto della citata legge del 23 giugno 1873, non potrebbe accollarsi a questa Amministrazione le spese per la compilazione dei ruoli speciali, dei quali si tratta, si è però d'altra parte considerato che giuste sono le lagnanze di alcune Deputazioni provinciali circa l'eccessività della spesa, essendosi rilevato dalle fatte indagini che il compenso per la compilazione dei ruoli stessi è stato fissato al massimo di lire 3 per ogni cento articoli, che era ammesso, pei ruoli di sovraimposta comunale colla Normale n° 108 del Bollettino Ufficiale dell'anno 1875, senza tenere in conto alcuno le raccomandazioni fatte coll'altra normale n° 48 del Bollettino Ufficiale dell'anno 1880.

Ora, avuto ad ogni cosa il debito riguardo, ed in base ai fatti verificati, ritiene il Ministero più che adeguato il compenso già adottato in alcune provincie, di novanta centesimi per ogni cento articoli dei ruoli speciali di sovraimposta provinciale, e invita perciò i signori Intendenti a contenerlo d'ora innanzi in questo limite.

Pel Ministro: FERRERO.

N. 106 ter.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione generale Imposte Dirette), in data 7 gennaio 1891, Divisione 3ª nº 1255-171.

Formazione dei ruoli speciali di sovraimposta comunale sui terreni e sui fabbricati.

In appendice al disposto colla Normale nº 141 del Bollettino Ufficiale dell'anno 1890 devesi osservare che quello stesso criterio di una ragionevole economia nella spesa per la compilazione dei ruoli speciali e suppletivi di sovraimposta provinciale, al quale quella disposizione è informata, è per identità di materia applicabile anche ai Comuni.

Si dichiara pertanto che da ora innanzi, anche per i suddetti ruoli di sovraimposta comunale, il compenso per la loro compilazione dovrà essere limitato a 90 centesimi ogni 100 articoli.

Pel Ministro: FERREOLI.

N. 106 quat.

Circolare del Ministero delle Finanze (Dir. Gen. Imposte Dirette e Catasto), Div. 4ª, nº 7031, in data 5 febbraio 1891, ai Prefetti.

Tasse di Consorzi speciali.

Sulla questione proposta colla nota controdistinta il sottoscritto deve manifestare alla S. V. che nei primordi, dopo entrata in vigore la legge del 20 aprile 1871 sulle riscossioni delle imposte, questa Direzione generale ebbe a ritenere, anche dietro un parere del Consiglio di Stato il quale si legge nel Bollettino ufficiale di essa per l'anno 1873, Normale 91, pagina 710, essere obbligatorio per l'Esattore comunale o consorziale di assumere col vincolo del non riscosso per riscosso ai termini dell'art. 5 penultimo comma di detta legge, la riscossione delle tasse dei Consorzi speciali se e quante volte ne fosse richiesto durante la sua gestione dalle rappresentanze dei medesimi.

Se non che questa massima non fu pienamente accettata dalla Autorità giudiziaria, come desumesi dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione in data 2 e 7 luglio 1877 nella causa fra la Banca di Torino assuntrice dell'Esattoria di Perugia pel quinquennio 1873-1877 e l'Amministrazione consorziale del fiume Topino colla quale sentenza fu invece dichiarato essere obbligo per l'Esattore di assumere la riscossione delle tasse dei Consorzi speciali, se ed in quanto l'obbligo stesso fosse nettamente scritto nel capitolato d'appalto.

Fu in vista di questa massima della Suprema Corte che l'Amministrazione quando ebbe a prepararsi alle operazioni di riappalto del quinquennio 1883-1887, inserì nei capitoli normali del 16 maggio 1882 (art. 5) una disposizione, per la quale venne stabilito che tutti gli enti morali e le speciali Amministrazioni aventi il diritto di valersi dell'opera dell'Esattore delle imposte per la riscossione delle loro tasse, dovessero in ogni anno precedente a quello del riappalto far sapere alla Intendenza se volevano o no valersi dell'Esattore e dovessero in caso affermativo

ndicare all'Intendenza il carico da essere per questa parte addossato all'Esattore medesimo. Alla sua volta l'Intendenza avrebbe computato nella cauzione anche la tangente relativa a quel carico, e per tal modo gli aspiranti alle Esattorie verrebbero a sapere che loro incombeva pur l'obbligo di riscuotere quelle tasse, obbligo che poi non avrebbero più potuto declinare.

All'art. 5 dei capitoli normali del 14 maggio 1882 corrispondono oggi gli articoli 7 e 8 dei capitoli normali del 23 dicembre 1886 i quali poi sono in certo modo dichiarati dall'art. 7 del Regolamento di quella stessa data e così al presente la materia riguardante la riscossione delle tasse dei Consorzi speciali di cui parla l'art. 5 della legge 20 aprile 1871, è di fronte agli Esattori comunali e consorziali ampiamente regolata.

Dal fin qui detto risulta che se dal capitolato di appalto degli Esattori in carica non emerge in alcun modo l'obbligo per essi di riscuotere le imposte stabilite a benefizio di questo o quel Consorzio speciale, essi Esattori non vi possono essere astretti, sicchè occorrerebbe venire con loro ad accordi stipulando contratti speciali con cauzione speciale; bene inteso che in tal caso la *base principale dello accordo dovrebbe essere il vincolo del non riscosso per riscosso*, trattandosi di tasse equiparate a quelle erariali per tutti gli effetti, giusta il disposto dell'art. 58 della più volte ricordata legge 20 aprile 1871.

Per il Ministro: FERREOLI.

N. 107.

Legge 26 maggio 1887, nº 4504, con la quale si dichiarano abbandonati nei giudizi avanti la Corte dei conti, le Istanze, i Ricorsi, gli Appelli dei quali non siasi presentata domanda di fissazione d'udienza e non siasi fatto alcun atto di procedura nel corso di tre anni.

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia;

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. Nei giudizi avanti la Corte dei conti le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati per la parte non ancora decisa, se per il corso di tre anni non siasi presentata domanda di fissazione di udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.

ART. 2. La disposizione di questa legge non è applicabile ai giudizi ordinarii di conto, la cui presentazione costituisce l'Agente dell'amministrazione in giudizio a termini dell'art. 35 della legge 14 agosto 1862, nº 800; si applica bensì nei casi di opposizione o di revocazione relativi ai conti medesimi.

ART. 3. Il termine di tre anni per i giudizi prima d'ora istituiti comincierà a decorrere dal giorno in cui andrà in esecuzione la presente legge.

PARTE NONA

RISCOSSIONE
DELLE RENDITE PATRIMONIALI DEI COMUNI (1)

(G. B. Cereseto, *Il Comune nel diritto tributario*, vol. II, tit. XI. — Migliacci, *Studi legali sui quadri o ruoli esecutivi*, Napoli, 1831).

1. — Provincie Lombarde.

N. **108**. — Sovrana patente, 18 aprile 1816.

2. — Provincie Modenesi.

N. **109**. — *Provincie Modenesi* — Legge Italica 22 marzo **1804**.

3. — Provincie Meridionali.

N. **110**. — R. Decreto 3 luglio 1809 sull'ordine delle coazioni.
N. **111**. — Decreto 7 agosto 1809, sulle funzioni degli intimatori nelle vendite.
N. **112**. — Regolamento 25 febbraio 1810, sull'ordine della percezione delle contribuzioni dirette.
N. **113**. — Regolamento 5 giugno 1811 relativo alla vigilanza da osservarsi sulla percezione.
N. **114**. — Decreto 19 dicembre 1811, che fissa i diritti pecuniari per atti contro i contribuenti morosi.
N. **115**. — Decreto 23 luglio 1812, relativo allo stabilimento dei Commissari vigilatori e surrogati presso gli Esattori delle contribuzioni dirette in ritardo.
N. **116**. — Regolamento 1° febbraio 1816, relativo al versamento del prodotto della contribuzione fondiaria e alle obbligazioni dei Ricevitori generali e distrettuali e dei Percettori ed Esattori.
N. **117**. — Legge organica 12 dicembre 1816, sull'Amministrazione civile.

(1) Nelle provincie dell'ex-Ducato di Parma non vi sono speciali disposizioni per la riscossione delle rendite patrimoniali. Si dovrà quindi applicare il diritto comune.

118. — Reale Rescritto 5 aprile 1817, con cui si stabilisce in quali casi si possono spedire i piantoni per oggetto di amministrazione e pene contro gli amministratori che abusano di tale facoltà.

119. — Regolamento approvato con Real Rescritto 20 dicembre 1826 per l'ordine della percezione delle contribuzioni dirette e dei versamenti nei dominii oltre il Faro.

120. — Real Rescritto 18 luglio 1832, col quale è accordato ai Comuni per l'esazione delle loro rendite di qualunque natura l'uso dei piantoni, del pari che ai luoghi pii ed agli stabilimenti di beneficenza del Regno.

121. — R. Decreto 11 ottobre 1833, contenente delle disposizioni per assicurare la percezione delle pubbliche imposte nei dominii oltre il Faro ed il loro versamento in quella generale Tesoreria.

122. — R. Decreto 7 maggio 1838, prescrivente di eseguirsi nei reali dominii oltre il Faro la legge organica del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile.

123. — Circolare del Ministero della Guerra, 5 ottobre 1868.

124. — Circolare del Ministero dell'Interno, 14 ottobre 1873 (div. 3ª, sez. 2ª, nº 1660-8) ai Prefetti delle Provincie napoletane. Piantoni per l'esazione delle rendite patrimoniali dei Comuni e delle Opere pie napoletane.

4. — Provincie Piemontesi.

125. — Istruzione generale del Ministero delle R. Finanze 1º aprile 1826, nº 1915, relativa all'ufficio di Esattore ed alla riscossione dei tributi diretti e delle imposte e rendite comunitative.

126. — R. Decreto 28 gennaio 1859, nº 3319 e Regolamento sul servizio dei Commissarii alle esecuzioni e sui procedimenti coattivi contro i debitori di contribuzioni dirette e di altri proventi riscuotibili coi mezzi fiscali.

127. — Decreto 9 luglio 1859, nº 3498 e tariffa dei diritti dovuti dai contribuenti ed altri debitori per gli atti esecutivi cui procedono i Commissari giusta il Regolamento del 28 gennaio 1859.

5. – Provincie già Pontificie.

128. — Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di N. S. Gregorio XVI con motuproprio delli 10 novembre 1834.

129. — Editto 9 luglio 1835.

6. — Provincie Toscane.

130. — Notificazione 28 marzo 1815.

131. — Motuproprio 7 gennaio 1838 sopra i giudizi esecutivi.

7. — Provincie Venete.

132. — Regolamento 9 gennaio 1862, per l'esazione forzosa dei crediti del Tesoro dello Stato e di quelli equiparati ai medesimi,

spettanti al territorio, ai Comuni, ai Comprensori ed alle Camer di commercio

N. 133. — Declaratoria 10 marzo 1862 al § 8 del Regolamento sul privilegio fiscale.

N. 134. Circolare n° 4696, 19 settembre 1862, con cui vengono sciolt alcuni dubbi sul modo di esigere le rendite patrimoniali de Comuni dopo la sovrana ordinanza 9 gennaio 1862.

I.

INTRODUZIONE.

1392. *Leggi speciali per l'esazione delle rendite patrimoniali.*

1392. Per la riscossione delle rendite patrimoniali dell Stato, delle Provincie e dei Comuni sono rimaste in vigore pe ciascuna Provincia le antiche leggi regionali, che stabilivano form privilegiate d'esecuzione, diverse però da quelle della legge 2 aprile 1871, consistendo principalmente quei privilegi nel carat tere esecutivo attribuito all'ingiunzione che dispensa dal titolo i forma esecutiva e dalla notificazione di esso al debitore.

È a questi sistemi di esecuzione forzata che si riferisce la legg comunale e provinciale quando all'art. 123 dispone che l'Esattor riscuote le entrate comunali coi privilegi determinati dalle legg (Ved. MANTELLINI, *Lo Stato e il Codice civile*, III, p. 232 e seg.

II.

GIURISPRUDENZA

1393. *Rendite patrimoniali.* — 1394. *Legge 20 aprile 1871.* — 1395. Solv et repete. — 1396. *Rendite dello Stato.* — 1397. *Privilegi nell'ese zione: quali siano le entrate comunali protette dal privilegio.* — 1398. *Mutui e rendite analoghe.* — 1399. *Crediti dei Comuni.* — 1400. « *Alloggio militare* ». — 1401. *Responsabilità dell'Esattor* — 1402. *Esatto per non esatto.* — 1403. *Arretrati.* — 1404. *Servizi di tesoreria.* — 1405. Segue. — 1406. *Privilegi fiscali per la Sicili* — 1407. *Mandati di coazione.* — 1408. *Leggi per le provincie me ridionali.* — 1409. *Rendite dello Stato.* — 1410. *Convenzioni rela tive alla procedura di esecuzione.* — 1411. *Crediti contrattuali.* — 1412. *Provincie piemontesi.* — 1413. *Provincie toscane.* — 1414. *Ar retrati e rendite ancora da scadere.* — 1415. *Retribuzione all'Esa tore.* — 1416. *Provincie lombarde.* — 1417. *Provincie napoletan* — 1418. *Diligenza che deve prestare l'Esattore.* — 1419. *Nomin del Tesoriere.* — 1420. *Consorzi di Comuni.* — 1421. Segue. — 1422. *Consiglieri comunali.* — 1423. *Commessi del Comune incar cati dell'esazione.* — 1424. *Appalto ed asta pubblica.* — 1425. *Esam*

dei titoli. — 1426. *Provincie piemontesi.* — 1427. *Leggi anteriori a quelle del 20 aprile 1871.* — 1428. *Canoni enfiteutici.* — 1429. *Convenzioni private.* — 1430. *Leggi antiche.* — 1431. *Comuni del Veneto.* — 1432. *Crediti di diritto pubblico e crediti di diritto privato.* — 1433. *Luoghi pii e altri enti morali.* — 1434. *Tasse a carico dei parrocchiani.*

1393. La speciale procedura stabilita dalla nuova legge del 20 aprile 1871 riguarda soltanto la riscossione delle *imposte dirette erariali e delle sovraimposte provinciali e comunali*, nonchè delle *tasse dirette* stabilite a favore di Provincie, o Comuni, o di altri Enti morali autorizzati per legge a imporre tasse dirette da esigersi colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato (per esempio i Consorzi per le vie vicinali e per la difesa delle acque, le Camere di commercio, e le Università israelitiche) e però non può essere estesa nè alle entrate delle Opere pie, nè alle stesse entrate comunali quando provengano da sorgenti diverse dalle sovraimposte alle tasse erariali e dalle tasse dirette comunali. — Cons. di Stato, 15 febbraio 1872, quesito del Ministero (*Riv. Amm.*, XXIII, 285; *Legge*, XII, II, 85; *Man.*, XI, 84); Cons. di Stato, 30 dicembre 1871 (*Ann.*, VI, 1, 221; *Giurispr. C. S.*, I, 723).

1394. Nondimeno da ciò non conseguita che agli Enti morali per le loro *entrate* siano per cessare i privilegi fiscali quali ed essi Enti possano competere per effetto delle *leggi anteriori* non essendo queste state abrogate dalla legge 20 aprile 1871, nè essendo con questa incompatibili, ritenuto il differente campo della rispettiva azione. — Cons. di Stato, 15 febbraio 1872, quesito del Ministero (*Riv. Amm.*, XXIII, 285; *Legge*, XII, II, 85; *Man.*, XI, 84); Cons. di Stato, 30 dicembre 1871 (*Ann.*, VI, 1, 221; *Giurisprudenza C. S.*, I, 723).

1395. Alle entrate patrimoniali non è applicabile nè il *solve et repete*, nè la competenza speciale del Prefetto per la sospensione degli atti esecutivi. — Cass. Roma, 12 luglio 1886, Prefetto di Sassari e Comune di Codrongianus c. Frau (*Legge*, 1886, vol. II, 686).

1396. Non è nulla l'ingiunzione del Ricevitore pel pagamento di rendite dello Stato, solo perchè non sia preceduta nè accompagnata dalla notificazione del titolo, bastando l'enunziazione di esso. — Cass. Napoli, 13 giugno 1885, Ricevitore del Registro c. Bruto (*Legge*, 1886, vol. I, 280).

1397. I crediti comunali, la cui riscossione l'art. 123 della legge 20 marzo 1865, all. *A*, ha voluto garantire coi privilegi fiscali, sono soltanto quelli che formano gli annui e soliti articoli di bilancio e non già quelli che accidentalmente e non come annualità possono per avventura trovarsi iscritti nei bilanci.

Per i crediti di questa seconda categoria e così per quelli derivanti da atti contrattuali e costituenti il patrimonio del Comune, viene meno il favore speciale dato al Comune della riscossione privilegiata e i suoi debitori hanno il diritto di valersi, in caso di contestazione, dei mezzi ordinari di difesa accordati dalla legge.

In conseguenza la riscossione di un credito spettante al Comune per rata di prezzo scaduta in pagamento di legnami venduti e portata in bilancio fra le entrate straordinarie non è assicurata dal favore del privilegio fiscale. — Torino, 3 maggio 1870, Guglielmo-

Comune di Stroppo (*Riv. Amm.*, XXI, 652; *Racc.*, XXII, 2, 235; *Legge*, X, II, 311; *Ann.*, IV, 2, 389; *Man.*, X, 46); Cons. di Stato, 30 settembre 1875, Comune di Verona (*Giurisp. C. S.*, I, 722).

1398. I mutui passivi, i prodotti delle rendite di beni, i titoli di rendita e simili, sono *entrate straordinarie* ed eventuali e non possono formare oggetti di *ruoli di carico*. Tali cespiti non debbono quindi comprendersi nel carico delle *entrate comunali;* epperò non è da farsi sul loro importo il ragguaglio della cauzione da prestarsi da ciascun Esattore spettando ai Comuni di prendere volta per volta le precauzioni che credono necessarie. — Nota Minist., 1° dicembre 1874, Prefetto di Torino (*Riv. Amm.*, XXVI, 73).

1399. Sotto il nome di entrata comunale si comprendono le percezioni annuali che fa il Comune in soddisfazione di un'annua rendita derivante da capitali, da fondi, o da imposte.

Non si comprendono i crediti capitali che possa vantare il Comune.

All'esazione di questi crediti non è dunque applicabile il metodo privilegiato, di cui all'art. 123 della legge comunale e provinciale. — Trib. Santa Maria Capua Vetere, 9 settembre 1867, Comune di Valle, Comune di Maddaloni (*Legge*, XIII, II, 199; *Man.*, VII, 286).

1400. È regolare l'intimazione della bolletta di alloggio militare fatta seguire per parte di un Comune onde esigere il rimborso di spese fatte dall'Amministrazione comunale per conto dell'ingiunto. — Torino, 30 marzo 1875, Galimberti-Bocca-Comune di Torino (*Giurispr. T.*, X I, 358; *Riv. Amm.*, XXVI, 354).

1401. Per l'esazione delle entrate comunali sebbene l'Esattore non sia tenuto dello scosso e non scosso pur tuttavia a tenore delle leggi amministrative e del gius comune non è esonerato da ogni responsabilità se non quando dimostri di aver usato ogni diligenza necessaria.

Per tale esonero, non basta la rappresentazione delle inesigibilità al Consiglio comunale, nè una deliberazione di questo con cui nulla si opponga in proposito, nè il riporto delle partite inesatte nel bilancio dell'anno venturo, ma è d'uopo che presenti tutti gli atti, certificati e dimostrazioni opportune. — Corte dei conti, 27 giugno 1876, Cumiani-Comune di Maino (*Foro It.*, I, III, 141; *Man.*, XV, 311).

1402. Possono le Provincie ed i Comuni addossare per patto ai loro Tesorieri ed Esattori l'obbligo dell'esatto per non esatto anche per redditi non derivati da tassa. Corte dei conti, 8 maggio 1880, Passalacqua-Deputazione prov. di Cosenza (*Racc.*, XXXII, II, 57; *Foro it.*, V, III, 69).

1403. L'Esattore comunale, se il Comune lo vuole, è obbligato a riscuotere anche le di lui rendite patrimoniali senza distinzione fra entrate correnti od arretrate. — Questi arretrati non possono essere riscossi dall'Esattore che in tal qualifica; e perciò tanto lui come il suo fideiussore, sono tenuti a darne discarico nel conto consuntivo, massime se l'Esattore aveva anche l'ufficio di Tesoriere.

L'Esattore non può prendere alcun compenso per la compilazione dei ruoli delle sovraimposte comunali separati e distinti da quelli per la imposta erariale e la sovraimposta principale. — Corte dei conti, 7 febbraio 1880, Mari-Comune di Osilo (*Racc.*,

XXXII, II, 156; *Foro It.*, V, III, 115; *Man.*, XIX, 382; *Legge*, XX, II, 151).

1404. Sono comprese nel servizio di esattoria comunale tutte quelle rendite date ad esigere all'Esattore mediante ruoli, delle quali egli sia obbligato alla riscossione dai singoli contribuenti o debitori rispondendo del non riscosso per riscosso.

Tutte le altre riscossioni che fa l'Esattore per le quali egli non ha altra responsabilità che quella derivante dal fatto della riscossione, sono comprese nel servizio di tesoreria.

1405. Sono comprese nel servizio di tesoreria l'esazione dei sussidi dati dal Governo al Comune, quella del canone pagato all'appaltatore del Dazio consumo. — Corte dei conti, 21 febbraio 1880, Dal Masso-Comune di Tempio (*Racc.*, XXXII, II, 64; *Foro It.*, V, III, 97; *Legge*, XX, II, 273).

1406. I privilegi fiscali per la Sicilia sono quelli che risultano dall'art. 26 del Decreto 18 ottobre 1819.

Per questo Decreto l'ufficiale competente per la intimazione degli atti di coazione non è il servente comunale, ma l'usciere.

Nell'atto di coazione che s'intima deve indicarsi la data e la natura del titolo per cui si procede. — Cass. Roma, 12 gennaio 1885, Finanze c. Opera pia Navarro (*Legge*, 1885, vol. I, 472).

1407. Il visto del Prefetto sui mandati di coazione sta solo a garanzia dell'atto che non è giurisdizionale; onde non può dirsi nullo il mandato nel quale il visto del Pretore non sia seguìto dalla firma del Cancelliere. — Cass. Roma, 20 giugno 1884, Demanio c. Accilii (*Legge*, 1885, vol. I, 222).

1408. Ai termini della legge per le Provincie meridionali 30 gennaio 1817, e dell'altra generale 21 aprile 1862 il primo atto coattivo, così per le tasse che per ogni specie di rendita spettante allo Stato, è la ingiunzione; e non è richiesta la notifica del titolo esecutivo nè al debitore, nè agli eredi di lui. — Cass. Roma, 30 maggio 1878, ric. De Stefano c. Fondo pel culto (*Legge*, 1879, parte II, 370).

1409. Per la riscossione delle rendite patrimoniali allo Stato compete la procedura esecutiva privilegiata. — Cass. Roma, 27 febbraio 1879, Prato c. Finanze (*Legge*, 1879, parte I, 263).

1410. I privilegi fiscali accordati dalla legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte erariali, ed estesi tassativamente alla esazione delle sovraimposte, ed altre tasse delle Provincie, Comuni ed altri corpi morali, non sono estensibili alla esazione di rendite di diversa natura.

L'uso del privilegio fiscale non può mai essere istituito o conservato per convenzione, trattandosi di materia che trascende la sfera contrattuale.

Per la esazione delle rendite patrimoniali possono tuttavia applicarsi nelle varie Provincie d'Italia gli antichi metodi di riscossione in essa rispettivamente vigenti prima della emanazione della citata legge 20 aprile 1871, che provvide solo per le imposte. — Cons. di Stato, 26 ottobre 1877 (*Legge*, 1878, parte II, 20).

1411. Le entrate comunali la cui riscossione è favorita dalla legge coi privilegi accordati per la riscossione dei tributi dello Stato sono solamente quelle che formano gli annui e soliti articoli del bilancio.

Epperciò la riscossione coi privilegi fiscali non può estendersi ai crediti contrattuali del Comune.

Ma se il Comune abbia proceduto agli atti esecutivi pel soddisfacimento dei suoi crediti contrattuali coi privilegi fiscali, non è tenuto al risarcimento dei danni, qualora i crediti non siano contestati, e il debitore abbia lasciato compiere gli atti senza fare opposizione al precetto, nè alla bolletta d'alloggio militare che a lui siano stati intimati preventivamente. — App. Torino, 3 maggio 1875, Comune di Luzzagno c. Migliavacca (*Legge*, 1876, parte II, 121).

1412. Nelle Provincie del Piemonte vigono tuttora le disposizioni speciali dei RR. Decreti 28 gennaio e 9 luglio 1859, onde ai Comuni è mantenuto il privilegio fiscale per la riscossione delle loro rendite e la multa sui morosi ragguagliata al quattro per cento sulle somme dovute.

L'Amministrazione comunale non può (nemmeno volendo espressamente) rinunciare a quei privilegi e difese che nello interesse degli Enti morali e per ragioni d'ordine pubblico e generale ha il legislatore stabilito.

In conseguenza lo stipulare coll'Esattore altre garanzie a modo di penalità per la riscossione delle rendite patrimoniali, non può essere inteso che in aggiunta alle garanzie generali determinate dalla legge. — Cons. di Stato, 20 novembre 1880 (*Legge*, 1882, vol. I, 212).

1413. Quand'anche nel contratto d'appalto coll'Esattore delle rendite patrimoniali siasi adoperata la formola del non esatto per esatto, non possono applicarsi per tali rendite le norme di procedimento stabilite dalla legge 20 aprile 1871 per la esazione delle imposte e delle tasse.

L'art. 123 della legge comunale va inteso nel senso che la legge generale non provvedendo alla riscossione delle rendite patrimoniali, rimangono in vigore le leggi locali che disponevano sopra questa materia.

Nella Toscana tale riscossione è regolata dalle disposizioni che furono estese nel 1847 al già Ducato di Lucca, e segnatamente dal motu-proprio del 29 settembre 1774, dalla notificazione del 28 marzo 1815 e dalla circolare del 30 aprile 1825.

Tali leggi esigono che il camarlingo, oggi Esattore delle rendite del Comune, per ottenere rimborso delle poste inesatte, debba giustificare entro i sei mesi dalla cessata gestione di avere agito contro i morosi col precetto e col sequestro. — Cons. di Stato, 18 febbraio 1881 (*Legge*, 1881, I, 820).

1414. La riscossione delle entrate patrimoniali del Comune s'intende compresa nel contratto d'esattoria quando ad essa siasi obbligato l'Esattore, e non può farsi distinzione tra entrate correnti ed arretrate, scadute e da scadere.

In conseguenza nè l'Esattore, nè il di lui fideiussore possono pretendere che siano escluse dal carico del conto consuntivo tali entrate; tanto più poi quando l'Esattore abbia assunto anche l'ufficio di Tesoriere. — Corte dei conti, 7 febbraio 1880, Nari c. Comune di Osilo (*Legge*, 1880, parte II, 151).

1415. Per l'art. 120 della legge comunale, la riscossione delle entrate comunali spetta di diritto all' Esattore delle contribuzioni

dirette, quando però manchi il Tesoriere del Comune, ma nè in quella legge nè in altra è fatto obbligo al Comune di corrispondere un aggio proporzionato alle riscossioni, anzichè un compenso fisso, qualunque sia l'ammontare delle riscossioni stesse.

Una sola eccezione è prevista dalla legge 20 aprile 1871 e nelle disposizioni relative, quando per la riscossione delle entrate comunali vien conferito all'Esattore il diritto ad un aggio eguale a quello stabilito in contratto per la riscossione delle imposte, sovraimposte e tasse nel caso che nei capitoli normali, e con speciale deliberazione consigliare, non sia stato diversamente stabilito.

In qualunque modo il Tesoriere sia retribuito, la spesa relativa ricade sotto il n° 2 dell'art. 116 della legge comunale e provinciale, e non ha bisogno di altra approvazione che quella accennata allo art. 133 della legge stessa. — Cons. di Stato, 15 ottobre 1881 (*Legge*, 1882, vol. I, 170).

1416. Sebbene l'art. 123 della legge comunale e provinciale disponga che le entrate comunali si riscuotano coi privilegi fiscali, e sebbene l'art. 28 della sovrana patente 18 aprile 1816 vigente in Lombardia, ammetta la riscossione privilegiata delle entrate medesime, pure è regola assodata di giurisprudenza così giudiziaria come amministrativa, che tale privilegio si applica alle rendite che formano gli annui e soliti articoli del bilancio ed ai crediti provenienti dai cosidetti titoli di diritto pubblico, non già ai crediti eventuali nascenti dai titoli di ragione privata.

Quindi sebbene nel contratto stipulato fra un privato ed un Comune, il primo si sia sottoposto all'esecuzione privilegiata (pur prescindendo dal ricercare se su tale materia si possa stipulare nei contratti privati, derogando al diritto comune), osta sempre l'eccezione pregiudiziale che il debito del privato non è fondato su titolo che lo renda esigibile. — Cons. di Stato, 4 gennaio 1884 (*Legge*, 1884, vol. I, 787).

1417. L'art. 26 del Regio Decreto 18 ottobre 1819 nelle Provincie napoletane si riferisce alla riscossione dei prodotti delle Amministrazioni dello Stato che hanno la loro rateale scadenza ad anno od a termine anche minore, e prescrive l'uso delle coazioni tanto per le somme scadute, quanto per gli arretrati di un anno.

Le somme derivanti da liquidazione per aggiudicazione di beni ecclesiastici sono parti o rate di capitale, e non annualità di rendita, non può quindi per la loro riscossione applicarsi l'articolo succitato del Regio Decreto 18 ottobre 1819. — Cass. Roma, 15 febbraio 1877, Orlando c. Intendenza di Finanza di Potenza (*Legge*, 1877, parte II, 311).

1418. L'Esattore che per le rendite patrimoniali del Comune non ha l'obbligo del non riscosso per riscosso, ha però quello di curarne diligentemente l'esazione. — Corte dei conti, 20 febbraio 1883, Bellotti (*Legge*, 1883, vol. II, 539).

1419. La parentela in terzo grado col Segretario comunale non è causa d'incompatibilità all'ufficio di Tesoriere.

Nè la legge comunale e provinciale, nè la legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte impongono che il Tesoriere sia nominato per asta pubblica, nè vietano che lo sia per nomina diretta. — Cons. di Stato, 21 novembre 1884 (*Legge*, 1885, vol. I, 573).

1420. Le deliberazioni dei Consorzi di affidare all'Esattore

consorziale le funzioni di Tesoriere dei Comuni componenti il Consorzio vincolano ciascun Comune. — Cons. di Stato, 25 giugno 1875, Comune di Carloforte (*Giurisp. C. S.*, I, 594).

1421. A ciascun Comune associato ad un Consorzio, la cui rappresentanza formata a termini dell'art. 7 della legge 20 aprile 1871, abbia secondo le norme tracciate dagli art. 2 e 3 del relativo Regolamento 1° ottobre 1871, deliberato di affidare all' Esattore consorziale la gestione della cassa dei Comuni associati, non si può riconoscere conservata tuttora la facoltà attribuitagli dalla legge comunale e provinciale. — Nota Minist., 20 settembre 1873 (*Rivista Amm.*, XXIV, 804).

1422. L'art. 222 della legge comunale proibisce in modo assoluto ai Consiglieri di prendere parte direttamente o indirettamente in esazione di diritti nell'interesse del Comune. — Prefettura di Parma, 10 marzo 1869, Comune di Lesignano (*Riv. Amm.*, XX, 736; *Legge*, IX, II, 201).

1423. Il Comune a riscuotere la tassa sull'occupazione di aree pubbliche può servirsi di uno speciale commesso a tal uopo nominato, dando al medesimo la speciale facoltà di accertare le contravvenzioni relative alle dette tasse (Legge com., art. 126). — Consiglio di Stato, 18 dicembre 1878, Giunta comunale di Varazze (*Racc.*, XXXI, II, 29; *Man.*, XVIII, 35; *Legge*, XIX, II, 73; *Foro It.*, IV, III, 48).

1424. Merita annullamento la deliberazione colla quale il Comune abbia dato in appalto la riscossione della tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, giacchè tale deliberazione viola l'art. 5 della legge 20 aprile 1871, per cui spetta all' Esattore riscuotere questa al pari delle altre tasse comunali. — Consiglio di Stato, 26 luglio 1876, Comune di Militello (*Riv. Amm.*, XXVIII, 60; *Man.*, XV, 285).

1425. Devesi annullare la deliberazione che avesse deciso di appaltare pure il corrispettivo del pascolo degli animali; dovendosi invece, per l'uso dei beni comunali, sottoporre all'approvazione della Deputazione provinciale il relativo Regolamento, in conformità dell'art. 138 della legge comunale, e non potendo il corrispettivo del godimento essere rimesso all'arbitrio di un appaltatore. — Cons. di Stato, 28 agosto 1878, Comune di Brienza (*Man.*, XVII, 326; *Riv. Amm.*, XXIX, 800).

1426. Nella esecuzione in seguito di coazione amministrativa, non è vietato l'esame dei titoli. — Cass. di Napoli, 17 aprile 1877, Comune di Massafra-Lisi (*Gazz. N.*, XXVIII, 513; *Gazz. Pret.*, I, 113).

1427. Nelle antiche Provincie piemontesi sono ancora in vigore i Decreti del 28 gennaio e 9 luglio 1859, coi quali si accordavano i privilegi fiscali per la riscossione delle rendite comunali; ed i Comuni non possono rinunciare ai medesimi (*Giurisprudenza costante*).

1428. Le forme speciali stabilite dalla legge 20 aprile 1871, per la riscossione delle tasse dirette o delle sovraimposte, non sono applicabili alle semplici entrate patrimoniali dei Comuni, e così non vi è applicabile la multa del 4 per cento per l' incorsa mora. — Competono però ai Comuni i privilegi fiscali stabiliti dalle leggi anteriori a quella del 20 aprile 1871, per la riscossione

delle entrate comunali, in conformità del bilancio e dei ruoli (art. 123, legge comunale 20 marzo 1865, allegato *A*). — Torino, 1° febbraio 1877, Comune di Luserna-Fries (*Giurisp. T.*, XIII, 237; *Riv. Amm.*, XXVII, 418).

1429. I privilegi fiscali stabiliti dalla legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte, non possono applicarsi anche alla riscossione delle rendite patrimoniali del Comune; in ispecie alla riscossione di un canone enfiteutico. — Cons. di Stato, 26 ottobre 1877, Cons. comunale di Calcinato (*Racc.*, XXX, II, 55; *Rivista Amm.*, XXVIII, 892; *Man.*, XVI, 357).

1430. Il fatto con cui si stabilisce che il Comune direttario potrà servirsi dei privilegi concessi dalla legge 20 aprile 1871, nel caso di mancato pagamento del canone, è nullo. — Cons. di Stato, 26 ottobre 1877, Cons. comunale di Calcinato (*Racc.*, XXX, II, 55; *Riv. Amm.*, XXVIII, 892; *Man.*, XVI, 357).

1431. Per l'esazione delle entrate comunali ad eccezione delle imposte, e in ispecie per la riscossione dei fitti dei beni comunali, sono ancora in vigore nelle antiche Provincie le discipline e i privilegi, di cui nel Regolamento approvato col Regio Decreto 28 gennaio 1859. — Torino, 16 maggio 1879, Comune di Luserna (*Giurisp. T.*, XVII, 40).

1432. L'art. 123 della legge comunale vigente ha mantenuto in vigore nei Comuni veneti l'Ordinanza imperiale 9 gennaio 1862, la quale limita il privilegio fiscale ai crediti derivanti da *diritto pubblico*, esclusi quelli di *diritto privato*.

È di diritto *privato* un debito accertato a carico di cessati amministratori comunali, per cui l'Esattore non può esigere il credito col privilegio fissato. — Cons. di Stato, 15 settembre 1876, Esattore di Precenico (*Riv. Amm.*, XXVIII, 181; *Man.*, XV, 332).

1433. Per le disposizioni legislative intorno ai ruoli esecutivi (Decreti 27 agosto 1827, 5 aprile 1830; Rescritto 25 marzo 1855) non era solamente vietato tra luoghi pii ed altri enti morali il procedimento privilegiato per l'esazione dei crediti ad essi spettanti, ma non potevano neppure i ruoli costituire per i detti enti e luoghi pii prova del titolo. — Cass. Roma, Sezioni unite, 14 giugno 1888-Fondo pel culto c. Congregazione di Giffone Sei Casali.

1434. Le somme che i parrocchiani si sono spontaneamente obbligati di pagare al parroco ed ai cappellani per concorrere nelle spese di culto, non possono essere inscritte nel bilancio comunale fra le partite di giro, nè possono essere riscosse dall' Esattore colla procedura stabilita per le imposte comunali anche se i parrocchiani abbiano dichiarato di acconsentirvi e data facoltà al Comune di formare i ruoli e di ripartire la spesa in proporzione alla rendita sui terreni e fabbricati.

Deve quindi essere cancellato dal bilancio il fondo stanziato tanto in entrata quanto in uscita, ed il Prefetto opera rettamente negando l'esecutorietà dei ruoli preparati dal Comune trattandosi di un contributo e di procedura completamente estranea alla amministrazione comunale. — Parere del Consiglio di Stato, 25 maggio 1888, adottato. Comune di Gattatico.

---

1. — PROVINCIE LOMBARDE

N. 108.

Sovrana Patente 18 aprile 1816.

Art. 28. L'Esattore comunale ha l'obbligo di esigere le imposte tutte tanto a favore del Regio Erario, quanto delle Provincie e dei Comuni, sì reali che personali, di qualunque specie esse sieno, ordinarie e straordinarie, siccome pure ogni capo di entrata e di credito dei Comuni a norma dei quinternetti e delle note debitamente spedite, e che a tal fine vengono al medesimo rimesse dalle competenti Autorità.

Il detto Esattore, all'atto della consegna che gli viene fatta dal Commissario distrettuale dei quinternetti di scossa delle imposte prediali e delle tasse d'ogni genere, rilascia al medesimo la ricevuta coll'indicazione del giorno in calce al corrispondente sommario che rimane presso il Commissario distrettuale.

Un'eguale ricevuta rilascia ai Comuni sul duplicato delle note dei debitori che gli vengono consegnate.

Art. 38. I contribuenti sono tenuti di aver pagato in mano dell'Esattore la quota loro incombente, avanti che scada il termine stabilito; i morosi al pagamento incorrono nella pena del 5 per cento, ossia di cinque centesimi per ogni lira (della quota stessa).

Art. 49. L'Esattore comunale, quanto alle entrate ed ai crediti dei Comuni, non è tenuto che a ciò che realmente ha esatto, ma deve nel termine di 30 giorni dopo ricevute le note dei debitori di cui nell'art. 28, consumare l'esecuzione contro i morosi per le somme liquide maturate in dipendenza di contratti, nei quali tra le parti si fosse convenuta la facoltà di usare di privilegio fiscale, sotto pena di reintegrare il Comune del danno che avesse risentito per l'ommissione o pel ritardo dell'esecuzione.

Art. 50. In corrispettivo degli obblighi che per tale modo si assume l'Esattore, e delle anticipazioni che è tenuto di fare a conto dei debitori morosi, oltre al premio di esazione che potesse essere stato convenuto nel contratto d'appalto, ottiene a suo benefizio la pena incorsa dai debitori morosi, e di cui all'art. 38.

Art. 51. Per l'esecuzione contro i debitori morosi così di imposte come di crediti comunali, dei quali all'art. 49, non abbisogna nè dell'opera, nè del Decreto del Giudice, nè d'alcun altra Autorità.

Art. 52. Passati 15 giorni dalla scadenza del debito, l'Esattore fa intimare col mezzo del Cursore del Comune un avviso al debitore moroso, in cui gli prefigge il termine di cinque giorni a pagare la somma della quale è debitore.

A questo speciale avviso può anche supplire un somigliante avviso generale affisso nei luoghi soliti del Comune che diffidi tutti i debitori verso l'Esattore di pagare entro il suddetto termine il rispettivo debito maturato.

Dell'intimazione del primo o dell'affissione del secondo avviso il Cursore ne fa attestazione in iscritto presso il Segretario della Congregazione municipale o presso il Commissario distrettuale nei Comuni che rispettivamente assistono.

Art. 53. Spirato il termine di cinque giorni compiti, successivi a quello in cui fu intimato o affisso in pubblico siffatto avviso, l'Esattore, col mezzo dello stesso Cursore, fa procedere all'atto dell'oppignorazione.

Art. 54. Nell'atto di oppignorazione il Cursore lascia a ciascun debitore una carta esprimente il nome dell'Esattore che la fa eseguire, quello

del debitore, la somma del debito, il titolo del medesimo, l'indicazione della qualità, quantità e valore approssimativo degli effetti oppignorati e la diffidazione al debitore che, non redimendoli entro il termine espresso negli articoli 64 e 66, si passerà alla vendita dei medesimi col mezzo dell'asta.

Nel caso che il debitore non si trovasse nel Comune all'atto dell'oppignorazione ed abitasse stabilmente fuori del medesimo, deve il Cursore, oltre alla carta che avrà rilasciata a quello che rappresenta sul luogo il debitore, consegnare indilatamente un duplicato della carta stessa all'ufficio del Comune, perchè dal Podestà o dal Commissario distrettuale sia col mezzo della posta diretta al debitore medesimo nel luogo dell'ordinario suo domicilio. L'ufficio di posta, cui viene consegnata la carta, rilascierà una ricevuta da conservarsi negli atti ; le spese postali saranno anticipate dall'Esattore, il quale ne ripeterà il rimborso al debitore unitamente alle altre spese di cui all'art. 75. Delle fatte esecuzioni deve sempre poi il Cursore informare indilatamente in iscritto il Podestà o l'Agente comunale da cui dipende.

Art. 55. Il Cursore, che nell'atto dell'oppignorazione non eseguisse il disposto dell'articolo precedente, è punito per la prima volta con una multa di L. 20 a favore del Comune, ed in caso di recidiva, coll'immediata destituzione.

Art. 56. L'Esattore, avanti di procedere all'oppignorazione dei fondi stabili, deve consumare l'esecuzione sui frutti tanto pendenti che separati dal suolo, fitti e rendite dei beni e mobili propri del debitore moroso esistenti nel Comune ove è situato il fondo del debitore, se trattasi di imposta prediale, o dove abita il debitore se trattasi di tassa personale od altro. Le bestie però, gli attrezzi servienti alla coltura dei terreni, gli strumenti dell'arte, le suppellettili e vesti di uso ordinario e necessario alla vita non possono essere esecutati che nel caso di totale deficienza di qualunque altra sostanza tanto mobile che immobile.

Art. 57. I frutti esistenti sul fondo, ancorchè appartenessero in tutto od in parte al conduttore o lavoratore del fondo, sono soggetti al privilegio del tesoro pel pagamento delle imposte dovute dal proprietario del fondo.

Art. 58. I fittaiuoli, inquilini, deputati ad esigere, economi e generalmente tutti i depositari o debitori di danaro di ragione dei contribuenti ed affetto al privilegio del Tesoro pubblico, sono tenuti, sulla domanda che loro vien fatta dall'Esattore, di pagare a scarico del contribuente e sull'importare delle somme che debbono o che trovansi presso di loro, fino alla concorrenza di tutta o di parte delle imposte dovute. Le quietanze degli Esattori per le somme legittimamente dovute saranno ricevute dal contribuente in conto del debito di chi ha pagato a suo carico.

Art. 59. Qualunque persona rifugiasse mobili, grani, ecc., di appartenenza dei debitori in causa d' imposte e tasse pubbliche, è soggetta ad essere escussa ugualmente che il debitore principale, non solo per gli oggetti rifugiati, ma anche in supplemento nelle cose proprie ; oltre di che l'Esattore dovrà denunciare la seguìta sottrazione ai Tribunali competenti.

Art. 60. Se non si fosse potuto procedere all'oppignorazione dei frutti e mobili per assoluta mancanza di essi, o se dagli atti esecutivi non risultasse bastantemente coperto il credito dell'Esattore, può questi divenire all'apprensione dei beni stabili, attenendosi per le forme al disposto dell'art. 54.

Art. 61. L'azione dell'Esattore si estende egualmente su tutti i fondi descritti in nome e conto del debitore e sugli effetti esistenti anche in altri Comuni o Provincie soggette ai rispettivi governi, ma non può esperirne, se non dopo verificata cogli atti esecutivi la insufficienza del debitore a soddisfarlo con quando possiede nel circondario comunale dell'Esattoria in cui trovasi censito o tassato.

Questa facoltà è ristretta alla parte sola che non avesse potuto conseguire con detti esperimenti, e non può pregiudicare l'interesse dello Esattore comunale, che sempre gli è preferito pel conseguimento delle imposte cadenti nella propria esattoria.

Art. 62. L'oppignorazione dei frutti e mobili non può eccedere il verosimile valore corrispondente alla quantità del debito, compresa la pena e l'ammontare delle spese dell'esecuzione.

Ove nel patrimonio del debitore non esistessero che effetti di valore superiore al di lui debito, non suscettibili di divisione, è in facoltà dello Esattore di consumare sopra di questi gli atti di esecuzione, attenendosi per quanto può a quelli che nel verosimile loro valore meno si discostano dall'importare del suo credito.

Se però si tratta di apprensione di fondi, si deve sempre abbracciare il numero intero di mappa, e se il numero si trova diviso o posseduto in parte da altri proprietari, l'apprensione comprende tutta quella parte che appartiene al censito debitore.

Art. 63. Quando un debitore od altro faccia opposizione agli atti esecutivi, deve la forza armata, sulla domanda del Podestà e degli Agenti comunali, prestare aiuto ai Cursori ed Esattori, onde sia garantito il libero esercizio degli atti esecutivi.

L'Autorità che accorda la forza armata, dà la specifica della spesa occorrente per essa, che è anticipata dall'Esattore, il quale coi metodi privilegiati ripete il rimborso da chi ha spiegata l'opposizione.

Nel caso di reclamo sull'eccesso della spesa, la Regia Delegazione conosce e decide, e se vi è luogo, fa restituire il di più pagato da chi ha percepito.

Art. 64. Il termine a redimere i pegni non può essere minore di 15 giorni.

Art. 65. Trascorso il suddetto termine, e non fattosi dal debitore il pagamento della somma dovuta e delle spese a norma degli articoli 38 e 75, l'Esattore fa vendere gli effetti oppignorati per mezzo dell'asta.

Questa ordinariamente non può eseguirsi prima di 5 giorni compiuti, se trattasi di frutti e mobili, e di giorni 20 se trattasi di stabili.

Art. 66. Qualora però siano stati oppignorati semoventi od effetti soggetti a deperimento o la di cui conservazione sia dispendiosa, i termini stabiliti nei due precedenti articoli sono ridotti a soli 3 giorni.

Art. 67. L'asta è indicata con avviso da affigersi al pubblico tre, cinque o venti giorni prima, giusta il disposto dai precedenti due articoli. Nell'avviso vengono annunciati il giorno, l'ora, il luogo, gli effetti da vendersi, e trattandosi di beni stabili, anche il numero di mappa, il perticato ed il valore censuario.

Gli avvisi per la vendita dei frutti e beni mobili basterà che vengano pubblicati ed affissi nel Comune in cui furono oppignorati ed in cui eseguire si deve l'asta; per la vendita però degli stabili devono pubblicarsi ed affiggersi in tutti i Comuni del Distretto e nel Capoluogo della Provincia.

Art. 68. L'asta ordinariamente si tiene nel luogo solito degl'incanti del Comune, eccettuato il caso in cui convenisse fissar un luogo diverso a scanso delle spese di trasporto degli effetti da incantarsi.

Art. 69. L'atto d'asta è steso in iscritto. Vendendosi mobili, non vi si esprime che il nome dell'acquirente, il prezzo della vendita di ogni capo, e vi si appongono le sole firme della persona che vi assiste e del banditore. Vendendosi stabili si registrano tutte le offerte e l'atto è firmato anche dai compratori.

Assiste all'asta nei Comuni che hanno una Congregazione municipale od una Deputazione con ufficio proprio il Segretario del Comune o suo sostituto; negli altri Comuni assiste l'Agente comunale o chi lo rappresenta.

Chiuso l'incanto, l'atto rispettivamente è consegnato od al Segretario

che vi assistette, od all'Agente comunale per essere inoltrato al Commissario distrettuale.

ART. 70. L'Esattore vende i beni mobili oppignorati al miglior offerente, qualunque sia il prezzo che viene offerto; ma per rispetto ai beni stabili non potranno deliberarsi al disotto della metà del valore censuario.

Chiusa l'asta, trasferisce in pieno dominio e possesso del deliberatario, mediante anche pubblico istrumento senz'altre formalità.

ART. 71. Ammontando il prezzo ricavato all'asta ad una somma maggiore del credito dell'Esattore, comprese le spese, il di più è versato nella cassa per essere consegnato al contribuente che ha sofferto gli atti esecutivi.

L'Esattore non può ritenerlo ancorchè avesse verso il medesimo altri crediti privati.

Per la ritenzione che facesse l'Esattore per sì fatti crediti, oltre la restituzione della somma indebitamente ritenuta, è punito colla pena del doppio e potrà immediatamente essere esecutato, come nell'art. 46, tanto per la somma ritenuta, quanto per la pena.

ART. 72. Dietro la vendita legalmente consumata, non è ammesso per alcun titolo il riscatto degli effetti venduti fuorchè nei seguenti casi:

a) in favore dello stesso proprietario debitore, quando il prezzo dello stabile venduto risulti inferiore al valore dell'estimo censuario;

b) in favore dei creditori aventi ipoteca legalmente costituita sopra il fondo alienato, tuttavolta che dalla vendita seguita ad un prezzo al disotto del giusto valore da determinarsi, ove occorra, mediante perizia, si trovassero lesi nel loro interesse, nè potessero in qualsiasi altro modo essere soddisfatti del loro avere. In tal caso possono questi ricuperare il fondo dall'acquirente per esercitare poi sul fondo stesso i diritti ad essi competenti nelle vie regolari, rimanendo nulladimeno salve le ragioni che i medesimi aver potessero sul prezzo versato nella cassa pubblica, in quanto eccedesse la somma di debito per cui sarà seguita la vendita.

Per esercitare però nei predetti casi tanto il diritto di ricupero, quanto le ragioni sul prezzo, dovrà la domanda essere presentata al relativo protocollo delle Amministrazioni comunali nel termine perentorio di mesi tre dalla data della seguìta vendita

Dovrà inoltre la domanda medesima, allorchè si tratta di ricupero, essere accompagnata dal contemporaneo deposito nella cassa dell'Esattore comunale del capitale sborsato dall'acquisitore col di più dell'importare degl'interessi in regola del 5 p. cento, e coll'offerta di reintegrare l'offerente delle spese necessariamente fatte in detto fondo, o coll'incontro dei frutti da esso percepiti od in altro modo a termini di ragione e nelle vie regolari.

ART. 73. Colla precedente disposizione non vien tolto il diritto d'agire per la rescissione della vendita di quei beni che fossero stati venduti a meno della metà del giusto loro valore a termini del Codice vigente; ben inteso che detta azione si diriga contro l'acquisitore, non contro l'Esattore, il quale non dovrà, nè direttamente nè indirettamente, averne danno o molestia, a meno che vi sia stato dolo o mancanza per parte di lui medesimo.

ART. 74. Se l'Esattore non trova di vendere i beni stabili oppignorati ad un prezzo superiore alla metà del valore catastale, dopo aver per due volte esperimentati gli atti d'asta, è tenuto a renderne immediatamente informato il Commissario distrettuale, il quale, ove riconosca aver il debitore altri effetti o fondi oltre a quelli inutilmente subastati, darà ordine all'Esattore perchè proceda agli atti esecutivi sopra i medesimi, colle forme e norme già stabilite.

Le spese di questi nuovi atti stanno a carico dell'Esattore, quando appaia aver egli oppignorati degli effetti o dei beni di evidente difficile alienazione, mentre altri ne esistevano di più facile e sicuro smercio.

Se poi il debitore non avesse altri fondi o beni fuor di quelli inutil-

mente subastati, il Commissario distrettuale, di concerto colla Congregazione municipale o colla Deputazioue comunale, riconosce d'onde provenga la mancanza di offerente e ne fa rapporto alla Congregazione provinciale. Questa, a norma delle circostanze, provvede immediatamente pel compenso dell'Esattore e per l'indennità della cassa, ordinando nuovi esperimenti d'incanto od anche una vendita fuori d'asta, o mettendo il fondo sotto amministrazione finchè dalle rendite ne venga pagato il debito.

Intanto, fermi gli atti di oppignorazione, nonchè il sequestro sui frutti del fondo inutilmente subastato, l'Esattore lo retrocede al proprietario.

Perchè poi l'Esattore ottener possa il compenso dalla cassa pubblica, deve necessariamente constare: 1° che non abbia ritardato più di sei mesi, dalla scadenza dell'imposta, gli atti d'asta; 2° che abbia nella esecuzione seguìto l'ordine portato da questa patente; 3° che non vi siano altri beni di spettanza del debitore su cui dirigere gli atti.

Art. 75. L'Esattore per le spese di esecuzione percepisce tre centesimi per ogni lira del suo credito effettivamente accertato, semprechè abbia avuto effetto l'oppignorazione, o il debitore pagasse soltanto il suo debito nell'atto della medesima. Percepisce inoltre due centesimi per ogni lira come sopra qualora abbia luogo la subasta, ovvero il debitore soddisfaccia il suo debito nell'atto della medesima.

Art. 76. Nessuna Autorità amministrativa o giudiziaria può sospendere per qualsiasi titolo o causa gli atti intrapresi dall'Esattore per la riscossione delle contribuzioni e dei crediti spiegati nei precedenti articoli.

Chiunque si credesse gravato dagli atti dell'Esattore, deve presentare il suo reclamo al rispettivo Commissario distrettuale; questi, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'Esattore, inoltra le carte col suo voto alla R. Delegazione per le sue decisioni.

Art. 77. Qualunque sia il tempo pel quale l'Esattore differisce l'esecuzione contro i morosi contribuenti, non può da loro pretendere per siffatta dilazione alcuna somma al di là di cinqne centesimi per lira accordati dall'art. 38, ancorchè l'avesse convenuto espressamente coi medesimi.

Art. 78. L'Esattore che avvertitamente riceva da un contribuente qualunque minima somma, oltre il suo debito allibrato nei registri di scossa ed i cinque centesimi per lira se è moroso, e le spese dell'esecuzione nella misura prescritta negli art. 54 e 75, oltre la rifusione della somma indebitamente percetta, è punito colla pena del doppio.

Se riscuote di più del dovutogli cogli atti compulsivi, oltre la reintegrazione come sopra, commette il delitto dell'abuso della podestà d'ufficio ed incorre nelle pene stabilite dal vegliante Codice.

Art. 79. Incorre ugualmente in questa pena l'Esattore che usa, per conseguire un suo credito privato, altronde legittimo, del modo speciale di esecuzione stabilito per la riscossione delle imposizioni, ed inoltre perde il credito o lo rifonde se già esatto.

---

2. — PROVINCIE MODENESI

N. 109.

Legge Italica 22 marzo 1804.

Art. 20. Il Ricevitore comunale riscuote . . . . . ogni capo d'entrata o credito del Comune a norma del risultante dei quinternetti, e note debitamente spedite, che a tale oggetto verranno al medesimo rimesse

dalle rispettive Autorità od incaricati conformemente al disposto dalle leggi.

Il Ricevitore, all'atto della consegna delle note dei debitori del Comune scrive al piede del duplicato delle medesime, che rimane presso gl'incaricati comunali, il giorno, in cui glie ne sia stata fatta la consegna e vi appone la sua firma.

Art. 37. Il Ricevitore comunale non risponde delle entrate e dei crediti dei Comuni se non gli ha esatti, ma nel termine di trenta giorni dopo consegnategli le note dei debitori, come nell'art. 20, deve aver consumata l'esecuzione contro i morosi di quelle somme, al pagamento delle quali fossero stati condannati da sentenze passate in giudicato, purchè non sia trascorso l'anno dopo la loro data, sotto pena di reintegrare il Comune del danno che avesse risentito, sia per l'omissione che pel ritardo dell'esecuzione.

Art. 38. Per l'esecuzione dei debitori morosi, così d'imposte come di crediti comunali risultanti da sentenze passate in giudicato entro l'anno della loro data, non abbisogna nè dell'opera, nè del Decreto del giudice, nè d'alcun'altra Autorità.

Art. 39. Passati quindici giorni dalla scadenza delle rate rispettive, fa intimare col mezzo del Cursore del Comune un avviso al debitore moroso, in cui gli prefigge il termine di cinque giorni a pagare la somma di cui è debitore.

A questo speciale può anche supplire un somigliante avviso generale affisso nei luoghi soliti del Comune, che diffidi tutti i debitori verso il Ricevitore di pagare entro il suddetto termine il rispettivo debito maturato.

Dell'intimazione del primo e dell'affissione del secondo avviso, il Cursore ne fa attestazione in iscritto presso il Segretario della Municipalità nei Comuni di prima e di seconda classe, e presso il Cancelliere distrettuale nei Comuni di terza classe.

Art. 40. Spirato il termine di cinque giorni compiti, successivi a quelli cui fu intimato o affisso in pubblico il suddetto avviso, il Ricevitore col mezzo dello stesso Cursore al quale, in caso di bisogno, è prestato aiuto dalla forza armata, fa oppignorare i beni mobili e stabili dei debitori.

Nell'atto dell'oppignorazione il Cursore lascia a ciascun debitore una carta esprimente il nome del Ricevitore, che lo fa eseguire, quello del debitore, la somma del debito, il titolo del medesimo, l'indicazione della qualità e quantità degli effetti pignorati, e la diffidazione al debitore, che non redimendoli entro il termine espresso negli art. 43 e 45 si passerà alla vendita dei medesimi col mezzo dell'asta.

Art. 41. È in arbitrio del Ricevitore il consumare l'esecuzione piuttosto sui frutti e sui fondi, o sui mobili del debitore moroso. Le bestie però ed attrezzi inservienti alla coltura dei terreni, gl'istromeuti dell'arte, le suppellettili e vesti inservienti all'uso necessario della vita, non possono essere esecutati che nel caso di totale deficienza di altra sostanza.

Quest'azione del Ricevitore si estende egualmente su tutti i fondi descritti in nome e conto del debitore, e sugli effetti esistenti anche in altri Comuni o Dipartimenti della Repubblica, ma non può esperirne se non dopo verificata cogli atti esecutivi l'insufficienza del debitore a soddisfarlo con quanto possiede nel Circondario comunale della Ricevitoria in cui trovasi o censito o tassato.

Questa facoltà è ristretta alla parte sola, che non avesse potuto conseguire con detti esperimenti, e non può pregiudicare l'interesse del Ricevitore locale, che sempre gli è preferito pel conseguimento delle imposte cadenti nella propria Ricevitoria.

Art. 42. L'oppignorazione in ogni caso non può eccedere il verosimile valore corrispondente alla quantità del debito, compresa la pena e l'ammontare delle spese della esecuzione.

Ove nel patrimonio del debitore non esistessero che effetti di valore

superiore al di lui debito, non suscettibile di divisione, è in facoltà del Ricevitore di consumare sopra di questi gli atti d'esecuzione, attenendosi, per quanto può, a quelli che nel verosimile loro valore, meno si discostano dall'importare del suo credito.

Art. 43. Il termine da redimere i pegni non può essere minore di 10 giorni.

Art. 44. Trascorso il detto termine e non essendosi fatto dal debitore il pagamento della somma dovuta e delle spese, a norma dell'art. 52, il Ricevitore fa vendere gli effetti oppignorati per mezzo dell'asta.

Questa ordinariamente non può eseguirsi prima di cinque giorni compiti.

Art. 45. Qualora siano poi stati oppignorati semoventi od effetti soggetti a deperimento, o la cui conservazione sia dispendiosa, i termini stabiliti nei due precedenti articoli sono ridotti a soli tre giorni.

Art. 46. L'asta è indicata con un avviso da affiggersi al pubblico tre o cinque giorni prima, giusta il disposto dei due precedenti articoli, in cui vengono enunciati il giorno, l'ora e il luogo, e gli effetti da vendersi. Ordinariamente si tiene nel luogo solito degli incanti del Comune, eccettuato il caso in cui convenisse fissare un luogo diverso a scanso delle spese del trasporto degli effetti da incantarsi.

Art. 47. L'atto dell'asta è esteso in iscritto. Vendendosi mobili, non vi si esprime il nome dell'acquirente, il prezzo della vendita d'ogni capo, e vi si appongono le sole firme della persona che assiste e del banditore. Vendendosi stabili, si registrano tutte le offerte, e l'atto è firmato anche dai compratori.

Assiste all'asta nei Comuni di 1ª e di 2ª classe un attuario civile e suo sostituito; nei Comuni di 3ª classe l'Agente comunale o chi lo rappresenta.

Chiuso l'incanto, l'atto è consegnato al Segretario della Municipalità nei Comuni di 1ª o di 2ª classe, ed al Cancelliere del Distretto negli altri Comuni.

Art. 48. Il Ricevitore vende i beni oppignorati al miglior offerente, qualunque sia il prezzo che viene offerto, e chiusa l'asta ne trasferisce il pieno dominio e possesso nel deliberatario, mediante anche pubblico stromento senz'altre formalità.

Art. 49. Aumentando questo ad una somma maggiore del credito del Ricevitore, comprese le spese, il di più è consegnato al contribuente, che ha sofferti gli atti esecutivi.

Il Ricevitore non può ritenerlo ancorchè avesse verso il medesimo altri crediti privati.

La ritenzione che facesse il Ricevitore per siffatti crediti, oltre la restituzione della somma indebitamente ritenuta, è punita colla pena stabilita pel furto.

Art. 50. Dietro la vendita legalmente consumata come sopra, non ha luogo a favore del debitore escusso il riscatto per alcun titolo degli effetti venduti.

Questo benefizio è al medesimo riservato nel solo caso, in cui il prezzo del fondo venduto risulti inferiore al di lui estimo censuario, purchè ne faccia uso entro il termine di mesi tre compiti, compensi l'acquisitore col pagamento di lire cinque per ogni cento sul capitale da quello sborsato, e s'offerisca a reintegrarlo delle spese necessariamente fatte in detto fondo o coll'incontro de' frutti da esso percetti che si devolvono all'escusso, od in altro modo a termini di ragione.

Art. 51. Per questa disposizione però non gli è tolta l'azione alla rescissione della vendita di quei beni, che fossero stati venduti a meno della metà del loro giusto valore a termini del diritto comune; bene inteso che detta azione si diriga contro l'acquisitore, non contro il Ricevitore, il quale non dovrà nè direttamente nè indirettamente averne danno o molestia, a meno che non vi sia stato dolo per parte di lui medesimo.

Art. 52. Il Ricevitore per le spese dell'esecuzione percepisce otto

danari per ogni lira del suo credito effettivamente causato, sempreché abbia avuto effetto l'oppignorazione, o il debitore pagasse soltanto il suo debito nell'atto della medesima.

Percepisce inoltre quattro danari per ogni lira come sopra qualora abbia luogo la subasta, ovvero il debitore soddisfi il suo debito nell'atto della medesima.

Art. 53. Nessuna Autorità amministrativa o giudiziaria può sospendere per qualsivoglia titolo o causa gli atti intrapresi dal Ricevitore per la riscossione delle contribuzioni e crediti spiegati nel precedente art. 37.

I Tribunali giudiziari sovra istanza dei contribuenti, qualora nella consumazione degli atti esecutivi siano state dal Ricevitore violate le disposizioni della presente legge, giudicano a termini della medesima sul risarcimento richiesto dagli gravati, e condannano il Ricevitore al pagamento della multa.

Se le eccezioni introdotte dal Ricevitore nella sua risposta versassero sull'intelligenza ed applicabilità della presente legge, il Tribunale giudiziario sospende la sua decisione, e rimette la questione pregiudiziale alla decisione del Consiglio legislativo.

Il termine a proporre tali reclami è d'un quadriennio compito. Questo spirato, senza che siasi portato alla cognizione di detti Tribunali, se ne reputa estinta ogni azione.

Art. 54. Qualunque sia il tempo, pel quale il Ricevitore differisce l'esecuzione contro i morosi contribuenti, non può da loro pretendere per siffatta dilazione alcuna somma al di là del soldo per lira accordato dall'art. 23, ancorchè l'avesse convenuto espressamente coi medesimi.

Art. 55. Il Ricevitore che avvertitamente riceva da un contribuente qualunque minima somma oltre il suo debito allibrato nei registri di riscosso, ed il soldo per lira se è moroso, e le spese d'esecuzione nella misura prescritta nell'art. 72, oltre la rifusione della somma indebitamente percetta è punito colla pena del furto.

Se riscuote di più del dovutogli cogli atti compulsivi, oltre la reintegrazione come sopra, incorre nella pena stabilita per la concussione.

Art. 56. Incorre egualmente in questa pena il Ricevitore che usa, per conseguire un suo credito privato, altronde legittimo, del metodo speciale di esecuzione stabilito per la riscossa delle imposizioni, ed inoltre perde il credito, o lo rifonde se già esatto.

---

3. — PROVINCIE MERIDIONALI

N. 110.

R. Decreto 3 luglio 1809 sull'ordine delle coazioni.

GIOACHINO NAPOLEONE Re delle Due Sicilie.

Considerando che l'attual metodo di esazione della contribuzione fondiaria dà occasione a molti reclami;

Considerando essere importante egualmente per la felicità de' nostri popoli, e per l'esattezza del nostro real servizio, che il metodo della esecuzione d'una legge sia certo, uniforme ed inalterabile al pari della legge medesima, e che questo metodo sia tale che, mentre sia sufficiente all'efficace esecuzione della legge, aggravi quanto meno si possa di spese i nostri amatissimi popoli;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO

AGENTI DELLE COAZIONI

Art. 1. Gli Agenti delle coazioni contro dei contribuenti morosi sono gl'Intimatori, i Cancellieri, i Portieri o Giurati e le Corti locali.

Art. 2. Gli intimatori sono scelti dagli Esattori e ricevono la loro patente dall'Intendente o Sotto-intendente. Essi sono incaricati di portar l'intimazione ai contribuenti morosi (1).

Art. 3. I Cancellieri, i Portieri o Giurati e le Corti locali sono quelli già esistenti ed autorizzati dalla legge.

Art. 4. L'Agente delle coazioni contro gli Esattori è un Commissario scelto dal Ricevitore del Distretto, il quale riceve la sua patente dall'Intendente o Sotto-intendente. I Cancellieri, Portieri o Giurati e Corti locali v'intervengono a tempo ed a luogo.

Art. 5. L'Agente delle coazioni contro i Ricevitori particolari è un Commissario scelto dal Ricevitore generale che riceve la sua patente dall'Intendente. I Cancellieri, Portieri o Giurati e Corti locali v'intervengono come sopra.

TITOLO SECONDO

COAZIONI CONTRO DEI CONTRIBUENTI

Art. 6. Una sol volta in tutto l'anno nel ricevere il ruolo della Comune i Percettori, ed Esattori manderanno a tutti i contribuenti che vi sono descritti, un avvertimento stampato per notificare a ciascuno la sua quota da pagarsi in 12 mesi (2).

Questo avvertimento sarà spedito *gratis*, ed i Percettori per mezzo o di ricevute, o di relate di chi lo avrà portato, si assicureranno che sia stato rimesso nelle proprie mani del contribuente o di persona che ne faccia le veci.

L'avvertimento suddetto avrà la forma di libretto: resterà in potere del contribuente, ed a misura che egli pagherà la sua quota, l'Esattore ne scriverà sullo stesso libretto la ricevuta; l'ultima pagina sarà destinata a notare le spese di coazione, che forse il contribuente avrà pagate per essere stato in ritardo.

Se mai vi sarà un supplemento di ruolo, i contribuenti ne saranno prevenuti con semplice avviso, ma al primo pagamento che faranno dopo l'avviso, il Percettore o Esattore aggiungerà nel libretto alle somme dovute per ruolo principale le quote che debbono per ruolo suppletorio.

Se avvenisse che un contribuente perdesse il suo libretto, il Percettore glie ne darà un altro al prezzo che l'Intendente fisserà in ciascuna Provincia, e vi si registreranno tutti i pagamenti fatti nel corso dell'anno, avvertendosi che il nuovo libretto è un duplicato.

Art. 7. Se alla fine del mese il contribuente non abbia soddisfatto, l'Esattore gli manderà l'intimazione vidimata dal Sindaco per avvertirlo, che se tra altri cinque giorni egli non paghi le rate scadute, vi sarà

---

(1) Pel Decreto 7 agosto 1809 riferito più avanti, gl'Intimatori possono disimpegnare per sequestri e per le vendite le funzioni attribuite agli Uscieri.

(2) Questa disposizione è stata abrogata dal Decreto 6 gennaio 1815, pel quale la contribuzione fondiaria fu fissata in rate bimestrali.

astretto realmente e personalmente, secondo le leggi e gli usi (1). È dovere dei Percettori di cominciare le coazioni contro i morosi sempre dai contribuenti più forti.

Art. 8. Se fra giorni cinque il debitore non abbia pagato, l'Esattore farà fare il sequestro dall'Usciere o Cancelliere della giudicatura di pace in presenza di due testimoni. Il metodo di questo sequestro sarà lo stesso, che quello dei sequestri giudiziari. Ben vero se la quota o le quote dovute non eccederanno la somma di carlini quattro, si farà l'intimazione, ma non si potrà venire ad atto di sequestro, se prima il debito non giunga alla somma suddetta. Se però sia corso un quadrimestre, allora si potrà passare al sequestro, qualunque sia la quantità dovuta.

Art. 9. Fatta l'esecuzione per la concorrente quantità della contribuzione maturata, e delle spese, o in genere, o in oro, o in argento, o in mobili si consegnerà a persona sicura, che farà l'obbligo di esibire la cosa sequestrata in tempo della vendita.

Non potrà ricusarsi a ricevere tal consegna ogni persona che ne sarà richiesta.

Art. 10. Non sono sequestrabili i letti, i vestimenti necessari alla famiglia, gl'istromenti di lavoro, i cavalli e muli, bovi ed altri animali da tiro, che servono alla coltura, coi loro guernimenti, le carrette, gli aratri ed altri utensili di coltivazione.

Art. 11. Si sospende l'azione reale o personale contro il contribuente moroso, se persona sicura si obblighi a pagare il di lui debito fra giorni otto.

Art. 12. Tre giorni dopo la chiusura del processo verbale di sequestro si procederà alla vendita ad istanza dell'Esattore, e dietro Decreto del Giudice di pace o suo sostituito. La pubblicazione di questa vendita deb-b'essere affissa nei luoghi soliti e significata dall'Usciere il giorno prima dell'apertura tanto alla parte, quanto alla persona a cui è stata consegnata la roba sequestrata conformemente all'art. 9.

Cesserà la vendita, subito che la somma che se ne sarà ricavata basterà al pagamento delle rate scadute e delle spese di caozione (2).

Art. 13. La vendita dovrà essere compiuta fra giorni cinque, cioè nei tre primi si faranno gl'inventari e l'apprezzo da pubblici periti nelle debite forme, e nei due altri si faranno due accensioni di candele, nella seconda delle quali sarà deliberata la vendita.

Art. 14. Il contribuente può ripigliarsi i pegni, se adempisce alle rate scadute e spese di coazione prima di estinguersi la seconda candela di liberazione.

Art. 15. Se nella vendita dei generi o dei mobili non vi fossero compratori nello stesso Comune, o presso la Corte locale, si possono in questo solo caso trasportare a vendersi ne' luoghi vicini.

Art. 16. Tutte le esecuzioni sopraccennate possono praticarsi contro l'erede o amministratore, fittuario, colono ed inquilino dei beni del contribuente. Il fittuario, il colono o l'inquilino potranno essere astretti per la contribuzione del fondo, che essi tengono, anche per quella rata del loro dare, che avessero pagata anticipatamente al proprietario, salvo ad essi il diritto di ritenersi nelle rate venture ciò che avran pagato.

---

(1) Giusta i sovrani Rescritti 6 luglio 1808 e 9 giugno 1804, 28 maggio 1817 e 7 luglio 1821 è permesso agli Esattori previe le solite formalità, di impiegare l'azione personale (l'arresto dei contribuenti morosi), quando spirato l'ultimo giorno assegnato per eseguire i sequestri, saranno quegli per qualunque motivo riusciti inefficaci.

Col Decreto 6 gennaio 1815 sono state abolite le intimazioni dichiarandosi che gli avvertimenti che al principio dell'anno si spediscono ai contribuenti sono sufficienti per far conoscere il carico e la scadenza.

(2) Per effetto delle leggi di procedura civile emanate successivamente cessò la necessità del Decreto del Giudice o del suo sostituito.

Art. 17. Allorchè un proprietario moroso sarà assente dal Comune, e che i suoi coloni, fittuari o pigionali non fossero in debito di pigione o estaglio verso di lui, o fossero insolvibili, l'Esattore farà vistare l'intimazione del Sotto-intendente del domicilio del possessore, ed il Sotto-intendente rimetterà l'intimazione al Ricevitore distrettuale, il quale ordinerà all'Esattore del Comune ove abita il debitore, di sequestrare e vendere i mobili e stabili, e di astringerlo anche coll'azione personale se vi è luogo. Questa disposizione sarà applicabile principalmente alla riscossione delle contribuzioni imposte sui boschi che non sono affittati, ed i cui proprietari sono assenti.

Art. 18. L'Esattore ha il diritto di prelazione sui mobili e stabili di un contribuente in caso di vendita, e dev'essere sempre considerato come il creditore che ha maggior dritto per esigere le contribuzioni arretrate e correnti.

Art. 19. Gli Esattori terranno un registro di tutti gli atti formati contro i contribuenti morosi per trasmetterne ogni mese un transunto vistato dal Sindaco al Ricevitore distrettuale, il quale di tutti i transunti del distretto ne farà un solo che rimetterà al Ricevitore della Provincia. Questi ne darà conto al Ministro delle Finanze (1).

TITOLO QUINTO

TARIFFA DELLE SPESE DI COAZIONE

Art. 36. Gli avvertimenti e le intimazioni saranno in carta libera.

Art. 37. Gli avvertimenti saranno rilasciati *gratis*.

Art. 38. Il prezzo della intimazione sarà di grani tre, quando la somma dovuta non eccede il ducato; di grani cinque, quando la somma sia superiore ad un ducato e non ecceda i ducati dieci; e di dieci grani, quando essa ecceda i ducati dieci.

L'Esattore per le spese di carta e di spedizione non potrà ritenere più di un grano come sopra, ed il rimanente farà parte dei diritti dell'Intimatore.

Art. 39. Le spese di sequestro consistono nella significazione dell'atto di sequestro da farsi dall'Usciere, la quale è fissata a tre carlini, tutti a profitto dell'Usciere, compresavi la spedizione e la carta. Pei debitori di somma minore di carlini 20, l'atto del sequestro sarà fatto in collettivo; i nomi dei debitori saranno registrati in uno o più fogli di carta l'uno dopo l'altro, ed al margine di ciascun nome, il portiere noterà il sequestro fatto, e lo consegnerà colle sottoscrizioni necessarie. Ciò terrà luogo di processo verbale di sequestro. Per l'atto di sequestro fatto a questo modo, il prezzo sarà di grani cinque per ciascun debitore al dissotto di carlini dieci, e di grani dieci pel debitore di carlini dieci fino a venti.

Art. 40. Le spese di vendita consistono nella significazione dell'avviso della vendita. Questa significazione da farsi dall'Usciere o dal Giurato, è fissata a grani cinque. Le spese di vendita consistono nella vacazione della Corte locale, a tenore della tariffa geudiziaria, in modo però, che non possono mai eccedere nè il 5 per cento del prodotto degli oggetti venduti, nè cinque carlini per ciascuna vendita superiore a detta somma.

L'apprezzo e le vacazioni per le vendite di oggetti sequestrati pei debitori minori di carlini venti saranno gratuiti.

---

(1) Per effetto della circolare 22 luglio 1826 e del rescritto 29 novembre 1826 e di altra circolare 29 marzo 1854 cessò l'obbligo del resoconto al Ministro delle Finanze che fu devoluto invece agli Intendenti e Sotto-intendenti.

Art. 41. Queste spese potranno essere modificate secondo le località sulla proposizione motivata degli Intendenti, i quali avranno prima intesi i Ricevitori generali ed i Direttori delle contribuzioni.

Art. 42. È espressamente vietato agli Intimatori, Uscieri, Giurati e Corti locali di farsi pagare i loro diritti e vacazioni dai contribuenti stessi.

L'Esattore tiene un registro delle coazioni, ad oggetto di notarvi ciò che si ritiene dai debitori morosi per le spese di coazioni, e di rimettere nella fine di ogni mese a ciascuno i loro proventi.

Art. 43. Qualunque contravvenzione al precedente articolo porterebbe pena di destituzione. Qualsivoglia contabilità e maneggio di danaro appartiene unicamente all'Esattore. I contribuenti che pagassero nelle mani degli Intimatori, o di Portieri, o di Giurati o di altri diversi dagli Esattori, potrebbero essere soggetti a pagar due volte.

TITOLO SESTO

DELLA VIGILANZA SUGLI AGENTI DELLA PERCEZIONE

Art. 44. Sono incaricati della vigilanza sugli Esattori e Percettori i Sotto-intendenti, i Sindaci ed i Controllori.

Art. 45. I Sindaci possono ricevere tutti i reclami dei privati per abusi commessi dagli Esattori nella percezione a danno dei privati medesimi.

Art. 46. Se il ricorso sarà fatto al Sindaco, questi farà formare processo verbale dell'accaduto e lo trasmetterà all'Intendente od al Sotto-intendente. Se il ricorso sarà fatto direttamente a costoro, essi ne commetteranno al Sindaco la verifica.

Art. 47. Quando consta del fatto, che ha dato occasione al ricorso, l'Intendente, dietro il rapporto del Sotto-intendente ed inteso il Ricevitore generale, condannerà il Percettore al pagamento del quadruplo in beneficio dell'offeso; salvi i casi di sospensione o di destituzione, ove si tratti di recidiva o di dolo.

N. 111.

Decreto 7 agosto 1809 sulle funzioni degl'Intimatori nelle vendite.

GIOACHINO NAPOLEONE, Re delle Due Sicilie

Avendo riconosciuto la necessità di rendere più spedita l'esecuzione degli atti di coazione prescritti contro i morosi per contribuzione fondiaria;

Visto il rapporto del Ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: . . . . .

Art. 2. Le funzioni relative ai sequestri ed alle vendite, che il nostro Decreto del 3 luglio attribuisce agli Uscieri dei giudicati di pace, possono, quando i Percettori lo giudicheranno più espediente per la percezione, disimpegnarsi dagli Intimatori patentati dall'Intendente, i quali si conformeranno al rito, che gli Uscieri debbono osservare in simili atti (1).

(1) Pel Decreto 3 luglio 1809 gli Intimatori vengono patentati non solo dagli Intendenti ma anche dai Sotto-intendenti.

N. 112.

Regolamento 25 febbraio 1810 sull'ordine della percezione delle Contribuzioni Dirette, emanato dal Ministero delle Finanze secondo il tit. III del Decreto 8 novembre 1809.

Della esattezza nella riscossione.

. . . . . .

Art. 56. I Percettori ed Esattori devono por tutto lo studio a riscuotere esattamente le quote dei contribuenti, e per dover di carica e per proprio interessamento, mentre, secondo l'art. 14 del Decreto degli 8 novembre 1809 (2) debbono essi pagare puntualmente le somme che scadono, senza la scusa di non aver potuto percepire.

Art. 57. La loro cura nel non permettere che rimangano quote non soddisfatte, dev'essere anche maggiore, quando sono ancora aperti i ruoli d'un esercizio già passato. Essi non iscriveranno alcun pagamento di un contribuente sul ruolo dell'anno corrente, se prima col danaro che loro si presenta dallo stesso, non avranno saldato il debito, che egli può tenere sui precedenti.

Art. 58. Il Percettore, o Esattore, che avrà portata una somma a credito di un contribuente sull'ultimo ruolo, sarà giudicato di aver riscosse tutte le di lui quote nei ruoli precedenti; e potrà essere obbligato a versarne il compimento, malgrado ch'egli dica e dimostri di non averlo realmente riscosso; salvi però sempre i suoi diritti verso il contribuente, per mandare ad effetto la riscossione del vero debito residuale.

Art. 59. Per evitare al possibile di aver ricorso alle coazioni, di cui sempre tardo è l'effetto, i Percettori, Esattori e Cassieri impiegheranno nei loro discorsi coi contribuenti tutti i mezzi della persuasione per indurli a pagare sempre prima che spiri l'ultimo termine; insinuando loro quanto una tal esattezza sia per essi vantaggiosa, come quella che li esenta dalle spese di coazione, e che dividendo il peso in piccole parti, lo proporziona maggiormente alle facoltà di ognuno.

Art. 60. Ove osservassero un ritardo generale nei pagamenti, inviteranno i Sindaci ed i Parrochi delle rispettive Comuni a fare a tutti i cittadini un'ammonizione nel senso dell'articolo precedente, i primi con un avviso, che verrà affisso, ed i secondi a viva voce nelle istruzioni dei dì festivi.

Art. 61. I Percettori, Esattori e Cassieri daranno ai contribuenti tutto il comodo per fare il loro pagamento, non negandosi mai a riceverli a motivo del giorno o dell'ora.

Art. 62 I Percettori di Circondario si porteranno una volta per settimana col ruolo e col libro di cassa nei Comuni diversi della loro residenza, dove fanno la percezione senza il mezzo dei Cassieri; e vi si tratterranno l'intiera giornata per ricevere i pagamenti. Il giorno de loro accesso sarà precedentemente stabilito di concerto coi Sindaci annunziato con avviso ai contribuenti, e rimarrà sempre lo stesso.

Art. 63. Nella settimana che precederà il termine legale pel libero pagamento della contribuzione, i contribuenti di detti Comuni saranno tenuti a soddisfare il loro debito il giorno dell'accesso del Percettore Ciò non facendo, dovranno nei dì seguenti portarsi a pagare nella d

---

(2) Art. 14 del Decreto 8 novembre 1809. — I Percettori prenderanno per esatta l'intera somma dei ruoli che loro sono dati a percepire, dovendo alle scadenze pagarne le rate o in numerario o in ordinanze di disgravio, senza poter allegare in scusa la non percezione.

lui residenza; e se alla spirazione del termine non avran pagato nè nell'un modo, nè nell'altro, saranno, senz'altra eccezione, soggetti alle coazioni.

Mancandosi da qualche Percettore all'esatta osservanza di questo e del precedente articolo, i Sindaci o il Giudice di pace ne daran subito parte al Sotto-intendente, il quale farà cessare l'abuso, e ne riferirà all'Intendente.

Delle coazioni reali verso i contribuenti morosi.

ART. 64. Gli atti di coazione prescritti dai titoli II e V del Decreto del 3 luglio, e da quello del 7 agosto 1809, saranno cominciati a praticare nel loro ordine, il giorno che seguirà la spirazione del termine legale assegnato pel pagamento spontaneo.

ART. 65. I Cassieri, nei Comuni a loro affidati, possono dal Percettore essere incaricati di formare gli stati e le altre carte relative alle coazioni. Essi potranno dare corso colla propria firma agli atti, che debbono essere sottoposti al solo visto del Sindaco. Gli atti poi, pei quali è necessario il visto del Giudice di pace, dovranno necessariamente essere rivestiti della firma del Percettore principale.

La corrispondenza col Giudice di pace per gli atti di coazione sarà tenuta direttamente dal Percettore.

I Cassieri riscuoteranno il prezzo delle coazioni e ne rilascieranno ricevuta sugli avvertimenti a libretto.

ART. 66. Dev'essere cura dei Percettori, Cassieri ed Esattori di avvertire a tempo, per mezzo di biglietti, i fittaiuoli dei fondi appartenenti a contribuenti poco esatti, perchè non paghino i loro affitti senza di loro intesa, o senza farsi esibire le ricevute delle quote scadute fino a quel giorno; rammentando loro il diritto che ha il Governo, per l'articolo 16 del Decreto del 3 luglio 1809, di esigere da essi la contribuzione, malgrado che nell'atto non sien debitori verso i proprietari.

Delle coazioni colle guardie in casa.

ART. 67. Quando per qualche straordinaria circostanza si fossero sperimentati vani i sequestri eseguiti per una o più quote contro molti contribuenti, potrà per le quote da scadere sospendersi l'uso, e surrogarvisi l'invio dei soldati, o guardie al domicilio dei morosi (1).

ART. 68. Al bisogno, il Percettore farà al Sotto-intendente la domanda di una competente quantità di armati, e della facoltà di servirsene. Il Sotto-intendente, previo il parere del Ricevitore, scorgendo giusto il motivo della misura proposta, la permetterà, ed acccorderà la forza, fissando il numero di giorni, in cui essa dovrà stare a disposizione del Percettore.

ART. 69. Questi sottoporrà al visto del Giudice di pace lo stato dei contribuenti, in casa de' quali disegna di stabilire i soldati. Quest'atto dispensa dall'eseguire ulteriori sequestri.

ART. 70. Sarà spedito un soldato per ogni debito fino a ducati due. I debitori di somme minori di ducati due saranno uniti cinque a

---

(1) Giusta il rescritto 4 giugno 1830, per far luogo alla spedizione dei piantoni non è a rigore necessario che siano stati prima praticati i sequestri, potendo gli Intendenti ed i Sotto-intendenti sulle richieste dei Percettori ed Esattori accordare rispettivamente la forza dei piantoni quante volte nella loro prudenza il credano necessario, o che fatti i sequestri siano riusciti infruttuosi o che sembrando inopportuni i sequestri più efficace si reputi la spedizione dei piantoni al domicilio dei contribuenti morosi.

cinque, riceveranno in comune la coazione da un soldato, e pagheran per la di lui indennità giornaliera ciascuno grani quattro.

Art. 71. I soldati, di cui un Percettore avrà la disposizione, saran impiegati successivamente in ogni giorno contro il numero dei moro che potranno astringere, distribuiti come è detto nell'articolo prec dente (1).

Il giorno, in cui un soldato sarà spedito contro un contribuente, tratterrà nella sua casa durante le 24 ore; e non si ritirerà prima, sen una chiamata del Percettore o Esattore, il quale potrà richiamarlo sc quando il contribuente avrà pagato ciò che deve. Questi dovrà somm nistrare al soldato letto, lume e fuoco.

Il soldato spedito contro più contribuenti nella stessa giornata si tra terrà or nella casa dell'uno or nella casa dell'altro, e pernotterà in que di colui, che deve una somma maggiore.

Art. 72. Dopo le prime 24 ore, i soldati saranno spediti colla stes economia contro gli altri contribuenti descritti nella lista. Quando avran finito di visitarli tutti, i soldati ricominceranno le loro stazioni cont i contribuenti, che, astretti i primi, nell'intervallo non avran pagat

Il giro dei soldati comincierà sempre dai più forti contribuenti.

Art. 73. I soldati spediti contro i debitori di somme maggiori di ducati non faranno il giro suddetto; ma si fisseranno in casa dei mor per tanti giorni quanti quelli persisteranno nel loro ritardo

Art. 74. I morosi, che pagheranno il loro debito prima di riceve effettivamente il soldato in casa ne saranno ulteriormente esenti, dovranno soffrire perciò alcun dispendio, quantunque si trovino descri nello stato dei contribuenti da costringere.

A render certa la spedizione dei soldati, essi saran posti nelle ca ogni giorno di buon mattino.

I soldati spediti contro più contribuenti insieme faranno il loro pri giro per tutte le di loro case nella prima ora della mattina.

Le controversie, che malgrado questa precauzione potrebbero insorge sulla spedizione dei soldati e sul numero di giorni, per cui i contribuen debbon soffrirne la spesa, saran decise economicamente dai Sindaci, do presa cognizione dei fatti.

Art. 75. I Percettori pagheranno ogni giorno ai soldati l'indennità due carlini, fissata dalla determinazione del Re, del dì 25 maggio 1809 (e ne riscuoteranno il rimborso dai contribuenti, insieme alle quote contribuzione.

I contribuenti contro i quali, prima della spedizione dei soldati, si era praticati altri atti coattivi, pagheranno anche il prezzo di questi; purc però gli atti sieno stati consumati.

Art. 76. Sperimentandosi insufficiente l'invio dei soldati, potrà ric rersi nuovamente al sequestro ed alla vendita, secondo è prescritto p gli altri casi di mora.

Regole comuni alle due specie di coazioni.

Art. 77. I Funzionari incaricati della vigilanza sulla percezione, occasione di qualunque verifica ordinaria o straordinaria, si faranno ren conto degli atti di coazione fin allora praticati.

Essi guarderanno con particolare attenzione alla esecuzione data Percettori ed Esattori all'ultima disposizione dell'articolo 7 del Decr

---

(1) A senso di circolare in data 16 giugno 1830 i piantoni debbo essere accompagnati dall'Intimatore.

(2) Con siffatta determinazione si dichiarò che l'indennità di due carl sarebbe spettata ad ogni individuo appartenente a corpi di truppa linea o a legioni provinciali.

lel 3 luglio 1809 per la quale questi debbono cominciare le coazioni sempre dai contribuenti più forti.

ART. 78. Un Percettore che avesse mancato di eseguire per morosità uno de' 50 maggiormente tassati in ogni Comune potrà essere multato conformemente all'art. 47 del Decreto del 3 luglio 1809, riguardandosi a sua deferenza per pochi contribuenti come una prevaricazione ed una offesa arrecata al maggior numero.

ART. 79. I Percettori terranno un registro particolare di tutte le somme, che per qualunque causa, compresa quella de' soldati, riscuoteranno in ciascun Comune a titolo di coazioni.

. . . .

Dei versamenti.

ART. 108. Gli Esattori comunali ed i Percetteri provvisori continueranno ad essere soggetti alle leggi precedenti sul versamento del dodicesimo delle contribuzioni alla fine di ciascun mese (1).

ART. 109. I Percettori di Circondario estingueranno ad ogni scadenza a rispettiva obbliganza.

ART. 110. L'art. 1° del Decreto del 19 dicembre 1808, che obbliga i Percettori ed Esattori a versare in ogni quindici giorni l'intiero prodotto della loro percezione, è applicabile ai Percettori di Circondario (2). Ciò importa che, quando essi avranno introitato oltre alle somme promesse nelle obbliganze, dovranno versare anche questo dippiù. È però ben inteso che una tal somma sarà posta a credito in estinzione dell'obbliganza, che maturerà alla prossima scadenza.

ART. 111. I Percettori o Esattori delle Comuni capoluoghi di Distretto continueranno a versare ogni 5 giorni il prodotto della loro percezione, i primi in conto delle obbliganze che scadono alla metà ed alla fine di ciascun mese, ed i secondi del dodicesimo mensuale.

N. 113.

Regolamento 5 giugno 1811, relativo alla vigilanza da esercitarsi sulla percezione.

ART. 16. Sempre che un Percettore o Esattore, sarà colla Ricevitoria distrettuale in attrasso sulle sue obbliganze di un intiero dodicesimo dell'importo dei ruoli, dall'Intendente, sulla proposta del Ricevitore distrettuale diretta per mezzo del Sotto-intendente, gli sarà dato un sopravvegliante, che concorrerà con lui alla riscossione, e godrà della metà del diritto di percezione, fino a che il primo sia al corrente delle obbliganze.

ART. 17. Quando l'attrasso sarà di due dodicesimi, dovrà il Percettore o Esattore esser sospeso, e sostituito provvisoriamente da un Commissario,

(1) Le scadenze pei versamenti furono regolate successivamente dal Regolamento 1° febbraio 1816 che prescrisse (art. 1) dovessero aver luogo nei giorni 10, 20 ed ultimo di ogni mese, salvo nei Comuni di residenza dei Ricevitori ove il versamento doveva eseguirsi ogni cinque giorni.

(2) La disposizione dell'art. 1 del Decreto del 19 dicembre 1808 corrisponde a quella dell'art. 2 del Regolamento 1° febbraio 1816, secondo cui ciascun versamento degli Esattori e Ricevitori deve comprendere tutti i fondi introitati fino al momento in cui si chiude il processo verbale d'invio.

il quale darà una cauzione di stabili, oppure la garentìa di un proprietari ben conosciuto a soddisfazione del Ricevitore del Distretto o del Sott intendente. Oltre a queste sicurtà, le cauzioni proprie del Percettor stesso staranno sempre avanti pe' fatti del Commissario il di cui impieg si sarà reso necessario per la di lui negligenza.

Questo Commissario godrà dell'intiero diritto di percezione, fino a ch il servizio sia al corrente.

Il Percettore avrà la facoltà ni assistere il Commissario e di solle citare la percezione, affinchè l'esercizio provvisorio finisca al più prest possibile.

Art. 18. Gl'Intendenti faranno conoscere al Ministro delle Finanz tutte le occasioni, che avranno d'impiegare queste misure.

N. 114.

Decreto 19 dicembre 1811, che fissa i diritti pecuniari per atti contro ai contribuenti morosi.

GIOACHINO NAPOLEONE, Re delle Due Sicilie

Volendo ridurre in lire e centesimi la tariffa delle spese di cauzio per ritardo nel pagamento delle contribuzioni dirette;

Visto il Nostro Decreto del 3 luglio 1809, ed il Regolamento da N approvato il 25 febbraio 1810;

Visto il rapporto del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le intimazioni fatte ai contribuenti morosi saranno pagat

15 centesimi pei debiti fino a 5 lire;
25 centesimi pei debiti da 5 a 50 lire;
50 centesimi per ogni debito maggiore.

Di questi diritti 5 centesimi saranno tenuti dal Percettore o Esattor ed il resto andrà a benefizio dell'intimatore.

Art. 2. Gli atti di sequestro saranno pagati lire 1 e 20 centesimi.

I sequestri fatti in collettiva per debiti di 10 lire, o minori saran pagati:

20 centesimi ove il debito non superi 5 lire;
40 centesimi, quando è da 5 a 10 lire.

Art. 3. Le significazioni delle vendite di cose sequestrate saran pagate 25 centesimi.

Le vacazioni per le vendite continueranno ad essere del 5 per cent non potendo però il diritto totale essere maggiore di lire 2 e 50 cent simi sulle vendite fino a 100 lire.

Lire 5 per vendite di qualunque altra somma.

Art. 4. L'indennità dei soldati impiegati in casa dei contribuenti sa di 1 lira al giorno.

Quando lo stesso soldato sarà in una giornata impiegato ad astringe cinque contribuenti debitori ciascuno di meno di 10 lire, questi pagh ranno 20 centesimi a testa.

I soldati impiegati contro i Percettori od Esattori morosi riceveran una indennità di lire 1 e 50 centesimi al giorno.

Quelli che saranno spediti a carico dei Ricevitori distrettuali avran 2 lire al giorno.

Art. 5. Il Nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzio del presente Decreto.

N. 115.

Decreto 23 luglio 1812, relativo allo stabilimento dei Commissari vigilatori e surrogati presso gli Esattori delle contribuzioni dirette in ritardo (1).

Visto il rapporto del Nostro Ministro delle Finanze;
Visto l'art. 10 del Nostro Decreto del 19 novembre 1811;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Quante volte i Sindaci e i Decurionati incaricati di stabilire presso di un Esattore delle contribuzioni dirette in ritardo un Commissario vigilatore o surrogato, avranno trascurato di farlo nello spazio di otto giorni, o quando i Commissari da essi stabiliti saranno stati in esercizio durante il corso di un mese, senza aver posta in corrente la percezione e la contabilità, i Ricevitori di distretto, previo il permesso dei Sotto-intendenti saranno autorizzati a spedire sopra luogo dei Vigilatori o surrogati di loro fiducia dei quali i Sindaci e i Decurionati saranno responsabili come di quelli da essi stessi nominati.

Art. 2. È concessa inoltre ai Revisori distrettuali la facoltà di stabilire presso gli Esattori comunali in ritardo, del pari di ciò che si pratica a riguardo dei Percettori di Circondario, i Vigilatori o i surrogati necessari senza precedente nomina dei Decurionati, purchè assumano sopra di loro la responsabilità risultante dalla scelta di quelli.

Art. 3. In niun caso i Vigilatori o surrogati stabiliti dai Ricevitori distrettuali potranno arrogarsi attribuzioni diverse da quelle concedute a tali Agenti dagli art. 16 e 17 del Regolamento del 5 giugno 1811 da Noi approvato; nè godranno di altri emolumenti diversi da quelli conceduti loro dai detti articoli sul diritto di percezione, senza che possano sotto qualsiasi titolo pretendere diete, indennità di viaggi, alloggio, ecc., sia dai Comuni sia dai Percettori.

Art. 4. Il Nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

N. 116.

Regolamento 1° febbraio 1816, relativo al versamento del prodotto della contribuzione fondiaria, ed alle obbligazioni dei Ricevitori generali e distrettuali, e dei Percettori ed Esattori.

Art. 13. Niuna eccezione, qualunque ne sia il motivo, sarà valevole a dispensare gli Esattori ed i Ricevitori generali e distrettuali dal pagare, nei giorni prefissi, le somme poste a loro carico nei fogli di obbligazioni. La mancanza di pagamento per parte dei Contabili inferiori non sarà mai ammessa come scusa in favore di Contabili superiori.

---

(1) Le disposizioni di questo Decreto e quelle degli art. 16 e 17 del Regolamento 5 giugno 1811 rimangono in vigore, in casi straordinari, cumulativamente con quelle indicate nell'art. 18 del Regolamento 1° febbraio 1816 e senza pregiudizio di quanto è stabilito da quest'ultimo Regolamento.

Al solo Ministro delle Finanze è riserbata, nell' occorrenza di gravi accidenti, la facoltà di rilasciare un ordine sospensivo. Questo ordine enuncierà la somma che conviene sospendere e la durata della sospensione. Il Contabile che lo avrà ottenuto lo esibirà originalmente al suo superiore immediato, per rimettersi alla Tesoreria generale e così differirsi il pagamento della somma indicata.

Art. 17. Ogni Esattore o Ricevitore distrettuale che, nel giorno della scadenza di una obbligazione, non ne avrà fatto pervenire l'intero importo alla rispettiva Ricevitoria distrettuale, o generale; ogni Ricevitore generale che, allo scadere di una sua obbligazione non ne avrà spedita alla Tesoreria generale la somma totale, o non ne avrà fatto l'uso da quella indicatogli, sarà, per questo solo fatto, e senz'altra discussione, soggetto alle coazioni.

Art. 18. Contro l'Esattore o Percettore moroso, sarà dal Ricevitore distrettuale inviato un Commissario accompagnato da due o più piantoni, secondo che il Ricevitore ed il Sotto-intendente ne giudicheranno il numero necessario. Il Commissario situerà i piantoni nella casa dello Esattore e curerà di non farneli amuovere. Egli poi esaminerà le scritture della percezione, farà, di concerto col Sindaco, chiamare i contribuenti debitori, riconoscerà se vi sia malversazione, per darne parte al Ricevitore; e prenderà tutte le misure prescritte dai Regolamenti, ad oggetto di far eseguire la ritardata riscossione.

Se fra dieci giorni l'Esattore non paga il suo debito, il Sotto-intendente, a richiesta del Ricevitore, potrà ordinare il suo arresto che sarà eseguito dall'Ufficiale della legione provinciale comandante nel Comune. In questo caso il Sindaco e i Decurioni, responsabili dell' Esattore da essi nominato, saranno in dovere di pagare essi stessi le obbligazioni non soddisfatte, e mancandovi saranno astretti in via amministrativa.

Trattandosi di un Percettore regio, dopo dieci giorni di coazione infruttuosa, sarà egli sospeso, previo ordine del Sotto-intendente, il quale farà nominare in suo luogo un Esattore. Per mezzo dell'Intendente sarà proposto al Ministro delle Finanze di far destituire il Percettore, e di far pagare il suo debito colle di lui cauzioni.

Art. 21. È espressamente proibito ai Commissari di ogni sorta ricevere dalle mani dei contabili morosi le somme pel di cui ritardo sono essi spediti. Qualunque pagamento loro fatto potrà aversi per nullo.

Art. 22. I Commissari della Tesoreria generale avranno una patente sottoscritta dal Ministro delle Finanze; quelli delle Ricevitorie generali e distrettuali saranno patentati dall'Intendente. Tutti, nelle loro spedizioni, porteranno una commessa la quale, per gli Esattori, sarà firmata dal Ricevitore distrettuale e vistata dal Sotto-intendente; pei Ricevitori distrettuali sarà firmata dal Ricevitore generale e vistata dall'Intendente; pei Ricevitori generali verrà firmata dal Controllore e dal Tesoriere, e vistata dal Ministro delle Finanze.

La commessa sarà inoltre vistata, secondo la sua specie, dall'Intendente, dal Sotto-intendente o dal Sindaco del luogo in cui il Commissario è spedito.

Il visto esprimerà il giorno del di lui arrivo perchè da esso comincino a decorrere le diete.

I Commissari e i piantoni non potranno ritirarsi dalla coazione, se non ricevono una chiamata in iscritto dallo stesso Contabile superiore che li ha spediti. Un avviso di questo richiamo, parimenti in iscritto, sarà dal Contabile superiore inviato contemporaneamente a quello che è stato soggetto a coazione.

Art. 23. Le diete da pagarsi ai Commissari dai Contabili in ritardo saranno: di carlini sei al giorno per gli Esattori, di carlini 15 pei Ricevitori distrettuali, e di ducati quattro pei Ricevitori generali. Sarà loro pagata inoltre una indennizzazione di viaggio per l'andata e pel ritorno, a ragione di grana quindici a miglio allorchè sono spediti contro gli Esattori, e di carlini due a miglio quando vanno ad astringere un Rice-

vitore generale o distrettuale. La somma della indennizzazione ed il numero delle miglia saranno indicati nella commessa.

Ai piantoni i Contabili morosi dovranno dare carlini tre al giorno per ogni uomo, oltre l'alloggio.

I Commissari rilascieranno ricevuta di tutto ciò che riscuoteranno per diete e per indennizzazioni.

N. 117.

Legge organica 12 dicembre 1816 sull'Amministrazione civile.

FERDINANDO I,

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

. . . . .

ART. 242. La riscossione delle rendite comunali si fa regolarmente alle rispettive scadenze a cura e diligenza del Cassiere, sotto la vigilanza immediata del Sindaco ed a norma dello stato discusso.

In caso di ritardo, i debitori morosi, otto giorni dopo la scadenza, possono essere astretti al pagamento col mezzo di una coazione spedita dal Cassiere e vidimata dal Sindaco.

ART. 243. Le coazioni spedite in conformità dell'articolo precedente, sono esecutive 24 ore dopo la notifica che n'è stata fatta al domicilio del debitore da un Usciere o da un serviente del Comune a ciò autorizzato dal Sindaco.

L'effetto di tali coazioni non può essere sospeso, se non in seguito di una opposizione motivata da eccezioni perentorie e notificata al Sindaco, la quale porti citazione a comparire a giorno fisso innanzi l'Autorità competente, per lo giudizio dell'eccezioni prodotte. In questo caso, pendente il giudizio, la coazione si risolve in atto di pignoramento.

ART. 247. Il Cassiere che manchi di diligenza nelle riscossioni, e non usi a tale riguardo i mezzi autorizzati, potrà esserne dichiarato responsabile dal Consiglio d'Intendenza, od obbligato a portarsi per esatte a suo rischio ed interesse quelle partite, di cui abbia trascurata l'esazione.

La stessa responsabilità può estendersi al Sindaco che manchi di usare la vigilanza impostagli.

N. 118.

Reale Rescritto 5 aprile 1817, con cui si stabilisce in quali casi si possono spedire i piantoni per oggetto di Amministrazione: e pene contro gli Amministratori che abusano di tale facoltà.

MINISTERO DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli, 5 aprile 1817.

Signor Intendente,

Si è promosso il dubbio se si potessero praticare le coazioni militari, ossia se si potessero spedire i piantoni per assicurare l'esecuzione di qualunque atto dell'Amministrazione civile.

Sua Maestà, cui ho rassegnato questo affare nel suo Consiglio dei 2 del corrente, ha risoluto che sia permesso l'uso dei piantoni per l'esazione dei dazi comunali legalmente costituiti, e ripartiti così contro i contribuenti, come contro gli appaltatori, che si possa praticare lo stesso modo per la esazione dei censi e dei canoni, dei quali si sia in possesso di esigere. Vuole pure la Maestà Sua, che quell'Amministratore che si permetterà di spedire i piantoni fuori dei casi espressi, dovrà essere condannato non solo al risarcimento dei danni ed interessi a favore di colui che ha sofferto i piantoni, ma ben anche di una multa da impiegarsi a benefizio dei poveri.

Le partecipo nel Real nome questa sovrana determinazione pel dovuto adempimento.

Firm. Marchese Tommasi.

N. 119.

Regolamento approvato con Real Rescritto 20 dicembre 1826 per l'ordine della percezione nelle contribuzioni dirette e dei versamenti nei dominii oltre il Faro.

. . . . .

Art. 5. I Percettori ed Esattori comunali al principio di ogni anno spediranno *gratis* a ciascun contribuente della tassa fondiaria gli avvertimenti, in cui sarà specificata la somma del suo carico ed enunciate l'epoche delle scadenze. Oltrecciò quindici giorni prima di ciascuna scadenza intimeranno per via di pubblico avviso, da affissarsi nei luoghi pubblici del Comune, i contribuenti medesimi ad eseguire al maturo il pagamento delle quote, di cui sono stati avvertiti al principio dell'anno, dichiarando che in caso di inadempimento si procederà alle coazioni.

L'affissione del suddetto avviso sarà eseguita nel Capoluogo da uno degli Uscieri di Circondario, e negli altri luoghi dal Serviente comunale, e ne sarà fatto da costoro il corrispondente verbale.

Non si potrà procedere alle coazioni contro i debitori sia della fondiaria, sia di ogni altra contribuzione, se non dopo tre giorni da contarsi da quello della scadenza precedente, per li debitori di ogni altra contribuzione che non sia fondiaria, la corrispondente intima per via dell'Usciere o Serviente a pagare nel detto termine di tre giorni.

Art. 6. Se non sarà eseguito il pagamento, i Percettori ed Esattori comunali avranno la facoltà di procedere o a destinare i piantoni, o al pignoramento, o al sequestro contro terze persone.

Art. 7. Contro un debitore moroso non si potrà destinare più di un piantone. La durata di questo mezzo di coazione sarà soltanto di otto giorni. Il piantone dovrà stare di permanenza innanzi la porta principale della casa del debitore per tutto il corso della giornata, ed allontanandosi non avrà diritto a conseguire l'indennità.

Nei giorni di pioggia e freddo il piantone starà dentro, ed il debitore sarà tenuto ad ammetterlo senza alcuna difficoltà o ripulsa.

I piantoni saranno scelti fra i gendarmi nei Comuni in cui vi sia truppa, e negli altri Comuni ai medesimi vicini.

Potranno ancora essere scelti fra i soldati. La richiesta sarà fatta dal Percettore al rispettivo capo militare immediato, che comanda la forza.

Art. 8. Il pignoramento sarà eseguito nei Capoluoghi dall'Usciere di Circondario, e negli altri luoghi dal Serviente comunale, che fa le veci di Usciere presso il Giudice supplente.

L'Usciere o il Serviente dovrà far processo verbale nel modo prescritto dalle leggi di procedura. Per la custodia dell'oggetto pignorato si osserverà la disposizione delle stesse leggi di procedura, salvo che il Percettore o l'Esattore non volesse adoperare ulteriori cautele a sue spese.

Art. 9. Non potranno essere pignorati gli oggetti descritti nell'articolo 682 del Codice, parte III, leggi di procedura civile, come ancora non potranno essere oppignorati nè le sementi del grano ed altri cereali nel tempo della semina per la quantità necessaria alla coltivazione dei fondi, nè le api anche quando gli alveari non siano stati assegnati dal proprietario pel servizio e per la coltivazione del fondo, nè le frondi di gelso destinate ad alimentare i bachi da seta nel tempo della nutrizione, cioè dal primo del mese di maggio in poi.

Sarà sospeso il pignoramento contro il contribuente moroso, se persona solvibile, ben vista al Percettore, si obblighi pagare il di lui debito fra otto giorni.

Art. 10. Non si potrà procedere alla vendita degli oggetti pignorati, se non dopo tre giorni dalla chiusura del processo verbale, e previa l'autorizzazione del Sindaco e previo l'apprezzo degli oggetti da vendersi, che si farà da un perito da eleggersi dal Sindaco. L'autorizzazione suddetta sarà accordata sullo stesso processo verbale di pignoramento colle seguenti parole: « Si procederà alla vendita colle debite « solennità, previa la stima da farsi dal perito N. N. ». Ottenuta questa autorizzazione, saranno pubblicati gli avvisi della vendita ne' luoghi soliti, e se il debito de' contribuenti, per cui si procede alla vendita, sarà per eccedere la somma di onze venti, gli avvisi dovranno ancora pubblicarsi nei Comuni vicini.

Sarà ancora notificata dal Serviente o dall'Usciere tanto al debitore, quanto alla persona a cui sarà stata consegnata la roba sequestrata almeno un giorno prima della vendita da farsi.

L'assente dalla Sicilia sarà intimato nella persona dell'amministratore del fondo, ed in mancanza, del fittuario o del colono. L'assente dal Comune nel cui territorio è stato fatto il pignoramento, ma che si trovi in altro luogo di Sicilia, sarà intimato per mezzo di Usciere del Circondario o del Serviente comunale del luogo del suo domicilio o della sua residenza.

Art. 11. La vendita dovrà essere eseguita all'asta fra giorni cinque. Nei primi tre giorni si farà l'apprezzo da uno o più periti, e negli ultimi due giorni si faranno due accensioni di candela, nella seconda delle quali la vendita sarà liberata.

Art. 12. Il contribuente potrà ripigliarsi i pegni, se adempirà alle rate scadute ed alle spese di coazione pria d'estinguersi la seconda candela.

Art. 13. Cesserà la vendita dei restanti oggetti subito che la somma che si sarà ricavata, basterà al pagamento delle rate scadute e delle spese di coazioni.

Art. 14. Se si tratterà della vendita di mobili, e non si troveranno compratori nello stesso Comune sino al giorno destinato per la seconda candela, potranno i mobili suddetti, previa l'autorizzazione del Sindaco, essere trasportati in altro luogo più vantaggioso da designarsi dal Sindaco medesimo, con osservarsi la stessa solennità degli avvisi e dell'intimo di sopra descritta.

Se si tratterà di generi e prodotti, è vietato che siano trasportati da un luogo ad un altro per evitare la spesa ed il ritardo, ma nel luogo dell'incanto si esibirà la mostra, e per quanto riguarda i grani sarà ancora indicato il peso.

Potranno gli attendenti essere abilitati a osservare ed esaminare i generi ed i prodotti anzidetti nel luogo stesso in cui sono conservati: se si tratterà di greggi o di armenti, gli stessi non potranno essere trasportati da un luogo all'altro, nè allontanati dai fondi destinati al loro pascolo, ma sarà permesso agli attendenti di portarsi nel luogo per osservarli.

Art. 15. Il sequestro contro terze persone (salvo ciò che infra sarà stabilito per la fondiaria contro i conduttori ed altri) potrà aver luogo se il Percettore lo stimerà conveniente.

Se il debitore sequestrato non farà opposizione riguardo al suo debito, si riceverà dal medesimo il pignoramento, o si eserciteranno a di lui carico le coazioni: se sarà per opporsi ed allegare eccezioni, si dovranno osservare le disposizioni del Codice.

Art. 16. Per la fondiaria dovuta sopra fondi dati ad affitto, sarà in libertà del Percettore di agire sopra i prodotti esistenti nel fondo stesso sino all'importare della quota dovuta sul medesimo, o pure contro il fittuario sovra i beni proprii per obbligarlo al pagamento della pigione scaduta a termine dell'affitto, ed ancora per quella rata di pigione che avesse pagata anticipatamente al proprietario, salvo il diritto di essere indennizzato dal medesimo, o di ritenersi sulle rate vendute ciò che avrà pagato.

Art. 17. Se qualsiasi Percettore conoscerà che gli Uscieri di Circondario o i Servienti comunali non saranno sufficienti per le incombenze delle coazioni di sopra stabilite, potrà nei Capoluoghi della valle proporre all'Intendente altri soggetti onesti e capaci nel numero che crederà opportuno. Gl'Intendenti, trovandoli tali, previo il conveniente esame, accorderanno l'autorizzazione ai soggetti proposti.

In tutti gli altri luoghi della valle la proposta sarà fatta al Sindaco che provocherà l'approvazione dell'Intendente.

In forza di questa autorizzazione gli enunciati soggetti potranno, per l'esazione delle contribuzioni, esercitare le funzioni di Uscieri a termini del presente Regolamento.

I Percettori resteranno responsabili degli eccessi e degli abusi che le persone come sopra proposte ed autorizzate potranno commettere a danno dei contribuenti.

Art. 18. I contribuenti debbono essere attenti a riscuotere volta per volta le ricevute dei loro pagamenti, e di conservarle, poichè in caso di malversazione di un Percettore od Esattore, i contribuenti i di cui pagamenti non saranno documentati da ricevute potranno essere obbligati a pagare nuovamente.

Art. 19. Per le ragioni, e per tutti gli atti di sopra stabiliti sarà osservata la qui annessa tariffa.

Gli Uscieri e Servienti, che si ricuseranno di prestarsi alle domande dei Percettori o trasgrediranno alla tariffa, saranno sospesi.

I Giudici di Circondario, o il Supplente comunale, sarà tenuto compilare in tali casi il processo verbale, e consegnarne la copia al Percettore ed al contribuente che n'avrà fatta l'istanza, senza che per il verbale o per la copia si possa esigere alcun diritto.

Tariffa A *delle spese di coazioni, approvata con Sovrano Rescritto 20 dicembre 1826.*

1° Agli Uscieri presso i Giudici di Circondario ed ai Servienti comunali per l'affissione dell'avviso generale, da farsi ai contribuenti quindici giorni prima della scadenza del debito della fondiaria, e per lo verbale dell'affissione medesima, in tutto tari due.

Questa spesa sarà a peso del Percettore.

2° Per le intimazioni da farsi personalmente ai contribuenti, compresi gli originali e le copie delle dette intimazioni e del corrispondente verbale, sarà pagato agli Ufficiali anzidetti il seguente diritto:

Se la somma dovuta non ecceda onze tre e tari dieci, grana dieci.

Dalle onze tre e tari dieci fino ad onze sei e tari venti, tari uno.

Dalle onze sei e tari venti in sopra, tari due.

Dovendosi l'Usciere per eseguire alcuna delle intimazioni suddette

recarsi fuori del Comune di residenza del Percettore, in tal caso esigerà grana cinque per ogni miglio, tanto per la gita che per il ritorno.

3° Per l'indennità di un piantone nel Comune, tarì due per giorno, e fuori tarì tre.

4° All'Usciere o Serviente comunale per diritto di pignoramento di mobili o di frutti attaccati al suolo, compresa l'indennità a due testimoni a tarì uno per ciascuno e l'originale a due copie del verbale da consegnarsi il primo Percettore, e le copie, una alla parte pignorata e l'altra al depositario o custode, tarì cinque e grana dieci.

Se il pignoramento avrà luogo fuori del Comune di residenza del Percettore, sarà accordata l'indennità del viaggio come al n° 2 all'Usciere.

5° Al custode degli oggetti pignorati in mancanza di depositario volontario, tarì due per ogni giorno.

6° All'Usciere o Serviente per la pubblicazione ed affissione degli avvisi della vendita, compreso il verbale della seguìta pubblicazione ed affissione, tarì due.

Il diritto delle intimazioni da farsi della pubblicazione ed affissione degli avvisi suddetti sarà regolato come al n° 2.

7° Al perito per l'apprezzo degli oggetti pignorati, compresa la relazione da scriversi in breve sul verbale medesimo del pignoramento, sarà pagato il diritto seguente:

Se il credito per cui si è processo al pignoramento non ecceda le onze dieci, tarì uno.

Dalle onze dieci sino alle onze trenta, tarì due.

Dalle onze trenta in sopra, tarì quattro.

8° All'Usciere o Serviente per diritto della vendita dei molini o dei frutti attaccati al suolo, compreso il verbale da redigere:

Se il prezzo degli oggetti venduti non ecceda le onze dieci, tarì due.

Dalle onze dieci sino ad onze trenta, tarì tre.

Dalle onze trenta in poi, tarì cinque.

9° Per ogni citazione ed intimazione che avrà luogo nella procedura di sequestro, i diritti dell'Usciere o Serviente comunale saranno regolati come al n° 2.

10° Per diritto di certificati da estrarsi, di competenza sia dei Ricevitori, sia dei Percettori, non si potrà da costoro riscuotere più di due tarì per certificato, oltre il diritto del registro.

N. 120.

Reale Rescritto 18 luglio 1832, col quale è accordato ai Comuni per l'esazione delle loro rendite di qualunque natura l'uso dei piantoni del pari che ai Luoghi pii ed agli Stabilimenti di beneficenza del Regno.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

S. M. ha rilevato da un rapporto dell'Intendente della Provincia di Napoli che la percezione delle rendite comunali e di pubblici stabilimenti e luoghi pii soffre il più sensibile e pregiudizievole ritardo, perchè l'uso dei piantoni accordato col sovrano rescritto del 5 aprile 1811 si limita per la riscossione dei censi e dei canoni, e dei dazi comunali.

Volendo la M. S. riparare a tal disordine si è degnata nel Consiglio di Stato ordinario del dì 8 corrente approvare l'avviso e la proposta di

esso Intendente, ed ha sovranamente disposto che l'uso dei piantoni permesso col cennato rescritto si estenda per le rendite di qualunque specie che possano appartenere ai Comuni, ai luoghi pii, e agli stabilimenti di beneficenza del Regno, dandosi ai soli Intendenti ed ai Sottointendenti la facoltà di accordarlo senza la intervenzione dei Giudici regi indicata nel Real Decreto del 23 gennaio 1816 (1).

Glielo partecipo nel Real nome per sua intelligenza e per l'adempimento.

Firm. N. Santangelo.

N. 121.

Regio Decreto 11 ottobre 1833, contenente delle disposizioni per assicurare la percezione delle pubbliche imposte nei dominii oltre il Faro, ed il loro versamento in quella generale Tesoreria.

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO, RE DELLE DUE SICILIE, ECC.

Art. 9. Per procedersi contro i morosi contribuenti, il debito dei quali non ecceda i tarì venti, basterà la sola prima intimazione, nè dovrà attendersi che il debito arrivi a tarì venti, qualunque ne sia la maturazione. Laddove però la coazione consisterà nell'uso dei piantoni, non si potrà contro questa classe di debitori in uno stesso Comune spedire un piantone per uno, ma uniti i medesimi a cinque a cinque riceveranno in comune la coazione d'un solo piantone, e pagheranno per l' indennità giornaliera di costui baiocchi quattro per ciascuno.

Art. 10. Con quelli il cui debito oltrepassi i tarì venti, ma non ecceda le once sei e tarì venti, se il modo di coazione consisterà ugualmente nell'uso dei piantoni, e siffatti debitori saranno parecchi in uno stesso Comune, il numero dei piantoni non dovrà corrispondere a quello dei debitori, ma sarà in tal proporzione regolato che recandosi i piantoni a turno nelle case di quelli, la loro dimora in ognuna di esse non ecceda il periodo di cinque giorni, ed al finir di questo periodo rispettivo ricominci il turno coll'ordine medesimo con cui è principiato.

Art. 11. Qualora i debitori contemplati nell'articolo 9 sieno in uno stesso Comune meno di cinque, o pure sorpassando questo numero non arrivino a formare una seconda, una terza cinquina, ecc., e qualora il numero dei debitori contemplati nell'articolo 10 sia tale da non poter adeguatamente completare il turno dei piantoni a cinque giorni per ciascun debitore, sarà disposta la coazione nel modo più approssimativo al principio rispettivamente stabilito cogli anzidetti due articoli. Lo stesso sarà eseguito laddove per effetto del pagamento che andranno gradatamente facendo i debitori, le cinquine ed il turno venissero a difettare dallo stato in cui cominciarono.

Art. 12. Non potrà spedirsi più di un piantone per ciascun debitore moroso di somma maggiore di once sei e tarì venti.

Art. 13. Per tutte e tre le suddette classi di debitori il piantone non recederà dal debitore o debitori contro di cui sia stato destinato, se prima il rispettivo debito non sia stato interamente pagato.

---

(1) Contiene alcune disposizioni per ottenere l'effetto esecutivo sulle censuazioni del Tavoliere di Puglia.

ART. 14. Così per l'indennità di cui è parola nell'articolo 9 del presente Decreto, come per le altre di cui è motto nella tariffa sopra indicata, coloro che le riscuoteranno dovranno dare a' Percettori o Esattori una ricevuta, la quale sarà da essi conservata in un particolare fascicolo e che dovrà essere concorde a quella che gli stesssi Percettori o Esattori daranno a' contribuenti morosi.

Le somme pagate verranno notate sul registro delle coazioni. Nel caso che i piantoni non sappiano scrivere, le ricevute sarnnno visitate dai Sindaci o da coloro che ne faranno le veci.

ART. 15. Tutte le altre prescrizioni del Regolamento del 20 dicembre 1826, le quali non sono state mutate o modificate col presente Decreto, rimangono in pieno vigore.

N. 122.

Regio Decreto 7 maggio 1838, prescrivente di eseguirsi nei reali dominii oltre il Faro la legge organica del 12 dicembre 1816 sull'Amministrazione civile.

FERDINANDO II

PER GRAZIA DI DIO, RE DELLE DUE SICILIE, ECC.

Veduta la legge del 12 dicembre 1816 sull'Amministrazione civile;

Veduto il Reale Decreto transitorio degli 11 di ottobre 1817 (1), del pari che le successive istruzioni date fuori per la esecuzione di esso nei Nostri reali dominii oltre il Faro;

Considerando aver le norme onde si regge l'Amministrazione civile, base e fondamenti della pubblica prosperità e di tutte le Amministrazioni dello Stato potentemente influito all'incremento della floridezza di questi reali dominii;

Considerando esser già tempo pei Nostri reali dominii oltre il Faro di farsi luogo dal Decreto suddetto degli 11 di ottobre 1817 alle disposizioni definitive contenute nelle cennate leggi;

Volendo Noi consultare alla uniformità dei principii d'onde discorrono l'ordine, la economia e la speditezza nell'azione governativa e nelle disposizioni amministrative;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari interni;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

ART. 1. A datare dalla pubblicazione del presente Nostro Decreto avranno forza di legge nei Nostri reali dominii oltre il Faro, e vi saranno osservate le disposizioni contenute nella legge organica amministrativa del 12 dicembre 1816.

---

(1) Contiene disposizioni provvisorie sull'Amministrazione civile dei dominii oltre il Faro.

N. 123.

Circolare (n° 20) del Ministero della Guerra addì 5 ottobre 1868.

Ai signori Comandanti generali delle Divisioni militari ed ai signori Comandanti militari delle Provincie.

In seguito a rappresentanza del Ministero delle Finanze, come in alcune Provincie gli Agenti delle imposte dirette non possano riescire nei loro mandati di riscossione senza il concorso della forza pubblica, onde un danno gravissimo per l'Erario ed un pregiudizio per la Legge, questo Ministero, presi gli opportuni concerti con quello delle Finanze, stabilisce che, sempre quando i prenominati Agenti per via dei signori Prefetti o Sotto-prefetti ricorrano all'Autorità militare (Comando generale della Divisione ovvero Comando militare della Provincia) per avere a loro sussidio, per un tempo determinato e per luoghi prefissati, distaccamenti di truppa armata, sia per fornire dei piantoni militari per le esazioni forzose, sia per la sicurezza tanto di codesti piantoni, quanto degli Agenti medesimi della riscossione erariale, le predette Autorità militari debbano concederli in quella misura per altro che le forze alla loro disposizione lo consentano, senza prevedibile scapito di qualche altro importante servizio.

La forza dei distaccamenti sarà fissata dall'Autorità militare conforme ai bisogni cui è chiamata; ed in ogni caso i distaccamenti saranno comandati da graduati di grado adeguato alla loro forza.

Durante codesto servizio i soldati destinati come piantoni avranno il soprassoldo di lire 1 al giorno, e i distaccamenti per la sicurezza dei medesimi o per quella degli Agenti della riscossione avranno ragione al soprassoldo di villaggio, per quante giornate dureranno in un tale servizio, cioè dal giorno in cui saranno chiamate a muovere dalla loro stanza ordinaria a tutto quello in cui vi faranno ritorno.

Il rimborso del soprassoldo speciale di lire 1 al giorno agli individui adoperati in servizio di piantoni, sarà domandato direttamente dai Corpi stessi agli Agenti delle percezioni che richiesero la forza armata.

Il soprassoldo invece di villaggio nella misura fissata dal R° Decreto 1° giugno 1865 che compete ai distaccamenti comandati per la sicurezza dei piantoni, dovendo essere corrisposto a carico del ramo di Guerra, sarà dai Capi conteggiato nel foglio nominativo delle competenze.

Ogni qualvolta le Autorità militari sovra nominate non possano soddisfare alle richieste dei signori Prefetti o Sotto-prefetti per quanto sovra, esse dovranno accennarne loro i motivi, e riferirne senza indugio a questo Ministero.

Sono derogate le disposizioni precedenti, specialmente nelle Provincie Napolitane, che stabilivano un diverso trattamento in simili circostanze.

Il Ministro: E. Bertolè-Viale.

N. 124.

Circolare del Ministero dell' Interno (Segretariato generale) in data 14 ottobre 1873, div. 3ª, sezione 2ª, nº 1660-8 ai Prefetti delle Provincie Napoletane.

Piantoni per l'esazione delle rendite patrimoniali dei Comuni e delle Opere pie napoletane.

Alcune Prefetture delle Provincie Napoletane proposero al Ministero l quesito, se in seguito all'attuazione della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, competa a quei Comuni l'uso dei *piantoni militari* per la esazione delle loro rendite patrimoniali.

Tale quesito fu risoluto in senso affermativo, sentito il Consiglio di Stato; e ciò in relazione alla massima già adottata, che la speciale procedura esecutiva stabilita dalla citata legge del 1871 per la riscossione delle imposte erariali, e delle sovraimposte e tasse comunali non è applicabile alle entrate patrimoniali dei Comuni ed a quelle delle Opere pie e di altri Corpi morali, per le quali non sono cessati i privilegi fiscali sanciti dalle leggi anteriori.

Però avendo testè il Ministero della Guerra mosso difficoltà alla concessione dei piantoni militari, perchè inconciliabile colle esigenze della disciplina e della istruzione della truppa, fu esaminato se a fronte delle leggi del cessato Governo Napoletano sia lecito valersi anche di Agenti della forza pubblica, come ad esempio delle Guardie municipali e campestri.

Questo Ministero, d'accordo con quello delle Finanze, e sentito pure l Consiglio di Stato, ha riconosciuto che tale temperamento può adottarsi senza trovare ostacolo nelle citate leggi napoletane, non riscontrandosi in alcuna di esse che sia prescritto in modo assoluto di valersi della truppa per il servizio dei piantoni.

Il sottoscritto prega quindi i signori Prefetti delle dette Provincie di dare in tal senso le necessarie istruzioni ai rispettivi Comuni ai quali vorranno anche raccomandare di acconsentire occorrendo, alle richieste che venissero fatte dalle Amministrazioni delle Opere pie di potersi valere degli Agenti municipali della forza pubblica come piantoni nella esazione coattiva delle loro entrate.

È superfluo accennare che questo temperamento è affatto provvisorio, finchè cioè non sia unificata con apposita legge, che è già allo studio, la procedura esecutiva per la riscossione dei crediti dello Stato e di tutte le entrate dei Comuni, delle Provincie e degli altri Corpi morali: finchè non siano mutate le circostanze che impediscono ora al Governo di concedere le truppe pel servizio dei piantoni. — Si attenderà un cenno di ricevuta dalla presente.

Il Ministro: G. CANTELLI.

---

3. — PROVINCIE PIEMONTESI

N. 125.

Istruzione generale del Ministero delle R. Finanze, 1° aprile 1826, n° 1915, relativa all'ufficio d'Esattore ed alla riscossione dei tributi diretti e delle imposte e rendite comunitative.

TITOLO TERZO

MEZZI DI COMPULSIONE E DI ESECUZIONE CONTRO I DEBITORI

CAPO I.

Obblighi dei contribuenti e dei loro rappresentanti — Privilegi della compulsione militare – Restituzione dei ruoli o quinternetti

. . . . .

Art. **94.** La pubblicazione dei ruoli o quinternetti, e la ordinanza ingiunzionale apposta dall'Intendente appiè dei medesimi bastano a renderli esecutorii e ad obbligare i contribuenti al pagamento delle rispettive quote alla loro scadeuza, senza che possano essi esimersi dal medesimo col pretesto, che non fossero stati particolarmente ingiunti.

Ciò nulladimeno gl' Intendenti delle Provincie potranno ordinare ai Sindaci di pubblicare negli ultimi giorni d' ogni mese un avviso, col quale si ricorda ai contribuenti l'obbligo di pagare il loro debito nei cinque giorni successivi alla suddetta scadenza sotto pena di alloggio militare e degli atti d'esecuzione sui mobili e frutti, ed anche di aggiudicazione degli stabili.

Art. **95.** La quota d'ogni contribuente per la debitura regia, provinciale e locale, è divisa in dodici porzioni eguali, una delle quali è pagabile in principio d'ogni mese.

Niuno può essere astretto al pagamento di somma eccedente il montare delle rate scadute.

Art. **96.** Nei Comuni però dove i contribuenti sogliono espatriare nella stagione autunnale colle loro famiglie, sarà lecito all'Esattore, avvicinandosi al tempo della loro partenza, di dirigere contro i medesimi le compulsioni per la totale loro debitura dell'esercizio corrente, a meno che essi giustifichino d'avere incaricato persona responsabile, residente nel Mandamento, di soddisfare a scadenza il loro debito.

L'Esattore avrà cura di annualmente diffidarne i contribuenti qualche tempo prima della solita epoca di partenza con apposito manifesto da pubblicarsi nei rispettivi Comuni.

Art. **97.** Tutti i fittaiuoli, o pigionanti sono obbligati a pagare per conto dei proprietari, od usufruttuari, le contribuzioni cadenti sui beni e case, che essi tengono in affitto, ed i proprietari ed usufruttuari a ricevere le quietanze di tali contribuzioni in isconto del prezzo d'affitto, salvo che il fittaiuolo o pigionante, ecc., sia dal suo contratto obbligato al pagamento dei suddetti pesi per conto proprio.

Art. **98.** I proprietari e fittaiuoli principali sono rappresentati dai loro agenti, o sotto-fittaiuoli, e l'Esattore può dirigere contro i medesimi l'azione per la riscossione dei tributi.

Art. 99. L'Esattore si prevale della compulsione militare contro i debitori morosi o renitenti, uniformandosi al modo prescritto dalla presente Istruzione, e quando essa sia infruttuosa, fa procedere agli atti esecutivi previe le autorizzazioni prescritte.

Art. 100. Il privilegio delle compulsioni dura per anni tre, cioè quello a cui si riferiscano le contribuzioni dovute, e gli altri due immediatamente successivi.

Art. 101. Sintanto che l'Esattore non ha saldato nella Tesoreria Regia il montare del ruolo dell'annata, gli atti di compulsione e di esecuzione per costringere i contribuenti al pagamento delle loro quote, comechè tendenti ad esigere somme dovute direttamente alle Regie Finanze, debbono essere fatti, sebbene siano promossi dall'Esattore, in nome e per conto delle Finanze medesime.

Art. 102. Quando poi l'Esattore ha versato nelle Regie Casse l'intero importare del tributo, in tal caso le somme, che sono ancora dovute dai contribuenti, formando un credito particolare dell'Esattore, esso resta surrogato nei diritti delle Regie Finanze, e tutti gli atti di compulsione e d'esecuzione debbono essere fatti in di lui nome e per conto proprio.

Art. 103. Nel primo caso, ossia in quello in cui le taglie sono tuttora dovute alle Regie Finanze, l'Intendente, sull'istanza dell'Esattore, come rappresentante le medesime, autorizza le compulsioni, e fa procedere agli atti contro li particolari debitori, decide tutte le questioni mosse da questi, ancorchè si tratti di debito minore di L. 11,50 antiche di Piemonte, e se insorgono questioni mosse da terzi sulla proprietà dei beni mobili od immobili staggiti, se il debitore vuol esperire del riscatto, ovvero far subastare gli stabili aggiudicati, s'appartiene all'Avvocato fiscale della Provincia il sostenere le parti del Fisco innanzi al tribunale di Prefettura.

Art. 104. La proprietà degli stabili aggiudicati alle R. Finanze nel caso suddetto spetta al Regio Patrimonio; epperciò i medesimi passano sotto la mano degli Agenti demaniali, che amministrano a guisa degli altri beni, di cui hanno il Governo, e ne promuovono a tempo opportuno la vendita, a tenore del disposto delle R. Patenti 17 maggio 1821.

Art. 105. Nell'altro caso poi, in cui le taglie formano un credito proprio dell'Esattore che le ha già versate nelle regie casse, l'Intendente, sull'istanza sua particolare, lascia pure durante il termine di anni tre, per cui l'Esattore gode nei privilegi delle R. Finanze, le compulsioni militari, ed ordina altresì gli atti esecutivi contro li particolari debitori, decidendo le questioni che possono insorgere in tali occorrenze.

Ma se l'oggetto in questione non eccede le 50 lire antiche, la cognizione s'aspetta al Giudice ordinario, a norma del § 4, tit. 1, lib. VI delle Regie Costituzioni e dell'art. 2 del R. Editto 27 febbraio 1815 che determina le attribuzioni degl'Intendenti nel Ducato di Genova.

Art. 106. Se segue l'aggiudicazione dei beni stabili, la proprietà ne appartiene all'Esattore, e non più alle R. Finanze; se infine si muovono liti da terzi sulle proprietà dei beni mobili, o stabili staggiti, ovvero si fanno istanze per riscatto, o per la subastazione degl'immobili aggiudicati, l'Esattore debbe in nome proprio sostenerle davanti i Tribunali come qualunque altro particolare.

Art. 107. Trascorso il termine d'anni tre, per cui ha effetto la compulsione militare, cessa la giurisdizione degl'Intendenti per costringere i debitori al pagamento delle taglie a mani dell'Esattore, e si riduce ogni azione di tal genere alla giurisdizione ordinaria.

Art. 108. Spirato l'anno successivo a quello della riscossione, l'Esattore è tenuto di restituire i quinternetti per essere depositati negli archivi comunali, e ciò sotto pena di venirvi compellito come ritentore di scritture di pubblica ragione; di tale restituzione il Segretario farà constare col mezzo di un verbale, di cui si trasmette copia all'uffizio d'Intendenza. Questi verbali saranno annualmente riuniti in un volume,

da conservarsi negli archivi dell'Intendenza, ed entro il mese di giugn di cirscun anno l'Azienda di finanze sarà cerziorata dagl'Intendent dell'eseguimento di questa misura, e questi veglieranno altresì a che l quinternetti retrodati sieno accuratamenle conservati negli archivi de Comune.

Art. 109. Per provvedere quindi all'indennità dell'Esattore, affinch possa procurarsi la riscossione dei residui dovutigli al momento dell restituzione dei ruoli, o quinternetti, saranno obbligati i rispettivi Se gretari comunali di estrarre in autentica forma un elenco delle partit di cui rimane creditore.

Questo elenco dovrà formarsi nell'atto stesso che i quinternetti ven gono presentati per essere depositati negli archivi, e se ne farà risul tare nel sovracitato verbale, menzionando il totale delle somme ch rimangono da riscuotersi in cadun quinternetto.

Non sarà dovuto alcun diritto al Segretario per la spedizione dell'e lenco suddetto, eccetto il rimborso della carta bollata su cui sarà estesc

Art. 110. Occorrendo vacanza d'un'Esattoria in cui sianvi dei reli quati da riscuotere sulle annate, per cui già si cessò il privilegio dell compulsione militare, l'Esattore subentrante non potrà essere contabi lizzato dei medesimi residui.

Art. 111. I debitori di fitti, censi, canoni, livelli ed altri redditi comu nali descritti nei causati, od anche sopravvenuti dopo la formazione de causato, si compelliscono per il pagamento delle loro debiture col mezz dell'alloggio militare e dell'esecuzione reale, cui si procede colle stess norme prescritte per le compulsioni contro i contribuenti morosi.

Art. 112. Insorgendo però opposizione alle ingiunzioni ed agli att esecutivi, se la materia è di competenza dell'Autorità amministrativa cioè se si tratta di contratti di vendita o di affittamento dei beni e re diti comunitativi, o di contratti d'appalto di opere e somministranz per conto del Comune, l'Intendente che avrà rilasciate le ingiunzior pronuncia sulle controversie ed opposizioni suddette.

Ma se si tratta di materie estranee alla loro cognizione, come son per esempio quelle concernenti diritti di proprietà, ovvero titoli di cens o di mutuo, gl'Intendenti possono bensì spiccare le ingiunzioni contr li debitori descritti nel causato, ma impugnandosi da questi il titolo de credito, debbono far sospendere gli atti esecutivi sintanto che siasi da Giudice competente provveduto sul merito della questione.

Art. 113. Quanto ai dazi e gabelle comunali, se sono ancora ese citati in forza di antiche concessioni, gl'Intendenti hanno autorità rilasciare le ingiunzioni contro gli appaltatori dei medesimi, ed anch di decidere le contese eccitatesi sull'esecuzione del contratto d'appalto ma se la controversia accadesse sull'intelligenza del titolo o sulla sostanz della gabella, dovrebbe in tale ipotesi l'Intendente rimettere le parti giudizio della Regia Camera, e sospendere intanto, secondo le circo stanze, in caso per esempio che mancasse la cosa locata, l'ingiunzion contro l'appaltatore.

Art. 114. Qualora poi i dazi comunitativi siano stati stabiliti, o cor formati con una recente disposizione sovrana, a mente del disposto dell R. Patenti 27 novembre 1823, in tal caso cessa ogni giurisdizione deg Intendenti e si debbono osservare, circa le cognizioni delle cause ed modo di compellire gli appaltatori, li Regolamenti particolari emana in proposito.

Art. 115. La compulsione militare autorizzata per la riscossione de diritti comunitativi non impedisce che quando si debba agire in via c esecuzione sui beni mobili, od in via d'aggiudicazione sugli stabili, s osservi strettamente il prescritto delle Regie Costituzioni e dell'Editt 16 luglio 1822 sulle ipoteche.

Art. 116. Gli atti per la riscossione dei suddetti redditi e crediti s fanno dall'Esattore in nome e per conto del Comune, al quale s'appar tiene di sostenere davanti al Tribunale competente le azioni che posson

essere intentate da terzi e dai debitori stessi. Se segue l'aggiudicazione dei beni, la proprietà ne appartiene al Comune, e se si fanno istanze pel riscatto o per la subastazione dei medesimi, gli atti che ne derivano devono pure sostenersi in nome e per conto del Comune.

CAPO II.

Estratti dei ruoli e loro distribuzione.

Art. **117**. Tosto ricevuti i ruoli, gli Esattori dovranno spedire ad ogni contribuente un estratto dei medesimi per avvertirli delle quote alle quali trovansi rispettivamente tassati nell'annata, e degli obblighi a cui la legge gli assoggetta.

Art. **118**. Succedendo che qualche contribuente o per cause legali, o per confusione introdottasi nei catasti debba pagare vari articoli sui quinternetti d'uno stesso Comune, in caso che ciò possa essere a notizia dell'Esattore, esso avrà cura di annotarli sul medesimo estratto.

Art. **119**. Questi estratti si distribuiscono a diligenza degli Esattori, dai Messi delle comunità ai contribuenti, i quali pagheranno un diritto di centesimi cinque per cadun estratto; le spese di formazione e di stampa sono a carico degli Esattori; epperciò essi non possono mai esigere alcun diritto per quest'oggetto, sotto pena d'essere puniti come concussionari.

Art. **120**. La retribuzione sovra stabilita sarà dal contribuente pagata all'Esattore, il quale, terminata la distribuzione degli estratti, ne presenterà conto al Sindaco. Questi, dopo verificazione dell'ammontare della somma riscossa, mediante pareggio col numero degli estratti distribuiti, stenderà appiedi del conto l'ordine del pagamento a favore del Messo, da cui la distribuzione sarà stata eseguita.

Il conto corredato coll'ordine di pagamento e colla quietanza del Messo servirà di scarico all'Esattore per il fatto della preordinata riscossione (R. Biglietto del 6 luglio 1820).

Art. **121**. Risultando ai Sindaci che l'Esattore non abbia adempito all'obbligo di far distribuire gli estratti nei loro rispettivi Comuni, ne informeranno tosto l'Intendente per quelle provvidenze che saranno del caso.

CAPO III.

Modo di compulsione coll'alloggio militare.

Art. **122**. I contribuenti che si renderanno morosi nel fare entro i prefissi termini i pagamenti dovuti tanto per tributo regio, quanto per gli altri carichi annessi al medesimo, soggiaceranno senz'altro, in virtù della ingiunzione generale e dell'avviso di cui negli articoli precedenti, alla compulsione militare ed all'esecuzione reale.

Le compulsioni comincieranno nel quinto giorno del mese successivo a quello della scadenza del debito, e vi si procederà nel modo che sta qui appresso determinato.

Art. **123**. L'Esattore fa istanza in iscritto all'Intendente della Provincia, acciocchè lo autorizzi a compellire i debitori col mezzo dell'alloggio militare, ed intanto estende una doppia lista dei contribuenti morosi, e la presenta al Sindaco che vi appone il suo visto ritenendone una presso di sè, e restituendo l'altra all'Esattore affinchè possa dare seguimento alle compulsioni.

In calce di detta istanza verrà dall'Intendente esteso il Decreto dell'implorata autorizzazione, di cui si terrà copia in apposito registro.

Art. **124**. Il Sindaco non può ritardare la sua autenticazione al di là di ore 24, dopo che gli sarà stata presentata la lista suddetta, nè può

depennare dalla medesima alcuno dei debitori iscritti, salvo che avesse la prova dell'insussistenza del debito, nel qual caso richiederà gli opportuni schiarimenti all'Esattore, affinchè, verificato lo sbaglio, se ne faccia annotazione in margine della lista stessa a scanso d'indebite compulsioni.

Art. 125. Qualora però fossero inscritti sulla lista alcuni debitori di piccole somme, ed il Sindaco credesse che la stagione non fosse propizia ai medesimi pel pagamento del tributo, esso dovrà informarne entro le 24 ore l'Intendente della Provincia, senza ritardare intanto l'autenticazione della lista che gli trasmette colle relative informazioni per le sue provvidenze le quali sono notificate tanto al Sindaco quanto all'Esattore dopo d'aver anche inteso le osservazioni di quest'ultimo.

Art. 126. La compulsione militare consisterà nell'invio di un soldato od in difetto di quell'altra persona che sarà destinata dall'Intendente all'alloggio, ossia alle spese del debitore, per cui sarà pagato da quest'ultimo il diritto determinato, da computarsi dal giorno in cui gl venne esibito l'ordine o precetto d'alloggio.

Art. 127. L'Esattore, avuta di ritorno la lista de' debitori da compellirsi militarmente, ne dà nota al soldato, rimettendogli altresì un precetto d'alloggio militare per caduno dei debitori suddetti.

Il precetto essendo spedito in seguito allo stato già autenticato da Sindaco non ha più bisogno di questa formalità.

Art. 128. Prima d'intimare l'alloggio ai debitori, il soldato si presenta al Sindaco il quale, in vista dei precetti, prende nota sullo stato rimasto presso di lui del giorno, in cui l'alloggio avrà principio; il soldato deve quindi presentarsi giornalmente al Sindaco per ragguagliarlo delle sue operazioni.

Art. 129. L'intimazione dell'alloggio viene sempre fatta dal soldato stesso e non mai per interposta persona, colla effettiva presentazione e consegna del precetto al debitore, che deve reiterarsi in ogni giorno colla personale comparsa del soldato alla di lui abitazione.

Art. 130. In qualunque caso d'assenza del debitore, deve il soldato nondimeno intimare l'ordine a persona domestica in presenza di due testimoni, ai quali dà visione del precetto, e non trovandosi alcuno a domicilio del contribuente, notifica il suo avviso ed il precetto nella stessa conformità ai vicini, salvo se si trattasse d'abitazione affatto isolata e lontana da qualunque altra, nel qual caso egli affigge il precetto alla porta del debitore in presenza dei testimoni, se può averne, facendone sempre relazione al Sindaco, e rinnovando, come all'articolo antecedente, l'intimazione in ciascun giorno della durata dell'alloggio.

Art. 131. Le intimazioni diversamente fatte sono inefficaci, ed il soldato, oltre la perdita della mercede, è punito altresì secondo la gravezza delle circostanze.

Art. 132. La revocazione dell'alloggio militare a favore del contribuente, che durante il corso della compulsione paga il suo debito, è data dall'Esattore gratuitamente a tergo dell'ordine o precetto stesso, ed il contribuente dovrà consegnarla al soldato.

L'Esattore tiene nota delle revocazioni sullo stato rimasto presso di lui, e ne fa menzione sulla quietanza del pagamento fatto dal debitore compellito.

Art. 133. È tenuto il soldato ogniqualvolta cessa, d'ordine dell'Esattore, dall'alloggio alle spese d'un debitore che ha pagato, a farne la dichiarazione al Sindaco, il quale annota sul doppio dello stato rimasto nelle sue mani il giorno della cessazione per ciaschedun contribuente.

Art. 134. La spesa dell'alloggio militare non rimane più a carico del contribuente dal giorno successivo a quello in cui egli ha rimesso al soldato l'ordine di revocazione, e nel caso che fosse protratta indebitamente la compulsione, rimane a carico dell'Esattore di soddisfare la mercede al soldato, come sarà egualmente a suo carico in caso di compulsione illegalmente spedita.

Art. 135. La compulsione militare ordinaria non può prorogarsi oltre il termine di giorni 5, passato il quale cessa di pien diritto e si fa luogo agli atti esecutivi.

Art. 136. Non compiendosi i dovuti pagamenti nei 5 giorni dell'alloggio, prima di far procedere agli atti esecutivi, si potrà spedire, secondo l'importanza del debito, alle spese del contribuente un nuovo alloggio con doppio o triplo diritto di compulsione, ma questa misura non potrà mai essere ordinata che dall'Intendende della Provincia, al quale l'Esattore avrà reso conto delle circostanze che la rendono opportuna, rassegnandogli la sua domanda specifica accompagnata da una tabella apposita.

L'Intendente limita la durata a quel tempo che giudica conveniente, senza però eccedere il termine di giorni 5.

Art. 137. La spesa della compulsione militare sarà sempre proporzionata alla quota del debito maturato e non mai al montare totale dell'imposta annua.

Essa è riscossa in conformità della presente tariffa, cioè:

Per un debito di L.	11,5	e al disotto, al giorno			L.	0 15
Da »	11,5	alle	L. 15	—	»	0 40
Da »	15	—	» 30	—	»	0 65
Da »	30	—	» 50	—	»	0 85
Da »	50	—	» 100	—	»	2 »
Da »	100	—	» 300	—	»	3 »
Da »	300	—	» 500	—	»	5 »
Da »	500 fino a qualunque somma			—	»	6 »

(R. Biglietto 15 maggio 1822).

Qualora però l'Intendente lo giudichi necessario per qualche particolare circostanza, potrà ordinare che la spesa per un debito di L. 3, ed al disotto, sia limitata a soli centesimi 10 al giorno.

Art. 138. Queste spese non si pagano dal contribuente al soldato, ma debbono sempre essere sborsate unitamente al debito delle contribuzioni a mani dell'Esattore, il quale ne spedisce una ricevuta particolarizzata nella stessa forma prescritta per la quietanza dei tributi, e ne tiene special registro, in cui saranno inscritti giorno per giorno tutti i compelliti a misura del pagamento.

Art. 139. È vietato di più ai soldati di ricevere danaro dai contribuenti, anche col pretesto di recarlo agli Esattori, sotto pena di punizione proporzionata alla gravità del caso. I contribuenti che pagassero qualche somma a loro mani per qualunque oggetto, non saranno assolti del debito, e non avranno altra azione che contro i medesimi soldati in via giuridica ordinaria per la restituzione.

Art. 140. I soldati spediti alle spese dei contribuenti morosi riceveranno una mercede di lire 3 al giorno, compreso l'alloggio, in tutto il tempo che restano alle spese, e qualunque sia il numero dei contribuenti, in odio dei quali siano stati spediti.

Questa mercede vien loro corrisposta dall'Esattore sul prodotto dei diritti riscossi dai contribuenti compelliti, ed a vista di un certificato del Sindaco, comprovante il numero delle giornate impiegate nel suo Comune da soldato per questo oggetto spedito nel medesimo. Il certificato resta presso l'Esattore, il quale a piede di esso fa apporre la quietanza del soldato per la somma pagatagli.

Art. 141. Non potrà mai l'Esattore partecipare, neanchè indirettamente, alla mercede del soldato, sotto pena di essere riguardato quale concussionario, e come tale rimosso dall'impiego.

Le questioni tra l'Esattore e il soldato, e tra quello e i contribuenti pel pagamento delle giornate dell'alloggio, si decidono sommariamente dall'Intendente della Provincia.

Art. 142. Resta assolutamente vietato agli Esattori il condonare parte o la totalità delle spese d'alloggio ai contribuenti compelliti, sotto pre-

testo di povertà od altro qualunque siasi; devono i Contabili eseguire letteralmente il disposto dell'Istruzione.

Tale facoltà è accordata ai soli Intendenti, i quali potranno valersene nei termini di equità in caso che concorranno motivi gravi a favore dei contribuenti.

Art. 143. Durante il termine della compulsione militare l'Esattore non deve, quand'anche fosse per incombenza d'impiego, allontanarsi dal suo uffizio, affinchè li contribuenti compelliti, presentandosi, non incontrino ostacolo per soddisfare il loro debito; procurerà perciò che l'invio del soldato non abbia luogo nei giorni destinati alla trasferta nei Comuni dipendenti dall'Esattoria, nè in quelli in cui si reca al Capoluogo della Provincia per eseguire i versamenti.

Art. 144. Avvertirà inoltre l'Esattore che il prodotto dei diritti fissati dall'art. 137 sia sempre bastevole a far fronte al pagamento delle giornate dei soldati, e delle altre spese infradescritte col compellire contemporaneamente un numero tale di debitori che il fondo da ricavarsi non riesca scarso, ma nemmeno ecceda di troppo le spese, mentre li mezzi coattivi debbono bensì servire di stimolo al pagamento delle imposte, e non riescire di soverchio aggravio ai contribuenti.

Art. 145. Soddisfatte le giornate dei soldati, il di più resta nelle mani dell'Esattore a disposizione dell'Intendente della Provincia, per accordare qualche ricognizione al serviente di Comunità, che sarà obbligato d'indicare ai soldati l'abitazione dei contribuenti compelliti, ed anche di accompagnarli, occorrendo il caso.

Art. 146. Sullo stesso fondo l'Esattore potrà essere autorizzato dallo Intendente a prelevare un diritto di centesimi cinque per caduno dei precetti d'alloggio militare, che avrà spediti nel decorso dell'anno e ciò per il rimborso delle spese di stampa.

Art. 147. Ogni somma rimasta disponibile è a vantaggio dei rispettivi Comuni, e a corpo delle altre rendite; se poi risultasse qualche deficienza in pregiudizio dell'Esattore, egli ne verrà soddisfatto dal Comune, cui si riferiscono le compulsioni, sia col fondo delle spese casuali, sia per mezzo di reimposizione sul causato, finchè possa il pubblico essere reintegrato col prodotto degli anni successivi.

Art. 148. I soldati da spedirsi in alloggio ai contribuenti, ed in loro mancanza gli individui, che ne fanno le veci, sono nominati dall'Intendente della Provincia in principio dell'anno per ciascuna Esattoria; le nomine saranno notificate ai Sindaci del Mandamento ed all'Esattore, a disposizione dei quali rimarranno i soldati nominati.

Art. 149. Questi saranno ammovibili anche nel corso dell'annata, in caso che gli Intendenti riconoscano presso di essi mancanze tali da renderne la dimissione necessaria pel bene del servizio: ed all'incontro la destinazione dello stesso individuo sarà confermata dall'Intendente per gli anni successivi, sempre che abbia corrisposto colla dovuta esattezza alla confidenza in lui riposta, e non abbia dato luogo a doglianze fondate.

Art. 150. Saranno preferiti per tale servizio i sergenti, caporali e soldati dei contingenti provinciali, come pure i militari giubilati, che abbiano la capacità richiesta, ed in loro mancanza si sceglieranno altre persone probe, avvertendo che sì gli uni che le altre sappiano non solamente leggere e scrivere, ma abbiano qualche conoscenza delle prime regole dell'aritmetica.

Art. 151. I Sindaci vegliano acciochè tanto gli Esattori quanto i soldati non commettano abusi, ed all'occorrenza ne distendono un verbale da trasmettersi tosto all'Intendente della Provincia, cui spetta di provvedere, specialmente in caso che vi sia mala fede per parte del soldato, o collusione dell'Esattore con esso, siccome all'opposto gli prestano assistenza quando venga insultato, o minacciato per parte del debitore o di chichessia, e ne formano egualmente un verbale da trasmettersi al Fisco per gli opportuni procedimenti contro il delinquente.

CAPO IV.

Atti esecutivi — Personale del Commissario — Procedimento.

Art. 152. Finito il tempo della compulsione militare, se il contribuente non ha pagato il suo debito, l'Esattore richiede l'Intendente della Provincia di far procedere in odio del medesimo all' esecuzione reale dei suoi mobili, ed anche al sequestro dei frutti; vi deve però sempre trascorrere dall'alloggio militare agli atti esecutivi un intervallo di tre giorni almeno.

Art. 153. L'Esattore forma perciò un elenco dei contribuenti che, malgrado l'esperimento dell'alloggio militare, continuano ad essere morosi, e lo trasmette all'intendente, il quale, con sua ordinanza in piedi del medesimo, delega un Commissario per procedere agli atti suddetti.

Art. 154. I Commissari alle esecuzioni sono scelti dall'Intendente fra persone probe della Provincia, che riuniscano all'intelligenza l'attitudine necessaria per le funzioni dipendenti da tale ufficio.

Essi prestano giuramento nelle mani dell'Intendente, che ne fa distendere l'atto a tergo della loro commissione di nomina. — La lista dei Commissari è in principio di cadun anno trasmessa all'Azienda generale delle Regie Finanze.

Art. 155. I Commissari non sono esclusivamente applicati ad uno o più Mandamenti, ma restano a disposizione dell'Intendente per essere impiegati in quella parte della Provincia, in cui la loro opera può essere più utile, in vista degli stati dei renitenti, che dagli Esattori sono trasmessi all'Ufficio d'Intendenza.

Art. 156. I diritti dovuti al Commissario sono fissati come infra per cadun debitore, cioè:

Per ogni atto d'esecuzione e di sequestro	L.	1 50
Quando il contribuente paga il suo debito prima dell'atto suddetto	»	1 »
Per ogni verbale *de nihilo*	»	0 75
Per ogni copia dell'atto di sequestro o d'esecuzione al debitore ed al guardiano	»	0 50
Per ogni tiletto di vendita, con che non eccedano il numero di due per ciascun debitore	»	0 25
Al guardiano dei mobili e frutti per cadun giorno { se proposto dal debitore	»	0 »
Al guardiano dei mobili e frutti per cadun giorno { se stabilito dal Commissario	»	0 50
Per ogni atto d'incanto ossia di aggiudicazione . . .	»	2 »
Al serviente di Comunità incaricato della grida, per ogni debitore	»	0 50

Non è compreso nei suddetti diritti il prezzo della carta bollata per gli atti originali, per le copie che occorresse di spedire.

Quando il Commissario dovrà trasferirsi alla distanza di più di due miglia di Piemonte dalla sua ordinaria residenza, gli sarà dovuto un diritto di trasferta di centesimi venti per ogni miglio eccedenti i due, da ripartirsi fra tutti i contribuenti contro i quali occorrerà di procedere.

Art. 157. I testimoni non hanno diritto ad alcuna mercede, e saranno anzi sottoposti alle multe portate dalle vigenti leggi tutti coloro che, richiesti dal Commissario, ricuseranno d'essere testimoni alle pignorazioni e vendite, a qual fine il verbale di rifiuto esteso dallo stesso Commissario sarà rimesso all'Intendente della Provincia.

Art. 158. Siccome però potrebbe succedere che debbano farsi delle pignorazioni in abitazioni isolate, oppure in tempo e circostanze, in cui non si possono trovare testimoni, sarà lecito al Commissario di condurre seco due persone, le quali non come testimoni, ma come indicanti, po-

tranno godere di un'indennità di centesimi 50 caduno per ogni atto eseguito in siti isolati e lontani da ogni abitazione.

Art. 159. Il Commissario nel procedere alle esecuzioni si uniforma intieramente al prescritto dalle Regie Costituzioni, dal Regio Editto 16 luglio 1822 relativo ai privilegi ed ipoteche, e nel Ducato di Genova dal Regolamento per l'amministrazione della Giustizia.

Art. 160. Il Commissario che si fa lecito di soprassedere gli atti esecutorii, senza che questi abbiano prodotta l'intiera somma dovuta colle spese, incorre nella pena di sospensione ed anche della rimossione dall'ufficio, secondo la gravità dei casi, e inoltre non può esigere alcuna mercede o diritto nè dal contribuente nè dall'Esattore.

Art. 161. Non trovandosi nessun mobile, o frutto da sequestrare, il Commissario stende un verbale *de nihilo* e lo rimette all'Esattore, acciocchè questi possa promuovere l'esecuzione sugli stabili, salvo il caso in cui l'Intendente giudicasse che la estrema tenuità della quota dovuta, o la sua provenienza da beni incolti, od abbandonati, rendesse preferibile l'imputazione della medesima sul fondo di sussidio, per non dar luogo a moltiplicazioni di spese inutili.

Art. 162. L'Esattore fa l'anticipazione sul fondo di sua cassa del diritto dovuto al Commissario pel verbale sovraccennato, e ne ottiene il rimborso nello stesso modo per la quota principale, presentando però la quietanza del Commissario in piedi del verbale.

Art. 163. Quando nell'intervallo tra la pignorazione e la vendita il contribuente paghi in un colle spese il suo debito, il Commissario fa rilasciare i mobili e frutti senza verun'altra formalità, esigendo soltanto, per discarico proprio e del guardiano la dichiarazione del debitore appiè del verbale di descrizione d'averli tutti e singoli ritirati.

Art. 164. Il Commissario ritira il danaro proveniente dalla vendita dei mobili e frutti, e lo rimette in totalità, nel termine di ore 24, con una copia degli atti di sequestro e d'asta all'Esattore, il quale ne porta l'ammontare a credito del contribuente, con spedirgliene quietanza nella forma solita, e riconoscendo un eccedente sul debito principale e sulle spese, lo restituisce senza indugio al debitore stesso, contro di lui ricevuta pel proprio discarico.

Art. 165. Gli Esattori liquidano le spese della esecuzione a tenore della sovradescritta tariffa ed inscrivono le liquidazioni appiè degli atti che vengono a loro rimessi dal Commissario: essi ne pongono l'ammontare tanto a questi quanto al guardiano serviente ed indicanti, e ne ritirano quietanza.

Art. 166. Le spese relative all'esecuzione si registrano, tanto per l'esatto, quanto pel pagato, nello stesso registro prescritto per quelli di compulsione militare e se ne rende conto nell'istesso modo.

Art. 167. Allorchè per essere state infruttuose le compulsioni militari, e gli atti esecutivi sui mobili e frutti, occorrerà di far procedere all'esecuzione degli stabili, l'Esattore, ritenute le distinzioni stabilite nel capo 1° del presente titolo, ne fa istanza all'Intendente della Provincia.

L'Intendente, quando l'oggetto è di sua competenza, commette ad un suo delegato di procedere all'aggiudicazione dei beni, seguitando le norme prescritte dalle Regie Costituzioni, dall'Editto Regio del 16 luglio 1822 e dal Regolamento per l'Amministrazione della Giustizia nel Ducato di Genova, ed in difetto rimette le parti davanti al Tribunale competente.

Se dopo l'aggiudicazione dei beni il debitore ne promuove la subastazione, la causa dev'essere portata davanti al Tribunale di Prefettura, come si è segnato nel capo suddetto.

Gl'Intendenti troveranno a tale riguardo le opportune istruzioni nella Circolare del signor Procuratore generale di S. M. diretta agli Avvocati fiscali e comunicata loro dall'Azienda generale delle R. Finanze con altra Circolare del 30 ottobre 1824, n° 197.

CAPO V.

Conto da rendersi per le spese di costrizione.

Art. 168. L'Esattore rende nel mese di febbraio di ogni anno allo Intendente della Provincia un conto del prodotto delle spese di costrizione e dei pagamenti fatti sulle medesime nel decorso dell'esercizio.

Art. 169. Questo conto sarà separato per Comune, ed il caricamento si comporrà:

1° Delle somme pagate dai debitori compelliti, giusta le risultanze parziarie delle liste che si uniranno per originale al detto conto;

2° Delle riscossioni fatte per spese di esecuzione a tenore dei verbali redatti dal Commissario da unirsi altresì a corredo.

Lo scaricamento si giustificherà:

1° Colle quietanze dei pagamenti fatti ai soldati, poste in calce dei certificati dei rispettivi Sindaci;

2° Colla quietanza del serviente di Comunità, qualora avendo servito d'indicante, l'Intendente abbia autorizzata qualche ricompensa al medesimo;

3° Colla quietanza dei pagamenti fatti al Commissario per i diritti ai medesimi dovuti;

4° Colla quietanza dell'Esattore per spese di stampati dei precetti, stati autorizzati dall'Intendente in virtù dell'art. 146.

Un riepilogo a parte di questi diversi conti stabilirà il totale caricamento e scaricamento per l'Esattoria, il di cui ammontare dovrà coincidere perfettamente col totale delle riscossioni e dei pagamenti risultanti dal registro generale delle spese.

Il registro suddetto sarà trasmesso coi conti all'Intendente per essere sottoposto a squittinio e rimandato poi al Contabile in un colle ordinanze che stabiliranno definitivamente il debito e credito dell'Esattore.

N. 126.

Regio Decreto 28 gennaio 1859, n° 3319.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Considerando che il servizio dei Commissari alle esecuzioni contro i debitori d'imposte dirette e di rendite comunali abbisogna di essere riordinato e sottoposto ad opportune cautele nell'interesse tanto dei contribuenti, quanto delle Finanze;

Che le disposizioni relative alla compulsione militare vogliono essere regolate in modo, che questo mezzo di riscossione coattiva, senza perdere della sua efficacia, riesca meno gravoso ai debitori e possa venire controllato nella sua applicazione;

Che giova inoltre riunire e semplificare le varie norme in uso circa ai procedimenti coattivi autorizzati dalle leggi, onde rimuovere nel miglior modo le cause a soprusi, o ad esazioni indebite;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. A cominciare dal 1° luglio 1859 la compulsione militare contro i debitori morosi al pagamento delle imposte dirette, delle rendite comunali e degli altri proventi riscuotibili coi mezzi fiscali, che verrà loro significato dietro alle liste spedite dagli Esattori con data posteriore al 15 giugno dello stesso anno, non potrà durare che un solo giorno. Sarà conseguentemente limitata ad un sol giorno la riscossione del diritto di compulsione stabilito dalla tariffa a carico dei debitori anzidetti.

Art. 2. Potrà però estendersi fino a tre giorni la durata della compulsione militare e la percezione dei relativi diritti contro gli Esattori in ritardo nella riscossione e nel versamento delle imposte e degli altri proventi, di cui è loro affidato il maneggio.

Art. 3. I latori dell'alloggio militare cesseranno nelle Provincie di Terraferma al 1° novembre 1859 e nell'isola di Sardegna il 1° gennaio 1860, e da tali epoche rispettive la significazione dell'alloggio medesimo più non potrà operarsi se non dai Commissari per le esecuzioni o da uscieri autorizzati ad adempierne le incombenze, e secondo le norme e discipline determinate nell'unito Regolamento, che viene col presente in ogni sua parte approvato, e che sarà vidimato dal Ministro delle Finanze.

Art. 4. Per la significazione dell'alloggio militare i Commissari a vece di un compenso giornaliero godranno d'una retribuzione proporzionale, che non potrà eccedere i tre quinti del prodotto effettivo della compulsione militare da essi eseguita, e ciò indipendentemente dai diritti loro competenti a termini della tariffa in vigore per gli atti esecutivi cui avranno proceduto.

Art. 5. Avranno pronta applicazione tutte le disposizioni del sovracitato Regolamento per cui non siasi indicata una speciale decorrenza.

Ordininiamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 28 gennaio 1859.

Firm.: VITTORIO EMANUELE

G. Lanza.

REGOLAMENTO

sul servizio dei Commissari alle esecuzioni e sui procedimenti coattivi contro i debitori di contribuzioni dirette e di altri proventi riscuotibili coi mezzi fiscali.

. . . . .

Norme sul procedimento coattivo.

Art. 25. I Commissari alle esecuzioni procedono a tutti gli atti compulsivi ed esecutivi che occorrono per l'incasso coattivo delle imposte dirette, delle entrate comunali e degli altri proventi per cui sono, dagli ordinamenti in vigore, autorizzati i mezzi fiscali. Essi fanno perciò le intimazioni, le notificazioni, le pignorazioni, i sequestri e le rendite mobiliari.

Art. 26. Nell'esercizio delle loro funzioni i Commissari devono essere muniti della loro commissione, farne menzione nei loro atti e presentarla ad ogni richiesta.

Art. 27. È obbligo dei Commissari di tenere un esatto repertorio in carta bollata di tutti gli atti del loro Ministero in conformità del modello che verrà stabilito.

Essi devono pure notare in calce d'ogni atto i diritti loro competenti secondo la tariffa, sotto pena della sospensione.

ART. 28. Gli atti coattivi per l'incasso delle imposte ed entrate di cui all'articolo 25 sono autorizzati dagl'Intendenti sulla richiesta degli Esattori.

Per conseguire tale autorizzazione l'Esattore forma un duplice esemplare per ogni Comune del Distretto, la lista dei debitori renitenti, e ne rassegna per mezzo del Direttore delle contribuzioni un esemplare all'Intendente, il quale con apposito Decreto a tergo della medesima la rende esecutiva, autorizzando gli atti coattivi e commettendogli a quel Commissario che creda più conveniente, e così approvata la restituisce all'Esattore.

L'Intendente notificherà contemporaneamente al Direttore delle contribuzioni la data del suo Decreto ed il nome del Commissario delegato.

ART. 29. L'autorizzazione degli atti coattivi è valevole per la compulsione militare, l'esecuzione mobiliare ed il sequestro.

ART. 30. Le liste devono comprendere tutte le somme maturate a carico del debitore ritardatario, per cui non sia già caduto in prescrizione l'uso dei mezzi fiscali privilegiati, con indicazione dell'oggetto e dell'esercizio cui riguardano.

ART. 31. I Direttori delle contribuzioni veglieranno onde le liste dei debitori renitenti siano compilate e spedite con regolarità e nelle epoche opportune.

ART. 32. Allorquando le liste spedite contemporaneamente dall'Esattore per tutti i Comuni del Distretto comprendono un numero considerevole di debitori, l'Intendente procurerà di distribuirle fra due o più Commissari in guisa che tutte le relative operazioni possano dai medesimi compiersi nel termine di tre mesi.

ART. 33. Tosto ricevuta la lista approvata, l'Esattore stende una copia di essa autenticata dal Decreto dell'Intendente e la trasmette al Sindaco per essere immediatamente pubblicata e munita del relativo certificato di pubblicazione.

La tardanza e l'omissione della pubblicazione per parte del Sindaco non fa ostacolo alla immediata attuazione dei procedimenti coattivi.

ART. 34. L'Esattore trascrive intanto con prontezza il Decreto dell'Intendente sul doppio della lista conservato in ufficio, annota sopra ambedue gli esemplari i contribuenti che nel frattempo soddisfecero al loro debito, e consegna quindi tosto al Commissario delegato, per gli effetti che lo riguardano, la lista munita del Decreto originale dell'Intendente, notando sull'altro esemplare il giorno in cui ebbe luogo tale consegna.

ART. 35. Il Commissario deve eseguire immediatamente gli atti che gli vengono commessi; qualora ritardi più di tre giorni d'intraprenderli, l'Intendente, sull'istanza che gli sarà fatta dall'Esattore per mezzo del Direttore, revoca la Commissione e delega un altro Commissario. In caso di recidiva non giustificata, l'Intendente può anche sospenderlo dalle sue funzioni e proporne la rimozione.

ART. 36. Prima d'intraprendere i commessigli atti esecutivi, il Commissario deve intimare a ciascun debitore una bolletta d'alloggio militare portando il comando di pagare il debito maturato, colle spese relative, fra il termine di tre giorni a pena di pignoramento, sequestro e vendita.

ART. 37. Queste bollette sono formate dal Commissario colla scorta della lista dei renitenti, approvata dall'Intendente sovra appositi stampati in carta libera conformi al modello, e devono essere da lui sottoscritte. Si noterà inoltre sulle medesime l'importo della spesa dell'alloggio militare a tenore della tariffa.

La spesa di tali stampati è a carico del Commissario.

ART. 38. Le bollette d'alloggio militare che non potessero essere significate per l'assenza del debitore o di persona atta a rappresentarlo,

ovvero per il rifiuto dei vicini a ritirarle e consegnarle saranno dal Commissario rimesse al Sindaco che ne fa ricevuta sulla lista dei debitori renitenti.

L'asserzione di non aver ricevuta la bolletta non dispensa dal pagamento dei diritti di compulsione incorsi dal debitore inscritto nella lista per morosità a soddisfare le quote maturate a termini di legge.

Art. 39. Compiuta nel Comune la significazione dell'alloggio militare, e scaduto il termine portato dall'art. 36, il Commissario si reca presso l'Esattore perchè faccia sulla lista l'annotazione dei debitori che si fossero presentati a pagare, e procede quindi all'immediato pignoramento dei mobili, oggetti, crediti o frutti dei debitori renitenti a tenore delle vigenti norme, compilandone atto coll'assistenza di due testimoni domiciliati nel Comune.

Art. 40. Le censure comminate dall'art. 25 saranno anche applicabili nel caso che il Commissario ritardi d'intraprendere gli atti esecutivi oltre otto giorni da quello della seguìta significazione delle bollette d'alloggio militare, come pure nel caso che senza la competente autorizzazione interrompa le commessegli operazioni, o ne protragga l'intiero compimento oltre al tempo necessario.

Art. 41. Il Commissario, cui siasi revocata la fattagli delegazione, o che venga sospeso o rimosso dalle sue funzioni, deve immediatamente restituire all'Intendente od all'Esattore il registro a matrice e la lista di cui trovasi in possesso. In caso di rifiuto o ritardo sarà denunziato al fisco per l'occorrente provvedimento.

Art. 42. Qualora vi sia giusto timore di trafugamento dei mobili, il Commissario potrà procedere al pignoramento immediatamente dopo significato l'alloggio militare, purchè siasene riportata l'autorizzazione in iscritto dall'Intendente o dal Giudice del Mandamento, ove l'esecuzione deve aver luogo, oppure dal Sindaco che potrà darla anche in calce della lista dei debitori. Di questo Decreto sarà fatta menzione nel processo verbale di pignoramento.

Art. 43. Laddove il Commissario incontrasse ostacoli nell'adempimento delle sue incombenze, od avesse fondato motivo di temere positiva resistenza, richiede il sussidio della forza pubblica.

Art. 44. In caso d'ingiuria, di maltrattamento o di ribellione, il Commissario si ritira presso il Sindaco o l'Esattore, stende il processo verbale dell'accaduto e lo trasmette all'Intendente che lo comunica tosto all'Avvocato fiscale della Provincia per gli opportuni provvedimenti a termini del Codice penale.

Art. 45. Il Commissario deve dal suo canto condursi con decenza e moderazione verso i debitori.

In caso di fondati reclami sul suo conto, potrà l'Intendente rivocarne la Commissione o sospenderlo dalle sue funzioni; e qualora i di lui portamenti avessero il carattere di reati, sarà il Commissario dall'Intendente stesso denunziato al Fisco con contemporanea informativa al Ministero delle Finanze.

Art. 46. Se al momento d'intraprendere il pignoramento o la vendita, il debitore, o chi per esso, presenta la quitanza dell'Esattore, od offre ed effettua l'immediato pagamento del debito e delle spese, il Commissario desiste da ogni ulteriore operazione, facendo nel verbale risultare dei motivi della desistenza, ritira all'occorrenza il danaro che gli viene sborsato, e ne rilascia speciale ricevuta al contribuente, staccandola dal registro di cui sarà provvisto, vidimato dal Direttore delle contribuzioni.

In questi casi sono soltanto a carico del debitore i diritti della compulsione militare e le spese dei successivi atti a tenore della tariffa, sino al momento della desistenza.

Art. 47. L'oppignorazione non deve, per quanto sia possibile, eccedere un valore che approssimativamente basti a soddisfare il debito maturato al giorno della medesima e più le spese.

Art. 48. Laddove il Commissario si faccia lecito di soprassedere agli atti esecutivi senza che questi abbiano prodotto l'intiera somma dovuta e le spese, oltre che rimane responsabile delle perdite che ne avvenissero, incorre nella pena della sospensione ed anche della rimozione dall'ufficio secondo la gravità dei casi, ed inoltre non può esigere alcuna mercede o diritto nè dal contribuente, nè dall'Esattore.

Art. 49. L'Esattore ricevendo dal Commissario il prodotto degli atti esecutivi, spedisce tosto a favore degli esecutati le regolari quitanze, staccandole dal prescritto registro a matrice, opera le occorrenti emarginazioni sui ruoli sino a concorrenza dei rispettivi debiti, e riconoscendo una eccedenza sul debito maturato e sulle spese, la restituisce senza indugio al debitore stesso, contro di lui ricevuta, per proprio scarico sulla copia degli atti consegnatigli dal Commissario.

Art. 50. Riguardo a quei contribuenti che, per ottenere la desistenza dal procedimento esecutivo, avessero pagato direttamente al Commissario il loro debito colle spese, ritirandone ricevuta nella prescritta forma, l'Esattore praticherà le emarginazioni sui ruoli colla scorta del registro a matrice, che deve presentargli il Commissario insieme col danaro sborsatogli, e spedisce dal suo registro a matrice una quietanza complessiva a favore del Commissario stesso in cui saranno indicati tutti gli articoli di ruolo in cui riguarda il ricevuto danaro, distinguendo in essa la somma concernente il debito principale da quella rappresentante le spese di compulsione.

Art. 51. Nei casi contemplati dall'articolo precedente, l'Esattore esaminato il registro a matrice del Commissario ne opera la chiusa con firma, e ne confronta la concordanza col ricevuto danaro e colla lista dei debitori renitenti. Laddove le liste sieno esaurite, l'Esattore le ritira per metterle poi a corredo del conto annuale delle spese coattive, e ritira parimente il detto registro a matrice, custodendolo presso di sè, per non riconsegnarlo al Commissario fino a che debba intraprendere altri atti coattivi.

L'Esattore nulla avendo da eccepire sul conto del Commissario, certifica intanto sul repertorio del medesimo che questo gli ha consegnato le liste, il registro prementovato ed il danaro proveniente dalle sue operazioni ed esazioni, e munisce tale certificato di data e firma.

Art. 52. È obbligo del Commissario di consegnare in totalità all'Esattore il prodotto dell'esecuzione con copia dei relativi atti di pignoramento e di vendita, ed il danaro sborsatogli dai debitori entro tre giorni dalla data degli Atti medesimi, se opera nel Comune di residenza dell'Esattore od in un raggio non eccedente dieci chilometri, e fra il termine di dieci giorni, se sta procedendo nei Comuni posti a maggior distanza.

In caso di ritardo potrà, sulla denuncia dell'Esattore, essere dall'Intendente sospeso dalle sue funzioni indipendentemente dagli altri procedimenti, cui il di lui fatto possa dar luogo.

Art. 53. L'Esattore, il quale lasci trascorrere più di tre giorni senza denunciare all'Intendente ed al Direttore l'inosservanza del disposto dell'articolo precedente, è civilmente responsabile della malversazione che avesse commesso il Commissario; subentra però nelle ragioni delle Finanze e dei Municipii nella malleveria del Commissario stesso, dopo soddisfatti i debiti che per altre cause pur dipendenti dalle di lui funzioni, risultassero a carico del medesimo.

Art. 54. Fra l'oppignorazione e la vendita dei mobili e frutti deve lasciarsi un intervallo non minore di dieci giorni a meno che trattisi di oggetti pei quali vi sia pericolo di deperimento; nel qual caso la vendita potrà anche effettuarsi nello stesso giorno del seguito pignoramento, frammettendo però lo spazio di tre ore almeno tra la pubblicazione del bando e l'apertura dell'incanto.

Fuori di questi casi l'intervallo fra la pubblicazione del bando e l'apertura dell'incanto sarà nè minore di tre giorni nè maggiore di dieci.

Non si frapporrà uno spazio maggiore di due giorni tra l'oppignoramento e la pubblicazione del bando.

Art. 55. Cominciando dall'epoca indicata nell'art. 3, del R. Decreto che procede, il Commissario deve notare sulla lista dei debitori morosi, in margine di ciascun titolo, sia la data della significazione delle bollette d'alloggio militare, sia la data ed il montare del prodotto degli Atti esecutivi e delle somme sborsategli dai debitori, onde ottenere la desistenza degli Atti stessi.

Art. 56. In mancanza di oggetti pignorabili ed essendo ben accertato che non vi abbia mezzo di conseguire il pagamento del debito d'un contribuente, nemmeno col sequestro a mano de' terzi, il Commissario redige un verbale *de nihilo* in doppio originale su carta libera in presenza di due testimoni che lo firmano.

Amendue gli originali saranno inoltre certificati e firmati dal Sindaco.

Art. 57. I detti verbali *de nihilo* possono essere individuali o collettivi, secondo il numero dei contribuenti insolvibili. contro i quali fu diretto il pignoramento nello stesso giorno e Comune.

Art. 58. Uno degli originali viene posto a corredo delle liste delle quote inesigibili, e l'altro, munito della ricevuta del Commissario per gli onorari che gli competano, viene a suo tempo dall'Esattore posto a corredo del conto delle spese coattive, insieme colla lista dei debitori renitenti approvata dall'Intendente, che deve aver ritirato dal Commissario giusta il disposto dell'art. 51.

Art. 59. I diritti competenti ai Commissari per ogni sorta di Atti cui procedano, che debbano dai medesimi annotarsi sugli Atti stessi, insieme a quelli dovuti ai Guardiani, Servienti e Indicanti, saranno verificati dagli Esattori, e da questi sottoposti all'esame del Direttore delle contribuzioni, il quale riconosciutane l'esattezza e ratificatane la liquidazione in quelle somme che risulteranno del caso, ne autorizza il pagamento per mezzo degli Esattori stessi mediante ricevuta degli interessati, che potrà farsi sugli Atti anzidetti.

Trattandosi di verbali *de nihilo* il Direttore, prima di autorizzare il pagamento dei relativi diritti, assumerà accurate informazioni sul vero stato di fortuna dei debitori cui tali verbali riguardano.

Art. 60. Gl'Intendenti determineranno a seconda dei diversi capi di insolvibilità, se le spese dei verbali *de nihilo* debbano imputarsi sul prodotto delle compulsioni, ovvero mettersi a carico degli Esattori, i quali fossero imputabili di trascuranza nel promuovere gli atti nell'incasso dei debiti maturati.

Art. 61. Potranno pure gl'Intendenti, sentito il Direttore delle contribuzioni, dichiarare a carico degli Esattori i diritti di compulsione relativi ad individui che, per errore od altra causa qualsiasi imputabile agli Esattori stessi, fossero stati indebitamente compresi nelle liste dei debitori renitenti, e sottoposti perciò all'alloggio militare.

Art. 62. Sempre quando occorra di sottoporre un Esattore alla compulsione militare, il relativo Decreto sarà dall' Intendente trasmesso al Direttore delle contribuzioni, che curerà la registrazione nel suo ufficio e la successiva spedizione al compellito.

Art. 63. L'Esattore, tosto ricevuto il Decreto di compulsione che lo riguarda, si darà caricamento nei suoi registri dei relativi diritti, e trasmetterà fra cinque giorni analoga quitanza al Direttore, staccandola dal registro a matrice.

Art. 64. Quando occorre operare il sequestro a terze mani di frutti danari ed effetti di ragione del contribuente moroso, il Commissario deve significare il relativo Atto tanto al terzo quanto al debitore principale.

Art. 65. Il sequestro a mani di terzo può essere adoperato sia preventivamente, sia congiuntamente alla compulsione diretta, qualora lo Esattore ed il Commissario creda che questa non produca risultati sufficienti, ovvero il debitore principale risieda fuori del distretto esattoriale, e non abbia in caso materia di pignoramento.

Art. 66. Le opposizioni agli atti di esecuzione mobiliaria e di sequestro formano oggetto di competenze dei Consigli d'Intendenza giusta l'art. 27 n° 5 del R. Editto 29 ottobre 1847 (decisione della Corte di cassazione del 29 marzo 1858).

Art. 67. L'esecuzione sugli immobili non può aver luogo se non dietro a speciale autorizzazione dell'Intendente, e previa nuova ingiunzione del medesimo contro i debitori morosi.

Art. 68. A questo fine l'Esattore forma l'apposita domanda per mezzo di uno stato indicante il nome dei debitori ritardatari, la natura del debito, il montare delle somme dovute, l'esercizio in cui si riferiscono, la situazione, la natura ed il valore venale degli stabili da espropriarsi colla enunciazione inoltre dei numeri del catasto, della quantità approssimativa e di due almeno delle coerenze.

Questo stato viene trasmesso al Direttore corredato del processo verbale constatante l'infruttuosità od insufficienza della esecuzione mobiliaria, o da un certificato constatante che la medesima restò sospesa per causa delle formantesi opposizioni.

Art. 69. L'Intendente, sulla proposta del Direttore, autorizza con apposito Decreto in calce alla domanda dell'Esattore, l'aggiudicazione degli stabili, commettendone gli atti al Segretario della Giudicatura o ad un notaro qualunque della tappa, che vi procede colle regole stabilite negli art. 766, 767 e 768 del Codice di procedura civile (1).

Art. 70. Il Decreto dell'Intendente che autorizza l'aggiudicazione deve contenere l'ingiunzione al debitore o debitori di pagare fra giorni trenta l'ammontare del debito coi suoi accessori e spese, con diffidamento che tale termine trascorso si procederà, senz'altro avviso, alla espropriazione forzata.

Art. 71. L'ingiunzione deve intimarsi al debitore a diligenza dell'Esattore instante per mezzo del Commissario o d'un Usciere, che ne fa apposita relazione, e, trascorso poscia infruttuosamente il termine di trenta giorni portato dalla ingiunzione, l'Esattore trasmette gli atti al funzionario cui fu dall'Intendente commessa l'espropriazione, onde proceda ai relativi incombenti.

Art. 72. L'Esattore intanto deve intervenire all'aggiudicazione e prendere possesso dello stabile a nome delle Finanze e degli altri Enti interessati.

Laddove agisca per contro proprio, il possesso viene a di lui nome.

Art. 73. Il verbale di aggiudicazione sarà, per cura del funzionario che vi ha proceduto, previa insinuazione a spese del debitore, notificato personalmente al medesimo, se è contumace, pure a sue spese, e trasmesso per copia fra quaranta giorni dalla sua data all'Esattore, il quale, fatte le occorrenti annotazioni sul ruolo nel caso che si tratti di debiti per contribuzioni non ancora saldato, lo trasmette tosto al Direttore del Demanio, cui incombe di provvedere onde lo stabile espropriato sia inscritto nei registri di consistenza sia dell'Intimatore o Ricevitore, sia della Direzione, e nei relativi sommari demaniali.

Trattandosi di espropriazione fatta per causa di rendite comunali, il verbale di aggiudicazione verrà dall'Esattore trasmesso all'Intendente, che lo farà poscia tenere al Sindaco del Comune interessato.

Art. 74. Venendo dai terzi fatte opposizioni in dipendenza di qualche ragione di dominio o di altro diritto sopra gli stabili aggiudicati, o che si vogliano aggiudicare, debbono tali controversie essere risolte dal Tribunale ordinario. In questo caso l'Intendente, esaminate le opposizioni, rimette con apposito Decreto le parti avanti al Tribunale competente.

Art. 75. Nel caso che lo stabile da espropriarsi ecceda considerevolmente il credito per cui si agisce, e non sia di comoda divisione, si potrà, invece dell'aggiudicazione, dall'Esattore fare istanza per la subastazione.

---

(1) Vedasi art. 663 e seguenti del Codice di procedura civile del 1865.

In queste occorrenze, dopo spedita e notificata l'ingiunzione dell'Intendente, la causa entra nelle competenze del Tribunale ordinario, avanti al quale si procede colle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Disposizioni transitorie.

Art. 76. Le disposizioni contenute negli articoli 33, 34, 36, 37 e 39 cominceranno solo ad essere obbligatorie per gli Esattori dal 1° luglio del 1859.

Sino a tale epoca non sarà parimenti obbligatoria per gli Esattori e Commissarii di terra ferma la osservanza del disposto dagli articoli 46, 50 e 51 in quanto riguardano al registro di quietanze, di cui questi ultimi debbano essere muniti.

Dato a Torino, il 28 gennaio 1859.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
G. Lanza.

N. 127.

Decreto 9 luglio 1859, n° 3498.

EUGENIO, Principe di Savoia Carignano
Luogotenente generale di S. M. nei Regi Stati.

In virtù dell'Autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari accordati al Re colla legge 25 aprile ultimo scorso;

Visto il Reale Decreto del 28 gennaio 1859 relativo al servizio dei Commissarii per gli atti coattivi contro i debitori d'imposta e di altri proventi riscuotibili coi mezzi fiscali;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, il quale Ci ha rappresentato il bisogno di riordinare in modo uniforme per tutte le antiche Provincie dello Stato, tanto continentali che d'oltre mare, i diritti della compulsione militare e quello degli atti esecutivi, che sono ora regolati da discordanti e meno appropriate tariffe;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I diritti di compulsione, ossia di alloggio militare, da pagarsi dai debitori morosi d'imposte, rendite comunali ed altri proventi riscuotibili coi mezzi fiscali saranno ognora proporzionati alla quota del debito maturato e regolati in ragione del 4 per 100 del montare del debito medesimo.

Qualunque però sia la somma dovuta, il diritto di compulsione da pagarsi da ciascun debitore moroso non potrà mai essere minore di 15 centesimi, nè maggiore di L. 30.

Art. 2. Sarà ognora regolato in ragione di lire cinque al giorno il diritto da pagarsi dagli Esattori che vengono assoggettati alla compulsione militare per le cause espresse nell'art. 2 del R. Decreto 28 gennaio 1859.

Art. 3. Per ogni sorta d'atti esecutivi cui procederanno i Commissari a norma del Regolamento annesso al precitato R. Decreto contro gli anzidetti contribuenti e debitori morosi saranno dovuti i diritti stabiliti nell'unita tariffa, che viene col presente Regolamento approvata e che sarà vidimata dal Ministro delle Finanze.

ART. 4. Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno vigore dal 10 agosto del corrente anno, e rimane quindi da tale epoca abrogato ogni contrario provvedimento.

S'intendono però ancora dovuti, secondo le precedenti norme e tariffe, i diritti di compulsione e di esecuzione dipendenti da atti seguìti anteriormente al 10 agosto anzidetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 luglio 1859.

EUGENIO DI SAVOIA

G. LANZA.

TARIFFA *dei diritti dovuti dai contribuenti ed altri debitori per gli atti esecutivi cui procedono i Commissari giusta il Regolamento del 28 gennaio 1859.*

1° Per ogni atto di pignoramento, come pure per ogni atto di sequestro a mani terze, comprese le copie pel debitore e sequestratario.

Se la scritturazione dell'atto non eccede le quattro facciate di 25 linee caduna, e di 20 sillabe caduna linea, secondo le norme stabilite dagli articoli 5, 15 e 16 della legge 9 settembre 1854, si esigerà per ogni atto . . . . L. 2,50

Per ogni altra facciata, se non si eccede il numero di due . » 0,50

Per ogni facciata ulteriore . . . . » 0,25

2° Per ogni atto contenente la sola ricognizione di un pignoramento antecedente, cui siasi proceduto ad istanza d'un altro creditore . . . . » 2,00

3° Per la notificazione del predetto atto di ricognizione al creditore a di cui istanza seguì il primo pignoramento . . . » 0,50

4° Quando il contribuente paga il debito prima della redazione del verbale di pignoramento o di sequestro od esibisce la quitanza del pagamento fatto all'Esattore in data posteriore a quella d'approvazione della lista dei morosi, si esigerà il diritto di » 2,00

Venendo nello stesso giorno e nello stesso Comune escussi più debitori che abbiano pagato come sopra, il detto diritto sarà ridotto per ciascuno a . . . . » 1,00

5° Al Guardiano di mobili e frutti, se deputato dal Commissario, per caduna giornata sino a dieci giorni . . . . . . » 0,50

Per ogni giorno ulteriore . . . . » 0,25

6° Per i tiletti di vendita e per ogni debitore,

Al Commissario per la redazione . . . . » 1,25

Al Serviente per la pubblicazione e per le grida . . . » 0,50

7° Per gli atti d'incanto sino al valore di L. 100 . . . . » 3.00

E l'1 per 100 sovra ogni maggior valore.

8° Per i verbali *de nihilo* e per un sol debitore . . . . » 0,25

Per i verbali *de nihilo* che comprendono più debitori, per ognuno di essi, oltre il detto diritto di centesimi 25 . . . . » 0,05

9° Per l'intimazione dell'ingiunzione ai debitori contro dei quali fu autorizzata l'espropriazione degli stabili . . . . . » 0,50

10° Per le trasferte alla distanza di più di due chilometri dal Capoluogo del distretto d'esazione, sarà dovuto al Commissario un diritto di trasferta di . . . . » 0,20

per ogni chilometro, estensivamente ai due primi, da ripartirsi fra tutti li contribuenti contro i quali occorre di procedere.

Le frazioni di chilometro saranno calcolate come per un chilometro.

Per gli atti eseguiti entro il raggio di due chilometri non sarà dovuto verun diritto di trasferta.

11° Indipendentemente dai diritti sovra stabiliti, sono a carico del debitore le spese della carta bollata, dell'insinuazione degli atti, quando vi sono soggetti, di trasporto degli oggetti pignorati, che occorressero, e del mantenimento dei bestiami, se ne fossero pignorati, cui il proprietario non fornisse il necessario.

12° I testimonii non hanno diritto ad alcuna mercede, e saranno anzi sottoposti alle pene portate dalle leggi vigenti tutti coloro che, richiesti a tal fine dal Commissario, ricusassero di ottemperarvi.

13° Succedendo che debbano farsi delle pignorazioni in abitazioni isolate, oppure in tempo e circostanze, in cui non si possono trovare testimonii, sarà lecito al Commissario di condur seco due persone, le quali, non come testimonii, ma come indicanti potranno godere di una indennità di 50 centesimi caduno per ogni atto eseguito nei siti isolati e lontani da ogni abitazione.

Visto d'ordine di S. A. R.

Il Ministro di Finanze
G. Lanza.

---

5. — PROVINCIE già PONTIFICIE.

N. 128.

Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di N. S. Gregorio XVI con motuproprio delli 10 novembre 1834.

. . . . .

Sezione XIX.

Della Mano Regia.

§ 1655. In tutti i casi nei quali sia per legge, sia per concessione sovrana, compete il diritto di procedere con la mano regia, si dovranno osservare le norme contenute nei paragrafi seguenti:

§ 1656. La mano regia sarà intimata tre giorni prima dell'esecuzione.

§ 1657. L'atto d'intimo enuncierà:

1° La somma da pagarsi;

2° La causa ed il titolo pel quale è dovuta;

3° La comminatoria che, non effettuandosi il pagamento, sarà rilasciata l'ordinanza esecutiva.

§ 1658. L'intimo sarà preceduto dalla produzione del titolo o documento alla Cancelleria del Tribunale civile della Provincia.

§ 1659. Se trattasi di dazi fiscali o gabelle comunitative, terrà luogo di titolo o documento, una nota dei debitori morosi e delle somme dovute da ciascuno. Questa nota sarà sottoscritta dall'Amministratore, o Agente fiscale o comunitativo incaricato della esigenza.

§ 1660. Nel caso del paragrafo precedente, se il numero dei debitori da escutersi è maggiore di cinque, potranno tutti essere compresi in un solo intimo; tale intimo sarà notificato col mezzo della affissione in stampa.

§ 1661. L'affissione si farà dal Cursore:

1° Alla porta dell'uditorio del Tribunale;

2° Alla porta del palazzo comunitativo del luogo ove sono posti i beni gravati del dazio;

3° In tutti i luoghi ove sogliono affiggersi gli atti governativi.

§ **1662.** Negli altri casi, l'atto d'intimo dovrà presentarsi alla persona o nel domicilio di ciascun debitore.

§ **1663.** L'affissione e la presentazione dell'intimo si farà colle forme stabilite per gli atti di citazione.

§ **1664.** Se nel termine assegnato dal § 1656 il debitore non avrà eseguito il pagamento della somma dovuta, il Presidente del Tribunale rilascierà l'ordinanza esecutiva della mano regia.

§ **1665.** La ordinanza esecutiva della mano regia conterrà:

1° I nomi e cognomi dei debitori;

2° Le somme da pagarsi e la indicazione della causa o titolo del pagamento;

3° La menzione dell'intimo, affisso ovvero presentato e prodotto in Cancelleria;

4° L'ordine al Cursore di costringere i debitori al pagamento con tutti i mezzi di ragione;

5° La sottoscrizione del Presidente e del Cancelliere.

§ **1666.** L'ordinanza non sarà nè intimata, nè notificata; ne sarà consegnata al Cursore una copia autentica munita delle forme prescritte dai §§ 609 e 610 (1), il Cursore estenderà i processi verbali d'esecuzione con le regole indicate nel titolo XIV (2).

§ **1667.** È permesso ai debitori di far opposizione alla mano regia.

§ **1668.** L'opposizione si farà con atto di citazione libellata e contenente i motivi, a comparire innanzi al Tribunale civile; il Presidente potrà abbreviare il termine della comparsa, ma senza aggiungere veruna clausola sospensiva o inibitiva; tale clausola sebbene nulla e di niun valore come al § 1654 (3).

§ **1669.** Apparterrà al Tribunale di sospendere, inibire, annullare o revocare la mano regia; fintantochè la sospensione, la inibizione, l'annullamento e la revoca non sarà ordinata, la mano regia potrà eseguirsi liberamente nonostante la opposizione.

§ **1670.** Il Tribunale non potrà mai ordinare la sospensione e la inibizione prima di proferire il giudizio definitivo, quando trattasi di dazi fiscali o comunitativi: — qualunque controversia che potesse insorgere sulla quota del dazio o gabella, sarà decisa amministrativamente e trattata di devolutivo innanzi l'Autorità competente a forma di legge.

Negli altri casi potrà sospendere la esecuzione, quando il debitore opponente produca una prova scritta da cui risulti il pagamento.

§ **1671.** L'annullamento o la revoca della mano regia non potrà ordinarsi che allorquando concorra alcuna delle seguenti circostanze:

1° Se non furono osservate le forme stabilite nei paragrafi 1656 al 1658 e dai §§ 1661 al 1663;

2° Se non compete il diritto di procedere con la mano regia;

3° Se la somma richiesta non fosse ancora esigibile;

4° Se il debito giustifica che la somma stessa fu pagata.

---

(1) Detti articoli determinano la forma esecutiva delle sentenze e devono ritenersi abrogati dal nuovo Codice di procedura civile.

(2) Detto titolo tratta dell'esecuzione delle sentenze, oggi regolata dal nuovo Codice.

(3) § **1654.** — Le controversie che potessero insorgere intorno a tale possesso (possesso dei beni vacanti) saranno portate al Tribunale civile; ma il ricorso al Tribunale non potrà ritardare od impedire la materiale apprensione del possesso e l'esercizio degli atti possessori: le inibizioni che fossero accordate saranno nulle ed inefficaci e potranno sprezzarsi impunemente e senza vizio di attentato.

§ 1672. La prova del pagamento dovrà essere scritta e legale: non sarà ammissibile il pagamento se non è fatto in quella causa ed in estinzione di quella rata di debito per la quale si è proceduto con la mano regia.

Non saranno valide nè efficaci le ricevute, se non siano fatte da persone autorizzate a ricevere, e nelle forme richieste dalle leggi fiscali.

§ 1673. Ogni altra eccezione di qualunque specie abbenchè ammessibile nei giudizi sommari e privilegiati, compresa quella di compensazione ed ogni altra prova di pagamento, fuorchè la prova scritta e legale a termini del paragrafo precedente, non sarà deducibile contro la mano regia.

§ 1674. La competenza dei Tribunali è limitata alle sole eccezioni ed alle sole prove che sono enunciate nei §§ 1671-1673.

Le sentenze che ammettano altre eccezioni od altre prove, saranno nulle per mancanza di eccesso di potere.

§ 1675. La nullità indicata nel § precedente si deduce in via di gravame avanti il Tribunale della piena camera come Tribunale di appello.

La questione sarà decisa cogli stessi metodi che sono stabiliti per le controversie relative alla esecuzione provvisoria dei giudicati.

La sentenza della piena Camera non sarà soggetta ad ulteriore appello, reclamo o revisione.

§ 1676. La legge non accorda in verun caso l'effetto sospensivo all'appello o reclamo interposto dai debitori contro le sentenze che riguardano la esecuzione della mano regia.

È vietato il ricorso al Tribunale d'appello per ottenere la inibizione; le inibizioni che venissero chieste ed accordate saranno nulle ed inefficaci di pieno diritto senza che faccia d'uopo di ordinare l'annullamento.

§ 1677. Non v'è bisogno di sentenza per procedere alla vendita dei beni pignorati.

§ 1678. La vendita sarà enunciata, col mezzo di pubblici avvisi; gli avvisi saranno affissi anche alla porta della casa di abitazione del debitore; tale affissione equivale alla notifica.

§ 1679. Non potranno pubblicarsi gli avvisi se il Cursore non avrà prodotto in Cancelleria il processo verbale del pignoramento, e non sarà decorso il termine di tre giorni da tale produzione.

§ 1680. Quando ha luogo la stima per procedere all'incanto, il perito sarà nominato dal Presidente del Tribunale, sopra semplice memoria di colui che procede con la mano regia; negli avvisi dovrà enunciarvi il primo prezzo dell'incanto, a forma del § 1299 (1), e la produzione della perizia.

§ 1681. Non sarà tenuto il pignorante a produrre il capitolato per la vendita dei beni immobili; sarà indicato negli avvisi il primo prezzo dell'incanto, come ai §§ 1310 e 1339 (2).

§ 1682. Gli avvisi per la vendita degli immobili saranno sottoscritti dal Cancelliere del Tribunale.

§ 1683. La vendita dei mobili non potrà eseguirsi che dopo cinque giorni dalla pubblicazione degli avvisi: quella dei beni immobili non potrà eseguirsi che dopo il termine di dieci giorni.

§ 1684. Si eseguirà la vendita definitiva nel primo incanto, abbenchè non concorrano tre oblatori.

§ 1685. I mobili soggetti a stima, gl'immobili e le azioni o i diritti reali si venderanno definitivamente al maggiore oblatore, quante volte l'offerta superi il primo prezzo d'incanto.

§ 1686. L'atto di vendita, allorchè si tratta di mobili, sarà esteso dal Cursore: allorchè si tratta di immobili, sarà esteso dal Cancelliere del Tribunale: vi sarà unita la perizia e l'estratto dei registri censuari.

---

(1) Stabiliscono norme intorno al prezzo sul quale deve aprirsi l'incanto e devono perciò ritenersi abrogate dal nuovo Codice di procedura.

(2) Vedi nota precedente.

§ **1687.** Se nell'incanto non compariscano offerenti, o non vi sono offerte superiori al primo prezzo, potrà colui che procede con la mano regia, farsi aggiudicare i beni o diritti pignorati, osservando il disposto nel capitolo V della sez. VII, tit. XIV (1) con le seguenti modificazioni:

1° L'aggiudicazione non sarà ordinata dal Tribunale: si farà pei mobili dal Cursore, e per gli immobili ed azioni reali, dal Cancelliere: l'uno e l'altro ne fa menzione nel processo verbale della vendita;

2° Trattandosi di mobili non stimati prima dell'incanto, la stima si farà da un perito, che dovrà nominarsi dal Presidente del Tribunale, come al § 1680: in questo caso si dichiarerà nel processo di vendita, che i mobili sono aggiudicati per la somma corrispondente a due terzi della stima che sarà quindi inserita nel processo.

§ **1688.** Le nullità degli atti esecutivi della mano regia, le opposizioni dei terzi saranno conosciute e giudicate dal Tribunale civile.

Gli atti d'esecuzione non rimarranno mai sospesi od impediti: non è ammesso nessun ricorso al Tribunale supremo di segnatura.

§ **1689.** L'appello dalle sentenze dei Tribunali nelle controversie di nullità e nelle dimande incidenti anche sull'opposizione dei terzi, sarà sempre devolutivo, a termini dei §§ 1423 e 1424 (2): è vietato al Tribunale d'appello di accordare qualunque inibizione come al § 1676.

§ **1690.** Sarà valida l'esecuzione della mano regia per le tasse o dazi fiscali o comunitativi, quantunque fatta e consumata mediante la vendita o aggiudicazione sopra beni ritenuti dal debitore in comunione con altri, salvo al terzo il diritto di rivalsa contro lo stesso debitore come di ragione.

§ **1691.** La regola che è prescritta dal § 1389 intorno all'arresto personale per gli affari di commercio, è comune coll'arresto del debitore in esecuzione della mano regia.

§ **1692.** Se il debitore viene arrestato per tasse, diritti o crediti dell'erario, non sarà luogo al deposito degli alimenti; dovrà al medesimo somministrarsi il vitto ordinario che viene somministrato ai detenuti dal fornitore del tesoro: il tesoro ne avrà il rimborso dagli amministratori o appaltatori che avranno assunto l'obbligazione di escutere i debitori a loro spese.

§ **1693.** Le spese per gli atti di pignoramento, di affissioni o notifiche, d'incanto, o di vendita, di aggiudicazione, di arresto e quelle pure per le stime dei periti saranno a carico dei debitori, non ostante il disposto nella seconda parte del § 1651 (3).

§ **1694.** Gli atti d'intimo e d'esecuzione della mano regia si faranno dai Cursori ordinari legalmente approvati, ed esercenti presso i Giudici e Tribunali.

§ **1695.** In tutto il resto si osserveranno, anche in ordine alla mano regia, le prescrizioni contenute nel tit. XIV (4).

§ **1696.** Non è derogato agli speciali Regolamenti per gli amministratori camerali, per le tasse o diritti esigibili dall'Amministrazione del bollo e del registro, e delle altre Amministrazioni fiscali in tutto ciò che non fosse espressamente contrario alle presenti disposizioni.

---

(1) Tratta dell'aggiudicazione dei beni invenduti e quindi vedasi il nuovo Codice di procedura.

(2) Trattano appunto dell'appello devolutivo in genere e dei termini in cui lo si può proporre.

(3) § **1651.** — Il fisco non può mai essere condannato alle spese, neppure a titolo di danni ed interessi.

Esso non può ripeterle contro il soccombente, salva l'eccezione contenuta nel § 1693.

(4) Tratta dell'esecuzione delle sentenze, oggidì regolata dal nuovo Codice di procedura.

§ 1697. Allorchè si procede con la mano regia, non è luogo al ricorso, per l'avocazione o per l'unione delle cause al Tribunale supremo di segnatura; gli altri ricorsi allo stesso Tribunale, enunciati nel § 338 (1) non avranno mai effetto sospensivo.

N. 129.

Editto 9 luglio 1835.

Anton Domenico, *del titolo di S. Prassede, della S. R. C. Prete Cardinale* Gamberini, *della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI Segretario per gli affari di Stato Interni.*

La Santità di Nostro Signore, volendo rimuovere e prevenire ogni difficoltà nell'applicazione delle nuove leggi giudiziarie intorno alla mano regia, si è degnata dichiarare e prescrivere quanto segue:

§ I. Il disposto nel § 1655 del motu-proprio 10 novembre 1834 ha lasciato fermo il diritto o privilegio competente al pubblico erario, alle Amministrazioni fiscali ed agli aventi causa dall'uno o dalle altre di procedere con la mano regia per la esigenza.

1° Dei dazi, tasse, censi, tributi, canoni, corrisposte;

2° Di tutti i crediti liquidi, qualunque ne sia la natura, il titolo e provenienza ed abbenchè derivino da fatti non adempiuti.

§ II. In tutti i casi, nei quali per disposizioni nel diritto comune può il fisco convenire direttamente i debitori dei suoi debitori, compete pure al medesimo il privilegio di astringerli al pagamento con la mano regia.

§ III. Occorrendo di procedere al sequestro esecutivo sul danaro od effetti dei debitori fiscali, l'atto di intimo della mano regia presentato al debitore dopo scorso il termine dei tre giorni, si ritiene come sentenza di condanna: le somme dovute o dichiarate dal sequestratario si esigeranno con la mano regia fino all'intiero pagamento del credito fiscale.

§ IV. I detentori dei fondi che appartengono alla Camera apostolica saranno astretti a rilasciarli col mezzo della mano regia:

1° Se li ritengono senza titolo;

2° Se il debito è risoluto;

3° Se i fondi stessi sono dichiarati ad uso pubblico o governativo.

§ V. Nel terzo caso del paragrafo precedente è vietato ai Tribunali di accordare qualunque inibizione, o di conoscere e giudicare sul valore dell'atto che destina i fondi all'uso indicato.

Negli altri casi l'inibizione non può accordarsi, che allorquando si giustifichi l'esistenza o la durata di un titolo scritto e munito delle forme stabilite dalla legge.

§ VI. Il diritto di mano regia competente ai Comuni per la esigenza dei dazi e delle gabelle municipali viene esteso alle rendite ed ai crediti liquidi descritti nei preventivi legalmente approvati.

§ VII. Alle Commissioni amministrative delle Provincie compete pure lo stesso diritto di mano regia per le tasse o quote di contribuenza, e pei crediti liquidi descritti nei preventivi proposti dal Consigli provinciali ed opprovati dall'Autorità superiore.

§ VIII. I Monti di Pietà,gl i Orfantrofi, gli Ospedali, i Seminari, hanno il diritto di valersi della mano regia per l'esigenza delle tasse loro dovute.

§ IX. I Monti di Pietà di Roma e l'Università o Comunità degli Ebrei dipendenti l'uno e l'altra da Mons. Tesoriere generale conservano il diritto di procedere con la mano regia.

---

(1) Determina la competenza del Tribunale supremo di segnatura.

§ X. La Cassa di ammortizzazione può valersi del medesimo privilegio per la esigenza dei canoni, rendite e corrisposte che riguardano i beni ad essa ceduti.

§ XI. I sacri palazzi apostolici continueranno ad esercitare il diritto di mano regia siccome viene esercitato dal pubblico erario.

§ XII. Si esigeranno inoltre con la mano regia:

1° Le tasse o quote di contribuenza pei lavori consorziali relativi allo spurgo delle chiaviche nella città di Roma;

2° Quelle dovute dagli utenti o consorti pei lavori consorziali di acque e strade in Roma e nello Stato.

§ XIII. Le altre tasse pei lavori pubblici di acque e strade, comprese quelle per le strade urbane e per le opere relative agli acquedotti in Roma, si esigeranno egualmente con la mano regia a norma degli attuali Regolamenti.

§ XIV. Gli Amministratori camerali, gli Esattori, appaltatori o cessionari in ordine ai crediti, di cui nei paragrafi precedenti, eserciteranno il suddetto privilegio durante l'appalto o la gestione; proseguiranno ad esercitarlo per lo spazio di mesi sei dopo il termine dell'uno o dell'altro contro i debitori di somme arretrate, salve però le particolari convenzioni, per le quali non fosse luogo a questa proroga ovvero si accordasse per un tempo maggiore o minore.

§ XV. La disposizione del § 1658 del citato motuproprio concernente la produzione del titolo o documento può essere adempiuta mediante la produzione di un estratto dei preventivi; delle scritture, dei libri o dei registri sottoscritti dal Segretario, dal Contabile o altro impiegato, che ne abbia la custodia per officio.

§ XVI. Allorchè il credito da esigersi con la mano regia nasce da decisioni dei dicasteri amministrativi, la copia autentica della decisione tiene luogo del titolo o documento di cui nel § 1658: non v'è bisogno di renderla esecutoria nelle forme prescritte dal § 1701 per ottenere l'ordinanza esecutiva della mano regia.

§ XVII. Le prescrizioni contenute nei paragrafi 1659-1660 e nella prima parte del § 1670 intorno ai dazi fiscali o gabelle comunitative sono applicabili alle tasse provinciali.

§ XVIII. Nelle note da affiggersi in stampa a forma del § 1660 potranno essere manoscritti i nomi ed i cognomi dei creditori e dei debitori, i titoli, le somme dovute e le altre indicazioni variabili secondo la diversità dei casi.

§ XIX. Quando il privilegio della mano regia deriva da speciale concessione fatta o da farsi dall'Autorità sovrana, dovrà il creditore produrne in Cancelleria l'originale od una copia autentica, ovvero indicare la produzione che ne avesse fatta anteriormente.

§ XX. La vendita dei mobili pignorati in virtù di mano regia si eseguirà nei luoghi stessi, ove si fanno le vendite degli altri mobili pignorati in virtù di sentenze giudiziali, cioè nei luoghi, ove si fecero i pignoramenti, purchè vi esista un ufficio di depositeria o vi risieda un pubblico depositario.

§ XXI. La legge non prescrive che debba farsi alcun intimo ai creditori inscritti in ordine alla vendita dei beni immobili; l'affissione degli avvisi tiene luogo d'intimo, salvo il disposto nel § 1333 pel giudizio di graduatoria o distribuzione del prezzo.

§ XXII. Nel caso di vendita giudiziale fatta eseguire per l'esigenza della dativa, non v'è bisogno del giudizio sulla distribuzione del prezzo, che allorquando vi siano opposizioni pei crediti di cui nel § 62 del citato motuproprio (1); se non esistono simili opposizioni, potrà essere con-

---

(1) Essi sono: le spese di giustizia, le spese funebri, le spese di ultima infermità; le mercedi dovute alle persone di servizio, e le somministrazioni d'alimenti.

segnata all'Amministratore o Esattore camerale la somma corrispondente al credito ed alle spese; il residuo rimarrà in deposito per essere pagato a chi di ragione; tale deposito potrà intimarsi ai creditori inscritti od opponenti.

§ XXIII. La regola stabilita nel § 1693 è applicabile alle spese per la consegna e pel giudizio sulla distribuzione del prezzo, quando abbia luogo.

§ XXIV. A forma delle leggi in vigore sul bollo e sul registro, le intimazioni, le ordinanze, i processi verbali e tutti gli atti, anche esecutorii, relativi alla mano regia, e le copie dei medesimi, sono esenti dall'uno o dall'altro dazio, qualora i debiti, abbenchè compresi in una stessa nota ed in una stessa ordinanza esecutiva, non eccedano singolarmente la somma di cinque scudi.

§ XXV. Coerentemente al § 52 delle Istruzioni in data 31 marzo passato, non si esige sugli atti concernenti la mano regia, e sulle ordinanze esecutive alcun diritto di Cancelleria.

§ XXVI. Niun emolumento è dovuto ai Cancellieri, fuorchè per la copia, per gli avvisi e per le assistenze agli incanti e vendite giudiziali dei beni immobili, i Cancellieri dei Tribunali civili esigeranno tali emolumenti a norma della tassa pei Cancellieri governativi.

§ XXVII. Se trattasi di mano regia per l'esigenza della dativa, è in facoltà dell'Amministratore o Esattore camerale di chiedere la copia autentica dell'ordinanza esecutiva emanata dal Presidente del Tribunale a termini del § 1664.

L'estratto si scriverà sulla copia dell'intimo certificata vera dall'Amministratore o Esattore camerale, nel seguente modo:

Il presente atto è esecutivo in virtù di ordinanza emanata dal Presidente del Tribunale il giorno . . . . . inscritto nel Protocollo N. . . . . . ; sarà autenticata colla firma del Cancelliere e col sigillo del Tribunale, ed avrà la forza e gli effetti attribuiti alla copia dal § 1666.

L'emolumento dovuto per tale estratto, qualunque sia il numero delle persone comprese nell'ordinanza, è limitato a soli baiocchi cinque pei Cancellieri dei Tribunali civili delle Provincie; è accresciuta della metà per la Cancelleria della Congregazione civile dell'*A. C.*

§ XXVIII. I testimoni, che assistono il Cursore negli atti di esecuzione di mano regia non hanno diritto ad alcuna mercede; se ricusano di assisterlo, farà egli menzione nel processo verbale dei loro nomi e della ricusa; gli atti di esecuzione saranno validi, abbenchè i testimoni non vi siano stati presenti. La forza pubblica dovrà prestarsi gratuitamente.

§ XXIX. Gli atti di mano regia per qualunque credito ancorchè non sia fiscale o comunitativo, e contro qualunque persona si faranno sempre innanzi i Tribunali designati dal § 328 del motu proprio 10 nov. 1834, saranno inoltre osservate, quando abbiano luogo, le formalità prescritte dai § 361 al 363 (1).

§ XXX. Per le tasse o diritti esigibili dall'Amministratore generale del bollo e del registro, si osservano i metodi di procedura, di cui nei § 105 e seguenti dell'Istruzione in data 31 marzo passato.

§ XXXI. Un esemplare del presente Editto si terrà affisso in tutte le Cancellerie dei Tribunali civili.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato Interni il 9 di luglio 1835.

A. B. Card. Gamberini.

---

(1) Trattano della competenza dei giudici ecclesiastici nelle cause del pubblico erario, dei Comuni e delle Provincie e negli atti esecutivi che li riguardano.

6. — PROVINCIE TOSCANE

N. 130.

Notificazione 28 marzo 1815.

La Reale Consulta, in esecuzione degli ordini veneratissimi di S. A. I. e R., partecipati con Biglietto della Real Segreteria di Stato del 30 corr., fa pubblicare il seguente Sovrano motuproprio.

S. A. I. R. avendo considerato che l'interesse dello Stato richiede che non tanto le pubbliche imposizioni, quanto i debiti tutti verso le regie e pubbliche Amministrazioni siano prontamente soddisfatti; che il metodo di procedura celere e spedito, indispensabile colla osservanza di tutte le formalità ordinarie e comuni, le quali, sebbene coerenti ai principii di una ben calcolata moderazione, non possono ritenersi senza pubblico detrimento nella riscossione di questi crediti; e che è perciò necessario di stabilire sulla norma dell'antica legislazione ricondotta ad un metodo uniforme, ed eguale per tutto il Gran Ducato, un sistema di coazione contro i debitori morosi più pronto e più sollecito, ed insieme anche più vantaggioso al loro interesse sotto il rapporto delle spese, che tutte in ultimo risultato stanno a loro carico, è venuta nella determinazione di prescrivere e di ordinare quanto appresso:

Art. 1. Tutte indistintamente le regie e pubbliche Amministrazioni, non esclusi gli Ospedali, gli Orfanatrofii, i Monti pii e simili godranno del privilegio fiscale, o Braccio Regio.

Art. 2. Questo privilegio potrà applicarsi a tutte le Comunità dello Stato per l'esazione delle tasse e paghe delle pubbliche imposte tanto personali, che reali, e quanto alle stesse Comunità, e a tutte le altre regie e pubbliche Amministrazioni, ed Aziende per l'esazione di qualunque tassa o diritto, dei frutti di censo e di cambio, canoni di livelli, affitti, pigioni, e generalmente per qualunque entrata o rendita.

Art. 3. I Camerlinghi comunitativi e i loro eredi godranno di detto privilegio anche perduranti i sei mesi dal dì della cessata loro amministrazione.

Art. 4. In sequela di questo privilegio sull'istanza verbale o scritta dei Camerlinghi ed altri Esattori delle pubbliche regie Amministrazioni, sarà cura dei Cancellieri, Notari o altri Attuari dei Tribunali di trasmettere immediatamente, in nome del Tribunale, un precetto al debitore moroso a pagare il suo debito dentro il termine di giorni 3.

Art. 5. Questo precetto sarà notificato al debitore per mezzo di un Cursore, e conterrà, oltre la detta assegnazione di termine, l'enunciativa del titolo di credito, l'indicazione della somma e la comminazione che, qualora dentro il suddetto termine di tre giorni il debitore non abbia soddisfatto al suo debito, sarà proceduto contro di esso al gravamento.

Art. 6. Ogniqualvolta per altro si tratti di esazione di dazi ed altre prediali imposte, dovrà procedersi prima di tutto, sulla istanza dei Camerlinghi, al sequestro, o staggina dei frutti dei beni sottoposti alla imposizione, e, trovato inutile questo mezzo, sarà osservato il sistema di procedura indicato nel seguente art. 8 e consecutivi.

Art. 7. Si avranno per sospetti di collusione e di frode a danno del creditore, ed in conseguenza a questo effetto per nulle tutte le anticipazioni di pigioni e di affitti, di modochè i fittuari ed i pigionali, non ostante il pagamento della pigione e del fitto, saranno tenuti a corrispondere per le rispettive tangenti di crediti d'imposizioni speciali, salva la loro rivalsa collo stesso privilegio del Braccio Regio contro il locatore o proprietario.

Art. 8. Spirato il suddetto termine di tre giorni e respettivamente trascorsi giorni tre dal dì del notificato sequestro o staggina, nel caso che, o l'uno o l'altra, sia stata trovata inutile, senza che il debitore abbia pagato il suo debito, i Cancellieri, Notari, e Giusdicenti suddetti, saranno solleciti, senza bisogno di altra istanza, nè verbale nè scritta, per parte del creditore, di commettere a nome del Tribunale al Cursore, e nei congrui casi ai secondi esecutori, il gravamento contro gli effetti del debitore.

Art. 9. Il gravamento non potrà sospendersi per qualunque eccezione illiquida, che richiamasse a delle ispezioni di fatto o di altra induzione, dovendosi per questo effetto valutare soltanto quelle eccezioni intrinseche che sono ammissibili nei giudizi meri esecutivi.

Art. 10. Non potranno i Cursori ed i secondi esecutori ricevere, qualunque sia la somma del debito, confezionarii di pegno, ma dovranno sempre trasportare il pegno al pubblico depositario o consegnarlo ad idoneo sequestrario.

Art. 11. Dopo giorni cinque da quello dell'eseguito gravamento, senza bisogno parimenti di altra istanza verbale o scritta del creditore, sarà proceduto, sempre d'ordine del Tribunale, alla vendita degli oggetti gravati, previa l'affissione degli Editti tre giorni avanti, siccome richiede l'art. 820 del Regolamento di procedura.

Art. 12. La vendita sarà fatta pubblicamente, o nei luoghi consueti, dal Cursore e rispettivamente dai secondi esecutori, ove non siano pubblici Banditori, con l'intervento e assistenza di un Ministro o Attuario del Tribunale, o rispettivamente dal Giusdicente locale, ove manchino li Attuarii, e gli oggetti da vendersi sopra la stima che ne sarà fatta, in conformità del disposto dell'art. 823 del Regolamento suddetto, saranno rilasciati a pronti contanti al miglior offerente.

Art. 13. Il prezzo degli oggetti venduti sarà pagato immediatamente al creditore, per interesse del quale fu fatto il gravamento, nè si ascolteranno se non se quei reclami ed eccezioni che siano deducibili nei quindici giorni.

Art. 14. I Camerlinghi ed altri Esattori non saranno tenuti ad anticipare gli emolumenti dovuti al Tribunale, nè le mercedi e salari dovuti ai Cursori e secondi esecutori, potendo questi esigersi dal debitore, quando esibisca la licenza o soprattieni, o conseguirsi del retratto degli oggetti gravati, quando ne accada la vendita.

Art. 15. Nel rimanente si osserverà il disposto del Regolamento di procedura, e segnatamente, senza derogare agli altri, il prescritto negli articoli 829 e 830.

Art. 16. Colla disposizione contenuta negli articoli 4 e 5 del presente motuproprio non deve intendersi derogato, quanto alle pubbliche Amministrazioni, al disposto nell'art. 841 del Regolamento predetto.

Dato li 28 marzo 1815.

FERDINANDO

V. Fossombroni.

Dalla Reale Consulta, li 31 marzo 1815.

Visto B. Raffaelli — Carlo Felici.

N. 131.

Motuproprio 7 gennaio 1838 sopra i giudizi esecutivi.

. . . .

Art. 45. Ferma stante l'osservanza delle Leggi e Regolamenti in vigore sulla esecuzione di Braccio Regio, l'opposizione che venga fatta sul registro dell'esecutivo pubblico non sospende nè ritarda di sua natura l'esecuzione; ma l'Attuario che avrà ricevuta l'opposizione del debitore o del terzo, dovrà tosto presentarla al Giudice, il quale, con un Decreto da proferirsi sommariamente e senza citazione di parti, dovrà rigettarla, quando le eccezioni dedotte non siano ammessibili nel giudizio esecutivo, ed ordinerà la continuazione degli atti o dovrà ammetterla nei congrui casi, ordinandone la immediata notificazione al creditore perchè possa procedere alle sue incombenze, sospesa frattanto l'esecuzione.

Art. 46. Ammessa e notificata l'opposizione, il Giudice proseguirà colle forme e coi termini prescritti per tutti gli atti esecutivi.

---

7. — PROVINCIE VENETE

N. 132.

Regolamento 9 gennaio 1862 per l'esazione forzosa dei crediti del Tesoro dello Stato e di quelli equiparati ai medesimi spettanti al Territorio, ai Comuni, ai Comprensori ed alle Camere di commercio.

§ 1. L'esazione forzosa dei crediti del Tesoro dello Stato deve farsi:

1° *In via amministrativa*, se trattasi dei crediti, la cui cognizione e liquidazione per le vigenti leggi è attribuita alle Autorità amministrative (crediti di diritto pubblico), come sono i crediti per le imposte, contribuzioni, tributi, tasse, multe, personali, e relativi contratti d'esazione per regalìe, diritti uniti e simili;

2° *In via giudiziale*, se trattasi di crediti la cui cognizione e liquidazione per le vigenti leggi è attribuita alle Autorità giudiziarie (crediti di diritto privato), come sono i crediti del Demanio e di ammortizzazione dipendenti da contratti non nominati all'art. 1°, da quasi contratti, da danni sofferti, da usurpazione ed altri simili.

§ 2. L'esazione forzosa di tutti i suddetti crediti si eseguirà d'ora innanzi dalle Autorità competenti secondo il § 1 e dietro le seguenti prescrizioni, rimanendo abrogata in generale ogni contraria vigente disposizione.

Le eventuali questioni di competenza si ventileranno secondo le vigenti disposizioni fino a che sia sortita la legge prevista dal § 5 della Sovrana Patente 26 febbraio 1861 (*Bollettino delle leggi dell'Impero*, n° 22).

§ 3. L'esazione forzosa delle imposte fondiarie (prediali e casatico), originali e addizionali, si continuerà nei modi stabiliti dalla Sovrana Patente 18 aprile 1816 ed analoghe successive disposizioni in vigore.

§ 4. L'esazione forzosa di tutte le altre contribuzioni od attività del Tesoro dello Stato, da esigersi in via amministrativa (§ 1, crediti di diritto pubblico) avrà bensì luogo secondo le disposizioni della Sovrana Patente 18 aprile 1816 (1), e successive leggi e regolamenti, però nel metodo portato dai seguenti §§ 5-13.

§ 5. L'avviso al debitore, di cui l'art. 52 della suddetta Sovrana Patente, dovrà contenere gli estremi del mandato dell'Autorità competente, il titolo e l'importare del debito in dettaglio, colla diffida al pagamento nel termine di cinque giorni, sotto comminatoria dell'immediata esecuzione.

Il suddetto avviso sarà, a mezzo del Cursore comunale, intimato al debitore nel luogo di sua dimora. In assenza del debitore l'intimazione si farà al di lui rappresentante che fosse conosciuto, od a taluno dei suoi congiunti che abitasse la casa stessa. In mancanza di tali persone, ed in caso di rifiuto al ricevimento, l'avviso verrà affisso alla porta esterna della casa del debitore, ed alla porta del locale dell'ufficio comunale.

Il Cursore restituirà un esemplare dell'avviso all'Esattore coll'attestazione a tergo, o delle persone a cui venne eseguita la intimazione, dell'affissione.

L'avviso regolarmente intimato interrompe la prescrizione in quanto la legge lo ammette.

§ 6. Oltre gli effetti, frutti pendenti, fitti e redditi dei beni e mobili propri del debitore, potranno oppignorarsi i titoli di credito, e le azioni creditorie in generale dello stesso debitore, anche per averne l'assegnamento e subentrare in luogo e stato del medesimo rispetto alla di lui azione creditoria verso i terzi. In tal caso non potranno mai spettare alla subingressa amministrazione diritti maggiori di quelli che spettavano allo stesso debitore escusso.

§ 7. Sono esclusi dall'oppignorazione gli oggetti che ne sono esentuati per le disposizioni vigenti dal Regolamento giudiziario.

§ 8. Nei casi determinati dall'art. 60 della Sovrana Patente 18 aprile 1816 (2), l'Esattore procede al pignoramento dei beni stabili, che dovrà immediatamente far iscrivere presso il Regio Ufficio delle Ipoteche.

A tale uopo tanto per l'atto di oppignorazione, quanto per la requisitoria al detto ufficio, l'Esattore dovrà attenersi ai moduli *A* e *B* qui annessi.

Ritirata dall'Ufficio delle Ipoteche la prova della seguìta inscrizione, l'Esattore rassegna all'Autorità escutante tutti gli atti eseguiti, unendone il certificato censuario dell'escusso.

§ 9. L'Autorità escutante incarica tosto dell'ulteriore procedura esecutiva la Procura di Finanza, trasmettendole gli atti ricevuti dall'Esattore.

La Procura sulla base dell'avviso passato in giudicato, del certificato sulla mancanza o deficienza dei beni mobili, e della eseguita iscrizione oppignorativa sugli stabili, chiederà senz'altro presso il fôro reale del debitore la vendita all'asta dei beni oppignorati. Tale vendita dovrà tosto venire accordata sotto la osservanza delle prescrizioni del Regolamento giudiziario.

§ 10. L'asta sarà di regola aperta sul dato del valore censuario degli immobili, che viene ritenuto in fiorini cento per fiorini quattro di rendita censuaria, a meno che il debitore o qualunque altro interessato

---

(1) Vedasi Provincie Lombarde.

(2) Vedasi Provincie Lombarde.

non avesse provocata a sue spese una stima giudiziale, nel qual caso l'asta sarà aperta sul dato offerto dalla stima stessa.

§ 11. La vendita degli immobili fiscalmente oppignorati dovrà essere accordata anche se sui medesimi fosse in corso per parte di terzi l'esecuzione giudiziale, ed eziandio in confronto del terzo possessore, qualora trattisi di esazione di crediti dello Stato, assicurati colla priorità del diritto, o con quella di privilegio concesso dal § 72 della Sovrana Patente 9 febbraio 1850, e debitamente conservata giusta gli art. 13 e 14 dell'Ordinanza 3 maggio 1850, n° 5706.

In tali casi, tosto finita l'asta, sarà estradata la somma a favore dell'amministrazione esecutante, salvo l'esaurimento delle altre pratiche prescritte dal Regolamento giudiziario sul residuo prezzo a tacitazione degli altri creditori.

§ 12. Trattandosi di altri crediti dello Stato non aventi per diritto o privilegio priorità ipotecaria, saranno definite le eventuali pendenze che sussistessero, e verrà giudicato sulla priorità spettante a questi crediti dello Stato in confronto cogli altri creditori a tenore delle vigenti disposizioni del Regolamento giudiziario sui concorsi (processo edittale).

§ 13. Le eventuali opposizioni prodotte contro tali atti in via giudiziaria, saranno da ventilarsi colla procedura sommaria contemplata dall'Ordinanza 31 marzo 1850 del Ministero della Giustizia.

§ 14. Per le spese processuali contemplate dal § 332 del Regolamento penale generale, restano ferme le speciali disposizioni che ne regolano l'esazione.

§ 15. La procedura di esecuzione pei crediti del Tesoro dello Stato *da esigersi in via giudiziaria* (crediti di diritto privato § 1), dovrà essere sempre la giudiziale, rimossa l'esecuzione fiscale per qualsiasi eccezione o patto contrario.

§ 16. In seguito alle disposizioni precedenti sull'esazione forzosa dei crediti dello Stato, l'esazione forzosa dei crediti spettanti al territorio, alle Provincie, ai Comuni, ai Comprensori ed alle Camere di commercio, dovrà procedere giusta le norme stabilite della Sovrana Patente 18 aprile 1816, se trattasi di sovraimposta fondiaria e gettiti consorziali (§ 3).

All'incontro per l'esazione forzosa di tutti gli altri crediti; la cui cognizione e liquidazione per le vigenti leggi dev'essere fatta in *via amministrativa*, dovrà d'ora innanzi procedersi giusta le prescrizioni dei §§ 4 e seguenti di questo Regolamento, mentre l'esazione forzosa di ogni altro credito menzionato al § 1, articolo 2, derivante ai suddetti Fondi e Congregazioni da titoli di diritto privato, dovrà sempre farsi nella via giudiziaria, rimosso ogni patto contrario.

MODULO **A** (al § 8).

Provincia . . . . *Distretto* . . . . . *Comune* . . . . .

In questo giorno di . . . . del mese di . . . . dell'anno . . .

Attesta il sottoscritto Cursore del Comune di . . . . . sotto il vincolo del prestato giuramento, che incaricato dall'Esattore fiscale signor . . . . . di procedere all'oppignoramento di . . . . . pel credito dell'I. R. Erario abbasso specificato, ha, mediante visita alla casa e fondi posseduti in questo Comune dal predetto debitore, verificata (la assoluta mancanza — l'insufficienza) di mobili, crediti, frutti pendenti, fitti e rendite esecutabili a preferenza, a termini di legge, e ciò a fronte delle più accurate indagini a tal uopo praticate . . . .

Verificatosi conseguentemente il caso di procedere all'oppignorazione degli stabili, il sottoscritto Cursore, adempiendo alla richiesta fattagli dal predetto Esattore fiscale, signor . . . . . quale incaricato dell'Imp. Regio . . . . . . , ha proceduto al presente atto con cui, pel credito professato dall'I. R. Erario verso il summentovato . . . . . del fu . . . . . . e consistente come segue:

Per importo di bollo inerente all'atto di transazione 27 marzo 1862, a tenore della diffida al pagamento 15 aprile 1862 dell'Imp. Regio Ufficio di Commisurazioni di *Pordenone* . . . . F. . . . . .

Per rata d'appalto di dazio consumo del Comune di *Pordenone*, maturata l'11 aprile 1862, a tenore della diffida al pagamento 20 aprile 1862 dell'Imperiale R. Intendenza delle Finanze in Udine . . . . F. . . . . .

(Da lasciarsi uno spazio in bianco, in cui il Cursore dovrà esporre chiaramente la causuale ed ammontare dei crediti pei quali segue la oppignorazione).

Più per capo soldo (o per interessi, e per spese di pignorazione) . . . . F. . . . . .

In tutto Fiorini . . . .

Il sottoscritto Cursore dichiara di oppignorare i seguenti stabili:

1° Casa civile nel Comune di *Pordenone*, Distretto di *Pordenone*, Provincia di *Udine*, posta nella contrada . . . . e descritta al n°. . . di mappa, della superficie di pertiche . . . . . ed avente l'estimo di lire censuarie . . . . . (da aggiungersi le coerenze).

2° Il giardino annesso alla casa di cui sopra in mappa al n° . . . della superficie di pertiche . . . . . (da aggiungersi le coerenze).

Il signor . . . . . viene quindi diffidato, che non soddisfacendo il di lui debito nel termine di giorni trenta, si passerà alla vendita dei suddetti stabili col mezzo dell'asta, tenuto per base fiscale della stessa il valore determinato nella ragione di fiorini cento di capitale per ogni fiorini quattro di rendita censuaria.

E con diffida che per l'assicurazione del surripetuto credito, pel quale è seguito lo oppignoramento, e pei suoi accessorii, verrà il presente atto oppignorativo inscritto presso l'I. R. Ufficio delle Ipoteche, e questa iscrizione sortirà lo stesso effetto come se l'oppignoramento fosse stato accordato dal Giudice.

A tal uopo rimane fin d'ora requisito l'I. R. Ufficio delle Ipoteche . . . . . per la pronta esecuzione dell'iscrizione, sopra insinuazione dell'Esattore.

Fatto in triplo, da intimarsi uno degli esemplari al signor . . . . debitore, e rilasciarsi gli altri due all'Esattore suddetto.

NB. In vece del triplo si dirà in quadruplo, qualora occorresse un altro esemplare da consegnarsi all'Ufficio comunale nel caso contemplato dal § 54, art. 2 della Sovrana Patente 18 aprile 1816 (*Vedasi* Provincie Lombarde).

Firma del Cursore e timbro dell'Ufficio comunale.

MODULO **B** (al § 8)

All'I. R. Ufficio delle Ipoteche in . . . . . N. N. Esattore fiscale dei crediti erariali, con domicilio in questo Comune, contrada . . . . . al n° . . . . ., Agente per incarico dell'Imp. Regio . . . . . e per interesse dell'I. R. Erario;

presenta in duplo l'atto di pignoramento fiscale di beni stabili consumato a carico di . . . . . del fu . . . . . abitante in . . . . . e

chiede che, trattenuto in atti un esemplare dell'atto oppignorativo, venga l'altro restituito col certificato di seguita iscrizione ipotecaria.

N. 133.

Declaratoria al § 8 del nuovo Regolamento sul privilegio fiscale, relativamente al carattere e qualità del « Cursore comunale » incaricato della esecuzione degli atti.

N° 758

Alle Onorevoli Congregazioni Provinciali.

Ad illustrazione dei §§ 5 e 8 del Regolamento sull'esercizio del privilegio fiscale, approvato colla Sovrana Risoluzione 9 gennaio, anno corrente, si dichiara che l'espressione di *Cursore comunale* devesi intendere in senso lato, comprendendovisi tutti quegli individui che dalle rispettive Autorità comunali fossero espressamente abilitati allo esercizio degli atti in sussidio dell'Esattore fiscale.

Mentre si va a prevenirne l'I. R. Prefettura delle Finanze interessandola ad ordinare agli Esattori fiscali di sottoporre alle Deputazioni comunali e Municipi le credenziali dei propri Commessi onde venga apposta alle medesime la dichiarazione che restano abilitati alla esecuzione dell'atteggio fiscale nel rispettivo Comune, se ne rende pure intesa codesta Congregazione provinciale perchè impartisca gli ordini corrispondenti a chi spetta.

Venezia, 10 marzo 1862.

N. 134.

Circolare n° 4696 con cui vengono sciolti alcuni dubbi sul modo di esigere le rendite patrimoniali dei Comuni dopo la Sovrana Ordinanza 9 gennaio 1862.

Alle Onorevoli Congregazioni Provinciali.

Alcuni provinciali Collegi ebbero a rappresentare gl'imbarazzi in cui versa la maggior parte dei Comuni nella esazione dei loro crediti, rendite ed altre attività, per cui a termini della Sovrana Ordinanza 9 gennaio 1862 non può più essere attivata la procedura fiscale.

Quantunque le disposizioni portate dalla suddetta nuova legge, siano da per sè precise ed esplicite, pure, al solo scopo che venga seguìta da per tutto una procedura uniforme, il centrale Collegio nell'odierna seduta trovò di dichiarare quanto segue:

L'Ordinanza ministeriale 9 gennaio 1862, per quanto si riferisce alla esazione dei crediti comunali, devesi ritenere, pelle precise disposizioni dei §§ 16 e 20, entrata in vigore col primo febbraio 1862.

In conseguenza di tale Ordinanza l'esazione dei suddetti crediti comunali deve essere regolata giusta le disposizioni portate dai sovraccennati paragrafi e dai precedenti 4 al 14 e precisamente:

1° *I crediti e le altre attività che riscuotono i Comuni quali Autorità ed in forza delle vigenti leggi amministrative*, come sono le contribuzioni, i tributi, le tasse, le multe, ecc., devono continuare ad essere

esatti col privilegio fiscale dietro il disposto degli art. 4 e seguenti della sovracitata Sovrana Ordinanza, e non potranno essere retrodati al Comune se non dopo che l'Esattore avrà ritirato dall'ufficio delle Ipoteche la prova della seguìta iscrizione (§ 8), la quale dovrà essere unita agli atti di retrodazione, i quali atti la Deputazione comunale, dietro propria responsabilità, dovrà tosto rimettere al proprio legale d'ufficio pella immediata esecuzione delle pratiche prescritte all'art. 9.

2° I crediti ed attività spettanti al Comune *qual Corpo morale, parificato ad un privato, come affitti, censi, livelli*, ecc., per cui pel preciso tenore dei §§ 16 e 20 resta vietato l'*esercizio* del privilegio fiscale, non potranno ulteriormente essere passati all'Esattore in esigenza colla clausola dello scosso e non iscosso, essendo tal patto convenuto nel contratto esattoriale, stato tassativamente derogato dai §§ 16 e 20 della nuova Sovrana Ordinanza, per cui la responsabilità dell'Esattore dovrà essere limitata al semplice scosso e non altrimenti.

In conseguenza di ciò gli Esattori avranno obbligo di retrocedere al Comune le suddette partite di credito già scadute, che dal 1° febbraio 1862 fossero rimaste inesatte e quelle tutte che andassero a rimanerlo in seguito, affinchè la Deputazione comunale facendosi carico dell'importo del debito e delle qualità personali del debitore, premessa prima una speciale diffida all'immediato pagamento entro il termine di giorni quindici, debba poi sotto propria responsabilità e senza d'uopo di superiori autorizzazioni, rivolgere gli atti al proprio legale d'ufficio per la procedura giudiziaria contro le ditte morose.

Niente resta innovato riguardo a quelle altre partite, di crediti ed attività comunali date in semplice scossa all'Esattore; soltando non potendo più essere esatte col privilegio fiscale, ed essendo per lo più costituite di canoni e di livelli perpetui di tenue entità per la esazione dei quali le spese giudiziali assorbirebbero, nonchè la rendita, anche buona parte del capitale, sarà nell'interesse delle comunali Amministrazioni di prevalersi della disposizione portata all'art. 12 del loro contratto esattoriale disponendo, che la loro esazione, anzichè dall'Esattore, debba venir fatta da un assuntore, che si obblighi mediante un onesto compenso di pagare al Comune una annua somma fissa a rischio e pericolo stipulando un contratto per uno o più anni di cessione dei crediti stessi, salve sempre le prescritte garanzie e l'approvazione del provinciale Collegio.

Che se fosse dalle Deputazioni col voto dei comunali Consigli ritenuto più utile di liberarsi anche con qualche sacrifizio di tutti i suddetti annui livelli, ecc., mediante vendita dei medesimi, potranno le Congregazioni provinciali, nel limite delle proprie attribuzioni, autorizzare la vendita stessa a partita per partita, o complessivamente secondo il maggiore vantaggio mediante pubblica asta da tenersi presso i RR. Commissariati Distrettuali e salva la superiore approvazione, coll'obbligo nei Comuni stessi d'impiegarne il ricavato o nell'estinguere i proprii debiti o nel formare un capitale di qualche importanza di rendita sicura e di facile esigenza.

In tal modo dovranno essere regolati i rapporti tra gli Esattori e i Comuni fino all'espiro dei contratti in corso, salvo poi all'epoca della loro rinnovazione, e colla fatta esperienza, d'introdurvi tutte quelle condizioni, che fossero riconosciute necessarie a maggiormente tutelare l'interesse delle comunali Amministrazioni.

Venezia, 19 settembre 1862.

PARTE DECIMA

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ COMUNALE

I.

INTRODUZIONE.

1435. *Il R. Decreto 6 luglio 1890 sull'amministrazione e contabilità comunale.* — 1436. *Il* bilancio di previsione. — 1437. *Esercizio finanziario e gestione.* — 1438. *Durata dell'esercizio finanziario.* — 1439. *La Giunta comunale.* — 1440. *Il Consiglio comunale.* — 1441. *Conto consuntivo.* — 1442. *Nomina dei revisori del conto.* — 1443. *Numero dei revisori.* — 1444. *Rapporto dei revisori.*

II.

GIURISPRUDENZA.

1445. *Rendite comunali e tasse.* — 1446. *Provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale.* — 1447. Segue. — 1448. *Forma dei bilanci.* — 1449. *Attribuzioni del Consiglio comunale.* — 1450. *Variazioni sulle previsioni del bilancio.* — 1451. *Necessità della revisione dei conti.* — 1452. *Conto morale e conto finanziario.* — 1453. *Operazioni di revisione del conto.* — 1454. Segue.

1. — Introduzione.

1435. Il Regio Decreto 6 luglio 1890, in esecuzione dell'articolo 89 del testo unico della legge comunale, ha disciplinato la amministrazione e contabilità dei Comuni in relazione alla legge e al Regolamento nell'amministrazione generale e contabilità dello Stato.

Il citato Regio Decreto, nei primi due titoli, tratta *Del patrimonio delle Provincie e dei Comuni*, e *Dei contratti*.

Negli altri titoli tratta più specialmente della materia finanziaria, cioè:

Dell'anno finanziario,
Del bilancio di previsione,
Delle entrate,
Delle spese,
Del rendimento dei conti.

Crediamo utile, a complemento della presente raccolta, inserire anche questo regolamento che si collega alle importantissime operazioni finanziarie dei bilanci.

Avvertiamo che finora non furono ancora pubblicati i moduli dei nuovi bilanci in relazione alle nuove disposizioni sull'amministrazione e contabilità dei Comuni.

1436. Il bilancio preventivo è destinato a dimostrare i bisogni dell'amministrazione ed i modi e mezzi coi quali supplire ai medesimi.

Nelle amministrazioni pubbliche, ossia dipendenti, come sogliono esser chiamate perchè l'amministratore non è libero di fare le operazioni che crede, il bilancio ha una grande importanza, inquantochè le previsioni di esso debbono riguardarsi come una serie di autorizzazioni che, coloro i quali presiedono all'azienda consentono all'amministratore affinchè possa, durante l'esercizio a cui si riferisce il bilancio, amministrarla (ASTENGO, *Guida amministrativa*, all'art. 109).

1437. Il periodo d'esecuzione delle operazioni amministrative relative ad un bilancio, dicesi *esercizio*, mentre l'effettuazione e l'adempimento di tutte le operazioni amministrative, chiamasi *gestione*.

1438. La durata dell'esercizio per l'amministrazione dei Comuni è l'anno finanziario che coincide con l'anno solare, comincia cioè il primo gennaio e finisce col 31 dicembre. Ciò si rileva dal testo dell'art. 109 istesso, che dice: delibera il *bilancio attivo e passivo per l'anno seguente*.

1439. L'art. 117 della legge comunale chiama a formare il progetto del bilancio preventivo la Giunta municipale, come quella che disimpegnando tutta la parte esecutiva dell'azienda comunale, è in grado di conoscere più da vicino i bisogni dell'amministrazione e le risorse di cui può disporre.

Essa inoltre, essendo a conoscenza di tutti i contratti stipulati, di tutti gli impegni assunti e di tutte le variazioni avvenute nel patrimonio del Comune, può con facilità commisurare le spese alle entrate e tener presenti tutti gli impegni da soddisfare nel subentrante esercizio. A tal uopo richiedesi che la segreteria o la ragioneria municipale tenga ben per tempo pronto ed ordinato quel corredo di documenti, necessario per facilitare questo còmpito. Tutti gli atti riflettenti la finanza, compiuti nel corso dell'anno e che debbono essere considerati nel nuovo bilancio, vogliono esser messi sotto gli occhi suoi affinchè si provveda e possa produrre innanzi al Consiglio la debita giustificazione. Interessa sopratutto tenere in evidenza la contabilità dell'esercizio corrente, imperocchè da quei risultati si trae gran copia di lumi sulla convenienza di mantenere o variare nel nuovo gli stanziamenti del precedente bilancio.

Il progetto di bilancio è approvato dalla Giunta con una formale deliberazione, e spesso è accompagnato da una relazione nella quale si spiegano ampiamente le ragioni degli aumenti e delle diminuzioni apportate.

Il Consiglio comunale dovendo approvare il bilancio nella sessione d'autunno, è necessario che la Giunta compili il progetto prima del cominciare della sessione.

Se la Giunta municipale ometta di formare il progetto in questione, dovrà provvedere, il Consiglio comunale, non sembrando applicabile al caso l'art. 171 della legge. (ASTENGO, *Guida amministrativa*, p. 906).

1440. Il bilancio è poi approvato dal Consiglio comunale che a termini dell'art. 109 della legge comunale, è chiamato « nella sessione di autunno a deliberare il bilancio attivo e passivo del Comune per l'anno seguente ».

1441. Il Consiglio comunale, nella sessione di primavera, esamina il conto dell'anno precedente, in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione (art. 108, legg. com.).

Il conto o bilancio consuntivo o rendiconto finanziario, come comunemente suol essere chiamato, ha lo scopo di dimostrare in qual modo si effettuarono le previsioni del bilancio dell'esercizio precedente. Esso, altro non è che un parallelo tra il bilancio preventivo ed i fatti amministrativi seguiti nel corso della gestione; per rendere quindi più facile l'operazione di riscontro è necessario che abbia la stessa disposizione del bilancio.

Il Consiglio, presi in esame tutti i documenti che crederà opportuni per accertarsi della possibilità o meno di riscossione delle partite inesatte e degli impegni assunti sugli articoli di uscita non ancora erogati, e segna, nel consuntivo, sulle apposite colonne indicate dal modulo, la classificazione definitiva, così distinta:

Attivo: Somme riscosse — rimaste a riscuotere — minori entrate od inesigibili, di fronte alla previsione — maggiori entrate di fronte alla previsione;

Passivo: Somme pagate — rimaste a pagare — minori spese ed economie di fronte alla previsione — maggiori spese di fronte al previsto.

Fa infine un parallelo fra le riscossioni ed i pagamenti per verificare il fondo o la deficienza di cassa rimasta alla fine dell'esercizio. Unisce ancora al fondo di cassa i residui attivi e confronta questo totale coi residui a pagare; ovvero se l'esercizio si chiuse con una deficienza di cassa, unisce questa deficienza ai residui a pagare e confronta il totale coi residui a riscuotere, al fine di rilevare come resta la posizione finanziaria del Comune alla chiusura di quell'esercizio. — Dopo ciò delibera l'approvazione del conto coi risultati finali da esso stabiliti.

1442. Il terzo alinea dell'art. 109 stabilisce infine che nella sessione di autunno il Consiglio deve nominare i revisori dei conti per l'anno in corso, scegliendoli fra i Consiglieri estranei alla Giunta municipale.

L'art. 30 del Regolamento 8 giugno 1865 disponeva a questo riguardo che l'incompatibilità si estende tanto ai membri della Giunta che stessero in carica prima della sessione autunnale, quanto a quelli che furono nominati per surrogarli. Nel nuovo Regolamento non è stato riportato quest'articolo, forse perchè ritenuto superfluo, essendovi già nella legge la disposizione generica la quale parla di Consiglieri *estranei alla Giunta municipale*, e dovendosi ritenere compresi fra i membri della Giunta tutti quelli che nel dato anno coprirono l'ufficio di assessori. — (ASTENGO, *ivi*, all'art. 109).

1443. La legge parla in senso generico di *revisori* ma non dice in qual numero debbano essere eletti. Questo silenzio lascia supporre che abbia voluto lasciare al criterio del Consiglio di stabilirne il numero, avuto riguardo alla importanza del conto da esaminare.

Avendo però usata la parola *revisori*, riteniamo che per lo meno debbano essere due, e che uno solo non soddisferebbe allo scopo della legge.

1444. I Consigli comunali, corpi collegiali e per lo piu numerosi, non sarebbero adatti ad eseguire una minuta verifica dei conti consuntivi.

La legge ha perciò disposto che il Consiglio dovrà deliberare il conto, *in seguito al rapporto dei revisori.*

I revisori sono persone nominate dal Consiglio comunale nella sezione d'autunno, per esaminare il conto dell'anno in corso quando sarà presentato dal contabile.

2. — Giurisprudenza.

1445. Le rendite dei Comuni servono tutte indistintamente a sostenere la parte passiva del bilancio nel quale debbono essere compresi i debiti esigibili, senza che si possa far distinzione fra le rendite provenienti dalle sovraimposte e tasse. — Parere del Consiglio di Stato, 30 gennaio 1872 (*Man.*, 1872, pag. 105).

1446. Se il Comune, non ostante replicati eccitamenti, non forma il suo bilancio, vi deve provvedere la Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) come per qualunque altra operazione obbligatoria per legge, di cui il Consiglio abbia trascurato l'adempimento. — Parere del Cons. di Stato, 23 dic. 1871 (*Man.*, 1872, pag. 117).

1447. Formato d'ufficio il bilancio non può il Comune sottrarsi alla sua osservanza coll'approvarne un altro diverso, dovendo imputare a se medesimo se il bilancio deliberato dalla Giunta provinciale non rispose ai suoi intendimenti (*Id.*).

1448. Statuendo l'art. 230 (ora 262) della legge comunale che la forma materiale dei bilanci è determinata dai Regolamenti generali di amministrazione, ne consegue che spetta al Prefetto il sindacarli e riscontrare se sono compilati in conformità dei detti Regolamenti. — Parere del Consiglio di Stato, 25 settembre 1875 (*Man.*, 1876, pag. 183).

1449. L'iscrizione in bilancio delle spese occorrenti può essere fatta direttamente dal Consiglio comunale anche senza proposte della Giunta, perchè dal Consiglio è approvato e deliberato il bilancio presuntivo. — Parere del Consiglio di Stato, 21 giugno 1876 (*Man.*, 1876, pag. 265).

1450. Ottenendosi in seguito all'appalto di un'entrata comunale una somma maggiore di quella preveduta in bilancio, è conforme alla legge la deliberazione comunale per la quale la si aggiunge tanto nella parte attiva, quanto nella parte passiva del bilancio già approvato ed in esercizio, sopperendo così il Comune a maggiori spese obbligatorie e facoltative alle quali fu posto in grado di provvedere. — Parere del Consiglio di Stato, 9 agosto 1881 (*Man.*, 1882, pag. 66).

1451. Non è lecito ad un Consiglio comunale di prescindere per qualsiasi motivo dalla nomina dei revisori dei conti annuali, ed avocare a sè la revisione dei conti medesimi, indipendentemente dal rapporto dei revisori voluto dall'art. 85 (ora 108) della legge comunale. — Parere del Consiglio di Stato, 3 gennaio 1871 (*Man.*, 1871, pag. 77).

1452. La legge comunale distingue il conto morale della gestione del Comune, dal conto materiale di cassa dell'Esattore; sul primo il Consiglio comunale non può legalmente deliberare senza il rapporto dei revisori, mentre tale rapporto non è asso-

lutamente necessario per deliberare sul conto dell'Esattore. — Parere del Consiglio di Stato, 27 gennaio 1875 (*Man.*, 1875, pag. 51).

1453. Nulla osta che i revisori nell'esame dei conti comunali si facciano assistere da persone di loro fiducia; nè possono farsi eccezioni sugli individui che vengono prescelti a tale scopo, inquantochè, responsabili delle operazioni sono gli stessi revisori, ed il Consiglio comunale giudica in base al loro rapporto rimanendo estraneo all'operato di coloro che per avventura possono avere assistiti i revisori nell'esame. — Nota Ministero Interno, 17 luglio 1880, n° 15900-2, div. 3ª.

1454. Ottempera alla legge, al Regolamento ed alle Istruzioni ministeriali il Sindaco che pone a disposizione dei revisori del conto in una sala del Municipio gli atti e documenti relativi al conto stesso: se il revisore si rifiuta di adempiere l'ufficio assunto, rettamente e legalmente il Consiglio comunale provvede alla sua surrogazione. — Parere del Consiglio di Stato, 17 ottobre 1884 (*Man.*, 1885, pag. 137).

N. 135.

Circolare Ministeriale 25 agosto 1865.
Note istruttive per la formazione dei bilanci comunali (1).

La nuova legge 20 marzo 1865, allegato *A*, e le altre di recente pubblicazione che hanno relazione coll'Amministrazione comunale, arrecando non poche variazioni sia quanto alle fonti onde i Comuni possono ritrarre i mezzi per provvedere alle loro spese, sia nel numero degli aggravi loro imposti, resero necessaria una riforma del modulo in uso pel bilancio.

Ed alla compilazione di questo nuovo esemplare da adottarsi in tutti i Comuni, si accinse il Ministero in conformità del prescritto dall'articolo 105 del Regolamento approvato col Decreto Regio dell'8 p. p. giugno per l'esecuzione della succitata legge.

Il bilancio essendo l'atto fondamentale, e quindi il più importante della comunale Amministrazione, vuol essere compilato colla massima accuratezza e precisione, e perchè si possa un tale scopo più facilmente conseguire, stima opportuno il Ministero di accompagnare il nuovo modulo con alcune note istruttive come appresso:

§ 1. — Indicazione del numero degli abitanti.

Questo dato non è da omettersi in testa del frontispizio, essendo esso necessario a chi è chiamato ad esaminare il bilancio e a provvedere sov'resso, allo oggetto di portare esatto giudizio sulla entità e sulla

---

(1) Le *Istruzioni Ministeriali* 25 agosto 1865 furono in parte modificate colla sucessiva circolare 20 luglio 1875, che riproduciamo in nota alla presente: e devono poi essere ora poste in relazione col Regolamento per l'amministrazione e contabilità comunale. Anzi si attendono ora i nuovi moduli pei bilanci comunali; e ne fu affidato lo studio ad un'apposita Commissione.

opportunità dei fatti stanziamenti, e perchè talune spese incombono ai Comuni in ragione della rispettiva popolazione.

Quadro di ragguaglio dell'imposta comunale coi tributi diretti.

Non meno importante è il riempimento di questo quadro, perchè serve a dimostrare il rapporto proporzionale dell'imposta comunale risultante da ciascun bilancio col contingente di tassa diretta cui il Comune è soggetto, ossia la quantità dei centesimi che dovransi aggiungere per ogni lira di tributi diretti per raccogliere l'imposta predetta.

L'indicazione dell'ammontare della imposta a favore della Provincia, che si richiede colla colonna 3ª, può sembrare a prima vista superflua siccome quella che non presenta un elemento necessario per far conoscere la proporzione dell'imposta comunale coi tributi diretti; non vuolsi però intralasciare questa indicazione, perchè giova insieme con quella della colonna 2ª a valutare il grado di gravezza dell'imposta comunale, e la proporzione tra questa e la provinciale.

Siccome però, giusta l'art. 84 della legge 20 marzo, i bilanci debbono essere deliberati nella tornata autunnale dell'anno che precede quello cui si riferiscono, ed a tale epoca non è ancor noto il montare dei tributi diretti dell'esercizio successivo, così il ragguaglio di cui si tratta dovrà essere instituito tra l'imposta comunale dell'anno per cui si compila il bilancio ed i tributi diretti del precedente, epperciò, per riguardo al primo bilancio del 1866, i dati da iscriversi nelle colonne 2, 3, 4, 5 6 e 7 del quadro di cui trattasi, saranno quelli verificatisi pel 1865, e così successivamente di anno in anno.

Ritenuto poi che l'imposta sui fabbricati non trovavasi stabilita in alcune parti del Regno, ed ivi comincia soltanto ad aver vigore dal 1° gennaio 1866 in forza della legge 11 maggio 1865, non si potrà a meno di omettere, per la prima volta che si fa uso del nuovo modulo di bilancio, l'indicazione di detta imposta, e di sostituirvi quell'altra di cui erano gravati i Comuni, e con essa fare il ragguaglio dell'imposta comunale 1866.

Riguardo alla colonna 9ª del modulo indicante il montare dell'imposta locale nel decennio ultimo scorso, non si presenta alcuna difficoltà per essere riempiuta da tutti i Comuni, e pur essa gioverà a dare un'idea della gestione economica e dello sviluppo progressivo degli affari del Comune.

§ 2. — ATTIVO DEL BILANCIO.

La parte prima del bilancio, divisa in due titoli, contiene disposti pel primo titolo in sei categorie, ed in due nel secondo, tutte le fonti ossiano i cespiti delle entrate. Questi cespiti sono singolarmente descritti in articoli particolari, i cui numeri sono progressivi dalla prima all'ultima categoria.

Non dovendosi il bilancio ingombrare con una serie di minute partite riferentesi ad un solo cespite, ove questo abbracci buon numero di partite converrà descriverle in un allegato di forma, dimensioni e colonne eguali al bilancio, e riportare la sola somma complessiva nell'articolo del bilancio con relazione all'allegato.

Gli allegati saranno distinti con una lettera nell'ordine alfabetico, e certificati e firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale saranno uniti in calce del bilancio.

Tanto gli articoli del bilancio, quanto le partite degli allegati debbono sempre indicare il titolo su cui si fonda o da cui è occasionata l'entrata, precisandone la data ed i caratteri essenziali, nonchè il nome e cognome del debitore e la scadenza dei pagamenti.

Per la trascuranza di esatte indicazioni, alcuni articoli di entrata mutarono col tempo natura ed anche si spensero, quando non si potè più aver traccia della loro origine.

Così avvenne che gli interessi d'un capitale esigibile si convertirono in annualità censuarie, e accaddero altre simili trasformazioni.

Deve esattamente osservarsi la serie delle categorie, quand'anche non occorra di bilanciare sotto alcuna di esse verun articolo di entrata. Non meno accurata deve essere l'inscrizione di ogni cespite sotto la sua naturale categoria, sì per evitare le confusioni e la poca corrispondenza dei bilanci e dei conti, sì per agevolare anche i lavori statistici particolari e generali che possono venire ordinati.

A questo scopo si trova descritta nello stampato sotto le varie categorie tanto dell'attivo, quanto del passivo, una serie di articoli di entrata e di spesa che sono più frequenti nella contabilità comunale, acciocchè i Municipi ne prendano norma per la classificazione di quegli altri che fosse d'uopo di aggiungervi a mano, ad un qual fine si è lasciato ad ogni categoria uno spazio in bianco.

È superfluo l'avvertire che ove non occorrano stanziamenti per taluno degli articoli indicati a stampa, si deve lasciare in bianco la casella della corrispondente colonna, e prescindere dall'assegnarvi un numero d'ordine.

Qualora l'oggetto dell'articolo di entrata od uscita, che fece parte del bilancio precedente, non si trovasse indicato a stampa nel bilancio che si compila, vi sarà descritto a piedi della rispettiva categoria colla somma nella colonna apposita, come si è detto sopra, giacchè si ha da ritenere che questa colonna dovrà presentare nel suo complesso la totalità delle somme ammesse nel bilancio dell'anno precedente.

SERIE DELLE CATEGORIE

Parte Prima — Attivo.

TITOLO I.

Categoria I. — *Residui disponibili dell'esercizio precedente.*

Il fondo da iscriversi in questa categoria è quello che risulta dal conto materiale approvato dell'ultimo esercizio passato, e così per il bilancio 1866 dovrà desumersi dal Decreto di approvazione del conto 1864.

Ove all'epoca della deliberazione d'impianto del bilancio le Amministrazioni comunali non avessero ancora ricevuto approvato detto conto, prenderanno per base la liquidazione del conto medesimo da esse deliberato nell'iscrivere il fondo da applicarsi al bilancio.

Nell'ultimo modulo diramato da questo Ministero in marzo del 1860 trovavasi indicata anche l'eccedenza attiva del precedente bilancio da applicarsi al successivo.

Oltrecchè rarissimi sono i Comuni, i cui bilanci presentino nel risultato finale un avanzo tra il totale attivo ed il totale passivo, piuttosto ipotetico che reale deve ritenersi questo avanzo perchè, anche dopo approvato il bilancio, possono avverarsi aumenti e diminuzioni da variarne il risultato finale, ed è soltanto il conto ossia la realizzazione delle entrate e delle spese presunte, che deve presentare la vera somma di rimanenza attiva, di cui viene già fatta applicazione parte al bilancio in corso, e parte nel bilancio successivo. Venne perciò ommessa nel presente modulo l'indicazione di detta eccedenza.

Categoria II. — *Redditi patrimoniali.*

Fanno parte di questa categoria tutti gli articoli concernenti frutti naturali, industriali e civili menzionati nel Codice civile. Così i redditi delle case, dei molini ed altri edifizi, dei fondi rurali e dei corsi di

acque comunali; così gli interessi dei capitali, le rendite fondiarie o semplici, quelle sul debito pubblico dello Stato e degli Stati esteri, i proventi di azioni industriali e simili.

Per riguardo ai capitali mutui, si avvertirà di indicare nell'allegato la data e l'ufficio in cui fu presa l'ultima iscrizione ipotecaria a loro garanzia, onde averla presente per la rinnovazione a tempo debito.

CATEGORIA III. — *Concorso di altri Comuni nelle spese ordinarie.*

Ivi sono contemplati i rimborsi dovuti dai Comuni al capo-luogo del rispettivo Mandamento o distretto, da cui sono amministrate ed anticipate le spese varie che le leggi in vigore mettono a carico dell'intiero Mandamento o distretto.

La quota spettante ad ogni Comune verrà notificata dal Prefetto o Sotto-prefetto che operano il riparto delle spese mandamentali o distrettuali secondo le stabilite norme.

CATEGORIA IV. — *Altri proventi ordinari diversi.*

Oltre le entrate indicate nel modulo si iscriveranno sotto questo titolo tutte le altre non classificate altrove, le quali non potrebbero riputarsi patrimoniali, ossia suscettive di privata spettanza, come le sottoscrizioni dirette a sovvenire le finanze comunali e simili proventi su cui il Comune può fare assegnamento.

CATEGORIA V. — *Imposte locali.*

Sono qui indicate le varie imposizioni che le leggi sul dazio consumo e sull'Amministrazione comunale concedono ai Municipi per sopperire alle loro spese, per le quali sieno insufficienti le rendite loro.

In quanto ai dazi di consumo si avvertirà che, ove si tratti di Comune che abbia assunto l'obbligo di riscuotere la parte anche spettante al Governo, si farà figurare nel bilancio l'intiera somma da riscuotersi, ed in questo caso nella categoria 9ª del passivo si stanzierà la somma da pagarsi al Governo in via di abbuonamento.

Così si avrà riguardo alla classificazione del Comune chiuso od aperto, per istabilire la cifra da collocarsi nel primo o nel secondo articolo di questa categoria.

Non si comprende la sovraimposta alle contribuzioni dirette, perchè in essa più strettamente si incontra il carattere di supplemento, stando a sua misura nel totale variabile delle spese annue, invece che le altre imposte locali sono mantenute costantemente, nè per un dato periodo modificate nelle somme presunte, sebbene anch'esse abbiano per necessaria giustificazione l'insufficienza delle rendite comunali.

CATEGORIA VI. — *Contabilità speciali ordinarie.*

Questa categoria è istituita per comprendere nel bilancio comunale tutti i maneggi di danaro, e tutte le spese a cui partecipa o sopravveglia l'Amministrazione comunale, sebbene riflettano istituti distinti ed aventi anche un'Amministrazione propria. Il che non esclude che ogni istituto o stabilimento sottoposto o per l'avanti, od in virtù dell'art. 82 della legge 20 marzo 1865, all'Amministrazione comunale, abbia il suo particolare bilancio che starà come allegato al bilancio comunale (art. 122). Si iscrivono sotto questa categoria gli altri ruoli speciali che a termini dello art. 82 toccano una porzione soltanto del Comune come distretto parrocchiale, borgata o frazione, o che concernono spese che sono eseguite col concorso di mezzi che non sieno quelli onde si fa fronte alle altre spese dei Comuni.

Nel bilancio queste entrate e spese speciali debbono sempre pareggiarsi, e sebbene siano totalizzate colle altre generali, ed entrino a formare il

risultato generale del bilancio, tuttavia se ne darà una dimostrazione speciale nel quadro posto a piedi del riepilogo. Anche nel conto finanziario, in cui questa contabilità speciale non deve essere confusa virtualmente, come lo è figuratamente colla contabilità generale, perchè si tratta di entrate e spese che non possono essere divertite dalla loro destinazione, se ne farà speciale distinzione.

Ove poi dal conto finanziario risultasse una eccedenza di reddito nell'attivo, od una minore spesa nel passivo, l'una e l'altra sarà riserbata nei residui passivi da pagarsi dal Comune secondo la rispettiva destinazione, e le relative somme andranno in deduzione del ruolo speciale, e delle spese da stanziarsi nel bilancio successivo per lo stesso oggetto.

Se per l'opposto si verificassero quote inesigibili, oppure il Comune avesse dovuto sovvenire coi propri fondi ad una maggiore spesa, in tale caso la deficienza costituendo, per riguardo a questa contabilità, un credito del Comune, se ne iscriverà la somma nei residui attivi del conto, e sarà aggiunta al ruolo speciale del bilancio successivo con apposita annotazione di essere la somma stessa destinata a rimborsare il Comune dell'anticipazione fatta nell'anno precedente, e di non dover perciò far parte del bilancio cui si riferisce il ruolo speciale.

TITOLO II.

Categoria I. — *Entrate straordinarie ed eventuali.*

Fra queste havvi il rimborso di un capitale che costituisca parte del patrimonio comunale, e di cui abbiasi a curare un altro impiego fruttifero.

Ogni esazione di danaro comunale dovendo essere notata nel bilancio, affinchè in questo abbiasi compiuta l'esposizione dello stato finanziario, non dovrà omettersi l'iscrizione anche semplicemente figurativa di un capitale, che esatto dopo la formazione del bilancio fu reimpiegato prima della formazione del bilancio successivo. Vengono nel novero delle entrate straordinarie i tagli straordinari dei boschi, e sono tali semprechè si tratti di boschi non cedui, ovvero se di cedui, quando le proprietà boschive del Comune non sono ripartite in prese o frazioni di terreno in guisa da somministrare ogni anno un taglio, e che perciò i tagli ricorrono periodicamente dopo un anno o più.

Categoria II. — *Contabilità speciali straordinarie.*

Debbono qui descriversi quei redditi e ruoli speciali che per la loro natura straordinaria non possono essere classificati nella categoria sesta del titolo primo, e nel resto si avranno presenti le avvertenze fatte per questa contabilità speciale nella medesima categoria sesta.

§ 3. — Passivo.

Se l'attivo è la riproduzione dei quinternetti e dei ruoli, onde la maggiore importanza dell'effettiva riscossione delle entrate sta in questi, e non negli stanziamenti del bilancio, il passivo è per lo contrario la base unica delle contabilità del Sindaco, della Giunta municipale e dell'Esattore nell'ordinamento ed eseguimento dei pagamenti, attesochè vi è posto un limite fisso nell'ammontare di ciascun articolo (96-124 della legge comunale).

Dal che segue la necessità che ogni articolo risguardi un solo oggetto ben determinato, giacchè comprendendo altrimenti più oggetti, mancherebbe quella chiarezza che si reputa necessaria ad assicurare la regolare spedizione dei mandati, e si darebbe al Sindaco ed alla Giunta municipale occasione ad un arbitrio non consentaneo col severo proce-

dere introdotto dalla nuova legge. Non è per fermo da inferirsi che se un articolo richiedesse in atto una spesa maggiore della presunta, e si avessero i fondi per sopperirvi col volgere a suo compimento economie verificate sovra altri articoli, sia onninamente preclusa la via a ciò fare, perocchè la legge solo volle che nè al Sindaco nè all'Esattore ciò fosse lecito, riservandone la facoltà alla Giunta municipale se si tratta di conversione o storno da un articolo all'altro della stessa categoria, ed al Consiglio comunale se di storno da una categoria all'altra (art. 86, n° 10, e 93, n° 3).

Ciò posto, rimane manifesto che nella descrizione degli articoli conviene accuratamente separare le somme fisse da quelle variabili, e precisamente determinare ciascun oggetto di spesa, ricorrendo il meno che si possa agli allegati, o compilando questi con precisi particolari.

La parte seconda, ossia il *passivo*, si divide, come la parte prima, *attivo*, in due distinti titoli, di cui il primo comprende le spese ordinarie distribuite in dieci categorie, il secondo quelle straordinarie, le quali nello stesso ordine delle ordinarie sono stanziate in categorie corrispondenti, ed aventi perciò la stessa denominazione.

È ovvio che per spese ordinarie si devono ritenere quelle che si riproducono pressochè annualmente, e che riflettono i rami di ordinaria amministrazione, come gli interessi dei capitali debiti, i canoni, livelli ed altre simili annualità fisse e permanenti, gli stipendi e salari degli impiegati ed agenti municipali, la manutenzione annua delle strade, degli edifici comunali, e simili, siano esse spese obbligatorie o facoltative; e per l'opposto sono spese straordinarie gli stanziamenti destinati per estinzione di debiti costituiti portanti interessi, o infruttiferi; gli interessi scalari dei mutui contratti presso la Cassa dei depositi, ed altri simili che si devono rimborsare in rate periodiche; l'acquisto di stabili od impiego fruttifero di capitali; le spese di primo stabilimento degli uffici od altre istituzioni cumunali, o per legge posti a carico dei municipii; quelle pel riordinamento degli archivi per l'apertura o sistemazione di una strada comunale.

Ecco brevemente la serie delle categorie.

Parte Seconda — Passivo.

TITOLO I. — Spese ordinarie.

Categoria I. — *Censi, annualità ed interessi di capitali passivi.*

Circa simili stanziamenti è essenzialissima l'avvertenza che ogni articolo di spesa debba esprimere il titolo vero di censo, rendita fondiaria o semplice, o d'interessi di capitale esigibile senza mora o dopo un dato termine, coll'indicazione dell'atto pubblico da cui risulta la passività.

La trascuranza nell'iscrivere questi dati ha talvolta recato danno ai Comuni, ai quali men libero diveniva il riscatto per essersi scambiato il titolo e perduta la traccia dell'atto pubblico. Ciascun Comune, secondo il più o meno ragguardevole numero delle annualità da inscriversi nel proprio bilancio, esaminerà la convenienza di formare un allegato, onde non riempire di troppo il bilancio e rompere la rapida successione delle sue parti.

Categoria II. — *Spese d'amministrazione.*

Sotto questa categoria vengono le spese d'ufficio, e così le provviste degli oggetti di segreteria, della legna, del lume e simili; il compenso al Sindaco per indennità di spese, lo stipendio del Segretario, del Catastraro e degli altri impiegati: il salario degli inservienti, esclusi quelli addetti alla polizia urbana e rurale, alla pubblica sicurezza, al culto ed ai cimiteri, che debbono figurare nelle seguenti rispettive categorie. Che se tali Agenti adempissero a più rami di servizio, essi debbono figu-

rare in quello che è la principale loro occupazione. Spettano pure a questa categoria le spese di pagamento delle contribuzioni, l'aggio o stipendio all'Esattore o Tesoriere particolare. Non si comprende più l'articolo dei diritti di bollo dei ruoli della imposta comunale e simili, perchè tali ruoli non sono più soggetti al bollo se non nei casi in cui occorra di farne uso nei sensi dell'art. 2 della nuova legge 21 aprile 1862.

Categoria III. — *Spese a carico di più Comuni.*

In questa categoria i Comuni capoluoghi di Mandamento o di distretto fanno figurare tutte le spese in corrispondenza colle somme a pagarsi loro dai Comuni componenti il Mandamento od il distretto, le quali si è accennato dover figurare nella categoria terza della parte prima, aggiungendo nel passivo la quota delle spese di questa natura, che è a carico di essi Comuni capoluoghi: tutti gli altri Comuni vi fanno semplicemente figurare le rispettive quote passive.

Converrà por mente a non confondere oggetti distinti in un solo articolo, come pure a riservare alla categoria del titolo secondo le spese di primo stabilimento e non continuative. Gli stanziamenti procederanno in conformità del Decreto di riparto da emanarsi dal Prefetto o Sottoprefetto, se pure già non esiste, nel qual caso si riterrà per continuativo sino alla rinnovazione dei relativi contratti di locazione ed altri relativi.

Categoria IV. — *Polizia urbana e rurale. — Igiene. Sicurezza pubblica.*

Debbonsi sotto questa categoria iscrivere le spese ordinarie riguardanti le guardie campestri, forestali e di sicurezza che ciascun Comune, secondo i particolari suoi bisogni, mantiene a vigilare specialmente la esecuzione dei Regolamenti di polizia urbana e rurale, non che le altre indicate all'art. 23 della legge 20 marzo 1865, allegato *B*, per le guardie di sicurezza pubblica governative; quelle relative alle trombe per gli incendi ed alle compagnie delle guardie del fuoco, e quelle per la pubblica illuminazione notturna.

L'igiene può parimenti richiedere apposita spesa ove alcuni oggetti non cadano sotto la disposizione dei regolamenti locali; sono tali gli uffizi di pubblico soccorso, i medici e chirurghi addetti alle ispezioni sanitarie e simili.

Categoria V. — *Servizio della milizia nazionale. — Corpi di guardia.*

(Omettiamo questa parte delle Istruzioni perchè riguarda servizi da gran tempo aboliti).

Categoria VI. — *Lavori pubblici.*

Si è creduto di classificare in questa categoria ed in modo distinto dagli altri lavori, quelli di sistemazione e manutenzione delle strade comunali, eseguibili anche col sistema delle comandate.

A questo proposito si accenna come il Governo nello scopo di facilitare ai Comuni, massime di montagna, i mezzi di mantenere in buono stato le loro strade, intende provvedere e rendere facoltativo tanto ai Comuni medesimi di ammettere le comandate quanto ai contribuenti di pagarle in danaro od in prestazioni d'opera personale e di lavoro di bestie da soma e da tiro, e saranno date le occorrenti istruzioni sul modo di applicazione di questo sistema.

Il provvedimento da emanarsi sarà basato sul principio che le comandate debbono essere a carico di tutti i contribuenti della fondiaria, pei fabbricati e per la ricchezza mobile, e ripartite fra essi col mezzo di centesimi addizionali da soddisfarsi anche con opere od in natura, giusta l'apposita tariffa da stabilirsi.

CATEGORIA VII. — *Istruzione pubblica.*

Questa categoria comprende le spese riguardanti i locali per le scuole, gli stipendi ai Professori, Maestri e Maestre, quando esse sono poste a carico di tutto il Comune dalla legge sulla pubblica istruzione, nonchè le altre semplicemente facoltative. I Comuni che dovessero iscrivere un gran numero di articoli, potranno far uso di un allegato per gli stabilimenti di istruzione mantenuti interamente a loro spese.

CATEGORIA VIII. — *Culti e cimiteri.*

Non occorre speciale menzione riguardo a queste spese, dovendo, come si è notato alla categoria precedente, stanziarsi in questa le spese cadenti a carico dell'intiero Comune, e rimandarsi alla categoria decima quelle soddisfatte col prodotto di ruoli speciali.

CATEGORIA IX. — *Spese diverse.*

Oltre gli articoli di spese indicati in questa categoria, hanno ivi sede tutte quelle altre che, dopo accurata disamina della loro indole, non possano ragionevolmente descriversi sotto un'altra categoria.

Come nuova spesa imposta dall'art. 237 della nuova legge comunale, venne aggiunta quella per il mantenimento degli esposti, e sarà stanziata nella somma che per ogni Comune verrà stabilità dal Governo. In quei Comuni nei qnali hanno sede le Corti d'assisie e i Tribunali di circondario si avvertirà di stanziare la spesa pel fitto dei locali e mantenimento dei mobili di tali uffici.

CATEGORIA X. — *Spese ordinarie speciali.*

Sono qui da descriversi due distinte classi di spese riguardo agli istituti o fondazioni che, sottoposti all' Amministrazione comunale, ottengono un ordinario supplemento alle speciali loro entrate; cioè devono presentare iscritto tutto il loro reddito quale fu stanziato alla categoria VI della parte prima, ed in oltre le somme di annua sovvenzione corrisposte sui fondi comunali.

Che se invece, l'istituto particolare avesse una eccedenza di redditi sovra le spese, dovrebbe tuttavia figurare in questa categoria come spesa lo stesso suo reddito per corrispondenza al relativo articolo della categoria VI dell'attivo col rimando all'allegato particolare, ove l'eccedenza e l'applicazione dei redditi sarà esattamente dimostrata.

Vengono in seguito le altre spese ordinarie speciali le quali saranno indicate nelle somme stesse portate dai ruoli speciali descritti nella categoria VI dell'attivo, salvo a conservare le eccedenze o le deficienze nei residui attivi e passivi del conto finanziario, come si è detto nella parte attiva.

Giova avvertire che la distinzione tra le spese ordinarie e le straordinarie è anche verso i ruoli speciali da osservarsi accuratamente.

TITOLO II. — **Spese straordinarie.**

CATEGORIA I. — *Estinzione di capitali, censi ed altri debiti portanti interessi.*

Non è meno atto di giustizia che di buona amministrazione l'estinguere i debiti di cui è gravato il bilancio, come quelli che negletti indicherebbero per parte delle amministrazioni un abuso della privilegiata condizione dei Comuni, ed assorbirebbero una porzione di quell'annuo attivo che deve impiegarsi in utilità degli amministrati. Perciò la deliberazione sul bilancio accenna costantemente che il Consiglio comunale prese ad attenta disamina la convenienza e la possibilità di estinguere

alcuno dei debiti indicati alla categoria prima del titolo primo di questa seconda parte.

Sotto la stessa categoria di questo secondo titolo si iscriveranno i capitali riscossi dopo la formazione dell'ultimo bilancio, indicandone il fattone impiego colla citazione dell'atto relativo e del nuovo debitore ovvero la semplice destinazione a reimpiego che si noterà a suo tempo adempiuta nel conto, sia che il Consiglio comunale con apposita deliberazione abbia fissate le condizioni del reimpiego affidandone l'esecuzione al Sindaco, sia che abbia rimesso alle deliberazioni della Giunta municipale il trattare delle condizioni che venissero poscia offerte (Vedi parte I, categoria II).

Non sembra del resto necessario di riandare ad una ad una le categorie di spese che dovranno nello stesso ordine, in che stanno al titolo primo, succedersi nel titolo delle spese straordinarie, sembrando ciò abbastanza chiaro per sè da poter prescindere da altre dilucidazioni.

Sarà tuttavia utile accennare che alla categoria VI debbono riportarsi anche le spese stradali straordinarie eseguibili col mezzo delle comandate, ed alla decima tutte quelle cui hanno tratto ruoli speciali straordinari e tutti i supplementi che si fanno con fondi comunali alla insufficienza delle entrate degli istituti e delle fondazioni soggetti alle Amministrazioni comunali.

Così le contabilità speciali si avranno raccolte nelle categorie sesta, titolo primo, e seconda titolo secondo della parte prima, e nella categoria decima dei due titoli della parte seconda, e sarà facile di ricavarne la dimostrazione di cui infra.

§ 4. — Riepilogo del bilancio.

Basta la semplice ispezione per dare piena ragione del riepilogo delle due parti del bilancio riguardanti l'entrata e l'uscita: esso è semplicissimo e non lascia luogo ad alcuna speciale avvertenza.

Le contabilità speciali fanno parte integrante dei totali di entrate e di spese, il che giova osservare affinchè non si fraintenda la significazione del quadro dimostrativo posto inferiormente al riepilogo generale. Perciò esso non modifica per nessuna guisa il risultamento finale del bilancio, ed è piuttosto secondo la sua intitolazione un mero schiarimento che porge a colpo d'occhio la nozione della reale entità di siffatte parti accidentali del bilancio comunale e giova sempre più distinguere la contabilità presupponendo bensì il concorso del Comune al sopperimento delle spese, non mai l'applicazione delle entrate alle spese generali.

§ 5. — Residui.

La parte terza relativa ai residui attivi e passivi degli esercizi anteriori non ha subìto verun cangiamento, quindi si tralascia di farvi osservazioni, avvertendo soltanto che questa parte del bilancio non può essere riempiuta se non dopo l'approvazione del conto dell'esercizio in corso, il quale, per quanto riguarda il bilancio 1866, sarà quello del 1865, e che le contabilità speciali non hanno particolare designazione, e fanno senz'altro parte del quadro generale sotto le rispettive categorie.

§ 6. — Deliberazioni del bilancio.

La Giunta municipale, cui compete l'incombenza di formare il progetto del bilancio, esporrà in apposita relazione i motivi su cui si fondano le sue proposte, e specialmente quelle che recano aumenti o diminuzioni di qualche entità nei vari articoli di entrata o di spesa, comparativamente a quelli dell'anno precedente e quelle riguardanti articoli che si portassero per la prima volta, o si riferissero a tasse ed imposte a cui debbasi ricorrere per l'insufficienza delle rendite del Comune a sopperire alle proprie spese.

Il Consiglio comunale prende quindi in esame in bilancio, le proposte ed osservazioni della Giunta municipale; adotta espressamente i motivi da questa addotti, o dichiara i suoi proprî; ammette o modifica le somme proposte od altre ne aggiunge; dà atto delle osservazioni sì della minoranza, sì di un solo Consigliere, affinchè la volontà del partito prevalente apparisca essere stata mossa da severe e spassionate considerazioni; insomma fa tutte quelle osservazioni e dà le spiegazioni che crede ancor necessarie per appoggiare gli stanziamenti, e di tutto fa risultare per deliberazione a piedi del bilancio, il quale, dopo la prescritta pubblicazione viene trasmesso con copia al Prefetto od al Sotto-prefetto, corredato da tutti i documenti giustificativi, compresi i ricorsi ed i richiami che fossero stati contro di esso presentati a termini dell'articolo 139 della legge comunale, od altri.

È duopo avvertire che non basta il *visto* del Prefetto o del Sotto-prefetto, voluto dall'art. 133 della legge predetta, a rendere esecutorio in tutte le sue parti il bilancio, ma è necessario promuovere con ispeciali deliberazioni l'approvazione dalle leggi prescritta per certi determinati oggetti, come stabilimento od aumento di tasse ed imposte, tariffe daziarie ed altri menzionati negli art.[i] 137 e seguenti della legge comunale (1).

Firenze, il 25 agosto 1865.

Il Ministro: G. LANZA.

---

(1) *Note istruttive del 20 luglio 1875.* — Con circolare 20 luglio 1875 del Ministero dell'Interno, div. 3ª, nº 15200, si pubblicò un nuovo modello di bilancio preventivo dei Comuni da distribuirsi a tutti i Comuni, e da osservarsi cominciando dal bilancio del 1876.

Nella detta circolare si accenna che nel nuovo bilancio furono aumentate le categorie per separare servizi troppo differenti che fin qui venivano aggruppati, e che le spese sono state divise in obbligatorie e facoltative, come porta la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 e la legge 14 giugno 1874.

Il Ministero ha osservato che credeva inutile di ricordare altre modificazioni, riferendosi per esse alle avvertenze poste in fronte al bilancio ed alle impostature che si leggono nel corpo del medesimo in forma di esempio. Ha però avvertito che se per i Comuni principali avrebbe giovato una maggiore separazione tra le spese di servizio e tra le operazioni che hanno influenza sul patrimonio, questa innovazione però non è sembrata opportuna per tutti i Comuni, specialmente perchè la forma del bilancio sarebbe stata di più difficile e complicato uso.

Infine il Ministero ha osservato che i Comuni principali potranno, nelle loro scritture interne, adottare quella forma che meglio soddisfacia ai bisogni di contabilità delle rispettive amministrazioni.

Ecco le *avvertenze* che stanno in capo del nuovo modello del bilancio:

« La serie dei titoli e delle categorie è di rigore ed è parimenti essenziale che ciascuna partita venga registrata nella sede sua propria, prendendo norma dai diversi articoli d'entrata e di spesa che trovansi segnati nel bilancio in via indicativa.

Quando un articolo consta di parecchie partite queste si descriveranno in allegati a parte, distinti alfabeticamente. S'indicheranno pure in allegato speciale le variazioni che si verificano d'anno in anno nella categoria *movimento di capitali* sia nell'attivo che nel passivo.

Parte 1ª. Titolo 1º. Categoria 1ª.

Al fine d'impedire disavanzi di cassa è prudenza defalcare dai residui attivi le somme che non si abbia certezza di riscuotere nell'anno a cui si riferisce il bilancio. Tali somme però si debbono riassumere in caricamento dal Tesoriere od Esattore.

Parte 1ª. Titolo 1º. Categoria 4ª. § 2.

La sovraimposta sulla fondiaria per mettere in pari l'entrata con l'uscita si stabilirà nell'atto di chiudere il bilancio. Giusta il disposto

N. 136.

Circolare Ministeriale 21 gennaio 1867 relativa ai conti consuntivi comunali.

A termini della legge 20 marzo 1865 sull'Amministrazione comunale e provinciale e del relativo Regolamento 8 giugno successivo, le Giunte municipali dovendo presentare ai Consigli comunali il conto annuale della loro gestione, e gli Esattori o Tesorieri comunali essendo tenuti a rendere nel mese di aprile d'ogni anno, il conto delle riscossioni e dei pagamenti, per essere esaminato dai Consigli comunali nella sessione di primavera, ed approvato dai Consigli di Prefettura, il Ministero, in esecuzione dell'art. 105 del precitato Regolamento, colle presenti Istruzioni dirama un nuovo modulo pel secondo degli anzidetti conti, il quale per altro, in quanto alla dimensione del formato sarà eguale a quello del bilancio pure prescritto da questo Ministero colle Istruzioni 25 agosto 1865, e segna le norme da osservarsi nella formazione dell'uno e del-

---

degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1874, n° 1961, la Deputazione provinciale non può concedere che si ecceda il limite fissato dall'articolo 20 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023:

a) se l'aumento non è destinato a spese obbligatorie nei limiti del necessario, ovvero a spese facoltative dipendenti da impegni continuativi e riguardanti servizi ed uffizi di pubblica utilità entro i termini della circoscrizione amministrativa del Comune;

b) se il Comune stesso non si è valso del dazio di consumo, delle tasse di esercizio, sulle vetture, sui domestici, indicate nella legge 11 agosto 1870, n° 5780, alleg. *O*, e di una almeno delle tasse concesse dal citato Decreto 28 giugno 1866 e dalla legge 26 luglio 1868, n° 4513, cioè tassa sul valore locativo, di famiglia o fuocatico e sul bestiame.

Parte 1ª. Titolo 1°. Categoria 4ª.

La tassa addizionale sull'alcool a cui accenna la legge 11 agosto 1870, all. *L*, va compresa nell'articolo intitolato: *Sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a pro dello Stato.*

Parte 1ª. Titolo 2°. Categoria 2ª.

Conviene iscrivere fra le *entrate straordinarie* la tassa speciale e le altre prestazioni di che all'articolo 2 della legge 30 agosto 1868 sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie perchè non hanno carattere permanente. La sovraimposta (non eccedente il 5 per cento) di che alla lettera *a* dello stesso articolo va compresa in quella indicata al § 2 della Categoria 1ª, Titolo 1°, Parte 1ª.

Parte 1ª. Titolo 3°. Categoria 1ª.

I Comuni che assunsero l'esazione del dazio di consumo mediante abbuonamento col Governo e lo riscuotono in via economica, porteranno in questa sede il canone di abbuonamento del dazio governativo, e nella categoria 9ª del titolo 1° delle *spese obbligatorie* la spesa di amministrazione tanto del dazio stesso che dello addizionale e comunale. I Comuni abbuonati che appaltarono il dazio registreranno il canone di abbuonamento dovuto allo Stato nella categoria 1ª del titolo 3°, parte 1ª.

l'altro, notando anzitutto che, tranne il caso di qualche grave ostacolo, siccome questi due conti si rischiarano a vicenda, così importa non solo che siano presentati e discussi contemporaneamente ma che siavi altresì fra loro quella maggiore correlazione di ordine e di materia che sarà conciliabile colla diversità della loro forma e natura.

Conto amministrativo, ossia morale, della Giunta municipale.

§ 1. Venendo quindi a ragionare separatamente di ognuno di essi, ed incominciando da quello della Giunta municipale, vuolsi ritenere che il medesimo dev'essere estraneo a tutte le incombenze disimpegnate particolarmente dal Sindaco, come ufficiale del Governo, e limitarsi perciò alla mera gestione della Giunta municipale, in quanto riguarda l'Amministrazione comunale, ossia l'eseguimento degli art. 92, 93 e 94 della precitata legge 20 marzo 1865, e che siccome desso è un conto semplicemente amministrativo, ossia una storica e ragionata esposizione degli oggetti e degli atti principali di cui consta la gestione della Giunta, così non è punto necessario che contenga tutti quei particolari di nomi e di cifre che sono indispensabili nel conto dell'Esattore.

Nè sarà d'uopo che il medesimo versi su tutti gli affari amministrativi cui ha dovuto attendere la Giunta, ma sopra quelli soltanto che,

---

Nella categoria 4ª del titolo 1° della parte 1ª, porteranno la somma convenuta coll'appaltatore, detratto il canone testè accennato. Dove il dazio sia riscosso dal Governo si farà figurare nella categoria 4ª del titolo 1°, parte 1ª, il prodotto del dazio addizionale e comunale e nella categoria 9ª delle *spese obbligatorie ordinarie* soltanto le spese che giusta gli articoli 66, nº 4 e 77 del Regolamento 25 agosto 1870, nº 5840, cadono a carico del Comune per la riscossione dello stesso dazio addizionale e comunale.

Parte 2ª. Titoli 1° e 2°.

La distinzione delle spese in obbligatorie e facoltative è conforme alla denominazione adoperata nell'art. 15 della legge comunale, ed agevolerà il sindacato cui sono sottoposti i bilanci, specialmente nel caso di aumento della sovraimposta, previsti dagli articoli 3 e 6 della legge 14 giugno 1874.

Nella classificazione poi di tali spese dovrassi por mente alla loro natura originaria e così conservare, p. es., fra le facoltative quelle risguardanti le guardie del fuoco, gli asili d'infanzia, le scuole secondarie, ecc., quantunque possano essere continuative o in forza d'impegni assunti o per le particolari condizioni del Comune.

Parte 2ª. Titolo 1°. Categoria 5ª.

Per le strade vicinali occorre inscrivere nella categoria 5ª delle *spese obbligatorie ordinarie* la quota di concorso del Comune. Quando l'Amministrazione del Consorzio di che all'art. 54 della legge 20 marzo 1865, all. *F*, venga assunta dal Comune, ferma la inscrizione nella sede citata della quota propria del Comune, si scriverà la maggior spesa nel passivo ed il corrispondente introito nell'attivo, fra le *partite di giro*.

Parte 2ª. Titolo 1°. Categorie 7ª e 8ª.

Si aggiungeranno tra le spese di *culto* e di *beneficenza* quelle che sono obbligatorie in virtù di leggi speciali ancora in vigore, come ad esempio, il ricovero e la cura degli ammalati poveri. Il rimborso che fosse dovuto da altri Comuni si farà figurare fra le entrate eventuali.

o per la specialità o l'importanza loro, riescendo maggiormente interessati, o lasciando più ampia facoltà d'azione a chi aveva l'incarico di disimpegnarli, rendono vieppiù necessario che questi faccia conoscere e renda ragione del suo operato.

§ 2. Il tema del rendiconto della Giunta consiste essenzialmente nel bilancio, avvegnachè quivi sono tradotte e riepilogate le principali deliberazioni del Consiglio comnnale, di cui essa doveva curare la esecuzione; epperciò ritenute le altre incombenze indicate ai citati art. 92, 93 e 94, deve avere precipuamente in iscopo:

1° Di far conoscere di avere procurato l'attuazione delle previsioni del bilancio, e dare ragione delle differenze che presenta il conto consuntivo a fronte del bilancio medesimo;

2° Di giustificare di averlo fatto coll'assennatezza e legalità necessario;

3° Di proporre al Consiglio quelle misure e quelle deliberazioni che ravviserà opportune per compiere nell'esercizio corrente, per mezzo dei residui passivi, od in quelli successivi per via di ulteriori ed appositi stanziamenti, da farsi a suo tempo nei bilanci relativi, quegli atti di amministrazione che ancora rimanessero imperfetti, e per soddisfare gli impegni finanziari per cui il Municipio si trovasse vincolato in dipendenza della precedente amministrazione;

4° Di addimostrare di avere provveduto e soddisfatto ai diversi servizi e bisogni municipali, in conformità delle leggi vigenti e delle speciali deliberazioni del Consiglio comunale;

5° Di fargli presente, per quanto possibile e senza discendere a troppe dimostrazioni analitiche e statistiche, la condizione morale e materiale del paese, nonchè i bisogni principali del medesimo, tanto dell'una che dell'altra natura, accennando i mezzi ed i provvedimenti necessari per soddisfarli.

§ 3. Così, pretermesso tutto ciò che riguarda il servizio ordinario del Comune, la spedizione dei mandati, le disposizioni di circostanza e simili, dovrà estendersi preferibilmente il rendiconto della Giunta sull' andamento generale degli uffizi comunali, come la tenuta e lo stato degli archivi, sulla esattezza e moralità del servizio degli impiegati ed agenti comunali; sui provvedimenti di urgenza fatti dalla Giunta, a senso del citato art. 94; sui bisogni che li rendevano indispensabili e sugli effetti che se ne ottennero; sulle pratiche apertesi per la rivendicazione o conservazione dei diritti del Comune; sulle riscossioni ed impieghi di capitali ed altri atti di semplice amministrazione, o di speciale delegazione, conchiusi durante l'anno; sulle cause di aumenti o diminuzioni di entrate e di uscite, comparativamente agli stanziamenti del bilancio; sulla erogazione degli storni di fondi votati dal Consiglio comunale; sulle somme che, veduto il conto consuntivo dell'Esattore, si dovrebbero comprendere fra i residui attivi e passivi del medesimo, nelle quote inesigibili o nelle economie; sull'eseguimento dei contratti per opere e provviste pubbliche e simili, e sul loro risultato; sui mezzi preferibilmente adottati per mandare ad effetto le deliberazioni del Consiglio comunale, e le altre disposizioni interessanti il Municipio; sulla condizione e sui bisogni degli edifici e delle strade comunali, e delle altre poste sotto la sorveglianza dell'Amministrazione municipale, e sui modi con cui vi si è provvisto; sullo stato dei beni patrimoniali del Comune; sui miglioramenti che vi occorrono o vi furono introdotti nel corso dell' anno e sul modo con cui vennero sfruttati a pro dell'erario comunale; sull'ordinamento, istruzione e servizio della guardia nazionale; sulla polizia urbana e rurale, igiene e salute pubblica; sulle scuole comunali dell'uno e dell'altro sesso; sugli stabilimenti locali dipendenti dall'Amministrazione municipale e simili altri argomenti che interessino tanto moralmente che materialmente il Comune.

Delle quali cose sarà bene che si tenga discorso, per quanto possibile, separatamente con brevità e coll'ordine istesso con cui sono trattate

nel conto finanziario, ai cui risultati occorrerà talvolta di riferirsi, con tutte quelle osservazioni e ragionamenti che valgono a mettere in piena luce ed a giustificare la gestione della Giunta municipale.

§ 4. Non occorre di soggiungere che la designazione dianzi fatta degli oggetti su cui devono precipuamente versare i conti di amministrazione, non è punto tassativa, e che perciò vi si dovranno omettere tutti quelli che non avessero dato luogo nel corso dell'anno a qualche importante atto amministrativo od esecutivo per parte delle Giunte, e per l'opposto vi si potranno aggiungere tutti gli altri che la specialità dei casi e delle circostanze locali renderanno necessari.

§ 5. Pei Comuni che oltre al capoluogo comprendono delle borgate sotto la generica denominazione di Comunelli, aggregati, appodiati, frazioni e simili, aventi bensì patrimonio e contabilità distinta ma dipendenti da uno stesso Consiglio comunale, la Giunta municipale dovrà rendere un conto speciale per il capoluogo e per ciascuno degli altri enti morali componenti il Comune, trattando separatamente dei rispettivi loro interessi.

§ 6. Riguardo alla parte estrinseca, ossia alla forma di questo conto, non si è creduto necessario di prescrivere alcun modulo, giacchè in quanto al materiale, esso riducesi ad un lavoro di semplice scritturazione, e quanto al morale, attesa la disparità di mole e di materia che naturalmente vi esisterà tra l'uno e l'altro conto, non sarebbe facil cosa, nè conveniente, il volerli ridurre a quella uniformità di cui, appunto per la loro indole, non sono generalmente suscettivi: epperciò basterà di accennare che il medesimo dovrà riferirsi all' intero anno di gestione della Giunta, avere la forma dei verbali di deliberazione della medesima colla firma però di tutti i membri che la compongono, essere pubblicato a norma dell'art. 90 della legge 20 marzo 1865, ed essere presentato in un con tutte le carte giustificative che vi occorrono al Consiglio comunale in conformità degli art. 85 e 96 della medesima legge.

Conto consuntivo dell'Esattore o Tesoriere comunale, ossia delle entrate e delle uscite.

§ 7. Chiusi alla sera del 31 marzo dal Sindaco, o da chi per esso e sottoscritti dal contabile i registri-giornali delle riscossioni e dei pagamenti, e quello a matrice delle quietanze spedite nel corso dell'esercizio, il Tesoriere o l'Esattore dei tributi diretti, cui fosse anche affidato il maneggio dei danari comunali, rende nel mese di aprile il conto generale delle entrate ed uscite dell'anno precedente, ossia dell'esercizio finanziario scaduto coll'ultimo mese di marzo.

§ 8. Tale conto che deve essere distinto per il capoluogo, e per le singole borgate aventi patrimonio e contabilità distinta, sarà sottoscritto dal contabile.

§ 9. Il modulo che si prescrive è di rigorosa osservanza, salva l'aggiunta dei fogli intermedi che potessero occorrere.

Esso dividesi, come il bilancio, in due parti:

Parte prima — entrata;

Parte seconda — uscita.

Ciascuna parte è composta di due titoli che si suddividono in categorie corrispondenti precisamente in quanto al numero, all'ordine ed oggetto a quelli del bilancio.

§ 10. La parte prima, ossia l'attivo, si compone ancora di 14 colonne e di 18 la parte seconda, ossia il passivo.

L'intitolazione di tutte queste colonne è per se stessa abbastanza chiara perchè non accada di sbagliarne la destinazione.

Si avranno però presenti le seguenti avvertenze:

1° Il numero d'ordine (colonna 1ª) comincia e finisce in ciascuna delle due parti in cui è diviso il conto;

2° I vari articoli in cui possono suddividersi le categorie, debbono descriversi ad uno ad uno nel conto, coll'ordine istesso in cui si trovano nel bilancio, non esclusi quelli pei quali non si fosse riscossa o pagata alcuna somma. Per questi ultimi articoli il contabile si limiterà a riempiere le prime sei colonne delle due parti del conto, lasciando in bianco le successive per le deliberazioni del Consiglio comunale;

3° Gli articoli di entrata od uscita non stati preveduti in bilancio, devono tuttavia far parte del conto dell'anno in cui seguì l'esazione ed il pagamento, e si descrivono per gli ultimi nella categoria, alla quale per analogia appartengono, enunciandovi la data della deliberazione o del Decreto che ne ammise il credito od il debito, e che sarà unito alle altre carte giustificative dell'entrata;

4° L'Esattore od il Tesoriere si limiterà a riempire le prime otto colonne della parte attiva, e le prime dodici colonne della parte passiva del conto, dovendo le altre essere riempite dal Consiglio comunale;

5° Alla fine di ogni categoria si fa l'addizione delle varie colonne, e se ne porta il titolo nella ricapitolazione del titolo cui appartiene. I titoli poi vanno riepilogati in fine d'ognuna delle due parti — entrata ed uscita;

6° I mandati di pagamento che saranno divisi in tanti fascicoli quante sono le categorie, avente in ciascun fascicolo un foglio di coperta indicante la categoria a cui si riferiscono, ed il numero che ne contiene, saranno collocati nell'ordine degli articoli rispettivi, cominciando perciò da quelli riguardanti i residui passivi, coll'ordine e colla distinzione dei titoli, delle categorie e degli articoli del bilancio.

Quelli il fondo dei quali non era stanziato in bilancio o non lo era a sufficienza, ma fu procacciato mediante storni, si descrivono sotto alla categoria od articolo per cui è seguita la spesa e non sotto a quello che ne ha somministrato il fondo.

I documenti onde sono o devono essere corredati i mandati di pagamento, somministreranno ai contabili gli elementi necessari pel riempimento delle colonne 7, 8 e 9 dell'uscita, in quanto dipende dagli storni di fondi da uno ad altro articolo, da una ad altra categoria di spesa; tuttavia, ove ne mancasse loro il mezzo, si rivolgeranno al Sindaco, il quale provvederà perchè siano loro somministrate le memorie ed i titoli opportuni, vale a dire i verbali in forza ai quali furono votati e divennero esecutivi siffatti storni, a norma degli art. 87, n° 10, e 93, n° 3, della legge succitata; imperciocchè, a senso dell'art. 124 della legge istessa, gli Esattori o Tesorieri non possono regolarmente pagare i mandati eccedenti il fondo bilanciato, a meno che risulti dalle carte annessevi che un corrispondente aumento sia stato autorizzato sull'articolo cui si riferisce la spesa, o si tratti di mandati spediti d'ufficio dalla Deputazione provinciale a termini dell'art. 142 della legge 20 marzo 1865, dei quali non potrà rifiutarsi il pagamento; quand'anche non esista fondo apposito stanziato nel bilancio, dovendo in questo caso farsi un tale pagamento coi fondi materiali di cassa, salva la successiva regolarizzazione di mandati medesimi per cura del Municipio;

7° Forse occorrerà pure ai contabili qualche informazione o comunicazione di documenti per ciò che riflette le categorie sesta del titolo 1°, seconda del titolo 2° dell'entrata, e decima tanto del primo che del secondo titolo dell'uscita, tutte riferibili alle contabilità speciali, nel qual caso si rivolgeranno egualmente al Sindaco. Frattanto sarà opportuno intorno a queste quattro categorie, di rammentare tanto ai contabili, quanto ai Consigli comunali, le avvertenze contenute nelle note istruttive sui bilanci comunali, in data 25 agosto 1865 di questo Ministero, e specialmente quelle di cui a pagina 10 e 11, categoria sesta, ed a pagina 19 e 20 categoria decima, tenendo per base che le norme quivi indicate pei bilanci debbonsi pure estendere ai conti, avuto riguardo alla diversa indole di questi due documenti.

§ **11.** Se a vece d'un fondo di cassa (articolo 1 dell'entrata) risultasse da conto finanziario precedente una deficienza, si lascieranno vuote tutte le colonne riferibili a tale articolo, e ne sarà fatto cenno per cura del Consiglio comunale, in quella delle osservazioni. Il contabile non potrà per altro darsene scaricamento nel conto che rende, poichè la medesima dovette essere imposta nella parte seconda del bilancio corrente, e se nol fu, dovrà stanziarsi a suo tempo in quello dell'anno successivo, onde se ne possa poi spedire il mandato di discarico all'Esattore o Tesoriere e comprenderlo alla fine dell'esercizio nel conto relativo.

§ **12.** Nelle località dove la riscossione ed il pagamento dei tributi diretti, dovuti allo Stato, sono a carico dei rispettivi Municipi, e vi si provvede in via d'appalto od altrimenti, il conto consuntivo comunale dovrà anche comprendere siffatti tributi in entrata alla categoria quinta (tasse diverse), ed in uscita alla categoria nona, titolo primo (spese diverse), e dovrà essere giustificato, quanto al primo, dai quinternetti, ossiano ruoli originali d'esazione, e quanto al secondo dalle quitanze dei versamenti fatti dal contabile nella Tesoreria dello Stato, in conto dei suddetti tributi, e dalla liquidazione debitamente risoluta ed approvata dell'aggio di riscossione spettante al contabile.

L'ammontare di questi tributi, da portarsi come sopra in entrata, sarà indicato distintamente per ognuno di essi, inclusovi il relativo aggio di esazione, e dovrà corrispondere esattamente a quello dei ruoli, ed essere compreso per intiero fra le somme incassate, sia riscosso o non, a meno che le condizioni particolari dell'appalto o dell'atto di nomina dell'Esattore disponessero diversamente. Nella uscita poi si porterà la sola porzione di detti tributi spettante allo Stato, ed in un articolo a parte, da descriversi nella categoria seconda del titolo primo, l'aggio di esazione per la totalità degli stessi.

§ **13.** Negli altri luoghi, cioè dove la riscossione dei tributi diretti non è a carico dei Comuni, si descriverà in entrata, alla categoria quinta, il solo prodotto delle sovraimposte fattesi ai suddetti tributi, per supplire alla insufficienza dei redditi comunitativi, ed alla categoria seconda il relativo aggio di esazione.

§ **14.** Se l'ammontare dei tributi diretti dovuti allo Stato non fosse stato compreso nell'attivo e passivo del bilancio, si lascerà in bianco nel conto la colonna sesta, tanto dell'entrata che dell'uscita, ma si iscriverà il suddetto ammontare alle colonne 7, 11 e 12 dell'entrata, ed in uscita alle colonne 11, 13 e 17; spiegando in quella delle osservazioni la ragione di siffatta anomalìa e della maggiore entrata e spesa nuova che ne conseguono.

§ **15.** L'inclusione generica del montare del tributi diretti nell'entrata ed uscita dei rispettivi conti comunali, non dispensa quegli Esattori dal rendere quegli altri conti più particolareggiati, a cui, in forza degli speciali Regolamenti tuttora vigenti in alcune Provincie dello Stato, ovvero dei rispettivi contratti di appalto o di nomina, fossero tenuti o venissero loro prescritti.

§ **16.** La colonna delle osservazioni è riservata unicamente pel Consiglio comunale, il quale v'inscriverà tutte quelle deliberazioni e schiarimenti che scorgerà necessari; l'Esattore si asterrà perciò dal farvi qualsiasi scritturazione.

Invece esso, dopo il quadro dimostrativo delle contabilità speciali, che dev'essere interamente riempito dal Consiglio comunale, renderà ragione, per quanto può essere a sua conoscenza, di tutte le differenze che si presentano tra il bilancio ed il suo conto, come altresì dei motivi delle esazioni non fatte o fatte in somma minore, e dei non seguìti pagamenti, quando ne ritenesse già i mandati; farà conoscere l'esito degli instati o praticati atti coercitivi contro i debitori morosi; indicherà i crediti che egli reputa inesigibili e dai quali chiede d'essere scaricato, spiegandone i motivi, ed aggiungerà quelle altre osservazioni che crederà necessarie a maggior chiarezza e giustificazione del suo conto, o per illu-

minare il Consiglio comunale nella determinazione dei residui attivi e passivi.

Tutte le osservazioni faranno richiamo al relativo numero d'ordine del caricamento e dello scaricamento.

§ 17. Allestito il suo conto, l'Esattore lo presenterà in un solo originale alla Giunta municipale, corredandolo in esatta corrispondenza colle partite di entrata ed uscita, delle carte giustificative, tra le quali non dovranno omettersi le seguenti:

1° Copia del conto dell'anno precedente;

2° Copia del bilancio riferibile all'anno di cui si rende il conto;

3° Il giornale delle riscossioni;

4° Il giornale dei pagamenti;

5° Il registro a matrice delle quitanze;

6° I ruoli dei redditi e delle imposte speciali;

7° Il fascicolo di ordinati, di stabilimento di quote inesigibili, di condoni, di concessione di more ai debitori, e di autorizzazione per l'esazione di redditi straordinari non contemplati in bilancio;

8° I mandati muniti dei loro recapiti, debitamente quitanzati e divisi ed ordinati in fascicoli corrispondenti alle varie categorie del conto, come si è detto al n° 6, del § 11.

Qualora qualcuno dei preaccennati documenti si trovasse presso l''uffizio comunale, il contabile ne farà richiesta al Sindaco.

Esame dei conti (amministrativo della Giunta municipale, e consuntivo dell'Esattore o Tesoriere comunale).

§ 18. Ricevuto, come sopra, il conto dell'Esattore, la Giunta municipale vi unisce o pone tosto mano alla compilazione del suo proprio, e li consegna al Consiglio comunale, il quale li rimette entrambi ai revisori stati previamente scelti, a norma dell'art. 84 della legge 20 marzo 1865, pel loro esame e successivo rapporto al Consiglio medesimo nella tornata ordinaria di primavera, in cui saranno entrambi esaminati e discussi nel modo e colle avvertenze stabilite dalla legge succitata, e specialmente dagli articoli 85, 86, 87, 93, 96 102, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 142, 225, 230 e 241 della medesima, nonchè della presente Istruzione.

§ 19. In questa circostanza, e sentite le proposizioni dei Revisori e della Giunta, il Consiglio comunale determina le somme riscosse e pagate, i residui attivi e passivi e le quote inesigibili, portandone la cifra nelle rispettive colonne 9, 10, 11, 12 e 13 della parte prima, e 13, 14, 15, 16 e 17 della seconda del conto consuntivo, che devono essere da lui solo riempite, e rende ragione in quella delle osservazioni, di tutte le differenze risultanti dal conto a fronte del bilancio; come dei motivi delle somme rimaste da esigere, di quelle esatte in più od inesigibili, delle rimaste a pagarsi, delle economie e delle maggiori spese, degli storni di fondi, e simili altre nozioni che possono illuminare il Consiglio di prefettura per l'approvazione definitiva del conto esattoriale.

Qualora la colonna delle osservazioni non fosse sufficiente a contenere le spiegazioni del Consiglio comunale, vi si farà un cenno di rimando alla deliberazione da emettersi da esso sul conto, ove tali spiegazioni saranno inserte.

§ 20. Non sarà inopportuno il rammentare anche in questa parte quanto fu già avvertito nelle note istruttive sui bilanci comunali per riguardo alle contabilità speciali che fanno parte del conto, e che sono riassunte in un quadro dimostrativo da riempirsi dal Consiglio comunale.

« Si avrà dunque presente che se negli articoli delle varie categorie
« da cui sono rappresentate siffatte contabilità speciali, risultasse una
« eccedenza di reddito od una minore spesa nel passivo, l'una e l'altra
« sarà riserbata nei residui passivi da pagarsi dal Comune, secondo la

« rispettiva destinazione, e le relative somme andranno in deduzione « del ruolo speciale, e delle spese da stanziarsi nel bilancio successivo « per lo stesso oggetto.

« Se per l'opposto si verificassero quote inesigibili, oppure il Comune « avesse dovuto sovvenire coi proprii fondi ad una maggiore spesa, in « tal caso la deficienza, costituendo per riguardo a questa contabilità « un credito del Comune, se ne inscriverà la somma nei residui attivi « del conto, e sarà aggiunta al ruolo speciale del bilancio successivo « con apposita annotazione di essere la somma stessa destinata a rim- « borsare il Comune dell'anticipazione fatta nell'anno precedente, e di « non dover perciò far parte del bilancio cui si riferisce il ruolo spe- « ciale, ma bensì di appartenere ai residui attivi del conto precedente ».

§ **21**. Importa che i Consigli comunali abbiano singolarmente presente, riguardo alle quote inesigibili che per quelle risultanti sulle entrate descritte nei ruoli, si devono di regola generale ammettere le sole partite per cui si riconosca l'assoluta incapacità del debitore a farne il pagamento, all'appoggio anche del risultato degli atti coercitivi, ed inoltre che se le medesime partite constassero di capitali, ne sarebbe pure necessaria l'approvazione, a termini dell'art. 137 della più volte citata legge 20 marzo 1865, avvegnachè, in tal caso, l'abbandono assoluto del credito implicherebbe una reale diminuzione di patrimonio del Comune; riguardo poi a quelle emergenti da differenze tra l'attivo del bilancio ed i ruoli per eccedenza di reddito, in quello presunto e non avveratosi, si avrà cura di spiegarne bene i motivi e costatarne bene il fatto.

§ **22**. È del pari necessario badare nella designazione dei residui passivi, che nessuna somma può essere compresa nei medesimi, se non riesce veramente necessaria pel pagamento di spese ammesse in bilancio, o nei residui passivi dell'anno precedente, le quali non abbiano potuto essere soddisfatte, ovvero che rappresenti un fondo preparatorio stanziato pel futuro eseguimento di qualche opera o spesa già approvata in massima, ma da non intraprendersi fino a che siasi accumulato il fondo necessario e che quindi i residui passivi non possono avere altra destinazione se non quella che avevano già in bilancio le somme che li compongono, così che nell'atto della discussione del conto non se ne può in via ordinaria deliberare lo storno, ma vogliono essere unicamente conservate per l'uso per cui furono bilanciate, sempre quando vi occorra ancora qualche pagamento.

Fuori di questo caso le differenze in meno che risultassero nell'uscita del conto a fronte dei corrispondenti articoli di spesa stanziati in bilancio, debbono essere comprese tra le economie.

§ **23**. Per altro, ove risultasse dal conto, che sianvi delle spese in corso per le quali non siano bastati i fondi precedentemente bilanciati, ed occorrano perciò nuovi stanziamenti negli esercizi successivi, allora vi si potranno assegnare in via di storno e nei limiti del bilancio per mezzo della deliberazione di esame del conto, gli avanzi verificatisi sulle altre spese già compiutamente soddisfatte.

§ **24**. E medesimamente quando nel corso dell'anno si fossero verificate delle maggiori entrate a fronte di quelle bilanciate, ovvero degli introiti non preveduti in bilancio, per cui nella liquidazione finale del conto emergesse un avanzo disponibile, e fosse ad un tempo avvenuto il bisogno di qualche spesa nuova, ossia non stata preveduta in bilancio, e per cui si dovessero poi stanziare appositi fondi negli esercizi successivi, si potrà supplirvi in tutto od in parte destinandovi fra i residui passivi il montare dell'avanzo suddetto.

§ **25**. Nei casi a cui si riferiscono i due paragrafi precedenti, si dovranno esprimere nel verbale di esame e di discussione del conto i motivi che consigliano la creazione di siffatti residui passivi in aggiunta a quelli risultanti dal conto comparativamente al bilancio, non che i fondi che si assegnano per farvi fronte, e se ne farà successivamnnte la descrizione, articolo per articolo, nella parte del verbale che presentare deve

il risultato definitivo del conto, indicando l'oggetto e l'ammontare di ognuno in un col titolo e categoria a cui dovranno appartenere, acciocchè dopo l'approvazione del conto possano essere riportati unitamente agli altri nella parte terza del bilancio per la spedizione degli occorrenti mandati.

Il verbale di esame e di discussione di cui sovra dev'essere esteso per copia in carta libera a piè del conto consuntivo, poichè l'originale del verbale è soggetto alla tassa di bollo come tutti gli altri che debbono essere muniti del visto, o dell'approvazione dell'Autorità superiore, ed il conto consuntivo può essere in carta libera, come la copia dei verbali suddetti a' termini del Regio Decreto 14 luglio 1866. Voglionsi in esso registrare tutte le eccezioni ed osservazioni che avranno luogo nel corso della seduta, sentito, ove d'uopo, il contabile, e successivamente si compendieranno i resultati finali della contabilità, a seconda del modulo quivi stampato, concludendo con emettere il voto di approvazione del conto a senso del già citato art. 85, salvo il disposto dei successivo art. 125 in quanto alla approvazione definitiva.

§ 26. Il conto e la deliberazione saranno quindi pubblicati a termini dell'art. 90 e se ne farà la relazione in calce loro coll'indicazione se abbiano o no dato luogo a qualche richiamo od opposizione.

§ 27. Contemporaneamente al conto delle entrate e delle uscite dell'Esattore vuole pure essere esaminato e discusso quello amministrativo della Giunta municipale; e se in quanto al primo debbesi badare principalmente all'esattezza della contabilità materiale ed alla regolarità delle carte giustificative, dovrà il Consiglio comunale farsi scrupolo in quanto al secondo, di accertare se la Giunta siasi attenuta nel disimpegno delle sue incombenze alle norme segnalate nel bilancio e nelle altre deliberazioni del Consiglio durante l'anno, nonchè alle leggi generali in vigore per l'amministrazione comunale, e se abbia ciò adempito con quella saviezza e prudente economia, che si conviene ad integri e zelanti amministratori delle pubbliche sostanze.

Di questo esame e di tutti gl'incidenti che occorressero durante il medesimo si farà parimenti risultare per verbale, conchiudendo, come in quello dell'Esattore, col voto d'approvazione.

Giova ripetere abbondantemente che anche questo conto e questa deliberazione deggiono essere pubblicati e rivestiti di analoga relazione.

L'originale di questo verbale dev'essere munito del bollo e la copia può distendersi in carta libera a piedi del conto che pure sarà ricopiato in carta libera per l'effetto di cui nel seguente paragrafo.

§ 28. Entrambi i predetti conti colle relative deliberazioni e con tutte le carte giustificative saranno trasmessi per cura del Sindaco al Sottoprefetto del circondario per la loro approvazione definitiva, la quale emana, per quanto a quello dell'Esattore, dal Consiglio di Prefettura a norma dell'art. 125 della più volte citata legge 20 marzo 1865, e per l'altro, cioè quello della Giunta municipale, in conformità dell'art. 130 e seguenti della medesima.

§ 29. Nello scopo di ovviare che il Consiglio di Prefettura sia costretto a non ammettere qualche partita d'entrata, o d'uscita nel conto materiale per mancanza di sufficiente giustificazione o dovuta regolarità, i Consigli comunali baderanno di unire al conto, oltre i registri e documenti accennati nelle presenti Istruzioni, quelle carte che dovranno rendersi necessarie dalla specialità dell'entrata e dell'uscita, e specialmente avvertiranno in quanto ai mandati di pagamento:

1° Che vogliono essere muniti del bollo di cent. 50 quando eccedono la somma di L. 30 ovvero questa somma è bensì minore ma è in acconto di credito eccedente le L. 30;

2° Che debbono essere quitanzati dalla persona a di cui favore furono spediti, sia colla firma apposta al mandato istesso, sia con quitanza separata, o per mezzo di un bianco segno unito al medesimo e debitamente rilasciato; il segno di croce poi che le persone illetterate sogliono

apporre invece della firma deve essere corroborato dalla sottoscrizione di due testimoni;

3° Che tutti i mandati per ispese il di cui ammontare non è invariabilmente determinato in bilancio, od il cui pagamento dipende da un atto da consumarsi nel corso dell'anno, debbono essere corredati da documenti giustificativi il preciso rilevare del debito o l'accertamento del fatto da cui esso deriva, o tutte due queste circostanze a seconda dei casi, come per esempio:

— I mandati per le spese riguardanti le piccole provviste e riparazioni dovranno essere corredati delle note dei provveditori liquidate dalla Giunta;

— Quelli di primo pagamento di stipendi e salari degli impiegati e servienti di prima nomina addetti al Comune avranno uniti i relativi atti di nomina e la deliberazione quando si tratti di aumento di stipendi o salari;

— Quelli per impiego di capitali a frutto, od in estinzione di debiti, per acquisti di stabili e simili saranno corredati dalla copia degli atti cui sono relativi.

Se però lo sborso del capitale dovesse eseguirsi in più di una rata basterà che questa formalità, adempiuta nel primo mandato, sia richiamata nei successivi.

Quelli per i pagamenti derivanti da appalto di costruzioni o grosse riparazioni, di grosse somministranze e simili avranno unito, il primo la copia del contratto e gl'intermedi un certificato del direttore dei lavori, o dell'economo o di chi spetta, a seconda dei casi, comprovante che il pagamento fatto è conforme al contratto e non eccedente il valore delle opere o provviste già eseguite. Al mandato poi di saldo si dovrà unire il deconto finale sottoscritto in segno di accettazione d'impresario, l'atto di collaudazione ed il certificato di non seguìti richiami dopo la pubblicazione dell'avviso ai creditori verso l'appaltatore dipendentemente dalla di lui impresa.

Approvazione del conto consuntivo per parte del Consiglio di Prefettura.

§ **30.** I Consigli di Prefettura procederanno all'esame di questo conto colla scorta dei titoli che vi sono a corredo e riconosciuto esatto e regolare, o tale da poter essere rettificato nel decreto di approvazione, passeranno alla liquidazione del medesimo per mezzo di processo verbale esteso in calce al conto originale, secondo il modulo che vi è inserto, enunciandovi altresì le inesattezze ed imperfezioni rilevate affinchè servano di regola al contabile ed al Municipio pei conti successivi.

§ **31.** Nel procedere a tale sistemazione ed approvazione i Consigli di Prefettura non ometteranno di riempire i due quadri dimostrativi che fanno parte del modulo anzidetto servendo essi non solo a far risultare la situazione della contabilità nelle varie sue parti siccome venne stabilita dai Consigli medesimi, ma anche a riordinare la classificazione di quelle entrate ed uscite che fossero state nel conto portate in una categoria diversa da quella cui appartengono per loro natura ed oggetti.

§ **32.** Qualora taluno dei conti fosse viziato di tali imperfezioni ed irregolarità che ne rendessero impossibile o troppo intricata la liquidazione, potranno i Consigli ordinarne la riforma.

§ **33.** Riavuti i due conti debitamente approvati, il Segretario comunale riempirà colla scorta di quello consuntivo la parte terza del bilancio in corso, riportando nella medesima i residui attivi e passivi 186. . . e retro risultanti dal conto predetto, e ne rimetterà una nota autentica all'Esattore perchè curi la riscossione dei primi e perchè gli serva di norma quanto ai secondi per il pagamento dei mandati che verranno su di essi emessi durante l'esercizio corrente.

§ **34.** Una copia autentica del conto consuntivo e della relativa ordinanza di approvazione sarà pure rimessa, contro ricevuta, al contabile

per suo discarico, ed altra simile copia all'ufficio di Prefettura; l'originale sia di questo che di quello amministrativo, con tutte le carte giustificative dei medesimi, sarà depositato nell'archivio comunale.

§ 35. Nei Comuni dove la riscossione dei tributi diretti si eseguisce per appalto, potendo accadere che sebbene l'Esattore siasi dato caricamento dei medesimi vi rimanga però ancora qualche partita da riscuotere per suo conto particolare, in tal caso i relativi ruoli potranno rimanere a di lui mani, osservate in proposito le disposizioni dei vigenti Regolamenti e dei rispettivi contratti d'appalto. E parimenti se a termini di questi l'Esattore fosse ancora tenuto, come è già stato dianzi preveduto, a rendere all'Autorità governativa od altrimenti un conto speciale per la riscossione dei suddetti tributi diretti, gli saranno pure rimesse, contro ricevuta, le quitanze dei versamenti da esso fatti nella Tesoseria dello Stato in conto dei medesimi.

In questo caso l'Esattore sarà poi tenuto a rimettere al Comune una copia autentica di siffatto conto e del relativo Decreto d'approvazione.

In quanto al rimanente si osserveranno le disposizioni particolari delle Prefetture e Sotto-prefetture, od il sin qui praticato (1).

Firenze, 27 gennaio 1867.

Il Ministro: RICASOLI.

N. 137.

Regio Decreto 6 luglio 1890, n° 7036 (Serie 3ª), sull'amministrazione e la contabilità dei Comuni in armonia della Legge e del Regolamento sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE, RE D'ITALIA

Veduto l'art. 89 della legge 30 dicembre 1888, n° 5865, che dà facoltà al Nostro Governo di mettere in armonia l'amministrazione e la con-

---

(1) Le istruzioni contenute nella presente Circolare devono essere poste in relazione colle nuove disposizioni contenute nel Regolamento sull'amministrazione e contabilità comunale del 6 luglio 1890.

Però anche prima della citata legge avevano già subìto notevoli modificazioni da leggi e provvedimenti posteriori.

Così il modulo indicato nelle sopradette Istruzioni non è più in vigore perchè con Circolare del 20 luglio 1875, emanata dal Ministero dell'Interno, essendo stato variato il modulo pel bilancio preventivo, anche il modello del conto ha dovuto essere mutato e posto in perfetta corrispondenza con quello. Del pari non sono più applicabili le disposizioni riferentisi alla guardia nazionale nel § terzo. Così non sono almeno per intero, più applicabili le disposizioni dei §§ 12, 13, 14, 15, 21, 35 di fronte alla legge del 20 aprile 1871; e il § 18 è ora radicalmente mutato quanto ai termini. Quanto alle deliberazioni di cui al § 29 è da tener presente la Circolare Ministeriale dei 15 dicembre 1875 sul visto cui vanno soggette le deliberazioni per prelievi dalle casuali; e infine la approvazione del conto di cui ai §§ 30 e seguenti vuole essere ora coordinata con la legge ultima (ASTENGO, *Guida Amm.*, loc. cit.).

tabilità dei Comuni e delle Provincie colle norme della legge e del Regolamento sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

Veduti i pareri della Corte dei conti 27 febbraio 1890 e del Consiglio di Stato 18 novembre 1889, e 6 giugno 1890;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO

DEL PATRIMONIO DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE

ART. 1. In ogni Provincia e Comune si deve formare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniale, mobili ed immobili.

ART. 2. L'inventario dei beni di uso pubblico consisterà in uno stato descrittivo dei medesimi.

ART. 3. I beni patrimoniali di immobili saranno inventariati e descritti in appositi registri di consistenza colle seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità ed i connotati catastali;

b) i titoli di provenienza;

c) l'estimo o il reddito imponibile, la rendita annuale media, decennio per decennio, ed il valore fondiario approssimativo;

d) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

e) l'uso speciale cui sono addetti.

I detti registri di consistenza debbono presentare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi.

ART. 4. I diritti, le servitù e le azioni, che per l'art. 415 del Codice civile, sono considerati come beni immobili, saranno annotati nei detti registri insieme al relativo fondo, e saranno descritti a parte, quando non riguardino immobili di demanio pubblico, comunale o provinciale.

ART. 5. Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad Agenti responsabili.

La consegna si effettua per mezzo d'inventari.

ART. 6. L'inventario dei beni mobili dovrà dimostrare:

a) La designazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;

b) la loro denominazione secondo la diversa natura e la specie;

c) la quantità o numero secondo le varie specie;

d) il valore determinato in base al prezzo di acquisto; ove non sia altrimenti stabilito.

I diritti e le azioni che per l'art. 418 del Codice civile, sono considerati come beni mobili, saranno descritti a parte.

ART. 7. Tutti gli aumenti, le diminuzioni che si avverano nel valore e nella consistenza dei beni debbono essere registrati nell'inventario.

TITOLO SECONDO

DEI CONTRATTI

Art. 8. Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di case ed opere debbono essere preceduti da pubblici incanti eccetto i casi seguenti, e quelli indicati da leggi speciali:

1° Quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non eccede le lire 500, se stipulati nell'interesse dei Comuni, e le lire 3000 se in quello delle Provincie;

2° Quando si tratti di spesa comunale che non superi annualmente le lire 100 e di spesa provinciale che non superi le lire 600 all'anno, ed il Comune e la Provincie non restano obbligati oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

3° Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili quando la eredità complessiva non ecceda i limiti sopra indicati e la durata del contratto non ecceda i dodici anni, purchè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e per un tempo che uniti a quelli del nuovo contratto eccedano i limiti qui determinati.

Art. 9. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o stabilimenti commerciali di notoria solidità presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Art. 10. Saranno comunicati al Consiglio di Prefettura per averne il parere i progetti di contratti da stipularsi quando superino le lire 800.

Il Consiglio di Prefettura darà il suo parere tanto sulla regolarità del contratto quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

Art. 11. I contratti non sono esecutorii senza il visto del Prefetto o Sotto-prefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

Art. 12. Se nella esecuzione di un contratto al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Prefettura, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 10 prima che si provveda al pagamento fiscale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Prefettura per il suo parere.

Art. 13. Quando un contratto pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Prefettura, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

Art. 14. I servizi che per la loro natura possono farsi ad economia debbono essere determinati e retti da speciali Regolamenti approvati nei modi di legge.

Sarà necessaria l'approvazione del Consiglio comunale o provinciale ogni qualvolta si tratti di fare spese ad economia in casi straordinari non preveduti dai Regolamenti ove la spesa superi le lire 500 se fatta nell'interesse dei Comuni, e lire 3000 se fatta in quello delle Provincie.

TITOLO TERZO

DELL'ANNO FINANZIARIO

Art. 15. L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 16. L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate col bilancio e cogli altri modi legali, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause indipendenti da esso.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.

Art. 17. Sono materia del conto del bilancio:

a) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;

b) le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo in virtù di deliberazioni consigliari debitamente approvate dalla competente Autorità;

c) le riscossioni degli Esattori e Tesorieri, i versamenti nella Tesoreria del Comune e della Provincia, e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Art. 18. Sono materia del conto generale del patrimonio il valore degli immobili giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, derrate, materiali ed altri valori risultanti dagl'inventari, i crediti e debiti, e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per qualunque altra causa.

Art. 19. Col 31 dicembre l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto.

Le operazioni tutte per accertare entrate, per ordinare spese, per effettuare riscossioni od eseguire pagamenti, in conto di detto esercizio, si compiono col suddetto giorno.

In conseguenza tutti i conti relativi al medesimo esercizio si chiudono colle operazioni compiute in quel giorno.

TITOLO QUARTO

DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 20. Nella sessione di autunno del Consiglio comunale ed in quella ordinaria del Consiglio provinciale, il Sindaco ed il Presidente della

Deputazione provinciale presenteranno il bilancio di previsione per l'anno seguente.

ART. 21. Il bilancio di previsione per l'esercizio seguente consterà della previsione dell'entrata e della spesa.

Le entrate e le spese che s'inscrivono in esso rappresentano le competenze dell'esercizio, cioè per entrate, ciò che si crede potranno produrre durante l'anno finanziario i diversi cespiti di entrata, e per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

ART. 22. Le entrate del bilancio sono classificate in tre titoli: entrate effettive, movimento di capitali, contabilità speciali.

Le entrate effettive rappresentano vere entrate ed importano aumento nella sostanza patrimoniale. Si dividono in due capi, entrate ordinarie ed entrate straordinarie.

Sono ordinarie le entrate originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'Amministrazione. Sono straordinarie tutte le altre.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale attiva, come vendite di beni fruttiferi, affrancazioni di canoni attivi, creazione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi: partite di giro, cioè entrate che hanno effetto puramente figurativo, ed entrate degli stabilimenti speciali ammministrati dal Comune o dalla Provincia.

ART. 23. Le spese del bilancio sono distinte in tre titoli:

Spese effettive, movimento di capitali e contabilità speciali.

Le spese effettive rappresentano vere spese ed importano diminuzione nella sostanza patrimoniale.

Le spese si dividono in obbligatorie e facoltative: le obbligatorie in ordinarie e straordinarie; le ordinarie in fisse e variabili.

Sono spese obbligatorie quelle poste a carico dei Comuni e delle Provincie dalle leggi. Le altre sono facoltative.

Sono spese ordinarie quelle originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'Amministrazione, le altre sono straordinarie.

Sono spese fisse quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti e che hanno scadenza determinata. Le altre sono variabili.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale passiva, come rinvestimento di capitali in acquisto o costruzioni di immobili capaci di dare una rendita, affrancazione di canoni passivi, estinzione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi; partite di giro, cìoè spese che hanno effetto puramente figurativo; e spese degli stabilimenti amministrati dal Comune o dalla Provincia.

ART. 24. Le entrate e le spese di ciascuna delle due parti di cui ai precedenti articoli sono inscritte in bilancio in categorie distinte:

a) secondo che varia la materia in amministrazione;

b) secondo i diversi servizi attinenti alla stessa materia ed al medesimo scopo;

c) per le spese fisse che debbono essere tenute distinte dalle variabili;

d) per le spese di materiale.

Non si cumulano in una stessa categoria entrate e spese afferenti a diversi servizi.

Le categorie del bilancio debbono avere un numero d'ordine continuativo per le entrate ed un altro per le spese.

Esse si suddividono in articoli.

Art. 25. Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcun diffalco per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimenti le spese debbono figurare in bilancio per intero e senza essere diminuite di qualunque entrata.

Art. 26. Al bilancio di previsione saranno uniti gli allegati necessari a giustificazione delle proposte, e una relazione nella quale siano svolti i motivi generali delle proposte stesse.

Il bilancio deve chiudersi con un riassunto delle diverse parti e categorie e presentare le spese ordinarie distinte dalle straordinarie, e le spese obbligatorie dalle facoltative, e dimostrare i risultati finali che emergono dalle previsioni.

Art. 27. Ogni spesa straordinaria da eseguirsi ripartitamente in più anni devesi inscrivere in apposito articolo della categoria relativa, e per quella parte soltanto che scade nell'anno.

Quest'articolo si ripete nella stessa categoria dei bilanci successivi fino ad estinzione della somma totale ripartita.

Art. 28. Dopo approvato il bilancio di previsione, qualunque nuova spesa non potrà essere autorizzata che per speciale deliberazione del Consiglio comunale o provinciale.

Nelle proposte di spese nuove o maggiori da presentarsi ai Consigli, saranno indicati i mezzi per provvedere ad esse.

Art. 29. Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio sarà inscritta in apposita categoria una somma sotto la denominazione di fondo di riserva.

Le prelevazioni di somma da questo fondo e la loro inscrizione alle varie categorie del bilancio sarà fatta con deliberazione della Giunta comunale o della Deputazione provinciale, da presentarsi alla prima adunanza del rispettivo Consiglio per l'approvazione.

Art. 30. Costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, ordinate, liquidate ma non pagate.

Nel bilancio il conto di essi sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa relativa ai residui possa essere computata sul fondo della competenza o viceversa.

Art. 31. In nessun caso si può inscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata od in spesa, che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

TITOLO QUINTO

DELLE ENTRATE

Art. 32. L'ufficio di tesoreria del Comune, ove manchi un apposito Tesoriere comunale, è adempiuto, senza corrispettivo, dall'Esattore delle imposte dirette.

Il Ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere l'ufficio di Tesoriere della Provincia quando ne sia richiesto dalla Deputazione provinciale.

Art. 33. I Tesorieri e gli altri Agenti di riscossione debbono rilasciare quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia, con un numero continuativo per ogni esercizio e per ogni Agente.

Art. 34. Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella Tesoreria comunale o della Provincia nei termini stabiliti dai Regolamenti.

Art. 35. L'entrata è accertata quando l'Amministrazione, appurata la ragione del credito e la persona debitrice, inscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

Art. 36. Per la eliminazione totale o parziale dei crediti che vengono riconosciuti in tutti od in parte insussistenti per la già seguìta legale estinzione, o perchè indebitamente od erroneamente liquidati, o perchè riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con speciale deliberazione del Consiglio comunale o provinciale, da emettersi in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

TITOLO SESTO

DELLE SPESE

Art. 37. Il Sindaco o il Presidente della Deputazione provinciale ordinano le spese nei modi indicati dagli articoli che seguono, e nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Essi non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio.

Art. 38. Prima che sia emesso un mandato di pagamento sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto, e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

Art. 39. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco o dal Presidente della Deputazione provinciale, da un Assessore o Deputato provinciale e dal Segretario rispettivo o capo di servizio.

Saranno altresì contrassegnati dal Ragioniere ove esiste.

Art. 40. Il pagamento degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d'importo o scadenze fisse ed accertati potrà seguire sopra ruoli o prospetti di variazione emessi colle cautele di cui ai precedenti articoli, e trasmesso quindi ai Tesorieri che ne cureranno il pagamento nel modo prescritto dai Regolamenti.

Art. 41. I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti di cui è parola nel precedente articolo saranno emessi solo alla scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Art. 42. I Tesorieri estinguono i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagheranno mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non sieno conformi alle disposizioni dei precedenti articoli.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati.

Art. 43. Potranno effettuarsi dopo il 1° gennaio, anche prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio chiuso col 31 dicembre, le spese autorizzate col bilancio dell'anno precedente, che vennero impegnate e non pagate prima della chiusura di esso, nei limiti però soltanto della somma per effettivi residui passivi della rispettiva categoria, risultati al 31 dicembre, ed osservate le prescrizioni e formalità di cui ai precedenti articoli.

I mandati che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio del precedente anno finanziario, saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, osservate però le prescrizioni e le formalità di sopra indicate.

Qualora codesti mandati non fossero pagati nemmeno nell'anno finanziario successivo a quello in cui vennero emessi, s'intenderanno definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi speciali, e salvo altresì il disposto dell'art. 30 del presente Decreto.

Art. 44. Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario la differenza che in quel giorno può esistere tra l'importare dei mandati, regolarmente spediti, e la somma inscritta nelle rispettive categorie del bilancio deve costituire una economia.

Saranno considerati come residui e si potranno trasportare nell'esercizio successivo, purchè non oltrepassino i limiti della somma disponibile nella corrispondente categoria:

a) le spese permanenti e d'indole generale che sono annualmente dovute in virtù di legge;

b) le spese che ebbero principio di esecuzione, ordinate con deliberazione speciale, per l'intero, o per la quota che si doveva erogare nell'esercizio scaduto;

c) le spese dipendenti da contratti per la parte scaduta nell'anno, e non pagata;

d) le spese per stipendi, assegni, pensioni, fitti, censi, canoni, livelli ed altre di simile natura di somma e scadenza fissa e prestabilita entro l'anno.

Art. 45. I residui passivi non pagati in un quinquennio e pei quali in un egual periodo non sia intervenuta alcuna domanda giudiziale od in via amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono però riproporsi in uno speciale articolo della rispettiva categoria dei successivi bilanci.

Art. 46. I mandati che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scadenti.

TITOLO SETTIMO

DEL RENDIMENTO DEI CONTI

Art. 47. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario i Tesorieri presenteranno il conto consuntivo della propria gestione.

Il conto sarà accompagnato dalla relazione dei Revisori e da quella della Giunta municipale o della Deputazione provinciale nella prima sessione che avrà luogo dopo trascorso un mese dalla presentazione del conto stesso.

Art. 48. Il conto consuntivo delle Provincie e dei Comuni sarà diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Esso dovrà dimostrare:

a) le entrate effettive della competenza dell'anno, accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese effettive e della competenza dell'anno, accertate, pagate e rimaste da pagare;

c) l'entrata e l'uscita per movimento di capitali;

d) le partite di giro;

e) la contabilità degli stabilimenti speciali;

f) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

g) la dimostrazione delle somme incassate e pagate per ciascuna categoria ed articolo del bilancio;

h) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Al consuntivo sarà allegato il conto generale del patrimonio delle Provincie o del Comune colle variazioni che hanno subìto le attività e le passività disponibili ed i beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito, in relazione a qualunque causa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

N. 138.

Circolare del Ministero dell'Interno (Dir. Generale dell'Amm. civ.), div. 2ª, sez. 2ª, nº 15200-8, in data 16 gennaio 1891, ai Prefetti.

Quesito circa l'approvazione dei conti comunali.

Questo Ministero avendo sottoposto al Consiglio di Stato il quesito circa il procedimento da seguirsi dai Consigli di Prefettura per l'approvazione dei conti consuntivi dei Comuni, quell'onorevole Consesso ha emesso in adunanza del 13 andante a Sezioni riunite dell'Interno e delle Finanze il parere che si trascrive qui appresso:

« Ritenuto che in seguito all'attuazione della nuova legge comunale e provinciale e del rispettivo Regolamento, nonchè del Decreto 6 luglio 1890, nº 7036 (serie 3ª), riguardante l'amministrazione e la contabilità dei Comuni e delle Provincie, molti dubbi si sono sollevati e molte quistioni si sono agitate: talchè la Corte dei conti varie volte ha dovuto occuparsi di argomenti relativi a tale materia;

« Che sull'argomento medesimo furono presentate delle osservazioni al Ministero dell'Interno, e fatto proposta concreta che il Ministero voglia disporre acciò i Consigli di Prefettura, quando liquidano i conti dei Cassieri comunali, e veggono di dovere pronunziare sulla responsabilità degli Amministratori, nel fare notificazione ai medesimi di presentare le loro giustificazioni secondo il disposto dell'art. 70 del Regolamento per l'attuazione della legge comunale e provinciale, vogliano fare eguale notificazione ai rispettivi contabili. E il Ministero nel proporre il quesito alle due Sezioni si dichiara favorevole all'accoglimento della proposta. E veramente essa sembra meritevole di seria considerazione.

« A dir vero l'abrogata legge comunale e provinciale assoggettava alla giurisdizione contabile gli amministratori che si fossero ingeriti nel maneggio del danaro comunale o l'avessero commesso a chi non era chiamato ad averlo. Chiamava bensì responsabili gli stessi amministratori che avessero fatto spese non autorizzate dal bilancio, o avessero ecceduto la facoltà ricevuta, ma non designava il magistrato competente a giudicare di quei fatti; e però il giudizio n'era devoluto ai Tribunali ordinari.

« La legge nuova introdusse una grande innovazione in questa materia; e l'art. 256 dispone:

« Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne dispongono in proprio o in solido ». E soggiunge che « sulla responsabilità degli Amministratori pronunziano il Consiglio di Prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti e che col Regolamento saranno stabilite le modalità del procedimento ».

« La stessa legge stabilisce un trattamento diverso per la resa dei conti dell'Amministrazione comunale e provinciale, e mentre prima gli uni e gli altri conti erano resi al Consiglio di Prefettura, e portati in via di gravame alla Corte dei conti, ora tale sistema è rimasto in vigore pei conti comunali, e si è innovato pei conti provinciali, che sono in prima istanza portati alla detta Corte. È dessa che in caso di gravame giudica a Sezioni riunite. Ora poichè la Corte segue una procedura contenziosa, così innanzi ad essa si seguono le norme ordinarie della procedura e i contabili, che si considerano sempre presenti in giudizio, e gli Amministratori possono fare quelle deduzioni che credono nel loro interesse.

« Senonchè diversamente va la cosa pel primo giudizio dei conti comunali, che ha luogo in via amministrativa innanzi al Consiglio di Prefettura. Ed esso, come si è sopra avvertito, può giudicare anche in forza della legge sopra ricordata sulla responsabilità degli Amministratori, la quale per l'art. 38 del Decreto 6 luglio 1890, certamente è grandissima. E perchè essi possano dedurre anche in quella sede le loro ragioni, così nell'art. 70 del Regolamento sopra ricordato si stabilisce che se il Consiglio di Prefettura deve pronunziare sulla loro responsabilità deve farlo previa intimazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

« Ora se ciò è giusto nell'interesse degli Amministratori, sarebbe anche giusto nell'interesse dei contabili che, qualora quella notificazione dovesse avere luogo, fosse anche ad essi comunicata, chiedendo loro le opportune giustificazioni; giacchè può avvenire che gli Amministratori si giustifichino e la responsabilità vada a cadere sui Cassieri, i quali, se fossero informati del nuovo stato delle cose, potrebbero somministrare tali giustificazioni o spiegazioni da eliminarla. Oltre di che al Cassiere, ancorchè amministrativamente dichiarato responsabile, può sempre competere l'azione per gestione di negozi, e senza necessità di un giudizio innanzi ai Tribunali, ogni controversia può venire risoluta in via amministrativa con economia di tempo e di spesa quando egli può in tempo dedurre le sue ragioni.

« Giova osservare che rendendo così meglio tutelata la posizione dei Cassieri comunali, più sicuro si rende il servizio d'esazione dei Comnni.

« Egli è vero che molti dei Consigli di Prefettura praticano già il sistema di estendere la notificazione, di cui parla l'art. 70, dagli ordinatori ai Cassieri, ma se ciò mostra come la proposta sia regolare, mostra insieme come sia opportuno che quel provvedimento venga disposto, come norma generale, e non sia lasciato al prudente arbitrio dei Consigli di Prefettura.

« Per tali motivi le Sezioni opinano che, mediante circolare di massima, sia da impartire ai Consigli di Prefettura, quante volte debbono pronunciare sulla responsabilità degli Amministratori, di disporre non solo per essi, ma anche per gli Esattori, le notificazioni, di cui si parla nell'art. 70 del Regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato col Regio Decreto 18 giugno 1889, numero 6107, serie 3ª ».

Adottando il suespresso parere del Consiglio di Stato, questo Ministero prega di fare analoghe comunicazioni alle rispettive Amministrazioni comunali.

Pel Ministro: PIETRO LUCCA.

N. 139.

Circolare del Ministero dell'Interno (Dir. Gen. dell'Amm. civ.), Div. 2ª, Sez. 1ª, nº 1510012, in data 30 gennaio 1891, ai Prefetti.

Crediti dei Comuni e Provincie verso i propri Tesorieri ed Amministratori.

L'articolo 72 del Regolamento comunale e provinciale 10 giugno 1889, sanzionando un principio già accolto dalla giurisprudenza precedente, ha stabilito che le decisioni del Consiglio di Prefettura in materia di

conti, divengano titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti interessate non seguìta nei 30 giorni da appello alla Corte dei conti.

Questa disposizione, congiunta all'obbligo del Tesoriere comunale di prestare una congrua cauzione in beni stabili od in rendita dello Stato, giusta l'art. 65 del detto Regolamento, ed al diritto del Comune di prendere ipoteca appena emesso il Decreto del Consiglio di Prefettura in conformità ai pareri del Consiglio di Stato, 12 marzo 1886, 22 aprile 1887 ed alla Circolare Ministeriale 1° gennaio 1887, n° 15100-16, mira ad impedire l'inconveniente, che ben sovente si è verificato, di Municipi dissestati pel fatto che i Tesorieri sono rimasti in debito e la cassa comunale non può integrarsi nelle somme dovute.

Per evitare il riprodursi di siffatto inconveniente, il Ministero crede opportuno richiamare l'attenzione dei signori Prefetti in tali disposizioni, le quali assicurano una procedura sollecita tanto per la riscossione delle somme dovute dai Tesorieri come di quelle dichiarate a debito degli Amministratori, e prega i signori Prefetti di volerne curare l'esecuzione e disporre affinchè i Municipi siano senza indugio rimborsati dei loro crediti.

Gradirò poi un cenno di ricevimento della presente ed altresì di conoscere se e quali Comuni di codesta Provincia trovansi in credito verso Tesorieri ed Amministratori cessati, e quali, nel caso affermativo, i provvedimenti presi per ciascuno di essi.

Tali notizie dovranno estendersi alla Provincia per la quale provvedono gli art. 112, 113 e 114 del Regolamento suddetto, ove essa pure abbia crediti di tale natura.

Pel Ministro: A. BONASI.

PARTE UNDECIMA

STUDI E PROGETTI DI RIFORMA DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE COMUNALI

N. 140.

Progetto di legge pel riordinamento delle tasse dirette comunali, presentato dalla Commissione del 1876.

TITOLO PRIMO

DELLE TASSE DIRETTE COMUNALI

ART. **1**. Le tasse dirette comunali sono riordinate secondo le disposizioni del presente titolo.

CAPO I.

Della tassa sulle pigioni.

ART. **2**. È soggetto alla tassa sulle pigioni chiunque tiene a sua disposizione nel Comune una casa o un appartamento con mobilia.

Sotto la denominazione di case ed appartamenti si comprendono anche le loro dipendenze, come parchi, giardini, scuderie, fenili e rimesse.

ART. **3**. Per le case e le camere che si affittano o si subaffittano mobiliate, è tenuto alla tassa il proprietario o il conduttore che le ha fornite di mobilia.

ART. **4**. La pigione è reale o presunta.

La pigione reale è quella che apparisce dalle convenzioni scritte o verbali. La presunta è quella di cui la casa o l'appartamento sono suscettivi.

Se la pigione reale è inferiore alla presunta, si dovrà su questa commisurare la tassa.

ART. 5. Non si calcola nella pigione imponibile il fitto corrispondente alla mobilia.

ART. 6. La tassa sarà proporzionale alla pigione imponibile, e non potrà eccedere il quattro nè essere minore del due per cento.

ART. 7. Per l'applicazione della tassa, i Comuni sono divisi in sei classi.

La 1ª comprende i Comuni che hanno una popolazione eccedente	100,000	abitanti
La 2ª quelli	da 50,001 a 100,000	»
La 3ª »	» 25,001 » 50,000	»
La 4ª »	» 10,001 » 25,000	»
La 5ª »	» 2,001 » 10,000	»
La 6ª » inferiori a	2,001	»

ART. 8. È esente dalla tassa chi ha un'abitazione la cui pigione non eccede:

Nei Comuni di 1ª classe	L. 200
In quelli di 2ª »	» 170
» di 3ª »	» 140
» di 4ª »	» 110
» di 5ª »	» 80
» di 6ª »	» 50

ART. 9. Non è dovuta la tassa:

Per le costruzioni rurali destinate soltanto al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari;

Per gli opifizi, i magazzini, le botteghe, i banchi, gli studi, e gli altri locali che servono unicamente a un'industria, professione, mestiere o commercio;

Per i locali destinati a uso, sia delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sia degli istituti pubblici di educazione, d'istruzione e di beneficenza. Questa disposizione non si estende alle camere e agli appartamenti abitati dai Direttori, Amministratori ed impiegati.

CAPO II.

Della tassa di famiglia.

ART. 10. Alla tassa di famiglia sono soggette le famiglie residenti nel Comune.

Per gli effetti della presente legge, sotto la denominazione di famiglia, s'intendono il marito, la moglie e i figli, insieme conviventi.

Gl'individui non compresi nella famiglia si considerano come altrettante famiglie distinte.

ART. 11. Per l'applicazione della tassa, i Comuni sono divisi in sei classi in conformità dell'art. 7.

ART. 12. Nei Comuni di 1ª classe il massimo della tassa è di		L. 300
In quelli di	2ª	» 200
»	3ª	» 150
»	4ª	» 100
»	5ª	» 50
»	6ª	» 20

Il minimo è di lire 3 in tutti i Comuni.

ART. 13. Le famiglie saranno distinte in categorie.

Le categorie nei Comuni di 1ª classe non potranno essere più di		30
In quelli di	2ª	25
»	3ª	20
»	4ª	15
»	5ª	10
»	6ª	5

Le categorie nei Comuni di 1ª e 2ª classe non potranno essere meno di 15
In quelli di . . . . . . 3ª e 4ª 10
» 5ª 5
» 6ª 3

Art 14. Saranno assegnati alla prima categoria il massimo della tassa e all'ultima il minimo, corrispondenti alla classe cui appartiene il Comune.

Le quote di tassa delle categorie intermedie verranno collegate con le quote della prima e dell'ultima categoria, e fissate gradatamente per modo che le differenze tra ciascuna quota e quella immediatamente successiva sieno approssimativamente uguali.

Art. 15. Le famiglie saranno ascritte alle diverse categorie secondo la rispettiva loro agiatezza.

Art. 16. Sono esenti dalla tassa le famiglie povere.

Art. 17. Le famiglie saranno designate sulla matricola e sul ruolo col nome del rispettivo capo.

Però al pagamento della tassa sono tenuti in solido il capo della famiglia coi singoli membri che la compongono.

CAPO III.

Della tassa sul bestiame.

Art. 18. Sono soggetti alla tassa sul bestiame coloro che nel Comune posseggono cavalli, muli, asini, o animali bovini, pecorini, suini.

Art. 19. La tassa sarà applicata secondo la seguente tariffa:

		da	a
1° Per ogni cavallo di lusso o di comodo privato	da L.	20 —	a 60 —
2° Per ogni altro cavallo, esclusi quelli in mandria	»	5 —	» 15 —
3° Per ogni cavallo in mandria	»	4 —	» 10 —
4° Per ogni mulo	»	3 —	» 8 —
5° Per ogni toro, bue o bufalo	»	2 —	» 6 —
6° Per ogni asino o giovenco	»	1.50	» 5 —
7° Per ogni maiale	»	1 —	» 3 —
8° Per ogni pecora o capra	»	0.20	» 0.80

Le quote di tassa saranno stabilite in modo che gli animali compresi in un numero della tariffa sieno tassati in somma minore di quelli indicati nel numero precedente.

Art. 20. La tassa dev'essere estesa a tutti gli animali menzionati nella tariffa.

Art, 21. Per le bestie riunite in greggi o mandrie vaganti, la tassa è dovuta a mesi, e il pagamento ne sarà fatto a rate mensili.

Si avrà come compiuto il mese quando le bestie rimangano nel territorio comunale più di quindici giorni.

Art. 22. Per questa tassa sono obbligatorie le denunzie.

In esse dev'essere dichiarato il numero dei capi di bestiame soggetti alla tassa, e specificata la qualità a norma dell'art. 19.

Art. 23. Non è dovuta la tassa:

Per i puledri che non hanno più di due anni; per i muli e gli asini, che non hanno più di un anno; per le bestie bovine, le pecore, le capre e i maiali, che non hanno più di sei mesi;

Per le bestie che non rimangono oltre a quindici giorni nel territorio comunale;

Per i cavalli e i muli tenuti da militari a cagione di servizio.

Art. 24. È abrogata la disposizione contenuta nel n° 4 dell'art. 118 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

CAPO IV.

Della tassa sugli esercizi e sulle rivendite.

Art. 25. È soggetto alla tassa sugli esercizi e sulle rivendite chiunque eserciti nel Comune una professione, un'arte, un commercio od una industria, e chiunque vi rivenda merci di qualsivoglia specie.

Art. 26. Per l'applicazione della tassa, i Comuni sono divisi in sei classi in conformità dell'art. 7.

Art. 27. Nei Comuni di 1ª classe il massimo della tassa è di L. 300
In quelli di . . . 2ª . . . . » 200
» . . . . 3ª . . . . » 150
» . . . . 4ª . . . . » 100
» . . . . 5ª . . . . » 50
» . . . . 6ª . . . . » 20
Il minimo è di lire 3 in tutti i Comuni.

Art. 28. Gli esercizi e le rivendite saranno distinti in categorie.
Il numero delle categorie nei Comuni di 1ª classe non potrà essere maggiore di 30 nè minore di 15
In quelli di 2ª » 25 » 12
» 3ª » 20 » 10
» 4ª » 15 » 8
» 5ª » 10 » 5
» 6ª » 5 » 3

Art. 29. Nell'assegnare le quote di tassa alle diverse categorie sarà osservato quanto è prescritto all'articolo 14.

Art. 30. Gli esercizi e le rivendite saranno ascritti alle diverse categorie secondo la rispettiva loro importanza, che si desumerà complessivamente:

a) Dalla natura e qualità loro;
b) Dal numero delle persone addettevi;
c) Dal reddito di ricchezza mobile loro attribuito;
d) Dalla situazione, dal numero e dalla pigione dei locali.

Art. 31. Chi abbia contemporaneamente due o più esercizi o rivendite separati l'uno dall'altro, andrà soggetto a tante tasse quanti sono gli esercizi e le rivendite.

Art. 32. Non è dovuta la tassa:

Per l'impiego o l'opera retribuiti con stipendio o salario presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati;

Per la rivendita dei generi riservati al monopolio dello Stato;

Per gli esercizi e rivendite di minima importanza.

Art. 33. Al pagamento della tassa sono tenuti in solido tutti i soci nell'esercizio e nella rivendita.

Quando un esercizio o una rivendita passa da una ad altra persona, il nuovo esercente o rivenditore è solidalmente responsabile della tassa dovuta dai precedenti per l'anno in corso e per l'anteriore.

Art. 34. È abolita la tassa di licenza di cui nell'allegato *O* della legge 11 agosto 1870.

CAPO V.

Della tassa sulle insegne.

Art. 35. È soggetto alla tassa sulle insegne chiunque tiene nel Comune insegne esposte al pubblico.

Sotto la denominazione d'insegne s'intendono compresi gli avvisi, gl'indirizzi, gli emblemi, ed ogni segno indicante l'esercizio di un commercio, di un'industria, di un'arte o di una professione.

La tasssa è dovuta per ciascuna delle insegne.

ART. 36. Per l'applicazione della tassa, i Comuni sono divisi in sei classi in conformità dell'art. 7.

ART. 37. Nei Comuni di 1ª classe il massimo della tassa è di L. 30

In quelli di	2ª	» 25
»	3ª	» 20
»	4ª	» 15
»	5ª	» 10
»	6ª	» 5

Il minimo è di una lira in tutti i Comuni.

ART. 38. Le insegne saranno distinte in categorie.

Le categorie nei Comuni di 1ª classe non potranno essere più di 10

In quelli di	2ª	8
»	3ª	6
»	4ª	5
»	5ª	4
»	6ª	3

Le categorie nei Comuni di 1ª e 2ª classe non potranno essere meno di . . . 5

In quelli di	3ª e 4ª	3
»	5ª e 6ª	2

ART. 39. Nell'assegnare le quote di tassa alle diverse categorie sarà osservato quanto è prescritto all'art. 14.

ART. 40. L'ascrizione delle insegne alle diverse categorie sarà fatta secondo la rispettiva loro importanza, che si desumerà complessivamente:

a) Dalla località e situazione;

b) Dalla dimensione;

c) Dalla quantità delle parole;

d) E, in generale, da tutto ciò che serve a meglio attrarre l'attenzione del pubblico.

ART. 41. Non è dovuta la tassa per gli avvisi soggetti al bollo erariale.

ART. 42. Al pagamento della tassa sono tenuti in solido tutti i soci nell'esercizio del commercio, dell'industria, dell'arte o della professione, cui l'insegna si riferisce.

CAPO VI.

Della tassa sulle vetture private.

ART. 43. È soggetto alla tassa sulle vetture private chiunque possiede nel Comune veicoli d'uso privato destinati al trasporto delle persone.

Sotto la denominazione di veicoli s'intendono anche comprese le barche e le gondole.

ART. 44. Per l'applicazione della tassa i Comuni sono divisi in sei classi in conformità dell'art. 7.

ART. 45. Nei Comuni di 1ª classe il massimo della tassa è di L. 60

In quelli di	2ª	» 50
»	3ª	» 40
»	4ª	» 30
»	5ª	» 20
»	6ª	» 10

Il minimo è di L. 5 in tutti i Comuni.

ART. 46. I veicoli devono essere distinti in categorie, salvo nei Comuni di 5ª e 6ª classe, pei quali la distinzione non è obbligatoria.

Il numero delle categorie non può essere maggiore di 6 nè minore di 3.

Però nei Comuni ove la distinzione dei veicoli in categorie è facoltativa, se verrà adottata, le categorie non potranno essere più di 2.

ART. 47. Nell'assegnare le quote di tassa alle diverse categorie sarà osservato quanto è prescritto all'art. 14.

ART. 48. L'ascrizione dei veicoli alle diverse categorie sarà fatta prendendo a criterio il numero dei posti, la loro comodità e ogni segno

di lusso, non che la quantità delle ruote, delle molle e dei cavalli, se trattisi di vetture, o dei remi, se trattisi di barche o di gondole.

Art. 49. La tassa sarà raddoppiata per i veicoli fregiati di stemmi o emblemi gentilizi.

Art. 50. I fabbricanti e i negozianti di veicoli sono tenuti alla tassa per quei soli veicoli che servono al loro uso privato.

Art. 51. Il Comune può far apporre ai veicoli un marchio o bollo speciale, purchè sia di piccola dimensione e loro non rechi deturpamento.

Art. 52. È abolita la tassa sulle vetture pubbliche.

CAPO VII.

Della tassa sui domestici.

Art. 53. È soggetto alla tassa sui domestici chiunque tiene nel Comune persone di servizio a propria disposizione, quand'anche loro non somministri l'alloggio e il vitto.

Art. 54. La tassa per ogni uomo non può essere maggiore di lire 12 nè minore di lire 6.

Per ogni donna non può essere maggiore di lire 5 nè minore di lire 2.

Sarà raddoppiata nel caso che i domestici indossino livrea.

Art. 55. Per questa tassa sono obbligatorie le denunzie.

In esse devesi specificare il numero dei domestici, e il sesso al quale appartengono; e, qualora indossino livrea, dovrà pure esserne fatta menzione.

Art. 56. Se nel corso dell'anno vengono surrogazioni di persone di servizio, non si fa luogo ad aumento nè a diminuzione di tassa, quando anche si sostituisca un uomo ad una donna o viceversa.

Art. 57. Non è dovuta la tassa:

Per i commessi, fattorini, operai, giornalieri e salariati, che prestano i loro servizi in lavori agricoli, industriali o commerciali;

Per i soldati che adempiono accessoriamente l'ufficio di prestar servizio agli ufficiali dell'esercito;

Per le persone addette esclusivamente al servizio delle vetture pubbliche;

Per gli inservienti e i famigli addetti sia alle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sia agli istituti pubblici di educazione, di istruzione e di beneficenza;

Per le persone di servizio che non abbiano raggiunta l'età di anni quindici.

CAPO VIII.

Della tassa sui cani.

Art. 58. Sono soggetti alla tassa sui cani i possessori dei cani esistenti nel Comune.

Art. 59. Per l'applicazione della tassa, i cani debbono essere distinti in due categorie. Appartengono alla prima i cani da caccia e quelli di lusso; alla seconda i cani da guardia, e, in generale, tutti quelli che non fanno parte della prima.

Art. 60. La tassa per ogni cane di prima categoria non può essere maggiore di lire 12 ne minore di lire 6. Per quelli di seconda non può essere maggiore di lire 5 nè minore di 1 lira.

Art. 61. Il cane che può appartenere all' una e all'altra delle due categorie sarà ascritto alla prima.

Art. 62. Per questa tassa sono obbligatorie le denunzie.

In esse dev'essere indicato, per ciascuno dei cani posseduti dal dichiarante, l'uso al quale è destinato.

Art. 63. Il Comune può prescrivere che i cani soggetti alla tassa sieno muniti di una marca speciale.

Art. 64. Se nel corso dell'anno avvengano surrogazioni di cani, non si fa luogo ad aumento nè a diminuzione di tassa, quand'anche si sostituisca un cane di prima categoria a uno di seconda o viceversa.

Art. 65. Non è dovuta la tassa pei cani lattanti.

CAPO IX.

Della competenza e della procedura.

Sezione I.

Dell'imposizione della tassa.

Art. 66. L'imposizione della tassa è deliberata dal Consiglio comunale nella sessione d'autunno.

Nella stessa sessione il Consiglio stabilisce, ove ne sia il caso, il numero delle categorie, fissa l'aliquota o la quota della tassa per ciascuna delle medesime entro i limiti segnati dal presente titolo, e determina se la tassa dev'essere attuata col mezzo delle denunzie o senza di esse, semprechè queste non sieno obbligatorie.

Sezione II.

Della Commissione tassatrice.

Art. 67. Per l'applicazione delle tasse sarà costituita una Commissione tassatrice, che avrà la sua sede nel Comune.

I componenti questa Commissione saranno eletti ogni anno, nella sessione d'autunno, dal Consiglio comunale, in quel numero ch'esso stimerà conveniente.

Art. 68. Per far parte della Commissione tassatrice è necessario godere i diritti elettorali amministrativi nel Comune.

Non sono eleggibili i membri della Giunta municipale, nè quelli delle Commissioni comunali o consorziali istituite per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, nè i pretori.

Non possono appartenervi contemporaneamente gli ascendenti e i discendenti, il suocero e il genero, e i fratelli.

Hanno diritto di esserne dispensati i Senatori e i Deputati, i Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, i Consiglieri di cassazione e di appello, i Giudici dei Tribunali civili e correzionali, i Prefetti, i Sottoprefetti, gl'Intendenti di Finanza, e quei capi di uffici governativi, che sono senza supplenti.

Hanno parimenti diritto di esserne dispensati coloro che abbiano fatto parte della Commissione per tre anni consecutivi, o non risiedano nel Comune, o sieno inabili all'ufficio per infermità, o abbiano oltre 65 anni di età.

Art. 69. Il Sindaco partecipa agli eletti la loro elezione e convoca la Commissione affinchè proceda alla nomina del Presidente e del Segretario.

Art. 70. È in facoltà della Commissione il dividersi in Sottocommissioni, ciascuna delle quali nominerà nel proprio seno il Presidente e il Segretario.

Art. 71. A rendere valide le deliberazioni delle Commissioni, e delle Sottocommissioni, è necessaria la presenza almeno di tre membri.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del Presidente ha la preponderanza.

SEZIONE III.

Delle denuncie.

ART. 72. Ove sieno prescritte le denunzie, il Sindaco, appena divenuta esecutoria la relativa deliberazione del Consiglio comunale, invia a ciascun contribuente, o a chi per esso, la scheda in cui dev' essere fatta la denunzia. Pubblica quindi un manifesto per avvisare i contribuenti che qualora non ricevano la scheda dovranno ritirarla dall' ufficio comunale.

ART. 73. Le denunzie devono essere fatte dalle persone tenute alla tassa, o da loro incaricati. In quest'ultimo caso, il documento giustificativo dell'incarico, che può consistere in una semplice lettera, dev'essere unito alla scheda.

La scheda dev'essere firmata dal contribuente o dal suo delegato.

ART. 74. Chi non sappia o non possa scrivere può far riempire la scheda da altra persona, che la firmerà in presenza di lui attestando di averne ricevuto l'incarico.

Può anche fare oralmente al Sindaco la denunzia, la quale verrà riportata sopra una scheda, che sarà dal medesimo firmata in presenza del dichiarante.

ART. 75. La scheda deve contenere il cognome, il nome, la paternità e la residenza del contribuente, le indicazioni speciali a ciascuna tassa e la data in cui viene fatta la denunzia.

ART. 76. La scheda, debitamente riempiuta, dev'essere consegnata al Sindaco entro quindici giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di che nell'art. 72.

Chi consegna la scheda ha diritto di averne ricevuta.

Il Sindaco rimetterà le schede alla Giunta municipale.

SEZIONE IV.

Della matricola.

ART. 77. La Giunta municipale forma la matricola appena divenute esecutorie le deliberazioni di cui all'art. 66, o appena decorso il termine di cui all'art. 76, secondo che si procede all'accertamento senza denunzie o col mezzo di esse.

Nel primo caso, la Giunta inscrive sulla matricola i cognomi e i nomi dei contribuenti, contrapponendovi le sue proposte ed osservazioni circa la tassa o gli elementi che debbono servire di base alla medesima.

Nel secondo caso, oltre a quanto è prescritto nel paragrafo precedente, saranno riportati sulla matricola tutti i dati risultanti dalle denunzie.

ART. 78. La matricola dovrà essere formata nel termine di giorni 40 ed appena compiuta se ne farà la pubblicazione.

La pubblicazione ha luogo mediante deposito della matricola nell'ufficio comunale durante dieci giorni consecutivi, affinchè ognuno possa prenderne cognizione. Il Sindaco ne dà notizia con manifesto, che starà affisso, pei detti dieci giorni, all'albo pretorio.

ART. 79. Contro le risultanze della matricola i contribuenti alle tasse dirette comunali possono presentare alla Commissione tassatrice, per mezzo della Giunta municipale, le osservazioni che stimeranno di loro interesse.

ART. 80. Entro dieci giorni successivi alla pubblicazione della matricola, la Giunta invia alla Commissione tassatrice la matricola stessa, con le proprie osservazioni e quelle dei contribuenti, non che le schede di denunzia, ove sieno prescritte.

ART. 81. La Commissione può:

1° Richiedere ai pubblici uffici e ai corpi morali le notizie e i documenti di cui abbisogni;

2° Intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo mandatario allo scopo di fornire dilucidazioni e prove;

3° Visitare o delegare altri a visitare l'abitazione del contribuente per l'accertamento della tassa sulle pigioni; le stalle e i fondi rustici, per quel che concerne la tassa sul bestiame; i locali destinati all'esercizio d'industrie e commerci, per quanto riguarda la tassa sugli esercizi e sulle rivendite.

ART. 82. I contribuenti che la Commissione chiami innanzi a sè, debbono essere avvisati del luogo, del giorno e dell'ora, in cui saranno uditi.

ART. 83. Coloro che procedono alla visita dei locali di cui al n° 3° dell'art. 81 devono essere muniti di un'attestazione del Sindaco, dalla quale consti la loro qualità e lo scopo della visita medesima.

ART. 84 La Commissione tassatrice inscrive d'ufficio i contribuenti che non figurano nella matricola, esamina le proposte della Giunta e le osservazioni di cui nell'art. 80, e stabilisce per ciascun contribuente, secondo la natura della tassa, l'imponibile che gli dev'essere attribuito o la categoria alla quale dev'essere ascritto, facendone annotazione nelle apposite colonne della matricola.

ART. 85. La Commissione rinvia quindi la matricola coi relativi documenti alla Giunta municipale. che provvede alla pubblicazione della matricola stessa nel modo segnato dall'art. 78.

SEZIONE V.

Dei ricorsi alle Commissioni comunali e consorziali e alla Commissione centrale.

ART. 86. Contro l'operato della Commissione tassatrice i contribuenti possono reclamare alla Commissione comunale o consorziale instituita per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

I reclami debbono essere rimessi alla Giunta municipale nel termine perentorio di venti giorni successivi alla pubblicazione della matricola. Dei reclami sarà rilasciata ricevuta.

Può del pari reclamare la Giunta entro il detto termine; nel qual caso dovrà far contemporaneamente notificare il suo reclamo al contribuente.

ART. 87. La Giunta invia alla Commissione comunale o consorziale i reclami dei contribuenti non più tardi di dieci giorni da quello in cui li ha ricevuti.

Essa invia pure alla detta Commissione i propri reclami entro dieci giorni dalla notificazione fattane ai contribuenti.

I reclami devono essere accompagnati da un elenco in due originali, l'uno dei quali, firmato dal Presidente della Commissione stessa, sarà restituito alla Giunta.

ART. 88. La Commissione può valersi delle facoltà indicate nell'art. 81.

Non può pronunciare prima che sieno decorsi dieci giorni da quello in cui ha ricevuto il reclamo.

Non può aggiudicare più di ciò che siasi domandato.

ART. 89. Il Presidente della Commissione comunale o consorziale trasmette alla Giunta municipale le testuali decisioni di essa Commissione di mano in mano che vengono profferite, unendovi i ricorsi coi relativi documenti. Compiuti i lavori, saranno eziandio trasmessi alla Giunta i processi verbali delle adunanze e tutti gli altri atti.

La Giunta notifica a ciascun reclamante la parte dispositiva della decisione non più tardi di giorni venti da quello in cui le è pervenuta.

I contribuenti hanno diritto di vedere il testo delle decisioni, come pure di richiederne copia integrale, che sarà spedita mediante il correspettivo di centesimi venti per ogni pagina di scritto.

Art. 90. Contro le decisioni della Commissione comunale o consorziale sono ammessi, in caso di violazione o falsa applicazione della legge, i ricorsi, così dei contribuenti come della Giunta municipale, alla Commissione centrale instituita per l'imposta di ricchezza mobile.

Sono escluse dalla competenza di questa Commissione le quistioni di fatto, salvo quelle relative al luogo dove il contribuente abbia le condizioni d'imponibilità.

In mancanza di ricorso nel termine di venti giorni dalla notificazione di che nell'articolo precedente, diviene definitiva la decisione della Commissione comunale o consorziale.

Art. 91. Pei ricorsi alla Commssione centrale sarà osservato dalla Giunta e dai contribuenti quanto è prescritto pei reclami alla Commissione comunale o consorziale.

Il risultato delle decisioni tanto dell'una quanto dell'altra Commissione sarà riportato nelle apposite colonne della matricola.

Sezione VI.

Del ruolo e della riscossione della tassa.

Art. 92. Sessanta giorni dopo pubblicata la matricola a termini dell'art. 85, la Giunta municipale forma il ruolo con le norme seguenti:

a) Inscrive i contribuenti in ordine alfabetico, con l'indicazione dell'abitazione per quelli che risiedono nel Comune, e della residenza per gli altri;

b) Inscrive la tassa dovuta da ciascun contribuente in base alle decisioni definitive per loro natura, o tali divenute per mancanza di ricorso in tempo utile;

c) Rispetto ai contribuenti pei quali al tempo della formazione del ruolo vi sia controversia sull'imponibile o sulla tassa, fa la inscrizione giusta le decisioni della Commissione comunale o consorziale ognora che questa abbia pronunziato sui reclami, e, in caso diverso, secondo il giudicio della Commissione tassatrice.

Art. 93. Entro quindici giorni dalla scadenza dei sessanta di cui nell'articolo precedente, il ruolo dev'essere inviato al Prefetto il quale lo rende esecutorio, e lo restituisce al Sindaco affinchè ne faccia seguire la pubblicazione nel modo stabilito all'art. 78.

Art. 94. Possono in un ruolo comprendersi più tasse, per ciascuna delle quali deve però essere distintamente indicata la quota dovuta da ogni contribuente.

Art. 95. L'Esattore, avanti la scadenza della prima rata, trasmette a ogni contribuente una cartella, nella quale è indicato il montare annuale di ciascuna tassa e di ciascuna rata.

Art. 96. Le tasse comunali devono essere pagate in tre rate eguali, che scadono:

La 1ª il 1° aprile;
La 2ª il 1° agosto;
La 3ª il 1° dicembre.

Sezione VII.

Dei ricorsi posteriori al ruolo, dell'azione giudiziaria e degli sgravi.

Art. 97. Il contribuente che non abbia ricevuto la notificazione prescritta dall'art. 89 può, entro novanta giorni successivi alla pubblicazione del ruolo, ricorrere al Sindaco, il quale, ove risulti fondato il ricorso, ordina lo sgravo della tassa, e provvede perchè la notificazione sia fatta nelle debite forme. Da questa decorre il termine di venti giorni accordato al contribuente per impugnare la decisione della Commissione comunale o consorziale.

ART. 98. Per gli errori materiali avvenuti nel ruolo si può ricorrere dal contribuente al Sindaco, entro novanta giorni successivi alla pubblicazione del ruolo medesimo. Ove risulti fondato il ricorso, il Sindaco ordina lo sgravo della tassa indebitamente inscritta.

Qualora l'errore materiale sia rilevato dalla Giunta municipale o dal Sindaco, questo provvederà d'ufficio allo sgravo nel termine sovraindicato.

ART. 99. La cessazione dell'imponibile dà diritto allo sgravo dal mese in cui si è verificata. Per ottenerlo, il contribuente deve farne la domanda alla Commissione tassatrice entro novanta giorni da quello in cui è cessata l'imponibilità. Sarà quindi seguìta la procedura normale di accertamento.

ART. 100. L'azione giudiziaria in materia di tasse dirette comunali deve essere proposta davanti al Pretore nella cui giurisdizione è l'ufficio comunale.

ART. 101. La citazione davanti al Pretore dev'essere notificata entro il termine perentorio di centottanta giorni successivi alla pubblicazione del ruolo.

Per le quistioni che non sieno state definitivamente risolute con decisioni notificate prima della formazione del ruolo, e nel caso previsto dall'art. 99, il termine decorre dalla notificazione della decisione che sia definitiva per sua natura, o dal giorno in cui tale sia divenuta per mancanza di ricorso in tempo utile.

ART. 102. Sono escluse dalla competenza dell'Autorità giudiziaria le questioni riguardanti l'ascrizione dei contribuenti alle diverse categorie.

ART. 103. I ricorsi di che agli articoli 97, 98 e 99, e l'azione giudiziaria promossa contro il risultato del ruolo, non sospendono la riscossione della tassa.

ART. 104. In base alle decisioni definitive notificate dopo la formazione del ruolo, o alle sentenze dell'Autorità giudiziaria passate in giudicato, si fa luogo, ove ne sia il caso, allo sgravo della somma indebitamente inscritta.

SEZIONE VIII.

Delle matricole e dei ruoli suppletivi.

ART. 105. Coloro che dopo la formazione della matricola vengano a trovarsi in condizione da essere soggetti alla tassa, saranno inscritti in matricole suppletive, e la tassa sarà liquidata con decorrenza dal mese in cui si è verificata la imponibilità.

Ove sia richiesta la denunzia, dovrà essere fatta entro trenta giorni da quello in cui si è verificata la imponibilità.

Debbono parimente essere inscritti in matricole suppletive i contribuenti che non figurano nella matricola principale, quantunque si trovassero al tempo della formazione di questa in condizione da essere soggetti alla tassa, o che non vi sieno stati compresi in ragione di tutti gli elementi imponibili.

La prima pubblicazione d'ogni matricola suppletiva deve aver luogo nel termine perentorio di tre anni a cominciare da quello cui la tassa risguarda.

Nei casi contemplati in quest'articolo sarà osservata la procedura normale di accertamento, e saranno compilati gli occorrenti ruoli suppletivi.

ART. 106. Saranno inoltre compilati ruoli suppletivi pei contribuenti:

a) che, per errore materiale, non furono inscritti nel ruolo principale o vi furono inscritti per una somma minore di quella dovuta, purchè non sieno decorsi tre anni a cominciare da quello cui la tassa risguarda;

b) che furono dichiarati soggetti a tassa o ad aumenti di tassa da decisioni definitive notificate dopo la formazione del ruolo, o da sentenze dell'Autorità giudiziaria passate in giudicato.

Art. 107. Alle matricole e ai ruoli suppletivi sono applicabili le regole concernenti la matricola e il ruolo principale.

Sezione IX.

Delle sovratasse e altre pene pecuniarie.

Art. 108. Coloro che non facciano la denunzia entro il termine prefisso, incorrono in una sovratassa eguale alla metà della tassa dovuta.

Coloro che facciano la denunzia inesatta per modo che la tassa, ove fosse liquidata in base alla medesima, risulterebbe inferiore ai tre quarti di quella dovuta, incorrono in una sovratassa eguale alla metà della differenza tra le due tasse.

Art. 109. Ogni volta che il contribuente abbia riparato alla ommessa denunzia entro il mese successivo alla scadenza del termine di che nell'art. 76, ovvero abbia, entro venti giorni successivi alla pubblicazione della matricola di che nell'art. 85, accettato l'iscrizione d'ufficio o l'aumento fatti dalla Commissione tassatrice, la sovratassa è ridotta alla metà della somma che sarebbe dovuta a tenore dell'articolo precedente.

Art. 110. La Giunta municipale liquida la sovratassa dopo accertata irretrattabilmente la tassa, e la notifica al contribuente, il quale può, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, proporre contro la liquidazione l'azione giudiziaria dinanzi al Pretore competente per la tassa.

Art. 111. Trascorso il termine di che nell'articolo precedente, la Giunta municipale forma il ruolo delle sovratasse per le quali non vi sia contestazione dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Quelle su cui sia pendente il giudizio, saranno inscritte in ruoli suppletivi di mano in mano che venga esaurito il procedimento giudiziario.

Art. 112. Coloro che rifiutino l'incarico di membri della Commissione tassatrice, incorrono in una pena pecuniaria da lire 5 a 50.

Sono considerati come rifiutanti l'incarico coloro che non intervengono ad alcuna delle prime tre adunanze senza giustificare la loro assenza.

Art. 113. I Commissari che, mancando alle adunanze successive senza giusta cagione, impediscono, per difetto di numero legale, che si possa deliberare, incorrono per ogni assenza in una pena pecuniaria da lire 1 a 20.

Art. 114. Incorre in una pena pecuniaria da lire 5 a 50 chiunque neghi alle Commissioni o ad alcuno dei loro delegati l'accesso nei suoi locali di che al n° 3° dell'articolo 81.

Art. 115. L'applicazione delle pene comminate dai due articoli precedenti spetta all'Autorità giudiziaria, la quale pronunzia sull'istanza del Sindaco, in seguito a processo verbale compilato dal Presidente della Commissione.

Art. 116. La riscossione delle sovratasse e delle altre pene pecuniarie contemplate nella presente sezione è fatta dagli Esattori comunali, nei modi e con le forme stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Sezione X.

Delle notificazioni.

Art. 117. Gli avvisi, i ricorsi e ogni altro atto del procedimento amministrativo, nei casi previsti dal presente capo, saranno notificati ai contribuenti dal Serviente comunale.

Art. 118. L'atto dev'essere consegnato alla persona del contribuente, o ad uno della famiglia o addetto alla casa o al servizio del medesimo.

Per le società e gli enti morali, la consegna sarà fatta al loro rappresentante o a chi ne fa le veci.

In mancanza delle persone sovraindicate, l'atto sarà affisso alla porta dell'abitazione del contribuente, e il Serviente ne farà attestazione sovra apposito registro.

Art. 119. Il Serviente ritirerà ricevuta dal consegnatario. Qualora questo non voglia o non possa rilasciargliela, e nel caso di cui all'ultimo paragrafo dell'articolo precedente, ne terrà luogo l'attestazione del Serviente.

Quando il contribuente non abbia residenza nel Comune, l'atto viene affisso alla porta del palazzo comunale per otto giorni consecutivi, e il Serviente certifica sul registro l'eseguita affissione.

Sezione XI.

Della revisione annuale e della rinnovazione quinquennale della matricola.

Art. 120. Negli anni successivi a quello in cui la tassa sia stata per la prima volta applicata, ove il Consiglio comunale deliberi di non fare innovazione alle deliberazioni prese a forma dell'art. 66, potranno le operazioni contemplate nel presente capo essere ristrette alle sole variazioni avvenute nelle persone dei contribuenti e nell'imponibile.

Art. 121. Nel caso che sia prescritta la denunzia, qualora il contribuente non la faccia entro il termine di che all'art. 76, si intenderà avere confermato l'accertamento dell'anno precedente.

Però colui che, quantunque al tempo in cui doveva farsi la denunzia non fosse più in condizione da essere soggetto alla tassa, sia stato nondimeno inscritto nel ruolo, potrà, entro novanta giorni successivi alla pubblicazione del medesimo, ricorrere alla Commissione tassatrice per ottenere il voluto sgravo. Sarà quindi seguìta la procedura normale d'accertamento.

Art. 122. Le variazioni e le nuove inscrizioni saranno riportate in una appendice alla matricola. Tale appendice sarà pubblicata a norma delle disposizioni e per tutti gli effetti di cui nel presente capo.

Rispetto alle partite che portano variazioni saranno fatti nella matricola e nella relativa appendice gli opportuni riferimenti.

Art. 123. Decorsi cinque anni dalla introduzione della tassa, e successivamente a ogni quinquennio, sarà rinnovata la matricola.

CAPO X.

Delle sovraimposte comunali.

Art. 124. I Comuni non possono sovraimporre centesimi addizionali ai tributi fondiari oltre il 60 per 100 del principale, se contemporaneamente non applichino i dazi comunali, e la tassa sulle pigioni o quella di famiglia o quella sul bestiame.

Art. 125. Per eccedere con le sovraimposte ai tributi fondiari il 100 per 100 del principale, i Comuni debbono ottenerne speciale autorizzazione dalla Deputazione provinciale.

Tale autorizzazione non verrà accordata, se i Comuni non si valgano:

a) dei dazi comunali, non che dei centesimi addizionali al dazio governativo;

b) della tassa sulle pigioni o di quella di famiglia, e della tassa sugli esercizi e sulle rivendite o di quella sulle insegne;

c) delle tasse sul bestiame, sulle vetture private, sui domestici e sui cani.

Art. 126. La deputazione provinciale, quando venga richiesta dell'autorizzazione di che nell'articolo precedente, potrà modificare il bilancio comunale, riducendo l'ammontare delle spese obbligatorie che stimasse eccessive, e sopprimendo anche totalmente le spese facoltative.

Lo stesso potrà fare, ancorchè la sovraimposta ecceda soltanto il 60 per cento del principale, in caso di reclamo per parte di contribuenti che paghino insieme il ventesimo dei tributi fondiari.

ART. **127**. Contro i Decreti della Deputazione provinciale, tanto i Consigli comunali quanto i contribuenti hanno aperta la via del ricorso al Governo del Re.

ART. **128**. Non è lecito ai Comuni di aumentare durante l'esercizio del bilancio le tasse e le sovraimposte in questo inscritte.

ART. **129**. Il Prefetto non renderà esecutorio il ruolo delle sovraimposte ai tributi fondiari, se non sieno state osservate le disposizioni del presente capo.

ART. **130**. Il Prefetto avrà facoltà d'inviare sul luogo Commissari a spese dei Comuni per attivare d'ufficio le tasse obbligatorie a termini degli articoli 124 e 125.

Questi Commissari avranno a tal fine le facoltà e gl'incarichi dalla presente legge deferiti al Consiglio comunale, alla Giunta municipale e al Sindaco.

CAPO XI.

Disposizioni generali.

ART. **131**. Sulla domanda dei Consigli comunali e sul favorevole avviso della Deputazione provinciale, il Ministro dell'Interno potrà concedere ai Comuni la facoltà di oltrepassare il limite massimo di ciascuna delle tasse che formano oggetto del presente titolo.

ART. **132**. Sono esenti dalle tasse dirette comunali:

1° Il Re, e le persone della famiglia e del sangue reale;

2° Gli Agenti diplomatici degli Stati esteri;

3° Gli Agenti consolari non regnicoli nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio o un'industria.

TITOLO SECONDO

DELLE QUOTE DI CONCORSO A FAVORE DELLE PROVINCIE

ART. **133**. È tolto alle Provincie la facoltà di sovraimporre centesimi addizionali ai tributi fondiari.

Le Provincie, in caso d'insufficienza delle rendite patrimoniali, potranno provvedere alle loro spese mediante quote di concorso a carico dei Comuni.

ART. **134**. Le quote di concorso verranno stabilite in proporzione delle entrate comunali ordinarie risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente, escluse tanto le partite di giro quanto le somme corrispondenti agli interessi ed all'estinzione dei debiti. Ove il detto conto non sia ancora approvato, tali entrate si desumeranno dall'ultimo bilancio preventivo divenuto esecutorio; nel qual caso avranno poi luogo i dovuti compensi secondo le risultanze del conto medesimo, quando sarà approvato.

ART. **135**. Le quote di concorso saranno decretate dal Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura.

Il Prefetto comunicherà ai Sindaci, entro il mese di settembre, le rispettive quote di concorso, le quali dovranno quindi essere stanziate nei bilanci comunali preventivi dell'anno successivo.

I Comuni che si crederanno gravati potranno ricorrere al Ministro dell'Interno.

Questi ricorsi non avranno effetto sospensivo.

ART. **136**. I Comuni, semprechè sieno in numero non inferiore a dieci o al decimo dei Comuni della Provincia, o insieme paghino non meno

del ventesimo delle quote di concorso, potranno reclamare al Prefetto contro le deliberazioni del Consiglio provinciale riguardanti spese facoltative, o anche spese obbligatorie che vincolino i bilanci provinciali per più di cinque esercizi.

Il Prefetto provvederà, sentito il Consiglio di Prefettura.

Contro le decisioni del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministro dell'Interno.

I ricorsi non avranno effetto sospensivo per lo stanziamento delle spese, ma soltanto per la loro esecuzione.

ART. 137. Il Prefetto ripartirà le quote di concorso in sei rate, e ne fisserà le scadenze in modo che corrispondano a quelle delle sovraimposte fondiarie o delle tasse dirette comunali.

Il pagamento ne dovrà essere fatto a preferenza col prodotto delle dette sovraimposte e tasse dirette.

ART. 138. Ove il pagamento abbia luogo con le sovraimposte o con le tasse dirette, nel Decreto del Prefetto che rende esecutori i ruoli relativi sarà indicato l'ammontare di ciascuna rata, che dovrà essere versato direttamente dagli Esattori nella cassa provinciale.

Nel caso che si debba provvedere al pagamento con altre entrate comunali, il Prefetto, alla scadenza di ciascuna rata, spedirà gli occorrenti mandati sul Cassiere comunale in capo al Cassiere provinciale.

ART. 139. Per la riscossione delle somme che gli Esattori o i Cassieri comunali debbono versare a termini dell'articolo precedente, la Provincia rimane surrogata in tutti i diritti spettanti al Comune verso gli Esattori e Cassieri stessi.

N. 141.

Progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze (Minghetti) alla Camera dei Deputati, nella tornata 21 gennaio 1875. (Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Leg. II, Sess. 1874-75, Doc. nº 57).

PARTE PRIMA

DAZI RISERVATI ALLO STATO

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 1. Sono aboliti i dazi stabiliti per conto dello Stato con la legge del 3 luglio 1864, e col Decreto legislativo del 28 giugno 1866, sul consumo delle carni, delle farine, pane e paste, riso, olii, burro, strutto e zucchero.

Sono riservati allo Stato i dazi di consumo sul vino, sul mosto, sulla uva fresca, sull'alcool e sulla birra: i Comuni e le Provincie non possono aggravarli con addizionarli a loro favore.

ART. 2. È imposto sui vini un dazio di consumo all'ingrosso od al minuto.

Nei Comuni con popolazione agglomerata superiore a 4000 abitanti è imposto inoltre un dazio d'introduzione nel recinto del Comune stesso.

Nei Comuni con popolazione agglomerata superiore a 50,000 abitanti i due dazi sono compenetrati in un dazio *unico*.

L'uva ed il mosto sono soggetti al solo dazio d'introduzione.

L'alcool e la birra sono soggetti al dazio d'introduzione e al dazio di consumo al minuto.

ART. 3. Agli effetti della presente legge si intendono per vini le bevande estratte dall'uva e da altre frutta, il sidro, il vino artificiale, quello preparato con droghe od erbe, il vinello ed il mezzo vino.

Si intendono per alcool tutte le bevande alcooliche ed i liquori.

I recipienti di vino sino alla capacità di un litro e mezzo, e i recipienti di alcool sino alla capacità di un litro, sono considerati come bottiglie.

I recipienti di capacità superiore si considerano come botti.

È vendita all' ingrosso quella in quantità superiore a 40 litri per il vino e a 10 litri per l'alcool.

È vendita al minuto quella non eccedente queste quantità.

Si considera come popolazione agglomerata quella del centro principale dei Comuni, secondo l'ultimo censimento ufficiale.

ART. 4. Il dazio d'introduzione ed il dazio unico si paga da chi introduce il genere nel recinto daziario e al momento della sua introduzione.

ART. 5. Il dazio di consumo all'ingrosso, si paga da chiunque consuma vino che non abbia fabbricato nel luogo stesso del suo consumo, ma lo abbia preso di fuori, sia acquistandolo da produttori o mercanti, sia ancora trasportandolo da luogo diverso di produzione o di deposito dove egli stesso lo abbia fabbricato e custodito.

Il dazio di consumo al minuto si paga dai *rivenditori*.

ART. 6. I dazi imposti dallo Stato sono riscossi per mezzo di Agenti del Governo o per mezzo di appaltatori, i cui Agenti vengono parificati a quelli governativi.

Gli appalti sono fatti sotto l'osservanza della legge sulla contabilità dello Stato.

La concessione degli uffici daziari nei Comuni non soggetti a dazio d'introduzione sarà fatta colle norme da determinarsi dal Regolamento.

Il Governo può altresì affidare la riscossione dei dazi dello Stato agli Agenti daziari comunali, i quali sono in questo caso tenuti a dare speciale cauzione.

CAPO II.

Dazio di consumo.

ART. 7. Il dazio di consumo sui vini provvisti all'ingrosso è di lire 1 l'ettolitro se il vino è in botti, e di centesimi 5 la bottiglia se il vino è in bottiglie.

Il dazio consumo sui vini venduti al minuto è di lire 5 l'ettolitro se il vino è in botti, e di cent. 20 la bottiglia se il vino è in bottiglie.

Il dazio consumo sulla vendita al minuto degli alcool è:

Per l'alcool in botti fino a 40 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, l'ettolitro	L.	8 —
Al di là di 40 gradi, per grado e per ettolitro	»	0 20
Liquori l'ettolitro	»	20 —
Alcool e liquori in bottiglie, ciascuna	»	0 50

Il dazio consumo sulla vendita al minuto della birra è:

In botti, l'ettolitro	L.	3 —
In bottiglie, ciascuna	»	0 05

ART. 8. Nel territorio fuori del recinto daziario dei Comuni soggetti al dazio d'introduzione o al dazio unico, entro una zona di due chilometri il dazio consumo sulla vendita al minuto è aumentato della metà del dazio d'introduzione o del terzo del dazio unico.

Art. 9. I venditori al minuto, che introducono negli esercizi e nelle cantine vino o alcool in botti, e ivi lo travasano in bottiglie per la vendita, pagano la differenza del dazio a titolo di supplemento.

Art. 10. A garanzia dei dazi di consumo all'ingrosso ed al minuto, i trasporti di vini debbono essere dichiarati all'ufficio daziario prima del loro traslocamento.

La dichiarazione è accompagnata secondo i casi o dal pagamento immediato del dazio, o da cauzione che il dazio sarà pagato a debito tempo.

In prova della fatta dichiarazione viene rilasciato un certificato che deve accompagnare l'intiero carico fino alla destinazione.

Per i parziali scarichi durante il viaggio e nei casi di sospensione di trasporto, i conduttori debbono presentarsi al più vicino ufficio daziario per regolare la spedizione.

Art. 11. Nei luoghi ove non esiste ufficio daziario, i vini possono essere spediti all'ufficio viciniore con provvisorie dichiarazioni di accompagnamento emesse dai produttori o mercanti all'ingrosso all'uopo delegati dall'Amministrazione.

Art. 12. Sono esenti dalla dichiarazione:

a) I vini del proprio raccolto che i produttori trasportano, entro un mese dalla vendemmia, dai luoghi di pigiatura alla loro cantina, o da una ad altra cantina, nello stesso Comune, o in Comune limitrofo;

b) I vini che i viaggiatori portano seco in quantità non superiore a 4 litri o a 4 bottiglie;

c) I vini acquistati per proprio uso in quantità non superiore a 40 litri presso un esercizio di vendita al minuto, quando da questo passino direttamente al domicilio dell'acquirente entro una zona di due chilometri.

Art. 13. Il dazio di consumo all'ingrosso deve essere pagato all'atto della dichiarazione di trasporto da chi spedisce il vino al consumatore, salvo il diritto di rivalsa verso questi. Ne rimane garante chi trasporta e chi riceve il vino.

Art. 14. Fuori del tempo e del luogo esenti da ogni dichiarazione come all'art. 12, lettera *a*, i produttori possono trasportare i vini del loro raccolto nelle proprie case o cantine tenendo sospeso il pagamento del dazio di consumo all'ingrosso, purchè accompagnino il vino colla bolletta di cauzione, e al luogo di destinazione si sottomettano alle discipline degli articoli 23, 24, 25 e 26.

Art. 15. Il dazio consumo al minuto deve essere pagato all'introduzione delle bevande nei locali di esercizio. All'introduzione deve precedere la dichiarazione all'ufficio daziario.

Si considerano parte dell'esercizio i locali in comunicazione con lo stesso, quand'anche abitati o presi in affitto da persone non appartenenti alla famiglia dell'esercente.

Art. 16. Il trasporto dei vini ai mercanti all'ingrosso e ai venditori al minuto è sottoposto a bolletta di cauzione dei rispettivi dazi e a certificato di scarico. È vietato al mercante all'ingrosso, come pure al venditore al minuto, anche se abbuonato, di introdurre o ricevere nello esercizio e nei locali annessi vini non accompagnati dalla bolletta di cauzione, a meno che non siano stati prodotti nei locali annessi all'esercizio sotto particolare vigilanza dell'Amministrazione daziaria.

Art. 17. Per introdurre uva o mosto negli esercizi di vendita al minuto deve esserne fatta dichiarazione all'ufficio daziario, dando cauzione per il dazio di consumo al minuto sul vino da prodursi.

Art. 18. È permesso ai venditori al minuto il deposito dei vini e degli alcool, tenendo sospeso il pagamento del dazio di consumo colle norme e guarentigie che saranno determinate dal Regolamento.

I produttori e i mercanti all'ingrosso potranno inviare con bolletta di cauzione ai mercati, alle fiere e alle pubbliche riunioni vino e alcool per tentarne la vendita, salvo a pagare al ritorno il dazio di consumo al minuto sulle quantità vendute.

ART. 19. La riscossione del dazio di consumo al minuto può essere fatta mediante abbuonamento in base ad un canone corrispondente alla probabile importanza della vendita.

Sulle bevande rimanenti al termine della convenzione è dovuto il dazio anche se il venditore cessi dall'esercizio.

ART. 20. Nessuno può vendere all'ingrosso o al minuto vino, alcool o birra senza averne previamente ottenuta la licenza dall'Intendente di Finanza. La licenza pei mercanti all'ingrosso è soggetta alla tassa annua di lire 100. La licenza dei venditori al minuto nei Comuni con popolazione complessiva non superiore a 8,000 abitanti è soggetta alla tassa

annua di	. . . .	L. 30
da 8,001 abitanti a 15,000	alla tassa annua di	» 40
da 15,001 abitanti a 25,000	id.	» 50
da 25,001 abitanti a 50,000	id.	» 60
Nel territorio del Comune soggetto al dazio unico fuori del recinto daziario . .	id.	» 40

Rimane abolita ogni altra tassa di licenza sulla vendita del vino, dell'alcool e della birra.

ART. 21. Coloro i quali esercitano il traffico del vino, dell'alcool e della birra tanto all'ingrosso quanto al minuto, devono ottenere le due licenze.

Coloro che vendono nello stesso esercizio più bevande soggette a dazio pagano la tassa di licenza aumentata del 50 per cento.

Coloro che tengono più esercizi di vendita, anche nello stesso Comune, pagano la tassa di licenza per ciascun esercizio.

Sono esenti dalla licenza i produttori che vendono all'ingrosso i vini del proprio raccolto.

I produttori che vendono al minuto vini del proprio raccolto devono essere muniti della licenza. Essi sono però esenti dal pagamento della tassa semprechè il vino non sia bevuto sul luogo di vendita, ma sia trasportato altrove.

ART. 22. La tassa è pagata anticipatamente per semestre dai mercanti all'ingrosso, e per trimestre dai venditori al minuto.

Il semestre ed il trimestre si computano secondo l'anno solare, e non si fa alcun abbuono per i semestri già incominciati.

Decorsi cinque giorni dalla scadènza della rata semestrale o trimestrale, è applicabile una penale di un centesimo per ogni giorno e per ogni lira non pagata.

Per la riscossione contro i debitori morosi si procede a termini della legge 26 agosto 1868, n° 4548.

ART. 23. I mercanti all'ingrosso sono posti sotto la vigilanza dell'ufficio daziario. Essi devono dichiarare i vini che possiedono e giustificarne la provenienza, ad ogni richiesta degli Agenti, mediante la presentazione delle bollette a cauzione.

Sono liberi di accomodare, mescolare o allungare i vini, senza l'intervento degli Agenti daziari. Debbono però tenere registri speciali dai quali appariscano i vini introdotti e quelli estratti dai magazzini, non che le maggiori quantità derivanti dalle miscele, dagli allungamenti o da altra qualunque causa.

Per i vini la cui estrazione non fosse giustificata, pagano il dazio di consumo al minuto detrattone i cali naturali e le dispersioni regolarmente constatate.

Gli Agenti daziari fanno visite presso i mercanti all'ingrosso una volta al trimestre, ed anche più frequentemente, ove sia necessario.

ART. 24. Nei locali che servono al commercio all'ingrosso, come pure in quelli che sieno con essi in comunicazione, è assolutamente vietato lo esercizio della minuta vendita.

Tuttavia può il mercante all'ingrosso eseguire spedizioni di quantità inferiori a 40 litri purchè però ne faccia preventivamente dichiarazione

all'ufficio daziario e paghi il dazio di consumo al minuto, ritirando una bolletta in proprio nome, la quale dovrà accompagnare il genere fino alla destinazione.

Art. 25. I vini destinati ad uso particolare del mercante all'ingrosso o della sua famiglia debbono essere conservati in locali separati affatto da quelli che servono al commercio all'ingrosso.

Per questi vini sarà pagato il dazio di consumo all'ingrosso anteriormente alla introduzione di essi nei locali loro destinati.

Art. 26. I mercanti all'ingrosso guarentiscono l'adempimento degli obblighi loro imposti mediante idonea cauzione da prestarsi nei modi che saranno determinati dal Regolamento.

Art. 27. Si considera vendita al minuto, ed è quindi soggetta alla licenza ed al pagamento del dazio la distribuzione di vino, di alcool o di birra comunque fatta: dagli albergatori, dagli osti e in generale da coloro che dànno a mangiare e a bere per mercede; dagli imprenditori di opere per conto di terzi; dai capi di manifatture e di altri stabilimenti che dànno o fanno dare vini o alcool agli operai che impiegano; dai custodi delle carceri per le bevande che somministrano ai detenuti; dai cantinieri dell'esercito e dell'armata; dai membri e dagli amministratori delle società cooperative e da tutti quelli che tengono dozzine o pensioni, eccettuati i casi indicati nell'articolo seguente.

Si considera pure vendita al minuto il trasporto da un luogo all'altro di bevande in quantità non superiori a quella indicata all'art. 3, nonchè la distribuzione non gratuita tra più persone di bevande quando la porzione individuale sia nelle quantità suindicate.

Art. 28. Non si considera come vendita al minuto, ed è perciò esente dalle relative discipline, la distribuzione gratuita o no di bevande, fatta dagli educandati, dagli artisti, dagli istitutori, dagli operai ed altri ai propri pensionari ed allievi; dagli amministratori degli ospedali o di altre case di salute agli ammalati o pensionisti; dagli amministratori degli istituti di mendicità alle persone ivi ricoverate; dai padroni ai propri domestici, e finalmente quella fatta dai particolari pel vino dei propri raccolti dato come parte di mercede ai coloni giornalieri che coltivano le terre per conto di essi padroni.

Art. 29. I venditori al minuto di vini, di alcool e di birra sono posti sotto speciale vigilanza dell'ufficio daziario.

I delegati dell'Autorità finanziaria hanno sempre diritto di entrare, sì di giorno che di notte, negli esercizi di vendita al minuto e nei locali che sono in comunicazione coi medesimi.

Tuttavia questa facoltà non potrà essere esercitata in tempo di notte dai delegati dell'Autorità finanziaria, senza l'assistenza di un uffiziale di polizia giudiziaria.

Art. 30. L'Amministrazione daziaria può obbligare i venditori al minuto a conservare le bevande in recipienti costruiti in modo da impedire le intrusioni in frode; i recipienti possono essere suggellati e può essere per la spillatura prescritto l'uso di speciali cannelli, il tutto a spese e sotto rigorosa responsabilità dell'esercente.

I venditori al minuto possono ancora essere obbligati ad annotare sopra registri speciali qualunque introduzione ed estrazione di bevande.

Art. 31. Il Ministro delle Finanze determina il prezzo dei suggelli da applicarsi ai recipienti che contengono vino od alcool negli esercizi di vendita o nei locali annessi, come pure la indennità da corrispondersi agli Agenti daziari per l'eventuale scorta delle bevande in transito nei Comuni sottoposti al dazio di introduzione o alla tassa unica.

Art. 32. I Comuni che pagano il dazio unico sono entro il recinto daziario dispensati dalle discipline contenute in questo capitolo.

Però i vini destinati entro il recinto di essi Comuni devono essere dichiarati al trasporto secondo l'art. 10 e muniti di bolletta a cauzione del dazio di consumo all'ingrosso.

I mercanti all'ingrosso devono pagare la tassa di licenza di lire 100 e i venditori al minuto di lire 70, rimanendo abolita anche per essi ogni altra tassa di licenza.

Art. 33. Sono esenti dal dazio consumo ma sottoposti a bolletta di cauzione e certificato di scarico i vini che sono destinati alla esportazione, ai depositi doganali o ai magazzini generali, e i vini che devono essere trasformati, accomodati o ridotti sotto l'osservanza delle discipline che saranno determinate dal Regolamento.

CAPO III.

Dazio di introduzione.

Art. 34 Il dazio di introduzione sul vino è stabilito nella seguente misura per ettolitro e per bottiglia.

Nei Comuni con popolazione agglomerata:

	in botti	in bottiglia
da 4,001 abitanti a 8,000	L. 3 »	L. 0 5
da 8,001 id. a 15,000	» 4 »	
da 15,001 id. a 25,000	» 5 »	» 0 10
da 25,001 id. a 50,000	» 6 »	
oltre 50,000 (dazio unico)	» 11 »	» 0 15

È stabilito nella stessa misura per il mosto e per l'uva, sotto deduzione del 15 per cento per il primo e ragguagliando la seconda a 65 litri il quintale.

L'uva in qualità non superiore a 10 chilogrammi è esente.

Art. 35. Il dazio di introduzione sull'alcool in botti fino a 40 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac è di lire 6 per ettolitro; al di là di 40 gradi è di centesimi 15 per grado e per ettolitro; per i liquori in botti è di lire 15 l'ettolitro; per l'alcool e per i liquori in bottiglie è di centesimi 30 la bottiglia.

Il dazio d'introduzione sulla birra è di lire 3 per ettolitro e lire 0 05 per bottiglia indistintamente in ogni Comune superiore ai 15,000 abitanti.

Il dazio unico nei Comuni con popolazione agglomerata superiore a 50 mila abitanti è il doppio dei dazi suddetti.

Art. 36. L'introduzione nel recinto daziario non può essere fatta che di giorno, cioè dal sorgere al tramontare del sole, tranne i casi di speciali permessi dati dall'Intendenza di Finanza.

Sono ammessi il transito, il deposito e l'importazione temporaria, colle norme e cautele che verranno stabilite dal Regolamento.

Art. 87. Nei Comuni ove non esistono uffici nell'entrata del recinto daziario i generi debbono essere trasportati direttamente ed immediatamente all'ufficio daziario posto nell'interno del Comune.

Il Prefetto determina le vie per le quali, in questi casi, dai diversi punti di ingresso nel Comune i generi debbono giungere all'ufficio, transitare od uscire.

Art. 38. Il recinto daziario è costituito dalle mura, dai fossati, dai bastioni, dalla riva del mare, dai fiumi, laghi e canali, ovvero da limiti amministrativamente fissati.

La determinazione del recinto è approvata dal Ministero delle Finanze sopra proposta dell'Intendente di Finanza.

Art. 39. Nei Comuni soggetti al dazio di introduzione o al dazio unico i vini, la birra e gli alcool prodotti entro la cinta daziaria e destinati alla consumazione locale pagano il dazio secondo le norme che saranno prescritte dal Regolamento.

Ne sono esenti i vini fatti con uve per le quali fu pagato il dazio.

Art. 40. Nei Comuni sottoposti al dazio di introduzione, i mercanti all'ingrosso e i venditori al minuto devono giustificare ad ogni richiesta degli Agenti daziari il pagamento del suddetto dazio per le bevande che tengono nell'esercizio.

PARTE SECONDA

DAZI CONCESSI AI COMUNI

CAPO IV.

Tariffe, Regolamenti e disposizioni diverse.

Art. 41. I Comuni possono imporre per conto proprio dazi interni di consumo nei modi ed entro i limiti determinati dalla presente legge.

Le Deputazioni provinciali non potranno permettere che sia ecceduto il limite fissato dalla legge per la sovraimposta sui terreni e sui fabbricati, quando non sia dimostrato che i Comuni traggono dai dazi di consumo una entrata eguale:

al 40 per cento almeno delle loro spese ordinarie, per i Comuni con popolazione agglomerata superiore a 6000 abitanti;

all'8 per cento almeno delle loro spese ordinarie, per i Comuni di popolazione inferiore.

I Prefetti prima di rendere esecutorio il ruolo della sovraimposta fondiaria, dovranno assicurarsi del pieno adempimento delle condizioni suddette

Art. 42. I Comuni che non vogliano imporre per proprio conto dazi all'introduzione nella cinta daziaria, possono tassare nei limiti indicati dall'annessa tabella la macellazione delle carni, l'introduzione negli esercizi di vendita delle carni fresche macellate in altri Comuni, delle carni salate e affumicate e dello strutto bianco, la vendita al minuto delle bevande non soggette a dazi governativi, delle farine, del pane, delle paste, del burro e degli olii.

Art. 43. I Comuni che intendono valersi della facoltà loro conferita di imporre dazi all'introduzione nella cinta daziaria possono:

a) stabilire i dazi indicati nel precedente articolo per le porzioni del rispettivo territorio poste fuori della cinta;

b) tassare all'introduzione nella cinta i generi indicati dalla tabella nel limite massimo fissato, dalla tabella stessa;

c) imporre una tassa sulla vendita al minuto entro la cinta daziaria delle bevande non soggette a dazio governativo, delle farine, del pane, delle paste, del burro e degli olii, purchè questa tassa non ecceda la quarta parte della quotità massima stabilita nella suddetta tabella.

Art. 44. Il dazio di introduzione di cui al precedente articolo può anche essere applicato:

a) agli animali che nascono entro la linea daziaria;

b) alle farine ivi macinate ed agli olii fatti con olive raccolte nel perimetro daziario, purchè questi generi sieno destinati alla consumazione locale.

Art. 45. I limiti di imposta fissati dalla tabella possono essere ecceduti del 30 per cento nei Comuni soggetti alla tassa unica.

Art. 46. Per la riscossione dei dazi d'introduzione imposti dai Comuni non può essere attuata una cinta daziaria diversa da quella stabilita per la riscossione dei dazi governativi.

I Comuni però possono stabilire nel loro interesse intorno alla cinta daziaria una zona esterna di sorveglianza, secondo le discipline da determinarsi nel Regolamento.

Art. 47. Il Governo non è tenuto ad alcuna spesa per la manutenzione e il riattamento della cinta daziaria nei Comuni che impongono diritti d'introduzione per proprio conto.

Art. 48. Per la riscossione dei dazi comunali sono applicabili le disposizioni contenute negli artiooli 14, 15, 23, 28, 29, 36, 37, 38 e 40 della presente legge.

Art. 49. Le tariffe e i Regolamenti dei dazi comunali non sono esecutori se non abbiano riportato il visto dell'Intendente di Finanza della Provincia, e ciò indipendentemente da quanto dispone l'articolo 138 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, alleg. *A*.

Art. 50. I Comuni che impongono per proprio conto dazi di introduzione debbono dare gratuitamente posto nei proprii uffici esistenti alla cinta daziaria agli Agenti ed appaltatori incaricati di riscuotere i dazi riservati allo Stato.

Art. 51. I dazi di consumo comunali sono riscossi per mezzo di Agenti municipali o per mezzo di appaltatori.

Agli Agenti municipali incaricati della riscossione di questi dazi sono applicabili le disposizioni del Regolamento sul personale delle dogane.

Art. 52. Nei Comuni ove i dazi di consumo riservati allo Stato sono riscossi dagli Agenti governativi, il Governo può incaricarsi di riscuotere per mezzo dei proprii Agenti anche i dazi di consumo comunali, mediante rimborso delle relative spese.

Art. 53. Qualora i dazi riservati allo Stato sieno riscossi da Agenti municipali, come all'art. 4 della presente legge, gli Agenti dell'Autorità finanziaria, all'uopo delegati, potranno ispezionare gli uffici comunali di riscossione, verificare le casse e riscontrare le operazioni daziarie.

Agli impiegati comunali, che in qualunque modo si opponessero alle indagini degli Agenti del Governo, può essere da questo inflitta la pena della destituzione.

Art. 54. I Comuni devono presentare ogni semestre alle Intendenze di Finanza, nei modi che saranno determinati dal Regolamento, i prospetti statistici dei dazi di consumo riscossi per proprio conto. In difetto provvede l'Intendenza a spese del Comune.

I prospetti infedeli dànno luogo alla applicazione di una multa da lire 51 a lire 2,000 a carico dei Comuni. Questi hanno diritto di rivalsa contro i compilatori dei prospetti.

PARTE TERZA

CONTRAVVENZIONI E PENE

—

CAPO V.

Contravvenzioni relative ai dazi riservati allo Stato.

Art. 55. È applicabile una multa da quattro a dieci volte il dazio di consumo all'ingrosso pei vini trasportati senza il prescritto documento o col documento fuori di termine, ovvero non corrispondente alla destinazione e allo stato del carico.

La multa è applicabile anche se si tratti di spedizione esente dal dazio di consumo all'ingrosso salvi i casi previsti dall'articolo 12.

Art. 56. Per la mancata presentazione all'ufficio di partenza del certificato di scarico alla bolletta di cauzione è applicabile una multa non minore del dazio di consumo all'ingrosso nè maggiore del doppio di esso.

Art. 57. Il commercio di bevande all'ingrosso ed al minuto, esercitato senza licenza, è punito con una multa da lire 200 a lire 1000. Tale multa non dispensa i venditori al minuto da quella proporzionale per le quantità di vini e di alcool introdotto nell'esercizio, e nelle quali fosse stata eseguita o tentata la vendita.

L'atto della vendita al minuto si considera come apertura di esercizio.

Art. 58. È punita con una multa da quattro a dieci volte il dazio dovuto, la introduzione negli esercizi di minuta vendita o la vendita al minuto, comunque sia, di vini e di alcool, senza la dichiarazione e il documento del dazio.

La stessa multa è dovuta per le mancanze contenute riguardo alle bevande ammesse a deposito o sospensione del dazio di consumo come nell'articolo 18 della presente legge.

Per le bevande introdotte nei recipienti assicurati coi suggelli dell'Amministrazione è applicabile il *maximum* della suddetta multa, la quale, in questo caso, non può essere inferiore a lire 500.

Art. 59. La introduzione dell'uva e del mosto negli esercizi di vendita in contravvenzione al disposto dell'art. 17 è punita come la frode del dazio di consumo il quale è all'uopo commisurato in base al ragguaglio stabilito dall'art. 34.

Art. 60. Il mercante all'ingrosso o il venditore al minuto, che riceve vini nell'esercizio di vendita o nei locali annessi al medesimo, senza il documento prescritto dall'articolo 16 è punito col pagamento del dazio di consumo.

Art. 61. Per il mancato scarico della bolletta di cauzione relativa a vino o alcool inviato alle fiere, ai mercati o ad altre pubbliche riunioni, a senso dell'art. 18, è applicabile una multa pari al doppio dazio di consumo sull'intera quantità indicata nella bolletta.

Art. 62. Indipendentemente dalle pene comminate nei precedenti articoli è dovuta una multa:

a) Da lire 200 a lire 1000 per la non giustificata provenienza di vini esistenti presso i mercanti all'ingrosso, non che per la ommessa registrazione di vini entrati od usciti per parte tanto dei mercanti all'ingrosso che dei venditori al minuto, quando tale ommissione abbia per iscopo di occultare la frode;

b) Da lire 100 a lire 500 per la maliziosa lesione, per l'alterazione o sostituzione dei suggelli od ai cannelli applicati dall'Amministrazione ai recipienti negli esercizi di vendita o nei locali annessi;

c) Da lire 51 a lire 300 per la mancanza dei registri che debbano essere tenuti dai mercanti all'ingrosso o dai venditori al minuto, per la ricusata presentazione di questi registri agli Agenti daziari e per il rifiutato permesso agli Agenti stessi di accedere agli esercizi di vendita o ai locali annessi.

Eguale pena è applicabile per la vendita al minuto fatta nei locali destinati al commercio all'ingrosso o che sono coi medesimi in comunicazione.

Art. 63. È punito con una multa non minore di quattro volte nè maggiore di dieci volte il dazio di introduzione od il dazio unico:

1° Chi introduce o tenta introdurre entro il recinto daziario generi soggetti al dazio di introduzione, o al dazio unico in frode di tali diritti;

2° Chi nei Comuni, ove l'ufficio daziario sia all'interno, introduce generi soggetti al dazio di introduzione o al dazio unico percorrendo vie diverse da quelle prescritte o gli scarica prima di presentarli al detto ufficio;

3° Chi entro la cinta intraprende la fabbricazione di bevande soggette a dazio senza farne preventivamente dichiarazione all'ufficio daziario.

Art. 64. Anche all'infuori dei casi menzionati nei precedenti articoli, qualunque azione od ommissione con cui si sottragga o si tenti sottrarre i generi al pagamento dei dazi dovuti o di parte di essi, è punito con una multa non minore di quattro nè maggiore di dieci volte il dazio medesimo.

Art. 65. Per qualunque altra contravvenzione al disposto della presente legge o del relativo Regolamento, non punita con multa speciale, è applicabile una multa non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cento.

Art. 66. Nei casi di recidiva nelle contravvenzioni indicate negli articoli 55, 58, 59, 60, 63 e 64 i limiti della multa sono raddoppiati.

A coloro che dopo di essere stati condannati per tre volte commettono una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa è applicabile la pena del carcere estensibile a tre mesi.

Il massimo della pena è sempre applicabile per le contravvenzioni commesse dagli impiegati ed Agenti dello Stato e dei Comuni.

CAPO VI.

Contravvenzioni relative ai dazi comunali.

Art. 67. Le pene comminate per le contravvenzioni relative ai dazi governativi di introduzione e di consumo sono applicabili anche alle contravvenzioni relative ai dazi comunali della stessa specie.

Sono pure applicabili alle contravvenzioni relative ai dazi comunali le disposizioni contenute negli articoli 64, 65 e 66.

La macellazione delle carni in frode del relativo dazio è considerata e punita come la frode della tassa di vendita.

CAPO VII.

Disposizioni comuni.

Art. 68. Le pene stabilite dalla presente legge sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni.

I complici, nei casi di frode del dazio di consumo o d'introduzione o del dazio unico, sono puniti con multa da lire venti a lire cento.

Art. 69. Nei casi di connivenza, i proprietari, gli speditori e i conduttori delle merci sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro Agenti.

Art. 70. Nel caso di insolvenza del contravventore, le multe sono commutate in arresto od in carcere da tre giorni a sei mesi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Art. 71. Le pene comminate dalle leggi generali per la falsificazione, per la alterazione di documenti, per le frodi e per la resistenza agli Agenti della forza pubblica, non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti. L'applicazione di tali multe non dispensa dal pagamento dei diritti dovuti.

Art. 72. L'azione per le contravvenzioni alla presente legge si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione.

Una nuova contravvenzione, punibile con pena eguale o più grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

Art. 73. Prima che sia pronunciato il giudizio di prima istanza, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta dall'Amministrazione.

Nelle contravvenzioni relative ai dazi di consumo riservati allo Stato se il massimo della multa non supera lire 2000 decide l'Intendente di Finanza della Provincia;

Se supera le lire 2000 decide il Direttore generale delle gabelle;

Se supera le lire 10,000 decide il Ministro delle Finanze.

In tutti i casi l'applicazione della multa deve farsi nei limiti del massimo e del minimo.

Concorrendo però speciali circostanze attenuanti, l'Amministrazione può ridurre la multa fino alla metà del limite minimo.

Art. 74. Se la contravvenzione daziaria è talmente connessa con altro reato, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procede innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Art. 75. Il processo verbale per accertare la contravvenzione deve essere compilato al prossimo ufficio daziario; per le contravvenzioni relative ai dazi riservati allo Stato la compilazione può essere fatta anche al prossimo ufficio gabellario.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, il cognome e la qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e quantità ed il valore delle merci, gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione e la dichiarazione dei contravventori.

Il processo, previa lettura, è sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 76. Gli Agenti dell'Amministrazione hanno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi che sono oggetto della contravvenzione, anche i recipienti ed i veicoli appositamente adoperati pel trasporto.

Gli oggetti sequestrati esposti a deperimento, o la cui custodia sia difficile o dispendiosa, possono essere venduti all'incanto con l'intervento dell'Autorità competente.

Il proprietario può sempre ottenere la restituzione degli oggetti suddetti, mediante deposito in danaro o cauzione per l'ammontare dei diritti, delle spese e del massimo della multa.

Art. 77. Tutte le somme riscosse per contravvenzione, dopo prelevate le spese, sono pagate per due terze parti, a titolo di premio, a coloro che scopersero la contravvenzione.

A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione è accordata una doppia parte. Il rimanente va per cinque sesti a profitto dell'Erario governativo o comunale secondo i casi, e per l'altro sesto a vantaggio del Ricevitore dell'ufficio nel quale fu fatto il processo verbale.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

—

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie speciali per i dazi riservati allo Stato.

Art. 78. I mercanti all'ingrosso devono, entro dieci giorni dall'attuazione della presente legge, notificare all'ufficio daziario i vini esistenti nel proprio esercizio, sotto pena del pagamento del dazio di consumo all'ingrosso.

Eguale obbligo, da adempiersi entro giorni cinque dall'attuazione della presente legge, è imposto ai venditori al minuto, i quali per l'ommessa notificazione sono soggetti alla multa stabilita dall'art. 65.

Queste disposizioni non sono applicabili agli esercizi di vendita posti entro la cinta daziaria dei Comuni soggetti alla tassa unica.

Art. 79. Per le bevande di cui all'articolo precedente, i venditori al minuto pagano la differenza fra i dazi della tariffa nuova e quelli eventualmente soddisfatti in base alla precedente, tenuto conto anche delle tasse addizionali.

Se erano abbuonati, pagano i nuovi dazi senza alcun diffalco.

In ambi i casi possono ottenere per il pagamento una dilazione non maggiore di due mesi.

Art. 80. Le disposizioni contenute negli articoli 78 e 79 sono applicabili anche nei casi in cui, per causa di aumento di popolazione, un Comune o una parte di esso passasse, agli effetti dell'imposta, da una classe inferiore ad una superiore.

In tutti i casi è ammesso il deposito in sospensione di dazio o l'esportazione dal recinto daziario.

CAPO IX.

Disposizioni transitorie comuni ai due rami di dazi di consumo.

Art. 81. Le disposizioni transitorie relative ai dazi di consumo riservati allo Stato possono dai Regolamenti speciali essere estese, in quanto siano applicabili, ai dazi riservati ai Comuni.

Art. 82. I Comuni debbono dichiarare, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, se intendono imporre per proprio conto dazi d'introduzione e, nel caso affermativo, deliberare le tariffe e i Regolamenti speciali.

Nel caso negativo dovranno, se richiesti dal Governo, cedergli od affittargli gli uffici, i mobili e gli attrezzi attualmente in uso per il dazio di consumo, verso pagamento di un equo canone di affitto per i fabbricati e del prezzo di stima per i mobili e gli attrezzi.

Art. 83. La presente legge andrà in attività col primo gennaio 1876 e col giorno stesso cesseranno di aver vigore la legge 3 luglio 1864, n° 1827, il luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866, n° 3018, la legge 28 dicembre 1867, n° 4136, la legge 3 settembre 1868, n° 4576 e la legge 11 agosto 1870, n° 5784, allegato *L*.

Sono però mantenute in vigore quelle parti di esse leggi che si riferiscono alle tasse di fabbricazione, e che non siano state modificate da leggi posteriori.

Art. 84. Per i debiti che i Comuni avessero a tutto il 31 dicembre 1875, per canone di abbuonamento e relativi interessi, il Governo potrà, senza obbligo di costituzione in mora e senza intervento dell'Autorità giudiziaria, rivalersi sui dazi riservati ai Comuni, riscuotendoli direttamente, o per mezzo dei suoi appaltatori.

Potrà tuttavia il Governo, in pagamento del suo credito e dei relativi interesssi scalari alla ragione del 6 per cento, ricevere una delegazione del Comune sull'Esattore incaricato di riscuotere per conto di esso le addizionali all'imposta sui terreni e sui fabbricati.

La delegazione dovrà essere accettata dall'Esattore e pagata integralmente entro l'anno 1876; fino a che il pagamento integrale non sia avvenuto, il Comune resta debitore solidale coll'Esattore verso il Governo.

Per la emissione delle delegazioni e per il pagamento di esse saranno osservate le disposizioni della legge 27 marzo 1871, n° 131 (Serie seconda), in quanto siano applicabili.

Art. 85. Un Regolamento da approvarsi con Decreto Reale determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge, e specialmente:

a) Per le dichiarazioni relative ai vini, all'alcool, all'uva fresca ed al mosto, per la loro verificazione e per ogni formalità da adempiersi nell'introduzione e nella vendita all'ingrosso e al minuto, non che nel transito, nel deposito e nell'importazione temporaria;

b) Per l'applicazione del dazio d'introduzione o della tassa unica ai generi prodotti entro il recinto daziario dei Comuni, a senso degli articoli 39 e 44;

c) Per l'applicazione della tassa di vendita al vino prodotto negli esercizi nel caso indicato all'art. 17;

d) Per la vigilanza sui mercanti all'ingrosso e sui venditori al minuto;

e) Per i cali naturali da abbuonarsi nei depositi e per quelli derivanti da forza maggiore;

f) Per le cinte daziarie e per la vigilanza nelle zone;

g) Per la cessione al Governo dei locali, mobili ed attrezzi appartenenti ai Comuni, nel caso indicato all'art. 82.

N. 142.

Progetto di Legge presentato dal Ministro delle Finanze (Magliani) alla Camera dei Deputati nella tornata 28 marzo 1879 (Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Leg. XIII, Sess. 1878-79, Doc. n° 198).

Art. 1. I dazi di consumo a pro dello Stato sono determinati dalla tariffa *A* annessa alla presente legge.

Tale tariffa non può essere diminuita neppure nei casi in cui la riscossione dei dazi abbia luogo per abbuonamento dei Comuni.

Nelle porzioni dei Comuni chiusi le quali sono fuori del recinto daziario, deve essere applicata la tariffa della classe alla quale il Comune chiuso appartiene.

Art. 2. Sui prodotti soggetti a dazio di consumo a pro dello Stato, i Comuni hanno facoltà di stabilire dazi addizionali non superiori al limite del 50 per 100 del dazio governativo. Si fa eccezione per gli spiriti e i liquori, che non potranno essere aggravati di alcuna tassa addizionale a favore dei Comuni.

Art. 3. La facoltà concessa ai Comuni di sottopporre a dazio alcuni prodotti di consumo locale, è circoscritta agli oggetti e ai limiti rispettivamente indicati nell'annessa tabella *B*.

Ciò non ostante, nei Comuni ove la tariffa ora in vigore sulle farine sia superiore al limite massimo fissato dalla detta tabella, si potrà mantenerla oltre quel limite, quando vi concorrano speciali circostanze.

In questi casi le rispettive deliberazioni dei Consigli comunali dovranno essere approvate per Decreto Reale, uditi la Deputazione provinciale ed il Consiglio di Stato.

Però l'autorizzazione dovrà essere concessa di anno in anno, e non potrà eccedere la durata di un sessennio, dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge.

Art. 4. Per l'applicazione della tariffa *A* i Comuni si distinguono in tre classi.

Sono Comuni:

Di prima classe, i Comuni Capoluoghi di Provincia che hanno una popolazione agglomerata superiore a 25,000 abitanti;

Di seconda classe, tutti gli altri Comuni che hanno una popolazione agglomerata superiore a 10,000 abitanti;

Di terza classe, i Comuni con popolazione agglomerata di 10,000 abitanti o meno.

I Comuni che hanno una popolazione agglomerata superiore a 6,000 abitanti sono considerati come chiusi; quelli con popolazione agglomerata di 6,000 abitanti o meno sono Comuni aperti.

Si considera come popolazione agglomerata quella del centro principale dell'abitato, giusta l'ultimo censimento ufficiale.

Art. 5. La classificazione dei Comuni deve risultare da Decreto Reale.

Entro un anno dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, il Governo del Re, previo parere del Consiglio di Stato, avrà facoltà di dichiarare aperti quei Comuni con popolazione agglomerata superiore a 6,000 abitanti, nei quali non ravvisasse conveniente di riscuotere i dazi all'introduzione dei prodotti, tenuto conto dell'entità del consumo imponibile e delle spese per la riscossione e la vigilanza. Avrà facoltà inoltre di mantenere chiusi quei Comuni con popolazione agglomerata di seimila abitanti o meno che lo sono attualmente, è di dichiarare chiusi anche i Comuni capoluoghi di Provincia e quegli altri che ne facessero dimanda.

Trascorso l'anno la classificazione diventerà definitiva.

Art. 6. La linea daziaria dei Comuni chiusi deve circoscrivere la popolazione agglomerata nel centro principale dell'abitato. Può essere estesa per Decreto ministeriale, uditi il Consiglio comunale e la Deputazione, secondo che sia consigliato dagli interessi della riscossione e dai bisogni della vigilanza. In ogni caso i recinti delle stazioni ferroviarie devono essere considerati fuori della linea daziaria.

Art. 7. Per l'applicazione del dazio di minuta vendita nei Comuni aperti e nelle porzioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario, si considera minuta vendita quella in quantità non superiore a 100 litri per il vino e a 10 litri per gli spiriti e per i liquori.

È però soggetta a dazio la vendita di quantità maggiore di quelle sovraindicate quando sia fatta in luoghi di spaccio al minuto.

Art. 8. Si considera vendita al minuto la distribuzione di vino, di spirito e di liquori comunque fatta dagli albergatori, dagli osti ed in generale da coloro che vendono cibi e bevande; dagli imprenditori di opere per conto di terzi; dai capi di fabbrica e di altri stabilimenti che dànno o fanno somministrare vino o spirito agli operai che impiegano; dai componenti e dagli amministratori delle Società cooperative e da tutti quelli che tengono dozzine o pensioni, eccettuati i casi indicati nell'articolo seguente.

Si considerà pure vendita al minuto l'estrazione dai depositi non destinati alla vendita al minuto di bevande in quantità non superiori a quelle indicate all'articolo precedente, e la distribuzione non gratuita di bevande tra più persone, quando la porzione individuale non superi le quantità suindicate.

Art. 9. Non si considera come vendita al minuto la distribuzione, gratuita o no, di bevande, fatta negli educandati, negli stabilimenti artistici e d'istruzione ed in altri luoghi analoghi a coloro che vi convivono; degli amministratori degli ospedali e di altre case di salute agli ammalati o dozzinanti; dagli amministratori degli istituti di mendicità alle persone ricoverate, e dai padroni ai proprii domestici.

Art. 10. È concesso ai Comuni di riscuotere per mezzo di agenti proprii i dazi di consumo governativi, addizionali e comunali, tanto nei Comuni chiusi, quando siano abbuonati al Governo.

In tutti gli altri casi, la riscossione dei dazi addizionali e comunali, tanto nei Comuni chiusi, quanto negli aperti sarà fatta dagli agenti od appaltatori incaricati dal Governo della riscossione dei proprii dazi. È permesso ai Comuni abbuonati di subappaltare i dazi di consumo, purchè un solo appalto comprenda tutti i dazi.

Art. 11. La legge 3 luglio 1864, numero 1827, il Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018, e la legge 11 agosto 1870, n° 5778, allegato *L*, sono conservati in vigore per tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

L'art. 13 della surriferita legge 11 agosto 1870 è soppresso.

Art. 12. All'attuazione della presente legge il dazio doganale sui zuccheri greggi sarà anmentato di lire 4; e quello sugli zuccheri raffinati di lire 5 al quintale. Sarà del pari aumentato di lire 5 al quintale il dazio sul caffè.

Art. 13. Con regolameuto da approvarsi per Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore il 1° gennaio 1881.

A. — Tariffa dei dazi di consumo dello Stato.

ARTICOLI	Unità di misura	COMUNI 1.a classe Lire	2.a classe Lire	3.a classe Lire
Bevande				
Vino ed aceto in fusti	l'ettolitro	7,50	6,00	5,00
Vino ed aceto in bottiglie	l'una	0,15	0,10	0,05
Spiriti e liquori	l'ettolitro	20,00	20,00	20,00
Spiriti e liquori in bottiglie	l'una	0,30	0,40	0,30
Carni				
Buoi e manzi . . .	per capo	40,00	30,00	25,00
Vacche, tori, bufali e bufale	»	25,00	20,00	17,00
Vitelli e bufalini sopra l'anno	»	22,00	16,00	14,00
Vitelli e bufalini sotto l'anno	»	12,00	10,00	8,00
Maiali di peso super. a 40 chilog.	»	16,00	12,00	10,00
Maiali di 40 chilogr. e meno	»	8,00	6,00	5,00
Castrati e montoni	»	1,00	0,80	0,60
Pecore, capre, agnelli e capretti	»	0,60	0,40	0,30
Carne macellata fresca	il quintale	12,50	10,00	8,00
Carne salata, affum. estratto bianco	»	25,00	20,00	17,00

Avvertenza. Il dazio sul *mosto* e sull'*uva* nei Comuni chiusi è stabilito nella stessa misura del dazio sul vino, sotto deduzione del 10 per cento sul mosto e ragguagliando l'uva a 65 lire il quintale.

I Comuni abbuonati che ne faranno richiesta potranno essere autorizzati a diminuire la tariffa sul *vinello*, *mezzo vino*, *posca* ed *agresto* alla metà del dazio sul vino. Per vinello, ecc., s'intende quel vino che non supera in ricchezza alcoolica cinque gradi.

La tassa sugli animali potrà essere riscossa a peso colla deduzione del 20 per cento ed in base alla tariffa della carne macellata fresca, da quei Comuni che ne faranno richiesta e provvederanno i pesi occorrenti.

B. — Tabella degli articoli tassabili con dazio comunale e del massimo del dazio per ogni articolo.

Categoria I.

Bevande.

		Lire
Birra	Ettolitro	3,00
Acque gassose	»	2,00
Neve e ghiaccio	Quintale	0,20

Categoria II.

Commestibili (esclusi i generi coloniali e gli zuccheri).

	Comuni 1.a classe Lire	2.a classe Lire	3.a classe Lire
Farina di frumento, pane, paste, riso . .	2,00	1,80	1,60
Farina, pane e paste d'ogni altra specie .	1,40	1,20	1,00

NB. Per gli altri commestibili non nominati nella presente categoria il dazio non può eccedere il 15 per cento del valore.

Categoria III.

Foraggi (nei soli Comuni chiusi).

		Lire
Avena, fave secche, carubbe, orzo, orzuola, scandella, crusca e cruschello	Quintale	2,00
Paglia, fienoi erba, foglie e radici da rodere per le bestie	»	1,00
Panico, miglio, veccia, scagliola, ghiande ed altri generi di alimentazione per animali	»	2,00

Categoria IV.

Combustibili e materie illuminanti (nei soli Comuni chiusi).

		Lire
Carbone di legna, carbonella, bracie e bracione . . .	Quintale	1,50
Legna da ardere e formelle	»	0,60
Cera gialla e bianca lavorata in candele e cerini, candele di stearina, margarine, paraffine, spermanto e fiammiferi di cera e di stearina	»	15,00
Gaz-luce	Metro cubo	0,04
Fiammiferi di legno fini	Quintale	4,00
Fiammiferi ordinari e zolfanelli	»	1,50

NB. Sono esenti da qualunque dazio i combustibili destinati agli stabilimenti militari di terra e di mare ed in essi effettivamente adoperati.

Categoria V.

Olii, materie grasse e saponi.

		Lire
Olii vegetali ed animali	Quintale	12,00
Olii minerali, grezzi e raffinati	»	6,00
Candele di sego	»	6,00
Burro, sugna e grasso animale qualunque non atto a cibo umano	»	3,00
Residui d'olio impiegato nella concia delle pelli . .	»	3,00
Saponi ordinari	»	5,00
Saponi fini e generi di profumeria	»	10,00

Categoria VI.

Materiali da costruzione (nei soli Comuni chiusi).

		Lire
Legnami per costruzioni di case, edifizi, stabili ed altri	Quintale	4,00
Telai ed affissi per porte e finestre ed altre costruzioni	»	14,00
Gesso cotto e crudo, pozzolana e calce	»	0,60
Asfalto	»	1,50
Arena, sabbia, ghiaia e calcinacci	»	0,20
Ardesie in lastre e lavori da costruzione	»	0,60
Pietre, sassi lavorati o no, materiali da murare d'ogni specie	Stero	2,00
Tubi, cannelloni e gronda	Centim.	3,60
Erubrici, pianelle, tegoli, tambelloni, mattoni e mattonelle, quadrelli per pavimenti	Migliaio	8,00
Marmi, graniti ed altre pietre in lastre ed opere di compimento, esclusi i blocchi	M. quadr.	2,00
Stufe e camminetti	L'uno	4,00
Vetri e cristalli in lastre	Quintale	10,00
Carta da parati e da tappezzeria	»	15,00
Terre colorate per tinte e colorazioni	»	2,00
Tinte ad olio preparate e composti d'ogni specie . .	»	5,00

		Lire
Ghisa, ferro ed altri metalli in barre, verghe, bande, lastre, tubi, fili, chiavi da vôlta, spranghe, cancelli e sponde per lo scalo e inferriate per terrazzi	Quintale	6,00
Ghisa, ferro ed altri metalli per lavori da costruzione, come chiodi, arpioni, viti, bandelle, maniglie, serrature, gratelle e simili affini	»	10,00

Sono esenti da imposta le macchine ed i meccanismi, gli strumenti rurali e fabbrili e gli oggetti d'arte. Sono pure esenti i materiali da costruzione destinati agli stabilimenti militari di terra o di mare ed in essi effettivamente adoperati, nonchè i fili metallici destinati agli uffici telegrafici dello Stato e le parti metalliche che servono alla coniazione delle monete.

Categoria VII.

Mobili ed arnesi domestici (nei soli Comuni chiusi)
(esclusi quelli usati e quelli destinati per casermaggio militare).

		Lire
Mobili di ebanisteria e di lusso	Quintale	30,00
Mobili inverniciati, intarsiati, impiallacciati e guarniti di metallo o d'altra materia	»	15,00
Mobili di legno comune o parte di mobili anche con ornamenti, o rapporti d'altra materia	»	10,00
Mobili di ferro o di ghisa, di marmo, tavolini, mensole sottospecchi, toilettes, ecc.	»	10,00
Mobili d'altri metalli	»	15,00
Luci da specchio con cornici o senza	»	35,00
Altri attrezzi ed utensili domestici	»	2,00

Categoria VIII.

Generi diversi (nei soli Comuni chiusi).

		Lire
Carta bianca o colorata, rigata o no, fina od ordinaria, cartoni, registri lineati o in bianco d'ogni specie	Quintale	4,00
Sono esenti da imposta i libri stampati o manoscritti, la carta stampata, i giornali, le immagini o disegni stampati o litografati, la carta bollata, gli stampati, modelli ed altri oggetti ad uso delle Amministrazioni governative, non esclusa la carta a striscie destinata agli uffici telegrafici dello Stato.		
Cristalli e vetri in lavori d'ogni specie e colore . .	»	7,00
Vasellami e lavori di terra, di creta, di argilla di qualunque specie	»	2,00
Lavori di maiolica	»	8,00
Lavori di porcellana bianca, colorata e dipinta . .	»	12,00
Lavori di biodolo, giunco, canne e vetrici	»	0,50
Tarocchi ed altre carte da giuoco	mazzo	0,20
Polveri da caccia	Quintale	8,00
Palle, pallini e migliarola di piombo	»	3,00
Botti, caratelli, tini, tinelli, tinozze, barili, secchie, bigonci nuovi	Ett. di cap.	0,06
Stuoie di qualunque genere e forma	Quintale	2,00
Oggetti diversi da panieraio e turaccioli di sughero .	»	2,50

N. 143.

Progetto di legge di iniziativa dei deputati Sperino, Luzzati ed altri, preso in considerazione nelle sedute dell'8 dicembre 1882 (Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Leg. XV, 1ª Sess 1882, Documenti n° 41). Applicazione dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, all. *L*, alle Società cooperative.

Articolo unico.

Per Società cooperative che *provvedono e distribuiscono i generi fra i soci esclusivamente per iscopi di beneficenza*, delle quali parla il penultimo comma dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, allegato *L*, s'intendono quelle le quali o distribuiscono i generi ai loro soci effettivi a prezzo di acquisto, aggiunte soltanto le spese d'Amministrazione, ovvero asegnano gli eventuali avanzi a scopi di mutuo soccorso od alla cassa della vecchiaia.

N. 144.

Disegno di legge presentato dal Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro (Magliani) di concerto col Ministro dell'Interno (Crispi) sul riordinamento dei tributi locali (Atti Parlamentari. Camera dei Deputati, Leg. XVI, 2ª Sessione 1887, Documento n° 13, Seduta 19 nov. 1887).

ART. 1. Per supplire alla insufficienza delle rendite patrimoniali, le Provincie e i Comuni hanno la facoltà di sovraimporre centesimi addizionali all'imposta sui terreni e sui fabbricati, ai termini delle leggi vigenti e nei limiti e colle condizioni stabilite dalla legge 1° marzo 1686, n° 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

ART. 2. L'autorizzazione ai Comuni e alle Provincie di oltrepassare i limiti fissati dagli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886, n° 3682, può essere accordata con Decreto Reale, da convertirsi in legge, nei casi di urgenza, quando il Parlamento non sia adunato.

ART. 3. La facoltà dei Comuni di sovraimporre si esercita sulla somma che risulta disponibile, tenuto conto del montare delle sovraimposte provinciali, fino al limite massimo di cento centesimi, complessivamente per ogni lira d'imposta principale.

ART. 4. I Comuni non possono esercitare la facoltà di sovraimporre, se non dopo che abbiano applicato le imposte e le tasse autorizzate dalla legge e solo per coprire la deficienza dei proventi delle medesime pel pareggio del bilancio, salvo la disposizione dell'articolo seguente.

ART. 5. I Comuni non possono imporre alcuna tassa sul bestiame agricolo, nè aumentare quelle già esistenti, tranne il caso in cui, applicate tutte le altre tasse, la somma disponibile dei centesimi addizionali all'imposta sui terreni e sui fabbricati non sia sufficiente a pareggiare il bilancio.

Art. 6. Nei Comuni aventi una popolazione superiore a 80 mila abitanti, il massimo della tassa di esercizio potrà elevarsi da lire 300 a lire 1000.

Art. 7. Per gli esercizi di vendita al minuto, di vino o di bevande spiritose, i Comuni potranno aumentare fino al doppio la tassa di esercizio e di rivendita e quella di licenza, state loro assegnate cogli art. 1 e 2 dell'all. *O*, della legge 11 agosto 1870, nº 5784.

Art. 8. I canoni di abbuonamento al dazio di consumo governativo, per i Comuni chiusi e per i consorzi di Comuni aperti, saranno determinati dal Ministro delle Finanze, in ragione dei canoni vigenti, in guisa che resti consolidata a favore del Governo la somma totale dei canoni pel quinquennio in corso.

Art. 9. Formato l'elenco dei canoni per ciascuna Provincia, il Ministero ne trasmette un esemplare alle rispettive Prefetture, per essere tosto comunicato ai singoli Comuni chiusi ed ai Consorzi.

Se il Consiglio comunale non accetta il canone designato, il Sindaco, nel termine di 15 giorni, ne trasmette la deliberazione motivata alla Prefettura, per sottoporla all'esame della Deputazione provinciale.

La Deputazione provinciale deve decidere sui ricorsi entro un mese. Se qualche reclamo viene accolto, la Deputazione, mantenendo invariata la somma totale dei canoni attribuiti all'intera Provincia, procede ad un nuovo riparto fra i Comuni chiusi se il reclamo è di un Comune chiuso e fra i Consorzi se è di un Consorzio.

Il nuovo riparto proposto dalla Deputazione, a cura del Prefetto, sarà notificato ai Comuni o ai Consorzi, il canone dei quali sia variato.

Se, esaurito questo procedimento amministrativo, il Comune o il Consorzio non accetta il canone, sarà escluso dall'abbuonamento.

Art. 10. La linea daziaria dei Comuni chiusi deve circoscrivere la popolazione agglomerata nel centro principale dall'abitato. Essa può essere estesa per Decreto ministeriale, uditi il Consiglio comunale e la Deputazione provinciale, qualora tale estensione sia richiesta nell'interesse della riscossione e per i bisogni della vigilanza.

Art. 11. Tutti i Comuni d'ogni Mandamento, qualunque sia il montare complessivo della popolazione, possono riunirsi in Consorzio volontario per l'abbuonamento alla riscossione dei dazi governativi di consumo. È pure consentito a più Mandamenti contermini di riunirsi in un solo Consorzio.

Qualora qualche Comune di un Mandamento non aderisca alla costituzione del Consorzio, il Ministero delle Finanze avrà facoltà di permettere che gli altri Comuni del Mandamento, che ne fanno dimanda, possano riunirsi in Consorzio, purchè siano tra loro contermini e la popolazione totale non sia inferiore a 10,000 abitanti.

Se il capoluogo del Mandamento è un Comune chiuso, il Ministro delle Finanze potrà approvare che gli altri Comuni del Mandamento stesso si uniscano in Consorzio, purchè concorrano le condizioni sopra mentovate.

La rappresentanza del Consorzio spetta di regola al capoluogo del Mandamento. Tuttavia il Prefetto potrà delegarla ad altro Comune del Mandamento e nel caso che il Consorzio sia composto di due o più Mandamenti, il Prefetto determinerà quale Comune abbia ad assumere la rappresentanza.

Art. 12. È abolita la esenzione del dazio governativo per l'uva in quantità non maggiore di 5 chilogrammi nei Comuui chiusi.

Art. 13. È abolita l'introduzione temporanea nei Comuni chiusi di tutti i generi soggetti a dazio di consumo governativo o comunale, osservate le norme che saranno stabilite per Regolamento.

Art. 14. Sono dichiarati esenti dal dazio di consumo comunale i combustibili fossili, compreso il coke.

Sono del pari esenti gli oggetti di ogni specie destinati ad uso delle Amministrazioni dello Stato e per tal uso effettivamente consumati, eccetto i commestibili e le bevande. Un apposito Regolamento stabilirà le cautele da osservarsi per questa esenzione.

Art. 15. I materiali da costruzione, che possono andare soggetti a dazio comunale, sono quelli atti ad essere impiegati nelle costruzioni murarie o degli edifizi stabilmente fondati sul suolo e dei loro affissi.

È fatta facoltà al Governo del Re di autorizzare i Comuni, che ne facciano richiesta, ad esigere la tassa direttamente dai costruttori, prendendo per base l'accertamento dei materiali effettivamente impiegati nelle costruzioni.

Le formalità da seguirsi per tale accertamento saranno determinate con Regolamento da approvarsi per Decreto Reale.

Art. 16. La tassa di consumo sul bestiame potrà essere riscossa a peso, anzichè per capo, applicando la tariffa della carne macellata fresca, diminuita di 20 per 100.

Nei Comuni abbonati tale variazione di tariffa potrà essere adottata con deliberazione del Consiglio comunale e negli altri Comuni mediante Decreto ministeriale.

Art. 17. Agli effetti dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1870, n° 5784, allegato *L*, riguardante l'esenzione del dazio consumo a favore delle Società cooperative, sono ammesse all'esenzione le distribuzioni di generi alimentari fatte dalle Società stesse ai proprii soci, ancorchè non gratuite, purchè ne sia escluso ogni e qualunque scopo di lucro, o di maggiore remunerazione agli apporti sociali.

L'esenzione però non riguarda la tassa di macellazione, nè il dazio di consumo delle carni.

Per essere riconosciute ed ammesse alla esenzione le Società cooperative dovranno comunicare alla Amministrazione locale del dazio di consumo:

a) L'atto autentico di fondazione che dimostri l'esistenza della Società;

b) Lo statuto sociale da cui risulti il carattere della Società stessa;

Art. 18. È abolito il dazio comunale sulla vendita al minuto entro l'àmbito daziario dei Comuni chiusi.

Il Governo del Re potrà però autorizzare i Comuni, che ne facciano domanda, ad aumentare il dazio addizionale d'introduzione nella cinta daziaria in misura che corrisponda al provento dell' abolito dazio di minuta vendita, o ad applicare la tassa d'esercizio o di rivendita concessa ai Comuni dall'articolo 12 della legge 11 agosto 1870, n° 5784, allegato *O*, coi limiti e colle norme che saranno determinate nel Regolamento.

Art. 19. Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, ha facoltà di pubblicare il testo unico delle leggi sui dazi di consumo, colle modificazioni stabilite dalla presente legge.

Art. 20. I Comuni possono imporre una tassa sulla produzione del gaz, sino alla misura di lire 0,05 per metro cubo. Questa tassa sarà riscossa a carico dei fabbricanti in conformità alle indicazioni dei libri delle officine e dei contatori degli stabilimenti e secondo le norme da stabilirsi con Regolamento comunale da approvarsi per Decreto Reale.

Le fabbriche di gaz sono sottoposte a particolare vigilanza da parte degli Agenti comunali, osservate le norme dell' art. 23 della legge del 3 luglio 1864, n° 1827.

Per le infrazioni ai Regolamenti comunali sulla tassa di produzione, i Comuni sono autorizzati a stabilire le relative pene entro i limiti dell'articolo 11 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018, e art. 21 della stessa legge 3 luglio 1864, n° 1827.

Art. 21. È assegnata ai Comuni la tassa stabilita dall' art. 63 della legge sul bollo (testo unico) 13 settembre 1874, n° 2077, sul prodotto lordo dei teatri e dei luoghi chiusi, nei quali vengono dati spettacoli ed altri trattenimenti pubblici.

Art. 22. I Comuni sono autorizzati a imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni.

Questo valore locativo si desume dal fitto reale o presunto delle abitazioni. Il fitto reale è determinato dalle locazioni. Quello presunto è stabilito, mediante confronto, con le abitazioni poste in parità di condizioni.

Nell'accertamento del valore locativo si tiene conto delle dipendenze, come parchi, giardini, scuderie, rimesse e fienili.

Art. 23. Sono esenti dalla tassa del valor locativo:

a) Le abitazioni, il fitto delle quali è inferiore a:

lire 400 nei Comuni di cento mila abitanti e più;

lire 300 nei Comuni aventi meno di cento mila abitanti e più di cinquanta mila;

lire 200 nei Comuni aventi cinquanta mila abitanti e più di venti mila;

lire 100 nei Comuni aventi venti mila abitanti o meno;

b Gli edifizi destinati ad un servizio pubblico, di pubblica istruzione, educazione, carità e beneficenza, a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di pie fondazioni nonchè gli edifizi occupati da Società di beneficenza o da Società di mutuo soccorso che abbiano conseguito il riconoscimento giuridico ai termini di legge; non comprendendosi però nella esenzione i locali destinati all' abitazione dei direttori, amministratori ed impiegati;

c) Gli opifici industriali coi magazzini che ne dipendono, i luoghi destinati al deposito e alla conservazione dellle merci per il commercio, le botteghe e i magazzini di deposito e di spaccio;

d) I fabbricati rurali, strettamente necessari all'esercizio dell'industria agraria, come stalle, fienili, depositi di macchine e istrumenti agrari, e simili.

Art. 24. Ogni Comune, udita la Deputazione provinciale, stabilirà con speciale Regolamento, da approvarsi con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato;

a) Il numero delle classi degli affitti, le quali non saranno minori di tre, nè maggiori di sei;

b) L'aliquota percentuale della tassa gravante ogni classe di affitti, graduando la tassa progressivamente in guisa da non discendere sotto 2 per cento e da non superare 10 per cento.

Art. 25. È fatta facoltà ai Comuni di stabilire nel detto Regolamento riduzioni nella ragione della tassa a favore di capi famiglia aventi a carico loro una numerosa prole. In nessun caso coteste riduzioni debbono far discendere la ragione della tassa al disotto dell'aliquota fissata per la classe immediatamente inferiore.

Art. 26. I Comuni possono stabilire una tassa di famiglia quando non preferiscano la tassa sul valore locativo.

Questa tassa ha per base il reddito presunto delle singole famiglie da qualunque fonte derivi. L'accertamento del reddito è fatto da una Commissione designata dal Consiglio comunale.

Il Regolamento determinerà le persone che compongono la famiglia; gli individui che non si comprendono nella famiglia si considerano come famiglie separate.

Art. 27. Agli effetti della tassa, i redditi debbono essere distinti in classi non minori di 20, nè maggiori di 60.

La tassa dev'essere proporzionale al reddito presunto e dev'essere rappresentata in modo da rappresentare non meno di due e non più di cinque per cento del reddito stesso.

Sono esenti dalla tassa di famiglia i redditi minimi. L'ammontare del reddito minimo esente da tassa sarà determinato dai singoli Comuni.

Art. 28. Il Regolamento deliberato dal Comune per lo stabilimento della tassa di famiglia, dopo conosciuto il parere della Deputazione provinciale, sarà approvato per Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 29. Le norme particolari per l'applicazione delle disposizioni accolte nella presente legge riguardanti la tassa sul valore locativo e

la tassa di famiglia, nonchè pei casi e i termini dei reclami, sui quali pronunzierà la Deputazione provinciale, saranno consegnate in un Regolamento da approvarsi per Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

ART. 30. Nessun Comune può esimersi dall'applicare la tassa del valore locativo o quella di famiglia prima di alzare le tariffe dei dazi di consumo o i centesimi di sovraimposta sui terreni e i fabbricati vigenti al momento nel quale la presente legge diventa esecutiva.

ART. 31. Tutti i Comuni, i quali applicano la tassa del valor locativo o la tassa di famiglia, debbono imporre la tassa sulle vetture private e quella sui domestici. Apposito Regolamento, da approvarsi per Decreto Reale, udito Il Consiglio di Stato, disciplinerà l'applicazione di queste due tasse.

ART. 32. Nulla è derogato nelle disposizioni delle leggi in vigore riguardanti le finanze locali, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

N. 145.

Circolare ai signori Prefetti del Regno sulle Istruzioni per la compilazione dei Bilanci comunali 1892.

Il numero straordinario delle domande che quest'anno pervennero dai Comuni per ottenere l'autorizzazione legislativa ad eccedere il limite triennale della sovraimposta, ha dato occasione al Parlamento di disapprovare ripetutamente la facilità con cui si ricorre a tale espediente, mentre con opportune economie non sarebbe stato difficile alle Amministrazioni comunali di contenere i loro bilanci nei limiti dovuti.

Questo stato di cose ha richiamato l'attenzione del Ministero, il quale ha osservato che sopra 1060 domande pervenute, moltissime eccedevano la media triennale per poco più di lire 1000 e 274 per una somma di molto inferiore.

È certo che ove gli Amministratori avessero posta maggiore attenzione nella formazione dei bilanci, essi avrebbero trovato il modo per non dover ricorrere al provvedimento legislativo.

A prevenire simile necessità la quale porta seco ritardi pregiudicevoli al buon andamento delle Amministrazioni comunali si pregano i signori Prefetti di fare ai signori Sindaci speciali raccomandazioni in conformità delle Istruzioni che credo opportuno diramare.

Nella parte attiva del bilancio gli stanziamenti devono essere fatti nella misura il più possibilmente eguale alla forza produttiva di ciascun cespite, tenendo conto per le tasse ed i dazi comunali, delle somme effettivamente riscosse negli anni precedenti.

I signori Prefetti debbono perciò verificare quali somme erano stanziate per tasse negli scorsi anni, e quali risultati diedero i ruoli di riscossione; esigere che in sede di bilancio tali somme non vengano modificate qualora manchi una sufficiente giustificazione dell'aumento.

I proventi e diritti devono pure essere stanziati collo stesso criterio.

Si terrà presente che, oltre i diritti di stato civile, devono ormai versarsi anche i diritti di segreteria dalla maggior parte dei Segretari.

Pei Comuni in cui tale versamento non vien fatto, i Prefetti devono esaminare in modo speciale i capitolati vigenti coi Segretari comunali, per verificare se concorrano le circostanze indicate nel Regio Decreto 25 ottobre 1881, n° 475, richiamato dall'art. 37 del Regolamento 10 giugno 1889, n° 6107.

Le rendite patrimoniali devono elevarsi alla misura che realmente da esse può essere ricavata. Il Ministero ha avuto occasione di constatare che alcuni Comuni non ritraggono dai loro beni patrimoniali e dai diritti reali, tutto quel lucro di cui sono suscettibili, per cui dedotte le imposte che pagano, le spese di manutenzione e riparazione, rimane un'attività ben limitata, verificandosi perfino il caso che le spese superino il reddito.

Dall'esame degli inventari confrontati col bilancio, i signori Prefetti potranno anche rilevare se i Municipi traggono profitto di tutte le loro risorse, o se piuttosto non lascino inoperosi o concedano gratuitamente dei fondi o locali, dai quali potrebbero ritrarre qualche provento.

Bisogna che le Amministrazioni comunali si persuadano essere loro preciso obbligo di fare fruttare i beni patrimoniali, prima risorsa dei Comuni, i quali solo, in mancanza di mezzi proprii, possono ricorrere alle sovraimposte ed alle tasse.

Parecchi milioni di residui attivi ingombrano pure i bilanci, alterandone le basi, e rendendo fallaci le previsioni ed i controlli.

Sarebbe opera saggia portare un attento esame su questi cespiti, eliminare coll'approvazione dell'Autorità tutoria quelli insussistenti e curare rigorosamente l'esazione dei crediti contro Tesorieri, affittuari, ecc., affinchè la morosità di questi, e l'incuria o la debolezza degli Amministratori nel far valere i diritti del Comune, non ricada a danno dei contribuenti, e non porti poi un pregiudizio irreparabile al Comune stesso, con l'inesigibilità delle somme non riscosse a tempo debito.

Solo in questo modo si potrà ottenere che l'equilibrio dei bilanci sia reale e non fittizio.

Ove peraltro sorgesse la necessità di contrarre qualche mutuo, sempre nei casi indicati dall'art. 159 della legge comunale e non mai pei bisogni ordinari dell'Amministrazione, che devono sostenersi coi mezzi ordinari, l'Autorità tutoria ed i Prefetti devono invigilarne l'erogazione, affinchè le somme relative non siano poi distratte per altri titoli, come talora si è verificato.

Occorre perciò non solo un attento esame del bilancio, ma è opportuno che le Giunte amministrative, nell'autorizzare il mutuo, ne ordinino il deposito, con obbligo di non emettere mandati se non è stata previamente resa esecutoria la relativa deliberazione.

La parte passiva dei bilanci deve poi essere studiata dagli Amministratori comunali con cura speciale, ed ogni singolo articolo di spesa deve essere vagliato e ridotto negli stretti limiti richiesti dal bisogno.

Le spese per pigioni di locali, per provvista di carta, di stampati, di oggetti di cancelleria, per stampa di relazioni, di statistiche ed altro, offrono senza dubbio margini più che sufficienti per introdurvi delle serie economie.

Qualche maggiore garanzia nelle forniture, nelle spese di corrispondenza, darebbe utilissimi risultati, e se gli Amministratori vorranno rendersi esatto conto dell'andamento di questi servizi, forse troveranno modo di provvedere ai medesimi con molto minore aggravio dei contribuenti, i quali non debbono essere costretti a pagare spese che non siano assolutamente necessarie.

Dovranno pure esaminare se al lavoro dei singoli uffici comunali sia adeguato il numero degli impiegati ai medesimi assegnati ed esigere da ognuno di essi tutta l'opera che ciascuno è tenuto a prestare.

Da questo esame molti Municipi scorgeranno quanto sieno eccessivi i loro ruoli organici, quanti risparmi si possano e si debbano fare.

Un semplice confronto coi Comuni di eguale importanza e popolazione li porrà sulla via retta, non essendo giusto che debba ricadere sui contribuenti la poca diligenza di qualche impiegato, o l'inesattezza del medesimo all'adempimento dei suoi doveri.

Così dovranno gli Amministratori esaminare se il numero dei salariati e degli Agenti municipali sia contenuto nei limiti del bisogno, e porre

senza riguardi un freno alla creazione di nuovi posti, dei quali nessuno sente la necessità.

Anche il servizio delle pensioni deve essere esaminato con diligenza e, senza turbare i diritti già acquisiti, devesi cercare il modo di rendere più leggiero per l'avvenire quest'onere.

È vero che in gran parte questi servizi sono obbligatorii e che l'azione dell'Autorità non può restringerli entro ai giusti confini, se non nel caso che i Comuni eccedano la sovraimposta, ma è qui appunto che deve richiedersi l'opera illuminata e saggia degli Amministratori comunali, i quali debbono contenere anche le spese obbligatorie negli stretti limiti del necessario per evitare che nell'avvenire le condizioni del Comune si aggravino e sia poi costretto a ricorrere alla eccedenza della sovraimposta.

Per le riscossioni ed i pagamenti, molti Comuni usano valersi di un Tesoriere speciale.

Dovendo però l'Esattore adempiere all'ufficio di Tesoriere del Comune senza corrispettivo, non si comprende perchè i Comuni, salvo qualche caso speciale, non si avvalgano di questa disposizione (articolo 93 della legge 20 aprile 1871) e non risparmino questa spesa.

Le garanzie maggiori che offre un Esattore, sia per la sicurezza dei crediti, sia per la facilità del controllo, dovrebbero suggerire ai Comuni di studiare meglio il modo con cui presso ai medesimi viene disimpegnato il servizio di cassa, e preferire quello che offre maggiori garanzie e maggiore risparmio.

La spesa per le imposte dovute dal Comune dovrebbe pure essere oggetto di esame, tenendo presente quanto sopra si è detto per le rendite patrimoniali, non dovendo i Comuni tenere delle proprietà solo onerose e passive.

Il servizio sanitario pure deve essere contenuto in giusti limiti. Il numero dei medici deve essere adeguato al bisogno, e la loro opera, meno il caso eccezionale in cui non possa provvedersi diversamente, deve essere ristretta a vantaggio dei soli poveri, non essendo giusto, e quindi non dovendosi permettere, che le persone facoltose abbiano gratuitamente la cura sanitaria.

La facilità dei Comuni di impegnarsi in lunghe e disastrose liti, deve pure formare oggetto di uno studio severo. Ben sovente si incontrano spese enormi o per un disattento esame delle questioni, o per puntiglio di partiti, o per non essersi misurato in tempo se il tema della causa valeva le spese che poi si sono dovute sostenere.

È opera d'un saggio Amministratore quella di prevedere tutte le possibili conseguenze di un litigio, ed evitarlo, quando, o sia dubbio l'esito, o la spesa non sia proporzionata all'entità del giudizio.

Un tema assai ampio di studio è quello delle opere pubbliche. Il Governo sta già per sua parte esaminando i modi di ridurre queste spese, ma anche i Comuni devono intanto porre la loro attenzione su quelle che da loro dipendono, sospendere l'esecuzione delle opere non ancora iniziate e per le quali non abbiano già i mezzi corrispondenti. Devono pure esaminare attentamente se l'utilità che può attendersi dall'opera, corrisponda realmente alla spesa che per essa occorre, e rimandare senza altro ogni opera di abbellimento quando le condizioni finanziarie del Comune non lo permettano.

Il Ministero fa pure assegnamento sugli stessi Amministratori comunali affinchè contengano nei limiti del necessario le spese di rappresentanza ai Sindaci e quelle per rimborso di spese forzose ai Consiglieri. Finora, meno rare eccezioni, queste spese non sollevarono recriminazioni, ma non è inutile raccomandare anche per queste la maggiore possibile economia. Molte spese si continuano a sostenere solo perchè dipendenti da impegni precedenti, mentre sono facoltative.

Se pel passato si largheggiò assai nell'ammettere tali spese, ora deve essere cura degli Amministratori di non rinnovare gli impegni quando siano già scaduti.

Debbono pure evitare tutti i contratti a lunga scadenza, giacchè con ciò non solo vincolano l'azione dei loro successori, ma impongono degli oneri al Comune che circostanze impreviste possono poi rendere assai gravi.

Nella circolare del 26 giugno ultimo scorso, nº 16,600, è già stata fatta la enunciazione delle spese facoltative che qui è inutile ripetere ed il Ministero confida che tutti i Comuni, sia che eccedano o no il limite legale della sovraimposta, si persuaderanno della necessità di assecondarlo, non solo per non aggravare le condizioni dei loro bilanci, ma per portare in essi quei miglioramenti che sono nel desiderio di tutti e che costituiscono una buona amministrazione, intento al quale tutti dobbiamo concorrere.

Pregansi quindi i signori Prefetti di comunicare quanto precede a tutte le Amministrazioni comunali, facendo loro rilevare che l'unico modo di rendersi veramente benemeriti è quello di diminuire le spese, ciò che porta un immediato sollievo a tutti i contribuenti.

Si gradirà di conoscere a suo tempo, con particolareggiato rapporto, i risultati ottenuti dalle presenti disposizioni.

Roma, 19 agosto 1891.

Pel Ministro: *Il Sotto-Segretario di Stato* PIERO LUCCA.

FINE.

INDICE

PARTE PRIMA

LA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

N. 1.

Decreto 10 febbraio 1889, n° 5921
che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

N. 2.

R. Decreto 10 giugno 1889, nº 6107 che approva l'annesso Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale

N. 3.

N. 4.

PARTE SECONDA

SOVRAIMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI

N. 5.

N. 6.

N. 7.

N. 8.

N. 9.

N. 10.

N. 11.

N. 12.

N. 13.

N. 14.

N. 15.

N. 16.

N. 17.

N. 18.

N. 19.

N. 20.

N. 21.

N. 22.

N. 23.

N. 24.

N. 25.

N. 26.

N. 27.

N. 28.

N. 29.

N. 30.

N. 31.

N. 32.

N. 33.

N. 34.

N. 35.

N. 36.

N. 37.

N. 38.

N. 39.

N. 40.

N. 41.

N. 42.

N. 43.

N. 44.

PARTE TERZA

I DAZI DI CONSUMO

N. 49.

N. 50.

N. 51.

N. 52.

N. 53.

N. 54.

N. 55.

N. 56.

N. 64.

N. 65.

N. 66.

N. 67.

N. 68.

N. 69.

N. 70.

N. 71.

PARTE QUARTA

TASSE LOCALI DI ESERCIZIO E RIVENDITA SULLE VETTURE PUBBLICHE E PRIVATE — SUI DOMESTICI SULLE FOTOGRAFIE — SULLE INSEGNE

PARTE QUINTA

TASSE SUL VALORE LOCATIVO, DI FAMIGLIA O DI FUOCATICO SUL BESTIAME E SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE TASSE DI LICENZA

N. **80**.

N. **81**.

N. **82**.

N. **83**.

N. **84**.

N. **85**.

N. **86**.

N. **87**.

N. **88**.

PARTE SESTA

PRIVATIVE COMUNALI E TASSE MINORI

PARTE SETTIMA

TASSE SPECIALI PER LA COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE STRADE

N. 93.

N. 94.

N. 95.

N. 96.

N. 97.

N. 98.

N. 99.

PARTE OTTAVA

LEGGI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

N. 100.

N. 101.

N. 102.

N. 103.

N. 104.

N. 105.

N. 106.

N. 106 bis.

PARTE NONA

RISCOSSIONE DELLE RENDITE PATRIMONIALI DEI COMUNI

N. 113.

N. 114.

N. 115.

N. 116.

N. 117.

N. 118.

N. 119.

N. 120.

N. 121.

PARTE DECIMA

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ COMUNALE

N. 138.

N. 139.

PARTE UNDECIMA

STUDI E PROGETTI DI RIFORMA DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE COMUNALI

N. 140.

N. 141.

N. 142.

N. 143.

N. 144.

N. 145.

RACCOLTA
DI
LEGGI SPECIALI ITALIANE E TRATTATI INTERNAZIONALI
Serie Seconda, Disp. 100-110

IL COMUNE
NEL DIRITTO TRIBUTARIO

COMMENTO ALLE LEGGI
SULLE

IMPOSTE COMUNALI

CON UN'APPENDICE
SULLE

IMPOSTE PROVINCIALI

DELL'AVVOCATO
G. B. CERESETO
Patrocinante a Genova.

Volume III.

Legislazione e Giurisprudenza

La Legge comunale e provinciale — Sovrimposte comunali e provinciali — Dazi di consumo — Tasse locali di esercizio e di rivendita — sulle vetture pubbliche e private — sui domestici — sulle fotografie — sulle insegne — Tasse sul valore locativo di famiglia o di fuocatico — sul bestiame e sulle concessioni governative — Tasse di licenza — Privative comunali e tasse minori — Tasse speciali per la costruzione e conservazione delle strade — Leggi sulla riscossione delle imposte dirette — Riscossione delle rendite patrimoniali dei Comuni — Amministrazione e contabilità comunale — Studi e progetti di riforma delle Leggi sulle imposte comunali.

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
MILANO — ROMA — NAPOLI
1891